STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

FINO AL 1773

SCRITTA

DAL P. LORENZO ISNARDI

GENOVA

CO' TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1861

STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

SCRITTA

DAL P. LORENZO ISNARDI

Parte Prima. — Fino al 1773.

GENOVA

COI TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1861

PREFAZIONE

Ne' frequenti mutamenti che da un decennio in poi ebbero luogo nel Ministero della pubblica instruzione e nelle leggi che la governano, nelle condizioni troppo più fluttuanti ed incerte nelle quali essa versò in questo spazio di tempo e versa tuttavia, corse voce più volte che la Università di Genova dovesse essere soppressa o trasformata in altro instituto più particolare e a studi speciali ristretto. Avvalorava quelle voci dapprima il vedere per la legge del 13 di novembre 1859 chiusa l' Università Sassarese e scemata quella di Genova di alcune cattedre principalissime, come quelle di architettura, d' idraulica, di geodesia pratica, e nel tempo stesso che nella facoltà di filosofia e lettere venivano di bel nuovo instaurati alcuni corsi altre volte dismessi, esserne obbligati gli allievi a recarsi a conseguirne le lauree a Torino o Milano. Poscia, compiuta l' annessione al Regno Sardo della Toscana, della Emilia e

dei Ducati si aggiunse a renderle più credibili la osservazione di taluni che ormai fosse cresciuto oltre l' utile ed il bisogno il numero delle università in quello comprese, e la classificazione, che di esse proponevasi in varii gradi, accennandosi chiaramente con ciò di volerne privilegiare alcune e serbarne in fiore le primarie soltanto, quasichè fosse dannosa cosa o per lo manco superflua di avere molti centri di superiore instruzione in Italia ov' erano stati ab antico con suo frutto e vanto grandissimo, e dove pure tutto giorno studiasi provvidamente di aumentare gl' instituti d' instruzione tecnica e secondaria. Il perchè uomini, che meritamente nel genovese Ateneo ravvisavano una patria gloria bellissima, stavano in grande timore non forse que' rintocchi fossero precursori di novità pericolose ed espressione di un disegno da incarnarsi di un modo o di un altro quando che fosse, nè sapevano darsi pace pensando che un edificio con tanto amore e tante cure cresciuto per lunga età venisse di un tratto da mani prepotenti in una ed incaute crollato ed offeso. D' onde può nascere il pensiero, ei dicevano, di menomare la nostra Università o di mutarne lo scopo? Non da altro che dal non tenerla nel debito pregio, che è quanto a dire dal non essere conosciuta abbastanza l' altezza a cui sorse, il prezioso patrimonio scientifico che possede, gli utili sussidi che può prestare alla scienza, e il vantaggio e il decoro che alla città e alla Liguria tutta ne torna. Se adunque fosse posta nella sua vera luce, se a tutti se ne rendesse il merito manifesto, per fermo non cadrebbe in mente ad alcuno, che de' patrii monumenti non fosse al tutto incurante e privo d' ogni gentilezza, non si udrebbe sul labbro di alcuno la dolorosa minaccia ad una Università che per molti titoli si raccomanda alla estimazione dell' universale ed alla protezione del Governo.

Siffatte osservazioni che in sì opposte sentenze facevansi, a noi, che da più anni siamo al governo immediato preposti della Università genovese, suonavano ora come lo annunzio di un pericolo più o meno lontano di una instituzione a cui ormai ci lega non solo il dovere, ma sì pure lo affetto; ora come un invito a farne meglio conoscere le condizioni e la storia onde sviarne, se fosse possibile, i danni; ora come un rimprovero del silenzio da noi costantemente serbato sui successivi incrementi che ottenne, imperocchè eravamo paghi abbastanza di cooperarvi per quel pochissimo ch' era da noi e del pensare che le nuove generazioni gli avrebbero trovati e la scienza ne avrebbe fatto suo pro'. Sorse quindi in noi il proposito di descrivere il vero e genuino stato della nostra Università e notare parte a parte gli elementi di prosperità e di grandezza che in se rinchiude, e chiarire a qual punto sieno ormai condotti i suoi stabilimenti scientifici tra per le ragguardevoli somme in essi da anni versate e le assidue fatiche de' dotti uomini ai quali ne venne la direzione affidata. Fra i quali, per toccare di alcuni di essi così alla sfuggita soltanto, meritano infatti di essere ben conosciuti un orto botanico novellamente ampliato che per le miti aure e i tepidi soli delle liguri spiaggie e per le cure dell' illustre De Notaris ha ormai onorevole nome in tutta Europa, un gabinetto anatomico ove sono stupende preparazioni fatte sotto la direzione del Tomati, eletto ingegno di cui da un triennio va superba la Università di Torino, dell' Ageno suo degno successore nella cattedra di anatomia, e quelle non più vedute in alcun altro somigliante instituto, perchè attinenti ai nuovi discoprimenti anatomici, dell' infaticabile Giuseppe De Negri; un museo di storia naturale fra i più ricchi in ordine alla ittiologia, a cui presiede dopo il Viviani ed il Sasso il valente Lessona, e in

cui le preparazioni sono condotte con metodo e perfezionamento singolare da Luigi De Negri; un gabinetto di fisica che diretto prima dal Garibaldi ed ora dal chiarissimo P. Bancalari è fornito d' instrumenti de' migliori artefici recenti, cosicchè la scienza in ogni suo ramo può ricavarne colle più dilicate esperienze coefficienti esattissimi delle sue formule; una biblioteca di circa sessanta mila volumi sceltissimi, con molto rare edizioni e preziosi manoscritti, alla quale è preposto Agostino Olivieri, che colle pregiate opere già mandate alle stampe e quelle che prepara dimostra di volere emulare l' Oderico che ne fu il primo bibliotecario. E siccome considerevole parte di una università sono le scuole, dalle quali al postutto essa ritrae merito e fama, così ben tosto avvisammo che di esse avremmo dovuto principalmente ragionare e notarne l' ordine, le condizioni, i risultamenti; nel che avremmo avuto propizia e lieta occasione di verificare come la dottrina e lo zelo degli ottimi Professori degnamente risponda all' alto obbietto di loro instituzione.

Se non che a mandare ad effetto un tale divisamento, che abbraccia molte e svariate materie, richiedevasi grande saldezza di giudizii e vastità di sapere, doti a pochi concesse e da noi inutilmente desiderate. Ma ci soccorse il pensiero d' invocare l' aiuto de' Professori e Direttori degli stabilimenti scientifici, ai quali da lungo tempo ci lega sincero vincolo di stima, di amicizia e di uffici, e che profondamente versati negli studi speciali, ai quali consacrano lo ingegno e la vita, avrebbero potuto a gran pezza meglio di noi adempiere ciascuno per la sua parte lo intento. E veramente eglino da que' gentili che sono vollero tutti prometterci la loro cooperazione, e particolari memorie intorno agli oggetti di loro studiose occupazioni. Ci gode l' animo di anticiparne loro la più sentita

nostra gratitudine, e per dare più adequata notizia del genovese Ateneo giudichiamo pregio della opera il pubblicarle quali ci saranno cortesemente fornite, e come compimento e corona del nostro lavoro.

Al quale appena posto mano, ci convenne sovente richiamare documenti di tempi anteriori e nelle antiche instituzioni ricercare la ragione di taluna delle presenti condizioni della Università. Il che a poco a poco c' indusse nella determinazione di tracciarne e premetterne la storia. Imperocchè se giova il formarsi con diligente esame un giusto concetto di ciò che uno instituto è in se stesso, dello scopo a cui tende e dei mezzi e della virtù che possede per giungervi, è bello eziandio rintracciarne l' origine, riandarne le tradizioni, noverarne i servigi renduti alla patria e le memorie tutte rinverdirne sì capaci a renderlo più venerando e più caro. Riconoscendo quanto fecero i nostri maggiori per lo instauramento in Genova degli studi, che della università sono proprii, verrebbe ognor meglio chiarito, che se maravigliose cose operarono col valore e colle armi per rendere la patria rispettata e potente, se con famosi ardimenti ricercarono con lontane navigazioni e nei traffici e nelle industrie la fonte di grandi ricchezze, non furono meno solleciti del culto delle letterarie e scientifiche discipline. Questo è tributo di lode che loro si deve e che forse non è stato loro ancora renduto abbastanza.

Mancava tuttora una apposita storia della letteratura in Liguria, quando prese a scriverla il P. Spotorno. Niun altro poteva riuscirvi meglio di lui per la profonda erudizione e il forte ingegno ond' era fornito. Non vi ha chi non tenga in gran conto que' suoi dotti volumi. In essi però di ciò che spetta alla Università genovese egli tocca appena di scorcio. Nella prima parte, che nel seguito scrisse del lungo articolo

— *Genova* — inserito nel *Dizionario geografico, storico e statistico* dell' Ab. Goffredo Casalis ne dà meno ristrette notizie, ma insufficienti a formarsene una giusta idea. Nelle *Memorie liguistiche di storia e belle arti* stampate in Genova nel 1833 ne fece alcuni cenni Gio. Battista Canobio, brevissimi e poco esatti. Proponevasi egli bensì la storia della Università, ma qualunque ne fosse il motivo più non la diede. Una siffatta storia pertanto era ancora a desiderare e quindi un nuovo incitamento per noi di tentare di supplire al difetto. Nè solamente essa pei ragionati motivi ci pareva dovere riuscire utile ed opportuna, ma la speranza pure aggiungevasi di vederla anche più favorevolmente accolta in un tempo in cui tanto nobile ardore erasi risvegliato negli animi per lo studio delle cose patrie ed ingegni elettissimi si studiano di togliere dalla polvere degli archivii e da ingrata oblivione, di coordinare, commentare e mettere in luce ogni maniera documenti che giovino a rendere più giusta e compiuta immagine delle età remote, e a riempiere le lacune della storia ligure, contribuendo così al gran lavoro di buone storie parziali colle quali possa alla fine comporsi, monumento sublime di sapienza e di gloria, la storia generale d' Italia in quello stesso modo che di sue belle Provincie finora divise e pur troppo non di rado tra loro discordi si forma presentemente con ammirazione di tutta Europa una sola e grande nazione. Non ha molto che in Genova con sì nobili intendimenti e con mirabile consentimento di quanti sono amorevoli ricercatori delle domestiche glorie instituivasi una Società di storia patria, la quale già pubblicava preziosi documenti e prosegue l' opera sua con alacrità promettitrice di larghissimi frutti. Accolti in essa fin da principio noi abbiamo perciò stesso contratto un debito seco lei di cooperare, per quanto le deboli nostre forze lo consentissero, al

nobile fine propostosi. Presentandole la storia della nostra Università crederemo di esserci in piccola parte almeno seco lei sdebitati, poichè essa vorrà più riguardare al buon volere che al merito del lavoro.

In tre parti esso è diviso. La prima comprende la storia de' tre collegi de' giudici o dottori in legge, della filosofia e medicina, e della teologia. Vi è pure fatto cenno del collegio de' farmacisti, che già chiamavasi *Università*, imperciocchè ricomposto su nuove basi venne da qualche anno alla Università aggregato. Nè trattandosi di studi universitarii si stimò inopportuno lo aggiungere alcune brevi notizie degli studi inferiori che a quelli preparano e conducono, e degl' instituti stessi alla instruzione ed educazione della gioventù consacrati. Questa prima parte abbraccia un periodo di quattro secoli circa fino al 1773, quando la Università prese nuova forma e le scuole ne furono pressochè tutte raccolte nello stesso locale sotto la immediata direzione di Magistrati della Repubblica.

La seconda parte dal 1773 giunge fino al dì d' oggi.

La terza descrive lo stato attuale della Università.

La narrazione è corroborata da analoghi documenti, che abbiamo riportati in fine del libro, la più parte inediti o poco conosciuti. Così per la storia dei collegi si troveranno i loro statuti e molti atti autentici intorno ai loro diritti e doveri, ed alla concessione e conferma di privilegi. Ci parve pure che non saprebbe discaro ai lettori il trovarvi le biografie de' dottori e professori più rinomati e un breve cenno delle opere loro. Con tutto ciò non potremmo asserire che il lavoro sia riuscito di pieno nostro contentamento. Sì, vi abbiamo recato la maggior diligenza che per noi si potesse, non abbiamo trascurato le indagini necessarie, ci siamo giovati dei lumi e

consigli di molti che con grande cortesia ci secondarono, fra quali ci piace qui nominare a significanza di animo grato il cav. Gio. Battista Pescetto, e il cav. Agostino Olivieri. Di che i lettori confidiamo vorranno tenerci conto ne' loro giudizii non che dell' utile scopo che scrivendo ci siamo principalmente prefisso. A conseguimento del quale se avremo in qualche parte giovato sia col rimuovere ognor meglio dalla nostra Università i pericoli e le minacce di mutamenti dannosi, sia ancora col raffermare la speranza di ulteriore ampliamento di studi e di novello splendore, avremo ottenuto il premio più desiderato e caro di nostre fatiche.

Genova 15 *febbraio* 1861

CAPO I.

Origine della Università — Instituzione del Collegio dei Giudici — di Medicina e Filosofia — di Teologia — e di Farmacia.

La prima origine della Università è a ricercarsi nella instituzione dei Collegi dei Dottori delle facoltà scientifiche, i quali in ogni tempo e dovunque ne furono principalissima parte.

Il P. Spotorno nel *Dizionario* del Casalis, articolo *Genova*, scrive [1] « Un vero studio pubblico (ossia università) nel quale si avesse da professori pubblici il corso scientifico, dopo il quale presentandosi all' esame de' Collegi si potesse da questi ricevere i gradi, non lo ebbe Genova prima del 1773. Coloro che immaginavano essere di essenza di una vera università che si dessero le lezioni tutte e sempre nel locale universitario non erano pratici dello insegnamento, ignorando che negli studi pubblici di Parigi e di Bologna (che a tutti gli altri diedero norma) non si tennero mai tutte le scuole in uno o medesimo palazzo ». Questa definizione di una università ci è avviso essere poco esatta e arbitraria. Due elementi vi si tengono ad essa necessarii, cioè i corsi scientifici dati da pubblici professori e i collegi de' dottori che conferiscono i gradi. Ma il primo non è indispensabile, imperocchè i corsi scien-

[1] Pag. 440.

tifici sono bensì parte integrante ma non essenziale, ed una università è costituita ove si trova di essi il compimento e la prova, e perciò ove sono dottori che mediante esami ricevono l' aggregazione ai collegi e conferiscono le lauree e l' esercizio delle facoltà, in qualsivoglia modo e dovunque ne sieno stati fatti gli studi preparatorii [1].

Quella definizione anche ammessa, pure sarebbe poco conforme al vero la conseguenza che non sia stata in Genova università prima del 1773. Prima di allora infatti erano in Genova pubblici corsi di diritto, medicina e teologia, non monta il cercare qui in qual luogo fossero dati e da quale autorità dipendessero: lo vedremo in appresso. Vi esistevano eziandio collegi che ne conferivano i gradi. Già nel 1471 il pontefice Sisto IV, riconosceva esservi in quelle facoltà dottori e maestri e quindi implicitamente studi ad esse relativi, e concedeva d' impartirvi i gradi dottorali con tutte le prerogative e le grazie, con tutti i privilegi e gli onori, senza divario alcuno, che competevano alle celebrate università di Bologna e di Roma; con che intese per fermo vi venisse stabilita una nuova università. Basti a conferma di ciò la testimonianza del senatore Agostino De Franchi in sua relazione al Senato nel 1673 intorno a disputa insorta fra il collegio de' teologi ed i gesuiti per dar le lauree in teologia. Osservando, che il vulnerare il diritto del collegio era un vulnerare quello della Repubblica, egli afferma e dimostra come in Genova fosse una università di studi, e come fosse sempre stato ciò pacificamente e pubblicamente riconosciuto, e lo fosse tuttora; per la qual cosa non potevano valere a puntellare i diritti pretesi da' gesuiti di dare le lauree le concessioni del pontefice Pio IV,

[1] Lo Statuto di Ferrara attribuiva al collegio de' dottori, esclusivamente il titolo di università, onde nel 1674 essendosi dalla Repubblica di Genova e dal Duca di Savoia rimesso la decisione di liti che da lungo esistevano per confini al giudizio della Università di Ferrara, il Riccio rinomato giureconsulto inviato colà dalla Repubblica per sostenerne i diritti non volle che i Deputati del Duca Carlo Emmanuele rimettessero la decisione al corpo dei lettori. *Casoni Filippo*, *Annali* VI, 205.

il quale ricusava loro simile facoltà in que' luoghi, ove università si trovava.

Queste osservazioni paiono sufficienti perchè abbiasi a riportare la fondazione della Università genovese almeno tre secoli prima del 1773. Ma più antica ancora è la sua prima origine, perchè nel 1471 da gran pezza esistevano in Genova i collegi delle facoltà, nei quali è principalmente riposta. Veggasi come per ciascuno di essi possa approssimativamente risalirsi verso l' epoca della prima instituzione.

In decreto del 1383 del doge Leonardo Montaldo si afferma che il collegio de' giudici da tempo — *cuius memoria non extat* — andava franco e libero da tasse e balzelli (1). In altro del 1357 il doge Simone Boccanegra richiama — *immunitates, concessiones et privilegia inita et concessa per Commune Januae Collegio Judicum... per capitula antiqua et regulas et etiam decreta et ordinamenta Comunis Januae* — in diversi tempi e sotto diversi reggimenti confermati e corroborati al collegio pei continui servigi da esso prestati al Comune medesimo (2). Nel 1345 Giovanni De Galuzzi, rettore del collegio richiede al notaro e cancelliere del Comune Oberto Mazurro un estratto dalle regole e dagli ordinamenti fatti dall' ufficio dei dieci regolatori deputati ad ordinare e regolare la città, estratto nel quale si riconfermano le concessioni delle quali già il collegio stesso godeva (3). Una somigliante conferma era già registrata nel 1337 nel terzo libro del gran volume dei capitoli del Comune (4). E un decreto del capitano del popolo Opizzino Spinola nel 1307 riconosce ai giudici di matricola e al collegio de' giudici le immunità e i privilegi — *quae habent et habere consueverunt* (5) —. Ora questi antichi capitoli ed ordinamenti d' immunità e concessioni, questo tempo immemorabile, queste consuetudini che si riscontrano ne' primi anni del secolo 14.° accennano ad epoche di assai anteriori,

(1) Doc. n. XVI. — (2) Doc. n. XV. — (3) Doc. XIII. — (4) Doc. XII. — (5) Doc. n. XI

nè è troppo il credere che la instituzione del collegio di cui si ragiona risalga al cominciamento del secolo 13.° ed anche prima. E ciò tanto più, che rilevasi dal decreto del 1307, che il collegio era numeroso e fiorente e grandi servigi rendeva alla Repubblica. Per giungere a tanto e conseguire sì splendide rimunerazioni ordinariamente è necessario un lungo periodo di onorate fatiche.

La quale osservazione giova pure aver presente pel collegio di medicina. Questo verso la metà del secolo 14.° era già in tale considerazione salito che dai Duchi di Milano veniva esentato dalle stesse tasse di guerra imposte all' universale. Il che consta da supplicazione porta nel 1385 dal collegio al doge Antoniotto Adorno, affinchè i suoi dottori fossero liberati da indebiti gravami sulle loro possessioni, ai quali non erano stati soggetti sotto alcun magistrato, nè tampoco, sotto il dominio milanese — *et sub mediolanensi dominio gavisi fuimus immunitatibus nostris ad plenum* [1] — Ora questo dominio era passato nel 1353 a Giovanni Visconti arcivescovo di Milano, e alla morte di lui avvenuta poco dopo, ai suoi nipoti Matteo, Bernabò e Galeazzo che lo tennero breve tempo. Al 1353, meglio che ad alcuno dei due anni successivi è a riportarsi quella esclusione dagli oneri per due motivi; primieramente perchè in atto dell' 8 di maggio 1355, nel quale Gasparo Visconti capitano e luogotenente in Genova dei Duchi rinnova concessioni d' immunità al collegio dei giudici [2], si richiamano somiglianti concessioni al collegio stesso precedentemente fatte in pubblici instrumenti del 3 di ottobre 1353 scritti di mano del notaro Nicolò Beltramo, e in 2.° luogo perchè è probabile, che se l' Arcivescovo premiava la parte presa dai giudici nelle convenzioni di dedizione della Repubblica a lui, doveva anche più stargli a cuore di avere un buon servizio sanitario nell' armata navale, che dopo la rotta nelle acque di Corsica, egli studiavasi di rifare al più presto, e questo servizio

(1) Doc. n. XXXIX. — (2) Doc. XIV.

era uso a prestarsi dal collegio de' medici, siccome è rammentato nella sua domanda al doge. Prima adunque del 1353 il collegio esisteva: nè soltanto esisteva, ma già possedeva immunità e privilegi. E quando si riflette che lo aver buoni medici è fra i primi e più sentiti bisogni di una città, che in Genova già nel secolo 13.° erano molti maestri in medicina, ch' era spirito del tempo lo aggrupparsi d' ogni arte e ceto di persone in corporazioni particolari e distinte, di leggieri si è indotti a credere, che lo stabilimento del collegio di medicina sia stato pressochè contemporaneo a quello del collegio de' giudici ([1]).

Dell' uno e dell' altro non ci venne fatto di potere assegnare la data precisa, sia che gli annalisti genovesi trascurassero di registrarne memoria, sia che andassero smarrite le notizie che taluno abbia tentato di tramandarne, sia infine che poco felici riuscissero le nostre indagini. Altrettanto siamo costretti di dire della prima fondazione del collegio di teologia, comechè per più argomenti la reputiamo ancora più antica e principalmente perchè in Genova vennero instituite pubbliche scuole di scienze sacre lungo tempo prima di quelle delle altre facoltà ([2]). Sol-

([1]) In talune delle università d' Italia prima si stabilirono le scuole che i collegi de' dottori, come ad esempio in quella di Bologna. In Genova s' incominciò dallo stabilimento de' collegi, i quali perciò esistettero assai prima di alcune di quelle università. L' università di Bologna, secondo il Muratori, avrebbe avuto principio nel 1116 circa, e quella di Pavia nel 1391.

L' università di Padova ebbe origine nel 1220, quella di Siena nel 1221, quella di Napoli nel 1224 da Federico II, quella di Perugia nel 1300, quella di Pisa nel 1339, quella di Torino nel 1405. L' università di Messina esisteva nel secolo 16°. Quella di Lucca per diploma di Carlo IV nel 1364, quella di Ferrara nel 1391 per bolla di Bonifacio IX. L' università di Trevigi era aperta e pienamente stabilita nel 1314. Un' università fu incominciata nel 1205 in Vicenza, ma non durò che pochi anni. L' erezione dello studio pubblico in Parma è del principio del secolo 15.° Una università fu stabilita in Vercelli verso il 1230, quella di Piacenza data dal 1248.

([2]) Il 26 di settembre 1235 Maestro Giovanni Preposito della Chiesa di S. Maria di Castello consegna ad un certo Gherardo canonico L. 5 per andare allo studio di teologia l' anno seguente a tenore dello statuto di detta Chiesa per gli studenti in teologia.

tanto nella metà del secolo 15.° e in sul cadere del 14.° lo troviamo menzionato non già per alcun atto o decreto della Repubblica in cui intervenga o sia in qualche modo rappresentato, ma sì per titoli apposti a persone ecclesiastiche. Raffaele Soprani tra gli *Scrittori della Liguria* rammenta un Gerolamo Stella carmelitano e decano del collegio de' teologi di Genova, il quale passò a miglior vita nel 1454 lasciando un dottissimo manoscritto intitolato — *Compendium de iuribus et privilegiis religiosorum mendicantium.* — Rammenta pure un Cristoforo Frassineto ugualmente carmelitano che fiorì nel 1468, per la sua grande dottrina ebbe luogo nel collegio de' dottori di sacra teologia in Genova, e fu lettore della stessa in diversi conventi della sua provincia. A tempi del Soprani non restava delle molte opere di lui che un manoscritto intitolato — *Tractatus Praedicationum.* — In atto del notaro Andrea de Credentia del 15 di aprile 1382 interviene un Bartolomeo de Cogurno dell' Ordine de' frati minori di S. Francesco, che vi è qualificato dottore del collegio di sacra teologia genovese. Questo Bartolomeo, già de' Signori di Cogurno, fu teologo illustre e predicatore di grido, ebbe l' arcivescovato di Genova e fu onorato della sacra porpora dal pontefice Urbano VI. Dal quale condotto in Genova prigione con altri cardinali, che Urbano giudicava avere cospirato contro di lui, fu fatto morire con altri quattro di essi l' anno 1385 [1].

[1] Di Bartolomeo di Cogurno parla Mons. Agostino Giustiniani all' anno 1385 de' suoi Annali, ma non dice che fosse arcivescovo di Genova. Non lo considerano come tale altri storici di Genova, e il Semeria non lo pone nel catalogo degli arcivescovi di Genova ed anzi nota di errore il continuatore della storia del Fleury perchè lo annuncia come arcivescovo. Il Ciacconio e l' Ughelli invece lo danno come tale affermando che Urbano VI volle coll' arcivescovato rimeritare la sua dottrina teologica e la eloquente sua predicazione. Però si fa menzione di Bartolomeo di Cogurno in un breve di Urbano VI del 4 di marzo del 1382 in cui lo stesso Pontefice lo nomina arcivescovo di Genova e cardinale, concedendo al medesimo autorità di potere ad altri dar licenza di portare tante merci nelle terre del soldano di

Dalle cose fin qui toccate, e dagli argomenti positivi che abbiano potuto citare chiaramente rilevasi, che i collegi dei giudici, de' medici e de' teologi nel secolo 14.° esistevano, e che anzi quello de' giudici nei primi anni del secolo stesso, quello de' medici nella metà e quello de' teologi nell' ultimo scorcio erano vigorosi e fiorenti, e in grande considerazione tenuti. Oltre di che i molti e straordinarii diritti e privilegi, de' quali già allora godevano, non lasciano dubitare che la esistenza loro non abbia a riportarsi ad epoche d' assai anteriori. Ora facciamo un cenno dello stabilimento del collegio de' farmacisti.

Erano essi dapprima uniti in una sola corporazione coi droghieri e confettieri in quella stessa guisa che per lungo tratto i pittori stettero uniti e confusi in una sola arte cogl' indoratori e i verniciai. Già nel 1467 la congregazione degli aromatarii, chè tutti sotto questo nome si comprendevano, doveva essere in molto fiore; poichè in atto del 15 di giugno di quell' anno del notaro Lazaro Raggio comperava la cappella di S. Antonio di Padova posta nella chiesa di S. Francesco e ne pagava il valore. E nel 1488, essendo consoli dell' arte Giacomo Mongiardino e Bernardo detto de Davania, domandava al doge Agostino Adorno ed al Consiglio degli anziani di ap-

Babilonia per il valore di otto mila fiorini. Dallo stesso Urbano fu nel 1378 creato prete cardinale col titolo di S. Lorenzo in Damaso e gli fu data facoltà di assolvere i genovesi, i milanesi, e i piacentini dalle censure incorse a cagione delle merci proibite che avevano portate al soldano di Egitto. Cadde in odio ad Urbano, dappoichè questi ebbe indizii che Bartolomeo fosse consapevole e consenziente a' maneggi ed insidie tese contro la Sede Apostolica e contro la stessa sua persona, ma avendo il Cogurno dato le necessarie soddisfazioni fu rimesso in grazia per intercessione di Carlo re di Durazzo. Però non andò molto che cadde di nuovo in sospetto di cospirare contro il Papa. Per lo che fu preso e posto in ferri in Nocera ove il Papa trovavasi. Il quale trasferitosi in Genova sulle galee genovesi condusse seco prigioni sei cardinali, tra' quali il Cogurno, e salvo un inglese gli fece tutti strozzare nella badia di Prè, ove Urbano stette il tempo che fu in Genova senza mai uscirne. *Vedasi il Dizionario storico ms. della biblioteca della università, segnato* C. IV, 1. vol. 1.

provare alcuni capitoli mediante i quali governarsi, adducendo, che erano andati smarriti i capitoli già da molti anni ottenuti, onde n' erano privi e ciascuno si conduceva a suo libito con pregiudizio de' corpi umani e pubblico danno — *cum multis iam annis ipsi impetraverint non nulla capitula pertinentia tam ad eius artem quam etiam ad commodum et utilitatem corporum humanorum, ipsaque admiserint, adeoque ipsis carent et unus quisque ad libitum faciat in praeiudicium ipsorum corporum* (1). E il Doge e gli Anziani approvavano i capitoli con decreto delli 18 di marzo e ne ordinavano la osservanza (2). La separazione degli speziari *medicinali* dai non *medicinali* ebbe luogo definitivamente nel 1697 a cagione di liti da molti anni insorte nell' arte per la elezione de' consoli. Potremmo citare altri documenti dell' antichità del collegio degli speziari, ma i sovracitati bastano a chiarire ch' essa risale per lo meno ai principii del secolo 15.°

(1) Tanto lo instrumento di compra suddetto quanto i capitoli dell' arte aromataria e l' approvazione del Senato si riscontra in un codice del 1624, nel quale sono registrati tutti gli statuti e decreti all' arte stessa appartenenti, e principalmente quelli che furono fatti pei speziali droghieri, confettieri e minutanti dopo la separazione loro dagli speziali da medico. L' atto di compra è registrato a pag. 76 e seg. Il decreto di conferma de' capitoli a pag. 15. Del codice si dirà nel capo riguardante il collegio de' farmacisti.

(2) Doc. n. LIII.

CAPO II.

Statuti del Collegio de' Giudici.

Ogni società ordinata ad uno scopo determinato, onde procedere regolarmente e provvedere alla sua conservazione ed al suo incremento deve seguire norme e leggi consentanee alla indole sua propria ed all' oggetto di sua instituzione. Perciò è che i collegii delle facoltà scientifiche ebbero fino dai primi loro esordii speciali ordinamenti e statuti. I quali se a principio sogliono essere semplici e pochi, nel seguito variano e si moltiplicano a seconda dei bisogni, delle opinioni e degli stessi politici reggimenti coi quali hanno necessarie attinenze e dai quali per prosperare non devono essere disformi.

Degli statuti fondamentali di ciascuno de' collegii ci proponiamo discorrere e de' cambiamenti che collo andar del tempo subirono sia perchè consigliati e richiesti dalla esperienza e dal bisogno, sia anche perchè non poterono preservarsi da abusi, che dapprima tollerati, poscia in consuetudini degenerando, condussero a derogazioni tacite o espresse alle prime regole. E primamente diremo degli statuti di quello fra i collegii che nella Repubblica maggiore considerazione acquistò, vale a dire del collegio dei giurisperiti, che per gli alti uffici ai quali vennero chiamati e l' attribuzione più elevata che ad essi ordinariamente affidavasi nelle pubbliche cause prese nome di collegio de' giudici [1].

[1] Nel governo repubblicano sì ampiamente invalso in Italia, le città eleggevano nel corpo de' cittadini coloro i quali fossero in estimazione di maggiore dottrina, affinchè esercitassero gli ufficii notarili, rendessero pubblica ragione e sedessero nel governo. Questa scelta nel seguito fecesi pure

Questi statuti, non che molte notizie relative al collegio si trovano in un volume manoscritto verso il fine del secolo 17° che si conserva nella biblioteca della università con la seguente intitolazione. — *In hoc libro continentur conventiones vigentes inter mag. Commune Januae parte ex una, et venerandum Collegium Dominorum Judicum et Advocatorum civitatis Januae parte ex altera, et etiam immunitates et franchixiae eidem memorato Collegio concessae per dictum Commune, et etiam nonnullae sententiae latae in favorem dicti collegii, scriptae et extractae ad instantiam et requisitionem spect. et eximii utr. iuris doctoris domini Andreae de Beningassio rectoris dicti venerandi collegii currente anno Dominicae Nativitatis* 1444 *de mense martii.* — È chiaro che in questa intitolazione il compilatore del libro trasportò senz' altro il titolo dal Beningassio apposto alla sua raccolta delle sentenze (1).

Si è già notato come il collegio avesse regole e statuti già chiamati antichissimi in documenti del 14° secolo. Dovevano però essere decreti e regolamenti sparsi, caduti taluni in dissuetudine, taluni altri bisognevoli di emendazione, come quelli che male si confacessero alle condizioni de' costumi e de' tempi. Per lo che il collegio nel 1446 avvisò di raccoglierli, correggerli, migliorarli — *pro dignitate Reipublicae Januensis et ipsius collegii...... Scientes nullas leges adeo sapienter conditas esse quae pro morum et temporum conditionibus reformatione non egeant.* — Compiuto il lavoro, i dottori lo presentarono al doge Raffaele Adorno ed al Consiglio degli anziani, affinchè suggellandolo colla loro autorità gli dessero ed accrescessero

colla inperiale sanzione. Gli uffici de' notari furono poi distinti da quelli de' giudici, che vennero più particolarmente affidati ai giureconsulti. Di quindi forse eziandio provenne la denominazione di giudici applicata ai dottori in legge uniti in una corporazione da ogni altra distinta.

L' imperatore Federico I Enobarbo conferì l' autorità di giudicare ai maestri di legge sanzionando la pratica invalsa già in molte città.

(1) Questo libro si citerà occorrendo colla indicazione benchè impropria di *Beningassio*. È indicato e descritto da Agostino Olivieri nelle *carte e cronache manoscritte* della Biblioteca della R. Università, pag. 114, N. 99.

forza e valore. Il Doge e gli Anziani ne affidarono prima l' esame a due del consiglio, che furono Barnaba de Marco e Valerano Cattaneo, e in seguito al loro giudizio lo approvarono quindi pienamente il giorno 8 di novembre, essendo rettore del collegio Ludovico Montaldo [1].

Ecco un cenno delle principali disposizioni degli statuti compresi in dieci articoli. Nel 1.º si tratta della elezione del rettore. Deve farsi ogni anno dal collegio congregato il giorno di S. Ivone nel chiostro di S. Domenico a schede segrete. Ma in queste non può scriversi il nome di alcuno che sia stato rettore negli ultimi quattro anni, nè di chi sia già stato eletto in questa maniera fino a tanto che tutti i dottori uno dopo l' altro abbiano conseguito l' onore del rettorato. Allora si ricomincia il giro fra tutti secondo la sorte. Nella stessa guisa quindi si eleggono fra i dottori due consiglieri del rettore. Al quale tutti i dottori sono tenuti a giurare ubidienza e di non fare o trattare cosa che sia contro l' onore e il vantaggio del Doge e del Comune. Il rettore ha la preminenza e giurisdizione ch' ebbe sempre pel passato, congrega il collegio il primo venerdì d' ogni mese [2], e quando vuole, e multa i disubidienti ciascuna volta di 20 soldi, — *et ultra, ut pro arbitrio ipsius et dictorum consiliorum pro qualitate contrafactionis videbitur.*

Queste leggiere pene per fermo non riguardano che le infrazioni della disciplina interna del collegio e le offese passaggiere de' regolamenti. Più gravi mancanze gli statuti non suppongono in una eletta di uomini, che essendo gl' interpreti delle leggi e divenendone sovente i vindici nell' amministrazione della giustizia devono ritrarre nelle parole ed opere loro i principii di rettitudine e di onore, de' quali erano in obbligo di porgere immagine agli altri nella specchiatezza di loro condotta. Era però necessario un provvedimento perchè le prevaricazioni

(1) Documento I.

(2) Il Collegio nel 18 di aprile 1515 fissò l' adunanza nel primo sabato di ogni mese.

e le colpe nelle quali alcuno dei dottori avesse mai potuto sciaguratamente cadere non lasciassero improntata macchia alcuna sopra il collegio reputato a ragione insigne ornamento della Repubblica. Quindi è che il governatore ducale de' genovesi Agostino Adorno e gli anziani nel 1499 decretarono, che il collegio de' giurisperiti avesse facoltà ed arbitrio di vegliare sulla condotta de' suoi dottori, di procedere con maturità di prudenza contro i colpevoli e punirli, se duopo, e di privarli pel tempo opportuno del godimento de' privilegi o di rimuoverli per sempre dal collegio medesimo (1).

I dottori del collegio dovevano giurare in mano del rettore di non trattar cause a pregiudizio del Comune. Nelle regole de' supremi sindicatori degli 8 di ottobre 1414 al cap. 53 è riferito, che i giudici del collegio che avvocano, devono giurare fra le altre cose, a ciascun Podestà fra quindici giorni dal suo arrivo di non avvocare contro il Comune o contro la forma di qualche capitolo senz' averne ottenuto la licenza in iscritto: chi non l' abbia fatto non può essere udito da magistrato alcuno. Dagli antichi statuti della Repubblica, lib. 4.° cap. 32 lo allegare o il dire contro i decreti, le vendite e le clausole del Comune è multato di lire 100. Uno statuto del 15 di marzo 1465 firmato dal cancelliere Gottardo Stella, sottopone i dottori che consultano contro i decreti del Comune alla pena di 25 ducati (2). Queste proibizioni e queste pene sono riconfermate negli statuti civili del 1528, ne' quali si vieta ai magistrati, ai giurisperiti, a persone di qualunque grado, stato, sesso e condizione di proporre ed opporre, allegare o dire cosa alcuna contro gli ordini, i decreti, le costituzioni della Repubblica sotto pena di lire 25 ogni volta ai trasgressori e di lire 100 a chi accetta siffatte allegazioni e giudica intorno ad esse, oltre di che le sentenze sono di niun valore. Si comprende il rigore di queste disposizioni. Colle leggi del 1528

(1) Documento II.
(2) Benig. pag. 85, 86, 88, 90.

intendevasi e speravasi di porre finalmente un termine alle discordie che da tanto perturbavano la Repubblica.

Fra le più gravi violazioni di questi decreti, nelle quali potessero cadere i giurisperiti, era il consigliare la vendita di qualche feudo, o castello di essa. Veniva punita colla privazione del collegio e delle insegne del dottorato, di cinque anni di esiglio e di 500 scudi d'oro.

Negli statuti medesimi però è assegnata la maniera di chiedere cosa contro la Repubblica stessa, come in seguito si noterà accennando dei dottori di collegio consultori del senato [1].

Nè qui vuolsi ommettere un'altra osservazione. Negli statuti il preside del collegio è chiamato rettore. In sentenza pronunciata a favore del collegio il 1.º di dicembre 1390 già aveva questo titolo [2]. In decreto di Gasparo Visconti del 1355, il dottore Ricardo de Pessina è detto console [3]. Il notaro Oberto Mazurro nella testimonianza che rende nel 1345 della estrazione di un atto ad instanza di Giovanni de Galuzzi dà a questo il titolo di rettore del collegio de' giudici [4]. Ma nel decreto del capitano del popolo Opizzino Spinola a favore del collegio nel 1307, il rappresentante di questo è chiamato console [5]. Pare dunque che in antichissimi tempi il capo del collegio de' giuristi si nomasse console, come consoli si appellavano i capi di tutte le corporazioni delle arti; che in appresso ricevesse vagamente ora il nome di console ed ora quello di rettore, ed alla fine ottenesse invariabilmente quello di rettore.

Nel 2.º articolo si statuisce la elezione di un notaro, che dovrà essere del collegio de' notari e scrivere gli atti, i processi e le sentenze di tutte le cause di qualsivoglia modo vertenti presso il collegio, non che gl' istrumenti tutti di sua pertinenza.

A questo notaro e cancelliere vennero in seguito altri svariati obblighi imposti. Con decreto del 7 di dicembre 1658 l'obbligo

(1) Statutorum civilium. lib. I. cap. 16. § 1, 2, 3, 4, lib. II. cap. 12.
(2) Doc. XVII. — (3) Doc. XIV. — (4) Doc. XIII. — (5) Doc. XI.

di avere sempre in pronto una nota dei debitori del collegio da leggere in ogni seduta al rettore, ai consiglieri ed ai sindaci. Giusta altro decreto del 6 di marzo 1660 dovrà pure in ogni seduta presentare ai sindaci il libro di scrittura del patrimonio del collegio, custodire tutte le scritture, i *foliacci* e gli statuti, i quali non possono in alcun modo estrarsi se non per ordine degli ufficiali, non dare ad alcuno mandati benchè firmati dal rettore senz' avergli prima registrati. Ed era già per lo innanzi tenuto per ordine dato nel 26 di aprile 1623 a fare lo inventario delle scritture e dei decreti da conservare nel collegio, dichiarandosene debitore *per vim instrumenti*, e consegnare copia dello inventario stesso al rettore (1).

Nel 3.° è ragione del modo di condurre le cause alle quali o per consultazione o per sentenza il collegio doveva prendere parte. Erano le cause ch' esso doveva trattare e sostenere a pro del Comune, quelle che ad esso erano deferite in appellazione, quelle infine nelle quali ad esso ricorrevano i cittadini per conoscere il parere complessivo di una accolta di giurisconsulti nell' opinione dell' universale tenuti in grandissima estimazione. Il quale ufficio del collegio non poteva a meno di riuscire ai dottori utilissimo, imperocchè nelle discussioni delle cause fatte in comune ritrovavano un sapiente esercizio e vicendevole commercio di dottrine e di lumi, in quella guisa stessa che i grandi giurisperiti ed oratori dell' antica Roma si formavano nelle private accademie ove s' intertenevano in isvariati colloquii sul giure, sulle leggi e sul maneggio dei pubblici affari.

Compiuto adunque il processo, pienamente instrutta una causa, ascoltati gli avvocati, i dottori si ritirano ad esaminarla a parte tra loro. Ciascuno sotto la presidenza e direzione del rettore fa le osservazioni ed opposizioni che stima più a proposito, con facoltà però di variare il suo parere a seconda

(1) *Bening.* pag. 62.

della nuova luce recata nella quistione. Incominciasi ad opinare al cenno del rettore dal più giovane dei dottori via via fino al più vecchio. Ma sufficientemente ventilate le ragioni pro e contro, ognuno deve pronunciare il suo giudizio seguendo un ordine inverso dal più vecchio al più giovane senza che più sia dato di mutare sentenza. La maggioranza dei giudizii è adottata come decisione definitiva dello intiero collegio alla quale tutti i dottori devono adagiarsi.

4.° In cose non concernenti le cause vertenti presso il collegio nulla può ordinarsi e disporsi se non sieno presenti i due terzi dei dottori della città e delle tre podesterie (1), e col consentimento della maggior parte dei presenti; con che però questa sia pure la maggior parte dei dottori della città e delle podesterie medesime.

5.° Niuno in modo alcuno, e sotto qualsivoglia pretesto può essere ammesso nel collegio se di origine propria o paterna, e non per convenzione o privilegio, non sia cittadino di Genova, del suo distretto o di alcuno de' luoghi posti tra confini, verso il mare dal *fiume Deva al fiume Gesta* (2) e non oltre, dalla parte di terra oltre il giogo di qua da Parodi, esso luogo compreso; con che però nel tempo dell' ammissione questi luoghi sieno sotto la giurisdizione e il dominio della città.

6.° Niuno può essere ricevuto nel collegio che non sia dottorato o licenziato in diritto civile in qualche studio generale, e non lo essendo, che non abbia per cinque anni intieri studiato in uno studio generale. In questo ultimo caso però deve subire esami dai dottori sopra due punti assegnati ed essere approvato ai due terzi di voti segreti. Se non che è dispensato dagli esami un figlio di un dottore di collegio, purchè abbia studiato cinque anni in un pubblico studio (3).

(1) Le tre podesterie del Bisagno, della Polcevera e di Voltri.

(2) Il torrente Deiva scorre tra Moneglia e Levanto, il torrente Geste o Gesta, in volgare Laestra a ponente di Cogoleto.

(3) Nelle regole de' supremi sindacatori del 1413, è già riferita la prescrizione di non ammettere nel collegio dei dottori chi non *abbia studiato*

7.° Non è ammesso chi sia per ritornare a studiare il diritto civile o canonico in qualche studio. Chi è entrato nel collegio deve giurare sulle sacre scritture di non ritornare a quello e ritornandovi rimane escluso di diritto. Venendo però in Genova potrà — *de novo* — essere ammesso alle stesse condizioni che se non fosse stato mai nel collegio.

8.° Niuno rivestito degli ordini sacri potrà d'ora in poi essere aggregato al collegio, poichè agli ecclesiastici mal si addice lo immischiarsi in faccende secolari e principalmente lo avvocare e patrocinare cause, che è ministero al tutto separato dagli ufficii divini, ai quali i chierici devono intendere.

9.° Ogni dispensa dai predetti statuti e specialmente da quelli relativi all'ammissione al collegio è assolutamente vietata, e quando avesse luogo sia considerata surrettizia e di niun valore ancorchè avvenuta per via di rescritto e con clausola derogatoria corroborata da solennità di parole.

Questo divieto venne riconfermato il dì 11 di marzo 1469, essendo rettore del collegio Antonio Bracelli, con decreto del collegio stesso esteso dal notaro Giuliano della Torre [1], nel quale inoltre si stabilisce, che ove taluno o per se o per altri domandi l'ammissione con derogazione, siffatta domanda non possa prendersi in considerazione se il farlo non sia prima messo alla posta e non venga consentito dal voto favorevole di tutti i dottori citati e presenti della città e delle tre podesterie in guisa che un solo voto mancante determina la reiezione. E ottenuta la piena unanimità de' suffragi si decida con altra somigliante votazione l'ammissione del candidato o l'irrevocabile suo allontanamento dal collegio. Il quale ordinamento il rettore e i dottori — *singulatim ac sibi invicem et vicissim iuraverunt* — di osservare, e di non fare giammai contro di esso in qualunque occasione o maniera che possa colla mente immaginarsi e studiarsi. Il decreto suddetto venne

per cinque anni e non sia stato esaminato ed approvato come idoneo, eccettuati i figli de' giudici del collegio. cap. 52. Bening, pag. 89.

(1) Doc. III.

riconfermato dal collegio il 14 di novembre 1562 con tutti i voti de' dottori congregati in numero di quaranta.

10.° Chiunque del rimanente è accolto nel collegio è tenuto — *corporaliter tactis scripturis suo iuramento iurare* — di dare fra sei mesi un convito decente ed onesto a tutti i dottori, il che non facendo sia del collegio privato finchè abbia adempito quest' obbligo.

La condizione di un tale trattamento ai colleghi inserita negli statuti fondamentali e posta sotto la solenne guarentigia di un giuramento non aveva certamente altro scopo tranne quello di propinare al nuovo aggregato e doveva essere di uso pressochè generale in qualsivoglia corporazione. Il grado di baccalauro che già da tempi antichissimi conferivasi nella università di Parigi e nelle altre tutte ed era intermediario fra la qualità di maestro e di scolaro, veniva così chiamato dalla corona di alloro che intendevasi data al candidato e dalla parola *bacca*, perchè il suo conseguimento era sempre accompagnato da un convito ([1]). Il collegio di medicina di Genova nel cap. 9.° de' suoi statuti era su questo importante argomento anche più esplicito, poichè non esigeva, è vero, dai novellamente ascritti al collegio un pranzo ed era pago di una semplice colezione, ma dichiarava e voleva che buona fosse e rallegrata da vini eccellenti ed ottimi confetti, al che pure aggiungevasi un paio di guanti a ciascuno de' dottori — *collationem facere teneatur toti Collegio de bonis vinis et optimis confectionibus, omnibusque doctoribus largiri teneatur par unum chirothecarum.* — Nè i guanti sono dimenticati negli statuti del collegio di teologia, il quale non solamente reputavasi a diritto il godere di tutti i privilegi conceduti a quello di Bologna, ma studiavasi eziandio di seguirne in tutto le norme. Ora a Bologna il nuovo aggregato, se dopo l' aggregazione

([1]) Grangolas. Histoire de la Ville, de l'Évèché et de l'Université de Paris I. 155.

ambiva di essere accompagnato a casa sua dai dottori, doveva dare un paio di guanti a ciascuno [1].

[1] Il dare guanti ai dottori nelle ascrizioni ai collegi era uso generale in tutte le università d' Italia. Si davano eziandio nel conferimento delle lauree, oltre le toghe e i loro ornamenti, le berrette ai promotori, ai rettori, al bidello, e in qualche luogo pure l' anello al Vescovo. Il Cav. Francesco Maria Colle nella sua *Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova*, stampato in Padova nel 1824, a pag. 105 vol. 1, riporta la nota delle spese occorrenti per una laurea del 1401, in cui fra le altre si osservano le seguenti:

Pro campanula baculanda, lib. 2. 12.
Pro bidello generali, duc. 1.
Pro octo dozenis guantorum de Garevana , lib. 16.
Pro tribus dozenis guantorum de capreto , lib. 7.

Negli antichi statuti del collegio medico di Salerno si parla del dono dei guanti all' art. 11 , 18 , 19 , 20. Così l' art. 18: *Item quod Prior habeat unum birettum ad petitionem eius, et chirotecas deauratas cum latio deaurato, Magistri vero, Scholares et Girurgici habeant chirotecas sine latio, ita tamen quod praedicti sint cives.*

Collectio Salernitana per Salvatore De Renzi. Napoli 1852, vol. 1, pag. 381.

CAPO III.

Aggiunte e variazioni agli Statuti concernenti l' ammissione al Collegio de' Giudici. Ammissioni ed esclusioni particolari.

Aggiunte e modificazioni di varie maniere vennero fatte agli statuti del collegio de' giudici in tempi diversi, principalmente concernenti l' ammissione nel numero de' dottori. Noteremo qui le principali e passeremo quindi ad alcuni particolari, nei quali ricevettero la loro applicazione.

È chiaro di per se il motivo per cui gli articoli 5.° e 6.° degli statuti richiamarono l' attenzione in modo speciale. L' ascrizione al collegio era cosa di assai momento sì perchè conferiva notevoli privilegi ed esenzioni dalle pubbliche imposte e cresceva agli ascritti estimazione e clientela nello esercizio della facoltà, e sì perchè apriva più facile adito agli uffici della magistratura non che alle più elevate dignità della Repubblica. Era perciò ricercatissima e in ogni tempo la chiesero uomini delle più illustri e doviziose famiglie della città. Nel 1390 si leggevano già nel catalogo de' dottori i Fieschi, i Doria, gli Spinola, i Salvago, gl' Imperiali, i De Negro, i Grillo, i Montaldo.

È giusto, è necessario che quanto maggiore lustro e vantaggio si ritrae dallo appartenere ad una società, e maggiore è il numero di coloro che aspirano a farne parte, tanto più rigorose divengano le condizioni e le prove per conseguirlo purchè queste non poggino sopra titoli falsi ed effimeri e sopra odiosi privilegi, ma promovendo il vero merito tornino a pro e decoro della società stessa e di coloro che ad essa perten-

gono. Il perchè le aggiunte e modificazioni generalmente tendono a definire più esattamente le condizioni di ammissione al collegio ed a renderne meno facile l' accesso. Giova esaminare brevemente di quale indole fossero, e quanto consentanee a' buoni e giusti principii ed opportune allo intento.

Di tre maniere era lo ingresso nel collegio: *de iure* per i dottorati o licenziati in uno studio generale forniti delle qualità prescritte dall' art. 5.°; per via di esami per coloro che con quelle qualità ed avendo studiato un quinquennio in uno studio pubblico non vi avevano conseguito que' gradi; per grazia e *de plenitudine potestatis* della suprema autorità della Repubblica, della quale non si fa cenno negli statuti perchè sottintesa.

Pei candidati *de iure* gli statuti non prescrivono votazione: per quelli soggetti allo esame, ond' essere ammessi, si richiedono due terzi dei voti dei dottori tutti del collegio favorevoli. Nel seguito però si comprese il bisogno di assoggettare i primi alla votazione medesima fissata pei secondi. Poteva infatti occorrere il caso che ad un aspirante al collegio, comechè fornito dei titoli relativi alla origine ed alla patria e insignito di laurea o di licenza potessero imputarsi eccezioni per le quali non fosse nè conveniente nè bello il concedergli l' aggregazione. Con decreto pertanto del 16 di ottobre 1545 si stabilì che l' ammissione di un candidato qualunque fosse sottoposta a voti e per ottenerla fossero di mestieri due terzi di voti favorevoli e non altrimenti (1), condizione assai vaga non dichiarandosi se i voti sieno aperti o segreti e da quale numero i due terzi debbano desumersi. Nel 19 di marzo 1569 adunque si pronunciò che per l' ascrizione di diritto basti la pluralità de' suffragi dei congregati e sieno dati a schede segrete, salvo il darli e riceverli a voce pei figli dei dottori. I quali nella votazione godevano eziandio di un altro vantaggio, imperocchè per decisione precedente del 23 di luglio 1554 erano ammessi

(1) Bening. pag. 40.

a votare anche i parenti prossimi, onde potevano ripromettersi il voto del padre e del fratello.

Nè con ciò la legge era ancora compiuta. Quanti dovevano essere i congregati? un piccolissimo numero sarebbe bastato? Il 20 di marzo 1621 si supplisce al difetto con decidere richiedersi la pluralità di voti favorevoli dei dottori tutti della città e delle tre podesterie e due terzi di quelli dei congregati. Si ristringe ancora la condizione il 9 di dicembre 1623 volendosi che i congregati sieno almeno i due terzi dei dottori della città e delle tre podesterie, finchè nel 6 di maggio 1634 sopraggiunge una disposizione più mite per cui, durante il venturo decennio, basteranno due terzi dei voti de' dottori dimoranti nella giurisdizione del pretore, poichè i senatori e coloro che non abitano nella giurisdizione medesima non debbono essere per questa bisogna computati nel numero, ma riguardati come sopranumerarii. E questa disposizione il 2 di settembre 1644 venne prorogata ad un altro decennio [1].

Variazioni più profonde di queste furono fatte alle condizioni stesse dell' art. 5.° degli statuti.

Un decreto del 2 di ottobre 1548 statuisce che il candidato non soltanto sia di origine propria o paterna e non per privilegio o convenzione cittadino di Genova, ma sì pure che il padre o l' avo abbiano avuto da venticinque anni domicilio in città e che il padre non abbia esercitato arte vile e meccanica. Che se quistione insorgesse sulla natura dell' arte, l' Ill.ma Dominazione ne fosse giudice; che i figli però de' dottori fossero abili ed ammissibili ancorchè di tali qualità destituiti; che intanto sia per dodici anni in qualsivoglia modo sospeso lo ingresso nel collegio agli originarii dei luoghi compresi nei confini determinati dagli statuti, con che però dopo quello spazio di tempo sarà presa quella determinazione, che la Ill.ma Dominazione avviserà più opportuna [2].

[1] Pening. pag. 55 a 58.
[2] Doc. IV.

Singolare privilegio di che godono cotesti avventurati figli dei dottori! Ove abbiano studiato un quinquennio, benchè non dottorati o licenziati, sono ammessi senza esperimento di esami. Che se questa legge, la quale suppone la trasfusione per nascita dello ingegno paterno nei figli e la eredità del sapere parve in appresso troppo più assurda e vennero pur essi assoggettati agli esami, lo scrutinio per essi è a voce soltanto, non a schede segrete come per gli altri. Quando non abbiano le condizioni nuovamente richieste del domicilio per venticinque anni in città e della professione non vile e meccanica del padre, poco monta: sieno dottori — *sint habiles et possint admitti.* — Ora andate a fare le meraviglie se coloro che per la paternità dottorale sono così privilegiati nell' ammissione al collegio godano per convenzione, come in seguito si vedrà, del privilegio di esenzione dalla gabella delle legna e del vino!

La esclusione dal collegio per un tempo di coloro che non fossero nativi di Genova è ingiusta nel suo principio, inutile nelle sue conseguenze ed improntata nel suo tutto di odiosa parzialità e dello spirito di gretto municipalismo. Nel decreto si dice presa una siffatta deliberazione atteso che pochi fossero que' della città ascrivibili al collegio, molti gli ascritti distrettuali e riuscire indecorosa cosa, che il primario ordine di Genova fosse pressochè di cittadini uomini destituito. Ora non si vede che il numero dei dottori del collegio fosse limitato perchè essendovi molti estranei non potessero più entrarvi quelli della città, nè la instituzione della votazione fatta soltanto tre anni prima era stata capace di produrre la differenza nel numero degli uni e degli altri. È dunque a dire o che i cittadini si ritraessero dal farsi ammettere per non accomunarsi coi distrettuali, il che sarebbe stato orgoglio aristocratico mal fondato, o che non vi fossero tra loro uomini capaci, e in questo caso eravi ben ragione di chiamarla con ingenua confessione indecorosa cosa. Però la esclusione degli estranei non conferiva ad altri la necessaria capacità.

Come poi qualificare la clausola relativa all' arte vile e meccanica del padre? A giudicarne alla stregua delle idee d' oggigiorno quando tutte le classi aspirano ad elevarsi nella scala sociale, essendo a tutte riconosciuti eguali diritti a nobilitarsi colle ottime discipline ed a conseguire i premii preparati allo ingegno ed al merito, si direbbe ingiusta e in parte ancora ridicola. Ma se voglia la debita parte concedersi alle opinioni del tempo, alle quali è sì difficile lo sfuggire, al carattere aristocratico che sostanzialmente informava la Repubblica rendendone il governo popolare da quando a quando irrompente negli ordini pubblici il più delle volte passaggero ed effimero, ed eziandio al disegno di porre ostacoli allo spostamento delle condizioni diverse che tenevasi in conto di un pericolo e di un disordine, potrà recarsene men severo giudizio. Tuttavia sarebbe necessario determinare con precisione e con senno quali fra le arti dovessero reputarsi vili e meccaniche senza rimettersene ogni volta alla sentenza della Ill.ma Dominazione. La incertezza lasciata nella legge di leggieri porgeva il destro a dubbii, a liti, ad arbitrii, tanto più che vi sono arti nobilissime per se stesse, che pure per la maniera di esercitarle o per prevenzioni di tempi possono in casi particolari essere credute da meno e viceversa. Se ne hanno esempii nell' arte della lana e nella mercatura in genere. Erano pure i notari onoratissimi nella Repubblica siccome a depositarii della pubblica fede addicevasi, venivano chiamati a delicatissimi uffici in S. Giorgio, il collegio de' giudici trasceglieva fra quelli il suo cancelliere, e ciò non ostante nelle nuove leggi del 1576, nelle quali si riconoscevano e riconfermavano gli statuti e i privilegi dei collegi delle facoltà, si dichiara in certi casi il notariato arte vile e meccanica. E non si sostenne presso il senato doversi annoverare fra le arti vili e meccaniche la pittura? Toccheremo fra breve di controversie e di piati ingenerati dal difetto di precisione nella legge di cui si ragiona: proseguiamo ora a notare le aggiunte e le modificazioni recate negli statuti.

A principio bastava al candidato al collegio il giuramento di avere studiato un quinquennio in uno studio pubblico, ma nel 1553 si decreta ch' egli debba presentare le fedi o i testimonii, le quali prove dovevano pure prestarsi del possesso delle altre qualità necessarie all' ammissione, tutte personalmente al rettore e ai suoi consiglieri o loro surrogati in caso di loro assenza od impedimento. Nel 1606 la nomina de' surrogati si riserba al collegio, ma nel 1660, abolite le surrogazioni, si aggiunge al rettore e ai consiglieri pel ricevimento delle prove almeno uno de' sindaci del collegio, ai quali spetta di provvedere affinchè sieno puniti i testimoni che deponessero il falso. Il rettore e i consiglieri, giusta disposizione del 1648, hanno facoltà di pubblicare, quando meglio credono, i testimonii, ma fatta la pubblicazione non possono più altre prove riceversi tranne la esibizione di pubbliche scritture. Però questa pubblicazione nel 1660 si vuole fatta entro gli otto giorni dalla domanda di ammissione, e i testimoni possono essere esaminati dopo questo tempo, ma non possono poi ammettersene altri. Nel 1674 si aggiunge che la instanza di aggregazione al collegio non abbia a durare più di tre mesi incominciando dalla pubblicazione de' testimoni, dopo i quali s' intenda in perenzione caduta e non se ne parli più mai.

Riprovata la proposta d' ingresso *de iure* di un candidato nel collegio o fatta tre volte in tre successive sedute senza effetto, siavi imposto perpetuo silenzio. Così da decreto del 1638, confermato nel 1651 con dichiarazione però che basti la riprovazione una sol volta, benchè due anni dopo una tale dichiarazione venisse corretta in favore di un Giuseppe Vascinelli. E letto il processo intorno all' ammissione di alcuno se ne ritardi il giudizio ad altra seduta, affinchè nello intervallo i sindaci e gli altri dottori abbiano agio a fare le parti loro per le indennità dovute al collegio; prudentissima precauzione di cui si sentì il bisogno nel 1654.

Non poteva dimenticare il collegio di provvedere esattamente alle sue indennità e vi provvide con decreto del 1607, in cu

si dichiara non potersi neanco trattare dello ingresso di alcuno, ove prima non abbia assegnato al collegio un luogo delle compere di S. Giorgio ([1]). Nel 1634, con decreto duraturo un decennio, si determina che il candidato ne sborsi invece il valore al collegio prima della lettura del processo. La contribuzione cresce nel 1657, poichè si stabilisce doversi pagare lire duecento di cartulario da distribuirsi fra i congregati prima della votazione, e che colui che per avventura venga escluso nulla possa ripeterne ([2]).

Già venne accennato il decreto del 1469 relativo alla derogazione agli statuti per le ammissioni al collegio che ad esso fossero domandate. Voleva i voti favorevoli di tutti i dottori, niuno eccettuato. Nel 1660 però si deliberò potersi fare la derogazione ad instanza di alcuno purchè concorrano i soli quattro quinti dei voti dei congregati e questi sieno almeno i due terzi del numero dei dottori.

Ma il Senato poteva concedere l' aggregazione *de plenitudine potestatis* e talvolta la concedette. A malincuore ciò tollerava il collegio e a tutt'uomo ingegnavasi d' impedirla se avevane voce in tempo, od a farla sospendere ed annullare, nel che non di rado riusciva, tanto era considerato e potente! Mal pago però di una opposizione abusiva, non istette in forse il 26 di aprile 1642 nello emettere un decreto del tenore seguente: « A chi chiede derogazione al serenissimo Senato per lo ingresso nel venerando collegio facciasi opposizione, a meno che il postulante non abbia prima ottenuto facoltà di quella domanda dallo stesso venerando collegio con quattro quinti de' suffragi de' congregati, i quali per essere legittimamente congregati debbono essere i quattro quinti dei dottori della città e delle tre podesterie ». Questo decreto ebbe nuova conferma nel 1660.

([1]) *Luogo* di S. Giorgio chiamavasi una azione della Banca di S. Giorgio che valeva lire 100 per la rendita, ma cangiava di valore secondo le maggiori o minori ricerche e secondo le condizioni finanziarie della Repubblica. *Luogatarii* dicevansi gli azionisti.

([2]) Bening. da pag. 55 a 58.

Queste sono le principali aggiunte e modificazioni fatte agli statuti. Ora addurremo alcuni fatti particolari, che in quella che chiariranno com' essi fossero osservati nella pratica concorreranno alla storia del collegio.

Lunghe ed ostinate controversie erano insorte tra il collegio ed Angelo De-Franchi Luxardo per la sua ammissione o che avessero origine dagli esami o dalla votazione o da qualsiasi altra cagione. Probabilmente il De-Franchi in seguito a quelle recavasi ad uno studio generale per conseguirvi la licenza o la laurea che gli aprisse le porte del collegio *de iure.* Ma frattanto a prevenire ogni altro litigio il cardinale arcivescovo e doge Paolo di Campo Fregoso con quel piglio risoluto che era proprio di lui ordinò che il De-Franchi quando fosse di ritorno dottorato o licenziato, fosse e s' intendesse immediatamente ammesso al collegio con tutti i privilegi, con tutte le dignità e immunità de' dottori — *Sit et intelligatur ipso facto et ex nunc in dictum collegium admissus.* — Un siffatto dittatoriale comandamento, che poneva lo scompiglio negli ordini del venerando collegio dovette suscitare le querele dei dottori, generazione di uomini non usa a starsene muti e prendere in buona pace l' offesa de' loro diritti. Il perchè il Cardinale Arcivescovo con suo decreto degli 11 di dicembre 1483 si affrettò di porre balsamo sulla ferita dichiarando approvate e confermate le regole e costituzioni, e i privilegi già conceduti al collegio relativi all' ammissione, cosicchè per l' avvenire niuno potesse pretenderla contro di esse. Che se accadesse a taluno di ottenerla per derogazione o per grazia, questa non valga, ove non venga confermata da lui Cardinale e Doge, e dal Consiglio degli Anziani con due terzi di loro voti favorevoli e non altrimenti. Oltre di che senza il loro consenso espresso con votazione segreta non possa richiedere lo ingresso nel collegio giurisperito alcuno al quale ordinariamente o straordinariamente fosse affidato il vicariato della città [1].

[1] Doc. V.

Nativo di Levanto, di là della Deiva, comechè oriundo da antica famiglia di Genova, non poteva sperare l'ammissione nel collegio de' giudici Cesare Contardi, se per grazia speciale non la otteneva dal Senato. Vi ricorse egli adunque rappresentando i meriti de' suoi antenati in città e l'eccessivo rigore degli statuti, il quale se pareva in qualche parte ragionevole ed equo pel tempo in che gli statuti medesimi vennero promulgati, riusciva troppo più intempestivo ed ingiusto sotto il presente regime della Repubblica, principalmente per la odiosa disparità che poneva fra' popoli retti da un solo imperio, che con uguale amore tutti gli abbracciava, e tutti consolava del pari co' suoi benefici. E il Doge ed i Governatori, udito pure lo spettabile Ottaviano de' Contardi padre del postulante e fisico acconsentiva pienamente la domanda con decreto del 22 di febbraio 1546 ([1]). Contro questa concessione rizzavasi clamoroso il collegio e per farla rivocare o sospendere supplicarono più volte ed orarono innanzi al Senato il rettore Francesco Cibo Rodino, e i dottori rev. De-Marini della Torre, Nicolò Gentile Senarega, Pietro Francesco Grimaldo Robio, Ansaldo Giustiniano e Giovanni Doria Motino. Cinque giorni dopo il decreto era dal Senato sospeso. Duole, a dir vero, il vedere fra gli oppositori del Contardo, giovane di tale ingegno e virtù che meritava di essere incoraggiato colla ascrizione, che con sì plausibili ragioni e tanto buone maniere implorava, i due insigni giurisperiti, quali erano veramente il Senarega e il Giustiniani. Il primo di essi, fornito di mirabile ingegno, e da Giovanni Cibo Recco nella epistola dedicatoria delle sue *Storie di Genova* chiamato — *Juris consultorum hujus aetatis omnium facile primus* — mandava alla luce un pregevole lavoro — *Consultatio super cambiis exhibita Hieronymo Saulo Archiepiscopo Genuae.* — Il secondo, giusta le parole di Nicolò Sauli riferite dal Giustiniani ([2]),

([1]) Bening. pag. 43.
([2]) *Gli scrittori liguri.* Roma 1667, pag. 82.

già alla età di sedici anni era nelle lettere lattine e greche eccellente, e recatosi allo studio delle leggi in Padova, vi fece tali progressi — *ut inter iurisperitos eloquentissimus, et inter eloquentes iuris peritissimus esset.* — Era ascritto al collegio nel 1526, andò ambasciatore della Repubblica a Carlo Quinto, di cui fu eziandio consultore, ed ai Pontefici Clemente VIII, Paolo IV e Pio V. Morì nel 1596 lasciando stampata una orazione per la benedizione dello stendardo consegnato dalla Repubblica ad Andrea Doria eletto suo capitano di mare e di terra.

Ma ritorniamo al Contardi. Quella sospensione non durò meno di 25 anni, durante i quali il Contardi si levò ognor meglio in grandissima rinomanza non solo per la dottrina e lo ingegno ma anche per virtù civili e santità di vita. Il collegio quindi raccoltosi ad instanza di lui, che per quella sospensione aveva non pochi danni sofferti, non soltanto acconsentì di ammettere nel suo seno quello eccellente giurisconsulto, ma dimostrò eziandio di desiderarlo grandemente. Il Contardi pertanto munito dell' atto di assenso del collegio presentatosi di bel nuovo al Senato ottenne il 3 di luglio del 1571 la revoca dell' antica sospensione (1). Nel 1573, dopo avere illustrate le più difficili quistioni delle leggi comuni e meritato l' approvazione de' suoi scritti così nelle pubbliche scuole come ne' civili tribunali, essendo passato ad avvocare in Roma, venne per le sue specchiate virtù spontaneamente eletto da Gregorio XIII al vescovato di Nebbio in Corsica, dal quale passò nel 1578 a quello di Sagona. Rimasero di lui due opere — *Commentarii in legem unicam, Codice, si de momentanea possessione fuerit appellatum, sive in Ægidianam* — stampati in Venezia del 1585, a Spira del 1593, a Colonia del 1612; — *Commentarii in legem diffamari, Codice, de ingenuis et manumissis,* — stampati in Roma del 1586, e ristampati in Colonia nel 1616 (2). Il Contardi moriva nel 1584 o 1585.

(1) Doc. VI. — (2) Soprani. — *Li scrittori della Liguria*, pag. 75.

Parimente nel 1641 fu ammesso nel collegio per grazia del Senato Pier Battista Borgo, uomo di molto sapere, e che, come osserva il Giustiniani, per la lunga lettura de' più approvati autori ebbe gran cognizione di tutte le istorie in genere e di quelle della Liguria in particolare, e scrisse molto eruditamente sopra di tal materia le opere seguenti: — *De dignitate Genuensis Reipublicae disceptatio.* — Genova, presso il Farroni 1646. — *De bello Svecico commentarii quibus Gustavi Adolphi Svecorum Regis in Germaniam expeditio usque ad ipsius mortem comprehenditur.* — Liegi, presso Enrico Edelmanno 1633. Egli era stato presente alla guerra militando contro Gustavo e perciò potè narrare la spedizione con esattezza. Il P. Spotorno nota, che quantunque lo stile con cui la scrisse non abbia più la grazia del secolo XVI, pure non è barbaro, ma la storia è scritta con precisione, gravità e prudenza politica. Fu ristampata da Andrea Bicchio in Colonia nel 1641 col titolo: — *Mars Sveco Germanicus, sive rerum a Gustavo Adolpho Svaetiae Rege gestarum libri tres.* — *De dominio serenissimae Reipublicae Genuensis in mari ligustico* — Roma, per Marchiano 1641. — Il Borgo dedicò questa opera al Doge e ai due serenissimi Collegii, e ne incontrò talmente il favore che decretarono l' ammissione di lui per grazia al collegio dei dottori e senza spesa alcuna, e che dalla Camera fosse reintegrato del costo della stampa donandogli tuttavia gli esemplari della sua opera onde profittarne colla vendita (1).

Negli atti del collegio de' giudici è fatta memoria di altri somiglianti decreti di ammissione emanati dal Senato — *de plenitudine potestatis.*

Nel 1567 concede la grazia al dottore in ambi i diritti Pietro Paolo Melegario raccomandato a quest' oggetto da lettere dell' Imperatore, a Bernardo de Dollera, la cui ammissione sta a cuore tanto del Cardinale di S. Clemente quanto del Cardinale di Araceli, del quale il Dollera è consanguineo,

(1) Giustiniani, *scrittori della Liguria*, pag. 238. Casoni. *Annali.* V, 254.

ad Angelo de Grossi benemerito della Repubblica, e a Giorgio de Giorgis, che era stato ad essa di assai giovamento nella curia cesarea (1).

Nel 1583 la concede contro l'art. 8.° degli statuti al rev. Andrea Scribanis per desiderio dimostratone dall' Arcivescovo.

Nel 1590 a Marco Antonio Pellavaria in ossequio del cardinale Montaldo-Sauli-Pinelli e del cardinale Giustiniani.

Tutti questi decreti per opposizione ed instanza del collegio vengono dal Senato stesso indefinitamente sospesi.

Ma riferiscansi alcuni casi ne' quali fece difficoltà ed ostacolo all' aggregazione al venerando collegio la professione del padre del candidato tenuta vile e meccanica.

Nel 1593 il doge e il senato in luogo di decretare di botto l' ammissione al collegio di Vincenzo Ligalupo, giovane di buona indole e di *molta virtù* (2), lo raccomandano prudentemente al collegio medesimo, affinchè veda s' egli sia degno di conseguirla e per avventura non osti l' esserne il padre notaro. Ad invito così lusinghiero il collegio ad affrettarsi a porre ad esame la pratica, e rendere la dovuta lode al Vincenzo, ad osservare, che quantunque il padre di lui Jacopo avesse più anni esercitato il tabellionato dopo le leggi del 1576, pure erasi conformato a quella fra le leggi medesime che tratta del modo di esercitarle in guisa da non derogare alla sua nobiltà, a riconoscere benemerito della Repubblica un notaro che avevala fedelmente servita lunghi anni prima come cancelliere e sindaco delle compere di S. Giorgio, e poscia come suo cancelliere e segretario, a protestare infine che il Vincenzo sarebbe il benvenuto nel collegio ed essere il collegio stesso prontissimo a soddisfare in ogni cosa il desiderio delle

(1) Doc. VII.

(2) Il Vincenzo Ligalupo non diede poi guari prove di buona indole e di virtù. Nel 1629 ricorse al Re di Spagna querelandosi a nome del popolo che la Repubblica non osservasse le leggi del 1576. Scoperta la cosa, egli ed altri uniti in ciò seco lui furono presi e a varie pene condannati. La sua condanna, come uno de' più rei, fu il carcere perpetuo.

signorie loro serenissime. Non è a dire dopo ciò se il Senato dichiarasse tolto ogni impedimento alla iscrizione del Ligalupo ([1]).

Incoraggiato da questo esempio l'anno appresso domandava l'ascrizione per grazia al Senato un Gerolamo Rocca figlio pur esso di un notaro, adducendo che nel tempo nel quale intraprese i suoi studi non vi erano le leggi che vietassero lo ingresso nel collegio a cagione della professione del padre. Il Senato comunicò la domanda al collegio, che virilmente alla concessione si oppose, principalmente osservando essere il richiedente lontano dal possedere le qualità meritevoli del favore. Il Rocca ebbe adunque una umiliante ripulsa.

Era pur figlio di notaro, e ciò ch'era anche peggio di notaro il quale era stato attuaro de' maestrati e padri del Comune e ultimamente de' Protettori di S. Giorgio, e che aveva fatto instrumenti ed altri atti fuori di casa, il che per le leggi del 1576 faceva assegnare il notariato tra le arti vili e meccaniche, un Domenico Godano, che nel 1618 domandava per grazia l'abilitazione al senato di essere ascritto al collegio de' giudici. Aveva già domandato lo stesso favore dieci anni prima interponendo i suoi buoni uffici presso il senato l'arcivescovo cardinale Pinelli, ma inutilmente per l'opposizione del collegio. Alla sua seconda domanda favorevolmente accondiscese il Senato sentenziando non dover nuocere al postulante se il padre esercitava l'ufficio di notaro. Contro una determinazione che offendeva i diritti e le regole del collegio sorsero e disputarono nel senato il rettore Gio. Battista Spinola, e i dottori Pietro Maria De Ferrari, Stefano Lasagna, Marco Antonio Giustiniano, Gerolamo Adorno, Ottavio Viale ed Opicio Spinola, e il Senato il 16 di gennaio 1619 sospese il suo decreto del 17 del precedente maggio ([2]).

Non soltanto il notariato, in casi particolari considerato come arte vile e meccanica, servì talvolta di pretesto per escludere dal collegio de' giudici taluni che ne domandavano

([1]) Doc. VIII. — ([2]) Doc. IX.

l'ammissione, ma per poco non toccò la medesima sorte all'arte nobilissima della pittura. Al quale proposito giova qui riferire ciò che del valente pittore Gio. Battista Paggi e di suo figlio Torquato narra Raffaele Soprani nelle sue *Vite de' pittori, scultori ed architetti genovesi.* Si avrà dal racconto un nuovo argomento di scorgere quali pregiudizii in altri tempi invalessero, e come la malizia cercasse di farne suo pro a detrimento del merito. Il pittore Paggi, che ad una illustre famiglia apparteneva, e che fu pur chiamato nel consiglio della Repubblica, ebbe a lottare contro que' pregiudizii nella sua giovinezza: dovette nella sua vecchiaia sofferire ancora non lievi travagli. Il suo padre Pellegro che voleva ch' egli intendesse allo studio dell' aritmetica per applicarsi al commercio, vedendo come egli si fosse formato un piccolo museo di copie di modelli del lucchese Gasparo Forzani con cui aveva stretto amicizia, tutto glielo scompose e ruppe sbottoneggiando e dicendo vili ed inutili le arti che dal disegno dipendono. E benchè in appresso egli fosse in Firenze, ove molte lodate opere conduceva, pure que' pittori genovesi che l' arte mutavano in mestiere, ed anzichè la gloria cercavano il guadagno, mal sofferendo che avesse molte commissioni di disegni e di tele, ogni più indegno mezzo tentavano di svogliarlo della pittura e fargli deporre i pennelli. Immaginarono adunque di fare annoverare la pittura fra le arti vili e meccaniche, ond' egli per non macchiare la sua nobiltà cessasse di esercitarla. Avvisarono a questo fine di richiamare in vigore certi antichi capitoli sotto la soggezione de' quali insieme coi doratori erano vissuti i pittori nel tempo che in Genova incominciò la pittura a rinnovellarsi. Fra i quali capitoli uno recava, non potere liberamente esercitare la pittura colui che per sette anni non avesse servito da garzone a qualche maestro, il che il Paggi non aveva fatto davvero. Procacciarono eziandio che vietato fosse ai nobili il dipingere soggettando l' arte ai consoli a guisa delle arti meccaniche. Senonchè il Senato per opera specialmente di Gerolamo fratello di Gio. Battista, che viril-

mente si adoperò nella bisogna, soppresse quegli ignominiosi articoli degli statuti confermando gli altri. Per ciò i maligni pittori avevano imposto a se stessi un giogo dal quale rimanevano liberi appunto coloro ai quali intendevano di accollarlo. Di che irritati ripeterono al Senato la instanza, ma questo con nuova sentenza a loro scorno dichiarò essere la pittura nobilissima arte e non doversi accomunare coll'arte dei doratori. Ciò però non bastò perchè nella ultima sua età non fosse Gio. Battista esposto per lo stesso oggetto a nuovi disturbi (1). Trascriviamo le parole dello storico: « Die' motivo agli accennati disturbi la trascuratezza di Bernardo Castello il quale essendogli stato contrario nella già narrata lite, senza punto riflettere al pregiudizio che a se stesso recava, non si curò che cancellato venisse il suo nome dalla matricola dei doratori, nella quale erasi fatto ascrivere. Ciò produsse un effetto sì reo che volendo Torquato Paggi, figlio del nostro Gio. Battista essere accettato nel collegio dei dottori, ove è proibito l'accesso ai figli di artigiani, si vide rifiutato come figlio di chi esercitava la professione, della quale un altro professore era attualmente ascritto al catalogo di un'arte meccanica. Nè punto valsero le dissertazioni che a favor di Torquato date furono in luce da dotte penne, nè tampoco l'esempio del padre, che quantunque pittore veniva ammesso ai consigli della Repubblica. Imperocchè nuovamente si vide mettere in dubbio se potesse un nobile senza denigrare il suo carattere esercitar la pittura; anzi se più si dovesse entro il libro della nobiltà tollerare un pittore. Onde il nostro Gio. Battista fu citato a difendere il possesso di sua nobiltà e a giustificare la sua professione.

Questo colpo improvviso gli fece richiamare gli antichi spiriti, con che virilmente produsse davanti ai giudici le sue ragioni, dimostrando come la pittura tanto era lontana dall'oscurare lo splendore di un uomo nobile di nascita che anzi nobilitava

(1) Il pittore Gio. Battista Paggi fioriva nel 1610.

i nati plebei, come molti sovrani conferirono il titolo di cavalieri ad eccellenti pittori, e come tal professione sia sempre stata riverita e talora anche esercitata da gran personaggi. Queste ed altre ragioni vivacemente egli espose, in vigore delle quali inclinavano i giudici in favore di lui. Tuttavia uno di essi lo interrogò s' ei pretendeva che la sua professione fosse più nobile delle arti della seta, della lana e della mercatura, dalle leggi stesse ai nobili concedute. Al che il vecchio Paggi così rispose: egli è cosa nota che qui non per altro se non per la sterilità del paese si accordano a persone nobili le obbiettatemi arti, ciò che altrove procede diversamente. Del resto mi sovviene che nelle gallerie de' principi grandi ho veduto fra i ritratti degli uomini illustri que' de' più insigni letterati e de' più valenti pittori e non giammai quello di alcun artefice o negoziante di sete o di lane. Ad un tal parlare non avendo più luogo la replica, unanimi i giudici pronunciarono a favore di lui la sentenza. Quindi avvenne che non solo gli fu ricevuto nel collegio dei dottori il figlio Torquato, ma anche di poi l' altro figlio Carlo Antonio soggetto di gran sapere e merito [1] ».

Fu questi uno de' più insigni leggisti che a' suoi tempi fiorissero in Genova.

In tanta estimazione erano tenuti i suoi consigli che per essi più volte furono modificate e corrette le leggi, onde volgarmente dicevasi ch' egli era cagione del suonarsi e risuonarsi la campana grossa per significare che il Consiglio maggiore era chiamato all' adunanza in cui le proposte delle leggi generali erano discusse approvate o rifiutate.

[1] *Vite de' pittori* ecc., stampate in Genova da Ivone Gravier, nel 1768, vol 1.

CAPO IV.

Concessioni di privilegi ed esenzioni dalle pubbliche imposizioni fatte e confermate in varii tempi al Collegio de' Giudici.

I collegi de' giudici e de' medici avevano obblighi e doveri verso la Repubblica, le prestavano rilevanti servigi, vi godevano assai distinzioni di onore. Di queste cose toccheremo alcun poco nel capo seguente. Ora è nostro riguardo di accennare i privilegi di utilità e d' interesse che in contraccambio usufruttuavano e i decreti coi quali erano loro conceduti e confermati.

Nello impero romano i maestri di scienze e lettere, le loro famiglie e proprietà andavano esenti dalle pubbliche gravezze. Oltre di che, come nota Svetonio, l' imperatore Vespasiano assegnava 1000 scudi d' oro annui a quelli di Roma, che vennero poscia dallo imperatore Antonino estesi a quelli delle Provincie, ed i quali, giusta Cassiodoro, erano pagati di sei in sei mesi e non potevano essere diminuiti neppure nelle grandi pubbliche calamità. La Repubblica di Genova imitava lo Impero esentando i dottori di collegio dalle tasse, gabelle e collette di qualsivoglia natura ed a qualunque titolo imposte, alle quali per niuna cagione che pure potesse immaginarsi dovessero essere assoggettati, comechè non vi aggiungesse gli scudi d' oro, de' quali era parca co' suoi medesimi reggitori. È a credere, che i dottori gli avrebbero di buon animo accettati, ma in difetto di essi facevano gran conto della esenzione da cui molto comodo e vantaggio ritraevano, e studiavansi ritrarre il maggiore possibile, e gelosamente vegliavano, che loro non fosse in modo alcuno tolta o scemata.

Quindi le premure costanti de' collegi nel chiedere e conseguire nuove ricognizioni e conferme del privilegio; quindi anche liti e controversie frequenti per tutelarlo contro chiunque avesse con mano temeraria osato tentare di ristringerlo o di violarlo.

La prima ricognizione de' privilegi del collegio de' giudici, della quale abbiamo notizia, è quella fatta da Opizzino Spinola di Luculo tanto a suo nome proprio quanto a nome di Bernabò Doria, i quali nel 1306 erano stati eletti insieme capitani del popolo con tale una ampiezza di poteri, che le provvidenze, che avessero prese, gli statuti che avessero emanati dovevano essere tenuti legittimi, fermi ed inviolabili siccome fossero opera di tutto il Comune, di tutto il popolo della città (1). Benchè questa nomina al capitanato fosse limitata ad un quinquennio, come dichiara l' atto della elezione, benchè collo accompagnamento di un collega, pure per un uomo sì dovizioso e potente qual era Opizzino, doveva essere tenuta come il primo passo per lui alla signoria assoluta della sua patria, a cui con grande ambizione aspirava. Le sue speranze andarono fallite: trovò invece del potere l' esilio.

In suo decreto del 15 di novembre 1307 (2) il capitano del popolo dice, che volendo compiacere all' onorando collegio de' giudici e con una grazia speciale rimeritare le loro fatiche onde renderli ognor meglio disposti verso la Repubblica — *honestos labores ipsorum palma remunerationis ornare* — conferma al console del collegio stesso e ai dottori che sono in esso e saranno tutte le immunità, franchigie e privilegi che possedono ed ebbero posseduti di consuetudine, e tutti gli ordinamenti e statuti, ed ordina che nè essi nè i loro beni vengano aggravati nè molestati sotto pretesto di alcun dazio od imprestito, di alcuna colletta ed esazione, di alcuna avaria o dono alcuno con qualsivoglia nome possa appellarsi, e che possa dirsi o pensarsi — *quae dici vel excogitari possint*

(1) Doc. X. — (2) Doc. XI.

quoque nomine appellentur. — A tutti i magistrati e pubblici ufficiali ingiunge di rispettare e fare rispettare questo decreto, il quale venne esteso — *ad eternam memoriam et ipsorum perpetuam cautelam* — per pubblico istrumento dal notaro e cancelliere del Comune di Genova Leonardo da Rapallo.

Malgrado queste formali ingiunzioni le franchigie dei dottori giurisperiti andavano soggette a frequenti violazioni per parte degli amministratori della città, come appare da capitolo del 1337 inserito nel volume grande de' suoi statuti. Il perchè i capitani del popolo Raffaele Doria e Galeotto Spinola avvisarono di rinovarle aggiungendo ai violatori issofatto una multa. Eccone i termini. — Accadendo sovente che i privilegi, le immunità e concessioni fatte ai giudici del collegio, sieno offese dai magistrati ed ufficiali del Comune di Genova..... abbiamo creduto di statuire e fermare..... che debbano inviolabilmente essere osservate e si osservino dal Podestà e da suoi dipendenti, da ciascun magistrato ed ufficiale della città di Genova, sotto la pena di L. 200 da applicarsi di presente ai contrafattori [1].

Una nuova conferma di tutti i privilegi ed onori, di tutte le grazie ed immunità al collegio de' giudici si trova nelle regole già citate, che furono nel 1345 fissate pel nuovo ordinamento della Repubblica e scritte dai notari e cancellieri Pietro de Beza e Oberto Mazzuro, essendo doge Giovanni di Morta. In questo documento si prendono in considerazione i grati servigi che cotidianamente il collegio de' giudici rende al Comune trascurando pur anco graziosamente a cagione di essi le cause loro particolarmente affidate, e si dichiara di volerne rimunerare i benemeriti anche affinchè siffatti servigi al Doge ed al Comune sieno ognora più fervorosamente continuati — *ut ipsa servicia domini Ducis et Comunis ipsi iudices ferventius prosequantur* [2].

Appena è che nella storia s' incontri governo alcuno soggetto

[1] Doc. XII. — [2] Doc. XIII.

a sì frequenti rivolgimenti come quello di Bisanzio ne' suoi ultimi tempi e quello di Genova. Le fazioni che in questa di continuo bollivano erano cagione dei rapidi mutamenti degli ordini cittadini e di coloro che ne pigliavano le redini. Stavano all' erta i collegi e pare che ad ogni novello reggimento si affrettassero a far valere i loro passati servigi, a fare approvare le loro immunità e a cogliere il destro, se porgevasi, di accrescerle. Per altra parte i principi nuovi di buon grado acconsentivano alle domande per rendere a sè ben affetti ed obbligati gli uomini più capaci e inframmettenti della città. E tanta facilità nel chiedere e nel concedere veniva pure da ciò che ai collegi si ascrivevano i più nobili e i dappiù, i quali nelle pubbliche faccende solevano avere molta parte, cosicchè potevano ugualmente domandare con fiducia, e adoperarsi con efficacia a conseguire lo intento. Per ciò ancora stimiamo, che il riconoscimento e le concessioni de' privilegi fossero talvolta fatte per via d' instrumenti notarili col tenore e carattere di reciproche convenzioni.

Datasi Genova nel 1353 all' Arcivescovo di Milano, il collegio de' giudici subito a chiedere ed ottenere la conferma delle sue franchigie. Se non che poco appresso un Guglielmo Pallavicino luogo tenente in Genova dell' Arcivescovo e il Consiglio degli anziani [1] ordinarono che tutti, anche i liberi e gl' immuni, fossero tenuti a subire gli oneri imposti per la guerra contro Venezia. Poco valse in sulle prime il merito acquistato dai dottori nel promuovere la dedizione della città al nuovo signore: dovettero giocoforza chinar la testa e pagare. Non erano però di tempra da starsene cheti a lungo sulla lesione de' loro diritti. Tanto fecero per lo contrario, che Gasparo Visconti luogo tenente de' signori di Milano, gli 8 di maggio 1355, stipulava [2] un contratto con Ricardo de Pessina

[1] Gli anziani furono instituiti nel 1257 e continuarono fino al 1530. Dividevano l' autorità col capo della Repubblica.

[2] In atti del notaro e cancelliere Pellegrino Bracelli.

console del collegio de' giurisperiti e il dottore Giovanni Cattaneo, rappresentanti il collegio medesimo, nel quale per una parte venivano riconosciuti i privilegi e diritti dei dottori, e dichiarati immuni per l' avvenire tanto dai balzelli per guerra o fame, quanto per qualunque altro titolo imposti, purchè tutti, tranne i due dottori avvocati della Repubblica, il de Pessina e il Cattaneo, pel tutto l' anno corrente, atteso i diritti dei compratori delle gabelle, soggiacessero al peso; per l' altra parte ed in virtù del beneficio il collegio prometteva di non avvocare o consultare in modo alcuno contro il Comune senza il suo consentimento, di difenderne, come meglio di diritto potesse — *secundum quod de iure melius poterunt* — le ragioni, e di essere sempre liberamente e gratuitamente de' suoi diritti devoti sostenitori (1).

Trascorso appena un biennio, e sottrattasi Genova dal dominio dei Visconti, Simone Boccanegra, salito la seconda volta al dogato, *il magnifico e potente signore Boccanegra, per grazia di Dio Doge de' genovesi e difensore del popolo*, e il suo Consiglio de' dodici anziani, fra i quali il mentovato dottore di collegio Ricardo de Pessina, riguardando alla ossequiosa opera prestata nel passato e che presta tuttora il collegio de' giudici al Comune di Genova, e volendo che l' affettuoso suo zelo verso il Doge e il Consiglio e il Comune stesso ed il pubblico bene nel sostenerne e mantenerne i diritti vada ognora aumentando, riconfermavano tutti i capitoli e gli statuti antichi e nuovi fatti a favore del collegio stesso e tutte le immunità ad esso concedute (1).

Tutti i decreti ed atti precedenti non furono munimento bastante delle franchigie del collegio. Il doge Nicolò Guarco lo assoggettò ai pesi comuni spogliandolo inesorabilmente delle sue immunità. I dottori spogliati de' loro diritti, nè trovando chi porgesse favorevole orecchio ai loro riclami, dovettero aspettare tempi migliori mettendo intanto come ogni altro buon

(1) Doc. XIV. — (2) Doc. XV.

cristiano di Genova mano alla borsa per concorrere alle pubbliche necessità. Ma non sì tosto nel 1383 subentrò al Guarco nel dogato Leonardo Montaldo, che a lui si strinsero, implorando dalla sua *eccellenza ducale*, assistita allora da 15 anziani, e dagli otto dell' ufficio di provvisione e dell' ufficio della guerra ([1]), la revoca delle ingiuste disposizioni e la restaurazione de' loro privilegi. Nella supplica non dimenticarono alcuna delle clausole tutelari e delle condizioni obbligatorie colle quali credevano dovere — *suam excellentiam ducalem* — assiepare la sua concessione, nè alcuna delle imposizioni, delle angarìe e perangarìe — *angariis et perangariis* ([2]), dalle quali intendevano essere liberati allora, in appresso e per sempre. E il doge, e gli anziani e gli otto di provvisione e di guerra a concedere la domanda, a ripetere nel decreto tutte quelle curialesche minutissime distinzioni, ed anche a dichiarare più esplicitamente di comprendere fra le immunità acconsentite non soltanto quelle dalle contribuzioni imposte e da imporsi che riguardassero particolarmente i dottori, ma sì pure quelle che toccassero il vitto e vestito loro e dei figli e delle domestiche loro famiglie — *pro usu eorum, et victu filiorum et vestitu ipsorum iudicum et cuius libet eorum et familiarum suarum domesticarum in vita cuius libet ipsorum.* — Questo decreto venne scritto il 23 di giugno negli atti pubblici della cancelleria ducale del Comune dal notaro e cancelliere Raffaele Guasco ([3]).

Per quanto solenni ed autorevoli suonassero le parole dei capitani del popolo, dei governatori, degli anziani e dei dogi pure poca impressione dovevano fare sull' animo dei sindaci della città tutti intenti a promuoverne gl' interessi ed a

([1]) Gli otto di provvisione e di guerra udivano e trattavano tutto ciò che tendeva all' aumento ed alla difesa della Repubblica e ne riferivano al doge.

([2]) Queste due parole non hanno speciale significato, ma si adoperano entrambe per significare aggravii meno giusti di sostanze, e persone.

([3]) Doc. XVI.

provvedere ai bisogni, e meno ancora su quello dei compratori e collettori delle gabelle, i quali, quando si tratti di loro pecuniarii vantaggi sogliono essere nemici acerrimi de' privilegi e caldi amatori della uguaglianza de' cittadini tutti, non diremo già in faccia alla legge, ma sì innanzi al loro telonio. Dagli uni e dagli altri vennero a breve andare assai molestati con importune pretese i dottori del collegio, e dovevano essere quistioni e litigi, dei quali non poco sofferisse la dignità dottorale e togata. Il perchè eglino di bel nuovo *umilmente supplicando e reverentemente chiedendo* se ne ricorsero al doge Antoniotto Adorno e al Consiglio degli anziani affinchè si degnassero di commettere il giudicio delle quistioni vertenti tra loro ed i sindaci del Comune a cagione delle franchigie disonestamente a danno loro violate sia a magistrati, sia ad uomini prudenti, capaci di comporle con giustizia. Il giudizio per questa domanda fu dapprima affidato a Nicolò d' Acquapendente, vice Podestà di Genova e ad altri giudici commissarii del Podestà ([1]), i quali ne pronunciarono sentenza. Se non che questa rivocata, e non è detto il motivo, il doge e il consiglio incombensarono di un nuovo esame due altri commissarii e delegati. E ciò che è notevole, questi furono due dottori del collegio di medicina, i maestri Nicolò de Angelo e Andrea de Burgaro senza che si temesse che la conformità d' interessi in materia di privilegi tra il collegio dei giuristi e quello dei medici potesse menomamente influire sul loro arbitramento, tanta era la estimazione di che i due trascelti godevano. I quali, udite più volte le parti, colla assistenza eziandio di Baldo da Perugia e di Filippo da Reggio — *utriusque excellentissimorum professorum* — consentiti loro per consultori nella quistione, ed esaminati documenti e testimonii con tale esattezza e tali forme, che meglio che seguaci di Ipocrate gli

([1]) Podestà e vice Podestà. Nel tempo, del quale è parola nell' atto, il Podestà non era che un giudice di cause civili e criminali. Il vice Podestà lo suppliva.

avresti tenuti severi ministri di Astrea, sentenziarono alfine in favore del collegio de' giudici. La sentenza recava che questi erano stati pel passato e dovevano essere nell' avvenire esenti ed immuni da qualsivoglia pubblica gravezza, purchè gli obblighi adempissero che avevano verso il Comune portati da convenzioni e contratti. Ove ad essi doveri fallissero, il collegio — *collegialiter contraveniens* — e i giudici singolari — *singulariter contravenientes* — fossero — *ex nunc pro ut ex tunc, et ex tunc pro ut ex nunc* — delle immunità privati. Coloro intanto de' giudici, i quali prima della sentenza avessero qualche somma sborsata, nulla potessero più ripetere, essendo imposto su questo un perpetuo silenzio. La sentenza venne pronunciata il 1 di dicembre 1390 nel chiostro di S. Siro, e registrata dal notaro Paolo Lanfranco da Oneglia. Erano presenti il rettore del collegio Giorgio Onesto e ventitre altri dottori, fra i quali meritano particolare menzione Damiano Cattaneo, e Benedetto Viale [1]. A breve ricreamento dell' animo, finora occupato di dazii e gabelle, di balzelli e di tolte, ci sia conceduto fermarci un istante a dire di questi valenti giurisconsulti.

Tanta era la stima, che il Viale godeva, che in questo stesso anno 1390 essendo inviato dalla Repubblica ambasciatore una seconda volta al Papa, il Senato nella sua assenza sospese il corso di tutte le cause ch' egli patrocinava. Ragionando il Casoni della nobile famiglia Viale genovese racconta all' anno 1666, che « da Bartolomeo nacquero Benedetto ed Antonio, chiaro il primo nei civili maneggi, ed il secondo per avere con intrepidezza e valore impugnato il pastorale e la spada; avvegnachè Benedetto fu uno de' reputatissimi giureconsulti ne' tempi suoi, de' savii della Repubblica nel 1381, degli anziani più volte negli anni 1383, 1384, 1387, e 1389, ambasciatore al re di Aragona nel 1386 e per due volte al Papa nel 1388 e nel 1390 ». Prosegue l' annalista dicendo come il Benedetto nel 1352 avesse preso il possesso di Novi per la Repubblica e

[1] Doc. XVII.

fosse nel 1388 commissario generale della riviera occidentale di là da Savona, e come quindi per ordine del doge Antoniotto Adorno nel 1392 venisse imprigionato e morto nella rocca di Lerici. Il fratello Antonio vescovo di Savona per vendicare il fratello posesi con Battista Boccanegra alla testa di un giusto esercito, entrò in Genova e vi venne a battaglia collo Adorno che lo fece prigione e mandò in un sotterraneo carcere a Noli. Uscitone per liberalità del nuovo doge Antonio Montaldo, prevalendo in lui al benefizio la rimembranza delle passate offese entrò di bel nuovo con assai seguaci in città, costrinse con accanite zuffe il Montaldo e poi Pietro Fregoso a dimettersi, e poi Francesco Giustiniano Garibaldo, ch' era succeduto a Clemente di Promontorio da lui stabilito nel principato, finchè riconciliatosi coi Montaldo rifermò sul trono uno della famiglia loro, e se ne tornò al vescovato, ove per veleno uscì di vita nel 1395 ([1]).

Damiano Cattaneo non cingeva men bene la toga che la corazza, il beretto dottorale che l' elmo. Il Giustiniani lo pose fra gli scrittori liguri perchè Damiano « essendo non meno gran dottore che gran capitano diede l' ultima mano colla penna all' impresa (di Cipro), siccome era stato il primo a tirare le linee con la spada, e compose il libro delle convenzioni tra la repubblica e il re che si conserva manoscritto nell' archivio di Genova ». Egli era stato generale della vanguardia dell' armata spedita contro Perino re di Cipro: aveva gittato la discordia tra il re e i suoi baroni, si era impadronito a forza di Baffo e del Borgo di Nicosia, chiamato avea a libertà gli schiavi e preparato così la vittoria a Pietro Fregoso capitano di tutta l' armata che fece il re prigioniero e tributario della Repubblica. Il re in riconoscimento delle convenzioni lo donò di ottomila bisanzii, onde ritornato Damiano in Genova fu accusato di avere contravenuto alle leggi che vietavano ricevere alcun dono per l' amministrazione della

([1]) *Annali della repubblica di Genova.* Genova 1800, tom. VI, pag. 102.

giustizia. Egli scrisse in sua difesa una apologia, alla quale rispose il famoso Baldo nel consiglio 378 lib. 5.°, dove benchè si opponga alle ragioni di Damiano dimostra nondimeno molta venerazione alla sua dottrina. Il Cattaneo fu poi senator di Roma e maresciallo prima di Santa Chiesa sotto Urbano VI e poi di Francia sotto Carlo settimo, e ambasciatore a tutti i maggiori principi della cristianità per negozii di somma importanza [1].

Ma convien ritornare all' argomento delle esenzioni del collegio, e dire alcuna cosa delle liti che per difenderle e conservarle ebbe sostenute. Principalissimi oppositori a quelle furono sempre, come ben s' intende, i compratori de' pubblici introiti, ai quali assai scottavano, ed ai collettori che per esse vedevano scemati i guadagni. I magnifici dottori pertanto del venerando collegio erano quindi obbligati a venirne sovente al tu per tu con questa generazione di uomini che in acume di mente e in destrezza per giungere al loro intento non la cedevano punto ai giurisperiti più accorti. Una delle quistioni più lunghe e rumorose fu quella pel dazio delle legna. Di questa diremo per sommi capi — *Ab una disce omnes.* —

I padroni delle barche che portavano a Genova la legna per venderla facevano comunella coi gabellotti e dicendo di essere essi obbligati al pagamento del dazio non volevano venderne ai dottori di collegio senza il rifacimento di esso. Ora questi, ai quali non andava a sangue la musica, ricorsero ai consoli delle calleghe [2], perchè facessero loro ragione. I consoli Luchino Goano, Teramo Grillo e Andrea de Campi il 31 di agosto 1446 sentenziarono contro i compratori degl' introiti e i gabellotti obbligandoli a riconoscere la esenzione dal dazio dei dottori del collegio dei giudici ed a rifarli di quanto avessero loro con quello artificioso pretesto ghermito [3].

(1) Giustiniani, opera già citata pag. 176.

(2) I consoli delle *calleghe* erano giudici per le gabelle di qualsiasi specie. La parola *callega* in genovese significa *pubblico incanto* e siccome le gabelle si davano in tal modo, perciò i magistrati si chiamano delle *calleghe*.

(3) Doc. XVIII.

La stessa quistione più vivamente si riprodusse nel 1448. Presso i consoli delle gabelle disputarono Domenico Illice procuratore de' giudici del collegio da una parte e dall' altra Nicolò de Franchi Goano, Battista de Franchi Frugono e Giacomo Italiano governatori e collettori dei dazii. Questi rappresentavano non dovere i dottori essere immuni fuorchè dalle gabelle pel vitto e vestito, come constava da decreto del doge del 9 di maggio 1391 e da dichiarazione di quei notari che emendarono i regolamenti degl' introiti confermata dal doge Antonio Montaldo e dal suo consiglio il 12 di gennaio 1394; per la quale nè i giudici compratori sono franchi dal dazio, nè i venditori di legna. Inoltre averlo sempre i dottori pagato, onde il fatto confermava il diritto. Ma l' Illice procuratore del collegio, e seco lui i dottori Stefano Cattaneo, Andrea Beningassio e Giovanni Cicero replicavano: nulla quelle ragioni ai collettori giovare: ove pur fossero obbligati alla tassa i venditori della legna non sarebbe perciò derogato in nulla alle franchigie dei dottori, poichè per legge non dovendosi a queste nuocere direttamente, non si può nè anco farlo indirettamente, giusta quanto è scritto nelle regole stesse dei consoli; altrimenti ogni immunità si renderebbe impossibile: le mogli de' giudici avere per avventura talvolta pagato per ignoranza il dazio ai venditori, ma da ciò non potere derivare pregiudizio ai diritti dei mariti: non doversi credere, da chi ben veda, le legna non essere vitto quando senza di esse non può mangiarsi, e fare altre cose che a tutti sono manifeste — *nec intelligere seu intelligi potest ligna non esse victus, quia sine ipsis non potest comedi, et alia facere quae omnibus manifesta sunt* — e così via via di siffatte ragioni che a buoni dottori non erano per mancare. Udite ambedue le parti i consoli diedero vinta ai dottori del collegio la causa dichiarando ch' essi dovevano essere liberati da ogni pagamento di dazii, e che i barcaruoli stessi o venditori di legna neppure dovevano essere a quest' oggetto inquietati ([1]).

([1]) Doc. XIX.

Di questa sentenza i collettori appellarono ai Protettori di S. Giorgio, i quali non dubitarono di pronunciare in senso al tutto contrario. Ma l'anno seguente ai 7 del gennaio il doge Ludovico Campo Fregoso e il consiglio degli anziani in pieno numero congregato, niun caso facendo della opposizione de' collettori, che affermavano non potere il Senato intervenire nell'amministrazione della giustizia, commisero il giudicio al magistrato de' supremi sindacatori del Comune [1]. I quali dopo matura deliberazione dichiararono, la sentenza fatta dal venerando ufficio dei Protettori di S. Giorgio essere nulla e di niun valore [2].

Anche nel 1601 il dazio sulla legna divenne sciagurata cagione di nuovi piati, poichè i governatori delle gabelle pretendevano di ritenere almeno il quarto di quell'introito contro la immunità de' giudici, che la volevano intiera. I Protettori delle compre di S. Giorgio questa volta sentenziarono che i dottori del collegio, ai quali era stata conservata nel 1551, ne avevano ben fondato diritto [3].

Si dice che ai dottori di collegio era stata conservata, perchè in quell'anno e precisamente il 19 di ottobre fu fatta legge dai serenissimi Collegii, che tanto i dottori del collegio di leggi quanto quelli del collegio di medicina e delle arti non potessero più in appresso godere di franchigia alcuna, ma fossero sottoposti a tutte le gabelle e a tutti i carichi pubblici, ai quali erano tenuti gli altri cittadini, esclusi però da tale legge i dottori che in quel giorno si trovavano ascritti ai collegi della città, non volendosi pregiudicare ai diritti de' quali già godevano [4].

(1) Magistrato molto antico nella Repubblica, che doveva esaminare le azioni dei diversi ufficiali civili e criminali. Le leggi più antiche che lo riguardano sono del **1403**.

(2) Doc. XX. — (3) Doc. XXI.

(4) Doc. XXII. In questo documento si riporta soltanto un brano del decreto del **1551**, brano che è riferito in una *serie di fatto accordato in S. Giorgio dallo spet. Gio Battista Raggio q. Francesco per le immunità concesse al ven. collegio, ed alli magnifici dottori di esso dalle gabelle* ecc. Bening. pag. 78.

Se non che nel 1576, pubblicate le nuove leggi per la riforma della Repubblica, stabilite nel convegno di Milano dagli ambasciatori dei principi e dai deputati dei due Portici di Genova ([1]), e dicendosi in esse che fossero osservati i privilegi e le immunità dei dottori dei collegi, questi si affrettarono a rivendicare gli antichi diritti nella loro pienezza ed instarono che fossero estesi a coloro eziandio, che per essere entrati nei collegi dopo il 1551 n' erano stati privi fino a quel tempo. Ma la domanda venne reietta da' Protettori delle compere di S. Giorgio. Non però si lasciarono cadere dell' animo e cessarono dalle instanze, — *petite et accipietis*, *pulsate et aperietur*, — finchè ai 21 di novembre del 1578 riportarono dai Protettori stessi un decreto, che non tutti coloro che fossero aggregati al collegio de' giudici avessero a fruire delle immunità lasciate loro nel 1551, ma quarantacinque soltanto ed alla condizione ad essi prescritta di prestare gratuitamente i loro servigi al Comune e rinunciando a tutte le ragioni che intorno ad ogni maniera franchigie avessero avuto in ogni tempo. I giudici soscrissero a questo decreto il 25 dello stesso mese con atto rogato da pubblico notaro ([2]).

Pel collegio dei medici la esenzione fu ristretta al numero solamente di diciotto fra i dottori con decreto dei Protettori delle compere in data del 22 di dicembre dell' anno stesso 1578 ([3]), accettato dal collegio il 19 di gennaio 1579.

La esenzione delle pubbliche imposizioni ancorchè in tali termini circoscritta andò nondimeno scemando in appresso. I quarantacinque dottori dal 1607 in poi dovettero pagare tutte

([1]) Tutti sanno, che sotto il nome di Portici vecchio e nuovo s' intendeva in Genova la nobiltà antica e quella di recente inscrizione, così denominata dai luoghi di riunione, presso S. Luca per la prima e a S. Pietro di Banchi per la seconda.

([2]) Doc. XXIII. Questo documento è ricavato dalla stessa *serie di fatto* del precedente, Bening. pag. 78; e da una relazione de' sindaci della Repubblica del 1655 intorno a supplica sporta dal collegio de' giudici per esenzione dai diritti di macina. Bening. pag. 67.

([3]) Doc. XXIV.

le tasse poste per ragione di guerra e la porzione loro del ripartimento di quattro mila luoghi in S. Giorgio, e l'assegnamento pei grani fatto dall'ufficio dell'abbondanza, e la quota per la costruzione delle mura della città e la gabella del vino. Nel 1625 fu accresciuto ad 8 soldi il diritto di macina che nel 1611, quando fu dapprima stabilito, non era che di soldi 2. I quarantacinque, come da imposta di guerra, non ne andarono esenti, ma vivamente riclamarono presso i collegi della Repubblica continuando le instanze fino al 1634, poichè i sindaci di quella sostennero che i dottori se avevano pur qualche ragione di essere dispensati dai balzelli posti prima del 1551, mal si apponevano a credersi immuni da quelli che succedettero.

Fra le esenzioni che più lungamente durarono è da annoverarsi quella della tassa per le doti delle mogli e delle figlie dei dottori di collegio [1]. Nel 1678 il dottore Gio. Battista Raggio avendo collocato in matrimonio sua figlia Teresa con Filippo Sauli domandò la franchigia dalla gabella della dote di lei, e i Protettori delle compere di S. Giorgio ordinarono ai governatori della censaria di riconoscerla. Ma la Teresa, morto il marito, nel 1681 dava la mano di sposa a Gio. Lanfranco Grimaldo Cebà, e il padre di bel nuovo instava per la dispensa dalla censaria sì per la dote già assegnata e sì per l'aumento fatto ad essa. Novella concessione. Dopo la figlia venne il figlio Gio. Francesco che impalmava una Lelia Giustiniano figliuola dell'eccellentissimo Alessandro, e i figli de' dottori godevano della stessa prerogativa dei padri. Lo instancabile Gio. Battista tanto si adoperò presso i Protettori delle compere e presso i governatori della censaria che anche pel figlio riuscì nello intento. Erano privilegi che andavano fino all'abuso. Dovevano perciò essere oggetto di mormorazioni

[1] Il matrimonio nella università di Parigi, fino al 1452 fu creduto incompatibile colla scienza, e i maestri che usavano infrangere il celibato erano privati del grado e del titolo.

Eug. Dubarle. Histoire de l'*université* de Paris I. 261. Paris. 1844.

e d'invidie, e tanto più quando disonerando gli agiati dalle pubbliche gravezze, queste pesavano maggiormente sugli altri e sul popolo. Non è meraviglia adunque se la pubblica opinione sorge contro di essi e gli osteggia e riprova finchè vengano aboliti. Il che in Genova avventuratamente si effettuò poco a poco; imperocchè quando siffatti abusi sono radicati ed alla opinione tentano di resistere gagliardamente, i popoli parlano allora a spegnerli un linguaggio terribile e avvengono quelle grandi scosse che nella storia sono poi registrate a caratteri di sangue.

CAPO V.

Diritti e doveri dei Dottori del Collegio de' Giudici.

D' onde avvenne che il collegio de' giudici fosse considerato fra i primarii ordini della Repubblica? Non da altro per fermo se non dall' essere la congregazione degli uomini più dotti della città, e il depositario e il custode in certa guisa della scienza del giure, non che dai diritti de' quali godeva e dai doveri che ad esso incombevano. I quali diritti erano di gran lunga più nobili ed importanti di quelli della esenzione dalle pubbliche imposte, imperocchè spettavano all' amministrazione della giustizia ed alla molta ingerenza che il consiglio sorretto dalla dottrina impartiva nei pubblici affari. D' onde eziandio derivavano analoghi e speciali doveri, allo esatto adempimento de' quali gelosamente vegliavano la Repubblica in una e il collegio medesimo. Ora diremo degli uni e degli altri desumendoli nella massima parte da estratti dagli antichi e nuovi statuti di Genova, dalle leggi del 1576, dalle regole delle due rote civile e criminale, dell' Ufficio di S. Giorgio e di quello de' supremi sindicatori, estratti, per quanto ci è avviso, fatti ad uso dei dottori da Andrea Beningassio e registrati in fine del manoscritto già mentovato sotto il suo nome colla indicazione de' capitoli e de' paragrafi relativi, i quali, tranne i più rilevanti, per brevità tralasceremo di citare, e molti dei quali ci venne fatto di riscontrare noi stessi nella originaria lor fonte.

Anticamente i giureperiti del collegio e non altri avevano facoltà di avvocare e consultare [1]. Quando una delle parti

[1] Il Beningassio pag. 84 cita il cap. 2 *in fine* senza notare a quali statuti quel cap. appartenga. Noi crediamo ch' egli intenda riferirsi al libro 1.º (poichè in seguito indica ciascuno de' tre libri successivi) degli statuti della

aventi causa fra loro domandava un assessore, questo doveva essere tanto per una sentenza interlocutoria quanto definitiva un dottore di collegio assegnato con ordine espresso della Repubblica, e il dottore era in obbligo di accettare lo incarico a meno che per avventura non fosse avvocato di una delle due parti. E quando l' assessore fosse stato richiesto e non dato, il processo rimaneva perciò stesso nullo *ipso iure*. Lo intervento e il consiglio dell' assessore, chiesto o non chiesto che fosse, di tanto momento stimavasi che in mancanza di esso un giudice del collegio poteva riformare in meglio la sentenza di un magistrato ([1]). Entro i tre giorni dacchè l' assessore aveva assunto l' ufficio, la parte da cui era stato richiesto gli depositava presso i sindicatori o nei cartolarii di S. Giorgio lo stipendio dovutogli. Nol facendo era come non dato, nè l' assessore poteva essere surrogato da un altro, ed anche acquistava il diritto al doppio, precauzione giusta e prudentissima affinchè il cliente non fosse tentato di rimettere la dovuta rimunerazione alle calende greche! L' assessore però non aveva facoltà di ritirarlo se non dopo avere presentato il suo consulto, e non presentandolo la somma era restituita al deponente. Che se la causa fosse stata di natura da lasciare dubbii sulla quotità del deposito, spettava al magistrato il determinarla.

Molte cause erano ai giudici del collegio deferite in appello e quelle primieramente dalle sentenze della rota civile. Era però vietato il ricevere le appellazioni senza la esibizione della fede sottoscritta dal cancelliere dei procuratori della Repubblica che fossero già pagate le tasse della lite. La commissione o elezione di ciascuno dei giudici dell' appello facevasi a voti dal magistrato e citate le parti, che trattandosi della scelta fra i giudici del collegio designavano quelli di loro confidenza — *receptis confidentibus*. — Per gli altri giudici, che potevano

Repubblica pubblicati il 1.º di maggio 1415, chè poscia egli ha cura di accennare nominativamente gli altri statuti e le altre leggi e regole dalle quali ricava le sue note.

([1]) Come nella nota preced. cap. 25 § 1.

pure essere estranei ed ecclesiastici, cittadini e mercatanti, le parti davano invece i sospetti — *datis suspectis* — e il magistrato pur limitando all' uopo il numero di questi adoperava in modo, che per le cose mercantili il numero maggiore dei giudici riuscisse di negozianti, e per punti di diritto riuscisse dei dottori.

Inoltre ad un giudice di collegio si portavano le appellazioni delle cause delle Riviere, de' luoghi oltre mare e delle tre podesterie. Avvenne ancora che allo intiero collegio de' giudici fossero raccomandate le appellazioni, e specialmente quando riguardavano cause vertenti tra la Repubblica e alcuna delle città ad essa soggette. Così nel 1407 non potendosi comporre la questione tra il comune di Genova e quello di Savona pel concorso, che quello pretendeva e questo ricusava di dare per l' armamento di due galee onde liberare la Corsica dalle armi di Vicentello (1), nè definirsi se il comune di Genova interessato nella causa fosse in diritto di farsene giudice, fu chiamato a sentenziare il collegio, del quale era allora rettore un Gianoto Squarciafico (2). E il collegio sentenziò primieramente competere al comune di Genova il giudicare da se della cosa perchè è diritto che al signore appartiene sul suddito, e in secondo luogo essere debito del comune di Savona di contribuire a quella spesa (3). Il giudice del collegio a cui una sentenza di appello era commessa non doveva pronunciare la sentenza che dopo un mese sotto pena di lire 25 e proferitala, il magistrato, da cui era stato appellato, era tenuto a seguirla sotto una pena che poteva ascendere fino a cento fiorini.

Dal collegio de' giudici si traevano i consiglieri o come allora si chiamavano i savii delle più cospicue magistrature della Repubblica.

(1) Vicentello d'Istria tentava di strappare la Corsica al dominio della Repubblica, che spedì contro lui Zaccaria Spinola che lo fece prigione.
(2) La famiglia Squarciafico era genovese e molto antica ed illustre.
(3) *Historiae patriae monumenta — Liber iurium*. Vol. II, pag. 1350.

In alcune cause dovevano essere eletti a savii dei consoli della ragione ([1]).

Dal collegio si trasceglievano ogni anno i due savii della Repubblica, che gratuitamente ne sostenevano i diritti ed ai serenissimi Collegi i loro consigli porgevano, e principalmente intorno alle liti o ragioni che volessero muoversi contro di essa, poichè a niuno era permesso di far valere contro di essa i diritti che credesse di avere ove prima non fosse stato deciso ch' egli sarebbe ascoltato. Al qual fine doveva deporre la sua domanda in iscritto alla presenza del doge, dei governatori e procuratori della Repubblica, i quali prima d' ogni altra cosa facevano citare i sindaci di essa e i due savii, che loro chiarissero i diritti della Repubblica stessa in attinenza alla domanda e li giovassero del loro consiglio onde conoscere più facilmente la verità — *ut facilius veritatem cognoscant.* — Allora si passava a voti e quando due terze parti uscivano favorevoli la supplica poteva essere ricevuta ed essere presa in considerazione ([2]). Tutti poi i dottori dovevano sostenere i diritti della Repubblica, nè, come già si notò, mai potevano avvocare o consultare contro di essi.

Un dottore del collegio entrava nel sindicato della rota civile ([3]). Un altro in quello della rota criminale insieme ad uno de' supremi sindicatori, a due del minor Consiglio e ad un auditore della rota civile, tutti eletti dalla illustrissima Dominazione a tre quinti de' voti fuorchè i due del Consiglio tirati a sorte, tutti *del corpo della nobiltà*, tutti di età oltre i 40 anni, tranne il dottore per cui alla età non riguardavasi. Quest' ufficio del sindicato non poteva ogni anno durare più

([1]) Come le note preced. lib. 3, cap. 74 § *dicti autem.* I consoli della ragione erano magistrati che decidevano le liti civili di un interesse minore di lire 100.

([2]) *Ex volumine statutorum civilium* (leggi del 1528) liber II, cap. 12.

([3]) La rota civile dividevasi in due magistrati, della rota ordinaria e dalla esecutiva, ciascuno composto di tre dottori esteri, secondo che intendeva alle cause ordinarie, od alle esecutive eccedenti il valore di lire 100, e perciò escluse dalla giurisdizione dei consoli della ragione. Il presidente della rota dicevasi Priore.

di quaranta giorni (1). Nelle leggi dell' ufficio di S. Giorgio si legge: « Nel principio di ciascun anno i magnifici signori protettori possano a piacer loro eleggere due dottori del venerando collegio della nostra città per consultori delle còmpere di S. Giorgio, i quali si sogliono chiamare i savii delle còmpere. Il cui ufficio duri per mesi dodici solamente, e chi sarà a quello eletto non vi possa di nuovo essere assunto se non verso la fine di tre anni dal dì che ne sarà uscito. La cura de' quali sia di difendere le ragioni di dette còmpere e di consigliare li magnifici signori protettori e gli altri magnifici uffici tutte le volte che ne saranno ricercati, massimamente nei negozii a dette còmpere pertinenti dove si tratterà *de apicibus iuris*. E questo saranno tenuti fare senza alcun' altra mercede, eccetto che il salario loro che sarà di fiorini venticinque l' anno per ognuno di essi. Alli quali però sia inoltre lecito di avere e ricevere dalle persone terze la onesta e dovuta mercede; nè dottore alcuno potrà essere eletto, il quale non sia partecipe almeno di luoghi venticinque di dette còmpere » (2).

Anche i supremi sindicatori avevano un consigliere o savio. Poteva esserlo chiunque purchè appartenesse al collegio dei giudici. Eleggevasi per un biennio soltanto, ma poteva essere confermato per un altro biennio (3).

Un decreto del 6 di maggio 1545 stabiliva, che due dottori del collegio de' giudici fossero eletti a savii de' causidici.

Ma uno de' titoli più onorevoli, uno de' privilegi più cari e preziosi, de' quali il collegio de' giudici potesse giustamente vantarsi fuor di dubbio era quello di essere dalla legge stessa prescelto a consacrare generosamente la dottrina e l' opera alla difesa e tutela delle ragioni del povero sì facilmente esposto per impotenza di farle valere a vederle conculcate ed offese dalla prepotenza e dalla ingiustizia, e perciò sì compatibile

(1) *Erectio rotae criminalis* cap. 19.
(2) Dalle leggi di S. Giorgio 1568, 26 di maggio lib. I, cap. 29.
(3) *Erectio rotae criminalis*, in fine § *Consultor supremorum. Ex regulis dd. Sindicatorum* cap. 34.

quando ne freme e maledice, si ammirabile quando si rassegna nelle lagrime e nel silenzio. Siffatto titolo è registrato con queste semplici parole nelle leggi del 1576: il collegio de' giureconsulti somministri due del suo ordine che difendano e proteggano le persone povere e miserabili tanto nel foro civile, quanto nel criminale per sentimento di pietà e gratuitamente — *gratis et pietatis animo tueantur et protegant.*

Il collegio dava pure due avvocati ed in essi due protettori amorevoli ai carcerati. Ci gode l' animo di riferire qui lo intiero articolo intorno a ciò delle leggi concernenti la erezione della rota criminale, perchè vi spira un vivo sentimento di umanità, vi si scorge la creazione di un nuovo e sublime magistrato di cristiana carità, sicchè diresti, che il legislatore incapace a serbare il freddo e severo contegno della giustizia in faccia allo spettacolo miserando dello infortunio e del dolore che gli si para dinanzi, si abbandoni al profondo commovimento del cuore e per un istante non abbia più che viscere di tenero padre. — « Sommamente importa il riguardare e provvedere ai poveri ed alle persone miserabili che destituite d' ogni soccorso o marciscono in carcere, od oppressi da prepotenti vi sono tenuti forse ingiustamente e più a lungo dell' equo, e alcuna volta ancora a ingiuste pene soggiaciono. Il perchè abbiamo stimato doversi da noi erigere un ufficio chiamato dei Protettori delle carceri. Questo ordine consterà di due cittadini insigni per cristiana pietà, che saranno eletti dallo illustrissimo doge e dai governatori, di due giureconsulti che saranno ogni biennio nominati dal collegio, e di due causidici che il loro ordine parimente ogni biennio a quest' uopo deputerà fra i più periti. I quali, dappoichè saranno eletti, senza che scusa alcuna sia ammessa, l' onere imposto assumeranno, si recheranno alle prigioni e si procaccieranno la nota de' carcerati, che per povertà mancano di difensore; dal pretore, dai notari o dagli altri giudici sentiranno quale sia il titolo e la cagione di loro detenzione; si raguneranno in casa del giurisperito più vecchio o dove stimeranno più opportuno; vi tratteranno dili-

gentemente e accuratamente della loro difesa; si divideranno gli uffici da compiere ciascheduno. I dottori e i causidici porranno ogni studio nello esaminare i processi, nel preparare le legittime difese, nel disputare le cause. I cittadini però più frequentemente si troveranno nel pretorio, vedranno spesso i carcerati, e sentiranno se sieno in alcuna cosa aggravati dai custodi o da colui che somministra loro gli alimenti, e quando ne sia d' uopo, si adopreranno a tutt' uomo per far loro perdonare opportunamente le offese. Il pretore e gli uditori sì civili che criminali presteranno ad essi, quando intendano ad opera sì pietosa, facile adito e benigno orecchio. I notari lasceranno loro prontamente vedere i processi se saranno stati pubblicati e li faranno gratuitamente. Con uguale carità riceveranno gratuitamente gli atti e le difese loro aspettandone solamente da Dio cumulata mercede. L' ufficio loro sarà di due anni: sappiano però che trascorso il biennio saranno astretti ad adempiere ancora una parte, ad instruire cioè diligentemente i loro successori ». Dopo queste parole sì caritatevoli e commoventi l' animo rimane come improvvisamente sorpreso e abbattuto incontrando queste altre. « L' illustrissima Dominazione ordinerà che sieno erogati cinquanta scudi a ciascuno dei dottori e venticinque ai causidici affinchè prestino l' opera loro gratuitamente ai poveri ». Siamo stati in forse di riferirle sembrandoci di primo tratto dovere discendere dall' altezza a cui poggiano le aspirazioni di cristiana pietà e le speranze delle rimunerazioni immortali nella meschina cerchia de' pecuniarii interessi, ma ci siamo ravvisati ben presto col riflettere che il legislatore, non dubitando menomamente della generosità de' dottori e de' causidici volle pure assegnare alla opera loro gratuita un premio tenue sì ma dolcissimo; la consolazione cioè di disporre di que' pochi scudi a pro' de' carcerati aggiungendo un tale conforto al beneficio della difesa.

I dottori del collegio dei giudici, e quelli pure del collegio de' medici, che abitavano in città, erano forniti di commodo patrimonio e non avevano da un quinquennio esercitato arte

alcuna ai nobili non conceduta, erano ammessi nel minor consiglio della Repubblica due anni prima degli altri cittadini, pei quali si richiedeva l' età di trent' anni. Prima di questa età però e di avere tre anni di dottorato non potevano essere abilitati dal Senato a reggere i vicariati ([1]).

Potevano essere innalzati a qualunque dignità ancorchè non avessero fatto parte del maggiore o del minor Consiglio, e non avessero esercitato alcuna magistratura, tranne però alla ducale, per la quale la condizione di essere stato di uno dei due Consigli era indispensabile ([2]). Così le leggi recavano: non sempre il popolo la intendeva così!

Tale era la dignità, che la qualità di dottori del collegio conferiva, che eglino avevano diritto di starsene a capo coperto e seduti quando erano ricevuti ed oravano alla presenza dei magistrati, nè vi era eccezione che a quella del doge e del collegio dei governatori ([3]).

Negli statuti criminali antichi era inflitta una pena e la multa di lire 25 a chi avesse detto ingiuria ad un dottore di collegio patrocinante o avvocante, ed a chi gli avesse posto le mani addosso quella di lire 200.

I dottori erano in obbligo di andar sempre in veste talare. Al che contravenendo erano per due anni privati dei privilegi e delle immunità del collegio, vi perdevano voto attivo e passivo, e per due anni erano tenuti lontani dal foro ([4]).

Capo del collegio de' giudici, non che di quello de' medici e de' notari era il magistrato de' supremi sindicatori. Al giudizio de' sindicatori erano dunque soggetti i dottori per lo adempimento de' loro doveri, per la osservanza de' capitoli stessi de' loro statuti, ed eziandio, poichè l' ufficio del sindicato suppone per la sua stessa natura il male, per ogni maniera *baratterie* delle quali potessero essere chiamati in colpa. Niun altro magistrato doveva in siffatti giudizii immischiarsi ([5]).

([1]) Leggi del 1576 cap. 10 e 58.
([2]) Id. cap. 50 § *eodem*. — ([3]) Id. cap. Id. § *ratio*. — ([4]) Id. cap. 50 § 1.
([5]) *Ex regulis dd. sindicatorum* cap. 27, 32, 43 e 49.

CAPO VI.

Concorso del Collegio de' Giudici agli aggravii della Repubblica.
Alcuni dei rettori del Collegio dei Giudici fra gli anziani e i senatori.

Se i dottori di collegio in Genova si dimostrarono sempre gelosi delle franchigie loro concedute e non poche liti sostennero perchè non venissero loro tolte o scemate, altrettanto facevasi nella università di Parigi, la quale godendo di somiglianti esenzioni dalle pubbliche imposte, non trasandava mai allo avvenimento al trono di nuovi monarchi di chiederne il mantenimento, e rinnovarne la domanda ogni volta che avesse un qualche argomento di temere pei suoi diritti. Ma in quella guisa ch' essa come *figlia del re primogenita* ed onore della Francia, quando erane giunto l' istante opportuno, non esitava ad immolare sull' altare della patria i suoi interessi particolari, siccome fece allorchè nel 1418 gl' inglesi, conquistata la Normandia e minacciando la invasione delle altre francesi provincie, essa offerì di contribuire al pari degli altri cittadini alle spese della guerra (1), così il collegio genovese de' giudici, che dalla Repubblica riconosceva tanti vantaggi e tante onorevoli prerogative, in quella che teneva fermo ai suoi privilegi, non veniva meno al dovere di generoso concorso quando essa versava in qualche grave bisogno o pericolo. Allora non soltanto le prestò sempre sollecito i suoi uffici col consiglio e colla opera, ma sì pure coi donativi maggiori di che fosse capace, e più volte cooperò a grandi opere pubbliche di difesa, di utilità e di ornamento.

(1) Crévier, Histoire de l'université III, 56.

Nella rappresentanza, di cui già abbiamo toccato, indirizzata dal collegio al Senato per non essere più a lungo sottoposto al dazio della macina si legge: che esso compatendo al bisogno pubblico non solo non ha domandato la esenzione dalle tasse e dai ripartimenti imposti per i bisogni presenti, ma ha due volte donato del proprio erario alla serenissima Repubblica la maggior parte della sua azienda, come dalli libri pubblici appare [1].

Non sapremmo veramente dire con precisione nè la somma, nè il tempo di que' doni. Noteremo soltanto, che quando nel 1625 quel tempestoso Carlo Emmanuele di Savoia, unite le sue armi a quelle di Francia, moveva a danni della Repubblica obbligata, pur difettando di denaro, a prepararsi a strenua difesa; quando il principe Doria e Gio. Francesco Serra e Pier Maria Gentile levavano soldati a loro spese e i cittadini colle loro offerte soccorrevano la patria pericolante, il collegio dei giudici le diede 200 luoghi di S. Giorgio che per la sua ristretta finanza non era piccola cosa. Nel 1632 largì tre mila da lire otto per la costruzione delle nuove mura, opera gigantesca, che avendo avuto principio soltanto due anni prima, fu condotta a compimento nell' anno seguente. Nel 1642 il collegio concorse alla costruzione ed armamento delle galee di libertà sborsando per ciascuna lire 600, e siccome erano 20, così donò lire 12000. Nell' anno 1625, quando Savoia e Francia minacciavano Genova, che nel pericolo e nel timore ricorse con pubbliche preghiere al divino patrocinio, e scelse S. Bernardo a suo protettore votando la edificazione di una chiesa ad onore di lui, la quale poscia fu innalzata con attiguo monastero nella piazza de' Salvaghi ov' era stata spianata la casa di Claudio de Marini, che insieme a Vincenzo de Marini, aveva tramato contro la Repubblica, il collegio offerì per la edificazione lire 1000. Ed anche nel 1672 per la nuova guerra contro Savoia diede 200 scudi di argento.

[1] Bening. pag. 71.

Abbiamo notato come ai dottori di collegio fosse aperto facile adito alle più alte dignità della Repubblica. L'aggregazione pertanto ai collegi era in essa uno de' principali fattori di quella aristocrazia dello ingegno che quasi naturalmente si forma in tutti i governi che partecipano di libertà, e tanto suole essere maggiore quanto gli ordini liberi vi sono meglio radicati ed estesi, perchè a serbare la libertà e contenerla nella giusta sua cerchia i lumi, la dottrina, e la prudenza che ne deriva sono elementi indispensabili. Vi cresce pure l'aristocrazia della ricchezza e bene sta. Felici que' governi ove a quella doppia aristocrazia largamente si aggiunge o con essa profondamente s' immedesima l' aristocrazia della virtù.

I dottori del collegio de' giudici ebbero sempre molta parte nel maneggio de' pubblici affari come coloro che furono in ogni tempo assunti ai primarii impieghi di anziani della Repubblica, di procuratori, di senatori e taluni pure di dogi. Vorremmo citare i nomi di tutti i dottori che vennero di questi onorevoli gradi insigniti e siamo di credere che assai lungo ne sarebbe il catalogo. Ma ci mancano le opportune memorie e i necessarii riscontri per farlo, imperocchè i nostri storici e biografi ben di rado avvisarono di porre accanto al nome degli uomini illustri, de' quali favellano, il titolo, quando lo ebbero, di dottori di collegio, poichè da quello solo di dottore in diritto, che danno loro ordinariamente, non può con certezza argomentarsi se intendano parlare della semplice laurea o dell' ascrizione al collegio. E noi ci siamo proposti di non affermare giammai cosa alcuna di cui chiaramente non consti. Ci limiteremo adunque ad accennarne alcuni soltanto e principalmente fra coloro, i cui nomi si trovano richiamati nella parte di storia fin qui percorsa o nei relativi documenti. Prima però registreremo i dottori, che in quelli sono citati nella qualità di rettori, benchè dal giro, che a norma degli statuti doveva farsi nella elezione del rettore, possa dirsi che tutti i dottori con poche eccezioni ebbero conseguito un simile onore, e alcuni probabilmente più volte.

Rettori del collegio de' giudici.

1345. Giovanni de' Galluzzi.
1346. Giorgio di Cormandino.
1355. Ricardo de Pessina.
1385. Matteo de Illioni.
1390. Giorgio Onesto.
1407. Gianoto Squarsafico.
1444. Andrea Beningassio.
1446. Ludovico di Montaldo.
1455. Enrico Stella.
1469. Antonio de' Bracelli.
1520. Agostino de' Scrineis.
1546. Francesco Cibo Rodino.
1558. Francesco Cattaneo Tagliacarne.
1583. David Vaccà.
1590. Nicolò Balliano.
1593. Pietro Maria Ferrari.
1594. Gio. Battista Senarega.
1608. Ottavio Viale.
1619. Gio. Battista Spinola.
1626. Gio. Battista Lasagna.
1641. Alessandro Sauli.

Tra gli anziani del governo troviamo annoverati, oltre più altri dottori di collegio non ancora menzionati ne' nostri documenti, i seguenti:

Riccardo de Pessina nel 1356.
Giorgio Onesto nel 1382 e nel 1398.
Giovanni Fiesco nel 1382.
Enrico de Illioni nel 1389, 1394 e 1402.
Domenico Imperiali nel 1396 e 1406.
Gabriele Castiglione nel 1396.
Gio. Battista Cicala nel 1411 e 1418.
Stefano Cattaneo nel 1448.
Gio. Battista Goano nel 1450 e 1461.
Antonio Bracelli nel 1460 e 1466.

Paolo de Basiadonne nel 1467.

Fra i senatori e procuratori della Repubblica ([1]), troviamo fra gli altri

Luca de Fornari nel 1578, 1585, 1593.
Pier Battista Cattaneo nel 1578.
Bernardo Lasagna nel 1591.
Stefano Lasagna nel 1598 e nel 1614.
Marco Antonio Giustiniano nel 1598, 1608 e 1623.
Nicolò Balliano nel 1600, 1614 e 1620.
Pietro Maria De-Ferrari nel 1609.
Manfredo Ravaschiero nel 1611.
Opicio Spinola nel 1612, 1620 e 1623.
Gerolamo Adorno nel 1613.
Gio. Battista Spinola nel 1614.
Stefano Rivarola nel 1619 e 1632.
Raffaele della Torre nel 1623, 1633 e 1637.
Ottaviano Canevaro nel 1635.
Gio. Battista Lasagna nel 1639 e 1640.

Giunsero fino a tutto il secolo 16.° al dogato:

Pietro di Campo Fregoso, il quale toccò per poche ore la dignità suprema il 13 di luglio 1393, allorchè fattosi con una mano di uomini d' armi al palazzo ducale per difendere dagli attacchi degli Adorno e di Clemente Promontorio il doge Antonio Montaldo, e colla speranza, quando riuscisse vana la difesa, di cogliere il destro di essere posto in suo luogo, venne effettivamente proclamato doge da' suoi, ma in quella assalito dal Promontorio medesimo dovette cederli il principato che questi però non ritenne se non fino al giorno seguente in cui venne eletto Francesco Giustiniano di Garibaldo. Nè guari andò che Antonio Montaldo fu richiamato al potere. In quell' anno medesimo aveva già tentato d' insignorirsi del beretto ducale un altro dottore di collegio, che fu Martino Montaldo. Buon

([1]) Nel 1576 presero ad eleggersi cinque senatori ogni sei mesi estraendoli a sorte, cinque de' quali erano governatori e cinque procuratori.

per lui se si fosse tenuto pago della toga dottorale. Non sarebbe stato cagione che fosse versato cittadino sangue per la sua ambizione, nè l' avrebbe pagata col carcere ([1]).

Battista Lomellino eletto doge il 4 di gennaio del 1533, uomo di molta prudenza e virtù e caldo promotore del pubblico bene e di libertà. Un altro Gio. Battista Lomellino, dottore di collegio nell' anno stesso era inviato ad incontrare l' imperatore Carlo V che da Bologna traeva a Genova ([2]). Il Giustiniani ne' suoi *Scrittori liguri*, nota che Battista Lomellino si ritrovò presente in consiglio grande, tenuto nel giorno 13 di settembre 1528 per lo stabilimento della libertà acquistata dalla Repubblica, e vi tenne un discorso, nel quale proferse a presidio della patria consecrare parte di sua fortuna. Cita ancora un Perini, che di tre uomini illustri della famiglia Lomellino scriveva — *Rebus domi gestis claruere Simon, Janotus, Baptista, qui partim legum Reipublicae conditores, partim reformatores extitere.* — Il Battista Lomellino per la sua beneficenza ebbe innalzata una statua nel palazzo di S. Giorgio.

David Vaccà, assunto al dogato nel novembre 1588, del quale Filippo Casoni dice ([3]): « passato ad esercitare i suoi grandi talenti nel foro di Genova, quivi divenuto uno de' principali giurisconsulti, dopo di essere stato ascritto alla nobiltà

([1]) Agost. Giustiniani. Annali II, 176. Ferrando in Genova 1834. Il Fregoso è annoverato fra i dottori di collegio con Gio. de Innocentibus nel Cod. Bening. pag. 72.

([2]) Troviamo due *Gio. Battista* Lomellino, annoverati fra i dottori di collegio nel 1588 presenti alla laurea presa da Pietro Gio. Battista Cattaneo, in un ms. che si conserva nella biblioteca della università, e crediamo che in questo siasi posto indifferentemente *Gio. Battista* in luogo di *Battista*, ch' era il nome del doge, come può vedersi nel Casoni. Annali II, 95, e in un *Dizionario storico delle cose genovesi* in quattro vol. ms. della biblioteca suddetta. L' uno e l' altro di questi autori distingue i Lomellino colla distinzione del nome. Il Giustiniani, *Scrittori liguri* pag. 127, dice che Battista Lomellino fu degli Ambasciatori mandati ad incontrare l' Imperatore a Gavi, e che finalmente fu creato doge nel 1533. Ora in questo è errore poichè il doge non andò allo incontro che fino in Polcevera. Egli confonde i due Lomellini.

([3]) Annali IV, 165.

e di avere esercitato le più qualificate magistrature meritò di essere esaltato al supremo posto del principato: uomo che colla scienza legale avendo congiunto una varia letteratura ed una profonda intelligenza nelle materie di Stato riusciva accetto all' universale de' cittadini, non tanto per la fama della virtù e della prudenza quanto per la natura mansueta e per la piacevolezza de' costumi, onde del suo governo restò memoria molto onorata nella città ».

Or qui riportiamo il catalogo de' dottori del collegio posto a piè degli statuti civili del 1707 pag. 711.

1. Gerolamo Bargalio.
2. Giovanni Pietro Grimaldo.
3. Giovanni Michele Casano.
4. Pietro Paolo Melegari.
5. Giuseppe Maria Ricci.
6. Paolo Vincenzo Ratto.
7. Gio. Battista Gritta.
8. Gio. Battista de Plebe.
9. Anfrano Montaldo.
10. Stefano Canevari.
11. Agostino Spinola q. M. Gio. Antonio.
12. R. Gerolamo Ricci.
13. R. Giuseppe Maria Benielli.
14. Nicolò Canevari.
15. Gio. Battista Castiglione.
16. Giovanni Bartolomeo Pastori.
17. Lorenzo Doria.
18. Nicolò Maria Mambilla.
19. Gio. Battista Serra.
20. Volunnio Guastavino.
21. Bernardo Vadurno.
22. Giovanni Nicolò Botto.
23. Prospero Airolo.
24. Nicolò Benedetto Serra.
25. Francesco Maria Spinola.

26. Giovanni Lodixio Octono.
27. Giacomo Squarzafico.
28. Matteo Ambrogio Dolera.
29. Giorgio Doria.
30. Antonio Giulio Cesare dei S.ri da Passano.
31. Giuseppe Maria Spinola.
32. Giovanni Annibale de Cella.
33. Giuseppe Maria Airolo.
34. Michel Angelo Benielli.
35. Filippo Maria Casone.
36. Raffaele Carbonara.
37. Giovanni Vincenzo Ventura.
40. Filippo Spinola.
41. Agostino Ignazio Quartara.
42. Giovanni Maria Oneto.
43. Giovanni Andrea Carrosio.
44. Federico Ricci.
45. Giacomo Alberto Garello.
46. Sebastiano Micone.
47. Bartolomeo M.a Ghisardi.
48. Giuseppe Lorenzo M.a de Casaregis.
49. Francesco Maria Regio.
50. Pietro Francesco Serra.
51. Filippo Ricci.
52. Carlo Taddeo Spinola.
53. Gio. Benedetto Gritta.
54. Carlo Tassorello.
55. Gio. Battista Groffolieti.
56. R. Bernardo Torre.
57. Pietro M.a Carbonara.
58. Giovanni Battista Costa.
59. Giuliano Canevari.
60. Nicolò M.a Bernabò.
61. Antonio Rovereto.
62. Gio. Battista Benedetto Bernabò.

63. Giuseppe Maria Noce.
64. Gio. Tommaso Castiglione.
65. Giulio Cesare Cevasco.
66. Rev.^{mo} Pantaleo Vincenzo Ripa.
67. Lorenzo Tommaso Serravalle.
68. Giuseppe Clemente Serra.
69. Filippo Casareto.
70. Pietro M.^{a} Canevaro.
71. Giovanni Orazio Giustiniano.
72. Simone Giovanni de Cella.
73. Giovanni Tommaso Serravalle.
74. Giovanni Benedetto Sperone.
75. Giovanni Benedetto De Rossi.
76. Pietro Giovanni Capriata.
77. Giacomo Giuseppe Pallavicino.

Molti fra i dottori di collegio, de' quali sinora abbiamo fatto menzione, si rendettero illustri per dottrina, virtù, e per la parte che presero nelle cose della Repubblica. Non pochi eziandio ebbero fama per gli scritti coi quali onorarono la patria e se stessi, ai posteri tramandando splendido argomento di loro sapere. Non intendiamo di favellare di ciascuno di essi; può aversene notizia dai biografi liguri. Non dobbiamo però passare sotto silenzio alcuni che meglio meritarono del collegio e della scienza legale, o meglio la impiegarono a pro' della patria.

Hannovi famiglie singolarmente benemerite di una scienza, della quale diresti tramandarsi come preziosa eredità e patrimonio domestico il culto e l' amore di padre in figlio. Gli Euleri parvero consacrati alle matematiche, i Cassini all' astronomia. Negli studi legali la famiglia dei Lasagna fu in Genova per lungo tempo rinomatissima.

Stefano Lasagna fu, come abbiamo veduto, più volte senatore e come uomo di grande esperienza e virtù fu nel 1586 eletto dal Senato a trattare con un Deputato del Duca di Savoia e a comporre la differenza insorta tra il Duca stesso e la Repubblica per cagione della giurisdizione di Pornassio. L' anno innanzi,

benchè in età di soli 32 anni era stato mandato insieme a Giorgio Doria, Lazzaro Grimaldo Cebà, e Silvestro Invrea ambasciatore a Sisto V per rallegrarsi della esaltazione di lui al pontificato. Il Lasagna alla presenza del pontefice e del sacro collegio disse una orazione, che giusta il gusto del tempo fu stimata un miracolo di eloquenza, e cosa per poco divina ([1]). In essa egli piglia argomento dal cognome del Papa Montalto, ed osserva la sapienza divina avere operato pressochè tutte le sue grandi maraviglie nel corso de' secoli, non già nelle ime valli, ma si su monti eccelsi, da quella dell' arca di Noè che posò sur un monte di Armenia al sacrifizio ed alla risurrezione di Cristo; loda il sacro Collegio di avere, seguendo lo spirito dell' Eterno Padre trascelto un monte alto per collocarvi le doppie chiavi di Pietro: ogni generazione di beni vede sgorgare in seno alla chiesa ed alle nazioni da questo monte si alto che poggia all' altezza de' cieli ed alla chiarità delle stelle. E qual impeto, esclama, e qual furore prevaler mai potrà contro i cristiani stabiliti e difesi su questo alto e lucido monte e sopra questa ferma pietra? O veramente alto e felicissimo monte, in cui si piace Iddio di abitare! E di questo tenore proseguendo, presentati al Pontefice le congratulazioni e l' omaggio della Repubblica, prega a lui, e a tutti i padri del venerato consesso ogni maggiore felicità, onde al termine della vita giungere tutti insieme al monte santo che è Cristo. Questa orazione, crediamo, non è mai stata data alle stampe.

Fra i dottori di collegio, benchè ne' nostri documenti non appariscano, dovevano certamente essere ascritti il padre di Stefano e l' avo, Vincenzo e Gerolamo, poichè sono distinti col titolo di giurisperiti in una lapide della Chiesa di S. Bartolomeo degli Armeni ([2]). Il figlio di lui Vincenzo scrisse con

([1]) Codice ms. nella biblioteca della Università intitolato *Januensis historia de Voragine* segnato B. I. 51. a pag. 175, ove è riportata l' orazione al Pontefice Sisto V.

([2]) Piaggio — *Monumenta genuensia* — ms. della biblioteca civica di Genova, pag. 37.

gran prudenza la *risposta a certe lettere del sig. Bartolomeo Balbi in forma di manifesto* [1], *nel 1636 in Amsterdam.*

Ciò che abbiamo avvertito di Gerolamo Lasagna dobbiamo pure farlo del fratello di lui Gio. Battista, al merito del quale nelle istorie di Genova si rende nobilissima e ben meritata testimonianza. Molte ambascerie infatti gloriosamente ei sostenne fra le quali più cospicue e fruttuose per la Repubblica furono quella nel 1509 a Ludovico XII di Francia per dissuaderlo a non secondare i Savonesi nel rendersi indipendenti da Genova e reggersi da se stessi, ed egli appunto fu quelli che del 1528 andò a prendere il possesso di Savona ritornata sotto il dominio della Repubblica; quella nel 1536 insieme ad altri sette ambasciatori allo imperatore Carlo V, per cui si contrasse amistà tra la maestà di lui e il popolo genovese, e quella al pontefice Leonė X per giurarli ubbidienza, il che conseguì malgrado l' ambasciatore di Francia che opponevasi con ispeciosi pretesti. Il Lasagna in quella occasione pronunciò dinanzi al Papa e al concistoro una orazione, in cui dapprima esalta Roma cristiana e pontificale, quindi Genova per la sua devozione in ogni tempo alla Chiesa ed a Roma e per le grandi opere che compì di religiosa pietà, e quindi porge al Pontefice l' ossequio del doge Ottaviano Fregoso, del Senato e della Città, e gli chiede che come venne eletto cardinale da un pontefice genovese, così tenga i genovesi nella sua protezione e benevolenza [2]. Un' altra orazione pronunciò pure per la elezione del doge Leonardo Cattaneo il 16 di gennaio 1541 nella grande aula del palazzo ducale. Il Foglietta negli elogi degli uomini chiari in Liguria dice di lui « il suo consiglio e giudicio fu tale, che niuno affare di qualche considerazione si trattò mai senza sua notizia; anzi i dodici riformatori nello scrivere delle leggi e nell' ordinare la

(1) Soprani — *Scrittori della liguria* — pag. 277.

(2) Questa bella orazione e piena di sentimento di sincera pietà fu stampata col titolo — *Oratio Joan. Ba. Lasagnie Juris consulti: oratoris Genuen. Coram. S. D. N. Leonė Papa X. In sacro consistorio per eum pronuntiata Die. II. Junii An. Domini MDXIIII.*

Repubblica si valsero continuamente della opera e dell' ingegno suo. In quanto poi alla eloquenza si sa che o egli parlasse in senato o arringasse fra le brigate d' uomini onorati, od innanzi a tribunali di ragione, maravigliosamente dilettava sempre e muoveva chiunque l' udiva ». Lo stesso scrittore loda molto eziandio Bernardo Lasagna, dottore del collegio, e nipote del precedente, per la eccellenza e vivacità d' ingegno e per singolare scienza nelle leggi; onde per queste doti e per somiglianza di azioni non lo crede punto indegno dell' illustre suo avo. Nati gravi dispareri tra Pio V e il vicere di Napoli, il Bernardo inviato dalla Repubblica a Roma tanto si adoperò che rendette amici e benevoli l' uno verso dell' altro.

Figlio del Bernardo fu l' altro Gio. Battista Lasagna, che il Soprani qualifica dottor primario de' tempi suoi e dicitore di rara facondia. Dottore di collegio, due volte eletto senatore della Repubblica, fu da essa adoperato più volte nelle più importanti occasioni. Rimane di lui una orazione al pontefice Urbano VIII (1).

Tra le famiglie nelle quali parve ereditario il valore nelle scienze legali sono pure da annoverarsi la Senarega, la Canevari, la Noce e la Carbonara.

Della Senarega, oltre il Nicolò già innanzi menzionato, vedesi nel catalogo dei dottori del collegio Gio. Battista, giureconsulto di gran nome, il quale morendo legava al fratello Francesco, affinchè li mandasse alla luce, come fece dedicando l' opera alla Repubblica, i consulti o *consigli* di quel Bartolomeo Bosco che per dottrina legale ebbe a' suoi tempi pochi pari in Italia, e che a tanto sapere accoppiò esimia santità di vita rendendosi benemerito della umanità col dar mano alla fondazione del grande ospedale di Pammatone. Il manoscritto di Bartolomeo aveva egli avuto tra più cari pegni in retaggio, per mezzo di suo padre Nicolò, dall' avo Jacopo, alle cui mani

(1) *Oratio ad sanctissimum D. N. Urbanum VIII. Pont. Max pro serenissima Republica genuensi.* In Genova per il Pavoni 1621.

era giunto quando in Pavia ritovavasi a cagione di studi. E tutti costoro erano giureconsulti di molto merito: di che è pure chiaro argomento il pregio in cui tennero il prezioso volume e il generoso proposito di renderlo di pubblica ragione e vantaggio ([1]).

Una bella pleiade di uomini versatissimi nel giure splendeva sul finire del secolo 17.° nella famiglia Canevari, che vantava pure rinomati dottori in medicina, fra' quali Demetrio. Nel catalogo del collegio de' giudici del 1707, si legge il nome di Stefano, di Nicolò, di Giuliano, di Pietro Maria. Un Gio. Battista Canevari era pure inscritto nel catalogo del 1795.

Dottori di collegio della famiglia Noce furono Filippo, e il figlio Andrea, e i due nipoti Tommaso e Giuseppe Maria, ed anche Gio. Battista. Il primo fu riputato fra i più esimii giureconsulti genovesi, e lo stesso cardinale De Luca compiacendosi di seguire l' opinione di lui, diceva che dal voto di questo *ingenioso et elaborato,* egli non si scostava ([2]). Visse oltre gli ottanta anni e morì sul fine del secolo 17.° Il Gio. Battista fu a tempi nostri senatore e presidente in questo Senato di Genova, uomo di semplici e religiosissimi costumi non meno che di profonda e vasta dottrina fornito ([3]).

La famiglia Carbonara nel 1707 vantava due dottori di collegio, Raffaele e Pietro Maria, tre nel 1795, Raffaele Gio. Battista, un altro Raffaele e Luigi. Questi a' nostri dì fu primo e rinomatissimo presidente del Senato. Giambattista Luca suo padre salì in tanta fama di dotto e profondo giureconsulto, che i compatrioti non solo, ma gli stranieri ancora si volsero a lui sempre nelle bisogne ardue e difficili come al difensore più sicuro. Morì nel 1782. Non meno illustre nel foro fu Ignazio fratello di Giambattista, e venne specialmente lodato come autore della opera seguente a lui commessa dal

([1]) Mich. Giustiniani — negli *Scrittori liguri*, pag. 111.

([2]) *De fideicommissis disc.* 237.

([3]) Discorso detto al Real Senato di Genova da Gio. Battista conte Somis di Chiavrie il 17 di novembre 1823. Genova, Ponthenier.

supremo magistrato: — *Institutiones criminales, seu processus theorico-practicus ad tramites iuris civilis Genuae de re criminali.* Fu stampata in Genova nel 1797, benchè la edizione porti la data del 1790, e corredata di aggiunte e di note dal professore Molini ([1]).

Dalle famiglie in certa guisa privilegiate negli studi della scienza legale, passiamo ora a dire di alcuni dottori di collegio si celebrati da illustrare una sola famiglia non solo ma anche da onorare grandemente la patria. Tali furono veramente i seguenti:

Francesco Marchese, che fioriva nell' ultimo scorcio del secolo 15.° e del quale Oberto Foglietta fa questo elogio: « Valente dottor di legge, nato di nobile e antichissima stirpe, il cui nome essendo chiaro per gli scritti di molti, viene anche commendato assai per doppia lode e di dottrina e di esperienza nel governo della Repubblica. Alessandro da Imola sommo giureconsulto fa onorato testimonio del valore di esso Francesco nella scienza delle leggi civili. Ma nel trattar poi delle cose pubbliche, egli fu così destro che la nostra città in gran parte dipendeva dal consiglio e dignità sua. Perciocchè adoperando egli in tutti gli affari della Repubblica ingegno e prudenza singolare, mostrò specialmente gran senno nelle molte ambascerie, ch' egli ebbe appresso a gran principi, fra le quali noi per niuna maniera dobbiamo lasciare addietro quella così riguardevole, riferita da nostri annali e con infinite lodi ricordata da Battista Fregoso, dove fu per ciascuno giudicato ch' egli discacciasse la servitù della patria ed insieme la occasione recidesse di movimenti importantissimi. La qual cosa invano tentarono molte altre legazioni mandate pei medesimi fini. Imperciocchè disegnando Galeazzo duca di Milano, sprezzati i patti e le convenzioni, di porre il giogo alla città di Genova, come fatto avea alle altre tutte del suo Stato, egli fu da sì brutto pensiero rimosso dal giudizioso avviso di Francesco

([1]) Somis. ib. pag. 41.

Marchese, il quale mandogli una certa erba dimandata basilico, di cui la natura è tale che dolcemente tocca suol rendere soavissimo odore, ma di soverchio istretta riempie le mani di puzza gravissima e crudele, dando perciò sottilmente ad intendere a quel duca, la natura de' genovesi essere a cotal erba conforme ([1]) ».

Raffaele della Torre. Di lui così parla il Casoni all' anno 1673 degli Annali. « Di nobile casato, fu uno de' più insigni giureconsulti della età sua, ed oltre a ciò essendo ornato di non ordinaria erudizione e letteratura rendette chiara con assai volumi alle stampe la sua ricordanza e palesò insieme il suo zelo pel bene della patria, presso di cui erano quasi in conto di oracoli i suoi consigli e applicato a pubblici maneggi riuscì quattro volte senatore ». Egli morì pressochè nonagenario nel 1667 poco dopo avere consultato sopra materie legali, poichè fino all' ultimo conservò gran freschezza di mente e operosità di vita. Scrisse molte opere, principalmente legali. Un trattato — *De cambiis* — Genova 1641, e a difesa di questo nel 1653 — *Redargutiones, reiectiones, vindicationes Raphaelis de Turre ad tractatum suum de cambiis adversus Antonium Merendam, Candidum Philaletum et Honoratum Leotardum.* — *Controversiae Finariensis adversus Senatorem Lagunam Cyrologia* 1642.

Restaurandae antiquae jurisprudentiae conatus Raphaelis de Turre 1666.

Astrolabio di stato da raccogliere le vere dimensioni dei sentimenti di Cornelio Tacito negli annali, ossia instruzione di Raffaele Torre ad Orazio suo figlio per approfittarsi della lettura di Tacito, nella quale si prescrivono e si praticano i modi di ridurre a certa disciplina ed arte la ragion di stato — 1647.

Dissidentis, desciscentis, receptaeque Neapolis libri VI. — 1651.

([1]) Giovanni Cibo Recco narra la parabola stessa del Marchese con vivacità e circostanze particolari nel suo libro — *Genuensium historiarum* — manoscritto nella biblioteca della università.

Squitinio veneto squitinato — 1654.

Orazione nella incoronazione del ser.mo Alessandro Giustiniano duce della Repubblica di Genova — 1611.

Il P. Spotorno in sue note manoscritte nel margine degli *Scrittori liguri* del Soprani cita due altre opere di Raffaele, cioè:

Lettere al Marchese Giustiniani del 20 di giugno 1637.

Sopra le ragioni, che tiene la Repubblica di Genova nel mar ligustico. — *Questa è inserita nel manoscritto, n.° 50 della biblioteca Berio.*

Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi. Per dar contezza di questo celebre giureconsulto compendieremo le notizie che ne dà il Conte Somis ([1]), che le tolse dalla vita di lui posta in fronte alla edizione delle sue opere fatta in Venezia nel 1740. Il Casaregi nacque in Genova nel 1670 e appena adolescente compose un piccolo libro di epigrammi. Presa la laurea dottorale in Pisa ritornò in patria ove fu aggregato al collegio dei dottori. Non ancora ventenne compose le sue — *Elucubrationes ac resolutiones in aliquot et ad integra statuta de decretis ac de successionibus ab intestato serenissimae Reipublicae genuensis,* che stampò nel 1697 dedicandole al collegio. Nello esercitare l' avvocazione riscosse plauso universale. Eletto uditore di rota dal gran duca di Toscana prima a Siena, poi a Firenze, n' ebbe lode d' integrità e di prudenza. Compose un celebratissimo trattato di commercio col titolo — *Discursus legales de commercio* — e vi aggiunse il trattato delle *avarie* di Weitsen, disposto in miglior forma, pubblicandolo in Genova nel 1707. A que' primi cinquanta discorsi ne fece succedere altri 70 nel 1719 in Firenze. Pubblicò il — *Consolato del mare colla spiegazione* — opera ch' ebbe tre successive edizioni in Firenze, Lucca e Venezia. Quindi diede in luce — *Il cambista instruito per ogni caso di fallimento* — ed altri cinquantasei discorsi sul commercio, ai quali nella edizione compiuta delle sue opere nel 1740 in Venezia ne furono aggiunti altri cinquanta

([1]) Discorso già citato pag. 12.

rimasti fino allora inediti. Oltre di che scrisse sedici *Resolutiones* di grande utilità per la interpretazione degli statuti di varie città. Tutte queste opere fecero grande autorità presso i magistrati giudiziarii e conciliarono all' autore grandissimo nome. Giunto a 73 anni, consunto dalle fatiche e dallo studio cadde in profonda malinconia e per quattro anni che visse ancora fu oppresso da penosa infermità. Tranquilla e piena di cristiana pietà ne fu la morte. Fu sepolto nella chiesa degli Agostiniani scalzi in Firenze colla seguente inscrizione sulla sua tomba:

D. O. M.

JOSEPH . LAURENTIUS . MARIA . DE . CASAREGIS . NOBILIS . I . C .
IANUENSIS . MAGNI . DUCIS . ETRURIAE . CONSILIARIUS . IUSTITIAE
IN . AUDIENDIS . COMPONENDIS . IUDICANDISQUE . LITIBUS
ASSIDUUS . PATIENS . IUSTUS . EDITO . INSIGNI . OPERE . DE
COMMERCIO . FAMA . NOMINIS . TOTO . ORBE . CELEBERRIMUS
HIC . SITUS . IACET . VIXIT . AN . LXVI . MENS . XI . DIEBUS
XXIX . OBIIT . VI . IDUS . SEXTILES . AN . MDCCXXXVII . IOAN
BARTOLOMEUS . DE . CASAREGIS . FRATRI . AM . POSUIT

CAPO VII.

Cenno intorno alle lauree e alle scuole di leggi. — Catalogo dei dottori di Collegio del 1795. — Di alcuni più illustri fra quelli.

Negli statuti del collegio dei giudici non è fatto parola di licenze e di lauree che si concedessero in Genova, poichè del 1446, quando furono raccolti, ordinati ed approvati non eravi ancora facoltà di darle, e si ottenne soltanto un quarto di secolo appresso. I giovani recavansi allora agli studi delle scientifiche facoltà in alcuna delle università d' Italia o di Francia, quale ad essi più talentava, ove conseguivano i gradi, o almeno facevano tesoro di dottrina onde potere ritornando in patria presentarsi agli esami di aggregazione al collegio. La laurea così ottenuta all' estero non sembra che sotto il regime degli antichi statuti della Repubblica fosse titolo sufficiente per avvocare e tenere consulti, essendo detto nel fine del capo 2.° di essi — *Jurisperiti de collegio et non alii advocare et consulere possint* (1). — In seguito però sia per effetto della facoltà di conferire le lauree, sia per disposizione de' nuovi statuti, i gradi dottorali bastarono fino ad un certo punto per l' esercizio della facoltà, ed anzi potremmo addurre esempii di taluni che avendo dato prove splendide e straordinarie di dottrina ed ingegno non ebbero nè anco perciò bisogno di ottenere la laurea. Crebbero in fama, ed ebbero quindi clientela. Ma senza questo privilegio a pochissimi conceduto coloro che non erano ascritti al collegio non avevano gran fatto a

(1) *Notabilia collecta ex statutis, legibus et decretis.* Bening. pag. 64

sperare, poichè l' ascrizione non solo conferiva prerogative d' interesse e di onori, ma sì pure era solida guarentigia di capacità e di merito.

Tostochè si diedero lauree in Genova fu fatto divieto di andare a prenderle altrove. Se non che non essendovi ancora pubblici studi regolari, che preparassero al conseguimento della laurea in legge, i giovani si recavano a farli in estere università e venivano poscia a laurearsi in patria. Questo però non poteva a meno di riuscire per una parte di troppo più grave dispendio alle famiglie non agiate, e per l' altra indecorosa cosa ad una città che se andava superba per monumenti d' arti e per geste gloriose, vantava pure in ogni tempo uomini di alta virtù nelle scientifiche discipline. Il perchè fu sentito, quantunque troppo tardi, il bisogno di aprire pubbliche scuole che avviassero ai gradi dottorali, e la scienza del giure non fu priva di tanto beneficio. Continuò non di meno la libertà di studiare in patria o fuori come ciascuno meglio stimasse; ragionevolissima cosa finchè non fosse instituito tale un corso di pubblico insegnamento da stare a petto di quello delle più celebrate università, al che con successivi incrementi doveva in ultimo pervenirsi. Il collegio frattanto era dalle scuole al tutto separato, nè aveva su di esse alcuna ingerenza. Una siffatta separazione era un bene od un male? Ossia, per tradurre in altri termini la domanda, non gioverebbe che il collegio degli esaminatori per dare le licenze e le lauree fosse intieramente distinto dal corpo de' professori? Questa è quistione di gran momento e che merita seria ponderazione, poichè al postutto ne dipende l' indole e la qualità degli esami, e da questa pigliano temperamento gli studi, cosicchè possa in certa guisa da essa argomentarsi il frutto dello insegnamento, la riuscita scientifica degli alunni e l' onore medesimo delle facoltà. Potranno mai gli esami avere quel carattere d' ingenuità e d' indipendenza, ed essere quali veramente gli chiede la verità e la scienza, quando non sieno dati da un corpo, per dir così, di giurati scientifici alieno dallo insegnamento e al

tutto scevro da quelle preoccupazioni che sogliono naturalmente ingenerarsi tra maestri e discenti, e che sovente sono più intime ed efficaci delle attinenze medesime di parentela? Certo è che senza la instituzione di una tale magistratura si pretenderebbe inutilmente di stabilire con frutto un insegnamento al tutto libero, il quale non sarebbe che un simulacro ed un pericolo. La separazione fra il collegio, che dava le licenze e le lauree, e le scuole ove i giovani compivano il corso di studi ad esse preparatorii durò fino a tempi da noi non molto rimoti. Ma delle scuole, de' dottorati e del modo con cui si davano diremo in appresso. Ora, poichè favellando di famiglie che particolarmente fiorirono per gli studi legali ed osservando come per più generazioni diedero nomi illustri al collegio dei giudici ci siamo anche riferiti al catalogo dei dottori del 1795, gioverà riportare il catalogo stesso.

1. Pietro Agostino Solari.
2. Ilario Maria Croce.
3. Gio. Battista Fogona Gandolfo.
4. Gio. Tommaso Serravalle.
5. Pietro Paolo Celesia.
6. Stefano Cattaneo.
7. Gio. Battista Castiglione.
8. Nicolò Maria Sertorio.
9. Giuseppe Maria Solari.
10. Leandro Federici.
11. Paolo Francesco Maria Spinola.
12. Giuseppe Carlo Ant. Quartara.
13. Giuseppe Cambiaso.
14. Gio. Agostino Carlini.
15. Domenico Botto.
16. Leopoldo Gaetano Carminati.
17. Raffaele Gio. Battista Carbonara.
18. Desiderio Sertorio.
19. Gio. Battista Ignazio Carrogio
20. Ambrogio Vincenzo Regio.

21. R. Raffaele Carbonara.
22. Ecc.mo Luigi Carbonara.
23. Gio. Battista Gandolfo.
24. Nicolò Ricci.
25. Gio. Battista Gaetano Ratto.
26. Ecc.mo Gio. Battista Serra.
27. Nicolò Agostino Botto.
28. Gio. Battista Pizzorno.
29. Gio. Francesco Battista Molini.
30. Nicolò Benedetto Serra.
31. Giuseppe Ottavio Franc. Parodi.
32. Gio. Battista Noce.
33. Francesco Maria Accursi.
34. Michele Maria Antonio Accursi.
35. Pietro Vincenzo Sperone.
36. Gio. Maria Giuseppe Ferri.
37. Pietro Giustiniano.
38. Bartolomeo Boccardo.
39. Pietro Monticelli.
40. Giovanni Quartara.
41. Gio. Battista Nicolò Croce.
42. Giuseppe Maria Gatti.
43. Gio. Battista Murta.
44. David Giuseppe Invrea.
45. Matteo Gaetano Mulfino.
46. Filippo Raffaele Mulfino.
47. Francesco Boccardo.
48. Gio. Battista Gaetano Ravenna.
49. Gio. Battista De Rossi.
50. Giuseppe Quartara.
51. Cosmo Clavarino.
52. Bernardo Octone.
53. Gabriele Quartara.
54. Ferdinando Badano.
55. Giuliano d' Oria.

56. Gio. Battista Canevari.
57. Bartolomeo Figari.
58. Gio. Battista Gianello Castiglione.
59. Cristoforo Muzio.
60. Pietro Muzio.
61. Giuseppe Massola.
62. Luca Andrea Solari.

In questo catalogo si veggono tre Solari. E siccome in questa famiglia direbbesi ereditario il valore negli studi legali, così è ragione il darne almeno una succinta notizia. I Solari sono di Chiavari. Pier Agostino il seniore, avo del Pier Agostino del catalogo vi nacque nel 1660. Recatosi per gli studi legali prima a Pisa e poscia a Bologna ritornò a prendere la laurea dottorale in patria. Avrebbe abbandonato il foro, se non lo avesse da tale determinazione stornato il rinomato Giulio Cesare Baldissone che ne conosceva lo ingegno. « Lasciò e serbasi manoscritta nella famiglia un' opera di non lieve momento, che aveva cominciata dai primi anni della sua pratica forense, proseguì ed accrebbe fino agli ultimi giorni della vita: ciò è un *Repertorio* di materie legali diviso in tredici copiosissimi volumi in foglio. La fama sua si estese di poi ampiamente per la pubblicazione di parecchie scritture piene di dottrina e d' ingegno dettate da lui. Ebbe credito singolare in quella parte della giurisprudenza che appartiene alle leggi sopra il commercio, e l' illustre Casaregi non ricusò di dargliene lode e pubblica testimonianza di ossequio. Ricordasi ancora al dì d' oggi un voto ch' egli diede al magistrato di misericordia, stampato e ristampato sopra la distribuzione delle limosine e sulla concessione delle dispense, che al magistrato medesimo venissero domandate. In una parola, e come avvocato de' privati e come consultore de' magistrati dello Stato giunse ad avere il nome di primo, anzi di padre della giurisprudenza per iscienza, accortezza, facondia e disinteresse » (1). Il figlio

(1) *Dello allegare nel foro*, discorso del Conte Sommis, pag. 100.

di lui Giovanni Andrea fu pur esso egregio giurisconsulto, ma non visse abbastanza per conseguire la gloria a cui sarebbe giunto. Insegnò egli stesso la giurisprudenza al suo figlio Pietro Agostino il giovane, che è il primo inscritto nel riferito catalogo. Il quale fu aggregato al collegio nel 1750 e quindi eletto avvocato dei poveri pel criminale. Poche consultazioni egli diede alle stampe, ma molte ne fece pei reggitori delle cose pubbliche e pei magistrati, che furono sempre tenute in grandissima estimazione. Consultore ordinario de' supremi sindicatori fu quindi eletto segretario di Stato, carica sì gelosa che importante, nella quale con derogazione delle leggi medesime fu riconfermato tre volte e lo sarebbe stato la quarta, ov' egli non se ne fosse scusato per l' età sessagenaria. Trattò pubblici affari della maggiore importanza, esercitò uffici giudiziarii e legislativi, ebbe onorevoli magistrature, ed in ogni occasione chiarì non solo la dottrina e lo ingegno, ma quella fermezza di carattere e quella inflessibilità nei principii della giustizia che non teme i pericoli, e sa per essa affrontare le opinioni traviate del volgo degl' ignoranti o dei malvagi. La scienza allorquando è da queste doti accompagnata e suffulta finisce sempre con nobile trionfo e coll' ammirazione dell' universale. Pier Agostino morì nel 1798, lasciando tre figli degni di lui. Fra' quali il Luca Andrea del catalogo, che nel 1797 fu de' tre consoli della ragione, nel 1798 giudice nel tribunale civile, poscia avvocato civile e criminale de' poveri carcerati, e reggitore di più opere pie, nel 1804 edile e però l' uno de' trenta officiali municipali, e in poco di tempo lor presidente, nel 1805 primo aggiunto al così detto *Maire* della città, nel 1814 altro de' dodici senatori instituiti dal comandante delle armi brittaniche, nel 1816 decurione della città e nel 1817 sindaco. Ma lo impiego ch' ebbe fra tutti più caro ed a cui principalmente rivolse lo ingegno fu quello di professore della università, ove con molta dottrina, lucidità ed amore dettò per lungo tempo il diritto civile francese e poi le pandette. Gli allievi lo tennero sempre in grande stima

come ottimo maestro, in grande affetto come loro amico, consigliere e guida. Morì in età fiorente nel 1820. Ne dettò l' elogio in latino l' illustre professore e giureconsulto Nicolò Ardizzoni e in italiano Cesare Leopoldo Bixio allora studente in leggi, ed ora avvocato pregiato assai in Genova. Quella prima orazione fu mandata alle stampe in Genova, la seconda in Torino per cura affettuosa del fratello Nicola Benedetto uomo di molta erudizione, versatissimo nelle leggi, che colà dimorava quale consigliere di Stato. Di Luca Solari si hanno alle stampe una orazione in lode di Giuseppe Negrotto morto nel 1819 sindaco della città, ed alcune concioni recitate in diverse congiunture di pubbliche funzioni. Il terzo fratello fu un sacerdote fornito di molto ingegno e pietà.

Illustri uomini di leggi e di lettere si noverano pure in altra linea della famiglia Solari di Chiavari discendente dal medesimo antico ceppo. « Giovanni Agostino fiorì verso la metà del secolo decimosettimo e fu in Genova uno de' più rinomati giureconsulti de' tempi suoi, come chiaramente dimostrano i suoi voti e le consultazioni piene di profondissima dottrina civile e criminale, mercè che fu così nella teoria versato come destro e sagace nel pratico esercizio dell' avvocazione. Nella libreria che la società economica di Chiavari ha e tiene aperta da alcuni anni in qua a pubblico uso, conservasi un manoscritto preziosissimo in sei volumi in foglio, ciascun de' quali è di oltre a settecento facce: l' opera è intitolata: — *Excursiones magnifici Joannis Augustini Solarii I. C. ad utraque statuta serenissimae Reipublicae Genuensis.* — Giovanni Agostino pose mano a questo insigne lavoro nel dì primo di ottobre 1645, lavoro dal quale, se fosse stato pubblicato, avrebbe la patria giurisprudenza raccolto molta e vantaggiosa illustrazione. Viveva egli ancora nel 1684, anno di luttuosa memoria per essere allora Genova stata bombardata dai francesi. Giovanni Agostino prevedendo il pericolo di tanto disastro non si curò di mettere in salvo altra suppellettile se non se i cari suoi libri, che fece portare ad una villa posta in luogo sicuro, se ben poco

discosto dalla città. Di fatto, la casa di Giovanni Agostino nella strada di S. Bernardo fu sommamente danneggiata e le masserizie ne furono tutte distrutte ([1]).

Pronipoti di Giovanni Agostino furono fra gli altri Giuseppe Luca e Giuseppe Gregorio Solari, il primo de' quali dopo avere retto la parocchia di Nostra Signora delle Grazie, indi quella delle Vigne, eletto di poi nel 1774 vicario generale dell' Arcivescovo di Genova Giovanni Lercari, passò nel 1792 al vescovato di Brugnato, che resse esemplarmente pel corso di diciott' anni, essendo morto in Chiavari nel 1810 con fama di rara scienza nella teologia e nel diritto canonico. Il secondo fu quel P. Solari delle Scuole Pie, che fu professore di lingua e letteratura greca nella università e morì il 12 di ottobre 1814. Di questo uomo insigne faremo un cenno in appresso.

([1]) Discorso del conte Somis. pag. 92.

CAPO VIII.

Degli Statuti del Collegio di Medicina, e di Filosofia. — Del rettore — de' dottori numerarii e sopranumerarii — dei consiglieri e del massaro del Collegio. — Attribuzioni e doveri del rettore.

Avendo nel cap. I.° detto abbastanza dell' antichità del collegio di medicina, ci faremo ora a favellare de' suoi statuti, studiandoci, per quanto ci parrà conveniente ed opportuno, di raccogliere intorno a ciascuno degli articoli de' quali constano, quelle notizie che possono meglio contribuire alla storia del collegio medesimo.

Il collegio chiamavasi di medicina dall' oggetto principale della sua instituzione. Aggiungevasi delle arti, perchè abbracciava eziandio la chirurgia, che era considerata semplicemente come arte, nè era tenuta, per pregiudizio de' tempi in parte, ed in parte ancora perchè non si era ancora nobilitata, come al dì d' oggi, con elevati studi scientifici, nella estimazione di cui godeva la medicina. E dicevasi pure collegio di filosofia giacchè la medicina suppone lo studio delle scienze naturali che comprendevansi sotto il nome generico di filosofia ([1]). Il

([1]) Per legge di Federico II. negli studi di Salerno e di Napoli per applicarsi alla medicina bisognava avere frequentato almeno per tre anni le scuole di logica, *quia numquam sciri potest scientia medicinae nisi de scientia logicali praescribatur, statuimus quod nullus studeat in medicinali scientia nisi prius studeat ad minus triennio in scientia logicali.* Ex legib. Frider. II apud Lindebrog. Codex Leg. antiq. pag. 808.

Lo insegnamento della filosofia spettava ai professori di medicina nelle più rinomate università. Ciò era forse conseguenza del sistema medico di

collegio quindi essendo stato dalla Repubblica delegato a dare le lauree della sua facoltà, stimavasi in diritto di dare pur quelle della filosofia puramente razionale, e un bel giorno ricorse al Senato perchè fosse vietato di darle al collegio di teologia, che le credeva di sua pertinenza.

Fino al 1481 il collegio non aveva uno statuto che formasse una regola fissa secondo la quale condursi nelle svariate circostanze che potessero presentarsi. Aveva bensì un certo numero di provvedimenti parziali che appena bastavano a serbare l' ordine interno, ma lo lasciavano esposto alle esigenze di coloro che volevano essere accolti in esso, o tentavano ora in un modo or nell' altro di usurparne i diritti. Così non erano ancora invariabilmente fissate tutte le condizioni ed il modo di ascrizione al collegio, e i suoi dottori venendo confusi nelle cure degli ammalati cogli altri medici poteva di leggieri reputarsi ad esso una tal quale responsabilità alla quale non era giusto che andasse soggetto. Per questi motivi che sono accennati nella introduzione degli statuti fu compreso il bisogno di un regolamento che fosse esattamente osservato dai dottori, e ne determinasse il regime, i doveri, i diritti, e provvedesse al vantaggio maggiore de' cittadini salvandogli dagli errori degl' imperiti e degl' idioti, e dalle frodi degli apoticarii e de' ciarlatani — *volentesque cives ab erroribus imperitorum, ydiotarum apothecariorumque fraudibus illesos permanere.* — Fu dunque compilato uno statuto, che diligentemente esaminato e discusso nel collegio, fu presentato al doge Battista Campofregoso ed al

Galeno fondato sulle dottrine e sui placiti di Aristotele, e del metodo metafisico e astratto di trattar le materie fisiche e naturali. Certo è che i medici solevano insegnare non solo quelle parti della filosofia, che più si attengono all' arte medica, ma generalmente la filosofia tutta che allora si conosceva. E le due facoltà erano così unite che un solo era il collegio che dava le lauree in filosofia ed in medicina. Il Petrarca nelle sue lettere, osserva che i medici de' suoi tempi correvano dietro agli studi della dialettica, della retorica, della poetica, dell' astrologia stessa e dell' alchimia, studiavano Aristotele, Tullio, Seneca e Virgilio, e ignoravano poi più di tutto la scienza e l' arte che professavano pubblicamente.

consiglio degli anziani, i quali il giorno 8 di agosto vi apposero il suggello di loro approvazione ([1]).

I primi tre articoli degli statuti vertono sulla elezione del rettore. È eletto ogni anno il giorno di S. Giovanni Battista a voce o per cedole, nè può rifiutarsi al peso sotto pena di un fiorino: giura in mano del rettore passato di osservare e fare quanto è in lui osservare gli statuti: può essere riconfermato se la maggior parte dei dottori lo creda di onore e pro' del collegio. Elegge due consiglieri che alla elezione debbono acconsentire sotto pena di un fiorino, rimanendo il rettore scaduto consigliere di diritto, nè il rettore può proporre cosa alcuna nel collegio che non sia già stata seco loro ventilata e discussa. Elegge similmente un massaro, che riceva e serbi denaro del collegio, in mano del quale pel capitolo 4.° ciascun dottore deve entro tre giorni dalla elezione depositare due fiorini in pegno di osservanza degli statuti e guarentigia pel pagamento delle multe alle quali potesse andare soggetto. Chi nol faccia è cancellato dal collegio. Questo del deposito era salutare provvedimento poichè nelle multe stava una efficace e la più ovvia sanzione degli statuti. Quando alcuno de' dottori avesse potuto impunemente ricusare di pagarle, l' osservanza di quelli sarebbe divenuta una vana parola, od a conservare gli ordini del collegio non rimaneva che il mezzo estremo di espellere dal suo seno i disubbidienti o il rivolgersi ai magistrati per costringerli al pagamento. Il collegio infatti alcuni anni prima aveva dalla Repubblica ottenuto un decreto, col quale al rettore era data facoltà di valersi degli ufficiali ed inservienti del Comune e della opera del pretore pel soddisfacimento delle pene pecuniarie a cui i dottori avvisassero di rifiutarsi ([2]), ma il ricorrere a siffatta misura doveva riuscire dolorosa cosa al capo di un corpo scientifico, e indecorosa al corpo medesimo. Col deposito adunque di due fiorini fatto ogni anno al nuovo massaro, e

([1]) Doc. XXV.
([2]) Doc. XXVI.

che al fine dell' anno egli restituiva intatto a chi non aveva incontrato multa alcuna, si provvedeva nella maniera più conveniente al bisogno.

Nello stesso sovracitato decreto, a prevenire ogni abuso di potere del rettore e togliere ogni cagione di malignità verso di lui — *ut omnis malignandi occasio excludatur,* — è stabilito, ch' egli per un mese ancora dalla cessazione dalla carica rimanga sotto il sindacamento del nuovo rettore, e sia tenuto al pagamento di tutte le pene nelle quali fosse caduto in vigore degli statuti vigenti nel collegio e dichiarate col consenso di tre quarti dei dottori espresso in cedole da essi sottoscritte. Era ben giusto che anche i rettori dei collegi fossero soggetti a sindacato quando lo erano tutti i magistrati della Repubblica e i dogi medesimi.

I consiglieri e il massaro eletti non che tutti i dottori prestano giuramento in mani del nuovo rettore di adempiere fedelmente i loro doveri e di essere a lui obbedienti. Che se alcuno ricusi prestarlo entro un primo termine abbia la pena di un fiorino, dopo un secondo termine di due, dopo un terzo sia scacciato dal collegio. I dottori assenti prestano il giuramento quando vi sono dal rettore chiamati.

Pel capitolo 8.° tutti debbono cedere al rettore il primo posto di onore allorchè si raccoglie il collegio o per pranzo o per disputazioni o per funerali o per altra qualsivoglia cagione sotto pena di un fiorino a chi manchi. Al rettore è pur data facoltà di comporre, senza che altro magistrato intervenga, le discordie e controversie, che insorgessero fra i dottori, concernenti il loro onore. Che se, giusta il capitolo 11.°, il rettore chiami a se o all' adunanza del collegio alcuno dei dottori, questi deve recarvisi sotto pena ogni volta da fissarsi ad arbitrio di lui fino alla somma di un fiorino, a meno che non abbia legittima scusa riconosciuta dal rettore, e da' suoi consiglieri, la verità della quale attesti con suo giuramento.

Ora qui due osservazioni sono opportunamente a farsi. La 1.ª che a norma dello statuto la elezione del rettore po-

tendosi ugualmente fare a viva voce o per ischede rimaneva in essa molta incertezza e facilmente poteva dar luogo a disputazioni e querele. La 2.ª che il capitolo 19.° permette che i dottori collegialmente raccolti possano per qualche grande utilità od evidente ragione, purchè tutti unanimemente acconsentano, dispensare da taluno degli statuti, e farne altri relativi al collegio, quali meglio stimassero più convenienti. Anche questo capitolo non soggetto a condizione alcuna capace di porre un freno all' arbitrio dei dottori presenti e preservare i diritti dei futuri doveva col tempo aprire il campo a vive contestazioni.

Non corsero infatti molti anni che nella elezione del rettore avvennero contese e confusione ond' essa non ebbe luogo regolarmente come avrebbe dovuto, e che nel collegio furono introdotti statuti dettati dall' egoismo più calcolato e sottile a solo vantaggio dei dottori presenti e a pregiudizio dei futuri. Tra' quali nuovi ordinamenti il seguente. I pochi dottori ch' erano in città si diedero il titolo di numerarii e fermarono che d' allora in poi i numerarii soltanto dividessero fra loro le propine delle lauree privandone gli altri dottori e coloro che sarebbero posteriormente aggregati al collegio. Questi adunque al loro ingresso dovendo giurare l' osservanza degli attuali statuti non avrebbero più avuto speranza di partecipare di quelle rendite. A quelle ingiuste disposizioni si riscossero forte i dottori esclusi dal numero privilegiato e ricorsero nel 1494 al governatore ducale Agostino Adorno e al consiglio degli anziani, pregando che provvedessero affinchè ogni anno fosse fatta una giusta elezione del rettore del collegio e abrogassero i nuovi statuti non approvati dal Senato e quello specialmente dei numerarii. E il governatore e gli anziani riconoscendo quanto funeste fossero le discordie tra i dottori dell' arte salutare e volendo toglierne la cagione, il giorno 28 del novembre decretarono: 1.° che fosse cangiato per l' avvenire il metodo di eleggere il rettore, che questo dovesse farsi a sorte a principio di ogni anno, cosicchè colui il cui nome venga estratto *dalla borsa* o *dal sacco*

s' intendesse e fosse rettore, sotto pena di esclusione immediata dal collegio e di cinquanta ducati a quello fra i dottori che ricusasse riconoscerlo; il tutto a norma di ciò che praticavasi nella elezione del rettore nel collegio de' giureperiti: 2.° che s' intendessero rivocati tutti gli ordinamenti fatti nel collegio, i quali non avessero ancora ottenuto il consenso del Senato: 3.° che fossero riveduti tutti i capitoli già conceduti dalla Repubblica al collegio onde giudicare quali meritassero di essere modificati e corretti. A questo esame venivano deputati due del consiglio stesso degli anziani Pietro Facio notaro, e Gerolamo Moneglia del fu maestro Giovanni medico ([1]). I quali è a credere s' interponessero a calmare le ire fra i litiganti e a ricondurre la concordia nel collegio. Infatti dopo le amare contese, i ricorsi ripetuti al Senato, e i molti decreti usciti al proposito le parti ostili si raccolsero il 29 di settembre 1495 innanzi il notaro Gerolamo da Rivalta, e conchiusero tra loro e stipularono solennemente la pace. I dottori esclusi dal beneficio, maestro Giovanni da Novi, M.[i] Antonio da Gavi, Ambrogio Oderico, Giacomo Sbaroia, Battista Stefanini, Andrea Ponsono, Cosmo Deferrari e Gerolamo Montano stesero i primi la mano in segno di piena riconciliazione ai dieci dottori numerarii M.[i] Martino Gatto rettore, Francesco Costato, Cristoforo Cantalupo, Nicolò de Podio, Paolo Gentile, Barnaba da Novi, Battista de Laula, Taddeo da Pietrasanta, Benedetto Canevali e Battista Boerio, dichiarando a questi di volere cessare da ogni querela e litigio, e di rinunciare a tutte le loro pretese e ragioni non meno che a tutti i privilegi e al favore di tutti i decreti già ottenuti, onde così vivere in buona pace. E i numerarii accettando volentieri le generose proposte, animati dallo stesso amore della concordia, e non volendo dimostrarsi ingrati protestarono essi pure di troncare ogni contestazione e consentirono spontanei ai primi, che presero il nome di sopranumerarii, quattro ducati d' oro per ogni laurea dottorale che fosse data dal collegio.

([1]) Doc. XXVII.

Oltre di che venne di reciproco consentimento stabilito, che alla morte di uno dei dieci dottori numerarii subentrerebbe in suo luogo uno degli otto sopranumerarii, ed a riempiere le lacune che fra questi ultimi in qualsivoglia modo avvenissero sarebbero chiamati nell' ordine di loro anzianità i dottori entrati più di recente nel collegio; promettendosi vicendevolmente di nulla mai più dire ed operare contro simili patti ed osservarli esattamente, ponendo anche in pegno di questa fedele osservanza ciascuno i suoi beni presenti e futuri. Alla stipulazione di quel contratto tenne dietro una domanda collettiva al governatore ducale Agostino Adorno e al consiglio degli anziani, affinchè si degnassero di confermare colla loro autorità la distinzione nel collegio dei dottori numerarii e sopranumerarii nel numero di dieci i primi e di otto i secondi e i patti convenuti tra gli uni e gli altri. L' approvazione richiesta venne data con decreto del 23 di giugno 1496 [1].

Ritornando ora a ciò che spetta alle attribuzioni ed ai doveri del rettore noteremo essergli dal capitolo 6.° imposto l' obbligo di convocare tutto il collegio una volta almeno ogni bimestre, affinchè per negligenza o pigrizia non venga trascurato di discutere e trattare di quelle cose che potessero essere di utilità del collegio medesimo. Ov' egli ciò ommetta di fare, e non abbia un motivo legittimo, sia soggetto alla multa di un fiorino. E nell' adunanza ognuno può proporre argomenti, quistioni e dubbii che avvisi riflettere all' onore e al vantaggio del collegio, con piena libertà a ciascuno de' dottori di fare le riflessioni che stimi opportune, chiedendone però sempre previamente licenza al rettore. Il quale se ad alcuno creda di dovere imporre silenzio, costui debba osservarlo, sotto pena di un fiorino, non solamente nella stessa adunanza, ma anche in ogni altra finchè non gli sia restituita facoltà di parlare.

E siccome sovente — *quot capita tot sententiae*, — e perciò molte volte si fanno lunghe discussioni senza conclusione alcuna,

[1] Doc. XXVIII.

così nella disparità delle opinioni il capitolo 5.° vuole si passi alla votazione. Che se i voti sieno pari per l' approvazione o disapprovazione, allora la sorte decida. Non sia però lecito nè un tale partito nè scrutinio alcuno se almeno non sieno presenti i tre quarti dei dottori del collegio. Gli assenti possono dar voto affidandolo ad alcuno dei dottori intervenuti all' adunanza ([1]).

Nel capitolo 7.° si osserva esservi tali deliberazioni, che i malevoli ed i nemici della scienza, allorchè una voce ne giunga loro, cercano di rendere vane, onde è d' uopo di conservare intorno a quelle un profondo silenzio. Spetta al rettore il dichiarare quali sieno e ad intimare per esse il segreto. Niuno allora deve osare di lasciarle trapelare, e quando alcuno le riveli fuori del collegio senza licenza di lui, abbia la pena dello spergiuro e quella di un fiorino, o questa soltanto giusta la gravità della cosa a giudizio del rettore ([2]).

Quale fosse la pena dello spergiuro gli statuti non dichiarano. Il capitolo 12.° così si esprime intorno a questo peccato mortale di cui si fosse bruttato alcuno dei dottori del collegio. « Conciossiachè gravissimo crediamo essere il peso dell' anima, e facile il cadere in esso, ma difficilissimo il liberarsene — *quoniam onus animae gravissimum esse credimus, facileque in illud cadere, ab eodem vero dificillimum sit liberari,* — così viene statuito e deliberato, che chiunque dei medici del collegio non abbia osservato gli statuti o gli abbia offesi, pure non sia tenuto spergiuro quantunque abbia operato contro il suo giuramento di rispettarli, e ciò purchè paghi la pena portata per la inosservanza dagli statuti medesimi se è pecu-

([1]) Questa facoltà fu rivocata con decreto del collegio il 3 di marzo 1643. Il voto deve darsi da ciascuno de' dottori di propria mano.

([2]) Nell' adunanza del collegio del 14 di luglio 1656 fu fatto decreto che tutti i dottori dovessero prendere particolare giuramento di tenere segrete le cose che sarebbero trattate nel collegio toccanti lo ingresso di alcuno nel collegio medesimo. I dottori presenti presero un tale giuramento nell' adunanza stessa.

niaria. Che se sia la pena dello spergiuro, pure non vogliamo che sia caduto nello spergiuro, purchè fra un mese dal giorno del peccato paghi soldi dieci al collegio. Dopo questo termine e non avendo pagato, allora s' intenda spergiuro — *Si vero pena sit periurii, in illud periurium cecidisse nolumus, dummodo infra mensem a die erroris solvat collegio soldos decem: quo termine elapso, nec facta dicta solutione, periurus tunc esse intelligatur.* — Bella e comoda veramente la morale dei dottori di medicina e chirurgia dell' anno di mille quattrocento ottanta uno, i quali mediante dieci soldi scaricano la coscienza dal peso, che gravissimo riconoscono, dello spergiuro, e annullano il valore di un giuramento solenne! Uno degli annotatori degli statuti scriveva facetamente nel margine della pagina — *paucula stipe liberamur a periurio!*

Beati que' dottori medici e chirurghi se pei mali fisici avessero potuto ritrovare i facili rimedii che allegramente ai morali applicavano! La espulsione di alcuno dal collegio, essendo la pena maggiore che dal collegio medesimo potesse infliggersi, supponeva per fermo nello espulso gravissime colpe, più gravi dello spergiuro stesso, a cui con dieci soldi era posto riparo. Eppure vedasi quanta pietà albergasse nelle anime tenere dei dottori! Il capitolo 13.° degli statuti reca, che non dovendosi sprezzare un cuore contrito ed umiliato — *cor contritum et humiliatum sperni non debet,* — colui, che per suo male operare sia stato scacciato dal collegio e con cuore penitente supplichevolmente domandi la grazia di esservi riammesso, vi sia ricevuto purchè paghi lire cinque o quella somma che la maggior parte del collegio stimerà, e così gli sia rimessa ogni condanna. Non è chiaro indizio di cuore profondamente contrito ed umiliato il mettere fuori la borsa e pagare cinque lire?

Quarant' anni prima degli statuti, che andiamo in questo capo svolgendo, un Nicolò Allegro erasi fatto suscitatore di discordie e scandali nel collegio. Essendone rettore, patteggiato aveva con un gabellotto per la franchigia particolare della sua mula senza poi voler comparire innanzi al console delle cal-

leghe per difendere la franchigia delle mule degli altri dottori, dicendo di essere parato a giovare piuttosto al gabellotto che al collegio. Poscia sotto il rettorato di maestro Quilico de Franchi aveva più volte, anche al cospetto de' dottori, risposto al rettore, che lo ammoniva, parole superbe d' opprobrio e d' ingiuria. Gli statuti disprezzati e calpesti, la maestà del collegio villanamente offesa, poste a repentaglio le franchigie delle mule dei dottori, lo spergiuro agli obblighi giurati evidente, quali consigli abbracciò il collegio, quale riparo alla imminente ruina oppose? che fece? Si raccolse con grande solennità nel chiostro di S. Maria delle Vigne, i dottori vi favellarono della gravezza del caso, riconobbero pur troppo la natura maligna e perversa del loro collega, lamentarono il vitupero da lui inflitto al collegio, e risoluti a toglierlo, ed a far sì che le male opere e le proterve parole non rimanessero impunite, e a dare ai posteri un grande esempio sentenziarono il reo per sempre privato del beneficio e dell' onore del collegio ([1]).

Maestro Allegro viveva in cattivi anni quando forse non avevasi ancora una regola come quella del capitolo 13.° degli statuti. Se stata vi fosse il giorno dopo la sua espulsione avrebbe potuto a diritto rientrare lietamente in collegio, purchè si fosse presentato alle porte di esso con in mano in segno di umiliazione e pentimento una moneta di cinque lire.

La maggior difficoltà de' reietti dal collegio al loro ritorno doveva incontrarsi nella restituzione delle immunità, delle quali erano privati per pubblico decreto; imperocchè era obbligo del rettore del collegio di rendere avvisati della espulsione i gabellotti onde potessero esigere dagli espulsi il pagamento dei dazii. A far desistere i gabellotti era necessaria nientemeno che una dichiarazione di reintegrazione fatta dal rettore e sottoscritta da due terze parti del collegio ([2]).

([1]) Doc. XXIX.
([2]) Vedasi doc. XXVI.

CAPO IX.

Dell' aggregazione al Collegio di Medicina — Condizioni necessarie per questo — Variazioni a quella della origine della Città e del distretto. — Diversi decreti intorno all' ammissione.

Uno degli oggetti di maggiore entità pel collegio era l' ammissione in esso de' nuovi dottori, le condizioni principali della quale erano state già fissate da uno statuto del collegio approvato il 22 di marzo 1447 dal doge Giano di Campo Fregoso e dal consiglio degli anziani (1). Quelle condizioni si riducevano a tre:

1.ª Che il candidato fosse oriundo della città di Genova o del suo distretto per origine propria o paterna e non per cittadinanza acquistata o domicilio stabilito mediante convenzione o privilegio, intendendosi pel distretto tutti i luoghi tra il Corvo e Monaco ed oltre il Giogo fino ai confini dello Stato, i quali fossero sotto il dominio della Repubblica (2).

2.ª Ch' egli domandasse l' ammissione al doge, al consiglio degli anziani ed all' ufficio della moneta, dai quali, supposto che fosse idoneo, venisse per l' ammissione mandato al collegio.

3.ª Che dal collegio per via di esame fosse riconosciuta la sua idoneità, e quindi fosse aggregato.

(1) Doc. XXX.

(2) Negli antichi capitoli del collegio medico di Salerno, si vede che esso sotto questo particolare era anche più esclusivo e severo. L' art. 10 di essi è in questi termini: *Item, quod nullus doctor vel doctorandus advena vel alienigena audeat nec praesumat esse de collegio Salernitano, nisi fuerit continuus civis et continuus habitator inter menia civitatis Salerni, et quod ad minus habitaverit per annos viginti in dicta civitate Salerni.*

Nello stesso decreto aggiungevasi la clausola, che venendo in Genova qualche eccellentissimo medico, di cui suonasse alta la fama — *cuius fama sit exuberans et manifesta*, — cosicchè la Repubblica stimasse util cosa il condurlo, costui per la massima sua dottrina e la comprovata sua praticà potesse dal doge, dal consiglio degli anziani e dall' ufficio della moneta essere ammesso al collegio colla dispensa dalle condizioni suddette.

Il capitolo 9.° de' nuovi statuti del 1481 ripiglia le condizioni medesime, suppone la clausola in favore de' medici illustri, e aggiunge una 4.ª condizione di avere studiato medicina per quattro anni almeno in uno studio generale e di avervi conseguito la licenza o la laurea, senza però che questo dispensi dall' esame necessario a constatare la idoneità, il quale sarà dato dal rettore e da due dottori od anche da tutto il collegio e sarà seguito dallo esame pubblico di ammissione, in cui secondo il costume antico il candidato deve rispondere intorno a due quistioni che gli sono assegnate.

Infine il capitolo stesso non dimentica una 5.ª condizione, quella cioè della somma da pagarsi per l' ammissione al collegio, che determina minutamente. Lo ingresso al collegio, oltre una buona colezione e i guanti ai dottori, richiede il pagamento di otto fiorini al collegio e di una lira al rettore. Però sono da questa tassa pecuniaria dispensati i figli dei dottori, quando invece coloro, che sono ascritti a titolo di straordinario merito nella scienza e senza essere della città o del distretto, devono sborsare venticinque fiorini.

Abbiamo veduto come nel capitolo 19.° sia data facoltà al collegio per motivo di grande importanza di variare alcuna delle prescrizioni degli statuti, non però di quelle del cap. 9.° Ma non c' è forse capitolo che abbia subìto maggior numero di variazioni. Tralasciamo di osservare che dovette derogarsi ben presto alla condizione della licenza o della laurea presa in uno studio generale, poichè anzi nel 1488 fu dalla Repubblica imposto di prenderla in Genova e non altrove. Ma nel 1509 venne alterata

la prima condizione relativa alla origine dei candidati. Quando era scarso il numero dei dottori di collegio, pel distretto della città s' intendeva l' estensione tutta del dominio della Repubblica tanto di qua dai gioghi quanto di là a tramontana. Mentre nel collegio de' giudici, che di dottori sovrabbondava, riducevansi i limiti del distretto di loro origine tra il Deva ed il Gesta, in quello dei medici si allargavano dal Corvo a Monaco, onde erano in ragione inversa del numero stesso. Ma i tempi felicemente cambiarono. Ecco come si esprime il collegio di medicina nella domanda che fa al governatore del re di Francia in Genova per una nuova limitazione del distretto di origine dei dottori. « Ora però volgono tempi migliori ne' quali non solo è maggiore il numero de' medici e principalmente de' medici della città ascritti al collegio, ma sì pure cresce il numero degli studenti e de' cittadini medesimi d' ogni genere e colore — *omnis generis seu coloris* — che frequentano i ginnasii e intendono ai primi studi della medicina. E beati invero debbono questi tempi stimarsi, nei quali la gioventù volge virtuosamente l' animo al culto della scienza e della dottrina! E poichè sogliam dire, il solo onore essere premio condegno della virtù, e la virtù lodata e privilegiata pigliare incremento, ed essendo di molto decoro ed ornamento al nostro re cristianissimo ed a questa Repubblica lo avere molti sudditi dotti e di virtù forniti e specialmente medici che la sacra pagina onora, e perciò Dio stesso comanda di avere in onoranza, scorgesi eziandio conveniente, che meglio degli altri si onorino e pongansi al possesso de' benefici della città coloro che della città sopportano i pesi e gl' incomodi ». E dopo questo preambolo assai singolare si chiede alle loro dominazioni, il governatore ed il consiglio degli anziani, onde meglio animare i giovani, allettarli col premio della virtù e promuovere il decoro della città e dei cittadini di ristringere i confini assegnati per l' ammissione al collegio riducendoli a quelli stessi prescritti per lo ingresso nel collegio de' giurisperiti; cioè a dire limitandoli ai soli confini della diocesi tra i

torrenti Deva e Gesta. La domanda venne al collegio de' medici dal governatore Francesco Roccaiarda e dagli anziani consentita con solenne decreto del 13 di agosto, nel quale si pareggia il collegio de' medici in ogni diritto a quello dei giudici assoggettandolo a lievi obblighi, di che diremo in appresso (1). Accenneremo qui soltanto che in esso è riservato nuovamente al Senato il diritto di ammettere con dispensa da ogni condizione nel collegio que' medici che per celebrità di nome giudicasse meritevoli del favore.

Non pago ancora di questa restrizione il collegio, e scorgendo che molti distrettuali domandavano l' ascrizione e pochi erano in esso della città, il che indecorosa cosa giudicavasi, ricorse nel 1551 al doge Luca Spinola ed al consiglio degli anziani per ottenere, siccome infatti ottenne, le medesime restrizioni già possedute dal collegio de' giuristi pel decreto del 1548, cioè che il padre del candidato, e l' avo avessero da 25 anni domicilio in Genova, nè avessero esercitato arte vile e meccanica, e che per dodici anni fosse sospesa l' aggregazione di coloro che non fossero nativi della città (2).

Siffatte restrizioni dovettero di mano in mano assottigliare il collegio, al che dovette principalmente contribuire quella che da esso teneva lontani i distrettuali. Perchè ne' collegi lamentavansi pochi i dottori della città ed erano invece numerosi quelli della provincia? Per questo, che nella città i commerci, le ricchezze, i commodi non danno incitamento a forti e continuati studi, quando nella provincia molte di tali distrazioni mancano, ed il bisogno di aprirsi collo ingegno e col sapere una via onorata a migliori condizioni di fortuna e di vita è sprone potente ad essi; onde il credere che il tenere indietro i distrettuali per crescere il numero dei dottori della città, era errore pregiudizievole, imperocchè conduceva ad effetto contrario togliendo dagli occhi de' cittadini un nobile esempio, ed un efficace argomento di vergogna bensì, ma nel tempo

(1) Doc. XXXI. — (2) Doc. XXXII.

stesso di generosa emulazione. Tanto è: per quell' errore il collegio andò di mano in mano scemando, e giunse un tempo che i suoi dottori mal bastavano ad adempiere i carichi loro imposti dalla Repubblica. Nel 1700 furono ridotti a tale che con una straordinaria derogazione agli statuti, dopo lunghe discussioni di più giorni, deliberarono di aggregare senza esame e con dispensa da ogni condizione quattro medici ad un tempo quali meglio credessero fra coloro che esercitavano nella città. E ciò che è per lo meno assai curiosa cosa, a coonestare una misura sì poco conforme agli statuti, si addusse anche il motivo, che quasi tutta la nobiltà desiderava che il numero de' dottori fosse ampliato ed accresciuto — *tota fere nobilitas exoptat ut dictus numerus amplietur et augeatur* (1).

Un' altra condizione dell' ammissione nel collegio è quella degli esami. Lungo tempo prima della conferma degli statuti era il Senato che sceglieva alcuni uomini, *scientificos et expertos*, i quali riconoscessero mediante un esame la capacità ed il merito di coloro che domandavano l' ammissione al collegio. In seguito al favorevole loro giudizio il doge, il consiglio degli anziani e l' ufficio della moneta pronunciavano l' ammissione medesima. Il che consta da decreto del 1385 (2). Il cap. 9.° primieramente fa cenno dello esame privato dato dal rettore e da due dottori, o se piaccia meglio al rettore, dallo intiero collegio, onde conoscere la sufficienza od insufficienza del candidato. Questo esame dovevano tutti indistintamente subire coloro che domandavano l' ammissione, fossero o non fossero già stati laureati. Era l' esame più difficile sia per la durata, sia perchè versava nella teoria non meno che sulla pratica ed era seguito dallo scrutinio a voti segreti. Lo stesso capitolo parla quindi dello esame pubblico, ch' era l' esame di laurea, dal quale per conseguenza erano dispensati i già laureati che chiedevano l' ascrizione, siccome rilevasi dalla rappresentanza fatta dal collegio a que' tempi al Senato, in occasione che questo man-

(1) Doc. XXXIII. — (2) Vedasi doc. XXXIX.

dava al collegio stesso per l' ammissione un medico Agostino Scotto di Albenga, il quale avendo già conseguito la laurea, intendeva di essere aggregato senza esporsi all' esame privato. Rispondevasi, che avendo preso l' esame pubblico della laurea gli mancava il privato che porgesse solido argomento di sua capacità: senza di ciò non potersi decidere se meritasse o no l' ascrizione.

In che l' esame pubblico consistesse, quale fosse il modo di darlo, è dichiarato dal capitolo 10.° Raccolto il collegio, due de' dottori più anziani presentano al rettore, uno il libro aperto degli aforismi d' Ipocrate, l' altro quello de' tegni di Galeno, ove nel luogo aperto egli trasceglie un punto in ciascuno (1). Il mattino del giorno appresso il candidato legge i due punti contro i quali argomentano prima il rettore e poscia i dottori incominciando dal più giovane al più anziano. Inoltre il rettore e i consiglieri, giusta il capitolo 23.°, scelgono due quistioni o dubbii sui quali il candidato sostiene una disputazione coi dottori, che obbiettano in ordine inverso dal più anziano al più giovane.

Prudentemente e a cautela, prima di questo pubblico esame, il candidato depone nelle mani del massaro del collegio lire 10. Ma delle spese occorrenti per la laurea si dirà trattando della laurea medesima. Qui noteremo soltanto che per gli aggregandi al collegio nel 1656 venne determinato di ridurre tutti gli obblighi di retribuzione a denaro contante. Così si esprime il decreto: « Perchè fra i laureandi vi sono alcuni che aspirano all' ingresso nel venerando collegio, questi oltre le cose suddette da farsi da loro nella stessa maniera degli altri circa il prender la laurea, debbano in appresso, avuta che avranno

(1) In simile modo praticavasi nel Collegio salernitano. Veggasi l' art. 5 de' suoi capitoli — *Collectio Salernitana* — Napoli 1852. Vol. 1, pag. 381 L' art. 21 è il seguente: *Item, quod puncta medicinalia dentur in libro tegni, vel prime seu primi libri Avicennae, in theorica, in practica aliud in lib. Aphoris. in artibus autem unum in libro phisicorum, et aliud in libro posteriorum analiticorum.*

l' ammissione, depositare parimente in mano del massaro quella somma di denaro che importerà il dare ad ognuno de' collegiati tre da due reali o tre piastrini, come comunemente in Genova si dicono, et un pezzo e mezzo al rettore ed ai promotori, comprendendo in questa somma non solo le confetture, ma anche i guanti soliti a darsi da chi entra in collegio, cioè un paro ad ognuno de' collegiati e due para al rettore e promotori » ([1]).

Dagli statuti non è fissato quale debba riuscire per l' ammissione lo scrutinio segreto dell' esame privato, ma richiedersi i voti tutti favorevoli si rileva da un documento del 1587, nel quale il collegio espone al Senato non dovere essere non solo esaudito ma nè anco udito un Andrea Bracco, dottoratosi in medicina nella università di Pisa, il quale gli chiedeva l' ammissione fra i dottori — *de plenitudine potestatis*, — imperocchè al supplicante mancavano la più parte delle condizioni volute. E il documento medesimo fra le condizioni annovera pur quella di aver posto un luogo in S. Giorgio a credito del collegio ([2]). La domanda del Bracco, com' era destituita di fondamento, così lo fu di effetto.

Il collegio intendeva che chiunque volesse ricorrere al Senato per la dispensa da alcuna delle condizioni di ammissione, dovesse prima domandare ad esso il consenso di un tale ricorso. Per concederlo però stabilì con decreto del 1644 che fossero necessarii i quattro quinti dei voti de' dottori presenti all' adunanza, e questi fossero almeno i quattro quinti di tutti i dottori della città e delle tre podesterie ([3]).

Del rimanente le prove di avere le condizioni richieste dagli statuti dovevano dagli aspiranti deporsi in mano del cancelliere del collegio, alla presenza di un sindaco, il quale sa-

([1]) Libro manoscritto degli statuti del collegio di medicina pag. 81. Questo codice è posseduto dal Dott. Gio. Battista Pescetto e noi lo citeremo colla intitolazione — *Cod. del. Coll. med.*

([2]) Cod. del Coll. med. pag. 71. — ([3]) Ib. pag. 79.

rebbe stato nominato dal collegio ogni anno, e doveva fare le opportune interrogazioni all' oggetto, del rettore e de' consiglieri. Quindi compiute che fossero si leggevano a tutto il collegio, che votava intorno alla loro ammissione, per cui si esigevano favorevoli due terze parti dei dottori (1). Queste disposizioni vennero prese nel 1584 essendo Rettore del collegio Gio. Battista Murchio.

Finora siamo andati via via analizzando que' capitoli degli statuti che riguardano l' ordine interno. Per non ommetterne alcuno di questa natura diremo qui ancora del 18.° e del 21.° Il primo de' quali relativo all' amministrazione del collegio stabilisce, che per qualunque occasione possa occorrere debba sempre presso il massaro serbarsi la somma almeno di dieci fiorini. Che se il caso avvenga o di necessità o per conseguire qualche grande vantaggio di dovere ridurre lo erario del collegio a minor peculio od al verde, allora per reintegrarlo di quel tanto, il rettore è tenuto a tassare ciascuno dei dottori per uguale porzione. Ove siavi tra essi chi ricusi di contribuire venga privato del collegio ed espulso.

Il secondo intende a prevenire nel collegio ogni quistione che per avventura potesse essere suscitata da ambizione di preminenza e prescrive che nelle adunanze del collegio, o nello incedere per la città, o nella visita degli ammalati si proceda sempre in guisa che il dottore più anziano di collegio preceda sempre il meno anziano ove questi non sia molto vecchio, o famosissimo nella città. E ciò sotto pena di essere reietto dal collegio, o sotto pena pecuniaria da infliggersi ad arbitrio del rettore.

(1) Cod. del Coll. Med. pag. 68.

CAPO X.

Prescrizioni intorno alle attinenze esterne del Collegio di Medicina — e alla cura degli infermi. — Decreti relativi alla pubblica sanità — Autopsia del cadavere di un giustiziato — Dovere de' dottori di collegio di praticare cogli altri medici — Carattere del collegio.

Esaminiamo ora i capitoli degli statuti che spettano specialmente alle attinenze esterne del collegio.

Nel 14.° è indicata la maniera con cui i dottori debbono condursi presso gl' infermi. Niuno del collegio chiamato a visitare un ammalato in cura di altro medico dee cangiare medicamenti ove prima non abbia parlato con questo, salvo in caso grave — *nisi fuerit accidens timorosum* — e di pericolo nello aspettare. Nè i medici dovranno discutere e disputare della malattia e della cura alla presenza dello infermo e degli astanti, ma dovranno farlo separatamente tra loro — *clam et separatim ab aliis* — e vicendevolmente onorarsi sotto pena di un fiorino ad ogni mancanza.

Queste prescrizioni, che dimostrano quanto dilicati e prudenti riguardi il collegio di medicina volesse usati cogli ammalati, ne richiamano altre non meno lodevoli che alla promulgazione degli statuti già erano in vigore presso i dottori. I quali, osservando come gli abiti di lutto incutevano terrore ad alcuni ammalati ed erano considerati di sinistro auspicio — *animadvertentes quam plurimos aegrotorum a lugubri habitu saepe terreri ac male sibi ominari*, — statuivano che sotto pena di spergiuro e di un fiorino da estorquersi ogni volta dal reo —

extorquendi quoties huic sanctioni contravenerit — niuno di essi possa portare vestimenta di lutto più di un mese pel padre, per la madre e pel figlio, e più di quindici giorni per la figlia, la sorella, la moglie e la suocera e pel fratello ed il suocero, più di otto giorni per gli altri parenti. Nè ad altri funerali abbiano ad intervenire tranne a quelli de' loro parenti e di un altro dottore (1).

Il capitolo 15.° vieta a qualunque persona di osare e presumere di amministrare senza licenza di un medico collegiato o di altro medico, medicine solutive, velenose ed oppiate, eccettuate però — *pillulis ex aloe, mira et croco, et aliis pillulis sine custodia non fortibus et cassia et manna, et excepta tiriacha antiqua, metridato, trifera et similibus* — sotto pena ai contravventori di lire 10 da applicarsi per metà al dominio, allo accusatore per un quarto e per l' altro quarto al collegio.

Già nel 1470 i dottori col rettore Bartolomeo Di Negro di Retiliato erano ricorsi alla autorità governativa rappresentando essere in città molti, e fra questi forse particolarmente indicavano il medico non collegiato Biagio da Padova, i quali amministravano medicine con grande detrimento de' corpi umani e disonore del collegio, a cui i funesti casi erano reputati ad infamia, ancorchè colpa alcuna non ne avesse per non essere i suoi dottori stati consultati, nè avere a quelle cure acconsentito, onde imploravasi che fosse posto efficace argine al male colla punizione de' colpevoli. Governava Genova per Galeazzo Sforza il magnifico soldato Jacopo di Rovarello, il quale ordinava con suo decreto del 7 di dicembre in un col consiglio degli anziani ai sindicatori della città di vegliare a un tanto abuso e punirlo, salvo a sentire le ragioni di Biagio da Padova. Ma i sindicatori trasmisero i loro poteri su questa bisogna al rettore medesimo del collegio ed ai suoi successori, onde per lui si potesse per mezzo de' nunzii ed inservienti del Comune — *detineri, pignorari, gravari, molestari*

(1) Doc. XXXIV.

et inquietari facere quascumque personas tam mares quam feminas — che offendessero gli ordinamenti del venerando collegio e particolarmente il predetto. Il maestro Biagio da Padova espose di avere sempre esercitato l' arte salutare in città senza querela e nota alcuna d' infamia, non essere proibito l' esercizio di essa agli uomini in quella periti benchè al collegio non appartenessero, e perciò non potersi a lui il decreto riferire, e maestro Biagio andò esente da ogni pena (1).

Questo decreto venne confermato al dottore Martino Gatto rettore del collegio nel 1495. E nel settembre del 1517 i sindicatori mandavano ancora una loro grida a quest' uopo, che il così detto cintrace del Comune Francesco de Solano, a cui apparentemente non andava troppo a sangue il latino semi-barbaro che si usava in alcuni degli uffici della serenissima Repubblica, traduceva a mezzo il periodo in una lingua sua propria e quasi italiana — *Preconate vos preco et cintrace communis Janue per civitatem Janue in locis sancti Laurentii, bancis et aliis locis consuetis de mandatis spectabilium dominorum sindicatorum* — che non sia persona alcuna la quale olse ne presume in la città di Genoa dare alcuna medicina solutiva, venenosa ed oppiata senza licentia del spectabile d. magistro Benedetto Bonfante rectore del venerando collegio delli signori medici dello collegio di Genoa aut delli prefati signori sindicatori e questo sotto la pena in statuti concessa al detto collegio per lo exc.so Comune di Genoa (2).

E qui cade in acconcio il registrare un santo provvedimento di pubblica sanità preso nello agosto del 1501, al quale è chiamato ad intervenire colla opera e col consiglio il collegio de' medici. Filippo di Cleves governatore di Genova pel re Luigi XII di Francia, e il consiglio degli anziani, avuta voce esservi in Genova aromatarii e speziali che vendevano medicinali di loro natura insalubri o per vetustà guasti ed inutili, e medici, che bazzicando nelle loro officine e da essi forse

(1) Doc. XXXV. — (2) Doc. XXXVI.

anche stipendiati, acconsentivano per avarizia e promovevano lo iniquo smercio, onde gli ammalati non per violenza del male nè per la imperizia de' medici, ma sì per colpa de' farmacisti talvolta perivano, danno facoltà ai Padri del Comune di eleggere e consultare intorno a ciò uno o più dottori del venerando collegio, e quindi di visitare le farmacie, ricercarvi i medicinali e gl' ingredienti onde sono composti, e i falsi e gl' inutili abbrucciare o cacciar via, e correggere e punire nel modo che crederanno opportuno e giusto gli aromatarii colpevoli ed i medici che fossero loro complici e cooperatori. Da questo decreto ebbero forse la prima origine in Genova le visite del magistrato di sanità alle spezierie [1].

Il capitolo 16.º è pei chirurghi, e allora chiamavansi chirurghi coloro che attualmente si dicono flebotomi, i quali dopo una o due visite seguono la cura dei feriti o appostemati mortalmente senza chiamare alla cura un fisico del collegio, dei consigli del quale è bisogno. I presuntuosi paghino un fiorino da applicarsi per due terze parti al dominio e l' altro allo accusatore.

Chi direbbe non essere di suprema importanza il capitolo 17.º? In esso è statuito, che dovendo gli uomini dotti e virtuosi essere ben distinti dagl' idioti e dai rusticali nelle insegne degli abiti — *scientificos et virtuosos ab ydiothis et rusticalibus debitis insigniis fore disiunctos*, — niun secolare osi e presuma portare oro ed ornamenti ed altre insegne dottorali, fatta però, ben inteso, la dovuta eccezione pei militari e tibicini, i giuocolieri e gl' istrioni — *militibus exceptis et tibicinis et ioculatoribus et hystrionibus*, — e ciò sotto pena di 25 fiorini, tanto era il delitto! metà al dominio e l' altra metà allo accusatore. E mandasi al podestà ed agli ufficiali, ai quali può spettare, di chiamare subito l' accusato, di fargli di presente deporre i vietati ornamenti e di obbligarlo a pagare tutto al più lungo dentro tre giorni la somma dovuta. Quando all' obbligo non soddisfaccia s' incarceri finchè abbia pagato.

[1] Doc. XXXVII.

Fra gli abiti che dovevano distinguere i dottori del collegio di medicina, come pur quelli del collegio di giurisprudenza, dagli uomini zotici ed ignoranti era la veste talare, che pedestri od equestri che andassero, non dovevano mai dismettere. Nelle leggi del 1576 se ne fa pure ai medici espresso comando sotto pena a coloro che facciano altrimenti di non potere durante un triennio conferire coi loro colleghi sulla cura degli infermi, ed essere per due anni privati dei privilegi e delle immunità e del voto sì attivo che passivo nel collegio.

I medici del collegio si distinguevano pure un tempo nello andare a dispensare i medicamenti tanto in città quanto fuori a cavallo. Più che consigliarlo lo imponeva loro il magnifico Opicino de Alzate commissario del duca di Milano con decreto del 3 di aprile 1431 in questi termini — *mandatur omnibus et singulis prudentibus medicis de collegio civitatis Janue et cuique vestrum quatenus de cetero incedatis equestres et non pedestres praebentes medicamenta patientibus tam per urbem quam extra.* — Ai trasgressori è inflitta la pena di 25 fiorini da assegnarsi al restauramento del palazzo (1). Nè i medici avevano per esimersi dalla obbedienza la scusa di non pagar gabella, poichè lo stesso commissario rammenta loro di non essere tenuti alle tasse delle cavalcature e di non potere essere molestati a quest' oggetto dai compratori o collettori dei dazii, ai quali fa espresso divieto di chiederli per esse ai medici ed ai chirurghi pel tempo *passato*, nè pel presente nè pel futuro, sotto la pena di 25 fiorini (2).

Nel capitolo 20.° è stabilito che il podestà di Genova sia tenuto ogni anno a concedere e dare o a dir meglio a far

(1) Negli antichi statuti di Ferrara si accenna la esistenza di un collegio di medici in quella città, e l' obbligo loro di essere provveduti di cavallo del quale valersi nel recarsi a visitare gl' infermi. E vi si nota eziandio, che dovendo le truppe del Comune o del Marchese d' Este uscire a campo, due de' medici del collegio le debbono accompagnare. Tiraboschi *Storia della letter. ital. Vol.* 1, *lib.* 1, *cap.* III.

(2) Doc. XXXVIII.

dare al collegio, — *concedere et tradere sive tradi facere* — un cadavere sia maschile sia feminile da farsene l' auptosia, un cadavere — *ex illis corporibus de quibus fit iustitia et moriuntur mediante iustitia*, — purchè quello che capita a dare sia di vile ed umile condizione, non oriundo del luogo di origine del podestà, nè genovese, nè del distretto. O care e ben giuste eccezioni! Troppo crudele cosa sarebbe stata al cuore del podestà il condannare allo scalpello anatomico un suo compatriota morto di scure o di capestro e troppa vergogna a lui ne tornerebbe ed al suo luogo nativo. E che mai avrebbe potuto ricavare la scienza dal cadavere di un traditore o di un ladro se questi per avventura avesse appartenuto a nobile schiatta o alla città od al distretto? Se il carnefice mal avvisato e villano non rispettò nel vivo, quanto era d' uopo, i privilegi del sangue e della nascita, non sia mai detto che si facciano ad imitarlo i dottori del medico collegio tanto prudenti e dilicati infliggendo al giustiziato la infamia postuma delle anatomiche loro investigazioni.

Nel decreto di conferma degli statuti fra i motivi che indotto avevano i dottori a chiederla al Senato, si adduce quello di cessare le molestie di coloro i quali pretendevano di praticare coi medici del collegio. E nel capitolo 22.° è fatto espresso divieto a questi di curare gl' infermi insieme ad altri medici non ascritti al collegio, ove non ne abbiano dal collegio ottenuto licenza sotto pena da imporsi e mandarsi ad effetto dal rettore e da' suoi consiglieri. Il che rende manifesto che quanto i medici non collegiati desideravano di consultare coi dottori del collegio, altrettanto questi studiavansi di tenersene lontani. Ben s' intende come i primi ricercassero all' uopo i consigli, la esperienza e l' approvazione dei medici collegiati che godevano particolare e meritata estimazione. Un tale desiderio, comechè per avventura consentisse coi loro interessi, pure era assai lodevole perchè consigliato dallo zelo a pro degli ammalati e da un onesto diffidare di se medesimi in obbietto di tanto momento qual era la vita alle loro cure af-

fidata. Ma perchè tanta ripugnanza nei dottori di collegio d' intervenire con quelli? N' era offesa forse la loro dignità dottorale? ne soffriva il loro amor proprio? Quando anche ciò fosse, sarebbe stata inumana cosa per pretesti siffatti abbandonare nel pericolo gli ammalati alla salvezza de' quali erano chiamati. Ma la dignità e l' amor proprio per lo contrario ricevevano appagamento dal vedere invocata con fiducia la loro scienza ed autorità. Pur troppo in questo capitolo dello statuto, dicasi il vero, si scorgè una misura di meschino interesse, un pensiero dello esercizio esclusivo della medicina nella città, un disonesto disegno di togliere ai medici non appartenenti al collegio l' esercizio dell' arte salutare, imperocchè gli ammalati non avrebbero mai chiamato alcuno di questi quando al bisogno non avessero potuto sperare un consulto coi dottori di collegio. Il capitolo 22.° pertanto non meritava approvazione, non faceva onore al collegio di medicina.

Il che è sì vero, che la stessa autorità governativa dovette a quest' oggetto pigliare più volte provvedimenti di savissima precauzione. Così nel decreto del 1509, con cui si pareggiano i diritti del collegio de' medici a quelli del collegio dei giudici, il governatore e gli anziani inserirono la condizione che i dottori di collegio non potessero ricusare la cura degli infermi sì in città che nei sobborghi insieme ad altro medico ancorchè non collegiato purchè idoneo e approvato dal Senato e professante la fede cristiana, sempre ed ogniqualvolta alla detta cura venga chiamato sia a principio di essa, sia in appresso [1]. Ed a viemmeglio impedire al medico collegio il monopolio della scienza e del dottorato nel decreto del 1551, in cui dal doge e dagli anziani si consentono ai medici collegiati domande che rendono difficili le aggregazioni, si vuole e rammenta che dev' essere ognora lecito ai medici non ascritti al collegio l' esercizio della medicina come lo era stato pel passato e

[1] Vedi doc. XXXI.

sotto le medesime condizioni, cosichè nulla dal decreto medesimo s' intenda a riguardo loro innovato [1].

Abbiamo dato una sufficiente analisi degli statuti del medico collegio. Dalla indole degli statuti, onde una congregazione di uomini è retta, può principalmente argomentarsi quale ne sia lo indirizzo e lo spirito, e quale lo scopo a cui tende. Che società adunque era il collegio di medicina, quale n' era il carattere, quale il fine di sua instituzione? Una società che si fosse occupata della scienza, e avesse avuto in mira di promuoverne gli studi, la retta applicazione e i progressi, sarebbe stata di grandissimo giovamento, specialmente in tempi ne' quali in Genova mancavano stabilimenti ad essa consecrati, e prima il difetto e poscia il costo de' libri ne rendeva difficile la diffusione ed era necessario andarne a seguire i corsi con grave dispendio ed incomodo in estere università. Ma bisogna pur dirlo. Poco o nulla vi ha negli statuti che possa far riguardare il collegio di medicina come una società scientifica. Gli esami di ammissione dati con qualche severità, se assicuravano al collegio l' acquisto di uomini dotti, non promovevano che indirettamente la scienza. Quali studi, quali esperimenti scientifici i dottori si proponevano? Niun altro fuorchè l' autopsia del cadavere di un giustiziato che per le eccezioni ridicole a cui era soggetta era difficile che potesse farsi ogni anno. Nè altre autopsie avevano luogo, come dimostra il capitolo dello statuto che la prescrive, poichè il collegio mancava di un locale ove farle e il podestà doveva assegnarlo ogni volta che concedeva il cadavere domandato. D' insegnamento nel collegio non è pur fatto parola, nè di conferenze scientifiche. Certamente erano in esso uomini sapientissimi, ma nelle memorie del collegio e ne' suoi atti non è tenuto conto alcuno di ciò per affidare loro uffici diretti al culto ed al progresso della scienza, nè si parla in esse de' loro scritti, nè di titolo alcuno di merito acquistato o come professori in qualche università, o come autori di utili

[1] Vedi doc. XXXII.

ritrovamenti, o per cure mediche, ed operazioni chirurgiche insigni che abbiano fatte. Colle scuole mediche il collegio fino a tempi a noi molto vicini non ebbe attinenza alcuna. Il collegio di medicina pertanto o non era una società scientifica, od era tale soltanto perchè composto di uomini versati nella scienza, ed anche di essa conoscitori profondi e pratici esperti. Piuttosto era una società di reciproca difesa e tutela come lo erano quelle tante di arti, di commercio e d' industrie, che la città e la Repubblica aveva in gran numero. Provvedeva al suo ordine interno, a' suoi interessi, al soddisfacimento, se vuoi, de' suoi doveri non che alla conservazione de' suoi diritti e privilegi, ma lasciava che all' utile della scienza ed agli studi avvisasse, come meglio stimasse, ogni dottore nel suo particolare.

E ciò, che qui si nota del collegio di medicina, è pure applicabile a quello di giurisprudenza.

Il quale giudizio intorno al collegio medico, verrà confermato dal capo seguente, nel quale si vedrà le cure che si diede, le liti che sostenne, e le umiliazioni stesse alle quali talora discese per chiedere prerogative e franchigie, per difenderle ottenute, e rivendicarle allorchè venissero menomate ed offese. Questi erano i privilegi, de' quali diresti che fosse esclusivamente occupato e geloso un collegio, che avrebbe dovuto meglio d' ogni altro interesse porre in cima de' suoi pensieri e propositi quello di conservare il deposito della scienza salutare, di accrescerne con ogni suo studio e con nobile emulazione il patrimonio, e diffonderne con generosa larghezza i tesori.

CAPO XI.

Delle immunità del Collegio di Medicina — Decreto che lo pareggia a quello dei giudici — Esenzione dalla gabella della legna — della censaria e di ripa minuta — dei defunti — del grano, ecc.... Doveri dei dottori di collegio.

Ingrato campo è quello delle immunità e dei privilegi e delle parti fatte dal collegio per conseguirle e difenderle, ma l' ordine della presente istoria ci costringe ancora una volta ad entrarvi e percorrerlo. Pei dottori di medicina non andarono perduti gli esempli di zelo e pertinacia onde i dottori di legge ottennero, e conservarono o rivendicarono molte e molte franchigie, e può dirsi che in siffatta bisogna questi veramente sieno stati gli avvocati di quelli, poichè le ragioni che i giureperiti adducevano e facevano valere in loro vantaggio erano côlte ed usate dai medici per invocare dalla Repubblica i medesimi benefici. Nè la Repubblica avrebbe senza parzialità potuto negarli.

Come già abbiamo osservato favellando della prima origine de' collegi, quello di medicina, come quello di giurisprudenza, doveva già dal principio del 14.° secolo ed anche prima godere di non poche esenzioni dal pagamento delle pubbliche imposte, le quali esenzioni furono ad esso pienamente conservate sotto il dominio medesimo dei duchi di Milano. Se non che vennero o di assai menomate o intieramente tolte sotto il doge Nicolò Guarco, e quindi restituite in parte almeno dal doge Leonardo Montaldo. Ma è a dirsi che questa restituzione fosse ben lontana dallo appagare il desiderio dei dottori medici, o che in fatto

riuscisse vana per le ingiuste esigenze dei sopraintendenti delle gabelle. Il collegio de' medici difatti nel 1385 rappresentava al doge Antoniotto Adorno ed agli anziani come sovra di esso pesassero ancora balzelli antichi e nuovi, cosa tanto più intolleranda in quanto che era obbligato a dare pel servizio delle armate e delle galee uno o più medici a piacimento di chi presiedeva alle pubbliche cose, e dovevano i dottori giurare di non prendere denaro delle cure finchè gli ammalati non fossero pienamente ristabiliti in sanità, il che tornava a grande detrimento del Comune, e del collegio, il quale non avrebbe più trovato alcun valente cerusico, che a questi patti avesse voluto appartenervi: essere ingiusto, dicevasi, il pagare per tutte le gabelle e per le medesime possessioni territoriali, il che non era giammai avvenuto, e ciò ch' era iniqua cosa, pagare le passate avarie per testatico. Supplicare pertanto il collegio di potere per la benignità del doge e la provvidenza de' suoi consiglieri godere della immunità delle nuove gabelle, siccome ne godeva il collegio de' giudici, e specialmente di quella dei possedimenti; dal quale beneficio ricevesse incremento il collegio de' medici, che Dio sapeva di quanta carità e vantaggio fosse alla Repubblica, e quanto dovesse essere da tutti i cittadini amato e pregiato. Alla quale domanda il doge e il consiglio non tardarono a rispondere favorevolmente. Poscia l' ufficio della moneta votò pure a favore del collegio, onde infine dal doge e suo consiglio fu pronunciata sentenza definitiva ne' termini seguenti: — *quod dicti medici de collegio medicorum civitatis Januae sint et esse debeant franchi, liberi et immunes et exempti a quibuscumque introitibus et cabellis comunis ianuae tam novis quam veteribus, a quibus introitibus et cabellis Judices collegii civitatis Januae sunt franchi, liberi, immunes et exempti* [1].

In questa sentenza, di tale ampiezza di concessioni quale meglio i dottori di medicina potevano desiderare ed aspettarsi,

[1] Doc. XXXIX.

sono compresi tutti i privilegi dei quali godevano i dottori di legge. I medici del collegio non avevano più dunque che a prendere il catalogo di que' privilegi e presentarlo colla sentenza medesima ai collettori delle gabelle ed agli uffici dai quali queste erano regolate per liberarsi da ogni domanda: bastava che invigilassero alle nuove dispense che i dottori di giurisprudenza fossero per ottenere, per dire: a noi spetta altrettanto. Quella sentenza è l' oracolo, che deciderà de' diritti d' immunità del collegio medico. Il primo passo è fatto, le basi dell' edificio sono saldamente gittate: non rimane che ad andare avanti, che a mettere pietra sopra pietra per giungere al fastigio. Nè i medici starannosi inoperosi e ben sapranno strappare ad una ad una le loro franchigie alla delusa avidità degli appaltatori dei pubblici dazii. Hanno in mano il famoso decreto, palladio di loro immunità: lasciateli fare.

Sul decreto del 1385 si fondano nel 1402 innanzi i tre consoli delle calleghe e degl' introiti per non avere più a pagare la tassa per le legna da bruciare per uso loro e delle loro famiglie, e perchè da Antonio Rossi e dai suoi socii collettori delle gabelle fossero loro restituite le somme che per quella avevano fatto sborsare al medico di collegio Antonio da Novi ed ai dottori suoi colleghi. E i consoli, esaminato il decreto, e la sentenza altre volte pronunziata intorno alla tassa dallo stesso magistrato delle calleghe in favore de' dottori giureconsulti, sentenza dichiarata nulla dai Protettori delle compere di S. Giorgio, ma confermata dai supremi sindicatori in ultima appellazione, riconoscono che i dottori medici sono franchi e liberi da quel dazio come i dottori giureconsulti, e i collettori dovere restituire quanto da essi avevano ricevuto [1].

Somigliante decisione emanava dai Protettori delle compere di S. Giorgio pel dazio medesimo delle legna nel 1465, allorchè il collettore di esso Michele Luciano esponeva contro il diritto

[1] Doc. XXXX.

dei medici che non dovevano andarne esenti, conciossiachè il maresciallo di Francia avesse tolto loro tutte le franchigie ([1]) e ordinato che niuno a qualsivoglia titolo ne fosse immune, in guisa che i padri medesimi di dodici figli, che in appresso furono creduti meritevoli della franchigia dalle imposte di due delle loro possessioni e ville, fra i quali due degli Anziani e due degli ufficiali di S. Giorgio, dovettero pagare la gabella che cadeva in contestazione. I medici, il gabellotto diceva, godano pure la immunità per due loro possessioni, ma paghino per la legna ([2]).

Sul decreto del 1385 si fonda nel 1411 il medico Pietro Vernazza per la immunità dalla gabella della censaria per le doti della moglie e della figlia, rappresentando ai consoli delle calleghe esserne stati esenti Segurano e Manfredo di Negro dottori del collegio de' giudici, e per essere padre di dodici figli, e perciò non poter nemmeno Bartolomeo Brondo collettore di tali introiti pretendere di essere rifatto della metà di quel provento dal censario Ilario Gambaro ([3]); vi si fonda ugualmente per la stessa dispensa nel 1452 il medico maestro Giovanni da Voltaggio, che maritava la figlia con Urbano Leone ed era citato a pagar la censaria da Giovanni da Pontremoli collettore di quella gabella e da' suoi socii. E l' uno e l' altro sono ampiamente assoluti ([4]).

Vi si fonda nel 1425 Pietro del Monte dottore fisico richiedendo dal magistrato dei consoli delle gabelle di essere liberato dalla sicurtà che aveva dovuto dare nella curia de' consoli stessi a Nicolò di Recco per la tassa delle mule, di cui questi era collettore: ciò che di leggieri ottenne ([5]). Se non che i gabellotti, tuttochè ripetutamente condannati, pure ritornavano a molestare i dottori, i quali dopo varie sentenze ricorsero nel 1436 al doge ed al consiglio degli anziani dicendo che dai collettori delle gabelle delle mule erano con

([1]) Nel 1401. — ([2]) Doc. XXXXI. — ([3]) Doc. XXXXII.
([4]) Doc. XXXXIII. — ([5]) Doc. XXXXIV.

isfrenata audacia e temerità ingiustamente molestati, e tanto più ingiustamente in quanto che il commissario del duca di Milano Opicino de Alzate aveva imposto loro di servisi di mule — *ad mulas equitandum.* — Volessero adunque imporre una volta per sempre un freno alle insolenti pretese mettendo la pena di 25 fiorini ai gabellotti che osassero ancora tassare le mule dottorali, e in una, perchè le loro dominazioni non avessero più a rivolgere le orecchie sempre intente alle pubbliche faccende alle importune quistioni, piacesse loro di assegnare un magistrato dotto e perito, il quale rendesse a ciascuna delle parti giustizia, onde i dottori di medicina non venissero più nel seguito oppressi da uomini ignari delle leggi. Per le quali rappresentanze il doge Tommaso di Campo Fregoso e il suo consiglio non soltanto riconobbero l' esenzione delle mule, ma dalle mule stesse presero argomento di riconfermare ai dottori medici gli stessi privilegi dei dottori di giurisprudenza, e d' ingiungere ai magistrati della Repubblica e in ispecial modo a quello dei consoli delle calleghe di farli rispettare ([1]).

Vi si fonda nel 1448 comparendo l' egregio maestro Francseco Del Monte medico e figlio di medico innanzi al vicario ducale Galeotto de Rati di Tortona dottore in legge, e al vicario del tribunale superiore del magnifico podestà Pietro di Baldacane da Forlì dottore in legge per delegazione fatta a loro della causa dal doge Giano di Campo Fregoso e dal consiglio degli anziani, per sostenervi di non essere obbligato al pagamento de' diritti di successione, ossia della gabella dei morti — *defunctorum* — contro i due compratori e collettori della gabella stessa Gerolamo di Valetaro e Bartolomeo Rovello, i quali ne lo facevano debitore. Maestro Francesco propugnava il suo diritto d' immunità con fierissimi argomenti in forma. I medici del collegio, dic' egli, vennero dichiarati franchi ed immuni da ogni gabella ed introito del Comune di Genova; ma la gabella dei morti è gabella del Comune di Genova;

([1]) Doc. XXXXV.

dunque i medici del collegio ne sono franchi ed immuni. Item: I medici del collegio hanno le stesse franchigie dei dottori del collegio di giurisprudenza; ma questi godono della franchigia dei morti; dunque ne godono anche i medici del collegio. Che rispondere a sì chiari ed inelutabili silogismi? I delegati riferirono al doge e agli anziani in favore dello egregio maestro Del Monte, e i due collettori chiamati alla presenza del Senato intesero pronunciare una sentenza contraria, sicchè altra consolazione non rimase loro che quella di chi perde la lite, cioè di protestare che si appellerebbero della ingiustizia [2].

E lo stesso dottore di collegio Del Monte nel 1451 fu di nuovo alle prese con Cristoforo Burnengo collettore della gabella delle censarie e con Giacomo de Murtura collettore di quella di ripa minuta per la tassa ch' egli negava di una terra da lui comprata nel territorio di Chiavari, e dai consoli delle calleghe in virtù degli stessi argomenti ne venne assoluto [3].

I dottori del collegio di medicina si fondano sul decreto del 1385 ad ogni richiesta dei gabellotti, in ogni occasione che trattisi di assegnamento di pubbliche imposte e per la immunità da ogni maniera gravami *imposti* e da *imporsi*, *presenti e futuri*, *inventati* e *da inventarsi*. Gran legge era in vero pel collegio de' medici il pareggiamento in opera di esenzioni e di privilegi al collegio de' giudici! Avevano ben ragione di temere ch' essa invecchiasse ed invecchiando scemasse di forza e di autorità, e di ricorrere quindi perchè loro fosse rinnovata e venissero con questo riconfermate le loro immunità. Rivolti adunque al Duca di Milano che teneva le redini del governo di Genova orarono in questi termini « Ill.mo ed Ecc.mo Principe e Signor nostro colendissimo: i vostri devoti servitori del collegio de' medici della città di Genova vi espongono, essere essi da tempi antichissimi in poi immuni dalle gabelle del Comune siccome lo sono i giureperiti del collegio de' giudici. Nondimeno l' esercizio de' medici non intorno a piati

(1) Doc. XXXXVI. — (2) Doc. XXXXVII.

versando, ma nel curare i corpi degli ammalati, essi furono di frequente vessati da certi gabellotti e collettori di gabelle in guisa che dal tempo del felicissimo vostro dominio ebbero a sofferire molte persecuzioni. Tutte le cose chiare i collettori annebbiarono, e comechè i medici sovente sieno ricorsi all' ufficio di S. Giorgio, pure non ne ottennero che dichiarazioni verbali, le quali non posero rimedio al male, e le cose già più volte decise vennero rimesse in dubbio, e ciò che è più intollerabile, gli antichissimi loro statuti e i decreti antichissimi della Repubblica in questo vostro felicissimo stato sono manomessi ed infranti. Il perchè sono eglino spinti a ricorrere alla Eccellenza vostra, sotto la protezione di cui sperano di propulsare le ingiurie, pregandola a comandare che i dottori medici sieno conservati illesi nelle loro immunità, e che d' ora in appresso non sia lecito il fare novità alcuna, e grande essendo la insolenza de' gabellotti, che imprudentemente, di loro autorità e contro tutti i diritti fanno pignorare ed arrestare i medici stessi, nè può ottenersi giustizia, come la esperienza dimostra, dall' Ufficio di S. Giorgio, a deputare persona che gli difenda e vegli l' osservanza di loro immunità e de' loro statuti e decreti. Altrimenti in questi felicissimi tempi troppo più grandemente soffrirebbero, il che per fermo non è nella mente dell' Altezza Vostra. » Non rimase la supplica senza effetto. Il duca Galeazzo Sforza con suo decreto di Vigevano del 14 di gennaio 1472 ordinava al suo vice-governatore e luogo tenente in Genova marchese Giovanni Pallavicini de' Scipioni di provvedere che giustizia fosse fatta, come ai tempi di suo padre, ai dottori del collegio medesimo e che ne fossero osservati gli statuti, i decreti e le immunità. E a questo fine il marchese trasmise gli ordini opportuni all' amico suo carissimo, esimio dottore in legge, il vicario ducale Puelo (1).

Con tanta solennità di concessioni i dottori del medico collegio dovevano pur nutrire fondata speranza di fruire tranquil-

(1) Doc. XXXXVIII.

lamente per l' avvenire de' loro privilegi, ma ciò non ostante, a quanto pare, non ne fu niente. La lotta loro coi gabellotti era lotta acerrima d' interessi, e i gabelotti sono tale genia da non lasciarsi sgomentare nè dalla toga dottorale, nè dagli ordini stessi e decreti di qualsiasi autorità superiore. A prova di che non citeremo più che un solo fatto. Nel 1511 il rettore del collegio Giacomo Lagomarsino a nome del collegio intero ricorse ai Protettori delle compere di S. Giorgio per la esenzione dal pagamento della tassa dei grani, che i collettori delle gabelle volevano esigere ed esigevano. Il magnifico rettore esponeva: dovere essere i medici del collegio, giusta i decreti, trattati come i giureperiti, ai quali intanto non contestavasi la immunità dei grani come quelli che erano più atti e pronti a difendere i loro diritti, laddove i medici non possono fare altrettanto perchè sono sempre intenti alla salute dei cittadini e a tutta la Repubblica — *intenti saluti civium et toti Reipublicae;* — la scienza loro essere la più necessaria della Repubblica tutta, e massime in tempo di epidemie, nel quale la loro vita è in pericolo; per questo appunto essere equa e giusta cosa che la Repubblica mantenga loro i privilegi, e provveda che non siano molestati per la gabella del grano e per gli altri loro privilegi in tutto e per tutto come pei dottori del collegio dei giudici. I Protettori delle compere di S. Giorgio decretarono, che per grazia e a beneplacito loro il collegio de' medici andasse esente dalla gabella del grano, e delle altre cose di che essi avevano bisogno pel vitto loro e della loro famiglia, con che però questa esenzione dovesse avere effetto soltanto quando i compratori attuali dello introito dei grani cessassero dal loro contratto ([1]). Un decreto del 1407 recava che la quantità di grano, che coloro i quali godevano la franchigia potevano prendere senza pagar gabella, fosse di tre emine a testa per se e per quelli di sua famiglia, compresi in questa i servi condotti al lavoro in ragione del tempo per cui vi ri-

([1]) Doc. XXXXIX.

manessero. Che se il grano si fosse guastato, cosichè non fosse salubre il mangiarne, ad altrettanto la immunità si estendesse. Lo stesso pel vino. La consegna però della quantità e misura doveva essere fatta con giuramento.

Si è già nel cap. 4.º accennato come nel 1578 le immunità pei dottori di medicina sieno state ridotte e ristrette a diciotto di essi soltanto, e come il collegio nel 1579 avesse acconsentito ad una tale limitazione [1]. Qui nulla più dunque aggiungeremo su questo argomento pel quale già siamo andati troppo per le lunghe. Noteremo invece gli obblighi che in contracambio pesavano sul collegio, ed erano i seguenti: 1.º I dottori di collegio dovevano coll' arte loro soccorrere nelle pubbliche necessità la Repubblica e in tutte quelle occasioni nelle quali l' opera loro potesse tornarle di commodo e giovamento. Al qual fine ogni anno si dovevano eleggere nel collegio dei medici idonei [2]. 2.º Le leggi nuove del 1576 al cap. 50.º ordinavano al collegio di medicina di nominare ogni anno due dottori, i quali prestassero gratuitamente la loro assistenza alle persone miserabili. Il sovraccennato decreto di restrizione del numero degl' immuni del 1578, dapprima suppone e suggerisce, che i medici collegiati abbiano a curare e medicare gli infermi poveri senza mercede, con amore e diligenza, siccome a buoni cristiani conviene — *sicut christianos decet* — in corrispettivo delle franchigie loro restituite e lasciate; poscia lo impone sotto comminazione della privazione delle franchigie medesime [3]. 3.º In tempo di guerra uno o più medici del collegio, giusta il bisogno, dovevano prestare il loro servizio nelle armate e sulle galee [4]. 4.º Dal collegio ogni anno eleggevasi un medico, il quale visitasse i carcerati infermi gratuitamente; al quale però in fine dell' anno per semplice ricognizione erano date L. 100 [5]. 5.º I dottori del collegio

(1) Vedasi il Doc. XXIV. — (2) Vedasi il Doc. XXXI.
(3) Vedi il doc. XXIV. — (4) Vedi il doc. XXXIX.
(5) Decreto del Senato del 1623, inserito nel codice degli statuti del collegio de' medici, pag. 77.

erano in dovere, quando fossero chiamati dal pretore urbano a titolo di pubblico ufficio, di recarsi a prenderne gli ordini ed eseguirli. Il pretore per decreto del Senato del 1620 doveva tenere tutti i loro nomi in un' urna, ed estrarne uno ogni qualvolta fosse a visitare un ferito per riferirgli in quale stato si trovasse e se vi fosse pericolo della vita, o un carcerato, il quale dicesse di non potere essere posto alla tortura. Il dottore di collegio, a cui per la estrazione toccasse, doveva presentarsi al pretore senza ritardo [1].

Dopo avere così rammentato le parti fatte dal medico collegio per ottenere le svariate immunità del collegio de' giudici e i piati che non dubitò d' incontrare per difenderle contro le aggressioni ed usurpazioni de' gabellotti, è giusto il ricordare eziandio, che per quanto la limitata sua finanza poteva permetterlo nella occasione di pubblici bisogni non istette in forse dall' offerire la sua contribuzione. In varie volte adunque esso diede 75 luoghi di S. Giorgio alla Repubblica. La maggior parte delle rendite del collegio doveva consistere nelle multe inflitte ai dottori, e nel luogo che dovevano assegnargli sulla banca medesima allorchè venivano aggregati. Non possiamo ritrovare alcun dono o legato per testamento al collegio fuorchè quello di un luogo in S. Giorgio donato dal magnifico Alessandro Giustiniano nel 1571, e notato nel cartulario O. M. nella colonna di Gio. Battista Giustiniano.

[1] Codice suddetto, pag. 77.

CAPO XII.

Dogi della Repubblica già dottori del collegio medico — Catalogo dei Rettori — Memorie intorno alcuni dottori più rinomati — Brevi cenni intorno ai dottori di collegio Demetrio Canevari e Fortunio Liceti.

Onora altamente il collegio de' medici lo avere dato alla Repubblica quattro dogi. Il primo de' quali fu Oberto Cattaneo di Lazzaro innalzato al seggio ducale il 12 di dicembre 1528, dopo che per opera di Andrea Doria Genova ricuperò la sua libertà, e la Repubblica venne da nuove leggi ordinata.

Il secondo fu Cristoforo Grimaldo Rosso, che salì alla dignità ducale il 4 di gennaio 1535. L' annalista monsignor Agostino Giustiniani dopo avere nominato con lode alcuni uomini letterati de' suoi tempi, fra quali Giacomo dei Fornari, detto il Furnio, *veduto componere cento e due cento versi greci come se avesse detto tante Ave Marie,* e lo storico Bartolomeo Facio, e Francesco Marchese dotto giureconsulto, di cui già abbiamo toccato, e Sperindeo Palmaro, e Luigi Spinola « *la letterata e nobil schiera conclude e serra come cosa formale e perfetta* con Cristoforo Grimaldo Rosso filosofo, medico e matematico egregio, studioso delle lettere greche, il quale non solamente per il suo sapere, ma eziandio per la sua bontà e gli ottimi costumi è stato assunto con gran letizia di tutta la città alla dignità ducale nella quale si diporta per tal modo, che si può dire senza adulazione che in questo suo reggimento si verifica e verificherà per l' avvenire la sentenza di Platone, il quale dice; che beate sono quelle repubbliche nelle quali i capi e governatori danno

opera alla dottrina ed alla sapienza [1] ». Michele Giustiniani negli *Scrittori liguri* cita il Bonfadio e Pietro Bizaro, i quali nelle loro istorie lodano pure grandemente il Grimaldo [2].

Il 3.° fu Andrea Centurione Pietrasanta eletto doge il 4 di gennaio 1543, ed il 4.° Ottavio Gentile Oderico, il quale fu rivestito delle insegne ducali il 15 di ottobre del 1565.

Dei rettori del venerando collegio fino alla metà del secolo 16.° non possiamo citare che pochi, quali ci venne fatto di rilevare dagli atti del collegio e dai documenti, che abbiamo potuto riscontrare, e sono i seguenti:

Nell' anno di

1429 Nicolò Allegro.
1450 Quilico de Franchi già Sacco.
1470 Bartolomeo di Negro già Retiliato.
1472 Martino Gatto.
1487 Paolo Gentile.
1491 Paolo Gentile.
1493 Martino Gatto.
1495 Martino Gatto.
1498 Paolo Gentile.
1509 Agostino Pietrasanta.
1511 Giacomo Lagomarsino.
1519 Benedetto Bonfante.
1551 Agostino Grillo Cattaneo.

De' quali Bartolomeo Retiliato fu degli anziani nel 1470 e Paolo Gentile nel 1477.

Il Lagomarsino scrisse un trattato — *De morbo gallico* — rammentato dal Wander Linden nel lib. 1. *De scriptoribus medicis* pag. 291.

Abbiamo però nel codice degli statuti la serie continuata de' rettori del collegio dal 1566 fino al 1796. L' anno assegnato innanzi a ciascuno è quello della loro elezione che fino ad un certo tempo dovette farsi il 23 di giugno per durare in carica fino al giugno dell' anno successivo.

Rettori del collegio di medicina dell' anno di

(1) Annali. Genova 1855. Vol. 2. pag. 675.
(2) Scrittori liguri, pag. 170.

1566 Pietro Giudice.
1567 Nicolò Imperiale Sanguineto.
1568 Gio. Battista Giustiniano.
1569 Raffaele Marrone.
1570 Giuseppe Cibo Ratto.
1571 Giuseppe Sauli Strata.
1572 Alessandro Giustiniano.
1573 Ambrogio Bianco.
1574 Ottavio Boerio.
1575 Nicolò Imperiale Baliano.
1576 Silvestro Facio.
1577 Antonio Botto.
1578 Raffaele Merello.
1579 Edoardo Negro.
1580 Ambrogio Bianco.
1581 Giorgio Boromo.
1582 Ottavio Boerio.
1583 Pietro Giudice.
1584 Gio. Battista Murchio.
1585 Antonio Botto.
1586 Ambrogio Bianco.
1587 Raffaele Merello.
1588 Ottavio Boerio.
1589 Benedetto Cartobonio.
1590 Camillo Boerio.
1591 Gerolamo Veneroso.
1592 Ambrogio Bianco.
1593 Silvestro Facio.
1594 Francesco Gottuccio.
1595 Ottavio Boerio.
1596 Stefano Grosso.
1597 Raffaele Merello.
1598 Raffaele Merello.
1599 Giulio Guastavino.
1600 Bartolomeo Turriano.
1601 Riccardo Benedetto Ricardi.
1602 Orazio Turriano.
1603 Giacomo Rossano.
1604 Alessandro Paggi.
1605 Giulio Guastavino.
1606 Stefano Grosso.
1607 Gio. Battista Maino.
1608 Orazio Turriano.
1609 Camillo Boerio.
1610 Domenico Ravaschiero.
1711 Giovanni Agostino Balbano.
1612 Stefano Grosso.
1613 Riccardo Benedetto Riccardi.
1614 Alessandro Paggi.
1615 Camillo Boerio.
1616 Orazio Turriano.
1617 Ottavio Camilla.
1618 { Agostino Pelissono (1). / Alessandro Paggi. }
1619 Riccardo Benedetto Riccardi.
1620 Alessandro Paggi.
1621 Alessandro Paggi.
1622 Orazio Turriano.
1623 Giorgio Bogiano.
1624 Stefano Grosso.
1625 Gio. Battista Boerio.
1626 Riccardo Benedetto Riccardi.
1627 Giovanni Francesco Tiscornia.
1628 Giuliano Botto.
1629 Giovanni Cesare Pietrarugia.
1630 Stefano Grosso.
1631 Giovanni Guastavino.
1632 Riccardo Benedetto Riccardi.
1633 Girolamo Preve.
1634 Agostino Pinceto.
1635 Cristoforo Bollino.
1636 Stefano Grosso.
1637 Ottavio Camillo.
1638 Gio. Battista Boerio.
1639 Riccardo Benedetto Riccardi.
1640 Ottavio Canevari.
1641 Giovanni Francesco Tiscornia.
1642 Pietro Ruffo.
1643 Agostino Pinceto.
1644 Cristoforo Bollino.
1645 Taddeo de Negro.
1646 Riccardo Benedetto Riccardi.
1647 Giovanni Francesco Tiscornia.
1648 Claudio Paggi.
1649 Giovanni Battista Saldo.
1650 Agostino Pinceto.
1651 Taddeo de Negro.
1652 Giacomo Forte.

(1) Morto il 29 di gennaio e subentratogli pel restante dell' anno il Paggi.

1653 Cristoforo Bollino.
1654 Giovanni Francesco Tiscornia.
1655 Gerolamo Preve.
1656 Giovanni Battista Bollino.
La peste negli anni 1656 e 1657 devastò Genova e molti medici perirono.
1660 Giovanni Giacomo Balbi.
1661 Claudio Paggi.
1662 Claudio Paggi.
1663 Domenico Canevari.
1664 Domenico Canevari.
1665 Cristoforo Bollino.
1666 Cristoforo Bollino.
1667 Giovanni Giacomo Balbi.
1668 Claudio Paggi.
1669 Pietro Giuseppe Ruffo.
1670 Onofrio Bollino.
1671 Domenico Canevari.
1672 Giovanni Giacomo Balbi.
1673 Francesco Maria Tiscornia.
1674 Pietro Ruffo.
1675 Onofrio Bollino.
1676 Domenico Canevari.
1677 Giovanni Giacomo Balbi [1].
1678 Pietro Pizzorno.
1679 Orazio Gagliardi.
1680 Pietro Giuseppe Ruffo.
1681 Domenico Canevari.
1682 Filippo Trombetta.
1683 Giovanni Battista Liceto.
1684 Orazio Gagliardi.
1685 Onofrio Bollino.
1686 Domenico Canevari.
1687 Filippo Trombetta.
1688 Pietro Giuseppe Ruffo.
1689 Orazio Gagliardi.
1690 Onofrio Bollino.
1691 Domenico Canevari.
1692 Giuseppe Maria Balbi.
1693 Pietro Giuseppe Ruffo.
1694 Filippo Trombetta.
1695 Onofrio Bollino.
1696 Domenico Canevari.
1697 Pietro Maria Trombetta.
1698 Giuseppe Maria Balbi.
1699 Pietro Giuseppe Ruffo.
1700 Onofrio Bollino.
1701 Ottavio Canevari.
1702 Pietro Maria Trombetta.
1703 Cristoforo Bollino.
1704 Pietro Giuseppe Ruffo.
1705 Tommaso Ardizzone.
1706 Giovanni Antonio Pizzorno.
1707 Bartolomeo Ricca.
1708 Paolo Lavagnino.
1709 Pietro Maria Trombetta.
1710 Ottavio Canevari.
1711 Cristoforo Bollino.
1712 Tommaso Ardizzone.
1713 Giuseppe Maria Lavagna.
1714 Pietro Maria Trombetta.
1715 Ottavio Canevari.
1716 Domenico Maria Cuneo.
1717 Giacomo Balbi.
1718 Cristoforo Bollino.
1719 Francesco Saverio Lavagnino.
1720 Giovanni Tommaso.
1721 Salvatore Trombetta.
1722 Ottavio Canevari.
1723 Sebastiano Cepollino.
1724 Giacomo Balbi.
1725 Giuseppe Maria Lavagna.
1726 Salvatore Trombetta.
1727 Francesco Saverio Lavagnino.
1728 Ottavio Canevari.
1729 Nicolò Ratti.
1730 Giovanni Benedetto Ardizzone.
1731 Pietro Bernardo Gatti.
1732 Giacomo Balbi.
1733 Salvatore Trombetta.
1734 Nicolò Ratti.
1735 Francesco Saverio Lavagnino.
1736 Giovanni Battista Spontone.
1737 Pietro Bernardo Gatti.
1738 Giacomo Filippo Tuo.
1739 Domenico Maria Cuneo.
1740 Salvatore Trombetta.
1741 Francesco Saverio Lavagnino.

[1] Morto nell' agosto.

1742 Giuseppe Lavagna.
1743 Nicolò Ratti.
1744 Pietro Bernardo Gatti.
1745 Domenico Maria Cuneo.
1746 Giovanni Giacomo Balbi.
1747 Giacomo Filippo Tuo.
1748 Giovanni Domenico Ghizolfo.
1749 Giacomo Filippo Baciocchi.
1750 Carlo Domenico Figari.
1751 Giovanni Battista Spontone.
1752 Filippo Ardizzone.
1753 Giuseppe Lavagna.
1754 Giacinto Gibelli.
1755 Paolo Giovanni Battista Solari.
1756 Giovanni Benedetto Ardizzone.
1757 Giovanni Domenico Ghizolfo.
1758 Giacomo Filippo Baciocchi.
1759 Giuseppe Maria Marenco.
1760 Giacomo Balbi.
1761 Angelo Francesco Maria Cuneo.
1762 { Carlo Dionisio Figari.
Giovanni Battista Spontone. }
1763 { Michele Gatto.
Giovanni Battista Spontone. }
1764 Giacomo Filippo Baciocchi.
1765 Giacinto Gibelli.
1766 Giovanni Spontone.
1767 Carlo Lavagna.
1768 Giovanni Domenico Ghizolfo.
1769 Giacomo Filippo Baciocchi.
1770 Santo Spontone.
1771 Giuseppe Gioachino Pellegrini.
1772 Angelo Ricci.
1773 Vincenzo Terra rossa.
1774 Giovanni Battista Spontone.
1775 Giovanni Domenico Ghizolfo.
1776 Pietro Francesco Pizzorno.
1777 Angelo Francesco Maria Cuneo.
1778 Carlo Lavagna.
1779 Giuseppe Francesco Pizzorno.
1780 Andrea Giacinto Ardizzone.
1781 Lorenzo Marenco.
1782 Francesco Negrone Nozzardi.
1783 Giuseppe Gioachino Pellegrini.
1784 Angelo Francesco Maria Cuneo.
1785 Angelo Ricci.
1786 Giovanni Battista Pratolongo.
1787 Giacinto Gibelli.
1788 { Pietro Francesco Pizzorno.
Giuseppe Francesco Pizzorno. }
1789 Andrea Ardizzone.
1790 Luigi Ratti.
1791 Lorenzo Marenco.
1792 Giuseppe Francesco Pizzorno.
1793 Gio. Battista Pratolongo.
1794 Gio. Battista Spontone.
1795 Gaetano Pellegrini.
1796 Luigi Ratti.

Fra i mentovati rettori del collegio di medicina vanno fra i più lodati i seguenti:

Alessandro Giustiniani, patrizio genovese e figlio di quel Silvestro, che valorosamente capitanò più volte i genovesi nelle guerre di Corsica. Fatti i suoi studi nella università di Padova, ove attese alla medicina, alla filosofia ed alle lettere ritornò in patria e vi fu con molta solennità aggregato al medico collegio. Collazionò con antichi esemplari greci la versione latina della opera di Galeno: *De Hippocratis et Platonis decretis libri novem, in quorum primo quaedam desiderantur Joanne Bernardo Feliciano interprete, ab Alexandro Justiniano Chio ad vetustorum exemplarium graecorum fidem accuratissime ca-*

stigati. Basileae apud Paulum Mirallievium 1550. Voltò dal greco al latino l' opera di Giovanni Grammatico sopra i libri 1.° e 2.° della *Priora di Aristotele*, versione assai lodata e ricercata dai contemporanei. Scrisse pure due lettere al Mureto inserite fra quelle del Mureto stesso, e versi latini in lode di Oberto Foglietta, ed altri in lode di Bartolomeo Mancini, ne' quali a molta facilità si congiunge grande eleganza. Possono leggersi nella istoria del primo e nella logica del secondo ove sono inseriti. Morì in Genova nel 1588 in età di 37 anni ([1]).

Nicolò Imperiale Baliano — Silvestro Facio — Gerolamo Veneroso. Il Facio o Fazio era nobile genovese congiunto di sangue al Veneroso ed a lui contemporaneo e al Baliano, del quale null' altro sappiamo se non ciò che ne ricorda il Fazio medesimo, il quale lo loda assai come scrittore eccellente di cose mediche e zelantissimo cultore di pubblica anatomia in Padova. Del Fazio, dice il Soprani ([2]), che « non contento della buona fama che nella cura di stravaganti malattie si andava ogni giorno più acquistando, volle di più ingrandire il suo nome con le opere della sua penna, alle quali diede i titoli seguenti — *Difesa di Silvestro Fattio nobile genovese intorno lo sputo di sangue*. In Firenze nella stamperia di Michelangelo Ser Martelli 1594. — *Paradossi della pestilenza* — ». Questa opera egli dedicò al principe Andrea Doria. Vi diede argomento la peste che afflisse Genova nel 1579 e vi si svolgono le principali ragioni pro e contro sulla quistione, fino al qual grado fosse contagiosa la peste, e quali fossero le misure di precauzione a prendersi contro di essa, poichè, giusta l' avviso dell' autore, erano state spinte troppo oltre. L' altro suo scritto pubblicato nel 1596 è principalmente diretto contro il Veneroso, il quale aveva praticato un salasso in una

([1]) Vedasi Michele Giustiniani *Scrittori liguri* pag. 41, e Gio. Battista Pescetto. *Biografia medica ligure*, *pag.* 125.
([2]) *Scrittori della Liguria*, pag. 175.

monaca affetta da emottisi. Il Veneroso rispose con una memoria stampata nel 1597 in Ferrara. La lite fu lunga ed acerba, e fu in Genova la prima di quelle polemiche mediche che non furono rare, e ne anco a' dì nostri mancarono. Il Veneroso, patrizio genovese, aveva studiato lettere, filosofia e medicina nella università di Ferrara, ove conseguì il grado dottorale nel 1567. Ritornato in Genova vi fu ascritto per acclamazione al collegio medico, vi esercitò con molto successo la medicina e pel raro suo ingegno vi fu chiamato a coprire diverse cariche governative. Egli era molto facondo nel dire ed elegante scrittore sì nella latina che nella italiana favella. Oltre lo scritto già citato si hanno di lui i seguenti: *Epistola Hieronymi Venerosi Lumellini scripta Janoto Lumellino duci genuensi anno* 1570, *et inserta in historia consulari Marci Antonii Montiflori. Genuae* 1572 *in* 4.° — *Lettera dedicatoria dell' orazione recitata in lode di David Vaccà eletto doge nel* 1587 — *Consultatio responsiva de urinae stillicidio, pruritu et herpete exedente* — *Venet. apud Leon.* 1601. Egli morì in Genova nell' agosto del 1625, *ob metum belli*, come è detto nel codice degli statuti del collegio medico.

Bartolomeo Turriano che successe nel rettorato del collegio a Giulio Guastavino nel 1600. L' uno e l' altro furono celebri pel loro sapere.

Il Turriano, nativo di Lavagna, salì in Genova in grande fama nello esercizio dell' arte salutare, cosicchè Sebastiano Bado, illustre medico, che propagò fra i primi la peruviana corteccia e primo l' applicò alla guarigione delle febbri intermittenti, lo disse — *medicus doctissimus, aetate et sapientia inter optimos seniores collocandus.* — Lasciò un' opera pregiatissima — *De medica consultatione libri quatuor* — *Genuae* 1605, ristampata l' anno successivo in Francfort. Fanno onorata menzione di lui il Wander Linden, il Liceti, il Mangeti, lo Spotorno, che non dubitarono annoverarlo fra i medici più eruditi della sua età.

Giulio Guastavino, patrizio genovese, fu medico erudito,

filosofo, conoscitore profondo delle lingue greca e latina e poeta pregiato. Esercitò in patria con molto nome la medicina finchè nel 1606 venne dal duca Cosimo chiamato a leggere in Pisa prima la medicina teorica e poi la pratica, il che fece con molto plauso e molta frequenza di allievi fino al 1632 quando ritornossene in Genova ove morì l'anno appresso. Egli scrisse una dotta e sagace difesa della Gerusalemme liberata che ne ridusse al silenzio i detrattori e fu generalmente encomiata, per la quale il Tasso gli faceva ringraziamenti e lo invitava ad andarlo a ritrovare a Ferrara. Il titolo della opera è — *Risposta allo infarinato accademico della Crusca intorno alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. — Bergamo* 1588. Scrisse ancora a questo soggetto — *Discorsi ed annotazioni sopra la Gerusalemme di Torquato Tasso.* Pavia, 1592 in 4.° Si hanno pure di lui rime e carmi latini e italiani ed orazioni, e due altre opere di medicina e filosofia. — *Commentarii in priores decem Aristotelis problematum sectiones. Lugduni* 1608 *in folio — Locorum de medicina selectorum liber alter. Florentiae.* 1625 *in* 4.°

Pietro Francesco Pizzorno, che in tempi a noi più vicini fu medico principale dell'ospedale di Pammatone e lettore di medicina pratica. È a porsi fra i più dotti e felici medici che Genova abbia avuto. È autore di varie memorie ed opuscoli, tra le quali è pregevolissima la *Descrizione delle febbri putride e biliose ehe regnarono epidemiche in Genova nel* 1775, *e la storia delle malattie di Sarzana e suoi dintorni nel* 1784.

Il catalogo dei rettori del collegio medico è interrotto dal 1556 al 1560. Incominciando dal giugno del 1556 per diciassette mesi infierì in Genova quella terribile pestilenza descritta dal Casoni, la quale estinse 70 mila circa abitanti, onde al termine di essa, tra per quelli ch'erano morti e quelli che erano fuggiti, non rimanevano più che due mila abitanti. La interruzione del catalogo è pur troppo espressiva. Il Pescetto nella Biografia medica ligure dice avere rilevato dal codice degli statuti, che quindici medici di collegio caddero martiri

del loro dovere. Fra questi perirono nel numero dei rettori del collegio medesimo. — Ricardo Benedetto Ricardi — Agostino Pinceto — Taddeo Di Negro — Pietro Ruffo — Gio. Francesco Tiscornia — Girolamo Preve. — Tra semplici dottori di collegio: Giovanni Ottavio Boerio — Giovanni Cesare Boerio — Gian Francesco Cappello — Gio. Battista Decosmis — Carlo De Leonardis — Federico Ricci — Lorenzo Maria Recucco — Girolamo Tiscornia.

Non furono rettori del collegio de' medici di Genova due uomini insigni Demetrio Canevari e Fortunio Liceti, nè forse poterono esserlo come quelli che poco tempo stettero in patria. Essendo però stati inscritti nel numero de' dottori del collegio stesso, del quale formarono a diritto ornamento e vanto grandissimo, è ben ragione che noi qui li rammentiamo toccando brevemente di loro vita e degli scritti, pei quali meritarono memoria imperitura nei posteri.

Demetrio Canevari nacque in Genova il 1559 e fatti in patria i primi suoi studi trasse a quelli della filosofia a Roma, ed a quelli delle mediche e naturali scienze a Pavia. Reduce in patria nel 1581 vi ebbe la conferma di laurea in medicina con tanto plauso e tanta ammirazione di sua dottrina che fu invitato a dare il suo nome nel collegio de' dottori. Ma dopo quattro anni, visitate le principali università, riprese la via di Roma, ove fu tenuto in gran conto di medico e letterato, in guisa che era ricercato dai più eminenti personaggi e venne eletto archiatro del papa Urbano VII e come tale riconfermato dai successori Gregorio XIV, Innocenzo IX, Clemente VIII e Paolo V. Nello esercizio della medicina fu per quarant' anni così felice che potè cumulare onori e ricchezze molte. Venne appuntato di avarizia, al che forse in parte diede luogo eziandio la sobrietà del suo vivere, sobrietà che avrà creduto necessaria per gli studi ai quali di continuo intendeva e che certamente concorse a serbarlo costantemente nella più prospera sanità. Ottimamente impiegò le acquistate dovizie sia a beneficio di sua famiglia, sia a raccogliere ricca ed eletta biblioteca, sia

a fare nel suo testamento legati a pro della patria studiosa gioventù e della scienza. Della sua biblioteca lasciava i libri legali a suo nipote Luigi colla condizione che li recasse in Genova e li serbasse pei figli e nipoti che agli studi legali si rivolgessero; lasciava i libri di filosofia e medicina ad uso di tutta la famiglia Canevari con due custodi, ai quali stabiliva una modica pensione per l' obbligo che avevano di conservarla. Che se la discendenza maschile de' Canevari venisse meno, questa parte della sua libreria passasse al collegio della Compagnia di Gesù, o questa per avventura ricusandola, ai Padri Somaschi. Ma i Gesuiti non erano uomini da ricusare un tale legato pel quale aggiungevasi anche l' annua limosina di lire 150. La ricevettero nel 1755 con derogazione del testamento, poichè gli eredi vivevano, e l' allogarono in parte distinta della biblioteca del loro collegio di S. Francesco Saverio, ove al tempo di loro soppressione fu trovata ben ordinata ed intatta. Nella deputazione direttrice della università ed amministratrice dell' asse gesuitico allora sorse il dubbio, se cessati i Gesuiti la libreria non dovesse darsi, secondo le disposizioni testamentarie del Canevari, al suo discendente cavaliere Francesco Maria. La pratica fu a lungo ventilata e all' ultimo si conchiuse di consegnargliela, come si fece nel 1774 in una colle scanzie nuovamente rifatte dai PP. Gesuiti, le quali furono pure oggetto di contestazione, e il cav. Canevari trasmise tutto alla congregazione somasca. L' asse poi lasciato dal Canevari dell' annua rendita di scudi 5000 venne da lui consacrato a sussidio di tutti i giovani della famiglia: a ciascuno di essi, che allo studio intendesse della filosofia, lire 480 annue; a tutti coloro che fossero addottorati in Genova e non altrove e coi debiti esami nella medicina lire 1500 annue per ciascuno, nella legge lire 1000. E quando alcuno di essi fosse chiamato a leggere pubblicamente in qualche università o l' una o l' altra di tali scienze lire 500 di aumento. Inoltre dotava tutte le femmine Canevari di lire 8000. Estinte le linee Canevari maschili diverrebbe amministratore del *sussidio* il magistrato di

misericordia, il quale manterrebbe in Genova dieci fra i più distinti allievi di filosofia e belle lettere agli studi della medicina coll' annua pensione di lire 400, e darebbe a quattro medici la cura de' poveri infermi a domicilio collo stipendio di annue lire 200 per ciascuno.

Quest' uomo sì dotto e benefico moriva in Roma il 2 di settembre 1625 e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria Traspontina colla seguente inscrizione che aveva dettato egli stesso:

sepulcrum demetrii canevari
philosophi medici patricii genuensis
qui obiit anno........

Gli eredi gli eressero un monumento colla sua effigie nella patria che aveva onorato e beneficato nella chiesa di Santa Maria di Castello.

Ma più d' ogni altro grande filosofo e medico, di cui il collegio de' dottori e la liguria possa vantarsi, fu certamente Fortunio Liceti. Nacque il 3 di ottobre 1577 in Rapallo ove il padre suo Giuseppe erasi trasferito dal vicino paese di Recco per esercitarvi la sua professione di medico. Narrasi che durante il breve tragitto per mare sorgesse una tempesta per cui la madre spaventata, giunta a Rapallo, desse alla luce il fanciullo prima del settimo mese di gravidanza e così piccolo che fu dal padre creduto un aborto. Dalla fortuna di mare venne nominato Fortunio. Le cure prodigate dal padre lo tennero in vita e visse lungamente in buona salute. Percorsi i primi studi sotto la direzione del padre si recò a coltivare le lettere, le scienze e la medicina in Bologna dal 1595 al 1600. Collo ingegno, colle maniere gentili, colla dolcezza della indole vi si cattivò la estimazione e l' amore di tutti, e riuscì sommamente accetto a' suoi maestri. Ancora studente nel 19.° anno della età sua vi pubblicò un trattato — *De ortu animae humanae* — in difesa di un libro mandato alle stampe da suo padre, che per le profonde dottrine filosofiche che trattava, alcuni volevano attribuire al Costeo od al Pandosio professori

già spenti di quella università. Per lo che poco dopo egli scrisse sulla stessa materia un' altra opera, ma con argomenti diversamente disposti. Avuta lingua della malattia del padre ritornò in patria, ma più non giunse in tempo ad abbracciarlo. In Genova fu laureato con molta pompa nella cattedrale il 23 di marzo 1600 ed accolto nel collegio dei dottori di medicina. Recatosi in Pisa lo stesso anno, vi fu nominato lettore di logica in quello studio, e quindi venne incaricato di spiegare l' aristotelica filosofia. Nel 1609 fu chiamato a dettare filosofia in Padova, il che fece per venti due anni con grande concorso di allievi. Ottenne quindi la cattedra più eminente di filosofia in Bologna, ma nel 1645 la Repubblica veneta lo richiamò in Padova offerendogli la carica di primo professore in medicina, la quale così degnamente coprì, che pochi poterono mai vantare sì numerosa udienza. Colla varietà e profondità della dottrina e con maravigliosa facondia nel dire egli accrebbe la rinomanza degli studi di quella città e meritò l' ammirazione del suo secolo. Versato nelle lettere e nella filosofia, nella medicina e nella teologia, nelle matematiche e nell' astronomia scrisse in ciascuno di questi rami di scienze opere che furono ricercatissime e ristampate alcune più volte, e voltate in altre lingue. Ne consegnava 52 alle stampe, 22 ne lasciava preparate a vedere la luce, 3 rimanevano alla sua morte imperfette, tutte di argomenti svariatissimi e di vasta erudizione. La loro collezione formerebbe una enciclopedia. Fra le quali non mancò la storia delle opere stesse. — *Historia proprium operum, libri duo. Pataviis* 1634 *in* 4.°.

Tra quelle opere ritrovi le più sottili speculazioni della filosofia e trattazioni erudite di fenomeni fisici:

De intellectu agente libri V. Pataviis apud Crivellarium 1627 *in* 4.°.

De natura et efficientia luminis libri duo 1620 *in* 4.°.

Ritrovi discussione di cose matematiche e ricerche di antichità:

De centro et circumferentia libri II. Utini apud Sghirattium 1640 *in* 4.°, 1670 *in fol.*

De anulis antiquorum liber unus. Utini 1640 *in* 4.°

De lucernis antiquorum reconditis libri IV. *Venetiis apud Deuchinum,* 1621 *in* 4.°.

Ritrovi mediche dissertazioni e quesiti teologici e trattati astronomici.

Peripatetica, medicaque placita, liber unus. Genuae apud Paronem 1605 *in* 4.°.

De perfecta hominis constitutione in utero, liber unus, Pataviis apud Bertellium 1616 *in* 4.°.

De monstruorum causis et natura et differentiis, *libri duo*, *Pataviis apud Crivellarium* 1616 *in* 4.°, *apud Frambottum* 1634, 1658, *Amsterdam* 1665 *iconibus aeneis illustrata.*

Encyclopedia ad alulas Amoris divini, *liber unus. Patav. apud Crivellarium* 1640 *in* 4.°.

De septimo — quaesitis de creatione Filii Dei ad intra, *nunc denuo controversa*, *etc. Bononiae* 1650 *in* 4.°.

De regulari motu, nimiaque paralaxi cometarum celestium liber unus. Utini, 1640.

De luna sub oscura luce prope coniunctiones et in deliquiis observata — Utini, apud Sghirattium, 1640 *in* 4.°.

Ritrovi risposte ad ogni maniera quistioni fatte al Liceti da uomini chiarissimi, che comprendono più volumi, e de' quali l' opera suddetta *De creatione Filii Dei*, ecc. forma il settimo. Ma riuscirebbe lunga e inopportuna cosa il riferire qui il solo titolo delle altre opere del ligure medico e filosofo. Può vedersi nella *Biografia medica* del Pescetto, già più volte citata. Il Liceti morì in Padova il 17 di maggio 1657 nell' ottantesimo anno della età sua, e fu sepolto nella chiesa di S. Agostino in umile sepolcro, ch' erasi preparato egli stesso. Che se per ragione di tumulti e delle despute di privilegi e preminenze, che al tempo di sua morte sorsero fra i lettori e gli studenti di quella università, non ebbe l'onore delle esequie solenni che meritamente gli decretavano i moderatori di essa, Padova nel seguito gli eresse una statua marmorea sul prato della Valle fra quelle degli uomini grandi che onorarono l' illustre suo ateneo.

CAPO XIII.

Novella fondazione del Collegio di teologia o di S. Tommaso di Aquino. Approvazione de' suoi statuti — Breve sunto di essi — Delle lauree e delle aggregazioni al collegio — Soluzione di casi di coscienza.

Qualunque sia stata l' epoca della prima instituzione del collegio di teologia, che certamente è antichissima, è però indubitabile che non acquistò la considerazione e la importanza a cui doveva aspirare se non quando ottenendo facoltà di conferire le lauree teologiche come negli studi di Bologna e di Roma ritrovò in questa concessione il complemento di sue attribuzioni (1). Prima di questo tempo aveva senza dubbio i suoi statuti, conciossiachè niuna particolare associazione possa reggersi e durare ove sia priva di una legge organica che ne determini e diriga lo scopo, la disciplina e l' azione. Il collegio però dovette rifarli e completarli dopo le nuove attribuzioni aggiungendo ad essi tutto ciò che al conferimento delle lauree appartiene. Ed un primo rinnovamento degli statuti, e staremmo per dire una fondazione novella, è a riferirsi agli ultimi giorni del 1487, od ai primi del 1488, quando il cardinale

(1) In virtù della bolla di Sisto IV del 1471 il collegio di teologia intendeva di godere di tutti i privilegi (e non erano pochi!) conferiti al collegio teologico di Bologna da Papa Innocenzo VI che lo fondava nel 1362 e da Papa Bonifacio IX. E siccome questi privilegi erano quelli conceduti ai collegi in qualunque luogo e tempo stabiliti e principalmente alla Sorbona in Parigi, così argomentavano i dottori di teologia di Genova di partecipare alle prerogative medesime di quelli della Sorbona.

Arcivescovo e nel tempo stesso doge di Genova Paolo Campofregoso diede nuovi ordinamenti a' collegi delle diverse facoltà, o nel 1491, allorchè il Senato nominò un suo vicecancelliere per la collazione dei gradi dottorali.

Un terzo rinnovamento poi si fece nel 1651 o 1652. Il collegio per più di un secolo era stato in grandissima floridezza, molto nome aveva acquistato, e nella piena osservanza de' suoi statuti colla maggiore regolarità procedeva, di modo che l' esservi ascritto era reputato a molto merito ed onore. Vedremo che un gran pontefice gli rendette nel 1572 in concistoro onorevolissima testimonianza. Ma i torbidi civili che sopravvennero e per lungo tempo agitarono la Repubblica, le pestilenze che a quelli frequentemente si aggiunsero, furono cagione che a poco a poco scadesse dal pristino stato e venisse meno l' esattezza nello adempimento degli obblighi imposti dagli statuti e il decoro delle cerimonie stesse che sogliono essere di quelli salvaguardia e ornamento. Ritornati tempi, che migliori parevano, il Rev. P. Raimondo Della Torre dell' ordine dei predicatori, essendo nel 1651 rettore del collegio, prese a restaurarlo richiamandolo all' antica osservanza, ed incominciando dallo esterno cerimoniale. A questo fine chiese al Senato la concessione di nuove distinzioni, tra le quali era la facoltà di portare secondo l' antico costume la mazza con sopravi però l' arma della Repubblica ed una inscrizione che ad una nuova fondazione del collegio fatta dal Senato implicitamente accennava in questi termini: — *Serenissimus Senatus fundavit collegium doctorum ac magistrorum sacrae theologiae, cuius est etiam protector*, — e l' accompagnamento, allorquando il collegio usciva in corpo, di sei alabardieri. Nella supplica pure chiedeva cosa, che, siccome vedremo parlando delle lauree, stava molto a cuore e fu per molto tempo oggetto di contestazione, cioè che fosse a tutti proibito sotto quelle gravi pene, che piacesse meglio al Senato d' infliggere, di usurpare l' autorità di esaminare e creare dottori in teologia fuorchè dal collegio dal Senato stesso fondato. Alle quali domande annuendo il Senato emanò il 31

di agosto 1651 un decreto, in cui rinnovata la fondazione del collegio teologico e concedutagli facoltà di portare la mazza — *gestandi matiam* — e lo accompagnamento di sei alabardieri ogni volta che il collegio si recasse alla cattedrale per dare lauree, faceva la proibizione invocata che queste potessero da altri compartirsi. Forse il collegio non era contento di essere in quella sola occasione di lauree onorato dello accompagnamento a vero dire poco teologico di sei alabardieri e la chiese eziandio pel giorno in cui celebrava la festa del suo protettore S. Tommaso di Aquino non che per tutte le altre pubbliche funzioni, nelle quali dovesse uscire collegialmente. Ed il Senato per queste nuove concessioni rifece il decreto in data del 4 di marzo 1652 (¹).

Era cosa giusta in una e vantaggiosa, che il collegio riconoscendo così dal Senato la nuova sua fondazione sottoponesse al suo esame ed alla sua approvazione i suoi statuti riveduti e rifatti in seguito alle nuove concessioni. Una tale approvazione aggiungeva certamente ad essi autorità e saldezza. Avendoli pertanto il doge Gerolamo De Franchi e i governatori esaminati, discussi e sottoposti a voti, gli approvarono pienamente con decreto del 27 di marzo 1653 colla clausola soltanto che dovessero pure ottenere il suffragio dei deputati alle cose ecclesiastiche. Questi non ritardarono gran pezza il loro giudizio ed apposero ai capitoli degli statuti la loro approvazione il 23 di aprile seguente (²).

Queste notizie avevamo noi attinte da manoscritti posseduti dal dotto avvocato Ambrogio Molfino, che gentilmente li pose a nostra disposizione, ma invano da molto tempo ricercavamo gli statuti medesimi, chè infruttuose riuscivano le nostre indagini. Nel 1797 tutti i collegi erano stati aboliti, ed il governo francese nel riordinamento che fece delle università non volle più comprendervi lo insegnamento della teologia, e le lauree teologiche non furono più oggetto di cui stimasse oc-

(¹) Doc. L. — (²) Doc. LI.

cuparsi. Il collegio teologico rimase soppresso, nè potè ricostituirsi se non che cessata la francese dominazione. Il libro degli statuti del collegio, noi ben argomentavamo essere rimasto a mano di taluno dei dottori aggregati prima del 1805, dal quale non fosse stato più ritirato dai nuovi dottori che dopo la restaurazione composero il collegio. Degli antichi frattanto più niuno a nostra notizia sopravviveva. Negli scritti del rev. Stefano De Gregori aggregato al collegio nel 1794, il quale pur giunse a tardissima età e disse ancora l' elogio di S. Tommaso nella festa, che il collegio giusta le antiche consuetudini celebrava, il rev. Pietro Giuseppe Morasso da noi pregato non potè ritrovare che alcune note di poco momento. Fra gli ultimi aggregati del 1805, che furono Giovanni Gio. Battista Musso canonico arcidiacono della Metropolitana, Giovanni Maria Lertora canonico penitenziere, e Francesco Carrega professore di storia e bibbia sacra nella università, sapevamo che il Musso ragionava sovente del collegio co' suoi famigliari ed amici, il che c' indusse a ricercare de' suoi scritti e della sua biblioteca ed a chiederne al suo nipote ed erede signor Giacinto Musso, degnissimo uomo, ad elogio del quale basti il dire che dal 1837 in poi sostenne per ben sette volte la carica di sindaco di Laigueglia sua patria. Ed egli che per memoria dello zio e per amore degli studi conserva gelosamente la biblioteca ed i manoscritti di questo, graziosamente ci donò due piccoli codici, de' quali godiamo di professargli pubblicamente la nostra gratitudine (1). Il primo, che contiene gli statuti, il catalogo dei dottori dal 1603 al 1805 ed altri pochi documenti, è intitolato: — *Capitulorum seu statutorum excellentissimi et rev.mi collegii sacrorum theologiae doctorum Genuae a serenissimo Senatu approbatorum libri tres*, *expensis et dono R.mi Jo. Baptistae Garrerii rectoris* 1680 5 *augusti*, *reverend. collegii L. T. D. Genuae.* — Il secondo ha per titolo: — *Liber*

(1) Questi due codici sono stati da noi deposti e donati alla biblioteca della università.

Decretorum rev. collegii sacrae theologiae 1716. *Existentibus rev. fratre Leonardo M. DD. Da Passano rectore, abb. e sac. theol. m.ro em.mo Laurentio De Flisco Archiepiscopo et vice-cancellario, D. Jo. Baptista Tassorello eiusdem collegii notario.* — Questo codice però è in gran parte in bianco e non comprende che pochissimi decreti del collegio, ed alcuni cataloghi parziali di dottori. Diamo ora una breve notizia degli statuti (1).

Sono essi divisi in tre libri, e nel primo si tratta degli ufficiali del collegio, dei loro doveri e delle loro attribuzioni. L' arcivescovo pro tempore e vice cancelliere riceve, secondo bolla di Pio V, nella chiesa cattedrale la professione di fede dei laureandi. Che se nel tempo stesso sia dottore di collegio, come tale è invitato a tutte le congregazioni del collegio, nelle quali sederà al luogo di sua anzianità, tranne che nella solennità delle lauree, nel qual caso riceverà una doppia porzione e come dottore e come vice cancelliere. Ma come semplice vice cancelliere, nè avrà voto nel collegio nè partecipazione ad altre cose.

Dopo il vice cancelliere primo in dignità e capo del collegio è il rettore che dura in carica un anno ed è nominato il giorno di S. Ursula allorchè il rettore dell' anno precedente dopo una congrua orazione rassegna nelle mani del più vecchio del collegio la mazza di argento, il sigillo, i libri ed ogni cosa già alle sue cure affidata. Nella elezione da farsi in quel luogo che meglio il rettore stimerà, finchè il collegio non abbia stanza sua propria, invocati i lumi dello Spirito Santo, si passa a' voti, e due terze parti di quelli degli elettori presenti bastano per la elezione. Dal votare però sono esclusi i dottori non partecipanti, coloro che non hanno stabile domicilio in città o nel circuito di tre miglia all' intorno, coloro che sono da lungo tempo assenti o travagliano di grave infermità o per altro motivo sono dal collegio dichiarati impotenti, coloro infine ch' ebbero il rettorato nel triennio precedente o non sono ancora

(1) Doc. LII.

del sacerdozio insigniti o costituiti in alcuna ecclesiastica dignità, i quali potranno soltanto intervenire dopo sei anni di collegio. Alternativamente deve eleggersi un chierico secolare ed un chierico regolare, ove il collegio coll' andare del tempo non trovasse il numero degli uni troppo disuguale da quello degli altri. L' eletto è confermato dal più vecchio dei dottori che gli consegna la mazza, il sigillo, i libri e ne riceve il giuramento. Spetta al rettore di convocare il collegio, proporre le cose da farsi, contenere gli ufficiali nel dovere, correggere gli erranti, ricevere le prime instanze dei laureandi e le suppliche degli aggregandi, assegnare l' ora dell' esame e dell' aggregazione, ricevere il giuramento di serbare il segreto da tutti i dottori e ministri del collegio, vegliare sul comune erario, sulle distribuzioni e sopra tutto ciò che al retto reggimento del collegio appartiene. Egli generalmente deve usare ne' suoi discorsi la lingua latina. A lui per ciascuno dei laureandi ed aggregandi è dovuto un doppio paio di guanti non che una doppia propina per l' apposizione del sigillo alle loro patenti ed alle loro lettere testimoniali. Se il rettore entro i termini de' primi quattro mesi dalla sua elezione debba partire dalla città senza speranza di ritorno o cessi di vita, si elegge nella stessa maniera un nuovo rettore. Dopo i primi quattro mesi ne fa le veci pel restante dell' anno il seniore del collegio coi medesimi diritti, colle medesime prerogative e colla medesima autorità.

Il seniore è il primo aggregato fra i padri partecipanti del collegio, i quali sono soltanto in numero di venticinque [1]. Egli serba presso di se i libri ne' quali sono notati i denari comuni, chiede diligentemente ragione dell' operato dal rettore che scade, si oppone alle proposte non consentanee cogli statuti, difende con censoria gravità i diritti del collegio.

[1] Nella università di Bologna il numero de' dottori del collegio teologico era illimitato e così rimase per tre secoli. Soltanto nel 1665 fu determinato a trentasei, 24 numerarii o seniori, e 12 soprannumerarii o iuniori. Nel collegio di Genova i seniori si chiamarono indifferentemente partecipanti o numerarii.

I due capi seguenti 4.° e 5.° trattano degli esaminatori e dei promotori. Due sono i primi e quattro i secondi, fra quali ultimi i laureandi potranno chiedere quello che più loro aggradi. Sono proposti tutti dal rettore o nel giorno di sua elezione o nella successiva adunanza del collegio e sottoposti a voti. Dall' ufficio di esaminatori, uno de' quali sarà eletto fra i dottori degli ordini regolari e l' altro dai chierici secolari, sono esclusi i dottori soprannumerarii, gli assenti e i non abitanti nel circuito di tre miglia intorno alla città, e quelli che per un anno almeno non cessarono dall' ufficio medesimo. Prendono in mano del rettore il giuramento di soddisfare esattamente al còmpito loro principalmente riposto nello esaminare i laureandi in ogni teologica materia sì scolastica che morale, procacciando di ben conoscere in disputazioni severe ad un tempo ed umane lo ingegno, lo studio, la dottrina del candidato onde sia in grado di esporsi con sicurezza al pubblico esame. Che se non lo giudichino di tanto capace debbono ad ulteriori studi rimandarlo in guisa di non disanimarlo da quelli. Ove poi lo trovino idoneo, allora lo avvertono di tutte quelle cose che deve fare e promettere, del deposito cioè, della presentazione dello attestato di studi, della professione di fede, del giuramento, e del modo di supplicare il rettore per la convocazione del collegio e l' assegnazione dei punti dell' esame. Per questa prova gli esaminatori avranno dal laureando, qualunque ne sia l' esito, un paio di guanti, nè godono di altro privilegio nel collegio. Il promotore, come indica il nome stesso, promuove le parti del laureando e ne presenta i requisiti al rettore, assecura i dottori raccolti nel collegio degli studi e della dottrina di lui e del deposito fatto, e dopo lo scrutinio e l' ammissione sua sia alla laurea sia all' aggregazione lo riveste delle dottorali insegne. Ne ha quindi in mercede una doppia porzione come il rettore.

Il capo 6.° prescrive i doveri di un buon procuratore del collegio, fra i quali noteremo qui soltanto quello di non permettere che alcun danno sia ad esso recato, e quando nelle

riscossioni abbia introitato lire cinquanta di comperarne subito un titolo corrispondente delle paghe di S. Giorgio. Ove l' una o l' altra ommetta di queste due cose dovrà compensare del suo — *de propriis bonis erit resarciendum infallibiliter* — e di più aver pena ad arbitrio del collegio. Non può comparire a nome del collegio innanzi ai tribunali ed incominciare lite alcuna senza averne avuto espresso mandato sotto le pene medesime. La elezione del procuratore si fa come quella de' già nominati ufficiali e presta giuramento di fedeltà nelle cose a lui affidate.

Sono conservatori delle leggi del collegio il dottore decano e il rettore scaduto. È loro dovere sciogliere i dubbi che sorgessero dal testo medesimo della legge, invigilare sulla osservanza degli statuti, correggere gli erranti prima privatamente, poscia innanzi al collegio e secondo gli ordini del rettore riprenderli, esaminare le prove e i requisiti dei laureandi e aggregandi, e col rettore sottoscrivere gli atti e registri del notaro. Notano gli erranti e gli assenti e procurano che le pene ad essi inflitte sieno inviolabilmente eseguite. Anche ad essi un paio di guanti dai laureandi si debbe. Il solo procuratore, che pure risponde del denaro e de' frutti di esso rigorosamente del suo, niuna retribuzione riceve. Queste cose nel capo 7°.

L' 8.° prescrive al notaro eletto dal collegio fra i più esperimentati ed onesti ciò che dee fare, vale a dire redigere e registrare gli atti dei laureandi e quelli tutti del collegio, rilasciare lettere credenziali e patenti e diplomi di privilegi, pei quali soltanto gli è permesso di ricevere una onesta mercede. Promette con giuramento di servire con fedeltà e zelo il collegio, e lo accompagna, standosi presso il rettore, quando esce in corpo. Ha comune col bidello la riverenza e l' ossequio verso il collegio, ed ha le retribuzioni stesse dei dottori partecipanti.

Il 9.° stabilisce quattro argomentanti presi dai dottori sopranumerarii, i quali per torno argomentano coi laureandi sui punti a questi assegnati per trattare. Anche ad essi un paio di guanti.

L' ultimo capo fissa i doveri del bidello del collegio.

Il libro 2.° è diviso in tre capi, de' quali il 1.° concerne le lauree e le qualità dei laureandi. Non ripeteremo qui quelle cose che già abbiamo accennate fra i doveri degli ufficiali diversi, che al conferimento delle lauree prendono parte. Il candidato deve presentare fede di avere sostenuto pubblica tesi sopra la maggior parte almeno della teologia in qualche università od in alcuno de' più celebri studi dei regolari o di essere stato lettore di teologia per due anni almeno. Ove queste lettere testimoniali non possa commodamente produrre, ne farà constare da testimonianza di due o tre persone degne di fede. Nè questo pure venendoli fatto, il collegio determinerà nel caso particolare e secondo la qualità della persona con quali argomenti possa supplire al difetto. Chiesti quindi gli esami privati, depositati tre paia di guanti, datigli questi esami in maniera discreta — *et secundum personarum qualitatem* — e convocato nuovamente il collegio, il candidato, che negli esami privati venne giudicato capace, innanzi ad esso introdotto umilmente — *pronus hinc et inde totum collegium salutans* — domanda i punti per l' esame rigoroso ond' essere ammesso alla laurea, e un promotore che nomina nella supplica che presenta. Il collegio esamina la domanda, discute la cosa, e quando acconsenta, il postulante è nuovamente introdotto per estrarre i due punti che deve discutere il giorno appresso. Nel quale egli prova que' punti secondo che meglio crede ed agli argomentanti risponde. Se quindi fatto lo scrutinio non fosse approvato, perde lo intiero deposito, nè può ripigliare l' esame che dopo sei mesi, e fatto un nuovo deposito ([1]). Se approvato, è un' altra volta introdotto in presenza del collegio ed è dal rettore avvisato del modo luogo ed ordine con cui gli sarà conferita la laurea. Nel dì fissato per questa il collegio procede alla cattedrale, ornati tutti i dottori di almuzia, berretto,

([1]) Quale fosse questo deposito gli statuti lo dicono in seguito: consisteva in una somma di denaro che doveva dividersi fra i dottori partecipanti.

anello e guanti sotto pena della porzione dovuta la prima volta in occasione di nuovo dottorando. Là genuflesso il laureando fa la sua professione di fede in mano del vice cancelliere, e dopo che il promotore ne avrà detto con egregia orazione le lodi gli conferisce le dottorali insegne in nome del vice cancelliere medesimo accompagnandole con belle parole che ne dichiarino il significato e l' oggetto.

Il 2.° capo raggirasi intorno al modo di aggregazione al collegio ed alle qualità degli aggregandi. Chi domanda l' ammissione deve far constare al notaro del collegio sulla fede di due testimoni fuori di ogni eccezione 1.° di essere nato di legittimo matrimonio; 2.° di non essere nè lui nè il padre suo stati notati d' infamia; 3.° di non avere commesso delitti degni di morte, e di non essere infetto di eresia, nè disonorato, nè deforme di corpo; 4.° di non aver mai in qualsivoglia maniera offeso i diritti e la dignità dell' almo collegio; 5.° di avere ottenuto la laurea dottorale nel collegio o altrove legittimamente a giudizio del collegio medesimo; 6.° di avere compiuto venticinque anni, di essere ne' sacri ordini iniziato, o di essere costituito in ecclesiastica dignità; in ultimo di non avere mai esercitato la pedagogia collo accompagnamento dei fanciulli ancorchè loro maestro, od altra arte meno onesta, o avendola esercitata di averla da dieci anni abbandonata. Singolarissima in vero questa ultima clausola come se lo accompagnare i fanciulli suoi discepoli, anzichè essere magistero pietoso e nobilissimo, sommamente conforme per una parte ai santi precetti di evangelica carità e per l' altra alla civile società vantagiosissimo, fosse cosa ignobile e vituperosa. A questa stregua un Garaventa, un Asarotti medesimo avrebbero veduto chiudersi in faccia le porte del collegio, e l' Aporti, detto a dì nostri il Calasanzio del secolo, avrebbe chiesto invano l' aggregazione. E come dunque l' ottennero tanti figli del Calasanzio, un Saccheri, un Generelli, un Lercari, un Viale, un Molfino, un Gafforio, un Colla, un Delle Piane e tanti altri delle scuole pie, i quali seguendo gli esempli del santo fon-

datore dello istituto non si saranno per fermo recati a vergogna di accompagnare i loro scolari alle case de' parenti dopo la scuola, o almeno non avranno presentato una fede in contraddizione alle leggi dell'ordine religioso e ad una pratica, che quando venne la prima volta attuata per le vie di Roma dallo illustre e santo filosofo aragonese, destò l'ammirazione dell'universale e trasse lagrime di tenerezza e voci di benedizione dagli occhi e dal labbro dei padri e delle madri. Ma ogni tempo ha le sue idee ed anco i suoi pregiudizii. Oltre di che è a credere che gli ordinamenti degli statuti meno conformi a ragione, dopo un certo periodo di tempo, andassero in disuso eziandio nel collegio. A di nostri la pedagogia è tenuta nel debito pregio, e tanto più quanto meglio ai precetti accoppia la pratica e quanto meglio nella pratica discende ai minuti particolari che possono esercitare utile influenza sulla tenera età, e tutti abbracciandoli, gli fa tutti concorrere al grande scopo della instruzione ed educazione religiosa e civile della gioventù.

La domanda di ammissione al collegio essendo accolta e determinata a due terzi de' voti dei dottori, il candidato è introdotto e riceve dal promotore per ordine del rettore la toga dottorale e da tutti i dottori il bacio di riconoscimento e di congratulazione. Se il numero de' dottori partecipanti non sia di venticinque compiuto è annoverato fra quelli: altrimenti rimane fra i soprannumerarii.

De' quali ragiona il capo 3.° Subentrano essi secondo l'ordine di anzianità ai dottori partecipanti, nè possono, come questi, essere più di venticinque. Hanno con questi pari dignità, non pari autorità. Non hanno accesso alle adunanze del collegio, nè suffragio, nè porzione alle distribuzioni quando non sieno chiamati per le lauree o le aggregazioni a supplire in mancanza dei dottori partecipanti o numerarii. Intervengono però alle funzioni che sono di solo onore e decoro del collegio, anche allorquando a queste è unito un qualche emolumento, al quale di ordine speciale del rettore possono aver parte.

Segue il libro 3.º del politico reggimento del collegio e primieramente delle congregazioni collegiali e delle regole e dei riti a seguirsi in esse. Il numero necessario per le congregazioni è quello di due terzi dei dottori partecipanti della città e dei sobborghi. Le decisioni prese a pluralità di voti, purchè questi eccedano la metà dei dottori del collegio, saranno considerate legittime e come prese dal corpo intiero, tranne però quelle che spettano a derogazione e dispense contro le disposizioni degli statuti, alla elezione del rettore e del notaro segretario non che ai dottorati ed alle aggregazioni, per le quali si richiedono i due terzi dei voti. Il rettore può proporre la stessa cosa all' approvazione per ben tre volte e non più. Se alcuno dei dottori ricusi di dare apertamente il suo voto, questo si ha in conto di contrario alla proposta. Intorno allo stesso oggetto ciascun dottore non esporrà il suo avviso che una sol volta e poi se ne starà in silenzio rimettendone l' esito ai voti segreti. Ove alcuno si avvisi d' insistere con pertinacia, ammonito che sia una o due volte dal rettore, sarà, giusta la mancanza, sospeso dall' ufficio ed anche privato degli emolumenti. La stessa pena è inflitta per mancanza leggiera alla segretezza voluta, ma quando di osservarla è prestato giuramento al rettore, allora chi lo infrange è rimosso dal collegio senza speranza di ritorno. Però non vi ha colpa nel dar voce al Senato delle cose nel collegio operate.

Dopo ciò si descrive l' ordine e la maniera di procedere del collegio nelle pubbliche rappresentanze. Il passo, fra le altre cose si dice, non sarà nè troppo concitato nè troppo leggiero, ma tale che a maestà e gravità si componga: il perchè dallo intervento a quelle sono esclusi i dottori così guasti di piedi e deformi di corpo che aver non possano il portamento nobile e decoroso che si richiede (1). Il giorno di S. Tommaso Aquinate,

(1) Non è a fare sorpresa se negli statuti della facoltà di teologia si discenda a queste minute prescrizioni, delle quali abbiamo pur veduto traccia nei collegi di legge e di medicina.

La facoltà di teologia di Parigi nel 31 di ottobre del 1587 pubblicò alcune

protettore del collegio, sarà celebrato ogni anno con solennità sì dottorale e sì religiosa, onde i dottori tutti procederanno collegialmente alla chiesa ove ascolteranno la messa solenne e le lodi del santo dette da uno di loro. La spesa da farsi sarà previamente fissata dal collegio, e il rettore non dimenticherà di chiedere gli alabardieri agli eccellentissimi di palazzo: la chiesa, quale abbia ad essere, verrà da lui determinato.

Gli emolumenti del collegio sono dichiarati nel capo 2.° e sono di doppia maniera, provenienti i primi dai depositi dei candidati all' aggregazione e alla laurea, e i secondi dalle multe pecuniarie e dai doni fatti al collegio. I laureandi depongono lire 150, che rimangono al collegio indipendentemente dallo esito felice o contrario degli esami: delle quali due scudi di argento toccano al vice cancelliere se sia l' arcivescovo che intervenga, ed uno soltanto se per lui intervenga il suo vicario, lire 4 a ciascuno dei dottori numerarii o soprannumerarii quando questi suppliscono per quelli, il doppio al rettore, al promotore, e al notaro, uno scudo d' oro allo erario del collegio oltre la multa inflitta ai dottori assenti o negligenti, e lire 3 al bidello. Arroge otto paia di guanti da distribuirsi secondo che già venne accennato. Per l' ascrizione al collegio sarà dato uno scudo di argento a ciascuno de' venticinque dottori partecipanti, uno al notaro e mezzo al bidello, uno scudo d' oro all' erario, e cinque paia di guanti, due pei conservatori, uno pel promotore e due pel rettore. Che se il candidato abbia conseguito la laurea dal collegio, invece di scudi di argento saranno pezzi da otto reali — *pectia ab octo regalibus.*

Degl' introiti per le multe si parla nel capo 3.° che segue, e riguarda le pene nelle quali incorrono i dottori. Ogni corpo-

riforme od aggiunte ai suoi statuti, nelle quali si proibisce ai dottori di portare la barba — *non deferant barbas et veniant tonsi*, — affine di non avere l' aria facchinesca: si proibisce anche di pronunciare il latino come in Italia, e di dire *dominous* in luogo di *dominus*: si prescrive pure che non venga ammesso al baccalaurato chi non abbia cinque anni di studio e venticinque di età.

razione, vi si nota, deve per la propria sua conservazione punire coloro che le recano nocumento. Ora grave lo recano i turbolenti, gl' inquieti, i sussurroni e coloro che pertinacemente sostengono proposizioni men rette, coloro che vivono turpemente e scandalosamente, sprezzano i comandi, e le sanzioni impugnano del collegio e resistono all' autorità. Costoro debbono essere due volte privatamente ammoniti, la terza volta in pubblico collegio, e se invano, venire per sei mesi sospesi dall' accesso al collegio e dagli emolumenti e infine scacciati. Coloro poi che a comizii non vengono, o ne partono prima che vengano sciolti, perdono lo emolumento presente se vi è, o quello primo che loro spetterebbe.

L' ultimo capitolo degli statuti verte intorno ai funerali. « Conciossiachè, così incomincia, il vero amore e la vera carità perenni eziandio dopo morte, noi non potendo altrimenti giovare ai nostri defunti ci sforziamo di consacrarli alla immortalità in doppia maniera e ci studiamo d' innalzare colle nostre preci e coi nostri suffragi l' anima loro alla vita celeste e di perpetuarne in terra colle nostre lodi il nome nella memoria degli uomini ». Se gli eredi e parenti del defunto bramano ai funerali lo intervento del collegio daranno a ciascuno de' dottori una candela di libbre quattro ed uno scudo di argento all' oratore e tre lire al bidello. Allora tutti i dottori suffragheranno con tre messe il defunto. I parenti sono in facoltà d' invitare soltanto i dottori partecipanti quando bramino alleviare la spesa. Se ai funerali non sia chiamato il collegio, tutti i dottori sacerdoti celebreranno pel defunto una volta il santo sacrificio, e gli altri reciteranno l' ufficio di requie. E quando il defunto alieno da pompe funebri abbia fatto qualche dono in vita o qualche legato in morte al collegio, questo stabilirà ciò che abbia a fare in suffragio ed onore di lui.

Gli statuti terminano con dichiarare essere riservato al collegio il diritto di spiegarne ed interpretarne gli articoli, di modificarli ed aggiungervi all' uopo giusta le circostanze e i bisogni e di dispensare pur anco dalla piena loro osservanza;

con che però a siffatti mutamenti concorrano i due terzi dei voti de' dottori, e le interpretazioni, le addizioni e le dispense siano dal Senato approvate.

Il decreto di approvazione de' capitoli suddetti fatta dal Senato è sottoscritta dal suo segretario e cancelliere Gio. Benedetto.

In essi è a lodare molta precisione ed ordine nella esposizione non senza quella eleganza nel dettato latino che la materia comportava. Ci duole soltanto di non trovare nè anche in essi disposizione alcuna che spetti ad esercizii scientifici ed a promuovere gli studi teologici. Non si accenna nemmeno qual fosse la dottrina teologica che il collegio proponevasi principalmente di seguire, benchè si sappia che i dottori a quella dovevano in ogni caso attenersi di S. Tommaso, motivo per cui il collegio lo aveva trascelto a suo protettore e da lui intitolavasi collegio di S. Tommaso d' Aquino. È vero però che i dottori raccoglievansi periodicamente qualche volta ogni mese per lo scioglimento de' casi di morale o, come dicevasi, di coscienza. L' adunanza tenevasi nella grande aula del palazzo vescovile. I casi ch' erano stati trattati e le soluzioni che ne erano state date, vennero pure, quando alcuno di essi volle prendersene il pensiero, raccolti e mandati alle stampe. Così nel 1773 il P. Tommaso Maria Viale delle scuole pie, rettore del collegio, pubblicò un volume dedicato all' arcivescovo Lercari, che comprendeva i casi proposti ne' quattro anni precedenti.

CAPO XIV.

Dottori del collegio distinti per ecclesiastiche dignità — Rettori del collegio — Uomini illustri per dottrina — Cardinale Giacomo Franzone — Andrea Fossa.

Non sarà qui fuor di proposito il riferire i nomi più illustri che troviamo registrati nel catalogo de' dottori del collegio teologico dal 1603 in poi, imperocchè non ci venne fatto di rinvenire quello degli anni precedenti. Incominciamo dai dottori che furono innalzati a dignità prelatizie. L' anno preposto al nome con tutta probabilità è quello dell' ammissione nel collegio.

1603. Giovanni Vincenzo Spinola dell' ordine di S. Agostino, vescovo di Brugnato, morto il 21 di giugno 1639.

1636. Carlo Noceto, dottore in ambi i diritti, prima rettore in Chiavari, poi canonico teologo della chiesa cattedrale, vicario generale della diocesi, nominato al vescovato di Sagone in Corsica.

Giacomo Franzone, cardinale vescovo di Camerino.

1663. Antonio Martini già priore di S. Vito in Genova, poi prevosto della chiesa cattedrale, vescovo di Sagone.

1685. Gio. Battista Costa, canonico di S.ta Maria di Carignano, vescovo di Sagone.

1695. Marco Gandolfo, dottore in ambe leggi, abbate secolare e nell' anno 1713 vescovo di Noli.

1697. Domenico Cavagnaro, dottore in ambe leggi, canonico penitenziere della cattedrale, vescovo di Sagone.

1727. Agostino Rivarola, vescovo di Albenga.

1751. Giulio Ravenna, rettore di S. Vincenzo, consultore del s. ufficio, rettore del collegio nel 1763, designato vescovo di Aleria.

1752. Giuseppe Maria della Torre, vescovo di Albenga.

1768. Gerolamo Piccardi, canonico teologo della metropolitana, coadiutore, poi vicario generale e preposito delle Vigne, vescovo di Brugnato.

Giovanni Luca Solari, preposito di S. Maria delle Grazie, poi vicario generale e vescovo di Brugnato.

1778. Gio. Battista Lambruschini, preposito di S.ta Maria delle Vigne, vescovo di Orvieto.

1779. Angelo Dania de' predicatori, Vescovo di Albenga.

1791. Vincenzo Maggiolo de' predicatori, prima vescovo di Sarzana e poi di Savona.

1792. Paolo Maggiolo, professore di lettere nella università e vescovo di Albenga.

1796. Ferdinando Lomellini registrato nel catalogo de' dottori col titolo di antistite di Antipatro (1).

(1) Non riuscirà discaro che qui diamo la nota de' dottori del collegio teologico di Bologna genovesi o del dominio di Genova. La ricaviamo dalle *Memorie storiche sulla università di Bologna* del Marzetti, che la trasse dal *Diario ecclesiastico e civile dal* 1785 *al* 1789 del Fantuzzi, e la compi. Vedasi pag. 295. L'anno che precede è quello dell' aggregazione.
1382 Rampegoli Antonio, Agostiniano, lettore in Bologna.
1390 Benedetto da Genova de' predicatori.
1405 Tommaso da Genova de' predicatori.
1468 (10 marzo) Bartolomeo della provincia di Genova de' predicatori.
1468 (19 novembre). Dal Giudice Gio. Battista del Finale, de' predicatori, arcivescovo di Patrasso nel 1484.
1483 (3 novembre). Della Rovere Giuliano di Savona, cardinale vescovo di Bologna nel 1483, indi Papa nel 1503 col nome di Giulio II.
1494 (9 luglio). Da Tabia Giovanni da Liguria de' predicatori.
1526 (28 marzo). Marino Ludovico da Genova de' predicatori.
1554 (4 luglio). Ususmari Stefano genovese de' predicatori.
1573 (6 giugno). Castiglione Pietro genovese de' predicatori.
1592 (9 febbraio). Bezali o Rizzali Lucio da Sarzana dell' ordine de' servi.
1753 (18 agosto). Elena Giuseppe Maria da S. Remo de' predicatori, lettore pubblico della università.

Dagli atti concistoriali, e precisamente dalla relazione del concistoro segreto, tenuto il 6 di febbraio 1572, rilevasi essere pure stato ascritto al collegio teologico di Genova il cardinale Teanense Arcangelo Bianco, nato in Gombalò presso Vigevano nel 1517. Il quale, appena terminati i primi suoi studi avendo vestito l' abito de' predicatori, si rese chiaro nelle filosofiche e teologiche discipline, conseguì la laurea del magistero, e per la integrità della vita e la dottrina ebbe le principali cariche del suo ordine. Fu quindi socio di fra Michele Alessandrino, il Ghislieri, poi Pontefice Pio V, nella inquisizione contro gli eretici e confessore di lui. Resse la chiesa di Teano nove anni, la lasciò nel 1575, e morì nel 1580.

Furono teologi della Repubblica di Genova

1652. Andrea Fossa abate de' canonici lateranensi.
Giovanni Camulio della società di Gesù.
1653. Gio. Battista Nuceto della società di Gesù.
Gio. Tommaso da Vezzano di S. Francesco di Paola.
1767. Fortunio Benedetto Molfino delle Scuole Pie.

Sono detti predicatori esimii

1652. Andrea Lao, provinciale de' carmelitani, procuratore generale in Roma della sacra congregazione dell' indice, consultore e commissario generale.
1690. Vincenzo Maria Carminati de' minori conventuali e guardiano del convento di S. Francesco di Genova.
1707. Giovanni Battista Viale canonico della cattedrale.

Sono qualificati come dottori insigni in ambi i diritti

1677. Giuseppe Spinola, laico.
1683. Nicolò Benedetto Serra, laico.

Non dobbiamo ommettere di nominare i dottori, che furono rettori del collegio, secondo che abbiamo potuto rilevare dall' accennato catalogo o da altri documenti. E primieramente noteremo quelli ch' ebbero la carica prima del 1770.

*1696 Adeodato Massa dell' ordine de' serviti (1).

(1) L' asterisco indica l' anno dell' aggregazione al collegio, non quello del rettorato.

1698 Benedetto Gentile de' predicatori rettore per la seconda volta.
1705 Marco Antonio Liceti, canonico coadiutore della metropolitana.
1715 Antonio Quaquaro, morto in ufficio. Eletto rettore in sua vece pel restante dell' anno e riconfermato per l' anno seguente.
1716 Leonardo Maria de' signori da Passano, abate.
1717 Andrea Fiallo priore de' carmelitani e consultore del s. ufficio.
*1719 Francesco Maria Solari priore di S.ta Sabina.
1720 Giovanni Bartolomeo Giera canonico di S.ta Maria di Carignano.
1721 Orazio Francesco Zerega pronotario apostolico.
1722 Gregorio Balbi canonico consultore del s. ufficio, due volte rettore.
1727 Cesare Colombo.
*1749 Antonio Maria Paganino.
*1751 Giulio Ravenna rettore di S. Vincenzo, consultore del s. ufficio e poi vescovo designato di Aleria.
*1751 Giulio Lorenzo Ravenna canonico di S.ta Maria delle Vigne.
1759 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.
*1763 Benedetto Giustiniani consultore del s. ufficio, monaco cassinese.
1766 Giuseppe Maria Assereto preposito di S.ta Maria delle Grazie.

Dopo il 1770 furono rettori
1771 Antonio Roccatagliata carmelitano.
1772 Andrea Boggiano, consultore del s. ufficio.
1773 Tommaso Maria Viale delle scuole pie.
1774 Antonio Maria de'Pilo, canonico magiscola della cattedrale.
1775 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.
1776 Giovanni Luca Solari, vicario generale, preposito di S.ta Maria delle Grazie.
1777 Gio. Battista Cicala, priore de' cassinesi.

1778 Gio. Battista Dania, canonico della metropolitana.
1779 Giacomo Bo de' minimi.
1780 Gerolamo Piccardo, canonico della metropolitana.
1781 Vincenzo Lercari, priore de' predicatori.
1782 Paolo Battista Viale, canonico di S.ta Maria di Carignano.
1783 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.
1784 Giuseppe De Grossi abate di S.ta Maria di Carignano.
1785 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.
1786 Carlo Sertorio.
1787 Giovanni Andrea de Martini de' crociferi.
1788 Pantaleone Viale, canonico di S.ta Maria delle Vigne.
1789 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.
1790 Nicolò Maria Ferri, canonico penitenziere della metropolitana.
1791 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.
1792 Giovanni Battista de Martini, canonico di S.ta Maria di Carignano.
1793 Angelo Merlo, professore della università.
1794 Antonio Luigi Schiaffino, vicario generale.
1795 Marco Decotto de' carmelitani scalzi, professore della università.
1796 Giovanni Andrea Ghiara, preposito di S. Salvatore.
1797 Prospero Semino agostiniano scalzo, professore della università.

Le congregazioni collegiali vennero sospese fino all' anno 1805.
1805 Nicolò Silvano, preposito della metropolitana.

Dei dottori di collegio, ch' erano stati rettori, oltre i già nominati, vivevano ancora nel marzo del 1769 i seguenti:

Carlo Giuseppe Vespasiano Berio.

Giuseppe Maria Bolino, abate di S.ta Maria di Carignano, due volte rettore.

Tommaso Angelico Cuneo de' predicatori.

Angelo Francesco Zignago dell' ordine di S. Francesco di Paola.

Emmanuele Generelli delle scuole pie.

È cosa curiosa il vedere come nel secondo dei due codici da noi mentovati relativi al collegio teologico il cronista si occupi della festa, che ogni anno facevasi di S. Tommaso, la quale, giusta gli statuti, doveva aver luogo a spese del collegio nella chiesa indicata dal rettore. L' uso invece era invalso che il rettore ne faceva la spesa, almeno la prima volta che entrava nella carica. Il cronista adunque descrive le più minute particolarità della festa del 1716 celebrata nella chiesa di S. Domenico e vi dice come una disputa teologica sostenuta da un alunno di que' padri solennizzò i primi vespri collo intervento de' dottori che argomentarono contro le tesi da quello propugnate; come il giorno dopo il collegio assistette alla messa cantata ed alla orazione panegirica, e come ne' secondi vespri vi ebbe un' accademia alla presenza del cardinale arcivescovo, al quale era dedicata, ed in cui coi musicali concenti si alternarono poemi, elogi, anagrammi sì in lingua volgare che latina. E tanto di quella descrizione s' intertiene e si piace che non tralascia di accennare l' aula in cui i dottori vestirono quel giorno la toga e la seggiola del rettore collocata alla destra del cardinale sur un gradino di cui misurò coll' occhio l' altezza e ch' era coperto di decente tappeto siccome la dignità richiedeva. Nota in seguito le chiese diverse ove alcuni rettori celebrarono la festa medesima. Se non che nel 1782 il collegio decretò che sarebbe celebrata in appresso nella chiesa della università, alla quale era stato aggregato. Forse dispiacque ai dottori il doversi recare collegialmente quell' anno fino alla chiesa delle monache di S. Leonardo, ove doveva aver luogo. Ma quel decreto subì alcune derogazioni e fra le altre una già nel 1784, chè l' abate Giuseppe de Grossi volle fare la festa nella chiesa di Carignano. Nel 1797 il rettore Prospero Semino la indisse nella chiesa della università e fu l' ultima volta prima della restaurazione del collegio dopo il governo francese. Nicolò Silvano, preposito della metropolitana, nel 1805 aveva bensì annunciato di volerla celebrare, ma lo impedirono le vicende dei tempi.

Fra i dottori del collegio di teologia vedemmo ascritto il

cardinale Giacomo Franzone. Egli fu del collegio splendidissima gloria; ond' è giusta cosa che si dia qui una qualche notizia di personaggio sì illustre. La ricaveremo dal *Dizionario storico* già citato, che manoscritto si conserva nella biblioteca della università [1], l' autore del quale la trasse nella massima parte dal Ciacconio.

Giacomo Franzone nacque il 25 di dicembre del 1612 da Anfrano e da Geronimo della famiglia Fieschi. Studiate in patria le lettere e la filosofia, e vestito l' abito chiericale fu mandato dai parenti a Bologna per intendervi allo studio del diritto; ma sortavi ben presto una pestilenza, dovette passare a Perugia. Ritornato poscia a Bologna, strenua opera diede alla teologia sotto il chiarissimo professore Giuseppe Costanzo, non tralasciando frattanto di seguire il corso della giurisprudenza. Dopo sette anni ripigliò la via di Genova, ove fu laureato in ambe leggi e aggregato al collegio teologico, « la qual facoltà, sono parole del Ciacconio, eretta da Sisto IV, gode de' medesimi privilegi di quella di Milano, e nelle prove non si va in essa con minore rigore che in questa [2]. Ma non molto in Genova si trattenne, poichè recossi in Roma per assistere ad una sua lite domestica, la quale condotta a buon porto, si fermò colà a persuasione de' suoi e nel 1639 vi fu da Urbano VIII nominato referendario di ambe le segnature. Il Pontefice, riconosciutone il merito, nel 1642 lo elesse presidente della camera apostolica e l' anno seguente chierico della camera stessa. Nel quale ufficio diede il Franzone tali documenti di dottrina, di abilità, di fedeltà, di prudenza, di gratitudine tanto allo stesso Urbano quanto ad Innocenzo X, che questi lo adoperò in momentosissimi affari della città e della religione. Dal papa Innocenzo ebbe nel 1654 la carica di tesoriere generale della camera apostolica, e il commissariato delle armi, aggiuntavi in breve la prefettura delle galee pontificie,

[1] Vol. 1. sotto l' artic. *Cardinali*

[2] *Ea enim a Sixto* IV *erecta* (i collegi di Genova), *eisdem privilegiis fruuntur, quibus mediolanensia, neque remissiore iure sunt in exigendis probationibus.*

delle rocche marittime e della milizia ecclesiastica. Lo avere liberamente contrariato il desiderio del Pontefice in un giudizio gravissimo gli accrebbe la estimazione e l' amore del Pontefice stesso, il quale prossimo a morte gli destinava nel sacro collegio il luogo lasciato vacante per la morte del cardinale Altieri e pensava dotare quella dignità colla chiesa vacante di Ferrara e con pinguissimi benefici. Ma il Franzone, fuori dell' usato, giudicando cosa indegna della maestà della Sede apostolica di essere creato cardinale dal Pontefice ammalato ed a morte vicino, si oppose e rifiutò quell' onore con quello studio medesimo con cui altri lo ambiscono. Lui tenne in ugual pregio Alessandro VII, che gli tolse bensì il commissariato delle armi, ma gli aggiunse la prefettura di Castel Sant' Angelo, ne usuffruttuò l' opera ed il consiglio nelle cose tutte di maggiore importanza, e lo ascrisse nel numero de' cardinali nel 1658 ancorchè non lo dichiarasse in concistoro se non che nel 1660 onde valersi più a lungo del ministero di lui. Nominato pochi giorni dopo Legato a Ferrara, ebbe colà occasione di chiarire quanta fosse la sua virtù, poichè avvenuta in Roma la insurrezione de' soldati Corsi contro la famiglia del duca di Crequi ambasciatore del re di Francia, e la tempesta minacciando pure Ferrara, egli seppe colla vigilanza e colla prudenza, salvi i diritti della santa Sede, scansarla e preparare eziandio nuove difese ove nuovo impeto di guerra sorgesse. Per quattro anni resse quella legazione con molta prudenza e giustizia ornando la città, anche a proprie spese, di egregi edifici e di utili instituzioni. Di ritorno a Roma nel 1667 fu fatto vescovo di Camerino, nell' amministrazione della qual diocesi tutte adempiè le parti di ottimo pastore sì colla visita pastorale e sì colla predicazione, non trascurando spesa o fatica nel restaurare la ecclesiastica disciplina, i costumi e le chiese. Nel 1694, essendo egli vice decano, fu fatto vescovo di Porto. Ebbe voto in più congregazioni, come in quella delle acque, del buon governo, de' vescovi e regolari, del concilio tridentino, delle immunità ecclesiastiche, de' sacri riti, della visita apostolica. Fu pure

protettore della congregazione de' monaci di S. Silvestro. Morì di male di pietra dopo sedici mesi di malattia il 19 di dicembre 1697.

Questi titoli di merito raccomandano ai posteri la memoria del cardinale Franzone. In Genova egli fece fabbricare insieme col suo fratello Agostino la magnifica capella dei Franzoni in S. Carlo coi disegni dell' Algardi, ove sono i loro busti in marmo, opera dell' Algardi medesimo. La effigie di lui si conserva anche nella sagristia vecchia di S.ta Maria di Castello.

Merita pure fra i dottori del collegio teologico speciale menzione quell' Andrea Fossa abate generale della congregazione de' canonici regolari lateranensi, che pel suo sapere nelle scienze sacre venne eletto teologo della Repubblica. Una siffatta scelta basta all' elogio di un uomo, poichè ognuno sa come la Repubblica recava in essa la più scrupolosa attenzione. Il Fossa fu lodato dal Soprani quale « stupore delle scuole nelle scienze teologiche e che aveva nell' arte di ben dire tolto il vanto ai più eloquenti ». Viveva in S. Teodoro di Genova, ov' erasi formata una libreria scelta e copiosissima, a giudizio dello stesso Soprani [1].

[1] Scrittori della Liguria pag. 19.

CAPO XV.

Del Collegio farmaceutico — Considerazione in cui era tenuto — Statuti dell' arte riunita de' farmacisti e dei droghieri e confettieri — Sommario di decreti e provvedimenti relativi all' arte — Colonna in S. Giorgio per maritazione delle figlie — Discordie nel collegio — Separazione dei farmacisti dai non farmacisti.

Per legge del 7 di settembre 1856, essendo già stati da qualche tempo ampliati gli studi relativi alla farmacia nella università genovese, venne in essa stabilito un collegio di farmacisti aggregati, del quale diremo a suo luogo. Questa considerazione ci pone in obbligo di dare qui notizia dell' antico collegio dei farmacisti, che solevano denominarsi speziari o aromatarii, e specialmente dal tempo in cui gli speziari da medico si separarono dagli speziari droghieri e confettieri, coi quali erano uniti in un' arte medesima.

Quest' arte era tenuta in molta considerazione tra perchè preparatrice de' medicinali per gli ammalati richiedeva non poche cognizioni speciali ed onestà di carattere a tutta prova, e perchè consacrata al traffico delle droghe formava uno de' rami più importanti del commercio della città e noverava cittadini riguardevoli per ricchezze e per la influenza esercitata nel governo, finchè questo ritenne l' indole sua popolare. Il che è sì vero che tra gli speziari furono molti nel consiglio degli anziani: tra i quali

nel 1545 Roggiero Francesco.
1552 Recco Enrico.
1560 Voltabbio Giovanni.
1562 Marchesano Nicolao.
1572 Re Pietro.
1576 Recco Nicolao.

1377 Rodino Giovanni.
1380 Bobbio Emmanuele.
1388 Rodino Giovanni la 2.a volta.
1393 Garbarino Nicolò.
1516 }
1517 } Rebuffo Antonio [1].

Il Pescetto e il Banchero annoverano fra gli speziari quel Leonardo Montaldo che nel 1383 salì al seggio ducale e che nel suo testamento lasciò alla chiesa di S. Bartolomeo degli Armeni la insigne immagine edessena del Salvatore a lui donata dallo imperatore di Costantinopoli per avere, navigando alla Tana con due galee, liberato dal giogo dei turchi e a lui restituito alcune terre. Eglino forse per questo si fondano sulla qualificazione di speziaro che al Montaldo dà l' Accinelli [2]. Ma monsignor Agostino Giustiniani, che del Montaldo parla assai diffusamente e con molti elogi, come di « uomo savio, prudente ed ornato di dottrina, onde sotto il suo governo la città ed il distretto godettero di gran securità e pace, e per le sue virtù era non solamente amato, ma avuto in venerazione dai principi cristiani », lo dice prima dottore in legge e poscia notaro. Anche l' Argiroffi lo qualifica dottore in legge e notaro. E che il Montaldo fosse ascritto al collegio de' notari potrebbesi per avventura indurre dallo avere assistito a' suoi funerali *cento notari con cento grosse facole in mano accese* [3]. Forse il Montaldo, che per ragioni di commercio veleggiava alla Tana, facevasi pure ascrivere per quello delle droghe all' arte degli speziari come droghieri. Per somigliante motivo non vorremmo contraddire all' asserzione del Pescetto, che vuole pure che fosse speziale il doge Giacomo Campofregoso, il quale mite, studioso e buon filosofo, non solo non volle resistere ad Antoniotto Adorno che

[1] Vedasi per la più parte di questi nomi un codice della biblioteca della università intitolato — *Memorie storiche cavate da diversi autori*, e segnato B. II. 13.

[2] Vedasi Pescetto — *Biografia medica ligure* pag. 33. — Banchero — *Guida di Genova e delle due Riviere* pag. 336. — Accinelli — *Storia di Genova* vol. 1, pag. 52.

[3] Giustiniani — *Annali* sotto l' anno 1383. — Argiroffi — *Memorie storiche di Genova*, ms. della biblioteca della università, cart. in fol. segnato B. VI. 20. pag. 16.

si avanzava alla testa di un polso di armati verso Genova per usurparvi il potere, ma così pacificamente cedette alle intimazioni di lui di spacciarli il palazzo ducale, che lo Adorno lo ritenne seco a pranzo in quel giorno stesso.

Già abbiamo avvertito, cap. I., come gli speziari *farmacisti o da medico, o medicinali* formassero cogli speziari *non farmacisti, o non medicinali* una sola arte sotto un medesimo reggimento. Quelli si distinguevano in farmacisti propriamente detti e in minutanti o venditori al minuto, questi in droghieri, confettieri e minutanti. L'arte era retta da due consoli annuali, uno de' quali per tacito convegno soleva da principio essere trascelto fra i primi e l'altro fra i secondi. Non si hanno più gli antichissimi statuti dell'arte aromataria, ai quali per decreto del doge e cardinale Paolo Campofregoso nel 1485 venne aggiunto per domanda degli speziari stessi e in seguito a favorevole relazione di due commissarii Galeotto Salvago e Gerolamo Honeto, essendo consoli dell'arte Giacomo Casanova e Battista Valle, un capitolo, per cui era vietato per *pubblica commodità e per riparare al disdoro ed alla vergogna dell' arte* al maestro speziaro di tenere aperta più di una apoteca da lui assistita sotto pena di 50 scudi al trasgressore, salvo che i garzoni, i quali altre sue botteghe reggessero, non avessero già servito nell'arte stessa ed al maestro loro per tutto il tempo richiesto dagli statuti (1).

Tre anni dopo quel decreto gli antichi capitoli, o vennero veramente o si dissero accortamente smarriti, e nell'arte, rotti gli ordini disciplinari, ciascuno si conduceva a talento, onde grande confusione in essa ingeneravasi con molto suo detrimento. Il perchè dovette rifare gli statuti, e presentarli all'approvazione del doge Agostino Adorno e del Senato, che la diedero con decreto del 18 di marzo 1488 (2). Ma il testo di essi essendo per vetustà — *ex vetustate* — pregiudicato e guasto, nel 1624 sotto il consolato di Sebastiano Vigo e Cesare Pedemonte, vennero ricopiati in testa del libro magistrale dell'arte, codice

(1) Doc. LIII. — (2) Doc. LIV.

ottimamente conservato, che fu gentilmente posto a nostra disposizione dal sig. Carlo Piccardo che ne è depositario e custode [1]. Questi statuti comprendono trentasei capitoli, intorno ai quali noteremo qui le cose di maggiore momento.

Alcuni giorni prima di quello de' SS. Simone e Taddeo dai consoli si eleggono venticinque fra i più prestanti dell' arte, i quali a due terzi de' voti eleggono i due nuovi consoli per l' anno seguente. Raccolti quindi tutti gli uomini dell' arte, se i proposti ottengano i due terzi de' suffragi, la elezione loro resta definitiva, nè gli eletti possono rinunciare. I nuovi consoli coi loro predecessori e i consiglieri di questi, due dei quali rimangono in carica, nominano due altri consiglieri, e quindi fra maestri più meritevoli tre provveditori con ampia facoltà di ricercare nelle case e nelle speziarie degli aromatarii tutti le cose spettanti all' arte, togliendone tutto ciò che ritrovassero di fraudolento od imperfetto per presentarlo ai consoli e consiglieri, affinchè lo diano alle fiamme, e condannino e puniscano a loro giudizio i colpevoli. Scelgono inoltre tre massari, uno de' quali serbi il denaro, ne renda conto al Consiglio e ne faccia poscia puntuale consegna al suo successore; gli altri due pei servigi e i negozii dell' arte. Possono pure eleggere altri ufficiali se lo stimino conveniente. I consoli e i consiglieri giurano sugli evangelii di osservare e quanto è in loro di fare osservare gli statuti, e similmente tutti gli ufficiali giurano di adempiere fedelmente i loro doveri. I consoli debbono essere da que' dell' arte ubbiditi: ai disubbidienti, come ai colpevoli d' ogni maniera, a pluralità de' voti del Consiglio infliggono le meritate condanne, per le quali all' uopo invo-

(1) Questo, che diremo codice antico degli speziari, incomincia appunto colla seguente intitolazione degli statuti medesimi: *Statuta et capitula ad totam aromatariae Artem serenissimae Reipubblicae Genuensium spectantia, nunc denuo dominorum virorum Sebastiani Vighi et Cesaris Pedemonte eiusdem artis consulum et eorum consiliariorum ad clariorem omnium intelligentiam Deo beatissimaque Virginis Matre Maria eius, divoque Antonio ex Padua eiusdem Artis protectore faventibus ex vetustate rescripta. Genua, anno a partu Virginis* MDCXXIIII.

cano il braccio de' magistrati, che se negassero di prestarlo, potrebbero perciò andar soggetti al giudizio dei supremi sindicatori: impongono ai maestri quelle tasse, che sono dai bisogni dell'arte richieste, purchè non eccedano le lire 20 per ciascuno: compongono entro tre giorni le risse insorte con pena di soldi 20 a ciascuno se trascurino di ciò fare, e di 40 ai contendenti se ricusino di adagiarsi alle loro decisioni. E coloro che incorrono in qualche condanna, non possono far richiamo ed appellarsi quando prima non abbiano depositato la somma a cui essa ascende, giusta i capitoli della città di Genova. I consoli ed i consiglieri scaduti non sono più eleggibili che dopo tre anni ([1]).

Di assai momento era l'accettazione dei garzoni dell'arte, che doveva farsi per pubblico instrumento. Niuno poteva entrare a servigio di un maestro speziaro prima degli anni dieci di età, nè dopo i venti, e questo, affinchè niuno dell'arte aromataria inesperto e di denaro sfornito potesse aprire speziaria, facendosi garzone di un garzone liberato di recente dal servizio, e con questa finzione guadagnare illecitamente denaro con danno e pericolo dei cittadini e togliendo il pane ed il lucro a quelli dell'arte medesima; pena ai trasgressori di lire 25 da applicarsi per metà all'opera del porto e dei moli, per un quarto all'arte e per l'altro quarto all'accusatore, se vi sia, o altrimenti all'arte anche questo. I garzoni si obbligano al servizio di una apoteca per otto anni se minore dei quattordici di età, per sei se maggiori: devono essere nativi di Genova e delle tre podesterie, ottener licenza dai consoli e consiglieri, che non la daranno se non consentendo i tre quarti dei voti. Nè l'arte deve insegnarsi ad uno schiavo. Chi riceve nella sua apoteca un garzone deve denunciarlo ai consoli entro i quindici giorni, sotto pena di lire 25 di ammenda. Alla stessa pena è soggetto chi accolga un garzone partitosi da un altro speziaro senza licenza di lui. Colui, che abbia compiuto il tempo di servizio

([1]) Veggansi i cap. degli statuti 1, 9, 10, 11, 19, 27, 33.

necessario, non può aprire speziaria se non sia riconosciuto idoneo dai consoli e consiglieri e dal rettore del collegio de' medici e approvato dai sindacatori. Deve inoltre pagare all' arte lire 5. Un garzone che abbia fatto furto al suo principale o commesso cosa illecita perde gli anni di servizio già fatti. Niuno, che abbia ottenuto la sua licenza, può mettere speziaria fuorchè in lontananza di dieci case da quella del suo maestro. Non è permesso ad alcuno de' speziari prendere un socio o coadiutore che non sia della città o delle tre podesterie, e non abbia fatto in Genova i suoi anni di servizio nell' arte sotto pena di quattro fiorini [1].

Molti sono gli obblighi imposti dagli statuti agli speziari tanto verso il collegio e i loro colleghi, quanto per la formazione e vendita e compra delle materie appartenenti all' arte. Sono ridotti a muoversi in ristrettissimo cerchio, ove ad ogni movimento incontrano proibizioni, ostacoli ed ammende pecuniarie. I consoli, i consiglieri e i provveditori hanno tali doveri, che per poco non richiedono tutto il loro tempo, ed esercitano un potere così inquisitoriale, che per non divenire odioso suppone la più consumata prudenza. Gli statuti per esercitare una tutela contro la frode intralciano l' arte, la suffocano ed incatenano.

Non può esercitare l' arte aromataria e vendere oggetti ad essa spettanti chi in essa non abbia preso il debito giuramento. Niuno straniero può aprire in Genova o nei sobborghi un' apoteca salvo che ne ottenga il consenso de' consoli e frequenti il collegio e alle avarìe e spese di esso concorra. Il farmacista deve da per se lambiccare e preparare le sue acque, tranne la rosata e l' acquavita, che può comperare se vuole; deve manipulare le erbe e trarne i sughi, e mostrare gli elettuari, le pillole e gli altri oggetti medicinali ai consoli, affinchè ben esaminati gli approvino. Non gli è permesso di avere nè direttamente nè indirettamente e sotto qualsivoglia colore un medico in socio o partecipe della farmacia, onde sia così tolta ogni occasione

[1] Veggansi i cap. 2, 5, 15, 17, 18, 21, 25.

di peccare nella prescrizione e vendita delle medicine [1]. Non darà a medico alcuno, affinchè segga nella sua farmacia, denaro, o casa o villa a godere, ma tutto al più un regalo a Natale che non ecceda le lire 25 sotto pena di 50 fiorini a chi dà e chi riceve. Questo medico però non gli sia congiunto fino al quarto grado di consanguineità. I consoli possono dargli intorno a ciò giuramento sotto la pena anzidetta da applicarsi alla opera del porto e dei moli, e sono tenuti a ricercare — *facere cercam et inquisitionem* — fra gli uomini dell' arte se un tale ordinamento si osservi, e visitare i libri e conferire giuramento a cui credono della verità delle cose riguardanti questo particolare, ed anche, collo intervento del rettore del collegio dei medici, e senza di lui quando richiesto non possa intervenire, ad ogni medico, e farsi mostrare da notari gl' instrumenti che avessero ricevuti tra speziaro e medico.

Niuno dell' arte può porre o far porre ai pubblici incanti la farmacia di un altro, prendere e condurre quella da cui un altro sia stato espulso, e vendere in essa — *ad minutum vel ingrossum* — cosa alcuna senza espresso consenso di quello, nè praticare ed abitare in essa se non dopo due anni dalla espulsione sotto pena di lire 50, purchè la espulsione non abbia avuto luogo per colpa di lui: di che i consoli hanno facoltà di prendere cognizione sommariamente, di cheto e senza strepito — *sine strepitu et figura iudicii* — [2].

Lo speziaro che sia trovato in frode è sottoposto a condanna dai consoli e la terza volta è privato dell' arte. Tra le frodi maggiori è il fare in segreto o in palese, e il vendere o far

(1) Nei decreti di Federico II del 1224 per l' ordinamento dell' accademia di Salerno, per la vendita è fatto lo stesso divieto di stabilire società tra un medico ed uno speziale delli medicinali, e ad un medico di avere farmacia sua propria — *non contrahat (medicus) societatem cum confectionariis.... nec ipse etiam habebit propriam stationem.* — I *confectionarii* erano quelli che sotto la vigilanza de' medici componevano i medicinali, gli *stationarii* erano gli speziali che li vendevano a prezzi che la legge stabiliva, la *statio* era la farmacia ove si vendevano.

(2) Veggansi i cap. 2, 5, 12, 16, 17, 55.

vendere teriaca, mitridate, gerapigra e fripera od altre medicine composte in modo diverso e contrario ai capitoli, agli ordinamenti e alle ricette dell' arte. I consoli devono punire i colpevoli multandoli dai 10 fino ai 100 ducati, ed imporre loro di non più vendere di tali oggetti sotto pena di 10 ai 100 fiorini ogni volta che trasgredissero nuovamente il comando. Che se i consoli e i consiglieri in ciò fossero negligenti, sieno essi puniti dai sindicatori del Comune devolvendo la metà della condanna all' opera del porto e dei moli, e l' altra metà all' accusatore che pur sarà tenuto segreto (1). I farmacisti che fanno teriaca devono per otto giorni continui tenere esposte sulle finestre di loro botteghe tutte le materie, delle quali si compone, affinchè tutti le vedano, dopo il qual tempo saranno diligentemente visitate dai consoli e consiglieri e da essi approvate. Gli speziari e i loro lavoranti giurano di farla bene e con diligenza ponendo in essa e consumando tutte le materie preparate. Grande e solenne avvenimento era la composizione della teriaca. Gli statuti nondimeno vietano di celebrarlo con dare ai consoli, ai consiglieri ed ai provveditori pranzo o cena, evidentemente per precauzione che i vini non abbiano nella visita degl' ingredienti teriacali a intorbidare la vista e il giudizio, e tanto più di dare loro denaro! Il farmacista però ad ogni ricetta di teriaca è obbligato di darne e consegnarne libre 30 a beneficio del collegio. Di teriaca non può vendere più di mezzo rubbo — *ultra mediam rubum* — per volta, dandone prima notizia ai consoli e consiglieri. E le medesime prescrizioni dagli statuti sono fatte pel mitridate. Sui

(1) Ben altrimenti severe sono le pene stabilite agli speziari prevaricatori nei decreti di Federico II per l' accademia di Salerno. *Conficientes medicinas sacro corporaliter praestito volumus obbligari ut ipsas fideliter iuxta artes et hominum qualitates in praesentia iuratorum conficiant. Quod si contrafecerint, pubblicatione bonorum suorum mobilium sententialiter condemnentur. Ordinati vero, quorum fidei praedicta sunt commissa, si fraudes in credito ipsis officio commisisse probentur, ultimo suplicio feriendos esse censemus.* Gli *ordinati* erano due uomini circospetti e fede degni, i quali erano trascelti per assistere alla retta composizione degli elettuarii ed alla loro vendita.

vasi o sulle scatole di teriaca, come pure delle altre cose che vende, egli deve apporre il suo proprio marchio o segno, e non quello di altro speziaro, poichè ognuno dev' essere contento del nome che seppe meritarsi senza usurpare quello degli altri. Che se per avventura un compratore presentasse un vaso ove metterla colla impronta di un altro farmacista, egli deve cancellarla — *levare et raschiare dictum tale signum*, — e porvi la sua sotto pena di lire 10. Il solo maestro farmacista o chi tiene legittimamente il suo luogo può vendere e consegnare resagallo, arsenico e sublimato; non però ad uno schiavo o ad una schiava ancorchè divenuti liberi, nè a giovani minori di venti anni, ma soltanto a padroni e signori di nota buona fama, con pena ai trasgressori da lire 1 fino a 100.

È proibito alle persone dell' arte il comprare o far comprare a suo conto farmachi, merci o cose spettanti all' arte stessa dai *garbellatori* [1], o dalle loro famiglie, o da persone vili e sospette non che da servi o famigli de' cittadini; di comperarle sulle navi, sulle galee, su qualsivoglia legno di mare prima che sieno state sbarcate, onde rimuovere così l' occasione di frodi; di comprare, vendere, e contrattare merci da speziaro se non sieno *garbellate* dai garbellatori del Comune; di vendere *specie rosse* che sieno bagnate — *species rubeas quae sint linfactae seu balneatae*, — come quelle che debbono essere ben asciutte — *vendere debeat siccas sive suttas.* — Colui che compera cose o merci da speziale nella città o nel distretto per somma maggiore di lire 25 deve ai consoli manifestare il vero prezzo e il modo e il tempo e le condizioni della compra nello spazio di ventiquattro ore, ne può senza previa licenza loro rimuoverle dal luogo ove furono depositate; altrimenti i consoli sono in arbitrio di dividerne la metà fra gli uomini dell' arte al prezzo medesimo

[1] *Garbellatores* da garbellare, che il Du Cange, — *V. Glossarium mediae et infimae latinitatis* — vol. 3, dice parola italiana, benchè non ci sia dato ritrovarla in alcun dizionario. (*Cribro secernere, purgare*). S' intenderebbe dunque *crivellatori di cose aromatarie.*

con cui vennero acquistate e d' infliggere anche al delinquente una multa (1).

Siccome uomini di farmacia e medicina ignoranti portano a vendere per la città e pei dintorni falsa teriaca ed altre preparazioni che possono produrre gravi danni e la morte stessa, così a chi non è dell' arte è vietato di portare e far portare in giro i suddetti medicinali senza licenza de' consoli sotto pena di lire 25 e di perderli, salvo però che fossero stati recati per mare da galeotti o marinari — *salvo si talis persona esset galeotus vel marinarus qui venisset per mare de pelago in Janua et dictas aportasset.* Gli è pur vietato di vendere al minuto cose spettanti all' arte, il prezzo delle quali sia minore di lire 25 (2).

Notano pure gli statuti le feste principali che i farmacisti, giusta i precetti della chiesa, devono celebrare e come in esse non possano vendersi che le medicine di necessità, prescritte da medici e tenendo soltanto aperto il portello della farmacia. Le feste minori da osservarsi sono quelle di S. Tecla, di S. Desiderio e di S. Romulo. I consoli alla occasione di pubblica grida del governatore per andarlo ad accompagnare a qualche chiesa e a portare qualche palio debbono convocare gli uomini dell' arte onde recarsi insieme allo accompagnamento, e specialmente poi ogni anno per accompagnare il palio alla chiesa di S. Tecla. Allorchè muore un maestro o la moglie o il padre o la madre o il figlio o la figlia di lui in età maggiore di sedici anni, tutti quelli dell' arte devono trovarsi coi consoli alla casa del defunto per accompagnarlo con candele accese alla sepoltura e ritornare insieme alla casa stessa, e in quel giorno tenere le farmacie chiuse come nei giorni di domenica sotto pena di soldi 5 ogni volta (3).

A questi statuti vennero di mano in mano nel seguito fatte modificazioni secondo che l' opportunità richiedeva. Intervennero

(1) Veggansi i cap. 13, 14, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 34 e 36.
(2) Veggansi i cap. 6 e 35.
(3) Veggansi i cap. 8, 26, 29 e 31.

pure decisioni e provvedimenti, che indussero nell' arte alcuni notevoli mutamenti. Di che gioverà per la storia dell' arte stessa dare una qualche notizia col seguente sommario.

Nel 1496 i consoli fecero abbruciare una quantità di manna guasta e cattiva trovata nella bottega di due speziari Prato e Ardissone. I censori del Comune ravvisando nel fatto una usurpazione del loro potere chiesero al Senato di punire i consoli con ammenda. Ma il governatore ducale e luogotenente Agostino Adorno e gli anziani non solo assolvettero i consoli, ma decretarono, che nelle cose e nello esercizio dell' arte aromataria i censori non avessero più ad immischiarsi. Un altro decreto però dell' anno appresso ridonò ai censori, che forte si dolsero e reclamarono i diritti che avevano pel passato. Non vedesi però che i censori facessero più atto alcuno di autorità verso l' arte farmaceutica. Fu probabilmente intorno a questo tempo che il magistrato dei padri del Comune prese a sovraintendere a tutto ciò che spettava alle arti vegliando allo adempimento de' loro doveri, alla osservanza de' loro statuti, al mantenimento in esse della disciplina e dell' ordine ed al componimento delle differenze e liti che in esse insorgessero. Il Senato emanò a quest' oggetto medesimo formale decreto il 24 di novembre 1546. Però un altro decreto del 18 di agosto dell' anno precedente attribuiva ai consoli della ragione il provvedere e giudicare sommariamente pel pagamento dei crediti degli speziari per medicinali o cose aromatarie, imperocchè questi esponevano, che somministrandoli al minuto e presentando poscia i conti, i debitori adducevano sovente pretesti per non pagare e gli obbligavano a produrre documenti e prove nei tribunali, il che riusciva loro sempre di molto incomodo e talvolta assai difficile non potendo esibire che i loro libri. Era stabilito non pertanto che i titoli di credito dovessero essere presentati ai consoli della ragione dentro l' anno dalla prima somministranza.

Ai farmacisti un altro pericolo instava e ad un' altra avaria andavano soggetti, ad evitare la quale potevano essere talvolta tentati di peritarsi nel dare i medicinali o di ritardarli con

grave danno della salute degl' infermi e colla morte medesima. Fu il caso più volte, che gli ammalati morendo, non vennero pagati ai farmacisti i medicamenti dagli eredi, che addussero la estrema povertà del defunto, o come tutta l' eredità fosse esaurita da' suoi creditori. Chiedevasi pertanto al Senato di por riparo a un tanto male. E il Senato con decreto del 16 di gennaio 1538 ordinava, che le spese dei medicinali fossero privilegiate come quelle dei funerali sino al valsente di lire 25 anche a petto delle doti della vedova quando queste eccedessero le lire 300, e fino a lire 10 quando le doti fossero minori di questa somma, e che al pagamento non fosse mestieri di altre formalità fuorchè la verificazione del conto.

Nel 1518 il regio governatore ducale Ottaviano Campo Fregoso e gli anziani acconsentono alla domanda della loggia farmaceutica, che niun maestro riceva a suoi servigi per essere ammaestrato nell' arte alcun garzone, che non abbia dodici anni di età e non si obblighi di stare seco lui per otto anni. Ma nel 1558 la loggia presentava un altra domanda al Senato, che incominciava in questi termini; « — Avendo l' altissimo ed eterno Iddio creato questo bel mondo ha voluto che ogni cosa perseveri con suo ordine, come veggiamo in tutte le cose celesti: parimente tutte le città, che vogliano aver vita felice e lunga, è necessario siano governate con ordine, » — e dolendosi che le cose fossero giunte a tale che « potendo ciascuno con pagare l' arte aprire una bottega, anzi ciò ch' era peggio assai, che ogni fornaio, cuoco, formaggiaio o altro simile potesse vendere siropi ed altre speziarie con gran vituperio dell' arte e danno di quelli miseri che si fidano nel buon mercato », — supplicavalo di ordinare che niuno potesse esercitare l' arte, il quale non l' avesse appresa, giusta le norme de' suoi capitoli. Per lo che il Senato prescriveva che niuno o genovese o forense potesse esercitare l' aromataria e farmaceutica arte se prima non avesse servito in essa, o in Genova o altrove, per anni sei, e non fosse stato esaminato e trovato idoneo dal rettore del collegio de' medici e dai consoli e consiglieri, e quindi

approvato dai sindicatori del Comune, e ciò sotto pena di 2 scudi d' oro fino ai 100 secondo la qualità della persona.

Per gli esami a darsi a coloro che volevano passare maestri dell' arte, i padri del Comune nel 1615 decretarono che ogni anno si eleggessero nel collegio venti farmacisti da medico, i quali dovessero surrogare i consoli e i consiglieri ogni qualvolta alcuno di questi fosse assente, o per qualsiasi giusta ragione non intervenisse agli esami medesimi. E nel 1617 fu rinnovato dagli stessi padri il decreto di non potere alcuno essere ascritto a matricola nell' arte senza averli con approvazione subiti.

Ai quattro consiglieri della loggia il Senato con suo decreto del 1591 ne aggiungeva due altri, affinchè essa nel molto numero degli speziari potesse meglio adempiere gli uffici che dai capitoli erano imposti.

Gli speziari di Sotto ripa [1], non paghi di celebrare le feste ordinate dagli statuti nei capitoli 26 e 31, convennero e per pubblico instrumento rogato dal notaro Gio. Battista Sutto il 26 di luglio 1552 si obbligarono a celebrare eziandio quelle di S. Antonio in primo luogo, e quelle de' SS. Sebastiano, Benedetto, Pantaleone, Siro, Rocco, Cottardo, Michele, Francesco, Martino, nei quali giorni avrebbero tenute chiuse le loro botteghe. Tutti consentendo, tranne un solo, il Senato nell' 11 di marzo 1553 approvò la proposta, ordinando che il dissenziente dovesse pure uniformarsi.

Tra il 1556 e il 1558 vennero a pro' dell' arte impiegate in S. Giorgio [2] lire 20000, le quali andassero a moltiplico fino a compiere luoghi 200. I proventi allora dovevano essere consacrati ogni anno a sovvenimento delle figlie che si maritassero, de' maestri aromatarii che avessero appresa l' arte in Genova ed in essa avessero domicilio o nelle tre podestarie. Se i padri più non vivessero, e vi fossero domiciliate le figlie,

[1] Sotto ripa sono portici antichi che per buon tratto corrono a poca distanza del porto, sotto i quali hanno anche al dì d' oggi le loro botteghe molti droghieri.

[2] *Cartulario S. locorum comperarum Ill.mi Officii S. Georgii in illo C.e 56.*

quelle di Genova avessero sempre la preferenza. A ciascuna per sovvenzione di dote fossero date da lire 100 a 200 ad arbitrio de' consoli in una e de' consiglieri. Che se nell' anno non vi fossero figlie che andassero a marito, o alcuna cosa dei proventi avanzasse, si compiano cogli avanzi e cogli altri impieghi fattibili i luoghi 300, e allora si elevino le sovvenzioni da lire 200 a 300 per ciascuna. Quando vi fossero tante figlie fidanzate che l' annuo reddito non bastasse, si assegni la sovvenzione su quello dell' anno seguente, e quando date ad ognuna lire 300 vi fosse un residuo, questo ad arbitrio de' consoli e de' consiglieri si distribuisca fra gli speziari poveri o si ponga ad aumento di capitale.

Dopo questo fatto consolante dello impiego di una cospicua somma al pietoso oggetto di concorrere al collocamento delle povere figlie de' maestri dell' arte è spiacevole cosa lo imbattersi in liti meschine sostenute dagli aromatari contro i formaggiai perchè pretendevano di vender sapone, o contro i vermicellai perchè questi ne' loro statuti supponevano di possedere il diritto esclusivo di fare e vendere paste, o contro chi un bel giorno aveva sul mercato di Genova la sola quantità di limoni, dei quali essi dicevano di avere bisogno per le loro farmacie. Ma più spiacevole ancora è il vedere le intestine discordie, dalle quali per molti anni l' arte fu travagliata ed afflitta. Delle quali ci è pur forza toccare, sì per completare meno imperfettamente la nostra istoria, e sî perchè vedasi la cagione dello scindimento dell' arte medesima. Difficile era in vero il reggimento di un arte numerosa assai, composta di elementi diversi, quali erano i farmacisti da medico, i farmacisti minutanti, i droghieri, i confettieri ed i semplici minutanti fra questi ultimi, essendo così svariati gl' interessi degli uni e degli altri, i bisogni, le condizioni, onde di leggieri potevano ingenerarsi invidie e gelosie; di un' arte soggetta ad una autorità immediata, che essendo più morale che effettiva, pure doveva esercitare un' azione inquisitoriale e perciò poco accetta all' universale. Per cagione di questa infatti incominciarono nel 1586 le interne dissenzioni,

alle quali diede luogo la elezione de' consoli e consiglieri, onde sin d'allora i padri del Comune dovettero intervenire e dichiarare, che i consoli non avessero che un voto solo e che la elezione dovesse farsi colla opera di un pubblico notaro giusta un decreto del Senato del 1574. Si rinnovellarono nella elezione del 1588, in cui si commisero tali irregolarità che i padri del Comune giudicarono che fosse annullata e raccolsero tutta la università farmaceutica per ripeterla alla loro presenza. Ripresero con maggiore violenza nel 1617, poichè i consoli e i consiglieri dell'anno precedente essendo farmacisti medicinali, avevano eletto i venticinque prestanti del collegio dell'ordine stesso, e siccome questi proponevano i due nuovi consoli, ben poteva prevedersi che i proposti sarebbero pure medicinali, onde i consoli e consiglieri e gli uffiziali tutti per l'avvenire ai medicinali stessi apparterrebbero con grave iattura dei non medicinali, i quali pure erano nel collegio in numero di gran lunga maggiore. E il fatto confermava le previsioni e i timori. La elezione dei venticinque era caduta sopra i nobili Gerolamo Casanova ed Aurelio Richeri, i quali sottoposti alla votazione, non giunsero mai a conseguire i due terzi necessarii di voti favorevoli. Si sostituirono loro i nobili Pietro Antonio Salvago e Gio. Battista Caminata, pei quali neppure fu possibile l'ottenere i due terzi de' voti. Al magistrato adunque de' padri del Comune ricorse Bartolomeo Magno, uno de' consoli vecchi dell'arte, onde in tanta confusione di cose provvedessero essi stessi alla elezione, per la quale bisogna non eravi miglior partito che confermare gli ultimi due proposti al consolato. Dall'altra parte venne rappresentato ai padri esservi grande ingiustizia ed ingiuria, che fossero elevati sempre alle cariche dell'arte i medicinali colla esclusione dei non medicinali e principalmente per ciò, che i visitatori delle botteghe e dei laboratorii sarebbero sempre stati fra que' primi, e non si avrebbe mai avuto nelle visite alcuno dei droghieri e confettieri abbastanza esperto e competente a dar giudizio pelle materie e preparazioni ad essi appartenenti; pei passati tempi essere stata lodevole con-

suetudine che uno de' consoli fosse scelto fra gli speziari medicinali e l' altro fra i non medicinali; reputarsi perciò doversi in quella buona consuetudine perseverare, chè altrimenti non era più a sperarsi quiete nell' arte. Per le quali cose i padri del Comune, udite le parti, determinarono, che atteso il bisogno dell' arte, gli ultimi due proposti, il Caminata e il Salvago, occupassero pel restante dell' anno il consolato.

Era necessario per ristabilire la pace e l' ordine di riformare il modo di elezione. I padri del Comune suggerirono ai consoli di proporlo e discuterlo nella loggia. Un nuovo metodo fu pertanto concertato dai consoli e consiglieri e proposto all' arte, che in generale adunanza lo approvava. Ricorsero al Senato affinchè vi apponesse la sua conferma. Trasmesso dal Senato ai padri del Comune per averne il parere, questi lo rifecero con rilevanti mutamenti; onde un nuovo progetto intorno al quale il Senato volle pure l' avviso dei signori di palazzo. Anche da questi fattevi alcune variazioni, specialmente mitigando le pene e sanzioni, finalmente il Senato lo approvò con decreto del 5 di marzo 1618. La sostanza del nuovo regolamento sta in questo, che per la elezione de' consoli, il consiglio dell' arte trasceglie quaranta fra i più considerati, i quali nominano otto per il consolato. Fra tutti quelli dell' arte si estraggono a sorte altri otto, e i sedici nomi posti insieme vanno sotto i voti del collegio intero. I due che ottengono maggior numero di suffragi, purchè sieno i due terzi dei presenti, sono riconosciuti consoli per l' anno successivo. I consoli però devono avere quarant' anni di età e dieci di patronato di bottega: i quaranta elettori debbono avere quarant' anni di età e sei di patronato. Assolutamente però è vietato che ambi i consoli sieno medicinali: uno di essi sarà non medicinale.

Con questo nuovo modo di elezione il collegio degli speziari continuò nella unione ancora molti anni, ma non sì che non si riproducessero in esso quistioni e liti, per le quali era d' uopo dello intervento de' magistrati. Troppo divario c' era tra i farmacisti e i non farmacisti: per una parte stava la scienza, ancorchè

a vero dire non fosse molta ancora, e la considerazione ch' essa procaccia; per l' altra parte la preponderanza del numero e quella eziandio della ricchezza: era quindi difficilissima cosa, che quelli non ambissero al maneggio degli affari dell' arte e ad una specie di predominio, e che questi non ripugnassero a lasciarlosi imporre: di quindi le gelosie e discordie. Negli animi adunque di molti corse la persuasione che fosse necessaria la separazione, e tanto si estese e si fortificò che il Senato nel 1690 la decretò. E affine di mandarla ordinatamente ad effetto furono fatti diciassette capitoli, secondo i quali dovesse essere regolata.

De' principali di essi ecco il sunto:

2. Le due arti avranno loggia separata e le suppellettili saranno divise.
3. La teriaca sarà fatta dai farmacisti, ma venduta ai non farmacisti allo stesso prezzo che a maestri farmacisti.
3. Le carte dell' archivio comune saranno depositate presso i padri del Comune.
4. La festa di S. Antonio sarà celebrata alternativamente un anno dagli uni e un anno dagli altri.
5. La colonna in S. Giorgio e i suoi proventi saranno divisi per parte uguale ogni anno.
8. Fra quindici giorni i farmacisti, che fanno il droghiere e confettiere, dovranno decidere a quale delle due arti intendono appartenere, tranne alcuni più poveri, ai quali lor vita durante sarà conceduto il doppio impiego.
9. I farmacisti non visiteranno che le farmacie loro.
10. In questo capitolo si accennano le materie che potranno vendere gli speziari non farmacisti, precipitato, arsenico, cenabro, solimano, vetriolo, minio, olio laurino, di noce, di seme di lino, ecc. Essi soli potranno vendere colori per la pittura e tintura.
11. I non farmacisti potranno comprare i composti dei far-

macisti da spedire nelle Riviere, purchè suggellati col sigillo della loggia di questi ([1]).

12. Potranno anche vendere le cere solite a tenersi e vendersi dai farmacisti.

Forse la decretata separazione incontrò troppo gravi difficoltà per essere pienamente attuata in breve termine di tempo e forse furono fatte rappresentanze in contrario: come procedesse la cosa, s' ignora; ma nel giugno del 1693 il Senato rivocò la separazione. Il fatto è che gli speziari medicinali, avendo l' anno seguente stabilito di raccogliersi in adunanza nel chiostro di S. Francesco di Castelletto, il magistrato de' padri del Comune temendo fossero per nascere disordini lo impedì, e ne riferì al Senato rappresentandogli essere indispensabile ch' esso pronunciasse perentoriamente l' unione o la separazione. Per questa essere già stesi ed approvati i capitoli, per quella presentarne esso alcuni al Senato che sarebbe necessario approvare per introdurre nell' arte i mutamenti opportuni. Al Senato pure vennero fatte altre rappresentanze molte, quali pro e quali contro la separazione, che lo tennero in forse della decisione più conveniente. Alfine, nel luglio del 1695, diede facoltà ai padri del Comune di « *prendere tutti quegli spedienti* » e di dare tutti quegli ordini, che tanto nella sostanza quanto nei modi e nelle forme avvisasse più opportuni onde riparare ai disordini ed inconvenienti che potessero influire a pregiudicio pubblico e privato, e stabilire la quiete tra le arti e togliere le dissenzioni tra loro ». — E il magistrato de' padri del Comune, il 27 di febbraio 1697, dopo aver lungamente discussa la cosa in diverse ufficiature, pronunziò come indispensabile la separazione ([2]).

Or noi saluteremo un'ultima volta i droghieri, i confettieri, i minutanti semplici, che si dipartono dai farmacisti per raccogliersi nella loro loggia particolare e vivere in buona pace fra

([1]) Le precedenti notizie e quelle che seguono intorno all'arte de' farmacisti e non farmacisti riunita sono tutte raccolte e compendiate nel codice, che già abbiamo menzionato sotto nome di *Codice antico* degli speziari.

([2]) Doc. LV.

loro secondo i nuovi loro regolamenti, i quali si trovano registrati regolarmente in un con tutti i provvedimenti che a vantaggio dell' arte loro furono presi dall' anno in cui si divulsero dal ceppo antico fino al 1792, e d'ora in poi la nostra storia non favellerà più che degli speziari da medico. Però finiremo il presente capitolo con riportare i nomi de' consoli dell' arte riunita, de' quali abbiamo incontrato notizia.

1485 Giacomo Casanova — Battista Valle.
1488 Giacomo Mongiardino — Bernardo de Davania.
1495 Manuele Sbarria — Pellegro de Ovones.
1496 Vincenzo Negrini — Giacomo Bargagli.
1518 Filippo Ponte — Antonio Rivarola.
1538 Oberto Picimbono — Gio. Battista de Paolo.
1533 Francesco de Uncia — Giovanni Castelletto.
1556 Gio. Battista Spinola de Costa — Giacomo Spinola a Solmi.
1557 Bartolomeo Alessio — Stefano Lombardo.
1558 Simone Frixone — Agostino Maragliano.
?...... Francesco Maiocchi — Giovanni Nigio [1].
1569 Giacomo Borsotto — Vincenzo Galeno.
?...... Giovanni Nigio — Gerolamo Casanova.
1574 Vincenzo Galeno — Pietro Gotuccio.
1586 Stefano Balestrino — Battista Cartabono.
1608 Gio. Battista Sanguinono — Bernardo Borlasca.
1616 Bartolomeo Magno — Antonio Odoardo.
1617 Aurelio Richero — Pietro Antonio Salvego.
1624 Sebastiano Vigo — Cesare Pedemonte.

[1] Si collocano in questo posto per induzione senza poter assegnare l'anno preciso del consolato.

CAPO XVI.

Nuovi statuti de' farmacisti separati dai droghieri — Elezioni degli uffiziali loro — Corso di studi farmaceutici stabilito nell' università — Le corporazioni religiose non possono tenere farmacia, che per loro uso particolare.

Gli speziari da medico separati dagli speziari droghieri e confettieri formarono un collegio retto da leggi speciali, che prese il nome di *magnifica università* de' farmacisti. I quali, appena attuata la separazione, dovettero dar opera a fare i loro particolari statuti sia per l' interna amministrazione e il governo disciplinare dell' arte, sia « per l' importantissimo fine di ovviare le frodi nell' esercizio di essa che sommamente interessa la vita degli uomini (1) ». Sarebbe qui inutile il ricercare quali fossero quei primi statuti, essendo certo da un lato, che degli antichi, comuni ai farmacisti e ai non farmacisti, ritenevano tutte quelle disposizioni, e poche non erano, che ai farmacisti potevano utilmente applicarsi, e per l' altro lato non essendo essi approvati dal Senato che per un tempo determinato e avendo quindi il carattere di provvisorii. E non è a dubitare che non subissero coll' esperienza di più anni considerevoli cambiamenti, finchè nel 1748 parvero ridotti a tale da chiedere al Senato la definitiva loro conferma e da essere invariabilmente fermati, come avvenne per decreto della Repubblica il dì 9 di settembre. Abbiamo detto invariabilmente; ma qual è la società grande o piccola e di qualsivoglia natura che al variare de' tempi, delle condizioni del vivere e

(1) Queste sono espressioni della domanda dei farmacisti al Senato per l' approvazione definitiva de' loro statuti nel 1748.

delle opinioni non abbia in qualche parte a modificare le sue leggi e i suoi ordini disciplinari? A questo bisogno di variazioni e di progresso non era per fermo l' università farmaceutica che potesse sottrarsi. Nel 1784 infatti sulla proposta del magistrato dei padri del Comune, approvata dal Senato e coll' opera del dottore in leggi Benedetto Viale, deputato dal magistrato medesimo, vennero a taluni de' capitoli degli statuti altri capitoli aggiunti e sostituiti. De' nuovi statuti e di queste modificazioni noi diremo qui brevemente per quelle parti almeno, che sostanzialmente si scostano dagli statuti antichi, dei quali abbiamo favellato nel capo antecedente. Ci servirà di scorta il libro magistrale dell' università, di cui trattiamo, il quale venne graziosamente lasciato a nostra disposizione dal signor Agostino De Negri, farmacista pregiatissimo in Genova, che ne è proprietario ([1]).

I nuovi statuti constano di 39 capitoli, de' quali i primi 21 trattano delle qualità e dei doveri degli ufficiali, nel che appunto consiste la maggior differenza fra gli statuti antichi ed i nuovi.

L' università farmaceutica è composta di tutti i maestri che hanno trent' anni di età e cinque di speziaria aperta, e non debitori verso di essa. L' età nel 1784 fu ridotta a venticinque anni, a tre gli anni di speziaria aperta. Il numero legittimo risulta dai due terzi de' maestri tranne gl' infermi e gli assenti dalle tre podestarie, e per la validità delle decisioni si richieggono due terzi dei voti dei congregati. Ha i titoli della speziaria aperta soltanto colui, che personalmente la dirige, « non colui che a tutt' altro intende e si esercita in altra professione e soltanto ha

([1]) Questo codice, che diremo *codice nuovo* de' farmacisti, è intitolato: *Leggi, privilegi e nuovi regolamenti della magnifica università de' farmacisti, comprovate senza limite di tempo dal serenissimo Senato e lodati dall' illustrissimo magistrato de' signori PP. del Comune nel consolato de' MM. signori Carlo Eugenio Vaira e Giuseppe Gaetano Odero, e de' MM. consiglieri Gio Battista Carozzo, Bartolomeo de Negri, Ambrogio Porro e Giuseppe Perelli, l' anno di pace* 1748.

un qualche interesse nella speziaria altrui onde avere pei suoi privati fini cariche ed ingerenza nell'arte ».

Dall'urna, in cui sono i nomi de' maestri con quarant'anni di età e dieci di farmacia aperta, si estraggono alla presenza di tutta l'università otto nomi per la elezione de' due consoli, fra' quali i due, che ottengono maggior numero di suffragi, purchè non meno dei due terzi de' votanti, rimangono eletti consoli dell'anno seguente, e l'anno per un tempo soleva incominciarsi il 1.° di novembre, ma dopo il 1752 dai padri del Comune con assenso del Senato fu statuito che avesse principio il 1.° di gennaio. Se l'elezione non abbia luogo nel terzo esperimento di suffragi è devoluta ai padri del Comune. I consoli scaduti, al solito rimangono consiglieri e di essi il più antico ordinariamente è nominato cassiere dell'università. Gli altri due consiglieri si eleggono come i consoli, ma gli otto si estraggono da un'urna in cui sono tutti i nomi de' maestri che hanno trent'anni di età e cinque di speziaria. Da questa si estraggono poscia tre nomi dei revisori de' conti, i quali incominciano l'esercizio del loro ufficio colla prossima e pronta consegna del denaro, delle chiavi, degli oggetti spettanti all'arte e dei conti, che i consoli scaduti devono fare ai nuovi. Fra gli otto eleggibili a consoli e consiglieri non possono esservi parenti fra loro in prossimo grado, nè coloro che negli ultimi quattro anni furono consoli o negli ultimi tre furono consiglieri. Un decreto del magistrato de' padri del Comune del 1760 esclude dalle nomine suocero e genero insieme, nè alle eccezioni di parentela può essere altrimenti derogato che dal Senato con dieci voti favorevoli. La elezione degli ufficiali e il rendimento de' conti non possono differirsi oltre i termini stabiliti sotto pena ai consoli vecchi e nuovi di lire 10 in 30 ciascuno. Ma l'abuso di dilazione era invalso tanto oltre nel 1791, che i padri del Comune avvisarono necessario rinnovare gli ordini generali per le arti del 1668 e del 1724, ingiungendo ai trasgressori la pena di lire 200, e la privazione di voce attiva, e coll'obbligo ai cancellieri di non am-

metterli alle ufficiature. La loggia consta de' due consoli e de' quattro consiglieri. A legittimare le sue decisioni vogliónsi quattro voti. Essa ha l'amministrazione ed il governo di ogni cosa a termini de' capitoli, delibera, visita, giudica, comanda e condanna, e le sue condanne sono — *brevi manu* —, senza formalità di giudizio — *sola facti veritate inspecta*, — ed ogni magistrato della città deve prestarle braccio sotto pena del sindicato. Essa nomina a voti gli altri ufficiali dell' università, vale a dire il cassiere, due promotori, tre visitatori, due conservatori dei capitoli, due sindacatori ossia tassatori, due provveditori da morti e ventiquattro esaminatori, i quali tutti, non meno che i consoli e i consiglieri, giurano sugli evangelii di adempiere fedelmente i loro doveri.

Il cassiere tiene una chiave de' medicinali, che sono il tesoro della università, restando altre due chiavi presso i consoli, dà sicurtà in atti del cancelliere per la cassa e fa i pagamenti dietro ordine de' consoli. Quando cessa, i suoi conti sono esaminati dai tre revisori, che depongono presso il cancelliere il loro giudizio affinchè la loggia sentenzii.

I due promotori esaminano i giovani, che vogliono prendere gli esami per l'approvazione nell'arte. Il loro giudizio è dato con giuramento.

I tre visitatori visitano due volte l'anno tutte le farmacie della città e dei sobborghi ne' tempi dalla loggia assegnati. Ove trovino medicamenti alterati e imperfetti, li suggellano e portano in loggia, che determina le punizioni pecuniarie e la chiusura pur anco della farmacia. Se mai ricevessero nella visita ingiuria, ne riferiscono ai consoli, e questi ai padri del Comune, che provvedono per la punizione del reo e la cattura all'uopo, e allora questo non può essere rilasciato se non dopo uditi i consoli, giusta decreto dell' 11 di settembre 1719. Il deputato de' padri del Comune alla sovrintendenza delle arti rappresentava nel 1760 le visite essere di assai trasandate e specialmente quelle del dominio della Repubblica, e i padri decretavano che si ravviassero, e nel dominio si fa-

cessero almeno ogni tre anni, rendendo consapevole dell' incominciamento non che dell' esito di esse il magistrato. I visitatori hanno facoltà nella visita di creare maestri farmacisti forensi, od *extra menia* soltanto, ed hanno perciò una propina. Per le spese danno conto alla loggia. E qui il codice registra la nota dei medicinali che devono trovarsi in ogni farmacia. La riportiamo ne' documenti perchè capace ed attissima a dare una giusta idea delle condizioni nelle quali verso la metà del secolo 18.° ritrovavasi l' arte (1).

I conservatori de' capitoli vegliano sull' esatta loro osservanza tanto per parte dei consoli quanto degli altri ufficiali, tanto nelle elezioni quanto nelle ufficiature. E qualche tempo prima della scadenza si adoperano presso i magistrati affinchè i consoli e i consiglieri non vengano prorogati in ufficio.

I tassatori de' conti rivedono e giudicano sulle tariffe dei medicinali e i conti di essi che fossero posti in quistione, e niun altro può in questa bisogna ingerirsi.

I provveditori da morti vanno attorno per elemosine da suffragare alla morte loro i colleghi. Se un maestro nega due volte la elemosina, la loggia ne dà contezza nella prima riunione del collegio, affinchè possa ognuno farsi una giusta idea dello zelo e della pietà de' restii.

È pur nominato un sindaco che può essere dall' università confermato di due in due anni. Egli giura di fare gli utili dell' arte e dare buon conto di tutto ciò che perverrà a sue mani di spettanza di essa e di rimettere il reliquato delle spese. Siccome l' elezione del sindaco soleva presentare gravi difficoltà, così nel 1784 fu statuito che in seguito sarebbe sindaco per l' anno successivo il più giovane dei promotori senz' altra propina fuori quella delle ascrizioni dei maestri.

Dicevasi *accartazione* lo inscriversi garzone nell' arte per apprenderla e divenirne maestro. Per ottenerla era necessaria l' età fra i quattordici e diciotto anni, essere di onesti natali, suddito

(1) Doc. LVI.

della Repubblica e prendere l'esame in loggia di leggere e scrivere e di grammatica, e la licenza della loggia stessa, senza la quale il tempo di servizio era perduto, nè poteva riacquistarsi se non per grazia del Senato. L'accartazione doveva essere per sette anni, ma i figli de' maestri non avevano bisogno di prenderla purchè facessero poi constare d'ugual tempo di esercizio nella farmacia paterna, nè colla stessa condizione avevano bisogno di carta coloro, che aspiravano soltanto al maestrato fuori della città. Per conseguire la matricola nell'arte i giovani debbono per otto giorni consecutivi stare sotto l'esame de' promotori, i quali riconoscano la loro idoneità e testifichino di tutte le altre condizioni prescritte per l'ammessione. Allora si estraggono due esaminatori fra i ventiquattro, i quali danno in presenza della loggia e unitamente ai consoli e consiglieri e al rettore del collegio de' medici, l'esame. Per l'approvazione sono necessarii almeno sei voti. Il nuovo matricolato giura di esercitare l'arte col santo timor di Dio e con carità verso il prossimo, d'insegnare con carità e diligenza l'arte ai suoi garzoni, di nulla mai fare contro la loggia e i suoi privilegi, osservare gli statuti, ubbidire ai consoli e consiglieri, non vendere medicine velenose se non che a persone ben note e di buon nome, nè sonnifere o tali da cagionare aborti senza licenza del medico, e di non *usare e consigliare altri ad usare farmachi ne' quali o con parole o con altro potesse essere qualche sorte di superstizione e patto tacito o espresso col demonio.*

Alla legge dell'accartazione de' giovani molte e diverse derogazioni dovevano farsi o per trascuranza o per grazia del Senato, poichè nel 1773 i consoli ricorrevano, onde fosse posto un riparo al disordine, e proponevano: si riducessero gli anni di servizio de' giovani a sei; anche i forestieri fossero ammessi purchè le altre condizioni avessero; ma invece fosse d'uopo, dopo avere presentato fede del servizio in una farmacia, pagare per la immatricolazione ai nostrani 100 scudi di argento, metà all'arte e metà al magistrato de' padri del Comune, ai forestieri

150; i maestri che ricevessero giovani nelle loro farmacie senz' accartazione non potessero partecipare dei proventi delle colonne in S. Giorgio per la maritazione di loro figlie, nè i giovani matricolati potessero mai pretendere a siffatto beneficio, quando non avessero per quelli sei anni servito invece in uno de' due ospedali della città. Il Senato acconsentiva alla domanda purchè nulla avesse in contrario il magistrato de' padri del Comune, il quale la trasmetteva al deputato all' arte Domenico Invrea e quindi la confermava riducendo però a 50 gli scudi da pagarsi dai genovesi, a 70 quelli dai forestieri. Quanto al pagamento da farsi pella immatricolazione ordinaria, nel 1784 dichiaravasi, che secondo quello ch' erasi fino allora praticato, pei maestri in città era di lire 136, e fuori città di lire 70 con obbligo ai consoli di partecipare al deputato all' arte le immatricolazioni avvenute nel loro consolato perchè faccia seguire il giro in S. Giorgio delle somme esatte in aumento della colonna dell' arte, sotto pena ai contravventori del doppio, da ripartirsi un terzo all' arte, un terzo al magistrato, e un terzo al denunziatore.

Dopo i capitoli relativi all' amministrazione interna della università seguono alcuni che spettano allo esercizio e diremmo alla polizia esterna di essa.

Niuno, che non sia maestro matricolato, può aprire farmacia e vendere medicamenti nella città e nel dominio. È grave delitto per chiunque spacciarne degli alterati e fraudolenti, da punirsi colla pena dai 25 fino ai 500 scudi d' oro. La loggia giudica senza formalità di processo, nè vi ha appello ai suoi giudizii se non che al magistrato de' padri del Comune e dopo avere depositato per l' appello medesimo un forte pegno. Il magistrato non può rivocare o mutare le condanne se non con quattro voti che convengano nella stessa sentenza.

È vietato il tenere la farmacia in casa, perchè dev' essere alla vista di tutti, affinchè possano tutti vedere se sia ben tenuta e assistita, ed alla occasione della visita non abbiano luogo trafugamenti e sutterfugi. Gli eredi di un farmacista defunto

devono in breve termine porre alla direzione della farmacia un maestro matricolato sotto pena di 10 fino a 20 scudi d'oro. Se un maestro senza sua colpa sia scacciato dal locale ove aveva la sua farmacia, niun altro maestro può subentrare in quel locale sotto pena di lire 500.

La fabbricazione della teriaca, del mitridate e dell'ossicrozio, e la vendita di essi è di diritto esclusivo della università farmaceutica, e il provento che ne viene è suo patrimonio, e serve per tutte le spese occorrenti e per *le funzioni della cappella di S. Antonio* e la sua manutenzione. Il comporre questi farmachi è proibito sotto severissime pene sì come frode verso l'università e sì come cosa di assai danno e pericolo quando la composizione non fosse fatta colla necessaria diligenza. « La teriaca di Andromaco, dice il testo, essendo uno degli elettuarii i più perfetti, è d'uopo farlo con precisione e tenerlo in credito perchè abbia per il mondo approvazione universale ». La teriaca adunque, e lo stesso dicasi degli altri due medicinali, si compone soltanto nella loggia, alla presenza di tutta l'università e con molta solennità in un giorno fissato sul fine della primavera o al principio della estate. Otto giorni innanzi si tengono nella loggia ben preparati e disposti tutti i componenti del famoso elettuario onde tutti pubblicamente possano osservarli e recare giudizio della buona loro qualità; dopo il qual tempo i consoli e i consiglieri, uditi i giudizii che se ne fanno, di bel nuovo riconoscono diligentemente gl'ingredienti, e si passa quindi alla composizione, invitando alla grande opera l'illustrissimo deputato del magistrato dei padri del Comune. Tanto apparato di cose, tanta affettazione di precauzioni per la formazione della teriaca fa rammentare la solennità di molto maggiore con cui questo medicamento si componeva in Venezia, e veramente è a credere, che avvedutamente si volesse con essa tenere in credito la teriaca genovese a petto della veneziana, che godeva gran nome nel mondo e per la farmacia veneta formava un ramo importantissimo di commercio.

Pel commercio di medicinali era in Genova assai meritevole

di considerazione il capitolo 38.° in questi termini: « A niuna persona sarà lecito vendere e spedire per fuori città casse di medicamenti di sorte alcuna, ancorchè in poca quantità, che prima non sieno stati visitati ed approvati dai consoli dell' arte, i quali in prova della loro approvazione vi apporranno il sigillo della loggia e ne faranno fede anche in iscritto che serva di accompagnamento dei medesimi medicinali; altrimenti senza questi requisiti, venendo intercetti detti medicinali, restino perduti e cadano i contravventori in pena di scudi dieci sino in cinquanta d' oro ad arbitrio de' consoli e consiglieri (1) ».

Questi capitoli e statuti, coi quali il collegio farmaceutico si resse buon tratto di tempo, dimostrano che tutto l' ammaestramento nell' arte di un giovane riducevasi alle pratiche ed agli esercizii che poteva apprendere dal suo principale in un determinato spazio di tempo senza che fossero illustrate dai principii della scienza. E a vero dire, finchè la chimica stette raccolta e chiusa negli antichi confini, la farmacia non era in grado di fare molti progressi e doveva limitarsi alle antiche consuetudini ed a quelle ricette, che la esperienza non guidata da generali principii e dallo intimo conoscimento degli elementi costitutivi delle materie che empiricamente manipolava, chiariva capaci di certi determinati effetti. Per questo un insegnamento privato e necessariamente uniforme, atteso le visite e la inspezione della loggia; un insegnamento, che pressochè interamente alla pratica si ristringesse non doveva parere insufficiente. Ma quando la fisica e la chimica allargarono il campo di loro investigazioni e discoprirono nuovi veri; quando la chimica principalmente pose mano a nuove e diligenti analisi dei corpi e rivelò gli elementi onde constavano, noverandoli e pesandoli, e suggerì numerose e utilissime combinazioni, la farmacia non poteva più starsi indifferente ed inerte senza uscire dalla breve cerchia delle sue pratiche. La medicina aveva bisogno di nuove preparazioni e aveva diritto di chiedergliele. La farmacia adunque

(1) Codice nuovo de' farmacisti pag. 48.

trovossi in obbligo di adoperare nuovi instrumenti, di moltiplicare le sue composizioni e i suoi recipienti, di cangiare e ampliare di giorno in giorno il catalogo de' suoi elettuarii e meglio conformarlo alla vera ragione delle cose e ai dettati della scienza. Non cessava di essere arte, ma quest' arte doveva studiare e conoscere i principii della scienza per seguirli, per informarsi del suo spirito, per non fallire nelle gelosissime sue applicazioni, e quindi, direi, per rivolgere i discoprimenti e i nuovi tesori della scienza al benefizio più grande e desiderato, che l' umanità sofferente può aspettarne. Venne perciò sentito il bisogno pei giovani farmacisti di nuovi studi scientifici ben ordinati e perseveranti, ne' quali la teoria chiarisse la pratica, l' una e l' altra di pari passo procedendo e vicendevolmente giovandosi. Il perchè il magistrato de' padri del Comune propose al Senato della Repubblica, e il Senato con suo decreto del 15 di novembre 1787 ordinò primieramente, che fosse adottata una farmacopea, per cui in tutte le farmacie fosse uniforme la composizione e la qualità dei medicamenti, e in secondo luogo che fosse provveduto agli studi degli allievi farmacisti: al doppio oggetto proponessero il meglio i padri del Comune. I quali inerentemente a questi ordini affidarono la bisogna allo zelo ed ai lumi del loro deputato Vincenzo Spinola.

E quanto alla farmacopea lo Spinola rappresentò nel giugno del 1788 come da più anni il collegio de' medici avesse di questo importante lavoro incaricato il medico Pizzorno, che non aveva ancora potuto, a vero dire, condurlo a compimento, ma prometteva di adoperarsi a tutt' uomo per soddisfare al mandato, e quanto ad un corso regolare di studi pei giovani farmacisti, che tutto era convenientemente disposto. Questo corso darebbe il professore di chimica della università in guisa che gli studenti vi trovassero quanto era a sapersi da un farmacista abile ed instrutto, e potessero intervenirvi senza che ciò riuscisse di aggravio ai loro principali. Dovrebbero seguirlo durante gli ultimi quattro anni del loro tirocinio con quattro lezioni di un' ora per settimana, nelle quali la esposizione dei principii sarebbe

accompagnata e confortata dalle corrispondenti esperienze. Niuno in appresso sarebbe più ammesso agli esami finali di farmacia senza presentar l' attestato di avere regolarmente compiuto un tal corso e avervi dato prova di capacità e di studio. I giovani, che trovansi attualmente negli ultimi anni del loro tirocinio, frequentino le lezioni pel tempo che rimane loro per compierlo. Quest' ordinamento certamente tornava assai gravoso ai giovani di provincia i quali mancassero dei mezzi necessarii per mantenersi quattro anni in città; ma lo Spinola rifletteva, che costoro non avrebbero nè anco potuto aprire una farmacia abbastanza fornita secondo che richiedevasi, il che rendeva necessario un discreto capitale, e non esservi quindi male che fossero rimossi da un' arte a cui la fortuna negava loro l' accesso: potersi ciò nondimeno prendere un temperamento capace a mitigare in parte il rigore della sentenza: il Senato raccomandasse di prendere di preferenza agli altri i giovani poveri di provincia nelle due grandi farmacie degli ospedali di Pammatone e degl' incurabili.

Qui non è a pretermettere, che in quella che lo Spinola presentava ai padri del Comune e al Senato una siffatta proposta, richiamava pure la loro attenzione e domandava i solleciti e vigorosi loro provvedimenti contro un abuso del quale altamente dolevansi i farmacisti perchè di grande loro nocumento, ed era questo: talune corporazioni religiose avevano a titolo di povertà ottenuto di tenere speziaria, ma soltanto per loro uso particolare. Ora queste contro i decreti della Repubblica del 1765 e del 1776, nei quali sono pur minacciati della pubblica indegnazione, e contro le costituzioni apostoliche e particolarmente quella del 1742 di Benedetto XIV, esercitavano un mercimonio di medicinali nella città tanto più pericoloso in quanto che le loro farmacie erano amministrate e dirette da persone non conosciute dal pubblico, non soggette direttamente ad alcun magistrato, ed a visite, e le quali non avrebbero adempiuto l' obbligo di frequentare le lezioni imposte ai farmacisti secolari. Il Senato era pregato a porre rimedio a simile abuso.

Troppo ragionevoli e giuste erano tali proposte perchè il

Senato non le adottasse con pienezza di voti. Con decreto pertanto del 17 di luglio ordinò, che gl' inquisitori di stato colla maggior diligenza provvedessero contro le case dei religiosi, nelle quali si vendessero medicamenti e si spedissero ricette per altri fuorchè pei religiosi medesimi, e che per altra parte fosse fatta consapevole della determinazione d' instituire il nuovo corso la Deputazione ex-gesuitica, la quale dirigeva la università, affinchè disponesse quanto era necessario per la sua attuazione. Pel nuovo corso farmaceutico fu esteso e pubblicato nella città e nel dominio della Repubblica apposito regolamento. Vedremo in seguito ciò che fece la Deputazione anzidetta e come il corso fosse instituito nella università.

CAPO XVII.

Delle licenze e lauree nelle Facoltà — Supposto decreto dell' imperatore Federico II intorno ad esse — Bolla di Sisto IV — Decreto dell' imperatore Massimiliano — Proibizione di prendere i gradi in estere università — Esempi di lauree date in Genova — Quelle de' cardinali Giustiniani e Grimaldi — Derogazioni alla proibizione suddetta.

Dopo avere tratteggiato la storia de' collegi delle facoltà universitarie ora è a dire delle lauree, che nelle medesime facoltà si conferivano (1).

Federico Federici nel suo Dizionario storico, che si conserva manoscritto nella biblioteca della università, afferma che « si poteva dottorare in Genova per concessione di Federico II im-

(1) Per congettura si opina da taluni, che il conferimento del magistero e della laurea nelle università con pubblica cerimonia e rito provenga da disposizione dell' imperatore Federico Barbarossa, il quale per suggerimento de' quattro dottori, che lo accompagnarono a Roncaglia, diedevi alcuni provvedimenti relativi agli studi. Egli è certo però, che la istituzione delle licenze e delle lauree ebbe per oggetto principale quello di distinguere coloro che avevano la capacità di insegnare, e di darne la facoltà. È certo pure, che fino al secolo 12.° non si conobbe il bisogno di pubblica qualificazione o licenza per potere aprire scuole e ammestrare, potendo farlo chiunque si sentisse da tanto, e che le prime discipline su tal proposito vennero dall' autorità ecclesiastica per lo insegnamento delle scienze divine, che non parve prudente di lasciare in balìa di chiunque se ne dichiarasse professore. I provvedimenti più antichi al proposito sono quelli del concilio di Roven nel 1074, ai quali tennero dietro quelli del concilio di Londra nel 1138, poi quelli di Alessandro III con una sua decretale, e del concilio di Laterano nel 1179.

In appresso anche per la scienza legale s' introdusse la pratica di richiedere pubblica testimonianza dell' applicazione prestata allo studio delle leggi e un attestato di capacità per esercitarne gli uffici e insegnare.

Il pontefice Onorio III fu il primo a proibire con sua bolla del 28 di

peratore fatto l'anno 1220, cioè al tempo stesso in cui egli stabiliva leggi mediche per le scuole di Salerno e di Napoli, come in fasti e quinterno Æ — *Iterum*, per privilegio di Sisto IV, 1471 — *Iterum*, per privilegio dell' imperatore Massimiliano 1496 — *Iterum*. I medici non possono addottorarsi che in Genova sotto pena di scudi 500, come in sommario dei decreti del Senato firmato Raffaele Ponzone notaro, anno 1448 22 di aprile, intitolato: *Omnes cives et subditos debere doctorari in praesenti civitate* (1). Nella *Descrizione di Genova e del Genovesato* si legge, che i collegi di teologia, medicina e legge per concessione di Federico II davano i gradi dottorali ed ammettevano allo esercizio delle scienze e delle arti (2). I compilatori di questa opera dedicata al congresso degli scienziati tenutosi in Genova nel 1846 evidentemente si attennero alla asserzione del Federici. Avendo noi riscontrato il decreto dell' imperatore del 3 di ottobre 1220, in cui conferma tutti i

giugno 1219 lo insegnamento pubblico in Bologna senza previo esame, e senza l' approvazione e la licenza ottenuta dall' arcidiacono di quella chiesa, onde non s' introducessero maestri inetti. E questa è la carta diplomatica più antica che si abbia su tal proposito.

Egli è vero, che nei decreti di Federico II del 1224 per l' ordinamento della scuola salernitana e della università di Napoli, si trova la prescrizione di seguire per un triennio gli studi logicali, quindi per un quinquennio quelli di medicina e chirurgia e poscia di subire gli esami per riportare le lettere testimoniali di capacità dagli esaminatori, dietro le quali il re dava le lettere patenti di esercizio; è vero eziandio che da qualche autorevole scrittore si crede, che siffatti provvedimenti non fossero che un semplice riconoscimento od una conferma di ciò che già da lungo tempo e *ab immemorabili*, come affermano, si praticava nel collegio di Salerno, onde quelle lettere testimoniali e quelle lettere patenti reali non sarebbero state in sostanza che la licenza o la laurea; però prima degli ordinamenti citati del pontefice Onorio III, che di cinque anni avrebbero preceduto quelli di Federico II, non si trovano documenti scritti al proposito. Riguardo ai suddetti decreti di Federico, e dell' uso *ab immemorabili* degli esami e degli attestati di capacità e delle lettere patenti per l' esercizio della medicina e chirurgia, vedasi *Collectio Salernitana* di Salvatore de' Renzi, Napoli 1852 vol. 1 pag. 313 e seguenti.

(1) Federici pag. 45.

(2) Vol. 2 pag. 424.

privilegi del comune di Genova ed altri ne concede, siccome aveva promesso con suo giuramento di fare tosto che fosse imperatore romano fino dai 9 di luglio 1212, allorchè passava da Genova per a Pavia e Costanza [1], nulla vi abbiamo ritrovato, che si riferisca ai collegi delle scienze e alle lauree, tranne forse la libera facoltà, ch' egli dava ai consoli ed al podestà, di fare notari, il che rende assai verosimile che il collegio de' notari di Genova fosse instituito, come nota il P. Spotorno nella sua storia letteraria della Liguria, nel 1263, e quindi prima di ogni altro collegio notarile in Italia. Nulla neppure ci venne fatto di leggere al proposito nel decreto dello stesso imperatore del 28 di aprile 1226, il quale presso a poco non è che la ripetizione del primo da noi citato [2]. Altri decreti di Federico II concernenti quest' oggetto non abbiamo incontrati in alcuna collezione diplomatica, nè conosciamo documento alcuno che ne faccia menzione. Se egli veramente avesse conceduto la facoltà di laureare in leggi, filosofia e medicina vorremmo credere che non si avrebbe e conoscerebbe atto alcuno di laurea in Genova prima dello scadere del secolo decimoquinto? Nè tampoco può dirsi che il Federici confonda la facoltà di laureare coll' ammissione de' dottori nel collegio, il che farebbe con certezza rimontare al 1220 la instituzione de' collegi medesimi, sia perchè la sua affermazione anche in questo senso non sarebbe conforme al vero, dappoichè di quella instituzione di Federico II sarebbe fatto parola e troverebbesi qualche indizio negli atti, negli statuti, nei libri dei collegi, il che non ha luogo, sia perchè da tutto ciò che il Federici riporta nel

[1] L' imperatore promette ai consoli Guglielmo Embriaco, Bonifacio della Volta, Guglielmo Guercio, Nicolò Doria e Ser Leone Piperi — *quod postquam romanus imperator fuero.... confirmabo Comuni Januae omnia privilegia, concessiones, conventiones et donationes quae et quas Comuni Januae precedentes imperatores concesserunt et dederunt et fecerunt.*

[2] Vedansi questi decreti nel — *Liber iurium Reipublicae genuensis* — inserito nella grande raccolta di Torino — *Historiae patriae monumenta* — vol 1. Per quello del 1212 veggasi pure la — *Historia diplomatica Friderici II* — di I. L. A. Huillard Bréholles. Vol. 1, pars 1ª, pag. 212.

medesimo articolo chiaramente appare ch' egli delle lauree soltanto intendeva parlare. Potrebbe pertanto sospettarsi o che l' autore riguardasse la facoltà di conferire le lauree implicitamente compresa nelle espressioni e formule generiche per la conferma de' privilegi, le quali ne' decreti suddetti ripetutamente s' incontrano, o ch' egli stimasse, che i decreti di Federico II per l' ordinamento degli studi di Salerno e di Napoli dovessero aver forza in tutto l' impero. Rafforza il nostro sospetto intorno alla prima induzione il vedere, ch' egli poco appresso, senza ben esaminare le cose, reputa eziandio la facoltà di laureare a privilegio conceduto dall' imperatore Massimiliano nel 1496. La quale cosa ripetono pure, senza darsi punto pensiero di verificare le loro asserzioni nei documenti che citano, i compilatori già menzionati della *descrizione di Genova* ([1]). Ora è verissimo che nel diploma del 20 di settembre 1496 datato da Vigevano, Massimiliano conferma a Genova un grandissimo privilegio, vietando che venga in alcun modo usurpato ed offeso per qualunque — *personam, corpus, collegium vel universitatem*, — ma il privilegio non è di cosa che appartenga a corpo, o collegio di dottori o ad università di studi, ma è quello, che i soli genovesi possono portar sale pel mare ligustico dal monte Argentario a Marsiglia! Quella induzione adunque dell' autore sarebbe stata al tutto erronea, e per non prestarvi assenso bastava il riflettere, che non si diedero lauree in Genova prima del 1471. A dare quindi una verosimile spiegazione dell' asserzione dello storico genovese bisogna ammettere, ch' egli siasi piuttosto alla seconda induzione attenuto. Ora è un fatto, che molto si disputò fra gli storici se le disposizioni dell' imperatore riguardassero solo il regno di Napoli e Sicilia, ovvero fossero comuni a tutto l' impero, e che questa ultima opinione prevalse, pel riflesso principalmente, che i medici esaminati in Salerno potevano professare e medicare

([1]) Vol. 2.° pag. 121 e 3.° pag. 229.

ovunque, mentre quelli di altre scuole non avevano siffatta facoltà ([1]).

La laurea nelle facoltà scientifiche non incominciò a darsi in Genova, come già si notava, se non che dopo il 1471.

Essendo stato in quell' anno innalzato al soglio pontificale Sisto IV, che come savonese era stato suddito della Repubblica, il Senato gl' inviò solenne ambasciata per rendergli ossequio e nello stesso tempo per chiedergli alcune concessioni. che meglio tornar potessero ad utilità ed ornamento della Repubblica stessa ([2]). A questo oggetto adunque trasceglieva otto fra i più ragguardevoli cittadini, Battista Guano giureconsulto, Gottardo Stella, Aloise Centurione, Giacomo Assereto, Ambrogio Spinola, Paolo Giustiniani, Girolamo Grimaldi e Pietro Gentile, i quali con grande accompagnamento si recassero a Roma, rendessero onore al pontefice e gli presentassero le domande. Eglino pertanto gli rappresentarono come Genova fosse fra le altre città d' Italia, meritamente reputata insigne, opulenta e grande, e come in essa fossero molti dottori e maestri e persone dotte in ambi i diritti, in teologia e nelle altre facoltà e nelle arti liberali, onde a maggior gloria ed ornamento di lei supplicavano di potervisi conferire i gradi e le insegne della licenza e del dottorato a coloro che nelle medesime facoltà le bramassero e ne fossero degni. A questo fine gli piacesse deputare un rettore ed un certo numero di dottori e maestri.

Sisto IV, che dicevasi ed era a Genova maravigliosamente affezionato, ove aveva ottenuto la cittadinanza e desiderava decorarla di qualche prerogativa di eccellenza e di onore, di buon grado assentiva e con bolla del 26 di novembre concedeva che venissero trascelti maestri e dottori con un rettore, i quali

([1]) Tale è l' opinione di Ackermann nell' opera — *Reg. Sanit. Salern.* — Veggasi la *Collec. Salern.* del De-Renzi, pag. 316.

([2]) Sisto IV, Francesco della Rovere, francescano, venne assunto al pontificato il 9 di agosto 1471 in età di anni 57. Era stato lettore di filosofia e di teologia nelle università di Pavia, di Bologna e di Padova, in Siena, in Firenze e in Perugia con fama di professore valoroso. Morì il 23 di agosto 1484. Tiraboschi, tomo VI, parte 1, pag. 107.

dopo gli esami opportuni conferissero i gradi con tutti i privilegi e gli emolumenti, con le grazie, le libertà, immunità, facoltà ed esenzioni delle quali godevano coloro che li ricevevano nelle altre università e in quelle stesse di Bologna e di Roma senza differenza alcuna ([1]).

In ordine a questa bolla pontificia era necessario regolare ne' diversi collegi il conferimento dei gradi dottorali, stabilire le norme degli esami, e tutto ciò che al conferimento medesimo si riferiva. E certamente fu allora che ad imitazione di ciò che praticavasi negli altri studi generali si fermarono nei collegi gli ordinamenti e i capitoli concernenti le lauree, dei quali abbiamo fatto cenno ragionando dei loro statuti. Nel 24 di dicembre 1487 il cardinale Paolo Campofregoso, il quale per la terza volta occupava il seggio ducale e in tutte le parti dell' amministrazione faceva fortemente sentire la efficacia de' suoi voleri, emanava insieme al consiglio degli anziani un decreto, nel quale, imitando l' esempio di altri principi e di altri stati e per buone ragioni — *dignis respectibus moti*, — ordinava di prendere in Genova la licenza e il dottorato, e vietava di prenderle in altre università sotto pena di 500 fiorini da togliersi irremissibilmente — *irremisibiliter auferenda* — ai contravventori e da applicarsi alle opere del porto e del molo, e di essere per sempre esclusi dall' ammissione ai collegi. Nel decreto si accenna che devono pei gradi subirsi rigorosi esami, e che dopo questi il laureato ha obbligo di sostenere una pubblica disputazione e pagare un ducato d' oro ai padri del Comune ([2]).

Difficile, per non dire impossibile, sarebbe stato al Senato

([1]) Doc. LVII.

([2]) Doc. LVIII. — Le copie di questo decreto furono fatte dal notaro cancelliere Gerolamo Loggia, e furono mandate a ciascuno de' collegi con quelle variazioni che al collegio medesimo appartenevano, onde in quelle del collegio di teologia e medicina lasciò verso il fine alcune espressioni riguardanti il collegio de' giudici. La data del 22 di aprile, che porta taluna di esse copie, è quella della loro estrazione. Il documento, che riportiamo, è il decreto relativo al collegio di medicina, perchè è la copia che ne abbiamo più esatta.

d' intervenire al conferimento delle lauree, il vegliare sull' esatto adempimento delle leggi e condizioni fissate per quello, e lo ingerirsi nelle materie svariate delle disputazioni e degli esami. Era dunque indispensabile che nominasse un deputato a quell' ufficio in sua vece, il quale conferisse i gradi dottorali in suo nome e apponesse alle lauree il suggello della sua autorità, affinchè fossero da tutti e ovunque riconosciute. E la università di Bologna probabilmente servì in questo, come in tante altre cose, di norma. In quella l' arcidiacono della metropolitana era il cancelliere maggiore e la prima dignità, con diritto d' insignire della laurea nella facoltà canonica, civile, medica e filosofica, giusta una bolla di Onorio III del 1219, diritto che lo stesso pontefice con altra bolla del 1221, in caso d' impedimento dell' arcidiacono, concedeva al capitolo; ma la facoltà di decretare e dare la laurea in teologia, in virtù di una bolla del 21 di giugno 1360 del papa Innocenzo VI, spettava all' arcivescovo od in sua assenza al suo vicario generale [1]. Il senato di Genova, come ritenendo per sè l' autorità suprema di cancelliere, con decreto del 12 di settembre 1491 elesse vice cancelliere l' arcivescovo pro tempore della città, il quale così rappresentava nel tempo stesso il Senato e l' apostolica autorità [2]. Ma in caso d' impedimento o di assenza

(1) Serafino Mazzetti. — *Memorie storiche sopra l' università e l' instituto delle scienze di Bologna. Pag.* 21.

(2) Anche in Padova il vescovo era cancelliere dello studio e in questa qualità vi aveva suprema autorità. Al quale proposito Francesco Maria Colle, nella già citata storia scientifico-letteraria dello studio di Padova osserva: « Sia che tutte le pubbliche scuole al primo rifiorir delle lettere si considerassero come una emanazione delle vescovili, che sole erano sopravissute all' universal guasto negli oscurissimi tempi della barbarie, per cui probabilmente continuossi per lungo tempo a denominare indistintamente chierici tutti gli scolari, sia che le scienze e le lettere si avessero in conto di cose sacre, che troppo efficacemente influendo nella religione e nel retto costume, meritassero perciò la più gelosa vigilanza della ecclesiastica autorità, certo è che i vescovi in tutti i ginasii scolastici, non solamente italiani, ma eziandio forestieri esercitavano estesissima giurisdizione........ La maggiore inspezione che il vescovo volle per sè (a Padova) fu quella risguardante i collegi e il conferimento de' gradi scolastici, onde, l' autorità tutta dell' in-

dell' arcivescovo, a chi spettava farne le veci? Questa quistione insorse subito tra il vicario dell' arcivescovo Domenico Vaccaro e il capitolo della cattedrale, fra i quali il Senato si trovò in obbligo di pronunciare. Perciò con decreto del 15 del successivo dicembre il governatore ducale Agostino Adorno e il consiglio degli anziani statuirono, che nell' assenza del vice cancelliere ne farebbe le veci fino al beneplacito del Senato il R. Pietro Lorenzo Fieschi allora protonotario apostolico e canonico magiscola della cattedrale. Soltanto, ove questi fosse assente e non potesse intervenire, subentrerebbe nell' ufficio il vicario arcivescovile (1). Se non che alla morte del Fieschi le liti si rinnovarono, quasichè il Senato avesse piuttosto conferito l' incarico alla persona di lui che alla dignità della quale era rivestito nel capitolo. Ond' è che il Senato, per la facoltà che nel mentovato decreto erasi riserbato di statuire diversamente quando che fosse, nel 19 di dicembre 1519, meglio considerata la cosa, chiamò a far le parti dell' arcivescovo nel conferire le lauree, quando egli ne fosse impedito, non più il canonico magiscola della cattedrale, ma il vicario dell' arcivescovo stesso, derogando con ciò ad ogni sua precedente disposizione (2).

Una bolla pontificia richiedevasi allo stabilimento di una università, affinchè questa fosse conosciuta legittima ovunque, e non mancasse di quella autorità e di quel decoro maggiore che proveniva dalla pontificale sanzione. In difetto della quale, i gradi nella facoltà teologica non avrebbero avuto il valore richiesto dai sacri canoni pel conseguimento di molte dignità e di molti benefici ecclesiastici. Oltre di che non vi erano uni-

segnare da lui solo movendo, potesse ognuno essere tranquillo sulla incontaminata purezza delle fonti destinate a derivare e diffondere la dottrina.... Secondo l' opinione del du-Boulay e del du-Cange fu appunto l' autorità che avevano i vescovi in tutte le università di promovere ai gradi scolastici, che conciliò ad essi il titolo di cancelliere di quegli studi; col qual nome s' intitola parimente il vescovo di Padova » vol. 1. pag. 92 e seguenti.

(1) Doc. LIX.

(2) Vedasi questo decreto inserito negli statuti del collegio di teologia nel doc. LII.

versità in Italia nè altrove, le quali non fossero state fondate con pontificio rescritto. Questo però, secondo le idee che allora correvano, non pareva che ancora bastasse, e stimavasi che pel compimento, il lustro ed il nome della nuova università fosse eziandio indispensabile l' approvazione dell' imperatore. Si chiese pertanto e si ottenne dalla Repubblica un decreto dato da Augusta il 4 di aprile 1513, nel quale l' imperatore Massimiliano riconosce e conferma tutti i privilegi e tutte le prerogative della università di Genova, e il potere di conferire i gradi e creare dottori e maestri tanto di diritto canonico ed imperiale quanto di medicina e delle arti liberali ([1]).

Il Senato affidava a ciascuno de' collegi de' dottori il dare gli esami pei gradi dottorali, e quindi le licenze e le lauree sotto la dipendenza e coll' autorità del vice cancelliere Arcivescovo, nella rispettiva sua facoltà. E questo affidamento era esclusivo, cosichè niuno di essi poteva avere ingerimento alcuno nel ramo scientifico, che era proprio dell' altro. Se non che conferendosi i gradi anche nella filosofia, ed essendo questa fondamento indispensabile alle altre scienze, poteva nascere il dubbio a quale de' tre collegi appartenesse il darli. E un tal dubbio nacque infatti e fu origine di contestazioni specialmente tra il collegio di medicina, che intitolavasi pure collegio di filosofia, e quello di teologia, che giudicava gli studi della filosofia più analoghi ed affini ai teologici che agli altri. Inoltre i collegi dovevano essere gelosi che altri usurpassero nel dominio della Repubblica i loro diritti e conferissero licenze e lauree, le quali per mancanza del mandato e della sanzione della Repubblica stessa dovevano tenersi, come erano di fatto, illegittime. Vi ebbero dispute e ricorsi a quest' oggetto. Ci riserbiamo a dirne alcuna cosa nel seguito, poichè non abbiamo finora parlato de' PP. Gesuiti, i quali ne furono la principale occasione.

Il modo di conferire i gradi dottorali era presso a poco uguale ne' tre collegi, e la differenza tra l' uno e l' altro non

([1]) Doc. LX.

era che nella materia degli esami, nel luogo della laurea e negli emolumenti a pagarsi. Quelli di leggi e medicina a principio si davano con solennità e concorso delle principali autorità della città nella chiesa di S. Francesco di Castelletto e quelle di teologia nella grande aula del palazzo arcivescovile, e poi tutte nella chiesa cattedrale. Non ci tratteremo a dire delle cerimonie onde erano accompagnati, tra per averne già fatto cenno parlando del libro 2.° degli statuti di teologia ove sono descritte e tra perchè potranno anche meglio rilevarsi dalle seguenti notizie, che avvisiamo opportuno di dare di due lauree, una in leggi e l' altra in teologia, delle quali abbiamo sott' occhi i rispettivi diplomi conservati nella biblioteca della università.

A 20 di luglio 1538 Pietro Gio. Battista Cattaneo, cittadino nobile genovese, già esercitatosi « con assidue vigilie ne' più celebri studi d' Italia, e data opera al diritto pontificio e cesareo, avendo chiesto il dottorato dopo l' arduo, rigoroso e tremebondo esame privato, riportando in essi tutti i voti favorevoli » presentavasi nella chiesa maggiore di Genova alla presenza del vescovo di Cahorle Egidio Falceta, dottore in *utroque*, vicario generale del rev.^{mo} arcivescovo Gerolamo Sauli e in questa parte per apostolico privilegio Vice Cancelliere dell' alma città di Genova, e del magnifico Francesco Cattaneo Tagliacarne rettore del venerando collegio dei dottori, e dei dottori tutti presenti nella città — Gio Battista Fiesco Ricci — Nicolò Cattaneo Pietra — Francesco Bernabò — Tommaso Doria — Giacomo de Scribanis — Luca de Fornari — Camillo Cicala — Conrado Grillo Dosio — Cristoforo de Federici — Tommaso Morro — Gerolamo Spinola — Lorenzo Anfosio — Bartolomeo Fiesco Ricci — Ottavio de Rivarola — Gio. Battista Fiesco — Barnaba Giustiniano Figolo — Vincenzo Cicala Bondenario — Marco Fiesco Morone — Gio. Battista de Mari — Lazzaro Centurione Fatinanti — Gio. Battista Lomellino de Clavari — Pietro Ravaschiero — Francesco de Ast — Domenico de Franchi da Novi: essendo pure presenti il rev.^{mo} cardinale Cicala, l' ill.^{mo} Gomez de Figuerroa oratore cesareo, l' ill.^{mo} Antonio Doria, non che

molti altri cittadini di Genova, e fra gli altri i nobili uomini Giacomo de Vivaldo, Gaspare Grimaldo de Oliva, e Tommaso Doria testimonii, e i dottori di collegio Nicolò Gentile Senarega, Gio. Battista Lomellino, Ambrogio Spinola, David Promontorio Vaccario, promotori.

Il candidato trattava le quistioni estratte il giorno precedente « con ordine stupendo e grande sottigliezza ed acume. Dopo di che, considerata la nobiltà, la desterità, la scienza, i costumi e la singolare onestà, delle quali all' altissimo ed onnipotente Iddio piacque illustrarlo, come mirificamente dimostrava ne' suoi esami », venne creato e proclamato dottore « con pienissima, libera ed onnimoda potestà, autorità e facoltà nel diritto civile e canonico di leggere, glossare, insegnare, interpretare, avvocare, giudicare, consultare e salire in cattedra. Quindi preso giuramento sui santi evangelii di fedeltà al papa Paolo IV, all' imperatore e al genovese dominio, dopo una dotta orazione del promotore Spinola, gli furono date le insegne di dottore. L' atto è rogato da Giovanni Solaro dottore, notaro e cancelliere del collegio.

Fra i dottori di collegio, che in questo documento troviamo annoverati, meritano particolare menzione il Senarega, di cui già abbiamo parlato, Francesco Tagliacarne, che insieme ad Antonio Roccatagliata e Gio. Battista Doria fu eletto nel 1588 a compiere la riforma degli statuti civili di Genova, Gio. Battista Fieschi più volte lodato nella *Summa silvestrina*, e particolarmente al n.° 6, ove leggesi: *Et dico quod clarissimus iuris utriusque doctor D. Battista de Flisco in quadam suo praeclaro opuscolo dicit*, *etc*, Luca de Fornari, che allo studio delle leggi accoppiò quello delle varie scienze e una mirabile facondia.

Il 15 di aprile 1577 ebbe la laurea legale in Genova Benedetto Giustiniani nato nell' isola di Scio, della quale la sua famiglia era in possesso e da cui volle partirsi per essere stata soggiogata da' turchi, che ne facevano troppo più malo governo. Recavasi a Roma, ove suo padre, che ricco era d' assai, accomodava la camera apostolica, che si trovava in gravi

strettezze, d'ingenti somme. Avendo Benedetto percorso i primi studi con istraordinarii progressi fu dal padre inviato per quelli di legge, prima a Perugia, poscia a Padova, ove assiduamente e con grandissimo frutto vi attese, sicchè in Genova potè conseguirne con molta lode la laurea. Allorchè morì il cardinale Vincenzo Giustiniani suo zio materno, Gregorio XIII dichiarò Benedetto, già iniziato negli ordini sacri, referendario dell'una e dell'altra segnatura. Da Sisto V fu poi eletto tesoriere e nel 1586 ebbe il cappello cardinalizio col titolo di S. Giorgio in Velabro. Fu egli il primo tesoriere perpetuo, e il primo ancora che resse la congregazione de' vescovi e regolari. Da Paolo V fu nominato legato a Bologna, e questo pontefice lo teneva in tanta estimazione che ne chiedeva i consigli e lo adoperava in tutti gli affari più importanti. Il cardinale ben si avvedeva del credito che presso di lui e di tutti godeva, e ricercava con ogni studio l'amicizia de' cardinali, dei principi e de' loro ambasciatori lusingandosi che alla morte del pontefice ne sarebbe eletto successore. Ma, raccoltosi il conclave, le sue speranze rimasero deluse; di che talmente si accuorò che ne morì di dolore, come narra il Ciacconio (1). Il P. Spotorno dice di lui: « un volume ci vorrebbe a lodare degnamente questo immortale porporato, dotto, religiosissimo, liberale e d'immensa carità. Nel governo della Marca e di Bologna mostrò somma prudenza. Morì in Roma nel 1621 nel mese di marzo. Fu sepolto alla Minerva nella cappella del cardinale Vincenzo Giustiniani » (2).

Un altro insigne cardinale fu laureato in leggi in Genova, il patrizio Gerolamo Grimaldi, il quale compiuto colla laurea i suoi studi in patria andò a Roma, risoluto di meritarsi con costanti fatiche nelle cariche inferiori di salire alle prime. Nel 1621 fu eletto referendario di ambe le segnature da Gregorio XV e poi governatore di Roma. Nunzio straordinario

(1) Vol. 4.° car. 168.

(2) Dizion. storico, statistico ecc. del Casalis art. *Genova* pag. 601.

presso l'imperatore Ferdinando II, governatore di Perugia e del ducato di Urbino, arcivescovo di Seleucia e Nunzio presso Luigi XIII di Francia, fu creato cardinale nel 1643 da Urbano VIII, e nominato all'arcivescovato d'Aix. Il P. Gio. Battista Riccioli lo loda nella dedicatoria della prima parte del suo *Tilmagesto nuovo* di « somma prudenza, di perspicace sagacia d'ingegno, di maturità di consigli, di tempestiva destrezza di agire, di vigilanza di tutte le cose civili, di profonda perizia delle cose ecclesiastiche e sopratutto di singolare probità di costumi ».

Il cardinale Grimaldi scrisse alcune opere, *Costituzioni sinodali* — *Volumi di lettere delle sue nunziature di Germania e di Francia* — *Vita di Enrico IV. di Francia voltata da lui dal francese in italiano.* Queste opere lasciò manoscritte (1).

L'altra laurea, che ci siamo proposti di riferire, è quella in teologia conseguita nel 1763 da un Giovanni Battista Cicala monaco benedittino cassinese, consultore del santo ufficio. Erano presenti mons. arcivescovo Giuseppe Maria Saporiti, Rinaldo Antonio Bò ex-provinciale de' minori e promotore, Benedetto Giustiniani benedittino cassinese, rettore del collegio, e i dottori Antonio Maria Fabiani de' carmelitani scalzi, maestro — Alberto Roccatagliata de' carmelitani, maestro — Giuseppe Maria Bolino abate di S. Maria di Carignano — Tommaso Angelo Cuneo de' predicatori, maestro — Angelo Francesco Lignago ex provinciale de' minori — Giuseppe Maria Assereto preposito di S.ta Maria delle Grazie — Antonio Maria Paganino canonico metropolitano — Andrea Boggiano — Giulio Ravenna rettore di S. Vincenzo — Giulio Vincenzo Ravenna canonico di S.ta Maria delle Vigne — Giuseppe Maria della Torre arcidiacono — Antonio Maria de Pilo canonico magiscola — Giovanni Battista Spinola preposito di San Lucca — Nicolò Salvi preposito di S. Fruttuoso — Cesare Mongiardino

(1) Ciacconio vol. 4 car. 622. Michele Giustiniani — *Scrittori liguri* pag. 450.

de' chierici regolari minimi — Giovanni Tommaso Viale delle scuole pie. L'atto è rogato dal notaro Giovanni Girolamo Carnilia, cancelliere del collegio [1].

Non ci è dato citare laurea alcuna in teologia del secolo decimosesto. Noteremo le seguenti del diciasettesimo.

1617	30 di ottobre	laurea al R.	Gio. Battista Durazzo
1619	8 di giugno	»	Andrea Gambono
1621	29 di giugno	»	Pietro di Mendozza Filippo Garassino
1622	10 di giugno	»	Franceso Assereto
1625	12 di settembre	»	Giacomo Spinola
1628	7 di febbraio	»	Orazio Piscarello
1637	29 di marzo	»	Giorgio Lanfranco.

Le lauree in tutte le facoltà furono per lungo tempo date con molta severità di esami in guisa che vennero ovunque assai pregiate e i collegi ne salirono in onoranza. Ne rimangono per essi tutti onorevoli testimonianze, e fra le altre quella non è a tacere di un pontefice dotto e santo, quale fu Pio V. Il dì 6 di febbraio 1572 essendosi raccolto in Roma il concistoro segreto, venne dal cardinale Teanense [2] proposta la chiesa di Venosa pel nipote da parte di sorella del cardinale Vincenzo Giustiniani, quello stesso che resosi domenicano, di 38 anni di età ebbe la dignità di priore generale dell'ordine, intervenne al concilio di Trento e fu creato cardinale nel 1570 col titolo di S. Nicolò *inter immagines*, mutato in appresso in quello di S.ta Sabina. Notava però il

(1) Le lauree, come scorgesi, si davano in Genova con grande apparato e serietà, e specialmente quelle di teologia. A Parigi, ove si conferivano i gradi nella facoltà teologica nel vescovato, ed alla presenza del parlamento e del corpo universitario, a principio erano accompagnate da cerimonie gravi e solenni, ma poscia degenerarono dall'antica dignità. Vi si distribuivano confetti, e il paraninfo pronunciava un'arringa, in cui apostrofando il postulante in maniera buffonesca soleva dire parole di scherzo e lanciare insieme motti mordenti e satirici, che movevano alla risa ed eccitavano clamori indecenti. Il quale uso continuò lungo tempo e fu soltanto abolito nel 1747.

(2) Arcangelo Bianco nativo di Gombalò.

proponente avere l'eligendo bisogno di dispensa pel difetto di tempo, non essendo ancora compiuti i sei mesi dacchè era entrato negli ordini sacri, e per qualche irregolarità incorsa nell'amministrazione dell' ufficio. Tutti convennero col relatore, tranne il cardinale Morone, ed alcuni dissero che dal difetto di tempo fosse dispensato. Ma il cardinale Alciato, che consentì cogli altri intorno al tempo, chiese pure che fosse dispensato pel luogo ove aveva preso i gradi, non essendo stato in una università, siccome ordina il concilio, ma nel collegio di Genova. Allora il cardinale Teanense, che si diceva di quel collegio, asserì che questo aveva la necessaria autorità e voleva sovente replicare, quando dal cardinale di S.ta Severina fu avvertito di ristarsi perchè il Santissimo risponderebbe per lui. Il Papa adunque disse di avere notizia di quel collegio e procedersi in esso rigorosamente tanto in un primo quanto in un secondo esame pubblico, come sua Santità aveva veduto osservarsi, allorchè, se ben fu inteso, era priore del suo ordine nella città di Genova, e principalmente nell' occasione di un certo medico, che dovette assoggettarsi a pubbliche conclusioni. E così fosse praticato in tutte le altre università, poichè sua Santità aveva riprovato i dottorati nel ginnasio di Padova. Alle quali cose l' Alciato ed altri avendo replicato, sua Santità rispose così che tutti gli altri dopo breve opposizione si achetarono. Il cardinale Albani soggiunse: purchè sia dotto, sia dottore ovunque, chè ciò non monta. Al che il Papa sorrise, e così tutti, e il Papa elesse il proposto a vescovo e pastore, e siccome alcuni volevano che fosse detto con dispensa dal difetto del tempo, egli nol volle. Allora il cardinale Paceco camerario del sacro collegio domandò la cedola, ma il cardinale Teanense disse: i nipoti dei cardinali non pagano e il cardinale di S.ta Severina soggiunse: le costituzioni dopo il Morone (1).

Non porremo termine al presente capitolo senza ritornare col

(1) *Ex volum. actorum concistorialium ab anno* 1570 *ad* 1574. *fol.* 104. *die* 6 *febbruarii* 1572 *feria* 4.*a* *fuit concistorium secretum.*

pensiero un istante al decreto del doge cardinale Paolo Campofregoso del 1487, col quale vieta sotto severissima pena di andare a prendere i gradi dottorali in estere università. Ben si comprende come *fra i degni rispetti*, pei quali fu dettato, fosse quello di troncare un'antica abitudine, imposta dalla necessità, di recarsi agli studi fuori di patria, il diritto di assicurarsi della capacità e delle buone dottrine di coloro, che volevano conseguire il dottorato per esercitarlo in Genova, ed eziandio il decoro medesimo, poichè il ricercare altrove la laurea fino ad un certo punto poteva accennare a minore considerazione e pregio per quella ch'era compartita dai patrii collegi. Malgrado però queste riflessioni non può a meno di giudicarsi, che il decreto in parte era ingiusto, ed in parte troppo rigoroso e per ciò appunto difficilmente applicabile. Ingiusto, perchè mancando ancora in Genova studi delle facoltà ben ordinati, era necessario per farli di recarsi ad altre università. Ora era cosa naturale, che si volessero prendere i gradi da quegli stessi dottori e professori, dei quali si erano seguite le lezioni e le dottrine, e ai metodi de' quali erasi assuefatti. Senza impedire pertanto di prendere i gradi altrove, bastava impedirne l'esercizio in patria a coloro che ritornandovi, fossero già addottorati in una facoltà nella stessa guisa, che nel decreto impedivasi l'ammissione ai collegi contro gli statuti de' collegi medesimi. La pena di cinquecento fiorini era anche per que' tempi eccessiva. Di quindi venne che di rado potevasi esigere, e di rado esigevasi, e non mancava mai un pretesto per derogarvi. Il Senato adunque sovente concedeva per grazia e l'esenzione della pena, e l'ammissione medesima ai collegi. Ne citeremo un esempio assai prossimo all'epoca del decreto. Un Antonio de Rolandi aveva preso la laurea medica in Pisa. Venuto quindi da Sarzana sua patria a Genova v'impalmò la figlia del nobile Daniele Spinola e bramava di stabilirvisi. Al quale scopo, scorgendo necessario di essere ammesso al collegio di medicina, ricorse per grazia al Senato pregandolo a derogare alla condizione di essere nativo

della città e de' luoghi compresi fra i confini determinati dagli statuti, atteso che per affetto era sempre stato genovese, anche allorquando Sarzana era fuori del dominio della Repubblica, di che aveva dato prova sposando una genovese, e all'impedimento di avere preso la laurea in Pisa, perchè ciò fece ignorando la legge che ad un suddito lo vietava. Il suocero Spinola perorò la causa di lui nel Senato, il quale con suo decreto del 17 di giugno 1498, conciossiachè il collegio medico non si opponesse, ed anzi per mezzo del suo rettore Paolo Gentile prestasse il suo assentimento, concedette al postulante la grazia. Al fregosiano decreto si derogò pure nel 1567, quando venne ascritto al collegio di medicina il patrizio Gerolamo Veneroso reduce da Ferrara, ove era stato della infula dottorale insignito. Vi si derogò pel medico Antonio Orengo laureatosi nel 1585 in Pavia. Vi si derogò ogni qual volta se ne presentò l'occasione e vi fu un trasgressore. Se una legge è condannata dalla pubblica opinione e coscienza i magistrati fingono di non avvedersi delle trasgressioni, e quando ciò non possono trovano motivi di perdonarle. Non si abroga talora una legge per non confessarne la inopportunità o la ingiustizia, ma con facile espediente si lascia impunemente violare e cadere.

La legge del 1487 era così male osservata, che il Senato volle richiamarla in vigore con pubblico proclama del 20 febbraio 1634 relativamente al collegio di medicina, nel quale pure si ha ragione di credere che fosse al proposito minore trascuranza che negli altri. Ma una tale disposizione a nulla valse. Un nuovo decreto del 5 di novembre 1648, osservando « che fu fatta con buonissimi motivi, non però, come sarebbe ragione, eseguita », recò, che fosse nuovamente pubblicata con apposita grida in tutti i luoghi del dominio tanto di terra ferma quanto del regno di Corsica » con tutte le pene già comminate, aggiungendo che coloro i quali ad essa contravenissero non dovessero essere tenuti come medici, « e che le comunità, ospedali ed altri, sia chi si voglia, compreso l'opera di S. Giuseppe, non

potessero nè dovessero prendere in condotta nè servirsi di medici, che non avessero *ad unguem* le qualità richieste e prescritte dal venerando collegio de' medici » [1]. Fu egli per questo meglio osservata la legge? Si applicò la pena da essa fissata? Un Gregorio Cervini di Antonio Maria aromatario, contro i decreti e gli statuti prese nel 1652 la laurea medica in Parma, e ritornato in patria, fingendosi pentito — *ex se ipso resipiscens*, — chiese di prendere gli esami per la laurea e senza altro lietamente l'ottenne. Nell'anno stesso Francesco Antonio Gibbone di Levanto confessò di avere pigliato per ignoranza delle leggi patrie la laurea nell'università di Pisa, *et ad resipiscentiam ductus* — domandò gli esami per conseguirla di bel nuovo in Genova, il che, egli dice, avrebbe fatto anche prima se l'avversa fortuna non avesse fino allora contrariato il suo desiderio e non lo avesse con non più udite procelle in tal guisa annichilato da non potersi promettere per qualche tempo sostanza alcuna. Non solo non ebbe la pena de' cinquecento fiorini, ma gli fu condonata la spesa degli esami nella maggior parte e fu della desiderata laurea rallegrato.

E questa forse fu l'ultima volta che si parlò dell'applicazione di un decreto, che per non essere su giuste basi fondato doveva per sua stessa natura ridursi ad una semplice memoria storica.

[1] Codice Beningassio pag. 79, facc. 2.

CAPO XVIII.

Scuole di teologia, legge e medicina — Professori genovesi di queste scienze nell' università di Bologna — Come si facessero dai giovani, e dove gli studi per la laurea — Libertà di seguire gli studi ovunque — Instituzione delle scuole grimaldiane — Scuole di medicina allo spedale di Pammatone.

Abbiamo veduto l' esistenza ab antico de' collegi delle facoltà ed accennato quali fossero i loro statuti, i loro privilegi e le varie fasi, alle quali andarono in diversi tempi soggetti. Ma tratteggiandone così la storia un pensiero di continuo stavaci in mente, ed abbiamo sovente ricercato e richiesto: si ebbe in Genova anticamente pubblico insegnamento di teologia, di giurisprudenza, di medicina? Ove è che la gioventù si erudiva per prepararsi ai gradi dottorali? La Repubblica, che tanti decreti fece e sancì pe' collegi de' dottori, quali provvedimenti prese a pro' degli studi delle facoltà?

Or ecco ciò che abbiamo potuto dedurre dalle notizie che ci venne fatto di raccogliere.

Scuole antichissime di teologia furono in Genova dappoichè erano necessarie per l' instruzione del clero ed erano i vescovi obbligati ad instituirle, sorvegliarle e dirigerle. Solevano aprirsi negli episcopii medesimi o presso le chiese cattedrali ove facevano seguito alle scuole di latinità, che all' instruzione de' giovani chierici erano particolarmente dirette. Nel 1235 già erano in Genova scuole di teologia, poichè il 26 di settembre di quell' anno maestro Giovanni preposito di S^{ta}. Maria di Castello a nome di essa chiesa consegna ad un certo Gherardo canonico lire cinque per andare allo studio di teologia

l'anno seguente a tenore dello statuto di detta chiesa per gli studenti di teologia. Nel 1300 si spiegavano corsi di teologia ne' principali conventi dei religiosi. È bensì vero ch'erano fatti specialmente per l'instruzione della gioventù consecrata alla vita claustrale, ma è credibile che anche a chierici secolari ne fosse graziosamente conceduto l'accesso. Molta emulazione fra le diverse scuole naturalmente esisteva, come avveniva in altre città, e quindi tutto fa presumere che l'insegnamento teologico non soltanto vi fosse sufficiente, ma non inferiore nemmeno a quello di molte università rinomate. Quelle dei PP. Predicatori e quelle de' PP. Romitani di S. Agostino primeggiavano, e probabilmente in esse si avvalorarono negli studi della sacra scienza que' molti che si trovano o lettori o dottori de' collegi teologici negli altri studi generali [1]. Il notaro Nicolò Domenico Mutio raccolse gli atti spettanti a questi ultimi religiosi ed in essi fino dal 1308 sono notati due lettori, fra Martino da Bologna e fra Guglielmo Cavallini di Alessandria, i quali insegnarono amendue la teologia ed uno di essi la filosofia [2]. In atto del 1436 annoveravansi fra i lettori que' religiosi che abitavano in S. Domenico, e cinque di essi hanno il tilolo di *maestro* e *professore* di sacra teologia; uno de' quali Pietro de Marini fu tra i primi dodici teologi dell'università di Torino fondata nel 1405, nel quale numero furono pure due altri domenicani liguri, Desiderio e Filippo da Genova [3]. Le prove che in questi ordini religiosi richiedevansi per acquistarvi nome e qualità di maestri e salirvi una cattedra erano abbastanza lunghe e difficili per non lasciar luogo a dubbio sulla loro capacità e dottrina.

[1] In nota inserita nel cap. 14. di questa storia de' dottori del collegio teologico di Bologna si noverano nove genovesi dell'ordine de' PP. Predicatori, uno de' PP. Agostiniani

[2] Spotorno — *Storia letteraria* vol. II. pag. 82.

[3] Spotorno ibid. — pag. 83. Un Filippo da Genova leggeva i decreti del 1401 nell'università di Bologna. Se fosse qualificato de' predicatori lo crederemmo senza dubbio lo stesso che leggesse prima in Genova, poi a Bologna e quindi a Torino.

19. Sambuceti Luigi barnabita, genovese. Fu professore onorario di filosofia morale e di teologia dal 1747 al 1767, meno però dal 1760 al 1764.
20. Elena Giuseppe Maria de' predicatori di S. Remo, ascritto al collegio de' teologi, lesse la teologia scolastica dal 1752 al 1775, anno di sua morte.
21. Bertoloni cavaliere, dottore Antonio, di Sarzana eletto professore di botanica il 25 di gennaro 1816, nel 1824 presidente del nuovo collegio medico, autore della *Flora italica.*
22. Bertoloni dottor Giuseppe di Sarzana, figlio del cav. Antonio, succeduto al padre nella cattedra di botanica il 4 di febbraio 1837.

Non vi essendo pubbliche scuole di leggi, di filosofia e medicina in Genova, i giovani, che a queste facoltà volevano intendere, seguivano i loro studi presso i giurisperiti ed i medici più accreditati della città assogettandosi pel tempo necessario alla loro direzione, ricevendone gli ammaestramenti e i consigli e tenendo loro dietro al foro ed al letto degli ammalati. È probabile ancora che taluni de' dottori in quelle facoltà aprissero corsi privati nelle loro case e vi ammettessero i giovani alle loro lezioni. Molti però, e coloro principalmente che volevano fare studi più regolari e robusti, ed aspiravano all' ammissione ai collegi de' dottori, recavansi alle più celebrate università. La qual cosa rilevasi che fosse da tempi antichissimi praticata da coloro che ne avevano i mezzi, chè ben comprendevano essere questa la via più sicura per riuscire ed acquistare nome. Il P. Spotorno afferma di aver trovato nel catalogo degli studenti della università di Bologna molti genovesi inscritti tra il 1269 e il 1291, fra i quali dicianove della sola famiglia Fiesca [1]. E per molti anni ancora i giovani genovesi dovettero concorrere a quello studio, e specialmente coloro che alla scienza legale applicavansi, poichè il Federici, citato dal Giscardi nella *Storia ecclesiastica*

[1] Soria letteraria vol. 1 pag. 204.

della Liguria ([1]), sopra scritture autentiche afferma, che monsignor Emanuele Fieschi canonico eboracense fondava in Bologna un collegio con molte rendite onde in ogni tempo sei giovani della famiglia avessero comodità di studiarvi senza spesa alcuna, ma impedito, da morte che lo colse nel 1348, non potè condurre questa opera al pieno suo compimento. Nelle *Memorie storiche della università di Bologna* si dice che i giovani fossero sei poveri giovani genovesi ([2]). Comunque sia la cosa, il conte Pepiniano Fieschi suo nipote ed esecutore testamentario procurò lo stabilimento definitivo del collegio, provvedendo eziandio i convittori d' ogni onesto loro bisogno, colla splendida disposizione del suo testamento del 3 di settembre 1361, e col codicillo dell' 8 di giugno 1364 ([3]).

Se la Repubblica non aveva instituito pubbliche scuole delle scientifiche facoltà e i giovani o dovevano seguire particolare insegnamento, o con grave dispendio ed incomodo recarsi agli studi generali altrove, lasciava loro in compenso la pienissima libertà di seguire, quale meglio credevano, di questi due temperamenti, e scegliendo il secondo, di preferire quegli studi esteri che più loro talentavano. Dai giovani che si presentavano pel conseguimento della laurea e dello esercizio delle facoltà non si richiedeva che tale o tale altro fosse stato il luogo, l' ordine, il modo de' loro studi, nè il programma delle lezioni che avevano seguito: si voleva solo che sapessero, e quindi che si assogettassero in patria allo esperimento degli esami che davansi ne' collegi de' dottori della facoltà. E giusta cosa era, imperciocchè ogni governo provvido ed assennato, non solamente

([1]) Manoscritto che si conserva nella biblioteca della Missione Urbana di S. Carlo. Vol. 1, pag. 283.

([2]) Mazzetti, pag. 287.

([3]) Questo collegio Fieschi era situato nella via del Pratello. Siccome stava all' arbitrio degli alunni il recarsi piuttosto in una università che in un' altra così deviarono da quella di Bologna; il perchè gli eredi e successori del fondatore, i conti Gerolamo e Giacomo Fieschi, ottennero nel 1776 di potere alienare al conte Giuseppe Pallavicini il locale del collegio e nel 1794 di vendere al sig. Vincenzo Galazzi gli altri beni di esso, rimanendo però i relativi prezzi da investirsi a benefizio sempre de' giovani studenti genovesi.

della moralità deve accertarsi, ma eziandio della scienza di coloro che vogliono le facoltà legali, o mediche, o farmaceutiche esercitare. E rispetto al sapere basta la prova degli esami purchè data con ampiezza e rigore, con imparzialità e sentimento profondo di adempiere in questo a grande e sacro dovere. Quando veramente gli esami riescano tali, a quale prò ricercare le minute condizioni di tempo, di luogo e di modo in cui vennero fatti gli studi? La libertà degli studi o non esiste o sta in questo, che sieno tolte tutte le prescrizioni siffatte, le quali ad altro non servono fuorchè ad inceppare e molte volte a tarpar le ali allo ingegno, a rendere gli studi pesanti e noiosi, e a ministrarli a guisa di medicine con meticolose e pedantesche ricette. Il principio di libertà però non può nè deve spingersi tant' oltre da esporsi al pericolo di vederlo degenerare in licenza e da ommettere quella prova o trascurare la maniera più atta a renderla efficace e sincera, poichè troppo più momentoso è al postutto il tutelare contro la imperizia o la falsa scienza la instruzione de' giovani, la fortuna delle famiglie e la vita de' cittadini. Vorrà forse dirsi che la pubblica opinione saprà fare giustizia degli avvocati e de' medici ignoranti, i quali non troveranno clientela? Ma non sempre tutti e sulle prime valgono a discernere la ignoranza dalla impostura della scienza, pochi sono quelli che della pubblica opinione sono in grado di recare questo giudizio e consigliarsi cautamente con essa; sovente ancora essa stessa viene per tempo più o meno lungo illusa e traviata, e quando le vittime sono cadute non vi ha più che a deplorare o maledire l' errore di una libertà malintesa che le fece. Vi ha quindi bisogno di sicure e sapienti guarentigie intorno alla capacità di coloro, che aspirano ai gradi dottorali ed allo esercizio delle facoltà, e queste, escluse le vane clausole e le troppe ingerenze governative, si trovano ne' buoni esami, i quali non nuociono alla saggia e prudente libertà degli studi, ma le servono invece di presidio e decoro. Altrettanto vorremmo dire e potremmo con fondamento della libertà dello insegnamento.

La prima instituzione di pubbliche scuole di scientifiche fa-

coltà in Genova, della quale si abbia notizia, è quella che leggesi nel testamento del dotto notaro e giurisperito e in una benefico e santo uomo Ettore Vernazza, testamento del 1512, pubblicato la prima volta dal Banchero nella sua opera — *Genova e le due Riviere di Genova.* — Quell' illustre cittadino, che nella sua patria non che in Roma ed in Napoli tante opere fondava di sua carità, lasciava un certo numero di luoghi in S. Giorgio, coi proventi de' quali dovesse comperarsi una casa abbastanza capace in quella località che riuscisse più comoda, ove fosse instituito un pubblico studio, in cui leggessero quattro dottori in *utroque*, due il mattino e due la sera, e parimente quattro *dottissimi* medici, che nella stessa guisa allo insegnamento intendessero a giovamento specialmente dei giovani poveri della città e dei sobborghi. A questi lettori egli voleva aggiunti eziandio due buoni maestri di grammatica e di arte oratoria. Provvedeva anche ad una lezione di filosofia morale o di teologia secondo la natura de' giovani, da farsi ogni giorno nella cappella dei notari della città. Oltre di che faceva lo assegnamento di una somma pel mantenimento di un lettore di filosofia ai frati di S. Domenico e di un lettore di teologia a quelli di S. Francesco. La figlia di lui Battistina, nel dar contezza de' suoi genitori, scrive ch' egli aveva pure in animo di fondare una scuola di arti e mestieri per togliere dalla strada i figliuoli poveri (1). Non sappiamo dire se quelle scuole di diritto sieno state realmente aperte, poichè non ne troviamo fatta menzione altrove. Consta bensì della instituzione delle quattro scuole di medicina, imperocchè sulla *colonna Vernazza* erano pagati gli stipendii ai lettori dell' ospedale di Pammatone.

Ciò che ci fa dubitare ancora della effettuazione del legato Vernazza per le scuole legali si è che Ansaldo Grimaldi seniore nel 1536, tre anni prima della sua morte, dovette sentire la mancanza di tale instituzione, imperciocchè, oltre di avere assegnato cinquanta scudi d' oro a ciascuno di dieci studenti di

(1) Banchero, pag. 91, 94 e seguenti.

famiglia di qualunque *lege o arte* e consacrato ingenti somme a svariate opere di patria beneficenza, legava due mila luoghi in S. Giorgio per la fondazione di quattro cattedre di giure canonico, di giure civile, di filosofia morale e di matematica. Per lo che a buon diritto sotto la statua innalzata a suo onore nella sala dell' antica scrittura nella casa di S. Giorgio è detto benemerito della Repubblica per molti suoi benefici accennati nella inscrizione, fra i quali quello di avere disposto affinchè — *in eaque urbe pulsa ignorantia pro ea sapientia et utriusque iurisprudentiae ceterarumque liberalium artium studia revocarentur.* — Questa instituzione nel seguito prese il nome di università grimalda.

Non siamo in grado di determinare con precisione il tempo in cui queste scuole venissero attuate. Non dovevano aprirsi prima che il capitale lasciato a questo uopo fosse, mediante il cumolo dei proventi, giunto ad una somma determinata. Giacomo Giscardi nella sua opera — *Origine e successi delle chiese e luoghi pii* — manoscritto della biblioteca della missione urbana di S. Carlo, afferma che prima del 1569 erano in Genova quattro scuole pubbliche lasciate da Ansaldo Grimaldi seniore e che queste fino dall' anno suddetto furono per decreto del Senato unite alle altre dei PP. Gesuiti coll' annuo censo ai medesimi di scudi trecento di argento. Altri fanno meglio ascendere questo censo a trecento genuine, lo che trattandosi di gesuiti ci pare più verosimile. I Gesuiti quindi con intelligenza e consenso della famiglia Grimalda, dalla quale erano amministrati i legati del generoso antenato, avrebbero traslocato le cattedre grimaldiane colle altre loro al nuovo collegio di S. Gerolamo. Intorno il qual tempo e precisamente il 4 di maggio 1669 il Senato per riconoscere le cure di essa famiglia nell' amministrazione del pio instituto e rimunerare in essa la liberalità del testatore volle dichiarare i Grimaldi confondatori della università. Quelle quattro scuole continuarono sotto la direzione dei Padri, che n' erano pure ordinariamente professori, fino alla soppressione della compagnia. Allora passa-

vano sotto la immediata dipendenza della deputazione amministratrice dell' asse ex-gesuitico, la quale facendo per esse apposito regolamento si reputò a dovere di concertarne le disposizioni coi discendenti del Grimaldi, i quali avevano pure il diritto di proporre alla deputazione stessa e al Senato una bina per la nomina de' professori.

Nel 1579 Angelo Giovanni Spinola quondam Gio. Battista investiva in S. Giorgio quattro mila luoghi da moltiplicarsi per centoventi anni, onde instituire varie opere, cioè una chiesa a' santi Giovanni e Michele con monastero ove risiedessero venticinque monaci benedittini, un ospedale attiguo a detta chiesa pei poveri infermi di ambo i sessi con medico, chirurgo e servitori sotto il patronato de' suoi discendenti e de' governatori dell' albergo Spinola di Lucoli, un collegio, o scuola nella quale fossero quattro dottori e lettori, i quali pubblicamente insegnassero la medicina, la filosofia, il diritto civile ed il canonico, due grammatici per insegnare gratuitamente ai fanciulli. Mediante questi legati andassero esenti da ogni gabella e contribuzione i discendenti da Guglielmo Spinola primo abitatore di Lucoli ([1]). Della fondazione di queste scuole non si ha notizia. Il Banchero ([2]) riferisce che nel 1652 il Senato derogando in parte al testamento dello Spinola rivolgeva considerevole parte del capitale suddetto e de' suoi proventi per la fondazione dell' albergo de' poveri di Carbonara, ove al benefico testatore venne eretta una statua.

Per ciò che particolarmente spetta alle scuole di medicina egli è certo non esserne stata in Genova alcuna aperta al pubblico prima della metà del secolo decimosesto nel quale furono instituite alcune cattedre nell' ospedale di Pammatone, che colla aggregazione ad esso di altri minori nosocomii sparsi in varie parti della città aveva acquistato tale un' ampiezza da renderlo uno de' più magnifici e rinomati d' Europa. E certa-

([1]) Cart. P. in S. Giorgio, pag. 15 verso, 20 recto.
([2]) Genova e le due Riviere pag. 4.

mente furono le quattro cattedre lasciate da Ettore Vernazza, sui fondi del quale, investiti nella banca di S. Giorgio, erano pagati gli stipendi de' quattro lettori. I Protettori di S. Giorgio, ai quali era nel testamento del Vernazza assegnato l'incarico di comperare una casa per collocarvi comodamente le scuole, avranno pensato non esservi casa migliore e ove l'insegnamento medico potesse riuscire più comodo, più pratico, più proficuo di un luogo destinato alla congregazione d'ogni maniera d'infermità, e quindi avranno procacciato o conceduto che fosse dato nell'ospedale. Quando le lezioni s'incominciassero, e quali ne fossero le prime condizioni e i primi *dottissimi* professori non può da appositi documenti ritrarsi: questi probabilmente andarono perduti nell' incendio dell'archivio dell' ospedale, avvenuto sulla fine del secolo passato, che lo distrusse nella massima parte. Quelli, che venne ancor fatto di ritrovarvi negli avvanzi delle fiamme, non danno notizia de' medici studi anteriori alla seconda metà del secolo decimosettimo. Per tracciare brevemente la storia di quell' insegnamento e seguirlo nelle diverse sue fasi siamo ben lieti di riferirne ciò che ne scrive il dotto medico Gio. Battista Pescetto, che si occupò indefessamente della storia della medicina in Liguria e nel 1846 stampò un pregiato volume di biografie mediche piene di utili e saggie riflessioni relative alla scienza, che non possono leggersi senza desiderare la continuazione dell'opera. Egli volle graziosamente communicarci una sua memoria manoscritta intorno all'argomento di cui trattiamo permettendoci di rendere pubblico il frutto delle sue indagini.

Dopo avere accennato come non possa conoscersi se fossero i medici addetti al grande ospedale di Pammatone, i quali vi conducessero i loro alunni, e accanto al letto degli ammalati gli ammaestrassero nella scienza o confermassero nella visita agl'infermi accolti colà in grandissimo numero l'insegnamento dato loro in particolari lezioni, ovvero se questa vantaggiosissima pratica volontariamente dapprima instituita fosse in epoca posteriore sancita e fermata per deliberazione de' protettori e

amministratori dell' ospedale medesimo costituendo così la prima origine di quelle cariche di pubblici lettori di medicina, che in appresso vi furono legalmente e con savissimo provvedimento stabilite, il dottore Pescetto prosegue così: « Comunque procedesse la cosa e qualunque sia stata la prima cagione e il primo impulso per cui i protettori del pio stabilimento intervenissero in sifatta instituzione, certo è che dovettero facilmente sentire qual vuoto lasciasse nell' instruzione la mancanza di un pubblico instituto, ove tutti i giovani bramosi di consacrarsi allo studio delle mediche discipline fossero ammessi, e dovettero quindi essere spinti da carità cittadina a ricolmare quel vuoto. Il perchè verso la metà del secolo decimosettimo, e forse anche prima, vennero alcune cariche di lettore instituite per cura de' protettori dell' ospedale e con provvidi regolamenti ordinate fissando ai lettori conveniente stipendio sui redditi della opera e coi proventi de' luoghi ad essa legati in S. Giorgio. Abbiamo detto verso la metà del secolo decimosettimo, poichè quantunque niun dato storico e positivo della prima instituzione rimanga, pure siamo in grado di argomentarlo da indizii assai significanti. Infatti un medico Gio. Battista Saldo, dottore collegiato e rettore del collegio nel 1649 in 50, stampava in Genova nel 1651 un suo opuscolo, intitolato — *Pro solemni medicinae artis auspicio ad tyrones.* — Nella *Biografia medica ligure* da noi data in luce notavamo come da questa produzione poteva per avventura dedursi, che fin d' allora fosse creata in Genova una scuola formale di medicina pratica. Ma il non conoscere di quell' opuscolo che lo scopo ed il titolo, e il difetto d' ogni altro documento a conferma del nostro giudizio, c' indusse allora ad esprimerci su questo particolare in maniera al tutto ipotetica, e i nostri dubbii rimarrebbero tuttavia quando continuate ricerche non ci avessero posti in grado di stabilire assai bene l' esistenza fra noi di un vero studio pubblico di medicina più di un secolo innanzi all' epoca fissata dal P. Spotorno, e di riconoscere l' instituzione di un tale insegnamento essere stata principalmente opera de' protettori di

Pammatone, i quali con solerzia e cura speciale ne promossero sempre in appresso lo esplicamento e perfezionamento maggiore.

Lo storico documento, di cui intendiamo di favellare, conservato tuttora negli archivi dello spedale, consiste in lunga serie di note intitolata — *Manuale decretorum*, — il quale manuale per ordine non interrotto contiene le decisioni prese dalla Direzione di Pammatone dalla seconda metà del secolo decimosettimo a pressochè tutto il decimottavo.

« Tenendo conto soltanto delle deliberazioni, che risguardano direttamente i medici studi, primieramente notiamo nel manuale i decreti di nomina dei vari lettori, che in questo periodo di tempo si tennero dietro dal Saldo in poi, e in secondo luogo provvedimenti molto importanti proposti in varie occasioni al consiglio de' protettori dell'ospedale dai due deputati all'insegnamento, onde questo prese di mano in mano forma più ampia e andamento più regolare. Un siffatto ordinamento de' medici studi durava perciò da lungo tempo, allorchè nel 1773 il Governo ligure riformava e raccoglieva nell'università in via Balbi gli altri rami tutti dell'insegnamento superiore. Se non che quanto alla medicina, nulla fu allora innovato; tanto è inesatto ciò che lo Spotorno asserisce, che il medico studio si avesse allora soltanto pubblica e reale esistenza in Genova.

» Colla scorta del — *manuale decretorum* — indichiamo i lettori che si succedettero nelle diverse cattedre dell'ospedale dal Saldo in poi, il quale, siccome abbiamo accennato, auspicava con una sua orazione ai medici studi nel 1651 e che moriva d'idropisia il 16 di dicembre 1652, o piuttosto i lettori dal 1665 in appresso, ignorandosi pure se per gl'interposti tredici anni la cattedra rimanesse vacante o meglio, come è a credere, fosse coperta da un lettore, qualunque si fosse, di cui non rimanga memoria.

» Nel 1665 viene eletto a beneplacito de' protettori, vale a dire per durare nella cattedra pel tempo ch'eglino meglio avvisassero, il medico Filippo Trombetta, che l'anno seguente ricevette il titolo di lettore di medicina. Egli entrò poscia nel

collegio de' dottori nel 1667 e ne fu eletto rettore negli anni 1682 in 83, e di bel nuovo nel 1687 in 88, e morì d'infiammazione di cuore il 6 di giugno 1697.

» Nel 1672 fu nominato lettore di anatomia e chirurgia il dottore Onofrio Bolino collo stipendio di scudi cento di argento ogni anno sui proventi della colonna Vernazza, ed ugualmente — *ad bene placitum*, — imperochè è a notare, che i lettori assai di rado si eleggevano subito definitivamente, ma si aspettava a farlo qualche tempo dopo quando se ne fossero vedute le prove, e se ne fosse in certa guisa verificata non solamente la scienza ma eziandio l'attitudine all'insegnamento. Si confermavano poi ogni anno prendendosi occasione dalla conferma di dare loro quegli ammonimenti, che dai magistrati fossero stimati opportuni e necessarii. I nostri antenati adunque intorno all' amovibilità od inamovibilità de' professori la pensavano diversamente da noi. Vi volle più di un secolo per venire nell' opposta sentenza. Dopo un altro secolo potrà con fondamento giudicarsi chi fosse meglio avvisato. Al Bolino, morto di apoplesia il 15 di luglio 1707 dopo essere stato la sesta volta rettore del collegio de' medici dal 1700 in 1701, succedette nell'aprile del 1709, come lettore di anatomia e d'instituzioni chirurgiche, il chirurgo principale dell'ospedale Giuseppe Saint-Clair, detto il chirurgo francese, perchè della scuola di Montpellier, collo stipendio di annue lire mille cinquecento, e durò nella carica fino alla sua morte avvenuta nel novembre del 1735.

» Sotto la data del 20 di gennaio 1678 si legge, che Antonio Antonelli è eletto quinto medico principale dell'ospedale coll'obbligo di leggere tre volte la settimana nella calda stagione l'anatomia e gli instituti chirurgici, e d'insegnarla nell'inverno sul cadavere, e sotto la data del 5 di novembre 1696, che a lettore di anatomia e chirurgia è nominato il chirurgo maggiore Guglielmo Gallo.

» I due protettori deputati alle scuole dell'ospedale nel 1669 erano Giorgio Spinola e Domenico Lomellino. I quali

già d'allora avevano dato apposite norme ed instruzioni in iscritto ai lettori, poichè nelle filze del *manuale decretorum* si trova richiamata una *nota delle scritture et instruzioni consegnate ai signori spettabili lettori delle scuole nel venerabile ospitale di Pammatone*. Altre ne diedero pure nel 1670.

» Nel 1735 i deputati alle scuole mediche Francesco Maria Durazzo e Giacomo Lomellino propongono al magistrato de' protettori di erogare le lire mille cinquecento assegnate al deceduto chirurgo Saint-Clair all'ampliazione dell'insegnamento, imperciocchè reputavasi conveniente lo avere due lettori di medicina, un lettore di anatomia ed un chirurgo per le instituzioni chirurgiche. La proposizione però non essendo stata accolta dal Consiglio, si convenne invece di eleggere, come già erasi fatto nel 1678 colla nomina dell'Antonelli, un quinto medico principale, che fosse insieme lettore di medicina teorica ed anatomia, ed un chirurgo lettore per le operazioni. Al medico lettore veniva assegnato lo stipendio di annue lire mille ed al lettore di chirurgia quello di lire seicento.

» I medesimi deputati nondimeno rinnovarono ben tosto, e precisamente il 25 di febbraio dell'anno seguente 1736, la loro domanda di aumentare il numero de' lettori di medicina e lo fecero con tale forza di argomenti e tanto zelo che nella stessa seduta fu presa la deliberazione di stabilire 1.° una cattedra di anatomia e fisiologia, 2.° una cattedra di medicina teorica, 3.° una di medicina pratica, e 4.° una d'instituzioni ed operazioni chirurgiche. Per l'assegnamento degli stipendii ai lettori il magistrato non trovando sufficienti i proventi della colonna Vernazza determinò di supplirvi per mezzo di altri sussidii. Intanto ai benemeriti promotori dell'importante riforma fu dato l'incarico di *provvedere ad un luogo ove si dovrà fare l'accademia degli studi anatomici dichiarandoli: electi deputati pro bono regimine gymnasii anatomiae et chirurgiae presentis hospitalis*. Ed allora stesso vennero trascelti e nominati i lettori, ingiungendo loro l'obbligo di presentare ai deputati alle scuole il corso delle loro lezioni firmato da cia-

scheduno sotto pena della sospensione dello stipendio. Questo obbligo può parere fuor di ragione e ridicolo a chi pensi che i deputati non potevano in generale supporsi giudici competenti della materia, ma non è a recarsi un tale giudizio assoluto ove si riguardi una simile prescrizione come una misura di precauzione contro allo improvvisare delle lezioni, che il più delle volte suole riuscire di frutto assai problematico, e contro il pericolo che i lettori occupati eziandio delle private loro clientele fossero tentati a trascurare le lezioni medesime.

Ecco i nomi de' lettori che vennero nominati:

Contardi Gio. Battista, medico principale, lettore di anatomia e fisiologia *ad beneplacitum* collo stipendio di lire seicento. Egli era dottore di collegio e rimase in carica fino alla sua morte nel 1751.

Balbi Gian Giacomo, medico principale, lettore di medicina teorica coll' annuo stipendio di lire seicento. Questo Balbi era dottore di collegio e ne venne quattro volte eletto rettore, l'ultima volta dal 1746 in 47. Suo padre Giuseppe lo era stato due volte e il suo avo Gian Giacomo quattro. Egli ottenne la sua giubilazione dalla scuola nel 1757 colla pensione di annue lire duecento da prelevarsi sullo stipendio del suo successore. Ma in quella fu presa la deliberazione, che in appresso nessun lettore nè medico nè chirurgo principale dell'ospedale potesse essere ammesso a pensione di giubilazione se non avesse venti anni di servizio in dette qualità e settant'anni di età.

Fasce Giuseppe Maria, chirurgo maggiore, lettore d' instituzioni chirurgiche collo stipendio di lire seicento. Continuò nelle sue funzioni fino alla sua morte nel 1752.

Lavagna Giuseppe Maria, medico principale e collegiato, lettore di medicina pratica collo stipendio di lire ottocento. Egli pure fu quattro volte rettore del collegio, la prima dal 1713 in 14 e l' ultima dal 1753 in 54. Cessò dallo insegnamento nel 1749 e morì di apoplessia in tarda vecchiaia.

» Nel *manuale decretorum* non troviamo citato come professore di medicina nell'ospedale un Gio. Battista Zunini, che

pur tale s' intitola in un volume manoscritto preparato per la stampa, che abbiamo consultato nella libreria del dottor Goggi. Il libro può qualificarsi un trattato di patologia speciale e il suo titolo è il seguente — *Liber primus in quo specialis et universalis febbrium omnium patologia et a praecontine tradebat, an.* 1743.

Brevis tractatus de pulsibus semiotice.

Tractatus de morbis abdominis et de symptomatibus morborum capitis et pectoris, Jo. Baptistae Zunini in insigni Pammatonis xenodochio medicinae professoris;

Vi troviamo bensì che nel 1739 il magistrato de' protettori incaricava i deputati alle scuole a riconoscere in quale parte dell' ospedale possano riporsi e conservarsi le preparazioni anatomiche ed a provvedere come meglio si potesse all' oggetto.

» Troviamo pure nel manuale registrati i lettori che succedettero ai primi testè menzionati, poichè da quelli in poi lo insegnamento medico proseguì sempre regolarmente e sempre ad esso vennero nuovi sussidii assegnati. Nel 1750 lo spettabile Pozzo Francesco subentra al Lavagna nella cattedra di medicina pratica, a cui segue nel 1759 il medico principale Gio. Antonio Corte. A lui giubilato tien dietro, dieci anni dopo, il medico principale Giacomo Monteverde fino all' anno della sua morte, che fu il 1795.

» Nel 1753 Giuseppe Maria Marengo, medico principale e poi rettore nel 1759 in 60 del collegio de' dottori, sale la cattedra di anatomia e fisiologia succedendo al Contardi. Vi dura fino alla sua morte nel 1766 ed ha per successore Giuseppe Pratolungo, medico principale, dottore di collegio e rettore di esso nel 1786 in 87, che tenne la cattedra fino al 1789 in cui moriva. Allora fu affidata al figlio di lui Gio. Battista inspettore nel 1800 dello spedale, che cessò di vivere nel 1810.

» Ebbe la scuola di medicina teorica nel 1757 il medico principale Pietro Francesco Pizzorno e la tenne fino alla sua morte avvenuta ai 17 di gennaio 1789. Fu due volte rettore di collegio e lo era l' anno stesso di sua morte, quando fu surrogato pel rimanente dell' anno in questa dignità dal figlio Francesco.

» Un nuovo impiego d' incisore e preparatore di anatomia venne instituito nel 1752 ed affidato al chirurgo Allovet francese, a cui nell' anno successivo fu imposto l' obbligo di dettare eziandio le instituzioni chirurgiche. In questo insegnamento gli succedette il medico principale Nicolò Covercelli. Nel 1756 l' eccellentissimo consesso, prolungando per un anno lo incarico all' Allovet, il quale, a quanto pare, non era abbastanza sollecito nello adempimento de' suoi doveri, gli fece intendere ch' esso da lui aspettavasi, che non fallirebbe al suo còmpito attenendosi fedelmente alle instruzioni dategli, dettando al tempo stabilito le instituzioni chirurgiche in lingua italiana e valendosi anche di essa nelle spiegazioni verbali a maggior profitto di tutti i praticanti e barberotti (così appellavansi coloro che nel servizio degli ammalati prestavano le cure ed eseguivano le operazioni della infima chirurgia) e col fornire la stanza anatomica delle preparazioni e disseccazioni, ch' era tenuto mensilmente a fare, e col raccogliervi quelle fatte negli anni precedenti, siccome aveva promesso, acciocchè i protettori non si trovassero delusi nella intenzione avuta nello eleggerlo e confermarlo nel posto. L' Allovet cessava di vivere nel 1761 ed in suo luogo era nominato incisore e preparatore il chirurgo Domenico Lanzeffe, che continuò nello impiego fino alla sua morte nel 1797 ».

Queste sono le notizie che abbiamo stimato pregio della opera di riportare intorno ai pubblici corsi di medicina in Genova dalla erudita memoria del dottore Pescetto. La quale prosegue a discorrere degli studi medici fino al principio di questo secolo, vertendo principalmente sulla instituzione fatta nel 1789 di un corso di clinica affidato al valente medico Nicolò Olivari, che ne fece prima di ogni altro il progetto e ne persuase il bisogno.

CAPO XIX.

Le scuole per le invasioni de' Barbari, benchè non mancassero da per tutto in Italia, pure mancarono in Genova — Decreto di Lottario perchè i genovesi si recassero alla scuola di Pavia — Scuole de' chiostri e delle chiese — Ordinamenti dei Pontefici pei quali si diffondono in Liguria — Prime scuole de' laici — Grammatici in Genova e loro collegio.

Abbiamo finora discorso degli studi delle scientifiche facoltà che preparano al conseguimento de' gradi dottorali, allo esercizio delle facoltà stesse ed alla aggregazione ai collegi. Ora vorremmo dire come i giovani si rendessero di quegli studi capaci, in quali scuole apprendessero i primi rudimenti della grammatica, delle lettere e della filosofia, quali instituti a questo uopo si avessero in Genova. Il quale per fermo è argomento di molta importanza nella storia di un popolo come quello che porge sicuro criterio per giudicare quale sia stato in una data epoca il grado del suo incivilimento; imperocchè siccome questo è sempre effetto della prima instituzione delle crescenti generazioni, nella quale se ne pongono e dischiudono i germi, così rinverte sulla instituzione medesima o trascurandola quando esso va declinando e perdendosi, o promovendola e perfezionandola quando esso progredisce e cresce, rendendone sempre le condizioni consentanee a se medesimo. Se non che troppo più scarse ed incerte notizie ci venne fatto raccogliere intorno a quest' oggetto, non soltanto pel lungo ed oscuro periodo della età di mezzo, ma sì ancora per tempi da noi meno discosti.

Ognuno sa come in tutta l' ampiezza dello impero romano fossero diffuse le scuole, nelle quali la gioventù era ammaestrata nelle lettere e nelle scienze. I barbari invadendo come un tor-

rente che tutto distrugge le spiantò nella maggior parte delle regioni occidentali spegnendovi ogni luce della civiltà latina. La Francia principalmente, ove col massimo furore Atila portava una guerra sterminatrice, fu ricacciata in una profonda ignoranza e privata per secoli d' ogni maniera di studi. Nè certamente i Goti li serbarono intatti in quella parte d' Italia che assoggettarono al loro dominio. Non può dirsi però che, come altrove, li riducessero a nulla. Sdegnavano essi ogni studio che non fosse quello delle armi. La dottrina sprezzavano perchè non la tenevano in conto di forza viva e lo ingentilirsi reputavano snervatezza e viltà recandosi a gloria il nome di barbari. Basta a dimostrarlo ciò, che i magnati della nazione conquistatrice rappresentavano ad Amalasunta, principessa savia e prudente, che divisava allevare il figlio Atalarico secondo il costume de' principi romani e farlo erudire nelle lettere e nelle arti liberali: Teodorico padre di lei avere conquistato regni comecchè d' ogni scienza ignaro; non avere mai permesso ai suoi che si mandassero a scuola i fanciulli; bastare che imparassero a trattare l' asta e la spada; non chiedersi altro perchè Atalarico regnasse degnamente sui Barbari. I Goti però, come non mutarono gran fatto gli ordini civili dello italico loro regno, così non impedirono le scuole, che nel loro concetto potevano cooperare a renderne i popoli più deboli e sottomessi. Per mezzo delle scuole pertanto in Italia si alimentò, benchè debolmente, la civiltà antica o almeno non si spense del tutto.

Guai però a quelle italiane provincie nelle quali irruppero e stanziarono i Longobardi. Vi sovvertirono intieramente le instituzioni civili, vi recarono l' orgoglio della conquista e la ferocia della barbarie, tutto assogettarono alla forza brutale, e molte città sì fieramente percossero da non meritare più che il nome di *vici*. I popoli ridotti all' estremo de' mali immiserirono, istupidirono straziati dal ferreo governo, e anzi che pensare alla instruzione dovettero tenersi contenti di vivere una infelicissima vita. La maggior parte delle scuole laicali scompar-

vero, a pochissime furono ridotte quelle delle parrocchie e degli episcopii, e l' ignoranza stendevasi ovunque. Fra le città che più patirono certamente fu Genova, poichè intorno al 670 fu invasa e pressochè distrutta da Rottario, il quale dopo una vittoria ottenuta a Modena contro l' impero, soggiogò in breve spazio di tempo la Liguria. Può quindi senza tema di errore affermarsi, che in essa per lungo tratto ogni traccia d' insegnamento cessasse, e non è maraviglia almeno se nelle storie patrie non se ne incontri più per lungo tempo cenno alcuno.

Questa estrema calamità però non fu che parziale in Italia, poichè nè la longobardica rabbia fece prova in tutte le sue provincie, nè dapertutto recò una sì sconfinata sevizie. La sacra fiamma del sapere mandò ancora qua e là una luce benchè pallida e fioca sotto il moggio. Le lettere e le scienze ripararono presso il tempio e l' altare; il chiericato ed il monachismo serbò gelosamente le reliquie della prisca coltura per risorgere a tempi migliori e spandersi nelle altre nazioni imbarbarite. In Roma, in Pavia, benchè sede della longobardica dominazione, in Napoli, in Verona, in Salerno si coltivavano le scienze e si studiavano le opere dei latini e de' greci. Davasi opera ad esse sommamente utile nei monisteri di Montecassino, di Bobbio, di Farfa e di Pescara. Erano splendidi fari di sapere nella notte d' ignoranza, che addensavasi sulle italiane contrade, Simmaco, Boezio, Ennodio e Cassiodoro, il quale riparando dalle agitazioni della corte nel solingo asilo di un chiostro impiegò le sue ricchezze e il suo credito a restaurare il culto delle scienze e delle arti raccogliendo nel suo celebre *Vivariense* non meno di centoquarantotto opere di ogni maniera materie scientifiche, e S. Gregorio Magno, di cui Andres dice: « verso la fine del sesto secolo governò la chiesa universale S. Gregorio, che per le inclite sue virtù e per gli egregi scritti meritò il nome di grande. La sua corte, secondo il testimonio di Giovanni diacono era formata de' più eruditi chierici e de' monaci più religiosi, e le scienze e le arti si avevano fabbricato un degno tempio del palazzo apostolico.

La conquista de' Franchi, che liberò l'Italia dai Longobardi, fu favorevole agli studi, poichè le scuole vennero assai promosse da Carlo Magno in tutte le parti del suo vasto impero. Non ebbe che a secondarne la diffusione in Italia, ove, come abbiamo notato, in una maniera o nell'altra ad onta degli ostacoli opposti dai barbari non mancarono mai totalmente. Egli anzi vi trovò e ne trasse uomini dotti e norme per instaurare le studiose discipline in Francia ed in Germania. Si sa ch'egli condusse in Francia quel Pietro da Pisa diacono che per molti anni aveva insegnato grammatica in Pavia, ed il quale ebbe l'onore d'instituire colà le scuole palatine. Ed è forse in seguito allo incitamento così dato dallo imperatore agli studi che il concilio cabillonense dell'anno 813 formò per gli episcopii ed i monasteri del novello impero un precetto di ciò, che in Italia praticavasi per uso antico, vale a dire di farvi le scuole (1), e che il concilio di Parigi dell'829 confortava Ludovico il Pio ad imitare il padre ed a fondare le scuole in tre parti almeno del suo impero. Si vuole, che Carlo Magno passasse di Genova nello andare a Roma per esservi incoronato imperatore dal pontefice Leone III (2). Il Giustiniani cita l'opinione di alcuni, *che celebrasse un concilio in Genova* (3), e dice ancora: « e poi la restituzione della città, fatta per opera di Carlo Magno all'imperio di Roma fu governata Genova per mano di conti per spazio di cento anni » (4). Non vedesi che cosa alcuna vi operasse pel restauramento della instruzione.

Ludovico suo successore, avendo affidato il regno d'Italia al suo primogenito Lottario, questi rivolse cure speciali a riparare i danni del dominio de' Longobardi e a dare provve-

(1) Collect. Concil. XIII.
(2) MS. della biblioteca della università di Genova intitolato *Memorie storiche*, annotato B, II, 13, pag. 36.
(3) Annali lib. 1 pag. 123. Ferrando. Genova 1834.
(4) Ib. pag. 161

dimenti, affinchè fossero ripigliati gli studi in quelle città ov'erano venuti meno, e la gioventù potesse frequentare le scuole. Nel maggio dell' 825 promulgò egli in Cortolona, luogo allora celebre nel territorio di Pavia presso l' Olona ove gl' imperatori avevano palazzo e villa, i capitoli ecclesiastici, il sesto de' quali risguarda le scuole ([1]). In esso lamentando la ignavia e la incuria di taluni, che trascuravano il debito dello insegnamento, ed i quali pare non voglia nominare per sentimento di reverenza al loro carattere, sicchè ogni lume di dottrina ovunque era spento, stabilisce che vi abbiano maestri e si dia la instruzione necessaria alla gioventù in alcune città d' Italia ove meglio convenga per la distanza de' luoghi, affinchè la gioventù meno incomodamente possa accorrervi senza addurre a scusa d' ignoranza o di mal volere la difficoltà del viaggio o la povertà. Da Genova adunque, egli dice, i discenti devono concorrere a Pavia alla scuola di Dungalo ([2]), e que' di Ventimiglia, di Albenga, di Vado, di Alba traggano a Torino. Dungalo fuor di dubbio insegnava la grammatica e la filosofia e forse anche pei chierici la teologia. La scuola di grammatica era allora quella degli elementi della lingua latina sui classici, e quella della filosofia era delle cose umane, chè così definivasi per distinguerla dalla scienza delle cose divine. Il capitolo di Lottario pertanto dimostra, che in Genova, come pure in tutte le altre città della Liguria, mancavano le stesse scuole della lingua latina o quelle almeno nelle quali s' incomincia a riscontrarne le regole e a ricercarne i modi sugli autori del Lazio.

Intorno al suddetto decreto di Lottario, il P. Spotorno ([3]) opina, ch' egli non facesse altra cosa che pubblicare il decreto

([1]) Doc. LXI.

([2]) Dungalo era scozzese e passò la maggior parte di sua vita nello insegnare le scienze a Pavia. Aveva portato molti codici al monistero di S. Colombano di Bobbio, i quali passarono la più parte nella biblioteca ambrosiana di Milano. Veggasi i cenni storici sulla università di Pavia e di Milano di Paolo Sangiorgio. Milano 1831, pag. 27.

([3]) Stor. letter. della Liguria. Vol. 1, pag. 109.

del concilio romano, in cui il papa Eugenio II « si querela della mancanza de' maestri ed ordina che in tutti i palagi de' vescovi e in tutte le pievi si stabilisca un maestro, che insegni la grammatica e spieghi la scrittura ([1]) ». Questa opinione è mal fondata per ogni verso. Lottario non aveva bisogno di conoscere gli ordinamenti siffatti di Eugenio II per ciò che dispone intorno alle scuole. Aveva gli esempli del magno suo avo, il quale nella vastità dello impero aveva promosso di assai le scuole monastiche, vescovili, capitolari e parrocchiali; aveva i decreti de' concilii cabillonense e di Parigi; non poteva ignorare, che in non poche città italiane erano instituti di scuole con grande giovamento delle lettere, delle scienze e delle popolazioni. Tutto ciò bastava per suggerire ad un buon principe di diffondere il beneficio ne' luoghi, che n' erano ancora privi. Oltre di ciò sarà stato certamente a notizia di Lottario, che i vescovi nello eleggere i parrochi, fra gli altri doveri prescrivevano loro come principale quello di instruire gratuitamente il popolo tenendo scuole nelle loro parrocchie, siccome afferma il Muratori di avere rilevato da diplomi rilasciati nell' ottavo secolo. Così Gisone vescovo di Modena ordina a Vittore arciprete alla fine dello stesso secolo espressamente questo dovere — *in schola habenda et pueris educandis* ([2]). — Il P. Spotorno probabilmente avventurò la sua congettura per essere incerto della epoca precisa in cui Lottario pubblicò i suoi decreti. Il Muratori infatti, il quale nelle antichità italiane riferisce la legge all' 823, in cui Lottario prese la corona, ne' suoi annali poi dichiara di non potere assegnare con precisione l' anno, nel quale Lottario aggiunse la legge relativa alle scuole alle longobardiche da lui promulgate nell' anno

([1]) *In universis Episcopiis, subiectisque plebibus, et aliis locis in quibus necessitas occurrerit, omnino cura et diligentia adhibeatur, ut magistri et doctores constituantur, qui studia litterarum liberaliumque artium habentes, dogmata assidue doceant.*

Baronio annali ecclesiastici *ad annum* 826 — Collet. concil. tom. XIV p. 1008.

([2]) Murat. antich. ital. tom. II, pag. 487.

della sua assunzione al trono, e il Tiraboschi protesta di trovarsi nella stessa incertezza ([1]). A noi pare che un tale dubbio ormai non possa più avere luogo, dappoichè nella grande collezione dei documenti storici della Germania di Giorgio Enrico Pertz, la quale per l'accuratezza delle ricerche ed il concorso di uomini eruditissimi, che vi prendono parte, meritamente è tenuta in grandissima estimazione, vediamo riferiti i capitoli ecclesiastici di Lottario senza esitazione all'anno 825 ed al mese di maggio ([2]). Ora il decreto del papa Eugenio è dell'anno 828 o secondo alcuni dell'826, vale a dire posteriore almeno di un anno alla legge di Lottario. È dunque piuttosto a credere, che il Pontefice e il concilio romano abbiano colle loro prescrizioni sul restauramento delle scuole negli episcopii tutti, nelle chiese cattedrali e nelle plebanìe voluto richiamare in vigore le instituzioni antiche trasandate per l'avversa vicenda de' tempi, e secondare e suggellare colla autorità ecclesiastica gli sforzi fatti all'uopo stesso santissimo dalla autorità regia.

Difficile opera veramente era quella del ripristinamento delle scuole e della diffusione della instruzione ne' popoli atteso le calamità de' tempi, la scarsezza degli uomini addottrinati e de' libri, e quella indolenza, che per le letterarie e scientifiche discipline s'ingenera negli animi, allorquando per l'instabilità ed il disordine delle instituzioni civili non godono della tranquillità necessaria. Nondimeno assiduamente v'intendevano pontefici e vescovi. E Leone IV, il quale, a quanto ne dice Anastasio nella vita che scrisse di lui, aveva appreso le lettere alle scuole del monistero di S. Martino fuori le porte della città presso la chiesa del beato apostolo Pietro, confermò in altro concilio tenuto in Roma nell'853 i decreti della sinodo precedente, aggiungendo però le seguenti parole, che chiariscono la difficoltà di ottenere quanto era a desiderare: « quantunque di rado si ritrovino nelle pievi i maestri delle

([1]) Storia letter. ital. tom. III, pag. 144.

([2]) Monumenta Germaniae historica — Hannoverae 1835. Vol. III, pag. 249.

arti liberali, pure non manchino mai quelli della divina scrittura e gl' institutori degli ecclesiastici doveri » [1]. Parimente Gregorio VII nella sinodo da lui convocata in Roma ordinava che tutti i vescovi facessero in guisa da avere nelle loro chiese una scuola di lettere. Somiglianti prescrizioni facevansi da Alessandro III e da Innocenzo III nel 3.° e nel 4.° concilio lateranense. Anche il pontefice Onorio III diede utili ed efficaci provvedimenti a pro degli studi. Egli depose un vescovo perchè di grammatica ignaro, il che richiama in memoria ciò che si narra di Carlo Magno; che raccomandasse ad alcuni vescovi di Francia o Germania di apprendere almeno il *pater noster*. Frattanto per queste premure de' pontefici e de' vescovi, de' monaci e del clero « anche nelle barbarie del decimo secolo le lettere furono portentosamente salvate, imperocchè anche in quel tempo non mancarono le scuole de' grammatici e quelle dei filosofi, nelle quali si studiavano le latine lettere, la scrittura, l'aritmetica, e talora le scienze profane, eziandio a cura de' laici. Queste scuole conservavano in tutta la classe mezzanamente culta dell'Italia la rimembranza de' grandi poeti, oratori, scienziati latini e coi nomi di questi anche gli usi, e le leggi e le forme romane. E furono queste scuole che preservarono sempre l'Italia dalla barbarie, onde Giesebrecht conchiude [2]: *In Italia per saecula illa, quae barbara potissimum merito censentur extitit nexus atque coniunctio inter artes liberales a veteribus excultas et disciplinas ac litteras quas ex eis haustas aevum illud promovit, quod medium vocatur* » [3].

In questa lotta ostinata tra la luce e le tenebre, in questa persistente azione dell'ecclesiastica autorità nello innalzare sua voce, che sola era capace a tenere in rispetto la barbarica in-

(1) *Etsi liberalium artium in plebibus, ut assolet, rara inveniantur, tamen divinae scripturae magistri et institutores ecclesiastici officii nullatenus desint.*

(2) De litterar. stud. apud Ital. Berolini 1845.

(3) Collectio salernitana, Salvatore de' Renzi, Napoli 1852 vol. I, pag. 24.

solenza, a vincerne gli spiriti efferrati, a piegarla a più miti costumi e alla fede doveva a poco a poco entrare ne' popoli la persuasione del bisogno della instruzione e de' vantaggi che da essa rampollano. Nè Genova poteva starsene indifferente ai benefici influssi ed incurante dell'insegnamento consigliato e prescritto a nome della religione medesima; tanto più che sotto il reggimento de' suoi consoli godeva di una discreta tranquillità, andavasi a buoni ordini civili componendo e per mezzo della navigazione e de' traffichi avendo frequenti relazioni con altre nazioni di maggiore cultura avevasi facile mezzo di ritrarne tesori di utilissime notizie e dottrine. La potente attività del Comune, che nell'undecimo secolo era già assai cresciuto in prosperità ed in grandezza, doveva pure estendersi alle lettere ed alle scienze e quindi alle scuole, che sono la consueta e migliore sorgente d'instruzione. Della quale nostra asserzione è prova assai chiara che Genova non tardò poi lunga pezza ad avere storici illustri e poeti ed uomini nelle sacre e profane discipline molto versati e conoscitori della lingua latina e greca, provenzale ed araba. Non ebbe pure al principio del secolo decimo terzo, siccome abbiamo accennato, i suoi collegi de' giudici e di filosofia e medicina ? Ora questo è sicuro argomento di una coltura assai diffusa e di non poco anteriore, imperciocchè simili instituzioni non sogliono tutto di un tratto formarsi, ma sì essere frutto maturo di una lunga preparazione.

Le scuole però, nelle quali dapprima la gioventù si erudiva, dovevano essere appunto quelle degli ecclesiastici e degli ordini religiosi, poichè di altri pubblici stabilimenti d'insegnamento non s'incontra fino a tempi meno remoti alcuna menzione nelle patrie memorie. Il P. Spotorno dice: « I domenicani, stabiliti che furono in Genova, non tardarono a stabilirvi lo studio », e nelle carte raccolte dal Muzio troviamo « *actis in scholis dictorum fratrum* (di S. Domenico) all'anno 1229, ed *actum in scholis* dello stesso convento sotto l'anno 1236. Meritava di essere notato il principio di tali scuole onde

sortirono sempre religiosi ornati di molta dottrina. Di ginnasii aperti dal pubblico non trovo memoria » [1]. È cosa indubitabile, che in quelle scuole era maestro il domenicano Giovanni Balbi, autore di un dizionario latino che volle intitolare *Catholicon*, conducendolo a termine dopo molti anni di fatica nel 1286 e premettendo ad esso la grammatica, l'ortografia, l'etimologia e la sintassi, non che i principali documenti dell'arte rettorica e della prosodia. E Giovanni fu il primo, che ponesse mano alla composizione di un vocabolario latino in Italia come il Caffaro a scrivere annali e Simone monaco un lessico medico-botanico.

Quanto alle scuole degli ecclesiastici ne esistevano certamente in Genova molto innanzi alle testè citate de' domenicani, ed è a credere che fossero tanto nelle cattedrali e nelle parrocchie quanto ne' monisteri restaurate fino dal cadere del secolo nono o al cominciamento del decimo. Erane una certamente presso la cattedrale di S. Lorenzo al principio del secolo dodicesimo prima ancora della consacrazione fattane nel 1118 dal papa Gelasio, imperocchè fra le principali dignità del capitolo trovasi il maestro delle scuole. Nel febbraio del 1111, Adalberto abate del monistero di S. Siro presentavasi per ordine del vescovo Airoldo nella chiesa di S. Lorenzo ai consoli Guido Spinola, Guido di Rustico di Rizo, Gugliemo Bufferio e Gandulfo Ruffo per rivendicare alla chiesa di S. Siro la decima intera della eredità de' figli di Rustico di Caschifellone, Caffaro, Oberto, Guiscardo, e nella canonica gli era acconsentita la domanda alla presenza di molti cittadini, fra i quali Guglielmo Embriaco, e Villano preposito della cattedrale, ed Oberto arcidiacono, ed Ogerio *maestro delle scuole*. I quali non pare si acchetassero così di leggieri al laudo de' consoli, poichè anche venti anni dopo il capitolo ne appellò al pontefice Innocenzo II quando recandosi in Francia passava da Genova.

[1] Stor. letter. della Liguria vol. 1. pag. 309. Il P. Spotorno, affermando di non trovare memoria di pubblici ginnasii, intende per fermo di riferirsi a tempi anteriori al secolo 11.°, o tutto al più ai primi anni di esso.

Non avendo egli allora tempo di esaminare la quistione, al suo ritorno nel 1133, l'anno stesso in cui il vescovato di Genova fu innalzato ad arcivescovato, chiamò a se a Pisa i querelanti, e ben ponderate le ragioni delle parti pronunciò che la decima in contestazione dovesse restare alla chiesa di S. Siro, imponendo perpetuo silenzio intorno alla cosa (1). Nella sentenza è richiamato il laudo suddetto de' consoli, e il preposito della cattedrale Villano, e l'arcidiacono Oberto, e il maestro delle scuole Ogerio. Questo documento basta a farci riconoscere nel 1111 la esistenza delle scuole capitolari; intorno a che non può rimanere dubbio alcuno, dappoichè allora certamente il titolo non era senza l'ufficio.

In sul cadere del secolo dodicesimo le scuole clericali dovettero anche meglio sì in Genova che in tutta la Liguria viemaggiormente diffondersi. Ed ecco su quale argomento la nostra congettura si fonda. Il Giustiniani ne' suoi annali riferisce (e ne fa pure cenno il Caffaro), che nel 1179 « il reverendo Ugo arcivescovo della città fu chiamato da papa Alessandro III all'universale lateranense concilio, ove andò accompagnato da Oberto Preposito e da Ogerio Galetto, magiscola della chiesa cattedrale, e da Enrico d'Oria e Nuvolone secolari. I quali tutti furono molto allegramente e con grande onore ricevuti dal pontefice romano e da tutta la corte, ed ottennero confirmazione di tutti i privilegi della città. E fu concesso al magiscola di Genova d'usar la mitra nelle feste solenni, e fu fatto suffraganeo il vescovo di Albenga dell'arcivescovo di Genova ». Ora in quel concilio espressamente si comandò, che, acciocchè i poveri non rimanessero privi del beneficio che arrecano seco loro le lettere, in ogni cattedrale dovesse essere un maestro, che facesse gratuitamente scuola ai chierici e ad altri scolari poveri e che perciò gli venisse assegnato qualche beneficio onde poter vivere onestamente; che se tal costume era stato altre volte in altre chiese ovvero in altri

(1) Doc. LXII.

monisteri, di nuovo vi s'introducesse, e che per la licenza di tenere scuola non si esigesse prezzo da alcuno, nè si vietasse ad alcuno il tenerla quando avesse avuto l'approvazione e fosse creduto abile a tale impiego. I quali provvedimenti furono poscia inseriti nel corpo delle leggi canoniche [1], ove due altre leggi si veggono dello stesso Alessandro III su questo argomento, cioè che non nelle cattedrali soltanto e in quelle chiese, ove tale uso era già introdotto, ma in tutte, purchè avessero rendite a ciò bastanti, il vescovo insieme col capitolo dovessero eleggere un maestro ad instruire i chierici ed altri giovani ancora nella grammatica [2]. Posto ciò, è credibile, che l'arcivescovo Ugo e coloro che lo accompagnarono a Roma, penetrati dall'autorità del concilio ed animati da quello spirito di carità paterna da cui era mosso il Pontefice e che ne informava le parole, abbiano al loro ritorno in patria posto ogni loro studio nel mandarne ad effetto i providi e santi ordinamenti intorno alle scuole instituendole sollecitamente in tutte le parrocchie ove fossero state necessarie, e nelle quali o non fossero mancate o avessero potuto formarsi rendite sufficienti all'oggetto. Grandi ancora per fermo dovevano essere le difficoltà di tali instituzioni sia nel ritrovare maestri capaci, sia nel provvederli di beneficio per la loro sussistenza, sia pur anco per la mancanza di libri e pel loro prezzo elevato così che gli scolari poveri difficilmente erano in grado di procacciarseli [3]; nondimeno è a riflettere, che la carità è industriosa e sa vincere difficoltà anche maggiori. Del rimanente al *magistro scholarum Janue* scriveva lettera in

[1] Decret. l. V. Tit. V. *de magistris*.

[2] Veggasi Tirab. vol. III pag. 218.

[3] Potrà farsi una qualche idea della rarità e del prezzo de' libri circa i tempi de' quali si ragiona, dai brani seguenti di atti notarili.

In Notaro Nicolò de Porta II, 53 — *Ex inventario Jacobi de Platealonga notarii* ». *Item librum romanciorum de quaternis novem quem posuerat in pignore Percival Aurie item quaternos decem romanciorum; item debebat recipere a Petro de Sancto Petro de Arena sol. 40 pro quibus habebat quemdam librum Boncompagni in papiro scriptum item*

data del due di maggio 1200 il papa Innocenzo III. Nel febbraio del 1239 Ugo, maestro delle scuole di Genova, è giudice delegato dal papa tra Rubaldo di Cogorno e Giovanni Auricola. Nel maggio del 1254 maestro Rubaldo era rettore delle scuole nel palazzo arcivescovile, e nel marzo del 1274 un Tedisio (Fiesco) era maestro delle scuole della chiesa genovese [1].

Il primo cenno di scuole fatte da laici in Genova s' incontrerebbe nel 1248, se pure potesse affermarsi che laico fosse quel Pagano, maestro delle scuole, che il 5 di agosto prometteva a Corrado Calvo banchiere di ammaestrare Guglielmino ed Emmanuele suoi figli nel salterio e nel Donato di modo che sapessero bene e competentemente leggere a giudizio di un buon maestro e ciò mediante il prezzo di lire dodici [2]. Certamente era laico quel reggente delle scuole di grammatica, di cui si fa menzione in atto del 20 di maggio 1384 con queste parole — *Magister Antonius* de *Varcio regens scholas grammaticales in civitate Januae fatetur dotes Catherinae uxoris suae in lib.* 300.

habet in pignore a quondam Percivale Auriae libros tres romanciorum parvi voluminis et de litera minuta (1275).

Giovanni de Corsio 1. 14 *Magister Salvus emit a Deotesalve Oliverio librum qui dicetur Avicenna de Fysica pro L.* 30 *sol.* 2 (1266).

Simon Vatassio *III. Q.* 52. *Aiguineta uxor quondam medici vendit librum vocatum digestum vetus; item librum vocatum instituta pretio lib.* 10. *Id.* III. B. 63.

Le citazioni di questi atti si riferiscono alla collezione di codici già spettanti all'archivio della Repubblica di Genova trasportati a Parigi e rimessi quindi in Torino, i quali è sperabile non passerà lungo tempo che saranno restituiti all'antica loro sede.

Intorno alla rarità dei libri anche in tempi assai posteriori ci rammenta aver letto, che nel 1432 in tempo del concilio di Basilea, i padri che lo componevano furono obbligati a prendere ad imprestito dall' abate di Cluny diverse opere di S. Agostino, di S. Ambrogio, di S. Fulgenzio, che loro mancavano, offerendone cauzione e pagando le spese del trasporto.

[1] Vedasi — Descriz. di Genova 1846. vol. II. pag. 424.

[2] In atto del 13 maggio 1274 è rammentato un Asmeto, saraceno di Tunisi, nominato dal Comune cancelliere per insegnare le lettere saracene delle quali facevasi sentire il bisogno pei commerci, che i genovesi avevano sulle coste dell'Asia e dell' Africa.

Nel secolo decimo quarto pertanto prendevano ad aprire scuola di grammatica in Genova i secolari o fossero genovesi e liguri, o traessero a Genova dalle altre parti d' Italia allettati dai guadagni che da quello insegnamento ritraevano. Le private loro scuole il Comune secondava con opportune disposizioni e su di esse esercitava la sua sorveglianza ed una discreta ingerenza, affinchè non rimanessero per avventura in balia di maestri che onesti e capaci non fossero. E non più tardi della ultima metà del secolo stesso dovette determinarsi ad aprire alcune scuole al tutto da esso dipendenti, poichè già allora dava annua provvigione a dottori di grammatica e fuor di dubbio la dava affinchè facessero scuola. Così si legge in nota delli 11 di marzo 1374, che il magnifico dottore di grammatica Antoniolo de Calcina ne riceveva l' annuo assegnamento di cento fiorini, ossia di lire cento venti cinque di Genova [1]. La quale nota accenna già alla esistenza in quel tempo di un collegio di dottori di grammatica. Quelle scuole del Comune però vennero soppresse nel 1593 [2], o che il frutto non rispondesse al dispendio, o che fossero divenute superflue a cagione delle scuole introdotte dalle nuove corporazioni religiose. Comunque ciò sia, si scorge chiaramente, che allo entrare del secolo decimo quinto in Genova erano molte scuole di grammatica, delle quali buona parte di maestri venivano da altre italiane provincie, e che già eravi allora stabilito, oltre le scuole, un collegio di dottori di grammatica avente i suoi particolari statuti [3]. Se non che è a dire nel tempo stesso che l' osservanza di questi, o non fosse ancora pienamente fermata, o già declinasse, e che

(1) Ecco la nota, quale sotto la data sovraccitata si trova nel libro de' maestri razionali *Magistrorum rationalium* del Comune di Genova nell' archivio di S. Giorgio per l' anno 1374. *D.s Magnificus Antoniolus de Calcina Doctor grammaticae. — Eius provvisio est de florenis centum in anno videlicet de 125 libris Januae.*

(2) Descrizione di Genova del 1846. vol. II, pag. 432.

(3) Vuolsi credere, che questi statuti si trovino nei codici già mentovati spettanti all' archivio della Repubblica e finora esistenti in Torino. Non venne però fatto di ritrovarli.

in quelle già gravi disordini avessero luogo. Il che rilevasi dai due seguenti documenti del 1400, che sono decreti o del governatore francese Collaredo di Callevilla o del capitano pel re di Francia Battista Boccanegra, ne' quali si lamenta la trascuranza delle regole del collegio, e meglio dichiarandole se ne prescrive l'esatto adempimento, e severi provvedimenti si prendono contro i maestri colpevoli.

Il primo principalmente risguarda la promozione de' grammatici al collegio de' maestri e vi si danno provvedimenti tanto per riconoscere la capacità e moralità de' semplici maestri, quanto di quella dei candidati all'aggregazione del collegio medesimo. A conseguire la quale si richiedono prove intorno la vita e i costumi e un esame. Della condotta prendono informazione due del collegio de' notari: danno l'esame due maestri del collegio de' grammatici, gli uni e gli altri trascelti da' sindicatori della città, in mano dei quali pigliano giuramento di adempiere fedelmente l'incarico. E i sindicatori pronunciano l'ammissione o il rifiuto secondo la deposizione di quelli, e secondo ciò che meglio pare loro di fare per l'utilità del Comune. Il secondo, da cui si chiarisce che molti erano in Genova i maestri de' fanciulli, poichè accenna che vi concorrevano da ogni parti d'Italia, dalle Marche e dai Ducati, dalla Toscana e da Napoli, dalla Sicilia e dalle Romagne, vieta ai maestri di questi luoghi d'insegnare la grammatica ai fanciulli sotto pena niente meno che di fiorini mille d'oro. Ammettasi pure che tali docenti trovassero in Genova, e più che altrove, molto lucro, e che questo appunto fosse il motivo di tanto concorso; ma quando ve ne fosse stato un certo numero capace di pagare quella multa converrebbe dire che quello pei grammatici fosse il secolo d'oro in Genova. Eppure un atto del 15 di gennaio 1441 dimostra che Pietro da Sarzana *rettore* delle scuole di grammatica si obbliga d'insegnarla durante un quinquennio per lire due ciascun anno [1]. I trasgressori, dice il

[1] Atto esistente ne' sovraccitati codici in Torino.

decreto, che non fossero in grado di pagare quella somma sieno fustigati (povera dignità magistrale!) e carcerati e mandati in perpetuo bando da Genova e dal suo distretto. Nè la cagione di sì rigoroso provvedimento fu quella di favoreggiare i maestri genovesi, lasciando loro libero il campo, ma bensì una cagione *putrida et dictu orribilis et auditu* [1].

I maestri di grammatica per essere ammessi a fare la scuola dovevano subire due pubblici esami e prestare malleveria per lo adempimento de' loro doveri. Senza questo doppio esame non potevano essere aggregati al collegio. Ma era nel 1533 invalso l'abuso di differire a men retto fine il secondo esame e intanto di ammetterli a reggere le scuole e alla aggregazione al collegio, nè la dovuta malleveria si prestava. Per ovviare a simile inconveniente e fare osservare gli statuti, il doge Giano Maria di Campofregoso e il consiglio degli anziani con decreto del 26 di aprile dell'anno suddetto ordinarono che nè all'ufficio dell'insegnamento nè al collegio fosse più ammesso alcuno, il quale non avesse soddisfatto a quelle condizioni sotto la pena da stabilirsi dai sindicatori del Comune [2].

Il titolo di *reggente* le scuole di grammatica dato nel 1384 a maestro Antonio de Varcio, quello di *rettore* di esse dato nel 1441 a maestro Pietro da Sarzana, sembrerebbe già accennare da que' tempi e in appresso a un corpo di scuole di grammatica laicali sotto una sola direzione e soggetto a determinati regolamenti, di cui il reggente o rettore fosse il capo. Ma questo corpo come componevasi? Forse di tutte le scuole grammaticali della città dipendenti dal collegio de' grammatici e dal suo rettore, come tutte le farmacie dipendevano dal collegio farmaceutico e da' suoi consoli, o piuttosto dipendenti del Comune, che trascegliesse uno de' maestri più meritevoli per dirigerle e sorvegliarle? Ovvero quel corpo era un'associazione

(1) Doc. LXIII.
(2) Doc. LXIV. — *Ex libro diversorum anni* 1533, fol. 25 fra i codici succitati esistenti in Torino.

di più maestri per fare le diverse progressive classi della grammatica, formata da colui che ne rimaneva il rettore o reggente, o concertata fra loro stessi che si eleggevano un capo, nella quale ipotesi il numero di somiglianti aggregazioni poteva crescere giusta il bisogno ed il lucro? Noi non abbiamo alcuno storico indizio per accogliere con ben determinata ragione piuttosto l' una che l' altra di tali congetture che si presentano al pensiero. Però stimiamo preferibile quella di un corpo di tutte le scuole di grammatica, soggetto a leggi date o approvate dalla pubblica autorità, secondo le quali sia assegnato un maestro reggente o rettore, che visitandole e dirigendole, conservi fra di esse la regolarità e il retto ordine d' insegnamento. Al che pure ci muove il tenore dell' ultimo documento da noi riferito.

Comunque fosse la cosa, è indubitabile che l' amore degli studi e la coltura andava nel quindicesimo secolo crescendo e allargandosi, e comprendevasi ognor meglio l' utilità ed il decoro di cui sono sorgente. E in Liguria le diverse città studiavansi a gara di procacciarsi a pubbliche spese un buon insegnamento nelle lettere e nella filosofia, chiamando anche a questo uopo taluno degli uomini che in esse elevassero onorato grido in Italia. Il Verzellino nelle sue memorie manoscritte di Savona scrive sotto l' anno di 1419, che Giovanni Aurispa celebre letterato siciliano « fu accordato dagli anziani a leggere umanità ai figliuoli cittadini » e nel 1444 era colà ad insegnare la grammatica e la rettorica Mario Filelfo figlio del rinomato Francesco, con salario di lire cento all' anno e lire venti per pigione di casa pagatagli dal pubblico. In Genova vennero successivamente chiamati ad una pubblica cattedra di lettere Paolo Partenopeo, Giacomo Bonfadio, Gian Pietro Maffei. E vi fu pure invitato Torquato Tasso, e doveva venirvi, ma poi non venne.

CAPO XX.

Fondazione delle scuole e del collegio de' PP. Gesuiti — Cooperazione di alcune famiglie genovesi nel fornirlo di largo censo — Collegi Del Bene, Soleri e Durazzo — Fondazione delle Scuole Pie — Carattere di queste e lodi ad esse date pel metodo loro d' insegnamento.

Ossia che da scuole laicali non coordinate con sapiente temperamento fra loro ed a studi maggiori, e prive d' ogni altro incitamento che non fosse quello della ambizione o del lucro, onde lo insegnamento ben sovente riducevasi ad un traffico di regole e di parole, non si credesse di ritrarre il frutto desiderato; ossia che la memoria e l' esempio delle antiche scuole chiericali bastasse ad inspirare in esse maggiore fiducia al paragone quando fossero proseguite o ripigliate cogli opportuni miglioramenti; ossia infine che lo spirito del secolo sedicesimo, fecondo di molte ed utili creazioni d' instituti religiosi per sopperire ai grandi e sentiti bisogni di sociale beneficenza, destasse nelle città e nei comuni il desiderio d' invocarne l' opera ed esperimentarne la efficacia per la instruzione ed educazione della gioventù; è incontrastabile, che non soltanto in Italia, ma in tutta l' Europa si domandavano con istanza e con volenteroso animo si accoglievano le scuole de' nuovi ordini religiosi, che all' alto e nobilissimo scopo dello insegnamento si dedicavano. De' quali il primo in ordine di tempo fu la Compagnia di Gesù, che appena fondata da S. Ignazio, si diffuse maravigliosamente. Non che le scuole e i collegi fossero l' unico

suo oggetto, poichè essa abbracciava tutti gli svariati rami ai quali le altre corporazioni claustrali partitamente intendevano; ma erano l'oggetto che più stavale a cuore come principalissimo instrumento di acquistare quella grande e smisurata influenza a cui agognava, tanto più che fin da principio si rivolse con particolare predilezione allo ammaestramento e alla direzione delle classi più ricche e potenti, mediante le quali poteva prendere in mano direttamente lo indirizzo morale delle popolazioni e indirettamente ancora lo indirizzo politico. Ed è a riconoscere che nel novello arringo dello insegnamento essa entrava con tutte le forze necessarie e collo apparato più promettente, imperocchè fino dal primo suo nascere possedeva numerosa schiera di uomini di zelo pienissimi, versatissimi nelle lettere e nelle scienze, ed insigni per dottrina in ogni parte dell' umano sapere (1).

Molte italiane città adunque chiamarono i gesuiti ad erudire la loro gioventù, e Genova non fu delle ultime a farlo. Nel 1553 avendo predicato nella cattedrale il famoso Diego Lainez, che fu generale dell' ordine, il Senato ne tolse occasione di domandare al fondatore di esso alcuni de' suoi religiosi, i quali aprissero in Genova un pubblico ginnasio. Accoltivi onorevolmente nel 1554 tennero dapprima le scuole presso S.ta Maria delle Grazie: poscia i religiosi maestri cresciuti in numero si trasferirono nelle abitazioni della SS. Annunziata in Portoria. Nel 1582 poi, un P. Vipera essendosi procacciato favore ed

(1) Nella bolla di fondazione della compagnia di Gesù di Paolo III del 27 di settembre 1540, tanto Ignazio Loiola quanto i suoi compagni sono tutti qualificati come maestri delle arti, *magistri artium*, della università di Parigi. Quando Ignazio si recò in quella città, vi fece gli studi de' quali fino allora era sfornito, nei collegi di S.ta Barbara e di Montaigu, e Francesco Saverio insegnava la filosofia nel collegio di Beauvais. I gesuiti si recavano per istabilirsi in Parigi l'anno stesso che vennero in Genova, cioè nel 1554, ma v' incontrarono allora viva opposizione del parlamento, del clero e della università. Non riuscirono ad avere le lettere patenti di Francesco II, che ingiungevano al Parlamento di registrare le bolle della loro ammissione e de' loro privilegi, che nel 1560.

aiuto per edificare un collegio, comperarono a questo uopo alcune case presso il monastero di S. Sebastiano, detto di Pavia. Se non che quelle monache si opposero alla opera secondate in questo dall' arcivescovo Cipriano Pallavicini, onde dopo molti contrasti fu giuocoforza ai padri di desistere e rivolgersi altrove. Nel 1608 fecero acquisto di altre case presso la chiesa ed il convento di S. Siro, ov' erano i padri teatini; ma questi tosto ad opporsi, o che temessero la vicinanza, o che ne tornasse pregiudizio al loro convento ed ai loro diritti. Fu dunque una gran lite, che finì colla peggio de' gesuiti, i quali dovettero cedere eziandio le case al prezzo stesso con che ne avevano fatto l' acquisto. Non erano uomini da sgomentarsi e desistere dal proposito, ma bensì si avvidero che bisognava andare più canti. Allora si ritrassero presso l' antica e piccola chiesa di S. Gerolamo *de Roxo*. Quivi il 30 di luglio del 1623, in atto del notaro Gio. Battista Cangialanza comperarono da Stefano Balbi, che vendeva tanto a suo nome proprio quanto a quello del fratello Antonio e del nipote Francesco, alcuni siti, parte de' quali aveva egli stesso acquistati l' anno precedente dai PP. Carmelitani. Questi, che avevano lì presso il loro convento di S. Carlo, pare che dapprima se la intendessero meglio coi gesuiti che non le monache di S. Sebastiano ed i teatini, e non vollero fare o non ne ebbero modo, opposizione al nuovo stabilimento. Però in appresso dovettero pentirsi della vendita fatta ai Balbi, e rompere essi pure una lancia coi loiolesi affine di preservarsi dalle loro pretese. Ecco ciò che l' Accinelli ne dice nella storia di Genova per l' anno 1722. — « Volendo i PP. Carmelitani scalzi di S. Carlo alzare la fabbrica già da qualche anno intermessa della loro libreria a lato delle scuole de' PP. Gesuiti del collegio in strada Balbi trovarono della resistenza. I gesuiti a forza di ordigni, arieti e macchine rovinarono il già incominciato lavoro. La loro prepotenza spalleggiata dal doge Cesare de Franchi e dall' autorità di molti patrizii arenò la giustizia dei carmelitani. Finalmente la curia arcivescovile decise a' 2 di marzo in favore di questi con so-

lenne intimazione, e l' auditore Bottari compose speciose centurie di sonetti contro l' attentato dei gesuiti e del P. Emanuele Spinola procuratore del collegio » — E l' argomento era in vero di poema degnissimo e di storia! (1)

Ma ripigliamo il filo della narrazione, che abbiamo lasciato trascorrere all' aneddoto. Il giorno stesso dell' acquisto, che i gesuiti fecero dal Balbi, in altro atto dello stesso notaro il P. Paolo Balbi gesuita rinunciava a' suoi due fratelli Stefano e Antonio ed al nipote Francesco tutti i suoi beni ereditarii, colla condizione che fossero essi tenuti a fabbricare in breve spazio di tempo collegio e scuole a favore della compagnia a cui egli apparteneva — *edificari et perfici scholas collegii.... brevi e fundamentis construendi in presenti civitate Genuae* — La fabbrica però non ebbe cominciamento che nel 1630, poichè in istrumento del 12 di marzo di quell' anno, rogato dallo stesso notaro, si dice, che essendo giunto il tempo di por mano alla fabbrica delle scuole dovevasi nel tempo stesso provvedere a quella di più stanze pei religiosi, ond' era mestieri deputare

(1) Abbiamo potuto ritrovare la raccolta di queste curiose centurie, che rimasero manoscritte, intitolata la *Gesuiteide*. Vi sono sonetti non privi di facilità ed eleganza e sovrabbondanti di sale satirico e di mordacità. Ecco per saggio il primo sonetto proemiale:

Le berrette, i cappucci, i preti, i frati,
Le liti, le discordie e le contese,
Gli assalti, le percosse e le alte imprese
Che non si udiron mai ne' tempi andati;
Le scuole chiuse e i gesuiti armati,
Gli scalzi del Carmelo alle difese,
Le mura diroccate a' due del mese,
Il concorso del volgo e de' soldati;
Il grandinar de' sassi, e i nuovi e rari
Ordigni che in mezz' ora opraron tanto
Con abbatter le fabbriche e i ripari;
Del frate suonatore (*) il petto infranto,
Il tempio offeso e i profanati altari,
E il non volervi dar rimedio io canto.

(*) I carmelitani all' assalto gesuitico si diedero a suonar le campane a martello, ondo fu gran concorso di popolo specialmente dalla vicina contrada di Prè.

due architetti a farne il disegno e distinguere le spese che spettavano allo Stefano Balbi. La dichiarazione degli architetti ebbe luogo il 27 di maggio 1634. Le scuole adunque furono aperte nel nuovo locale tra il 1634 e il 1640, e vi continuarono fino alla soppressione della compagnia. Ad esse, come già si notò, vennero qualche anno dopo aggregate le quattro cattedre della fondazione Grimalda. Non sapremmo veramente affermare quali e quante fossero quelle scuole gesuitiche a principio, nè quali proventi pel mantenimento de' maestri avesse il Senato assegnati. Possiamo bensì dire con precisione in che consistevano nel 1471, cioè poco prima della soppressione, poichè si rileva dal catalogo delle case, dei collegi e dei religiosi della compagnia nella provincia milanese.

Nel collegio di Genova erano ventidue religiosi, ed oltre le quattro classi inferiori di latinità affidate a maestri non gesuiti, vi erano

Due cattedre di retorica coi maestri P. Boasi Bartolomeo e M.º Silvetti Francesco Saverio,

Una di matematiche coperta dal P. Correard Francesco,

Una di fisica coperta dal P. Dotto Francesco Luigi,

Una di logica coperta dal P. Gallo Vincenzo,

Due di teologia scolastica coperte dal P. Figari Gio. Antonio e P. Moro Lorenzo,

Una di teologia morale coperta dal P. Vacchelli Ignazio,

Una di diritto canonico coperta dal P. Gentile Gio. Battista.

Ognuno sa quanto inframmettenti e procaccianti sieno stati in ogni luogo e tempo i gesuiti. Non è dunque a dubitare che fino dal primo loro stabilimento in una città doviziosa come Genova non abbiano saputo procurarsi larghi mezzi coi quali mandare ad effetto il disegno della fondazione delle scuole e di un collegio magnifico e giovare la compagnia di quel di più ancora che potesse crescerne maggiormente la potenza. Abbiamo toccato come nel 1582 il P. Vipera avesse già ammassato fondi sufficienti per comperare case presso il monistero di S. Sebastiano e per edificarvi un collegio quando non avesse

incontrato ostacolo per parte di quelle monache e dell' arcivescovo. Molti cittadini con larghe somme contribuivano alle richieste dei padri. I Balbi si obbligavano alla costruzione del collegio di S. Girolamo nella via che prende nome da essi. Francesco Maria Balbi comperava la piccola chiesa di S. Girolamo, che anticamente apparteneva allo attiguo monistero delle monache eremitane di S. Agostino, il quale poscia nel 1477 accolse le terziarie domenicane, che cadute in povertà di mezzi alienarono nel 1540 ogni loro avere in favore dell' ospedale di Pammatone, e demolita quella chiesuola fece in luogo di essa dalle fondamenta innalzare nel 1668 la chiesa novella allato del palazzo delle scuole, e la donò ai PP. Gesuti, aggiungendo il titolo di S. Francesco Saverio a quello di S. Girolamo con cui volle conservare l' antica denominazione, onde in fronte ad essa leggesi la inscrizione

D. Hieronymo et Francisco Xaverio
Franciscus Maria Balbi
Anno 1668.

Fra i maggiori benefattori del collegio furono Paolo Doria, che vi legava pingue censo, e Maria Maddalena Durazzo coi suoi figli Ippolito e Vincenzo, amendue ascritti alla compagnia [1], e Giacomo Lomellino, che resosi gesuita, con atto del 21 di aprile 1704 divise il suo patrimonio tra il collegio di S. Girolamo, e quello di S. Ignazio in Savona coll' onere del mantenimento di alcuni alunni nei loro convitti. Ed oltre siffatte donazioni sapevano i padri anche industriarsi nel fare fruttare i loro capitali, e moltiplicarli. Può formarsene una tal quale idea dalle premure che non isdegnavano di prendere a vantaggio altrui. Ecco ciò che si legge nel dizionario del Casalis [2] —

[1] Giacomo Giscardi — Origine e successi delle chiese, luoghi pii, ecc... Al titolo — università e collegi di Genova. MS. nella biblioteca de' missionarii urbani.

[2] Dizionario storico, geografico, statistico ecc. di Goffredo Casalis — Art. Genova — pag. 1331.

« La soppressione dell' ordine de' gesuiti aveva fatto provare ai capitalisti di Genova una perdita tanto singolare quanto crudele. È noto il credito che avevano que' religiosi appo le famiglie genovesi che avevano adottato la loro direzione. Disponevano essi delle amministrazioni di un gran numero di stabilimenti pii, che tutti riccamente dotati dovevano collocar con vantaggio i loro peculii. I gesuiti che s' intromettevano in tutte le cose avevano indotto la loro divota clientela a lasciare ad essi la cura de' profitti di tale collocamento, e dopo avere così riunito molte cospicue somme di denaro, le avevano sotto il loro proprio nome impiegate in massa nei prestiti di Vienna e ne ripartivano gli annui prodotti agl' interessati. Quando si pubblicò l' abolizione della compagnia di Gesù tutti que' capitali furono confusi nella confisca de' beni degl' Ignaziani, che la regina d' Ungheria si appropriò. La corte di Vienna non volle più mai a questo riguardo sentire alcun richiamo, nè ammettere alcuna prova a vantaggio de' capitalisti genovesi che perciò dovettero soffrire que' gravissimi danni. Tra quelli che allora soggiacquero a maggiori perdite si noverò un particolare collegio fondato da una ricca famiglia di Genova, del quale i gesuiti avevano collocato a Vienna la somma di un milione e duecento mila lire ». — Vedremo in seguito quale fosse il patrimonio già appartenente ai PP. Gesuiti nella Liguria, che per decreto del Senato fu devoluto a profitto della università e delle scuole di strada Balbi. A quale collegio si accenni ci verrà notato favellando ora qui brevemente di alcuni collegi stabiliti in Genova per la instruzione ed educazione della gioventù.

Nei primi anni del secolo decimo settimo venne fondato un collegio specialmente destinato pei giovani che aspirassero al sacerdozio, poichè Gerolamo Del Bene nel suo testamento del 4 di giugno 1611 in atti del notaro Giacomo Cuneo aveva lasciato per esso una buona parte del pingue suo patrimonio. I giovani, che dovevano appartenere a parrocchie fuori di Genova, vi erano ammessi generalmente dai diciannove ai trenta

anni. L'articolo 16.° del regolamento fatto dal fondatore pel collegio statuisce che nel primo anno di loro ammissione intendano agli studi della grammatica, nel secondo a quello di umanità e quindi per due anni seguenti almeno ai casi di coscienza: l'articolo 40.° che tutti anderanno alle scuole del collegio del Gesù, e l'articolo 43.° dice: « Il collegio Del Bene sarà appoggiato così negli studi come nelle cose spirituali al collegio della compagnia di Gesù di Genova,...... ed il rettore di esso si persuada che tanto meglio sarà il suo collegio quanto più dipenderà dal rettore della compagnia di Gesù, da cui dovrà pigliare indirizzo e consiglio — ». Da queste parole del regolamento è manifesto che il collegio a principio aveva un rettore non gesuita, ed un'amministrazione separata dall'asse gesuitico. Con quella raccomandazione però della dipendenza dalla compagnia ed affinchè il collegio procedesse il meglio possibile, chi non avrebbe preveduto che la compagnia non tarderebbe a prenderne la direzione e l'amministrazione? Così fecero infatti assai presto i gesuiti, e nel 1771 n'era rettore il P. Antonio Negroni, a questa carica nominato fino dal 26 di dicembre 1765, ed aveva seco altri due religiosi, il P. Cavagnari Gio Domenico ministro e ripetitore del convitto, il P. Morando Francesco Maria maestro di teologia morale.

Un altro collegio lasciava alla direzione ed amministrazione de' gesuiti il medico Gio. Battista Soleri con suo testamento rogato dal notaro Pietro Battista Garibaldi il 9 di dicembre 1679. Dovevano essere quindici alunni, de' quali due di Savona, due di Bussana e gli altri di Taggia. Quando di questi luoghi mancassero, vi subentrassero giovinetti della Riviera tra Savona e Ventimiglia, compresi i paesi alla montagna. Per essere ammessi subissero gli esami della grammatica: vi stessero agli studi sei anni. Il collegio venne aperto nel 1738 in una casa di sua spettanza presso la chiesa di S. Pancrazio. Alla morte del testatore avvenuta nel 1683, l'asse saliva a lire 339872. 10 di Genova. Il 15 febbraio 1728 per la morte della moglie di lui e per altri legati era cresciuto fino

a lire 664464. 16. 17. Questo capitale, dieci anni dopo l'apertura del collegio, doveva oltrepassare il milione. Metà dell' annua rendita era più che sufficiente al mantenimento di esso. Non è pertanto eccedere nel calcolo l'affermare, che nel 1773 alla soppressione della compagnia avesse impiegata in Vienna la somma di un milione e duecento mila lire, che è quella, che il Casalis asserisce essere andata perduta per essere intestata ai gesuiti, il collegio a cui egli accenna non potendo essere altro che il collegio Soleri, il quale effettivamente si sa aver fatto colà grandissime perdite. Questo collegio sussiste tuttavia. Grazie ad una diligente amministrazione sopravegliata dal governo, la sua finanza venne restaurata e portata a circa ventidue mila franchi, coi quali mantiene diciannove alunni. I gesuiti tenevano nel collegio Soleri quattro religiosi, i quali nel 1771 erano il P. Pallavicino Gian Carlo rettore dal 9 novembre 1758, il P. Trabucco Domenico ministro de' convittori, il P. Ferreri Francesco, e il P. Gervasoni Carlo.

Un altro collegio pei giovinetti nobili venne pure in quel torno instituito da Giovanni Luca Durazzo, che moriva il 29 di luglio 1679. Gli alunni abitavano una casa attigua al palazzo de' Durazzo situato in faccia a quello del collegio di S. Girolamo, del quale erano obbligati a frequentare le scuole.

Le quali cose abbiamo qui stimato non essere superfluo di notare sia perchè spettano alla storia della università che subentrò ai gesuiti ed ebbe nel locale del collegio dalla loro soppressione in poi sua stabile sede, sia per rendere meno incompiuta la notizia, che ci siamo proposti di dare, della introduzione e del progresso dell' instruzione secondaria e dell' educazione della gioventù in Genova.

E per questa ragione medesima avvisiamo non dovere pretermettere un' altra instituzione di un corpo di scuole, la quale principalmente diretta all' instruzione del povero si rendette assai benemerita della città, ove ancora al dì d' oggi sussiste, porgendo in ogni tempo copiosi frutti di virtù e di

dottrina, renduti ancora più grati e meritevoli dalla sua povertà e modestia! Vogliam dire delle Scuole Pie. Con questo titolo, dal quale si comprendesse che col sussidio gratuito delle lettere umane insegnavasi la pietà, quel grande e santo filosofo che fu Giuseppe Calasanzio apriva in Roma un ginnasio pei poveri fanciulli sul declinare dell' autunno del 1597 e nel 1618 instituiva una congregazione di religiosi, che con voto solenne si consacravano per tutta la vita all'insegnamento della gioventù. Questo instituto, che soccorreva ad uno de' più sentiti e profondi bisogni della società, ch' era principalmente rivolto a togliere le classi inferiori dall' ignoranza, nella quale è riposta la più umiliante e funesta delle schiavitù, e che il primo doveva far discendere negli ordini popolari la luce e il beneficio inestimabile della instruzione civile e scientifica, che fino allora era stata tenuta privilegio per poco esclusivo de' grandi e de' ricchi, non poteva non essere dall' universale desiderato ed accolto con favore, tranne da coloro che dall' ignoranza e perciò dall' avvilimento e dalla superstizione del popolo traggono argomento di avara e superba dominazione, e di farlo servire quale instrumento cieco e passivo de' tenebrosi loro fini. Costoro bensì si adoperarono a tutt' uomo per suffocare al primo suo nascere lo instituto calasanziano, ma inutilmente. Lo stesso bisogno, che inspirava il santo pensiero della sua creazione, lo faceva trionfare in Roma delle grandi persecuzioni delle quali col suo fondatore fu fatto per qualche anno il bersaglio. Cadde, ma tosto risorse, si ampliò, si diffuse. Nel 1623 il Calasanzio era venuto in Liguria per recarsi a Savona ed a Carcare, ove fondava i collegi delle scuole pie, che tuttavia vi fioriscono per numero di convittori e scolari, per regolare e sincero insegnamento e per eletti frutti di cristiana e civile educazione ed instruzione. Al suo ritorno in Roma essendo egli passato per Genova affine d' imbarcarvisi sopra alcune galee, che partivano per Civitavecchia, i reggitori della Repubblica gli fecero calde instanze che volesse mandare i suoi religiosi per aprirvi le scuole. Que' che si chiarirono più premurosi della nuova institu-

zione furono i patrizii Marc'Antonio Doria, Gian Nicolò Spinola, Giulio Pallavicino, e Gio-Battista Saluzzo [1]. Il santo promise e li mandò l'anno appresso. Ospitati dapprima presso la piccola chiesuola di S. Girolamo in Castelletto ebbero dipoi sito nell'interno della città. Contenti di assai povere condizioni, tutti intenti all'unico esercizio del loro ministero vi condussero sempre le scuole con generale soddisfacimento e colle benedizioni di tutti. Ebbero maestri insigni per sapere letterario e scientifico e dalle loro scuole uscirono gli uomini che meglio si distinsero ognora nel foro, nel sacerdozio e in ogni più nobile disciplina. Il P. Molfino e il P. Molinelli furono tra gli ultimi e più grandi teologi della Repubblica; i PP. Sanxay, Fasce, Delle Piane, Solari, Masucco, Gagliuffi, Musso, furono professori illustri dell'università; il P. Ottavio Assarotti diede alla sua patria il primo instituto de' Sordomuti in Italia. Anche presentemente le scuole pie godono in Genova molta estimazione per l'eletto insegnamento che danno, e noverano sempre quel numero maggiore di scolari, che la ristrettezza del locale loro consente. Ecco ciò, che di esse si dice nella descrizione di Genova pel 1846 [2]: « concorrevano allo insegnamento i PP. delle scuole pie che nel 1621, aperte le due prime case in Carcare e in Savona, la terza fondavano in Genova nel 1623 [3] ad instanza del serenissimo Senato e tanto estesero l'opera loro diretta in modo speciale alla coltura delle medie classi da potere aprire nella Liguria dieci case e convitti. Amici di cuore del popolo non furono essi così servili osservatori degli antichi sistemi scolastici che non anteponessero a questi l'avvanzamento della gioventù loro affidata per lo studio delle belle lettere, nel quale essi

(1) Della storia della vita, virtù e fatti del ven. P. Giuseppe della Madre di Dio, libri cinque descritti da Innocenzo di S. Giuseppe lucchese, sacerdote del medesimo instituto, rettore del collegio ecclesiastico di Roma. In Roma 1734, stamperia di S. Michele.

(2) Vol. II. pag. 425.

(3) Le date sono anticipate di un anno.

i primi introdussero sistemi razionali d'insegnamento, i quali benchè riprovati in principio perchè nuovi, furono poi con leggieri cambiamenti di nome non solo accettati ma prescritti dal magistrato della riforma ». Giuseppe Banchero, che nell'anno stesso mandava in luce l'opera già citata — *Genova e le due Riviere* —, termina l'articolo sulle scuole pie con queste parole [1] »: Io non mi stenderò a tessere encomii a questo instituto: la missione affidata dal fondatore ai suoi seguaci è il più bell'encomio, che dirsi possa, cristiano ed evangelico nel grado il più sublime. Dio paghi le fatiche usate a pro del popolo. Dio colmi di sue celestiali benedizioni l'instituto de' padri delle scuole pie ».

[1] Veggasi pag. 192.

CAPO XXI.

I Padri Gesuiti danno lauree in filosofia e teologia — Quindi reclami al Senato del collegio de' teologi — Decreti del Senato all'oggetto — Reclama pure il collegio di medicina — Il rettore dei gesuiti è delegato dal Senato a conferire le lauree agli studenti del collegio.

È proprio de' PP. Gesuiti, ovunque giungano a porre il piede, di cercarvi il dominio diretto o indiretto di ogni cosa. Quindi a credere tutto essere di loro diritto, ad usurpare tutte quelle ingerenze che venga loro fatto maggiori, ad ingegnarsi di abbattere e distruggere con tutti i modi possibili gli ostacoli, che ai loro conati si oppongano. Il quale carattere, che direbbesi instintivo ed ingenito della compagnia, tanto è in essa connaturato, come le procacciò la soggezione di molti, così la rendette oggetto di odii implacabili, e come la innalzò qua e là ad una effimera e passaggiera grandezza, così le fu cagione d' irreparabile rovina. Di questo spirito fu effetto una disputa di molti anni la quale i gesuiti suscitarono per le lauree in filosofia e teologia, che l' ordine di questa storia non ci permette di passare sotto silenzio: cosa per se stessa di poco momento, se vuolsi, a petto delle lotte ostinate ch' essi destarono e sostennero ovunque e particolarmente in Francia, e colla università di Parigi, ma non per questo meno curiosa e capace a mettere in evidenza la solita tattica loro e la stessa tenacità di proposito nel tendere al conseguimento del loro fine.

Quando eglino ebbero nel loro collegio cattedre di filosofia e teologia si credettero in diritto di dare lauree in queste facoltà, e incominciarono a darne in teologia nel 1628. Usavano però una certa misura in questo, onde non risvegliare di un tratto troppo vive apprensioni e reclami. Le davano ad intervalli più

o meno distanti gli uni dagli altri secondo che ne pareva loro più propizia l'occasione. Così ne diedero nel 1629, nel 1639, nel 1642, nel 1650 ed altre ancora nel seguito. Ed accortamente invitavano ad intervenirvi i primarii magistrati della Repubblica, tentando così di stabilire due premesse favorevoli al loro disegno, e cioè, quella del tempo durante il quale avrebbero esercitato il loro diritto, che avrebbe conseguito il carattere di una inveterata consuetudine, e quella del riconoscimento di esso per parte della pubblica autorità in certa guisa rappresentata dall'intervento de' suoi più distinti ufficiali. Se non che il collegio de' teologi, il quale era stato dalla Repubblica delegato a dare in suo nome le lauree in teologia, vedendo usurpata la stessa facoltà dai padri della compagnia, reclamò ripetutamente contro quella usurpazione, rappresentando, come appartenendo per la bolla di Sisto IV. del 1471 il diritto di dottorare esclusivamente nei suoi dominii alla Repubblica, questa ne aveva dato l'incarico soltanto al collegio, nella stessa guisa che per le lauree in legge ed in medicina lo aveva dato al collegio de' giudici e dei medici: i gesuiti pertanto offendere non solo il potere competente per delegazione al collegio teologico, ma sì pure direttamente il diritto della Repubblica, diritto del quale essa godeva per la concessione pontificia esclusivamente *quoad omnes*, e del quale essa doveva essere tanto più gelosa in quanto che, lasciandolo impunemente ledere dai gesuiti, sarebbe stato come perduto, imperocchè tutti sarebbero ad essi ricorsi per conseguire più facilmente quella laurea, e anche le altre corporazioni religiose insegnanti la teologia avrebbero potuto procacciarsi gli stessi titoli, ai quali pretendevano appoggiarsi i gesuiti [1]. A che dunque avrebbe servito al Senato di avere con tanto desiderio richiesto al pontefice, e con tanto piacere conseguito la facoltà di dare i gradi dotto-

[1] Vi erano altre corporazioni religiose in Genova, che insegnavano la filosofia e la teologia. Rinomate furono fra le altre in Genova le scuole di teologia de' PP. Scolopii. Fra gli ultimi maestri che ne occuparono con lustro le cattedre si rammentano ancora il Molinelli, il Guasco, l'Assarotti.

rali, se in grazia di una corporazione religiosa la lasciasse perdere e l'abdicasse? Più importare alla Repubblica il conservare il privilegio intatto delle lauree in teologia che quello delle altre scienze, poichè questo per avventura offeso e pel non uso abusivamente perduto, poteva essa di per sè facilmente ricuperarlo, ma non essere sì facil cosa, perduto quello per lo stesso motivo e per esserne entrati i gesuiti in possesso, il ripigliarlo di suo proprio diritto, dovendosi dipendere, trattandosi di cosa sacra, dall'autorità pontificia. La quistione poi non essere soltanto tra i gesuiti ed il collegio di teologia, al quale certamente riuscirebbe di danno e disdoro il vedersi spogliato da quei frati dell'onorevole ed antico diritto esclusivo, ma vertere principalmente tra quelli e la Repubblica, che n'era rivestita, che n'era sempre stata a ragione gelosa [1], che aveva per le lauree nominato suo vice cancelliere l'arcivescovo, che pel conferimento di quelle di teologia aveva unicamente delegato il collegio. Queste ed altre ragioni esponevano più volte i dottori di teologia e con essi i più zelanti e sinceri sostenitori de' diritti della Repubblica.

In occasione di somiglianti rappresentanze il Senato rivolgevasi ai suoi consultori per sentire le ragioni delle parti: formava a quest'uopo commissioni particolari di senatori; emanava qualche suo decreto; ma i savii non avevano voce deliberativa, le commissioni ordinariamente procedevano mollemente per le influenze gesuitiche e dopo avere protratto a lungo le cose scioglievansi senza avere nulla conchiuso: i decreti pare che non fossero dai PP. tenuti in molta considerazione. Così il Senato nel 1651 e nel seguente 1652 fece due decreti, ne' quali espressamente proibiva, che niun altro fuorchè il venerando collegio dei teologi potesse dottorare in teologia, e non di meno i gesuiti diedero una laurea nel 1653, ed altre ne diedero in seguito. Un nuovo decreto pur fece in data

(1) Dal principio del privilegio fino al 1628 non era mai avvenuta derogazione alcuna, come attestarono in loro relazione al proposito i magnifici Agostino Salinero e Stefano Lasagna savii della Repubblica

del 12 gennaio 1656, nel quale direttamente ordinava al reverendo rettore del collegio de' gesuiti di nulla innovare in questa materia, ma il reverendo rettore non si tenne obbligato a desistere ed ubbidire.

A questo decreto del 1656 diede pure occasione un' altra circostanza, che sopravvenne, relativa alle lauree in filosofia, che pure i gesuiti pretendevano dare. Il collegio de' dottori in medicina dicevasi pure de' dottori in filosofia, e la delegazione della Repubblica fatta ad esso di dare lauree era stata interpretata tanto in ordine alle lauree mediche quanto alle filosofiche. Per lo che i dottori medici vedevano di mal occhio e mal comportavano che il collegio teologico conferisse pure le lauree in filosofia, ed era più volte ricorso a quest' oggetto al Senato perchè impedisse la cosa. Ma il Senato non aveva mai preso, per quanto può argomentarsi, una decisione a quest' oggetto, forse perchè giudicava, che meglio si addicesse al collegio tomistico che al medico il dottorare in una facoltà, che per sua natura e i suoi metodi ha più attinenza colla teologia che colla medicina. Il collegio medico pertanto mostravasi ormai rassegnato per quelle lauree almeno che il collegio di teologia dava ai giovani che si mettevano su per la carriera ecclesiastica. Allorchè però si vide che i gesuiti davano le lauree filosofiche agli alunni del loro collegio, i dottori medici si rizzarono contro l' usurpazione gesuitica con assai maggiore risentimento che non avessero fatto mai contro i teologi. In seguito al loro ricorso il Senato incaricava i due senatori Franzone e Lomellino ad ascoltare le ragioni delle parti ed a riferirne. E fu dietro alla loro relazione che emanò il summentovato decreto del 12 di gennaio, il quale ebbe il medesimo risultamento dei precedenti.

La lite tra il collegio de' teologi e i gesuiti proseguì o si rinnovò più acerbamente nel 1673, quando questi, essendo nuovamente a cagione delle lauree accusati da quelli, dovettero esporre chiaramente le ragioni di loro condotta. Il Senato deputò due senatori Francesco Maria Garbarino e Ago-

stino de Franchi a riconoscerle ed esaminare i fatti, e proporre quindi il loro giudizio. Tre ragioni principali i gesuiti presentavano: la prima, che da cinque sommi Pontefici avevano avuto facoltà di dottorare i loro scolari in quei collegi ove si legge teologia e filosofia; il che facendosi nel collegio di Genova, potevano perciò dottorarvi nelle medesime scienze in forza della concessione originata dalla stessa fonte da cui proveniva quella della serenissima Repubblica. La seconda che per tale concessione essi avevano dato le lauree molte volte senza che tali atti fossero stati repressi dalla Repubblica, che gli ebbe quietamente sopportati, ond' eglino inferivano di averne da essa la permissione e quindi di averne acquistato il privilegio: la terza che anzi questo privilegio era stato loro formalmente riconosciuto da decreto del Senato del 1653, in cui si dichiara, che per qualsivoglia decreto fatto o da farsi non s' intenda recato loro pregiudizio.

A queste ragioni gli avversarii opponevano: alla prima avere i pontefici conceduto ai gesuiti di dottorare i loro religiosi, che sotto il nome di scolari della compagnia si comprendono, ma non gli scolari esterni che frequentano le loro scuole e lezioni, perchè in ordine a questi niun' altra concessione si trova in tutti i loro privilegi che quella di Pio IV, di poter cioè dottorare nei luoghi dove è università solamente que' scolari esterni, che ricusassero gli ufficiali dell' università di dottorare a titolo sia di loro povertà, sia degli studi fatti appo i rr. pp. gesuiti, e con condizione che i ricchi abbiano prima pagato i soliti diritti all' università. Quelli adunque, che non vennero esclusi da quelli ufficiali pei suddetti motivi, e non ne fu mai escluso alcuno in Genova, non è mai stata conceduta ai gesuiti dai sommi Pontefici facoltà di dottorarli [1]. Inoltre non averne mai ottenuto i gesuiti la fa-

[1] Ecco il tratto della bolla di Pio IV, che concerne i gradi dottorali.

Confirmatio et extensio facultatis conferendi gradus in artibus et theologia. Anno 1561.

Et insuper tibi moderno et pro tempore existenti praeposito generali

coltà di dare lauree particolarmente nel dominio della Repubblica, mentre i Pontefici non intendono di concedere il privilegio dove il privilegiario non può di quello servirsi o per la immemorabile consuetudine dei luoghi, o pel gius acquisito del terzo, oppure per gli statuti particolari del principe contrarii all' uso del privilegio. Le quali ragioni militando tutte nel serenissimo dominio, ne segue non potere i gesuiti aver mai goduto della facoltà di laureare, nè asserire di averla dal fonte stesso da cui è originata quella della Repubblica e molto meno di poterla esercitare in pregiudizio del diritto di lei.

Alla seconda opponevano, che gli atti di laurea usurpati e fatti senza l'autorità nè dei Pontefici, nè della Repubblica e senza alcuna delle condizioni stabilite nella bolla di Pio VI, erano illeciti e quindi non potevano colla ripetizione e coll'uso costituire in favore delle pretensioni gesuitiche diritto alcuno. Che non di meno fu dai teologi sempre richiamato contro di essi, onde le stesse loro proteste sarebbero bastate per to-

dictae societatis, ut per te vel illum seu aliquem ex praepositis vel rectoribus collegiorum vestrorum, tam in universitatibus studiorum generalium, quam extra illos ubilibet consistentium, in quibus ordinariae studiorum artium generalium et theologiae lectiones habebuntur cursusque ordinarii peragentur, ut dictae societatis scholares et pauperes externos, qui dictas lectiones frequentaverint, et etiam divites (si officiales universitatum eos promovere recusaverint) cum per examinatores vestrae societatis idonei sint inventi (solutis tamen per divites suis iuribus universitatibus) in vestris collegiis universitatum quarumcumque, et in aliis extra universitates consistentibus collegiis vestris, alios quoslibet scholares qui inibi sub eorumdem collegiorum obedientia, directione, vel disciplina studuerint, ad quoscumque Baccalaureatus, Licentiaturae, Magisterii et Doctoratus gradus praefatos, ac alios in reliquis juxta literarum Julii praedecessoris praedicti tenorem promovere; ipsique sic promoti privilegiis aliisque in eisdem litteris contentis plenarie uti, potiri et gaudere libere, et licite valeant, auctoritate praefata concedimus et indulgemus, ac ejusdem Julii praedecessoris litteras ad praemissa extendimus et ampliamus.

Institutum Societatis Iesu ecc. Pragae, typis Universitatis Carolo Ferdinandeae. An. 1757. vol. 1. pag. 32.

gliene il pacifico possesso. Non averli intanto repressi il Senato perchè essendo fatti furtivamente dai gesuiti, i ricorsi contro di essi non giungevano in tempo opportuno. Ad ogni modo avere le molte volte il Senato provveduto all'indennità del suo privilegio e de' suoi collegi con replicati decreti, i quali sono sufficienti per dimostrare, ch'esso non diede mai a quelle lauree surrettizie nè consentimento nè permesso. E a questo proposito soggiunge un autore, ch'ebbe principalissima parte nella vertenza: « nè mi si dica, che la concessione dell'uso fu tacita, quando nel dar qualche laurea coll'assistenza di quattro, dieci e più senatori, questi non reclamarono, poichè si risponde, essere la Repubblica povera pupilla, e perciò, come per mille altre ragioni, non poter venire pregiudicata da terzi, che la Repubblica parla con decreti e non quando tace, e che quei signori eccellentissimi non erano obbligati ad avere in capo gli archivii. Ma accertasi inoltre, che di tal fatto sempre si risentì il venerando collegio de' teologi cui spettava l'obbligo d'invigilare come subdelegato della serenissima Repubblica, ed ai di lui clamori furono fatte diverse commissioni. Queste svanirono, è vero, perchè non ne successero le relazioni o per negligenza di chi doveva sollecitarle o per occupazioni de' commissionati; dunque ha voluto la Repubblica spogliarsi di un tale e tanto privilegio e vestirne i rr. pp. gesuiti? Si niega, sotto benigna censura la conseguenza e col riverire l'autore delle proposizioni contrarie: rappresentando però, che sebbene allora nulla si provvide, restano le accennate pubbliche ragioni nel loro vigore ».

Finalmente contro la terza si oppone che il decreto del 1653 non accresce nè diminuisce ai pp. gesuiti l'autorità o permissione, che avevano prima di esso; laonde siccome avanti di quello non competeva loro nè per privilegio pontificio nè per concessione della Repubblica l'autorità nè l'uso di conferire dottorati agli scolari esterni nel serenissimo dominio, così quell'autorità non compete loro dopo il decreto. E che questa sia stata la mente del Senato nel decreto del 1653

si deduce dal decreto posteriore del 12 gennaio 1656, nel quale intima loro, in quella ch'erano in procinto di conferire lauree, di nulla innovare in siffatta materia. Al quale proposito il succitato autore colla solita sua vivacità ripiglia: « contro le ragioni sì chiare e fondate della Repubblica serenissima vedesi insorgere solamente il contenuto di un decreto fatto nell'anno 1653, ov'ella in occasione di supplica da essi rr. pp. presentata così in genere e non mai per reclamo degli accennati decreti del 1651 e 1652, come pare che si stabilisca nel foglio di cui si ragiona, disse che non avea inteso di pregiudicare per qualunque decreto fatto ai privilegi che ad essi rr. pp. competessero o fossero stati concessi. Se quindi si possa conchiudere: *ergo* la Repubblica ha loro concesso facoltà di poter laureare in teologia, me ne rimetto a chi di me più intende, stimando ben certo che tal cosa dirsi non possa, non solo perchè *qui reservat nihil dat* (così più volte intesi dir da saggi), ma perchè tale *jus* spetta al sommo Pontefice, il quale *expressissimis verbis* ai medesimi rr. pp. la niega e proibisce ne'luoghi ove sia università: *sed sic est*, che in Genova è università, perchè quando il detto sommo pontefice Sisto IV concesse l'accennato privilegio alla Repubblica la dichiarò e specificò *ad instar universitatis Bononiensis et omnium aliarum universitatum ac studiorum generalium* e così sempre si è pacificamente e pubblicamente osservato e si osserva tutto dì: *ergo* in Genova, essendovi università, non hanno essi rr. pp. nè ponno avervi privilegio di laureare. E qui tanto meno dee dirsi ch'essi rr. pp. ne abbino l'uso, non potendosi questo introdurre se non con gran quantità di atti reiterati e mentre non sia controverso, il che non milita nel caso di cui si parla, come si dirà di sotto, nè la Repubblica mai sognò di prestarvi consenso veruno. Dunque il decreto del 1653 non opera cosa alcuna oltre il già detto. Quando in Genova non sarà università potranno essi rr. pp. sperimentare le loro ragioni ».

Questi erano gli argomenti coi quali le due parti contendenti sostenevano la loro rappresentanza innanzi al Senato ed alla commis-

sione del Senato formata per esaminarli. Ma i due commissionati diversamente tra loro opinavano, cosicchè la loro relazione per ciò era differita, allorchè il senatore Garbarino venne a cessare dalla carica e quindi dalla commissione medesima. Nel dipartirsi consegnava al sotto cancelliere Giacomo Filippo Deferrari una scrittura in forma di relazione sulla vertenza lasciando luogo alla supposizione che fosse fatta di comune consenso col De-Franchi, il quale ne aveva veduto prima di allora il tenore ed era ben lontano dal concorrere nel medesimo avviso. Di che questi si dolse e tra per togliere dalle menti ogni sospetto della sua partecipazione nella sentenza del collega e per volere chiarire al Senato la verità del fatto, onde non fosse recato pregiudizio al diritto esclusivo, ch'egli teneva per incontestabile della Repubblica, presentava una memoria in cui oppugnava con molta sodezza di ragionamenti e molto brio le pretensioni gesuitiche. Egli è l'autore, che abbiamo citato di sopra, e crediamo pregio dell'opera inserire la sua rappresentanza fra i documenti della presente storia ([1]).

Ad onta di queste osservazioni, e dei richiami sì del collegio di teologia e sì di quello di medicina i gesuiti nel 1676 ottennero dal Senato un decreto, che diede loro facoltà di conferire le lauree agli scolari e studenti del loro collegio, e col quale il rettore pro tempore del collegio medesimo è a tale oggetto dichiarato pur esso delegato del serenissimo Senato.

Se abbiamo dovuto notare con qualche parola di biasimo quella ingerenza della compagnia in ogni cosa senza farsi scrupolo alcuno d'invadere le attribuzioni e i diritti altrui, se anche in questa particolarissima storia abbiamo incontrato argomenti dell'avidità di potere e di ricchezze, di che ebbe ovunque gravissima taccia e che tanto le nocque nell'opinione dell'universale da fare ravvisare in essa piuttosto gl'instinti di una setta politica che il carattere mite e temperante di un soda-

([1]) Doc. LXV.

lizio religioso, è pure doverosa e grata cosa per noi il riconoscere in taluni degl' individui ad essa appartenenti molta generosità di animo e larghezza di cuore, per cui seppero fare a vantaggio bensì dell' Ordine loro, ma nel tempo stesso della pubblica instruzione e della patria grandi e nobili sacrifici. Il quale elogio merita principalmente in Genova quel P. Paolo Balbi, del quale abbiamo già fatto parola, il quale consacrava l' ingente suo patrimonio per la fabbrica delle scuole del collegio di S. Gerolamo con magnificenza degna di qualsivoglia liberalissimo principe e di una città che per lo splendore dei suoi palagi meritamente fu chiamata superba. A lui pertanto al postutto si deve se l' università degli studi a suo tempo trovò a collocarsi con quel decoro e commodo che all' alto suo obbietto si conviene e se Genova fra i più insigni suoi pubblici monumenti novera il santuario delle lettere e delle scienze. Fu giusto consiglio di grata ricordanza se nel 1825 i moderatori del genovese ateneo a quel generoso ponevano un busto scolpito da Ignazio Peschiera sulla porta d' ingresso nel vestibolo interno con sotto la seguente inscrizione:

HONORI
PAULI . JOAN . FRANC . FIL . BALBI . VIRI . PATR
QUI . IN . SOC . JESU . COOPTATUS . FRATRIBUS . ET . FRATRIS . FILIO
PATERNA . AMISIT . BONA . A . MDCXXIII
QUO . SODALES . SUI . GYMNASIUM . PUBBLICUM . HEIC . CONSTITUTUM
MAGNIFICENTIUS . PERFICERENT
AUGUSTO . CAROLO . FELICE . AUSPICE
REI . LITERARIAE . MODERATORES . PON . CUR . A . MDCCCXXX.

CAPO XXII.

Patrimonio del collegio di s. Gerolamo. — Asse totale de' PP. Gesuiti in Liguria nel 1773. — Breve cenno intorno al palazzo del collegio e poscia della università.

Poichè il patrimonio del collegio di S. Gerolamo, che tra le generose larghezze dei genovesi e la sagacia de' pp. Gesuiti era andato di continuo crescendo e facendosi assai considerevole, venne dopo la soppressione della compagnia per decreto del Senato consacrato insieme a tutto l' asse gesuitico in Liguria a benefizio della università e degli studi, è obbligo dello storico di accennarne almeno per sommi capi il valsente.

Quando nel 1565 il Pasquier perorava innanzi al parlamento di Parigi la causa di quella università, rimproverava tra le altre cose ai Gesuiti, che decorsi appena dieci anni dacchè si erano introdotti in città, comechè vi fossero a malincuore tollerati e non vi avessero che uno stato precario, pure vi erano già divenuti ricchi di più che cento mila scudi, adoperando, come suole il pescatore, che getta in mare un piccolo verme per ritrarne un grosso pesce [1].

Trenta anni appresso nelle famose arringhe contro di essi di Antonio Arnaldo e di Luigi Collé rinfacciavasi loro di aver ammassato una fortuna di duecento mila lire di annua rendita. E nel 1611, secondo Marteliére, che difendeva le ragioni della università, quella fortuna ascendeva a lire trecento mila, ancorchè nel frattempo espulsi di Francia non avessero potuto

[1] Pasquier — *Plaidoyer pour l'université contre les Jesuites* — Vedi *Recherches de la France* lib. III.

per qualche anni fino alla loro ripristinazione dimorarvi che di soppiatto e sotto altre spoglie [1].

Somigliante progresso nello accrescimento di loro patrimonio eglino procacciarono in Genova. Non ricerchiamo ciò che possedesse la casa professa di S. Ambrogio o quella del noviziato, che avevano azienda separata. Dell' asse spettante al solo collegio di S. Gerolamo potrà farsi una giusta idea dalle cifre seguenti estratte dal libro maestro de' suoi beni stabili e capitali, le quali costituiscono i risultamenti finali del bilancio dell' anno a cui si riferiscono.

Pel 1 *Gennaio* 1696 [2]	*fondo totale, lire di Genova*	*f. b.*	945008, 14, 7
	libere al collegio	»	752036, 12, 2
	differenza	»	192972, 2, 5
» 31 *Dicembre* 1716	*totale*	»	1322594, 7, 11
	libere al collegio	»	721461, 17, 7
	differenza	»	601132, 10, 4
» 31 *Dicembre* 1752	*totale*	»	1587644, 6, 9
	libere al collegio	»	860700, 12, 9
	differenza	»	726943, 14, 0
» 14 *Settembre* 1773	*totale*	»	1737801, 16, 3
	libere al Collegio	»	1314407, 7, 3
	differenza	»	423394, 9, 0

Da questo prospetto rilevasi, che ne' primi 20 anni l' aumento del fondo totale fu di lire 377586, ne' successivi 36 anni di lire 265050, e negli altri 21 anni di lire 150157.

[1] *Plaidoyer de la Marteliére pour l'université. — Annales des soi disants Jesuites.* II. 378.

[2] In capo del bilancio si legge: *Introito del presente nuovo libro de' capitali e beni stabili di questo nostro collegio di Genova che per ordine del Rev. Antonio Pallavicini nostro provinciale si sono separati sotto di questo giorno dai conti correnti nel terminare che si é fatto il libro maestro per intavolare il nuovo.*

La differenza fra il capitale intiero e quello di cui il collegio era libero possessore indica la somma de' capitali vincolati in un modo o nell' altro da obblighi, ai quali il collegio doveva colla rendita di essi soddisfare. Però la maggior parte di questi obblighi era di tal natura che i padri medesimi potevano di leggieri adempierli, o che si riferivano a stabilimenti, de' quali il collegio era possessore, in guisa che il frutto rimaneva in ultima analisi a beneficio di esso. Così nel bilancio dell'anno 1773, che i padri dovettero chiudere dopo la loro soppressione e nel quale la somma vincolata consta di L. 423394. 9 sono assegnate alla chiesa del collegio L. 56462; alla libreria del collegio L. 26489. 3. 9 ed a quella della casa professa L. 3481. 5; alla opera pia, così detta, del casino, luogo di ricreazione degli scolari, L. 17320. 3; al collegio Soleri amministrato e diretto dai Gesuiti L, 10000; per *dottrine cristiane* e missioni, che i padri potevano fare ed avranno fatto essi stessi L. 49637. 9. 6, e per cappellanie e celebrazione di messe nella chiesa L. 26761. 1. 11.

Nella somma suddetta vincolata è compresa la donazione del Giacomo Lomellino fatta nel 1704 per metà al collegio de' Gesuiti di S. Ignazio in Savona e per l' altra metà al collegio di S. Girolamo pel mantenimento di *soggetti non scolari* abitanti in essi, cioè per quello dei gesuiti *maestri*, e colla condizione che dovesse averne l' amministrazione in perpetuo il procuratore del collegio di S. Girolamo, rendendone conto ai superiori di essi collegi. ([1]). La somma portata nel bilancio è di L. 86264. 15. 11.

Vi sono comprese L. 70000 per gli effetti lasciati dalla Sig. Maria Madalena Brignole Durazzo, sorella del P. Antonio Brignole e madre de' PP. Ippolito e Vincenzo, tutti gesuiti, morta il 24 di dicembre 1669 ([2]).

L'onere, di cui questa donazione era gravata, doveva essere

[1]) L'atto della donazione è in data del 21 di aprile.

([2]) Il conto particolareggiato di questo capitale si trova a pag. 66 del libro maestro de' capitali del collegio, incominciato il 1 di gennaio 1696

quello stesso che venne apposto alle donazioni fatte al collegio da' suoi due figli, le quali nel bilancio del 1752 sono riportate nella somma di L. 284035. 6. 9, che con altra donazione della madre di L. 12626. 2. 6 formano il capitale di L. 296661. 9. 3. Il quale era assegnato al mantenimento di *scolari* in ragione di scudi 80 ciascuno. Dicevansi *scolari* i giovani gesuiti che dopo il biennio del noviziato erano chiamati a fare gli studi della filosofia ne' diversi collegi, come dicevansi *scolastici* quelli che compiuto il corso della filosofia e stati per qualche tempo maestri nelle scuole di latinità intendevano agli studi della teologia. La somma suddetta di L. 296661. 9. 3 non è più riportata nel bilancio del 1772 perchè era passata nel fondo libero del collegio.

Se di un milione e mezzo circa era il patrimonio ognora crescente, del quale godeva nel 1773 il collegio di S. Girolamo, l' asse gesuitico totale in Liguria, quale almeno potè verificarsi dalla deputazione formata per l' amministrazione di esso dalla Repubblica, era tale che la rendita annua esigibile ne saliva alla somma di L. f. b. 97049. 17. 8, come risulta dallo stato presentato dalla deputazione medesima al Senato il 9 di dicembre 1774.

In quello stato però si notava, che i capitali impiegati ne' dominii esteri, de' quali sino allora non avevasi potuto ottenere la intestazione e perciò non erano computati per la rendita suddetta, ascendevano a L. f. b. 1206263. 1. 7, e che oltre tutto ciò erano nell' azienda molte fabbriche, e collegi e case in città e fuori di essa, che non davano rendita alcuna, il valore delle quali veniva estimato di L. f. b. 726612. 6. 7. Tutti i proventi di questa azienda furono a doppio scopo consacrati, a pensioni cioè vitalizie degli ex-gesuiti ed al soddisfacimento degli obblighi che sopra di essa gravitavano, e a dotazione della università.

Fra le fabbriche era compreso il palazzo del collegio di S. Girolamo, che colla chiesa attigua, nel bilancio del 1773, è valutato L. f. b. 430026. 4. 11. Esso venne destinato a sede

perpetua della università. Si è già detto come e quando fosse stato fabbricato. Diamo ora un breve cenno della situazione e delle condizioni dell' edificio.

Sorge il palazzo della università pressochè di rimpetto a quello un giorno dei Durazzo ed ora Reale, a manca di chi entrando da ponente in città trae per via Balbi alla piazza dell' Annunziata. Lo disegnava l' architetto comasco Bartolomeo Bianco, che dopo il perugino Alessi condusse in Genova le fabbriche più sontuose. Se la facciata non è di stile classico al tutto e severo, è però notevole par la gagliardia delle linee e la maestà dell' aspetto. La porta è decorata d' ordine rustico con sopravi due figure rappresentanti due virtù, fra le quali era un tempo lo stemma dei Balbi ed ora è lo stemma reale con sottesso le parole — *Regium genuense Atheneum.* Chiunque la prima volta vi passa innanzi si arresta per godere il bellissimo colpo d' occhio che le interne gallerie dell' edificio presentano, e coloro stessi, che ne avranno le cento volte goduto, pur si soffermano ancora per gli svariati effetti di luce che quelle arcate volte e gli sbattimenti sempre cangianti delle ombre producono: imperocchè tu vedi grandiose scale marmoree e numerose colonne che le fiancheggiano, e logge e gallerie che cingono d' ogn' intorno e coronano il vasto cortile, e nel fondo a considerevole altezza come un pénsile giardino, ove antichi alberi di arancio verdeggiano e coprono colle frondi la parte inferiore dello edificio, che svelto e maestoso si eleva a tergo formando l' ultimo scompartimento del vasto ricinto. E per fermo di molto ingegno era d' uopo per trarre vantaggio e bellezza dalla stessa collina, sulle cui falde l' edificio è in gran parte costrutto e la quale una volta doveva scendere con rapida china fino al mare per tutto lo spazio che presentemente traversano la strada Balbi e quelle di Prè e Carlo Alberto.

Lo sguardo al primo entrare nel vestibolo del palazzo si raccoglie sullo scalone, che in esso si avvanza, occupandone gran parte e sopra due leoni colossali che stanno come a guardia di esso sui primi scalini, cosicchè appena è che tu

avveda dell' angustia del vestibolo stesso; al quale effetto furono con molto accorgimento aggiunti assai tempo dopo la fabbrica. Vennero modellati da Domenico Parodi e scolpiti nel marmo con maestria dal suo discepolo Francesco Biggi.

Il corpo anteriore del palazzo è rettangolare, chiude in mezzo un ampio cortile, e consta di tre piani sopra quello del vestibolo. A ciascuno dei due piani inferiori ricorrono internamente intorno maestosi ed eleganti loggiati sorretti da colonne binate di ordine toscano in uno, iònico nell' altro. Marmoree sono le scale, le colonne, i balaustri de' terrazzi, i pavimenti e le decorazioni tutte, talchè la ricchezza degli ornamenti risponde egregiamente al pregio artisco del disegno. Sotto le logge del primo piano intorno al cortile si aprono le porte delle scuole, assai grandi e ornate di stucchi e quadri, fra i quali alcuni di qualche merito. Dal lato destro un breve andito mette nella chiesa di S. Gerolamo non meno spaziosa che ricca di marmi e di buoni affreschi di Domenico Piola e di una sola navata con più capelle sfondate e con una sola porta al di fuori verso via Balbi, benchè la facciata per artificio architettonico ne simuli due.

Sulla stessa linea del primo scalone ne succede un altro di là del cortile, il quale ad un terzo di altezza dividesi in due, che mettono al loggiato del secondo piano. Nel quale sul lato che fiancheggia via Balbi si entra nella grande aula destinata alle funzioni scolastiche e dipinta da Gio. Andrea Carlone. Da uno degli altri due lati ora trovasi il gabinetto di fisica, dal lato opposto il museo di storia naturale, con la scuola attigua a ciascuno. Quest' ultimo si compone di tre grandi sale, due delle quali però, unite al palazzo della università con un ponticello sul vicolo che sale sul colle di Pietra minuta, formavano già parte del convento di S. Carlo. Su questo medesimo lato una scala interna, che posa sullo scoglio della collina conduce ad un corridoio, che si divide ad angolo retto in due rami, uno de' quali protendesi sul terzo piano del corpo anteriore del palazzo perpendicolarmente alla sua facciata, e l' altro nel

piano inferiore del corpo posteriore, che corre parallelamente a quella. In fondo al primo è la biblioteca, che di due vaste sale si compone e di più camere, che comprendono più di cinquanta mila volumi. Lungo il secondo ora sono gli uffici di amministrazione della università, l'archivio di essa e la sala del consiglio, ove sono gli stupendi quadri in alto rilievo in bronzo di Gio. Bologna, che un tempo ornavano la cappella dei Grimaldi nella chiesa di S. Francesco di Castelletto. In questo piano è pure una sala, già oratorio domestico dei padri gesuiti in cui scorgonsi figure a chiaro scuro di Domenico Parodi che non sai persuaderti non essere di rilievo, e delle quali quel capace ed autorevole giudice in opera di dipinti, che è Federico Alizeri, dice « queste opere di picciol momento se guardi alla composizione e alla mole, ti parranno assai rare, nè ti lascieranno senza diletto se ne contempli l'artificio e la ingegnosa esecuzione (1) ». Presso a poco nell'angolo de' due rami si apre un cancello che per un'ampia scala fiancheggiata da antiche inscrizioni conduce all'orto botanico. Il quale è diviso in varii scompartimenti su per l'erta della collina di Pietra minuta e comprende caseggiati ad uso dell'orto stesso e calidarii per riparo delle piante esotiche nella stagione invernale e serbatoi di acque e tutto ciò che meglio può in siffatto stabilimento desiderarsi. Arroge che essendo a cavaliere della città da ogni suo punto si domina tutta e la vista rallegrasi spaziando sul porto sottoposto e nell'anfiteatro delle circostanti colline e nello immenso orizzonte del mare. Per le molte cure, delle quali quest'orto è l'oggetto, e col sole della riviera, e colle miti aure che aleggiano sulla marina ligustica esso è ormai tale da rendere non lievi servigi alla scienza, tale che il forestiero entrando nel regno italico per questa sua vera porta occidentale che è Genova — *Janua* — riconosca di entrare nel giardino di Europa.

Da questo piano della biblioteca e degli uffici di ammini-

(1) Guida artistica per la città di Genova vol. II pag, 116

strazione si sale per due scale diverse ai due piani superiori di questa parte posteriore dell' edifizio, ne' quali erano un tempo le abitazioni de' religiosi e degli allievi interni del collegio, e sono presentemente l' erbario del giardino botanico, e due sale per le esperienze dell' ottica e due laboratorii di chimica generale e di chimica farmaceutica coi rispettivi gabinetti de' loro prodotti, e le loro scuole, e i locali per conservarvi le loro macchine, ed inoltre due amplissimi vasi capaci di più di cento alunni pel disegno di architettura e di ornato. De' quali stabilimenti scientifici, e di tutti quegli altri importantissimi appartenenti alla università, ma posti in altro palazzo attiguo all' ospedale di Pammatone, or qui nulla aggiungeremo, riserbandoci a dare di tutti esatta notizia nella terza parte di questo nostro lavoro. Allora, conosciuta già la storia della genovese università, si vedrà quale e quanto sia il suo scientifico patrimonio raccolto con amore e perseveranza nel corso di lunga età, mediante le cure di coloro che in differenti epoche ad essa presiedettero, de' direttori degli stabilimenti stessi, e del Governo, che nel promuovere ogni maniera di studi e nella instruzione della patria gioventù ripose sua principalissima gloria e la speranza ormai compiuta de' suoi gloriosi destini. Allora è a credere, non si udirà più rinnovare quella voce, che pur troppo si udì più volte correre subdola e cupa con trepidazione di tutti gli uomini amanti della patria e de' buoni studi, che si avesse a togliere l' università stessa, o trasformare in altro non so quale ibrido instituto di studi e disperdere così o rendere pressochè inutili i tesori scientifici che racchiude accumulati con tanta fatica e tanto dispendio.

DOCUMENTI

DOCUMENTO I.

Statuti del Collegio de' Giudici e loro conferma.

REGULAE COLLEGII

In nomine Domini Amen. Anno Dominicae Nativitatis MCCCCXXXXVI, die veneris 8 mensis novembris; Illustrissimus et excelsus Dominus Raphael Adurnus Dei gratia Dux Januensium, Magnificum Dominum consilium antianorum Communis Januae in pleno numero congregatum, quorum haec sunt nomina:

Taddeus de Zoalio prior.
Stephanus Lercarius Legum Doctor.
Julianus de Parma.
Gregorius Pinellus.
Jacobus Lomellinus, S. Georgii.
Barnabas de Marco.
Christophorus Spinula Nicolai Antonii.
Obertus de Rocca Notarius.
Valeranus Cattaneus.
Antoniottus de Arquata.
Barnabas de Flisco.
Paulus Justinianus Johannis.

Et magnificum officium provisionis in legitimo numero congregatum, ex quo interfuerunt septem inferius nominati:

Antonius Cavina peliparius prior.
Babilanus de Nigro.
Oliverius Maruffus.
Nicolaus Justinianus.
Philippus Centurionus.
Andalo Lomellinus et
Albertus Spinula; absente Petro De Montenigro.

Cum audivissent petitionem coram se propositam nomine clarissimi collegii advocatorum Civitatis Januae in qua succincte narratum est, Dominos advocatos huius collegii scientes nullas leges adeo sapienter conditas esse, quae pro morum ac temporum conditionibus reformatione non egeant, statuisse sanctiones et constitutiones suas in unum volumen redigere, et si quid pro dignitate Reipublicae Januensis et ipsius collegii vel corrigi vel in melius mutari potuit, curam ac laborem ut meliora fierent adhibuisse, et exinde supplicatum ut dignarentur ipsi Illustres Dominus Dux consilium et officium eas constitutiones sic correctas, et in melius conversas comprobare decretaque ex auctoritate sua vim illis ac validitatem infundere, ante omnia

decere cognoscentes ut ab se intelligantur quae comprobanda reprobanda velint, earum constitutionum discussionem et examen delegaverunt egregiis ac praestantibus viris Barnabae de Marco et Valerano Cattaneo duobus ex se Dominis Antianis, qui cum post aliquot dies ad maiorem caeterorum instructionem de re ipsa retulissent praenominati Illustris Dominus Dux, Consilium et officium examine, ut assolet, precedente omni via Jure et forma quibus melius et validius potuere constitutiones ipsas quarum exemplum inferius insertum est omnesque et singulas earum partes et articulos comprobaverunt ac decreto et auctoritate sua ratas validasque haberi et esse statuerunt ac praeceperunt, earum autem tenor hic est.

In nomine domini amen. Venerandum collegium iudicum et advocatorum civitatis Januae qui praesentialiter in civitate Januae adsunt in pleno et sufficienti numero congregatum, quorum qui interfuerunt nomina sunt ista.

D. Ludovicus de Montaldo Rector.
D. Marcus de Franchis praepositus maioris Ecclesiae Januensium.
D. Baptista Cigala.
D. Johannes de Odono.
D. Stephanus Cattaneus.
D. Damianus Pallavicinus.
D. Andreas Bart. Imperialis.
D. Andreas de Benigasio.
D. Demetrius de Vivaldis.
D. Joannes Cuei.
D. Stephanus Lercarius.
D. Gandulfus de Fossato.
D. Nicolaus de Nigro.

Volens quod dictum collegium in melius reformetur, et reguletur, et maxime circa ordinem adhibendum quotiescumque aliquis intrare voluerit collegium praedictum, et in decernendo et in declarando qui possint admitti et recipi in collegio praedicto, praesertim quia circa ejusmodi personas admittendas vel recipiendas in collegio praedicto *varia videntur fuisse facta et ordinata in praeteritum*, statuta et ordinamenta diversimode disponentia, fecit ordinavit infrascripta capitula statuta observanda per collegium praedictum ac omnes et singulos de collegio praedicto ad utilitatem totius Reipubblicae Januensis et dicti collegii interveniente tamen approbatione et confirmatione Illustris Domini Ducis, et Magnifici Consilii Dominorum Antianorum civitatis Januae et non aliter nec alio modo.

Circa Electionem Rectoris et Consiliariorum

Et primo statuit et ordinavit Dominum Venerandum collegium quod quolibet anno in festo Sancti Johannis omnes de Collegio praedicto qui pro tempore fuerint sicut moris est congregentur et congregari debeant in Claustro Ecclesiae Sancti Dominici Januae ordinis fratrum praedicatorum in quo loco ante Missam, quam solent dicti Domini de collegio audire vel post ipsam Missam eligant, et eligere debeant unum Rectorem ex ipsis Dominis de collegio pro uno anno tunc proxime futuro, et duos consiliarios; cujus rectoris electio fiat hoc modo, videlicet quod scribantur nomina quorumcumque Dominorum Judicum de collegio tunc praesentium in civitate Januae vel villis circumstantibus, saltem nomen uniuscuiuscumque in parva cedula, quae

cedulae sic scriptae ponantur in aliquo sacculo vel berreto, ex quo sacculo vel berreto tunc Dominus Rector unam cedulam extrahat, et ille cuius nomen fuerit repertum in cedula sic extracta, sit et esse debeat Rector collegii pro toto dicto anno, ita tamen, quod in dictis cedulis non possit nomen alicuius describi qui ab annis quatuor citra, ipso anno comprehenso, fuerit rector et pari modo quoties continget Rectorem aliquem eligi non posse, nomen alicuius describi in dictis cedulis, qui in praeterito fuerit rector electus modo praedicto, et hoc usque quo sors evenerit quod omnes qui tunc erunt in collegio habuerint vicissitudinem in officio Rectoratus praedicti, quo facto tunc incipi debeat a capite ut nomina omnium scribantur usque quo per vicissitudinem, quilibet de collegio fuerit Rector, et sic in perpetuum servetur et repetatur dicta vicissitudo, et de electione rectoris debeat fieri scriptura per notarium dicti collegii.

De obedientia praestanda M.° Rectori.

Item quod omnes de dicto collegio qui pro tempore fuerint teneantur iurare corporaliter tactis scripturis, in manibus rectoris dicti collegii qui pro tempore fuerit de sibi obediendo in licitis et honestis, et quod non facient vel tractabunt aliqua, quae sint contra honorem commodum, et statum Illustris et excelsi dicti Ducis Januensium ac inclyti communis Januae et dicti collegii, qui Rector constituendus, habeat illam praeeminentiam et jurisdictionem quam habuerunt ac soliti sunt habere hactenus Rectores dicti collegii, qui Rector possit congregari facere dictos de collegio semper et quandocumque voluerit et maxime debeat congregari facere dictum collegium in qualibet die proxima veneris quae occurret quolibet mense totius anni sicuti est ordinatum fieri, qui rector possit cum et de consilio dictorum suorum consiliariorum punire et mulctare quoscumque inobedientes usque in quantitatem solidorum viginti Januinorum pro qualibet vice, et qualibet contrafactione et ultra prout arbitrio ipsius, et dictorum consiliariorum pro qualitate contrafactionis videbitur.

Item quod dictis die et hora eligatur per dictos Dominos de collegio ad vices, Notarius unus qui sit de collegio notariorum civitatis Januae qui toto illo anno scribat acta, processus, consilia et sententias quarumcumque causarum quae vertentes coram dicto collegio sive quae commissae fuerint vel aliter coram dicto collegio agitarentur, et similiter scribat, quaecumque instrumenta pertinentia ad dictum collegium, cui notario si fuerit de notariis scribentibus in curia spectabilis D. Potestatis Januae, vel Dominorum Consulum communis teneatur quilibet dictorum DD. Judicum, qui poterit hoc agere, sibi mittere in actis dicti notarii saltem causam unam ordinarie petitionis, vel unam causam executionis.

Item statuit, et ordinavit dictum collegium quod semper et quandocumque fuerit locus quod in aliqua causa dictum collegium habeat consulere vel sententiam ferre vel alio quovis modo habendum sit consilium, vel apparere dicti collegii in aliqua causa, vel lite talis ordo servetur, scilicet quod post completum processum dictae talis causae, et post causam ipsam plene instructam,

et postquam statuerint advocatos dictae talis causae si advocatos interesse contingat et post oppositiones fiendas dictis advocatis si fiendae videbuntur dicti Domini de collegio in secretis et inter se ipsos diligenter examinent dictam causam, qua plene discussa et arbitrio dicti Domini Rectoris et consiliariorum suorum dicatur per dictum Dominum Rectorem, quod tempus est deveniendi ad determinationem, et divisionem dictae talis causae, et tunc dictus Dominus Rector proponat et quilibet dicat judicium ipsius in dicta causa et incipiendo a juniore gradatim exquirat notas et judicia uniuscuiusque ita repetendo toties quoties sibi et dictis suis consiliariis videbitur fiendum, semper salvo iure variandi, cum in antea sibi et dictis suis consiliariis videbitur proponat, quod quilibet immutabiliter et sine arbitrio variandi dicat judicium suum et hoc fiat statim et immediate postquam unusquisque dixerit suum judicium salvo jure variandi, et tunc incipiat ab antiquioribus secundum gradum et locum quem obtinebit in collegio dicat judicium suum, quo facto illa pars in qua concurret major pars, seu quae habuerit plures voces in dicto collegio intelligatur obtinuisse in dicta causa et pro dicta parte ipsorum de collegio; ita quod quilibet secundum gradum ordinetur et fiat consilium vel feratur sententia, et subscribi et sigillari debeat dictum consilium per dictos Dominos de collegio tamquam consilium dicti Venerandi collegii ad cuius consilii ordinationem deputari debeant duo ex Dominis Judicibus dicti collegii cum dicto Domino Rectore, qui ordinandi eligantur per cedulas, et per vicissitudinem prout et sicut superius fuit ordinatum in modo eligendi Rectorem dicti collegii.

Quod concurrere debeant duae tertiae partes.

Item statuit et ordinavit, quod in caeteris quae occurrent agenda fienda vel proponenda in dicto collegio, quae non concernerent lites vel causas vertentes coram dicto collegio vel sibi commissas, quod modum consultandi vel alio quovis modo, non possit aliquid disponi vel ordinari nisi in praesentia saltem duarum tertiarum partium dominorum de collegio, qui tunc fuerint in civitate Januae vel tribus potestariis aliis, tamen qui fuerint in civitate Januae, vel in tribus potestariis admonitis vel citatis, et quod major pars semper sit major pars omnium dominorum de collegio praesentium in civitate Januae vel tribus potestariis.

Pro admissione in Venerandum Collegium.

Item statuit et ordinavit quod aliqua persona cujuscumque status gradus conditionis vel praeeminentiae existat, nullo modo de caetero possit admitti vel recipi in collegio praedicto sub aliquo exquisito colore nisi sit origine propria vel paterna civis Januae, non autem ex privilegio vel conventione aliqua, vel nisi fuerit origine propria vel paterna de districtu Januae de aliquo locorum infra confines infrascriptos tantum, videlicet per mare a flumine Deivae, usque ad flumen Gestae et non ultra, et per terram ultra Jugum a Palodio citra, ipso loco comprehenso, et hoc si et in quantum, et pro

tempore quo dicta loca erunt sub jurisdictione, et obedientia communis Januae et ita et taliter quod nullus oriundus ex dictis locis, qui sit etiam inter dictos confines, possit nec debeat recipi in dicto collegio nisi eo tempore quo agetur de ipsum recipiendo in collegio, dictus locus unde fuerit, saltem de facto teneatur possit et debeat per commune Januae et sit sub obedientia dicti communis Januae vel habentis causam a dicto communi, dummodo remaneat sub dominio dicti communis.

Quod admissus in collegium studuerit saltem per quinquennium, exceptis filiis doctorum.

Item quod nullus etiam possit quovis modo admitti vel recipi in collegio praedicto nisi fuerit licentiatus vel doctoratus in jure civili in aliquo studio generali, vel si non fuerit doctoratus vel licentiatus saltim studuerit in jure civili in aliquo studio generali per quinquennium, *quo quinquennio completo possit* recipi, et admitti, ita tamen, et non aliter quod ille talis qui doctoratus, et licentiatus non fuerit in jure civili in aliquo studio generali, examinari debeat per dictos Dominos de collegio datis sibi duobus punctis secundum morem et consuetudinem studiorum, et si approbatus fuerit per duas partes numero illorum, qui tunc fuerint in dicto collegio receptis vocibus in secretis ad lapillos albos et nigros, vel ad fabas albas et nigras, albis significantibus affirmativam, et nigris negativam tunc admittatur, et recipiatur in collegio praedicto, et hoc nisi fuerit filius alicuius, qui tunc vel antea esset vel fuisset de dicto collegio praedicto, qui postquam studuerit per quinquennium ut supra admittatur et recipiatur sine examinatione aliqua, etiamsi licentiatus vel doctoratus non fuerit.

Quod non admittatur qui sit in studium reversurus.

Item statuit et ordinavit quod dictum collegium nullo modo possit admittere vel recipere in dicto collegio aliquem ex praedictis praemissis intrare collegium, qui sit reversurus ad studendum in iure civili vel canonico in studio aliquo sed potius teneatur quicumque ingredietur dictum collegium jurare corporaliter tactis scripturis se non reversurum amplius ad studendum in aliqua facultate iuris civilis et canonici, et si forte continget talem admissum reverti ad studendum, tunc et eo casu ipso iure sit privatus dicto collegio; possit tamen postea talis de novo in collegio admitti dummodo Januam veniat, amplius non reversurus ad studium.

Item quia indignum est quod clerici saecularibus negociis se immisceant maxime in advocando vel patrocinando in causis saecularibus, quod ministerium penitus separatum est a divinis officiis quibus debent insistere clerici praedicti, statuit et ordinavit, quod nullus sacerdos vel clericus beneficiatus vel in sacris ordinibus constitutus, possit de caetero sub aliquo quisito colore, etiamsi esset ex praedictis aliis admittendus, admitti vel recipi in collegio praedicto, nullo tamen ex hoc fiendo praeiudicio illis, qui iam intraverunt dictum collegium; item statuit et ordinavit quod contra praedicta

statuta maxime concernentia introitum dicti collegii nullo modo possit dispensari nec esse locum dispensationi etiam per viam rescripti vel aliquo alio quovis modo, et si aliqua dispensatio fieret, praesumatur subreptitia nec valeat etiamsi contineret clausulam derogatoriam quacumque solemnitate verborum roboratam.

Item statuit, et ordinavit quod quilibet qui de caetero fuerit admissus in collegio praedicto, teneatur corporaliter tactis scripturis suo juramento jurare, quod infra sex menses tunc proxime venturos faciet convivium unum decens et honestum omnibus dominis de dicto collegio qui tunc dicto convivio adesse voluerint, ut moris est. Quod si non iuraverit, vel iuraverit et dictum convivium non fecerit infra dictum tempus, ipso jure sit et stet privatus a dicto collegio donec illud fecerit, nullo tamen praeiudicio pro hoc generando illis, qui ad praesens sunt de collegio praedicto, qui tamen dictum convivium non fecerunt.

Quas quidem constitutiones sic ut dictum est comprobatas praenominati Illustres D. Dux, consilium et officium ratas posthac validasque fore voluerunt et omnino servari.

DOCUMENTO II.

Decreto di procedere contro i dottori colpevoli.

—

MCCCCXXXXVIIII DIE XXX APRILIS.

Illustris et excelsus Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Genuensium Gubernator, et locumtenens, M. Consilium Dominorum Antianorum Communis Genuae in undenario numero congregatum, absente tamen modo N. Johanne Jacobo de Auria reliquo duodecimo, cum recogitarent insigne collegium Jurisperitorum Genuense inter praecipua membra Communis Genuae haberi, tum quia legum interpretes, tum etiam quia saepe iustitiae administratores sunt, et cupientes collegium ipsum omni suspicione culpae carere, et ita purgatum esse ut qui legum executores sunt, doctrina et innocentia valeant; idcirco omni iure via modo et forma quibus melius potuerunt et possunt sanxerunt, statuerunt, et decreverunt, quod collegium ipsum Jurisperitorum auctoritatem, potestatem et arbitrium habeat mature explorandi et investigandi si qui in eorum numero delinquentes inveniantur, eosque quos delinquentes invenerint et iudicaverint ab ipso collegio, et privilegiis ejus suspendendi, ac etiam amovendi prout ipsi collegio re prudenter examinata et cognito delicto, suspendendum aut amovendum declaraverint; quae omnia decreverunt salva semper auctoritate arbitrio et jurisdictione Magnifici Senatus, cui per hoc decretum et legem nullo modo derogatum esse intelligatur.

STEPHANUS DE BRACELLIS *Cancellarius.*

DOCUMENTO III.

Conferma degli articoli degli Statuti del Collegio de' giudici concernenti l'ammissione nel Collegio stesso.

MCCCCLXVIIII die martis undecima aprilis post vesperas in Caminata lomus infrascripti spectabilis D. Jo. Serra.

In nomine Domini, amen. Spectabilis Dominus Rector et collegium spectabilium Dominorum Judicum civitatis Januae, in pleno numero collegialiter ongregati, illi scilicet qui personaliter sunt in civitate Januae, quorum nomina sunt haec

Spectabilis D. Antonius de Bracellis Rector.
Sp. D. Baptista de Goano.
Sp. D. Johannes de Serra.
Sp. D. Bartholomeus de Jacopo.
Sp. D. Lucas de Grimaldis.
Spectabilis D. Franciscus de Marchesio.
Sp. D. Paulus de Basciadonis.
Sp. D. Bernardus de Franchis de Burgaro.
Sp. D. Franciscus Soffia.
Sp. D. Borinus de Collis (1).

(1) Dal documento I, si rilevano i nomi di alcuni dottori del collegio de' giudici nel 1446. al documento presente si conoscono quelli dei dottori presenti in Genova nel 1469. In seito ad un breve del consolato dei Placiti in sul finire del secolo 13.° esistente in codice della blioteca del Re in Torino, si trova il seguente catalogo dei dottori del collegio medesimo.

Nomina Judicum de Collegio Januae.

Enricus Ylionis notarius.
Marinus de Vultabio.
Gabriel de Gavio.
Petrus de Ugolinis.
Johannes Canzellerius.
Meliadus Salvaticus.
Manuel de Mari.
Jacobus de Gavio.
Novellus de Gavio.
Franciscus de' Mari.
Angelus Tartaro.
Odoardus de Camilla.
Andreas Bonaventura.
Andreas de Cassino.
Andreas de Calegnano.
Andreas de Bartholomeo.
Petrus Ultra-Marinus.
Nicolinus de Fossato.
Johannes Aurie.
Rolandus de Castelliono.
Benedictus de Castelliono.
Jugo Spinula.
Nicolinus Cardinalis.
Nicolaus Ravetus.
Marocellus Marocellus.
Leonardus Falacha.
Amicetus de Oliva de Quinto.
Dominicus Cerriolus.
Cavalinus honestus.
Johannes Galuinus.
Joannes Lucianus.
Lanzarotus Nigrinus.
Valentinus de Prementorio.
Januinus de Sancto Antonio.
Marcus de Castellana.
Lanfrancus de Casali.
Nicolaus Durantis.
Marinus de Marino.
Adembrandus de Vezano.
Paulus de Montaldo.
Acursius Pilavicinus.
Opicinus Scorcia.

Questo catalogo però inserito nell' ultima pagina del codice mentovato è di scrittura diversa fuor di ogni dubbio più recente delle pagine precedenti e non anteriore al secolo XIV. A

Cupientes de caetero observare decreta condita et statuta ipsius collegi
et praesertim concernentia ingressum et admissionem aliquorum in dictum
collegium et prohibentia quemcumque admitti nisi prout in statutis conti-
netur, omni iure, etc.; in primis ratificaverunt et comprobaverunt statuta
disponentia neminem admittendum qui non sit oriundus intra confines de
quibus in statutis ipsius fit mentio vel etiam qui alias non sit admittendus
ex forma dictorum statutorum. Quotiescumque contingat fieri requisitionem
per aliquem seu aliquos qui pro se vel per alium requirent se admitti ad
dictum collegium contra dispositionem dictorum capitulorum et super illis
dispensari, decreverunt et ordinaverunt talem requisitionem admitti non
posse, nec, ut dici consuevit, poni ad postam, nisi prius id fuerit obtentum
ad lapillos albos et nigros per omnes de collegio citatis et praesentibus om-
nibus qui tunc temporis in civitate fuerint vel in tribus potestatiis, ita
quidem ut una vox nigra et seu lapillus niger et seu repugnans impediat
ne possit poni ad postam, et casu quo fuerit obtentum, talem propositionem
admittendam esse et ad postam poni debere. Tunc et eo casu per scruti-
nium habendum inter praefatos Dominos de collegio intelligatur utrum talis
sit admittendus vel ne, quod etiam fiat ad lapillos seu calculos albos et
nigros, ut supra citatis et praesentibus omnibus qui tunc erunt in civitate vel
in tribus potestatiis, et nisi per omnes, nemine discrepante, fuerit obten-
tum ad iudicium calculorum, tunc et eo casu talis intelligatur omnino exclusus
ab ingressu dicti collegii, nec amplius super eo possit eis sive eidem prae-
beri audientiam. Et pari modo idem observari decreverunt in omnibus et
per omnia, ut supra, ubicumque contingat sermonem fieri de dispensando, vel
derogando praesenti statuto, vel de aliquo preambulo ad dictam derogatio-
nem vel dispensationem, ita et taliter quod nisi fuerit obtentum ut supra
ad lapillos albos et nigros, quorum unus niger impediat in omnibus et per
omnia ut supra, intelligatur totaliter reprobatum, nec posse habere sermo-
nem aliquem de et circa praemissa. Et praesens statutum dicti Domini de
collegio in manibus spectabilis Rectoris et praefatus D. Rector in manibus
dicti collegii collegialiter et omnes et singuli de dicto collegio singulatim ac
sibi invicem et vicissim iuraverunt observare, et contra illud non facere vel
venire aliqua ratione, occasione vel causa quae modo aliquo vel ingenio

quale anno debba particolarmente riferirsi non è possibile il dirlo. Il dotto Sig. Cornelio De-
simoni in nota graziosamente comunicataci osserva, che Paolo di Montaldo, padre del doge
Leonardo, essendo morto prima del 1352, il catalogo certamente precede la metà di esso secolo
e che anzi, riflettendo come il breve del Consolato, benchè del secolo XIII, pure contiene
aggiunte e correzioni che giungono fino al 1316 e non oltre, potrebbe con fondamento argo-
mentarsi che il catalogo fosse dell' anno medesimo o di pochi anni dopo. Osserva ancora che
Paolo di Montaldo e un Leone di Gavi, giusta il Muzio — *Ordine Carmelitano* — sono
detti giudici ed eletti arbitri nel 1344 in una causa del Monistero di S. Siro contro il convento
del Carmine, e che Leone doveva essere più giovane degli altri Marchesi di Gavi inscritti nel
catalogo, perchè trovasi nominato dal 1331 fino al 1369. Un suo figlio Martino ebbe pure la
qualità di dottore ed assai probabilmente l' ebbe anche l' altro figlio Matteo. Un Francesco
della stessa marchionale famiglia era dottore nel 1315. Il suddetto Leone fu giudice in alcune
altre cause, e compose un' opera — *De jure Reipublicae in Ligustico mari* — la quale si
conservava già manoscritta nella biblioteca del Duca di Urbino, come attesta l'Oldoini nel-
l'*Atheneum Ligusticum*.

dici seu excogitari possit. De quibus omnibus et singulis suprascriptis mandaverunt per me Julianum de Turri et scribam praefati venerandi collegii praesens publicum publicari et testari decretum in fidem, robur et testimonium praemissorum.

DOCUMENTO IV.

Decreto sulle condizioni degli aggregandi al collegio.

MDXLVIII DIE SECUNDA OCTOBRIS.

Illustrissimus Dominus Dux, et Magnifici Domini Gubernatores Exc.mae Reipublicae Genuensis.

Animadvertentes, collegium venerandum Jurisperitorum ab annis citra ad im conditionem esse deductum ut pauci admodum inveniantur, qui civium umero possint adscribi, multos contra adesse satis ex oppidis Reipublicae ubiectis adscitos, considerantes quo magis in dies creverit numerus extraeorum, et pauciorem civium reddi necesse esse, *arbitrati praecipuum civiatis ordinem juris civilis* pene destitutum videri, in eam sententiam ierunt t modus adhiberetur, quo tanta rei indignitas arceretur. Itaque facti cerores ex responso praestantium civium Augustini Lomellini q. D. Ansaldi, icolai Nigroni q. D. Illarii, Petri Johannis Cybo de Clavica et Juliani Sauli, ui ad id munus electi fuerunt, qui adhibita diligentia idem fere *omnes rdinis cives velle atque optare dixerunt*, re diu secum examinata statueint, ut ordines dicti collegii adhuc qui sequuntur modum reformati inviobiliter observentur, videlicet ubi in regulis dicti collegii de his qui possunt lmitti in ipso collegio decretum est quod sit origine propria vel paterna civis nuae et non ex privilegio nec ex conventione, addatur et additum esse telligatur *quod pater* vel avus habuerit domicilium in civitate per annos ginti quinque et quod pater non exercuerit artem vilem vel mecanicam, si forte in dubium verteretur quaenam sit ars vilis vel mecanica, id dernatur per praefatos Illustrissimos et Magnificos; filii tamen doctorum qui nc sunt de collegio sint habiles, et possint admitti ad collegium, etiam od non habeant qualitates supra requisitas; et quia in dictis regulis conetur quod illi qui sunt origine propria vel paterna de aliquo loco intra nfines in ipsis regulis declaratos possint ad dictum collegium admitti, elligatur talis ordo suspensus per annos duodecim, et per consequens ohibitum quemque ex dictis locis ad dictum collegium quomodocumque l qualitercumque admitti posse, et ultra dictum tempus donec etiam per aefatos Illustrissimos et Magnificos aliter decernatur, quo termine elapso o negocio tunc temporis mature considerantes statuent quantum ipsis

convenire visum fuerit, mandantes quod per Sp. Dominos collegii pro de
fensione Reipublicae sine praemio observent conventa sub poena in cas
inobbedientiae per ipsos Illustrissimos et Magnificos declaranda obstanti
quibusvis in contrarium facientibus non obstantibus.

In foliatio actorum Georgii Ambroxii.

DOCUMENTO V.

Decreto di ammissione per grazia nel collegio de' giudici.

MCCCCLXXXIII DIE XI DECEMBRIS.

Reverendissimus in Christo pater Dominus Paulus de Campo Fregoso Sanc
Sixti Praesbiter Cardinalis et Dux Januensium, Illustre et Magnificum Cons
lium Dominorum Antianorum, in sufficienti et legitimo numero congrega
cum post auditam sepe controversiam inter preclarum et insigne collegiu
Doctorum Juris in civitate Januae, ex una parte et Spectabile etiam legum doct
rem D. Angelum de Franchis Luxardum ex altera, occasione ingressus ipsiu
D. Angeli in dictum collegium, deliberationeque secuta de qua const
manu mei cancellarii infrascripti. Qui praefatus D. Angelus quam primum Ja
nuam redierit licentiatus aut doctoratus in aliquo studio generali sit et in
telligatur ipso facto et ex nunc in dictum collegium admissus cum omnibu
illis privilegiis, dignitatibus, iurisdictione, immunitatibus etc. Approbant
et confirmantes ac omologantes omnia privilegia, regulas, constitutiones a
ordines ipsi collegio quomodocumque concessas et seu concessa circa or
dinem eorum qui sunt in collegium suum admittendi observari debeat, n
cuipiam posthac liceat collegium ipsum ingredi, aut in illud admitti salv
praemissis, nisi servatis ordinibus ac regulis et privilegiis ipsi collegio co
cessis de hoc mentionem facientibus. Insuper conditione ac declaratio
adiecta quod si contigeret aliquem de caetero admitti in ipsum collegiu
non iuxta dictos ordines sed per gratiam, tali admissio non valeat ni
fuerit confirmata ab ipsis Reverendissimo D. Cardinali et Duce, Illustri
Magnifico Consilio Dominorum Antianorum sub calculis albis et nigris
quorum duae tertiae partes albis consentire videantur et non aliter. Dece
nentes insuper ac deliberantes quatenus de caetero aliquis Jurisperitus q
officium Vicariatus ordinarie vel extraordinarie in civitate Januae exerce
non possit durante tempore officii sui petere ingressum in ipsum collegiu
nisi prius fuerit obtenta per eum licentia ab ipso Reverendissimo Card
nali et Illustri Duce ac Magnifico Consilio Dominorum Antianorum sub ca
culis albis et nigris, quorum duae tertiae partes albi consentiant, exclus
tamen his qui ante praesentem deliberationem admissi in ipsum collegiu
viderentur.

In actis Gotardi Stellae, *Cancellarii.*

DOCUMENTO VI.

Domanda di aggregazione al Collegio degli Avvocati di Cesare Contardo e relativi decreti.

ILL.^mi DUX ET MAGNIFICI DOMINI.

Reverenter exponitur ex parte Caesaris Contardi J. U. D. quod licet sit oriundus ex hac alma civitate et Contardorum familia quae hic fuit antiquissima ut in plerisque locis attestantur virorum genuensium annales et licet etiam infulis doctoratus ab huius civitati venerando doctorum collegio fuerit comuni voto insignitus, tamen dictus orator, quia Levanti natus non omnes habet qualitates a decreto suprascripti collegii requisitas, omni spe remanet destitutus posse frui et exornari honoribus et commodis dicti collegii nisi Ill. DD. VV. suo temperamento ex innata pietate occurrant supradictorum decretorum rigori, quae si temporibus illis quibus promulgata fuerunt aequitatem in se aliquam habere videbantur hoc tamen felicissimo Illust. D. V. regimine experientia ipsa, dura et rigida nimis esse dignoscuntur, ex eo praesertim quod ex differentia locorum discrimen inter suos ligures inducunt, quos tamen Ill. DD. uno et eodem amore complectuntur, pari regunt imperio, et paribus sublevant beneficiis. Idcirco suprascriptus Caesar ad fontem pietatis confugiens humiliter rogat ut ipsum gratia speciali et de potestatis plenitudine, quibuscumque non obstantibus, iudicem collegii cum solitis et consuetis privilegiis, honoribus et oneribus constituere et inter collegiatos Doctores aggregare dignentur; cum maxime quamplures alii non habentes dictas decretorum qualitates ex gratia in collegium et admissi et recepti fuerint. Quod pariter praefatus supplicans sperat obtinere ab Ill. DD. VV. quibus se humiliter commendat.

MDXXXXVI DIE XXII FEBRUARII.

Illustris D. Dux et Magnifici Gubernatores Reipublicae Genuensis lecta supplicatione suprascripta, verboque audito Sp. D. Octaviano de Contardis phisico et patre dicti supplicantis, ac supplicante ipso, humiliter petentibus decerni et concedi prout in ea ipsa continetur, examinatis contentis in dicta supplicatione et verbis per Dominos supplicantes dictis, ad calculos se absolvendo omni modo, iure, via et forma quibus melius et validius potuerunt et possunt, de gratia speciali et de plenitudine potestatis dictum Sp. Caesarem in venerando collegio Sp. Judicum praesentis civitatis constituerunt et inter collegiatos Doctores aggregant cum solitis honoribus et oneribus ac privilegiis in omnibus ut suprascripta supplicatione requisitum fuit, obstantiis quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

DIE XXVII FEBRUARII.

Praefati Illustrissimus Dux et Magnifici Gubernatores etc., cum audiverint semel et pluries Sp. D. Franciscum Cybo Rodinum rectorem Venerandi collegii DD. Iudicum praesentis civitatis et nonnullos alios de dicto Venerando collegio, et item hodie praefatum spectabilem rectorem, et spectabiles Bernardum De Marinis de Turri, Nicolaum Gentilem de Senarega, Petrum Franciscum Grimaldum Robium, Ansaldum Justinianum et Johannem de Auria Motinum supplicantes ut Dominationes suae Illustrissimae dignarentur de gratia speciali suprascriptam gratiam factam Spectabili D. Caesari revocare et seu ad beneplacitum DD. suarum suspendi, rationibus per eos adductis; examinata dicta requisitione, dignis de causis moti, ad calculos se absolvendo omni modo, via, iure et forma quibus melius et validius potuerunt et possunt de gratia speciali, gratiam praedictam factam dicto spectabili Caesari suspenderunt et suspendunt ad beneplacitum Suarum Illustrium DD. gratia ipsa et aliis quibusvis in contrarium facientibus non obstantibus.

EXCEL.me DUX, ILL.mi ET P.mi GUBERNATORES D.ni OBS.mi

Placuit Illustrissimis DD. Vestris, cum sic eis requisitum fuerit anno 1546 XXII febbruarii ex gratia speciali et de plenitudine potestatis Caesarem Contardum iuris utriusque doctorem in collegium Venerandum DD. Doctorum huius inclytae civitatis cooptare, ut constat publico decreto, quod exhibetur. Placuit etiam eodem anno et mense in gratiam et ad instantiam MM. DD. Doctorum praefati Venerandi collegii ad beneplacitum tamen, dictam gratiam suspendere, cuius suspensionis causa idem Caesar passus est multa damna et incommoda multa quae longum esset referre Illustrissimis DD. Vestris, tandem placuit praefato Venerando collegio in legitimo et sufficienti et superabundanti numero ad instantiam dicti Caesaris congregato concorditer ac nemine paenitus dissentiente; non solum consentire sed cupere et quantum in eo est velle, ut ipse Caesar adeat Dominationes vestras Illustrissimas et ab illis requirat et obtineat dictae suspensionis et revocationem atque anut videre est ex decreto et ordinatione praefati Venerandi collegii, quod nullationem, etiam presentatur. Quapropter cum res sic se habeat, causaque suspensionis paenitus cesset dictus Caesar humiliter, et qua decet reverentia postulat ut Dominationes Vestras Illustrissimas dignentur et velint talem suspensionem revocare, amovere et penitus tollere, quod iustum est et ab omni parte honestum, quia cessante causa necesse est etiam cessare effectum. Quod quidem a Dominationibus Vestris Illustrissimis, quae sua est humanitas, caritas et iustitia minime se impetraturum dubitat quibus humiliter causam suam iustissimam toto corde commendat, quas Deus optimus maximus eo quo sunt statu felicissimo conservet et augeat ad vota

MDLXXI DIE III JULII.

Illustrissimus D. Dux, Illustresque Gubernatores Ex.mae Reipubblicae Genuensium, lecta supplicatione et considerata, eiusque tenore plene intellecto, oretenusque audito praefato Spectabili Caesare humiliter petente sibi concedi iuxta requisita per dictam supplicationem, lectoque pariter instrumento rescripti facto per Venerandum collegium DD. Judicum praesentis Civitatis et super omnibus habito maturo examine, attenta dicti supplicantis vitae et morum integritate, excellenti doctrina, aliisque virtutibus, prout etiam per dictum Venerandum Collegium extitit attestatum, ad calculos se se absolventes ex gratia speciali revocaverunt et annullaverunt, virtuteque praesentis revocant et annullant decretum suspensionis factum anno 1516 sub die 27 februarii perinde ac si factum non fuisset et in omnibus et per omnia prout in supplicatione suprascripta exhibit requisitum. Ita et taliter quod decretum gratiae factum et concessum dicto Spect. Caesari anno praefato die xxii dicti mensis februarii suum sortiatur effectum, quibusvis in contrarium facientibus non obstantibus.

DOCUMENTO VII.

—

MDLXVII DIE XXII APRILIS.

Ill.ma Dominatio visis litteris invictissimi Imperatoris ad favorem D. Petri Pauli Melegarii Jur. Utr. Doct. ut cooptaretur ad collegium Venerandi collegii Spect. Jurisperitorum, nec non pariter litteris Illustrissimorum Cardinalium Sancti Clementis et Aracoeli ad favorem Spect. Bernardi de Dolera consanguinei ipsius Rev.mi Aracoeli, insuperque meritis consideratis Spect. D. Angeli De Grossis de Republica benemeriti ac etiam Spect. D. Georgii de Giorgiis cuius opera plurimum profuit Reipublicae praesertim in curia Caesarea, ipsos et unumquemque eorum cooptandum esse duxerunt ad dictum collegium, et sic examinato prius et satis perpenso negotio se se ad calculos absolvendo omni modo etc.

Cooptaverunt et cooptatos esse voluerunt et declaraverunt in dictum Venerandum collegium Spect. Jurisperitorum et sic decreverunt nihil obstante contrariis, ut late extendendo in foliatio, etc.

MDLXVII DIE XXVI MAII.

Illustrissimus Dux et Magnifici Gubernatores etc., auditis pluries doctoribus Venerando collegio Spect. Jurisperitorum praesentibus super cooptatione D. Bernardi Dolera et aliorum numero quatuor ad dictum collegium cooptatorum, melius considerato dicto decreto, et negotiis dignis moti rationibus.

omni meliori modo etc. sub calculorum iudicio suspendunt et suspensum esse voluerunt dictum decretum ad eorum beneplacitum et sic eum suspendunt nihil obstante, etc.

DOCUMENTO VIII.

Eccezione favorevole ad un figlio di Notaro per l' ammissione al Collegio dei Giudici.

MDLXXXXIII DIE QUINTA MAII.

Serenissimus Dominus Dux et Excellentissimi DD. Gubernatores Serenissimae Reipublicae Genuensium intellectis Magnificis Luca de Furnariis, Nicolao Baliano, et Stephano Lazagna J. U. D. comparentibus nomine Venerandi collegii DD. doctorum huius urbis et referentibus super commendatione superioribus diebus eidem collegio per suas Dominationes Serenissimas facta de Spectabili Vincentio Ligalupo Jurisperito filio Magnifici Jacobi Cancellarii et Secretarii Reipublicae et de ipsa benemeriti pro cooptatione ipsius Spectabilis Vincentii, et ablatione obstaculi si quod forte sit, quod ei possit obesse, collegium ipsum cum primum licuit ea de causa congregatum fuisse commendationisque huiusmodi pro jure optimo de Republica merito, ut par est, rationem habens omnibus fere suffragiis decrevisse nolle sese opponere quin per suas DD. Serenissimas tollatur impedimentum si quod forte sit quod Domino supradicto Vincentio obstare possit in ingressu de iure in praedictum collegium, eo quia idem magnificus Jacobus pater ejus tabellionatus officia functus sit aliquot annis post conditas leges anno 1576, praeter scilicet seu contra illam ipsarum qua disponitur quomodo tabellionatus officium exercendum sit absque eo quod exercens illud nobilitati suae derogare intelligatur, aliaque multa addentibus quibus demonstrarent promptitudinem ipsius collegii in suarum Serenissimarum DD. desiderio satisfaciendo tum in hac, tum etiam in aliis quibusque rebus, praedictisque omnibus auditis, ac negocio pro sui qualitate examinato, et ad calculorum iudicium deducto omni modo etc. Rationem quidem habentes meritorum ejusdem Magnifici Jacobi qui Reipublicae tresdecim circiter annos operam sedulam ac fidelem vacavit munere primum cancellarii et Syndici comperarum Sancti Georgii fungendo, deinde vero cancellarii et secretarii praefatae Reipublicae magno cum commodo ipsius et non mediocri laude ejusdem Jacobi gerendo, ut quidem in praesentia gerit, bona item indoli ejusdem Vincentii ac virtuti ipsi facientes; quatenus memoratum superius impedimentum obstaret, quominus ex dispositione ordinum praefati collegii idem supradictus Vincentius cooptari posset in collegium ipsum omnino sustulunt ac tollunt itaut ipse

Magnificus Vincentius in idem collegium adscisci, et cooptari de jure valeat perinde ac si praefatus Magnificus Jacobus pater dictum tabellionatus officium numquam exercuisset et obstantiis quibusvis non obstantibus etc.

DOCUMENTO IX.

Eccezioni favorevoli per ammissione al Collegio dei Giudici.

MDCVIII DIE OCTAVA MAII.

1.° Nota quod habita notitia per praefatum Venerandum collegium Illustrissimum et Reverendissimum Cardinalem Pinellum per ejus epistolam requisivisse Serenissimo Senatui huius Serenissimae Reipublicae ut vellet in dictum collegium in ejus gratiam cooptare sp. Dominicum Godanum Domini Joannis Vincentii filium; Ideo Venerandum collegium ex decreto recepto per eorum Cancellarium Philippum Camere Notarium die 19 aprilis 1608 elegit m. D. legum doctores Petrum Mariam de Ferrariis, Stephanum Lazaniam, Marcum Antonium Justinianum q. Jo. Baptistae, Opicium Spinulam et Nicolaum Rivarolam, qui una cum Praestantissimo Domino Octavio Viale ad presens Rectore dicti Venerandi collegii facultatem habeant coram dicto Serenissimo Senatu comparendi, et se opponendi ne D.us sp. Godanus aliquid obtineat, nec aliquid concedatur. Qui electi coram ipso Senatu comparuerunt, et jura ejusdem collegii ita explanarunt quod praefatus Serenissimus Senatus requisita per Dominum Illustrissimum et Reverendissimum Cardinalem denegavit.

Domanda rinnovata nel 1618 al Collegio da Vincenzo Godano.

SERENISSIMO ED ECCELL.MI SIGNORI,

2.° Così come è proprio di VV. SS. Ser.mo di rendersi facili a far gratie a coloro che giustamente le domandano, così prendono animo li suoi devotissimi servitori di chiedergliele; fra quali è il Sp. Domenico Godano figlio del q. m. Gio. Vincenzo, che in devotione e vera servitù appo di loro non cede ad alcun altro.

Espone adunque come esso li anni passati fu addottorato qui in Genova dal Venerando collegio degl' Ill.mi Dottori con intentione di essere accettato nel detto loro collegio, il che perfino a quest' ora non ha potuto procurare che segua. Ora avendo intentione di ridurre ad effetto questo suo desiderio, gli è stato significato essere a cautela necessario ottenere dispensa ossia abilitatione da VV. SS. Ser.me per aver detto q. m. Gio. Vincenzo suo

padre esercitato la professione di Notaro ed essere stato attuaro de' Magistrati e particolarmente cancelliere de' Maestrali e Priori del Comune e ultimamente de' M. Ill. Protettori di S. Giorgio ed aver fatto instrumenti ed altri atti fuori di casa, che pare che per le regole di detto collegio ostino a d.° m. Domenico suo figlio, et perchè, Ill.mi Signori in esso Sp. Domenico concorrono tutte le altre qualità che si richiedono, e rispetto alla suddetta già più volte si sono compiaciute VV. SS. Ser.me di abilitare altri dottori figli di notari, e sperando perciò anch' esso che è disceso da padre et avoli benemeriti di questa Serenissima Repubblica di essere onorato da VV. SS. Ser.me di simile gratia; perciò li supplica umilmente a degnarsi di dispensarlo ed abilitarlo per loro decreto a fine di poter entrare in detto Venerando collegio degl' Ill.mi Dottori, non ostante che si potesse dire, che detto q. m. Gio. Vincenzo suo padre gli avesse in ciò pregiudicato particolarmente nell' esercitar la professione di Notaro etiam come attuaro. Il che oltre che sarà mera gratia della somma prudenza delle SS. VV. Ser.me pur solita concedersi ad altri, esso M. D. averà maggiore occasione d' impiegarsi in servir VV. SS. Ser.me come deve e desidera, alle quali ecc.

Di VV. SS. Ser.me

Umil.mo et Dev.mo Serv.

DOMENICO GODANO.

MDCXVIII DIE XVII MAII.

3.° Serenissimus Dominus Dux et Excellentissimi Domini Gubernatores Serenissimae Reipublicae Genuensium lecta jam antea supplicatione presentata coram DD. SS. Serenissimis per dominum supradictum Dominicum Godanum supplicante ipsoque modo oretenus audito, negotio de quo agitur satis examinato ad calculos omni meliori modo etc., dispensaverunt et habilitaverunt dominum supradictum Dominicum ut optari possit in Venerandum collegium DD. doctorum huius civitatis licet Joannes Vincentius ejus pater officium Notarii exercuerit quod sibi non obsit, regulis, sive ordinibus praefati Venerandi collegii aliisque in contrarium facientibus non obstantibus et licet non fuerint citati citandi etc.

MDCXVIIII DIE XVI JANUARII.

4.° Praefati Serenissimus Dominus Dux et excellentissimi Gubernatores audito Marco Joanne Baptista Spinola Rectore praefati Venerandi collegii et cum eo Magnifico Petro Maria de Ferrariis, et Stephano Lazania, Marco Antonio Justiniano q. Joannis Baptistae, Hyeronimo Adurno, Octavio Viali, et Opicio Spinula nomine ejusdem Venerandi collegii comparentibus re suis momentis considerata omni modo etc. ad calculos etc.

Decretum concessum domino supradicto Dominico die 17 maii superioris anni, suspenderunt, et suspendunt ad beneplacitum DD. Serenissimorum et ita etc. Contrariis non obstantibus, et licet dominus supradictus Dominicus citatus non fuerit.

DOCUMENTO X.

Elezione e facoltà dei due capitani del popolo Opicio Spinola e Bernabò D' Oria nel 1306.

Cupientes publicae utilitati civitatis et civium et districtualium civitatis Januae in quantum est possibile salubriter providere, provida deliberatione duximus statuendum quod Magnifici Viri Dominus Opicius Spinula de Luculo et D. Barnabas de Auria sint et esse debeant capitanei comunis populi Januae usque ad proximum festum beatorum apostolorum Simonis et Judae et ab inde usque ad quinquennium et per tota ipsa tempora, et quod ipsi domini capitanei habeant plenam et liberam potestatem et bailiam super omnibus et singulis factis et negociis comunis populi Januae quaecumque sint et cuiuscumque conditionis existant et super omnibus et singulis pertinentibus ad ipsum comune seu populum et quae pro factis et negociis ipsius comunis et populi seu alterius ipsorum usque ad dicta tempora et per ipsa tempora fuerint seu occurrerint facienda gerenda tractanda seu administranda, ita quod omnia et singula quae fient tractabuntur statuentur seu ordinabuntur vel administrabuntur per ipsos Dominos Capitaneos seu alterum eorum gerentem vices suas et consocii sive per inde valeant et teneant et habeant solidam et inviolabilem firmitatem ac si per totum comune et populum Januae, quantumcumque legitimae facta tractata statuta gesta ordinata seu administrata forent, et quod omnes et singuli nobiles et populares civitatis Januae et districtus cuiuscumque conditionis existant obedire et parere teneantur in omnibus et per omnia mandatis, statutis et ordinamentis dictorum dominorum capitaneorum et cuiuslibet eorum gerentis vices suas et alterius consocii et eos et quemlibet eorum habere tenere in capitaneum et pro capitaneo comunis et populi Januae usque ad dicta tempora et per tota ipsa tempora, et eos et officium eorum manutenere et quod iuvare et nihil dicere allegare facere vel tractare, seu fieri vel tractari facere contra eos vel eorum officium seu contra honorem eorum vel alicuius eorum, et si quid fierit seu tractaretur, et ad eorum seu alicuius eorum nobilium seu popularium notitiam pervenerit teneantur, et quilibet eorum teneatur quam citius poterunt seu poterit illud dictis dominis capitaneis seu eorum alteri revelare, et si quis eorum contrafecerit seu non observaverit, mulctari et condemnari possit et in exilium damnari per ipsos Dominos capitaneos eorum arbitrio, et habeat uterque ipsorum dominorum capitaneorum annis singulis pro dicto tempore capitaneatus eorum de pecunia dicti comunis pro eorum salario libras mille quingentas januinorum; salvo et sane intellecto quod dictis dominis capitaneis non liceat se intromittere de his quae spectant ad iustitiam vel vindictam, videlicet de cognitione vel definitione causarum civilium vel criminalium, nec de aliquibus per quae impediatur officium deputatorum officio comperarum salis, seu assignationis mutuorum nec de

aliquibus per quae impediatur tractatus nec ea quae continentur in tractatu facto et firmato super ipso assignationis officio 1305 die tertia aprilis: possint tamen, non obstantibus praedictis nec aliquo praedictorum, modum et viam adinvenire tractari et ordinari facere prout et sicut et quoties eis videbitur expedire per quam et quem pro salariis ipsorum et equitum et servientium quos tenuerint et Dominus Abbas populi Januae qui pro tempore fuerit tenuerit et aliis necessariis pro eorum officio exercendo et officio Abbatiae populi Januae et statu eorum et dicti Abbatis et populi conservando pecuniam necessariam. Nunc possint super in integrum restitutionibus ab omnibus forestationibus factis a kalendis februarii retro anni praesentis seu ab inde citra occasione maleficiorum a dictis kalendis retro commissorum et super absolutionibus ab omnibus maleficiis commissis ab inde retro facta pace quae ipsis Dominis Capitaneis sufficiens videatur et etiam non facta pace si eis videbitur pace necessaria non esse vel intervenire non debere: plenam habeant vigore praesentis capituli potestatem sane intellecto quod dictum est de in integrum restitutionibus et absolutionibus non debeat locum in forestationibus factis occasione delicti seu officii raubariae. Insuper singula gesta per dictos capitaneos seu alterum eorum gerentem vices suas et consocii ratione dicti officii seu auctoritate et decreto eorum seu alicuius eorum gerentis vices suas et consocii sui a tempore capitaneatus eorum citra firma sint et esse intelligantur ac si quaecumque legitime gesta forent et sit et esse intelligatur praesens capitulum abrogatorium et derogatorium omnibus et singulis statutis, capitulis et tractatis conditis et condendis, generalibus et specialibus quacumque verborum solemnitate vallatis etiamsi contineretur in eis seu aliquo eorum aliquo alio capitulo non obstante, salvo tamen quod non intelligatur derogatorium esse, capitulis loquentibus de officio Abbatiae et conestabulorum populi Januae et electione officio et bailia supra concessa dictis dominis capitaneis et praesens capitulum incipiat locum habere die nona septembris anni praesentis currente 1306.

Extractum est ut supra de magno volumine capitulorum civitatis Januae scilicet de primo libro per me Gulielmum Thomae de Rapallo notarium, quae capitula incipiebant 1306 et vigere debeant deinde ad quinque annos, et dictum volumen est penes D. Petrum De ultra mare iudicem.

DOCUMENTO XI.

Il capitano Opicio Spinola tanto a suo nome quanto a quello dell' altro capitano del popolo Bernabò D' Oria riconosce i privilegi del collegio dei giudici, 1307, 15 *novembre.*

Questo documento è trascritto da due codici, uno, copia di quello del Beningassio, l' altro degli statuti del collegio di medicina, confrontati diligentemente fra loro. In generale è preferito il secondo perchè più compiuto ed esatto.

In nomine Domini amen. Egregius et Magnificus vir Dominus Opicius Spinula de Luculo capitaneus comunis et populi Januae gerens vices suas et Domini Bernabovis De auria capitanei consocii sui ex vice et potestate ei concessa et omni modo et forma quibus melius potuit volens honorabili collegio judicum complacere et gratiam facere specialem, confirmavit consuli collegio iudicum Januae et ipsis iudicibus praesentibus et recipientibus nominibus ipsorum et omnium aliorum iudicum de dicto collegio qui nunc sunt et qui tempore erunt in collegio praedicto, omnes immunitates franchixias et privilegia ipsorum quae habent et habere consueverunt et omnia statuta et ordinamenta ipsorum et collegii praedicti et quia quasi continue collegium et iudices praedicti seu aliqui eorum in publicis utilitatibus comunis Januae occupantur, proprium existimantes quod publicae saluti et gubernationi confertur, idcirco dictus D. Capitaneus volens honestos labores ipsorum palma remunerationis ornare ut in vicissitudine qua provecti gaudent desides non redeantur et ipsos circa rempublicam semper reddere promptiores, voluit et ordinavit praesenti decreto in perpetuum valituro firmavit omni quamelius potuit potestate suas et dicti socii sui semper vices gerendo quod dicti judices de matricula et collegium iudicum Januae qui nunc sunt vel pro tempore erunt in perpetuum non graventur vel molestentur ipsi vel bona ipsorum pretextu vel occasione alicuius daciti vel collecte vel alicuius exationis mutui seu praestationis seu pro aliquibus aliis avariis seu oneribus personalibus vel realibus ordinariis vel extraordinariis vel quibuscumque aliis quae dici vel excogitari possint quocumque nomine appellentur, sed ab omnibus et singulis supradictis totaliter exempti sint et immunes. Mandans et precipiens auctoritate qua supra omnibus et singulis magistratibus comunis Januae qui nunc sunt et pro tempore erunt officiariis et collectoribus constitutis seu constituendis super colligendis vel exigendis aliquibus dacitis collectis mutuis vel aliis exactionibus quibuscumque a dicto comuni impositis vel imponendis quod dictos iudices vel aliquem eorum qui nunc sunt et pro tempore erunt vel bona ipsorum molestare non audeant vel permittant eosdem dictis occasionibus vel aliqua earum vel occasione praedictorum, sed omnia et singula supradicta cum effectu observent et iisdem iudicibus et collegio eorum auxilium consilium et favorem in observatione praedictorum debeant impartiri per omnem viam et modum quibus melius fieri poterit. Ita quod praedicta melius observentur et praedicta statuit et laudavit dictus D. capitaneus fieri et observari debere inviolabiter et praecipue non obstantibus aliquibus capitulis statutis seu ordinamentis conditis seu condendis vel aliquibus aliis quae in praedictis possent vel viderentur in aliquo obviare quibus omnibus per praesentem concessionem privilegium et gratiam specialiter derogatum intelligatur et sit, et de praedictis dictus d. capitaneus et dicti consules iudicum collegii Januae ad aeternam memoriam et ipsorum perpetuam cautelam rogaverunt fieri publicum instrumentum per me Leonardum de Rapallo notarium cancellarium comunis Januae, forma autem potestatis et bailiae dicti d. capitanei talis est ut supra in prima carta. Actum Januae in palacio ipsius domini capitanei Spinulae de Luculo anno dominicae nativitatis MCCCVII indicione V.a die quinta decima novembris circa

sero, testes Laurentius de Monterubeo Antonius de Grillis Ambrosius Pedebo notarius et Franciscus Morellus notarius. Ego Leonardus de Alberti de Rapallo rogatus scripsi.

DOCUMENTO XII.

Conferma della immunità del Collegio dei giudici della città di Genova, rubrica del 1337, essendo capitani Raffaele Doria e Galeotto Spinola. Documento trascritto come il precedente.

Quoniam saepe accidit quod privilegia immunitates et concessiones factae iudicibus collegii iudicum civitatis Januae violentur per Magistratus et officiales comunis Januae statuendum duximus et firmandum quod omnia privilegia immunitates et franchisiae vel concessiones factae seu concessae iudicibus collegii iudicum civitatis Januae sive collegio praedicto qualitercumque et quomodocumque concessae seu concessa reperiantur inviolabiliter debeant observari et observentur per dominum potestatem et quemlibet de eius familia ac quemlibet Magistratum et officialem civitatis Januae sub poena librarum ducentarum ianuinorum in quam poenam incurrat ipso facto contrafaciens non obstantibus aliquibus capitulis quibuscumque verbis vallatis seu firmatis quibus in quantum obviarent praedictis intelligatur per presens capitulum derogatum promittentes Magistro Jacobo de Mauro notario statutario comunis Januae stipulanti officio publico nomine et vice collegii iudicum civitatis Januae et ipsius collegii praedicti omnia et singula observare et contra praedicta non facere vel venire, et hoc ipsis iudicibus observantibus comune Januae, ea quae observare debent et tenentur dicto comuni ex forma capitulorum civitatis Januae.

Extractum est ut supra de tertio libro magni voluminis capitulorum comunis Januae MCCCMVII.

DOCUMENTO XIII.

Simile conferma negli ordinamenti fatti l' anno 1345 essendo Doge di Genova Giovanni di Morta.

In regulis et ordinationibus factis anno currente MCCCXLV per officium decem regulatorum deputatorum ad ordinandum et regulandum civitatem Januae et districtum scriptum per Petrum de Veza et per me Obertum Mazurrum notarios et cancellarios comunis Januae ad scribendum huiusmodi regulas et ordinationes specialiter deputatos inter caetera continentur ut infra.

Item considerantes grata servicia quae quotidie per collegium iudicum Januae impenduntur comuni et officialibus dicti comunis et continue requiruntur circa commoda honores et servicia reipublicae civitatis Januae et dimissis gratiose eorum questionibus occupantur et volentes ut benemeritis eis de eorum serviciis provvidere ut ipsa servicia domini ducis et comunis ipsi iudices ferventius prosequantur dicto collegio et iudicibus dicti collegii confirmamus et ratificamus et approbamus omnia et singula privilegia gratias immunitates et honores quo quo modo ipsi collegio vel iudicibus ipsis concessas per comune Januae et officiales tunc praesidentes ipsi comuni per capitulum decretum vel ordinationem de quo scriptura pubblica apparet, mandantes iudicibus sive consulibus callegarum et Magistratibus qui sunt et pro tempore fuerint quod omnia illa eidem collegio debeant observare.

Extractum est ut supra a regulis supradictis factis ut supra per dictum regulatorum officium per me Obertum Mazurrum notarium et cancellarium supradictum ad instantiam et requisitionem D. Joannis de Galluciis iudicis rectoris collegii supradicti.

DOCUMENTO XIV.

Nuova conferma fatta da Gaspare Visconti luogotenente in Genova dei Visconti signori di Milano e di Genora l' anno 1355 8 di maggio. Documento ricavato e confrontato come i precedenti.

Magnificus D. Gasparus Vicecomes capitaneus et locum tenens in civitate Januae et districtu pro illustribus et Magnificis Dominis Mediolani Januae et pro dominis generalibus nec non consilium antianorum civitatis Januae in quo consilio interfuit sufficiens et legitimus numerus ipsorum consiliariorum et quorum consiliariorum qui interfuerunt nomina sunt haec: Lanfrancus Cattaneus, Philippus Ultra marinus, Lorinus Morbiolus, Ingus Bonus, Rainerius de Grimaldis, Rainerius Domesticus, Martinus de Mauro, Galeottus iudex, Advertentes continua et grandia obsequia et servicia, quae collegium iudicum retroactis temporibus exhibuit et nunc exhibet sive praebet et praebebit, Deo propitio, in futurum comuni Januae et officialibus ipsius comunis tam in universo quam omnes et singuli de dicto collegio et attendentes immunitates promissiones et privilegia concessa et facta retroactis temporibus dicto collegio et singulis de dicto collegio et praesertim pro compositione inita per comune Januae et recolendae et venerandae memoriae D. Archiepiscopum et excelsum D. Mediolani Januae et ut conventiones immunitates et privilegia concessa ipsi collegio et singulis de dicto collegio sunt specialiter promissa roborata et firmata per dictum dominum recolendae memoriae et postea successive per inclitos dominos nostros, dominos Matheum, Bernabovem et Galeatium Mediolani et Januae etiam dominos, de quibus apparet plenius per publica instrumenta scripta manu Nicolai Bel-

tramis notarii MCCCLIII die III octobris, decreverunt firmaverunt et inviolabiliter statuerunt et solemniter promiserunt in praesentia domini Ricardi de Pessina legum doctoris consulis collegii et domini Joannis de Cataneis legum doctoris recipientium eorum propriis nominibus et nomine et vice dicti collegii ac etiam mihi notario infrascripto stipulanti et recipienti officio publico nomine et vice dicti collegii et iudicum ipsius praesentium et futurorum ut supra, quod omnes et singuli de dicto collegio qui sunt et pro tempore fuerint legitime in dicto collegio constituti et secundum formam capitulorum civitatis Januae de hoc loquentium sint et esse debeant et teneri et reputare immunes et franchi atque liberi ab omnibus capitationibus sive avaria capitis impositis et imponendis praesentibus et futuris occasione guerrarum nunc vigentium contra inimicos comunis Januae seu quacumque alia ratione occasione vel causa quae dici vel excogitari possit et ab omnibus et singulis toltis dacitis seu gabellis novis et veteribus impositis vel imponendis occasione praesentis guerrae seu alia quacumque occasione vel causa assignatis vel assignandis seu non assignatis vel non assignandis regimini locis comperarum seu aliter quibuscumque de causis et ab omnibus et singulis mutuis, cotumiciis et impositionibus angariis et perangariis realibus et personalibus seu mixtis et aliis quibuscumque dicti comunis impositis vel de caetero imponendis personis seu rebus vel mixtim quacumque ratione occasione vel causa quae dici vel excogitari possit; ita quod ipsis immunitatibus libertatibus conventionibus et privilegiis et promissionibus libere et pacifice fruantur sine contradictione dicti comunis alicuius personae vel alicuius dicti comunis officialis non obstantibus aliquibus decretis venditionibus introituum, clausulis, generalibus vel specialibus et quibuscumque ordinamentis editis vel edendis dicti comunis Januae factis vel fiendis etiamsi in ipsis venditionibus clausulis vel statutis vel ordinamentis continerentur verba derogatoria praesentis decreti promissionis et concessionis quibus et in quantum praesentibus obvient vel obviare possent quomodolibet in futurum voluerunt ex certa scientia fore totaliter derogatum et specialiter non obstante decreto dudum facto per D. Guilielmum Pallavicinum capitaneum et antianos scriptum manu et postea firmatum et confirmatum per dominum nostrum recolendae memoriae D. Archiepiscopum supradictum quo cavetur quod omnes liberi et immunes et conventionati teneantur subire onera praesentis guerrae imposita et imponenda salvo quod non obstantibus praedictis omnes alii iudices de dicto collegio exceptis dictis dominis Ricardo et Joanne teneantur solvere cabellas novas impositas occasione praesentis guerrae prout huc usque solverunt per totum praesentem annum tantum finiendum die secunda februarii anni proximi venturi quantum, ad praesentes emptores ipsarum cabellarum et per totum tempus dictorum emptorum qui nunc sunt de anno praesenti, ita quod finito tempore suarum emptionum praesentis anni ab ipsis cabellis sint liberi et immunes sicut ab aliis ut supra est expressum. Dicti vero D. Ricardus et Joannes nihil solvere debeant pro tempore quo fuerunt sive fuerint advocati etiam de dictis cabellis novis non obstantibus aliquibus venditionibus factis ipsis collectoribus dictorum introituum anni praesentis, quibus voluerunt totaliter

derogatum quo ad ipsos dominos Ricardum et Joannem. Dicti vero Ricardus et Joannes nominibus eorum ex causa praedicta et nomine et vice dicti collegii praedicta acceptantes promiserunt dictis d. capitaneo et antiano nomine et vice dicti comunis quod dictum collegium nec singulares personae dicti collegii non advocabunt universaliter nec personaliter, pubblice vel occulte nec etiam consulent contra dictum comune Januae sine permissu et concessione dicti comunis seu praesidentium ipsi comuni, et quod iura dicti comunis Januae salvabunt et defendent secundum quod de iure melius poterunt et quod semper erunt adiutores et favorabiles dicto comuni in suo iure libere atque gratis, et ad maiorem cautellam praesens decretum et immunitatem sigillo dicti consilii fecimus sigillari.

Extractum est ut supra de actis pubblicis cancellariae comunis Januae.

DOCUMENTO XV.

Altra conferma fatta dal Doge Simone Boccanegra il 30 di marzo 1357. Documento estratto e confrontato come i precedenti.

In nomine Domini. Amen. Magnificus et potens dominns dominus Simon Boccanigra Dei gratia dux Januensium et populi defensor, et consilium duodecim antionorum comunis Janue, in quo interfuit legitimus et sufficiens numerus ipsorum consiliarorum et erum qui interfuerunt nomina sunt haec. Nicolaus de Caneto prior, D. Riccardus de Pessina legum doctor, Thomas de Levanto, Lorus Morbiolus, Antonius Senestrarius, Dominicus Pezonus, Raphus Ermirius, Philippus Marchexanus, Alegrus Blancus lanerius, Antonius de Castrliono mersarius, Joannes de Richo de Pulcifera, Leonardus Judex, unanimiter et concorditer attendentes immunitates, concessiones et privilegia inita et concessa per comune Januae collegio iudicum civitatis Januae et suo ipso collegio per capitula antiqua et regulas et etiam decreta et ordinamenta comunis Januae diversis temporibus et per diversa regimina fuisse firmata et roborata propter continua obsequia quae dictum collegium praestat et praestitit temporibus retro actis ipsi comuni et regiminibus ipsius comunis per singulos et universos de dicto collegio, et volentes quod fervor ipsius dilectionis collegii augeatur et crescat erga ipsum dominum ducem et suum consilium et statum pacificum eiusdem et erga bonum publicum comunis et civitatis Janue in sustinendis et manutenendis iuribus dicti comunis et officialium eiusdem, ex certa scientia confirmaverunt et approbaverunt et firmaverunt omnia et singula statuta et capitula antiqua et nova comunis Januae, regulas et decreta atque conventiones, gesta, acta et conventa per ipsum comune Januae sive per officiales et praesidentes comuni Januae ipsi collegio et cum ipso collegio, volentes statuentes et decernentes atque mandantes quod omnia et singula dicta capitula facta ad favorem dicti collegii, concessiones immunitates et privilegia ipsius

collegii debeant ipsi collegio per omnes magistratus comunis Janue et singulos qui sunt et pro tempore fuerint inviolabiliter observari non obstantibus quibuscumque ordinamentis vel mandatis factis vel fiendis ipsis officialibus praesentibus vel futuris contra formam et tenorem praesentis confirmationis et decreti, quae mandata intelligantur esse cassa irrita et nullius valoris ipso iure et subrectitia et invalida in quantum praesenti confirmationi, sive ipsis capitulis seu decretis repugnent vel repugnare possent, vel alteri ipsorum et duret praesens decretum et confirmatio usque ad beneplacitum et mandatum dicti domini et magnifici et excelsi Domini Ducis.

Scriptum et pubblicatum manu Pelegrini de Bracellis notarii et cancellarii comunis Janue.

DOCUMENTO XVI.

Conferma de' privilegi dal Doge Leonardo Montaldo 1383 23 *di Giugno. Documento tratto dalla copia Beningassio.*

Magnificus et potens dominus dominus Leonardus de Montaldo Dei gratia Januensium dux et populi defensor in praesentia voluntate consilio et consensu sui consilii quindecim sapientium antianorum et officii octo provisionis et officii guerrae civitatis Januae in legitimis et sufficientibus numeris congregatorum, nec non ipsa consilium et officia provisionis et guerrae in praesentia auctoritate et decreto praefati d. ducis, et quorum consiliariorum qui interfuerunt nomina sunt haec: Simon Sturionus Prior, Nicolaus Zoverinus, Jo. de Moncentibus, Jacobus Chacorius, Raphael de Zeza, Luchinus de Facio de Bisamne, Antoniottus Adurnus, Brancha de Framura, Raphael de Bardi et Franciscus de Pelavaria. Nomina vero dictorum officialium guerrae qui interfuerunt sunt haec: Joannes de Fontaneggio Januensis, Antoniottus Gandutius, Raphael Maruffus, etc....

Visa petitione coram ipsis oblata per collegium judicum et iudices collegii civitatis Januae et cuius quidem petitionis tenor per omnia talis est.

Ducali excellentiae, eiusque venerabili consilio quindecim antianorum, nec non honorabili officio dominorum octo provisionis humiliter supplicant et exponunt iudices collegii civitatis Januae, qui licet a tempore et per tantum tempus cuius memoria non extat fuerunt franchi, liberi et immunes ab omnibus toltis, gabellis, mutuis, dacitis collectis et muneribus realibus, patrimonialibus, personalibus et mixtis et quibusqumque angariis et perangariis perpetuo et pro tempore imponendis per comune Januae occasione guerrarum et quibusqumque occasionibus et in possessionem dictae immunitatis fuerunt libere pacifice et quiete usque ad tempus privationis seu spoliationis infrascriptae, et dictas immunitates et franchixias conventiones et privilegia habuerint et habeant, et acquisierint per privilegia et conventiones dudum habita ab ipso comuni, propter quas immunitates et franchixias

conventiones et privilegia tenebantur dare consilia comuni Januae gratis absque salario sicuti dederunt et praestiterunt a dictis temporibus et per dicta tempora et quandiu fuerunt usi dictis immunitatibus in magnum honorem et utilitatem comunis Januae sicuti experentia docuit et est notorium et manifestum in civitate Januae, nihilominus D. Nicolaus de Guarco olim dux et sui officiales et officium monetae privaverunt de facto absque ratione dictos iudices de collegio generaliter et specialiter dictis immunitatibus et franchixiis et hodie sut privati et spoliati exceptis muneribus personalibus a quibus etiam de iure comuni dicti iudices sunt immunes a quibusdam toltis seu gabellis vectigalibus modici valoris quae sunt assignatae comperis vectigalibus comunis Januae, cum igitur per Dei gratiam sitis dispositi et parati facere iustitiam petunt et supplicant ut ipsos generaliter et specialiter restituatis et reintegretis ad dictas immunitates, franchixias, libertates, conventiones et privilegia et ad possessionem seu quasi ipsorum et omnium et singulorum, nec non per excellentiam vestram ducalem, vestrumque praedictum consilium Dominorum Antianorum et Dominorum Officialium provisionis praesentialiter pronunciari et declarari dictos iudices de collegio esse et esse debere quocumque tempore, etiam tempore guerrae et famis liberos et immunes ab omnibus toltis, gabellis, mutuis, dacitis, collectis, muneribus realibus patrimonialibus, seu mixtis et personalibus et quibusqumque angariis et perangariis quocumque nomine censeantur, nec non ab omnibus et singulis toltis et gabellis novis et veteribus, imposi tis et imponendis pro usu ipsorum familiarum, dictosque iudices de collegio tractari haberi et expediri debere pro exemptis liberis et immunibus a praedictis per quoscumque magistratus et officiales comunis Januae et quos libet emptores, collectores quorum vis introitunm et gabellarum dicti comunis Januae, petentes, ut supra; omni modo iure via et forma quibus melius fieri possit, offerentes se paratos ex sui parte, nomine et vice dicti collegii, consuetudinem et conventiones praedictas adimplere et observare cum effectu etiam praestare consilia dicto comuni more suorum maiorum.

Et visis omnibus et singulis contentis in dicta petitione, viso etiam et cognito quod semper et quotiesqumque opus fuit dictum collegium et iudices dicti collegii super negotiis comunis et quaestionibus dicti comuni Januae et praesidentibus dicto comuni patrocinia praestiterunt et impenderunt consilia opportuna liberaliter sine aliqno praemio seu mercede in magnum honorem commodum et utilitatem dicti comunis et Reipublicae januensis, quodque dictum collegium et iudices dicti collegii se obtulerunt et offerunt semper in futurum in his et super quibuscumque causis questionibus et negotiis dicti comunis eorum patrocinia et consilia praestare et impendere praefatis dominio duci consilio et comuni Januae liberaliter et sine aliquo praemio seu mercede, et demum visis et auditis omnibus iis et singulis quae dictum collegium et iudices dicti collegii coram praefatis domino duci consilio et officiis dicere, proponere, ostendere et aligare voluerunt verbo tenus et in scriptis et super praedictis omnibus et singulis habita matura et diligenti deliberatione; Christi nomine invocato Deum semper habendo prae oculis et in mente ex potestate et bailia praefatis domino duci consilio et officiis coniunctum et

divisim attributis et concessis et omni modo iure et forma quibus melius potuerunt et possunt, dicunt, pronunciant, decernunt, sententiant et declarant dictum collegium et iudices dicti collegii omnes et singulos esse, et esse debere liberos exemptos francos paenitus et immunes, et pro liberis exemptis, franchis et immunibus haberi et reputari debere ab omnibus et singulis toltis gabellis dirictibus, introitibus et exactionibus dicti comunis Januae impositis et imponendis pro usu eorum et victu filiorum ipsorum iudicum et cuiuslibet eorum et familiarum suarum domesticarum in vita cuiuslibet ipsorum dumtaxat et quandiu vixerint, ipsis tamen iudicibus dicti collegii et collegio dictorum iudicum semper et quotiescumque opus fuerit et requisiti fuerint per praefatos D. Ducem et consilium et quoscumque eorum successores in et super quibuscumque negotiis, causis et questionibus dicti comunis consulentibus et sua consilia praebentibus et praestantibus et impendentibus ipsi comuni patrocinia et consilia sua expedientia et opportuna, libere et sine aliquo praemio seu mercede, statuentes, mandantes et decernentes praedicta omnia et singula obtinere debere roboris firmitatem et inviolabiter observari debere per quoscumque magistratus officiales comunis Januae, et quoscumque emptores et collectores gabellarum, toltarum, introituum, directuum et exactionum praedictarum praesentes et futuros, non propterea derogantes aliquibus aliis iuribus, immunitatibus seu franchixiis dicti collegii si quas habet et si quae ipsi collegio competunt, et de praedictis praefatus D. Dux, consilium et officium iusserunt per me Raphaelem de Guasco notarium et cancellarium infrascriptum praesentem publicam scripturam fieri et rogari in actis publicis cancellariae ducalis comunis Januae.

MCCCCXXXXIIII DIE OCTAVA FEBBRUARII.

Extractum est ut supra de quadam copia dicti decreti in appapiru extracti de actis pubblicis cancellariae snbscriptis manu Antonii de Credentia notarii et comunis Januae cancellarii 1402 die XVI martii et quae copia reposita est penes me cancellarium infrascriptum.

THOMAS DE CREDENTIA *Cancellarius* (*Copia*).

DOCUMENTO XVII.

Supplica del collegio dei giudici al Doge intorno ai loro privilegi ed alla loro esenzione dalle gabelle.

Vobis Illustri et Magnifico Domino D. Antonioto Adurno Dei gratia Januensium Duci vestroque venerabili Antianorum consilio humiliter supplicatur et reverenter requiritur pro parte devotorum vestrorum iudicum collegii vestri civitatis Januae quod cum dudum deliberatum fuerit per excellentiam vestram causam immunitatum ipsorum committi debere dignemini et velitis

dictam causam dictarum immunitatum eorumdem iudicum committere aliquibus peritis in iure vel alicui collegio iurisperitorum partium confidentibus, qui dictam causam de iure definiant terminent et cognoscant, et quia processus dictae causae in hac civitate vestra necessario fieri oportet committere quoque uni vel pluribus in hac civitate iurisperitis quos vestra elegerit magnificentia, coram quibus dicti processus fiant et quod donec super immunitatibus et franchisiis ipsorum fuerit lata sententia decernere et mandare dignemini quod interim non debeant molestari.

Il Doge delega due commissarii per l' esame della causa de' privilegi. An 1389, 8 di Gennaio.

Magnificus D. Dux Januensium et suum consilium quindecim sapientium antianorum, in quo consilio interfuerunt infrascripti qui sunt legitimus et sufficiens numerus ipsorum antianorum et quorum qui interfuerunt nomina sunt haec, videlicet

Magister Nicolaus Angeli.
Bartolomeus Longus.
Gaspar Cochalosa.
Angelus de Carpina accimator.
Luchinus Arreus.
Probusvir Caparaggia.
Pelegrus de Prato.
Lucianus de Clapa tinctor.
Bartholomeus de Solario lanerius.
Dagnanus Carpenetus et
Joannes de Savignono draperius.

Visa et intellecta dicta supplicatione seu requisitione et super contentis in ea habita prius deliberatione eligerunt constituerunt ordinaverunt prudentes viros dominos magistros Nicolaum Angeli et Andream Burgarum physicos qui cognoscant terminent et definiant: utrum iudices collegii civitatis Januae habuerunt immunitates et si cognoverint ipsos iudices immunitates habere quales et quos immnnitates habeant et referant praedictis M. D. Duci et consilio.

Extractum ut supra de actis pubblicis cancellariae ducalis comunis Januae testatum manu mei notarii infrascripti.

(*Copia*) — Conradus Mazidius *Notarius et Cancellarius.*

Sentenza de' Delegati dopo udite le parti ed esaminati i documenti della causa. An. 1390, 1 *dicembre.*

Christi et Beatissimae Matris eius Virginis gloriosae nominibus invocatis, ipsaque semper habendo prae oculis et in mente sedentes protribunali in loco infrascripto quem nobis pro idoneo et iuridico elegimus sequentes formam dictae commissionis nobis factae ex omni potestate arbitrio et bailia nobis attributa ex forma dictae commissionis, et omni modo iure via et forma quibus melius possumus et debemus. Dicimus sententiamus diffinimus declaramus decidimus in his scriptis deffinitive pronunciamus dictos D. Enricum de Jllionibus et Dominicum de Imperialibus sindi-

eos et sindacario nomine dicti collegii et per eos dictum collegium iudicum civitatis Januae et dictos iudices dicti collegii qui nunc sunt quorum nomina sunt haec, Dominus Georgius Honestus rector, D. Joannes Cattaneus, D. Araounus de Auria, D. Giorgius de Giorgis, D. Damianus Cattaneus, D. Mattheus de Illionibus, D. Joannes de Flisco, D. Franciscus de Spinulis, D. Joannes de Cicada, D. Joannes de Salvaticis, D. Enricus de Illionibus, D. Gabriel de Castilliono, D. Joannes de Innocentibus, D. Dominicus de Imperialibus, D. Petrus de Nigro, D. Petrus Ultramarinus, D. Benedictus de Viali, D. Antonius Squarsaficus, D. Emanuel Grillus, D. Seguranus de Nigro, D. Raimundus de Flisco, D. Manfredus de Nigro, D. Andreolus de Nigro, D. Martinus de Montaldo, et alios qui pso tempore erunt de dicto collegio et in dicto collegio recte et legittime constitutos et receptos secundum formam capitulorum civitatis Januae de hoc loquentium, et eorum bona mobilia et immobilia donec vixerint esse et fuisse immunes francos liberos et exemptos et fore et fuisse immunia franca libera et exempta ab omnibus et singulis capitationibus sive avaria capitis, singulis mutuis cotumis dacitis toltis et gabellis novis et veteribus, collectis impositionibus angariis et per angariis et aliis oneribus realibus et personalibus sive mixtis ordinariis et extraordinariis, praeteritis praesentibus et futuris, et quibuscumque aliis quae dici vel excogitari possent quocumque nomine censeantur et quacumque ratione occasione vel causa tam tempore pacis quam tempore cuiuslibet guerrae, dummodo dictum collegium et dicti iudices dicti collegii faciant adimpleant et observent omnia et singula ad quae tenentur et debent dicto comuni et officialibus dicti comunis tam in comuni quam in particulari, tam secundum formam capitulorum civitatis Januae loquentium de praedictis quam contractus vel alterius cuiusqumque conventionis initi vel initae inter dictum comune sive praesidentes dicto comuni ex una parte et dictum collegium et iudices dicti collegi sive alios nomine ipsorum ex altera, et de quo sive qua appareat pubblica scriptura cui sit danda fides. Alias ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc dictum collegium collegialiter contraveniens vel iudices singulares dicti collegii singulariter contravenientes prius super hoc legitime facta fide magnifico Domino Duci et consilio sive praesidentibus dicti comunis declaramus non gaudere immunitatibus ut supra dictis. Ita tamen quod praesens sententia non se extendat quo ad illud quod dicti iudices et quilibet eorum possint repetere aliquam pecuniae quantitatem quam solvissent pro tempore praeterito dicto comuni pro aliquibus avariis realibus seu personalibus mixtis vel aliis quibuscumque tam de facto quam de iure ante praesentem sententiam et in hoc imponentes perfectum silentium dictis iudicibus dicti collegii. Lata data sententiata et in his scriptis pronunciata fuit dicta sententia per praefatos DD. Magistros Nicolaum et Andream commissarios supradictos sedentes in loco infrascripto quem ad hoc pro idoneo et competenti sibi elegerunt et lecta testata et pubblicata per me Paulum Lanfrancum de Unelia notarium infrascriptum Januae in claustro ecclesiae Sancti Siri anno Dominicae nativitatis millesimo tricentesimo nonagesimo indictione decima tertia secundum cursum Januae die prima decembris in vesperis praesente dicto Nicolao de

Bellignano notario sindico et sindacario nomine dicti comunis Januae et non aliter, et praesentibus et instantibus dictis D. Dominico de Imperialibus et Emanuele Grillo sindicis et sindacario nomine dicti collegii et non consentientibus nisi in partibus facientibus et concernentibus favorem dicti collegii et iudicum ipsius collegii, et praesente Domino Petro de Ultra Marinis uno ex dictis iudicibus dicti collegii. Testes vocati et rogati ad haec Baptista Garrantius notarius filius Christophori, Illarius de Benedicto notarius filius Antonii et Raphael de Valdetariis filius Francisci civis Januae.

C.ª 1444 die 6 februarii extractum ut supra de foliatiis instrumentorum et sententiarum scriptarum manu mei notarii infrascripti licet per aliam manum et literam scribi fecerim.

C.ª PAULUS LANFRANCUS DE UNELIA *Notarius.*

DOCUMENTO XVIII.

Sentenza dei Consoli delle calleghe contro i compratori degl' introiti e a favore del Collegio de' giudici pel dazio delle legna.

In nomine Domini amen. Anno Dominicae Nativitatis 1446 (1) indictione octava secundum Januae cursum die mercurii trigesimo primo Augusti in vesperis praesentibus testibus Christophoro de Camulio notario et Gregorio de Recho Oberti ad haec vocatis et rogatis super causa et quaestione mota coram nobilibus et egregiis dominis consulibus callegarum et introituum Comunis Januae per Argonum de Illice tanquam sindicum et procuratorem Ven. DD. Iudicum et advocatorum venerandi collegi civitatis Januae contra et adversus Thomam de Castilliono collectorem introituum lignorum et in qua quidem causa et quaestione coram dictis dominis consulibus per Argonum dicto nomine contra et adversus D. Thomam de Castilliono collectorem introituum fuit oblata petitio tenoris infrascripti.

Argonus de Illice tamquam sindicus et procurator ac sindicario et procuratorio nominibus venerabilium dominorum iudicum et advocatorum venerandi collegii civitatis Januae ut de procura et mandato ipsius constat publico instrumento rogato per Egidium de Nezano notarium hoc anno de mense praesenti constitutus in iure et in praesentia egregiorum DD. Consulum collegarum et introituum Communis Januae.

Dicit et exponit quod d. DD. de Collegio civitatis Januae ex conventionibus quas habent cum Comune Januae sunt et esse debent excepti a quibuscumque cabellis et introitibus Communis Januae et maxime ab illis quae sunt impositae super rebus, quae sunt pro victu et vestitu ex clausulis generalibus introituum Communis Januae, contra francos non possunt exigi introitus aliqui per indirectum, item dicto nomine dicit et exponit quod quando-

(1) Nel testo Beningassio trovasi con evidente errore del copista la data del 1406.

cumque d. Domini iudices de collegio praedicto sive aliqui ipsorum molestantur et inquietantur pro cabella et ut solvant cabellam, quae imposita super lignis, quae emuntur, et quae sunt necessaria ad victum contra ius et formam dictarum conventionum et immunitatum et interest ipsorum pronunciari et declarari ut infra.

Agit idcirco d. nomine petens et requirens per vos DD. Consules et vestram sententiam definitivam pronunciari et declarari dictos dominos de collegio et quemlibet ipsorum esse et esse debere immunes et francos a solutione d. cabellae et eos non teneri ad solutionem ipsius, et quoniam quandoque patroni Barcarum sive conductores dictorum lignorum paciscuntur cum collectoribus dicti introitus pro certa quantitate pecuniae eisdem dandae pro lignis ipsis conducendis usque ad certum tempus vel pro ut et sicut vel alio modo paciscuntur, et ex hoc non possunt habere de lignis ipsis nisi solvant tali conductori cabellam praedictam, petit et requirit condemnari et condemnatos cogi et compelli collectores dicti introitus sive cabellae praesentes et qui pro tempore fuerint ad dandum et solvendum et restituendum dominis de collegio praedicto quidquid et quantum solvent vel eos solvere continget dictis collectoribus praedictis modo et forma praedictis nec alioquin d. introitus ab ipsis immunibus et franchis per indirectum exigantur contra formam dictarum regularum, et hoc non obstante contraditione dictorum collectorum d. introitus, et maxime Thomae de Castiliono qui ad praesens est emptor et collector introitus praedicti, quem ad praedicta citari requirit et super praedictis sibi ministrari juris et justitiae complementum petens praed. omnia et singula omnimodo jure et forma, etc. non se astringes etc. Petens expensas factas etc. MCCCCXXXXVI die lunae XX iunii in vesperis ad bancum deposita etc. Igitur nobiles et egregii viri domini Luchinus de Goano prior, Theramus Grillus et Andreas de Campis Consules collegarum et introitus communis Januae pro tribunali sedentes ad eorum solitum iuris bancum, visis dicta petitione et contentis in ea, tribus praeceptis subsecutis personaliter factis d. Thomae d. nomine, responsione et contradictione dicti Thomae d. nomine, replicatione d. Argoni d. nomine cum certis exhibitionibus de quibus in processu dictae causae fit mentio et maxime conventionibus dictorum iudicum de collegio ac sententia lata per egregium dominum medicinae doctorem magistrum Andream Burgarum tunc iudicem commissarium, et delegatum et praesidentes Januae inter Commune Januae ex una parte et d. collegium iudicum praedictorum ex altera de qua in processu in d. causa agitato, venditione d. Thomae dicto nomine et ejus continentia, ipsisque partibus dictis nominibus auditis et juribus eorum, et quidquid in praedictis dicere et producere voluerunt et super praemissis omnibus sub longo et pensato examine habita matura et pensata deliberatione, et demum,

Christi nomine invocato etc. videlicet q.a pronunciaverunt, declaraverunt sententiaverunt in omnibus et per omnia pro ut in dicta petitione continetur ac condemnaverunt dictum Thomam dicto nomine in omnibus et per omnia prout in dicta petitione continetur, et de praedictis dicti domini Consules mandaverunt et dictus Argonus dicto nomine primus rogavit per

me notarium infrascriptum confici debere hanc praesentem publicam scripturam in testimonium praemissorum.

Copia. — Ego Luccas de Mezano publicus imperiali auctoritate notarius praemissis omnibus interfui, rogatus scripsi, signumque meorum instrumentorum silitum apposui licet per alium exemplari fecerim.

DOCUMENTO XIX.

Sentenza di Consoli delle Calleghe per cui i collettori del dazio della legna non possono rivolgersi ai venditori di essa pel dazio medesimo.

In nomine Domini amen. Anno a Nativitate Domini 1448 indictione decima secundum Januae cursum die martis secunda aprilis in tertiis, nobiles et egregii viri Domini Augustinus de Auria prior, Joannes de Lavello, et Evangelista de Marinis tres Consules cabellarum, et introituum Communis Januae pro tribunali sedentes duganae ad eorum solitum juris bancum super causa et quaestione vertente inter Dominicum de Illice procuratorem et sindicum et procuratorio ac sindicario nomine spectabilis collegii dominorum iudicum civitatis Januae ex una parte, et Nicolaum de Franchis de Goano, Baptistam de Franchis Frugonum, et Jacobum Italianum gubernatores seu collectores introituum lignorum de anno 1447 ex altera', super causa videlicet an dicti D. Judices sint et esse debeant franchi, et immunes, et per consequens illae personae vendentes eis et cuilibet eorum ligna a solutione dicti introitus, pro usu scilicet suo et familiarum suarum vel ut etc. auditis nn. et egregiis viri D. Stephano Cattaneo, Andrea de Benigasio et Joanne..... legum doctoribus comparentibus nomine et vice d. collegii nec non d. Dominico dicto nomine dicentibus d. collegium sive iudices ipsius collegii fuisse et esse immunes et franchos et sic omnes illas personas vendentes eis et cuilibet ipsorum ligna pro usu eorum et familiarum suarum a solutione dicti introitus virtute et ex forma conventionum immunitatum et franchixiarum suarum et ita declaratum fuisse saepe numero, et maxime et specialiter tempore regiminis domini Antonioti Adurni tunc ducis, et dominorum Antianorum ex sententia lata per Dominos Nicolaum Angeli et Andream Burgarum commissarios etc., scripta manu Pauli de Unelia notarii de anno 1390, die prima decembris et potissimum virtute et ex forma dictae sententiae, et propterea requirentibus sic praedictos tres consules sententiare et declarare debere, auditisque etiam Nicolao, Baptista et Jacobo dicto gubernatorio seu collect. nomine dicentibus quod dicti domini iudices non sunt, nec esse debent immunes et franchi a solutione dictorum introituum et specialiter venditionis dicti introitus, per quam disponitur quod vendentes ligna obligati sint solvere dictum introitum, nam praesuposito, sed non concesso, quod essent dicti domini iudices immunes et franchi, vendentes non propterea franchi sunt, item quia per praedictos dominos

iudices seu partem eorum fuit facta solutio dicti introitus pro lignis emptis per eos, item quia non sunt immunes et franchi nisi pro victu et vestitu ut apparet decreto condito tempore regiminis dicti domini Ducis scripto anno 1391, die nona maii, extracto de actis publicis cancellariae Communis Januae manu Antonii de Credentia notarii et cancellarii anno de 1398 die 27 aprilis, etiam attenta forma declarata super immunitatibus per dominos Nicolaum Jambonum, Georgium Gentilem, Guglielmum Leardum, Gotifredum Cibo et Antonium de Paccerio notarios emendatores introituum cabellarum Communis Januae et confirmato per D. Antonium de Montaldo tunc ducem et consilium Antianorum eiusdem, scripto manu Francisci Cerolli de Vallebella notarium et Communis Januae statutarium anno d. 1394 die 12 januarii, ex quibus et aliis dicti domini iudices non sunt franchi nec vendentes eis ut supra, auditaque replicatione dictorum dominorum Stephani, Andreae et Joannis nec non dicti Dominici dicto nomine dicentibus quod rationes superius dictae et allegatae per praedictos collectores nihil sibi prosunt, nam licet per venditionem contineatur quod venditores sint obligati non propterea derogatur in aliquo immunitatibus et franchixiis dictorum iudicum, id enim esse colligitur per indirectum, quod colligitur per indirectum prohibetur per regulam contentam in regulis generalibus dictorum dominorum consulum et sic concederetur collegium.............

Ad petitionem autem quod fuit facta solutio, posset esse quod uxores aliquorum ipsorum dominorum iudicum solverint vendentibus petentibus ab eis non informatis praetium lignorum, sed in hoc non sequitur praeiudicium dictis DD. iudicibus, decreta vero et forma praedicta declarata si bene inspiciantur ipsis dominis iudicibus, nec intelligitur, seu intelligi potest ligna non esse victus, quia sine ipsis non potest comedi et alia facere, quae omnibus manifesta sunt.

Visis dicta venditione et contentis in ea, immunitatibus et franchixiis dictorum dominorum iudicum et specialiter dicta immunitate declarata praedictos D. Nicolaum Angeli et Andream Burgarum, sententia quadam alias lata per dominos tunc Consules callegarum anno de 1396, in favorem dicti domini dicto nomine contra collectorem dictae cabellae scripta, manu Lucae de Mesano notarii et decreto infrascripto terminis statutis dictis partibus praecepto facto dictis collectoribus seu admonitione ad audiendum voluntatem dictorum dominorum Consulum pro praesenti die et hora, et demum etc.

Et super praedictis etc.
Christi nomine etc.
Omni modo etc.
Declarando pronunciaverunt et pronunciant ut infra etc.

Videlicet quia declarando pronunciaverunt et sententiaverunt dictos domines iudices collegii civitatis Januae dictumque collegium dominorum iudicum fuisse et esse, et esse debere franchos et immunes, ac francum et immune a solutione dicti introitus et a dicto introitu, et per consequens pronuuciaverunt et declaraverunt barcarolios, et quascumque personas vendentes ligna ac illos qui retro vendiderunt, et deinceps vendent dictis dominis

iudicibus de collegio aut alicui ipsorum ligna non posse quovis modo molestari nec inquietari pro dicto introitu a dictis Cabellottis vel aliquibus aliis personis per rectum vel indirectum.

Et de pradictis.

Extractum est ut supra.

Copia. — Lodisius de Cuneo *Notarius.*

DOCUMENTO XX.

Altra sentenza in favore del collegio de' sindacatori del Comune in conferma della precedente.

In nomine Domini amen. Anno Dominicae Nativitatis millesimo quadringentesimo quadragesimo nono indictione undecima secundum Januae cursum die sabbati 28 junii in tertiis spectabiles domini Bartholomeus Judex prior, Andreas de Rocha, Carroccius Spinula, et Franciscus de Camilla sindicatores Communis Januae pro tribunali sedentes ad eorum solitum juris bancum, quem locum pro idoneo iuridico et competenti elegerunt, commissarii et delegati ab Ill.mo domino Duce Januensium et magnifico Consilio dominorum Antianorum Communis Januae per et inter spectabiles legum doctores dominos Stephanum Cattaneum, Andream de Benigasio, Baptistam de Goano et Bartholomeum de Jacopo nomine et vice venerandi collegii jurisperitorum Januae ex una parte, et Baptistam de Franchis, et Jacobum Italianum nomine cabellae lignorum parte ex altera vigore et ex forma cuiusdam publici rescripti scripti et publicati manu Jacobi de Bracellis cancellarii anno praesenti die septima Januarii, et cuius quidem rescripti tenor sequitur et est talis: 1449, die septima januarii. Ill.us et excelsus dominus Ludovicus de Campofregosio Dei gratia dux Januensium, et magnificum Consilium DD. Antianorum Communis Januae in pleno numero congregatum, auditis ex una parte claris doctoribus D. Stephano Cattaneo, D. Andrea de Benigasio, D. Baptista de Guano, et D. Barthololomeo de Jacopo nomine celeberrimi collegii jurisperitorum Januae ex una parte et Baptista de Franchi Frugono, et Jacobo Italiano nomine cabellae lignorum parte ex altera, super controversiis inter ipsas partes vertentibus occasione cabellae lignorum, a qua ipsum collegium se immune esse pretendit, cum propter multa alia tum praecipue ex sententia lata in favorem ipsius collegii ab egregiis consulibus callegarum die secunda aprilis superioris, a qua postea cum appellatum fuisset ad spectabiles protectores sancti Giorgii pronunciatum fuisset, dicitur, ab eis contra ipsum collegium, cumque pars utraq pro causa sua multa dixisset praenominati Baptista et Jacobus regulam prohibitae intromissionis justitiae frequenter opposuerunt, tandem sub judicio calculorum quorum decem inventi sunt albi affirmantes, et quatuor nigri contradicentes pronunciaverunt hunc unum esse ex capitibus in quibus sibi

licet provisionem ac remedium dare, post haec commiserunt et virtute hujus rescripti committunt egregiis dominis sindicatoribus Communis Januae ut auditis partibus ac visis juribus earum cognoscant an sententia ab ipsis protectoribus lata, quam praenominati domini Stephanus et collega nullam esse affirmant, nulla sit nec ne, casu quo aliqua esse cognoscantur, visis videndis, et auditis audiendis ius partibus ipsis reddant, Jacobus de Bracellis cancellarius, 1449, die martis quarta martii in tertiis ad bancum juris, deposita in jure et in presentia praefatorum DD. sindicatorum commissariorum et delegatorum per Argonum de Illice Sindicum et procuratorem venerandi collegii DD. Judicum advocatorum et juristarum civitatis Januae ut asseritur, qui DD. sindicatores commissarii et delegati ut supra, praedicta admiserunt, visis igitur dicto rescripto, ut supra coram praefatis dominis sindicatoribus deposito et presentato, per dictum Argonum dicto nomine anno praesenti die 4 martii signato manu dicti Jacobi de Bracellis cancellarii contra dictos Baptistam de Franchis Frugonum, et Jacobum Italianum dicto nomine et contentis in eo praecepto dicta die in scriptis parte praefatorum dominorum sindicatorum commissariorum et delegatorum facto dictis Baptistae et Jacobo ad instantiam dicti Argoni dicto nomine ad videndum suprascriptum rescriptum, copiam accipiendam, opponendum, et relatione ipsius, quodam alio praecepto in scriptis parte praefatorum DD. sindacatorum commissariorum delegatorum facto dictis Baptistae et Jacobo dicto nomine ad instantiam spectabilium legum doctorum dominorum Nicolai de Nigro et Baptistae de Goano sindicorum et procuratorum praefati venerandi collegii, ut asseritur, die secunda maii et relatione ipsius quodam alio praecepto in scriptis parte praefatorum DD. sindicatorum commissariorum facto dictis Baptistae et Jacobo die 14 maii ad instantiam praefatorum DD. Nicolai et Baptistae dictis nominibus ad idem et relatione ipsius quibusdam exhibitionibus in dicta causa factis per praefatos dominos Nicolaum et Baptistam dictis nominibus, quodam alio praecepto in scriptis parte praefatorum DD. sindicatorum commissariorum, et delegatorum facto dictis Baptistae et Jacobo dictis nominibus ad idem in dicta causa, visisque processibus ac sententia lata per dominos protectores sancti Georgii in dicta causa, et auditis super praedictis dictis partibus semel et pluries et visis juribus eorum et omnibus et singulis quae dictae partes coram praefatis dominis sindicatoribus commissariis et delegatis ut supra dicere producere monstrare et allegare voluerunt; Et super praemissis omnibus et singulis matura et diligenti deliberatione perhabita cum maturo examine omni modo etc. Christi nomine invocato in his scriptis dixerunt sententiaverunt pronuntiaverunt cognoverunt deliberaverunt ut infra, videlicet quia sententiaverunt pronunciaverunt cognoverunt, et de claraverunt sententiam latam per praefatum venerandum officium dominorum protectorum sancti Georgii anno proxime praeterito die 16 decembris in favorem dictorum Baptistae de Franchis Frugoni, Jacobi Italiani et Nicolai de Franchis de Goano gubernatorum, et sive collectorum introituum cabellarum lignorum, et seu nomine dictae cabellae contra iudices praefati venerandi collegii jurisperitorum Januae et seu contra vendentes et con-

ducentes eisdem iudicibus ligna fuisse et esse nullam nullisque efficaciae roboris vel momenti, absolventes partes ab expensis propter iustam causam litigandi et sic ut supra et die praedictis etc.

Extractum est ut supra.

(*Copia*). — Joannes Cavacius *Notarius*.

DOCUMENTO XXI.

Altra sentenza dei Protettori delle compere di S. Giorgio contro pretesa di ritensione di una parte del dazio dei Governatori delle Gabelle.

MDCI DIE XII NOVEMBRIS.

Per illustres Domini Protectores comperarum S. Georgii in septimo numero absente per illustre Joanne Jacobo Imperiale reliquo collega audito ante hac, et rursus hodie Magnifico Jureconsulto D. Marco Antonio Justiniano iuniore exponente quod ipsis de numero quadraginta quinque iurisperitorum immuni de venerando collegio dicto iudicum huius civitatis habenti suam immunitatem a D. S. per illustribus, Magnifici Gubernatores cabellae lignorum volunt retinere quartam partem introitus dictae cabellae pro lignis emptis et emendis pro uso ipsius et familiae eiusdem contra omne ius et honestatem ac contra formam concessionis immunitatum concessarum dictis *quadraginta quinque iureperitis*, et propterea requirentes se manuteri in eius immunitate, cum maxime ex regulis dictae cabellae non permittatur dicto retento et in praedictis sibi provideri de remedio opportuno, et ex adverso audito ante hac syndico dictae cabellae, opponente et allegante quod iureperitis et medicis de collegio huius civitatis ex longo usu pro lignis non datur immunitas nisi pro tribus quartis partibus dicti introitus et requirente a dicta molestia liberari, ect.; Visis regulis dictae cabellae quibus colligi possunt et debent denarii novem pro centanario, ac usu immunitate concessa dicto M. Marco Antonio, ac consideratis debite considerandis, ad calculos etc. declaraverunt et declarant dicto M. Marco Antonio uti immuni et de dicto numero quadraginta quinque iurisperitorum dicti venerandi collegii pro dicta cabella lignorum et eius occasione integre et absque ulla limitatione immunitatem competere, et in ea observari debere, et ita etc.

Copia. — Stephanus Carderina *Cancellarius*.

DOCUMENTO XXII.

Parte di decreto che assoggetta i collegi a tutti i pubblici pesi tranne i dottori già ascritti nel 19 *di ottobre* 1551.

1551. 19 ottobre — « Fu fatta legge da Serenissimi collegi, che de cetero doctores tam legum quam artium et medicinae onera pubblica subeant

exclusis et exceptuatis a dicta lege et decreto omnibus tam legum, quam artium et medicinae qui dicta die 19 octobris 1551 adscripti sunt collegiis civitatis, quibus non intelligatur in aliquo praeiudicatum, sed quod unusquisque eorum durante eius vita tantum gaudere possit et debeat immunitatibus et franchisiis quibuscumque gavisus est. »

DOCUMENTO XXIII.

La franchigia de' dottori è estesa a 45 di essi pel Collegio dei giudici e a 18 pel Collegio de' medici 21. di nov. 1578.

1576. In legibus dicto anno latis in cap. 50 § secundo de Doctoribus et Medicis legitur ut infra. Hisce quod maximo usui sunt in Republica, nec mediocre ornamentum afferunt, volumus omnino observari privilegia et immunitates, sublatis legibus si quae sunt.

1578 a 15 giugno: decreto de M. Ill. Protettori di S. Giorgio per cui il Ser.mo Duce vien dichiarato immune dalla gabella delle censarie pro matrimonio filiarum tempore Ducatus nuptarum.

1578 a 21 novembre: l' immunità e franchigia competente al collegio dei dottori è ristretta al numero de' quarantacinque di essi, è come per decreto ricevuto da Vincenzo Calvi Carpanino. Bening. pag. 78.

L' anno 1576 nelle nuove leggi fu detto: — Doctoribus de collegio quod maximo usui sunt in republica nec mediocre ei ornamentum afferunt, decretum observari privilegia et immunitates. — In virtù di qual legge essendo stata fatta comparsa nel mese di maggio di detto anno nanti li M.to Ill.ri Protettori delle compere di S. Giorgio e richiesti a volere ordinare che tutti i dottori del collegio entrati in esso dal tempo del decreto dell' anno 1551 e che per l' avvenire vi entrassero fossero ammessi nel possesso delle immunità è franchigie come que' dottori che non restarono compresi nel detto decreto, fu la richiesta loro reprovata.

L' anno però 1578 a 21 novembre dopo molte comparse, fatta prima rinuncia di tutte le ragioni, che il loro collegio potesse pretendere rispetto a dette franchigie, reportorono da detti M.to Ill.ri Protettori decreto gratiabile che non tutti, ma quarantacinque dottori solamente de detto collegio potessero godere delle immunità, delle quali allora godevano que' dottori che si trovavano descritti in esso collegio l' anno 1551 sotto le condizioni in detto decreto apposte, e particolarmente col carico ch' essi dottori hanno di difendere le ragioni della Repubblica gratis come anco delle M.to Ill.ri Compere e di consultar tante volte quante saranno richiesti senz' alcuna mercede. Il che non facendo dovessero coloro che contrariassero restar privi del benefizio di dette immunità per sempre.

Qual decreto in conformità della condizione in esso apposta fu accettato dal detto Venerando Collegio li 25 di detto mese in virtù di pubblica scrittura ricevuta da pubblico notaro ». Bening pag. 67.

DOCUMENTO XXIV.

Decreto di esenzione dai dazii per diciotto del Collegio dei Medici.

MDLXXVIII DIE XXII DECEMBRIS.

Magnifici domini protectores comperarum Sancti Georgi pleno numero congregati. Cum superioribus diebus comparuissent Sp. Artium et medicinae doctores Octavius Boerius, Joseph Rattus et Alexander Justinianus suis et nominibus ceterorum medicorum collegii huius civitatis, exposuissentque deputatos fuisse a venerando collegio medicorum praedicto cum ampla balia ad infrascripta virtute instrumenti rogati per Augustinum Mulfinum notarium anno praesenti die XXVI novembris proxime praeteriti, petiissentque ut Dominationes suae dignarentur uti eadem gratia praefato collegio qua Dom. suae dignatae sunt uti collegio jure consultorum praesentis civitatis circa immunitates, etc. Maxime cum per concessiones et gratias antiquissimas concessas praefato collegio medicorum a representantibus Rempublicam Januensem, nec non et per provisiones emanatas a praefata republica a tempore restitutae libertatis citra — *praefatum collegium medicorum par sit collegio praedicto Jureconsultorum, uti late apparet in libro praefati collegii coram Dominationibus suis praesentato, et cum super ipsa requisitione placuisset praefatis magnificis dominis protectoribus curam demandare magnificis dominis Lucae Grillo et Joanni Francisco Balbo* — duobus collegiis praefatorum m. d. protectorum ut ipsos Sp. medicos audirent et iura dicti collegii viderent ac perpenderent, nec non Sindacum praedictarum comperarum audirent et postmodum omnibus perpensis referrent et quid super praedictis sentirent. Qui prefati Magnifici Domini Lucas et Joannes Franciscus cum hodie retulissent ceteris eorum collegii omnia quae ipsis ostensa fuere per praefatos medicos circa negotium de quo supra nec non et quid dicere voluit Sindicus harum comperarum circa praedicta et inter cetera quod collegium praedictorum medicorum fuit et per tempora antiqua et per moderna reputatum par a representantibus hanc Rempublicam circa immunitates et gratias praedictas et quod praefati domini Octavius et sotii sui et nominibus ut supra deprecabuntur praefatos dominos protectores ut dignarentur decernere ut praefato collegio concederetur immunitas ad formam et sub modis et conditionibus de quibus infra. Cum maxime ipsi deputati habentes baliam ut supra virtute praesentis fecerunt et faciunt renuntiationem omnibus iuribus quae praefatum collegium pretendere posset et quivis alius eiusdem collegii circa franchixias praedictas. Ita ut in venturum non possit dici neque pretendi aut allegari quod competat aliqua alia immunitas nec franchixia dicto collegio nec alii cuivis eiusdem collegii nisi pro ut infra dicetur.

Et praefati m. d. protectores intellecta relatione suprascripta, eaque perpensa inclinantes petitioni praefati collegii medicorum cum eoque intendentes potius equitatem sequi quam rigorem iustitiae, ad hoc ut in venturum medici praefati collegii prompte possint se exhibere gratis et absque praemio pauperes aegrotos in hac republica curare illosque medere amore et diligentia sicut christianos decet. Ideo ad calculos omnibus perpensis acceptantes in primis renuntiationem praedictam deinde declaraverunt quod in venturum decem octo medici venerandi collegii huius civitatis possint gaudere immunitate qua nunc gaudent illi medici qui prefato collegio ascripti reperiuntur anno MDLI ante diem XVIII octobris, nec ullo modo nec quavis causa numerus predictus immunium poterit augeri, qui constabit ex medicis in dicto collegio ascriptis legitime et secundum ordines et capitula eiusdem collegii quae de hoc loquuntur. In eodemque numero comprehensi semper intelligantur illi medici ecclesiastici et alii qui alia causa essent immunes et tam praesentes in urbe quam absentes ab eadem.

Et quoniam modo illi medici qui utuntur eadem immunitate non attingunt dictum numerum decem octo ex nunc admittunt ad gaudendum eadem immunitate tot alios qui expleant numerum praedictum modo tamen ad minus per annos quinque in eodem collegio cooptati sint et priores in tempore praecedant et dummodo etiam legitime et secundum formam ordinamentorum et capitulorum de hoc loquentium ut superius dictum fuit in eodem collegio ascripti fuerint. Et qui ex medicis praedictis immunibus ut supra in venturum vita naturali morietur succedat in locum dicti praedefuncti ad gaudendum praedicta immunitate alius qui prior in tempore in dicto collegio ascriptus fuerit modo tamen habeat qualitates supradictas, idest quod per quinquennium proxime tunc decursum in dicto collegio ascriptus fuerit et secundum ordinem eiusdem collegii legittime in eodem cooptatus et non aliter, iudicio tamen praefatorum magnorum dominorum protectorum.

Quibus tamen medicis numero decem octo intelligatur et sit concessa immunitas de qua supra durante tamen eorum vita et non aliter, et cum onere quod dicti medici habent erga hanc Rempublicam virtute scripturarum et aliorum ordinamentorum quae de hoc loquuntur tam in comuni quam in particulari et specialiter medendi gratis et absque aliqua mercede pauperes infirmos et prompte omnia praemissa observabunt, pariterque exercebunt eorum offitium medendi. Et si praedicta omnia non exequentur integre, illi qui non observabunt cadant ipso iure et facto a benefitio, immunitatis superius et privati ab eodem semper remaneant. Et praesens immunitas locum habeat pro cabellis vendendis in futurum. Et quod praefatum collegium intra mensem proxime secuturum praemissa omnia acceptet per instrumentum publicum et non aliter.

A nativitate Jesus 1579 die VII aprilis.

Extractum est in omnibus ut supra ex actis cancellariae mei infrascripti Vincentii ad instantiam Sp. dominorum medicorum et constat mihi de additione suprascripta in prima facie dicente — quam D. S. dignatae sunt uti collegio, quam approbo.

VINCENTIUS CARPENINUS *Cancellarius.*

Venerandum collegium Sp. dominorum artium et medicinae doctorum praesentis civitatis Genuae in sufficienti ac legittimo numero congregatum, et ad hoc convocatum in loco infrascripto, existente rectore Magnifico Domino Raphaele Merello et qui interfuerunt sequuntur. Praephatus Magnificus dominus Raphael Merellus rector, D. Octavianus Boerius et Antonius Botus consiliarii, D. Franciscus de Terrili, D. Joannes Bapt. Murchius, D. Joannes Bapt. Picimbonus, D. Odoardus De Nigro, Joseph Ratus, D. Ambrosius Blancus, D. Petrus Judex, D. Alexander Justinianus, D. Georgius Bozonus, D. Andreas Ponsonus, D. Silvester Facius, D. Nicolaus Galeanus D. Franciscus Gotucius et D. Camillus Boerius: viso et coram eis lecto decreto suprascripto circa concessionem immunitatum praefati collegii et seu dictorum D. Doctórum eiusdem condito et concesso per Mag. Protectores comperarum Sancti Georgii Reipublicae Genuensis ad instantiam et requisitionem praefatorum Spect. dominorum Octavii Boerii, Josephi Rati et Alexandri Justiniani ad hoc deputatorum a praefato venerando collegio vigore instrumenti manu mea notarii et cancellarii infrascripti anno proxime praeterito die XXVI novembris per quod decretum praefatorum protectorum fuit declaratum et pronunciatum quod in venturum decem octo medici praedicti venerandi collegii possint frui immunitate qua nunc gaudent illi medici qui scripti reperiuntur in dicto collegio 1551 ante diem 19 octobris prout de praedictis constat per dictum decretum et sub modis conditionibus et primis in eo contentis et expressis manu d. Vincentii Carpenini notarii anno proxime praeterito die XXII decembris et inter cetera quod prefatum collegium intra mensem proxime secuturum praedicta omnia acceptet et non aliter et pro ut ex eo apparet et proposita causa seu posta an deberet haec causa huius acceptationis expediri. Ideo ad calculos se absolventes etc., omni modo etc. praedictum decretum praefactorum m. d. protectorum acceptaverunt et acceptant. In omnibus pro ut in eo decreto seu concessione continetur, et sic ut supra. De quibus omnibus etc. Actum Genuae in camera domus praesentis residentiae praefati Spect. D. Raphaelis rectoris sitae prope plateam Sancti Georgii anno a nativitate Domini MDLXXVIIII inditione sexta secundum Genuae cursum die mercurii XIIII januarii in vesperis, praesentibus Camillo Murtura q. Alexandri et Baptista Valerio traieta testibus ad praemissa vocatis et rogatis.

MDLXXXXVIIII die prima julii.

Extractum ut supra ex protocollis instrumentorum compositorum per nunc q. d. Augustinum Mulfinum notarium patrem mei notarii infrascripti penes me existentibus. MARCUS ANTONIUS MULFINUS *Notarius.*

DOCUMENTO XXV.

Statuti del Collegio di medicina, e decreto di approvazione dell' 8 di agosto 1481.

Intelligentes dignum, et conveniens esse ut honorabile collegium medicorum fisicae civitatis Januae statutis, et ordinibus debitis reguletur; volentesque cives ejusdem civitatis ab erroribus imperitorum, ydiotarum,

apothecariorumque fraudibus illesos permanere, infrascriptas leges, et statuta ab ipsis compilata, diligenterque perexaminata, volumus in dicta civitate per ipsos doctores de collegio fisicorum, nostrosque officiales, ceterosque alios, cuiusque conditionis existant, inviolabiliter observari.

Capitulum primum de electione rectoris ejusque munere.

Primo igitur, cum in omni pluralitate bene legibus recta oporteat unum esse principem, statuerunt et ordinaverunt, quod medicinae doctores, et fisici de collegio fisicorum civitatis Januae teneantur et debeant unum ex eis in rectorem eligere in festo Sancti Joannis Baptistae uno tantum anno duraturum, ita quod rector tunc existens onus habeat proponendi, et tunc scrutinio inter omnes facto per vivas voces aut per cedulas, ille, qui plures, habuerit voces, sit, et esse debeat dicti collegii rector, nec aliquis refutare possit, sub poena duorum florenorum: qui cum aceptaverit, statim iurare teneatur in manibus praeteriti rectoris, quod statuta collegii observabit atque observari facere suo posse conabitur, deinde omnes medici praesentes iurent in manibus rectoris novi, quod eidem obedient in licitis et honestis, et quod statuta servabunt, tam edita, quam edenda, quod si aliquis iurare recusaverit, incurrat poenam floreni unius pro primo termino, pro secundo florenorum duorum, pro tertio termino, ipsum a collegio privari statuerunt; absentes vero pro tunc, si qui sint, eodem modo jurare teneantur, quoties fuerint per rectorem requisiti; qui rector penes se retineat omnia statuta collegii atque privilegia habita, et habenda: possit tamen, antiquus rector in officio confirmari ubi major pars collegii, pro honore et comodo dicti collegii, ita decreverint.

Capitulum secundum de consiliariis.

Postquam rector rectoriam aceptaverit, statim duos eligat consiliarios de dicto collegio: cum hoc tamen, quod antiquus rector pro consiliario remaneat, nec aliquis refutare possit sub poena floreni unius, quibus electis iurent in manibus rectoris quod fideliter et juste consulent postpositis ira, odio, et amicitia, volentes quod rector non debeat aliquid in collegio proponere nisi prius cum ipsis consiliariis illud tale proponendum examinaverit, et hoc nisi fuerit casus subito emergens festinationem requirens vel alia consimilis causa legittima.

Capitulum tertium de massario.

Deinde eligatur massarius idoneus et sufficiens qui recipiat, conservet, et exburset omnes pecunias et alia bona collegii, quo electo, statim jurare teneatur in manibus rectoris quod juste et fideliter suum exercebit officium pecuniamque ad eum pervenientem illesam conservabit secundum mandata coll egii.

Capitulum quartum de pignore dando.

Volentes poenas et condemnationes in collegio fiendas habilius exigi posse et exinde statuta sua firmius observari, statuerunt et ordinaverunt quod factis dictis electionibus quilibet medicorum de collegio teneatur et debeat dare pignus massario supra scripto florenorum duorum intra dies tres sub poena privationis de collegio, quod pignus teneatur reddere suprascriptus massarius in fine officii sui illi cuius est dummodo dictus fecerit in collegio debitum suum secundum praesentia statuta.

Capitulum quintum de ventilatione fienda per fabulas seu balotolas albas et nigras.

Cum saepe numero quot capita tot sententiae, ne providae res in collegio pertractandae indiscussae remaneant et sine conclusione, statuerunt et ordinaverunt quod quotiescumque in collegio aliquid ventilandum proponitur super quo non omnes conveniant, de illo fiat partitum per balotolas albas et nigras et maiori parti victoria detur, quod si contingat voces seu ambas partes fore equales, eo casu volunt quod rector vel vice rector accipiat omnes balotolas et imponat in uno capuccio eas bene permiscendo, deinde rector manum imponat ad fortunam non inspiciendo, indeque unam balotolam extrahat statuentes victoriam fore dandam illi parti cuius partis fuerit illa balotola. Statuerunt tamen quod nullum tale partitum nec aliquod scrutinium in ipso collegio fieri possit nisi praesentes fuerint ad minus tres partes ex quatuor ipsius collegii, alii vero absentes possint si placet voces suas dare alicui vel aliquibus ex praesentibus, quibus tunc liceat singulas dare balotolas pro singulo, qui sibi dederit vocem, dummodo hoc appareat in scriptis manu propria ipsorum absentium subscriptis.

Capitulum sextum de congregatione de duobus mensibus in duos menses.

Ne propter pigritiam aut negligentiam aliqua bona et utilia in ipso collegio ventilanda seu tractanda omittantur, statuerunt et ordinaverunt quod rector teneatur facere convocare et congregare totum collegium singulis duobus mensibus semel ad minus sub poena floreni unius omni vice qua obmiserit nisi causam habuerit legittimam, in qua congregatione liceat cuilibet aliquod proponere dubium super quo possit quilibet dicere suum apparere, possitque quilibet proponere aliquod utile pro honore et utilitate collegii tractandum, licentia semper impetrata a suprascripto rectore, volentesque quotiescumque rector alicui de collegio silentium in ipsa congregatione imposuerit et in quacumque alia collegiale unione talis sub poena floreni unius silere teneatur.

Capitulum septimum de tenendo secretam omnem deliberationem.

Quoniam quandoque per malivolos et scientiae inimicos bona et honesta per collegium tractanda disrumpuntur et impediuntur cum de ipsis ad eorum

aures noticia pertingat, statuerunt et ordinaverunt quod quotiescumque rector proponit aliquid et velit illud in collegio fore secretum nullus audeat vel praesumat extra collegium revelare nisi de licentia rectoris sub poena periurii et floreni unius aut solius pecuniae absque periurio secundum rei ponderositatem et rectoris iudicium.

Capitulum octavum de honore rectoris.

Ut primario ordini honor debitus conferatur statuerunt et ordinaverunt quod quotiescumque congregatur collegium gratia alicuius prandii, disputationis, funeris vel aliqua alia causa collegium tangente, omnes et singuli medici rectorem praeponere teneantur tam eundo per civitatem quam sedendo et alio quoque simili modo sub poena floreni unius cuilibet contrafacienti, volentes insuper quod omnes discordias atque controversias inter aliquos doctores de collegio existentes eorum honorem aut vituperium concernentes, rector ipse cum collegio terminare possit et debeat omni alio magistratu seposito.

Capitulum nonum de his qui possunt intrare collegium et de modo tenendo pro introitu.

Cupientes cives nostros ac etiam de districtu ad studia literarum allicere et maxime tam praeclare scientiae scilicet medicinae honorem pro praemio eorum laboribus conferendo, statuimus quod nullus medicus in infrascripto collegio recipiatur primo nisi sit civis originarius civitatis Januae vel oriundus ipsius civitatis districtus, ita tamen quod steterit in studio generali ad minus in medicina per quatuor annos aut plures audiendo, et dato quod steterit nullo modo recipiatur nisi in studio generali examinatus, licentiatus et dotoratus fuerit, nec ullo modo recipiatur nisi habito prius mandato ab Ill. D. duce aut gubernatore aut alio vel aliis in civitate principatum tenente, vel tenentibus, quatenus examinari debeat et de sufficentia vel insufficentia referri et tunc per rectorem cum duobus de collegio, aut per totum collegium secundum quod rectori placuerit examinetur, deinde scrutinio inter eos facto per balotolas albas et nigras et ipso reperto sufficiente, recipi possit et debeat, et non reperto sufficiente abiiciatur, intelligentes tamen quod per prius de duobus questionibus in medicina respondeat publice secundum morem antiquum pro qua receptione solvere teneatur ipsi collegio florenos octo ianunorum et rectori libram unam, optimamque collationem facere teneatur toti collegio de bonis vinis et optimis confectionibus omnibusque doctoribus de collegio largiri teneatur par unum chirothecarum. Si vero filius doctoris fuerit exemptus sit a solutione pecuniae dictae, teneatur tamen facere collationem dictam, et ad chirothecas ut praedictum est, si autem alicui non civi nec de districtu propter ejus magnam famam dispensatum fuerit et ex gratia concessum nemine discrepante intrare collegium, solvere teneatur pro ingressu ipsi collegio florenos vigintiquinque, quod tamen raro aut nunquam fieri consulimus intelligentes quod si aliqua ex

supradictis conditionibus pro introitu collegii non fuerit observata in aliquo aceptato sit illa acceptio cassa et vana.

Capitulum decimum de modo servando in examinandis iis qui ingressuri sunt in collegium.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet volens examinari habens tamen conditiones omnes in statuto suprascripto contentas, primo det pignus massario de libris decem, deinde congregato collegio in loco consueto unus ex antiquioribus doctoribus de collegio librum aphorismorum apertum porrigat rectori, et ipse in loco aperto eligat unum amphorismorum prout placuerit, postea alter doctor ex antiquioribus librum *tegni Galeni* apertum porrigat eidem rectori, et ipse in loco aperto punctum eligat unum, quae ambo puncta examinandus legere debet. Die immediate sequenti in mane in praesentia totius collegii et postquam legerit ambas lectiones, quilibet doctor de collegio facere possit unum motivum ad propositum contra utramque ipsarum lectionum, et si placet extra propositum quaerere unam questionem et unum problema in medicina, et primo arguat rector, deinde iunior in collegio taliter quod ultimate arguat qui primo ingressus est collegium, et opposito modo fiat in disputationibus.

Capitulum XI de citatis a rectore.

Item statuerunt quod unus quisque ex parte rectoris requisitus teneatur et debeat venire ad congregationem vel ad eum, sub poena arbitrio rectoris imponenda usque ad florenum unum qualibet vice qua non venerit nisi causam haberet legittimam per rectorem et consiliarios approbatam, et delato ei sacramento quod illa fuerit causa.

Capitulum XII de periurio.

Quoniam onus animae gravissimum esse credimus facileque in illum cadere, ab eodem vero difficilimum sit liberari, statuerunt, et deliberaverunt quod quotiescunque aliquis medicorum de collegio suprascripto aliquid contra statuta commiserit aut ea non observaverit periurius non intelligatur non obstante quod ea juraverit observare, dummodo poenam in ipsis statutis insertam solverit si solummodo pecunialis fuerit, si vero poena sit periurii in illud periurium cecidisse nolumus dummodo infra mensem a die erroris solvat collegio soldos decem, quo termino elapso, nec facta dicta solutione periurius tunc esse intelligatur, quod si in statuto nulla explicata poena tangitur, periurius non intelligatur ipso infra mensem, ut supra, solvente collegio soldos decem, quo elapso, nec facta dicta solutione, periurius habeatur.

Capitulum XIII de expulso a collegio.

Quia cor contritum et humiliatum sperni non debet, statuerunt et ordinaverunt quod cum aliquis de collegio privatus vel ab eodem aliqua de causa

expulsus ad collegium poenitenti corde suppliciter gratiam quaerens reverti in consortium recipiendum esse decreverint, ipso tamen solvente de novo medietatem eius quod solvitur pro introitu collegii, videlicet libras quinque, vel quod majori parti collegii videbitur convenire, et cum hoc omnem condemnationem contra ipsum factam, si qua contra ipsum facta fuerit, eodem in collegio existente (remittendam esse).

Capitulum XIIII de modo tenendo inter medicos.

Cupientes quoslibet aegrotantes prudenter et mature curari, statuerunt et ordinaverunt quod nullus medicus de collegio vocatus ad curam alicuius aegri qui sit in cura alterius medici debeat aliquas medicinas innovare nisi fuerit primo locutus cum priori medico et hoc intelligatur nisi fuerit accidens timorosum, ita quod periculum esset expectare alium medicum, statuentes insuper quod dicti medici nunquam debeant coram infirmo nec astantibus disputare nec discutere de aegritudine nec de cura eius sed clam et separatim ab aliis debeant de cura et salute aegri deliberare et sapienter discutere et se alterutrum honorare et hoc sub poena floreni unius quotiescumque contrafecerint.

Capitulum XV quod nullus praeter medicos possit dare medecinam.

Quoniam maximus timor immensumque incumbit periculum corpori in medicinarum solutivarum assumptione nec non opiatarum et venenosarum, statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona cuiuscumque conditionis existat, audeat nec presumat in dicta civitate aliquam alicui exhibere medicinam solutivam nec venenosam nec opiatam sine licentia alicuius medici de collegio aut alterius phisici in dicta scientia periti et experti, exceptis pillulis comunibus ex aloe, mira, et croco, et aliis pillulis sine custodia, non fortibus, et cassia et manna et excepta tiriacha antigua, metridato, trifera et similibus totaliter periculo carentibus, et hoc sub poena librarum decem cuilibet contrafacienti dominio applicandarum pro medietate, alterius autem partis medietas sit accusatoris, et altera applicetur collegio.

Capitulum XVI contra cirurgicos.

Quia vulnerati et apostemati vulnere vel apostemate mortali seu periculoso, consilio egent fisici, presumptuositati quorumdam cirurgicorum obviare volentes, statuerunt et ordinaverunt quod nullus cirurgicus audeat nec presumat visitare aliquem vulneratum sive apostematum mortaliter aut patientem aliquam aegritudinem periculosam ultra primam vel secundam vicem absque vocatione alicuius medicorum de collegio, et hoc nisi talis cirurgicus cum hoc fuerit phisicus et de collegio Januensi, sub poena floreni unius quotiescumque contrafecerit dominio applicandi sic quod duo partes applicentur dominio et tertia pars sit accusatoris et quilibet accusare possit.

Capitulum XVII contra portantes aurum.

Volentes scientificos et virtuosos ab ydiotis et ruralibus debitis insignis fore distinctos, statuerunt et ordinaverunt quod nullus secularis cuiuscumque conditionis existat audeat nec presumat aurum seu ornamenta aurea deferre nec alia insignia doctorea nisi sit in aliqua scientia in studio generali approbatus, exceptis militibus tibicinis et ioculatoribus, et ystrionibus, et hoc sub poena florenorum viginti quinque dominio per medietatem applicandorum, altera vero pars sit accusatoris et quilibet accusare possit mandantes potestati et ceteris officialibus nostris ad quos spectare possit, quatenus facta accusatione statim mittant pro ipso accusato et antequam ab eorum praesentia discedat iubeat omnia ipsa ornamenta auferri et ipsi accusatori praesenti et non praesenti tribui, precipiantque ipsi quod poenam suprascriptam statim solvat aut satisdet de solvendo infra dies tres proxime futuros, aliter carceribus eumdem recludi mandamus et ibidem detineri quousque ipsam poenam solverit.

Capitulum XVIII de moneta in collegio.

Necessitatibus improvisis collegio suprascripto contingere possibilibus provvidere volentes, statuerunt, quod continue in ipso collegio sint penes massarium ad minus floreni decem qui non expendantur nisi urgente necessitate pro aliqua magna utilitate, quo casu tunc liceat collegio de ipsis expendere maxime quando a medicis collegii alia pecunia recuperari non possit, volentes postea dictam summam florenorum decem reintegrari et recuperari in ipso collegio, pro qua reintegranda rector teneatur compellere quemlibet de collegio suprascripto ad solvendum portionem sibi contingentem, statuentesque quod si aliquis recusaverit ab ipso collegio privari debeat et expelli.

Capitulum XVIIII de dispensatione statutorum.

Quoniam diversis temporibus diverse occurrunt observationes casusque inextimati quibus eo modo quo possunt providere volentes, statuerunt quod suprascripti collegii medicinae doctores simul omnes collegialiter possint contra aliquod suprascriptorum dispensare praeter statutum positum sub rubrica de his qui possunt intrare collegium, et hoc propter aliquam utilitatem magnam vel evidentem rationem, possintque aliud novum statutum facere de re collegium praefatum tangente et hoc si omnes unanimiter concordes fuerint nemine discrepante, nec aliter contra aliquod statutum dispensare possint nec aliquid innovare.

Capitulum XX de anathomizando.

Item statuerunt quod dominus potestas Januae teneatur concedere et tradere sive tradi facere unum cadaver masculinum vel faemininum rectori medicorum petenti pro anathomia fienda ex illis corporibus de quibus fit

justitia et moriuntur mediante justitia, dummodo illud quod contingit dari sit vilis et humilis conditionis, non oriundus ex loco unde potestas traxit originem, nec januensis aut de districtu, et ad hoc teneatur potestas singulis annis, nec non pro anathomia fienda teneatur concedi facere locum idoneum in aliquo hospitali, vel alibi.

Capitulum XXI de incessu doctorum.

Ut omnis questio apta occasione ambitionis oriri inter doctores dicti collegii auferatur, statuerunt et ordinaverunt quod in omnibus congregationibus collegii tam gratia disputationis quam alia causa si contingat rectorem cum doctoribus congregari collegialiter per aliquam viam vel stractam incedere, ac etiam in aliis casibus non collegialibus sicut eundo per civitatem aut si vocati pro cura alicuius aegri, quod talis ordo servetur, videlicet quod qui prius medicinae doctor intravit collegium praecedat illum medicinae doctorem qui posterius intravit nisi posterior esset multum antiquior vel valde famosus in urbe et hoc sub poena privationis collegii vel pecuniali arbitrio rectoris iniungenda cuilibet contrafacienti.

Capitulum XXII de his, cum quibus medici de collegio non possunt praticare.

Item statuerunt, et ordinaverunt quod nullus de collegio medicorum civitatis Januae quovis modo audeat praticare cum aliquo non collegiato sine licentia dicti collegii et hoc sub poena imponenda per tunc rectorem et consiliarios dicti collegii aut per ipsum collegium exequendamque perdictos rectorem et consiliarios vel per ipsum collegium, qui etiam habeant curam et auctoritatem executioni mandandi poenas omnium dicti collegii statutorum supra scriptorum et hoc quibuscumque non obstantibus et in contrarium disponentibus.

Capitulum XXIII de illis qui debent assignare dubia disputare debentibus.

Item statuerunt quod de cetero dubia quae disputabuntur per illos qui habebunt conditiones intrandi collegium medicorum eligantur per rectorem et consiliarios collegii quibuscumque capitulis decretis et statutis in contrarium disponentibus non obstantibus.

Confirmatio statutorum. — MCCCCLXXXI DIE VIII AUGUSTI.

Ill. et excellentissimus dominus Baptista de Campofregoso dei gratia Dux Januensium et populi defensor, et magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in sufficienti numero congregatum cum audisset claros medicinae doctores, D. Magistrum Nicolaum de Passano, D. Magistrum Nicolaum de Podio assertos consiliarios collegii medicorum civitatis Januae, et dominum Magistrum Christophorum Cantalupum statutarium ejusdem collegii requirentes tam eorum nomine quam nomine et vice medicorum col-

legii civitatis Januae decerni et deliberari confirmationem capitulorum suorum ne quotidie molestentur a volentibus intrare collegium eorum et praticare una cum collegiatis dicti collegii contra formam statutorum et ordinamentorum ejusdem collegii ; re inter eos examinata et discussa intelligentes requisitionem praefatorum medicorum, omni modo iure via et forma quibus melius potuerunt et possunt, confirmaverunt et approbaverunt ac virtute praesentis deliberationis confirmant et approbant capitula omnia et ordinamenta dicti collegii medicorum civitatis Januae in omnibus et per omnia prout in illis continetur.

Copia. Lazarus Ponsonus *Cancellarius.*

DOCUMENTO XXVI.

Decreto che dà facoltà al Rettore del collegio di medicina di valersi degli ufficiali del comune per far pagare le multe ai dottori, assoggetta il Rettore a sindacato, e prescrive le notificazioni da fare in occasione di espulsione dal collegio.

Quoniam frustra imponitur poena delinquentibus quae exigi nequeat, statuimus quod d. Rectori medicorum venerandi collegii nostri Januae et suo procuratori liceat per quoscumque nuntios et servientes comunis Januae pignorari facere quemlibet dicti collegii contrafacientem statutis et ordinamentis praedicti collegii et ipsum compellere ad persolvendam omnem poenam in quam incedisset vigore dictorum statutorum et ordinamentorum prefati collegii, et ad hoc facilius exequendum mandamus D. tunc Potestati ac caeteris quibuslibet Magistratibus Januae quatenus ipsi domino Rectori et suo procuratori ad huiusmodi executionem faciendam omne auxilium praebeant ac favorem sub poena florenorum vigintiquinque applicandorum operi portus et moduli. Presumptuosis insuper audaciam reprimere et occasionem delinquendi rescindere studentes decrevimus quod omnis de praedicto collegio qui pro suo delicto iuste et secundum ordinamenta dicti collegii de dicto collegio privatus fuerit statim careat omnibus et singulis emolumentis et immunitatibus concessis et concedendis dicto collegio et teneatur d. tunc rector dicti collegii denuntiari facere per cedulam a se et a duabus tertiis partibus ipsius collegii subscriptam talem sic privatum cabellotis qui valeant et debeant exigere ab ipso, sic ut supra privato, omnia et singula onera ac omnes cabellas quae solent exigi a non franchis, tamdiu scilicet quousque reintegratus fuerit praefato collegio, de qua reintegratione appareat scriptura subscripta manibus dicti domini rectoris et duarum terciarum partium dicti collegii, et ut omnis malignandi occasio excludatur teneatur quilibet rector primo quam suo fuerit functus officio *stare sindacamento* per mensem unum proximum sub sibi rectore proxime succedente, et omnem poenam persolvere in quam incidisset vigore dictorum statutorum declarandam. s. a praefato domino sibi sucedente rectore cum tribus quartis partibus praedicti collegii consentientibus et per cedulam suis manibus subscriptam eam affirmantibus

DOCUMENTO XXVII.

Decreto del governatore ducale Agostino Adorno intorno alla elezione del rettore del collegio de' medici e ai dottori numerarii e sopranumerarii.

—

MCCCCLXXXXIIII DIE XXVIII NOVEMBRIS.

Ill. et ex. dominus Augustinus Adurnus ducalis Genuensium Gubernator et locumtenens et Magnificum consilium dominorum antianorum comunis Genuae in pleno numero congregatum cum intellexissent supplicationem quamdam porrectam coram eis a nonnullis medicis et cum eis Benedicto Ponsono eorum procuratore, extractum cuius superius descriptum est, requirentibus eamet quae in supplicatione ipsa continentur, verboque etiam adicientibus nonnulla scilicet ut *provideatur quod rector collegii fiat et eligatur* singulis annis et in principio cuiuslibet ne confusio aliqua et contentio oriatur inter eos; Item quoniam medici fecerunt *numerarios* et tunc temporis illi qui erant in civitate cum pauci essent ordinaverunt quod essent numerarii et per capitulum confectum a collegio prohibent medicos ingredientes de numerariis esse posse; iurareque faciunt quosque ne contraveniant omnibus capitulis eiusdem collegii et sic ingredientes privantur honoribus emolumentis, et obventionibus quae dantur ab ingredientibus, quod quantum iniustum et inhonestum sit d. ipsorum Ill. D. Gubernatoris et magnifici consilii intelligere possunt, et ut ne cives sui afficiantur tanto incomodo et iniustitia precati sunt ut etiam eis provideatur ne indebite ledantur, revocenturque quaecumque capitula facta a collegio quae Senatus non confirmasset et ex adverso audissent d. Magistrum Martinum Gattum rectorem dicti collegii ac non nullos alios medicos seniores verbo respondentes et multa in favorem ipsorum dicentes mirari praesertim de his que ab illis dicta fuere et ea quae fecerunt fecisse debito iure tum per capitula collegio concessa tum etiam ob decretum summi Pontificis de doctorando eos qui ingredi volunt in collegium, quibus omnibus iuraverunt non contravenire, et qui ipse rector dixit dimisisse seu dedisse capitula collegii d. Magistro Andreae Ponsono, et illa saepius requisivisse usque in hunc diem habere non potuisse et a spectabili domino Vicario ducale commissum illi fuisse ut restituat cum poena ut conveniens et honestum est, quibus habitis D. ipsorum Ill. D. Gubernatoris et Magnifici consilii intelligere poterunt si ab illis factum fuit aliquid quam quod fieri non debeat, sicque precati sunt nihil innovare velint quousque videre possint capitula illa. Re inter eos examinata et discussa, intelligentes primos qui medicinam invenerunt et arti illi insudarunt quantum dignitatis et gloriae adepti sint, eisque plurimum

debeatur, et fructus etiam qui ab illa proveniant nemo est qui ignoret, et contra considerantes ex contentionibus medicorum quot mala provenire possunt, et ubi inest maius periculum ibi cautius est agendum, motique dignis rationibus ad tollendas contentiones decreverunt et deliberaverunt quod annuatim et in principio cuiuslibet anni et ex nunc *intra nativitatem Domini nostri* eligatur et fiat novus rector a medicis ipsis, et in eligendo ponantur nomina medicorum in una crumena vel sacculo a quo ad sortem extrahatur unus eo modo et ordine quo faciunt spectabiles iurisperiti civitatis Januae et ille qui extractus fuerit intelligatur et remaneat rector per annum, et si aliquis contradicens et repugnans esset eo tunc ipsi Ill. D. Gubernator et Magnificum consilium decernunt *quod exclusus sit omnino a collegio cadatque in paenam ducatorum quinquaginta* applicatorum spectabilibus D. patribus comunis pro reparatione portus et molis, quodque medici praedicti executioni mandent praesentem ordinationem illisque imponant sub poena privationis capitulorum et immunitatum eidem collegio concessarum. Praeterea digna consideratione praebita suspendunt preceptum illud factum a praefato domino Vicario ducale praenominato d. Magistro Andreae Ponsono audito prius ipso dicente dimisisse dicta capitula d. Magistro Nicolao de Podio, qui non contradixit usque ad beneplacitum ipsorum, revocantque quaecumque capitula facta a praedictis medicis in quibus Senatus assensum suum non praebuit, subinde ut videri possint capitula medicis concessa et intelligi si correctione et moderatione indigeant elegerunt duos ex ipsorum Magnifico Senatu, scilicet Petrum de Facio Notarium et Hieronymum de Monelia quon. d. Magistri Joannis medici, quibus curam attribuerunt et attribuunt ac dant ut videant capitula ipsa ac capitulum praeallegatum de numerariis, visis et intellectis illis omnibus referant quid invenerint ut si correctione aliqua indigeant provideri possit ita ut nemo offendi possit: demum ut capitula praedicta ab ingredientibus collegium in posterum serventur et praesertim circa examinationem publicam et privatam decreverunt et deliberaverunt quod illa serventur omnino et omni exceptione remota non obstantibus obstantiis quibuscumque in contrarium facientibus.

Extractum fuit ab actis publicis confectis per quon. Lazarum Ponsonum cancellarium.

Copia. Raphael Ponsonus *cancellarius.*

DOCUMENTO XXVIII.

Decreto del governatore Agostino Adorno che approva la domanda dei dottori di medicina intorno ai numerarii ed ai sopranumerarii.

Cum sit quod his diebus elapsis fuerit conclusum et deliberatum in collegio nostro artistarum et medicorum huius inclitae civitatis omnibus de dicto collegio congregatis in capitulo sancti Dominici, in quo loco solet congregari

dictum collegium, nemine discrepante, videlicet quod de dicto collegio non possint esse nisi decem numerarii ordinarii et octo extra ordinarii et ut in aliis studiis generalibus semper observatum fuit et de novo observatur ut latissime constat ex instrumento confecto per Hieronymum de Ripalta notarium cui habeatur relacio.

Quam ob rem ad removendam omnem controversiam, imo pro quiete collegii et perpetua concordia supplicatur D. V. parte totius collegii quod per publicum decretum praedictam ordinationem et statutum confirmare velint. Et certum est praefatum collegium quod D. V. facere non recusabunt et maxime cum illud honestissimum sit, et in fidem praemissorum manibus nostris nos subscripsimus.

Ego Martinus Gatus phisicus rector dicti collegii affirmo suprascripta.
Ego Paulus Gentilis phisicus consiliarius affirmo suprascripta.
Ego Franciscus Costacius phisicus etiam approbo predicta.
Ego Christophorus Cantalupus affirmo suprascripta.
Ego Magister Nicolaus de Podio affirmo suprascripta.
Ego Baptista de Ricardis de Laulo affirmo suprascripta.
Ego Thaddeus de Petra Santa phisicus affirmo suprascripta.
Ego Benedictus de Canevali phisicus affirmo suprascripta.
Ego Joannes Baptista Boerius affirmo suprascripta.
Ego Franciscus Foresta affirmo suprascripta.
Ego Ambrosius Odericus eadem affirmo.
Ego Jacobus Sbarroia eadem affirmo.
Ego Antonius de Lerma de Gavio affirmo omnia suprascripta.
Ego Joannes Marengus de Novis phisicus affirmo ut supra.
Ego Baptista De Stephanis affirmo supraescripta.
Ego Hieronymus Montanus affirmo praedicta.
Ego Jacobus de Lacumarsino affirmo suprascripta.
Ego Andreas Ponsonus affirmo suprascripta.
Ego Andreas de Francis affirmo ut snpra.

MCCCCLXXXXVI DIE XXIII JUNII.

Ill. et ex. Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Genuensium Gubernator et Locumtenens et Magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in legitimo numero congregatum, lecta scriptura quae a tergo scripta est, visaque subscriptione sp. medicorum et audito Magistro Martino Gato id comprobari petente et interposita auctoritate Senatus confirmari tandem confirmaverunt eam auctoritatem suam interponentes.

Copia. Raphael Ponsonus *Cancellarius loco.* E. Stephani de Bracellis.

DOCUMENTO XXIX.

Espulsione del dottore Nicolò Allegro dal collegio di medicina nel 1431.

In nomine domini amen. Venerabile collegium dominorum medicorum Ianuae in sufficienti et legittimo numero congregatorum in loco infrascripto et quorum nomina sunt haec,

D. Magister Quilicus de Franchis olim Sachus rector.
D. Magister Petrus de Vernatia cirurgicus.
D. Magister Gibertus de Piana.
D. Magister Michael de Monelia.
D. Magister Petrus de Vernatia phisicus.
D. Magister Petrus de Novis
D. Magister Melchion de Saona.
D. Magister Petrus de Clavaro.
D. Magister Christophorus de Regio.
D. Magister Joannes de Ponsonibus.
D. Magister Guglielmus de Vernatia et
D. Magister Marcus Bibia.

Attendens dominum Nicolaum de Alegro phisicum consocium eorum retroactis temporibus scandala divisiones et discentiones quam plurima et quam plurimas in eorum collegio posuisse et dum esset in officio rectoratus pactum fecit cum gabelloto ut ipsum franchiret de mulla sua, et quod ceteri domini medici de collegio solverent, existentibusque dominis rectorem et Christophoro de Regio coram consulibus callegarum pro defensione franchixiarum et immunitatum collegii dominum Nicolaum tunc praesentem recusare ad rectoris mandatum assistere dictae defensioni una cum ipsis dominis rectore et Christophoro qui immo improperando et irridendo dixit coram consulibus se potius iuvaturum gabellotum quam collegium suum, attendensque premaxime dictum rectorem loquentem de negotiationibus et deliberationibus collegii cum dicto Nicolao sibi dicendo quod statuta et deliberationes factas et facta in collegio, collegium intendat ipsas et ipsa confirmari facere et si ipsarum deliberationum observantiam recusaret iurare sicut, antea dixerat, expelleretur a collegio, qui dominus Nicolaus proterve et superbe et contumeliose contra dictum dominum rectorem respondit in plurimorum praesentia verba quam plurima ignominiosa iniuriosa et opprobriosa proferendo in vilipendium dedecus et vituperium totius collegii ac contra formam iuris et statutorum dicti collegii, attendensque malignam et perversam naturam non comunicabile alicui sociorum, qua propter volens dictum collegium eumdem dominum Nicolaum refrenare ipsum quod pro suis demeritis et protervis responsionibus ac continue male gestis contra collegium per eum punire ut ceteris temporibus venturis transeat in exemplum et ne scelera remaneant impunita

et ut collegium nostrum remaneat unitum in bono sine scandalis et discensionibus, omni iure via modo et forma, quibus melius et validius fieri et esse potest, privavit et privat eumdem d. Nicolaum comodo beneficio et honore collegii mandansque idem collegium quod alicui ex medicis dicti collegii sub poena periurii non liceat mederi cum dicto d. Nicolao nec curam aliquam cum eodem facere, mandans dictum collegium praedicta de cetero observari debere, lata data et in his scriptis generaliter pronunciata est ut supra per dictos dominus medicos suprascriptos et lecta testata et publicata per me notarium infrascriptum scribam electum et vocatum per dictos dominos medicos, et de eorum voluntate Januae in claustro Ecclesiae sanctae Mariae de Vineis anno dominicae nativitatis MCCCCXXXI, indictione octava secundum cursum Januae die mercurii tertia Januarii circa nonam, praesentibus Joannes de Mantoa olim Barberio quon. Bartholomei, Manfredo de Vernacia speciario filio Ansaldi, Jeronymo de Zoalia speciario quondam Antoni et Petro Casatroa de Finario speciario civibus et habitatoribus Januae vocatis specialiter et rogatis.

Copia. Extractum est ut supra de protocollis instrumentorum compositorum per me Notarium infrascriptum mandato dominorum medicorum.

Copia. ADAM DE REVELINIS *Notarius.*

DOCUMENTO XXX.

Intorno all' ammissione nel collegio de' medici. Decreto del 1447.

Statuerunt et decreverunt quod de cetero in collegio medicorum et phisicorum civitatis Januae nullus admittatur vel admitti possit nisi sit oriundu civitatis Januae et districtus intelligendo districtum Januae a Corvo usqu ad Monacum et de terris quae ultra jugum per comune Januae distringuntu et hoc origine propria vel paterna, non autem asumptus in civem ex privilegio, vel alio decreto, vel statuto comunis Januae. Hi autem recipienc admittantur et admitti debeant in hac forma, videlicet quod quicumque ingredi voluerit collegium praedictum supplicare prius debeat Ill. d. Duci e consilio et officio de moneta, cuius supplicatio examinetur per Ill. d. ducer et consilium et officium de moneta et in quantum eis visus fuerit idoneu et sufficiens tunc admittatur, et dictus talis volens ingredi collegium prae dictum mittatur ad collegium dictorum phisicorum et medicorum civitati Januae, qui dictum talem sufficienter examinet et in quantum cognitus fuer idoneus et sufficiens approbetur per dictum collegium et tunc admittatu et admissus sit et esse intelligatur per praefatum Ill. dominum ducem, cor silium et officium de moneta.

Salvo et specialiter reservato quod si aliquo tempore Januam advener aliquis excellentissimus medicus cuius fama sit exuberans et manifesta adc quod Ill. d. duci, consilio, et officio de moneta visum fuerit Reipublica Januensi conducere et utile esse huic statuto dispensare propter huius ma

ximam doctrinam et praticam comprobatam, tunc eis liceat dispensare et eum admittere qui dictis probitate et excellentia clareat non obstante quod non sit oriundus civitatis Januae et districtus.

Insuper statuerunt et decreverunt quod quilibet medicus qui advenerit in civitatem Januae cuiuscumque status, gradus et conditionis exsistat qui fuerit approbatus ut supra per dictum collegium modo quo supra dictum est, licet non sit oriundus in civitate Januae vel districtu nec admissus in collegium possit mederi in civitate Januae in societate cum aliis medicis collegiatis nec ejus societas possit repudiari, non tamen possit uti, frui, et gaudere privilegiis franchisiis et immunitatibus aliorum medicorum, nec dici possit de collegio medicorum civitatis Januae.

MCCCCXXXXVII DIE XXII MARCII.

Ill. et ex. Dominus Dux Januensium et Magnificum consilium dominorum Antianorum in sufficienti et legittimo numero congregatorum intellectis constitutionibus super ius annotatis quae eis honestae visae sunt, sequentes formam illarum, illis suam interposuerunt auctoritatem pariter et decretum mandantes illas de cetero servari debere per quoscumque officiales et Magistratus comunis Januae ad quos atinere videatur, non obstantibus aliquibus decretis capitulis aut ordinamentis civitatis Januae forte in contrarium disponentibus.

Copia. THOMAS DE CREDENTIA *cancellarius.*

DOCUMENTO XXXI.

Domanda di limitazione dei confini per l' ammissione al collegio di medicina, concessione della domanda e di diritti uguali fra i collegi de' medici e dei giudici.

—

Copia in actis HIERONYMI LOGIAE *cancellarii.*

Ill. et ex.sus D. regius Januensium Gubernator et locumtenens et magnificum consilium dominorum Antianorum ex.si comunis Januae. Cum antiquis temporibus et semper ad hanc usque aetatem parvus numerus in almum collegium sp. D. artium et medicinae doctorum aggregaretur et praesertim civium huius inclitae civitatis et e contra venerandum collegium sp. D. Judicum semper fuerit magna copia doctorum refertum, antiquiores nostri et patres patriae sapientum magna optimaque cum ratione diversimode statuentes sanxerunt quod omnes districtuales Januae a Corvo usque ad Monachum doctores artium et medicinae possent et deberent in praefatum collegium recipi sed solum inter Devam et Gestam torrentia Dioecesim Januae claudentia ortos beneficio collegii praefati D. Judicum potiri noluerunt, copia differentia faciente, quae semper movit statuentes in privilegiandis artificibus eiusdem civitatis prout acta publica et seu statuta ipsa notorium faciunt, sed quia

Ill. et magnifici domini cum varia naturae conditio semper novas deproperet adere formas et secundum varietatem temporum et causarum statuta variari oporteat humana ut ipsimet statuentes vestri exordiuntur et nunc incide- rimus in tempora in quibus numerus medicorum et civium praesertim non solum copiosus in collegio praefato redditur, sed etiam major tironum eo- rumdemque civium omnis generis seu coloris in gimnasiis versetur quam pluresque praeterea adolescentuli in hac civitate logicae primordiae medicorum operam navare caeperunt, felicia profecto habenda sunt haec tempora in quibus scientiis et doctrinis incumbere adolescentes virtutes capescentes cernimus, et quia dicere solemus quod virtutis praemium solus honor est et quod vir- tus laudata et privilegiata sumit incrementum sitque maximi decoris et ornamenti christianissimo regi domino nostro, et huic Reipublicae habere subditos quam plures doctos et virtutibus praeditos praesertim medicos quos sacra pagina et seu Deus ipse mandat honorari, et cum esse deceat cives qui incomoda et onera civitatis sustinent magis quam ceteri beneficiis ci- vitatis potiantur ut omnes etiam totius Italiae civitates servant, ad effectum igitur praedictum supplicatur praefatis D. V. virtutum fautoribus pro parte magistri Augustini Petrasanctae rectoris et totius medicorum collegii eiusdem quatenus ad animandos vehementius adolescentes praedictos illosque ad vir- tutem praemio aliciendos et pro decore et benefitio universae huius civitatis et civium illae dignentur publico decernere et statuere decreto quod colle- gium praefatum dominorum medicorum eodem utatur, utique possit et debeat capitulo seu statuto respectu ingressus dicti collegii quo utitur collegium praefatum dominorum iudicum decernentes quod nullus possit de cetero prae- fato collegio dominorum medicorum aggregari qui non sit natus inter Devam et Gestam et ex patre originario intra dictos limites non obstantibus quibuscum- que legibus decretis seu statutis et aliis obstantiis quibuscumque, comendantes praefatis d. v. quas Deus optimus perpetuo felicitet.

MDVIIII DIE XIII AUGUSTI.

Utriusque collegii iura paria.

Ill. et ex.sus dominus Franciscus de Rochaiarda dominus de Dampde- mer regius Januensium Gubernator et Magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in sufficienti et legittimo numero congregatum visa et audita supplicatione et suprascripta contentis in ea spectabilibusque artium et medicinae doctoribus dominis magistris Augustino de Petrasancta rectore, et Paulo Gentili, Jacobo Sbaroia, et Hieronymo de Montano auditis nomine ipsorum et totius dicti collegii comparentibus et sibi dicto col- legio fieri et concedi supplicantibus ea quae in ipsa supplicatione expri- muntur et insuper collegium ipsum medicorum iisdem gratiis dominorum iuristarum decoratum est, ut sic duo veneranda collegia Reipublicae commodis tantopere accomodata pari iure et decore in urbe fulgeant. Re longa discussione pensata aequum censentes et praefati collegii decoris rationem haberi debere et non minus eorum qui honestatem sapiant et Rei- publicae salutem et comodum, omni igitur iure, via, forma et causa quibus

melius potuerunt et possunt hoc solemni decreto perpetuis futuris temporibus valituro decreverunt et pro lege et decreto haberi voluerunt, his etiam moti rationibus in supplicatione praedicta expressis, quod collegium ipsum medicorum eodem utatur, utique possit et debeat, capitulo seu statuto respectu ingressus dicti collegii quo utitur collegium praedictum dominorum iuristarum, decernentes quod de cetero nullus possit praefato collegio D. medicorum aggregari qui non sit natus inter Devam et Gestam et ex patre originario inter dictos limites non obstantibus quibuscumque, quibus quantum praedictis obstarent expresse derogatum vel abrogatum esse voluerunt. Praeterea digna ipsorum dominorum medicorum virtutibus praemia conferre intendentibus idem collegium et D. medicos ipsius praesentes et alios quocumque in ipso collegio recte et respective ingressuros iisdem donis privilegiis immunitatibus gratiis donantes et decorantes quibus in omnibus et ad ea omnia collegium praefatum dominorum iuristarum decoratum est, et quibus collegium ipsum dominorum iuristarum fruitur et gaudet et seu frui et gaudere solet, sane tamen semper intellecto, quod si ullo unquam tempore, contingerit aliquem probum virum scientia praeditum et in scientia ac artibus et medicina boni nominis vellet dictum collegium ingredi qui extra dictos confines oriundus esset, eo casu sit semper et restet in electione et decreto ipsorum Ill. d. Gubernatoris et Magnifici consilii illum, praedictis non obstantibus, dicto collegio aggregare si ex publico ipsorum decreto illud sibi faciendum visum fuerit et quod non possint dicti medici dicti collegii recusare curam infirmorum in civitate Ianuae et extra modo terminus agrum genuensem non excedat, una cum alio quovis medico etiam qui non esset de dicto collegio, idoneo tamen et experto et approbato per magnificum Senatum, si tamen fidem christianam profiteretur, semper et quandocumque ad dictam curam una cum tali medico vocatus esset vel in principio dictae curae vel post, digna tamen mercede. Voluerunt insuper praenominati Ill. d. Gubernator et magnificum consilium quod dicti d. medici teneantur singulis annis eligere duos ex ipsorum collegio qui idonei et sufficientes sint qui ambo teneantur publicae neccessitati occurrere et in his, quae sua ars commodi reipublicae facere poterit, illi subvenire et opem medicinae offerre semper ad mandatum dicti comunis seu Sindicorum et officialium eius, modo extra districtum Ianuae ad praedicta cogi non possint.

DOCUMENTO XXXII.

Decreto con cui si dichiara che per l' ammissione al collegio di medicina il padre del candidato deve avere domicilio da 25 anni in città, non avere esercitato arte vile e meccanica e si sospende per 12 anni l' ingresso a quelli del distretto.

Ill. Dux ac Magnifici viri Moderatores Reipublicae optimi. Proximis superioribus annis cum amplissimi vestri ordinis viri animadverterint venerandum collegium iurisperitorum paucis ad hinc annis ad eam venisse conditionem,

ut multi cum essent in ordinem cooptati, pauci admodum invenirentur qui civium nomen haberent, indignam rem arbitrati cum ordinem civitatis qui decori et ornamento Reipublicae esset virorum numero pene destitutum videri, summa omnium consentione legem tulerunt qua iurisconsulti in cooptandis ad ordinem viris uterentur. Eadem fere conditio nunc medicorum esse videtur; nam plures cum civitas habeat, qui medendi munus exercent, pancos videre licet qui civibus noti sint. Hac ratione permoti viri omnes venerandi collegii medicorum supplicant, ut quae ad amplitudinem atque ornamentum ordinis Jurisconsultorum sancita sunt, eadem ad dignitatem eorum collegii conservandam (quae vestra maiestas est) sanciatis ut qua ratione duo isti ordines cum in muneribus subeundis, tum decernendis honoribus aequo iure habiti semper fuerunt, eadem nunc ratione, paribus eos auspiciis regi placeat. Quod uti fiat etiam atque etiam praecantur dominationes vestras Illustrissimas quibus se devote commendant.

MDLI. DIE ULTIMA JUNII.

Illustrissimus dominus Dux et Magnifici Domini Gubernatores excellentissimae Reipublicae Januensis. Cum his proximis decursis diebus comparuissent in Senatu eximii praestantesque doctores D. magister Augustinus Grillus de Cattaneis Rector venerandi collegii medicorum huius inclitae Reipublicae, et cum eo magister Joannes de Nigro, D. magister Simon de Nigro Pasqua, et Franciscus de Auria de Ricardis, produxissentque supplicationem tenoris suprascripti, eadem omnia suo et ceterorum de collegio praefatae Reipublicae medicorum nomine pluribus etiam verbis petentes quae ad propositum negotii superius requisiti ipsis visa fuere. Cumque super huismodi requisitione quantum licuit adnimadvertissent, cognoscentes vera esse quae ab ipis tam oretenus quam in scriptis exposita fuere, moti ad infrascripta decernendum iisdem rationibus quae in concessione facta de huiusmodi re venerando collegio iurisperitorum his proxime decursis annis satis abunde exprimuntur, sequentes illam, modo infrascripto super requisitis superius providendum esse duxerunt. Ut quia praefato collegio medicorum praesentis civitatis concesserunt, et virtute praesentis concedunt, sumptis prius de more calculis, eas ipsas praeroragativas, gratias et privilegia quae praefato collegio iurisperitorum concessa fuere anno de MDXLVIII die II octobris (1), virtute privilegii seu decreti manu Georgii Ambrosii Gentilis Oderici Cancellarii per illud tempus et sub eisdem conditionibus eodem ipso privilegio et decreto expressis, in calce praesentis describendo, cui in omnibus habeatur relatio. Declarato tamen non obstantibus praedictis quod liceat et licitum sit quibusvis medicinae professoribus non ascriptis in collegio exercitium medendi in praesenti civitate facere et exercere prout etiam et antea permissum erat et sub conditionibus prout antea ipsis permissum extiterat, ita quidem ut nihil innovatum respectu dictorum non ascriptorum in dicto collegio sit, nec esse intelligatur ex tenore praesentis decreti. A praesenti autem decreto et provisione et tenore ipsius exclusi esse intelligantur, et sint illi qui in prae-

(1) Vedasi il decreto del 1548, che si trova il IV fra i presenti documenti.

sentia adessent in praesenti civitate causa se doctorandi, et ascribendi ad dictum collegium vel iam quomodolibet petiissent illud ingredi et admitti.

DOCUMENTO XXXIII.

Ammissione nel collegio de' medici per bisogno e con dispensa di quattro dottori insieme

---

1700 DIE 26 MARTII.

JOANNES AUGUSTINUS SAVIGNONUS *Notarius et Cancellarius*.

Ven. collegium m. m. medicinae et philosophiae doctorum in decimo et legittimo numero congregatum absentibus Pr.mis D. D. Honufrio et Christophoro Bollinis, nomina quorum qui interfuerunt sunt haec: R.mi D. D. Petrus Joseph Rufus Rector, Joseph Maria Balbi, et Carolus Philippus Balbi consiliarii, R. Callocerus Bollinus, Petrus Maria Trombetta, Octavius Canevarius, Jo. Antonius Pizzurnus, Joseph Maria Lavania et Pantaleo Riva ad C.os

Attento numero collegarum hoc tempore diminuto et considerans onera et officia a seren. Republica in V. C. collata non sine magno collegarum nunc existentium incomodo sustineri et peragi posse.

Attento etiam quia tota fere nobilitas exoptat ut dictus numerus amplietur et augeatur, longa et matura per plures sectiones pro tanti negotii pondere habita consideratione, in eam tandem venit sententiam ut pro hac vice tantum aliqui ex Sp. Sp. medicinae et philosophiae doctoribus non collegiatis Genuensibus in civitate nunc degentibus, qui melius d. Ven. collegio videbuntur per viam abilitationis possint in d. V. C. ascribi et aggregari, dum numerus aggregandorum et ascribendorum quatuor non excedat. Et ita per me Not. et Cancell. fuit sancitum.

DOCUMENTO XXXIV.

Decreto intorno agli abiti di lutto e all' assistenza ai funerali.

Animadvertentes quam plurimos aegrotorum a lugubri habitu saepe terreri ac male sibi ominari, huiusmodi inconveniens rescindere capientes, talem ordinem a quolibet de venerando collegio nostro deinceps observandum esse decrevimus sub poena periurii et floreni unius ab illo extorquendi quotiens huic santioni contravenerit. Sancimus itaque quod pro patre, matre, atque filio, per unum dumtaxat mensem lugubria vestimenta deferre liceat impune, sine clamide tamen, clamidem autem portare liceat quandiu exequiae cele-

brantur et non diutius. Pro filia vero, ac fratre, sorore, uxore atque socero et socru dimidius mensis, est tempus licentiae lugubria deferendi, pro aliis autem octavus dies finiat licentiam lugubriter vestiendi: funeralibus autem nemini liceat interesse nisi pro doctore praefati venerandi collegii nostri et pro suis patre, matre, sorore, uxore, filio, filia, socero, socru, cognato, cognata, patruo, amita, avo, avia, et proavo vel proavia.

DOCUMENTO XXXV.

Decreti contro gli amministratori non collegiati di alcune medicine

---

MCCCCLXX DIE VII DECEMBRIS.

Magnificus miles d. Jacobus de Rovarellis potestas et ducalis in Janua vice Gubernator et Magnificum consilium dominorum Antianorum in pleno numero congregatum, auditis saepius claris medicinae doctoribus magnifico Bartholomeo de Retiliato rectore collegii medicorum civitatis Januae, et aliis pluribus ex eis dicentibus habere in suis regulis decretum tenoris infrascripti.

Quoniam maximus timor immensumque incumbit periculum humano corpori in medicinarum solutivarum assumptione nec non opiatarum et venenosarum, statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona cuiuscumque contionis existat, audeat nec presumat in dicta civitate aliquam alicui exhibere medicinam solutivam nec venenosam nec opiatam sine licentia alicuius medici de collegio aut alterius phisici in dicta scientia periti et experti, exceptis pillulis sine custodia non fortibus, et cassia et manna, et excepta tiriaca antiqua metridato trifora et similibus totaliter periculo carentibus et hoc sub poena librarum decem cuilibet contrafacienti dominio applicandarum pro medietate, alterius autem partis medietas sit accusatoris et altera applicetur collegio, pluresque esse in civitate Januae qui illi decreto contraveniunt in grave praeiudicium humanorum corporum quae huiusmodi erroribus facile extinguuntur et in dedecus ipsius collegii cui ex his contingentibus casibus infamia ascribitur sine collegii culpa a quo nec consensus nec consilium petitur ut fieri deberet et ob id petentibus dari sibi executorem qui quandocumque dictum decretum exequatur et in illos animadvertat iuxta formam decreti quotiens collegium ipsum quempiam reum esse cognoverit, propterea quod aliter vana fuisset dicti decreti confectio et collegii ipsius adversus hunc extremum errore cogitatio nisi, contingente casu, esset qui decretum illud exequeretur, ex adversoque audito magistro Blaxio de Padua, dicente se non esse ex illis contra quos huiusmodi decretum se extendat diuque artem in civitate exercuisse sine cuiuspiam querela, atque infamiae nota, et in decreto verba esse expressa quae etiam non prohibent medicinae artem illi qui peritus esset, licet non esset de dicto collegio et inhumane hoc ex huiusmodi verbis generalibus per indirectum adversus eum tentari,

hoc idem pro se barbitonsoribus etiam allegantibus, demum re hac diligenter examinata, decretoque praedicto, et quantum ponderis res ipsa habeat considerato, constituerunt et elegerunt in virtute praesentium constituunt ac eligunt in executorem dicti decreti Sp.tos dominos sindicatores civitatis Januae praesentes et qui pro tempore fuerint, qui decretum illud de cetero exequantur et exequi faciant prout in eo continetur, excluso tamen ipso magistro Blaxio, contra quem si rector dicti collegii agere de cetero ex dicta causa voluerit auditis partibus iusticiam ministrent.

Copia Gotardus *cancellarius*.

MCCCCLXXI die VIIII maii die iovis in vesperis in camera examinis sita in sala superiori pallacii comunis Serravalis.

Spectabiles domini Christophorus Jambonus prior, Jacobus de Amigdola, Gregorius Lomellinus, et Antonius Spinula quondam Bartholomei Sindicatores comunis Januae pro tribunali sedentes in loco suprascripto omnes quatuor concordes cum audissent eximium artium et medicinae doctorem d. magnificum Bartholomeum de Nigro, olim de Retiliario, Rectorem venerandi collegii medicorum, oretenus dicentem per magnificum et Illu. d. in Janua vice gubernatorem, et magnificum consilium dominorum Antianorum concessum fuisse decretum collegio ipsorum medicorum per quod datur eis licentia ac potestas cogendi quascumque personas presumentes in civitate Januae daro medicinas solutivas venenosas et opiatas, cumque facultas et arbitrium dictae licentiae spectet ipsis d. Sindicatoribus concedi dictam licentiam praefato eorum collegio contra huiusmodi presumptuosos, viso ac lecto dicto decreto ac diligenter inter se se examinato ac balia dictis d. Sindicatoribus vigore ipsius attributa, omni modo iure, via et forma quibus melius potuerunt, et possunt dederunt et concesserunt ac dant et concedunt dicto d. magistro Bartholomeo rectori suprascripto praesenti ac aliis rectoribus qui per venerandum collegium medicorum in futurum eligentur licentiam ac facultatem praedictam in omnibus et per omnia iuxta formam dicti decreti quae non valeat nec valere intelligatur contra magistrum Blaxium de Padua vigore dicti decreti exceptuatum.

EADEM DIE ET HORA.

Per spectabiles dominos Sindicatores excellentissimi comunis Januae concessa est licentia spectabili domino magistro Bartholomeo de Nigro de Retiliario rectori venerandi collegii medicorum civitatis Januae et ceteris rectoribus qui in futurum eligentur posse per quoscumque nuntios et servientes comunis Januae personaliter detineri, pignorari, gravari, molestari et inquietari facere quascumque personas tam mares quam feminas cuiuscumque conditionis ac gradus existant qui seu quae contrafacerint statutis et ordinamentis dicti collegii et potissime decreto nuper concesso dicto collegio per Ill. D. vice gubernatorem ac magnificum consilium dominorum Antianorum proxime praeterito die xxvii decembris, de cuius tenore factum sit proclama per civitatem Januae ne quis possit ignorantiam praetendere de contentis in

suprascripto decreto quae quidem sententia minime exequi possit contra magistrum Blaxium de Padua ab ipso decreto exceptuatum.

Copia ANTONIUS DE BOZOLLO *Notarius ac praefatorum dominorum sindacatorum scriba.*

DOCUMENTO XXXVI.

Grida contro chi dona medicine velenose ed oppiate

MCCCCLXXXXV DIE XXIIII OCTOBRIS.

Confirmata fuit per spectabiles dominos Sindicatores comunis Januae quaedam licentia alias MCCCCLXXI die VIIII maii concessa per spectabiles tunc d. Sindicos comunis Januae spectabili d. Bartholomeo de Retiliario tunc rectori venerandi collegii medicorum civitatis Januae spectabili medicinae doctori domino Martino Gatto rectori nunc praefati collegii medicorum in omnibus et per omnia, prout in dicta licentia continetur, quae hic pro inserta penitus habeatur.

Copia. JOANNES DE COSTA *Notarius.*

MDXVII DIE XVIII SEPTEMBRIS IN TERCIIS AD BANCUM JURIS.

Preconate vos preco et cintrace comunis Januae per civitatem Januae in locis sancti Laurentii bancis et aliis locis consuetis de mandato spectabilium dominorum Sindicatorum comunis Januae che non sia persona alcuna la quale olse ne presume in la città di Genoa dare alcuna medicina solutiva, venenosa et opiata senza licentia del spectabile D. Magistro Benedetto Bonfante rectore del venerando collegio delli signori medici dello collegio di Genoa aut delli prefati signori Sindicatori, et questo sotto la pena in statuti concessa al ditto collegio per lo ex.so comune di Genoa.

Et le preditte cose mandano li prelibati signori Sindicatori ad instantia et requesta del prefato domino Magistro Benedetto rectore del detto collegio la quale requere le predette cose in observatione, et executione delli detti statuti subscripti per mano di Lazaro Ponsono cancellario del ditto ex.so comune.

Die XXIIII septembris.

Franciscus de Solario cintracus publicus comunis Januae retulit se hodie dictum proclama proclamasse in bancis in locis consuetis in omnibus et per omnia prout in suprascripto proclamate continetur.

Extractum est ut supra de actis publicis praefatorum spectabilium dominorum Sindicatorum scriptum manu mei notarii infrascripti scribae praefatorum dominorum Sindicatorum.

Copia. PAULUS DE FERRARIIS *Notarius et spectabilium dominorum Sindicatorum scriba.*

DOCUMENTO XXXVII.

Decreto di visitare le spezierie ed i medicamenti

—

MDI DIE XXX AUGUSTI.

Illust. et exc.sus dominus Philippus de Cleves Regius admiratus et Genuensium Gubernator et Magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Genuae in pleno numero congregatum. Cum expositum fuisset aliquos aromatarios quos speciarios vulgo appellamus medicinas et res medicinales interdum vendere aut insalubres aut pro vetustate parum vel nihil operantes, et hanc esse causam quod aegroti aliquando pereant non violentia morbi nec phisicorum imperitia sed aromatariorum culpa res inutiles et damnosas pro utilibus et salutiferis aegrotis vendentium, his praeterea additum fuisse aliquos inveniri medicos in iisdem aromatariorum officinis et appotecis participare in quibus medicinas componunt eosdemque medicos captos avaritia non audere ipsos aromatarios reprhendere aut deserere quibus obviam iri laudatum fuit, re examinata attribuunt et conferunt amplissimam auctoritatem arbitrium et potestatem spectatis dominis patribus comunis praesentibus et his qui pro tempore creabuntur qui eligere et consulere possint unum aut plures medicos venerandi collegii, si ita ipsis patribus comunis videbitur, deinde ingredi possint quasvis officinas ac appotecas aromatariorum scrutari et investigare debeant omnes res aromatarias et medicinales atque ad medicinas componendas quovismodo pertinentes, quas si cognoverint esse falsas aut inutiles tunc ipsos aromatarios huiusmodi res in suis appotecis tenentes vel de ipsis medicinas vel medicinalia componentes et conficientes corrigere et punire possint prout ipsis corrigendi et puniendi videbuntur. Item possint ipsas res aromatarius et medicinales atque ad medicinalia quomodoque spectantes quas falsas aut inutiles esse cognoverint comburere et aquas quoque ad medicinalia pertinentes et pro vetustate inutiles abiicere possint prout ipsis faciendum videbitur, praeterea eisdem patribus comunis liceat corrigere et punire medicos quos intellexerint et cognoverint participare in ipsis appotecis in quibus medicinas ordinant prout ipsis corrigendi et puniendi videbuntur. Insuper eisdem prohibere liceat ne aromatarii dent salarium medicis in appotecis suis medicinas ordinantibus et demum in suprascripta materia et in praedictis, et circa praedicta ea ordinari, regulare, et statuere possint quae saluti hominum et Reipublicae utilia fore iudicaverint, declarantes quod medicos et aromatarios quos olim contrafecisse cognoverint in rebus ante dictis a tempore decretorum praedicta fieri prohibentium citra corrigere, molestare et punire similiter possint, prout ipsis videbitur, eosdem d. patres comunis hortantes ut in hac ipsa causa tam utili assiduo utantur studio et diligentia.

DOCUMENTO XXXVIII.

Decreto che ordina ai medici di dispensare i medicamenti andando per la Città e fuori di essa a cavallo.

MCCCCXXXI DIE III APRILIS.

Parte magnifici domini Opicini de Alzate ducalis commissarii etc., mandatur vobis omnibus et singulis prudentibus medicis de collegio civitatis Januae et cuique vestrum quatenus de cetero incedatis equestres et non pedestres praebentes medicamenta patientibus tam per urbem quam extra sub poena florenorum viginti quinque a quolibet vestrum non servante auferenda et applicanda reparationi palacii scientibus nobis quod non tenemini nec aliqualiter obbligati estis ad solucionem cabellae equitaturarum nec ad hoc potestis aut ullo modo debetis molestari per quosvis Magistratus aut collectores introituum quorumvis comunis Januae.

Extractum est de actis cancellarii infrascripti de diversorum libro.

Copia. Blaxius de Axereto *cancellarius.*

MCCCCXXXI DIE TERTIA APRILIS PRAEDICTI.

Parte Magnifici domini Opicini de Alzate ducalis commissarii etc. mandatur vobis quibuscumque emptoribus et collectoribus introitus equitaturarum quatenus non molestetis realiter vel personaliter aliquem ex medicis phisicis aut cirurgicis civitatis Januae quia soliti sunt equestres incedere et medicamina praebere occasione introitus praedicti pro praeterito praesenti et futuro tempore sub poena florenorum viginti quinque pro singulo vestrum.

Extractum ut supra.

Copia. — Blaxius de Axereto *cancellarius.*

DOCUMENTO XXXIX.

Decreto del 1385, nel quale si concedono al collegio de' medici le stesse immunità concedute a quello de' giudici.

In nomine domini amen MCCCLXXXV die XI octobris III. et Magnificus dominus dominus Antoniotus Adurnus Dei gratia Januensis dux et populi defensor in presentia (1) consilio consensu auctoritate et voluntate sui consilii quindecim sapientium antianorum et dictum consilium et consiliarii ipsius

(1) In questo documento, come pur nel seguente si conserva fedelmente l'ortografia del Codice degli Statuti del Collegio.

consilii in presentia auctoritate et decreto praefati magnifici ducis in quo consilio interfuerunt infrascripti qui sunt legitimus numerus et sufficiens ipsorum, et qui interfuerunt nomina sunt haec videlicet Jacobus Calatius macelarius prior, Jacobus Cavaleri de Vulturo, Petrus Pichonus, Michael Vialis de Bargalio, et Raphael Clavaricia, Pelegrus de Maraboto, Nicolaus de Panerio notarius, Nicolaus de Marco, Antonius Justinianus olim Longus, et Leo de Franchono macarolius habentes noticiam et certam scientiam cuiusdam supplicationis, prefato magnifico Domino duci et consilio porrecte per collegium medicorum civitatis Janue et cujus quidem supplicationis tenor talis est ex.se ducali mag.cie et consiliariorum vestrorum prudentie exponit vestrum medicorum collegium quod cum valde male fuerint pertractati per officiales in eorum immunitatibus quibus hoc fuit datum cognoscere adeo quod fere nihil est in quo fecerint eos immunes quia neque in guerra extrema que fami de jure equiparari possit quoniam in tali nos subiecierunt omnibus avariis neque remissioni guerra quoniam in illa cogimur dare in armatis et stoleis unum vel plures medicos secundum presidentium voluntatem, et quod plus voluerunt quod medici iuramento prestito non possint pecuniam accipere ab aliquo donec fuerit restitutus integre sanitati et hoc est ad damnum comunis et collegii comunis quia nullus valens cirurgicus cum hac clausula inveniretur collegii quia opportebit ad triplum adiungere stipendium medicorum adhuc voluerunt quod solvant omnes cabellas a tempore privilegiorum suorum impositas a nullis fere ergo absolvuntur cabellis cum quasi omnes ante dictum tempus fuerint imposite, quid amplius de possessionibus voluerunt quod solvamus omni tempore, et illud nunquam fecimus sub aliquo magistratu quia et sub mediolanensi dominio gavisi fuimus immunitatibus nostris ad plenum finaliter quod maximum fuit iniquum comdemnaverunt nos ad solvendum per capita proxime preteritam avariam nam quo iure nos taliter qualiter absolverunt in futurum eo iure lite nostra tunc pendente debuerunt absolvere per in preteritum, supplicat ergo prelibatum collegium humiliter et devote quatenus de gratia et benignitate ex.se mag.cie vestre et providentie consiliariorum vestrorum proveniat quod ipsi possint gaudere immunitatibus novarum cabellarum sicut et domini iudices collegii civitatis Janue et quod nihil de possessionibus solvant ut exaltatio status vestri sit ad exaltationem et augumentum vestri collegii medicorum, novit enim dominus quantum ipsum collegium vestrum caritatis ac utilitatis sit reipublicae et ex nunc quantum debeat esse dilectum civibus propter quod debeat Magnificentia vestra benigna ducalis et consilii de supradictis immunitatibus providere nostro collegio medicorum habentes etiam noticiam responsionis ad eum facte per prefatum d. ducem et consilium cuius tenor talis est: MCCCLXXXV die XVII maii. Responsio Magnifici d. ducis Janue et consilii, est quod dicti medici de cetero sint franchi et exempti et pro franchis exempti et immunibus tractentur, et reputentur a quibuscumque introitibus et cabellis tam novis quam veteribus a quibus sint exempti et franchi et prout tractantur de dictis cabellis iudices collegii civitatis Janue et quod ex tali immunitate dictis medicis concessa nullum preiudicium generetur et fiat venditionibus cabellarum anni presentis per

comune factum et de predictis eis fiat decretum habentes etiam noticiam deliberationis facte per officium octo sapientum monete cujus deliberationis tenor tali est: MCCCLXXXV die XXV septembris officium octo sapientum monete in quo officio omnes octo interfuerunt et quorum nomina sunt haec; d. Magister Nicolaus Angeli phisicus prior, Antonius Ganducius, Lodisius Gentilis, Bartholomeus Pindeben de Vernatia, notarius Gotifredus Cibo, Conradus Burgarus, Leonardus Justinianus quondam Dominici, et Gotifredus de Vivaldis visa et diligenter examinata supplicatione dictorum medicorum et contentis in ea etiam responsione facta per prefatos magnificum d. ducem et consilium monete que nec approbat, nec confirmat et super praedictis omnibus habita sepe et sepius inter officiales dicti officii deliberatione matura absolventes se dictum officium monete ad balotolas albas et nigras secundum naturam dicti officii et repertis balotolis albis septem significantibus affirmativam et una nigra significante negativam, deliberavit statuit et ordinavit quod dicti medici de collegio medicorum civitatis Janue tractentur et reputentur pro franchis et immunibus a dictis introitibus et cabellis comunis Janue tam novis quam veteribus a quibus iudices collegii civitatis Janue sunt exempti et franchi a calendis marcii proximi venturis in antea in omnibus et per omnia prout responsum fuit ut supra per praefatos magnificum d. ducem et consilium hoc anno die XXVII marcii sub ista tamen reservatione et conditione quod collegium medicorum civitatis Janue vel examinatores dicti collegii non possit vel possint de cetero recipere aliquem in dicto collegio medicorum qui gaudeat beneficio dicte immunitatis qui non fuerit examinatus per aliquos scientificos et expertos viros eligendos per magnificum dominum ducem et suum consilium et officium monete et nisi fuerit repertus sufficiens in arte officio et exercitio medicine et nisi postea fuerit confirmatus per dictos dominum ducem et consilium et officium de moneta civitatis Janue officium quod tunc temporis fuerit omni iure, via, modo et forma quibus melius potuerint et possunt statuerunt ed decreverunt providerunt et ordinaverunt quod dicti medici de collegio medicorum civitatis Janue sint et esse debeant franchi liberi et immunes et exempti a quibuscumque introitibus et cabellis comunis Janue tam novis quam veteribus a quibus introitibus et cabellis iudices collegii civitatis Janue sunt franchi liberi et immunes et exempti dictique medici de collegio medicorum pro immunibus franchis et liberis de cetero tractentur et reputentur a dictis introitibus et cabellis prout et sicut tractantur iudices collegii civitatis Janue. Ita tamen quod immunitas concessa dictis medicis non se extendat nec preiudicium aliquod faciat venditionibus cabellarum de anno presenti per comune Janue factis, sed incipiat dicta immunitas a calendis marcii proxime venturi in antea. Mandantes prefatus d. dux et consilium dictam immunitatem dictis medicis ut supra concessam per quoscunque magistratus civitatis Janue et districtus et per quoscunque emptores seu collectores introituum comunis Janue observari debere et contra ipsas immunitates aliquem opponentem contradicentem seu allegantem non audire sub pena sindicamenti et sub alia qualibet pena arbitrio prefati m. d. ducis et consilii a quolibet contrafaciente auferenda decretis derogando per

presens decretum quibuscumque et clausulis comunis Janue in contrarium loquentibus et disponentibus quoquo modo, mandantes etiam prefati magnificus dominus dux et consilium suprascriptum decretum transcribi et registrari debere in libro clausularum venditionum cabellarum introituum comunis Janue per statutarium dicti comunis.

MCCCCII DIE IIII SETTEMBRIS

Extractum est ut supra ab actis publicis cancellarie comunis Janue scriptis manu mei Conradi Mazzurri notarii et cancellarii.

Rex / D.nus } *Janue* *Copia*. CORANDUS MAZZURRUS *Notarius et Cancellarius ab originali scripsit.*

DOCUMENTO XXXX.

I consoli delle gabelle dichiarano i dottori del collegio di medicina immuni dalla tassa della legna ad uso loro e delle loro famiglie, decreto del 1402.

In nomine domini amen, anno dominice nativitatis millesimo quadringentesimo secundo inditione XIIII secundum Janue cursum die jovis VIII decembris in terciis, egregii et nobiles viri domini Lazarus de Felisano prior, Thomas Squarsaficus, et Leonardus Marocellus tres consules callegarum et introituum comunis Janue pro tribunali sedentes in camera sui soliti examinis super causa et questione vertente inter dominos magistros Antonium de Novis et socios medicos civitatis Janue ex una parte et Antonium Rubeum et socios collectores introitus lignorum ex alia utrum scilicet dicti medici sint et esse debeant immunes et franchi a solutione dicti introitus pro omni quantitate lignorum consumptorum et consumandorum in domibus eorum et cuiuslibet eorum pro uso suo et familie sue et pecunia his diebus percepta per dictum Antonium dicto nomine sit restituenda eisdem medicis vel ne auditis dictis magistris Antonio et aliis medicis sociis dicentibus quod sunt et esse debent immunes et franchi a solutione dicti introitus pro quantitate lignorum de qua supra pluribus respectibus tum virtute conventionum et immunitatum suarum ex quibus patet ipsos medicos esse tractandos et tractari debere pro ut tractati sunt et tractantur iudices de collegio civitatis Janue tum virtute sententiarum latarum in eorum favorem per tunc consules callegarum etiam et per sindicatores commissarios et delegatos a dominatione Janue et propterea requirentibus per dictos dominos consules sic pronuntiari et declarari debere, auditisque dictis Antonio et sociis dictis nominibus negantibus dictos medicos fore et esse francos a solutione dicti introitus et propterea fore condemnandos ad dictam solutionem visis dictis immunitatibus et franchisiis dictorum medicorum ex quibus disponitur quod debeat tractari circa predicta et alia vitigalia eis modo et forma quibus tractantur iudices de collegio civitatis Janue visaque

quadam sententia lata per olim dominos consules callegarum et in favorem dictorum d. iudicum civitatis Janue et contra tunc collectores dicti introitus a qua fuit appellatum et supra ipsa appellatione pronuntiatum bene fuisse et esse appellatum, visaque alia sententia lata per dominos sindicatores comunis Janue commissarios dominationis Janue ex qua fuit pronuntiata dictam sententiam latam super dicta appellatione fuisse et esse nullam et consequens videtur sententiam primam latam in favorem dictorum d. iudicum esse validam et firmam et demum etc., et super predictis etc. Christi nomine etc. omni modo etc. Declarando pronuntiaverunt et sententiaverunt ut infra.

Videlicet quia declarando pronuntiaverunt et declaraverunt dictos medicos fuisse et esse francos a solutione dicti introitus pro omni quantitate lignorum consumptorum et consumandorum in domibus ipsorum medicorum pro uso suo et familie sue ipsosque medicos deberi tractari et tractandos esse in eis modo et forma quibus tranctantur dicti iudices de collegio civitatis Janue et per consequens dictam pecuniam perceptam per dictum Antonium dictis nominibus fore et esse restituendam dictis medicis non obstantibus oppositis et sic ut supra etc.

Extractum est ut supra.

Copia. — Lodisius de Cunio *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXI.

I Protettori di S. Giorgio dichiarano i Dottori del collegio di medicina esenti dalla tassa della legna. 1465.

In nomine domini amen, nos officium et protectores comperarum sancti Georgii anni MCCCCLX quinti in pleno numero congregati quorum haec sunt nomina, Matheus de Flisco prior, Antonius de Casana, Christophorus de Podio, Julianus Salvaigus, Raphael de Andoria, Bartholomeus Italianus, Baptista Justinianus quondam Joannis et Ceva de Auria iudices et magistratus in causa infrascripta, auditis hodie et saepe numero alias una parte Argono de Illice sindico seu procuratore venerabilis collegii medicorum civitatis Januae et simul cum eo egregio domino rectore et plerisque aliis de ipso collegio cum gravi querela exponentibus quod Michael de Luciano collector cabellae lignorum compellit ipsos d. medicos seu illos qui eisdem conduxerunt ligna pro usu eorum ad solvendum cabellam lignorum non obstantibus exceptionibus et immunitatibus ipsis medicis concessis ab omnibus cabellis civitatis Januae pro usu eorum et familiarum suarum et ob id requirentibus per nos sententiari et declarari ipsos dominos medicos fuisse et esse immunes et exemptos a dicta cabella lignorum et propterea eundem Michaelem collectorem compelli debere ad restituendum omnia pignora penes eum deposita per ipsos medicos aut aliquem eorum, sive per eos qui eisdem medicis ligna conduxerunt occasione eiusdem cabellae et parte altera audito etiam saepe

numero eodem Michaele collectore, ut supra, dicente dictam cabellam lignorum impositam fuisse simul cum quibusdam aliis tempore regiminis Ill. domini Marescalli Franciae sub lege et conditione quod nulla persona cuiusuis qualitatis aut conditionis existat exempta sit ab ipsa cabella lignorum et aliis simul cum ea ut supra impositis, idque manifeste apparere ex responsione temporibus illis facta civibus immunibus propter numerum duodecim liberorum in qua inter cetera continetur quod duo ex dominis tunc antianis et duo ex officio sancti Georgii deputati etc., responderunt ipsis immunibus propter numerum duodecim liberorum qui tunc querelam detulerunt quod contra formam immunitatum suarum cogebantur ad solutionem dictarum cabellarum ut haberent patientiam, ipsasque cabellas solverent a quibus nemo erat francus, ut tamen compatientes oneri familiarum ipsorum immunium tunc decreverunt quod ipsi immunes propter numerum duodecim liberorum haberent gratiam exemptionis a cabella possessionum domus et villae in quibus habitabant cum familiis suis et ita ab eo tempore citra observatum fuit non solum dictis immunibus propter numerum duodecim liberorum sed etiam ipsis dominis medicis qui gavisi sunt et gaudent ipsa immunitate duarum possessionum, ea propter requirente per ipsos dominos protectores pronuntiari et declarari eosdem dominos medicos nequaquam immunes esse a dicta cabella, et auditis multis replicationibus factis per utramque ipsarum partium et inter cetera per dictum Argonum dicentem in exemptionibus concessis venerabili collegio dominorum iudicum sive iurisperitorum civitatis Januae contineri quod ipsi d. iudices sint immunes franchi et liberi ab omnibus cabellis novis ac veteribus impositis et imponendis, ut continetur in decreto eisdem concesso anno MCCCLV die VIII maii et propterea allegantem quod ipsi domini medici de collegio sunt immunes et exempti in omnibus et per omnia prout sunt ipsi domini iudices de collegio ut continetur in solemni decreto condito anno MCCCLXXXV die XI octobris in quo inter cetera continetur quod dum ipsi domini medici querelam fecissent de sententia contra ipsos dominos medicos eodem anno lata per dominos officiales tunc deputatos super immunitatibus deliberatum fuit quod ipsi medici immunes esse deberent in omnibus et per omnia prout erant domini iudices de collegio civitatis Januae et audito etiam eodem Michaele collectore replicante quod nec ipsi domini medici nec etiam domini iudices immunes esse debent a dicta cabella lignorum nec ab aliis de quibus supra propter rationes supradictas et si aliqui ex ipsis dominis iudicibus aliquando non solverent dictam cabellam lignorum id evenit propter innumeros eorum favores et amicitias quos et quas habent in civitate et non quia immunes esse debeant quando, ut dictum est, nemo a dictis cabellis exemptus esse debet, et audito insuper Francisco de Borlasca sindico et cancellario comperarum sancti Georgii confirmante pro conservandis iuribus comperarum ea quae per dictum Michaelem collectorem superius dicta sunt et dicente etiam sibi conveniens non videri quod ipsi domini medici aut alii habeant ampliores immunitates pro victu et vestitu quam sint illae quas habent immunes propter numerum duodecim liberorum, quibus propter onus familiae et iura et statuta civitatis maxime favere videntur, viso libello dicti vene-

rabilis collegii medicorum in quo continentur decreta et declarationes de quibus supra fit mentio, et demum visis ac plene intellectis omnibus his quae dictae partes coram nobis dicere producere exhibere et allegare voluerunt tam oretenus quam in scriptis.

Christi benedicti ejusque Matris virginis gloriosae nominibus invocatis, omni iure modo et forma quibus melius et validius possumus dicimus cognoscimus sententiamus et declaramus ut infra.

Videlicet quia sententiamus ac declaramus supradictos d. medicos de collegio civitatis Januae quantum in pertinentibus ad dictam cabellam lignorum habere debere eum gradum et conditionem quem et seu quam habent et seu habere debent domini iudices de collegio civitatis Januae.

Lata fuit sententia suprascripta a praenominatis magnificis dominis protectoribus comperarum sancti Georgii anni millesimi quadringentesimi sexagesimi quinti sedentibus pro tribunali in camera seu scriptorio novo pallacii comperarum sancti Georgii.

Et scripta ac in hanc publicam formam redacta a me Petro de Frenante notario anno Dominicae nativitatis millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo inditione quinta decima secundum morem Januae die Jovis XIIII Januarii hora XXIIII in circa, absentibus dictis partibus quae tamen hodie paulo ante inter se contendentes coram ipsis dominis protectoribus comparuerunt.

Copia. — PETRUS DE FRENANTE *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXII.

Sentenza de' Consoli delle calleghe per la conferma al collegio di medicina della immunità delle doti.

MILLESIMO QUADRINGENTESIMO UNDECIMO DIE VIGESIMA TERCIA FEBRUARII IN TERCIIS

Domini consules callegarum et introituum comunis Januae sedentes pro tribunali in camera eorum examinis quam ad hoc pro idoneo et competenti loco elegerunt et deputaverunt, volentes huiusmodi causam debito modo terminare cognoscere et definire. Visis igitur quadam requisitione coram ipsis orectenus exposita per Ilarium Gambarum Notarium tanquam censarium requirentem se absolvi a molestia sibi data per Bartholomeum Brondum collectorem introitus censariae anni de MCCCCVII petentem eidem Ilario censario de medio drictum seu cabellam pro parentatu uxoris domini magistri Petri de Vernatia et pro parentatu filiae suae, cum dictus d. magister Petrus sit immunis tam respectu quod est de collegio medicorum huius civitatis gaudens beneficio immunitatum ut alii medici de collegio quam etiam immunitatis duodecim liberorum sibi concessarum et vigore quarum recusat eidem Ilario quidquid pro dicto Ilario solvere pro dicto introitu, et cum

non sit condignum seu conveniens nec ad Deum nec ad mundum quod ipse Ilarius debeat molestari seu gravari ad solvendum de suo pro dicto magistro Petro immuni et franco, et imo valde assurdum esset et contra aequitatem. Et audito ipso Bartholomeo Brondo dicto nomine dicente quod imo dictus Ilarius censarius de medio ipsarum parentellarum tenetur eidem Bartholomeo dicto nomine vigore vendicionis eiusdem introitus quam requirit sibi observari debere. Audito etiam dicto magistro Petro requirente se immunem esse tanquam medicum de collegio quam etiam pro duodecim liberis a molestia sibi data per dictum Illarium censarium, requirendo etiam dictum censarium absolvi debere a molestia dicti collectoris, quia eidem domino magistro Petro nihil peti possit per rectum seu indirectum vigore rescripti eidem concessi seu per eum impetrati MCCCCVIIII die VIIII iulii per tunc dominum Gubernatorem Januae et eius consilium signati manu Conradi Mazurii Notarii et cancellarii, nec non etiam quia dominus quondam Seguranus et dominus Manfredus De Nigro legum doctores immunes in simili gradu pro ut sunt medici pro uxoribus suis alias fuerunt absoluti vigore sententiae latae de consilio domini Gasparineli Bruni de civitate Castelli legum doctoris tunc vicarii domini potestatis Januae per consules callegarum et introituum comunis Januae vigore sententiae latae scriptae manu Bartholomei de Canitia Notarii MCCCC die XIIII iulii, viso ipso rescripto nec non dicta sententia exhibita per ipsum dominum magistrum Petrum, visis etiam dictis allegationibus per ipsum depositis in curia dominorum consulum MCCCC nec non etiam dicta sententia exhibita per eum, et demum etc. et super dictis etc. Christi nomine invocato etc. omnimodo etc.

Dixerunt sententiaverunt et absolverunt ut infra.

Videlicet quia pronuntiando et sententiando absolverunt et absolutum esse pronunciaverunt ipsum Illarium tanquam censarium de medio a molestia data per dictum Bartholomeum dicto nomine occasione dicti introitus pro dictis parentellis cum dictus Illarius pro dicto d. magistro Petro non valeat seu possit aliqualiter molestari quod est etiam per indirectum colligere et per consequens etiam absolvendo ipsum d. magistrum Petrum occasione dicti introitus tamquam immunem et francum tam respectu medicinae quam etiam duodecim liberorum pro victu et vestitu ac uso pro se et familia sua ut clare et eficatius apparet per immunitates eidem concessas et attributas.

Testes Antonius de Galis et Joannes Rostanus nuncii vocati et rogati.

Extractum est ut supra de actis curiae dominorum consulum callegarum et introituum comunis Januae.

Copia. — Baptistus de Andoria *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXIII.

I Consoli delle calleghe dispensano il dottore medico di collegio Giovanni di Voltaggio dalla tassa della censaria nel matrimonio della figlia di lui. Anno 1452.

In nomine Domini amen, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo inditione XIIII secundum Januae cursum die veneris IIII februarii in tertiis nobiles et egregii domini Thomas Squarsaficus prior, Lazarus de Felisano, et Leonardus Marocellus tres consules callegarum et introituum comunis Januae pro tribunali sedentes duganae ad eorum solitum iuris banchum super causa et questione vertenti inter Joannem de Pontremulo et socios collectores introitus sensariae de MCCCCXLVIIII ex una parte et d. magistrum Joannem de Vultabio medicum ex alia super eo scilicet an dictus magister Joannes teneatur et obbligatus sit solutioni dicti introitus occasione maritationis filiae suae nuptae Urbano de Leone vel ne, auditis dictis Joanne de Pontremulo et sociis dicto nomine dicentibus dictum magistrum Joannem teneri et obligatum esse ad dictam solutionem tam virtute venditionis dicti introitus quam etiam sententiarum latarum in simili causa per olim consules callegarum et propterea petentibus et requirentibus comdemnari et comdemnatum cogi et compelli dictum magistrum Joannem qui huc usque solvere recusavit licet indebite ad dandum et solvendum eisdem Joanni et sociis dicto nomine drictum suum occasione praedicta, auditis ex adverso dicto magistro Joanne nec non aliis medicis comparentibus pro interesse suo ac Cosma Leardo sindico et procuratore eorum dicentibus quod dictus magister Joannes in nihilo obligatus est dicto Joanni et sociis dicto nomine occasione praedicta pluribus de causis et specialiter virtute franchixiarum et immunitatum suarum ex quibus disponitur eos medicos ad quaecumque dacita et cabellas comunis Januae debere tractari et reputari sicut tractati et reputati sunt ac tractantur et reputantur iudices de collegio civitatis Januae qui dicta de causa nihil solverunt etiam virtute sententiarum latarum in favorem eorum, visis igitur dicta venditione et contentis in ea certis sententiis latis in favorem utriusque partium praedictarum franchixiis dictorum medicorum ex quibus videtur ipsos medicos debere tractari eis modo et forma quibus tractati fuerunt et tractantur iudices de collegio civitatis Januae: ita quod habeant illammet franchixiam quam habent dicti iudices prout continetur in decretis factis per Ill. et Magnificum dominum Antoniotum Adurnum tunc ducem et consilium Antianorum scripto anno de MCCCLXXXV die XI octobris confirmatum per Ill. D. Thomam de Campofregosio tunc ducem et consilium Antianorum ut de confirmatione apparet scripta manu Jacobi de Bracellis cancellarii anno de MCCCCXXXVI die XVIII maii praesentatis coram ipsis dominis consulibus et qui iudices ipsa de causa nil solverunt dictis introitibus, visis etiam aliis sententiis latis occasione introitus lignorum in favorem dictorum medicorum, attentoque etiam

quod dicta filia dicti magistri Joannis fuit ac tractari et reputari debet de familia ipsius usque ad diem tradictionis ipsius, et demum etc., super praedictis etc., Christi nomine etc., omni modo etc., declarando pronuntiaverunt et sententiaverunt ut infra, videlicet quia declarando pronuntiaverunt et sententiaverunt dictum magistrum Joanem deberi tractari ac reputari occasione praedicta eis modo et forma quibus iudices de collegio civitatis Januae tractati et reputati fuerunt usque in diem et horam praesentes attenta forma franchixiarum et decretorum de quibus supra et per consequens attento quod iudices praedicti nihil solverunt seu solvunt occasione praedicta, absolverunt et absolutum fore pronuntiaverunt dictum magistrum Joannem a petitione dicti Joannis et sociis dicto nomine et contentis in ea, et sicut ut supra etc. — Et de praedictis etc.

Extractum est ut supra etc.

Copia. — Lodisius de Cunio *Notarius*.

DOCUMENTO XXXXIV.

Franchisia a cabella equitaturarum

—

MCCCCXXV DIE IOVIS XXX AUGUSTI.

IN TERCIIS AD BANCUM JURIS.

In nomine Domini amen, nobiles et egregii d. Thomainus Italianus prior, Franciscus Adurnus et Gualterius de Auria consules callegarum et introituum comunis Januae pro tribunali sedentes ad eorum solitum iuris bancum, audita requisitione coram eis verbo facta per magistrum Petrum de Monte phisicum petentem et requirentem per ipsos dominos consules condemnari, rogi, et compelli Nicolaum de Recho collectorem introitus equitaturarum anni praesentis ad sibi cassari faciendum quandam fideiussionem per ipsum magistrum Petrum praestitam in curia ipsorum dominorum consulum hoc anno die XI augusti occasione dicti introitus videlicet pro equitatura ipsius magistri Petri cum ipse magister Petrus et alii medici de collegio sint immunes et franchi et non teneantur ad solutionem dicti introitus vigore immunitatum et franchixiarum eis concessarum per tunc praesidentes in Janua, audita responsione et contradictione dicti Nicolai dicentis dictum dominum magistrum Petrum et alios medicos teneri ad solutionem dicti introitus vigore venditionis dicti introitus, audita replicatione dicti magistri Petri dicentis se non teneri ad aliquam solutionem dicti introitus cum ipse et alii medici de collegio civitatis Januae sint franchi eo modo et forma quibus sunt iudices de collegio civitatis Januae vigore deliberationis seu declarationis alias factae per Illu. et Magnificum Antoniotum Adurnum tunc ducem Januensium et consilium quindecim sapientum Antianorum civitatis Januae scripta manu Conradi Mazurri notarii et cancellarii MCCCLXXXV die XI octo-

bris, visis igitur dicta venditione coram dictis dominis consulibus exhibita per dictum Nicolaum dicto nomine nec non deliberatione et declaratione praedictis eisdem modis ut supra concessis coram ipsis dominis consulibus exhibitis per dictum d. magistrum Petrum et demum visis et auditis omnibus his quae dictae partes dicere voluerunt oretenus et in scriptis, Christi nomine invocato et demum semper habendo prae oculis et in mente dixerunt, ut supra, videlicet quia declaraverunt dictum d. magistrum Petrum et quoslibet medicos de collegio civitatis Januae esse francos et immunes a dicto introitu equitaturarum et per consequens non teneri ad aliquam solutionem dicti introitus. Mandantes insuper fideiussionem praestitam per dictum magistrum Petrum cassari et annullari debere attentis immunitatibus praedictis, et de praedictis mandaverunt dicti domini consules per me Notarium infrascriptum confici debere hanc publicam sententiam, testes Deteguarde de Lavania notarius, Jacobus Leardus vocati et rogati praesentibus partibus dicto magistro Petro instante et requirente, et dicto Nicolao dicto nomine non consentiente imo se appellante.

MCCCCXXXVII DIE VIII IULII.

Exctractum est ut supra de actis pubblicis curiae d. tunc consulum callegarum millesimo et die ut supra de pandeta sententiarum mei notarii infrascripti et tunc scribae dictorum dominorum consulum.

Copia. — Jacobus de Palodio *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXV.

Altro decreto del Senato intorno alla franchigia delle mule pei dottori di medicina dell' anno 1436.

Ill. et ex. domino domino Thomae de Campofregoso Dei gratia Januensium duci suoque venerando dominorum Antianorum consilio, reverenter exponunt universi et singuli doctores phisici ac de collegio medicorum civitatis Januae quod cum ex lege municipali Januae quae forte non discrepat a lege comuni sint immunes et exempti ab onere quod imponitur pro victu et vestitu, huiusque sit inveterata consuetudo similis legum iudicibus non tamen desinunt a collectoribus cabellae mularum ac aliarum plurium saepe eorum effrenata audacia et temeritate publica iniuste indigneque molestari contra dictas leges conventiones et consuetudinem, ob quam rem supplicant humiliter devoteque quod dignentur D. V. decernere ac firmiter statuere quod pro dicta cabella mularum a qua iam trina sententia publica consulum callegarum absoluti fuerunt non molestentur, imponereque poenam congruentem contrafacientibus praesertim cum tempore status praeteriti Mediolani ducis per ejus commissarium q. Opicinium de Alzate coacti fuerint ad mulas equitandum absolvendo tamen ipsos a dicta mularum cabella tam tunc praesenti praeterita quam futura, et imponendo ipsis cabelotis poenam viginti quinque

florenorum ne deinceps ipsos molestare auderent, a qua mularum cabella cum non molestentur sed exempti sint ipsi de collegio iudices civitatis Januae non minus dignum videtur ipsos supplicantes ab illa absolutos exemptosque esse cum eisdem immunitatibus gaudeant quibus ipsimet iudices supradicti, et ne D. V. aures ad res publicas quotidie intentas diutius ex hujusmodi eorum causis ipsis obtundant ac importune offendant, humilime iterum dictis D. V. eis aliquem magistratum in iure doctum ac peritum decernere ac costituere qui utrique parti jus reddere ac ministrare merito possit ne ab legum indoctis ut saepe eis contigit iniuste opprimantur.

MCCCCXXXVI DIE XVIII MAII.

Ill. et ex. Dominus Thomas de Campofregoso Dei gratia dux Januensium et libertatis defensor et magnificum consilium dominorum Antianorum in legittimo numero congregatum in quo infrascripti interfuerunt videlicet,

Dominicus de Fossatello prior.
Thomas de Scipionibus Ceba.
Opicinus de Flisco.
Alarame Salvaigus.
Franciscus Spinula quondam Jacobi.
Philippus de Francis Figonus.
Thomas Ususmaris.
Vesconte de Vernatia.
Nicolaus Garumberius et
Petrus de Columna.

Intellectis ipsa supplicatione et his quae in ea continentur et auditis oretenus ipsis supplicationibus et rationibus ab eis memoratis inter quas etiam affirmaverunt plurimos annos fluxisse quibus semper tractati sunt immunes ab hac cabella equitaturarum et aliis, et viso super omnia decreto quodam condito anno MCCCLXXXV die XI octobris manu Coradi Mazurri cancellarii, quo statutum est medicos collegii Januae tractandos esse immunes et exemptos ab introitibus et cabellis prout tractantur periti legum collegii Januae quemadmodum verba ipsius decreti diffusius loquuntur et super his omnibus praehabito longo examine ut moris est, omni via, jure, modo et forma, quibus melius et validius potuerunt decretum praedictum et contenta in eo ratificaverunt et approbaverunt iubentes ac decernentes medicos ipsos collegii haberi ac tractari debere exemptos et immunes ab omnibus introitibus et cabellis in eo decreto declaratis in omnibus et per omnia prout legum periti collegii Januae tractantur quemadmodum decretum ipsum faciendum disponit, iniungentes omnibus magistratibus ad quos attinet praesertim autem consulibus callegarum ut hanc eorum immunitatem plene et inconcusse servari faciant, nec volentibus aut tentantibus causa violare illum praebeant auditum.

Transcriptum est ut supra de actis publicis cancellariae comunis Januae

Copia. — JACOBUS DE BRACELLIS *Cancellarius.*

DOCUMENTO XXXXVI.

Sentenza del Doge e degli Anziani che riconosce ai dottori di medicina la immunità della gabella de' morti.

MCCCCXXXXVIII DIE XX SEPTEMBRIS PRAESENTATA FUIT PRAESENS RELACIO CLAUSA ET OBSIGNATA UT MOS EST.

In nomine Domini amen, in causa et questione et differentia vertenti coram Ill. et ex. domino Duce Januensium et magnifico consilio dominorum Antianorum ejusdem, inter egregium artium et medecinae doctorem dominum magistrum Franciscum de Montibus ex una parte, Hieronymum de Valectari, et Bartholomeum Rovellum tamquam emptores et collectores cabellae defunctorum anni praeteriti et diversorum aliorum annorum ex parte altera quae quidem causa et questio commissa fuit et est per praefatum Ill. et ex. dominum ducem et magnificum consilium antedictum nobis infrascriptis Galeoto de Ratis de Terdona legum doctori vicario ducali Januae et Petro de Baldacanis de Forlimo legum doctori vicario sale seu tribunalis superioris magnifici domini potestatis Januae ut de commissione seu delegatione nobis facta de dicta causa per praefatum Ill. et ex. d. Ducem et magnificum consilium ante dictum constat publica scriptura seu publico decreto scripta seu scripto in actis cancellariae ducalis comunis Januae manu Jacobi de Bracellis cancellarii hoc anno die XII augusti et cuius quidem commissionis seu delegationis nostrae praedictae et petitionis seu requisitionis coram nobis inde factae et depositae super praedictis per dictum d. magistrum Franciscum, tenor talis est ut inferius describitur.

MCCCCXXXXVIII DIE LUNAE XII AUGUSTI.

Ill. et ex. Dominus Janus de Campofregoso Dei gratia dux Januensium et magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in pleno numero congregatum audito egregio artium et medicinae doctore d. magistro Francisco de Montibus graviter questus quod detineatur ad petitionem collectorum cabellae defunctorum cum ab ea cabella exemptus sit ut medicus et medici filius et ob id supplicante juberi ut liberetur cum praesertim in hac et ejusmodi causis conventionatorum nullus sit magistratus praeter ipsos Ill. dominum ducem et consilium et ex adverso auditis collectoribus ipsius cabellae negantibus eum aut illos immunes esse virtute venditionum suarum ac supplicantibus iura et venditiones suas servari cupientes id fieri quod aequum sit, commiserunt et virtute huius rescripti committunt claris Ill. doctoribus domino vicario ducali et domino vicario superioris tribunalis magnifici domini potestatis Januae ut partes ipsas audiant ac visis iuribus earum eisdem Ill. domino duci et consilio servet quomodo sit ab eis providendum super petitionibus ipsarum partium, interim autem voluerunt ut idem magister Franciscus detentus mox praestita idonea cautione liberetur.

JACOBUS DE BRACELLIS *Cancellarius.*

MCCCCXXXXVIII DIE MERCURII XIIII AUGUSTI.

Ante prandium ad cameram studii dicti d. vicarii ducalis ac etiam juxta baneum iuris dicti domini vicarii dicti d. potestatis.

Deposita etc., dictus magister Franciscus de Monte phisicus de collegio medicorum et phisicorum civitatis Januae constitutus in iure et in praesentia praefatorum spectabilium et egregiorum virorum dominorum vicarii ducalis et vicarii sp. domini potestatis Januae causa et occasione questionis quam habet cum collectoribus cabellae defunctorum et quae causa vigore rescripti ducalis fuit dictis d. vicario ducali et vicario spectabilis domini potestatis Januae comissa. Dicit quod ex forma immunitatum et franchisiarum quas habent egregii domini medici et eorum venerandum collegium in civitate Januae expresse disponitur et cavetur quod dicti medici sint et esse debeant franchi et immunes ab omnibus introitibus et cabellis comunis Januae, sed ista est cabella defunctorum comunis Januae, ergo ab ea debent esse franchi et immunes exhibens et producens eorum franchixiam et immunitates diversis temporibus concessas et diversorum cancellariorum manibus signatas ex quibus expresse de eorum franchixiis et immunitatibus clare constat. Item dicit et exponit quod in dictis dictorum medicorum franchixiis immunitatibus et exemptionibus, de quibus in dictis decretis statutis et ordinibus fit mentio, expresse disponitur et cavetur quod dicti medici habeant et habere debeant illam immunitatem quam habent iudices de collegio, et quam habet venerandum collegium dominorum iudicum civitatis Januae ut patet in deliberatione et decreto facto et condito anno domini MCCCLXXXV die XI octobris modo dicti domini iudices de collegio a dicta cabella sunt exempti et immunes vigore suarum conventionum quae cum transiverint in duorum consensu, videlicet comunis Januae et dictorum iudicum non possunt alterius videlicet comunis Januae deliberatione et decreto tolli, imo oppertet quod dictorum iudicum consensus accedat secundum quod est vulgatum per omnes doctores M. L. Antiocensium ff. de privilegiis creditorum et M. L. ambitiosa decreta ff. de decretis ab ordine faciendis melius dicit d. bar. in L. quod semel ff. de decretis ab ordine faciendis et ita notavit d. albe t. de Justiniano C. de confirmando in § si qua vero et in L. digna vox c. de legi. et not. albe in l. iure nostro ff. de testa: tute et plenius dixit d. bar. in L. omnis populi ff. de justi. et iure. Item dicit et exponit quod dicti domini iudices sunt in plena et pacifica libertate non solvendi dictas collectas, videlicet dictam cabellam defunctorum quia dicti collectores saepe voluerunt exigere dictam cabellam et hoc facere non potuerunt, quare cum praedicta vera sint et dictus magister Franciscus sit et esse debeat francus et immunis a dicta cabella ex praedictis et aliis demonstrandis et exhibendis in processu si opus fuerit. Ideo petit et requirit per vos dominos delegatos declarari et referri dictum magistrum Franciscum esse francum et immunem a dicta cabella dictisque collectoribus in dicta cabella super dicta molestia perpetuum silentium imponendum, petens praedicta omnia et singula omni via iure modo, et forma quibus melius potest et in praedictis et circa praedicta sibi fieri et ministrari iuris et justitiae complementum salvo iure

addendi etc., non se abstringens etc., petens expensas factas et de fiendis protestatur exhibens et producens dictas franchisias conventiones et immunitates in uno libro signatas manu diversorum notariorum et hoc in punctis passibus et articulis facientibus pro se dumtaxat et non aliter de alio modo.

MCCCCXXXXVIII DIE MARTIS XXVII AUGUSTI.

Post nonam et ante vespera in pallacio comunis videlicet in camera studii praefati domini vicarii ducalis et in sala de medio palacii Serravalis comunis residentiae dicti domini vicarii praefati magnifici domini potestatis.

Deposita etc.

Visis igitur commissarii et delegati antedicti suprascripta commissione nobis data vigore suprascripti rescripti ducalis et contentis in ea potestate et bailia nobis vigore ipsius attributa et concessa suprascripta petitione et requisitione facta et deposita coram nobis per dictum dominum Franciscum de Monte et contentis in ea praeceptis factis nostri parte dictis Hieronymo de Valectari et Bartholomeo Rovello tamquam emptoribus et collectoribus dictae cabellae defunctorum ad videndum dictum rescriptum et ad contradicendum et opponendum quid quid vellent contra ipsum et dictam petitionem seu requisitionem dicti domini magistri Francisci, et contra dicta exhibita per eum etc. Responsione et contraditione facta et deposita praedictis coram nobis per dictos Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus hoc anno die XXXI augusti et contentis in ea exhibitionibus in ea factis per dictos Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus praecepto seu admonitione facto seu facta ea die dicto domino magistro Francisco ad videndum praedicta et responsione et replicatione facta et deposita per dictum dominum magistrum Franciscum hoc anno die tertia septembris praecepto ea die facto dictis Hieronymo et Bartholomeo dictis nominibus quadam responsione per eos facta et deposita dicta die tertia septembris et exhibitione per eos ea die facta, pronuntiatione facta super nostri competentia in dicta causa die quarta septembris certis verbis cum una exhibitione cuiusdam clausulae dictis et facta per dictos Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus hoc anno die VI septembris certis exhibitionibus cum certis verbis depositis per dictum d. magistrum Franciscum hoc anno die X septembris praecepto ea die facto ad praedicta dictis Hieronymo et Bartholomeo dictis nominibus responsione et comparitione per eos ad praedicta facta et deposita hoc anno die X septembris et demum viso toto processu hinc inde agitato coram nobis in dicta causa inter dictas partes dictis nominibus, visis etiam immunitatibus et franchixiis dictorum d. medicorum ac privilegiis eisdem concessis et factis super praedictis venditione dictae cabellae defunctorum et clausulis in ea contentis exhibitis et productis coram nobis per dictas partes, quae immunitates et franchixiae dictorum dominorum medicorum fuerunt exhibitae coram nobis per dictum d. magistrum Franciscum in quodam libello subscripto et signato manu diversorum notariorum et dicta venditio dictae cabellae defunctorum fuit exhibita et producta coram nobis in publicam formam per dictos Hiero-

nymum et Bartholomeum dictis nominibus, visa etiam quacumque alia clausula et exhibitione exhibita coram nobis per dictas partes et ad favorem earum in dicta causa ipsisque partibus et iuribus earum semel et pluries auditis visis et intellectis tam coniunctim quam divisim et omnibus his quae in praedictis et circa praedicta videnda fuerunt et super praedictis omnibus et singulis matura et diligenti deliberatione praehabita, Christi ac Beatae Mariae Virginis nominibus invocatis et ea semper habentes prae oculis et in mente in his scriptis dicimus et vobis praefatis Ill. et ex.so domino duci et magnifico consilio dominorum Antianorum referimus nos ante dicti commissarii et delegati per vos dicendum pronuntiandum sententiandum et declarandum fore et fieri debere ut infra.

Videlicet dictum magistrum Franciscum phisicum non fuisse nec esse obligatum ad solutionem dictae cabellae defunctorum et dictos Hieronymum et Bartholomeum nominibus suprascriptis non posse nec debere eundem magistrum Franciscum pro dicta cabella molestare attentis immunitatibus dominorum medicorum de collegio civitatis Januae ad quae referenda et dicenda movemur evidentibus rationibus causis et iuribus quas et quae explicare prohibet consuetudo referentium et iudicantium.

Et ita ut supra dicimus et referimus nos praenominati commissarii et delegati et nostris consuetis sigillis sigillari mandavimus.

In nomine Domini amen, anno dominicae nativitatis MCCCCVIII die veneris XX septembris Ill. et ex. D. Janus de Campo Fregoso Dei gratia dux Januensium et magnificum consilium dominorum antianorum comunis Januae in legittimo numero congregatum intellectis relacione suprascripta et contentis in ea et auditis rursus Hieronymo de Valectari et Bartholomeo Rovello collectoribus ipsius cabellae una parte et ipso magistro Francisco parte altera invicem disceptantibus omni via forma quibus melius potuerunt ipsam relacionem et omnia in ea contenta comprobaverunt et ratificaverunt ac servari voluerunt pronuntiantes in omnibus et per omnia pro ut in ea declaratur, ab ea tamen relatione et ratificatione praenominati Hieronymus et Bartholomeus appellare dixerunt ad eum vel eos ad quos rectius appellatio ipsa devolvatur.

DOCUMENTO XXXXVII.

Decreto dei Consoli delle calleghe per dispensa dalle gabelle censarie e di ripaminuta in favore del dottore medico Francesco Del Monte. Anno 1471.

In nomine Domini amen, anno dominicae nativitatis MCCCCLXX primo indictione tertia secundum Januae cursum die martis quinta martii interciis ad banchum iuris duganae Januae egregii domini consules callegarum et introituum comunis Januae pro tribunali sedentes ad eorum solitum iuris

barrchum ut supra super causa et controversia coram eis vertente inter Christophorum Burnengum tanquam collectorem cabellae sensariarum et ripeminutae et Jacobum de Murtura collectorum cabellae ripeminutae membri Clavari annorum praeteritorum parte una, et d. magistrum Franciscum de Monte phisicum ex altera, super hoc videlicet utrum teneatur ipse magister Franciscus dicto Christophoro dicto nomine pro exemptione facta per ipsum magistrum Franciscum a Francisco Grillo de Clavaro, auditis super inde partibus ipsis, allegante dicto magistro Francisco se immunem esse et francum ab huiusmodi cabellis et oneribus et ad hoc producente immunitates concessas medicis de collegio relatas ad immunitates d. Jurisperitorum et decreta super inde condita ac confirmationem de eis factam per tunc Ill. D. Thomam de Campo Fregosio ducem et magnificum consilium dominorum antianorum comunis Januae anno millesimo quadringentesimo trigesimo sexto die decima octava maii, replicante dicto Christophoro dicto nomine quod imo pro praedictis non proficiunt praedicto magistro Francisco dictae immunitates et franchisiae ex eo maxime quia huiusmodi immunitates non conveniunt nec congruentiam habent nisi ad causas dumtaxat usus habitationis unius in Janua et alterius in rure, in ceteris non extendi dispositionem immunitatum praedictarum pro ut sancitum est ex quadam sententia lata anno MCCCLXXXXVIII die XXIII aprilis per d. Bonrleum de Luce burgo locotenentem Ill. d. tunc gubernatoris Januae et magnificum consilium dominorum antianorum comunis Januae quae scripta apparet in quodam liberculo per dictum Christophorum producto replicante dicto magistro Francisco nec non d. magistro Bartholomeo de Rotaliario rectore collegii dominorum medicorum Januae quod imo immunitates praedictae conveniunt ad quamvis emptionem hujusmodi nam non potest praetendi dictam emptionem factam fuisse nisi pro uso suo, ceterumque non convenire allegata per dictum Christophorum ac primum per dictum Jacobum quod non sint franchi nisi pro una domo in Janua et altera in rure sed dumtaxat huiusmodi conclusionem et dispositionem convenire cabellis quae annuarie colliguntur ex tenuta possessionis vel domus uti sunt avariae possessionum non autem ripa minuta, et censariae quae tantummodo *cavantur* ex contractu emptionis seu conditionis, et ideo petentibus observantiam dictarum immunitatum quando quidem mandatur omnibus et singulis officialibus et magistratibus et praecipue huiusmodi officio dominorum consulum ut dictas immunitates penitus observent, visis et auditis praedictis et omnibus hinc inde allegatis omni modo et praesentibus dictis partibus dictis nominibus, Christi ac Beatae Mariae Virginis nominibus invocatis, eaque semper habendo prae oculis et in mente, dixerunt sententiaverunt pronuntiaverunt et declaraverunt ut infra,

Videlicet quia pronuntiaverunt et sententiaverunt et declaraverunt dictum magistrum Franciscum uti et frui posse immunitatibus praedictis in casu praedicto ad ipsumque casum eas convenire et per consequens eum a supra petitis per dictis Christophorum et Jacobum absolverunt attentis dictis immunitatibus et franchixiis quas mandatum extitisse constat per dictam confirmationem omnibus officialibus et praecipue consulibus callegarum debere observari et cum per aliquam ipsarum partium contra competentiam ipso-

rum dominorum consulum nequaquam fuerit oppositum ita ut merito recusare non valuerint eorum iudicium super inde proferre, et ita ut super scriptum est dixerunt, pronuntiaverunt et sententiaverunt omnes quatuor concordes pro tribunali sedentes ut supra.

Copia. Jacobus de Recho Pauli pubblicus imperiali auctoritate notarius et scriba curiae praefactorum dominorum consulum praedictis omnibus interfui, rogatusque scripsi et publicavi licet per alium extrahi exemplarique fecerim variis me negociis occupato et in fidem robur et testimonium promissorum hic nomen meum signumque meorum instrumentorum apposui consuetum MCCCCLXXI die quinta martii.

DOCUMENTO XXXXVIII.

Supplicatio pro immunitatum conservatione. Anno 1472.

Ill. ac ex.me princeps et dominus d. noster collendissime, exponunt ex.ciae vestrae devoti servitores vestri collegium medicorum civitatis Januae quod licet ab antiquissimis temporibus et citra ipsi medici immunes sint a cabellis comunis Januae sicut sunt iuris periti de collegio iudicum eiusdem civitatis tamen quia ipsi medici quorum exercitium non versatur circa litigia sed circa corpora aegrotorum curanda saepe vexati fuere a quibusdam cabellotis et collectoribus cabellarum praesertim a tempore hujus vestri felicissimi status quo tempore multas passi fuerunt persecutiones adeo ut omnia clara conati fuerint ipsi collectores contra eos in dubium refricare, et licet ipsi medici saepe ad magnificum officium sancti Georgii pro tempore plures querelas detulerint et ab ipso officio aliquando verbales declarationes obtinuerint tamen in effectu nullum potuerunt habere remedium, imo saepe decisa iterum eis in dubium refricantur et quod alienum eis videtur ab omni aequitate antiqua eorum statuta et inter eos decreta ab antiquissimis temporibus condita et semper servata hoc in vestro felicissimo statu infringantur et perturbentur, propterea compelluntur ad ex.ciam vestram recurrere sub cuius proctetione sperant iniurias propulsare. Id circo humiliter supplicatur parte qua supra ex.ciae vestrae ut dignetur per suas literas mandare quod dicti medici in suis immunitatibus statutis ac decretis conserventur illesi, quodque nulla fiat contra eos novitas, neque permittatur fieri a tempore huius vestri felicissimi status et citra et quoniam magna est insolentia cabellotorum qui impudenter ipsos medicos propria auctoritate et contra omnia iura pignorari et detineri aliquando personaliter faciunt et ab ipso officio sancti Georgii experientia teste compertum est non posse iustitiam contra cabellotos obtineri, dignetur praelibata ex.ia deputare aliquem executorem in civitate Januae qui eos ab huiusmodi molestiis et vexationibus defendat et immunitates statuta et decreta tueatur, alioquin ipsi supplicantes hoc felicissimo tempore in tanta iniuria versarentur quod non credunt esse mentem celsitudinis vestrae cui se reddunt devotissime commendatos.

DUX MEDIOLANI ECC.

Dilectissime noster quae nobis exposuerunt medici de collegio istius inclitae nostrae civitatis Januae ex eorum praesentibus inclusa supplicatione cognoscetis: eorum igitur querelae provvidere volentes, cum maxime petitio sua honesta videatur, committimus et volumus quod eisdem supplicantibus servari faciatis privilegia statuta franchixias et immunitates suas juxta ordines et consuetudines istic vigentes et prout a tempore domini Ill. quondam domini genitoris nostri citra et etiam antea servatum fuit et gavisi fuerunt ita et taliter provvidendo quod iustae querelae causam non habeant cum nostrae nequaquam mentis sit ut cuipiam et maxime dicto collegio iniuria fiat. Dat. Viglevani die XIIII jannuarii MCCCCLXXII.

Signatus. — JOANNES.

A tergo.
Magnifico viro Joanni Marchioni Palavicino de Scipione consiliario ac vice gubernatori nostro Januae dilectissimo.

DUCALIS JANUAE LOCUM TENENS ET VICE GUBERNATOR.

Spectabilis et eximie Jur. utr. doct. amice noster carissime causam nobis commissam per literas ducales Viglevani datas sub die XIIII mensis Januarii proxime decursi signatas Joannes quas his nostris vobis mittimus alligatas cum supplicatione eis inclusa pro collegio dominorum medicorum Januae vobis committimus et subdelegamus vices nostras iuxta earum ducalium literarum tenorem committentes ut exequamini prout in eis continetur et fit mentio. Ex ducali palacio nostro Januae die XVII marcii MCCCCLIIII.

Signatus ANTONIUS.

A tergo.
Spectabili et eximio Jur. utr. doct. domino domno Puelo ducali vicario Januae nostro dilectissimo.

MCCCCLXXII DIE XVII MARCII IN VESPERIS.

Depositae et praesentatae fuerunt suprascriptae literae ducales in iure et in praesentia praefati domini vicarii commissarii et subdelegati ut supra per magistrum Martinum Gattum phixicum rectorem venerandi collegii medicorum Januae, qui dominus vicarius commissarius et subdelegatus et ea reverentia qua decet praedicta admisit.

MCCCCLXXIII DIE XXVII AUGUSTI.

Extractum est ut supra de actis publicis curiae praefati spectabilis domini vicarii ducalis ad instantiam dicti magistri Martini Gatti tanquam rectoris praefati collegii etc.

JULIANUS DE TURRI *Notarius.*

DOCUMENTO XXXXIX.

I protettori delle compere di S. Giorgio concedono ai dottori medici la esenzione dalla gabella de' grani e delle cose necessarie al vitto. Anno 1511.

Vobis magnificis dominis proclectoribus comperarum Sancti Georgii reverenter exponitur ex parte spectabilis d. Jacobi de Lacumarcino rectoris suo nomine ac nomine totius venerandi collegii d. physicorum civitatis Januae quaemadmodum d. d. collectores cabellae granorum multotiens de facto exigunt et exigere intendunt dictam cabellam a praefatis d. medicis et non patiuntur eos frui eorum immunitatibus cum ipsi sint immunes et habeant eadem iura et privilegia concessa per inclitum commune Januae venerando collegio d. iudicum civitatis Januae, quae quidem privilegia eis inconcussa semper permanserunt cum ipsi sint promptiores et aptiores ad tuendum iura et privilegia eis competentia quod tamen ipsi physici facere non potuerunt nec possunt cum semper fuerint et sint intenti saluti civium et toti Reipublicae adeo quod propter hoc iura ipsorum non veniunt negligenda sed potius amplianda cum sit scientia magis necessaria totius Reipublicae et a dicta Reipublica exercitati et maxime temporibus male valitudinis et epidemiae in tanto periculo et discrimine eorum vitae et aequum et iustum est quod qui pro Reipublica vitae periculum subiit bene meritus sit de ipsa Reipublica et privilegiis eiusdem decoretur, propter quod orant atque exorant praefatas magnificentias vestras ut velint et dignentur exclarare dictum venerandum collegium d. physicorum et singulas personas eiusdem collegii. de cetero non fore nec esse inquietandum seu inquietandas pro dicta cabella granorum et eos uti et gaudere debere eisdem immunitatibus et privilegiis concessis praefato venerando collegio d. iudicum in omnibus et per omnia prout per ex.ᵐᵘᵐ commune Januae jam sancitum est quibuscumque non obstantibus.

MDXI DIE XXVIII JULII.

Magnifici domini protectores comperarum Sancti Georgii anni praesentis ac spectabiles domini protectores dictarum comperarum anni proxime praecedentis in legittimis numeris congregati scientes ipsis attributam fuisse per consilium maius comperarum virtute deliberationis scriptae manu mei Accursii sub die xx junii praeteriti, amplam bailiam terminandi et seu componendi controversiam pendentem coram ipsis spectabilibus d. protectoribus anni praeteriti inter venerandum collegium physicorum civitatis Januae parte una et collectores introituum et cabellarum granorum parte altera occasione franchisiae quam praetendunt dicti physici habere et posse ea gaudere sicut gaudent spectabiles legum doctores venerandi collegii iudicum civitatis Januae et dicti collectores praetendentes contrarium et cogitantes

ipsi magnifici ac sp. d. protectores melius esse ipsam controversiam quietare absque iudicio considerantes quod si declaretur ab ipsis magnificis et spectabilibus d. protectoribus dictos physicos gaudere posse ex gratia et ad beneplacitum agentium pro comperis ea gratia et immunitate qua gaudent et gaudere possunt ac fruuntur dicti judices de collegio finito tempore cabellarum iam venditarum dictos physicos restare debere contentos pro ut fuit relatum ipsis magnificis et spectabilibus d. protectoribus, id circo cupientes silentium imponere dictae controversiae absque iudicio omni modo etc., statuerunt et decreverunt virtute suprascriptae baliae ipsis attributae quod concessum sit ex gratia et ad beneplacitum ut supra dicto venerando collegio physicorum et per consequens omnibus physicis de dicto collegio posse et debere gaudere et frui ea immunitate et franchisia qua gaudent et seu gaudere et frui possunt sp. d. doctores de collegio iudicum in Janua videlicet pro victualibus et aliis rebus quas conduci facient rixico ipsorum et de eorum propriis pecuniis consumendis et exponendis pro uso ipsorum et eorum familiae tantum transacto tempore introituum et cabellarum iam venditorum et venditarum et non ante.

Copia. — ACCURSIUS.
Copia. — *In actis* HIERONYMI LOGIAE *Cancellarii.*

DOCUMENTO L.

Rinnovazione del Collegio di Teologia fatta dal serenissimo Senato nell' anno 1651.

Serenissimi Signori,

La serenissima nostra Repubblica che sia in sempiterno a lode e gloria del Sommo Dio, trionfante e gloriosa, fiorì sempre d' uomini insigni e di grandissimo valore, tanto in armi, quanto in lettere, ed in ogni sorta di virtù e non inferiore di nome e di gloria a qualsivoglia altra.

Nell' anno **1471** sotto il pontificato della felice memoria di Sisto IV di nostra nazione desiderando a maggior decoro, e splendore che si fondasse nella presente città Università, ossia Collegio di Dottori e Maestri di sacra Teologia, e di leggi civili e canoni, fece ricorso alla Santità di nostro signore Sisto IV, quale prontamente con paterno affetto inclinato al giusto desìo della serenissima Repubblica, le concesse tutto ciò si richiedeva con sua grandissima consolazione, come appare ampiamente dalla bolla, che si presenta, dove il reverendissimo Collegio di sacra Teologia per il spazio di 100 anni fiorì in grandissimo numero di Dottori con grandissimo onore, gloria, e decoro di tutta la città, perchè in detto tempo si andava alla cattedrale, conforme sogliono fare tutti i collegi fondati in varii e diversi paesi, cioè precedeva il suo tragetta con mazza

d'oro in ispalla, appresso seguitava il Cancelliere, e poi li Dottori, e Maestri secondo la loro anzianità, ordine veramente di splendore, decoro, e gloria così del serenissimo Senato che lo fondò, come anche di tutta la città, quale dava occasione all'ingresso di molti, ma poi in successo di tempo li rumori civili e le pestilenze cagionarono che andò mancando la floridezza di esso reverendissimo Collegio, e così si andò trascurando le cerimonie dette di tanto decoro e convenienza a detto reverendissimo Collegio. Ora per grazia di Dio trovandosi in istato di fiorire di soggetti virtuosi e nobili desidera ora il reverendissimo P. Fr. Raimondo della Torre Dominicano, moderno Rettore di detto reverendissimo Collegio, rinnovare le dette cerimonie per maggiormente incitare li virtuosi ad abbracciare questa sacra professione col decoro e gloria della serenissima Repubblica, non intendendo mai fare cosa alcuna se non con buona licenza di VV. SS. Serenissime, per tanto fa ricorso alla benignità loro supplicandole a voler degnarsi di permettere che si osservi l'antico costume, e che nella mazza che porterà il tragetta le sia intagliata l'arma della serenissima Repubblica con questa inscrizione: *Serenissimus Senatus fundavit Collegium Doctorum, ac Magistrorum Sacrae Teologiae, cujus est etiam protector;* proibendo a tutti sotto gravi pene alle SS. loro serenissime arbitrarie di non usurparsi autorità di esaminare, e far Dottori fuori del nostro reverendissimo Collegio da noi fondato. Se poi le SS. VV. SS. ci vorranno per maggior gloria e decoro dell'arma regia darci sei alabardieri, che ci accompagnino alla cattedrale, solo dimostreranno esser veri fondatori e protettori, pregando alle SS. loro ogni bene, ed aumento di maggior gloria della serenissima Repubblica.

Di Vostre Signorie Serenissime
UMILISSIMO SUPPLICANTE.

1651. DIE TRIGESIMA PRIMA AUGUSTI.

Renovata fundatio Collegii Doctorum sacrae Theologiae et concessa facultas gestandi matiam ut supra, prohibitumque sub poena serenissimo Senatui arbitraria quibuscumque aliquem in dicta sacra Theologia examinare et doctorare ni per praedictum Collegium, et excellentissimi in regali palatio residentes, quotiescumque aliquis de dicto Collegio erit doctorandus, subministri mandent sex alabarderios, qui Rectorem, et alios collegiatos honoris ergo comitentur. Praedicta omnia ad beneplacitum serenissimi Senatus, ipso ad calc. ita decernente, vel non citatis citandis.

HORATIUS, ETC.

1652. DIE 4 MARTII.

Iterum renovata fundatio Collegii Doctorum sacrae Theologiae, et facultas concessa gestandi matiam ut supra, prohibitumque sub poena serenissimo Senatui arbitraria, quibuscumque aliquem in dicta sacra Theologia examinare, sive doctorare nisi per praedictum Collegium, et excellentissimi in regali

palatio residentes, quotiescumque aliquis doctorandus erit, subministrari mandent sex alabarderios, quod etiam faciendum erit festo Sancti Thomae Aquinatis eius protectoris, et in omnibus functionibus publicis quando contigerit Collegium collegialiter exire, qui Rectorem et alios collegiatos honoris ergo comitentur, praedicta omnia ad beneplacitum serenissimi Senatus, vel non citatis citandis al calculos ita decernente.

JOANNES BENEDICTUS, *etc.*

DOCUMENTO LI.

Statuti del Collegio approvati dal serenissimo Senato nel 1653.

1653. DIE 27 MARTII.

Serenissimus Dux, et excellentissimi d. d. Gubernatores Reipublicae Genuensis intellecto tenore suprascriptorum Capitulorum, seu Statutorum Collegii sacrorum Theologorum, negotio examinato, et pro sui qualitate discusso, ad calculos deducto, omni modo Capitula, seu Statuta praescripta comprobaverunt, et comprobant, convalidaveruntque, et convalidant, suamque in eis, et praedictae serenissimae Januensis auctoritatem interposuerunt, et interponunt, mandantes ea in posterum servari debere in omnibus, prout in eis legitur, et continetur, modo tamen laudentur ab excellentissimis et illustrissimis Deputatis ad res ecclesiasticas, contrariis quibuscumque non obstantibus, vel non citatis citandis.

JO. BENEDICTUS.

DIE 23 APRILIS.

Excellentissimi, et illustrissimi Deputati ad res ecclesiasticas, visis et consideratis capitulis praedictis pro eorum qualitate, utentes facultate ipsis collata, ut supra, Capitula ipsa laudaverunt et laudant in omnibus ad formam dicti decreti.

JO. BENEDICTUS.

DOCUMENTO LII.

Statuti del Collegio di Teologia.

LIBER PRIMUS

DE COLLEGII OFFICIALIBUS

CAPUT PRIMUM

De Collegii Vice-Cancellario.

---

§ 1. Illustrissimus et Reverendissimus D. D. Archiepiscopus Januensis, si in urbe fuerit, et eo absente, eius reverendissimus D. Vicarius Generalis in laureis conferendis Collegii Vice-Cancellarius fuit electus per illustrissimum et excelsum D. Gubernatorem, et magnificum Consilium D. D. Antianorum; Civitatis Genuae, anno 1519 die 19 decembris, ut ex eorum decreto infra-cripti tenoris.

ANNO 1859 DIE 19 DECEMBRIS.

Illustrissimus et excelsus D. Octavianus de Campofregoso regius Genuensis Gubernator, et magnificum Consilium D. D. Antianorum in pleno numero congregatum, existente Priore D. Petro de Camulio, audientes, anno 1491 die 15 decembris per decretum praedecessarum D. D. suarum inter se tunc altercantes et disputantes R. D. Vicarium sedis Archiepiscopalis Genuae pro una parte, et R. R. Canonicos, seu Capitulum Ecclesiae majoris Genuensis, seu magisculam dicti capituli ex altera, statutum et ordinatum fuisse locum, seu dignitatem Vice-Cancellariatus in doctorandis iis qui insignia Doctoratus expetunt, de cetero habere et tenere debere R. D. Archie-piscopum Januensem semper quandocumque ipse in urbe fuerit; eò autem absente, R. Petrum Laurentium de Flisco, tunc in humanis agentem, Pro-honat. Apostolicum magisculam d. capituli Canonicorum Ecclesiae majoris Januensis, et si ipse abesset a civitate, in doctorandis viris R. V. Vica-rius, et Locumtenens sedis Archiepiscopalis Januen. Vice-Cancellarius prae-sideat; et haec omnia ad beneplacitum m.i Senatus, et prout ex ipsorum decreto uberius apparet, quo per dominationes suas viso, et ipso diligenter examinato, ideo in melius declarantes, seu reformantes statuunt, ordinant, et mandant, virtute hujus publici decreti, quod de cetero dignitatem ipsam Vice-Cancellariatus in doctorandis dictis viris habeat, et teneat R. D. Archiep. Januen. si in urbe fuerit, et eo absente, ejus R. D. Vicarius, seu Locumtenens, et non magiscola d.i capituli, seu Ecclesiae, nec quivis alius; et hoc non obstantibus quibusvis decreto, et decretis etc., et hoc ad beneplacitum praedictorum D. Gubernat et mag.i Senatus.

§ 2. Vice-Cancellarius igitur, cum serenissimi Senatus repraesentet auctoritatem, R.m Rectorem, Collegiumque totum praecedat omni loco et tempore.

§ 3. Hora statuta pro laurea conferenda, fidei professionem, juxta decretum Pii V, a laureando, publice in Ecclesia Cathedrali, ut de more excipiet, nec non tali functioni assistet.

§ 4. Si contingat Vice-Cancellarium itidem et Doctorem ex nostro Collegio esse, ad singulas Congregationes, ut ceteri Doctores per schedulas vocabitur, sedebitque in loco antianitatis suae, excepto tempore laureae conferendae. In hoc casu duae ei dabuntur portiones; altera, ut Doctori collegiato, altera, ut Vice-Cancellario. Ceterum ut simplex Vice-Cancellarius, nec votum in Collegio habebit, nec de alia re participabit.

CAPUT II.

De rectore.

§ 1. Rector, qui est caput Collegii perseverabit in offitio suo per annum, quo elapso ipso iure exauctoratus censeatur.

§ 2. Dies S. Ursulae in vesperis pro annua Rectoris electione statuitur.

§ 3. Loci vero electio, pro congregandis Doctoribus, usquequo Collegium proprium locum possideat, ad R. D. Rectorem, vel in eius absentia ad R. D. Collegii seniorem pertinebit.

§ 4. Ipso die S. Ursulae, convocatis, more solito, per bidellum Doctoribus omnibus de Collegio participantibus, et hora statuta congregatis; R. D. Rector, habita prius, tempore et loco, congrua oratione, munere suo se se abdicabit, atque in manibus antiquioris de Collegio argenteam clavam, sigillum, libros, ceteraque omnia suae curae commissa publice, coram omnibus, resignabit.

§ 5. Ordo electionis novi Rectoris, ab auxilio S. Spiritus inchoabitur, invocato, genibus flexis, eius afflatu, intonante D. Seniore de Collegio, eius hymno, Veni Creator, et prosequentibus omnibus, ad eius finem, addet, dictus D. Senior. V. Emitte Spiritum, et orationem, Deus, qui corda fidelium, et deinde ad proprium locum sedentibus cunctis, tali ordine instruetur electio.

§ 6. Excluduntur prius, tamquam incapaces talis gradus, qui Genuae, vel intra milliaria tria non habitaverint, ibique firmum domicilium non habuerint, et qui participantes non erunt, et qui ex accidenti absunt ad longum tempus, vel longa et gravi infirmitati laborant, vel alia impotentia, iudicio Collegii, non valeant Rectoratum suscipere, et qui per triennium a tali offitio non vacaverint, et demum sacerdotali dignitate non insigniti, seu in ecclesiastica dignitate non constituti, et hi omnes, nonnisi post sex annos, ex quo in Collegio sunt descripti, alterius vicibus eligantur, modo ex clericis saecularibus, modo ex regularibus, *nisi processu temporis alterutrorum numerus ita impar redderetur, ut aequitas iudicio Collegii alium ordinem servandum suaderet.* Omnes votorum scrutinio, secundum

ordinem suae antianitatis subiicient, nemini iuri suo cedente, iis tantum exceptis, qui ex suprascriptis, hujus dignitatis capaces minime fuerint.

§ 7. Cum igitur duae tertiae partes Doctorum praesentium in legittimo numero congregatorum contingant, legittimus Collegi Rector censebitur, nisi alius plura vota favorabilia sortitus fuerit.

§ 8. Quod si duo ex Doctoribus, eadem die Collegio fuerint aggregati, ille prius ad scrutinium proponetur qui prius ad lauream fuit admissus, vel si hoc non constet, qui aetate senior fuerit.

§ 9. Rector igitur, ordine praescripto, legittime, iuridiceque electus, ante seniorem de Collegio sedentem, genuflectet, confirmandus hac formula:

« Ego N. N. antiquior Collegii Sacrorum Theologorum Genuae, auctoritate a dicto Sacro Collegio mihi collata, confirmo te in Rectorem huius almae nostrae Universitatis, dans tibi omnem auctoritatem et administrationem, in omnibus et singulis ad huiusmodi dignitatem pertinentibus, quam summorum Pontificum decreta, et nostri Collegii statuta sanxerunt. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ».

Tradat deinde protinus, in signum collatae potestatis, Collegii sigillum, argenteam clavam, et libros statutorum. Juramentum denique ab eo accipiet in hac forma:

« Ego N.N. Rector Reverendissimi Collegii Sacrorum Theologorum Genuae, iuro et promitto me omnia et singula ad meum munus spectantia inviolate servaturum, curaturumque quantum in me erit, ut leges latae et ferendae, a Collegii omnibus serventur, ut publicum sigillum, sine Collegii consensu, praeterquam in diplomatibus eorum qui a nobis doctorali laurea exornati sunt, non apponatur, daturumque operam ut in dies Collegium augeatur dignitate et splendore, nec commissurum, ut quidquam detrimento sit sacro huic ordini. Sic me Deus adiuvet, et haec Sacra Dei Evangelia ».

Quorum omnium si datam fidem violaverit, periurii culpam ipso iure, et Collegii, pro qualitate delicti, arbitrarias poenas infallibiter se incursurum sciat.

§ 10. Solius reverendissimi Rectoris convocare Collegium munus erit. In eo agenda proponere ac explicare; sententias D. D. Doctorum patienter ac ordinate pro eorudem antianitate audire, nemine spreto, aut praeterito; offitiales in offitio continere, errantes corrigere, laureandorum primas instantias, et aggregandorum supplicationes excipere, easque retinere, vel revocare, iuxta sufficientiam in eis per statuta requisitam, horam pro examine, vel aggregatione assignare, iuramenta etiam de secreto servando, ab omnibus tum Doctoribus, tum Collegii ministris exigere, latino plerumque in sermone, super commune Collegii erarium, ac depositorum distributiones invigilare, et denique in iis quae Collegium, propriumque regimen tangunt, accurate inhiare.

§ 11. Prima sedes post D. Vice-Cancellarium immediate ei publice assignabitur, eique titulus Excellentissimi et Reverendissimi ab omnibus dabitur.

§ 12. Pro quolibet doctorando duplex illi continget par chirothecarum, item, et duplex, pro quolibet aggregando; sicut et pro appositione publici

sigilli ad eorum patentes, et testimoniales litteras, et pro quolibet laureando duplex portio.

§ 13. Discendente R. D. Rectore ab urbe, sine spe reditus, vel, quod Deus advertat e vita, intra quatuor ab electione menses quamprimum novus instituetur Rector pro reliquo anni tempore, modo et ordine jam explicato; sin vero transactis quator mensibus primis, D. Senior Collegii absque alia declaratione, titulo Pro-Rectoris, iisdem iuribus, praerogativis emolumentis et auctoritate succedat.

CAPUT III.

De Collegii Decano, seu Seniore.

§ 1. Collegii Decanus, seu Senior ille est, qui ex vigintiquinque participantibus Patribus Collegii primus fuit aggregatus, ideo a R. D. Rectore primus in omnibus, tum sessionibus, tum consultationibus succedat.

§ 2. Ejus munus erit electum R. Rectorem in sua dignitate confirmare, et ab eo iuramentum, nomine Collegii, iuxta formam superius praescriptam recipere.

§ 3. Librum penes se, in quo Collegii communes pecuniae, et dona sint descripta habebit, et finito R. Rectoris anno, diligenter ab eo rationem accipiet, nullamque Collegio fraudem, vel detrimentum a nemine inferri permittet.

§ 4. Discendente ab urbe, vel e vita R. Rectore, usquequo vel redeat, vel alius eligatur, immediate succedat.

§ 5. Contra Collegii statuta, nisi in casibus concessis, nil quidquam proponi permittet, proposita vero, lingua et voto repetet, et in omnibus, ut verus honoris Collegii Conservator, eius iura censoria gravitate tuebitur.

CAPUT IV.

De Examinatoribus.

§ 1. Inter principales Collegii officiales, examinatores primum locum possident. Ipsa die S. Ursulae, si Doctoribus videbitur, vel sessione immediate sequenti a R. D. Rectore duo proponentur, quorum alter sit ex Doctoribus regularibus, alter vero ex saecularibus, et a Collegio votis secretis admittentur; et si duo primi, vel unus tantum reprobatus remanserit, alius nominabitur, et sic successive donec quis aptus inveniatur.

§ 2. Excludentur tamen ab hoc munere Doctores supranumerarii; item Doctores absentes, nec intra tria millaria ab urbe habitantes, valetudinarii et qui per annum ab hoc munere non vacaverint.

§ 3. Hoc modo electi D. Examinatores per secretarium ad R. D. Rectorem ducentur ad iuramentum de exacte eorum offitio observando praestandum.

§ 4. Eorum munus erit coram R. Rectore laureandum examinare, in omni theologica, tam scolastica quam morali, facultate, in qua strictim quidem, sed humaniter disputantes, curabunt ut ingenium, doctrinam, studium in candidato quaesitum cognoscantur, ut tute publico punctorum examini possit exponi.

§ 5. Idoneum aliquem non repertum, ad ulteriora et diligentiora studia remittant, pollicentes ei, suis loco et tempore, ulterioris videlicet profectus, omnem favorem et gratiam. Idoneum vero laudabunt, et bono animo esse iubebunt, atque rigoroso punctorum examini de more Collegii remittent, monentes interim, ea omnia ab eo adimplenda, et promittenda, de quibus a proprio Promotore certus erit reddendus, videlicet deposito, studiorum attestatione, fidei professione, iuramentis, ac de modis supplicandi R. D. Rectorem pro convocatione Collegii, et punctorum assignatione.

§ 6 Debebitur D. Examinatoribus pro tentaminibus datis laureando par chirothecarum pro singulo, et hoc statim functione facta, independenter a quocumque eventu ipsorum tentaminum.

§ 7. In reliquis vero, nulla gaudent, nec loci, nec alterius praeminentiae singularitate, sed antianitatis regula erit in omnibus servanda.

CAPUT V.

De Promotoribus.

§ 1. Promotores quatuor, ea die qua ceteri creantur Officiales per R. D. Rectorem proponentur, et a Collegio approbabuntur, ut dictum est de examinatoribus, et ex illis poterit quisque laureandus in suis libellis petere quemcumque voluerit.

§ 2. Promotoris, ut nomen indicat, erit laureandi negotium promovere, quare ad ipsum pertinebit, clientulis requisita, iuxta Collegii statuta inquirere, eaque R. D. Rectori, et D. D. Examinatoribus praesentare.

§ 3. Ante punctorum assignationem certiores reddet Doctores collegialiter sedentes de studiis, doctrina, ingenio et laudibus laureandi, nec non de deposito.

§ 4. Post ultimum scrutinium, et admissionem candidati, ad lauream, vel ad Collegii aggregationem, doctoralibus eum insignibus modo infrascripto, c. 1. lib. 2, exornabit.

§ 5. Eius merces pro particulari labore erit, sicut R. D. Rectoris, duplicata portio.

CAPUT VI.

De Collegii Procuratore.

§ 1. Procuratoris electio, cum ceteris officialibus, eadem die a R. D. Rectore nominabitur, et per Collegium, solitis secretis votis confirmabitur; et si primus nominatus a Doctoribus, non admittetur, iterum atque iterum

ex aptioribus quis proponatur, donec legittimo calculorum numero quis approbetur.

§ 2. Legittime electus, iuramentum fidelitatis et obedientiae, in omnibus quae suae curae committentur, R. D. Rectori praestabit.

§ 3. Ad negotium aliquod particulare Collegii destinatus tamquam rem propriam exacta sedulitate curabit administrabitque, ac si fines eius potestatis nulla exceptione essent terminati, sed generaliter ad omnia Collegii negotia erit destinatus, tum totius Collegii vices se agere cognoscet, ac proinde nihil detrimenti illi a nemine inferri permittet; nam quidquid damni illi, sua culpa eveniet, de propriis bonis erit resarciendum infallibiliter.

§ 4. Pecunias debitas exiget, privilegia tuebitur, publicam tamen pecuniam, quam ipse, quacumque ratione, Collegii nomine recipiet, cum ad libras quinquaginta monetae Genuae currentis pervenerit, intra octo dies tot libras pagarum S. Georgii nomine Collegii nostri emet quot pecuniae valori respondebunt; quod si facere neglexerit, damna ulteriora, non solum de suo compensabit, sed insuper Collegii arbitraria poena plectetur.

§ 5. Non tamen illi liceat coram quocumque tribunali vel magistratu active comparere, aut aliquas instantias aut petitiones facere, aut etiam obtinere nomine Collegii, neque lites inchoare absque expresso Collegii mandato sub poenis contentis supra § 4.

CAPUT VII.

De legum conservatoribus.

§ 1. Legum conservatores erunt D. Senior Collegii, et Doctor ille, qui Rectoratus munere fuit proxime functus.

§ 2. Eorum munus erit ambiguitates Collegii ex ipso legis textu explanare, circa statutorum observantiam invigilare, errantes prius privatim, postea vero coram Collegio de R. D. Rectoris mandato semel atque iterum libere arguere; probationes et requisita laureandorum et aggregandorum examinare et subscribere; item, et omnia in collegii codicibus per Notarium registranda simul cum R. D. Rectore approbare, et quae emergere possunt ad collegii bonum vel malum, indefessa vigilantia prospicere.

§ 3. De cunctis offitialibus errantibus, ita et absentibus, curam gerant, et in prima futura sessione, poenas de eorum delictorum qualitate taxatas inviolabiliter exequi curabunt.

§ 4. Debebitur eorum singulis, a quocumque laureando, pro approbatione requisitorum, par chirothecarum.

CAPUT VIII.

De Collegii Notario a secretis.

§ 1. Collegii secretarius, unus ex publicis notariis erit.

§ 2. Jus ipsum eligendi, penes totum collegium erit, cuius electioni duae tertiae partes favorabiles requiruntur.

§ 3. In ipso eligendo caute erit agendum, atque in eo probitas et doctrina, experientia, honestas, et fides exacta est requirenda; quibus si praestet, facile est retinendus, et comiter habendus; aliter etiam electus, ad novi R. Rectoris ingressum suffragiis secretis est subiiciendus, et in meliorem a collegio, aptioremque mutandus.

§ 4. Secretarii munus erit, incorporandorum et laureandorum acta omnia, nec non decreta collegii ad monumenta redigere. Item instrumenta, et quaecumque alia ad politiam, seu economiam collegii spectantia in libris describere, et simul cum R. D. Rectore, et D. D. legum conservatoribus propria subscriptione firmare; idque exacte sub poena, in levioribus suspensionis ab officio ad libitum collegii, in gravioribus vero, praevio suffragiorum scrutinio, privationis.

§ 5. Literas credentiales, patentes testimoniales, supplices libellos, nomine collegii cuicumque porrigendos, et quarumcumque huius ordinis licentias conficiet, et cui debentur gratis impartientur, exceptis diplomatibus privilegiorum, pro quibus honestam mercedem recipere permittitur.

§ 6. Collegium quocumque collegialiter pergens semper associabit, eique reverenter, et prope R. D. Rectorem adstabit et quotiescumque mandatum ei fuerit a dicto R. D. Rectore vel a Collegio de quacumque re ei visum fuerit, se praesentabit.

§ 7. Si in aliquo casu legittimis fuerit detentus impedimentis, ad collegium venire nequiverit, alium cum excusatione de impedimento idoneum mittat, qui haec exequatur.

§ 8. Secreti fidem in omnibus et singulis servabit, ac erga collegium, eiusque dignitatem et utilitatem omnia curabit quae honestum, fidum ac probum ministrum decent, et haec omnia non modo in principio sui muneris, verum etiam ad omnium officialium collegii renovationem publice coram R. Rectore iurabit.

§ 9. Quoad reverentiam et obsequium Notarii erga Collegium et Doctores, quia haec omnia ei communia sunt cum bidello, ideo de iis, cum de bidello Cap. XI agemus.

§ 10. Eius portio eadem quae D. D. participantibus contingit; ei quoque statuitur ut teneatur acta collegii infilare, compilare et conservare.

CAPUT IX.

De arguentibus.

§ 1. Quatuor ex Doctoribus supranumerariis ad annum arguentes erunt, qui bini semper, quoties opus fuerit, per girum secundum suae antianitatis ordinem arguent circa assignata puncta laureandi, et si eadem die plures erunt laureandi, tunc per circulum omnes eorum argumentabunt.

§ 2. Statim ab assignatione publica punctorum facta laureando, a bibello in scriptis recipient, et seipsos in argumentationem decoram pro hora data parabunt.

§ 3. Merces argumentantium singulorum, singula chirothecarum paria erunt.

§ 4. Ab argumentatione excluduntur absentes ab urbe et aegrotantes, atque legittime impediti; et casu quo omnes eorum aliquo impedimento detinerentur, spectabit ad R. Rectorem in casu particulari providere.

CAPUT X.

De bidello.

§ 1. Bidelli electio iuris erit collegii, quae mediis suffragiis secretis, more solito, quoties opus fuerit, fiet.

§ 2. Eius offitium in hoc situm est, ut veluti collegii nuntius, convocationes vel epistolas singulis Doctoribus tradat, vel saltem eorum domibus relinquat. Quod si quis illorum ejus culpa convocatus non fuerit, ac proinde aliquid damni patiatur, ipse bidellus iacturam praescriptam de suo compensabit, et si pluries in hoc erraverit, ab officio deponetur.

§ 3. De omnibus publicis et privatis Collegii ritibus, per D. Seniorem Collegii erit informatus, ut tam Doctores reverenter de agendis, quam laureandos vel aggregandos, et quoscumque alios apud Collegium rem habituros admoneat, et hoc ad aures, discrete et modeste.

§ 4. Quando Doctores congregationem habebunt, prae foribus Collegii stabit, nutibus Notarii semper intentus, et suo tempore calicem et vota circumferet et colliget.

§ 5. Argenteam clavam ante R. D. Rectorem in actibus quibuscumque collegialibus proferet, humerisque erectam gestabit.

§ 6. Cuilibet R. D. Rectori obbedientiam praestabit, iurans eidem fidelitatem in secretis, quae ab ipso, vel a Doctoribus sibi ut secreta communicabuntur.

§ 7. Nullo modo audeat, sub pena privationis offitii, vel aliis Collegio arbitrariis, quidquam importune petere, et extorquere a laureandis vel aggregandis, contentus de portione quae ei ex deposito debetur, librarum trium, ut habetur in Lib. 3, Cap. 2, § 2.

LIBER SECUNDUS

CAPUT I.

De laureis conferendis, et qualitatibus eorum qui laureandi sunt.

Quicumque scientia iustis curriculis comparata praeditus theologicam lauream, et suo tempore Collegii quoque aggregationem affectat, sequentibus qualitatibus ornatus accedat.

§ 1. In promptu habebit litteras testimoniales doctorum illorum sub

quibus theologiae operam dedit, vel aliorum quibus huiusmodi litteras concedere, secundum varias accademiarum consuetudines de officio competit, a legum conservatoribus ut supra Lib. 1, Cap. 8, § 2, approbandas, quibus probet se publicas theses, ex majori saltem parte theologiae propugnasse, vel publice in aliqua universitate, seu in aliquo ex celebrioribus regularium gymnasiis dictae facultati operam dedisse, vel lectoris munus per biennium publice exercuisse. Quod si commode huiusmodi litteras producere nequiverit, per duorum vel trium testium fide dignorum depositionem huiusmodi studii praestabit. Quod si neque hoc praestare poterit, decernat Collegium in casu particulari, iuxta personae qualitatem et sufficientiam, quae satisfactio sit praestanda.

§ 2. His habitis, per sibi designatum promotorem R. Rectori loco statuto, in haec, aut similia verba laureandus praesentabitur:

« Adest excellentissime et reverendissime D.e, D. N. N. de tali loco, etc., (additis breviter et strictim quaecumque pro clientis laude afferri possunt) qui vehementer cupiens post cursum sacrae Theologiae a se laudabiliter et perfecte emensum, in eadem lauream doctoratus suscipere, humiliter supplicat excellentissimam et reverendissimam Domit.em vestram, ut dignetur ipsum ad examen secretum admittere, pro eoque mandare excellentissimis et reverendissimis examinatoribus ut dignentur eum coram excellentissima et reverendissima dominat.e tua, examinare ».

Ad quae R. D. Rector benigne ad libitum, in hunc tamen tenorem respondebit:

« Laudabilem et studiosum virum (seu quid aptius dicendum) libenter et libentissime admittere volo, ad honorem et gloriam Dei, Deiparaeque Virginis, et D. Thomae almi nostri Collegii tutelaris ».

§ 3. Post haec vero, de toto successu R. D. Rector, certiores faciet D. D. examinatores, qui hora statuta tam ipsi quam D. promotor secum habens clientem, R. D. Rectorem convenient, et a bidello introducetur, facto tamen prius ex parte ipsius candidati deposito trium parium chirotecarum ipsis tribus patribus pro examine exhibendorum. Et primus D. examinator incipiet proponere, demum et alter, quantum libuerit, discrete tamen, et secundum personarum qualitatem, et R. Rectoris in hoc sola sufficiet assistentia, nisi velit etiam ipse aliquid addere; at si tunc candidatus insufficiens, et laurea indignus reperietur, ad ulteriora studia remittetur. Idoneus autem repertus laudabitur, et ad punctorum rigorosum examen admittetur.

§ 4. Statutis iterum a R. D. Rectore die et hora convenient Doctores per schedulas, tenorem punctorum laureando exibendorum continentes evocati, et hora praecise notata Collegium ingredientur, ubi si quid erit agendum alienum a doctoratu, et cui non possint adesse Doctores supranumerarii, bidellus clara voce pronuntiabit: « Dignentur excellentissimi et R. D. non participantes, Collegio egredi ».

§ 5. Negotiis autem intra Collegium peractis, Doctores participantes tantum, iisdem notis bidellus vocabit, eisque consessum et numerum complentibus, R. D. Rector proponet prae foribus Collegii adesse talem,

de talibus, a se et a D. D. examinatoribus laudabili experimento tentatum, qui alias conditiones omnes, tam quoad depositum quam quoad alia quaecumque, secundum Collegii ordinationes habet, et ideo si placet, D. D. eorum R. intra vocari potest, et medio supplici libello audiri, Doctores admitti consentient, et per bidellum, ad nutum R. D. Rectoris introducetur.

§ 6. Ipse candidatus reverenter, et pronus hinc et inde totum Collegium salutans ingredietur, et quid postulet a R. D. Rectore interrogatus, humillime respondebit, ut ad rigorosum punctorum examen admittatur ad effectum obtinendi lauream doctoralem in sacra Theologia, quam a dominationum suarum benignitate enixe postulat, simul cum aliis quae in libello, quem manibus offert, continentur, ad cuius se tenorem refert; extenso interim gradu apud tabulam ad quam R. D. Rector sedebit, osculatum ei porriget; eo vero assumpto, abire supplicantem mandabit, libellum Doctoribus propositurus.

§ 7. Libellus vero supplex continebit petitionem candidati; 1.º quoad admissionem et examen rigorosum; 2.º quoad promotorem ei concedendum; 3.º quoad lauream doctoralem, si eis fuerit visum, sibi conferendam, et ultimo, quid aliquid fuerit ipsi in libello exponendum.

§ 8. Post libelli lecturam, R. D. Rector referet Doctoribus de sufficientia laureandi in examine reperta, deque bonis seu malis relationibus de eodem aliunde habitis, quas tamen fusius et distinctius ab eius promotore esse exponendas.

§ 9. Promotor igitur ipse distinctius repetet, et Collegio explicabit illius seriem studiorum, doctrinam, ingenium et ceteras laudes, quibus expositis silebit.

§ 10. Admissis igitur supplicantibus a Collegio per vota, more solito, iterum revocabitur candidatus in Collegium, et offeretur a Notario urna, ut solita puncta extrahat, unum videlicet ex theologia scolastica, alterum vero ex morali.

§ 11. Hoc facto statim Cancellarius dicta puncta clara voce prolata adnotabit Doctoribus arguentibus, et ipsi candidato danda nomine R. Collegii pronunciabit illa eadem puncta in eodem loco, eademque hora sequentis diei ab ipso discutienda.

§ 12. Quare diei sequentis eadem hora Collegium ingredientur Doctores; et si quid tractandum sit prius expedietur, et tunc laureandus per bidellum introducetur, et annuente R. D. Rectore in sede posita e regione ipsius reverendissimi Rectoris sedebit sua puncta recitaturus, et conclusiones probabit, explicabitque, ea methodo quae melior ei videbitur.

§ 13. Post punctorum recitationem, et responsum argumentationibus e Collegio emissus ad secreta vota proponetur, et nonnisi duabus Collegii partibus favorabilibus approbabitur.

§ 14. Posito igitur scrutinio, si non admittatur, per bidellum poterit admoneri candidatus, nisi Doctoribus meliori modo uti visum fuerit, ut discedat ad ulteriora studia, quo casu totum depositum occasione doctoratus factum Collegio aquisitum intelligatur, et inter Doctores erit dividendum,

ea prorsus ratione ac si approbatus fuisset, cum non culpa aliena sed sua causa ceciderit.

§ 15. Neque ita ejectus, nisi post sex menses integros, admitti iterum poterit ad novum depositum et novum examen, ad Collegium vero reddetur inhabilis per biennium.

§ 16. Sin autem e converso admittatur ad lauream, tunc bidellus hanc admissionem de mandato R. D. Rectoris laureando extra Collegium aperiet, ipsumque introducet, qui ingressus, praemissis congruis salutationibus, annuente reverendissimo Rectore sedebit, et ab eo perscripta recipiet de loco, modo, et ordine, circa lauream ei conferendam.

§ 17. His peractis, quo ordine ad Ecclesiam cathedralem sit accedendum pro locorum distantia, ipsorum qualitate, et aliarum circumstantiarum varietate Collegium decernet. In dicta Ecclesia sedebunt omnes in loco praeparato secundum antianitatis ordinem, ornati omnes almutiis, bireto, annulo et chirothecis, sub poena privationis portionis debitae prima vice, occasione alterius doctorandi, sicut etiam absentes.

§ 18. Secretarius demum, cum quatuor ultimis Doctoribus, illustrissimum et reverendissimum D. D. Archiepiscopum convenient, vel cum duobus R. D. Vicarium si ipse interfuturus est ad Collegium, hoc est locum ubi sedent Doctores producet, et sedentibus demum cunctis in propriis locis, laureandus ante pedes dicti D. Vice-Cancellarii genibus flexis, alta et clara voce, in manibus eius fidei professionem emittet, eaque completa ad proprium locum se recipiet.

§ 19. Promotor vero de eius laudibus egregiam orationem habebit, quibusque meritis laurea dignus effectus sit demonstrabit, et demum pro coronide biretum, annulum, et doctoralia insignia ei conferet, atque his verbis quae ex antiquioribus libris descripta sunt, vel similibus, insignium significata interpretabitur:

« Ego igitur ab excell. et rev. D. D. N. N. Rectore nostro, et reliquo excell. et rev. sacrorum Theologorum collegio, specialiter deputatus, Apostolica auctoritate ab ipsis, penes quos residet, in me unum collata, annuente ill. et rev. (si Archiep. aderit), rev. D. Vice Cancellario nostro (dum aderit Vicarius) instituo et creo te sacrae Theologiae magistrum ac doctorem, in cuius rei signum do tibi librum sacrarum literarum clausum, ut cum Sancto Dei Propheta in corde tuo abscondas, et jugiter memoriae teneas sacrosancta Dei eloquia, eaque inviolate atque intacte in mente tua continue custodias, et in eis diu noctuque mediteris.

Do insuper tibi eumdem sacrae scripturae librum apertum, ut in publicis gymnasiis, et in Dei templis, ac denique omnibus in locis palam et publice coram Christi fidelibus et omni populo, secundum tamen verum sacrosanctae Ecclesiae sensum, pro Dei honore, atque animarum salute eum aperire, explanare, interpretari, glossare, praedicare et docere, libere et licite possis.

Do subinde in manu tua annulum in signum foederis inter sacram Dei doctrinam et te, ut relictis et expulsis mundanarum scientiarum erroribus, eius divinae veritati fideliter constanterque usque ad mortem adhaereas, ipsamque velut legittimam sponsam, tibi a Deo legittimo coniugio traditam,

unico amore prosequaris, et ut tecum sit, tecumq. semper laboret, omnibus diebus vitae tuae.

Impono modo capiti tuo biretum in signum laureolae, et aureae coelestisque coronae, quae procul dubio, si in ipsius sacrae divinaeque doctrinae explanatione, praedicationeque, zelo Dei et proximi, verbo et opere usque in finem laudabiliter te gesseris, tandem in superna illa atque felicissima patria, inter Sanctos Doctores, a Domino nostro Jesu Christo Doctorum omnium supremo beatissime coronaberis.

Ascende iam cathedram magistralem, sacrae Theologiae iam magister creatus, ut reliquis eius facultatis magistris adnumereris; ita te Dominus collocet cum principibus, ut solium gloriae teneas.

Demum do tibi osculum pacis in signum foederis inter nostrum sacrorum Theologorum collegium et te, quo nimirum foedere, Dei bonitate, ad invicem iuncti sumus, et sicut nostri est officii pro Divinae majestatis honore, et proximi nostri salute, dum peregrinamur a Domino, in sacrarum literarum studiis, lectionibus, disputationibus, praedicationibus, adhortationibus, unanimiter et concorditer laboremus ».

Alius brevior tradendi insigna modus.

» In huius actus complementum, ut dignam tuis laudibus mercedem, dignumque praemium consequaris, meo, omniumque excellentissmorum et rev. Domin. Doctorum nomine, trado tibi doctoratus insignia.

Et primo, impono tibi, loco laureae, sacram infulam, Crucis signum, ne praedicare illam erubescas, cuius misteria Crux referat.

Secundo, digito tuo annulum aureum impono, quo sacram sapientiam tibi hodie desponsatam intelligas, quae intacta tibi omnino servanda est.

Tertio, do tibi librum clausum, inde apertum, ut, praemeditando, scias quae alios docturus es.

Quarto, subsolium hoc assigno loco cathedrae magistralis, unde possis alios docere, humanam divinamque philosophiam profiteri, glossare, interpretari decidere, determinare, ceterosque doctorales actus, hic et ubique locorum exercere, atq. omnibus gaudere privilegiis et immunitatibus, quibus alii gaudent doctores.

Quinto, et meo et horum excell. et rev. Dom. Patrum nomine, paterna te benedictione communio.

Tandem do tibi osculum pacis, quod tibi felix faustumque sit, nostrique collegii decori et ornamento, ad gloriam omnipotentis Dei, Deiparaeque Virginis, et Sancti Thomae protectoris.

§ 20. Postq. dictus Laureatus nobiliores, quas poterit, gratias pro collato in se beneficio, collegio aget; deinde accedens, ad Vice Cancellarium, et D. Rectorem, ac singulos Doctores, particulares gratiarum actiones referet; quo finito, iidem numero Doctores, qui nomine collegii D. Vice Cancellarium collegio adduxerunt, illum itidem reverenter associabunt, et denique Doctores omnes, quo venerunt ordine, recedent.

CAPUT II.

De aggregandis, et aggregationibus collegio faciendis.

§ 1. Aggregatio est Doctoris in collegium receptio, seu incorporatio, quae et sive recipiendo in numerarium, ut contingit cum numerus vigesimus quintus participantium nondum est completus, sive in supranumerarium, quando dictus numerus est completus.

§ 2. Requisita vero aggregandorum haec erunt. Postquam quis omnia spectantia ad suum Doctoratum consumaverit, et novum depositum pro aggregatione de more fecerit, per eumdem ex Doctoribus per quem ad lauream fuerit promotus, vel alium ad libitum ex Doctoribus numerariis, instabit, et suppliciter formulis, ut supra in petitione punctorum positis, Rev. D. Rectorem rogabit ut dignetur D. D. legum conservatoribns, notarioque collegii mandare ut sibi assistere dignentur in probationibus requisitorum ad finem impetrandi collegii aggregationem. His autem ab eodemmet, vel eius promotore expositis, benigne annuet Rev. D. Rector, deputando ei diem et horam.

§ 3. Interim Notarius curabit ut sive per personas in forma probante, sive per duorum testium ad minus omni exceptione maiorum, super interrogatoriis a Procuratore collegii datis, dispositiones sequentis tituli remaneant probatae.

1. Quod aggregandus sit ex legittimo matrimonio natus.

2. Quod nec ipse, nec eius pater, aliqua sint infamia notati.

3. Quod nulla turpitudinis, nec felloniae, nec homicidii, nec criminis per quod mortem mereatur secundum leges, nec haresis suspicione probatae sit infectus, aut dehonoratus, aut corpore deformatus.

4. Quod numquam alias, quacumque ratione, nostri almi collegii iura aut dignitatem, dictis, factis vel scriptis, nec iudicialiter nec extraiudicialiter oppugnaverit.

5. Quod Doctoratum in nostro collegio vel alias legittimae, eiusdem collegii iudicio, magistralem lauream consequutus sit.

6. Quod annum saltem vigesimum quintum compleverit, et sacerdotio sit initiatus, vel saltem in sacris ordinibus constitutus, vel ecclesiastica dignitate fulgeat.

Ultimo, quod pedagogiam ducendo pueros, etsi doceat, vel aliam artem minus honestam non exerceat, vel saltem per annos decem abstinuerit.

Quod si quis, ubi iam aggregatus fuerit, suimet gradus dignitatem oblitus, ad huiusmodi exercitia declinaverit, ipso facto, absque alia declaratione, a collegio exclusus censeatur.

§ 4. His omnibus plene probatis, Rev. D. Rector collegium convocabit, et totum id Doctoribus exponet, qui si eius relationi, et probatorum processui non aquiescent, probationum defectus erit supplendus; sin aquieverint, aggregandus in collegium vocatus, medio supplici libello a Doctoribus collegii aggregationem postulabit; quo audito Rev. D. Rector supplicem libel-

lum accipiet Doctoribus comunicandum, et aggregandum denuo extra collegium dimittat: Doctores vero, audita petitione in libello contenta, et omnibus aliis recte perpensis, ad vota secreta, ut de more, proponetur, et non nisi duabus tertiis partibus calculorum approbabitur.

§ 5. Et si huiusmodi votis aggregandus non fuerit ad collegium admissus, remittetur, et depositum pro aggregatione factum restituetur, iis solum expensis retentis quae in probationibus factae sunt, quae statuuntur lib. 3, c. 2. §. 2.

§ 6. Sin autem aggregatio admittatur, distribuentur portiones iuxta praescripta suo loco, deinde vocabitur candidatus, cui Rev. Rector beneficium ei a Doctoribus collatum exponet; nec non et iuramentum obedientiae sibi et successoribus suis, et statutorum observationis, ut de more, ab eo recipiet, et demum conversus idem Rev. Rector ad eius promotorem, dicet: « excell. et rev. D. N. N. in promotorem electus, insignia nostri almi collegii, meo et excellentissimorum et rev. Doctorum nomine, tibi conferat et communicet ».

Tunc statim e consessu stabit D. Promotor, et almutiam doctoralem, subministrante bidello, his aut similibus verbis imponet humeris candidati: » En do tibi doctoralem habitum in praemium virtutis, ut per illum in te et operibus tuis glorificetur laudeturque Deus, quem obnixe rogamus ut numquam permittat tibi in mentem cadere cogitationem degenerandi ab ista divina sapientia, nec indigna doctoratus perpetrandi, sed semper usque ad mortem et inseparabiliter adhaereas. Ego igitur, rev. collegii auctoritate, mihi in hac parte commissa, constituo, creo, et nostro rev. theologorum collegio aggregatum declaro, tibique, ob id, omnia a praescripto nostro collegio seu participata, seu propria privilegia, honores, gradus, praeminentias, immunitates, et emolumenta communico, in cuius rei signum, inter nos sedeas, et aggregationis iam consummatae possessionem capias ».

Tunc admonebit ut, si voluerit, gratias rev. magistris et Doctoribus pro collato beneficio laeto animo agat; deinde ad osculum singulorum admissus inter mutuas congratulationes discedat.

§ 8. Ceterum, circa aggregationem, hoc erit observandum, ut nullus possit simul et semel, hoc est eodem die laureari et aggregari, sed succedere debebunt Doctoratus iam consummati probationes requisitorum, et alii ritus suprascripti.

CAPUT III.

De Doctoribus supranumerariis.

§ 1. Doctores supranumerarii vel non participantes vocantur illi qui collegio sunt aggregati, et secundum ordinem antianitatis eorum aggregationis singuli Doctoribus participantibus per mortem deficientibus succedunt, et numerum vigesimum quintum numerariorum complent; qui supranumerarii numerum vigesimum quintum excedere non possint.

§ 2. Et horum dignitas par est participantium dignitati, non tamen itidem auctoritati; neque enim supranumerarii habent ius suffragiorum, neque por-

tionum depositorum, quando scilicet aliquis illorum absens fuerit; ii enim quibus per ordinem antianitatis contigerit, supplebunt numerum XXV participantium, occupantes loca absentium, et ideo in eo casu participabunt de portionibus depositorum tum laureandorum tum aggregandorum ut numerarii, ita tamen ut ad hoc supplementum non admittantur nisi tot ex supranumerariis quot desunt numerarii, et solum in functionibus laureandi et aggregandi; in reliquis autem congressibus, nullus omnino eis datur accessus, neque numerus participantium per eos suppletur.

§ 3. Quod si contingat, ipsis praesentibus, aliquid doctoribus numerariis proponi ad vota, mandabit Rev. D. Rector bidello ut alta voce pronunciet: « extra collegium Domini supranumerarii dignentur recedere » et tunc proponet.

§ 4. Ceterum praecisis negotiis collegii Domini supranumerarii omnibus aliis functionibus, quae pro honore et decore collegii sunt, ut comitatus, missae, exequiae, accessus quicumque collegiales, et alia huismodi, etiamsi annexum habeant qualecumque emolumentum, de rev. D. Rectoris speciali mandato vocati, interesse poterunt, et participare.

LIBER III

DE POLITICO COLLEGII REGIMINE

—

CAPUT I.

De congregationibus collegialibus, eorumque ritus et regulae

§ 1. Collegiales congregationes erunt quicumque congressus Doctorum collegiatorum, vel alibi de mandato rev. D. Rectoris facti, sive pro economico sive pro politico collegii regimine.

§ 2. In his autem (exceptis casibus repentinis, et moram non patientibus) haec servanda erit regula, ut omnes Doctores, triduo ante per bidellum, si fieri potest, mediis solitis epistolis, sint diligenter admoniti, ut qua decet sedulitate possint accurrere.

§ 3. Excluduntur ab huiusmodi congressibus Doctores supranumerarii iuxta cap. 3, lib. 2, qui nec debent vocari, nec moneri, cum nec votum, nec titulum interveniendi habeant, nisi in eis in quibus de laureis confeendis et aggregationibus faciendis agitur.

§ 4. Necessarius et sufficiens Doctorum numerus pro dictis congregationibus ille erit, qui ad duas ex tribus partibus Doctorum participantium actu Genuae, vel in suburbiis intra milliaria tria degentium, ascendit. Horum collectio et congregatio totum collegii corpus repraesentabit, et quaecumque collegio, in tali saltem numero, congregato proponetur, pluralitate votorum Doctorum tunc temporis praesentium, quae tamen dimidium excedant, legitime concludentur.

§ 5. Ab ista regula tamen excludimus seu excipimus derogationes, dispen-

sationes, et quaslibet contra statuta dispositiones, ad quas suffragiorum duas ex tribus partibus praesentium requiri statuimus. Item causas ex dispositione particularium capitulorum ubi major suffragiorum numerus requiritur, ut in electione rev. D. Rectoris, et secretarii, in Doctoratibus, et aggregationibus, et si quae sunt alia in quibus duae etiam tertiae partes votorum requiruntur.

§ 6. Fas tamen sit rev. D. Rectori quamcumque propositionem libuerit, si prima vice non approbatur, 2.º et 3.º, sive in eadem sive in alia congregatione proponere; ultra tertiam autem vicem, ita ei silentium imponatur, ut eo anno per eumdem D. Rectorem calculis iterum subiici non possit.

§ 7. Et si aliquando, per errorem aut fraudem, suffragiorum numerus cum numero Doctorum non conveniat, aut quid simile, per quod suffragatio irrita sit, contigerit, ad rev. Rectorem spectabit remedii applicatio. Quod si quis suum se tradere votum nolle aperte profitebitur, tunc ceterorum suffragia colligentur et votum illius cum dissentientibus computabitur, et de eorum numero qui propositionem reprobant esse censebitur.

§ 8. Ceterum, omnis Congregatio a Sancti Spiritus invocatione, quae per Rev. D. Rectorem, ceteris voce praeeuntem, et assurgentem, erit incipienda, ab eoque absolvenda.

§ 9. Sedendi ordo in huiusmodi congressibus, tam intra quam extra collegium, erit secundum cuiusque congregationis antianitatem; et ut prima sedes secundi ordinis sit, quae est a regione dicti Rectoris, et post ipsum successive alii Doctores sequentur. Notarii vero locus in sessionibus publicis erit scamnum appositum ad hoc apud ipsum Rectorem, prope quem et stabit bidellus, ut quoties opus fuerit secreta vota, eodem ordine, et distribuet et colliget.

§ 10. Circa res proponendas, unica tantum vice, iuxta ordinem praescriptum, unicuique Doctori collegiato, suam sententiam proferre licebit; qua tamen prolata, omnino silendum erit, rem totam ad vota secreta remittendo; qua in re si quis pertinaciter se gesserit, semel atque iterum per Rev. D. Rectorem admonitus, ab ingressu collegii, pro modo et tempore delicti per secreta vota ad libitum suspendetur, cum privatione etiam cuiusque emolumenti.

§ 11. Cui etiam poenae subiicimus eos, qui secretorum fide frangere non verentur; hi enim in levibus rigorosa suspensionis a collegio poena ad tempus et ad libitum statuenda, nec non etiam emolumentorum collegii privatione punientur; in gravioribus vero, praesertim cum datum fuerit a rev. D. Rectore de secreto servando iuramentum, ultra periurium, expulsionis etiam et avultionis a dicto collegio absque ulla spe reditus. Quae omnia per duas ex tribus votorum partes rata esse volumus; excepto Serenissimo Senatu, cui a quocumque notitia dari possit de omnibus agendis in dicto collegio absque ullius poenae incursu.

§ 12. Collegio toto, quocumque collegialiter procedente, Doctores collegiati tam numerarii quam supranumerarii semper aderunt cum bireto, annulo, chirothecis, ac almutia ex tabino serico violaceo undato, punctis purpureis cum seta consuto et distincta ac pelliculis albis terminata, ornati; ordinem

progressus a maioribus ad minores, non converso, incipientes, quibus infallibiliter anteibunt semper ministri collegii, notarius, et bidellus clavam argenteam humeris erectam gerens.

§ 13. Eorum gressus nec concitatior, nec levior erit, sed qui et maiestatem et gravitatem praeseferat; qua de causa a comuni incessu omnino exclusi intelligantur Doctores tam numerarii quam supranumerarii qui pedum vitio, aut aliqua corporis parte ita notabiliter sunt deformati ut aliquid decori et maiestati detrahere videantur.

§ 14. Collegium numquam quoppiam procedet, quin prius bidellus praeveniens Doctorum discessum, locum visitet, et in eo parari curet quae paranda sunt, videlicet genuflexorium cum serico vel laneo tapete, cum aptis pulvinis ornatum pro rev. D. Rectore, et sedilia pro singulis collegii Doctoribus.

§ 15. Dies festus Sancti Thomae Aquinatis collegii protectoris, anniversaria solemnitate, tum doctoralibus, tum religiosis actibus celebrabitur. Quare de mane eiusdem diei, hora statuta, convenient Doctores, tam participantes quam non, ad sacrarium Ecclesiae in qua solemnitas erit facienda, ibique solitis ornamentis parati procedant ad assistentiam solemnis missae eiusdem S. Protectoris, in qua post Evangelium, immediate fiet ab assignato Doctore collegii oratio panegirica de laudibus eiusdem Sancti; pro qua solemnitate, impensae de comuni erario erunt faciendae. Quantum autem pro cantoribus, candelis, oratore, bidello, solvendum sit, collegium decernet.

§ 16. Recordetur D. Rector petere alabarderios a duobus excellentissimis D. D. de Palatio, iuxta decretum Serenissimi Senatus.

CAPUT II.

De Collegii emolumentis.

§ 1. Universitatum omnium consuetudinibus inhaerendo statuimus collegii emolumenta duplicis esse ordinis. Primi sunt quae ex depositis laureandorum vel aggregadorum colliguntur; secundi quae ex mulctis seu taxis et poenis pecuniariis, vel demum quae ab aliqua benigna manu donationis titulo provenire possunt.

§ 2. Cum igitur quis doctorali laurea decorari concupierit, libras centum quinquaginta monetae currentis, independenter a quocumque eventu sive approbationis sive reprobationis, collegio aquirendas deponet; ex quo deposito distribuantur duo scuta argentea Domino Vicecancellario, si sit illustrissimus et rev. D. Archiepiscopus, vel unum si sit rev. D. Vicarius; quatuor librae monetae currentis singulis Doctoribus, sive numerariis sive supranumerariis supplentibus locum numerariorum, exceptis rev. Domino Rectore, et Procuratore, quibus duplicata portio contingit; in quorum similes Notario; erario communi scutum aureum; cui etiam erario applicatur quidquid pro eorum absentia, vel negligentia de poenis, et taxis doctorum

vel alia ratione supererit. Demum et tres librae similes bidello. Quorum omnium summa libras 150 circiter dictae monetae constituit. His etiam addet paria octo chirothecarum distribuenda D. Rectori. D. D. examinatoribus, arguentibus, et legum conservatoribus pro causis in propriis capitibus expressis.

§ 3. Sin autem quis collegio adscribi concupierit, vigintiquinque scuta argentea distribuenda in singulis vigintiquinque Doctoribus participantibus, et dimidium pro bidello deponet; item et scutum argenteum pro Notario, et aureum pro erario, et tria chirothecarum paria, duo pro legum conservatoribus, et alterum pro sibi assignato Promotore, praeter duo paria tribuenda rev. D. Rectori. Quod si aggregandus a collegio nostro doctoratus fuerit, loco scutorum argenteorum, tot petia ab octo regalibus dividenda ut supra deponat.

§ 4. Quae autem de poenis pecuniariis pro excessibus et negligentiis Doctorum, collegio provenire possunt, quia in propriis capitibus peculiariter fuit statutum, ideo hic brevitatis gratia omittuntur.

CAPUT III.

De poenis Doctorum ad comitia non accedentium, vel dedecus notabile collegio inferentium.

§ 1. Ad totius collegii corporis conservationem, intrinsecorum atque extrinsecorum, nocentium, alterantium et corrumpentium remotio et propugnatio pertinet, quae per poenarum congruam et salutiferam applicationem fieri consuevit.

§ 2. Et ab intrinseco nocere potest qui turbidas, inquietas, et pacis collegii inimicas tractationes, propositiones, pertinacias, susurrationes ad aures proferunt, et disseminant. Ab extrinseco vero, qui turpiter et scandalose et cum dedecore vivunt qui collegii iussa contemnunt, sanctiones irrationabiliter impugnant, auctoritati resistere conantur, aut minus honesta exercent, ad comitia legittime vocati accedere non curant, et denique qui his similia agere non erubescunt.

§ 3. De primis igitur statuitur, ut semel atque iterum secreto de mandato rev. D. Rectoris per deputatum de collegio, ut abstineant admoneantur. Tertio denique, in publico collegio; quod si nullo modo, sic moniti resipuerint, suspendantur per sex menses ab ingressu et emolumento collegii, mediis secretis votis dimidium excedentibus. Quod si neque proderit, omnino e collegio expellantur, nec nisi post annum recipi possint, duabus collegii votorum partibus concurrentibus.

§ 4. De secundis vero, qui non legittime impediti, cum invitati fuerint ad comitia, aut ante dimissam congregationem, vel ultimam functionem discesserint, ipso facto ex portione, quae illis praesentibus obtigisset, mulctentur. Quodsi pro ea vice nihil emolumenti Doctoribus aquiratur, eo pariter modo puniantur, in eo quod illis proxima vice futura sarciendum foret.

Legitima autem impedimenta tantum esse decernimus infirmitatem, et collegii negotium eo tempore peragendum, quo collegium est congregandum, de quibus allegantium iuramento credatur. De ceteris causis et impedimentis collegium iudicabit.

§ 5. De reliquis autem scandalose viventibus, et ceteris non derogando poenis, in aliis capitibus appositis; id quod de intrinseco, collegio nocentibus, statuimus.

CAPUT IV.

De funeribus.

§ 1. Cum verus amor, et vera charitas etiam post mortem perennet, ideo nostros vita functos, quos alia ratione iuvare non possumus, dupliciter enitimur immortalitati consecrare. Eorum enim animas ad perennem vitam in coelis degendam, communibus praecibus et suffragiis extollere, et nomina in terris, in hominum memoriam, nostris laudationibus perpetuare intendimus.

§ 2. Quod si Doctore aliquo de nostro collegio defuncto, haeredes, vel propinqui, seu successores eius funus ad memoriam, collegii praesentia cohonestare voluerint, singulis Doctoribus de collegio praesentibus, singulas cereas faces librarum saltem quatuor, quas teneant in manibus tempore consueto accensas, et insuper scutum argenteum oratori de collegio, et tres libras bidello, qui collegium convocaverit, elargientur.

§ 3. In tali casu tenebitur quilibet Doctor collegiatus, tempore et hora per rev. D. Rectorem statuta, non solum huic functioni, modo in Capit. de Congregationibus collegialibus explicato, a principio ad finem usque adesse; verum etiam, trium missarum sacrificiis per se, vel per alium, si non sit sacerdos, defuncti animae suffragare; quarum unum saltem, omnes eadem die, in ecclesia ubi dictum funus erit peragendum celebrabunt.

§ 4. Sed ne, ex magno Doctorum numero, haeredes propter magnitudinem expensarum, ab huiusmodi sumptibus deterreantur, non totum collegium, sed tantummodo Doctores participantes convocare ipsis liberum esse decernimus.

§ 5. Quod si defuncti haeredes huiusmodi sumptus facere recusaverint, nos tamen christianae pietatis semper memores, infra quindecim dies ab obitus notitia, singulis Doctoribus de collegio, sive per se, sive per alium unius missae celebrationem, si sacerdotes sint, sin officii mortuorum recitationem pro dicto defuncto imponimus.

§ 6. Sin vero aliquis ex Doctoribus, verae humilitatis amore ab huiusmodi pompis erit alienus, et in suis testamentis et ultimis voluntatibus aliquam pecuniam collegio legaverit, aut inter vivos donaverit, eo casu, attenta legati et donationis qualitate, pro ratione, illius animae erit suffragandum, et nominis memoriae consulendum, opportune collegium decernet.

Reservamus postremo collegio pro tempore facultatem suprascripta capitula, et statuta declarandi et interpretandi, et in eis, in casibus particularibus, pro temporum qualitate dispensandi, nec non et alia, praedictis mi-

nime contraria adiungendi, prout melius pro collegii dignitate visum fuerit, semper tamen duabus tertiis partibus Doctorum praesentium, in legittimo numero congregatorum concurrentibus; dummodo declarationes, interpretationes, dispensationes, et additiones huiusmodi a Serenissimo Senatu approbentur.

Approbatio Capitulorum facta a Serenissimo Senatu anno 1653 die 27 martii, cum subscriptione a secretis, et Cancellarii.

Jo. Benedictus.

DOCUMENTO LIII.

Domanda e decreto che niuno possa condurre più di una farmacia. An. 1485.

Supplicatio presentanda Rev. et in Christo Patri et Dom. D. Paulo de Campofregoso Cardinali et Illustrissimo Duci Januae et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum super interclusis.

In nomine Domini Amen. Anno Dominicae nativitatis millesimo quadrigentesimo octuagesimo quinto, die vero Jovis quinta decima decembris hora fere XXII nos Galeotus Salvagus q. Mathei et Hieronymus de Oneto q. Joannis Commissarii et delegati congregati in sala eiusdem Galeoti eo quia aliquantulum aegrotabatur, visa quadam supplicatione et commissione nobis facta per rev. in Christo Patrem D. Cardinalem et illustrissimum Ducem et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum Comunis Januae, cuius tenor sequitur ut infra. Vobis rev. in Christo Patri et Domino Paulo de Campofregoso Cardinali et Duci Januensi, ill. et magnifico Consilio Dominorum Antianorum Comunis Januae reverenter exponitur ac pie supplicatur parte Sindici totius artis speciariorum Januae ac Consulum artis praedictae quod *cum a certo tempore citra aliqui magistri et principales apothecarum inceperunt poni et regi facere diversas apothecas ultra illas quas regunt, quibus deputant nonnullos famulos sive pueros qui nunquam didicerunt artem ipsam, nec steterunt tempus limitatum ex capitulis dictae artis, et sunt ignari et inexperti specierum ac rerum illarum pertinentium ad commodum civium et totius civitatis, propter quod incommodum et damnum maximum sequitur civibus ipsis ac dedecus ac verecundia dictae arti,* et volentes occurrere huiusmodi periculis, cogitaverunt recurrere ad dominationes praelibatas, quibus cum instantia requiritur ut dignentur et velint solemni capitulo addendo in libro artis ipsorum statuere quod de cetero nemini magistro vel Rectori cuiusvis apothecae liceat quam solam apothecam regere nisi ipsi magistro per se et non per aliquos pueros, seu famulos, salvo si tales famuli deputati ad apothecas regendas servissent arti praedictae et stetissent ad magistrum tempus declaratum in eorum capitulis, et hoc ad poenam ducatorum quinquaginta pro singulo et singula vice assignatam prout disponitur in vigore capitulorum dictae artis concessorum.

et hoc modo erit provisum incommodis universorum civium ac dedecori artis praedictae aromatariorum, quo casu talibus famulis inventis arti servisse liceat apothecas regere; addicione de qua supra non obstante. In qua quidem re se dominationibus vestris commendant.

MCCCCLXXXV (1) DIE VII NOVEMBRIS.

Relatio quod nemo possit conducere nisi solam apothecam.

Rev. in Christo Pater et D. Dominus Paulus de Campofregoso tituli Sancti Siti Presbiter Cardinalis, et Dux Januensium Ill. et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum Communis Januae in legittimo numero congregati intellecta supplicatione suprascripta, et ipsis Aromatariis auditis in effectum requirentibus fieri ea, quae superius ab ipsis, quae paetita sunt pro bono publico, et honore totius artis eorum, re examinata ac diligenter discussa, intelligentes directe has res pertinere iudicio civium illorum deputatorum super Aromatariis, omni iure ac modo, quibus melius potuerunt, et possunt commiserunt et huius revisionis virtute committunt nob. et egregio Galeoto Salvago q. Mathei, et Hieronymo de Honeto deputatis super negotiis artis speciariorum, qui visa supplicatione suprascripta, et omnibus in ea contentis, auditis hominibus dictae artis, nec non aliis audiendis referant prae nomine Rev. D. Cardinali, et Duci ac Concilio quomodo in ea re providendum ab eis sit, auditis multoties Jacobo de Casanova et Baptista de Valle Consulibus artis speciariorum, nec non Benedicto D. Valletario Sindico totius artis praedictae requirentibus fieri, et aprobari ea quae per supplicationem suprascriptam requisita ab eis sunt attento maxime quod id concernit ad publicum commodum, et decus totius artis praedictae civitatis in ea re pluribus apothecariis exercentibus dictam artem speciariorum, ipsisque auditis ut si volebant apponere aut contradicere, quia fieri deberent requisita per dictos Consules, et addi in capitulis eorum capitulum descriptum superius in supplicatione, et habito super his examine ac discussione, et informatione procedere volentes ad relationem faciendam iuxta commissionem nobis factam, Christi benedicti, eiusque gloriosissimae Virginis Mariae nominibus, invocatis, et Deum habentes prae oculis, et in mente in his scriptis dicimus pronunciamus, declaramus et referimus vobis Rev. in Christo Patri, et D. Domino Paulo de Campofregoso Cardinali et Duci Ill. Januen., et Magnifico Concilio Dominorum Antianorum Communis Januae, ut infra, videlicet concedendum esse, et concedi debere arti praedictae speciariorum capitulum requisitum superius per eos supplicatione, et in omnibus et per omnia, prout de verbo ad verbum in eo requisitum est, et declarant hac tamen declaratione adiecta, quod nullam executionem capituli praedicti facere possint Consules artis praedictae nisi elapsis mensibus tribus proximis et continuis, et hoc ad finem, ut si aliqui magistri apothecarum a civitate Januae essent praesentialiter absentes possint habere notitiam plenam omnium praedictorum, et ita referimus ut supra nos Commissarii infrascripti, et in testationem praedictorum inferius nos propria manu subscripsimus Cap.

(1) Nell originale con evidente errore si pone la data del MCCCCLXXX.

Ego Galeotus Salvagus affirmo omnia suprascripta, et manu propria subscripsi.

Ego Hieronymus de Honeto affirmo omnia suprascripta, et manu mea propria subscripsi.

MCDLXXXV DIE XVI DECEMBRIS.

Praenominati Rev. Dominus Cardinalis, et Dux Januen. Ill. et Consilium Dominorum Antianorum Communis Januae in legittimo numero congregatum intellecta relactione suprascripta, et omnibus in ea descriptis plene cognitis comprobaverunt illa mandantes in ea serviri in omnibus et per omnia prout superius in ea descriptum est.

DOCUMENTO LIV.

Statuti degli Speziari farmacisti e droghieri. Domanda e decreto di approvazione, 1488.

VOBIS ILL.MO ET ECC.MO

D. Augustino Adurno Ducali Januens. Gubernatori, et Locumtenenti, et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum Communis Januae suplicatur Ill. Dom. VV. (parte) fideliss. ss. Jacobi de Mongiardino, et Bernardi dicti Davania Consulum Artis Aromatariorum sive Spectiariorum, ac aliorum hominum dictae artis exponentium et dicentium per cum multis iam annis ipsi impetraverint nonnulla capitula pertinentia tam ad eius artem quam etiam ad commodum et utilitatem corporum humanorum, ipsaque admiserint adeoque ipsis carent, et unusquisque ad libitum faciat in praejudicium ipsorum corporum, petunt et requirunt DD. VV. quatenus dignentur concedere capitula et ordines infrascriptos, sub quibus possint exercitium suum taliter gubernare, quod cedat utilitati et commodo toti Reipublicae et ipsis corporibus; quorum quidem capitulorum tenor sequitur ut infra.

CAPUT I.

De modo eligendi Consules, et Consiliarios et alios officiarios dictae artis.

Adveniente tempore eligendorum Consulum dictae artis, quod esse consueverit in festo Beatorum Simonis et Thadei, ante per aliquot dies congregentur, et seu citentur mandato Consulum dictae actis vigintiquinque ex praestantioribus hominibus dictae artis, qui simul cum Consulibus, et Consiliariis eiusdem eligant ad ballottas albas et nigras duos quos idoneos iudicaverint ad dictum Consulatum, in qua electione ad minus duae tertiae

partes ballottarum affirmantium convenerint, quibus sic electis congregentur universaliter homines dictae artis, et eis proponatur huiusmodi electio, quae si per duas tertias partes ipsorum fuerit approbata, firma et valida sit; si vero in alios duae tertiae partes convenerint, quorum bailia duret per annum unum, qui incipiat in huiusmodi festo Beatorum Simonis et Thadei, nec possint qui sic electi fuerint Consules, ut supra, modo aliquo renunciare, quia immo compellantur omnino iurare prout in praesenti capitulo continentur, nec renunciare volentium admittatur aliqua excusatio, inde ipsi novi Consules cum eorum praedecessoribus, et eorum Consiliariis eligant quatuor Consiliarios, in quibus computentur Consules veteres, eligantque tres proveditores ex praestantioribus dictae artis, qui potestatem et bailiam amplam habeant excutiendi, inquirendi et investigandi tam in domibus et apothecis quorumcumque Aromatariorum seu speciariorum, quam alibi uti vis quaecumque pertinentia dictae artis, et si quae invenerint facta in fraudem, et perniciem dictae artis, et seu contra formam capitulorum ipsius, et auferre et praesentare teneantur dictis Consulibus, qui una cum dictis Consiliariis possint quemcumque contrafacientem condemnare, et punire iuxta formam capitulorum dictae artis, et res in fraudem repertas comburere; eligant insuper unum Massarium seu depositarium, penes quem reponantur pecuniae, redditus, et bona dictae artis, qui in fine anni rationem reddat suae administrationis Consulibus et Consiliariis, et reliquatum solvat eius successori infra dies duos a die finiti officii sui annumerandos, sub poena ei imponenda arbitrio dictorum Consulum et Consiliariorum. Eligant item duos massarios pro servitiis et negotiis dictae artis et alios officiales prout eis melius videbitur convenire. In ipso autem anni principio iurent ipsi Consules, et Consiliarii ad Sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter scripturis, qui in regimine dictae artis bene et fideliter se habebunt, et toto eorum posse observabunt statuta, et per alios facient observari, ac alios qui contrafacient condemnabunt, iurentque praedicti alii officiales, qui in eorum officio bene et legaliter se habebunt, intellecto, et declarato in qualibet parte praesentis capituli, quod qui semel fuit Consul non possit ad illud officium Consulatus eligi inde ad annos tres inclusive, et similiter qui fuerit Consiliarius non possit ad officium praedictum consiliariorum eligi intra annos tres inclusive.

CAPUT II.

Quod nullus accipiat famulum ad minus tempus annorum sex.

Statuimus et ordinamus, quod aliquis speciarius non possit de cetero accipere aliquem famulum sive discipulum pro minore tempore annorum sex si talis famulus compleverit aetatem annorum quatuordecim. Si vero fuerit minoris aetatis annorum quatuordecim capi non possit pro minore tempore annorum octo, ita tamen quod tempore dictae accordationis non possit esse minor aetatis annorum decem, et de qua accordatione appareat instrumentum publicum fiendum in mense. Ita etiam quod dictus famulus

sit, et esse debeat civis Januae, possit tamen capi a tribus potestatiis cum licentia et voluntate Consulum et Consiliariorum dictae artis ad ballottas albas et nigras, in quo tres quartae partes affirmantes conveniant, et non aliter. Qui quidem famulus postquam servierit dictae arti tempus praedictum non possit de ea arte recte aut indirecte apothecam tenere, nisi primo solverit Consulibus dictae artis libras quinque Januae convertendas per ipsos Consules in expensis necessariis pro dicta arte, seu in maritatione pauperum puellarum artis praedictae; si quis autem contra praedicta, vel aliquid praedictorum contrafecerit, cadat et cecidisse teneatur in poenam librarum vigintiquinque Januae applicandam dictae arti, et exigendam per dictos Consules. Hoc declarato quod si constiterit dictis Consulibus et Consiliariis dictum talem famulum furtum, seu aliquid illicitum commisisse contra magistrum suum, eo casu intelligatur talem famulum ammisisse tempus, quod servisset dicto tali magistro, quod quidem tempus non possit ei acceptari per Consules dictae artis. Hoc etiam addito et declarato, quod non possit qui non est aprobatus de cetero aliquis de dictae arte servire alicui medico, seu ad eius apothecam aliquem medicum receptare, aut se decifacere, nisi primo talis spetiarius fuerit approbatus pro idoneo ad tale exercitium per D. Rectorem medicorum, ac dictos Consules et Consiliarios, et inde dicta approbatio fuerit confirmata per Dominos Sindicatores. Item quod quilibet speciarius serviens medica teneatur, et obligatus sit res medicinales, et quaecumque pertinentia medicinae conficere in sua apotheca vel domo aquas suas elabicare, herbas suas colligere, sucus earum pro usu suae apothecae conficere, et in confectione seu compositione ellettuariorum sollutivorum, et pillularum, et omnia et singula ostendere suis consulibus, qui in onere suae conscientiae teneantur praedicta omnia et diligenter revidere, et considerare, quae si per eos comprobata fuerint, possit dictus speciarius ea perficere, si autem non fuerint approbata, ut supra nullactenus perfici possint per dictos speciarios sub poena ab eis auferenda arbitrio dictorum Consulum et Consiliariorum, nec possit aliquis speciarius aquas praedictas emere, excepta aqua rosea et aquae vita sub poena praedicta.

CAPUT III.

Quod nullus speciarius possit accipere socium vel coadiutorem, qui non sit de Janua vel tribus potestatiis.

Item volentes quod dicta ars conservetur in ea quae solita est honestate, et quod non fiat, seu exerceatur per dictas personas inexpertas, et ut omne scandalum, quod ex inde contingere posset penitus cesset, statutum et ordinatum est ipso aliqua persona dictae artis aliquem non possit aut debeat accipere seu tenere sub nomine socii vel coadiutoris, aut aliquo alio nomine seu colore qui dici vel excogitari possit, nisi dictus coadiutor ut supra sit de Janua vel tribus potestatiis, seu factus legittime ipse vel pater suus civis Januae, sub poena florenorum quatuor pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice; *Item quod nullus dictae artis* possit nomen

suum accomodare alicui qui non sit de dicta arte, vel permittere ut aliquis qui non sit dictae artis teneat claves apothecae, seu voltae speciariae sub poena praedicta, et etiam non possit dicta ars de cetero exerceri fieri per aliquam personam, quae non fuerit de Janua, vel tribus potestatiis, quae non didicerit dictam artem in Janua cum aliquo dictae artis per spatium annorum sex vel octo, ut in praecedenti capitulo continetur.

Etiam non possit aliqua persona dictae artis accipere vel tenere aliquem in socium vel coadiutorem, vel sub aliquo alio titulo, qui non sit de Janua, vel tribus potestatiis, et qui non steterit, et didicerit dictam artem in Janua, cum aliquo dictae artis ut supra, sub poena praedicta florenorum quatuor pro qualibet contrafaciente, et qualibet vice.

CAPUT IV.

Quod aliquis dictae artis accipere non possit famulum alicuius alterius dictae artis recedentem ante tempus seu socium absque licentia illius cum quo stabat.

Item quod aliquis speciarius seu magister de dicta arte non possit aut debeat accipere famulum vel socium alicuius alterius magistri dictae artis, nec ipsum acceptare, tenere vel recipere in domo sua, nisi dictus famulus, vel socius prius steterit, vel serviverit suo primo magistro toto illo tempore, quo cum illo stare debebat, et sine licentia et consensu illius primi magistri, nisi fuerit iusta causa arbitrio Consulum et Consiliariorum dictae artis, sub poena librarum vigintiquinque Januae.

CAPUT. V.

Quod nullus speciarius faciat apothecam vel societatem cum aliquo medico in dicta arte.

Item ut homines dictae artis non habeant materiam seu occasionem peccandi, et ut non vendant, nec alii quibus res medicinales fuerint oportunae cariores illas emant, statutum et ordinatum est quod aliquis eorum non teneat, nec fiat apothecam aut societatem vel participationem cum aliquo medico recte aut per indirectum sub ex quovis exquisito colore per se vel per interpositam personam, nec similiter aliquid dare, donare seu promittere clam aut palam alicui medico ad hoc ut sedeat in sua apotheca, nec similiter ei pecunias modo aliquo mutuare, neque domos et possessiones ad gaudendum aliquid dare, quovis tempore, nixi dumtaxat in festo Nativitatis Domini; quod non excedat praetium et valorem librarum decem, et semel tantum in anno, sub poena florenorum quinquaginta toties quoties fuerit contrafactum auferrenda a quolibet contrafaciente et ultra sub poena et interesse dictae artis, nec possit etiam aliquis speciarius sub eadem poena aliquem medicum tenere, qui ei attineat usque in quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis inclusive, et teneantur Consules dictae artis com-

pellere ad iurandum de observando precise cum effectu omnia, et singula contenta in praesenti capitulo sub eadem poena ab eis irremissibiliter auferenda, et applicanda operae portus moduli, et teneantur etiam dicti Consules sub eadem poena ter in anno videlicet semel singulis quatuor mensibus cuiuslibet anni facere cercam, et inquisitionem inter homines dictae artis si aliquis ipsorum contrafaciet in aliquid praedictorum adeo ut omnes speciarii, et praecipue illi Consules praesumerint ad simplicem requisitionem dictorum Consulum, eidem ostendere libros suos, et subire omne iuramentum, quod eis praestare in praedictis voluerint sub simili poena; possint etiam dicti Consules, et Consiliarii una cum Domino Rectore medicorum, vel ipsi Consules et Consiliarii soli, si dictus Rector requisitus facere neglexerit, compellere quoscumque medicos ad iurandum de veritate dicenda de eo de quo scire voluerint, et super praedictis ceterum teneantur, et obligati sint Notarii de collegio Januae ad requisitionem dictorum Consulum eis denunciare si instrumenta fecerunt de re ipsa, et de pactis, et societate forte factis, et compositis per homines dictae artis cum medicis sub poena praedicta.

CAPUT VI.

Quod nullus audeat portare per civitatem, causa vendendi aliqua quae pertinent ad artem speciariae.

Item cum aliqui ignorantes artem medicinae seu speciariae portent per civitatem Januae et burgis pro vendendo theriacam falsam, et alias confectiones de quibus si quis assumeret posset graviter infirmari, et forsitan inde mori, statutum est quod nulla persona civitatis extra non possit seu praesumat portare vel portari facere theriacam, species, vel alias conf. compositas per civitatem Januae, aut suburbia sine permissione et licentia Consulum dictae artis sub poena librarum vigintiquinque Januae pro qualibet vice, et ultra tales res ei auferantur; et licite retineri possunt, et si falsae fuerint comburi debeant, salvo si talis persona esset galleotus vel marinarus, qui venisset per mare de pelago in Januam et dictas apertasset.

CAPUT VII.

Quod omnes dictae artis adesse debeant ad funera defunctorum.

Item quando continget aliquem dictae artis, aut uxorem, patrem, vel matrem, seu filium, aut filiam ipsius aetatis annorum sexdecim, vel ab inde supra decedi, omnes magistri dictae artis adesse debeant cum Consulibus ad domum defuncti, et ipsum associari usque ad sepulturam, et a sepulcro regredi cum dictis Consulibus ad domum unde extractum fuit corpus, et tota illa die tenere debeant apothecas clausas sicut in diebus Dominicis sub poena et banno solidorum quinque pro quolibet, et qualibet vice.

CAPUT VIII.

Quod nullus vendat in volta, vel in apotheca sirupos, vel alias medicinas nisi primo iuravit sub consulatu.

Item quod aliqua persona non audeat vel praesumat vendere seu vendi facere in volta, seu apotheca vel alio loco aliquas confectiones, sirupos, vel medicinas, quod ad dictam artem pertineat, nisi prius sub consulatu iuraverit praesentia statuta et ordinamenta firmiter observare, et de suo iuramento appareat per scripturam scriptam manu scribae dictae artis, sub poena solidorum viginti Januae pro quolibet, et qualibet vice salvo si tales res aportasset vel aportare fecisset a pelago.

CAPUT IX.

Quod consules possint imponere expensas cum consilio et discretione suorum consiliariorum, vel maioris partis.

Item quod Consules possint imponere expensas cum consilio suorum consiliariorum, vel maioris partis semper eorum, et quoties oporteret pro avariis, et necessitatibus dictae artis, a solido uno usque in vigintiquinque Januae pro quolibet speciario, et ipsos exigere a quolibet dictae artis, et expendere ubi et quando iudicaverint ipsi Consules, et Consiliarii in munere necessitatem dictae artis.

CAPUT X.

Quod consules teneantur iurare in praesentia collegii observare fideliter capitula.

Item quod consules dictae artis in praesentia collegii speciariorum iurare teneantur, et debeant omnia supra scripta fideliter observare, et ab omnibus aliis toto eorum posse observari facere.

CAPUT XI.

Quod consules possint exigere banna et poenas in capitulis contentas.

Item quod consules dictae artis possint et debeant exigere et requirere banna condemnationis dictae poenae in capitulis dictae artis contenta et ordinata, de quibus tamen fiat secundum *voluntatem Consulum, et Consiliariorum praedictorum, vel maiores partes ipsorum*, et quilibet magister civitatis Januae teneatur, et debeat quascumque condemnationes factas per Consules et Consiliarios dictae artis, vel maiorem partem ipsorum quomodocumque et qualitercumque in et contra homines dictae artis, et quemlibet

eorum iuxta formam capitulorum dictae artis exigi facere cum effectu opportunis remediis, et dictis Consulibus circa dictas condemnationes exigendas dare et prestare omne auxilium, consilium et favorem ad nudam et simplicem requisitionem dictorum Consulum, vel alterius eorum, sub poena sindicamenti arbitrio Sindicatorum, *nec possit aliquis de praedictis condemnatis appellare seu reclamare, nisi prius solutis dictis condemnationibus dictis Consulibus, quibus solutis possit appellari, seu reclamari*, secundum quod ordinatum est per capitula civitatis Januae.

CAPUT XII.

Quod aliquis extraneus non possit tenere vollam seu apothecam, quae pertineat ad artem speciariae.

Item quod aliqua persona extranea quae non sit oriunda in Janua vel destrictus non possit accipere vel tenere apothecam, domum, vel voltam pro dicta arte exercenda; nec in ipsis, vel ipsarum aliquis dictam artem exercere in civitate Januae vel suburbiis sub poena solidorum viginti Januae pro quolibet et qualibet die, qua sibi denunciatum fuerit, et ipsam apothecam, domum, vel voltam, vel alium locum non teneat ad instantiam, et seu mandato Consulum dictae artis, salvo quod quilibet extraneus, qui de consensu Consulum, et consiliariorum dictae artis esse consueverit de Collegio dictae artis, et consulatus speciariae civitatis Januae, faciendo avarias et expensas una cum aliis de dicto Collegio in honore et servitio dictae artis in Janua, et suburbiis de dicta arte ipsam apothecam, vel plures apothecas tenere possit non obstantibus supradictis, dum tamen in ipsa apotheca fratrem, famulum, vel socium extranum non teneat, et praedicta locum non habeant in aliquibus, qui facti sunt cives Januae, et qui exercent artem praedictam.

CAPUT XIII.

Qui commiserit fraudem in dicta arte possit condemnari ut infra.

Item quod quicumque dictae artis qui commiserit fraudem vel falsitatem in rebus pertinentibus dictae arti possit et debeat condemnari per Consules dictae artis, cum consilio, et voluntate consiliariorum suorum, vel maioris partis eorum a solidis *quinque usque in libris vigintiquinque Januae arbitrio dictorum Consulum et consiliariorum*, et qualibet vice, et maiori poena, si maior esset imponenda ex forma capitulorum dictae artis, ad quas condemnationes exigendas quilibet magistratus teneatur dictis Consulibus suum prestare brachium, et favores toties quoties per ipsos Consules fuerit requisitus; ita tamen *quod si quis repertus fuerit tribus vicibus fraudem commississe possit privari a dicta arte arbitrio dictorum Consulum, et Consiliariorum.*

CAPUT XIIII.

De fraudibus circa exercitium dictae non committendis.

Cupientes quantum possibile sit obviam et remedium apponere ne homines dictae artis ex nimia indulgentia possint committere fraudes in componendis rebus ministerio dictae artis attinentibus ad hoc ut cesset materia fraudis, et si qui male egerint puniantur poena condigna, statuerunt, decretaverunt, et ordinaverunt quod si aliquis dictae artis de cetero presumpserit fraudem aliquam committere in et circa exercitium dictae artis, conficiendo seu confici faciendo clam vel palam theriacam, mitridatem, gerapigra, tripera, aut alias res ex pluribus rebus compositas praeter, et contra (statuta) capitulorum, et ordinamentorum dictae artis ac receptas, et ordinationes dictarum huiusmodi rerum, teneantur Consules, et Consiliarii dictae artis, qui pro tempore fuerint, talem sic contrafacientem condemnare, et punire a ducatis decem usque in centum arbitrio dictorum Consulum, et Consiliariorum considerata qualitate et quantitate rei, et aliis debite considerandis, et ultra talis sic contrafaciens non possit, audeat, vel praesumat ullo umquam tempore facere, seu fieri facere, nec vendere, seu vendi facere in grossum vel ad minutum, in apotheca vel extra, clam vel palam ex huiusmodi re vel rebus composita, seu compositis, in quibus repertus fuerit, ut supra fraudem commississe, etiam si idoneae et bene compositae essent, seu apparerent sub poena a florenis decem usque in centum arbitrio dictorum Consulum, et Consiliariorum auferenda a tali faciente ex similibus rebus, in quibus repertus fuit fraudem commississe pro quolibet, et qualibet vice qua repertus fuit ex eis fecisse ut supra, seu fieri fecisse, aut vendidisse, seu vendi fecisse ut supra, et si dicti Consules, et Consiliarii fuerint negligentes in puniendo, et condemnando praedictos contrafacientes, ut supra condemnentur, et condemnari debeant per Dominos Sindicatores communis Januae secundum quod eis videbitur, et placuerit et eius condemnationes praefactorum Dominorum Sindicatorum dimidia applicentur accusatori, qui teneantur secreto, et reliqua dimidia operi portus et molis.

CAPUT XV.

Quod qui accepit famulum denunciet Consulibus intra dies quindecim.

Item quod quolibet dictae artis, qui famulum acceperit, teneatur, et debeat denunciare Consulibus dictae artis ipsum famulum, et eius nomen et cognomen adnotari facere per scribam dictae artis infra dies quindecim a die qua ipsum acceperit numerandos sub poena librarum decem Januae pro quolibet magistro non denunciante, et qualibet vice, qui magistri ad praesens habentes famulos denunciare teneantur Consulibus dictae artis intra tempus ab eis statuendum sub eadem poena.

CAPUT XVI.

Quod nullus audeat incantare vel incantari facere apothecam alterius.

Item ut evitentur rixae, malitiae et contentiones, quae oriri possent inter homines dictae artis, statutum et ordinatum est quod aliquis de dicta arte non possit vel debeat per se, vel per aliam personam, seu aliquo modo incantare unus alterius aliquam apothecam, in qua moraretur, vel teneatur, et hoc sub poena et banno librarum decem Januae pro quolibet et qualibet vice.

CAPUT XVII.

Quod nullus de dicta arte audeat accipere vel conducere apothecam de qua expulsus fuisset aliquis dictae artis.

Item pro bono et utile hominum artis praedictae, et ut cesset omnis dessiscio inter eos, statutum et ordinatum est quod si aliquo casu vel ingenio aliquis de dicta arte speciariae *fuerit deiectus, vel expulsus de aliqua apotheca, quam conduceret pro ea habitanda* vel in aliqua moraretur vel habitaret, quod nulli de dicta arte liceat, nec alicui alio vendere aliquam rem, quae spectet, seu pertineat ad artem speciariae ad minutum vel ingrossum in dicta apotheca sine expressa voluntate, licentia, et consensu praedicti licentiati deiecti vel expulsi, nec ipsam apothecam conducere vel habitare, vel in ipsa morari usque ad annos duos a tempore ipsius licentiae, deiectionis, vel expulsionis computandos sub poena librarum quinquaginta Januae, salvo si defectus sit sui, culpa si dictus talis fuisset expulsus vel deiectus, et Consules dictae artis habeant bailiam, et iurisdictionem exigendi dictam poenam a quolibet, et de quo in praedictis extiterit contrafactum in aliquo, seu non observatum, et cognoscendi summarie, et de plano sine strepitu et figura iudicii de supradictis, et D. potestas qui nunc est, et pro tempore fuerit ad requisitionem dictorum Consulum procedere teneatur ad exationem dictae poenae a quolibet de quo ipsi dicto potestati per Consules fuerit denunciatum salvo non obstantibus super dictis, qui autem magistratus possint dictam apothecam vendi facere ad instantiam creditorum.

CAPUT XVIII.

Quod nullus licentiatus a magistro suo audeat facere apothecam vel accipere a domibus decem prope apothecam sui magistri.

Item quod aliquis famulus dictae artis quandocumqe licentiatus fuerit a magistro suo non audeat, praesumat, nec possit accipere, facere vel tenere apothecam de dicta arte prope apothecam sui magistri a domibus decem

inclusive, usque ad annos quinque ex nunc proxime venturos *sub poena librarum centum Januae* pro quolibet, et qualibet vice, salvo et reservato si fuerit de voluntate sui magistri.

CAPUT XIX.

Quod Consules possint ius reddere, et condemnare inobedientes.

Item quod Consules dictae artis possint facere et tenere ius et rationem reddere inter homines dictae artis tantum usque in libris vigintiquinque Januae inclusive summarie et de plano, et prout eorum conscientiis melius visum fuerit. Possint etiam dicti Consules quosque dictae artis compellere ad iurandum de veritate dicenda de super pertinentibus dictae artis, ac eos quemlibet eorum condemnare usque in dictam summam toties quoties eorum mandatis in omnibus dictae artis pertinentibus licitis et honestis non paruerint, et ab eis pignus auferre ad voluntatem dictorum Consulum sine contraditione alicuius usque dictam summam.

CAPUT XX.

Quod resagalium, vel arsenicum vendi vel tradi non possit (nisi) per D. et magistrum apothecae.

Item non possit vendi, donari, tradi, vel concedi, vel alio modo consentiri, seu transferri per aliquem speciarium alicui personae aliqua quantitas resagalii arsenici, vel sublimati, nisi solum per magistrum apothecae, vel per eum qui teneat locum magistri ad quem de hoc haberet recursus, et hoc sub poena a solidis viginti usque in libris centum Januae arbitrio Consulum, et Consiliariorum dictae artis, nec similiter possit per dictum magistrum, sive alium locum tenentem, vel alium quemvis vendi, donari, tradi, consentiri, transferri alicui sclavo, vel sclavae etiam factìs franchis, vel liberis, vel famulis, seu cum aliis quovis modo manentibus, vel pueris minoribus annorum viginti, sed solum possit vendi, vel transferri, ut supra per magistros dominis, seu hominibus bonae et notae famae sub poena a libris decem usque in centum arbitrio magistratus, et intelligatur tenere locum magistri filius, vel alius qui excesserit aetatem annorum viginti, et erit sufficiens in dicta arte, salvo quod non habeat locum in servo, vel mancipio.

CAPUT XXI.

Quod nullus accipiet famulum, qui sit aetatis annorum viginti, vel ab inde supra.

Item quia speciarii, et homines dictae artis aliquando accipiunt propter famulos, et in famulis, tam modicae aetatis, quod quando compleverunt dictum tempus sex annorum, et volunt recedere a suis magistris sunt

tam modicae aetatis, quod per se non possunt dictam artem sive apothecam facere causa paupertatis, sive causa modici temporis quod habent, et inveniunt aliquos, qui habent pecunias, seu posse faciendi et tenendi apothecam, et qui nesciunt dictam apothecam facere, et inveniunt tales famulos a suis magistris expeditos et liberatos, qui sciunt dictam artem facere, et dicti nescientes dictam artem facere, tamen habentes pecuniam, et posse volunt panem, et lucrum de manibus civium Januae, et magistrorum dictae artis fraudalenter accipere facientes se famulos dictorum famulorum a suis magistris liberatorum, et sic quod facere non possunt per directum faciunt per indirectum, et ex hoc sequitur damnum, dedecus, et periculum civibus, et artificibus artis praedictae, ipsi arti regulamus, statuimus, et capitulamus, ut infra, videlicet, quod nullus dictae artis possit seu valeat, vel praesumat aliquem famulum accipere, qui sit aetatis annorum viginti, et ab inde supra, sub poena librarum vigintiquinque Januae a quolibet contrafaciente auferenda qualibet vice, qua dictus talis famulus aetatis annorum viginti, vel ab inde supra fuerit repertus cum dicto tali contrafaciente, vel ab eius apotheca, quae poena applicetur pro dimidia operi portus, et moduli, et quarta pars applicetur dictae arti, et alia quanta pars accusatori, et si accusator non fuerit applicetur dictae arti.

CAPUT XXII.

Quod nullus speciarius faciat alterius signum de aliquo de dicta arte.

Item quia inter homines dictae artis, et magistros non debeat esse exceptio personarum, sive prorogatio, sed qui melior est, et qui melius artem praedictam facit debeat melior reputari quicumque sit ille, et quo nomine appelletur, ad hoc ut unusquisque semper habeat causam benefaciendi, et de bono in melius semper perseverandi, regulamus, statuimus, et capitulamus, ut infra, videlicet quod nullus dictae artis quicumque sit ille, et quocumque nomine appelletur debeat, audeat, vel praesumat facere, ponere, vel imprimere, seu poni fieri, vel imprimi, seu praemittere in vasis, seu bussolis theriacae, seu alterius rei signum alterius speciarii, seu artificis artis praedictae, immo quilibet habens, vel habere volens signum quod faciat vel ponat vel imprimi, vel fieri, aut poni vel imprimi velit super, seu in vasis, vel in bussolis theriacae, seu alterius rei illud signum habeat poni, et faciat, vel imprimat, seu poni fieri, vel imprimi faciat, et permittat diversum signum separatum, et differentiatum ab omni alio signo aliorum speciariorum, et hominum dictae artis, et specialiter a signo Simonis Gualterii, sub poena librarum decem Januae auferenda a quolibet contrafaciente, et qualibet vice, et applicanda operi portus, et moduli pro tribus partibus, et accusatori pro reliqua quarta parte, et si accusator non fuerit, applicetur dicta quarta pars dictae arti, et habeat locum dictum capitulum postquam inter homines dictae artis speciariorum fuerit notorium et publicatum.

CAPUT XXIII.

De non ponendo theriacam
in aliquo vase signato signo alterius speciarii.

Item non possit aliquis dictae artis, nec debeat ponere vel poni facere theriacam aliquam in aliquo vase, seu in aliqua bussola, in quo, seu qua sit signum alicuius alterius speciarii, vel hominis dictae artis, et si forsan aliqua persona emere volens theriacam haberet, vel portaret bussolam, vel vas aliquod speciario alicui, et teneatur primo levare, et raschiare dictum tale signum de dicto vase seu bussola, et ponere suum proprium, cuius fuit theriaca, sub poena librarum decem Januae pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice applicanda ut supra.

CAPUT XXIIII.

Ut res quibus theriaca conficitur teneantur super finestris.

Statuimus et ordinamus, quod omnes et singuli speciarii qui theriacam faciunt, aut facient de cetero teneantur et debeant super finestris ipsarum apothecarum publice tenere octo diebus continuis illas res de quibus theriaca conficitur, sub poena librarum vigintiquinque Januae pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice, sane tamen intellecto quod finitis dictis octo diebus teneantur Consules una cum Consiliariis, et proveditoribus ipsius artis accedere ad apothecam talis speciarii, et revidere diligenter omnes res praedicti, et deferre iuramentum tali speciario, et laboratoribus suis, quod bene et diligenter conficient dictam theriacam ponendo, et consumando in eam illas res, quas ut supra tenuisset, et quos dicti Consules, et Consiliarii, et proveditores approbaverint pro bonis et idoneis, et non ultra, et hoc sub poena librarum vigintiquinque usque in quinquaginta, arbitrio dictorum Consulum, nec possit talis speciarius aliquod convivium seu prandium aut coenam facere dictis Consulibus, Consiliariis, et proveditoribus, vel alicui eorum, nec mercedem aliquam dare sub poena praedicta, qui quidem speciarius teneatur, et obligatus sit pro qualibet recepta theriacae dare, tradere, et consignare dictis Consulibus libras triginta in pondere dictae theriacae applicandas dictae arti.

Item quod neque mithridatem, neque theriacam vendi possit ultra medium rubum, nisi prius facta notitia Consulibus dictae artis, sub poena florenorum decem usque in vigintiquinque arbitrio ipsorum Consulum, ac sub poena amissionis ipsius theriacae, et mithridatis; item quod mithridatis fiat, et componatur eo modo, quo componitur theriaca, et revideatur per deputatos ut supra dictum est de theriaca.

CAPUT XXV.

Quod nullus speciarius doceat suam artem aliquem sclavum.

Item quod aliqua persona dictae artis non possit aut debeat deinceps instruere, vel docere aliquem servum, seu sclavum suum vel alienum dictam artem, sub poena librarum quinquaginta Januae.

CAPUT XXVI.

De festis celebrandis SS. Theclae, Desiderii et Romuli.

Item teneantur omnes, et singuli dictae artis celebrare sicut in diebus Apostolorum in festo die S. Theclae, et similiter in die Beati Desiderii Januae, et similiter festum S. Romuli Januae sub poena solidorum decem Januae.

CAPUT XXVII.

Quod Consules teneantur concordare rixantes.

Item quod Consules dictae artis teneantur rixantes de dicta arte infra dies tres concordare toto eorum posse, sub poena solidorum viginti pro quolibet concluse si fuerit negligens in aliquo de praedictis, et quilibet ex rixantibus ipsis Consulibus, et mandatis eorum licitis, et honestis debeant obedire sub poena solidorum quadraginta pro quolibet inobediente.

CAPUT XXVIII.

De non emendis aliquis speciariis ab aliquo Garbellatore vel alia persona suspecta.

Item quod aliquis speciarius, seu aliqua persona, quae sit sub Consulatu artis speciariorum civitatis Januae non audeat in aliquo vel praesumat clam vel palam, per se vel interpositam personam, suo nomine vel aliorum emere, vel alio quovis titulo aquirere aliquas res, merces vel speciarias spectantes dictae arti speciariorum ab aliquo Garbellatore, aut aliquo alio de eius familia, vel alia persona vili vel suspecta, et praesertim ab aliquo servo seu famulo alicuius civis sub poena a solidis decem usque in libris decem Januae arbitrio Consulum dictae artis pro quolibet contra-

faciente, et qualibet vice, et etiam teneatur sub eadem poena quilibet speciarius ad aliquem aliquid voluerit vendere ut supra illud denunciare Consulibus dictae artis.

CAPUT XXIX.

De associando M. D. Gubernatore.

Item quod quotiescumque mandato D. Gubernatoris Crida mittetur quod quicumque cives nobiles et populares civitatis Januae debeant ire ad associandium pr. D. Gubernatorem ad aliquam ecclesiam causa deferendi aliquod palium, vel eundi alicubi Consules dictae artis teneantur convocari facere homines dictae artis, et cum eis ire ad faciendum societatem praefato D. Gubernatori, et praesertim teneantur singulo anno homines dictae artis ire ad liminaria Beatorum Simonis et Judae cum Consulibus suis, et singuli cum suis candelis ad associandum palium ad ecclesiam deferendum Beatae Theclae; si quis vero hominum dictae artis in aliquo de praedictis contrafacere repertus fuerit, ut supra condemnetur a solidis quinque usque in decem Januae pro quolibet, et qualibet vice arbitrio dictorum Consulum.

CAPUT XXX.

De congregatione fienda singulis mensibus ad audiendam missam.

Statuimus, et ordinamus, quod homines dictae artis ad mandatum Consulum eorum teneantur, et debeant singulis mensibus scilicet una die festiva, et quae communiter celebratur in civitate Januae cuiuslibet mensis se congregare in ecclesias deputandas per dictos Consules, et ibidem simul, et semel congregati audire missam sub poena solidorum quinque pro singulo contrafaciente.

CAPUT XXXI.

De festivitatibus celebrandis.

Item statuimus, et firmiter ordinamus, quod nullus speciarius, seu Aromatarius possit, audeat, vel praesumat per se vel alium tenere apothecas apertas, sive vendere, seu vendi facere aliquas speciarias, sive aliquid aliud spectans dictae arti in festo Nativitatis Domini, et in diebus Dominicis, ac festivitatibus Beatae Mariae Virginis, Beati Joannis Baptistae, duodecim Apostolorum, Beati Laurentii Martiris Patronorum Ecclesiae Januae, ac aliis festivitatibus celebrandis ex praecepto Sanctae Romanae Ecclesiae, exceptis tamen rebus medicinalibus opportunis pro necessitate, et sanitate corporum humanorum, tam per medicum seu medicos, quam per quamcumque

aliam personam commissis, seu requisitis, quo casu non obstantibus supradictis possint homines dictae artis portellum apothecarum tantum aperire, et pro aliis necessitatibus prout supra dictum est sine metu alicuius poenae; quibus rebus, et supra opportunis venditis dictum portellum omnino claudere teneantur, et hoc sub poena ducatorum quatuor auri a quolibet contrafaciente toties quoties contrafecisse reperiretur irrimissibiliter auferenda applicanda pro tertia parte accusatori, qui teneatur secretus, et pro reliquis duabus tertiis partibus dictae arti.

CAPUT XXXII.

De non emendis speciariis in Gallei, vel navibus, aut vasis navigabilibus.

Item pro evitandis fraudibus, quae in rebus dictae artis committi possent, et pro sedandis iniurgiis, statutum et ordinatum est, quod nullus dictae artis de cetero audeat, vel praesumat per se vel interpositam personam, recte aut indirecte in aliquibus navibus, Galleis, navigiis, aut aliis vasis navigabilibus tam Genuae, quam extraneorum emere aliquas speciarias, vel alias res pertinentes dictae arti, nisi prius fuerint in terra exoneratae, sub poena amissionis dictarum rerum, et mercium, et ultra florenorum decem usque in centum arbitrio dictorum Consulum.

Item statuimus, et ordinamus quod unusquisque de dicta arte, qui emerit in Janua, vel districtu aliquas speciarias, vel merces spectantes dictae arti, et seu quae solent vendi pro speciariis excedentes summam librarum vigintiquinque teneantur dictam emptionem, et omnia empta denunciare Consulibus dictae artis, qui pro tempore fuerint infra horas vigintiquatuor, et cum iuramento manifestare verum pretium, et sub quibus modis, formis, et temporibus realiter fecerit dictam emptionem, nec possit talis emptor amovere speciarias dictas, ac merces emptas de loco in quo essent repositae ante dictam denunciationem, nec etiam post, nisi prius habita licentia a Consulibus amovendi et accipiendi dictas speciarias, ac merces emptas de loco in quo essent repositae, et in casu antedicto habeant dicti Consules potestatem et bailiam dividendi dimidiam dictarum speciariarum, ac mercium inter homines dictae artis pro illo pretio, ac sub modis, formis, pactis, conditionibus, et temporibus sub quibus emptae fuerunt per dictum emptorem, qui teneatur relaxare dimidiam ante dictam dictis Consulibus, et seu hominibus dictae artis sub forma ante dicta, sub poena ducatorum decem usque in centum arbitrio Consulum, et Consiliariorum, salvo si per aliquem de dicta arte aliquae merces, ac speciariae fuerint apportatae, vél illas apportari fecerint ipsorum emptorum risico, et periculo de quavis parte mundi extra districtum Januae.

Item ordinamus quod ad requisitionem Consulum qui pro tempore erunt unusquisque de dicta arte teneatur se congregare toties quoties fuerit citatus, et

vocatus, et in loco ad quem fuerit vocatus etiam extra dies ordinarios pro congregandis hominibus dictae artis sub poena solidorum quinque usque in decem toties quoties fuerit contrafactum.

CAPUT XXXIII.

De bailia et potestate Consulum.

Item statuimus, et ordinamus quod dicti Consules, et Consiliarii semper, et quandocumque viderint, et cognoverint aliquid esse corrigendum in dicta arte in pertinentibus ad dictam artem, possint, et valeant corrigere in eorum arbitrio omnia quae veniunt corrigenda, cui correctioni unusquisque de dicta arte parere teneatur sub poena librarum decem usque in vigintiquinque de dicta arte fuerit contrafactum.

CAPUT XXXIV.

De non vendendis speciariis, nec emendis, nisi garbellatis.

Item pro evitandis fraudibus, quae et in circa speciarias committi possint, statutum est quod aliquis de dicta arte non possit de cetero per se, vel per interpositam personam, vendere, emere, aut alio modo contractare aliquas speciarias, vel alia pertinentia dictae arti, nisi prius garbellata per garbellatores communis sub poena a florenis decem usque in quinquaginta arbitrio dictorum Consulum toties quoties fuerit contrafactum, et a quolibet contrafaciente, auferenda.

CAPUT XXXV.

Quod aliqua persona, quae non sit de dicta arte, non possit vendere ad minutum aliqua spectantia dictae arti a libris vigintiquinque infra.

Item quod aliqua persona, quae non sit de dicta arte non possit nec debeat vendere ad minutum aliquas res spectantes dictae arti *a libris vigintiquinque infra de qualibet re sub poena amittendi eas, et ultra a libris quinque usque in decem arbitrio ipsorum Consulum, et Consiliariorum toties quoties contrafecerit.*

CAPUT XXXVI.

Quod aliqua persona de dicta arte non possit vendere species rubeas nisi ut infra.

Item statuimus, et ordinamus quod aliquis de dicta arte non possit nec debeat vendere, seu vendi facere aliquas species rubeas, quae sint linfactae

seu balneatae, immo eas vendere debeat siccas, sive suttas, si quis autem inventus fuerit contrafaciens cadat in poenam a solidis quinque usque in decem pro singulo carato arbitrio Consulum, et Consiliariorum, et quia propter tempora aliquando species ipsae deficiunt caratis sex, vel octo pro uncia dicimus in nihilo teneri, ab inde vero supra habeat locum capitulum.

CONFIRMATIO CAPITULORUM

MCDLXXXVIII DIE XVIII MARTII.

Ill. et Ecc. Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Januensium Gubernator, et Magnificum Consilium Dominorum Antianorum Communis Januae in pleno numero congregatum, quorum nomina haec sunt:

Hieronymus de Grimaldis, Prior.
Paulus Lomelinus.
Joannes Baptista Adurnus.
Baptista de Serravalle. Not.
Jofredus de Nigrono.
Raffael Calvus.
Mathias Berisus.
Joannes Antonius Sauli.
Franciscus de Auria.
Joannes Baptista Salvagus.
Blascus de Seputeo.

Audita requisitione suprascripta facta nomine supra dictorum Consulum, et aliorum, auditisque praestantibus viris Joanne Baptista Adurno, et Raffaele Calvo duobus ex ipsis Dominis antianis, quibus commissa fuit revisio, et examinatis ipsorum capitulis referentibus ea vidisse, examinasse, correxisse, et emendasse, et illa tamquam honesta approbari suadentibus omni iure, via, modo, et forma *quibus melius potuerunt, et possunt approbaverunt ratificaverunt omnia et singula Capitula suprascripta, mandantes* egregii vice Ducibus communis Januae tam praesentibus quam futuris quatenus Capitula ipsa observentur, et juxta morem faciant ab omnibus servari sub poena sindicamenti.

1634 DIE 4 MAII.

Reposita fuere supradicta Capitula in Archivio Ser. Senatus RS. in foliatio actorum M. Bartholomei Fransoni olim Cancellarii annorum 1493 in 1497 num. 93. ad formam decreti Ser. Senatus conditi die xv martii dicti anni recepti per Bernardum Camere.

DOCUMENTO LV.

Decreto de' Padri del Comune per la separazione del Collegio de' speziari farmacisti dagli speziari droghieri

1697 A' 27 FEBRARO.

Li prefati Ill. Signori Padri del Comune in quarto, e legitimo numero congregati assente l' Illus. Fr. Gio. Francesco Raggi quinto collega.

Inherendo alla facoltà concessale dal Ser.mo Senato in vigor del soprascritto decreto del 14 luglio 1695, avendo più e più volte sentito l' una e l' altra delle sudette parti de speciari in contraditorio giudicio con loro rispettivamente avvocati,

Sentito anche il parere dello Sp. Gio. Giacinto Figarella all' effetto sudetto, stato dal prefato Ill. Magistrato eletto, e diputato,

Discorsasi longamente in diverse officiature d' esso Ill. Magistrato la pratica sudetta, e particolarmente nella presente sessione, in cui il negozio si è maturamente e pienamente discusso, et al tutto avutasi la dovuta riflessione,

È stato proposto dall' Ill. Paolo Geronimo Franzone Priore, che chi è di sentimento di venire alla divisione, cioè Farmacisti puri, e Farmacisti minutanti da una parte, Droghieri, Confettieri, e Minutanti semplici dall' altra, da doversi regolare detta divisione con quelli capitoli, e sotto quelle forme, rispetto alle dispense, e proventi delle colonne, et altri emolumenti, che saranno dichiarati dall' Ill. Magistrato, e con dichiarazione che sudetta divisione non debba aver luogo, che solo quando sarà terminato il regolamento sudetto, dii il suo voto favorevole, e così dati, e raccolti i voti hanno approvato sudetta proposizione con tutti i voti favorevoli.

Poco dopo.

Li prefati Ill. Signori Padri del Comune a palle come sopra.

Dichiarano, che rispetto al beneficio della colonna o colonne, instituita fino al giorno d' oggi per la maritazione delle figlie debbano distribuirsi conforme si è praticato per l' addietro fra tutte le arti de' Farmacisti puri, Farmacisti minutanti, Droghieri, Confettieri, e minutanti semplici, quando erano in communione, e così.

Mox.

Si rinovano li sopradetti decreti in tutto e per tutto come sopra intervenendovi l' Ill. Gio. Francesco Raggi per eosdem D. D. P. P. Communis, ad calculos omnibus.

Incontinenti

Si delibera di terminare la presente causa mercoledì prossimo per praefatos D. D. P. P. Communis ad calculos.

Immediatamente

Si deputa l' Ill. Francesco M. Francesco Doria a riconoscere e considerare li capitoli già formati per la divisione suddetta per riferire ad calculos.

1697 *a* 6 *marzo*

Udito quanto è stato rappresentato nel Magistrato Ill. de' signori Padri del Commune circa il dar regolamento alle arti de' speziari come sopra divise.

Si decreta che sii a carico de' medicinali Farmacisti il fabbricare l' oxicrozio, mitridate, e teriaca per doversi l' utile, che si ritrarrà da dette composizioni, ripartire nella forma, che sarà dichiarata e prescritta in appresso dal Magistrato Ill. per Ill. D. D. P. P. Communis ad calc.

Mox

Si dichiara che le spese occorreranno farsi da Farmacisti puri e Farmacisti minutanti, si facci di spesa de' loro introiti, e quelle che occorreranno farsi da Droghieri minutanti, e Confettieri, si faccino pure de' suoi introiti ad calculos.

Poco dopo

Che per l' elezione de' Consoli e Consiglieri, et altri ufficiali de' minutanti, Droghieri, e Confettieri si osservi la forma, che prescrivono i capitoli ad calculos.

DOCUMENTO LVI.

Farmacopea verso la metà del secolo 18.°

LISTA PER LE PROVVISTE NECESSARIE NELLA SPEZIARIA

Aceto di saturno.
» Stillato.
» Rosato.
» Squilitico.
» Theriacale del Lemeri.
Aloè rosato.
Antimonio diaforetico.
Anthietico del Potterio.
Balsamo Innocentiano.
» del Locatelli.
» di Zolfo del Rol.
» Therebintinato.
Cerotto di Norinbergh.
» Stomacale.
Laudano liquido.
Magnesia alba.

Aqua antiplectica Langii.
» Antisterica Crolii.
» Balsami.
» Cinamomi.
» Ceresarum nigrarum.
» Florum arantiorum.
Cerotto di Ranis con m.
» Diapalma.
» Grazia Dei.
Aqua rosarum.
» Melissae simplex.
» Scorsonariae.
» Cardui B.ti
» Theriacalis P. S.
» Melissae compositae.
» Iotius Citri.
» Verde del Artemano.
Electuario discordio di Fr. Castoro.
» di suco di rose lenitivo.
Diatartaro di P. Castello.
Elexir P.is Paracelsi.
» Elemontii.
Etiope minerale.
Fiori di Sal Armoniaco mar.lis
Mille Piedi preparati.
Miele rosato sol.
» semplice.
Nitro stibiato.
Olio di Tartaro.
» di rossi d' ovo.
» di Castoro.
» Lombricato.
» Rosato.
» di Viole.
» di Ruta.
» Volpino.
» di Sucino R.to
» di Mastice.
» d' Imperico.
» di Therebentina.
» di noce moscata.
» Laurino.
» di Scorpione.
» del Mattioli.
Ossimelle semplice.
» squilitico.

Mercurio dolce.
D' Amoniaco con sug. di c.ti
Diaquilon semplice.
» Gomato.
Cinabro d' antimonio.
Confezion di Giacinto.
» Alchermes.
Conserva di cassia.
» del Donzelli.
» di Rose solutiva.
» di Fiori di Persico.
Corno di cervo filosofico.
» di cervo usto.
Croco di Marte aperitivo.
» astringente.
Diagrido usuale.
» Zolforato.
Sale di Camedrios.
» d' Artemisia.
» di Fava.
Sal volatile.
» di corno di Cervo.
» di vipera.
» di sucino.
» di Perle.
» Esentiale d' assentio.
Pillole di Storace.
» del Silvio.
» di Cinoglossa.
» Chochie Rutis.
» di sucinto del Creat.i
» de tribus cum Rabar.
Siroppo Diamoram.
» del Fernelio.
» di fior di persico.
» d' Erismo del Loberio.
» di mirto.
» di Spina Pontica.
» di Rose secche.
Rosato sol. aureo.
» d' infusione.
Spirito di nitro dolce.
» Volatile.
» oleoso.
» di vetriolo.
» di sal arm.co dolcificato.

Panacea mercuriale.
» di zolfo.
» di Belsuino.
» I più usitati.
Infusione di Rose solutiva.
» di viole.
» Nepentes del Querc.no
Pilole tartanee del Bont.tio
Pilole mercuriali solutive.
Pilole d' armonico del Querc.no
Polvere del Gutteta.
» Stomac. del Quercetano.
» Precipitato rosso.
Sale d' assentio.
» di Centaura.
» di cedro.
» dolcificato
Sal di marte.
» di marte sub dolce.
» Prunella.
Siroppo d' assenzio.
» d' Altea.
» di Capilvenere.
» di Cicorea con Rub.
» di Corallo.
» Carminativo del Silvio.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

DOCUMENTO LVII.

Decreto del Pontefice Sisto IV per la facoltà delle lauree. Anno 1471

—

Privilegium Summi Pontificiis.

Sixtus Episcopus servus servorum Dei, Dilectis Filiis Communitatis et antianis Genuensium salutem et apostolicam benedictionem.

Dudum in nostrae mentis arcano revolvimus et diligenti consideratione pensamus operosae solicitudinis studia continuatosque labores pro divini nominis gloria et exaltatione Catholicae fidei, conservanda Ecclesiae unitate et profectu animarum, per Vos indesinenter impensos, tanta ex his cordi nostro laetitia nascitur ut merito inducamur ea vobis favorabiliter concedere per quae inclitae civitatis vestrae Januensis honor et gloria semper accrescant.

Sane pro parte vestra nobis nuper exhibita petitio continebat quod inter alias civitates Italiae civitas Januae insignis opulenta, et magna reputatur, et in illa sint plures in utroque iure, Theologia, liberalibus artibus aliisque facultatibus Doctores, Magistri, et doctae personae, quodque pro ipsius civitatis maiori gloria decore et ornamento cupitis vobis licentiam concedi ut in utroque iure, Theologia, et artibus, ac aliis facultatibus praedictis omnibus et singulis Licentiatus Doctoratus seu Magistratus gradus et insignia assumere volentibus illos eis conferre et assignare possitis.

Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut nobis deputandi Rectorem et certum Doctorem seu Magistrorum numerum, qui omnes et singulos sufficientes et doctos ad eamdem civitatem confluentes ac

licentiam Doctoratus seu Magistratus assumere cupientes gradus et insignia huiusmodi conferre et assignare valeant, licentiam concedere aliasque in praemissis opportune providere benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur, qui eidem civitati mirifice sumus affecti et omni studio desideramus illam (nostris potissime temporibus) quadam honoris et excellentiae praerogativa decorare huiusmodi supplicationibus inclinati.

Vobis Rectorem et certum Doctorum seu Magistrorum numerum, qui omnes et singulos sufficientes et doctos ad eamdem civitatem confluentes ac licentiae Doctoratus seu Magistratus gradus et insignia assumere cupientes ut praefertur, ac eorumdem Rectoris Doctorum et Magistrorum examini se libere exhibentes et subiici volentes diligenter examinare. Quodque Rector ipse una cum aliis sibi assistentibus Doctoribus praefatis, sufficientibus, et idoneis licentiae Doctoratus seu Magistratus gradus et insignia huiusmodi conferre et exhibere possint; quibus super his facultatem concedimus nominare et deputare valeatis auctoritate apostolica tenore praesentium indulgemus.

Et insuper omnibus et singulis supradictis per ipsum Rectorem pro tempore licentiatus Doctoratus seu Magistratus gradus insignitis et laureatis omnibus et singulis ac illis prorsus similibus privilegiis, gratiis, et libertatibus, immunitatibus, facultatibus exemptionibus praerogativis et emolumentis, quibus alii in Romana Curia, ac Bononientium aliisque universitatibus et studiis generalibus licentiae doctoratus seu Magistratus gradus, et insignia suscipientes utuntur fruuntur, et gaudent, seu uti, frui, et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum pariformiter et absque ulla differentia ad eorum instar in omnibus et per omnia omni exceptione cessante, perinde ac si in aliqua universitate seu studii praedictis gradus et insignia praedicta suscepissent uti frui et gaudere possint libere et licite valeant dicta auctoritate.

Concedimus etiam per presentes decernentes quod per quoscumque Judices Commissarios tam in Romana Curia, quam extra ita iudicari debere, ac irritum et inane si secus super his et a quocumqne, quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemperare.

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac legibus Imperialibus, ceterisque contrariis quibuscumque a nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis Indulti, et constitutionis infringere vel ausu temerario contrariare. Si quis autem haec attemperare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo primo IV calendis decembris Pontificatus nostri anno primo.

DOCUMENTO LVIII.

Decreto che prescrive di prendere la licenza e la laurea in Genova anzichè in estere Università

1487. Die 24 decembris.

Reverendissimus in Christo Pater et Dominus D. Paulus de Campofregoso Sanctae Romanae Ecclesiae Presbiter Cardinalis et Ducalis Januensium Gubernator, et magnificum Consilium dominorum Antianorum comunis Januae in pleno numero congregatum; considerantes huic civitati privilegium a sede apostolica fuisse concessum, quod veneranda Collegia theologiae, iuristarum, medicinae et aliarum artium liberalium seu facultatum ipsius civitatis possint quoscumque in facultatibus praedictis singula singulis referendo idoneos expertos et per ipsa Collegia ut supra pro idoneis approbandos vel approbatos ad rigorosum examen admittere, licentiamque insignia doctoratus in dictis facultatibus assumendi concedere, et dignitatem ipsam doctoratus conferre et pro ut in dictis privilegiis apostolicis plenius continetur, et auditis spectabilibus dominis M. Paulo Gentili Rectore venerandi collegii physicorum in Janua et M. Christophoro Cantalupo et Thadeo de Petra Sancta consiliariis eiusdem collegii infrascriptum decretum fieri requirentibus, et animadvertentes ad honorem publicum pertinere ut subditi comunis Januae potius in dictis facultatibus examen subeant, dictasque dignitates recipiant in civitate ista quam alibi, quod et plerique Potentatus et Principes etiam statuerunt ut eorum subditi in eorum dominio tales dignitates assumant, dignis respectibus moti, omni iure, via, modo et forma quibus melius potuerunt et possunt, statuerunt et praesenti decreto perpetuis temporibus valituro sanxerunt et decreverunt quod de cetero omnes et singuli subditi comunis Januae tam ex locis conventionatis quam non conventionatis qui ad gradum doctoratus vel licentiae in medicina et artibus pervenire voluerint, teneantur et debeant illos et quemlibet eorum assumere in civitate Januae et non alibi nisi quatenus aliter eis concessum fuerit ex licentia ipsorum reverendissimi et illustrissimi domini Cardinalis et Gubernatoris et magnifici Consilii dominorum Antianorum qui pro tempore fuerint ut in aliis locis possint licentiari et doctorari sub poena florenorum quingentorum a quolibet contrafaciente irremissibiliter auferenda et applicanda operi portus et moli et per officium patrum comunis sua propria auctoritate exigenda, et ultra quod talis contrafaciens nullo modo admitti possit vel debeat ad collegium medicorum civitatis Januae, non obstantibus quibuscumque legibus regulis vel capitulis forte in contrarium disponentibus, quibus quatenus expediat voluerunt esse specialiter derogatum, etiamsi tales vel talia forent de quibus esset spe-

cialis mentio facienda, mandantes praesens decretum publice denuntiari, ne de eo possit ignorantiam praetendi et statutario comunis Januae mandari quatenus illud in volumine statutorum faciat registrari ad perpetuam rei memoriam: ita tamen quod post doctoratum praedictum teneantur doctorati publice disputare, et quisque eorum doctorandorum solvere teneatur D. D. P. P. comunis Januae ducatum unum aureum.

Copia. — HIERONYMUS LOGIA *Cancellarius* 1488 *die* 22 *aprilis.*

DOCUMENTO LIX.

Decreto del Serenissimo Senato per il Vice-Cancelliere pel conferimento delle lauree delle facoltà.

1491. Die 15 decembris.

Illustris, et excelsus Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Genuensium Gubernator, Locumtenens, et M. Consilium dominorum antianorum in legitimo numero congregatum, quorum qui interfuerunt nomina sunt haec.

Jo. Petrus de Vivaldis.
Franciscus Lomellinus.
Antoniotus Calvus.
Baptista de Sechia.
Obertus de Furnaris.
Hieronymus de Goano.
Donatus de Mari.
Leonardus Merellus.
Lazzarus de Grimaldis.
Sthephanus Tectera Not.

Absentibus Christophoro Centuriono, et Francisco de Auria.

Cum audissent R. D. Dominicum Vacarium sedis Archiepiscopalis Januensis Vicarium una parte, et Reverendos Dominos Bernardum Burgarium Episcopum Tripolitanum, et Laurentium de Flisco magiscolam Ven. Capituli Ecclesiae maioris Januen; ac alios Canonicos ipsius Capituli ex altera inter se disputantes, et contendentes; quisnam proponeretur Doctorandis ipsis, qui insignia Doctoratus expectant, cum multis, et variis rationibus, et argumentis utrique Vice-Cancellariatus officium sibi debere contenderent V. R. D. Archiepiscopalis afferret id munus deberi illi, qui in urbe Januensis Ecclesiae primum locum obtinet, et se R. D. Cardinalis, et Archiepiscopi personam in hoc referre cum Archiepiscopi auctoritatis locum tenens sit: et ex adverso praenominati D. Bernardus, et Laurentius, ac alii multas etiam rationes adducerent, cur ea dignitas Capitulo tribueretur, quibus longo cum examine auditis, cum cura data fuisset investigandi, et inquirendi, an Decretum aliquod, vel constitutio Senatus condita fuisset super deligendo Vice-Cancellario, et Preside in dandis insignibus Doctoralibus, nihil inveniretur. Tandem re per varias rationes, et argumenta discussa, statuerunt, et declarantes decreverunt, quod eam dignitatem, Vice-Cancellariatum, et Praesidentiam habere, et tenere intelligatur, et habeat, et teneat R. D. Archiepiscopus Januensium semper quandocumque in urbe

fuerit, eo absente locum praenominatum R. D. Laurentium de Flisco Prothonotarium, et magiscolam venerabilis Capituli Canonicorum Ecclesiae maioris Januensium. — Qui R. D. Laurentius si a civitate Januae abesset, statuerunt, et decreverunt quod R. D. Vicarius, et locum tenens sedis Archiepiscopalis Januensis Vice-Cancellarius, in doctorandis iis praesideat, quae quidem omnia ut supra statuerunt, et ordinaverunt ad beneplacitum ipsius Senatus.

DOCUMENTO LX.

Privilegium Maximiliani I Imperatoris, concessum Reipublicae Januensis super variis feudis, locis et terris per ipsam acquisitis.

—

1513. Die 4 aprilis.

Cum igitur spectabiles nostri, et sacri Imperii fideles dilecti cives, Consilium, et communitas civitatis nostrae Imperialis Januae in nos, et praedecessores nostros Romanorum Reges, atque Imperatores, sacrumque Imperium, multa et varia utilia atque opportuna obsequia contulerint et prae coeteris urbibus se ipsis praedecessoribus nostris, ac sacro Imperio semper devotissimos, atque obsequentissimos exhibuerint, adeo ut, eorum exigentibus meritis, singularibus gratiis, honoribus, privilegiis, libertatibus, et praeheminentiis ultra alias urbes sint decorati, ut in ipsorum praedecessorum nostrorum Imperatorum, videlicet Frederici primi, Henrici secundi, Henrici septimi, Caroli quarti, et Sigismundi litteris atque privilegiis, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum insertae essent praesentibus, volumus pro expressis haberi, clarius continetur. Cumque Januenses ipsi nobis exposuerint se, ab annis ducentis, et pluribus citra, aquisivisse Castra ***Illicis***, et ***Ameliae***, ***Trebiani***, ***Arculae***, et utriusque ***Vesani***, et aliorum locorum adiacentium, quae tenuerunt, et de novo tenent, et per quorum territoria labitur flumen Macrae, et in Mare influit, exposuerint etiam se ab antiquissimis temporibus citra, aquisivisse civitatem Sarzanae, Oppida Sarzanelli, Flacimelli, Castrinovi, Ortinovi, et deserta Maenia Lunae cum agro adiacenti, et cum eorum iuribus, et pertinentiis usque ad littus Maris, et quae possiderunt, et etiam possident, petierintque iurisdictionem suam, territorium, et districtum ad dicta omnia et singula loca per eos, ut supra, extendi, et prorogari, eaque de benignitate Caesarea sibi confirmari, et de novo concedi. Nos qui Januenses ipsos, propter singulares eorum virtutes, ac merita, quibus se nobis devotos, et obsequiosos exhibent, singulari clementia, atque gratia nostra Caesarea prosequi volentes ipsis civibus, Consilio, et communitati Januae, habita tamen prius cum Princi-

pibus, et Proceribus nostris matura deliberatione; ex certa scientia ac de plenitudine Imperialis potestatis nostrae, omnia eorum feuda, privilegia, iura, libertates, honores, gratias, concessiones, ordinationes, laudabiles consuetudines, atque indulta laudamus, approbamus, ratificamus, innovamus, confirmamus, ac de novo concedimus, ac ea, et quodlibet eorum ad omnia, et singula loca, de quibus supra, terras, districtus, atque dominia, quae ipsi cives, Consilium, et communitas Januensis tempore praedictarum concessionum citra rationabiliter aquisiverint, etiamsi ultra flumen Macrae existant, extendimus, ita quod in eis locis, ut praefertur, acquisitis, tamquam territorio suo, praefatis privilegiis uti et frui valeant et possint, ac si ipsa loca, terrae, districtus, ac dominia in ipsis praedecessorum nostrorum, aut nostris litteris specialiter essent inserta, et antiquitus in eorum territorio, et districtu comprehensa, et quod quidem territorium, et districtum Januensium extendimus, et declaramus extendi debere non solum a Monaco usque ad corvum, sed etiam ad omnia loca ultra corvum, et ut supra aquisita, flumine Macrae comprehenso, ipsisque Januensibus omnia, et singula, quae a nobis, et sacro Imperio in feudum dependant, ac praedicta omnia et singula concedimus, et de eisdem, quatenus opus est, de novo investimus, non obstante quacumque causa, seu occasione praeter quas praemissa feuda cadere potuissent in commissum, et ad nos, ac Sacrum Imperium esse devoluta censeantur, ne ipsi Cives, Consilium, et Communitas Januen. uberiori a nobis gratia se noscant esse refectos, praefatis deliberatione, scientia et potestate ipsis concedimus, et ex mero liberalitatis arbitrio elargimur auctoritatem et facultatem in ipsa Civitate nostra Imperiali Januae publicae legendi in Sacra Pagina, in utroque iure, Pontificio videlicet et Caesario, in artibus, medicina, atque aliis liberalibus artibus, in eisdemque facultatibus, praemisso examinis rigore, nostra auctoritate magistrandi doctorandi, licentiandi, et minores gradus conferendi, iuxta consuetudines et privilegia aliorum studiorum seu Universitatum Italiae, et quemadmodum ipsis ab Apostolica Sede esse afferuerunt indultum, praemissis non obstantibus quibuscumque legibus, constitutionibus, statutis, consuetudinibus, privilegiis seu exemptionibus, per praefatos Praedecessores nostros Romanorum Reges, seu Imperatores datis, vel concessis, seu in posterum dandis vel concedendis. Quae omnia et singula, quatenus huiusmodi praedecessorum nostrorum, ac nostris Literis, Gratiis et concessionibus obviare possent in aliquo, aut derogari, pro nullis, invalidis ac non concessis haberi volumus, et pro infectis ab omnibus reputari in omnibus ac per omnia, prout praedecessores nostri saepe dicti declaraverunt, salvis tamen, in omnibus et singulis praemissis, nostris ac Sacri Romani Imperii Juribus. Nulli ergo omnino hominum hanc nostrae laudationis, approbationis, ratificationis, innovationis, confirmationis, extensionis, concessionis, investiturae ac reservationis paginam infringere, vel ei quovis temerario ausu contrahire. Si quis autem hoc tentare praesumpserit, nostram gravissimam indignationem, ac poenam centum marcarum auri puri irremissibiliter se noverit incursurum. Quarum medietatem Fisco nostro Cesareo, reliquam vero partem ipsorum Januensium usibus decernimus applicari. In quorum omnium

fidem, et testimonium praemissorum has literas nostras sigilli nostri appensione iussimus et fecimus communiri.

Datum in civitate nostra Imperiali Augusta die quarta mensis Aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo tertio decimo, Regnorum Nostrorum Romani, vigesimo octavo, Hungariae vero vigesimo quarto.

1621 DIE DECIMA NONA JULII.

Ex originali, in pergamena con scripto, existente in Comperis Sancti Georgii, cum aliis privilegiis, quae per Syndicum dictarum comperarum de more conservantur, et custodiuntur, licit. Salvo etc.

Joannes Antonius Sambucetus Not. pub. Genuen. et praedictarum Comperarum Syndicus.

DOCUMENTO LXI.

Legge di Clotario sulle scuole.

AN. 825 MAI.

Clotarii constitutiones olonnenses capitula ecclesiastica.

6. De doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorumdam praepositorum, cunctis in locis est funditus extincta, placuit ut sicut a nobis constitutum est, ita ab omnibus observetur; videlicet ut ab his qui nostra dispositione ad docendos alios per loca denominata sunt constituti, maximum detur studium, qualiter sibi commissi scholastici proficiant, atque doctrinae insistant, sicut praesens exposcit necessitas. Propter oportunitatem tamen omnium apta loca distincte ad hoc exercitium providimus, ut difficultas locorum longe positorum, ac paupertas sunt: nulli foret excusatio. Id. Primum in Papiam conveniant ad Dungalum, de Mediolano, de Brixia, de Laude, de Bergamo, de Novaria, de Vercellis, de Tertona, de Aquis, de Janua, de Aste, de Cuma. In Eporedia ipse episcopus hoc per se faciat. In Taurini conveniant de Vintimilio, de Albingano, de Vadis, de Alba. In Cremona discant, de Regia, de Placentia, de Parma, de Mutina. In Florentia de Tuscia respiciant. In Firmo et de Spoletinis civitatibus conveniant. In Verona de Mantua, de Triento. In Vicentia, de Patavis, de Tarvisio, de Feltris, de Ceneda, de Asylo. Reliquae civitates Forum Julii ad scholam conveniant.

Estratto dal tomo III della collezione di Giorgio Enrico Pertz. Monumenta Germaniae Historica. Hannoverae 1835, pag. 249.

DOCUMENTO LXII.

Atti dell'anno 1111 e 1134 in cui interviene un Ogerio maestro delle scuole della Chiesa cattedrale.

Praecepto D. Airaldi Episcopi, Adalbertus Abbas Monasterii Sancti Syri lamentatus est in Ecclesia S. Laurentii ante Consules Januenses, scilicet Guidonem Spinulam, et Guidonem de Rustico de Rizo, atque Gulielmum Bufferium, et Gandulfum Ruffum, de decima Casae totius Rustici de Caschifelone, et iam dicti Consules laudaverunt, et affirmaverunt Ecclesiae S. Syri totam decimam haereditatis Filiorum Rustici de Caschifelone, ut Caffarus, et Obertus, et Guiscardus deinceps dent decimam, et omnes haeredes eorum iam dictae Ecclesiae S. Syri. Factum fuit hoc laudamentum in Canonica S. Laurentii in praesentia suprascripti Abbatis, et Villani Praepositi, et Oberti Archidiaconi, et Ogerii Magistri Scholarum, et Dodonis de Advocato, et Vullielmi Malabiti, et Mauronis de Platea longa, et Gulielmi Embriaci, et multorum aliorum hominum anno millesimo centesimo undecimo mense februarii.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Aldeberto Abbati Monasterii Sancti Syri, quod in Burgo Civitatis Januae situm est, eiusque successoribus regulariter substituent in perpetuum........... pacem statuere, et ne lites in infinitum extendantur sed potius conquiescant. Si qua adversus eam quaerela emerserit et Apostolicae dispensationis arbitrio, visam fine debito terminare, ea propter in Domino fili Aldeberte Abbas decisionem controversiae, inter te, et Villanum Praepositum................. decimis civium cognationis de Insula, et Carmadino saepius agitata ad perpetuandam posterorum memoriam Charta, et Atramento duximus committenda. Primo ergo anno promotionis nostrae pro servitio Ecclesiae nobis Januam venientibus praedictus Villanus Praepositus, et fratres eius adversum te, ac fratres tuos super eisdem decimis quaerelam deposuit, et eam suis rationibus vendicare Ecclesiae Sancti Laurentii nitebantur. Verum quia nos pro B. Petri obsequio ad partes Galliae festinantius tendebamus, ut tam tu, quam idem Praepositus apud Sanctum Egidium de eodem negotio tractaturi, vestram nobis exhibueritis praecem viva voce praecipimus; cum itaque venissemus utriusque partis allegationes audivimus, sed maioribus causis supervenientibus eamdem litem terminare nequivimus: denique dum Divina Clementia ad Sedem propriam nos reduxisset tuos clamores pro eiusdem praepositi.... suscepimus, ac per hoc tam te...... per Apostolicas litteras ad nostram praesentiam invitavimus, praefixo ergo termino apud Pisanam Civitatem iam dictus Villanus Praepositus, et Opizo Archipraesbiter cum suis confratribus adversum te, et Fratres tuos suam quaerimoniam renovantes, vobis nostro conspectu praesentatis, decimas ad ius.......... parenti pertinentes, proclamarunt, et eam sibi restitui ordine iudiciario postulabant, ad quod utique comprobandum Leonis IV capitulum medium protulere, quo videlicet

decimam plebibus tantum ubi sacrosanta dantur Baptismata persolvi debere: dicebant namque Monaci nisi forte religionis intuitu hoc........... nos inducere conabantur; at vero Advocati tui eorum intentionem suis viribus repellentes decimas omnes ex antiqua Patrum institutione in dispositione proprii fore Episcopi, et in quatuor portiones debere iuxta eius providentiam.......... Respondere...... .... vestrae possessionis dicere de Justitia cogerentur quo contra Canonici eos ad responsionem arguere aptantes decimam totius civitatis pro quarta portione sibi competere affirmabant, quoniam quod Januensis......... quae eo contingebat totam decimam Civitatis eiusdem concessisse Canonicis asserebant, adiicientes etiam, quod sicut in Januensi Civitate Ecclesia tantum B. Laurentii Baptismatis erat, ita nulla alia penitus Ecclesia infra eamdem Civitatem............ et Januenses Episcopos intercessisse fatebantur legittime comprobarent instantius postulabant, hoc etiam quod iisdem Canonicis alias eiusdem Civitatis Ecclesias decimas non habere dicebant oppositis rationibus infingentes Ecclesiam Sancti Thomae Apostoli.......... suscepisse, et suscipere testabantur, ac per hoc, quod ceteris Ecclesiis permittebantur B. quoque Syri Cenobio pares altius ratione licere monstrabant praeferri, cum idem Coenobium Episcopalis Sedis fuisse antiquitus diceretur, et quod conventionem ipsam licet Canonici posuere, ut non tamen.......... neque omnino negare, quin decimae praedictis darentur Ecclesiis potuere. Verumtamen quia iudicatum est cuncta rimari, et diligenti indagatione perquirere........... nostrae possessionis........... fratribus vestris studiosius inquirentes tam ex verbis tuis, quam eiusdem Praepositi a bonae memoriae Oberto Episcopo............... Monasterio fuisse concessas comperimus.................. Post haec autem cum tu............... ex praemissis allegationibus, nec titulum possessionis dicere, nec Praeposito, aut canonici esse respondere, coactus tamen Venerabilis frater noster Syrus Januen. Archiepiscopus fratribus tuis cir............. concessit, quibus utique tam ipsius Archiepiscopi, quam suo nomine adversum vero actionem moventibus advocati tui protinus respondere, ut quia tibi de impetitione Archiepiscopi non prospexeras, et negotium quasi innovatum gravari amplius videbatur, tandem post multas interlocutiones............ a praefato Oberto Episcopo B. Syri Monast. facta praescriptione longi temporis, productis testibus praetendisti, e contra vero canonici eidem praescriptioni locum non esse, illico respondere, eoquod praedictus Praepositus, et canonici in Synodo, quam bonae recordationis animae............ fuisse eumdemque Episcopum ibidem lectis capitulis, ut haeredem decimae Ecclesiae Beati Laurentii redderentur publice mandasse dixere, et ab eiusdem interruptionis confirmationem quinque Festes in medium produxere. Ante tempora vero Ayraldi Episcopi sibi Magistratus copia............ alios procubitores, alios vero Barbaros a diebus praedicti Oberti Episcopi, usque ad eiusdem Ayraldi ordinationem Januensi Ecclesiae praefuisse dicebant, adeo quod multi etiam canonicorum Januensium pro malis, et oppressionibus, quae sibi inferebantur extra civitatem longo tempore remansissent........... possessionem vestram per septuaginta annorum curricula munitam esse, et per Capitulum Praedecessoris nostrae bonae memoriae PP. Urbani sibi easdem decimas vendi-

care asseruere, nec eidem Praeposito, et canonicis Magistratus copiam defuisse, cum et apud Mediolanensem Archiepiscopum................ Romanum Pontificem opportunum tempus habuerint conquerendi interruptionem quoque ipsam non esse verisimilem, quoniam per eumdem Airaldum Episcopum tam in praefato Monasterio Sancti Syri, quam in aliis Ecclesiis homines cognationis de Insula, et Carmadino......... fuisse commonitus affirmabant; hoc etiam addentes, quod ea tu ex mandato saepedicti Ayraldi Episcopi......... praesente iamdicto Villano Praeposito, Oberto Archidiacono, et Ogerio Magistro Scholarum apud Januenses Consules, videlicet.......... Rufus de decima totius casae Rustici de Caschifellone quaerimoniam deposuisses, inde Consules unanimiter collaudaverunt Caffarus, Obertus, et Viscardus Filii q. Rustici de Caschifellone, quia de eadem cognatione erant, sicut et reliqui cognati............ et ad maiorem ipsius rei evidentiam per quoddam instrumentum idem laudamentum ostendisti super his, ergo cum fratribus nostris diutius conferentes, et utriusque Partis allegationes diligentius attendentes, quoniam de Episcopali concessione vestra Monasterio facta non solum tua..... longa possessio pro eodem Caenobio favere videbatur, considerantes etiam ea, quae a B. MM. PP. Urbano de decimis a Monasteriis per triginta annis possessionis statuta sunt productos testes videlicet Dodonem de Advocato, Ingonem de................. arctavimus, qui nimirum tactis Sacrosanctis Evangeliis iuraverunt Monasterium Beati Syri decimas illas per septuaginta annos a tempore Oberti, Conradi Mazzanelli, Ciriaci, Ogerii, Airaldi, et Ottonis Januensium Episcoporum, et usque ad........... nec se vidisse, aut audisse controversiam, aut interruptionem canonicam exinde factam esse. Airaldi quoque Episcopi in eodem Monasterio, et in pluribus locis communitione se audisse testati sunt, ut videlicet cives cognationis de Insula, et Carmadino................. Syri persolverent. Consideratis itaque utrumque rationibus, et fidem verbis eorumdem testium adhibentes, et dilecte Fili Aldelberte Abbas, et per te B. Syri Monasterio a supradicti Archipresbiteri, et fratrum suorum, ac.............. Archiepiscopo, et successoribus suis quam canonicis B. Laurentii, et successoribus eorum super hac controversia silentium imponimus, et praefatas decimas hominum cognationis de Insula, et Carmadino, atque haeredum ipsorum sicut in praefata Charta de........... eodem Coenobio domino famulantibus de cetero in perpetuum solvendas esse censemus. Si quis ergo huic nostrae definitioni sciens contraire tentaverit, nisi reatum suum digna satisfactione correxit Anathematis sententiae se noverit Subiiciendum.............. bonae actionis percipiant, et apud districtum Judicem praemia aeternae pacis inveniat Amen.

✠ Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus SS.
Ego Guilielmus Prenestinus Episcopus SS.
Ego Guido............ Episcopus SS.
Ego Joannes Tit. S. Grisogoni Praesb. Card. SS.
Ego Lactifredus Tit. S. Vitalis Praesb. Card. SS.
Ego Villelmus Austiensis Archiepiscopus SS.
Ego.............. Praesbiter Card. S. Steph. SS.
Ego Rodulphus Octanus Episcopus SS.

Ego Lucas Praesbiter Card. Tit. SS. Joannis, et Pauli SS.
Ego Guido Indignus Minister SS.
Ego Gregorius Diac. Card. Tit. Sergii, et Bacchi SS.
Ego Stephanus Diac. Card. S. Luciae Morphen. SS.
Ego Oddo Diac. Card. S. Georg. ad velum aureum SS.
Ego Jo. Diaconus Card. Nicolai in carcere SS.
Ego Guido Card. Diac. Tit. S. Andriani SS.

Datum Pisis manu Aimerici S. R. E. Diac. Card. et Cancell. III. Id. Januarii Ind. XI Incarnat. Dominicae anno MCXXXIII. Pont. vero Domini Innocentii Papae 2 anno 4.

DOCUMENTO LXIII.

Statuto relativo al Collegio de' grammatici

STATUTA 1400. — FOL. 286.

De promotione grammaticorum ad Collegium magistrorum.

Si quis grammaticorum desideraverit ad Collegium grammaticorum in Janua promoveri, primo declaret ipsius voluntatem officio et coram officio sindacatorum. Ili teneantur talis grammatici requisitione suscepta eligere duos scribas de numero Collegii notariorum Januae item duos de Collegio magistrorum grammaticae, quos iurato bene et legaliter se facturos quae dictum officium sibi commiserit de vita et moribus dicti grammatici se informent. Quem si circa eos invenerint bonae famae, examinent in grammaticalibus subsequenter, et sindacatoribus referant quidquid sibi de moribus et sufficientia in grammatica dicti grammatici videatur. Relatione quorum audita Sindacatorum sit officium praedictum grammaticum admittere ad Collegium magistrorum grammaticae vel excludere, repellere vel negare prout pro utilitate comuni sibi videbitur faciendum. Qui ordo intrandi in dictum Collegium locum habeat et servetur etiam in illis magistris grammaticae qui dictum Collegium non intrassent secundum formam alicuius capituli de ipsorum introitu disponentis a creatione Rectorum artium citra.

Statuto, che vieta di fare scuola a' grammatici venuti in Genova da varie parti d'Italia

IBID. FOL. 418.

Statuimus quod aliquis oriundus in vel de aliquo locorum subscriptorum non possit docere in civitate Januae vel districtu pueros grammaticam; praetereuntes causam putridam quae coepit promulgare legem huiusmodi ita est dictu orribilis et auditu. Loca vero praedicta sunt haec. Marchia, Ducatus, Tuscia, Neapolis, Sicilia, Romaniola, Patrimonium. Si quis

autem oriundus in vel de locis praedictis vel aliquo eorum contrafecerit cadat in poenam flor. mille auri; quod si non possit solvere fustigetur et banniatur perpetuo de Janua et districtu.

DOCUMENTO LXIV.

Decreto intorno agli esami da prendersi e della malleveria a darsi da' Maestri di grammatica per fare la scuola ed essere ammessi al Collegio.

MDXIII DIE XXVI APRILIS.

Illustris et excelsus dominus Janus Maria de Campo Fregoso Dei gratia Dux Genuensium et populi defensor et magnificum Consilium antianorum comunis Genuae in sufficienti et legittimo numero congregati intelligentes quantum fieri potest publicis negotiis occurrere tollereque litium et cavillationum materiam, etc.

Statuerunt etc. (decretum super pane carceratorum.......).

Item etc. (de gratiis quae obtinentur pro incarceratis........).

Item, quoniam compertum est quod Magistri ludi litterarum quos scholae Magistros appellamus qui tenentur in congregandis commagistris bis illos publice examinare illos quandoque semel tantum examinant et differunt secundum examen non ad rectum finem et tamen patiuntur huiusmodi Magistros etiam in ipsorum Collegio et regere scholas et sic fraudantur leges et statuta super ea materia condita, nec praestantur fideiussiones quae praestari tenentur ipsi Magistri quando aggregantur ad ipsum munus, decreverunt quod non liceat dictis Magistris in eorum Collegium admittere nec recipere aliquem nisi per binas vices subierit examen iuxta formam statutam et ordinatam et nisi fideiussiones debitas praestiterit, nec possit aliquis de ipsis Magistris regere scholas nisi adimpletis praedictis sub poena statuenda per dominos Sindicatores comunis Januae magistratus super huiusmodi constituti.

Ex libro diversorum anni 1513, fol. 25.

DOCUMENTO LXV.

Rappresentanza al Senato contro il preteso diritto de' PP. Gesuiti di dare lauree in teologia

---

ANNO MDCLXXIII.

Serenissimi Signori,

Intorno alla commissione, che nel giorno 1.º di agosto dell'anno 1673 VV. SS. II. e Serenissime, fecero negli eccellentissimi, allora Francesco Maria Garbarino e Agostino De Franchi, residenti nel Real Palazzo,

acciocchè dovessero riconoscere il fatto esposto in un memoriale, che avea presentato il venerando Collegio de' teologi contro quello che andavano introducendo a praticare li RR. PP. Gesuiti di S. Gerolamo, e riferir loro il ristretto e la sostanza d'ogni cosa, non eseguirono mai quanto loro fu imposto, perchè mai non aggiustarono fra essi il tenor della relazione che far doveano, attesi i loro pareri diversi tanto in riguardo alla intelligenza delle scritture loro presentate, quanto alla sodezza delle ragioni addotte dalle parti.

Ciò non ostante ha presentito alcuni giorni sono esso magnifico Agostino, che il magnifico Francesco Maria Garbarino, nel terminar la sua carica di Senatore, che portava seco la terminazione della commissione, consegnasse al Sotto-Cancelliere Giacomo Filippo De-Ferrari un tale foglio e scrittura in forma di relazione a VV. SS. Serenissime diretta, la qual si asserisce fatta da ambedue loro ed estesa a loro nome, ancorchè egli, vedutone altra fiata il tenore, si dichiarasse seco non volervi in alcuna guisa acconsentire.

Sa egli benissimo aver più volte, durante la commissione, discorsa col medesimo la pratica, aver seco esaminate le necessarie scritture e decreti concernenti la materia, ed udite più volte le parti; ma sa ben anche non averne mai seco aggiustati i meriti, anzi intorno ad essi aver sempre avuti seco sensi diversi; onde avrebbe quegli potuto a meno d'incommodarsi in tal forma; ammirando però sempre esso magnifico Agostino la di lui somma finezza e perspicacità.

Non può pertanto acconsentire, volendo far le sue parti, ne dissimulare che si esponga a VV. SS. Serenissime un fatto del tutto diverso da quanto ei stima sussistente ed incontrastabile, giudicandolo massime di notabilissimo pregiudicio alla Repubblica serenissima per essere affatto contrario alla sostanza delle bolle pontificie e ai decreti di VV. SS. Serenissime; onde si viene con l'accennato discorso a soavemente conchiudere restar essa Serenissima Repubblica constituita in obbligo di mendicar voti positivi per dichiarare se i detti RR. PP. Gesuiti l'abbino pregiudicata con le sue operazioni e perciò star tra un voto più o meno nello essere mantenuta al possesso di quella autorità, che senz'alcun contrasto ha pacificamente goduta per tanti e tanti anni prima che fossero introdotti essi RR. PP. Gesuiti e confermata con tanti decreti di VV. SS. Serenissime.

Le quali hanno a sapere, essersi nel maneggio delle scritture, che rispettivamente ci presentarono le parti, venuto in cognizione non vivere la presente controversia tra il venerando Collegio de' teologi e fra quello de' RR. PP. Gesuiti, ma fra questo e la Repubblica serenissima, non entrando essi teologi in questa scena se non come sostituiti e perciò come difensori del ius di essa Repubblica alla quale direttamente compete la facoltà di laureare nelle scienze; onde chi venisse a vulnerare il detto ius non pregiudicherebbe al sostituto, nè all'avvocato, ma bensì al principale.

Acconsentita e come incontrastabile ammessa anche dalle parti questa verità, resta a considerarsi, se possa alcuno, senza espresso consenso di VV. SS. Serenissime deputar nuova università oltre la constituita da

essa Repubblica nel dar le lauree, mentre quando si volessero chiuder gli occhi, egli è certo, che un simil pubblico privilegio subito svanirebbe; poichè esercitandosi le scuole dai RR. PP. Gesuiti, nessuno ricorrerebbe alla Repubblica per la laurea, ma tutti da questi verrebbono coronati; oltre che i RR. PP. Somaschi, quei delle Scuole Pie e i Barnabiti, che pure esercitano le scuole, con ottener da' Sommi Pontefici qualche bolla, ad essi nemmeno si potrebbe negare tal facoltà, mentre in pari grado venisse concessa ad altri. Questi privilegi in un Principe secolare non sono di così leggiera estimazione, che inconsideratamente debbano trascurarsi. Una volta successo il caso, Dio sa per volerli riacquistare a quanti travagli e spese si sarebbe sottoposto.

E qui sovvenga il successo dell'assistenza alla santa inquisizione, che negligentata da' nostri maggiori come forse stimata di picciolo rilievo ci ha constituiti in non leggieri travagli oltre il consumo del pubblico erario.

Nè si dica che il ius di laureare non debba virilmente sostenersi per non esser attributo naturale o essenziale di un Principe laico, rispondendosi, che anzi per la stessa ragione devesi essersene maggiormente geloso, poichè gli altri, i quali sono annessi al principato, ancorchè per avventura trascurati, ponno agevolmente ripigliarsi, ma quei che dipendono dall'altrui volere, come la laurea in teologia, o altri simili, una volta perduti, vi abbisognano le suppliche per riaverli; oltrechè egli è pur verissimo ricevere il Principe maggior decoro e stima quanto più vien guarnito di reputazione esterna. E per ultimo potrebbesi soggiungere, che se il Sommo Pontefice concedesse alla Repubblica privilegio di far catturare indipendentemente i preti o chi si riducesse in luogo immune, ed essa nol curasse, come non annesso al principato laico, non so qual concetto ne formerebbe l'universo: ad ogni modo me ne rimetto ai saggi.

Venendo al nostro fatto che risulta, secondo la prammatica di Genova dalle accennate scritture, trovo che nell'anno 1471 fu concesso dalla felice memoria di Sisto IV Sommo Pontefice alla serenissima Repubblica il poter deputare nella città Rettore e certo numero de' Dottori, con autorità di dottorare universalmente tutti coloro che alla medesima a tal effetto ricorressero, tanto in teologia come nell'una e nell'altra legge, in filosofia e medicina, e ciò in amplissima forma dichiarandolo privilegio *ad instar universitatis Bononiensis, et omnium aliarum universitatum et studiorum generalium.*

Il che devesi intendere *privative quo ad omnes alios*, mentre massime nei privilegi che presentano essi RR. PP. Gesuiti a lor favore, si esprime che nei luoghi, ove è università, non si concede loro laureare scolari esterni.

Devesi inoltre esso privilegio intendere *privative quo ad omnes alios*, esprimendosi nel medesimo il luogo preciso, ove la Repubblica debba esercitare la detta sua autorità, onde venendo ella per avventura nello stesso accomunata con altri ne perderebbe il privilegio proprio e particolare e verrebbe ad esserle di niun valore, mentre, come si è detto sopra, da tutti altri si esercitano scuole, che tutti vorrebbero far laureati. Estinto

dunque sarebbe il pubblico privilegio; nel qual caso, qual differenza sia dall'essere estinto al non essere, ognuno il sa.

In virtù dell'accennato privilegio deputò la serenissima Repubblica i suoi Collegi nella presente città, concedendo ad essi rispettivamente particolar balìa di poter dottorare, a quello de' teologi in teologia, a quel de' legisti nell'ius canonico e civile, ed a quel de' medici in filosofia e medicina, ponendosi al possesso di esso privilegio *privative quo ad omnes*, con ordinare che tutti i dottorati dovessero farsi da essi suoi Collegi in questa medesima città e comandò anzi, che niun cittadino o suddito potesse fuori di qui ricevere il dottorato; conforme appar da due decreti, uno fatto nel giorno 21 di decembre dell'anno 1487 e l'altro nel giorno 22 aprile 1488.

Inoltre deputò un Vice-Cancelliere, il quale *nomine Reipublicae* dovesse intervenire a tutti gli atti dei Dottorati, che faceansi e doveansi fare dai suoi collegi per riserbare a sè sola l'autorità di laureare anche in ordine a' suoi deputati, il che consta per decreto fatto nel giorno 12 di settembre dell'anno 1691 e da quello che oggidì si continua a praticare.

In questo possesso di conferire le lauree tutte nella città si mantenne la Repubblica *privative quo ad omnes* dal principio del suo privilegio, cioè dall'anno 1471 sino all'anno 1628, come dichiararono i magnifici Agostino Salinero e Stefano Lazagna, savii in esso tempo e deputati sopra consimile emergente in una relazione che fecero al serenissimo Senato dopo avere esaminata la pratica, riconosciute le scritture e udite le parti, dicendo che insino a quel tempo era stata consuetudine conferirsi tutti i dottorati coll'intervento del Vice-Cancelliere da essa Repubblica serenissima eletto, e che per conservare la giurisdizione della medesima stimavano accertato il doversi decretare che nella stessa guisa dovesse praticarsi nell'avvenire; ond'esso Senato serenissimo derogando al decreto dell'anno 1626, come fatto senza precedente cognizione di causa, stabilì che il magnifico Gio. Battista Canevaro ricevesse il dottorato dal venerando Collegio de' medici, come da essa relazione chiaro si vede.

Nè osti per avventura il dire, che in essa non si faccia menzione del Collegio de' teologi, poichè siccome altri non aveva insino a quell'ora preteso di dottorar in teologia, così non ebbe esso Collegio motivo di farvisi includere, il che senz'alcun dubbio avrebbe ottenuto, mentre alla conservazione dell'ius e privilegio pubblico molto più preme il dar la laurea in teologia che in qualunque altra scienza, atteso che perdendosi questo per *non usum* non sarebbe molto più facile, come *ius mere pontificium*, in sua facoltà il riassumerlo, conforme far potrebbe intorno alle altre scienze.

Alla qual conservazione di privilegio *privative quo ad omnes* ebbe anche particolar mira la Repubblica allora che tentando essi PP. Gesuiti di dar simili laureati, il Senato a cui fu fatto ricorso, espressamente proibì, che nessuno potesse dottorare in teologia, eccettochè esso venerando Collegio dei teologi, come cantano i decreti fatti nel 1651 1652; aggiuntovi quell'altro fatto nel giorno 12 di gennaio dell'anno 1656 ove si ordinò al R. Rettore de' RR. PP. Gesuiti, che in tal materia non dovesse innovar cosa alcuna.

Intorno a questo fatto che per essere fondato su pubbliche scritture è incontrastabile, si consideri come poteva il magnifico Agostino De-Franchi acconsentire al foglio presentato in atti, ove si finge (o per agevolare la strada all'intento, o per via di miracolo farlo parlare quando egli tace) che la controversia fosse fra il Collegio de' RR. PP. Gesuiti e quello dei teologi, nel qual caso si può dire che *latet anguis in herba*, mentre la facoltà di laureare spetta alla serenissima Repubblica; ond'essi teologi non solo ne prendono la difesa per il proprio interesse, ma il fanno come sub-delegati, e come tenutivi quando altri tenti pregiudicare ad esso pubblico privilegio.

Contro le ragioni sì chiare e fondate della Repubblica serenissima vedesi insorgere solamente il contenuto di un decreto fatto nell'anno 1653 ove ella in occasione di supplica da essi RR. PP. presentata così in genere e non mai per riclamo degli accennati decreti del 1651 e 1652, come par che si stabilisca nel foglio di cui si ragiona, disse che non avea inteso di pregiudicare per qualunque decreto fatto ai privilegi che ad essi RR. PP. competessero o fossero stati concessi. Se quindi si possa conchiudere — *ergo* la Repubblica ha loro concesso facoltà di poter laureare in teologia — me ne rimetto a chi di me più intende; stimando che tal cosa dirsi non possa, non solo perchè *qui reservat nihil dat* (così più volte intesi dir da' saggi), ma perchè tal ius spetta al Sommo Pontefice, il quale *expressissimis verbis* ai medesimi RR. PP. la niega e proibisce ne' luoghi, ove sia università; *sed sic est*, che in Genova è Università, perchè quando il detto Sommo Pontefice Sisto IV concesse l'accennato privilegio alla Repubblica, la dichiarò e specificò *ad instar universitatis Bononiensis, et omnium aliarum universitatum et studiorum generalium*, e così sempre si è pacificamente e pubblicamente osservato e si osserva tutto dì: *ergo* in Genova, essendovi Università, non hanno essi RR. PP. nè ponno avervi privilegio di laureare.

E qui tanto meno dee dirsi ch'essi RR. PP. ne abbino l'uso, non potendosi questo introdurre se non con gran quantità di atti reiterati, e mentre non sia controverso, il che non milita nel caso di cui si parla, come si dirà di sotto; nè la Repubblica mai sognò di prestarvi consenso nessuno. Dunque il decreto del 1653 non opera cosa alcuna oltre il già detto. Quando in Genova non sarà Università, potranno essi RR. Padri sperimentar le loro ragioni.

Nè mi si dica che la concessione dell'uso fu tacita quando nel dar qualche laurea coll'assistenza di quattro, dieci e più senatori, questi non riclamarono, poichè si risponde essere la Repubblica povera pupilla e perciò, come per mille altre ragioni, non poter venir pregiudicata da' terzi, perchè la Repubblica parla con decreti e non quando tace, e che quei senatori eccellentissimi non erano obbligati ad avere in corpo gli archivii.

Ma avvertasi inoltre che di tal fatto sempre si risente il venerando Collegio de' teologi, cui spettava l'obbligo d'invigilare come sub-delegato dalla serenissima Repubblica, ed ai di lui clamori furono fatte diverse commissioni. Queste svanirono è vero, perchè non ne successero le rela-

zioni o per negligenza di chi dovea sollecitarle, o per occupazioni dei commissionati; dunque ha voluto la Repubblica spogliarsi di un tale e tanto privilegio e vestirne i RR. PP. Gesuiti; si niega sotto benigna censura la conseguenza e col riverir l'autore delle proposizioni contrarie; rappresentando però che sebbene allora si provvide, restano le accennate inconcusse pubbliche ragioni nel loro vigore, rimettendo il tutto alla saggia prudenza di VV. SS. Serenissime.

Le quali riverente supplico a voler essere servite, compatendomi, di rifletter solo a quel zelo pubblico che mi ha indotto a giustificarmi e protestare non aver io mai acconsentito al detto scritto presentato, anzi essermivi sempre opposto col fondamento delle ragioni dedotte; affinchè massime per via di equivochi non si formi concetto che l'affare di cui si ragiona sia di lieve momento, come si va procurando d'insinuare e che la controversia viva fra essi RR. PP. Gesuiti e il Collegio de' teologi, come si rappresenta, ed in siffatta guisa venga la Repubblica serenissima, del cui interesse realmente si parla, anche con santa intenzione dell'autore, a ricevere sì grave pregiudicio. Per giustificazione del che io m'esibisco pronto all'esame delle accennate scritture, bolle e decreti, come pure a sostenere in ogni guisa tutto ciò che sinora ho esposto a VV. SS. Serenissime, alle quali profondamente m'inchino.

Di VV. SS. Serenissime:

Umilissimo Servitore Devotissimo

AGOSTINO DE-FRANCHI *quondam* JOANNIS NICOLAI.

INDICE

STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DEL

P. LORENZO ISNARDI

CONTINUATA FINO A' DÌ NOSTRI

PER EMANUELE CELESIA

GENOVA

CO' TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1867

STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DEL

P. LORENZO ISNARDI

CONTINUATA FINO A' DÌ NOSTRI

PER EMANUELE CELESIA

Parte Seconda

GENOVA

COI TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI

1867

CAPO I.

Breve di soppressione della Compagnia di Gesù — Misure prese in conseguenza dal Senato — Deputazione agli studi e sue attribuzioni — Nomine di nuovi professori e loro stipendi — Regolamento per le scuole e pei professori — e direttori spirituale e delle congregazioni degli studenti — Particolare instruzione pei professori Grimaldiani — Disposizioni per l' opera del Casino o ricreazione degli studenti — Sue rendite — Instituzione della Scuola di Chimica — Il medico Batt e suoi scritti — Benedetto Mojon — Il professore di teologia Benedetto Solari eletto Vescovo di Noli e suoi scritti — Suo successore nella cattedra — Supplenti alle scuole — Il P. Sanseverino professore di storia ecclesiastica — Suo successore ab. Francesco Carrega.

Il breve di soppressione della Compagnia di Gesù firmato dal Pontefice Clemente XIV il 21 di Luglio del 1773 fu spedito da Roma a tutti i nunzii apostolici presso i diversi Stati soltanto il 19 di Agosto con ordine ad essi di presentarlo dapprima ai Principi e poscia d' inviarne copia ai Vescovi di ciascun paese. Fino al giorno 17 di Agosto, nel quale era stato solennemente letto ed intimato ai Gesuiti in Roma se ne volle osservato il segreto. Il Senato di Genova non tardò ad averne notizia, poichè con suo decreto del 27 del mese stesso eleggeva una Deputazione, mediante la quale intendeva di provvedere a quanto poteva concernere un fatto, che provocato da pressochè tutte le Corti doveva destare tanto rumore in Europa e da ogni governo richiedeva pronte ed efficaci misure. Ebbe però il breve il 5 di Settembre

dall' Arcivescovo Giovanni Lercaro, il quale assente da Genova vi ritornò espressamente per consegnarlo. Forse l' Arcivescovo in una col breve presentò la lettera circolare scritta dal Cardinale Caraffa e diretta soltanto ai Vescovi dello Stato pontificio, ma come per errore inviata pure a tutti gli altri Vescovi, nella quale ingiungevasi loro in nome del Santo Padre di prendere possesso dei collegi e delle case de' Gesuiti, non che di tutti i loro beni mobili ed immobili coll' obbligo d' impiegarli di concerto colla Santa sede per l' utilità di loro diocesi ; ma il Senato , sia che fosse conscio dell' errore avvenuto, sia che come tutore e difensore dei beni ecclesiastici si credesse in diritto di mettere la mano sull' azienda gesuitica, com'era stato adoperato parte coll' annuenza del Pontefice e parte arbitrariamente in tutti gli Stati della casa dei Borboni, sia per qualsivoglia altro titolo , non si peritò punto di prendere con decreto del 10 di settembre il possesso « di tutti i beni, fondi, impieghi, capitali, mobili ed immobili, ori, argenti, librerie e suppellettili anche sacre di spettanza o di amministrazione dei padri gesuiti, loro case e collegi tanto eretti che da erigersi e delle chiese da essi amministrate ». Incaricò quindi la Deputazione recentemente nominata per gli affari gesuitici « a procurare con tutti i mezzi possibili la intestazione e trapasso nel Senato di tutti i monti , capitali od impieghi esistenti in qualunque luogo sì nel dominio del senato stesso che fuori , di spettanza e di amministrazione de' padri gesuiti e di preparare ed estendere un piano esatto e distinto da mettersi in esecuzione non solo pel mantenimento e vestiario da provvedere ai religiosi, ma eziandio per le scuole e per tutti gli altri oggetti, ai quali dovesse supplirsi per la loro secolarizzazione ».

La Deputazione nominata componevasi di tre soggetti del Circolo serenissimo e di quattro del minor Consiglio, e cioè degli eccellentissimi Gian Lanfranco Grimaldo , Domenico Lomellino, Vincenzo Gropallo, e de' Magnifici Gio: Francesco

Pallavicino, Ambrogio Doria, Gio: Battista Grimaldo, Gerolamo Durazzo. Raccoltasi tre giorni appresso il summentovato decreto di sua elezione, essa prendeva le prime disposizioni per la verificazione ed il possesso dell' asse gesuitico dividendo fra suoi diversi membri i carichi relativi a ciascuna delle case gesuitiche. Il magnifico Pallavicino intendesse a tuttociò che spettava alla casa professa e chiesa di Sant' Ambrogio; uguale incombenza avesse pel collegio e la chiesa de' SS. Girolamo e Francesco Saverio: il magnifico Ambrogio Doria prendesse le necessarie informazioni per la casa del noviziato e per quella di Novi; e il magnifico Gio. Battista Grimaldo per le case di Savona e di San Remo, non che per quella che doveva essere stabilita in Sarzana. Il giorno 11 poi deliberò di entrare risolutamente al possesso di tutti i beni gesuitici, di farne sollecito ed esatto inventario, e riconoscere, custodire e serbare ogni cosa con le necessarie cautele. Il 4 di ottobre il magn. Durazzo fu incaricato di fare uscire dal noviziato i novizii che vi si trovassero ancora facendo restiture loro gli abiti secolari, o quando fossero questi andati smarriti a provvederne loro de' nuovi, e l' eccell. Lanfranco Grimaldi di concertarsi coll' arcivescovo pel servizio da continuarsi nelle chiese di Sant' Ambrogio e di S. Girolamo da ecclesiastici secolari. In seguito venne largamente provveduto ai religiosi, che fermato avessero loro stanza in Genova, onde avessero abiti, biancheria, mobilia di camera e congrua pensione pel loro mantenimento e fossero ospitati ed accolti nella casa del noviziato.

Frequenti erano le adunanze della Deputazione, che exgesuitica si appellava, nelle quali si ventilavano e decidevano tutte le cose che alla successione gesuitica appartenevano. E doppio erane il còmpito, l' amministrazione cioè dell' asse e la direzione degli studi e delle scuole, dalle quali i gesuiti per la loro soppressione cessavano. Per l' uno e per l' altro di quest' importantissimi oggetti essa doveva riferire

al Senato, da cui riconosceva i poteri ed aspettava gli ordini. E siccome tanto la Deputazione quanto il Senato sinceramente miravano al pubblico bene, così questo dimostrò sempre di tenere in grandissimo pregio i suggerimenti di quella intorno ai migliori provvedimenti da prendersi e quella con iscrupolosa esattezza mandava ad effetto i decreti di questo, onde dalla concorde opera loro uscivano ottimi risultamenti.

Proseguendo noi la storia della genovese Università dal 1773 in poi dobbiamo subito entrare a discorrere particolarmente di ciò, che fece la Deputazione e richiamare le principali disposizioni che prese in virtù del mandato affidatole durante tre lustri e più della sua amministrazione. Quale sia stato il frutto di sue cure, quanta lode o biasimo abbia meritato e come abbia corrisposto all' aspettazione dell' universale, noi qui nol diremo per non anticipare i nostri giudizii e prevenire quello del lettore. I fatti parleranno da se, e noi gli esporremo con tutta verità e semplicità ricavandoli sempre da documenti sicuri. Fin d'ora però noteremo, sembrarci generosa cosa e degna di ogni encomio maggiore che una eletta di uomini patrizii abbia per molti anni consacrato tempo e fatiche a pro della gioventù e degli studi senz' altra rimunerazione che quella, per altro ben grande, del nobile sentimento di avere giovato alla patria.

Cessate nel collegio di S. Girolamo coll' anno 1773 le scuole gesuitiche, e tolto ai maestri, che tranne quelli delle classi inferiori, tutti appartenevano alla Compagnia, il mandato di ripigliarle, era prima d' ogni altra cosa a provvedere per la scelta e nomina de' nuovi maestri, i quali al cominciamento del nuovo anno scolastico fossero pronti ad aprire il corso di loro insegnamento. La Deputazione pertanto adunatasi il 13 di ottobre rappresentava al Senato doversi fare le scuole seguenti : 1 di sacri canoni, 1 di matematiche, 1 di filosofia morale, 1 di gius civile, 2 di teologia, 2 di filosofia, vale a dire una di logica e metafisica

ed una di fisica, 2 di rettorica, 1 di umanità maggiore, 1 di umanità minore, 1 di grammatica, 1 di grammatica inferiore ed 1 di leggere e scrivere, e nominarsi quindi i maestri per ciascuna di esse, o fossero preti od ex-gesuiti, scegliendo però pel diritto civile un giureconsulto, salvi i diritti che nelle nomine potessero competere alla famiglia Grimaldo per le lettorie instituite dal magnifico Ansaldo Grimaldo Seniore. Esponeva in una il bisogno di nominare un prefetto degli studi, ed un secondo prefetto, che dovendo principalmente vegliare al buon ordine nello entrare e nello uscire degli studenti dalle scuole, dicevasi prefetto del cortile. Arroge un direttore spirituale per la chiesa e quattro direttori per le quattro congregazioni degli studenti di teologia e filosofia, dei rettorici, dei grammatici e degli *scagnisti*, congregazione quest' ultima, che teneva le sue ufficiature nel collegio ed alla quale solevano molti aggregarsi di coloro, che avevano compiuto il loro corso di studi. I collegi serenissimi aderirono alle proposte tranne a quella della continuazione della scuola di leggere e scrivere e forse anche alla doppia scuola di umanità, che perciò fu ridotta ad una sola. Il perchè si venne a fissare gli stipendi de' maestri. Dapprima si assegnarono a que' della rettorica e a tutti gli altri delle scuole inferiori annue lire 300, ma se ex-gesuiti soltanto lire 200, poichè già questi godevano la pensione di lire 600 conceduta a tutti i gesuiti: al prefetto degli studi e a quello del cortile lire 400: quando però fosse ex-gesuita lire 200. Ai due lettori di teologia non che ai due di filosofia promettevasi « oltre l' attestato di pubblico gradimento la ricognizione di libbre cinquanta di buono ciocolatto per ciascheduno all' anno ». Singolare assegnamento davvero! I signori della Deputazione disponenevano a titolo di stipendio del pubblico gradimento come se ne fossero i depositarii e gli arbitri e come se avesse potuto fallire ai professori che collo ingegno e colle fatiche avessero saputo meritarlo. La ricompensa del ciocolatto era

un tantino aristocratica e un tantino gesuitica e quindi assai faceta in se stessa perchè il buon senno de' Deputati medesimi non ne facesse ben presto giustizia. Nei primi giorni del dicembre infatti statuirono, che ciascuno de' professori di teologia e di filosofia fosse ben meglio rimeritato collo stipendio di lire 600. Ai maestri delle classi inferiori venne accresciuto l' onorario fino a lire 500 : ai due prefetti furono fissate lire 500 ciascuno, con che quello degli studi dovesse all' uopo supplire alle lezioni della teologia e filosofia in caso di assenza dei professori. Il direttore spirituale ebbe lo assegnamento di annue lire 600, e ognuno dei prefetti delle congregazioni lire 150. L' onorario dei tre lettori di filosofia morale, di matematiche e di giure canonico per convegno della eccellentissima Camera, lasciata erede dall' Ansaldo seniore, coi padri gesuiti era stato determinato in in 75 scudi di argento per ciascuno. La quarta lettura di diritto civile era fatta da un professore nominato dalla famiglia Grimaldo, al quale la Camera dava lo stesso stipendio quando in fine d' ogni anno presentava la fede di avere adempito il suo obbligo. Vennero intanto nominati professori

di teologia il P. Benedetto Solari domenicano
il P. Cirillo Capozza carmelitano.
di filosofia il P. Glicerio Sanxai delle Scuole Pie
il R. Da Porzo ex missionario
di rettorica il R. Francesco Massola ex gesuita
il P. Clemente Fasce delle Scuole Pie
di umanità il R. Paolo Maggiolo ex gesuita
di gramm. il R. Francesco Ferrairone
di gramm. inferiore il R. Francesco Luxoro.

Nel tempo stesso fu eletto prefetto degli studi il R. Felice Compiano e prefetto del cortile, il R. Settimio Fonticelli. Se non che poco di poi fu sentito il bisogno di un terzo lettore di teologia e precisamente di teologia morale. A questa cattedra venne chiamato il P. Ignazio Antonio Guglienzi teatino.

Frattanto la Deputazione saggiamente avvisò che fosse mestieri di un regolamento, il quale provvisoriamente almeno desse norma alle scuole e alla direzione dell' Ateneo. Ne fu affidato la compilazione al deputato Ambrogio Doria, che chiamò a coadiuvarlo nell' opera il prefetto Compiano. Presentato alla Deputazione il 23 di dicembre, dopo accurato esame venne approvato. Nella stessa seduta fu discusso se dovesse conservarsi l' opera del Casino, ove i giorni di vacanza delle scuole e i festivi raccoglievasi ad onesto ricreamento la scolaresca, e fu conservata. Piacque poi affidarne la direzione al prefetto Settimio Fonticelli coll' annua gratificazione di lire 100.

L'anzidetto regolamento ben merita di darne qui un breve sunto poichè in quella ch' è molto semplice e lascia non poca libertà ai professori nel loro insegnamento contiene massime degne di essere notate e sopratutto regole pratiche di molta saggezza improntate; il che non doveva sì di leggieri aspettarsi da magistrati che nella pubblica instruzione non avevano mai fin' allora avuto ingerenza. Ma li moveva schietto amore del pubblico bene, non vanità di rumorose innovazioni o particolare interesse.

Consta il regolamento di più capitoli, il primo de' quali concerne i doveri del prefetto degli studi, impiego di assai importante, imperciocchè oltre l' imporgli l' obbligo di sorveglianza alle scuole e quello di supplire ad esse nell' assenza de' professori, formava, per così dire, l' anello di communicazione tra la Deputazione direttrice dell' Università e il corpo degl' insegnanti e la scolaresca, il canale per cui le esigenze di questa erano portate all' autorità superiore e da questa discendevano gli ordini ed i provvedimenti opportuni. Tolto questo ufficio intermedio tra il Consiglio dirigente e gli studenti rimane tra quello e questi una distanza e separazione per cui riesce al primo difficilissima cosa lo esercitare sui secondi la sorveglianza e la influenza, che pure è non solo utile, ma necessaria. Il prefetto degli studi deve,

giusta il regolamento, vegliare sul buon ordine delle scuole, sulla instruzione, educazione e condotta morale dei giovani, sulla osservanza delle leggi universitarie e sullo adempimento dei doveri dei maestri non che sul buono e regolare loro insegnamento. Quando gli avviene di supplire ai professori, detta i loro trattati, ma ne fa sua propria la spiegazione. Avverte i parenti della condotta e del progresso de' figliuoli negli studi ricevendone informazioni dai maestri insieme alle note delle assenze. Che se occorra di dovere punire taluno degli scolari o restio allo studio o caduto in mancanze di disciplina, il prefetto « siccome lo castigo della sferza è sempre stato l' origine di mille disordini, come la esperienza comprova, così procurerà che non pongasi in uso un tal castigo. Che se avvenga si ritrovi qualche giovane discolo, il quale a' replicati avvisi rendasi incorregibile sarà espediente il licenziarlo ; oppure, se alcuno vi fosse, il quale ricusasse di studiare, dopo alcune riprove ed anco qualche leggiero castigo sarà bene consegnarlo ai di lui parenti acciò gli procurino altro impiego ». Il prefetto poi nella occasione di pubbliche accademie e di stampe, ne rivede gli argomenti e provvede all' ordine ed al decoro della solennità.

Troppo più grave e difficile, ben si vede, era il cómpito assegnato al prefetto degli studi, comechè per la sorveglianza sull' ordine delle scuole e sul contegno dei giovani venisse assistito dal prefetto del cortile in gran parte dipendente da lui. Come invigilare sulla disciplina e nello stesso tempo supplire alle scuole? Come essere pronto a salire con onore tante cattedre diverse? E questa difficoltà fu cagione che dopo alcuni anni il Compiano lasciò la prefettura, nè si trovò più alcuno chi volesse alle medesime condizioni addossarsene il peso. Per lo che la Deputazione dovette contentarsi di dare il titolo di prefetto degli studi a taluno de' professori con quelle attribuzioni meno faticose ed ardue che colla dignità e cogli obblighi della cattedra potevano

conciliarsi. Così nel seguito ne fece per molti anni le veci il P. Marco Decotto lettore di teologia dogmatica.

Il 2.° capitolo riguarda i professori di teologia e filosofia, ai primi de' quali s' indirizzano ne' due primi paragrafi gli ordini ed avvisi seguenti : « Li signori professori di teologia avranno la bontà di seguitare la dottrina di S. Agostino e di S. Tommaso, le sentenze de' quali espolire potranno nella maniera ch' eglino più addatta giudicheranno, memori del celebre detto di Vincenzo Lirinese, il quale avvisa d' insegnare le antiche cose con nuova maniera, ma d' insegnare nuove cose assolutamente proibisce ».

Sembra conveniente, che li signori lettori di teologia astenere si debbano da quelle quistioni, le quali sono inutili, o per la varietà di opinare essere sogliono il fomento di eterne risse e discordie, ma piuttosto che procurino d' impiegare maggior tempo nelle materie dogmatiche e particolarmente in quelle che oggigiorno dagli eretici con maggior forza e vigore impugnate vengono ».

Nei paragrafi successivi si lascia loro la scelta dei trattati, che dovranno dettare nel corso di quattro anni purchè incomincino da quelli *de Deo uno* e dei luogi teologici : convengano fra loro chi farà lezione il mattino e chi dopo il meriggio. In occasione di pubbliche difese favoriranno di presentare le loro tesi al prefetto degli studi ed alla Deputazione, affinchè vengano da essi esaminate.

I lettori di filosofia dovevano invece fare scuola mattino e dopopranzo e convenire tra loro chi avesse a dettare la fisica e chi la logica e metafisica. Notavasi però, che sarebbe tornato a molto giovamento, che il lettore di logica e metafisica insegnasse pure i principii di geometria sintetica nel corso dell' anno per disporre più facilmente i giovani allo studio della fisica. Tanto nei corsi teologici quanto nei filosofici è raccomandato di esercitare gli allievi nella ripetizione dell' antecedente lezione, onde obbligarli almeno a rivedere il dettato.

La terza instruzione concerne i maestri di Rettorica, di Umanità e di Grammatica. Premesso, che a ben formare la gioventù nelle scienze e nelle lettere, oltre la sollecitudine e lo zelo de' maestri, molto contribuisce la scelta dei libri, si determina che continueranno ad usare i libri addottati già per lo passato, tranne la grammatica, che quella sarà del Porretti : eccezione non troppo giudiziosa, quando si avevano altre grammatiche di assai più esatte e pregevoli. Il maestro di Umanità darà a' suoi discepoli le principali nozioni di geografia : tutti i maestri assisteranno i loro allievi all' uscire della scuola e nel tempo della messa quotidiana. Avvertiranno ogni giorno dell'assenza di essi e di loro negligenza nello studio e di loro cattiva condotta il prefetto, a cui spetta impartire il castigo e prendere i provvedimenti che stimerà meglio opportuni.

Un altro capitolo fissa l' orario delle scuole tutte. Oltre la lezione, gli studenti di teologia e filosofia hanno un tempo per la ripetizione delle lezioni, che è fatta dagli accademici, ossia da coloro che per essersi distinti negli studi e in modo particolare meritata la stimazione vennero ascritti all' accademia instituita nel Collegio ; eccellente instituzione che ben condotta era capace di porgere grandissimo frutto. Nei giorni di vacanza delle scuole l' Accademia raccoglievasi per un'ora e mezzo onde trattare di materie pertinenti ai corsi di studi, ovvero, come dicevasi, per la disputa della settimana. Quattro volte l' anno tanto gli studenti di teologia quanto quelli di filosofia avevano la disputa detta del mese per due ore il mattino ed altrettante il dopo pranzo.

Segue un capitolo in cui si danno norme opportune ai direttori delle sacre congregazioni onde provvedano alla regolarità ed al decoro delle funzioni religiose, alle instruzioni da farvisi ed al buon contegno degli scolari. « Abbiano in vista, vi si dice, che le congregazioni sono quel mezzo, con cui s' impara e si promove la devozione e la pietà, da cui dipende il buon costume e il ben vivere civile e cristiano ,

e che perciò al loro zelo si affida tutta la direzione spirituale delle stesse per somministrare quel pascolo necessario della parola di Dio colle instruzioni famigliari, cogli avvisi e colle correzioni secondo la concorrenza delle feste e lo stile delle rispettive congregazioni medesime. Questo capitolo ha come un' appendice che contiene un regolamento per le congregazioni della Università stabilito dalla Deputazione alcun tempo dopo con suo decreto del 22 di agosto 1775. Notevole è un articolo che agli allievi della congregazione maggiore in certi giorni di vacanza o di festa fa invito di recarsi a servire gl' infermi dell' ospitaletto. Così alla coltura dello ingegno aggiungevasi quella dei sentimenti del cuore ed agli esercizi della pietà si accoppiavano quelli non meno santi della evangelica carità verso il prossimo.

Ora che la più parte di quelle pratiche religiose sono pressochè abbandonate nelle Università e nelle scuole per lo specioso pretesto, che ne spetta particolarmente il prenderne pensiero ai parenti, vorremo noi giudicarle superflue o credere che troppo tempo togliessero agli studi? A nostro avviso nulla è più efficace per la educazione della mente e del cuore de' giovani che gli atti ben diretti e sinceri della cristiana pietà, la quale inspira e rafforza il sentimento dei doveri, nè sempre i parenti sono in grado o vogliono occuparsene. Degni dunque di reverenza e di lode noi reputiamo quegli ordinamenti de' nostri padri, che chiariscono il molto conto, in cui tenevano quelle pratiche collo studio che ponevano nel dare ad esse un giusto temperamento.

Al regolamento vanno uniti due altri capitoli, uno de' quali concernente le quattro cattedre Grimaldiane, l' altro le ricreazioni del Casino, capitoli non suggellati come i precedenti dall' approvazione del senato. Probabilmente non volle prendere ingerenza nella direzione delle prime per lasciarla maggiore alla famiglia benemerita dei Grimaldo. Soltanto erasi riserbato di scegliere, inteso il parere della Deputazione, il professore delle cattedre che rimanessero va-

canti fra due candidati, che la famiglia aveva il diritto di proporre. Per le norme a seguire nelle lezioni i lettori da lei dipendevano e dalla Deputazione. Nè tampoco il Senato giudicò doversi occupare di una instituzione, qual era quella del Casino, che non aveva cogli studi necessaria attinenza. Tocchiamo di amendue brevemente.

La instruzione del primo dei suddetti capitoli rivolta ai quattro lettori grimaldiani è stabilita di concerto col magnifico Francesco Grimaldo, anche come deputato a ciò dai discendenti dell' Ansaldo Grimaldo seniore, poichè « la pubblica utilità che nello instituire quelle cattedre si è proposta il benemerito autore interessa giustamente lo zelo dei magnifici di lui eredi e successori, e ne riconoscono un secondo dovere per la sovrana degnazione del serenissimo senato, che con decreto delli 14 di maggio 1669 ne prescrisse la dichiarazione di confondatori della stessa università. Provvedute ora le nuove cattedre di nuovi degnissimi professori segue naturalmente la considerazione del sistema delle scuole che ne sono proprie e la opportunità di alcune generali avvertenze sulla traccia di quelle che per le altre facoltà e per gli ugualmente degnissimi professori di esse sono state dal serenissimo governo approvate ». Quelle avvertenze possono per sommi capi riepilogarsi così:

I quattro lettori avranno le vacanze delle altre scuole ed inoltre il sabato e tutte quelle che furono stabilite a principio di loro fondazione sull' esempio e la norma delle altre estere università. La lezione di matematiche si darà il dopo pranzo un' ora prima dell' ingresso alle scuole di teologia e di filosofia, affinchè gli studenti possano intervenire sì alle une che alle altre. Il professore della canonica dovrà intendersi coi professori di teologia scolastica, dogmatica e morale, e quello di filosofia morale e di matematica coi professori di metafisica e fisica per non ripetersi nelle materie, nelle quali possono incontrarsi con perdita se non altro di tempo e di opera.

« E questo riguardo è compreso nel genere degli altri, che reciprocamente si debbono tutti i professori di una stessa università, al cui buon ordine, successo e decoro è necessaria la scolastica non meno che la civile armonia. Nella canonica sono a lasciarsi allo studio privato le quistioni di minore importanza e di meno circospetta controversia »

« Il professore di etica accoppierà collo insegnamento lo studio d' insinuare negli animi degli studenti l' amore del giusto e dell' onesto, onde abbiano ad essere buoni cittadini ed uomini costumati. Il suo corso sarà di due anni ».

Nella matematica si preferiranno le materie più utili ed il professore seguirà il lodevole costume di coltivare fuori delle pubbliche lezioni gli scolari di maggiore capacità e migliore intenzione ».

Nella cattedra di gius civile resta prescritto il corso scolastico di quattro anni e si spiegheranno le pandette con un commento alla maniera usata da Voet, inserendovi secondo i titoli il gius patrio e le nozioni delle qualità e giurisdizioni de' magistrati della Repubblica, con tale ripartimento che tutta la materia venga disposta in quattro parti corrispettive singolarmente in ciascun anno del detto corso scolastico ».

Seguono altri ammonimenti di minore momento e conformi a quelli già dati per le altre classi e si conchiude il capitolo con queste parole piene di fiducia « la dottrina, probità e onoratezza de' signori lettori assicura l' ottimo successo del magistero che intraprendono nel nome del Signore Iddio, al quale debb' essere consacrato ».

Degli antichi professori delle cattedre grimaldiane non rimase in carica se non quello del diritto civile, Nicolò Reggio. I nuovi, che uscirono da una bina proposta dai Grimaldo alla deputazione e da questa al Senato furono

il R. Vittorio Lovat ex-gesuita di diritto canonico, ([1])

il R. Francesco Rodolfo Correard ex-gesuita di matematiche superiori,

il P. Prospero Semino agostiniano di filosofia morale.

Nel maggio del 1783 essendo morto il Reggio, la famiglia Grimaldo propose per succedergli nella cattedra Gio. Francesco Battista Molini e Gio. Battista Noce. Dal Senato a maggioranza di voti venne eletto il Molini.

Nell' altro capitolo ed ultimo del regolamento sono prescritte le regole per le ricreazioni del Casino e dichiarati i doveri dei giovani che lo frequentano, degli assistenti ad essi e del portiere stesso dello stabilimento. Nulla vi è ommesso di ciò che spetta ai titoli di ammissione riposti nella distinzione degli allievi esterni nello studio e nella pietà, al contegno da tenervisi ne' giuochi tra loro e verso i superiori non che verso i visitatori del Casino, agli atti di civiltà e di pietà da frammischiarsi agli svariati divertimenti, che vi si alternavano ne' giorni di vacanza e festivi. Questa instituzione fatta con bello intendimento d' impedire la frequenza di altri luoghi da giuoco non convenienti alla gioventù studiosa e ben educata era per fermo una imitazione di quella con cui Filippo Neri erasi studiato d' intertenere i giovinetti per allettarli allegramente alla devozione e al buon costume. I gesuiti l' avevano fondata in Genova fino dallo anno 1660: il luogo del Casino era sulla collina di S. Girolamo e colà continuò fino al 1790, quando per negligenza dei direttori essendovi avvenuti disordini fu proposto di trasferirlo nella casa detta degli esercizi in Carignano e fu venduto il locale di S. Girolamo per la somma di lire 20510. Poco tempo però durava in Carignano. La deputa-

([1]) Si crede lo stesso, che nel catalogo de' maestri gesuiti del 1771 è chiamato Innocenzo. Così il P. Pinceti Rettore del Collegio, che in detto catalogo è chiamato Gian Carlo, negli atti della deputazione della università è detto costantemente Bartolomeo. Forse i gesuiti secolarizzati ripigliarono il nome che avevano prima del loro ingresso in religione.

zione dopo avere discusso a lungo la sua soppressione e riconoscendo la poca utilità che ormai poteva ritrarsene, la deliberò nel febbraio del 1796, applicandone le rendite parte alla spesa di esercizi spirituali e parte a soddisfacimento di altre passività dell' asse, ed il Senato approvò quella deliberazione con suo decreto del 30 di marzo dell' anno stesso.

All' opera del Casino era addetto nel 1700 il P. Gio. Battista Lomellino, che la diresse per molti anni seguendo certe regole approvate dal P. Antonio Milesi ch' era stato visitatore de' PP. gesuiti. Mancando essa dapprima delle rendite necessarie, il Lomellino tra con danari suoi proprii e somme da lui procacciate da pie persone riuscì ad ammassare un capitale di sei mila ducati che investì a frutto in Venezia, e della rendita parte consacrava alle spese della opera e parte divideva fra coloro che avevano contribuito a quel cumulo. Se non che alla morte di lui l' amministrazione doveva passare al rettore pro tempore del collegio e i frutti del capitale, giusta la intenzione de' benefattori, dovevano essere tutti rivolti a beneficio del Casino sia per le spese occorrenti, sia per fabbricare una casa, di che era bisogno, e concorrere al mantenimento di quel religioso che ne fosse posto al governo. Il P. Lomellino chiedeva al P. Generale dell' ordine di confermare colla sua autorità quelle disposizioni prese da lui e dai generosi largitori, e questi, ch' era il P. Michelangelo Tamburini, con suo decreto del 4 di ottobre 1723 dicendosi ben conscio della utilità dell' opera non meno che delle intenzioni dei donatori, dichiarava di accettare le donazioni sì quanto al fine per cui erano state fatte come quanto al modo ed alle persone, dalle quali erano state e dovranno in appresso essere amministrate, riservando a se ed a' suoi successori il permettere, che possano i capitali da esse formati essere trasportati sui monti o di camera o di S. Giorgio o di altri pubblici magistrati di Genova, o nei monti di Roma, secondo la mente a lui pienamente nota dei benefattori.

Noi crediamo inutile il riferire qui le vicende alle quali andò soggetto l' asse del Casino sia prima della soppressione della Compagnia, sia durante l' amministrazione della Deputazione, sia infine nel tempo della dominazione francese e della gesuitica restaurazione, poichè pur cessata l' opera, il capitale fu sempre intitolato al suo nome. Noteremo soltanto, che nel 1752 de' capitali appartenenti all' opera del Casino, il Collegio di S. Girolamo riteneva lire 3676. 8 e nel 1773 aveva lire 17320. 3, che nel 1846 il capitale totale era valutato in lire nuove 27017,35 in parte impiegato sul debito redimibile di Torino per la rendita di lire nuove 329,75, in parte sul consolidato romano per la rendita di l. n. 300 e parte ancora sui fondi stabili di Montebello per la rendita di l. n. 572,65, onde la rendita intera constava di l. n. 1202,40. Da conto che abbiamo sott' occhi rilevasi che dal 1841 al 1846 vennero dal Rettore del Collegio riscosse l. n. 6808,20, delle quali lire 80,10 furono date al custode della chiesa di S. Girolamo, e le altre l. n. 6728,10 rimasero a sue mani e del P. Procuratore. Le avranno essi impiegate in altre pie e salutari ricreazioni dei giovani giusta le intenzioni dei primi largitori e del P. Tamburini.

Sulle basi stabilite nel modo, che abbiamo accennato, le scuole più anni regolarmente progredirono non senza molto frutto. Lo zelo e la capacità de' maestri e direttori e l' autorevole vigilanza della Deputazione a breve andare inspirarono fiducia alle famiglie e si vide il numero degli allievi crescere di mano in mano e farsi ogni anno più splendidi e vigorosi gli esperimenti pubblici intorno all' esito degli studi. Non terremo qui dietro a que' fatti di poco o niun momento, e a que' piccoli mutamenti che durante un decennio ebbero luogo in una o nell' altra scuola. Allorchè una macchina segue il suo movimento regolare e produce gli effetti che se ne aspettano, è inutile lo starsene ad osservare ciascuna ruota in particolare. Non dobbiamo però tralasciare di notare la fondazione importantissima della scuola

di chimica, e i cangiamenti avvenuti nelle cattedre della teologia e filosofia.

Era cosa ormai universalmente compresa, che per ben conoscere la natura e le proprietà dei corpi era indispensabile lo studiarne la intima composizione e distinguere e pesare gli elementi de' quali constano e conoscere il modo con cui entrano in combinazione tra loro. Quindi una nuova scienza, che da alcuni anni faceva rapidi progressi e porgeva maravigliosi risultamenti tanto pei sussidii da essa prestati alle altre scienze di osservazione quanto per le numerose sue applicazioni alle arti ed alle industrie. In tutte le università pertanto stabilivasi lo insegnamento della chimica. La Deputazione ed il Senato avrebbero dovuto rivolgere lo animo a fare altrettanto in quella di Genova, ma forse non ne comprendevano ancora abbastanza la utilità ed il bisogno. Poco dunque mancò che per questo motivo non ne fosse ancora per molti anni differita la instituzione. Se non che nel principio del settembre 1777 un Francesco Maria Ruzza, o fosse egli stesso il generoso oblatore, od un altro modesto cittadino, siccome egli affermava, od anche la persona stessa che divisava di aprire quello insegnamento, come alcuni sospettarono, offeriva alla Deputazione e nella cassa universitaria depositava lire 12000 per la fondazione nella università di una cattedra di chimica, sui frutti, delle quali darebbesi lo stipendio annuo di lire 500 al professore che egli si riserbava il diritto di nominare la prima volta, oltre lire 100 da impiegarsi nelle spese occorrenti per la scuola medesima, alle quali non di meno avrebbe aggiunto ogni anno quanto potesse mancare, e ciò per tutto quel tempo che il professore da lui nominato avesse proseguito nello insegnamento. La Deputazione senza ritardo trasmetteva la vantaggiosa proposta al Senato, il quale prima di prendere alcuna deliberazione domandava schiarimenti maggiori della cosa e cenno delle norme che la Deputazione proponevasi di seguire in questa bisogna. Il che quantunque

sollecitamente questa facesse, pure per lungo tempo non ebbe dal Senato risposta, imperciocchè, a quanto pare, taluni tra i Senatori peritavansi ad ammettere cose nuove, delle quali non ben sapevano rendersi ragione. Il perchè lo offerente, che sborzando la somma aveva posto la condizione di poterlasi ripigliare ove non avesse positiva risposta nel termine di un mese, minacciava per mezzo del causidico Marco Antonio De-Ferrari di valersi del suo diritto. La Deputazione adunque a replicare al Senato le instanze, a chiarirgli ognor meglio il bisogno ed il bisogno di quella scuola, a rappresentargli il pericolo di rendere vana la offerta. Solamente il 26 di maggio 1779 manifestò la sua accettazione in genere del progetto purchè non ostassero le costituzioni ecclesiastiche. Probabilmente aveva avuto voce che il professore, che voleva proporsi era un inglese e protestante, se non abbia a dirsi che temesse ancora di qualche intima attinenza tra la chimica e l'alchimia! Fatto è che la Deputazione si tenne in obbligo di consultare a tale oggetto il teologo Giuseppe Maria Farina. Il quale riscrisse: il Concilio di Trento obbligare a fare professione di fede tutti i professori di quelle materie che spettano alla fede, non quelli lo insegnamento de' quali è alienissimo da ogni teorica discussione e spiegazione dei dogmi, quali sono i professori della fisica sperimentale; la bolla *in sacrosanta* di Pio IV imporre bensì a tutti i maestri indistintamente la professione di fede, ma essere concordemente i teologi di parere, che intanto obbliga in ciascun luogo, in quanto che è ricevuta in pratica, giacchè *in similibus, locorum consuetudines praecipue attendendae sunt;* per lo che debbono bensì fare la professione di fede i lettori di teologia, di medicina e di legge, ma non quelli di filosofia, di grammatica, di musica, di aritmetica e chirurgia e chimica e di tutte le altre discipline, le quali, come è notorio, si esercitano in pubblico ed in privato senza che i professori delle medesime si reputino ad essa professione tenuti. L'ob-

bligo non potrebbe venire, che dal decreto del principe, non mai dalla bolla. Dopo siffatti ragionamenti per verità alquanto speciosi, il teologo si fa a suggerire di esigere dal nuovo professore giuramento di non proporre mai cosa contraria e dissonante dai canoni e dai decreti del Concilio di Trento, e dai dogmi e dalle costituzioni della cattolica romana chiesa. Rassicurata da questa sentenza la Deputazione accettava le condizioni del Bruzza e nominava il professore da lui proposto. Era un Guglielmo Batt, nato nel 1744 a Collingborn nel territorio di Wilton in Inghilterra, che dopo avere fatto i suoi studi di filosofia e lettere nella università di Oxford si era recato alle rinomate scuole mediche di Monpellieri ove aveva ottenuto i suoi gradi dottorali, e per amore della scienza aveva quindi viaggiato in Francia, Alemagna, Olanda, Prussia ed Italia. Valente nella medicina, versatissimo nelle scienze naturali, onorato della stima ed amicizia degli uomini più sapienti di Europa era venuto in Genova intorno al 1774, poichè trovandosi mal fermo in salute nell' aria nebulosa ed umida del suo paese nativo sperava molto vantaggio da quella dei liguri lidi, che aveva già sperimentata assai propizia ne' precedenti suoi viaggi. In Genova fissava sua stanza e per concessione speciale de' serenissimi collegi vi esercitò la medicina, non senza grandi contrasti degli altri medici da lui il più delle volte provocati co' suoi scritti e colle sue critiche, che in lui rivelavano smisurata ambizione di primeggiare ad ogni costo su tutti. Egli adunque preso il voluto giuramento diede principio alle sue lezioni di chimica colle quali ebbe il merito d' instaurare in Genova uno studio fino allora pressochè al tutto sconosciuto e negletto. Per le chimiche preparazioni ed analisi era indispensabile un apposito laboratorio. Fu scelto il luogo per fabbricarlo in un angolo della villa, che a tergo del palazzo della università si eleva verso le alture di Pietra minuta: il Senato ne approvò i tipi e la costruzione, con che questa nulla dovesse costare all' asse univer-

sitario. Quanta grettezza per una scienza, che avrebbe richiesto per porne lo insegnamento nelle condizioni volute grande larghezza di mezzi! Il medico Batt col suo sapere, colla vasta sua erudizione e colla eleganza stessa delle maniere rendette per molti anni le sue lezioni assai frequentate e proficue. Nel tempo stesso il suo nome acquistava via via maggiore celebrità per le sue cure e consultazioni mediche e per le molte memorie che rendeva di pubblica ragione dettandole in varie lingue che erasi rendute famiari, la inglese, la francese, la spagnuola, e tedesca, la italiana e latina, onde è che fu ascritto a socio della medica accademia di Londra, di quella delle scienze di Harlem, di emulazione di Genova, di Batavia, di Torino, di Venezia e della società delle scienze fisiche e galvaniche di Parigi. Continuò le sue lezioni di chimica fino al 1787, allorchè domandò alla Deputazione il permesso di recarsi per qualche tempo in Inghilterra. Nè potendo a tempo debito ritornare domandò l'anno appresso la sua dimissione, che vennegli conceduta il 29 di gennaio col titolo di professore emerito. Fu detto, che frattanto la chimica avendo fatto dietro i nuovi principii del Lavoisier grandi progressi, nè potendo egli per le occupazioni, per la età e la poca salute tenerle dietro risolvesse di ritirarsi così dallo insegnamento, affinchè fosse ad altri ormai più utilmente affidato. Morì in Genova nel 1812 e la sua morte fu generalmente compianta per la estimazione di che godeva, e la generosa assistenza che prestava agl'infermi, della quale diede esimie prove principalmente nel 1800 allorchè in Genova infieriva il tifo pettecchiale. Non solamente egli iniziò in Liguria lo insegnamento della chimica, ma siccome era pure dotto botanico e molto gli studi botanici amava, così nelle sue lezioni toccava eziandio de' principii di questa scienza e sulle estreme falde dell'anzidetta villa di Pietra minuta incominciò il giardino botanico presentemente cresciuto a molta rinomanza. Non pochi sono gli scritti mandati in luce dal Batt: qui citeremo soltanto i principali.

1. *Pharmacopea, seu formulae selectae medicamentorum ad normam medicinae hodiernae aptorum. Genuae* 1785.

2. *Storia della epidemia, che fece strage in Genova all' epoca del blocco.* 1800.

3. *Riflessioni sulla febbre degli spedali. Osservazioni sull' asma convulsivo.* 1800.

4. *Considerazioni sullo innesto della vaccina e sopra alcuni pregiudizii che ne ritardano il progresso in Genova.* 1801.

5. *Alcuni dettagli sulla febbre gialla. Genova* 1804.

6. *Considerazioni e fatti che contrastano le opinioni del celebre Louis sulla broncotomia. Genova.* 1806.

7. *Memoria sulla scarlattina perniciosa detta da Cullen Cynanche maligna. Genova* 1807.

8. *Storia di una epidemia, che regnò in Genova nel* 1808.

9. *Memoria sopra alcune concrezioni calcolose ritrovate nell' utero. Tom.* 1.° *quadr.* 2.° *degli atti della società medica di emulazione di Genova.*

10. *Saggio medico-pratico sulla epilessia.* Ib. tom. 2.° quadr. 2.°.

11. *Memoria su di una itterizia epidemica.* Tom. 1.° 1.° quadr.

12. *Memoria sulla distinzione generica di una malattia esantemica sin ora poco osservata e dai nosologisti erroneamente creduta una specie di rubeola.* Tom. 1.° 2.° quadr.

13. *Osservazioni su di una itterizia recidiva per supplemento alla memoria precedente.* Tom. 3.° 2.° quadr.

14. *Memoria sopra una dose straordinaria di Canterelle.* Tom 2.° e 1.° quadr.

15. *De morbis inflammatoriis et putridis vulgo dictis accuretius distinguendis nec non de natura morborum specifica haud negligenda.* Tom. 3.° e 1.° quadr.

16. *Introduzione alla seduta pubblica del* 13 *di gen-*

naio 1803 della società medica di emulazione, della quale in quell' anno il Batt era presidente. Tom. 2.° e 1.° quadr.

Pel buono andamento della scuola di chimica e del suo laboratorio era indispensabile al professore un assistente, che ne facesse le preparazioni ed a quelle specialmente intendesse della chimica farmaceutica. A questo ufficio venne dalla Deputazione trascelto col titolo di dimostratore di farmacia nella scuola di chimica un Benedetto Mojon, nato nel 1732 in Villareio di Fuentes nella diocesi di Cuenea nella nuova Castiglia, il quale, già laico gesuita nella provincia di Toledo, esercitava la farmacia con molta perizia nel collegio di Alcalà di Euares. Era pure versato negli studi botanici ed era pregiato in quella città più degli altri farmacisti. Dipartitosi di colà al tempo della soppressione della compagnia erasi recato in Genova, ove aveva preso moglie e stabilito la famiglia. In appresso sì per dare argomento di sua gratitudine alla Deputazione e sì per cattivarsene ognor meglio il favore e mettersi innanzi nella sua protezione le dedicava una sua opera intitolata « *Pharmacopaea manualis reformata*, stampata in Genova dal Repetto nel 1784. Nella dedica egli dice ai Patrizii della Deputazione « *advena ex advenis collectos utinam studio meo aliquatenus concinnatos flosculos ad pedes vestros extendo* e ponendosi sotto l' egida del loro patrocinio si assecura *contra quae iam vibrari videt spicula, certum petiturus auxilium* ». Contro questa opera scrisse un autore anonimo, che dicevasi farmacista veneziano, ma rispose alla critica M. A. Croce.

In quella che duravano le pratiche per lo stabilimento della scuola di chimica, un notevole cangiamento ebbe luogo tra i professori di teologia. Al cominciamento del 1778 quello di teologia dogmatica, il P. Benedetto Solari venne nominato Vescovo di Noli, per la qual cosa domandò alla Deputazione il suo congedo dallo insegnamento, rendendole grazie della bontà dimostrata a lui nel passato non meno

per la elezione alla cattedra, che riconosceva essere stata per lui scala all' onore dell' episcopato, che per averlo sostenuto nelle fatiche coll' ambita sua approvazione. E la Deputazione vicendevolmente a lui significava il pieno suo gradimento per la dottrina e lo zelo con cui aveva costantemente esercitato il suo ministero. Il Solari infatti godeva molta estimazione tanto presso la Deputazione quanto in tutta la città. Egli era entrato nella prima sua giovinezza nell' ordine dei Predicatori in Genova sua patria, e collo studio e collo ingegno accoppiato a molta religiosa osservanza erasi nel chiostro vantaggiosamente distinto. Eletto professore di teologia nella università recò sulla cattedra ampiezza di sapere ed ebbe grandemente a cuore la instruzione della gioventù, a cui prodigava sue cure con grandissimo amore conducendola per la via di buoni e profondi studi. Egli dettava le tesi che al fine del loro corso teologico gli studenti solevano sostenere e difendere nelle pubbliche disputazioni. Quelle tesi, giusta il regolamento in vigore, dovevano essere esaminate dal Prefetto degli studi e da questo presentate con analoga relazione alla Deputazione. Niuno de' professori era escluso da questa legge qualunque fosse l' argomento della stampa purchè colla università avesse una qualche attinenza. Lo stesso medico Batt, quando nel 1782 bramò di pubblicare un semplice manifesto per l' apertura del suo corso di chimica, dovette assoggettarvisi. Ora nelle tesi stese dal Solari 1775 la Deputazione trovò alcune mende per le quali pienamente non si conformavano alle instruzioni già da essa date al proposito. Di che volse avvertito il Solari, affinchè le emendasse in ciò che parevano criticabili. Forse la Deputazione vi ravvisò i germi di quelle opinioni ch' egli nel seguito palesò ne' suoi scritti e che molto rumore levarono fra i teologi.

Nella sua piccola diocesi naulense il Solari conduceva una vita operosa divisa tra la preghiera, lo studio e le cure del suo pastoral ministero, facendo le parti non solo di vescovo,

ma di parroco eziandio della sua chiesa cattedrale. Tenui assai erano le rendite della mensa, ma per la grande sobrietà, in cui viveva, egli trovava pur maniera di soccorrere i poveri e ben soventi con tanta larghezza di cuore da essere poi costretto a ritirarsi per qualche tempo presso i parenti in Genova onde non mancare del poco a lui necessario. Allorchè nel 1794 Pio VI emanò la bolla colla quale condannava il conciliabolo di Pistoia, l' inquisitore di Genova la fece ad insaputa del Vescovo affigere alla porta della cattedrale di Noli; di che si tenne forte offeso il Solari, e la tolse, e indirizzò una dissertazione al Senato, nella quale dichiarava i *motivi della opposizione* ecc., (tale era la intitolazione dello scritto), motivi in ciò riposti che reputava ingiuste talune delle condanne che nella bolla scorgeva, illegale la forma della pubblicazione inquisitoriale e lesiva dell' autorità vescovile in una e dei diritti del principato. Che questo scritto, del quale i teologi consultori del Senato fecero ad esso favorevole relazione, fosse invece generalmente disapprovato, chiaramente rilevasi dalla lettera, che nel 1797 il Solari indirizzava ai comizii de' Vescovi costituzionali raccolti in Parigi, nella quale dolevasi con queste parole « *magnam non apud romanos modo, sed apud italos caeteros, ipsosque ligures meos eo nomine conflatam sustineo invidiam, tanquam si (quod absit) romanae Ecclesiae auctoritatem parvifaciam et a Pontificis maximi obsequio, fideque discedam* » que' Vescovi nuovamente adunati nel 1801 in Parigi lo invitarono a recarsi alla loro assemblea, ma egli per le cure della sua diocesi non potè accettare lo invito. Le sue dottrine furono oppugnate da quell' insigne teologo e filosofo, ch' era il Cardinale Giacinto Gerdil che nel 1801 per confutarle impresse due volumi. *Esame dei motivi* ecc. Dopo la morte del Gerdil i suoi amici fecero pure stampare alcune *Osservazioni sopra una nuova lettera di M. Vescovo di Noli*, trovate ne' suoi manoscritti. Il Cardinale accusava il Vescovo di adesione piena e for-

male alla causa de' Vescovi costituzionali e della carità sincera manifestata per essi e della disposizione di assistere in ispirito alle loro sedute, espressa in quelle parole: *Me vero etsi longe absentem, magnisque locorum spatiis a concilio vestro, coetuque seiunctum, caritate tamen unicuique vestrum proximum, praesentem, intimum existimate.* Il Solari non si ristette e avvisò di rispondere alle accuse in un volume edito in Genova intitolato « *Apologia di fra Benedetto Solari dell' ordine de' Predicatori Vescovo di Noli contro il fu Emin. Cardinale Gerdil* 1804 in-8° ». Della quale opera si fa l' analisi e la difesa in una memoria stampata nel 1804 a Losanna col titolo « *L'ancien clergé costitutionel jugé par un évêque d'Italie* » attribuita all' Abate Eustachio Degola. Nel 1810 il Solari scrisse un nuovo opuscolo in forma di circolare al clero della sua diocesi, spiegando le ragioni per le quali sopprimeva nel calendario di essa l' ufficio e la messa di S. Gregorio VII. Invitato l'anno appresso dall' Imperatore Napoleone al concilio nazionale dei Vescovi di Francia e d' Italia, se ne scusò per la età e la salute e più veramente, come scrisse ad un prelato suo amico, per non isperarne alcun bene. Di lui si hanno pure gli scritti seguenti:

1.° *De Vinculo matrimonii ante baptismum initi omnino indissolubili. Genuae* 1789.

2.° *Lettera pastorale ai marinai della Diocesi di Noli per esortarli al servizio della Francia contro gli inglesi nel* 1804.

3.° *Lettera pastorale ai Parrochi e fedeli della Diocesi sulla processione del Corpus Domini.* 1798.

4.° *Lettera del cittadino Vescovo di Noli ai Parrochi sui missionarii religioso-politici*, 1797. — Esorta i Parrochi a spiegare anche ai popoli in che stia la libertà e come esercitare la sovranità del popolo.

5.° *Lettera alla Municipalità di Spotorno: se possano impiegarsi per lo Spedale le elemosine raccolte per le anime del purgatorio* 1798.

Egli morì in Genova il 13 di aprile 1814 saldo nelle sue opinioni e nella persuasione di non avere errato. Il Semeria ne' suoi *secoli cristiani della Liguria*, ne compie la biografia con queste parole: « Dovendo formarsene un giudizio retto ed imparziale, non si dovrà seguirlo come teologo, ma sarà sempre commendevole per le sue qualità di pastore vigilante, di Vescovo pio e caritatevole. Certuni con ardimento troppo temerario lo qualificarono di eretico: taccia falsissima e ingiusta, che farà sempre torto a chi la disse, non a Monsignor Solari, che non mai la meritò [1].

Vacando una cattedra nella Università, la Deputazione dapprima soleva aprirne il concorso per titoli sottoponendo a voti i concorrenti e proponendo alla nomina del Senato quello che ne otteneva il numero maggiore. Così aveva adoperato per la scuola della grammatica per la quale in luogo del R. Francesco Ferrairone aveva trascelto nel settembre del 1776 il R. Angelo Traverso. Così pure per la scuola di filosofia razionale, nella quale al Da Pozzo era succeduto nel gennaio del 1777 il P. Marco Decotto Carmelitano scalzo, già eletto nel luglio dell' anno antecedente lettore sopranumerario per le scuole superiori con decreto di successione per la prima vacanza. La Deputazione adunque si diede pensiero di eleggere un degno successore al Solari, e raccolte le diverse domande che le vennero fatte propose al Senato:

1.° Il P. Marco Decotto, carmelitano scalzo, lettore di filosofia, della capacità e dello zelo della quale essa era in grado di rendere testimonianza e tanto più che era l' unico professore, che aveva due lezioni per giorno,

2.° Il P. Angelo Danna domenicano, lettore di teologia rinomato in S. Domenico, e in tutta la città tenuto in grandissima estimazione,

3.° Il P. Giovanni Colla delle Scuole Pie, che per otto anni

(1) Vol. II, pag. 337.

aveva professato la filosofia, per dodici la teologia nella sua religione ed era laureato e dottore nel collegio di teologia,

4.° Il P. Angelo Merlo de' frati minori di S. Francesco, che compiti gli studi della filosofia in Roma ed ottenuti in Milano in competenza di altri settantacinque religiosi tutti i voti favorevoli nel concorso ad una cattedra di teologia l'ebbe in Genova, ove da dieci anni la copriva con grande plauso, ed aveva meritato di essere chiamato dall' arcivescovo esaminatore del Clero,

5.° Il P. Ageno delle Scuole Pie di merito si universalmente riconosciuto, che non era d'uopo di vieppiù significarlo,

6.° Il P. Gio. Vincenzo Corradi domenicano, lettore di teologia nel convento del Bosco in Lombardia.

La Deputazione raccomandava particolarmente la nomina del Danna al Senato, ma questo, raccolti i voti, elesse il 10 di febbraio 1778 il P. Angelo Merlo, che ne conseguì il numero maggiore.

Il Danna fu poscia con decreto del Senato del 9 del successivo gennaio eletto professore soprannumerario e supplente alle cattedre superiori con promessa di successione pella prima vacanza che avesse luogo, nè tardò molto, ad avere una cattedra nuovamente eretta nella Università, come vedrassi in appresso. Intanto egli nell' aspettativa propose di dare nella università gratuitamente lezioni di sacra Bibbia e di lingua greca ed ebraica, il che gli venne dalla deputazione di buon animo consentito.

Anche il R. Nicolò Delle Piane delle Scuole Pie, che già da tempo era supplementario per le scuole inferiori domandò ed ottenne la nomina di supplente alle cattedre di teologia e filosofia con promessa di successione, ma dopo il Danna. Lo affidamento medesimo domandava nel dicembre del 1783 il P. Giuseppe Sanseverino dell' Ordine di S. Benedetto proferendosi intanto a leggere nella Università gratuitamente la storia ecclesiastica, ma la sua domanda non venne allora

dalla Deputazione favorevolmente accolta. Ripetè poco dopo la medesima instanza senza però più apporvi la clausola della successione, il che era in lui indizio di generoso sentimento e del desiderio di farsi conoscere, ma inutilmente ancora; finchè ad una terza proposta il Deputato alle scuole avendo osservato essere il ricorrente uomo di grande ingegno, di rara dottrina e d' illustri natali, il Severino fu appagato del suo desiderio. E ben lo meritava imperciocchè quelle lodi erano ben fondate ed al merito di lui giustamente dovute. Per lo che dalla Deputazione stessa venne in seguito consultato in molte cose concernenti gli studi ed era sempre chiamato tra i primi nel dare gli esami che si stabilirono per la elezione de' professori. Dettò egli pertanto per più anni la storia ecclesiastica con molto concorso di allievi e molto plauso, ed in anni successivi stampò in Genova tre libri, *ab excessu Christi rerum ecclesiasticarum*, distinti in tre volumi, il terzo de' quali dedicò alla Deputazione. In appresso alle sue lezioni di storia sacra aggiunse quelle di sacra Bibbia, allorchè dovette cessarle il P. Danna passato ad altra cattedra.

Nel 1795 il P. Sanseverino chiedeva il congedo di alcuni mesi per recarsi in Malta a fare la professione religiosa in quell' ordine gerosolimitano. Indi passava a Napoli, di dove mandava la sua rinuncia alla cattedra per essere stato eletto istoriografo dell' ordine stesso. Nella sua assenza supplì alle sue lezioni l' Abbate Francesco Carrega, che si offerì poscia a continuarle gratuitamente finchè le condizioni della finanza universitaria immegliate consentissero anche a lui lo stipendio al quale il P. Sanseverino era stato ammesso in conformità degli altri professeri di lire 600. L' offerta del Carrega fu accolta, ma egli non ebbe che una nomina provvisoria.

La nomina, di cui abbiamo fatto cenno, dei supplenti alle cattedre era una misura economica e in una toglieva l' assurdo di affidare tutte le supplenze al solo prefetto degli studi come se fosse uomo in molti diversi studi sufficientemente

versato, ed ostava alla interruzione delle lezioni, che avrebbe potuto di frequente aver luogo. Con saggio accorgimento la Deputazione trascegliendo i supplenti fra gli uomini di sperimentata capacità dava loro l' affidamento della successione alla cattedra. Questo era onorato premio delle fatiche, ed incitamento efficace a mettersi ognora più addentro negli studi, e prepararsi ognor meglio all' arduo ministero dello insegnamento a cui potevano essere, quando che fosse chiamati.

Un tale sistema ci sembra di assai preferibile allo assegnare ai supplenti soltanto una rimunerazione pecuniaria, come presentemente si fa, giusta il numero delle supplenze, talchè diresti che la scienza si vendi e compri a minuto. Soltanto la Deputazione avrebbe adoperato anche meglio nominando ad ogni cattedra un particolare supplente, imperocchè in questa guisa egli avrebbe potuto tutto consacrarsi ad uno studio speciale, in cui perciò riuscire ottimo, e intervenendo alle lezioni del professore, in caso di assenza di lui, più facilmente seguirne con pro degli studenti il metodo ed il programma. Vedremo come a seconda di queste riflessioni la Deputazione nel 1793 modificasse il sistema de' supplementarii, che intanto ebbe adottato.

CAPO II.

Nuovo organamento della Università — Cagione della dilazione di dieci anni di un piano apposito a quest' oggetto — Sua approvazione dal Senato — L'asse ex-gesuitico assegnato alla Università — Nuove cattedre — Instituzione di Stabilimenti scientifici - Instruzioni per le diverse Scuole — Primi esordii degli Stabilimenti — Pensioni de' maestri e lettori — Annua loro approvazione.

Per quanto il regolamento del 1774 fosse buono in alcune sue parti e potesse lodarsi come ordinamento provvisorio degli studi, che presso a poco erano conservati come gli avevano lasciati i gesuiti, e per quanto ad essi ogni aggiunto di nuove scuole fosse avvalorato da nuove opportune instruzioni, era nondimeno ben lontano dal porre l' Università in quel grado, che i bisogni della pubblica instruzione chiedevano, le condizioni e l' esempio delle italiane Università suggerivano. L' aspettazione dell' universale a ragione dimostravasi a questo proposito mal soddisfatta ed inquieta, ed a provvedimenti più larghi e vigorosi accennava. Faceva mestieri di un piano, che fissasse chiaramente lo scopo a cui dovesse essere stabilmente consacrato l' asse gesuitico, che ampliasse gli studi e porgesse ad essi un sicuro e ben determinato indirizzo, creando eziandio quegli stabilimenti, che le scienze dimostrative domandano onde chiarirne e raffermarne colla osservazione i dettati, e col sussidio delle esperienze promuoverne il sicuro andamento e il progresso. Il che, a vero dire, la deputazione della Università per se stessa altamente sentiva, poichè in sua seduta del 15 di novembre dell'anno stesso Gio. Battista Grimaldi ne

discorreva diffusamente le ragioni, e per incitamento avutone dagli stessi serenissimi Collegi, onde al Deputato Ambrogio Doria essa affidava lo incarico di stendere un apposito progetto, e poscia il 21 di agosto del 1776 gli aggiungeva collaboratore nella importante bisogna lo stesso Gio. Battista Grimaldi. Se non che nel gennaio dell' anno successivo essi non ne avevano ancora fatto nulla, impercioccbè si stimò necessario dare loro nuovo impulso all' opera, ripetuto anche il 27 di gennaio del 1778 quando all' ufficio di deputato particolarmente alle scuole subentrava al Doria Gerolamo Durazzo, e nuovamente nel luglio allorchè furono letti alla Deputazione due biglietti de' calici trasmessi dal Senato all' oggetto di muoverla a non più ritardare la proposta di un definitivo assetto degli studi universitarii. Tutto però riuscì inutile per allora, sì che nacque pur anco il sospetto come che mal fondato, che i membri della Deputazione non fossero tra loro concordi sulla destinazione a darsi al patrimonio gesuitico, e che taluno di essi bramasse temporeggiare per vedere prima a che conducessero i tempi. Erano invece tutti di avviso non essere cosa prudente il fare proposte, le quali non potessero subito per difetto di mezzi mandarsi ad effetto e giovare meglio il ritardare a farle quando le entrate ben chiarite per una parte porgessero la misura dello ampliamento degli studi, e per l'altra l' asse fosse alquanto sgravato dagli oneri che su di esso indipendentemente dagli studi enormemente pesavano. Frattanto il tempo trascorreva, e non pochi provvedimenti per l' Università che la Deputazione pure proponeva al Senato rimanevano indietro, poichè il Senato era mal disposto ad approvarne le proposte non ben distinguendo se convergessero ad un fine unico ben determinato e vantaggioso. Il 13 di novembre del 1783 il Senato leggeva un nuovo biglietto de' calici in questi termini: « Sono compiti dieci anni che per la disgrazia de' gesuiti soppressi si devolvette nel principato il patrimonio di quelli. Fu tosto instituita una nuova Giunta per provvedere ai bisogni delle scuole, per raccogliere il patrimo-

nio disperso e a un tempo per istudiare e proporre l' uso in cui si dovesse convertire una tale eredità. La prima parte di questa commissione fu eseguita e ultimata allorchè fu presentato alle SS. VV. serenissime lo stato attivo e passivo dell' asse ex-gesuitico. L' altra, cioè quella che abbraccia uno stabile sistema rimane tuttavia inadempiuta. Forse la Giunta eccellentissima non si ricorda neppure di avere questa commissione, forse la crede intempestiva per non avere denaro in cassa di superfluo, forse ancora la relazione non sarebbe stata gradita per la lusinga da più soggetti conservata di vedere ristabilita la compagnia di Gesù. Ora però che è cessata tale speranza, a cui non pensano gli socii medesimi sarebbe ormai tempo di ricordare alla predetta Giunta l' obbligo suo di riferire, che cosa pensi si possa fare in vantaggio dello Stato e della studiosa gioventù, giacchè non è breve il tempo di dieci anni per isciogliere questo gran problema. Gioverebbe altresì riferire se nel caso ipotetico di un risorgimento fosse spediente in buona politica ammettere nello Stato questo nuovo corpo e donare a lui questo patrimonio su cui ha diritto il principato e la città tutta ».

Questo biglietto trasmesso alla Deputazione venne letto nella seduta di lei del 20 di novembre, onde ebbe a rammentare esistere al proposito nella sua cancelleria una memoria estesa sopra un sì importante argomento dal Grimaldi. Propose di esaminarla nella sua prima tornata, ma la cosa fu protratta fino al 3 dell' agosto 1784. In quella memoria, troppo più compendiosa per la materia che tratta, sono i capi seguenti:

1.° Alcune norme di studi per le classi di lettere, nelle quali devono ordinatamente insegnarsi la Storia Sacra ed ecclesiastica, la profana, la patria e la geografia proponendo a quest' uopo la stampa di un corso in cinque piccoli volumi da assegnarsi ciascuno ad una classe. Gli studenti dovranno mandarne ogni giorno a memoria alcune domande, ed a quando a quando darne saggio ne' trattenimenti accademici e principalmente ne' loro esami in fine di anno, e nella pubblica Ac-

cademia pella distribuzione de' premii, il che riuscirà assai più utile che la recita di poetici componimenti quale po' provvedutamente suol farsi;

2.° Cattedre da aggiungersi: una di aritmetica e di scrittura mercantile e cinque altre, di fisica sperimentale, di storia naturale, di elementi di algebra e geometria, di nautica e di storia ecclesiastica. Si prescinde da quelle di medicina e chirurgia per le quali supplisce l'ospedale maggiore. L'astronomia richiederebbe una specola troppo più dispendiosa, nè l'Università di Torino e di Pavia avevano ancora lettori di questa scienza. Però potrà darne un trattato il professore di matematiche superiori. Non è necessario instituire nuove cattedre di legge dappoichè è supplito ad esse da quella di gius civile della famiglia Grimaldi non che dalle instituzioni criminali del collegio de' notari;

3.° Stabilimenti scientifici: si conservino ed accrescano il laboratorio chimico già formato e l'orto botanico, a poco a poco s'instaurino un gabinetto di fisica sperimentale ed un museo di produzioni naturali, rimanga aperta la biblioteca agli studiosi e venga provveduta de' libri più utili che escono alla giornata per comodo de' professori e degli studenti;

4.° Nomina de' professori: ove non siano saliti in molta fama di dottrina, o non abbiano date opere pregiate alle stampe si eleggano per esame. Questo daranno professori della Università alla presenza della Deputazione, ma non avranno che voto consultivo. I temi per l'esame si estrarranno da un' urna e sì gli esaminatori che i candidati tratteranno gli argomenti estratti improvvisamente. La Deputazione o nominerà o proporrà la nomina al Senato di coloro che nello esame saranno stati approvati;

5.° Stipendii ai professori: debbono essere in ragione delle fatiche. Lo assegnamento a principio assai tenue di lire 600 riceverà un discreto aumento triennale. Vi sarà una giubilazione della metà dello stipendio attuale dopo sedici anni di scuola. I giubilati però dovranno supplire alla mancanza delle

lezioni de' professori cagionata da malattia o da altro motivo;

6.° Orario delle scuole. Con questo il Grimaldi scendeva a que' minuti particolari che se giovano a compiere un piano di scuole, non bastano a formarne la sostanza ed il nerbo. Per questo è d' uopo stabilire nettamente i principii, e l' autore o fosse dimenticanza o deliberato proposito di farne oggetto di altra distinta memoria, aveva ommesso la stessa parte principale concernente la destinazione a cui doveva essere consacrato il patrimonio gesuitico, benchè dal tutto insieme si rilevi ch' egli supponeva non altro dovere essere che quella della pubblica instruzione. Il qual pensiero, a dire vero, era in mente di tutti dal primo giorno in cui la Deputazione aveva preso la direzione delle scuole. In una sua relazione del 9 maggio 1775, si leggeva « Dall' altra banda ognun sente la positiva necessità che in questa capitale le scuole pubbliche e gratuite non manchino. Inoltre ed a questo proposito pensa la eccellentissima e magistrale Deputazione e lo sottopone alle superiori riflessioni di V. S. Serenissima che tutti quanti i redditi già goduti dal Collegio de' SS. Gerolamo e Francesco Saverio debbano essere riguardati come particolarmente affetti alle scuole che vi furono erette, dovendosi presumere che i cittadini nel dotarlo avessero in vista il vantaggio che al pubblico risultava dalla instituzione delle scuole e che gli risulterebbe dalla successiva loro manutenzione ed ampliazione ». La relazione del Grimaldi venne unanimemente approvata dalla Deputazione ed inviata al Senato accompagnata da una rappresentanza del deputato Giacomo Gentile, nella quale egli studiossi di supplire al difetto dichiarando esplicitamente come era necessario l' uso a cui la Deputazione intendeva fosse rivolto l' asse da lei amministrato. Stimiamo pregio dell' opera di qui riportarla.

« Serenissimi Signori. Furono negli anni addietro da VV. SS. Serenissime replicatamente tramandati in commissione alla eccellentissima Deputazione ex-gesuitica varii biglietti de' calici

tendenti a preparare un piano e proporre in qual uso convertir si dovessero i beni della estinta Compagnia di Gesù alla di lei amministrazione affidati, marcando principalmente che siccome la base di tutto è la educazione della gioventù, così sembrava che a quest' oggetto importantissimo dovessero prima di tutto rivolgersi le occupazioni del Serenissimo Governo.

» La prefata eccellentissima Deputazione non ha ommesso di seriamente applicarsi in più riprese sul contenuto nei riferiti biglietti anche per mezzo di particolar commissione in un soggetto del di lei cerchio, ed è rimasta troppo persuasa che l' ammaestramento della studiosa gioventù è l' uso più atto a combinare la pubblica utilità ed il profitto delle anime, non essendovi stabilimento veruno ove meglio questi due fini si trovino riuniti come nelle pubbliche scuole ove la gioventù ritrova quella retta educazione che forma in noi una seconda natura per divenire buoni cristiani e virtuosi cittadini; nel che appunto consiste la pubblica utilità e la salvezza delle anime, che si proposero per oggetto finale li benemeriti testatori della Compagnia di Gesù, dai quali fu provvisto largamente di rendite il Collegio di S. Girolamo. Oltre di che, ciò viene ad essere coerente al breve pontificio della soppressione dei gesuiti, da cui rilevasi doversi avere principalmente in vista la volontà dei testatori e la pubblica utilità nel disporre dei beni di detta Società.

» Con la traccia di questi principii ha la eccellentissima Deputazione rivolte le sue considerazioni sull' attuale situazione delle scuole di S. Girolamo condecorate del nome di Università ed ha riflettuto, che quantunque i rispettivi lettori e maestri non tralascino di diportarsi con sommo zelo ed attività nello esercizio de' loro doveri con pieno applauso del pubblico e molto profitto de' giovani i quali sono cresciuti di numero assai più di quello fossero nel tempo de' soppressi gesuiti ed hanno dato autentiche prove di studio con più difese nelle facoltà filosofiche e teologiche eseguitesi con universale approva-

zione, pure se non venga proposta a professori medesimi una qualche ricompensa, si correrà il rischio o che diminuisca il loro zelo non animati dalla lusinga del premio o che si dimettano dal loro uffizio offerendosi loro un posto migliore, perciò ha formato un progetto che ha l' onore di umiliare al sovrano loro consesso ».

« In esso crede di avere adeguate, per quanto comporta l' attuale situazione dell' asse ex-gesuitico le viste e i rilievi sopra accennati tanto circa le nuove cattedre da esigersi quanto circa il metodo da tenersi nella elezione de' professori; e qualora lo stesso piano incontrasse il gradimento di VV. SS. Serenissime e ne venisse in seguito autorizzata per la piena sua esecuzione essa Deputazione eccellentissima, potrebbero sin d' ora darsi le opportune disposizioni per l' apertura nel venturo anno scolastico di tre di esse cattedre come più importanti, cioè la scuola di aritmetica e scrittura mercantile, e le cattedre della fisica sperimentale e della storia naturale, per le quali non verrà per ora ad oltrepassarsi l' annua spesa di lire 2800 comprese le macchine per la fisica ed il museo per la storia.

» Rispetto poi alle altre tre cattedre di nautica, di elementi di algebra e geometria e di storia ecclesiastica si renderà sollecita l' eccellentissima Deputazione di farle aprire a misura che andrà sgravandosi delle pensioni ex-gesuitiche il patrimonio suddetto, senza dispendio del quale verrebbesi anche a stabilire l' ultima di esse, senisse da VV. SS. Serenissime accettata la instanza del R. P. Giuseppe Sanseverino a norma di quanto resta espresso in altra esposizione, che si umilia al sovrano loro consesso » ([1]).

« Qualora dunque il fin qui esposto fosse degno della sovrana loro approvazione non ommetterebbe essa Deputazione eccellentissima di combinare e fare stampare quel nuovo ora-

([1]) Nel capitolo precedente già si disse come il P. Sanseverino dopo replicate instanze fosse ammesso a leggere nella Università la storia ecclesiastica.

rio, siccome quel calendario, che contenga i giorni scolastici, festivi e di vacanza coi nomi de' rispettivi lettori uniformemente a quanto si pratica nelle altre Università ».

Da questa esposizione si ha la conferma di ciò che già abbiamo osservato, le gravi spese ond' era onerato l' asse gesuitico essere state cagione del ritardo alla presentazione del piano degli studi, come ugualmente rilevasi l' ostacolo stesso frapporsi alla pronta instituzione di alcune delle nuove cattedre proposte. L' asse, come si vedrà, era per se stesso assai rilevante ([1]), e la Deputazione aveva posta molta cura nel raccoglierlo, nel verificare i capitali esistenti di credito, introitarne le rendite, volgere le somme in utili impieghi, ma in tutte queste operazioni, nelle quali essa spiegò attività ed intelligenza grandissima aveva avuto bisogno della cooperazione di molti, ai quali dovette perciò dare rimunerazioni e stipendii. Vennero pure in luce debiti lasciati dai gesuiti che fu giustizia e dovere di pagare e che da ogni parte a titoli diversi rampollarono. Le pensioni gesuitiche erano molte perchè a principio il Governo c' era andato con grande larghezza concedendole senza tutte le debite distinzioni, tanto a coloro che per la soppressione cadevano in povertà quanto a coloro che di loro famiglia erano agiati, tanto a coloro che per molti anni avevano faticato nel dominio della Repubblica quanto a coloro che da poco tempo vi erano venuti e vi si trovavano per passeggere incombenze allorchè uscì la bolla di soppressione, non rifiutandola ai gesuiti medesimi genovesi ch' erano sempre stati prima d' allora in esteri regni. Quelle pensioni nel 1775 ascendevano alla cospicua somma di lire 64,600, onde il deputato Gio. Francesco Pallavicini accennava in una sua memoria del 9 di maggio al Senato già citata, che le prime disposizioni prese con troppa larghezza al tempo della soppressione della Compagnia non erano che interine e potrebbero quindi riformarsi in ordine alle pensioni. Le chiese pure già de' ge-

([1]) Vedi Documento N. I

suiti tornavano di forte aggravio, perchè si erano fino allora conservati in esse tutti gli svariati esercizii del culto, che i gesuiti vi avevano stabiliti, funzioni, novene, quaresimali, oratorii, divozioni d' ogni maniera, per le quali cose bisognava mantenervi custodi, inservienti, confessori, direttori ed altre persone addette, senza ritrarre dai locali lasciati dai padri utile alcuno. In un memoriale inviato al Senato stesso dal deputato Gio. Francesco Pallavicino, e approvato dalla Deputazione il 5 settembre 1775 è significata la spesa fatta a tutto il luglio dell' anno stesso a partire dal 10 di settembre del 1773 per la chiesa di S. Ambrogio in lire 10,997. 10. 4, per quella di S. Gerolamo di lire 2860. 8, e per quella di S. Ignazio in Carignano di lire 2405. 5. 8. Vale a dire fra tutte di lire 16,263. 4. E siccome il Senato raccomandava alla Deputazione di fare le economie che potesse maggiori onde scemare le spese dell' asse gesuitico, per cui sembravano troppo gravi, così essa proponeva di chiudere le chiese medesime riducendo quella dell' Università ad uso soltanto della scolaresca, quella di Carignano a capella privata degli ex-gesuiti, e aprendo quella di S. Ambrogio per due ore del mattino affine di celebrarvi le messe delle capellanie in essa esistenti. Il Senato però non accolse un tale progetto, come riguardo alla chiesa di S. Ambrogio avevane pure precedentemente rifiutati altri che la Deputazione gli aveva presentati. Come rilevasi, agli ex-gesuiti, che non avevano prescelto di ritirarsi altrove era stata conceduta l' abitazione in Carignano e ve n' era buon numero. È bensì vero che a riparare a tante spese il tempo concorreva colla successiva estinzione delle pensioni e la Deputazione e il Senato con opportuni provvedimenti, ma in questo non poteva operarsi, che con una certa lentezza e con grande prudenza, onde il consigliarsi costantemente colla finanza e colle entrate nell' attuazione del nuovo piano. Il quale il Senato suggellava colla sua approvazione il 12 di agosto commettendone alla Deputazione lo eseguimento in tutte le singole parti, riserbando però a se stesso l' approvazione ed

elezione de' lettori che avessero subito l'esame innanzi ad essa, e come meritevoli fossero stati proposti. Con altro decreto poi del 21 dello stesso mese il Senato dava facoltà alla Deputazione di provvedere alla erezione delle diverse cattedre secondo che le condizioni dell'azienda ex-gesuitica potessero meglio comportarlo. Questo doppio decreto implicitamente ammette il principio di consecrare le rendite dell'asse gesuitico agli studi a misura che cessassero gli oneri temporarii dai quali era gravato. Il Gentile nella sua relazione dimostra essere questo conforme al breve con cui il Pontefice sopprime la Compagnia, ove prescrive di avere principalmente in vista la volontà dei testatori e la pubblica utilità nel disporre dei beni della Società. Qual maggiore utilltà della instruzione della gioventù? E non è appunto per essa che i testatori, lasciarono ai gesuiti? Il piano presentato al Senato evidentemente è steso su questo principio, e il Senato lo ammette in tutte e singole le sue parti, e rivolge a pro della instruzione, quanto la cessazione di altri obblighi e la loro diminuzione lo permettesse. In questa maniera il Senato secondò la pubblica opinione espressa nel mentovato biglietto de' calici, seguì i suggerimenti della Deputazione, e dispose diffatto nel miglior modo del patrimonio gesuitico a vantaggio delle scuole e della Università. Vediamo ora ciò che ad incarnare le sue proposte la Deputazione in conseguenza facesse, e quali fossero i provvedimenti da essa presi sì per le cattedre ed i professori e sì per la formazione e direzione degli stabilimenti scientifici.

Non tardò essa a dare opera alla instituzione delle cattebre di aritmetica commerciale, di storia naturale e fisica sperimentale che giudicava a petto di ogni altra importantissime e tali veramente erano. Di quanto momento infatti sieno le due ultime non solo per se stesse, ma eziandio per gli studi della chimica e della medicina e chirurgia non che per le arti e le industrie medesime, niuno è che nol vegga. L'aritmetica poi necessaria in ogni condizione sociale lo è sommamente in una città come Genova, che è tutta nei traffichi, da' quali ri-

trae, può ben dirsi, la sua sussistenza e la sua grandezza. Nell' agosto pertanto del 1784 la Deputazione determinò che si aprisse per ciascuna di esse il concorso, e che per ciascuna venissero preparati i programmi, le instruzioni, i locali non meno che pei rispettivi gabinetti consacrando a tale uopo le somme necessarie.

E gli esami ebbero luogo il 7 di dicembre. Per la cattedra di storia naturale non vi ebbe che un solo concorrente, che fu il medico dottore collegiato Cesare Nicolò Canefri da Novi, che sino al 1781, essendo stato assistente nel grande Ospedale di Pammatone si era già fatto onorevolmente conoscere per la stampa di una sua dissertazione, che fu tenuta in molto pregio ([1]). Aveva quindi seguito il patrizio Gerolamo Durazzo, allorchè questi andò inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Vienna, e colà frequentando l' Università e l' Accademia e le lezioni di ottimi professori si era messo ben dentro negli studi della scienza naturale e della chimica, alle quali era particolarmente inclinato, confermando poscia ed ampliando le cognizioni acquistate in un viaggio in Ungheria e in altre parti col patrizio Ippolito Durazzo, col quale visitò molte miniere e molti giardini botanici. Di ritorno in Genova, e desideroso di rivolgere le preziose dottrine, delle quali aveva fatto tesoro, a pro della patria gioventù fino dal gennaio dell' anno antecedente aveva domandato ed ottenuto nella Università un locale per farvi gratuitamente due volte la settimana conferenze e dimostrazioni di mineralogia. Ne furono esaminatori il P. Glicerio Sanxai, il P. Marco Decotto, il P. Cirillo Capozza. Estratti i tre temi dell' esame fra i molti ch' erano stati preparati, il candidato a lungo e felicemente su di essi discorse in guisa che raccolti i voti degli esaminatori riuscirono tutti favorevoli.

Per la fisica sperimentale non presentavasi che il P. Sanxai,

([1]) *Dissertazione sulla legatura del cordone ombilicale e sulla estrazione della secondina.*

che avendo già professato con sommo plauso per dieci anni la fisica non doveva più essere sottoposto all' esame.

Tre furono i concorrenti per l' aritmetica e scrittura mercantile, Gio. Battista De-Grossi, Stefano Bancalari, Gio. Battista Capurro, fra quali l' ultimo soddisfece pienamente a tutti i quesiti e venne trascelto con tutti i voti. Il Senato approvò le nomine. E siccome il P. Sanxai era per ciò costretto a lasciare la cattedra di fisica generale, così pel decreto già accennato del Senato in favore del P. Danna, questi ne venne nominato professore. Per lo che cessando egli le sue lezioni di Sacra Bibbia continuò gratuitamente soltanto quelle di lingua greca ed ebraica.

Il deputato alle scuole Giacomo Gentile che con instancabile operosità e grande intelligenza intendeva al retto ordinamento della Università; presentò senza ritardo all' approvazione della Deputazione e de' Collegi la instruzioni e le norme per ciascuna delle tre nuove scuole. « Il professore di storia naturale, così incomincia la instruzione per lui, dovrà pel corrente anno scolastico dare incominciamento alle sue lezioni dal regno minerale dettando o spiegando la mineralogia secondo il sistema di Bergmann con fare su questo autore le successive spiegazioni e dimostrazioni ». Poi prescrive di proseguire nè due anni seguenti le trattazioni relative al regno vegetabile ed animale, cosicchè il corso di sue lezioni venga nel triennio compiuto. Per ciascuna di queste tre parti accenna le materie principali, sulle quali gioverà che il professore maggiormente si fermi. Indica i giorni delle lezioni e quelli delle dimostrazioni e conchiude con dire che il professore avrà il pensiero di ordinare e custodire il gabinetto di storia naturale procurandone sempre il miglioramento e il decoro.

La istruzione per la fisica sperimentale raccomanda precisione e chiarezza nel dettato, sicchè contenga le scoperte più importanti ed abbracci la loro storia medesima, ma sia parco nella spiegazione de' fenomeni rammentando, che i fatti comprovati dalle esperienze devono servire di guida senza abban-

donarsi alle ipotesi e lasciarsi sedurre dalla immaginazione. Il dettato però dev' essere in lingua latina. Così allora usavasi in tutte le Università d' Italia e così si usò ancora per lungo tempo. La lingua latina tenevasi come lingua generale dei dotti ed in essa erano scritte ordinariamente le memorie delle Accademie ed i corsi scientifici: bramavasi conservarla in tutti i rami del sapere come quella nella quale ci erano stati tramandali i preziosi tesori della antica sapienza. Non era a dir vero impossibile esprimere in essa le nuove idee delle scienze sperimentali. Eulero in que' giorni medesimi la usava felicemente ne' suoi volumi di matematiche sublimi come l'avevano usata Newton, Leibnizio e tanti altri uomini insigni. Al dì d' oggi ancora vediamo in essa usciti in luce alcuni saggi pregiatissimi di un poema didascalico sul vapore e sulle svariate sue applicazioni al movimento delle macchine ([1]). Però è pur necessario ad esprimere i nuovi oggetti e le nuove idee introdurre ad ogn' istante nuovi vocaboli, onde sovente la lingua antica prende colore di nuova, od usare di frequenti circumlocuzioni, ciò che torna di non piccolo nocumento per la chiarezza e la precisione del pensiero. Non era poi a sperare che le nozioni stesse più elementari della scienza si diffondessero e rendessero comuni e popolari, come doveva desiderarsi ove fossero date soltanto in una lingua studiata e conosciuta da pochi. Per le quali ragioni e più altre che non è qui luogo di addurre, noi stimiamo essere stato provvido e savissimo divisamento quello di avere addottato alla fine nello insegnamento delle scienze positive e sperimentali la lingua volgare.

Per la scuola dell' aritmetica il programma approvato dalla Deputazione è assai più particolareggiato. È distinta in due classi per ciascuna delle quali si esprime il bisogno che vi sarebbe di un maestro diverso. Nella prima dovranno inse-

([1]) Vedasi — *Specimen de Vapore* — pubblicato in Pesaro nel 1860, ed — Il Vapore nuovo saggio didascalico latino e italiano del Prof. Giuseppe Giacoletti delle S. Pie, pubblicato in Torino nel 1861.

gnarsi le prime quattro operazioni e la regola del tre nelle sue varie forme ed applicazioni, quali sieno i pesi e le misure dei paesi diversi ed eziandio la calligrafia. Nella seconda le regole di società, lo sconto, la teoria del cambio, la scrittura mercantile e di azienda colla distinzione dei libri a tenersi. Si tratterà de' principali contratti usati nel commercio e delle leggi più importanti che lo reggono, e sopratutto il maestro insisterà sulla fedeltà che devesi praticare dai negozianti nei contratti e dagli scritturali nel tenere i conti. « Si dirà delle mercanzie diverse e del modo di distinguerle. Formerà pure parte dello insegnamento la geografia considerata particolarmente relativamente al commercio, non ommettendo le osservazioni e gli esercizii opportuni sulla ortografia e lo stile proprio dei trafichi ». Nè dovrà mancare « la instruzione sopra i doveri dell' uomo cristiano e del cittadino tanto necessarii alla comune tranquillità ».

Alla instruzione già data per lo innanzi ai maestri delle classi inferiori venne allora fatta con saviissimo intendidimento una appendice per la parte spettante allo insegnamento della geografia e della storia sacra, profana e patria. Con essa al maestro di grammatica si prescrive di spiegare nella ultima mezza ora di scuola il ristretto del vecchio e nuovo testamento facendone ogni giorno studiare alcuni versetti agli scolari « ed impiegando tutti que' mezzi e quelle industrie che stimerà più opportune ad instruirli in questa parte importantissima della educazione letteraria. Nel tempo medesimo il maestro di Umanità minore (forse così ancora designavasi la grammatica superiore) insegnerà la storia delle quattro principali monarchie antiche col corredo della geografia, per la quale avrà nella scuola le *carte in grande, cioè il planisfero e le quattro parti del mondo.* Alla Umanità maggiore è assegnata la storia d' Italia, e la parte geografica relativa per cui sarà la scuola fornita delle carte generali e di quella d' Italia in grande. Per la Rettorica uno dei due professori darà breve lezione ogni giorno

di storia universale e l'altro di storia patria, obbligando ciascuno i suoi allievi a ripetere la sostanza della parte che sarà stata spiegata. Daranno inoltre un giorno della settimana la storia ecclesiastica. In ciascuna classe sarà provveduto un volume particolare che conterrà sì la parte storica e sì la geografica che alla classe stessa è prescritta. Il dopo pranzo d'ogni sabbato vi sarà nelle scuole un esame ed esperimento sulle materie geografiche storiche apprese nella settimana ». Questa appendice venne dalla deputazione approvata nel dicembre del 1784, e le instruzioni per la storia naturale e la fisica sperimentale lo furono nel gennaio seguente.

Non vorrà ora il lettore tacciarci di esserci troppo più a lungo fermati su queste minute disposizioni della Deputazione intorno alle scuole, se rifletterà al rumore che da più di un decennio si mena fra noi pei nuovi metodi d'instruzione, ed alla colluvie delle memorie e dei libri pieni d sistemi, di opinioni e proposte per dare norme d'insegnamento dal leggere e scrivere fino alle classi più elevate Con ciò da noi si volle chiarire colla prova dei fatti che nostri padri non erano a questo proposito in quella grande cecità ed incuranza, che taluni dei recenti riformatori fingono di credere, attribuendo intanto a se stessi il merito di propagare i frutti di una civiltà tutta nuova. Il progress che vi ha nella instruzione è quello che viene dal progress fatto dalle scienze positive e dalla maggiore diffusione d essa nel popolo, portata dai mutati ordinamenti politici, m quanto al rimanente non c'è gran fatto a vantarci. Abbiam veduto come i fanciulli ed i giovani nello studio inferior de' loro studi potessero fornirsi delle principali nozioni d aritmetica, di geografia e storia, ma col dovuto temperamento, ma evitando quella varietà e moltiplicità di materi capace più a ingenerare confusione nelle menti che ad invigorirle, e rendendoli inetti a studi ben continuati e profond a fomentarne in modo efficacissimo la vanità e la superbi

Nello stadio superiore poi non davasi luogo, ed era un gran che, a quella maravigliosa superficialità che presentemente invade e condurrà al polo opposto del vero sapere. Vero è che dopo tanto tempo di esperimenti e riforme siamo sempre in via di nuovi organamenti, ond' è ancora a sperare che si finirà col far senno e per molte parti in ordine al metodo col ritornare all' antico!

Prima di procedere oltre nello accennare la instituzione delle altre cattedre proposte nel 1784 volgiamo uno sguardo agli stabilimenti scientifici ch' ebbero allora o poco tempo prima principio, e forma di una ben ordinata Università tanta parte. Poche parole a dir vero basteranno per ciò che spetta al gabinetto di chimica ed all' orto botanico. Per questo non vedesi fatto assegnamento alcuno nè per l' acquisto di piante, nè per le fatiche di loro coltura, dal che può argomentarsi quanto piccola cosa dovesse essere e poco capace a condurre i giovani oltre il primo limitare di una scienza che è tutta nella osservazione. Era interamente lasciato alle generose cure del Batt e del Mojon. Il laboratorio di chimica non ebbe ne sotto la direzione del Batt, ne per molti anni appresso assegnamento maggiore per le spese delle preparazioni di lire 100. Soltanto lo institutore innominato di quella cattedra lo fornì a principio, giusta l' obbligo assúntone, di alcune macchine più necessarie e quindi finchè il Batt continuò a reggere quella scuola gli diede i sussidii indispensabili. Da nota che ne fece il successore del Batt si scorge che tutto l' apparato chimico del laboratorio consisteva in si pochi oggetti da non meritare neanco di essere citati. Non vi ha al di d' oggi farmacia sì meschina che non ne sia assai meglio fornita.

Il museo di storia naturale ebbe un tenue incominciamento da una collezione di minerali, che nel 1785 donava Girolamo Durazzo, che allora presiedeva la Deputazione degli studi ed era delle scienze naturali amantissimo e cultore assai intelligente. Ignoriamo se il Canefri che n' era direttore

abbia riposto in esso la collezione di 400 minerali stranieri in seguito da lui fatta, e di altrettanti della Liguria, coi quali divisava studiare e descrivere la geografia fisica dello stato. L' annuo assegnamento non montava che a lire 300, e per fermo con tale somma non era possibile il procurarsi i più comuni esemplari dei vari rami che la scienza abbraccia. Per la fisica sperimentale poche macchine esistevano già appartenenti al collegio gesuitico, e l' Abate Berio aveva generosamente esibito quelle ch' egli possedeva per le esperienze da farsi nel corso recentemente instituito. L'Ab. Carlo Giuseppe Vespasiano Berio, dottore del Collegio teologico, quello stesso, che fatta una buona collezione di libri e di manoscritti rendeva pubblica la sua libreria e ne faceva erede la città, sì che la presente civica biblioteca prende nome da lui, molto interessamento prendeva de' fisici studi. Raccogliendo in sua casa gli uomini amanti delle fisiche discipline vi si tenevano scientifici ragionari e vi si ripetevano fisiche esperienze per le quali il dotto ecclesiastico aveva fatto una discreta collezione d' instrumenti. Per cura e spese di lui un Quilio Ferrini fabbricava macchine per eseguire esperimenti sull' aria. Un Carlo Castello gli aveva provveduto un ventilatore idraulico. Nella società del Berio si ragionava della respirazione e de' suoi fenomeni secondo il sistema di Priestley pubblicato appena un anno prima, e della maniera di mettere i parafulmini poco dopo ch' erano stati immaginati dal Franklin. Nel 1785 per compra d' instrumenti e spese degli esperimenti venne fatto l' annuo assegnamento di lire 700, ma il professore a breve andare fu costretto ad esporre alla Deputazione di non essere in grado di continuare le sue lezioni se non si comperassero alcune macchine estimate del valore di lire 5000. La Deputazione dapprima rispose di non avere fondi disponibili all' uopo; ma il Sanxai a ripetere due mesi dopo la domanda spingendola coraggiosamente a lire 7000, sicchè essa meglio avvisando propose di vendere un certo numero di luoghi came-

lari per valersene a pro della scuola di fisica e il senato ne approvò la proposta con decreto del 22 di settembre. Il gabinetto crebbe eziandio alquanto per doni avuti. Così nel febbraio 1788 Francesco Maria Balbi donava instrumenti di non leggiero valore, nel dicembre Placidia Cattaneo Pallavicini una cassetta di ottici instrumenti assai pregiati e nel marzo del 1792 Gio. Battista Grimaldi un prisma inglese a lati mobili ed uno specchio cilindrico. Ad ogni modo si modica era ancora la scientifica supellettile de' due gabinetti di storia naturale e della fisica sperimentale, che amendue capivano in una medesima piccola sala, e nel 1790 non vennero già divisi per la ristrettezza del locale, ma soltanto perchè riusciva troppo incomoda cosa ai due direttori di fare nello stesso luogo le preparazioni e dimostrazioni del loro corso.

Dato il primo avviamento alle scuole, raccolto ed ordinato l'asse ex gesuitico la Deputazione non tardò ad occuparsi della biblioteca della Università. Poichè nel 1777 venne decisa la vertenza cogli eredi del dottore Demetrio Canevari intorno alla libreria da lui lasciata ai padri gesuiti di S. Girolamo, e che questa fu restituita alla famiglia, la Deputazione volle, che alla biblioteca fossero aggiunti i libri che i gesuiti avevano nella casa professa di S. Ambrogio. Di che ebbe l' incarico il R. Gaspare Oderico ex-gesuita uomo versatissimo nella bibliografia e profondo negli studi archeologici. Vedesse egli quali fossero nella libreria di S. Ambrogio i libri mancanti in quella della Università, i doppi e gl'inutili facesse vendere, sorvegliasse al trasporto ed al collocamento degli altri. Non è a dire se l' Oderico prendesse a cuore il pronto ed esatto eseguimento della cosa. Nel gennaio del 1779 fu quindi eletto e nominato bibliotecario collo stipendio di lire 600, da pagarsi però fino dal principio dell' anno antecedente atteso quelle sue non leggiere fatiche. In seguito gli fu dato un sotto bibliotecario che fu il R. Gio. Battista Erici ed un ammanuense, il R. Nicolò Noli, i quali

sotto la sua direzione dovevano occuparsi di formare il catalogo dei libri. Intanto fu proposto alla fideicommissaria Centurioni di unire alla biblioteca della Università a certi patti la libreria ch'essa possedeva e che rimaneva negletta ed inutile, e la proposta venne accettata, per lo che fu bisogno di accrescere di assai gli scaffali e di operare nel locale considerevoli riattamenti. Nel 1783 poi si aggiunsero i libri lasciati dai gesuiti in S. Remo, e furono quattordici casse di volumi trascelti, chè gli altri furono in S. Remo stesso venduti. Queste vendite, e quella dei libri superflui della biblioteca riunita che fu consigliata e diretta dall' Oderico diedero in complesso la somma di lire circa 7000, che la Deputazione tosto deliberò d' impiegare nella massima parte nell' acquisto di opere nuove riserbando soltanto lire 300 assegnate all' Erici, e lire 200 al Noli pel lavoro del catalogo, che fu condotto a compimento nel 1787. Al quale aggiunse eziandio lire 400 per aver egli copiato il catalogo stesso in quattro volumi, ma congedandolo poscia nel 1790 non avendo più in biblioteca lavoro da assegnarli. Consacrò altresì altre tenui somme all'acquisto di nuovi libri, ma teneva sempre di occhio il bilancio della finanza, nè voleva mettersi sul passivo. Nel 1781 vennero come scoperti e ricuperati due capitali comechè poco ragguardevoli, già spettanti alla casa di residenza dei gesuiti in Novi. Il senato con suo decreto del 13 di dicembre approvava che fossero consacrati a beneficio della biblioteca universitaria.

Tali furono gli esordii degli stabilimenti scientifici della Università. Allorchè diremo in quale stato presentemente si trovino, si avrà una riconferma di quella sentenza che lo incominciare con fede e coraggio, il continuare con perseveranza conduce a risultamenti che adeguano le speranze.

Il decreto del 12 dl agosto 1784 regolava pure le pensioni de' professori, che ormai a tenore di quello correvano. La ricompensa triennale ad aumento dello stipendio medesimo per la sua qualità era lasciata al giudizio ed all' ar-

bitrio della Deputazione, ed al principio del 1788, scaduto il primo triennio, non fu che di lire 50 a ciascuno. I professori opinavano, che i sedici anni dopo i quali acquistavano il diritto alla giubilazione intera dovessero incominciare dal giorno della prima loro nomina, ma la Deputazione e il Senato per lo contrario decisero aver soltanto, giusta il loro intendimento, dal giorno del decreto, che conferiva il diritto alla giubilazione stessa. È però a dire, che a procacciare ai lettori e maestri que' maggiori vantaggi che avvisava compatibili colla finanza, fino dal 1774 aveva conceduto a quelli delle scuole inferiori, che lo avevano domandato, una camera di abitazione nel palazzo delle scuole, con che essi avevano un luogo, ove riposarsi nello intervallo delle lezioni e prepararsi alla lezione seguente, onde non restava loro scusa alcuna di non trovarsi puntualmente all' ufficio. La concedeva pure ad altri professori nel 1783, e l' anno appresso ordinò che fossero distribuite tutte le camere che rimanevano disponibili ai maestri e lettori secondo il grado di anzianità nella cattedra preferendo fra gli uguali il maggiore di età. E deve pure osservarsi, che quando giusto motivo porgevasi, studiavasi di mitigare la severità della decisione suddetta delle giubilazioni. Così la concedeva nel 1785 al P. Clemente Fasce, benchè non avesse che un anno de' sedici fissati, e nel 1791 ai RR. Guglienzi e Luxoro, che ne avevano soltanto sette. Del rimanente erano, è vero, stipendii troppo ristretti se vengano considerati in se stessi; ma a petto della parte disponibile dell' asse erano quali poteva appena comportarli, in guisa che il Senato suggeriva sovente alla Deputazione di andarvi meno largamente. E la Deputazione soleva rispondere come aveva risposto nella relazione già mentovata del 9 di maggio 1775. « Siccome non istà in mano del seren.mo governo la dilatazione de' pur troppo angusti limiti dell' asse gesuitico così ognun vede che a stabilire il desiderato bilancio, altra via non rimane che quella di riformarne, o diminuirne le spese » E ben tosto soggiun-

geva « Non può negarsi che le scuole di Strada Balbi non sieno costose, ma neppur negherassi che così nel numero de' maestri, come nella quantitativa delle rispettose loro ricognizioni non si sia proceduto coi riguardi imprescindibili alla tenuità dell' asse che doveva supplirvi, nè si sa scorgere di qual riforma o risparmio sia suscettibile il pecuniario che lo concerne ». È anche a dirsi, che il denaro allora valeva assai più che attualmente. Allora le amministrazioni non erano sì facili ad aprire crediti sull' avvenire, ma studiavansi di non uscire dal cerchio delle rendite attuali e finalmente tutti i pubblici impieghi erano retribuiti nella medesima proporzione. Che anzi non pochi di essi, comechè pieni di responsabilità e di fatiche, erano gratuitamente condotti. Molto tempo invero e molti pensieri la Deputazione consacrava all' amministrazione dell' asse ex-gesuitico ed al reggimento della Università, e per tutto ciò non aveva che l' onore ed il soddisfacimento di servire la patria e contribuire al pubblico bene.

Nello stesso anno 1784 la Deputazione propose e determinò che dovesse al cominciamento dei corsi stampàrsi il catalogo de' professori e un cenno delle materie che nei diversi corsi medesimi verrebbero trattate. Il catalogo de' lettori e maestri dalla Deputazione inviavasi ogni anno al senato con quelle osservazioni che essa meglio stimava intorno al merito ed alle fatiche loro, affinchè ciascuna volta ottenessero la conferma nella cattedra (1). Somigliante provvedimento della conferma era stato proposto dalla Deputazione sino dal 1778, allorchè compievasi il primo triennio di loro nomina, imperocchè stimava essere questo efficace argomento e stimolo per essi al solerte ed esatto adempimento de' loro doveri. E tale veramente doveva riuscire il

(1) La Deputazione prima d' inviare il catalogo de' professori al Senato gli passava sotto voti ad uno per unò, e dalla maggioranza di voti dipendeva la proposta di loro approvazione al Senato.

pericolo di un ammonimento o della rimozione, e la speranza della lode. Quanto divario di opinioni e giudizi in tempi diversi! Quanta distanza tra la legge dell' annua approvazione e la inamovibilità dei professori! Nè è cosa sì facile il pronunciare quale dei due sistemi al postutto sia più ragionato e proficuo.

CAPO III.

La facoltà teologica dà le lauree in teologia — Aggregazione del Collegio di teologia alla Università — Instituzione di una scuola di Algebra e Geometria — Francesco Pezzi — Vani tentativi per aprire una scuola di nautica — Cangiamenti avvenuti tra i professori fino al 1797 — Supplementarii ad ogni cattedra — Provvedimenti perchè i giovani farmacisti, e studenti di medicina e di chirurgia frequentino le lezioni di chimica — Scuola di gius pubblico pei giovani patrizii proposta e non accolta — Diminuzione degli stipendii dei professori.

Per quanto il piano degli studi dalla Deputazione proposto nel 1784, ove fosse stato pienamente mandato ad effetto, avrebbe ampliato gli studi universitarii che fino allora erano rimasti circoscritti negli angusti confini, ne' quali erano lasciati dai gesuiti, nondimeno sarebbe stato ancora gran pezza lontano da quello che richiedevano il progresso delle scienze e il bisogno de' tempi. Le lettere erano ristrette al-l' usato corso della rettorica, nè potevano informarsi e prendere legge, norma e vigore dalla filosofia onde non rimanersi vuote e ciarliere e fallire al medesimo senso estetico; questa e le matematiche e le scienze naturali e la chimica, parti amplissime dell' umano sapere che in tanti rami diversi si dividono e piegano, non avevano ciascuna che uno o due professori; alla fisica non mancavano gl' insegnanti, ma sì gl' instrumenti per ripetere le esperienze già fatte altrove e nuove tentarne. La teologia sola era meglio di ogni altra scienza provveduta e abbastanza, imperocchè non meno di sei professori vi leggevano la dogmatica e la morale, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e la sacra Bibbia. Ed

erano veramente uomini di molta dottrina e tale n' era lo insegnamento da stare a petto a quello di qualsivoglia più rinomata università d' Italia. Con queste scuole universitarie ed altre che non meno illustri erano in Genova e la viva emulazione ond' erano nobilmente animate, gli studi sacri vi si tenevano in grandissimo fiore.

Ad accrescere l' autorità e lo splendore della teologica facoltà aggiungevasi il privilegio che aveva di conferire le lauree. Abbiamo altrove rammentato, come i gesuiti dopo lunghe dispute ed ostinati tentativi alla fine ottenessero che il Rettore del Collegio, come vice Cancelliere del Senato a quest' oggetto speciale compartisse la laurea in teologia a coloro che nel collegio medesimo avessero lodevolmente compiuti i loro studi e date le prove prescritte per conseguirla. Era ben naturale, che i nuovi lettori la stessa facoltà domandassero, come coloro ne' quali erano in certa guisa passati tutti i diritti, tutte le prerogative delle quali godevano le scuole teologiche della soppressa compagnia. E la domandarono infatti nell' anno stesso 1774, in cui occuparono le cattedre lasciate dai gesuiti. Di che replicatamente tenne discorso alla Deputazione l' avvocato suo consultore Agostino Queirolo, il quale venne incaricato di esporre la domanda al Senato e le ragioni che vi erano di aderirvi. Il Senato aderì infatti e con suo decreto del 25 di ottobre del 1781 concedette la facoltà desiderata, d' allora in poi tutte le lauree teologiche si diedero alla Università e la Deputazione in seguito a relazione dal deputato Giacomo Gentile ne stabilì i modi e le forme. Il Senato nel suo decreto non aveva dimenticato il mazzo di fiori finti, di che i laureandi dovevano presentare l' arcivescovo, il quale giusta l' antico costume interveniva come vice Cancelliere del Senato e Delegato apostolico o come tale la laurea riconosceva e confermava, e la Deputazione determinava che il mazzo fosse composto di dodici rose, tanto minutamente procedevasi in ogni cosa!

Se il collegio de' dottori in teologia avesse rinnovato le contestazioni che pel privilegio di conferire le lauree aveva avuto altre volte coi padri gesuiti poteva facilmente nascerne una di quelle gravi scissure nel clero alle quali più volte diè luogo la facoltà teologica di Parigi, e che riescono di grande scandalo e danno presso l' universale. Ma il collegio di teologia in Genova usò invece assai prudentemente. Od ebbe invito, di aggregarsi alla Università e fare corpo con essa ed accettò, o fu esso stesso che domandò un tale saviissimo provvedimento ed ottenne, onde esercitare così in comunanza la facoltà di conferire le lauree. Il fatto è che con decreto del 29 di aprile dell' anno seguente il Senato aggregò il collegio alla facoltà teologica universitaria, e questa a quello, ond' è che l' uno e l' altra ugualmente intervenivano nel laureare e nello ascrivere al collegio. I giovani laureati in teologia, che domandavano il dottorato e subivano gli esperimenti voluti, ottenevano i diplomi di esso colla firma del direttore degli studi della Università e del Rettore del collegio. Abbiamo sott' occhi il diploma di aggregazione del R. Stefano Degregorii del 17 di giugno 1794, a cui sono sottoscritti il prof. Marco Decotto quale prefetto degli studi e il R. Antonio Luigi Schiaffino quale Rettore del collegio dei teologi, e Giuseppe Andrea Cancelliere della Università. Teologo valente fu il De-Gregorii, e professore di diritto canonico.

All' attuazione di tutte le proposte del piano di studii approvato nel 1784 mancava ancora lo stabilimento di due nuove cattedre, di quella cioè di Algebra e geometria, e di quella di Nautica. Le quali rimasero ancora alcuni anni vacanti, o ne fosse cagione il difetto de' fondi necessarii, o la mancanza di soggetti, i quali volessero sottoporsi agli esami prescritti o presentassero titoli sufficienti per essere da questi dispensati. Frattanto il corso di algebra geometrica era provvisoriamente affidato al lettore di metafisica il P. Decotto, che gratuitamente lo si era addossato e faceva perciò

due lezioni per giorno. Nel febbraio però del 1788 un giovine tenente ingegnere proponeva alla Deputazione di darlo anche senza stipendio. Era un Francesco Pezzi, uno de' due ufficiali che per disposizioni testamentarie dello eccellentissimo Gian Giacomo Grimaldi pubblicate in presenza de' serenissimi collegi il 1 di febbraio 1777 era stato inviato per tre anni in Francia affine di studiarvi l'arte dello ingegnere, delle fortificazioni e della guerra [1]. Di molto ingegno naturale e grandemente inclinato agli studi matematici egli n'era ritornato fornito di elette cognizioni e di scienza non comune, e per gratitudine del benefizio aveva dedicato agli esecutori testamentarii del Grimaldi la traduzione dal latino in francese della *Introduzione all' analisi infinitisimale di Eulero*, traduzione da lui fatta insieme ad altro matematico Kramp, e stampata nel 1786 in Strasborgo aggiungendovi note assai pregevoli. Quel suo lavoro egli presentava alla Deputazione come argomento di sua capacità per la cattedra alla quale aspirava e titolo bastante per essere dispensato da esami. E la Deputazione di buon grado l'offerta accoglieva, e dal Senato ne otteneva il 3 di aprile la nomina a professore di matematiche elementari, onde ben tosto egli incominciò le sue lezioni. Non ebbe la pensione di lire 600 che due anni dopo, ed avendo molto concorso di uditori e con amore occupandosi della sua scuola giovò molto alla instruzione in un ramo di studii, che non aveva allora in Genova gran numero di cultori. Per questo titolo il Pezzi ebbe diritto alla pubblica benemerenza, e per fermo è uno degli uomini più distinti per matematico valore, che l'università possa vantare, e degno perciò di stare a fianchi al chiarissimo Ab. Multedo. Il Pezzi scrisse alcune memorie inserite negli atti dell'Ac-

[1] Prima di lui era stato mandato dagli esecutori testamentarii del Grimaldi l'Alfiere del Reggimento còrso Agostino Menici dopo che i serenissimi collegi lo ebbero eletto del corpo degl' Ingegneri. Egli andò per un triennio a Strasborgo ove col sussidio Grimaldi godeva pure lo stipendio del corpo, ed ebbe lire 800 pel viaggio. Il Pezzi fu nominato al ritorno di lui nel 1783.

cademia di Torino e della società italiana di Modena alle quali fu ascritto. Ci piace citarle in questa storia poichè, tranne i pochi cenni che trovansi nelle memorie dello Instituto Ligure, non conoscendo alcuna biografia particolare di lui, nella quale ne sia abbastanza riconosciuto il merito, ci pare essere debito nostro di accennare almeno i titoli suoi ad essere rammentato coll' onore dovutogli.

Nel 1788, Vol 4.° della Società Italiana di Modena. — *Ricerca sopra la integrazione sviluppata in una serie finita della formula*

$$\frac{(A + Bz)\,dz}{(a^2 - 2\,a\,b\,z\cos\varphi + b^2 z^2)\,p}$$

essendo p un numero qualunque intero.

In questa ricerca l' Autore si giova della formula

$$\int \frac{x^m\,dx}{(b + c\,x^n)\,p}$$

in cui m, n sono intieri o rotti, positivi o negativi e p un intiero, ridotta dal cav. Lorgna alla forma più semplice

$$\int \frac{x^{m - n(p-1)}\,dx}{b + c\,x^n}.$$

1790. Ivi. Vol. 5.° *Considerazioni sopra una maniera diversa da quella che segue Eulero di trarre dal circolo le quantità trascendenti che allo stesso appartengono e dimostrazione di un teorema analitico.*

1791. Vol. 5.° delle memorie dell' Accademia Reale di Torino. — *Formules d'integration pour les equations aux differences infiniment petites.* — Si propone il problema generale: data una equazione differenziale di un ordine qualunque n che comprende un numero qualunque di variabili cercare 1.° la espressione dello integrale completo di un ordine qualunque $n-m$; 2.° la equazione di condizione che corrisponde a questo stesso integrale dell' ordine $n-m$. L' Autore in questa memoria richiama un suo *saggio sulla*

teoria delle equazioni lineari, la cui prima parte era stata stampata nel vol. X dei Commentarii dello Instituto di Bologna.

1792. Vol. 6.° della Società Italiana di Modena. — Integrazione in serie finite delle formole

$$\frac{x^{\pm q}dx}{(a+bx+cx^2)^p}, \frac{x^{\pm q}dx}{(a+bx+cx^2+fx^3)^p}, \frac{x^{\pm q}dx}{(a+bx+cx^2+fx^3+hx^4)^p}$$

nelle quali p e q sono numeri qualunque intieri.

1799. Ivi. Vol. 8.° *Sulla determinazione a priori della equazione del tempo.*

1804. Ivi. Vol. 11.° *Problema trigonometrico: dato un arco di circolo multiplo di un altro, trovare le più semplici espressioni di tutti i seni e coseni, tangenti e cotangenti ecc. disuguali tra di loro, degli archi summultipli di quelli i cui seni e coseni, tangenti e cotangenti ecc. sono uguali al seno e coseno, tangente e cotangente ecc. dell' arco dato.*

1807. Ivi. Vol. 13.° *Nuovi teoremi sulla possibilità della equazione $x^2 - Ay^2 = \pm 1$ e ricerca del numero de' termini del periodo della radice quadra di un numero non quadrato sviluppata in frazione continua.* A non essendo un numero quadrato, la risoluzione della equazione dipende dallo sviluppo di $\sqrt{A}$ in frazione continua. L' autore ha trovato formole generali, dalle quali per via di semplici artifici analitici deduce tutte le proprietà di tale sviluppo, perfezionando così quanto il Legendre aveva scritto a tale proposito nel suo — *Essai sur la theorie des nombres.* —

L' elogio migliore che possa farsi ad un uomo illustre sta nello accennare gli scritti coi quali egli giovò la moralità o la scienza. Non di meno aggiungeremo del Pezzi, ch' egli tanto per la sua dottrina quanto pel suo carattere buono, modesto, benefico fu tenuto in grande estimazione in Genova, onde venne posto fra i ventidue che col Doge furono nel 1797 chiamati al governo temporaneo della Repubblica.

Ebbe corrispondenza con molti rinomati matematici italiani e francesi e specialmente col Lorgna, col Cagnoli,

Sotto il governo napoleonico fu nominato colonello del Genio militare, ed ebbe il difficile ma onoratissimo incarico di dirigere la costruzione delle fortificazioni colle quali volevasi rendere difesi e sicuri i varii porti del Golfo della Spezia, ove già d' allora divisavasi stabilire un grande arsenale. Egli cessò dalla cattedra di matematiche elementari alla Università soltanto nel gennaio del 1806.

Stabilita la scuola di algebra e geometria, la Deputazione volgeva le sue premure ad aprire quella che aveva nel suo piano proposta di nautica, della quale era forte sentito il bisogno, ma non fu per questo ugualmente fortunata di vederle sortire a buon termine. Attuarla coi fondi dell' asse gesuitico non voleva stimandolo ancora troppo onerato, e le proposte che pur le vennero fatte per instituirla alla Università con altri proventi erano a tali condizioni soggette, che non credette consentaneo agli ordini universitarii e alla stessa sua dignità di consentirle.

Il magistrato delle galee aveva già nel 1785 nominato un maestro di nautica pei capitani gentiluomini detti di poppa ed i bassi ufficiali delle galee stesse e chiedeva un locale alla Università ove darne lezione. Volontieri la Deputazione concedeva il locale e concorreva eziandio nella spesa di prepararlo, come si conveniva al bisogno. Ma dopo che il deputato Giacomo Gentile ebbe a quest' oggetto convenuto quanto faceva mestieri col priore delle galee, qualunque ne fosse il motivo, il progetto andò a vuoto e le lezioni di nautica non ebbero luogo nè alla Università nè altrove. Lo insegnamento di questa scienza sì necessaria era tutto presso maestri privati.

L' Accademia Ligustica di belle arti, riscuoteva dal 1779 in poi annue lire 100, che avevale nel suo testamento legate il generoso Gian Giacomo Grimaldi, affinchè fosse stabilita una scuola di nautica, imperciocchè non pago di avere

consacrato pingui rendite perchè la Repubblica fosse fornita di buoni ufficiali ingegneri di terra, affinchè le venissero preparati abili ufficiali di mare, lasciava pensioni per otto giovani gentiluomini addetti al servizio delle galee e voleva che questi avessero maniera d'instruirsi in patria nella scienza della navigazione. Nell'assemblea generale dell'accademia del 1787 Gerolamo Durazzo, ch' era pure della deputazione ex-gesuitica rappresentava non essere più tempo d'indugiare lo stabilimento della scuola tanto necessaria di nautica: doversi alla fine mandare ad effetto le intenzioni del benefico testatore: la Deputazione universitaria adoperarsi finora inutilmente per la fondazione di una scuola di nautica, giovare di secondarne le sollecitudini e il desiderio con porre la scuola grimaldiana alla Università, ove già erano le scuole dell'altro Grimaldi. Per le quali instanze di un sì autorevole patrizio l'assemblea annuiva alla proposta e deliberava di nominare un de' suoi membri per concertare la cosa colla Deputazione universitaria, e fu Lorenzo Centurioni, e di far poscia in modo, che tutti i gentiluomini ammessi e mantenuti alla navigazione dalla fideicommissaria del fu Gian Giacomo Grimaldi fossero obbligati ad intervenire alla nuova scuola ovunque essa fosse stabilita. La Deputazione avuta lingua di quella deliberazione incaricò per parte sua il deputato Giacomo Gentile ad abboccarsi all'oggettto col deputato dell'accademia. I quali trattarono molte volte insieme intorno alle basi della importante istituzione senza poter mai, a quanto pare, pienamente combinare fra loro. Quando ecco il Gentile nel luglio 1788 ricevette dall'accademia un progetto in cui si proponevano le condizioni dello stabilimento come se fossero state seco lei convenute, il che veramente non era. Il progetto parlando a principio delle osservazioni fatte nell'assemblea dal Durazzo usciva subito in questi termini: « L' Eccell. Patrizio sottopose al riflesso dei signori accademici le necessarie non meno che vantaggiose circostanze di secondare effettivamente le patriotiche intenzioni del beneme-

rito legatario. Una città infatti che nel centro del mediterraneo apre l'ampio suo porto a tutte le nazioni del mondo, la situazione territoriale delle due riviere, che strette alle spalle da monti traggono la maggior parte delle loro ricchezze dal commercio del mare, li nocchieri de' bastimenti nazionali che veggonsi nella dura necessità di uscire fuori di paese per apprendere in estere università la teorica nautica, il naturale genio ed il talento perspicace de' cittadini, da' quali può sicuramente promettersi di vedere emulate le glorie degli antichi liguri navigatori, la facoltà infine di potere aggiungere questa scuola di nautica alle altre cattedre scolastiche della nostra Università, dove già da quindici anni sono vantaggiosamente promosse le scienze e la pietà, furono questi i motivi validissimi che determinarono l'accademia a convenire favorevolmente nel sentimento dell' eccel. signore ». Succedono quindi le condizioni dall' Accademia proposte: la nomina del professore di nautica sarà in perpetuo di diritto dell' assemblea generale: in coerenza delle quattro cattedre fondate dall' Ansaldo Grimaldi l' accademia avrà la suprema direzione della scuola di nautica, amovibile dall' Università a beneplacito di lei: la deputazione universitaria assegnerà locale per la scuola e abitazione pel professore, fornirà la scuola del necessario ed un custode per gl' instrumenti, allo aggiustamento dei quali dovrà eziandio provvedere; le forme e i modi delle lezioni, non che gli obblighi degli scolari saranno fissati di concerto dai due deputati. Il Gentile era stato alquanto sorpreso di somigliante proposta e ne riferiva alla Deputazione notando non essere cosa a lei decorosa ed al Senato di accogliere un tale progetto, capace pure ad ingenerare confusione e sconcerto nel buon ordine delle scuole; non esistere la pretesa coerenza colle altre scuole Grimaldiane imperocchè di queste la famiglia Grimaldi non faceva che presentare due soggetti per la elezione di un professore, ma la nomina rimanerne al Senato, la direzione alla Deputazione, la quale altro onere non aveva per esse tranne

quello di fornire il locale delle scuole. Queste del Gentile erano ben fondate ragioni e la deputazione perciò rispose all'assemblea dell'accademia di non potere ammettere il suo piano volesse combinarne ed estenderne un altro più conveniente e plausibile. L'accademia non secondò lo invito e d'allora in poi non si parlò più della instituzione della scuola di nautica alla Università. Soltanto nell'ottobre dell'anno seguente fu letto alla Deputazione un biglietto de' calici trasmesso dal Senato, in cui trattandosi del bisogno di una scuola di nautica proponevasi a professore un capitano Agnese; ma la cosa non ebbe altro seguito. Perchè allora fallì un tanto bene? Poteva a ragione l'accademia mancare di fiducia nella Deputazione universitaria? No, certamente. Non seppe spogliarsi di una meschina gelosia di autorità.

Ora dobbiamo dire di alcuni cangiamenti accaduti fra i lettori fino al 1797, allorchè il mutamento degli ordini politici ne recò pure grandissimi nell'amministrazione e nei regolamenti della Università.

Nel 1785 il P. Clemente Fasce, uomo pieno di profonda letteraria dottrina già professore di belle lettere nel collegio di Savona e di Genova e poi professore di filosofia e presidente degli studi nel collegio di Parma e che nella cattedra della rettorica per la parte poetica erasi conciliato la stima universale, per manco di salute fu costretto a domandare la sua giubilazione, che gli fu conceduta con metà della pensione di cui godeva, comechè non avesse, come già abbiamo notato, che un anno solo di professorato dopo la dichiarazione intorno alla legge delle giubilazioni. Gli succedette nella cattedra il R. Paolo Maggiolo, maestro di umanità per decreto del 6 di settembre. Del quale abbbiamo un *saggio di poesie* stampato in Genova nel 1778. Sono argomenti leggeri, nei quali null'altro scorgiamo che meriti attenzione fuorchè una tal quale facilità di stile a somiglianza del Frugoni. Certamente nulla vi ravvisi di quella profondità di pensiero, di quella vivezza d'immagini e pellegrinità di concetti

in buono stile che trovi nelle poesie del Fasce, e specialmente nel capitolo *Origine della navigazione*, ch'egli stampava altri suoi poetici componimenti nella raccolta *di versi scelti de' poeti liguri* fatta da Ambrogio Balbi nel 1789.— Genova, Franchelli (1). Al Maggiolo nella scuola di umanità succedette Gio. Battista Lanfranco, che aveva già per più anni tenuto la scuola medesima sotto i gesuiti, onde venne dispensato dall' esame. Ma il Maggiolo non occupò la cattedra che fino al 1791 quando fu eletto Vescovo d' Albenga. Allora per dargli un successore fu aperto il concorso con apporre per questo pubblici affissi. Erano esaminatori eletti dalla Deputazione il Decotto, il Semino, il Sanseverino, il quale aveva proposto i temi da estrarre relativi alla poesia, tutti di grande importanza per lo insegnamento. Si presentavano candidati il R. Antonio Sugo e il P. Celestino Masucco delle scuole Pie, chè un Galetti il quale erasi fatto inscrivere non potè venire da Levanto, ov' era professore di rettorica per non averne ottenuto il consenso dai direttori di quelle scuole. Il Masucco avendo ottenuto numero maggiore di voti consegui la cattedra confertagli con decreto del Senato del 29 di luglio. Il Galetti venne poi nel 1793 nominato soprannumerario per le scuole di belle lettere, e nel 1795 ebbe con decreto del Senato il diritto di successione alla prima vacanza di una delle scuole di rettorica.

Intorno al medesimo tempo vennero pure nominati soprannumerarii.

P. Michelangelo Vasallo, carmelitano calzato per la cattedra di teologia morale

P. Ignazio Lastrico de' Minori conventuali per quella di teologica dogmatica

(1) In questa stessa raccolta si trovano pure poesie di Nicolò Ardizzoni, Nicolò Grillo Cattaneo, P. Nicolò Dellepiane, Paolo Maggiolo, Francesco Massola, Gerolamo Serra, P. Luigi Serra, i quali o come professori o come rettori appertennero alla Università. — Di Clemente Fasce, orazioni due a Dogi della serenissima Repubblica.

P. Gio. Grisostomo Comotto, Agostiniano scalzo per l'altra scuola di teologia dogmatica.

P. Luigi Serra, monaco Olivetano per la cattedra di algebra e geometria.

R. Paolo Sconnio per quella della fisica generale.

R. Giuseppe Porcile per quella della fisica sperimentale.

Non vennero fissati altri supplenti perchè altri non se ne erano offerti. Per quelli delle cattedre Grimaldiane la Deputazione, non potendo proporli per non essere di sua competenza, confidava che il Senato avrebbe interposto le autorevoli sue insinuazioni presso la fideicommissaria Grimalda, onde questa provvedesse ai supplementarii come provvedeva ai professori.

Quest' ultimo da più anni intendeva alle dimostrazioni della fisica in aiuto del P. Sanxai, che rendette onorevole testimonianza di lui alla Deputazione, onde questa nel marzo del 1792, gli concedeva giusta la domanda fattane, titolo di pubblico dimostratore di fisica sperimentale.

Con questa nomina di supplenti a ciascuna cattedra in particolare la Deputazione riparava al metodo assurdo di un solo supplente per cattedre e facevasi saggiamente ad imitare quello che già praticavasi nelle altre università. Ma nel tempo stesso giudicando non doversi derogare al decreto di dare le cattedre per esame non volle più concedere loro la promessa di successione, ed avvisò essere compenso sufficiente pei supplementarii l' essere a parte di tutte onoranze e distinzioni spettanti ai professori in uffizio, e che « in parità » di circostanze, cioè di una uguale idoneità al servizio di » qualche cattedra vacante, e così nel caso che riportas- » sero ugual numero di voti di approvazione all' esame ab- » biano i supplementarii la precedenza sopra gli altri cor- » correnti ».

Che quelle onoranze ai supplementarii si concedessero bene sta. Giovava ancora il non derogare giammai alla legge degli esami e il rendere pure a quella i supplementarii sog-

getti essendo il mezzo migliore di assicurarsi della idoneità e del merito loro. Ma non c'era per questo bisogno di abolire la promessa della successione che già abbiamo detto essere vantaggiosa. Bastava che il concorso dell'esame fosse fatto per la nomina a supplementarii.

Un altro lodevolissimo provvedimento prendeva la Deputazione nel 1793, quella cioè di vietare ai professori e maestri di assumere veruno incarico di predicazione e di qualunque altro impiego senza previa permissione del capo della Deputazione e del Deputato alla Università. Quello della instruzione infatti è ministero di tanto momento e sì alto e delicato ufficio è il condurre la gioventù nelle rette vie del sapere, nutrirla di verità, educarla a sapienza e prepararla degnamente che nella società è assegnato a ciascuno, che a nostro avviso richiede tutta la mente, la coscienza e il tempo di un uomo per dotto e grande che sia. Chi imprende il nobile magistero del vero, del giusto, dei doveri e del diritto, chi assume la sublime missione, a cui tante speranze si affidano delle famiglie e della patria, di diffondere nelle nuove generazioni i tesori della scienza, se per trascuranza vi fallisce anche nella benchè minima parte commette un gran delitto. Ora sarebb' egli possibile lo intendere di continuo allo esercizio del foro della medicina o della curia, e distrarsi in molteplici occupazioni e adempiere nel tempo stesso, come conviensi i doveri della cattedra? Nè basta allo insegnante l'aver fatto lunghi studi ed essere dottore e maestro. Il campo della scienza è troppo vasto per darsi a credere di averne percorso gran tratto; essa avanza ogni giorno e bisogna seguirla nel rapido suo cammino; la verità sempre sotto nuovi aspetti si appalesa, l'errore stesso di nuove forme si veste ed è mestieri conoscere quelli per non essere illusi e ingannati da queste; alla storia dell'umano sapere si aggiungono ogni istante nuove pagine ed appendici, ignorare le quali è colpa e vergogna, al metodo stesso dello insegnamento deve rivolgersi seria attenzione per renderlo ognora migliore e più

fruttuoso. Come tener dietro a tutto ciò fra le esigenze dei clienti, gli oneri di altri impieghi e cure svariate che non soltanto dalla meditazione disviano ma ne rendono pur la mente incapace? Questo è tema che merita le riflessioni del filosofo e del legislatore.

Qui basta averne fatto cenno, e rendere per parte nostra tributo di lode alla Deputazione per la provvida sua disposizione in favore degli studi.

Un altro cangiamento ora dobbiamo registrare avvenuto nelle scuole nel 1788 per la dimissione data dal professore di chimica, il medico Batt, il professore di storia naturale Cesare Canefri gli era stato surrogato nella temporaria assenza con promessa però di succedergli quando non ritornasse a ripigliare lo insegnamento e con dispensa eziandio dall'esame, atteso, come si disse, l'analogia che passa fra le due scienze: verificatasi la rinuncia del Batt, il Canefri conservando la cattedra della storia naturale vi accoppiò quella della chimica e presentò alla Deputazione il piano di un corso di quattro anni che comprendeva le lezioni di ambedue quelle scienze e le esperienze ad esse relative da aver luogo due volte la settimana.

Proponevasi in esso di trattare delle materie seguenti:

Nel 1.° anno, dopo la introduzione, del regno minerale 1.ª classe dei sali; 2.ª classe delle terre e pietre.

Nel 2.° proseguendo pel regno minerale 3.ª classe delle sostanze imfiammabili; 4.ª classe dei metalli.

Nel 3.° del regno vegetabile.

Nel 4°. del regno animale, compiendo il corso con un supplemento sull'analisi delle acque.

Non credasi che nel terzo anno instituendo un corso sul regno vegetabile il Canefri avesse in mira di estendere le sue lezioni alla botanica. Soltanto in un discorso generale egli toccava della struttura e fisica dei vegetabili, passando quindi a trattare della maniera di trarne i diversi prodotti chimici, e della materia medica. Per la botanica non si an-

dava più oltre per allora alla Università. Gio: Battista Canobbio nel suo elogio di Domenico Viviani, inserito nel terzo volume degli elogi de' liguri illustri afferma che cessando il medico Batt dallo insegnamento ebbe l'incarico delle lezioni di botanica Gio. Battista Pratolongo, e che le facesse per tre anni seguenti e quindi cessassero fino al 1803 quando fu nominato professore di botanica il medesimo Viviani. Di tal fatto noi non troviamo cenno e documento alcuno negli atti della Deputazione ove nè il Pratolongo, nè la scuola di botanica sono mai nominati. Crediamo adunque che vera ed apposita scuola di botanica all' università non sia stata che fino all'epoca del Canobbio indicata del 1803.

Al Canefri per le nuove lezioni venne assegnato un maggiore stipendio di lire 500.

Col Batt dovette pur cessare dall' ufficio di dimostratore di chimica il Mojon, e il professore Canefri nel dicembre del 1790 propose alla Deputazione di concedere il titolo onorifico di dimostratore al R. Gio. Benedetto da Genova dei PP. Francescani della Pace, il quale dirigeva la farmacia di quel convento e aveva servito con molta perizia e attività per lungo tempo in tutte le preparazioni tanto della storia naturale quanto della chimica. E il Rever. Benedetto ebbe quel titolo.

La scuola di chimica aveva già dato buoni frutti sotto il Batt e maggiori ne prometteva sotto il Canefri, il quale era in grado di seguire nel suo insegnamento i nuovi metodi e principii e le nuove applicazioni, che la scienza aveva adottati e fatte. Grande vantaggio principalmente doveva trarne l'arte farmaceutica, alla quale le lezioni del Canefri erano in particolar modo dirette, come scorgesi dal summentovato programma, se fossero state esattamente attuate le proposte del deputato de' padri del Comune, Vincenzo Spinola intorno agli studi de' giovani farmacisti presentati al Senato giusta la richiesta fattane da esso con con decreto del 15 novembre 1787, delle quali abbiamo fatto

altrove parola, e se fosse stato fedelmente eseguito il regolamento sancito con decreto del 17 di luglio 1788, nel quale venivano approvate e prescritte (1). Il quale ordinava ai giovani ascritti all' arte di frequentare per gli ultimi quattro anni del settennio di loro pratica, le lezioni di chimica che sarebbero date alla Università ad un' ora del giorno che tornasse ad essi più comoda, e vietava loro di essere immatricolati farmacisti ove non presentassero le fedi di avere frequentato quella scuola e di averne subito con buon esito gli esami. Quel decreto venne trasmesso ai Padri del Comune, e da questi solennemente intimato ai consoli de' farmacisti, e fatto di pubblica ragione. Ma i giovani si dimostravano poco solleciti di quegli studi, e le lezioni universitarie erano poco frequentate, il che principalmente accadeva perchè al fine de' sette anni di pratica dai consoli con troppa facilità derogavasi alla presentazione delle fedi suddette. Il perchè la deputazione ex-gesuitica fece rappresentanza al Senato nel 25 novembre del 1790, esponendo che di questo andare doveva in seguito accadere « che venuto il tempo di essere matricolati » all' arte di farmacia gli giovani alla stessa presentemente accartati, o non verrà fatto caso veruno di quanto è prescritto » nel detto regolamento o al più ne verrà chiesta e facil» mente ottenuta la deroga, con che rimarranno nella crassa « ignoranza in cui sono della teoria e dei principii della » loro arte e continueranno a recarsi alla salute degli am» malati què gravissimi pregiudizii, che tutto giorno si odono » accadere e che vengono a lungo dettagliati nella piena re» lazione del Primo Magistrato de' PP. del Comune de' 19 di » giugno 1787 ». La Deputazione quindi suggeriva di far nuovamente intimare per mezzo del magistrato medesimo a tutti i giovani praticanti de' speziari farmacisti tanto della città quanto delle Riviere la necessaria e indispensabile osservanza del regolamento, e ai consoli ed al cancelliere del-

(1) Vedasi storia della Università vol 1. pag. 197.

l' arte di non ammettere all' esame per la matricolazione alcun giovane, che non presentasse le fedi prescritte, di apporre difficoltà maggiori delle consuete alle contingenti deroghe al medesimo , e in fine di rendere anche consapevoli di siffatte sovrane determinazioni i supremi Sindicatori , affinchè colla consueta loro vigilanza ne esigessero sì dal Magistrato dei Padri del Comune e sì dalla loggia de' farmacisti la piena osservanza.

Il Senato lodando assai lo zelo della Deputazione adottavane pienamente i suggerimenti con suo decreto del 6 di aprile 1791 , e Benedetto Viale, priore deputato dal Magistrato dei Padri del Comune all' arte farmaceutica, fattine a se chiamare i consoli Bernardo Gotelli e Gerolamo Malagamba e il Cancelliere Notaro Domenico Assereto leggeva loro quel decreto intimando loro di esattamente osservarlo in ogni sua parte.

Non solamente dovevano intervenire alle lezioni di chimica gli allievi farmacisti, ma era di sommo giovamento che vi assistessero pure quelli di medicina e chirurgia, i quali facevano i loro studi sotto i professori dell' Ospedale di Pammatone. Onde è che il Senato, per dare ad essi il comodo di frequentarle, nel Settembre del 1794 ordinava che per la scuola di chimica all' Università si prendesse temperamento opportuno che l' ora in cui vi si facevano le lezioni non coincidesse con quelle delle lezioni all' Ospedale.

Seguendo la narrazione de' cangiamenti occorsi nello insegnamento Universitario, ora diremo che il P. Guglieuzi professore di teologia morale per infermità da cui era da lungo travagliato e che gli rendeva difficile la pronuncia venne posto in ritiro e nel dicembre del 1791 passava alla sua cattedra il P. Cirillo Capozza lasciando quella della dogmatica. Alla quale era promosso il P. Marco Decotto, che cedeva la scuola di logica e metafisica al P. Nicolò Delle Piane stato fino allora soprannumerario. A suo riguardo insorse il dubbio se dovesse essere invitato a concorrere al solito esame,

che sarebbesi aperto per coloro che volessero a quella cattedra aspirare, ovvero se per avere avuto la promessa di successione gli sarebbe data senz'altra condizione. Fu presa una via di mezzo: subisse l'esame, ma senza pubblico concorso. Il Delle Piane nel 1791 proludeva le sue lezioni con una orazione latina, che stampava intitolandola alla Deputazione Universitaria alla quale poco appresso dedicava pure una sua *dissertazione sulla origine e progressi della filosofia, notizie storiche.* Genova — Caffarelli 1795.

Anche il Luxoro, nell'autunno dell'anno stesso dichiarava non potere più per la grama salute continuare la scuola della grammatica inferiore. Per questa adunque fu aperto il concorso per esame, e fra i due concorrenti RR. Gerolamo Bertora e Gerolamo Andrea Perasso, il primo venne ad unaminità di voti approvato.

Moriva in sul cadere del 1794 il P. Correard, lasciando i suoi libri, instrumenti matematici e globi geografici alla famiglia Grimaldi che lo aveva eletto professore [1]. E questa colla usata sua generosità li consacrava ad uso del patrio Ateneo, proponendo intanto a successore del Correard nella cattedra di matematiche superiori il R. Ambrogio Multedo, uomo versatissimo in quegli studi, come ne fanno fede le memorie che diede poscia alla luce. Per decreto del Direttorio esecutivo del 5 di settembre 1798 egli fu inviato al Congresso Scientifico di Parigi per la determinazione della unità de' pesi e delle misure. Al suo ritorno presentò il 22 di dicembre 1800 alla Commissione straordinaria di Governo i campioni de' pesi e delle misure metriche che portò dalla Francia, ed un *Rapporto sul nuovo sistema metrico* stampato dallo *Scionico De-grossi* in Genova nel 1801.

La Deputazione sempre intenta al retto andamento degli studi e ad accrescere lo splendore della Università, nell'agosto del 1792, ravvisando giuste le rappresentanze del

[1] Il Correard ex-gesuita era in molta estimazione e fu anche adoperato dal pubblico per l'opera del prolungamento del Molo Vecchio.

professore Delle Piane soppresse una delle due lezioni giornaliere di logica e metafisica, che precedendo quella di algebra e di geometria lasciava gli animi dei giovani troppo affaticati per seguire questa con frutto e senza pericolo di ingenerare confusione nelle menti, e nel tempo stesso per suggerimento del deputato agli studi Gerolamo Durazzo proponeva al Senato la instituzione di una nuova cattedra di giure pubblico, avvertendosi il bisogno colle seguenti parole « In questa Repubblica ove i giovani patrizi sono di buon'ora chiamati alla discussione de' serii oggetti del Governo non tanto circa la interna amministrazione dello Stato quanto ancora rapporto alle esterne relazioni politiche colle altre potenze e nazioni, manca affatto ogni stabilimento di pubblica instruzione in questo genere. Al quale potrebbe dalle SS. VV. Serenissime provvedersi colla erezione di una cattedra di gius pubblico alla Università, alle cui lezioni fossero principalmente invitati i patrizi destinati al Governo mediante quelle onorevoli distinzioni di pubblica approvazione ed anticipata confidenza che stimassero di accordare a chi le avesse frequentate con assiduità per un determinato tempo. Persona di capacità e che ha fatto gli studi relativi a detta scienza si è esibita (non già gratuitamente in ogni tempo, ma però in tal forma, finchè migliori circostanze dell'asse permettessero l'assegnazione di una giusta ricompensa) di dare ad ore e giorni adattati alle persone, per le quali specialmente si propone d'instituirle, periodiche lezioni sulla detta facoltà ». Una tal cattedra mancava ed era ottimo divisamento il proporne la instituzione, ma la proposta, com'era fatta, rendevane gli studi esclusivi alla classe patrizia, in mano alla quale troppo già di mal animo scorgevasi trovarsi il Governo della Repubblica. Non solo era tempo di stabilire nuovi privilegi, ma giovato avrebbe piuttosto abdicarne alcuni di buona grazia, poichè le idee francesi, ed i principii che avevano prodotto in Francia la rivoluzione; che aveva suffocato i privilegi nel sangue, si diffondevano ovunque

ed anche a Genova nuove cose preparavano. E un privilegio che rifletteva alla instruzione doveva riescir più odioso di ogni altro. Il Senato pertanto con saggio e prudente accorgimento, in quella che approvava la soppressione della lezione di logica e metafisica con decreto del 3 di settembre 1793, osservava il silenzio intorno la cattedra di pubblico diritto. Il medesimo deputato ebbe l'incarico di rinnovare la instanza, ma invano. La cattedra di gius pubblico fu soltanto stabilita alcuni anni dopo quando la distinzione de' giovani patrizii per le mutate condizioni del politico reggimento non poteva più aver luogo, e tutti dovevano essere ugualmente chiamati a fruire i piaceri e i vantaggi della scienza.

Lodevole certamente era il pensiero e il desiderio di ampliare gli studi universitarii colla fondazione di nuove scuole e collo accrescere i sussidii agli stabilimenti scientifici, avevasi anche in animo di dare qualche considerevole aumento alle pensioni de' lettori, poichè quello che concedevasi ad ogni triennio di lire 50 non poteva bastare a migliorarne sensibilmente le condizioni. E tutto ciò sarebbbesi fatto se l'asse ex-gesuitico avesse continuato, come per più anni aveva fatto a rendersi ognora più prospero collo accrescimento delle sue rendite sia per effetto di una ben intesa economia, sia pel ricupero di capitali e il loro buon impiego, sia per la diminuzione delle pensioni vitalizie. Ma per causa degli avvenimenti politici, che gravi perdite cagionarono, l'asse anzi che vantaggiarsi andò soggetto nel 1795 a forti ed inaspettate passività nel bilancio. Della storia della finanza universitaria discorreremo nel capitolo seguente, limitandoci a dire nel presente di uno straordinario provvedimento, che dalla Deputazione e dal Senato per cagione di quelle fu preso intorno alle scuole e ai lettori.

Nell'anno anzidetto reggeva l'asse ex-gesuitico e l'Università la Deputazione composta de' tre togati Felice Pallavicino, Gio: Battista Airoli, Giuseppe Emmanuele Rovereto, e de' quattro magnifici Ippolito Settimio Invrea, Gerolamo

Durazzo, Domenico Franzone, Nicolò Cattaneo Pinello. La quale nel dicembre ricevette dal Senato un biglietto de' calici, in cui notavasi come nel bilancio essendo una eccedenza di passività era d' uopo porvi riparo, e come nelle varie incombenze dei deputati non si facesse ormai il giro consueto. Con questo biglietto il Senato mandava pure l'ordine di presentarglisi il bilancio dell'asse e nel tempo stesso un progetto per rimediare al disavvanzo. La Deputazione dovendo essere mutata in gran parte col finire dell'anno trasmise lo ingrato ufficio alla Deputazione, che entrò nel principio del 1796, composta degli ecc.^{mi} Antonio Maggiolo, Giuseppe Doria, Giulio Asplanati, e degl'ill.^{mi} Giuseppe Durazzo, Cesare Doria, Gian Carlo Brignole, Nicolò Cattaneo Pinelli, al quale ultimo, che se ne scusò, fu prima sostituito Domenico Pio Cattaneo, e poi Domenico Serra. Ad adempiere gli ordini del Senato la nuova Deputazione tosto si accinse, e riserbandosi a mandare al Senato un esatto bilancio tosto che avesse potuto compilarlo, gl'inviò una relazione stesa dal deputato alle scuole Giuseppe Durazzo che proponeva le economie da farsi.

La relazione riconosce il disordine dell'asse dipendere dalla mancanza delle rendite di Francia in lire 29000, il debito arretrato a tutto il 1795 ascendere a lire 19068.3.2, per ciascuno degli anni successivi prevedersi una mancanza di lire 20500. A supplirvi in parte propone di sospendere temporariamente le cattedre di fisica sperimentale, di storia ecclesiastica, di matematiche elementari, di storia naturale, di chimica, di aritmetica, e le assegnazioni fatte ai due gabinetti di fisica sperimentale e di storia naturale, incaricando il P. Sanxaj a leggere di nuovo la fisica generale, e il P. Delle Piane a supplire, come faceva una volta alla matematica elementare (per cedere forse la cattedra di logica e metafisica al P. Dana?) il che darebbe il risparmio di lire 5000 e di rimettere sul piede antico gli onorarii degli altri lettori e maestri della Università, con che si risparmierebbero lire 700;

di sopprimere l'assistente alla libreria e ridurre da lire 600 a 200 l'onorario del bibliotecario, d'onde il guadagno di lire 600.

Il rimanente sino a lire 15080 si profitterebbe sospendendo gli onorarii ai Sacerdoti che facevano il servizio nella chiesa di S. Ambrogio, i quali generosamente si offerivano per allora di farlo gratuitamente, togliendo la pensione lasciandogli il titolo al Preside degli ex-gesuiti conviventi nella casa degli esercizi, diminuendo gli stipendii agl' impiegati dell'amministrazione, e sopprimendo il custode delle chiavi delle scuole, affidandole al prefetto del cortile.

Per quanto mancherebbe ancora ad equilibrare l'esito allo introito la Deputazione suggerisce di alienare la chiesa e gli effetti di essa in San Remo togliendo così l'annua spesa del suo servizio in annue lire 975.13.4 e ricavandone una tal qual somma, d'impiegare sul gran libro un capitale che rimaneva infruttifero a mani de' procuratori di Parigi di lire 13634.6, e pel rimanente potrà soccorrere la cessazione di pensioni gesuitiche.

Somigliante progetto dalla Deputazione approvato il 28 di febbraio era da uomini timidi o gretti o degli studi incuranti. Era un insulto alla civiltà ed al buon senso. Doveva spiacere al Senato e spiacque. Pronunciò infatti la relazione far poco onore a coloro che l'avevano pensata, ed assolutamente non essere a sopprimere tante scuole utili e decorose alla patria Università, allo stabilimento delle quali avevano pur contribuito tanti benemeriti patrizi. Alla parificazione dell'attivo e del passivo del bilancio si cercassero altri rimedi, e suggeriva quindi alcuni espedienti a conseguirla pur ammettendo che fossero provvisoriamente d'alcun poco scemati gli stipendi de' professori finchè potessero colle rendite di Francia e colla graduale estinzione delle pensioni vitalizie degli ex-gesuiti od in altra maniera ristabilirsi nuovamente interi ed anche aumentarsi. La Deputazione riflettesse meglio, e ad altri più assennati consigli maturamente appi-

gliandosi nuovamente a lui ne riferisse. A questa dura rimostranza del sovrano consesso essa comprese a quale incauto passo fosse trascorsa, cercò di scusarsi come più seppe e si studiò di presentare una nuova e più ragionevole proposta. Nella quale si diminuivano gli stipendii ai maestri ed agli impiegati e gli assegnamenti alla scuola di fisica e chimica d'onde avevasi il risparmio di lire 6220, si sospendevano le pensioni a' preti inservienti tanto della chiesa di S. Ambrogio quanto di quella di San Remo, ciò che dava lire 7360 di avvanzo; somme alle quali aggiunta qualche altra piccola economia, colmavasi il disavvanzo fino a l. 15655.13.4. Non sopprimevasi che la cattedra di aritmetica dello insegnamento della quale davasi in parte almeno il carico al professore di matematiche elementari.

Il Senato approvava il nuovo progetto il 24 di maggio e il 3 del giugno seguente decideva, che la riduzione degli onorarii s'intendesse incominciare dal giorno in cui fosse intimata ai lettori e maestri, e lo fu il 16 del mese stesso.

Or ecco il catalogo dei lettori, maestri supplementarii e impiegati a servizio delle scuole universitarie al cominciamento del 1796 cogli stipendii che allora godevano, e colle dotazioni degli stabilimenti scientifici. Noteremo pure le riduzioni nelle scuole, negli stipendii e nelle dotazioni fatte il 16 di giugno, riduzioni che non ebbero luogo nelle prime quattro cattedre grimaldiane.

Diritto civile, cat. grim. Gio: Battista Molini.

Diritto canonico cat. grim. R. Gio: Battista Gandolfo.

Matematiche superiori, cat. grim. R. Ambrogio Multedo.

Filosofia morale, cat. grim. P. Prospero Semino.

Teologia morale P. Cirillo Capozza colla pensione di lire 700 ridotta a l. 500.

Teologia dogmatica P. Angelo Merlo colla pensione di l. 700 ridotta a l. 500.

Teologia dogmatica P. Marco Decotto colla pensione di l. 700 ridotta a l. 500.

Fisica sperimentale P. Glicerio Sanxay colla pensione di l. 700 ridotta a l. 350. (1)

Fisica generale P. Felice Dana colla pensione di l. 700 ridotta a l. 500.

Logica e metafisica P. Nicolò Delle Piane colla pensione di l. 600 ridotta a l. 440.

Sacra Bibbia e storia ecclesiastica P. Giuseppe Sanseverino colla pensione di l. 650 per soppressione.

Chimica e storia naturale Cesare Canefri colla pensione di l. 1200 ridotta a l. 650.

Matematiche elementari Francesco Pezzi colla pensione di l. 650 ridotta a 480.

Eloquenza R. Francesco Massola colla pensione di l. 700 ridotta a l. 500.

Poesia P. Celestino Massucco colla pensione di l. 600 ridotta a l. 440.

Umanità R. Gio: Battista Lanfranco colla pensione di lire 600 ridotta a l. 440.

Grammatica superiore R. Angelo Traverso colla pensione di l. 600 ridotta a l. 440.

Grammatica inferiore R. Gerolamo Bertora colla pensione di l. 500 ridotta a l. 400.

Aritmetica Gio: Battista Capurro colla pensione di l. 700 per soppressione.

Prefetto del Cortile R. Settimio Fonticelli colla pensione di l. 500.

Bibliotecario R. Gasparo Oderico colla pensione di l. 600 ridotta a l. 200.

Assistente alla biblioteca R. Gio: Battista Enrici colla pensione di l. 200.

Supplementario di belle lettere R. Gio: Battista Galletti colla pensione di l. 200 ridotta a l. 160.

(1) Vi ha maggiore deduzione nella pensione perchè le sei lezioni alla settimana vennero ridotte ad una sola con un'altra sessione di esperimenti accompagnata da una dissertazione.

Altri supplementarii alle diverse cattedre già innanzi nel presente capitolo nominati.

Assegnamento annuo pel gabinetto di fisica sperimentale colla pensione di l. 700.

Idem per quello di storia naturale colla pensione di l. 300.

Al macchinista per la fisica sperimentale Paolo Rossi colla pensione di l. 100.

Direttore della Congregazione dei Rettorici R. Lorenzo Pisani colla pensione di l. 150.

Idem de' Scagnisti Gio: Battista Galletti colla pensione di l. 150.

Idem della Maggiore P. Marco Decotto colla pensione di l. 150.

Idem dei Grammatici R. Angelo Traverso colla pensione di di l. 150.

A tre confessori RR. Gioachino Riera, Filippo Candia, Gaetano Quadro colla pensione di l. 240.

Custode del Collegio D. Marco Bellando colla pensione di l. 320 per soppressione.

Al Portiere colla pensione di l. 432.

Custode giubilato colla pensione di l. 250.

Per premii agli studenti erano assegnate annue lire 210 e si spendevano tra per la messa alla scolaresca e una gratificazione per dare i segnali dell'apertura e del fine delle scuole, in tutto lire 130. Per la stampa de' calendarii l. 40.

Vedesi da questo quadro che la spesa intiera per lo insegnamento universitario riducevasi da lire 15122 a l. 8902.

L'anno appresso furono venduti gli argenti delle diverse congregazioni della Università che ne erano sovrabbondantemente fornite ricavandosene la somma di l. 29039.2. Questa vendita era fatta colla clausola di doversi impiegare il capitale a profitto de' lettori e maestri, ai quali erano stati scemati gli onorarii. Alle congregazioni sarebbe, come da decreto del Senato dei 28 di marzo, fatta la restituzione di altrettanto al ritorno di più prospere circostanze.

CAPO IV.

Stato dell'asse del Collegio di S. Girolamo nel 1773 — Perdite fatte da esso sui monti esteri — Stato dello intero asse ex-gesuitico nel 1790 — Somma a cui ascese in quell'anno la spesa per le pensioni de' professori e per le Scuole universitarie — Bilancio per li anni 1805-1806-1807, come si supplisce alle deficienze de' bilanci in questi anni — L'imperatore Napoleone toglie il sequestro sulle rendite della Università in S. Giorgio, provvede alla deficienza del 1807 con fondi straordinarii.

Prima di continuare la storia degli studi fermiamoci alquanto per dare uno sguardo allo stato ed all'andamento della finanza universitaria, elemento di sommo rilievo per gli studi medesimi, imperocchè da esso, come abbiamo veduto, si fece dipendere la instituzione di nuove cattedre, e ad esso dovette reputarsi la condizione infelice, in cui furono lasciati lunga pezzà gli stabilimenti scientifici, condizione che è in certa guisa lo specchio e può dare la misura dello insegnamento.

Nel cap. 22.° del 1.° volume della storia della Università accennammo risultare dal bilancio del 14 di settembre 1773 che il Collegio gesuitico di S. Girolamo possedeva in totalità lire 1.737,801. 16. 3, delle quali libere al Collegio lire 1,314,407. 7. 3 e le rimanenti lire 423,394. 9. 0 con destinazione fissa bensì, ma la più parte a beneficio del Collegio medesimo, come quelle che erano assegnate al mantenimento de' religiosi scolari, e non scolari, alla chiesa, alla biblioteca, al casino degli alunni, e dare missioni ed esercizii spirituali.

In questo asse tra le somme impiegate noteremo quelle nel dominio della Repubblica e nella banca di S. Giorgio, soltanto di	L.	26,102. 6. 1
Tra il monte di S. Pietro e monte novenale di Roma e Collegio di Ferrara, compreso lire 1260 alla Congregazione Lateranense	»	214,578. 0. 0
In Napoli, tra la Corte, varie gabelle, compreso lire 2890 alla Università delle veglie in terra di Oltranto nel Regno	»	82,025. 18. 6
In Milano, tra la Regia Camera, il banco di S. Ambrogio e la città . . .	»	97,982. 7. 3
In Firenze sul Monte di pietà . . .	»	30,000. 0. 0
In Venezia tra la gabella del tabacco, quella dell' olio e la zecca	»	45,897. 13. 0
In Bologna sul monte benedettino . .	»	8,346. 5. 6
In Vienna a S. M. l' imperatrice regina apostolica	»	9,555. 0. 0
In Regia Corte di Sassonia , . .	»	32,418. 15. 0
Capitali mobili ascendenti in somma a lire		546,906. 5. 4

Taluno di questi capitali andò irremissibilmente perduto. Nel settembre del 1775 la Deputazione ex-gesuitica, richiesta dal Senato di esporre lo stato in cui si trovavano i capitali e gl' impieghi ex-gesuitici esistenti all'estero gl' indirizzava una relazione in cui esponeva, essere stato intestato a credito del Senato stesso il capitale posto sul monte benedettino di Bologna e riscuotersene regolarmente i frutti; il gran Duca di Toscana non avere permesso alcuna voltura del capitale impiegato in Firenze e verificato nella somma di lire 47,625, ma avere ordinato che fino a nuovi ordini se ne pagassero gl' interessi al procuratore della Serenissima Republica; il Papa, che pure quando era tesoriere dimostrava al ministro ligure Figari le migliori disposizioni a quest' oggetto, ora rispon-

dere di non potere ancora nulla risolvere perchè salito da poco tempo al pontificato non aveva avuto agio di esaminare la cosa; a Vienna il principe Kaunitz risolutamente affermare essere massima invariabile di quella corte, che Sovrano del luogo era l' erede e subentrava nel possesso dei capitali della soppressa compagnia di Gesù; in Milano essersi fatte le debite instanze presso quella Giunta economale, ma questa aver rimesso i giudizii al tribunale, presso il quale pertanto pendevano le ragioni dei capitali colà impiegati e credersi intanto differita la sentenza per volersi prima conoscere le determinazioni che si prendevano dalla Corte di Vienna con cui Milano era in molta relazione; de' capitali in Venezia scrivere il Console Biffi incaricato di rimuovere gli ostacoli alla desiderata intestazione al Senato, che quel Governo aveva ordinato che tutti i capitali e loro frutti decorsi e decorrendi appartenenti a luoghi ed individui forestieri della estinta Compagnia dovessero star fermi fino a nuove deliberazioni, e scrivere nel tempo stesso riuscire intanto vana ogn' istanza perchè quella determinazione del Veneto Senato procedeva dal sequestro fatto dalla S. Sede di rilevante capitale di spettanza del Collegio di Verona, impiegato sui monti dello Stato Pontificio, volendosi aspettare a vedere le ulteriori determinazioni di Roma per regolarsi di conformità. La Deputazione nella sua memoria aggiungeva che quanto ai capitali di Venezia, Milano, Vienna e Roma le cose erano siffattamente incagliate da rimanere ben poca speranza di ottenere un esito felice, almeno in quelle odierne condizioni. Il funesto pronostico doveva fuor d' ogni dubbio avverarsi per Vienna, ove non solo l' imperatrice e regina apostolica Maria Teresa ritenne quale proprietà dello Stato i capitali appartenenti ai gesuiti, ma eziandio quelli che quantunque intestati ad essi, pure spettavano, come da chiari documenti rendevasi manifesto, a famiglie o stabilimenti genovesi.

Troppo sarebbe andare per le lunghe chi volesse seguire tutte le fasi di ciascuno de' capitali suddetti, gioverà meglio il

varcare di un tratto lo spazio di tre lustri per conoscere quale fosse nel 1790 lo Stato dell'asse ex-gesuitico, non già del solo Collegio di S. Girolamo, ma di tutto insieme il patrimonio ch' eglino possedevano nella Liguria, imperocchè questo è ciò che più importa, essendo stato tutto dalla Repubblica consacrato alla instruzione tranne quanto era necessario allo adempimento degli obblighi, de' quali era gravato, e al pagamento delle pensioni vitalizie agli ex-gesuiti. Queste pensioni nel 1775 montavano a lire 64,000, e il mantenimento e le ufficiature delle chiese di S. Ambrogio, di S. Girolamo e di S. Ignazio in Carignano richiedevano lire 16,263. 4: in tutto lire 80,263. 4. Per la instruzione e le altre spese non avvanzavano che circa lire 17.000.

Nel 1790 l' asse totale, compreso il valore de' beni stabili, delle case e de' Collegi, i capitali esteri intestati alla Repubblica, ascendeva a . . . . L. 3,550,671. 11. 7

Egregie somme erano collocate sui monti esteri. In Francia, tra l' *Hôtel* de *Ville* antico e nuovo, le poste, la Compagnia delle Indie, i *due soldi per lira*, la città di Parigi, il clero, la città di Marsiglia e quella di Lione e S. M.

Luigi XIV e XVI	L.	932,828. 8. 11
Con S. A. Serenissima Massimigliano Giuseppe Duca di Baviera . .	»	26,000. 0. 0
Con S. M. Gustavo III re di Svezia.	»	90,443. 13. 11
Con S. A. il Duca d' Anjou. . .	»	5,883. 6. 8
A Vienna con S. M. I. R. A. . .	»	174,616. 13. 3
In Danimarca con S. M. Cristiano VII.	»	78,143. 16. 5
Sui monti di Roma	»	78,243. 9. 7
In Bologna sul monte Benedettino.	»	8,346. 5. 6
In Londra, annuità consolidate. .	»	208,308. 5. 8
In Ginevra, Bomtems, Mallet, ecc.	»	3,100. 0. 0
Dal che risulta, lo impiego all'estero non essere stato minore della somma di	L.	1,605,913. 19. 11

Erano impiegate nello Stato, nella nuova scritta della eccellentissima Camera . . . . L. 234,462. 17. 0

Erano impiegate nello Stato, nella nuova scritta della eccellentissima Camera	L.	234,462.	17.	0
Nei cartularii di S. Giorgio . . .	»	31,883.	4.	10
Nel Magistrato dell' Abbondanza . .	»	82,456.	16.	9
Cogli Ill.mi Protettori dell' ospedale di Pammatone	»	37,500.	0.	0
Colla Congregazione dei Missionari di Fassolo	»	31,876.	15.	0
Coll' Ill.mo Ufficio de' poveri . . .	»	12,643.	18.	4
Nella somma totale di	L.	430,823.	11.	11

La casa di S. Ignazio con sua chiesa in Carignano è nello stato dell' asse ex-gesuitico estimata . L. 120,000. 0. 0

La casa di S. Ignazio con sua chiesa in Carignano è nello stato dell' asse ex-gesuitico estimata .	L.	120,000.	0.	0
La villa con palazzo e casa in Sestri di ponente	»	214,513.	1.	7
Collegio e chiesa di S. Gerolamo .	»	430,026.	4.	11
Case e villa di Pieta Minuta . . .	»	29,625.	0.	0
Casa degli esercizii spirituali in vicinanza della chiesa di Santa Maria in Carignano	»	86,126.	12.	9
Casa e botteghe in Sarzana e terre nella sua giurisdizione	»	51,957.	5.	8
Collegio e chiesa in Novi, compra del sito e fabbrica	»	41,125.	12.	0
Valore totale dei beni suddetti . .	L.	973,373.	16.	11

Da queste tre somme parziali si ha la complessiva somma di L. 3,010,113. 8. 9. Il restante sino a quella di L. 3,550,671.11,7 consta di altri crediti meno rilevanti e di altri beni di minor valore.

Su questo asse però gravitavano le somme seguenti o per obblighi verso opere pie, o per censi passivi o per oneri verso diversi stabilimenti scientifici, o verso scuole delle Provincie, o legati da adempiere:

Capitale censo del q. Agostino Imperiale q. Giulio	L.	62,500.	0.	0
Dovuti alla eredità del q. P. Giacomo Lomellino gesuita	»	92,166.	19.	3
In opera pia per esercizii spirituali e ritiro delle dame	»	73,191.	3.	0
Ai fideicommissarii del q. F. Andrea Spinola gesuita . . . . , . . .	»	18,240.	0.	0
In opera pia delle buone morti in S. Ambrogio	»	15,012.	19.	8
In Collegio erigendo in Sarzana, conto di moltiplico	»	21,367.	17.	8
Per cattedra di Chimica	»	12,000.	0.	0
Alla libreria del Collegio di S. Girolamo.	»	18,171.	16.	2
Per legato de' q.q. Nicolò e Carlo padre e figlio Geirola	»	27,596.	5.	0
Opera pia del q. Stefano Moreno di S. Remo tra capitali e fondi . . .	»	52,136.	15.	0
Dovuti a Gio. Batta Casoni di Sarzana, conto di moltiplico	»	51,521.	10.	11
In comunità di Novi, fondi e capitali coll' usufrutto per le pubbliche scuole .	»	128,187.	19.	5
In esercizii spirituali	»	139,914.	16.	2
In opera pia della novena de' morti in S. Ambrogio	»	96,092.	19.	6
In opera pia del Casino	»	39,631.	5.	10
Chiesa di S. Ambrogio, sui fondi liberi	»	25,412.	3.	2
In capellanie nella stessa chiesa . .	»	64,417.	3.	10
In pia opera instituita dal q. R. Antonio Constantini di Diano, conto de' fondi	»	21,912.	12.	8
a Riportarsi . . .	L.	959,474.	7.	3

Riporto	L.	939,474.	7.	3
Donazione del q. Domenico Paoloj per Collegio erigendo a Sarzana, conto de' fondi	»	22,115.	17.	10
Opera pia della q. Maria Anna Pinella, conto de' fondi	»	21,578.	4.	1
Capellanie nella chiesa di S. Gerolamo	»	19,706.	8.	9
Capellanie Dondo in Varazze . . .	»	5,400.	0.	0
Alle monache della Ss. Annunziata di S. Remo	»	7,000.	0.	0
Al R. Ab. Gio. Antonio Crosa ex-gesuita conto di capitale vitalizio . . .	»	8,000.	0.	0
Somma totale degli oneri	L.	1,043,274.	17.	11

Si tralascia di riportare in questa somma un numero di oneri o debiti, che, quantunque ciascuno sia di poco momento, pure dà in totalità alcune migliaia di lire, vale a dire . . . . L. 33,058. 17. 2.

In capitali liberi da impiegarsi si trovavano in cassa . . . . » 55,251. 7. 10,

Rimanevano in proprietà del Serenissimo Senato . . . . » 2,419,085. 8. 8

La spesa nel 1790 tra le pensioni de' professori, e confessori, e direttori delle Congregazioni e del prefetto, e i salarii del portinaio e dello scopatore, e il costo di alcuni piccoli lavori da muratore e falegname e provviste relative alle scuole, ammontò in tutto a lire 13,218. 17. 4.

Il rimanente delle rendite del capitale libero ascendente quasi a due milioni e mezzo era pressochè tutto assorbito tra il pagamento delle pensioni vitalizie agli ex-gesuiti, e delle spese pel servizio delle chiese.

È vero bensì, che nel seguito ebbero luogo considerevoli perdite sui capitali, e specialmente nella consolidazione dei capitali esistenti sui vari monti di Francia e trasferiti con in-

gente ribasso sul gran libro di Parigi. Novelle perdite quindi sopravvennero nella liquidazione de' capitali impiegati col Senato di Bologna, e sul monte Benedettino, trasportati sul monte Napoleone di Milano, come parimente nella riduzione di valore di luoghi nella banca di S. Giorgio, liquidati già del 1805 in ragione di lire 30 per ogni luogo; ma di tutte queste perdite diremo più particolarmente, allorquando tratteremo delle condizioni dell' asse universitario nel 1816. Ora ci faremo invece ad esporre quale fosse il bilancio dell' amministrazione nel 1805. Esso fu richiesto dal Governo francese e presentato il 27 di luglio comprendendovi anche le spese a farsi nei restanti cinque mesi.

L' attivo di certa esazione sale a lire 48,650. 7. 6 e se vi si comprendano quattro annuità di frutti arretrati da esigersi dagl' impieghi collo Imperatore Germanico in lire 29,844. 16, e mandati dalla scritta camerale de' proventi 1798 per la somma di lire 7,155. 19. 10, risulterebbe di lire 85,651. 3. 6.

In queste sono a notare:

Frutti da impieghi collo Imperatore Germanico sopra lire 176,250. 19, lire 7,461. 4.

Per annuità d' impieghi in Londra consolidati al 3 per % sopra lire sterline 11,150. 3. 3, circa 9,400. 0.

Da capitali in Danimarca in lire 88,420 Id. 4,066. 16.

Da altri in Svezia sopra lire 96,045. 15 Id. 4,803. 5. 8.

Da altri in Russia sopra lire 26,650 Id. 1,327. 10.

Da inscrizioni diverse al gran libro a Parigi circa 12,000.

Da fitto del terzo piano del palazzo della Università per il Collegio Invrea 730.

Da fitto perpetuo di porzione della casa di S. Ambrogio ai Franzoniani 1,600.

Di esito si ha la somma di lire 50,377. 19, e se aggiungonsi lire 10,500 dovute al Collegio Soleri per frutti di Francia esatti in diverse riprese e stati incorporati in quelli dell' asse, e lire 1824 dovute alla fidei-commissaria del q. P. Andrea Spinola per quattro annuità di frutti, lire 62,701. 19.

In questo passivo si trôvano le somme seguenti:

Per pensioni ex-gesuitiche lire 16,400.

Per onorarii de' prof.ri ed altri della Università L. 21,050.

Le riparazioni e spese eventuali sono calcolate lire 2,000.

Attenendosi pertanto allo incasso effettivo e sicuro sopra il debito di indeclinabile pagamento nell' anno, il passivo eccederebbe di L. 1727. 11. 6. Ma contando gl' introiti passibili e i debiti tutti si avrebbe un resto attivo di L 22,949. 4. 4 ed anche di L. 23,427. 7. 11, riscuotendo la rendita di L. 478. 3. 7 che il Governo con suo decreto del 7 giugno dell' anno corrente ha assegnata in luogo di L. 11,807 già depositati nella cassa Nazionale.

Erano sospese le rendite seguenti:

Da luoghi della scritta camerale circa.	L.	13,600
Da altri della banca di S. Giorgio circa.	»	300 [1]
Sopra capitale di lire 59,500 all'Ospedale di Pammatone	»	1,460
Sopra lire 23,939. 10 per l' imprestito coattivo	»	478. 15. 8
Sopra lire 14,540. 9. 8 all' Ufficio dei Poveri	»	290. 16. 2
Del riparto Geirola allo Spedaletto .	»	800
Nei passivi esteri.		
Sopra lire 40,000 al 3, 3/4 nello impiego col Senato e commissione delle acque in Bologna.	»	1,500
Sopra lire 12,000 al 3 per % al monte Benedettino in Bologna. . . .	»	240
Sopra lire 12,547. 3. 2 al monte S. Teresa in Milano	»	300
In totalità rendite sospese	L.	18,969. 11. 10

[1] Le rendite sulla banca di S. Giorgio che qui sono notate come sospese, lo erano di fatto, ma per decreto lo furono soltanto il 31 di agosto dell'anno seguente. Furono restituite all' Accademia imperiale col decreto dell' 11 di dicembre 1808. È però a dire che quantunque provvisoriamente sospese, pure vennero con speciale disposizione rimborzate all' asse universitario.

Malgrado le previsioni del bilancio suddetto, e per cagione forse di spese straordinarie e di riscossioni fallite la deficenza reale alla fine dell' anno fu trovata di lire 6429. 15. 8, per le quali il rettore Grillo Cattaneo con lettera 11 Dicembre 1805 ricorse al Municipio chiedendo che fosse ricolmata sui dazii conceduti alla città per supplire alle spese universitarie.

Nel 1806 il bilancio preventivo portava gl' introiti, comprese lire 2400 pel fitto del locale in Carignano, occupato dai soldatini a franchi 47,503. 63, l' esito a franchi 64,424. 67, nei quali per pensione agli ex-gesuiti franchi 13,666. 66, per indennità agl' impiegati della cancelleria e della scrittura franchi 2,333. 33, in riparazioni al palazzo della Università franchi 2,500, e per gli stipendii del rettore e de' professori in attività ed in ritiro, non che per dotazione in franchi 4000 alla biblioteca, e ai gabinetti di fisica, di storia naturale e laboratorio di chimica, in tutto franchi 39,972. 50; onde la deficienza di franchi 16,921. 04.

Gli onorarii erano computati, quello del rettore a fr. 3000, quello de' professori Molini, Laberio, Clavarino, Solari (Luca), Pratolongo, Olivari, Scassi, Viviani (che però non dev' essere a lui corrisposto ancora per due anni, ma deve andare a vantaggio dell' orto botanico), Mongiardini, Guidetti, Bonomi, Bertamino, Pezzi, Multedo, Pagano, Ferrari, P. Solari, Gagliuffi, Semino, ciascuno a franchi 1,200; quello dei supplenti Molfino, Mojon Benedetto, Leveroni, Sconnio a franchi 200, quello de' dimostratori Porcile, Mojon Giuseppe a franchi 400, quello del bibliotecario a franchi 800, del sotto bibliotecario a franchi 400, dell' assistente a franchi 500, del custode del palazzo a franchi 500, del portiere a franchi 360, del bidello a franchi 200. Inoltre pei vecchi giubilati P. Sanxaj, Ab. Massola, P. Danna franchi 312. 50 ciascuno, pei nuovi professori che hanno diritto a pensione di giubilazione P. Capozza, Can. Decotto, P. Delle Piane franchi 416. 66 ciascuno, P. Massucco, P.te Bertora, ciascuno franchi 312. 50, per i professori che possono essere impiegati al Liceo, ed intanto

hanno diritto a pensione temporanea, Lavaggiorosso, dimostratore primo per anni 10, e poi professore per anni 5 con pensione di lire 750, lasciatole il terzo . . . F. 208. 34

Pedemonte maestro da anni 7 in 8 con lire 650, 3.°	»	180. 55
Cuneo bibliotecario da anni 7 in 8 a lire 600, 3.°	»	166. 66
Muzio professore da anni due in L. 600, 4.°	»	124. 00
Calleri prof. da anni 2 in lire 750, 4.°. .	»	156. 20
Canessa maestro da anni 2 in L. 650, 4.°.	»	135. 42
Serra prof. da anni 2 con lire 600 4.° . .	»	124. 00
Langlade prof. Id.	»	124. 00
Mangini prof. per pochi mesi a L. 500 . .	»	104. 17

La deficienza dei franchi 17,000 circa venne soddisfatta dal Municipio in virtù del decreto dell' arcitesoriere, che lasciava ad esso la riscossione del dazio sulla carta e sulla calcina coll' obbligo di supplire a ciò che all' asse ex-gesuitico potesse mancare per le spese universitarie. Però una Commissione Municipale incaricata di esaminare il bilancio, esponeva al Maire che pur riconoscendo il bisogno di assegnare alla Università quella somma di lire 17,000, siccome l' Università non era in somma che un aggregato di scuole speciali, le quali andavano a carico del tesoro pubblico, così per l'avvenire doveva procacciarsi ch' essa partecipasse delle vistose somme poste per tale oggetto a disposizione del Ministro degl' Interni. Il Maire su tale riflessione insistette nella sua relazione al Consiglio. Ma lo sbilancio riuscì assai maggiore nel successivo 1807. Questa è materia poco gradevole a trattare, ed a molti dei lettori, ne siamo ben certi, tornerà più di ogni altra increscevole. Ciò non di meno, affinchè questa nostra storia riesca meno incompleta noi crediamo di aggiungere un sommario del bilancio preventivo di quest' anno; con che potrà formarsi una più giusta idea dello stato dell' asse universitario.

Attivo per l'anno 1807:

1.	Rendita sul gran libro dello Stato. .	F.	10,063
2.	Rendita sul monte di S. Pietro a Roma	»	333. 33
3.	Interessi sugli imprestiti alla corte di Svezia.	»	4,000
4.	Rendita alla corte di Danimarca . .	»	3,372
5.	Rendita della corte di Vienna, fiorini 2294 valutati al corso corr. .	»	2,868
6.	Interessi da imprestiti a diversi particolari	»	1,598
7.	Fitto de'beni fondi dell'asse ex-gesuitico.	»	4,784
8.	Legato in favore dell' asse medesimo .	»	125
9.	Per le retribuzioni degli allievi della Università	»	2,000
	Somma	F.	29,143. 33

La diminuzione di questo attivo su quello dell' anno precedente è dovuta alle rendite nuovamente sospese, che sono:

10.	Rendita di 4550 azioni sulla Banca di S. Giorgio di franchi 1. 25 per azione. . . .	F.	5,687. 50
11.	Rendita sulla Banca di Londra . . .	»	7,834
12.	Rendita sugl' imprestiti di Russia . .	»	1,106. 05
13.	Fitto del Collegio de' soldatini a carico del Ministro della marina . . .	»	2,000
14.	Assegnazione in luogo della fondazione Grimaldi	»	2,450
	In somma . . .	F.	19,077. 55

Fra le rendite sospese venne riportata quella sulla banca di S. Giorgio, benchè fosse sperabile che il Ministro degl'Interni impiegherebbe i suoi buoni uffici presso Sua Maestà perchè ne volesse continuare il godimento; la rendita Grimaldi proveniva da Ansaldo Grimaldi, che aveva lasciato un considerevole numero di azioni in S. Giorgio per la instituzione di quattro cattedre, come già si disse nel volume 1°. Il Governo ligure

aveva disposto del capitale incaricandosi del mantenimento delle cattedre, e il Governo francese subentrava nello adempimento di quell' onere.

Passivo pel 1807.

1. Pensioni a' restanti ex-gesuiti . . .	F.	13,083. 33
2. Onorarii al rettore ed ai professori in attività	»	27,400
3. Pensioni di ritiro agl' impiegati che non ebbero luogo nel nuovo organamento della Università, giusta decreto dell' Arcitesoriere	»	4,551. 36
4. Onorarii al bibliotecario e ad altri impiegati	»	7,245
5. Per la biblioteca, pel gabinetto di fisica e di storia naturale, pel laboratorio di chimica e il giardino botanico	»	5,000
6. Interessi a' creditori dell' asse . . .	»	2,865. 32
7. Per altri oneri dell' asse stesso . .	»	2,491. 14
8. Importo delle imposizioni della Università e d'altri immobili dell' asse .	»	4,000
Somma	F.	68,136. 15

Non si comprendono in questo passivo le spese di riparazioni ai tetti degli edifizii appartenenti all' asse e specialmente di quelli del palazzo della Università estremamente guasti, riparazioni che richiedettero la spesa straordinaria valutata di franchi 10,000.

La deficienza adunque pel 1807 risulterebbe di F. 38,992. 82. Al pagamento di questa il Municipio concorreva nuovamente per la somma di franchi 17,000. Il Ministro degl' Interni Champagny scriveva in data del 20 marzo al Prefetto di Genova La Tourette di avere esaminato il conto trasmessoli il 27 di febbraio sulla situazione economica della Università; la deficienza risultante di franchi 38,992. 82 trovarsi diminuita di

franchi 5,687. 50, avendo l' Imperatore acconsentito a togliere il sequestro posto sulle azioni della banca di S. Giorgio appartenenti all' Università ([1]); proporrebbe a S. M. di autorizzarlo a prendere ogni anno sui fondi generali della istruzione pubblica il supplemento necessario per soddisfare ai bisogni della Università più pressanti; per quest' anno aggiungerà la somma di franchi 10,000 giudicati indispensabili per riparazioni delle fabbriche Ed altra lettera al Prefetto stesso indirizzava l' 8 di maggio 1807, in cui gli annunciava che l' Imperatore al suo quartiere generale di Finkistein con suo decreto del 23 di aprile gli concedeva di provvedere con un fondo straordinario ai bisogni della Università: volesse dunque il Prefetto inviarli ogni mese lo stato del supplemento di fondi necessario ad assicurare il servizio affinchè potesse farglieli avere.

In conseguenza di questa disposizione il rettore della Università Nicolò Grillo Cattaneo il 4 di giugno 1807 notificava al Maire, perchè ne facesse inteso il Prefetto, la deficienza de' primi cinque mesi dell' anno. Ed era questa: di F. 896. 40 in gennaio, 1576. 40 in febbraio, 1656. 40 in marzo, 1,996. 40 in aprile, 1996. 40 in maggio. Però mediante i provvedimenti presi, e quantunque le rendite sulla banca di S. Giorgio fossero dal 22 di settem. 1807 in poi nuovamente sospese in seguito all' osservazione, che non ne fosse stato autorizzato il pagamento, che per tutto il 1807, la deficienza del 1807fu pressocchè in totalità ricolmata. Al fine del 1808 comparve di nuovo nella somma di franchi 10,593. 98, ed anche questa fu dalla Università imperiale soddisfatta.

E quanto alle rendite degl' imprestiti in Russia il ministro degli affari esteri scriveva il 9 di agosto 1808 a quello degli interni che l' Imperatore delle Russie aveva dato ordine al tesoriere dell' impero di pagare alla Università di Genova tutte le rendite scadute e mettersi in corso per quelle che decor-

([1]) Con decisione dell'imperatore firmata in Varsavia il 28 di gennaio 1807.

reranno in appresso. La somma dovuta dall' Imperatore era la metà di 53,100 di Genova, che rimaneva ancora dell' imprestito fatto nel 1791, e questa metà era distinta in due inscrizioni. Venne pagata una parte portata dalla prima inscrizione in franchi 19,725, ed impiegata a pro' dell' Accademia imperiale in una inscrizione al 5 per cento consolidato sui fondi francesi colla rendita di franchi 1251. L' altra parte di franchi 2100 figurava ancora sul quadro de' crediti dell'Accademia all' estero del mese di giugno 1809, ma non tardò ad essere pagata pur essa, ed impiegata come la prima.

Il quadro suddetto de' crediti all' estero è troppo importante per omettere di riportarlo. Fu dal rettore dell' Accademia inviato tanto al gran mastro della Università imperiale quanto al Maire di Genova con lettera dei 23 Giugno 1809. Lo trascriviamo qui esattamente insieme alle osservazioni che lo accompagnano.

QUADRO DEI CREDITI ALL' ESTERO DELL' A

N. D' ORD.	INDICAZIONE DEI DEBITORI	NATURA DEL CREDITO	DATA DEL CREDITO	CAPITALE SECONDO I CREDITORI ORIGINARII	CAPITA CORRISPON IN LIRE FR
1	Banca di Londra	Annuità al 3 % consolidate	1785 al 1788	Lire sterline 11150	278750, (
2	Monte Napoleone di Milano	Rendita perpetua al 3 1/2 p. %	Liquid. nel 1807	Lire di Milano 38,045. 11. 11	28571, 4
3	Corte di Svezia	Imprest. in Genova al 5 p. %	1790 ricostituito nel 1800	Lire di Genova 96045. 14. 7	80036, 6
4	Corte di Vienna	Imprestito in Genova al 4 p. %	1780 al 1787	Fiorini 28923. 42	78335, 5
	Id.	Imprestito in Genova al 4 1/2 p. %	1789	Fiorini 25307	68540, 2
5	Corte di Danimarca	Imprestito in Genova al 4 p. %	1781 ricostituito nel 1808	Lire di Genova 37420. 5. 5	31150, 2
	Id.	Imprestito in Genova al 5 p. %	1790 ricostituito nel 1808	Lire di Genova 51000	42500, 0
6	Monte di S. Pietro a Roma	Azioni di 100 scudi al 3 p. %	Antico credito	Azioni 101. 80	50900, 0
7	Corte di Russia	Imprestito in Genova al 3 p. %	1791	Lire di Genova 2880	2400
					661180, (

A DI GENOVA AL MESE DI GIUGNO 1809.

SSI SECONDO CREDITI GINARII	INTERESSI SECONDO LE RIDUZIONI DOPO IL 1797	INTERESSI ARRETRATI	**Osservazioni**
60, 50 Fr.	9360, 50 Fr.	in corrente	Non si ha riduzione negl' interessi, ma lo svantaggio ne' cambii produce la diminuzione di circa un decimo nella rendita.
00 — »	1000 — »	in corrente	
01, 83 »	4001, 83 »	7003, 19 Fr.	L'interruzione delle comunicazioni fece sospendere da un anno e mezzo il pagamento degl' interessi.
17, 67 »	6217, 67 »	18633	Non vi ha diminuzione nel ragguaglio degl' interessi, ma in luogo di essere pagati in Genova in denaro contante giusta i contratti, lo sono a Vienna in carta monetata, ciò che unito al pregiudizio dei cambii ridusse il valore del fiorino da 63 soldi di Genova ora a 27 ed ora a 25 soldi soltanto. La Corte di Vienna deve gl' interessi arretrati dal 1 di luglio 1798 al 31 di dicembre 1800, ch'ella si è obbligata a pagare ad un semestre per anno oltre al corrente, ciò che ha fatto fino al presente.
72 — »	3372 — »	in corrente	
27 — »	610, 40 »	1526	Le azioni del Monte S. Pietro a Roma, ciascuna del valore di 100 scudi da 6 lire di Genova ognuna portavano l' interesse di 3 scudi per azione. È stato ridotto a $^2/_5$, cioè ad uno scudo ed un quinto per azione e non è più pagato dal 1 di gennaio 1807.
	120 -- »	1586, 25	La Corte di Russia doveva all' asse ex-gesuitico Fr. 22,125. Avendone sborzato 19,725 deve ancora 2,400 Fr. di capitale, più gl' interessi sulla somma sborzata dal 1 di dicem. 1806, e suidetti Fr. 2,400 dal 1 di giugno 1805.
		28768, 44	

Qualunque fosse la deficienza della cassa universitaria al termine del 1808, le spese dell' Ateneo genovese nel 1809 salirono a franchi 62,610. 29 e gl' introiti soltanto a franchi 37,401. 60, e l' Università imperiale pagò la differenza di franchi 25,208. 69.

Vennero in appresso sospesi i pagamenti di altre rendite dell' Accademia all' estero. Il monte Napoleone in Milano ritenne nel 1810 quelle devolute agli stabilimenti dell' impero, le quali nondimeno S. A. R. volle poscia con suo decreto ristabilire finchè di nuovo nel 1812 furono con decreto imperiale del tutto soppresse, onde allora l' Accademia ebbe a soffrire una nuova perdita di franchi 1000 circa. Il rettore dell' Accademia con sua rappresentanza del 17 di aprile 1810 al Maire della città tentava ottenere il ristabilimento di quei franchi 17,000, che il Principe arcitesoriere aveva fissato a pro' dell'Accademia sui proventi dei dazii della calcina, della carta e del sapone e che le furono pagati soltanto nel 1806 e 1807. Esponeva nuovamente a quest' oggetto le ragioni di equità che dovevano consigliarne alla città il pagamento, che l' asse ex-gesuitico, fatta la deduzione degli oneri non oltrepassava i franchi 12,000, e che toltine i sussidii indispensabili alla biblioteca, al museo di storia naturale, al giardino botanico, e al servizio ordinario, l' avvanzo non bastava più a pagare gli stipendii di un solo trimestre, che ammontavano a franchi 7,439. 57, che un tale stato di cose non potendo a lungo durare, se gli studi delle facoltà fossero infine cessati, grandissimo danno sarebbe alla città derivato imperocchè gli studenti avrebbero dovuto recarsi a taluna delle accademie vicine; che l' Accademia di Torino, oltre le concessioni ad essa prodigate dal Governo provvisorio e a lei confermate dal Governo francese, aveva 300,000 franchi di rendita, che la città di Parma per conservare i suoi antichi stabilimenti aveva votato considerevoli somme, e che l' Università di Pisa a ragione fidavasi sopra più secoli di esistenza e di gloria. Erano queste ragioni belle e buone, ma il Consiglio Municipale della

città ne opponeva molte altre in sua deliberazione del 2 di marzo 1811: il soccorso di franchi 17,000 all'Università essere stato straordinario e temporaneo, e nel bilancio della città pel 1808 essere espressi i motivi della cessazione di esso; il decreto con cui Sua Maestà fissava il bilancio della città non mentovare punto sussidio da darsi in alcun tempo all'Accademia; i dazii della città riscuotersi ormai sopra altre basi, che non facevasi altre volte per considerare quello della calcina, della carta e del sapone imposto a benefizio dell'Accademia: essere la finanza Municipale così ristretta in paragone de' bisogni, che il Municipio, quando pure volesse, non troverebbe modo di consacrare somma alcuna per l'Accademia provveduta d'altronde in altra maniera per disposizione di decreti imperiali [1]. Il rettore pertanto nulla conseguì dalla sua rappresentanza. E la nuova deficienza nella finanza dell'Accademia obbligava a nuovi procrastinamenti tanto al pagamento degli stipendi de' professori quanto de' salarii degli operai. Quindi nuove e frequenti instanze al gran mastro dell'Università imperiale affinchè riguardasse ai bisogni di essa, le porgesse nuovi sussidii incominciando dallo inviare le somme che si era obbligata di passarle annualmente, imperocchè ormai queste andavano ogni anno maggiormente tardando. Allo scadere del 1811 già l'Università imperiale chiarivasi debitrice all'Accademia di Genova di franchi 18.152. 21. Motivo di siffatte tardanze erano veramente le strettezze nelle quali il Governo napoleonico si trovava. Al cominciamento del 1814 venne in tutto l'impero ordinato la ritenuta del quinto sugli stipendii stessi, benchè già troppo più scarsi dei professori dell'Accademia e del Liceo. Alla cessazione della francese dominazione l'Università era in debito di quella somma di franchi 34,086. 01.

[1] V. Documento N. 2.

CAPO V.

Patrizj, che in varii tempi entrarono nella Deputazione ex-gesuitica — Aumento di stipendii e nomine di professori fatti dal Governo provvisorio — Strano progetto di organamento della Università trasmesso dal potere esecutivo straordinario al direttorio che succede — Alcuni progetti e decreti di questo concernenti la instruzione — Si decreta l'istituto nazionale — Regolamento interinale della Università fatto dal Ministero dell'interiore e delle finanze — Provvedimento intorno le biblioteche dei religiosi — Legge organica dell'Instituto Nazionale — Suo piano generale di pubblica instruzione — Proposte nel Consiglio dei Giunori sulla instruzione — Decreto d'instituzione di un Collegio Nazionale — Collegio Del-Bene — Cessazione del Direttorio.

All'impeto irresistibile delle idee nuove avvalorate dalle vittorie napoleoniche e in tutta Italia ampiamente diffuse, il dì 14 di giugno 1797 crollava dalle sue fondamenta l'antica Repubblica. La convenzione di Montebello segnava per Genova un ordine nuovo di cose, e rovesciato il governo oligarchico vi succedeva un Governo provvisorio composto di ventidue membri presieduti da un doge dai quali pigliavansi quattro comitati di tre membri ciascuno per condurre le diverse amministrazioni. Fra i comitati quello dell'interno e delle finanze assumeva per decreto del 24 di giugno il possesso e la direzione dei fondi già amministrati dalla giunta ex-gesuitica ed assegnava ad amministrarli direttamente impiegati subalterni, che si dicevano aggiunti del comitato stesso per l'amministrazione ex-gesuitica. Per ciò poi che spettava alla pubblica instruzione ed alla direzione degli studi, era questa per decreto del giorno stesso affidata ad un comitato del Municipio che chiamavasi comitato di pubblici stabilimenti il

quale doveva invigilare e provvedere alla Università e a tutte le scuole pubbliche comprese quelle di carità. Così l'Università da due poteri diversi, comechè subordinati all'autorità Sovrana del Governo provvisorio, dipendeva. Il che in que' primi tempi di trasformazione politica formava una complicazione inutile, che poteva anche divenire dannosa per gli arbitrii che nella incertezza delle cose ciascuno di leggieri pigliavasi. Di che abbiamo argomento in un rapporto specioso per due nuove nomine di professori della Università fatto, non ben si vede, se per ufficio o per mal umore dagli aggiunti, nel quale lagnavansi con queste parole « ma intanto non possiamo dissimularvi, che questo mostruoso contrasto di poteri ci disanima assai. Operare senza instruzione, essere attraversati e scompaginati da chiunque se ne vuole prendere la briga, è un lavoro di una longanimità di cui non ci sentiamo capaci ». Al comitato adunque governativo delle finanze per l'amministrazione, ed al comitato municipale de' pubblici stabilimenti, o più immediatamente ad una commissione di questo per gli studi dovette cedere la direzione della Università la Deputazione, che avevala per ventiquattro anni lodevolmente tenuta. Difficile incarico si era essa da principio addossato, nè può dirsi che sia stata da meno. Per questo non breve periodo di tempo i Deputati avevano gratuitamente e per solo amore del pubblico bene largito all'esercizio di loro funzioni le assidue loro cure. La storia non potrebbe senza ingratitudine tacere i nomi di coloro, che della Deputazione fecero parte. Sono essi Vincenzo Gropallo, Domenico Lomellino, Gio. Francesco Pallavicino, Giuseppe Defranchi, Marc'Antonio Gentile, Stefano Pallavicino, Carlo Cambiaso, Ippolito Ivrea, Giulio Raggi, Michelangelo Cambiaso, Giacomo Filippo Durazzo, Vincenzo Lomellino, Nicolò Cattaneo, Giovanni Torriglia, Gio. Battista Brignole, Andrea Pallavicino, Felice Pallavicino, Domenico Franzone, Emmanuele Roverelo, Antonio Maggiolo, Giuseppe Durazzo, Cesare Doria, Gian Carlo Brignole, Domenico Serra, Gio:

Battista Carrega, Lanfranco Grimaldi, Giulio Asplanati, Gio: Battista Airoli. De' quali tre ultimi il primo durò nell' ufficio dal 1773 fino al 1790, il secondo dal 1790 colla sola interruzione di un anno fino al 1797, il terzo dal 1789 fino all'ultimo anno a varie riprese. Ma per titoli particolari di benemerenza devono andare principalmente lodati Ambrogio Doria che fece parte della Deputazione dal principio fino alla sua morte nel 1790, Gerolamo Durazzo, che vi continuò per ventidue anni premurosamente intendendovi, tranne il breve tempo che stette governatore di Novi e quello in che fu inviato straordinario alla Corte di Vienna, nel quale intervallo fino al suo ritorno venne surrogato da Luca Giustiniani, Gio: Battista Grimaldi, che ritrattosene soltanto nel 1783 vi ritornò per altri due anni nel 1790 e 1791 assumendone la presidenza, e Giacomo Gentile, che ne fu eletto membro in luogo di Marc' Antonio Gentile nel 1780 e fino al 1791 si occupò con grande amore ed operosità della instruzione maturando ed attuando tutti i provvedimenti che allora vennero presi e nulla ommettendo, che meglio potesse in quelle condizioni giovare al buon andamento degli studi. Se la Deputazione non fece in essi tutte quelle innovazioni e tutti gli ampliamenti che sarebbero stati desiderabili, per fermo non è ed attribuirsi a mancanza di buon volere, ma forse piuttosto a non comprendere abbastanza i tempi e i nuovi bisogni della pubblica instruzione, forse anche a timore di cose nuove sì facile ad ingenerarsi negli animi di coloro che sono teneri delle consuetudini e della eredità de' maggiori, e certamente poi delle angustie dell' asse che dava a pensare al Senato medesimo. Così essa avesse potuto continuare i suoi uffici fino allo stabilimento del governo imperiale, che avrebbe intanto avuto maniera e facoltà di dare alle scuole ordinato incremento, e la instruzione non avrebbe per alcuni anni incontrato la trascuranza in parte ed in parte il disordine di reggimenti politici mal fermi e cangianti e pressochè costantemente tumultuosi.

Instaurato appena il Governo provvisorio, una Deputazione di Professori e di studenti della Università corse a protestargli la sua fedeltà e l'Assemblea Governativa decretò all'oratore l'abbraccio fraterno del suo presidente. Niuno de' liguri municipii, niuna corporazione vuoi civile vuoi religiosa mancò a questo ufficio, e i collegi medesimi delle scientifiche facoltà, quello de' medici primo degli altri, si affrettarono a compiere sì importante dovere. I professori di medicina colsero il destro e con enfasi domandarono il ristabilimento dell'ordine nel grande ospedale di Pammatone, ove per difetto di apposito regolamento, come narravano, era stato miseramente sconvolto. Le promesse furono lusinghiere ma non andò guari che al collegio medico venne tolta la facoltà di dare lauree sotto pretesto, che le prove per conseguirla non fossero sufficienti, onde la ottennevano molti che ne erano immeritevoli, ma in sostanza perchè il compartirla giudicavasi un privilegio dato dal Senato, e in tempo di libertà e di uguaglianza i privilegi dovevano andare in dileguo. Di che il Collegio mosse dolorose lagnanze adoperandosi a tutt'uomo per essere ristabilito ne' suoi diritti, ma invano. Non dimenticò il Governo di fare piantare solennemente il 13 di luglio l'albero della libertà in mezzo al cortile del palazzo della Università coll'intervento de' professori e degli studenti non che di due fra i membri del comitato de' pubblici stabilimenti. E in quella, che si affrettò ad accogliere come elemento di utile e necessaria istruzione il piano di una missione patriottica per cui zelanti predicatori della democrazia erano spediti a rendere il popolo della città e delle Riviere accorto dell'analogia dello stato democratico colla religione cattolica e sullo esercizio delle virtù repubblicane, e delle generose opere e de' magnanimi sacrifici che l'amore della patria doveva inspirare, decretò nell'agosto che tutti i religiosi forestieri, di cappuccio fossero o di beretta, dovessero uscire dal territorio della Repubblica, esentava dalla dura prescrizione coloro tra essi ch'erano professori della Università.

Che anzi per riparazione delle improvide determinazioni della cessata Deputazione ex-gesuitica e del Senato il comitato delle finanze propose e il Governo ordinò il 26 di settembre l'aumento degli stipendii ai lettori fino a lire 750, ai maestri fino a lire 650, al prefetto fino a lire 600, e al supplementario fino a lire 300 a contare dai 14 del giugno passato, cosicchè il complemento dell' onorario per lo intervallo decorso montò a lire 1254.3.4. Al solo bibliotecario toccò allora la peggio poichè pure volendosi, che la biblioteca fosse riaperta al pubblico, l'Oderico venne cancellato dai ruoli delle pensioni, non può ben dirsi, se ciò avvenisse per essere ex-gesuita e patrizio, ovvero per la sua lunga assenza da Genova, imperocchè erasi fermato per più anni in Torino ove aveva accompagnato il fratello Gio. Battista mandato colà nel 1787 ministro plenipotenziario per definire alcune liti insorte tra la Repubblica e i Reali di Savoia pel possedimento di alcuni paesi di confine. Richiedevansi a ciò notizie istoriche di antichi diritti per le quali l' assistenza del bibliotecario tornava non che utile necessaria, cosicchè questi, che eruditissimo era, ebbe a scrivere sull' oggetto delle quistioni rilevantissime memorie piene di difficili e peregrine ricerche. Alla morte però del fratello accaduta nel 1793 egli se n'era ritornato al suo posto. Per un uomo sì dotto avrebbe dovuto crearsi lo impiego di bibliotecario nella patria università quando fosse mancato. Gli venne invece tolto impiego e titolo e fu in sua vece nominato con decreto della municipalità in data del 17 di luglio biliotecario un Giuseppe Pezzi e Inspettore delle pubbliche librerie. Tolta la cattedra di fisica generale e quella di lingue orientali con decreto della municipalità, in seguito a rapporto del comitato de' pubblici stabilimenti, del 12 di novembre 1797 al professore Dana fu nominato in suo luogo il padre, o come allora dicevasi, il cittadino Domenico Scribanis delle scuole Pie; dalla cattedra di diritto canonico si allontanava in egual modo il Gandolfo perchè poco favorevole alle prevalenti idee democratiche; ripristinavasi quella di

storia ecclesiastica nominandone professore l'Ab. Francesco Carrega, che per una nuova soppressione del 3 di settembre 1801, motivata sulla inutilità di questo insegnamento per una parte e per l'altra sulla ragione che l'università essendo stabilimento nazionale il municipio non aveva diritto di ripristinarla, dovette nuovamente lasciarla per ripigliarla un' altra volta ancora.

Intanto il comitato de' pubblici stabilimenti, che appena entrato in esercizio nominava una commissione per la formazione di un piano di scuole normali e centrali composta di sette individui PP. Assereto, Scribanis, Stanchi delle scuole Pie, Decotto Carmel. Scalzo e Multedo professori della Università, Chichizole Barnabita e Carizzi, piano il quale fu dal comitato stesso rassegnato al Governo provvisorio senza che ne sia stato poi fatto alcun conto, nel 6 di novembre incaricava tutti i professori della Università a radunarsi per concertare un piano di riforma delle scuole universitarie, del quale parimente non abbiamo trovato più traccia. In quella occasione ordinavasi, che l'orazione usata a farsi all'apertura dell' Ateneo dovesse d'allora in poi essere in italiano. La stessa sorte di essere o dimenticato o tenuto in niun conto avvenne ad un regolamento per la università, che il ministro dello Interiore e delle Finanze nell' aprile seguente commetteva ai professori Multedo, Capozza e Canefri, incitandoli all'opera con dirsi » persuaso che useranno lo zelo in questo che gli ha sempre distinti, e che il fuoco ardente della Democrazia non può che accendere di vantaggio ». Nel suo messaggio frattanto proponeva alcune osservazioni che avrebbero avute presenti: 1.° nell'orario delle scuole cercare il comodo maggiore de' cittadini: 2.° vi fosse il numero minore possibile di vacanze. 3.° gioverebbe studiato da tutti il latino, ma che fosse con metodo migliore insegnato: 4.° perchè all'Università, ov' era lo insegnamento della lingua latina e greca, non fosse quella della italiana? 5.° le lezioni fossero alquanto prolungate almeno un quarto d'ora, il che darebbe grande van-

taggio nell' anno: 6.º s' introducessero dialoghi tra maestro e scolari e tra questi: 7.º nelle lezioni di morale *s' instillassero nei teneri cuori le massime sublimi della democrazia e dei doveri sociali.* 8.º dovere i maestri sacrificare il loro comodo a pro della gioventù. Molte altre innovazioni erano già state proposte per l' Università nel gennaio del 1798, allorquando, già proclamato il nuovo governo, stava questo per ordinarsi, continuando frattanto ancora il governo provvisorio le sue funzioni col nome di potere esecutivo provvisorio. Il quale in quelle condizioni ne trasmise al Governo successivo il progetto, del quale però non troviamo essersi più fatta menzione. Ne veramente meritava che più se ne facesse, se vogliasi giudicare da talune delle proposte che vi faceva l' autore. Voleva infatti che alla Università si togliessero tutte le scuole di latinità, salvo una sola bastante ad apprendere la lingua del Lazio, come una sola è bastante per ciascuna delle altre lingue viventi; che s' instituisse una cattedra di *eloquenza magna* per preparare i giovani alle discussioni ed arringhe politiche; che scemate le scuole di filosofia, fisica e chimica o ridotte a minimi termini si ponessero in loro vece quella dei diritti dell' uomo e quelle di nautica ed agricoltura; che sprezzato lo insegnamento teologico si lasciasse soltanto quello della storia della religione, poichè egli affermava, dalle dispute teologiche solo nascono le cittadine discordie e fu appunto un errore teologico quello che produsse le giornate insanguinate del 4, 5 e 6 del settembre ultimo, e che fino a tanto che si crederà, che i regolari appartengono al deposito della fede (sic) e che abbiano ad essere conservati si dovessero togliere loro le scuole e inviare tutti i loro studenti alla Università, e che infine affinchè la *macchina avesse a giuocar bene*, si dovesse una volta al mese visitare ogni scuola, al quale ufficio l' autore non dubitava proporre se stesso. Tali provvedimenti seriamente proponevansi in que' giorni relativamente alla instruzione; ma che di meglio po-

tevasi aspettare da un Governo passeggero, pieno di mali umori che da ogni parte irrompevano suscitando tumulti continui in città e nelle valli vicine, e in cui sovente sotto il pretesto di libertà trascorrevasi agli eccessi della licenza, cercando i partiti diversi e contrarii di scavalcarsi e distruggersi fra loro a vicenda, onde può dirsi che le più importanti determinazioni fossero prese, più che col senno dell'autorità, coll'impeto sbrigliato di popolare violenza?

Dopo che una commissione legislativa ebbe compilato la nuova costituzione, che pubblicata nel settembre cagionò grave sommossa e sconvolgimento, onde fu d'uopo modificarla, nel che potentemente concorse il Bonaparte da Milano, fu il 14 di gennaio 1798 instaurato il Direttorio composto di cinque Agostino Maglione, Nicolò Littardi, Ambrogio Molfino, Paolo Costa e Luigi Corvetto che ne fu presidente, con una rappresentanza nazionale di due consigli, quello di Giuniori di 60 e quello de' Seniori di 30 membri. Ebbe la direzione della Università tanto per gli studi quanto per l'amministrazione il Ministro dello interno e delle finanze, che fu Gio. Battista Rossi. Il quale ben tosto nominò tra suoi aggiunti un ispettore della Università, che ricevesse e facesse eseguire gli ordini, invigilasse l'amministrazione, la disciplina, lo insegnamento, e facesse le proposte che reputasse convenienti. A quest'ufficio fu nominato un Filippo Galea, che dopo alcun tempo prese il titolo di direttore. E parimente il comitato de' pubblici stabilimenti elesse uno de' suoi membri, Gio. Cuneo, ad ispettore dei collegi e delle pubbliche scuole e Luigi Firpo a lettore supplementario delle cattedre di teologia e di filosofia alla Università. Il Cuneo nel novembre del 1798 succedette a Giuseppe Pezzi nella qualità di bibliotecario avendo per sotto bibliotecario il Reverendo Matteo Salino. Siccome ai due consigli spettava il proporre e sancire ogni nuovo ordinamento pel Governo della cosa pubblica entro i termini della costituzione, e quindi ogni provvedimento relativo alla pubblica instruzione, così di

questa i consigli non tardarono ad occuparsi. E l'ordine di questa storia richiede di tener dietro alle loro discussioni e deliberazioni concernenti l'Università almeno per sommi capi.

Il primo che nel Consiglio di giuniori favellò della pubblica instruzione e volgendo ad esso il pensiero dell'assemblea dimostrando il bisogno che vi era di un nuovo ordinamento fu uno Schiaffino, che ottenne venisse formata una commissione di cinque consiglieri i quali ventilassero e quindi facessero le proposte opportune. Fra queste in breve venne presentata quella di vietare di mandare i giovani in educazione in estero stato, ma poichè incontrò validi oppositori che a ragione la dicevano contraria alla libertà de' cittadini padri di famiglia, fu a nuovo e più maturo esame rinviato affinchè in essa fossero fatti i cangiamenti necessarii. Il consigliere Rossi a cui fu affidato lo emendamento primieramente ne prese argomento di un progetto di legge diretto a promuovere la lettura nelle scuole e la intelligenza della costituzione. Al quale fine tutti i maestri di grammatica, umanità e rettorica dovevano indistintamente, finchè non fosse attuato un piano d'instruzione generale per tutta la Repubblica, spiegare con precisione e chiarezza ai loro scolari, un giorno ogni settimana, tre articoli almeno di quella. I trasgressori fossero soggetti ad una multa di lire 25 assegnabili metà al denunciatore e metà alla cassa nazionale. La proposta approvata dai due consigli venne sancita dal direttorio esecutivo il 4 di giugno. In secondo luogo propose il 2 di settembre di aprire in tutti i comuni della Repubblica almeno le scuole primarie affinchè la prima instruzione elementare in niun luogo mancasse. Il bisogno ne era altamente sentito: il consigliere De Ambrosiis aveva anch'egli qualche tempo prima favellato della necessità di provvedere alla instruzione siccome mezzo indispensabile di rendere fruttuosa la libertà: la legge quindi ottenne i voti delle due assemblee e venne dal direttorio suggellata il giorno 11 di settembre. Mancavano però

i fondi per mandarla ad effetto, e il comitato municipale de' pubblici stabilimenti domandò una proroga onde poterli procacciare; ma la proroga lasciando aperto l' adito ad altre più larghe combinazioni ne impedì lo eseguimento. Per questo motivo non ci tratteremo qui a fare l' analisi della legge. Noteremo soltanto, che la scuola primaria pel leggere e scrivere per gli elementi del calcolo, pei principii della morale e lo insegnamento della costituzione doveva instituirsi nei Comuni di residenza del Tribunale o del giudice di pace, riserbandosi ai commissarii del governo il proporre al corpo legislativo la scuola in altri comuni, nè quali per la località e la popolazione fosse utile stabilirla, non che le scuole superiori ove le giudicassero opportune, che la scelta dei maestri doveva farsi per concorso ad esame pubblico dall' assemblea del Cantone, la quale deciderebbe della indennizzazione da darsi ai maestri, che la scuola rimaneva sotto la inspezione immediata della Municipalità di ciascun comune, la quale provvederebbe ne' casi urgenti, imperocchè nello andamento ordinario i provvedimenti utili e necessarii verrebbero proposti dallo inspettore nominato in ciascuna assemblea di Cantone, e che le rispettive municipalità, e nella centrale il comitato Municipale de' pubblici stabilimenti dovevano informare il corpo legislativo de' fondi di qualsivoglia natura posti nel loro circondario, i quali o per disposizioni testamentarie o per altro qualunque titolo fossero destinati allo stabilimento delle scuole ed alla educazione ed instruzione della gioventù, o nel caso di mancanza o d' insufficienza di tali fondi informarlo se nel loro circondario esistessero corporazioni religiose ecclesiastiche o laicali, se potessero essere soppresse o riunite ad altre per applicarne i fondi allo stabilimento delle scuole tanto primarie quanto superiori.

Fra le tante proposte che intorno alla pubblica instruzione vennero fatte (e furono molte, imperocchè ognuno si crede capace di farne e stima facendone di rimuovere la taccia da uomo inculto ed ignorante) e che tutte o non conseguirono

l'approvazione o non vennero mandate ad effetto, fu accolta con generale plauso e favore quella del consigliere Agostino Montesisto, il quale ben avvisando che difficilmente si fanno buone leggi sulla instruzione quando non sieno maturate da uomini particolarmente addetti agli studi letterarii e scientifici, e per altra parte essere necessaria la instituzione di un corpo scientifico il quale promovesse ogni maniera di buoni studi e si facesse diffonditore della dottrina e di ogni ottima disciplina propose la fondazione di un Instituto nazionale che accogliesse in se il fiore degl'ingegni e circondato dalla universale estimazione intendesse al saggio, stabile e uniforme ordinamento degli studi. La creazione dell'Istituto nazionale venne quindi fermata dal Direttorio esecutivo con decreto del 4 di ottobre, e noi ne toccheremo ben tosto brevemente la storia per conoscere ciò ch'esso operasse a pro della instruzione. Ma l'opera sua richiedeva qualche tempo e frattanto erano necessarii sia per lo insegnamento elementare sia per l'universitario pronti provvedimenti, perchè scossi gli ordini antichi non rimanesse senza norma e direzione al tutto abbandonato a se stesso. A quello adunque vennero fatte alcune poche modificazioni delle quali già abbiamo in parte dato un cenno dicendo della spiegazione richiesta degli articoli della costituzione politica. Per questo provvide il Ministro dello interiore e delle finanze con un regolamento interinale per l'Università emanato il 2 di ottobre da durare sino a nuove determinazioni del Corpo legislativo « e fondato, come in esso era detto, sulle immobili basi di nostra felice rigenerazione, vale a dire sulla libertà ed uguaglianza ».

Per questo regolamento i professori al principio di ogni anno eleggono nel loro numero e scrutinio segreto ed a pluralità relativa di voti il Prefetto delle scuole, il quale rappresenta il capo immediato della Università e quindi invigila sullo esatto adempimento dei doveri si de' Professori e si degli Studenti, esamina i ricorsi di coloro che domandano

l'ammissione alle scuole, suggerisce col consiglio de' professori il corso e il sistema da tenere negli studi de' quali vorranno occuparsi e ne registra i nomi e la classe in apposito libro. « Per quanto sia lecito a qualsiasi scolare di scegliere indipendentemente dal prefetto la facoltà che più gli aggrada e frequentare or una, or un'altra scuola, tuttavia chi studierà così capricciosamente e senza regola non potrà esigere veruna testimonianza de' propri studi e della loro regolarità, poichè simili attestati non si accordano dai professori se non che a coloro che si conformano al metodo di studiare stabilito nella Università ». Al fine d'ogni anno egli trasmette al Ministro « la nota degl'individui che per sua cognizione e per asserzione de' rispettivi professori avranno mostrato maggior assiduità, migliori talenti e più decisa volontà di farne buon uso, affinchè possano venir distinti nell'annuale distribuzione dei premii e molto più affinchè possa egli conoscere questi fortunati e buoni cittadini, presentarli al Direttorio esecutivo e promuoverli preferibilmente a quegl'impieghi, ne' quali aspirassero per poter servire la patria ». I professori nello insegnamento si uniformeranno alla traccia di loro lezioni, che rispettivamente avranno essi medesimi concertata. Le sacre congregazioni, riunite in una sola, avranno luogo nei dì festivi e in esse sarà spiegato il Vangelo « facendo sempre loro osservare la manifesta, la innegabile connessione che passa fra i suoi dettami e la ben intesa democrazia. Non è fra gli obblighi di coloro che frequentano le scuole lo assistere ugualmente alle congregazioni. Può ciascheduno liberamente nei dì festivi compiere ai doveri di religione alla propria parrocchia o altrove; tuttavia perchè cotesta sana libertà non degeneri nel giovinetto in libertinaggio, procureranno il prefetto e i professori di renderne consapevoli i rispettivi genitori ».

La biblioteca starà aperta i giorni e le ore fissate nel calendario: sarà dato « qualunque libro alla richiesta dei ricorrenti, ma per li giovinetti tanto inscritti nelle scuole della

Università quanto in altre della Centrale, il prudente bibliotecario esigerà da essi una abilitazione dei rispettivi maestri a leggere i tali libri onde non si divertono in letture oziose o eterogenee agli attuali loro studi ».

« Tutti i cittadini di qualunque maniera impiegati nella Università, volendo continuarvi, converrà che riportino dal Direttorio esecutivo, al finire dell' anno scolastico, la conferma per l'anno seguente nel rispettivo loro impiego. Il catalogo degl'impiegati sta sempre presso il Ministro cui spetta sulla richiesta del Prefetto e coll'avviso della massima parte de' professori d'invitarne talvolta alcuno al passaggio da una cattedra all'altra o alla riforma di qualche metodo ».

Questo regolamento, comechè provvisorio, pure in generale è assai buono e capace a dar norma sufficiente per una regolare direzione della Università. Introduce nella instruzione i principii di libertà ma con giusta temperanza e non senza le prudenti riserve che impediscono di trascorrere a licenza; l'elezione del prefetto, dura nella carica un anno e rappresenta soltanto il capo della Università senza esserlo veramente, deve in alcuni casi ricorrere al consiglio de' professori; la libera scelta dei corsi e delle lezioni, ma perchè non sia vaga, capricciosa, disordinata si promettono gli attestati di studio a coloro, che avranno seguito le norme fissate della Università; pubblicità delle lezioni ed ammissione di *uditori eventuali*, ma, quando divenissero cagione di tumulto o di scandalo, facoltà al prefetto di eliminarli colla forza che gli accorda il Governo; niun obbligo agli studenti d'intervenire agli esercizi di religione della Università, ma ne sieno dal prefetto e dai professori avvertiti i parenti; i libri della biblioteca dati a mano di tutti ma con precauzioni prudenti affinchè i giovani non ne abusino con letture non convenienti; i professori stabiliscono da per se il loro programma d'insegnamento e il metodo, ma possono essere dal Ministro invitati a cangiare metodo e cattedra; a

tutti gl'impiegati della Università l'obbligo di riportare ogni anno dal Direttorio esecutivo la conferma nello impiego. Un regolamento che in brevi parole sa così conciliare con giusto temperamento la libertà e l'ordine, le ragioni dell'autorità con quelle di spontanea sommissione alla legge, lontano da esagerazioni e da fini secondarii, è veramente meritevole di essere notato con lode in un tempo di politica transizione, in cui tante e sì diverse passioni erano in movimento, e gli ordini della città erano ancora pieni d'incertezza e di turbamento.

Sinistre prevenzioni e rancori sordi nutrivansi allora contro le corporazioni religiose, che molte e inframmettenti erano in Genova e correvano minaccie di espulsioni e soppressioni, che nell'Assemblea stessa de' Giuniori avevano avuto un eco. Esse non è meraviglia che le temessero e quindi pensassero ai casi loro in guisa da lasciare partendo in mano agli avversarii le sole spoglie che non avessero potuto sottrarre. Corse lingua, che mancassero i libri di loro biblioteche, e questo bastò perchè il Ministro dell'interiore e delle finanze per ordine del Direttorio esecutivo in data del 3 di settembre 1798 pigliassero di quelle subitamente il possesso e ne sequestrassero i cataloghi. Della quale bisogna incaricò principalmente i professori della Università, e ciò per doppio motivo: per le speciali cognizioni bibliografiche che dovevano possedere e perchè già divisavasi di unire le librerie dei religiosi alla biblioteca della Università.

Ora è a dire dello Instituto nazionale, colla storia del quale per pochi anni si confonde la storia dell'istruzione, poichè, se non ebbe esso lunga vita, fu almeno nei primi anni discretamente operoso. La legge di sua instituzione fu proposta nel Consiglio de' sessanta come legge di urgenza sul riflesso « che la pronta attivazione del medesimo era l'unico mezzo di promuovere la educazione e la instruzione pubblica da cui dipende principalmente la felicità dello Stato ».

La legge organica mentovata dichiara l'Instituto nazionale centro d'instruzione e di educazione pubblica e lo compone

di 36 membri residenti e 36 associati sparsi nelle varie giurisdizioni della Repubblica. È diviso in due classi, di scienze fisiche e matematiche cioè, e di filosofia, letteratura e belle arti. Ogni classe comprende tre sessioni di sei membri residenti e sei associati ciascuna, constando la prima classe delle sessioni 1.° di agricoltura, commercio e manifatture, 2.° di nautica, matematica, fisica e storia naturale, 3.° di chimica, botanica, anatomia, medicina e chirurgia; la seconda classe delle sessioni 1.° dell'arte di ragionare ed analisi delle operazioni dello intelletto, grammatica, eloquenza e poesia, 2.° di scienze politiche, storia ed antichità, 3.° delle arti del disegno.

Ciascuna classe elegge ogni anno il suo presidente e segretario, i quali sono alternativamente presidenti e segretarii per un mese dello intiero instituto. Vi ha una seduta generale ma privata ogni mese e sei sedute pubbliche ogni anno, nelle quali si leggono memorie letterarie e scientifiche già sottoposte all'approvazione nelle sedute generali mensili. Ogni mese almeno deve darsi da un membro di ciascuna sessione di ambe le classi una lezione pubblica concernente le rispettive materie, ed ogni anno sarà aperto un concorso sopra un tema determinato.

» L'Instituto nazionale promuove gli studi e la buona educazione per tutta la Repubblica, propone i piani dettagliati de' regolamenti per gli stabilimenti della pubblica instruzione ed educazione, per l'instituto militare nazionale e per le feste nazionali, i quali piani approvati dal corpo legislativo, l'Instituto nazionale invigila acciò sieno compitamente eseguiti in tutti i punti ».

L'articolo 12.° reca « sarà incombenza speciale e primaria dell'Instituto di presentare al corpo legislativo un piano detdettagliato d'instruzione pubblica generale dentro un mese dalla sua installazione. In caso d'inadempimento del presente articolo l'Instituto nazionale sarà disciolto e sarà ricomposto dal Direttorio esecutivo di altri individui ». L'art. 14.° in-

carica gli associati d'invigilare che gli ordinamenti di pubblica instruzione ed educazione vengano eseguiti negli stabilimenti delle rispettive giurisdizioni con partecipare allo Instituto nazionale i bisogni non che i difetti delle medesime relative a quest'oggetto.

Sulla natura di questa legge organica è inutile il dare un giudizio. Lo daranno ben presto i suoi effetti medesimi posti a confronto colle condizioni politiche, le quali quando preoccupano troppo fortemente gli animi, anche le leggi ed instituzioni migliori, dappoichè cessa il primo entusiasmo da cui erano sorrette, svigoriscono e cadono.

Giusta il 3.° articolo della legge, i membri dello Instituto nazionale dovendo essere eletti, fra gli uomini più commendabili per proibità, scienza e civismo della Repubblica, dal Direttorio esecutivo, questo il 31 di ottobre promulgò le elezioni. Fra gli eletti, che già come professori o come impiegati alla Università appartenevano, furono Cesare Canefri, Francesco Pezzi, Ambrogio Multedo, Francesco Massola, Gasparo Oderico, Francesco Carrega, Paolo Sconnio, Antonio Porcile, e Filippo Galea Direttore della Università. L'Oderico poco dopo domandò la sua dimissione per la gracile sanità e la vecchiezza, ma l'Instituto non volle concederla per la benemerenza di lui verso la Repubblica letteraria.

L'Instituto nazionale fu solennemente aperto il 4 di novembre collo intervento dei Consigli e del Direttorio esecutivo, e il giorno 10 emetteva un manifesto con cui invitava tutti i cultori delle lettere, delle scienze e delle arti a concorrere coi loro lumi e colla opera loro al grande oggetto di sua instituzione. In tale invito, a vero dire, era una concitazione di sentimento e di frasi poco confacente ad uomini che con animo pacato intendono agli studi, e quale il più delle volte suole aversi alla tribuna in tempi rotti e disordinati di popolari rivolgimenti. Vi si dice, che l'Instituto destinato a raccogliere i lumi e perfezionare le scienze entra colla impazienza dello entusiasmo nell'ampia e difficile carriera; che

nel nuovo ordine di cose non debbe alcun talento restarsi inoperoso, sconosciuto e minorato, dovendosi lasciare alla gelosa aristocrazia lo ingiusto piacere di avvilire col sorriso del disprezzo l'uomo grande e di accarezzare soltanto l'adulatrice ignoranza; che la patria desiderosa di formarne uno vasto deposito di utili cognizioni impone un nuovo tributo sul genio ligure e sui talenti di ciascuno de' suoi figli; che a coloro che colla luce della filosofia penetrarono nel labirinto del cuore umano per iscoprirne il principio delle passioni che lo agitano continuamente, a coloro che osarono risalire alla origine delle idee e prescrivere, per dir così, dei limiti allo intendimento umano, a coloro che tracciarono nella immensa estensione de' cieli la strada ai pianeti e calcolarono persino la irregolarità de' loro moti, a coloro che seppero interrogar la natura in tutte le produzioni della terra, negli animali e specialmente nell'uomo, la patria dice: Venite a cooperare alla pubblica felicità, sono miei i vostri lumi, per me soltanto vi dotò di talenti la natura: lo Instituto è il centro in cui dovete riunirli affine di formare una massa di luce generale, che diffusa sopra tutta la nazione perfezioni i costumi, prepari le saggie leggi e distrugga i pregiudizii che annientano la ragione e distruggono l'energia dello spirito. E seguendo di questa fatta poi termina con una enfatica apostrofe: « ecco i sentimenti che animano l'Instituto nazionale. L'edificio di cui va egli gettando le prime fondamenta richiede un genio profondo ed un intrepido coraggio, i suoi limiti sono soltanto circoscritti dalla utilità che forma a un tempo stesso il principale ornamento e la grandezza. Qual sarà fra i liguri cittadini, che alle voci della patria non risponda allo inquieto desiderio di entrare a parte di tanta gloria e della pubblica riconoscenza? »

Che fosse da augurare allo Instituto e alla patria da sì impaziente entusiasmo, non sapremmo quì dirlo. Certo è che tutte le grandi associazioni rivolte al culto della scienza, le quali crebbero e durarono, si formarono a poco a poco a

misura che il bisogno, maturo consiglio, e l'utile suggerirono, ricevettero di mano in mano nel loro seno gli elementi che alla loro vita ed al loro incremento la esperienza chiarì necessarii, e in luogo di essere porto di una idea esagerata e di una enfasi subitanea, che presto perde sua forza e si dissipa furono effetto di lunghe e mature meditazioni.

Due uomini illustri furono i presidenti delle due classi dell'Instituto, il medico Antonio Mongiardini, e l'avvocato Luigi Corvetto, il quale però essendo troppo più nelle diverse magistrature occupato cedette la presidenza dello intero Instituto al Collega, cessando così per se stesso lo inconveniente di quella bizzarra alternativa fra i presidenti che il regolamento improvvidamente stabiliva. A due cose l'Instituto doveva rivolgere senza ritardo i suoi studi, cioè a formare il suo regolamento interno, e di ciò noi taceremo, come di oggetto che alla instruzione direttamente non appartiene, e a stendere un piano di generale instruzione, di cui giusta la legge organica, non poteva ritardare la presentazione più di un mese sotto pena di essere disciolto; troppo breve spazio davvero ad opera di tanto momento e di tanta difficoltà, ma ordinariamente si vogliono tanto più accelerare i disegni e le opere quanto si ha meno fiducia nella durata degli ordini politici, ai quali appartengono.

Il piano generale di pubblica instruzione venne elaborato da una Commissione creata nel seno dello Instituto e quindi discusso, ed approvato in seduta generale. Diamone una succinta notizia.

Nella Repubblica sono scuole primarie, giurisdizionali e del liceo, gratuite tutte.

In ciascuno Comune ha una scuola primaria maschile ciascuna divisa in tre classi con un corso di tre anni.

Per ogni scuola ha soltanto un maestro quando il numero degli abitanti non ecceda i 2400. Altrimenti i maestri aumentano in ragione di questo numero. Per ogni classe un'ora e un quarto di lezione, e lo insegnamento del corso

pei maschi si ristringe al leggere e scrivere, ai primi principii dell'aritmetica e della lingua italiana e della morale cristiana, ed alla spiegazione dei vocaboli della costituzione. Nella classe più elevata si aggiunge la descrizione di oggetti fisici e degli animali più comuni. Altrettanto per la scuola delle fanciulle, nella quale però ommesso ciò che riguarda la costituzione si prescrive invece lo insegnamento non meno delle virtù che dei lavori femminili necessarie a praticarsi e conoscersi e più in uso fra le buone madri di famiglia del Comune.

Nei capoluoghi di giurisdizione saranno le scuole giurisdizionali sotto la inspezione delle rispettive assemblee e con sei professori, di matematiche elementari, di scienze fisiche, di storia e geografia fisica e politica, dell' arte di ragionare e di eloquenza, di lingua latina e francese, e di disegno. E nei littorali, ove il corpo legislativo crederà conveniente, si aggiungeranno due professori di nautica e di costruzioni navali. Il corso dura quattro anni diviso in questi studi riserbando al quarto l' arte di ragionare e l' eloquenza. I professori danno lezione di un' ora e mezzo mattina e sera, ma quelli di disegno, e di lingua latina e francese la danno ad un' ora in cui tutti gli allievi delle altre scuole possano intervenirvi. Ogni professore consacra una lezione per settimana alla spiegazione dei diritti e doveri dell' uomo e della costituzione. Si usa esclusivamente la lingua italiana.

Dopo queste prescrizioni generiche sono brevemente tracciati i programmi delle scuole diverse e per sommi capi indicate le materie dello insegnamento di ciascuna scuola. Le matematiche elementari comprendono l' aritmetica, gli elementi di algebra e geometria, la trigonometria colla loro applicazione all' agrimensura. Inoltre le sezioni coniche e qualche lezione intorno alla scrittura mercantile. Quanto alle scienze fisiche si danno gli elementi di fisica, di storia naturale, di chimica rispetto alle arti e i principii del sistema del mondo. Arroge un breve trattato di agricoltura e una

succinta descrizione delle manifatture nazionali più vantaggiose. Il professore di storia detta l'antica e moderna e la patria, e i principii di geografia fisica e politica colla descrizione dei differenti governi de' principali paesi del mondo rilevando la eccellenza dei governi liberi e rappresentativi, e le prime nozioni intorno alla popolazione, al commercio, alla finanza, alla moneta e alle imposte.

Per l'arte di ragionare prescrivesi al professore di mostrare l'origine e l'analisi delle idee, e dia quindi « una breve storica notizia delle quistioni insolubili o frivoli che solevansi trattare nella così detta metafisica facendo rimarcare ai giovani quanta perdita di tempo, quale abuso di parole e per conseguenza il gran numero d'idee false, che si acquistavano allora ». A nostro avviso questo insegnamento contro la metafisica senza distinzione veruna è piuttosto che no l'arte di sragionare. La metafisica non sarebbe soltanto una scienza affatto inutile, ma di soli errori! E quanto alla eloquenza ragionerà della indole, delle vicende, dei pregi della lingua italiana, analizzerà pezzi de' più eccellenti scrittori in ogni genere di letteratura ed eserciterà i suoi allievi nella eloquenza meditata ed estemporanea.

La lingua latina s'insegnerà come una lingua vivente dipartendosi dal metodo scolastico e barbaro fino allora tenuto nello insegnamento di essa. Per la quale come per la francese il corso sarà di due anni.

Il maestro di disegno darà gli elementi dell'arte esercitando i giovani tanto nella figura quanto nell'ornato, e un giorno per settimana leggerà un compendio storico de' più celebri monumenti dell'antichità e del secolo XV. A tale effetto avrà in custodia una collezione di stampe rappresentanti i monumenti medesimi.

Segue un articolo di polizia sì per le scuole giurisdizionali che per le primarie, la quale vuolsi in parte affidata agli scolari medesimi. « Essi eleggeranno i loro giudici di pace, ai quali dovranno essere presentate le accuse. Ai maestri

non è riserbata che la punizione delle mancanze provenienti dalle lezioni scolastiche, ed eglino saranno pure i giudici di appello autorizzati a rivedere le sentenze e riformarle ».

Vi saranno esercizii militari a tenore de' regolamenti che dallo istituto verranno presentati a quest'oggetto al corpo legislativo.

Il capitolo terzo del regolamento concerne il Liceo, che sotto questo nome s' intende la Università, e del Liceo si tratta dall' art. 38 al 57 inclusivi.

Il Liceo della repubblica dee avere un gabinetto di storia naturale, una serie di buone macchine, una galleria, un osservatorio, un teatro anatomico, un laboratorio chimico, un ospedale, un orto botanico, una conveniente biblioteca e le località opportune allo insegnamento delle varie scienze, e in esso s' insegneranno:

1. Matematica e fisica.
2. Medicina.
3. Le scienze morali e politiche.
4. Storia generale.
5. Economia civile.
6. Eloquenza e poesia.
7. Lingue antiche.
8. Belle arti.

Un professore di matematiche pure insegna la geometria, l' algebra, la trigonometria piana e sferica, le sezioni coniche, la introduzione all' analisi degl' infiniti, il calcolo differenziale ed integrale, e quello delle probabilità; un altro professore di matematiche miste insegna l' applicazione del calcolo alla fisica celeste e terrestre, la meccanica, la idrodinamica, l' ottica e l' astronomia. Ciascuno dei due corsi dura due anni e i professori alternano il corso fra loro.

Un professore farà lezione di fisica sperimentale aiutato da un dimostratore. Un altro darà gli elementi della storia naturale preferendo nell' esame delle produzioni dei tre regni della natura, quelle del territorio ligure. Un quinto professore insegnerà la chimica, della quale esplicati i principii generali giusta le più recenti teorie, porrà in chiaro l' utilità e farà quelle applicazioni alle arti che meglio potrà. Avrà un dimostratore che dopo avere seguitato cogli oppor-

tuni esperimenti le lezioni del professore darà in un' ora diversa alcune lezioni di farmacia per la istruzione de' giovani speziali. Nella scuola di nautica s' insegnerà l' arte di manovrare e condurre un vascello sul mare siccome ancora le evoluzioni e la costruzione navale.

La medicina avrà 1.° un dimostratore di anatomia, che dopo la dimostrazione di tutte le parti del corpo umano alla fine dell' anno darà il corso delle operazioni chirurgiche. Avrà un incisore che farà le preparazioni per la scuola anatomica e ammaestrerà gli studenti nelle dissecazioni. 2.° Un professore di medicina teorica che abbraccia la fisiologia e la patologia generale. 3.° Un professore d' istituzioni chirurgiche, il quale, finito il suo corso dovrà insegnare e dimostrare l' ostetricia e descrivere i casi di chirurgia forense. 4.° Un professore di patologia speciale, che finirà il suo corso in due anni e spiegherà i casi appartenenti alla medicina forense. 5.° Un professore di materia medica che darà eziandio gli elementi di botanica dimostrando particolarmente le piante officinali. 6.° La scuola di clinica medica e chirurgica sarà insegnata da quattro medici e da quattro chirurghi principali dell' ospedale di Pammatone. Potranno intervenirvi gli studenti che avranno finito il corso di anatomia e d' instruzioni o mediche o chirurgiche seguendo quel professore che meglio vorranno. Il medico o chirurgo assistente dello spedale dirigerà gli allievi nello scrivere le storie di quegli ammalati, che il medico o chirurgo principale assegnerà a ciascuno di essi. Le storie saranno quindi consegnate all' assistente e firmate da questi, dallo scolaro e dal maestro di clinica daranno materia di una dissertazione, che quest' ultimo leggerà in un giorno di vacanza di ciascun mese con l' intervento di tutti i professori di medicina e chirurgia, degli assistenti e dei praticanti. 7.° Un professore di veterinaria, che trattando dell' anatomia, delle malattie e della cura degli animali sceglierà quelli che sono più comuni ed utili nella società.

Per le scienze morali e politiche vi saranno due professori, de' quali uno di filosofia morale premetterà la teoria del diritto di natura e ne dedurrà i doveri dell' uomo e del cittadino, l' altro spiegherà i principii del diritto politico e del diritto internaziole.

Per la economia civile sonvi due cattedre, di commercio e manifatture e di agricoltura. Questi dopo i principii generali dell' agricoltura tratterà pure delle malattie delle piante e della maniera di prevenirle e curarle; quello dopo lo insegnamento delle operazioni del commercio e dei principii che lo reggono rivolgerà particolare attenzione alle manifatture, esaminando in ispecial modo quelle che nel minimo valore della materia esigono il massimo impiego degli operai e sono quindi preferibili alle altre non che quelle che si hanno o possono meglio aversi nello stato non trascurando però le opportune nozioni delle estere.

Basterà un solo professore di storia generale, la quale anzichè una serie di fatti e di date cronologiche sarà una scuola di morale e di politica.

Per la eloquenza e poesia il professore esporrà i migliori brani della letteratura latina e italiana con le osservazioni capaci a perfezionare il buon gusto e stile.

Quanto alle lingue antiche il professore sarà pago di mettere gli allievi a tale d' intendere le opere più facili scritte in quelle e specialmente nella latina e greca, cosicchè possano di per sè perfezionarsi in esse quando vogliano farne particolare oggetto de' loro studi.

Per le arti finalmente del disegno, che formano parte del Liceo vi sarà un professore di pittura, uno di scoltura, uno di architettura, ed uno d' incisione, alle lezioni de' quali è riserbato il locale così detto dell' Accademia.

In ultimo l' Instituto Nazionale aggiungendo al suo piano un appendice, volge pure un pensiero ai teatri quali elementi di pubblica instruzione, e suggerendo al corpo legislativo d' instituire teatri nazionali si propone, ove aderisca

alla proposta, di dare norme per la loro direzione e di scegliere le opere da rappresentarsi « più atte ad ottenere il fine sublime di formare lo spirito pubblico e di risvegliare nel popolo l' entusiasmo ». Intanto vorrebbe che fosse in parte rimediato alle imperfezioni de' teatri collo imporre il dovere agli attori di cantare negl' intervalli tra un atto e l' altro strofe patriottiche a cui facciano coro gli spettatori. Lo Instituto piglierebbe lo incarico della poesia e della musica.

Questo era il piano dallo Instituto Nazionale proposto al Consiglio legislativo. Quale ne è il merito intrinseco? Come venne accolto?

Svecchiava, e ce n' era bisogno, lo insegnamento e i suoi metodi; collo instituire in ogni Comune le scuole elementari e in ogni capo luogo quelle di aritmetica, agricoltura, commercio, navigazione e disegno rendeva più utile ed accessibile la istruzione alle classi inferiori della popolazione, alle quali di poco o niun pro riuscivano le scuole di latinità e di classica letteratura, apriva ovunque pubbliche scuole femminili, che ovunque mancavano, affinchè le fanciulle non fossero condannate, come era costume, ad una compiuta ignoranza e vi apprendessero quanto era necessario e bastante ad una buona madre di famiglia, ampliava nella Università quegli studi che principalmente riguardano i bisogni materiali dell' uomo e delle nazioni, e fra i rami dello insegnamento universitario poneva per la prima volta in Genova le le mediche scienze. Tutti questi erano utili cangiamenti ed incontrastabili migliorie, per le quali il piano dello Instituto rendevasi pregevole. Ma nelle scuole giurisdizionali non si fa più menzione alcuna d' instruzione e di educazione religiosa, come se gli elementi della cristiana morale appresi nelle scuole primarie bastassero, come se la moralità dei popoli e la prosperità che ne dipende non avesse la sola guida certa nei lumi delle divine rivelazioni e la sola sanzione bastante nelle verità e nel sentimento della religione, come se questa non fosse la tutela più ferma della legge e

dei costumi senza del quale tutto alla fine cede all' astuzia o alla forza, il principio più efficace di ogni grande virtù cittadina, lo stimolo più potente ai magnanimi sacrifici, a vantaggio della umanità e della patria, il balsamo che preserva da corruzione le nazioni e le rende ammirate e gloriose. Ma dalla Università, che pure dev' essere la congregazione e il santuario di tutte le scienze sono sbandite le teologiche quantunque al postutto sulla scienza divina s' incardini e poggi la umana, e la teologia sia delle scienze tutte ornamento e corona. Ma tutto ad un tratto vengono soppresse le cattedre del diritto civile antico e moderno quasichè ogni qualunque diritto fosse compendiato e raccolto nel politico e nello internazionale. La filosofia e le lettere vi sono ridotte a pochissima cosa, onde diresti si temesse non forse potessero profanare il Liceo. Insomma l' Instituto non ebbe in mira che gli studi tecnici e materiali e tenne in non cale i mentali e razionali, che sono pure sì nobili e necessarii, e forse senza avvedersene tentò in questa guisa di attuare nel modo più pratico ed efficace, qual' è lo insegnamento, i principii di quel gretto abbietto materialismo, invalso nel passato secolo, che fu dolorosa cagione di tanti errori, di tanti sconvolgimenti, e di tanti infortunii.

Il piano d' instruzione generale fu presentato a nome dell' Instituto il 3 di dicembre al consiglio de' giuniori dal medico Onofrio Scasso, che lesse analogo discorso. Nel quale espose come lo Instituto avendo affrettato il lavoro non lusingavasi che l' opera fosse riuscita perfetta; non di meno essere quella che più stimava confacente allo stato ed alle condizioni della Liguria. Parlò de' vantaggi della instruzione, e additò quelli che dalla coltura delle lettere e delle scienze ritraeva la Francia che sapeva intendervi fra il rumore stesso delle armi, testimone la spedizione in Egitto ove i letterati erano uniti ai generali dell' esercito, e « mentre questi portavano agli schiavi popoli il tricolore Vessillo di libertà, quelli si occupavano a raccogliere nuove cognizioni, a tirare dalla

oscurità i monumenti interessanti, ad aggrandire il sapere umano ». E rivolgendosi ai legislatori « porgete, soggiungeva, colla instruzione i mezzi conducenti alla prosperità nazionale; vedrete allora fertile il suolo ligure, instancabili le braccia industriose, soddisfatta la indigenza, numerosi e varii gli onesti piaceri che rendono la vita graziosa e dolce, messe per noi a contribuzione le regioni tutte del mondo, trasportate ai nostri lidi le più lontane produzioni della natura e dell' arte ». Gli applausi ed il fraterno abbraccio del presidente del Consiglio tennero dietro a questo enfatico discorso, ma qui tutto finì, nè del piano d' instruzione più si fe' motto. Forse gli avvenimenti politici, che incalzavano e per lungo tempo ancora turbarono la Liguria, disviarono l' attenzione dei sessanta. Quando le idee della politica occupano gli animi, già lo abbiamo notato, quando si tratta dell' essere o non essere, o del modo di essere della nazione, ogni altro pensiero si affievolisce e dilegua a petto di questo e la quistione stessa dell' ordinamento degli studi perde troppo di sua importanza per fermare l' attenzione. Abbiamo noi stessi a dì nostri veduto a che si ridussero i congressi agrarii ed i congressi scientifici allorchè sopravennero le prime riforme politiche, forse anche quel piano fu accortamente posto a parte per la previsione che i suffragi gli fallirebbero del Consiglio, donde troppo disdoro sarebbe tornato al neonato corpo scientifico in cui ben doveva credersi raccolta la dottrina e sapienza maggiore. Chi altri mai avrebbe osato più tentare di por mano alla riforma della pubblica instruzione quando l' opera tentata dalla eletta dei liguri ingegni fosse stata giudicata da meno? Meglio era adunque, che l' Instituto interpretando il silenzio del Consiglio legislativo si facesse esso stesso a rivedere più posatamente il suo lavoro per emendarlo e corretto o rifatto presentarlo di nuovo all' approvazione dei giuniori. E ciò infatti ebbe luogo. Lo Instituto in finire del 1799 elesse a rivedere il piano d' instruzione una Commissione della quale

fecero parte De Benedetti, Novara e Celesia. La Commissione riformò il piano, ma qualunque ne fossero gli emendamenti, il Consiglio dei sessanta a cui fu nuovamente sottoposto o non ebbe agio di esaminarlo, o non volle concedergli l' onore di una sentenza formale. Intanto però non cessava il Consiglio dal fare esso stesso proposte e votare provvedimenti relativi alla pubblica instruzione.

Erasi poco prima deliberato che nelle scuole della nazione non potessero essere eletti maestri religiosi. Nell' aprile del 1799 il consigliere De Ambrosiis propone la riunione di tutti i collegi della città e dello stato della Repubblica in un solo Collegio Nazionale in Genova, ma sorge a combattere la proposta il consigliere Gianneri. Più volte si rimanda e si ripiglia la discussione con molto ardore dalle due parti. Alla fine il Consiglio approva la deliberazione seguente: « Vi sarà in Genova un Collegio Nazionale per la istruzione della gioventù per indirizzarla al commercio o a cognizioni scientifiche, economiche e militari. Tutti i collegi esistenti nella Repubblica sono soppressi e i loro redditi applicati a questo nuovo stabilimento. Sono conservati i gius de' patroni, amministratori e comuni per la nomina di tanti alunni quanti ne esistono attualmente. Gli altri alunni ammissibili sono presi in tutte le giurisdizioni e saranno in proporzione de' mezzi e in ragione della popolazione. Le amministrazioni giurisdizionali ne eleggono gli individui. Il Direttorio ne sceglie il locale e propone al Consiglio le sue viste per l' interno regolamento ». Se non che queste due proposte in seguito a relazione de' seniori Del Monte e Garbarino vennero rigettate dal Consiglio dei 30. Poco appresso dai giuniori fu approvato lo stabilimento di un Collegio Nazionale indipendentemente dai collegi esistenti, pel quale il consigliere Marrè volle che fosse incaricato l' Instituto Nazionale di presentare un piano di educazione entro il termine di un mese.

Poichè siamo in sul parlare di collegi non dobbiamo pretermettere ciò che avvenne per disposizione del Corpo legisla-

tivo del Collegio Del-Bene, di cui già abbiamo altrove accennato la instituzione e l' oggetto. Esso per più di cent' ottanta anni sino al 1798 aveva mantenuto sedici alunni, de' quali non pochi erano divenuti distinti ecclesiastici, parrochi e maestri. Fu sempre amministrato da tre soggetti nominati dal Senato giusta l' art. 45 del testamento dell' Institutore, il quale chiamò al regime del Collegio la Repubblica. La economica amministrazione fu assai ben condotta di modo che malgrado molte perdite che in varii tempi soffrirono le sue rendite sui monti esteri, andò sempre prosperando, e quantunque egregia somma impiegasse nella fabbrica del locale magnifico in cui collocavasi, pure pervenne sino al 1798 non soltanto esente da debiti ma eziandio con considerevoli economie. Allora passò sotto la sopraintendenza ed amministrazione del Direttorio esecutivo, che ne tramandò al ministro dello interiore e delle finanze la immediata inspezione. Alcuni disordini però vi ebbero luogo dal giugno fino all' agosto, imperciocchè taluni fra gli alunni vi avevano oltre misura sentito la forza dei due vocaboli — libertà ed uguaglianza — ch' erano bensì in bocca di tutti e in testa ad ogni atto del governo, ma troppo pericolosi riescono in un collegio quando vi sieno presi nel rigoroso loro senso, e per certo non formavano l' epigrafe delle regole segnate da Gerolamo Del Bene per la amministrazione di esso. Per cagione di quegli sconcerti vennero fatte al Direttorio esecutivo e per suo mezzo al corpo legislativo replicate proposte di sopprimere il collegio e rivolgerne le entrate ad altri usi di pubblica utilità. Le trattative durarono dall' ottobre al febbraio con vicendevoli messaggi tra il Direttorio, il ministro dello interiore e delle finanze, il Corpo legislativo e l' Instituto Nazionale, il quale allora ebbe a discutere un piano di riforma ed un regolamento pel collegio medesimo. Ogni cosa venne ricomposta con la legge degli 11 di febbraio 1799 nella quale si dichiarò il collegio definitivamente conservato, doversi riaprire ammettendovi pei primi i giovani i quali non vi avessero ancora compito il tempo ad

essi dal testatore assegnato, e dal Direttorio farsi un regolamento temporaneo da durare sino a tutto il mese di agosto del 1800: condizione richiamata all'articolo 61.° dello stesso regolamento pubblicato dal Direttorio esecutivo del 18 di marzo, nel quale si prescrisse giusta la legge anzidetta doversi il Collegio reggere in modo consentaneo al vigente sistema democratico, l'ammissione de' giovani in esso non imporre loro obbligo alcuno per la elezione dello stato ecclesiastico, gli alunni da ammettersi venire trascelti dal Direttorio sopra liste triple delle rispettive assemblee di giurisdizione, nel circondario delle quali sono compresi i comuni e le parrocchie che hanno una particolare chiamata dal testatore.

In una *Informazione e quadro del Collegio Del Bene*, mandata in luce sul finire del 1800, è detto « Ecco una nuova epoca assai rimarchevole per cui il Collegio Del Bene (e così, e altrettanto le testamentarie disposizioni del suo fondatore) dopo la legale cessazione del provvisionale e temporaneo regolamento di mesi 18 in oggi compiti; al primo settembre 1800, egli rivive a se stesso e al suo primo e originario sistema e regolamento, a meno che il nostro governo per giusti motivi e di pien potere non ne disponga altrimenti con nuove deroghe e nuovi atti legislativi ». Il Collegio adunque d'allora in poi continuò come prima del 1798 ad essere amministrato e diretto giusta le norme fissate dal testatore, finchè nell'ottobre del 1806 per decreto dell'imperatore Napoleone, i suoi beni e le sue rendite furono riunite a quelle del Seminario Arcivescovile. Provvida disposizione poichè il Collegio non altrimenti che il Seminario aveva per suo principale oggetto di preparare buoni e dotti ecclesiastici e parrochi. Era quindi giusta e utilissima cosa che fosse sotto la immediata direzione dell'Arcivescovo.

Fra tanti progetti relativi alla instruzione intanto nulla durante il 1799 venne innovato nella Università ove si eccettui la nomina di due maestri. Il Massola nel gennaio avendo domandato le sue dimissioni si venne alla scelta di

un nuovo professore di Rettorica, per la parte oratoria. L'Instituto Nazionale in conformità dell'art. 313 della costituzione compose la lista tripla da presentare al Direttorio, nella quale fra i concorrenti vennero inscritti De Benedetti Pietro, Rell Pietro, membri dello Instituto medesimo e Bertora Gerolamo maestro alla Università di grammatica inferiore. Questi venne eletto. In suo luogo furono proposti Carmine Cordeviola, Antonio Pedemonte e il De Benedetti, che conseguì, com' era ben ragione, il numero maggiore di voti, ma nella scuola subentrò per elezione del Direttorio esecutivo il Pedemonte. Un siffatto concorso alle cattedre soltanto per titoli aveva molti inconvenienti, e lo Instituto divisava porvi rimedio rimettendo in vigore quello degli esami, onde meglio riconoscere la capacità relativa degli aspiranti. Fu quindi incaricata una commissione di studiare un metodo di elezioni che tornasse più efficace e sincero. Poco innanzi avevano pure chiesto la loro dimissione il R. Traverso dalla classe di grammatica maggiore, e il P. Merlo dalla teologia dogmatica. Il Direttorio esecutivo la concedette lasciando facoltà al ministro dell'interiore e delle finanze di non rimettere più quelle scuole, ove credesse poterne far senza. Concedette pure la demissione al Sanxai professore di fisica sperimentale.

In questa i furori della guerra riaccendevansi, le armi rumoreggiavano intorno e la Repubblica era piena di turbamento e di paure. Ben vedevasi che il Direttorio esecutivo, che pure cercava di scongiurare i pericoli e preparare le difese, sia che per mancanza di mezzi o per la forza degl' interni partiti, non potesse vincere le difficoltà, era da meno della gravità di condizioni sì gravi. Di che nel Consiglio dei sessanta lo accusò iratamente nella seduta del 30 di giugno il consigliere Sbarbaro, a tali accuse quella pure aggiungendo di non avere saputo menomamente promuovere la pubblica instruzione. Il discredito del Direttorio andò quindi crescendo, finchè preparate le cose, sulla proposta di un Montebruno, il 7 di dicembre, il Consiglio decretò non esservi più Direttorio.

CAPO VI.

Mutamenti di governo — Scuole durante il blocco — Catechismo politico — Manufatture introdotte nell'Albergo de' poveri — Scuole mediche a Pammatone nell'ultimo decennio del secolo — Riforma delle scuole mediche chiesta da Nicolò Olivari — Legge relativa agli esami di medicina, chirurgia e farmacia — Nuova legge organica dell'Instituto Nazionale — Anche una terza legge per questo — Nomine all'Instituto — Alla Università — Nuova cattedra di botanica — Una Commissione dell'Instituto visita le scuole di carità e quella de' Sordo-Muti — Lavori letterarii e scientifici dell'Instituto fino al 1804 — Società medica di emulazione.

Una dolorosa prova si avvicinava per Genova. Aveva essa sua grande fidanza nella Francia, e la Francia perduto nella massima parte il frutto delle passate vittorie aveva dovuto ritrarre i suoi eserciti da tutto il rimanente d'Italia concentrandone gli avanzi nella riviera occidentale. Una nuova coalizione erasi formata contro di essa, onde le armi austro-russe invadevano l'Italia, e l'Inghilterra dominava il Mediterraneo colle sue flotte ausiliaria di quelle e pronta a secondarne le mosse. Le schiere tedesche avanzavano verso la capitale della Liguria e già si affacciavano dall'Appennino per discendere sulla sua spiaggia e scorgevano le vele britanniche che minacciavano il suo porto. In città il Direttorio esecutivo cedeva il governo ad una Commissione interinale investita del potere legislativo ed esecutivo, la quale doveva proporre una nuova costituzione conforme, quanto fosse possibile, a quella della francese Repubblica. Questa Commissione ebbe però breve durata; imperocchè Bonaparte reduce di Egitto, disfatto il Direttorio francese e inaugurata, lui console, la Repubblica rivolgeva tosto il pensiero alla Italia e mandava a prendere

il comando dell' esercito che stanziava in Liguria il generale Massena. Il quale entrava in Genova il 5 di febbraio 1800 per sostenerne la difesa e dirigervi le operazioni di guerra. Erano momenti ne' quali non si volevano discussioni e parole, ma sì pronti e forti fatti. Il generale perciò dalla Commissione di governo trascelse una deputazione di tre soggetti in cui vennero concentrati tutti i poteri, e i decreti della quale avevano forza di leggi tosto che fossero sanciti dalla Commissione e da lui, che alla fin fine regolava ogni cosa a sua posta non rimanendo agli altri rappresentanti dell' autorità che il secondarne i voleri. Nè tardò a stringersi il blocco della città, di tante sofferenze e di tante morti cagione, nel quale come apparve il valore militare de' francesi e la perizia de' capitani, così pure fu ammirabile il contegno de' cittadini. Durò da mezzo aprile al principio di giugno. I francesi uscirono il 5 di giugno con onorevole capitolazione, ma vi rientrarono venti giorni dopo per la vittoria di Marengo. Allora sulla proposta del francese consigliere di Stato e ministro straordinario Dejean fu creata una nuova Commissione straordinaria di Governo con potestà esecutiva composta di sette membri, Agostino Maglione, Agostino Pareto, Gerolamo Serra, Antonio Mongiardini, Luigi Carbonara, Luigi Lupi e Gio. Battista Rossi che la presiedeva, e accanto ad essa una Consulta legislativa di trentatrè membri incaricata di preparare l' organamento della Repubblica, di stendere le leggi e i regolamenti relativi ai diversi rami dell' amministrazione, presieduta dallo stesso Dejean. Un tale governo durò due anni fino al luglio del 1802. Diciamo quali fossero in questo tempo le sorti della pubblica instruzione.

E primieramente rammentiamo un fatto, che non deve andare senza giusto tributo di ammirazione e di lode. In tutto il tempo del blocco, in que' giorni di angosce crudeli ne' quali di frequente il tamburro suonava per le vie della città chiamando i difensori a propulsare gli assalti nemici e alle sanguinose battaglie, quando agli orrori della guerra, si aggiun-

gevano i patimenti della fame e le stragi della epidemia, le scuole della Università proseguivano secondo il solito senza interruzione, proseguivano ugualmente le scuole de' Padri delle Scuole Pie in Sant'Andrea; che anzi nelle ore della notte, nelle quali le cannoniere inglesi avvicinandosi al lido fulminavano la città e facevano cadere su di essa una pioggia di bombe, poichè quel locale più lontano dal mare, più elevato e fornito di solide mura era meno esposto al pericolo, que' buoni maestri vi accoglievano molti giovani e fanciulli delle famiglie che fuggivano dalle proprie abitazioni più vicine al mare, e col contegno e colla parola intertenendoli ed instruendoli ne scemavano la paura, e in siffatto modo le cure alleviavano degli angustiati parenti (1).

(1) I Padri delle Scuole Pie nel 1799 rappresentando al Direttorio come grande fosse l'affluenza della gioventù alle loro scuole e ristretto ed infelice il locale di esse domandarono che fosse loro conceduto il convento delle monache già soppresse di S. Andrea. La domanda era fatta dal P. Ottavio Assarotti e trasmessa insieme ad un piano della instruzione data alle Scuole Pie richiesto dal Comitato de' pubblici Stabilimenti, e alla nota de' lettori e maestri. Riportiamo qui questa nota, ove la più parte sono uomini meritevoli per dotrina, perizia d'insegnamento, e vita intemerata ed operosa di carità:

Cittadini

Padri Ottavio Assarotti Presidente e lettore di teologia.
Gio. Filippo Sartorio confessore e lettore giubilato.
Fortunio Benedetto Molfino confessore e lettore giubilato.
Tommaso Maria Viale confessore ed instruttore per la prima congregazione.
Gio. Giuseppe Enrile confessore ed istruttore per la prima comunione.
Anton Giulio Ferrari Id.
Carlo Giuseppe Fasce abitualmente infermo maestro giubilato.
Giovanni Colla confessore e instruttore per la prima comunione.
Carlo Emmanuele Lunghi prefetto dell'orazione continua.
Glicerio Sanxai abitualmente infermo e lettore giubilato.
Paolo Gerolamo Orengo confessore e supplementario per la speculativa.
Domenico Giudice lettore di logica e metafisica.
Gio. Battista Figari lettore di fisica.
Gio. Francesco Musio lettore di abaco maggiore.
Lorenzo Grana lettore di morale e prefetto degli studi.
Giacomo Assereto lettore di matematica.
Pier Francesco Rossi prefetto delle scuole di lettere.
Marcello Montano maestro di leggere e scrivere.

Nè lo Instituto Nazionale erasi rimasto inoperoso. Già per lo innanzi, quando già vedevasi addensare su Genova il turbine della guerra, per domanda del ministero dello interiore e delle finanze aveva esaminato da quali e quanti materie potesse estrarsi il salnitro per la fabbricazione delle polveri, quale riuscisse la natura e il peso del pane mescolato colle patate ed impastato coll' acqua di crusca, e se fosse conveniente e possibile lo stabilire saline sul litorale, al quale oggetto il Lavaggio-Rosso dello Instituto fu mandato a visitare le spiaggie che si giudicavano più opportune. Durante il blocco l' Instituto prese ad esame la maniera di supplire negli spedali e ne' pubblici stabilimenti al difetto della legna da ardere e ciò che potesse sostituirsi ai mulini per la macina del grano, poichè il nemico aveva sviato le acque del condotto del Bi-

Padri Pier Girolamo Laura secondo lettore di teologia.
Maurizio Benza maestro di rettorica.
Bernardo Calderoli maestro di grammatichetta.
Carlo Luigi Aquarone altro maestro di rettorica.
Gio. Francesco Mori altro maestro di leggere e scrivere.
Gio. Stefano Mattei maestro di abaco minore.
Gio. Pietro Perasso maestro di umanità maggiore.
Vincenzo Carosio maestro di umanità minore.
Gio. Antonio Gatti direttore della congregazione dei piccoli.
Luigi Bartolomeo Delfino maestro di grammatica maggiore.

Il piano d' instruzione incomincia con dirla cristiana, letteraria e repubblicana, e dopo avere indicato in che la cristiana e la letteraria consistono prosegue « La instruzione repubblicana deve farsi consistere nello instillare agli studiosi giovanetti l' amor della patria, la subordinazione alle leggi, il rispetto alle autorità costituite, la cognizione e la pratica della cristiana virtù, l' orrore alla ingiustizia, alla violenza, all' ozio, all' egoismo e ad ogni altra sorta di vizii ».

Il Direttorio esecutivo riconosciuta la verità di quanto nella domanda esponevasi e ad essa ottemperando concedeva con decreto del 7 di settembre il locale di S. Andrea in cambio di quello che le scuole Pie possedevano, il quale cadeva in piena proprietà del governo. Rimaneva però a carico della religiosa corporazione la spesa di riattamento del nuovo locale e di adattamento ad uso di scuole. L' assunto di tale spesa sarebbe stato troppo difficile per l' Instituto ch' era molto povero, ma il P. Assarotti non era uomo da mancare di fiducia. Prese considerevole imprestito e quindi ricorse per pagarlo alla generosità di benefattori ed amici. Si trattava d' un debito fatto per aver modo di faticare gratuitamente a benefizio della gioventù! La carità patria in Genova non poteva fallire.

sagno, e il modo di fare minestre economiche da distribuire ai poveri e più altre questioni relative alla pubblica igiene. Le quali cose se non sortivano grande effetto in se stesse, dimostravano il desiderio di rendersi utile ed anche un bene producevano nello inspirare speranze e sostenere così alquanto la forza morale della popolazione.

E poichè, come già si notò, la storia della instruzione in Liguria ne' primi anni della fondazione dello Instituto Nazionale s' immedesima con quella dello Instituto stesso e trovasi in gran parte in esso compresa, pregio è dell' opera il continuare qui la narrazione compendiosa di quanto fece questo nuovo corpo scientifico. Per ciò rifacciamoci a qualche tempo innanzi lunghesso il 1799.

Lo Instituto avvisò di provvedere alla pubblica instruzione in maniera efficace quando con metodo semplice ed elementare fossero fatti conoscere al popolo i diritti e i doveri del cittadino, le origini e la formazione della società, i principii generali che devono informare le leggi e i sistemi diversi di governo, e quindi si venisse a spiegare la costituzione vigente, la divisione de' poteri, il modo di loro esercizio e i limiti entro i quali debbono contenersi. Incaricò a quest' uopo Cottardo Solari di comporre un *Catechismo del cittadino* che fosse un libro manuale politico del popolo. Il Solari ch' era dotto giureconsulto, benchè a lui non tornassero molto a sangue le novità de' tempi e gli ordini politici invalsi, intese strenuamente all' opera, e ne lesse più volte allo Instituto riportandone approvazione. Il lavoro però, atteso i mutamenti del governo o non fu compiuto, o almeno non dato alle stampe; imperocchè il *discorso d' introduzione a un nuovo progetto di costituzione per la Repubblica ligure,* da lui dato in luce in Genova nel 1801 è cosa diversa. Di Cottardo Solari si ha l' elogio dell' amico suo e condiscepolo l' illustre Conte Luigi Corvetto, elogio ch' ebbe l' onore della seconda edizione nel 1824 poco dopo la morte del suo autore, e ben lo meritava, poiché non può a meno di essere letto, come

nel conchiuderlo egli esprimevane la speranza « con desiderio e interesse e non senza qualche utilità ». Lo interesse nasce dal soggetto stesso di cui ragiona, l' utilità dalla luce della virtù, e dei nobili esempli del Corvetto, che il Solari raccoglie per riverberarla nell' animo del lettore, per destarvene l' ammirazione e l' amore, e dalle massime politiche e morali che con giusto temperamento e verità vi s' incontrano. Si ha pure l' elogio del P. Bernardo Laviosa, l'autore de' *Canti malinconici*, amico suo, che anche lo fece depositario di alcuni canti inediti. Indirizzò pure nel 1807 al Principe arcitesoriere dell' Impero governatore della 28.ª divisione militare una memoria in francese per giustificare la elezione della città di Chiavari a capo luogo del Dipartimento degli Appennini. Il Solari ebbe in Genova grande estimazione, fu con decreto del governo del 12 di ottobre 1801 nominato istoriografo della Repubblica, fu pure membro della consulta legislativa e poscia senatore e Deputato agli studi dopo il nuovo organamento di essi fatto nel 1815.

Per invito del ministro dell' interiore e delle finanze provocato da dispaccio del Direttorio esecutivo del 5 di ottobre 1798 lo Instituto rivolse pure il pensiero all' Albergo de' poveri, e propose per questo una saggia ed utile maniera di amministrazione e d' introdurvi le arti e le manufatture che vi ponessero stabile stanza. Fu in quella occasione che un membro dello Instituto, Filippo Losno, a cui non pareva che somiglianti provvedimenti bastassero, suggerì che l' amministrazione dell' Albergo acquistasse alla origine le materie prime in assai maggiore quantità di quella che il bisogno dell' Albergo richiedesse, onde fossero somministrate a credito con le debite cauzioni a coloro che in città ne domandassero per lavorarle e renderle poscia all' amministrazione lavorate, nel che l' Albergo avrebbe trovato un qualche guadagno comechè tenue e le famiglie povere della città un grande sollievo. Il Losno in conseguenza di siffatte sue rappresentanze venne deputato inspettore all' Albergo, affinchè fossero accelerati e ben

condotti i preparativi necessarii per la introduzione delle manifatture in quell' asilo della povertà e della beneficenza.

L' Instituto credevasi che in forza della legge organica, la quale a lui in certa guisa affidava la direzione di tutti gli stabilimenti di pubblica instruzione e il proporre le nomine de' professori e maestri, spettasse pure a lui di presentare la lista tripla per la nomina del Direttore dell' Accademia delle belle arti. Dolevasi a questo riguardo che il Comitato de' pubblici stabilimenti avesse invaso le sue attribuzioni col dare un nuovo regolamento all' Accademia medesima. Intorno a siffatte questioni nel gennaio 1800 mandava un messaggio al ministro dello interiore e delle finanze affine di rivendicare i suoi creduti diritti, aggiungendovi eziandio una relazione sulla dilapidazione e sul trafugamento di quadri e oggetti di belle arti che facevasi dei conventi e delle chiese soppresse, consigliando che fossero diligentemente raccolti e riposti nelle sale dello Instituto o dell' Accademia. Il perchè il ministro incaricò l' Instituto stesso e di raccogliere e prendere cura delle opere di arte e del regolamento all' Accademia. Per quelle vennero deputati Migone e De Benedetti, per questo Losno, il quale stese un regolamento che con poche variazioni venne definitivamente adottato nel 1805.

Nell' ultimo decennio del secolo reggevano le scuole mediche all' ospedale di Pammatone Giacomo Monteverde lettore di medicina pratica — Gio. Battista Pratolungo eletto professore nel 1789 succeduto al padre suo Giuseppe nella cattedra di anatomia e fisiologia — Nicolò Covercelli, lettore di medicina teorica che ebbe a suo successore Onofrio Scassi, eletto lettore nel 1795 — Domenico Lanzeff professore d' instituzioni chirurgiche, a cui per nomina proposta al governo dal Comitato di beneficenza, anzichè dallo Instituto Nazionale, a cui a giudizio del ministro dell' interiore e delle finanze spettava il diritto di farlo, succedette 1799 nel Pietro Bonomi — Pasquale Brusica professore di operazioni chirurgiche e di ostetricia, al quale, allorchè nel 1801 volle ritirarsi in S. Terenzo sua

patria, subentrò nel continuarne le lezioni Tommaso Bertamino che ne era coadiutore con promessa di successione; se non che poscia offertosi a dare gratuitamente lezioni di ostetricia e operazioni grandi chirurgiche Giuseppe Guidetti, il Bertamino rimase quale dimostratore di anatomia e operazioni chirurgiche. — Nicolò Olivari, che nel 1789 aveva proposta al Magistrato de' protettori dell' Ospedale la instituzione di una scuola clinica ad esempio di quelle già fondate nelle Università sì estere che italiane per medici studi più rinomate. Il Magistrato di buon animo acconsentiva, e in quella che eleggeva l'Olivari a medico principale dell'Ospedale lo incaricava della nuova scuola di clinica per la quale adottava il regomento dall'Olivari stesso saviamente proposto. Il quale poco dopo mandava in luce il suo pregiatissimo libro — *Piano della scuola clinica, ossia instruzione per gli scolari clinici, approvata e stabilita in Genova dagl' Ill.mi ed Ecc.mi Signori Dodici Protettori dell' Ospedale grande, l'anno* 1789 — e nel 1792 — *I vantaggi della scuola clinica*, ossia Conto de' primi due anni scolastici 1791-1792. Egli era già noto assai per un' altra sua opera dedicata all' Accademia degl'Industriosi (1), *La educazione fisica e fisico-morale, opera dimostrativa e pratica diretta a profitto non solo della infanzia, ma di tutte ancora le successive età, vol. 2, Genova* 1786. — Nella 1.ª parte della quale tratta della naturalezza nell' uso delle vesti e dell' aria; nella 2.ª della naturalezza nella scelta degli alimenti; nella 3.ª nelle operazioni del corpo e dello spirito; e nella 4.ª della naturalezza nel medicare le malattie

(1) L' accademia degl'Industriosi instituita in Genova da Francesco Giacometti stampò nel 1785 le sue leggi dedicandole al Doge Gio. Battista Ayroli e ponendosi sotto la sua protezione. Non è detto veramente quale ne fosse lo scopo, ma dal contesto della legge rilevasi ch' era letterario e specialmente di poesia. Erane Principe il P. Nicolò Delle Piane scolopio, e segretario il Giacometti. Fra i membri dell'Accademia troviamo il P. Francesco Soave, li PP. Massucco, Clemente Fasce, Maurizio Benza, scolopii, Nicolò Ardizzone, Bernardo Laviosa, Gerolamo Serra, ecc. ecc.

infantili, intendendo per naturalezza, il lasciare, per quanto è possibile, operare liberamente la natura ed il secondarla ne' suoi disegni. Aveva pure nel 1777 stampato un trattato — *De corporis nostri motu.* Si ha anche di lui — *Avvertimento al popolo sulla costituzione febbrile di Genova nel corrente anno* 1812, opuscolo di pag. 112. — Dellepiane. Genova.

Le scuole dell' Ospedale nel cadere del decennio non progredivano nè coll' ordine, nè col frutto necessario, o fosse perchè taluni de' lettori per cagione della età non potessero recare nello insegnamento sufficiente diligenza e vigore e tener dietro abbastanza a nuovi metodi e ritrovamenti della scienza, o fosse perchè gli studenti per le idee e i mutamenti politici divenuti troppo più intolleranti ed inquieti non volessero intendere quanto era d' uopo agli studi, o fosse infine per qualsivoglia altro motivo. Dal che derivavano funeste conseguenze, imperciocchè le lezioni soffrivano lunghe interruzioni (1), e tale indulgenza poscia usavasi dal Collegio medico negli esami e nel dare le lauree, che anche i meno capaci e meritevoli facevansi certi di conseguirle. Di siffatte condizioni di cose dolevasi l'Olivari e del tracollo della medicina in Liguria, e adoperando egli efficacemente per la sua clinica, di cui stampava ogni anno un coscienzioso rendiconto, pur vedeva a malincuore abusi e disordini che nelle scuole e negli esami della medicina, chirurgia e farmacia avevano luogo. Alzò adunque fieramente la voce e intorno al 1798 rivolse al Consiglio dei sessanta un indirizzo per chiederne la riforma. Nel quale chiede ai legislatori di proibire la medicina o di prenderne tutta la cura, essendo sommi i danni di essa quando sia esercitata da medici ignoranti ed impostori, che non attaccano soltanto le so-

(1) Il giorno 11 di aprile 1798 il ministro dello interiore e delle finanze scriveva lettera all'Olivari lettore pratico nell'Ospedale, allo Scasso lettore teorico, e al Pratolungo lettore anatomico di ripigliare quanto prima le loro lezioni.

stanze, ma sì pure la vita e sono una peste domestica continua contro cui debbono i magistrati invigilare più che sulla peste esotica assai rara. Riflette, che di rado gli ammalati sanno distinguere il medico dotto ed onesto dall' ignorante ed impostore, onde i medici in mezzo agli ammalati sono come i suonatori in mezzo ad una adunanza di sordi, che concedono sempre il primo credito al suonatore più furbo e non al più perito. E soggiunge « ma tanto durerà la frequenza della imperizia ed impostura quanto la facilità di farsi medico. Chi ha un figlio poltrone lo destina alla medicina, come chi lo ha studioso, perchè è sicuro di ottenere colla destrezza e colla impostura la stessa fortuna dello studioso e della vera perizia. Le strade, scrive il celebre Tissot nel suo saggio sui mezzi di perfezionare gli studi di medicina, le strade sono coperte di dottori titolati, e gli ammalati trovano a stento un buon medico...... La laurea dottorale data a persone male instruite non è precisamente che l'*ius taillandi*, *coupandi*, *tuendi impune* di Moliere. Anzi vi ha luogo talora a riportarsi lodi fin dalle stesse cure le più sgraziate, purchè si sappia ammazzare con grazia. Insomma l' agevolezza di addottorare chiunqne presentasi, la premura di entrare in guadagno appena ottenuta la laurea, la malizia di eludere scuole, studi, fatiche, esami ed attestati e sopratutto la facilità d' imporre nella medica professione, come materia poco o niente conosciuta, da chiunque non è medico, è ciò che costituisce siccome la sorgente del disordine così la necessità del riparo ».

Dopo tali osservazioni e premesse, propone sette articoli da stabilirsi per legge, i quali comprendono un intero ordinamento delle scuole di medicina, chirurgia e farmacia, degli studi ad esse preparativi (da'quali con sorpresa scorgiamo che per la chirurgia e farmacia egli stavasi pago al sapere leggere e scrivere ed alla geometria), degli esami da darsi delle norme a seguire verso i medici forestieri e delle pene medesime da infliggere a coloro che indebitamente esercitassero l' arte salutare. Tenteremmo invano di riepilogare questi articoli,

tanto sono pieni e concisi. Riporteremo l' intero indirizzo fra i documenti (1).

Non tardò a lungo a prendere parte nella sì grave querela l' Instituto Nazionale, ove il chirurgo Giuseppe Guidetti, scagliò vive ed acerbe parole denunziando gl' inconvenienti delle nomine de' professori e delle scuole di chirurgia, e specialmente rappresentando che il Lanzeff e il Busaca in quarant' anni di scuola non avevano mai fatto, per essere senza metodo ed incapaci, un buon allievo. Al Guidetti fecero eco i medici dello Instituto, lamentando somiglianti disordini per la medicina, sicchè lo Instituto in sua seduta del 1.º di luglio 1799 deliberava d' inviare al Direttorio esecutivo la rappresentanza stessa del Guidetti chiedendo al male provvedimento e riparo. Che anzi senza frapporre lunghi indugi prese pure la iniziativa per un piano di studi, medici, chirurgici e farmaceutici, che trasmise al corpo legislativo, come già l' Olivari avea fatto. Nel gennaio poi del 1800 ben avvisando che ogni speranza di restauramento negli studi sarebbe riuscita vana, se prima non fossero ben ordinati gli esami, inviò alla Commissione straordinaria di Governo un progetto per questi analogo al piano succennato di studi, affinchè volesse esaminarli amendue, ed ordinarne l' eseguimento. La Commissione li sottopose alla Consulta legislativa che estese una legge duratura un anno, dal Governo approvata e pubblicata il 14 di dicembre 1801.

Questa legge stabilisce un corpo di esaminatori per coloro che vorranno esercitare la medicina, la chirurgia e la farmacia composto di pubblici lettori ed altri medici, chirurghi e farmacisti eletti sopra una lista duplice trasmessa dallo Instituto Nazionale, nella cui sala gli esami saranno dati. Niuno potea d' allora in poi incominciare ad esercitare quelle facoltà senz' averli subiti con buon esito e averne ottenuto il relativo diploma.

Gli esami sono due, l' uno teorico, pratico l' altro, dati

(1) Vedi Documento N. 3.

in due giorni successivi, non più lunghi di due ore ciascuno. Tutti gli esaminatori votano: necessarii per l'approvazione i due terzi de' voti. Le materie degli esami sono scelte fra le più necessarie a sapersi dal medico, chirurgo e farmacista.

Se il candidato è per la medicina, sarà esaminato dal lettore di anatomia, da quelli della medicina teorica e pratica, da quello di chimica, da altri due medici e da un chirurgo; se per la chirurgia, dal lettore di anatomia, da quel di chirurgia, da quel di chimica, da un medico e da un chirurgo; se per la farmacia, dal lettore di chimica, da due farmacisti, da un medico e da un chirurgo. Il candidato riprovato nell' esame teorico perde il deposito di L. 180, nel pratico la metà, che ripigliando l'esame deve rifare. La riprovazione nell' esame teorico non lascia più luogo all'esame pratico, e non possono riaversi i due esami che dopo un anno.

Per l' ammissione agli esami richiedonsi attestati di studi e di moralità. Il candidato deve avere studiato per sei anni la medicina, la chirurgia e la farmacia, secondo la sua domanda, seguendo per tre anni interi le pubbliche scuole di medicina, chirurgia e farmacia, e per cinque anni intieri la pratica, per i medici ed i chirurghi in un pubblico ospedale, e per i farmacisti in una spezieria normale di Università, o in alcuna di quelle della città. I cinque anni di studio pratico non possono incominciare più presto del secondo anno dello studio teorico.

Dopo quattro anni interi di studi il candidato potrà presentarsi agli esami, ma conseguita l'approvazione non potrà avere il diploma di libera pratica se non dopo avere presentato al presidente degli esaminatori il certificato di avere fatto altri due anni di pratica in uno de' luoghi indicati pel compimento di sei anni interi di studi.

L' ultimo articolo 22.° è il seguente: « La presente legge dura per un anno, nel qual tempo il potere legislativo dovrà

occuparsi di una intiera organizzazione delle scuole e di un piano corrispondente di esami ».

Se l'Instituto Nazionale occupavasi in quella guisa che abbiamo detto, di fare regolamenti per la riforma e la direzione degli stabilimenti d' instruzione e di beneficenza non doveva perciò essere dimentico di se stesso ed ommettere di rivolgere il pensiero a' suoi ordini interni per giudicare se fossero i più utili e convenienti. Ora quali furono i suoi giudizii a tale proposito? Aveva, è vero, tenuto a principio regolarmente le sedute prescritte dalla legge di sua instituzione, aveva fatto un certo numero di lezioni particolari di ciascuna classe, aveva proposto premii per lavori scientifici e di pubblica utilità, avevano i suoi membri in privato ed in pubblico lette importanti relazioni e memorie. Ma pure i frutti che la pubblica instruzione avevano colti non erano tali che alle speranze dell' universale corrispondessero, e nella stessa assemblea legislativa erano da quando a quando sorte voci che ciò lamentavano. Nello Instituto stesso coloro che comprendevano quanto per la pubblica instruzione rimanesse a farsi erano mal soddisfatti e il difetto attribuivano alla legge organica, che non era stata meditata abbastanza, e domandavano quindi che una nuova legge fosse proposta e sancita, che meglio dirigesse i lavori dello Instituto, e gl' imprimesse quella operosità maggiore che stimavasi necessaria. Benchè male si attribuisse all' organamento dello Instituto ciò che doveva meglio reputarsi ai tempi troppo scompigliati ed inquieti, ne' quali gli ordini politici si scorgevano instabili ed incerto assai l' avvenire, nondimeno di una nuova legge organica si occupò lo Instituto, che dopo lunghe discussioni presentò alla commissione interinale di Governo da cui venne approvata il 24 di gennaio 1800, sulla considerazione ch' essa mal potrebbe adempiere il suo dovere di promuovere la pubblica instruzione con tutte le più efficaci misure senza riorganizzare lo Instituto Nazionale in modo, che questo possa adempiere tutte le funzioni delle quali è incaricato.

Questa legge divide lo Instituto non più in due ma in tre classi. La 1.ª comprende le scienze matematiche e fisiche ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:

1.° Matematiche pure e miste, nautica e geografia.

2. Fisica sperimentale, chimica e metereologia.

3. Storia naturale, mineralogia, botanica, anatomia e zoologia.

4. Medicina, chirurgia, veterinaria e farmacia.

5. Economia rurale e agricoltura.

La seconda classe comprende le scienze morali e politiche ed è suddivisa nelle sezioni seguenti:

1. Analisi delle sensazioni e delle idee.

2. Morale e legislazione.

3. Economia politica, arti e manufatture.

La terza comprende la letteratura e le belle arti ed è suddivisa in quattro sezioni:

1. Grammatica, eloquenza, poesia.

2. Storia ed antichità.

3. Pittura, scoltura, architettura civile e militare.

4. Musica.

Ogni sezione ha cinque membri residenti e cinque associati, e di questi, 48 sono scelti fra i cittadini liguri dimoranti nelle diverse giurisdizioni e 12 fra esteri, la corrispondenza dei quali può essere giudicata vantaggiosa ai lavori dell'instituto. Ciascuna classe tiene ogni settimana una seduta privata in cui si leggono progetti, memorie, e rapporti delle commissioni, si discutono argomenti scientifici e letterarii e s'instituiscono esperienze capaci a chiarire le quistioni. Tutte le classi si raccolgono in seduta generale il primo giorno di ciascun mese per riferirvisi i lavori di ciascuna di esse ed occuparvisi di elezioni e regolamenti interni. Vi sono poi tre sedute pubbliche ogni anno, nelle quali si dà ragione di quanto ciascuna classe ha fatto nel quadrimestre precedente, si leggono le memorie reputate degne di quest'onore, si fanno gli elogi dei socii morti e si distribuiscono i premii meritati, chè ogni anno ciascuna

classe assegna un premio alla memoria migliore sopra un tema proposto dalla classe medesima.

Per le nomine dei professori della Università o delle Accademie l' Instituto pubblica il concorso, si forma a scrutinio segreto la lista tripla fra i concorrenti e s'invia al potere esecutivo. Al legislativo l' Instituto espone ogni anno i suoi lavori, comunica i programmi pei premii, indica le opere più utili alle scienze ed alle arti meritevoli di gratificazione, e domanda per le gratificazioni ed i premii le somme necessarie.

Ciò che forma la principale differenza fra la legge attuale e la precedente è la cessazione delle lezioni pubbliche a cui erano obbligate le classi dello Instituto, il proposito di rendere di pubblica ragione le memorie che ne fossero giudicate meritevoli, e sopratutto quello di pubblicare periodicamente delle effemeridi nelle quali fosse la storia de' progressi nazionali fatti nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, e specialmente nella agricoltura. Ma con tutto ciò potrebbe asserirsi, che questa nuova legge fosse capace ad infondere nuovo sangue, a dare nuova vita allo Instituto? Era troppa la divisione delle classi e sezioni, onde rimanevano troppo sequestrate le une dalle altre con danno della emulazione. I tempi poi ridiciamolo non correvano propizii agli studi nè il regolamento poteva cangiarli. L'esperienza dimostrò pur troppo, che la speranza di un nuovo riordinamento non fu che una illusione.

Nè meglio giovò una terza riorganizzazione dell' Instituto nel 1802, della quale diamo qui un cenno per non ritornare su questo argomento in appresso. Una nuova legge lo divide pure in tre classi ma alquanto diversamente: 1.ª di scienze fisiche e matematiche, 2.ª di scienze morali e belle lettere, delle politiche non si fa più parola, 3.ª di arti liberali e meccaniche. Ogni classe è composta di 24 membri, de' quali 12 residenti nella centrale, 9 associati fra i cittadini dello Stato, e tre corrispondenti esteri. Il Senato ne elegge i due terzi, per l' altro terzo lo Instituto presenta al Senato una lista tripla. Ogni anno devono tenersi almeno due sedute pubbliche, oltre

una terza in luglio per la distribuzione dei premii. Possono distribuirsi fino a sette premii in medaglie di oro, tre di lire 400, tre di 500 ed una di 1000. Non più di tre possono assegnarsene fra i membri dell' Instituto.

Non dobbiamo tralasciare di notare, che fra i membri corrispondenti esteri dello Instituto, che vennero nominati nel gennaio del 1800 sono a distinguere Alessandro Volta, l'Ab. Reggio Astronomo di Brera in Milano, e il Dejean consigliere di Stato del Governo francese e Ministro straordinario di Stato.

Fra i membri residenti, per la morte di Agostino Della-Cella medico di chiaro nome e versatissimo nelle antichità patrie, fu chiamato con universale consenso Vincenzo Palmieri teologo e filosofo illustre autore di molte opere, fra le quali quella intitolata: *La libertà e la legge considerata nella libertà delle opinioni e nella tolleranza dei culti* la quale diede luogo a molte opposizioni, e l'altra: *Analisi ragionata dei sistemi degl' increduli* fu di grandissimo vantaggio contro i principii della enciclopedia francese, che avea tentato di scardinare la religione e promulgare l' ateismo. Il Palmieri lesse allo Instituto alcune *osservazioni sulla insufficienza dei principii di alcuni filosofi moderni a stabilire la vera morale.* Fu pure nominato il professore Bonomi in luogo del defunto medico Covercelli, uomo di molta esperienza e sagacità nell' arte difficile di osservare, il quale allo Instituto lesse più volte storie di malattie dichiarandovi caratteri non ancora abbastanza conosciuti pel passato e i rimedii. Il Bonomi era valente chirurgo, di cui in appresso nei volumi della società medica di emulazione di Genova vennero inserite le seguenti memorie: *Memoria sulla cifosi paralitica — Rapporto intorno ad un erpete — Osservazioni sopra un idrope complicato — Sulla forza assorbente de' vasi linfatici* — Egli fu membro di varie accademie scientifiche. In luogo del Mangini che non uso a intervenire alle sedute fu cancellato, fu eletto il P. Luigi Serra. Aveva pure pagato l' ultimo tributo alla natura Cesare Canefri professore alla Univer-

sità di storia naturale e di chimica. Queste due cattedre rimanevano vacanti e l' Instituto doveva formare per esse la lista tripla. Durante la lunga malattia del Canefri suppliva alle lezioni, come pure dopo la sua morte, il dimostratore di chimica Stefano Lavaggio Rosso, il che fu cagione che sul pubblico foglio uscisse accusa, che alla Università fossero professori non eletti legittimamente, e averne colpa lo Instituto per sua trascuranza di mandare le liste triple, aggiungendosi che da lungo tempo esso non dava più segni di vita come se fosse morto. All' accusa però fu risposto con dire quanto era occorso all'apertura delle scuole, che allora il dimostratore di chimica avendo in presenza di tutti i professori chiesto all' Inspettore in che modo dovesse contenersi per la scuola, ebbene in risposta di continuare a farla come nell' assenza e malattia del professore fino a che l'Instituto e il Governo avessero provveduto alla Cattedra; con che chiaramente accennavasi che il provvisorio doveva cessare con nomina fatta conformemente alla legge vigente e coi debiti riguardi al dimostratore medesimo ch' era da quattordici anni supplementario ed aveva sempre riportato l' approvazione annua dal Governo. Lo Instituto in fatti non tardò a proporre per le due cattedre le liste triple comprendendo in quella della storia naturale Mongiardini, Isengard, Lavaggio-Rosso, e in quella per la chimica lo stesso Lavaggio Rosso, Giuseppe Mojon e Luigi Ferrari. Per la storia naturale la commissione straordinaria di Governo elesse Lavaggio Rosso e per la chimica fu ammesso a compiere come professore il Ferrari, che fu pure nominato membro dello Instituto al posto del Canefri. Fu ammesso nel modo stesso a compiere come preparatore di chimica per tre anni il Mojon. Del Canefri, oltre la memoria già innanzi citata, si ha una *memoria sul nitro nella quale si propone il mezzo più acconcio e meno dispendioso per estrarre dalle diverse materie una quantità di nitro sufficiente ad alimentare l' uso che se ne fa in Liguria.* Il tema era proposto dal Governo. *La storia della malattia del pittore David* 1790. *Un formulario farmaceutico ad uso dello*

spedale di Pammatone. Un'analisi dell' *olio dolce di vino* (nel 9. vol della biblioteca fisica d'Europa).

Per altre due nomine di professori all' Università l' Instituto ebbe a proporre la solita lista, per quelle del professore di fisica sperimentale e di umane lettere.

Il professore di fisica generale P. Scribanis da qualche tempo suppliva pure per le lezioni di fisica sperimentale per cui riceveva una gratificazione di lire 400. Il 29 di aprile 1801 fu eletto per questa cattedra il R. Antonio Pagano, membro dell'Instituto, che fu per lunghi anni spiritoso estensore della gazzetta di Genova, nella quale ebbe sempre particolarissima cura d' inserire notizie e giudizii assennati sulla scienza che professava.

L' altra nomina diede luogo per assai lungo tempo a contestazioni ed a sconcerti eziandio nelle scuole universitarie.

Nel novembre del 1801 era stato giubilato il R. Gio. Battista Lanfranco che reggeva da sedici anni la scuola di umanità e in sua vece fu provvisoriamente sostituito il R. Carmine Cordeviola dal direttore della Università Filippo Galea, che nel medesimo tempo propose alla commissione straordinaria di Governo di nominarlo stabilmente, sul riflesso che siffatta nomina per la proposta non appartenesse allo Instituto Nazionale, conciossiachè la legge creatrice del medesimo gli attribuisse bensì quella dei professori alle cattedre superiori ma non quella di maestri inferiori. Siffatta distinzione non andò a versi dell' Instituto Nazionale, che si credette in diritto di presentare la lista tripla, nella quale venne trascelto il Rev. Paolo Sconnio, membro di quello, e nominato con decreto del 1 febbraio 1802. Se non che questi non potendo o non volendo assumere la scuola ottenne dalla Commissione straordinaria che fosse agli oneri ed emolumenti della scuola sostituito il Cordeviola finchè egli fosse in grado di farla. Ma il Cordeviola caduto della speranza di essere stabilmente nominato abbandonò la scuola senza previa licenza, per lo che fu radiato dal catalogo dei maestri. Dal Galea fu temporariamente affidata al R. Giuseppe Compiano

e lo Sconnio propose di ripigliarla nel successivo novembre se per pochi mesi fosse ridotta ad una sola lezione mattutina, proposta che gli fu acconsentita congedando il Compiano. Soltanto la lezione doveva essere di qualche tempo protratta, ciò che mal sofferendo lo Sconnio, vi rinunciò. Questo repentino abbandono obbligò la Direzione a raccomandare gli scolari di umanità ai maestri delle altre scuole, poi a lasciarli qualche tempo senza lezione, e quindi commetterli di bel nuovo al Lanfranco che per altre cure male ormai poteva occuparsene. Gli allievi intanto a intendere poco o nulla agli studi, l'usata disciplina mancando, niuno il frutto della scuola, i parenti a dolersi dello scompiglio. Per le quali il Ministro dello interiore e scrisse all'Instituto di aprire nuovamente il concorso e di aprirlo secondo il metodo degli esami del 1784. Se non che, questo aperto, il Lanfranco a dire che lasciate le altre sue occupazioni sarebbe in grado di ripigliare definitivamente la scuola. Ebbela infatti, chè maestro lodatissimo egli era, nè si parlò più del concorso, e lo Sconnio fu nominato professore onorario collo affidamento di una cattedra superiore quando alcuna ne rimanesse vacante. Questa breve storia di brogli, di ambizioncelle e d'irritamenti scolastici non abbiamo voluto tralasciare, per dire che hanno luogo soltanto quando il potere che dirige è vacillante ed incerto e troppo concede all'individuo in grazia del corpo a cui appartiene. Il Galea intanto per quanto fosse uomo di operosità e d'ingegno, pur non dimeno mal reggeva il peso di una carica, ond'era costretto a condurre una amministrazione assai complicata e ad invigilare al retto andamento degli studi e della disciplina, senza essere abbastanza sostenuto dalla autorità governativa.

Egli insieme col P. Carlo Giuseppe Ghiliotti e col P. Prospero Semino era deputato alla vigilanza ed inspezione delle biblioteche e di quelle principalmente che ai soppressi religiosi conventi appartenevano. Tra le quali per decreto del marzo 1801 venne aggregata alla biblioteca della Università quella dell'attiguo convento de' Carmelitani di S. Carlo, non che il locale

ove questa era collocata mediante un ponticello di comunicazione tra il palazzo universitario e il convento suddetto.

Nello Instituto avevano parimente luogo le proposte per la nomina degli esaminatori dei concorrenti allo esercizio della medicina, chirurgia e farmacia. Furono:

Pratolungo Gio. Battista, Scassi Onofrio, Olivari Nicolò, lettori di medicina; Ferrari Luigi lettore di chimica; Bonomi Pietro Guidetti Giuseppe, Bertamini Tommaso lettori di chirurgia.

Aggiunti eletti dal Governo su lista duplice dello Instituto Mongiardini Antonio, Mazzini Giacomo, medici; Marchelli Luigi Garibaldi Luigi, chirurghi; Mojon Giuseppe, Odero Giuseppe farmacisti.

Queste nomine non parvero ben fatte al Guidetti, che lasciandosi correre all'ardenza dell'animo palesemente disapprovò con ingiuste e poco misurate parole la commissione di Governo ed il Ministero onde ebbe a ricevere dall' autorità una severa ammonizione, ed una nota di disapprovazione.

Anche pel Direttore delle scuole di disegno all' accademia ligustica di belle arti l' Instituto dovette proporre la lista dopo la morte del direttore Francesco Ferri. Si offrivano a compierne le parti gratuitamente Francesco Scotto, Santino Tagliascio e Carlo Baratta, i quali furono quindi compresi nella proposta.. Fu trascelto quest'ultimo. Per l'Accademia stessa in seguito a rappresentanza di alcuni suoi alunni che bramavano vederne in qualche parte immegliati gli ordinamenti, l' Instituto si tenne in obbligo ed in diritto di estendere un nuovo piano. Lo inviò nel febbraio del 1800 al Governo. In esso faceva onorevole menzione della munificenza, colla quale avevano contribuito allo splendore e al vantaggio della Accademia Carlo Michelangelo, Giammaria Luigi, Michelangelo Giuniore e Gaetano Cambiaso, Brancaleone Doria, Gerolamo Durazzo, Vincenzo Spinola, e il fu Girolamo Grimaldi.

Ora diremo di due nomine, nelle quali l' Instituto non intervenne. La prima è del professore di gius pubblico Gio. Battista Molini a Prefetto degli studi nella Università, elezione, che

venne fatta dai professori. Egli occupava una sì difficile carica nell'apertura della Università nel 1801, allorchè il Professore Masucco disse l'orazione inaugurale pigliando per tema, che il frutto più utile e bello, che dalla pace ritraggasi, principalmente consiste nella coltura delle arti e nello avvanzamento delle scienze. Era tema opportuno, poichè dopo avere lungo tempo provato i danni e gli orrori della guerra pareva aprirsi un' era di pace stabile e secura. Ma le speranze dovevano ancora andare deluse. La chiusura dell'Università nell' agosto era stata fatta con pubblica accademia di lettere in cui il professore di eloquenza, il Bertora, aveva preso per argomento Cristoforo Colombo. Lo stesso disse l' orazione inaugurale al cominciamento del 1802.

L'altra nomina fu quella di un professore di botanica che mancava ancora in Liguria quantunque avessero date le prime nozioni di questa scienza nelle loro lezioni il Batt e il Canefri. L'esimio Marchese Gian-Carlo Dinegro il 4 di maggio 1802 otteneva dalla commissione straordinaria la vendita della villetta situata sul baluardo di S. Cattarina presso le porte dell' Acquasola, con che parte del prezzo fosse consecrato a stipendiare per alcuni anni un professore di botanica, che nella villetta avrebbe trovato un qualche apparecchio di erbe e di fiori e di piante indispensabili per le sue lezioni. Il prezzo salì a lire 22 mila, delle quali la commissione lasciavane quattro al compratore per lo stipendio durante sei anni al professore ch' essa avrebbe trascelto sopra una lista tripla da lui presentata. Il Dinegro vi pose Antonio Tacchini, Benedetto Mojon e Domenico Viviani, il quale fu trascelto. Il Viviani meritava la nomina. Nato in Legnaro, umile Villa presso Levanto, dopo avere fatto i suoi studi nel collegio de' PP. delle S. Pie di Siena, ove godette uno di quei posti che la magnificenza del medico professore nell' Archiginnasio Romano vi aveva instituiti, e avervi fatto il corso di medicina applicandosi nel tempo stesso con grande amore alla storia naturale ed all' anatomia conseguiva la laurea medica in Roma. Ritornato in patria e

avendovi avuto esito infelice in alcune cure mediche deliberava di consacrarsi al tutto agli studi della storia naturale, pei quali recavasi in Milano. Colà tradusse dal tedesco due operette mediche: *Trattato delle malattie de' bambini e della loro educazione* di *Cristoforo Giutanner* coll'aggiunta di un articolo sull'*Innesto della vaccina* vol. 2. — *Preliminari d'una pace medica fra Brown ed i suoi avversari*, vol 1 che stampava in Genova nel 1801 presso Frugoni. Dopo il famoso blocco di Genova egli venne a stabilirvisi, e subito fece parte della Società medica di emulazione, a cui lesse nel 1802, oltre l'*Elogio del Gibelli,* una sua *memoria sopra alcuni erronei risultati dedotti nel calcolare le relative mortalità del vaiuolo naturale e del vaiuolo innestato.* Nel 1802 e 1804 stampò anche gli *Annali di botanica,* che conciliavansi la estimazione de' più illustri botanici. Pubblicò in quest' ultimo anno la traduzione dei *principii elementari* di botanica dello spagnuolo G. A. Cavanilles, coi tipi del Frugoni, preferendoli a quelli del Rocca editi in Milano, i quali, come asseriva nella prefazione nulla contenevano di nuovo fuorchè una inutile tecnologia. Il Rocca credette quel giudizio ingiusto. Di che il Viviani giustificavasi in uno scritto anonimo intitolato. *Saggio sulla maniera d'impedire la confusione che tien dietro alle innovazioni de' nomi ed alle inesatte descrizioni delle piante in botanica.* Milano *stamperia S. Zeno.* L'anno stesso pubblicò una *Memoria sulla Sabella penicillus L.*, nel giornale di fisica, di chimica, di storia naturale, ecc., di Delamétherie vol. LVIII, consegnandola egli stesso al compilatore in Parigi ove recavasi. Nelle memorie della società medica di emulazione nel 1804 vol. III diede in luce una *Memoria sopra alcune nuove specie di animali del mare ligustico.* Diremo altrove degli altri suoi scritti.

Con autorizzazione del Ministro dell' Interiore e delle Finanze dal giardino della Università coll' assistenza del Viviani furono trasferite alla villetta le piante esotiche che vi si trovavano. I sei anni passarono, e al Dinegro cessò l'onere dello stipendio.

il Viviani ricorse al Governo per essere rimunerato altrimenti e fu allora che la cattedra di botanica fu dall' asse universitario stipendiata. La Villetta divenne celebre per la generosità dell' illustre patrizio, che ne accrebbe i vantaggi della postura a cavaliere della città con ogni maniera d' adornezze, rendendola caro soggiorno della pace, dell' amicizia e delle muse. Là era il convegno di tutti gli uomini dotti della città, che volontieri vi traevano trovando sempre nel signore del loco un cuore schietto e benevolo, un conversare gentile da lui rallegrato sovente colla poesia e colla musica, di che assai dilettavasi e tutte le gentilezze e cortesie più squisite: là egli festeggiava quanti forestieri di nome venissero in Genova ricolmandoli di liete ed oneste accoglienze. Lungo tempo durerà la memoria delle virtù del venerando patrizio che tanto amò ed onorò la sua patria e ci sarà dolce il richiamarne le sembianze piene di bontà in una e di dignità contemplando il busto marmoreo che gli posero gli amici nella civica biblioteca. In quest'anno 1863 la città ricuperava la villetta per l' egregia somma di L. 170000 e speriamo non andrà lungo tempo che sarà aperta ad ampliamento della passeggiata dell' acquasola. Ripeteremo qui un voto già espresso da noi in una delle tornate della società di Storia patria quando, saranno ormai due anni, i socii della sezione di belle arti desideravano di corroborare col voto della società stessa la loro domanda dello collocamento del monumento di Colombo all'Acquasola. Il Municipio, allora dicevamo, compri la villetta, in cima di essa ha un tratto piano, il monumento di Colombo si ponga colà. Sarà veduto da tutta la città dal porto e dal mare e da tutte le colline intorno. « Da quell'altezza la statua del grande navigatore si proietterà senza ingombro nella volta del cielo, e dominando, come un giorno il genio di lui, la distesa de' mari, campo interminato della sua gloria, rivolgerà ognora, starei per dire, con compiacenza lo sguardo verso le regioni che primo egli indovinò nell' alta sua mente ». Allora disgraziatamente si rispose, la città non essere guari in grado di riacquistare la villetta. Ora questa ri-

sposta è smentita e l'obbiezione è sciolta. La prima parte del nostro divisamento è compiuta, chè la villetta è comperata. Rimane a mandare ad effetto la seconda, e tanta e sì chiara ne è la convenienza che non dubitiamo che non abbia anche essa un giorno il suo compimento.

L'Instituto in sul finire del 1800 era stato invitato dal comitato de' pubblici stabilimenti ad occuparsi di un piano di amministrazione, di studi, di disciplina per le scuole di carità che nei sei sestieri della città si facevano da benemeriti ecclesiastici chiamati a quella opera evangelica da quel santo uomo ch'era il sacerdote Lorenzo Garaventa. Non mancava lo zelo nei maestri, che v'insegnavano ai figliuoli del povero il leggere e scrivere, la dottrina cristiana e gli elementi dell'aritmetica, ma quelle scuole si trovavano in grandi angustie tra perchè le sovvenzioni in que' giorni erano di gran pezza diminuite e le rendite che pure avevano sovra impieghi all'estero erano in parte sospese, in parte perdute sicchè poche al bisogno restavano; il perchè i direttori ripetevano al comitato le rappresentanze dei bisogni e le domande di aiuti. Lo Instituto secondò con premura lo invito creando nel suo seno una commissione composta di Carrega, Cantone, Rell, Scasso e Giacometti, la quale visitasse quelle scuole, ne esaminasse le condizioni e all'uopo ne riformasse la disciplina e gli studi, facendo nel tempo stesso un esatto rapporto sopra tutti gli stabilimenti di simil genere, « poichè, nel mandato dicevasi, la pubblica istruzione è sì abbandonata e deserta che siamo minacciati di ricadere nell'antica barbarie o piuttosto di non uscirne ». La Commissione dovette fare per ciò che spetta alla carità de' maestri e lo zelo e capacità loro nello insegnamento, una favorevole relazione, e rendere ad essi quella onorevole testimonianza, che costantemente loro tributò lo inspettore ordinario delle scuole di carità Lercari. Ma dovette altresì constatare il difetto di mezzi finanziarii per reggersi, onde il comitato procacciò ad esse que' maggiori sussidii de' quali gli venne fatto di disporre; dovette lamentare la ristrettezza, la

cattiva disposizione e la insalubrità de' locali delle scuole, e perciò il comitato in pressochè tutti i sestieri della città assegnò loro altri locali e chiese già appartenenti alle corporazioni religiose soppresse.

Un uomo non meno benemerito del Garaventa, fornito di molta dottrina come quello che da più anni leggeva teologia nelle scuole Pie ed era stato discepolo ed amico del grande teologo della Repubblica, il Molinelli, ed inspirato, ciò che è più da quella carità cristiana sì industre nel trovar modo di beneficare il prossimo e sì potente nel versare tesori d'ogni maniera in seno alla povertà, il P. Ottavio Assarotti nella sua cella di S. Andrea raccoglieva alcuni sordo-muti, coi quali da parecchi mesi esperimentava le teorie e il metodo d'insegnamento del famoso Ab. De l'Epée perfezionato dal Sicard con quelle modificazioni, che la esperienza suggerisce ad una mente sagace, e ad un cuore desideroso dell' altrui bene. Felici riuscivano i suoi primi esperimenti e già la pubblica voce facevane grandissime lodi.

L'instituto Nazionale al cominciamento del 1802 ne fece oggetto di sue osservazioni, deputò alcuni de' suoi membri a visitare quella scuola privata, esaminarne i metodi e la vantata capacità degli alunni, osservare ciò che spetta alla generazione delle idee, alla influenza del linguaggio de' segni sullo sviluppo delle facoltà intellettuali, e sul sentimento morale e religioso. La Deputazione riferì il metodo ed i progressi rispondere largamente ai desiderii ed alle speranze, essere famigliari a quelli alunni sordo-muti le nozioni più importanti sulla grammatica, la religione, la geografia, la storia, l'analisi de' pensieri, e nello esprimerli con precisione in iscritto, non essere da meno de' giovani che godono della parola, la maniera con cui traducono i pensieri e i sentimenti potere servire di modello per la riforma delle nostre lingue, il P. Assarotti infine essere di ogni lode degnissimo. L'Instituto udita la favorevole relazione, si affrettò a indirizzarla alla commissione straordinaria raccomandando la incipiente instituzione alla

sua protezione. Furono quindi ammessi all' udienza del Presidente della Commissione gli alunni sordo-muti, che gli presentarono una carta da essi sottoscritta in cui chiedevano il patrocinio del Governo. Il giorno stesso la Commissione decretò in questi termini: « Il Ministro dello Interiore e delle Finanze presterà qualche sussidio allo Institutore onde possa promuovere e continuare la scuola a sordo-muti ». Il Ministro primieramente scrisse al P. Assarotti lettera di approvazione e di lode, poi diede, almeno dee credersi, qualche sussidio. Qual fosse non consta. Ci rammenta di avere udito dalla bocca stesso del venerando Institutore narrare con ilare ingenuità come i primi soccorsi ottenuti dal Governo fossero veramente conformi allo spirito di parsimonia proprio delle repubbliche e consistessero in qualche risma di carta e in qualche mazzo di penne da scrivere! Nella seduta del 15 di febbraio il Presidente dello Instituto lesse all' adunanza la seguente lettera di ringraziamento del P. Assarotti accompagnata da un' altra de' sordo-muti suoi alunni che furono accolte con generale grandissimo soddisfacimento:

Cittadini dell' Instituto Nazionale.

Le provvidenze che ha cominciato a prendere il Governo a vantaggio de' nostri sordo-muti sono frutto delle vostre premure e del vostro zelo per tutto quello che è utile. Lo sa la nostra città e vi applaudisce. Lo saprà la Liguria non infeconda di questi esseri pur troppo infelici e ne avrete in premio la nazionale riconoscenza. Certamente voi non dubitate della mia, e io posso assicurarvi di quella degli affettuosi miei allievi.

Ho procurato di fargliela esprimere nella acclusa lettera che può dirsi loro, perchè composta di vocaboli di cui già conoscono il significato e che è scritta da uno di essi, il quale nello scorso maggio non conosceva ancora la prima lettera dell' alfabeto.

Si tratta di conquistare uomini alla Società: quale conquista più lusinghiera di questa per voi e per me?

Vi auguro salute e vi professo rispetto.

Dalle Scuole Pie. S. Andrea 15 febbraio 1802.

Ottavio G. B. Assarotti delle Scuole Pie.

Cittadini,

Noi non udiamo: Noi non parliamo, ma abbiamo intelligenza, abbiamo cuore, conosciamo il bene che voi fate a noi. Siamo grati a voi. Continuate a proteggere noi.

Gratitudine, Amore, Rispetto.

Dalla scuola de' Sordo-Muti li 15 febbraio 1802.

Filippo Castelli, Antonio Daneri, Luigi Oliva, Biagio Viani, Luigi Scotto, Domenico Migliorino.

Dal Governo erano stati eletti protettori della scuola de' sordo-muti Carlo Dongo e Giacinto Carosio, i quali procacciassero ad essa quei sussidii e que' mezzi d' incoraggiamento maggiori che fosse possibile. Un Zignago si offerse ad insegnar loro gratuitamente il disegno, e Filippo Alessio a somministrar loro ben immaginate pitture di oggetti, pietose opere che non devono passare sotto silenzio.

Al cadere del luglio i sordo-muti diedero pubblico saggio di loro progressi, al quale intervennero col Ministro plenipotenziario francese Saliceti le primarie autorità e tutti ne rimasero sorpresi in una e commossi. In questo esperimento il P. Assarotti fece dar prova agli alunni di pronunciare alcune voci. Questo tentativo fatto dal P. Assarotti che richiede pure sforzi immensi sì per parte del maestro e sì degli scolari, fu in seguito più volte ripreso, ma per la sua difficoltà e inutilità ormai senza speranza abbandonato.

A compiere le notizie che in questo articolo ci siamo proposti di dare intorno allo Instituto Nazionale, non rimane più che a toccare per sommi capi de' suoi lavori letterarii e scientifici di maggiore considerazione a tutto il 1804: compito assai

facile essendo stati pubblicati in un volume nel 1806, e potendosene anzi leggere un cenno al cominciamento del volume medesimo. Nel quale, oltre le relazioni, delle quali già facemmo menzione, sulla estrazione del nitro per le fabbriche da polvere, sulla panificazione colle patate, sul modo di supplire al difetto di legna per combustibile, sulle saline artificali, e sul modo di supplire ai molini ad acqua per marina, si trova una relazione sulla purificazione del carbon fossile di Cadibona, un' altra di quello di Castelnuovo nella Lunigiana, purificazione che allora si tentò invano ottenere per non potersi svolgere le sostanze bituminose e sulforee, e che ora la scienza saprebbe conseguire se non ne fosse troppo grande il dispendio, una relazione particolarmente dovuta al medico Antonio Mongiardini per ripetere e verificare esperienze sul fluido galvanico e constatare se sia identico collo elettricismo, siccome ebbe a conchiudere; una di Luigi De-Ferrari e di Giuseppe Moion sulle acque sulfuree e termali di Voltri, i quali, fatta l' analisi chimica di esse e considerate le guarigioni di malattie erpetiche da esse operate esprimono il desiderio che sieno rendute proficue collo stabilimento di bagni; una relazione pure del Multedo per collocamento di una lapide marmorea da misurare le diverse altezze del livello del mare prodotte dal flusso e riflusso; una pure del medico Covercelli sulla storia di una febbre scarlattina epidemica che infierì nella città, nel 1784. Oltre queste havvene un' altra importantissima sul ragguaglio delle misure usate in Genova colle nuove misure metriche fatta dai socii Multedo, Galea, Pagano, Moion, Sconnio, Serravalle, Menici, Morchio, Deferrari, Cambiaso. Il 24 di dicembre 1800 il ministro dello Interiore e delle Finanze notificava al Presidente dell' Instituto nazionale essere ritornato da Parigi il Multedo, e avere trasmesso alla Commissione straordinaria di governo il rapporto del Congresso per l' uniformità de' pesi e delle misure insieme al metro ed al chilogramma, tipi originali inviati dallo Instituto nazionale di Francia.

Questi essere riposti negli archivii. Il rapporto trasmetterlo, allo Instituto affinchè dia il suo avviso sulla convenienza e sui modi di mandare in esecuzione il nuovo sistema metrico.

Diverse proposte vennero fatte nello Instituto di formare la carta topografica della Liguria antica confortandola con autentici documenti, e la carta geodetica della Liguria attuale come il Boscovich e il Le Marie l' aveano fatta dello Stato romano e il Beccaria del Piemonte, ed una carta geologica, ed una statistica di tutti i prodotti del suolo e delle ricchezze naturali di esso, e infine una flora. Ma per mandare ad effetto tutti questi grandi lavori sarebbe stato necessario lunga, perseverante fatica e forti somme delle quali il pubblico erario era ben lontano da potere disporre, quando anche non fosse stato ostacolo sufficiente la indifferenza che per somiglianti studi scientifici allora generalmente regnava. Gli avvenimenti politici volgevano a se l' attenzione e gli animi di tutti. Per la parte geodetica adunque fu d' uopo aspettare i lavori del Barone de Zach e degli Ingegneri dello Stato maggiore, per la storia naturale quelli del Calvi, dello Spinola, del Durazzo e del Sasso, per la geologia quelli del Pareto, e per la botanica quelli del Viviani, del Turrio, del Bertoloni e del De-Notaris. Si prese la determinazione di procacciarsi da' corrispondenti in tutta la Liguria quelle maggiori notizie de' luoghi, de' loro prodotti, delle particolarità che vi fossero, le quali giovassero alla compilazione di una ampia statistica della Liguria. E quelle notizie da ogni parte giungevano, ma disgraziatamente il collettore di essa Agostino Migone moriva, nè per allora più si rinvennero, onde fu perduto il frutto delle già fatte fatiche. Diciamo per allora, poichè da testimonianza sicura sappiamo che in appresso tutte quelle carte furono ritrovate, e le ebbe il Marchese Ferdinando De-Marini quando era Intendente in Genova. Certamente egli giovossene nel compilare una statistica della Liguria che a lui venne chiesta dal ministero, e ch' egli gli mandò in due volumi mss. senza che il Ministero ne abbia più fatto parola nè a lui nè ad altri.

L' Instituto per interpellanza del ministro dello Interiore e delle Finanze espose i suoi pensamenti sulle condizioni che deve avere un Camposanto e sul luogo in cui converrebbe meglio collocarlo, poichè in Genova un camposanto mancava ancora e in seguito ad un morbo epidemico che aveva crudelmente infierito era vietato la tumulazione nelle chiese della città. Era però riserbato alla generazione presente il vedere un cimitero qual è quello di Staglieno architettato dal Resasco di cui niun altro in Italia si trova più magnifico. Esso è già condotto a buon punto e non ha molto che l' Arcivescovo M. Charvaz pose la prima pietra della Chiesa, monumento in cui la maestà risponderà degnamente alle sublimi idee che inspira la religione dei sepolcri.

Il medico Onofrio Scasso dimostrò allo Instituto la importanza di promuovere, contro i molti pregiudizii che ostavano, la vaccinazione, ch' egli gloriavasi di avere il primo introdotto in Italia, ed il medico Mongiardini leggeva il suo *Elogio sugli spedali*, nel quale ne esamina l' amministrazione, le rendite, la disposizione de' locali, la situazione, la grandezza e con argomenti dedotti ugualmente da principii teorici e dalle statistiche dimostra più utili i piccoli che i grandi spedali per la cura e la salute degl' infermi, e condannando lo intento avuto con questi di raccogliere la quantità maggiore possibile d' infermi nel minore spazio possibile, sostiene che l' arte di guarire suggerisce invece di tenere nel maggiore spazio possibile la minor quantità possibile d' infermi. Lesse pure nello Instituto una memoria in cui espose i suoi *pensamenti sullo studio della natura*, in cui condannando il fare sistemi sentenzia, che pel progresso della scienza e il bene della umanità devono senza idee preconcette studiarsi, raccogliersi e paragonarsi fra loro i fatti nella schietta loro semplicità, ed un' altra, che venne tenuta in gran conto sullo *Stato delle scienze fisiche in Liguria*. Vi dimostra com' esse fossero in deplorevoli condizioni e come poca speranza rimanesse di spingerle innanzi finchè mancassero

tutti i necessarii sussidii per le necessarie esperienze, macchine ed istrumenti, orto botanico e museo di storia naturale, e laboratorii ben forniti per la chimica e speciali insegnamenti per gli svariati rami ne' quali esse dividonsi. Quadro in vero poco consolante, ma l' opera di lui non fu perciò meno pietosa, imperocchè è pietà lo additare coraggiosamente il male perchè vi si ponga il debito riparo, e il tentare la ferita col ferro per guarirla. Il medico Mongiardini avea ben ragione di lamentare la mancanza di sussidii allo studio delle scienze fisiche. Avrebbero dovuto trovarsi alla Università, ma poco e nulla in essa gli stabilimenti scientifici avevano progredito tra per non avere di che fare le spese e gli acquisti opportuni, e le distrazioni de' tempi, che non permettevano a chi avrebbe dovuto specialmente curarsene, di sollecitarne i mezzi. Il gabinetto di storia naturale e l' Orto botanico non erano al postutto, che un debole simulacro. Troppo più limitate in Genova erano le preparazioni chimiche benchè vi si sentisse la importanza di una scienza che faceva grandi progressi in Francia ed altrove. È una cosa compassionevole la povertà d' instrumenti esistenti nel chimico laboratorio nel 1803 (1).

(1) Nel settembre del 1803 fu presentato al Governo che lo chiedeva il seguente inventario degl' instrumenti che esistevano nel laboratorio chimico. Lo riportiamo poichè pur troppo è assai breve.

N. 4. fornelli portatili di terra rotti e inservibili.
1. mortaio grande di marmo.
1. alambicco di rame grande col *bagno maria.*
1. incudine guasta con il martello.
1. vasca pneumato-chimica inservibile.
1. caldaia di rame e 5 casseruole di rame vecchie e guaste.
2. palette di ferro.
1. torchio di legno inutile.
8. storte di vetro e 5 palloni usati con 5 matrassi.
1. macchina di Parker rotta.
6. caraffe e due bottiglie di cristallo.
84. vasetti di terra la più parte rotti e il restante con residui inutili o poche resine e gomme.
14. fiolette o piccole caraffe sporche.

Fra le memorie più importanti ammesse nel primo volume dell' Instituto debbono annoverarsi quelle del prof. Ambrogio Multedo. La prima verte sulla meteorologia dimostrando quanto ne sia di giovamento lo studio, e indagando le leggi della natura nelle variazioni dell' atmosfera e del mare. Fra le quali leggi egli discopre il parallelismo delle curve indicanti le altezze barometriche tra luoghi posti a diverse distanze dal mare, onde da ciascuno possono non solo conoscersi le tempeste che in questo avvengono, ma eziandio rilevarne dal maggiore o minore discendimento del barometro la forza. Secondo il Multedo quanto più discende il barometro tanto nelle burrasche è maggiore la gonfiezza del mare, cosicchè il barometro è la più esatta misura di questo elemento, e, come ardisce dire, il mare è il gran barometro della natura. Dal confronto delle osservazioni meteorologiche fatte durante 14 anni da Domenico Franzoni in Genova con quelle condotte per 30 anni a Brera a Milano dal concittadino Ab. Reggio, l'autore ricava più altre belle osservazioni, e discorre quindi su quelle che gli sono suggerite dall' uso degli altri instrumenti metereologici. La 2.ª è sul metodo di servirsi del barometro sul mare e vi dà utili avvertimenti dedotti dalle sue osservazioni. Ma la 3.ª è il *Calcolo delle quantità hypergeometriche*, lodata da due celebri geometri il Lagrange e il Legendre. Porse a lui occasione di occuparsi di tali materie il calcolo su de' nuovi irrazionali di differenti ordini con una applicazione al circolo del Vandermone inserita negli atti dell' accademia delle scienze del 1772. Il Multedo volle applicare al calcolo delle differenze ed integrali finiti questo nuovo genere d' irrazionali, e riconobbe con sorpresa operarsi in questa nuova algebra sulle differenze ed integrali finiti nella stessa maniera e colla stessa facilità che si opera nell' Algebra ordinaria sulle differenze ed integrali infinitesimali: inoltre che si potevano sciogliere con questo calcolo i problemi sulle differenze ed integrali finiti in una maniera ancora perfettamente analoga a quella che impiegasi per

isciogliere nel calcolo ordinario i problemi simili sulle differenze ed integrali infinitesimali. Applicò anche questo calcolo alle funzioni trigonometriche, alle serie ricorrenti, alla differenziazione ed integrazione indefinita di alcune funzioni algebriche, ritraendone vantaggi, che non si sarebbero ottenuti altrimenti. In seguito l' Ab. Multedo stampava una nuova memoria sulle stesse quantità ipergeometriche, e poscia una terza sulle curve ipergeometriche, delle quali dona la costruzione e la formula per la quadratura. Rammenteremo qui un' altra memoria di lui per la estrazione approssimativa delle *radici delle equazioni per mezzo delle serie infinite a radicali continui.* Questo metodo in generale non dà che una delle radici, e richiede l' impiego delle tavole logaritmiche, ma evita la ricerca dei limiti e le ripetute sostituzioni indispensabili col metodo delle frazioni continue di Lagrange. Lesse pure nella seduta pubblica dell' Instituto del 15 Agosto 1801 una memoria — *Progetto di un lavoro pubblico nell' apertura di una nuova strada,* che fu stampata. Vi si tratta di una galleria sotterranea sotto il monte di Granarolo tra il cosidetto Lagaccio e Rivarolo in Polcevera. Gaetano Marrè dopo avere fatto sentire la necessità di bene studiare e conoscere la lingua propria, lamentando la trascuranza in che questa si teneva in Italia ove era ormai invalso il vezzo e la moda di posporla alla francese e di foggiarla su questa, ebbe stampate nel volume dell' Instituto due altre sue memorie, nella prima delle quali sostiene a diritto la lingua italiana essere più dolce, più armoniosa ed abbondante, più atta alla poesia ed alla eloquenza della francese, e nella seconda segue l' una e l' altra nelle svariate vicende ch' ebbe ad incontrare, argomentando pur da queste che la italiana sovrasta alla francese di valore e di pregio. Per lo studio della lingua patria egli propone quello dei classici italiani e particolarmente quello di Dante, che col suo genio creatore le diede nuovo essere e nuova forma rendendola capace di esprimere i concetti più alti e robusti ed innalzandola di un tratto a grado altissimo di perfezione.

Così il Marrè, seguendo le orme del Laviosa, fu tra primi in Italia a restaurare il culto di Dante e a ricercare nel poema sacro le grazie squisite e le forze vive e potenti della patria favella non meno che la inspirazione di magnanimi sensi.

Scrisse pure nel volume stesso l' Ab. Francesco Carrega, uomo versatissimo nella letteratura e nelle teologiche discipline, ma de' suoi scritti diremo in appresso. Noteremo qui soltanto che lessero allo Instituto non dispregevoli memorie benchè non registrate nel volume di cui abbiam detto finora, lo Sconnio, che dissertò su quelle speciose finzioni di Buffon, Condillac e Bonnet colle quali nell' uomo macchina immaginarono generarsi dalla sensazione il pensiero, e sulla filosofia trascendentale del Kant, e sulle *instituzioni più capaci a fondare la morale di un popolo*, tema proposto dallo Instituto delle scienze morali di Francia; Gio. Felice Calleri, che in tre dissertazioni espose *la natura e le leggi del piacere* ed esaminò *il rapporto delle leggi col commercio*; Gio. Battista Pino e De Ambrosiis, i quali rappresentarono lo stato di squallore in cui giacevano le industrie, e manufatture in Liguria facendo sentire la necessità di rilevarnele e suggerendone i modi; il De Ambrosiis stesso che lesse la sua memoria *sulla statistica, o suo ristretto di geografia fisica e politica della Liguria* stampata in Genova 1802; Gaetano Cantoni, che lesse una memoria sulla necessità ed utilità delle strade carreggiabili e de' mezzi di agevolarne la esecuzione, lavoro che fu stimato sì importante che venne trasmesso al governo onde ne prendesse norma alla nobile impresa poichè è a dire, che allora non era neppur carreggiabile la via per alle due Riviere, non già questo per la incuria dell' antica Repubblica, chè ebbe cuore per opere non men difficili e dispendiose di questa, ma pel proposito di lasciare la capitale meno accessibile ai nemici, e più facile il rispingere o impedire per alpestri vie una invasione; Francesco Massola, che tracciava il piano di una storia patria corroborata da documenti, che dalle prime origini della Liguria

giungesse ai tempi presenti (1); l'Ab. Francesco Carrega, che lesse più dissertazioni intorno alla necessità e al modo di studiare la storia, insistendo specialmente contro il ricercare che facevasi di un buon reggimento politico nelle Repubbliche di Atene e di Sparta, e dimostrando che se quelle avevano avuto leggi loro proprie e tanto diverse fra loro, era per l'Università ormai tempo di derivare la legislazione da principii più generali, ond' essa non riuscisse al pari di quelle troppo circoscritta e parziale, ma tendesse a divenire, come meglio era a desiderare, europea. Nè più gli arridevano gli ordini politici di Roma scorgendovi un oscillamento continuo tra la schiavitù, la licenza e l'anarchia seguite dal despotismo più assoluto: riflessioni allora opportunissime per l'abuso e le disennate applicazioni che tanto all' assemblea legislativa quanto su pe' giornali facevasi di ciò che più eccessivo incontrasi in quelle Repubbliche. Dell' Ab. Carrega si ha nel volume dello Instituto l'elogio che fece dell' Oderico, ma di questo si dirà in appresso; Agostino Bianchi trattava lo stesso argomento sullo studio della storia, quel Bianchi, che sotto il nome: *Coltivatore di Diano* stampava poscia un' opera sulla *coltivazione de' boschi in Liguria*, che al pregio della lingua per cui venne dall' accademia della Crusca approvata accoppia quello di saggie ed utili riflessioni sugli effetti che lo smodato taglio de' boschi produce sul clima, e sulla coltura in Liguria. Allorchè sul 1821 le acque del Bisagno talmente ingrossarono, che ruppero argini e ponti, abbiamo udito il buon vecchio tanto più deplorare que' danni in quanto che più anni innanzi gli aveva predetti poichè scorgeva il letto del torrente verso la foce troppo ristretto ed ingombro pel volume delle acque che non più rattennute dalle selve sarebbonsi precipitosamente avvallate. Nella sua opera abbiamo ri-

(1) Devesi all' Ab. Massola un compendio di storia generale che ricavò da un Autore tedesco facendovi emendazioni ed aggiunte. Lo Spotorno osserva essere poi stato ristampato sopprimendo con ingratitudine il nome di lui.

scontrato in chiare note descritta la futura calamità; Andrea Tagliafico che in una sua memoria additando i gravi danni sofferti dai moli del porto dimostrava il bisogno di ripararli prontamente. Propone inoltre scavi nel porto, opere che impediscano il trasporto in esso di terre dai monti, e un metodo suo particolare di scemare con iscogliere sostenute da piccole casse la violenza e l'urto delle onde e la si temuta *risacca*, intorno alla quale avevano già fatto lunghi studi, il Boscovich, il Timenes, e il Gaudio. Il Tagliafico presentò pure allo Instituto il disegno di un gran teatro comechè più confacente agli spettacoli antichi della Grecia che ai nostri.

Allorchè nel 1806 fu mandato in luce questo volume, nello Instituto da lungo tempo era venuto meno il primo fervore, e le sue sedute erano divenute ormai poco frequenti e animate. Vi si proposero ancora argomenti a trattarsi pel conseguimento de' premii, l'Instituto concorse ancora a formare un piano di studi e un regolamento nel 1804 per la collazione delle lauree, diede ancora esami per l'esercizio delle facoltà, ebbe ancora qualche rappresentanza, furono ancora lette alcune memorie, ma la sua influenza sulla pubblica instruzione si ridusse a pressochè nulla finchè subì una nuova trasformazione che ne cangiò il nome stesso. Non porremo fine a questo capitolo senza rammentare col giusto encomio la società medica di emulazione fondata nel 1801 per opera principalmente dei medici Benedetto Moion, Vincenzo Landò, Giacinto Gibelli e Antonio Mongiardini, della quale egli fu il primo presidente come lo fu col Corvetto dell'Instituto. La società era composta di 24 membri residenti, ciascuno de'quali obbligato a leggere ogni anno una memoria o dissertazione sopra un argomento relativo alle scienze fisiche, e di socii liberi e di socii corrispondenti che professassero una delle arti salutari, i quali potevano intervenire alle sedute e leggervi i loro lavori, e prendere parte alle discussioni sui lavori medesimi e sulle materie proposte a trattare. Le memorie erano esaminate da una com-

missione di due membri nominata d'ufficio. La società teneva seduta privata ogni quindici giorni almeno dei due quadrimestri, ne' quali stava aperta, ed una seduta pubblica al fine d' ogni quadrimestre. Nelle ultime due private sedute si decideva quali memorie saranno lette nella pubblica e quali saranno stampate. E le sedute furono per molti anni continuate, e per alcuni quadrimestri furono stampate le memorie meritevoli, benchè, come osserva il Presidente Onofrio Scasso nella seduta dei 12 di settembre 1805, alcuni non preveduti impedimenti fossero cagione, per cui non continuasse periodicamente e regolarmente a comparire il solito volume quadrimestrale. Che anzi soltanto nel 1809 si mandò alle stampe il discorso preliminare dello Scasso nella seduta accennata, e il rapporto fatto in essa dei lavori della società dal P. Giuseppe Solari Segretario. Questi volumi erano assai stimati per le eccellenti memorie che contengono di Batt, Bertoloni, Bonomi, Covercelli, De-Ferrari, Landò, Mongiardini, Scassi, Viviani, e fratelli Moion soci tutti residenti. La società medica di emulazione visse co' mezzi proprii di vita assai rigogliosa fino al 1814 quando si spense insieme collo Instituto nazionale.

CAPO VII.

Governo ducale — Nuova Deputazione ex-gesuitica ad amministrare e dirigere l'Università — Regolamento universitario del 1803 — Commissione degli studi — Nuovo catalogo de' professori e funzionarii in ordine al Regolamento — Classe medica definitivamente addetta alla Università — Lagnanze del chirurgo Guidetti di non essere stato compreso tra professori — P. Luigi Serra — Avv. Nicolò Ardizzoni — Ab. Faustino Gagliuffi — Ambrogio Laberio — Gio. Battista Pratolongo — Onofrio Scassi — Antonio Mongiardini — P. Giuseppe Gregorio Solari — Morte dell' Ab. Gasparo Oderico e suoi scritti — Continuazione dell'analisi del Regolamento — Altro Regolamento per gli esami di ammissione degli studenti e per le lauree — Governo francese.

La Commissione straordinaria di Governo, benchè provvisoria, pure si protrasse due anni. La Consulta legislativa che doveva preparare una novella costituzione o poca o nulla fece. I Genovesi pregarono Napoleone Console della Francia e Presidente decurionale della Repubblica cisalpina a largirla, ed egli che nella mente volgeva il disegno del futuro dominio aderiva alla domanda. Un Senato di 30 membri reggerà la Repubblica con potestà esecutiva, e sarà diviso in cinque magistrati tra quali il supremo retto come il Senato intero da un Doge. Il Magistrato supremo composto de' quattro presidenti degli altri magistrati e da quattro senatori. Fu nominato Doge Francesco Cattaneo, ma non avendo accettato, lo fu Gerolamo Durazzo, quello stesso che per tanti anni era stato uno de' membri più attivi ed autorevoli della Deputazione ex-gesuitica per la amministrazione e direzione della Università. Morchio Giuseppe fu chiamato a presiedere il Magistrato

di giustizia e legislazione, Maglione Agostino quello dello Interno, Pareto Agostino quello delle finanze, Serra Gerolamo quello di guerra e marina. Questo nuovo Governo entrò in carica il dì 28 di giugno 1802.

Una Deputazione venne nominata il 10 di dicembre per la direzione de' pubblici studi universitarii dal Magistrato dello Interno. La composero i due Senatori Michelangelo Cambiaso e Marcello Massone presiedendola lo stesso presidente del magistrato dello Interno Agostino Maglione. Questa deputazione per salvezza de' capitali impiegati all' estero sotto la deputazione antica, e in certa guisa per dimostrarsi erede di quella, nella sua prima seduta stabilì di chiamarsi deputazione ex-gesuitica. Le sue relazioni col Senato, quelle stesse dell' antica deputazione col Senato dell' antica Repubblica.

Il nuovo Governo ben comprendeva come dalla Università nazionale principalmente dipendevano le sorti della pubblica instruzione in Liguria, e perciò il Magistrato Supremo a chiedere sollecitamente a quello Interno una esatta relazione sullo Stato in cui trovavasi l'asse ex-gesuitico consacrato agli studi e quali fossero le condizioni di questi, quali le scuole da aggiungere e tutto insomma che potesse dar norma sicura per le migliorie che fossero a farsi. E nel tempo stesso rivocava il decreto della commissione straordinaria di Governo del 4 di maggio dell' anno precedente col quale impedivasi ai professori l' aumento degli stipendii riconosciuto giusto ed ordinato dal Governo provvisorio.

A siffatta determinazione il Magistrato Supremo era indotto da rappresentanza del direttore della Università Filippo Galea il quale siccome aveva provocato il decreto suddetto a cagione delle strettezze in cui era allora ridotta la Finanza Universitaria per essere state sospese le rendite dei capitali esteri, così ora che queste erano rimesse in corso suggeriva di bel nuovo, cosa equa e conforme alle intenzioni del decreto medesimo, gli aumenti. Approvata la sua domanda il 2 di ottobre n' ebbe comunicazione dal Magistrato dello Interno sol-

tanto il 20 di gennaio, ed egli ottenne due giorni dopo la dimissione già più volte richiesta dalla sua carica piena di fatiche e difficoltà riportando dal Magistrato Supremo onorevole testimonianza, di avervi data prova mai sempre di rettitudine, attività e zelo grandissimo. Nella direzione della Università subentrava il 25 di gennaio la Deputazione dei Senatori, e tosto annoverava tra i professori Domenico Viviani, benchè continuasse tuttavia le sue lezioni di botanica alla villetta del Denegri, e sul prezzo della villetta stessa ne ricevesse da lui lo stipendio, e concedeva il ritiro al maestro di umane lettere Lanfranco mal fermo in salute, sostituendovi provvisoriamente il Reverendo Massa, e provvedeva per ogni ragione di conti e pagamenti e co' suoi consigli e suggerimenti cooperava alla formazione di un nuovo regolamento per l' Università nazionale. Questo regolamento sottoscritto dal Doge il 3 di novembre 1803 ne accrebbe assai l' utilità e lo splendore meglio ordinandovi lo insegnamento ed ampliandolo con lo stabilimento di nuove cattedre nella misura consentita dal miglioramento dell' asse ex-gesuitico già ottenuto per la corresponsione ristabilita de' frutti de' capitali all' estero, e la recente liquidazione di altri di essi e sperabile ognora maggiore col liquidarsi delle restanti rendite e col cessare delle pensioni ex-gesuitiche. Fu esso bene accolto dalla pubblica opinione, e meritava di esserlo, poichè faceva fare alla instruzione universitaria un gran passo togliendola dai limiti troppo angusti nei quali era pure stata lasciata dalla stessa riforma del 1784, unendovi definitivamente la classe medica, ed elegendo professori de' quali era universalmente tenuta in grandissimo pregio la dottrina e lo ingegno. I pubblici fogli diedero subito del nuovo regolamento il seguente giudizio: « esso definisce tutti i diritti e doveri con estrema semplicità e in un modo di facilissima esecuzione. Niuna dipendenza servile, niuno abuso di libertà, sempre attiva l' autorità del governo, sostenuta la dignità de' professori, resa utile e indispensabile la instruzione, abbracciate tutte le

facoltà e segnatamente le più utili alla indole della Repubblica, ecco ciò che si può francamente asserire a gloria de' rispettabili magistrati, che hanno contribuito a consolidare il sistema della coltura nazionale ».

Giova riportare qui la sostanza degli articoli più importanti di questa legge, aggiungendovi i commenti opportuni a chiarire la storia della instruzione e le diverse fasi per le quali è passata.

Il 1.° articolo affida la direzione della Università e l'amministrazione dell' asse ad una deputazione composta del Senatore presidente *pro tempore* del Magistrato dello interno, del senatore deputato *pro tempore* alla Pubblica instruzione e del presidente della commissione degli studi. Questa commissione per l' art. 8 è di cinque membri, quattro de' quali presi dalle quattro classi, teologica, filosofica, legale e medica, nelle quali l' Università dall' art. 3. è divisa , e il quinto a libera scelta de' professori , e durano due anni in funzione tranne due di essi ch' escono a sorte al fine del primo anno. Per la prima volta, cosi l'art. 9, il Magistrato supremo nomina i professori, i maestri, e gli altri impiegati, non che il presidente e gli altri quattro membri della Commissione. In seguito i professori nel luglio formano lista tripla per la elezione del presidente da farsi dal Magistrato supremo ed eleggono a pluralità assoluta gli altri quattro membri. Per queste disposizioni della legge fu nominata la seguente commissione degli studi :

Onofrio Scassi presidente — Cirillo Capozza — Prospero Semino — Gio. Battista Molini — Gio: Felice Calleri.

E la seguente deputazione all' asse ex-gesuitico ed alla Università nazionale:

Agostino Maglione, senatore presidente dello Interno.

Marcello d'Aste, senatore deputato alla pubblica instruzione.

Onofrio Scassi, presidente della commissione degli studi.

Per supplire alle assenze del senatore d'Aste eletto il senatore Domenico Celesia , e in seguito il senatore Tommaso

Langlade. Fuorchè la prima volta i professori e i funzionarii per l' art. 4 saranno eletti dal Magistrato supremo previo il concorso e pubblico esame de' candidati, a meno che da questo non li esenti una fondata celebrità di nome nella scienza od arte a cui vorranno concorrere.

L' art. 3.° indica le cattedre di ciascuna classe, e gli uffizii diversi come pure le scuole del ginnasio da staccarsi in appresso dalla Università, quando possa effettuarsi lo stabilimento delle scuole comunali. Si vedrà dal seguente catalogo quali sieno que' professori, maestri e ufficiali, che vennero o confermati o nuovamente nominati.

Classe teologica.

Marco Decotto professore di teologia dogmatica.
Cirilo Capozza . . . . . di teologia morale.
Stefano De-Gregori . . . di diritto canonico.
Felice Danna . . . . . di bibbia e lingue orientali.

Classe fisolofica.

Nicolò Delle-Piane professore di logica e metafisica.
Francesco Pezzi . . . . . . di matematiche elementari.
Ambrogio Multedo . . . . . di matematiche sublimi.
Gio. Felice Calleri . . . . . di fisica generale.
Antonio Pagano . . . . . . di fisica sperimentale.
Stefano Lavaggiorosso . . . di storia naturale.
Luigi Serra . . . . della teoria del commercio.
N. N. . . . . di nautica.

Classe legale.

Prospero Semino professore di etica ossia gius naturale.
Nicolò Ardizzoni . . . . . di gius pubblico.
Gio. Battista Molini . . . . d'instituzioni civili.

Cosimo Clavarino professore d' instituzioni criminali.
Ambrogio Laberio . . . . di gius comune e patrio.
Faustino Gagliuffi . . . . . di eloquenza latina e italiana.

Classe medica.

Gio. Battista Pratolongo professore di anatomia e fisica animale.
Onofrio Scassi . . . . d'instituzioni mediche.
Antonio Mongiardino . . . . di materia medica.
Nicolò Olivari . . . . di medicina pratica.
Pietro Bonomi . . . . d' instituzioni chirurgiche e d' ostetricia.
Domenico Viviani . . . . di botanica.
Luigi Ferrari . . . . di chimica.

Giuseppe Gregorio Solari professore di lingua e letteratura greca e toscana.
Paolo Sconnio . . . . supplementario per la classe filosofica.

Ginnasio.

Gerolamo Bertora professore di arte oratoria.
Celestino Masucco . . . . . di arte poetica.
Antonio Pedemonte . . . . di umanità.
. . . . Raggio . . . . . . di grammatica latina.
Gio. Francesco Muzio . . . di aritmetica pratica, scrittura.

Cambi e commercio.

N. N. professore di lingua francese.
Gaetano Marrè professore supplementario di belle lettere.

Uffizii.

Giuseppe Porcile dimostratore di fisica sperimentale.
Giuseppe Mojon . . . . di chimica.

Tommaso Bertamino dimostratore di anatomia e operazioni chirurgiche.
Faustino Gagliuffi bibliotecario.
Giovanni Cuneo assistente alla biblioteca.
Luigi Cogorno sotto bibliotecario.
Matteo Salino prefetto delle scuole.
Marco Decotto direttore della congregazione spirituale.
Guglielmo Batt professore emerito di chimica.

Giubilati.

Angelo Merlo professore di teologia.
Glicerio Sanxay . . . . . di fisica sperimentale.
Francesco Massola . . . di eloquenza.
Gio. Battista Lanfranco maestro di umanità.
Gaspare Oderico bibliotecario.
Settimio Fonticelli prefetto delle scuole.

La classe medica, per lo passato dipendente dai protettori dell' ospedale di Pammatone, dai quali ne erano nominati i professori, viene dalla presente legge definitivamente aggregata alla Università, a cui carico ne cadranno gli stipendii. Li riscuotevano prima dall' Amministrazione di Pammatone la quale a quest' oggetto riceveva annualmente lire 3000, provento di 837 luoghi della Colonna Vernazza nella banca di S. Giorgio, dall' amministratore perpetuo che ne era lo spedale degl' incurabili. Però fino dall'agosto del 1791 era stato fatto ricorso al Senato perchè gli onorarii de' professori di medicina e chirurgia del pubblico ospedale non fossero più pagati sulla colonna medesima, ma sì coi proventi dell' asse gesuitico. Il Senato inviò la rappresentanza alla Deputazione direttrice ed amministratrice della Università, che la trasmise al Deputato alla scrittura onde ne riferisse. La domanda non sortì allora effetto alcuno. Ma nell' agosto del 1800 la municipalità incaricava il comitato de' pubblici stabilimenti ad assumere fra

tre giorni il possesso della colonna Vernazza. Siccome il testatore intendeva si pagassero su di essa due lettori di medicina, due di legge, uno di grammatica ed uno di eloquenza così era giusto che la Municipalità dividesse que' proventi in giusta proporzione tra l' università ed il ginnasio. Non ci venne fatto di trovare documento delle sue determinazioni.

L' art. 5.° determina l' onorario de' professori principali in annue lire 1000, ma sarà portato a questa somma soltanto allorchè il magistrato supremo lo stimerà conveniente a misura degli avanzi dell' asse ex-gesuitico. Intanto gli antichi professori continueranno ad avere l' onorario attuale, ed ai nuovi aggiunti il magistrato supremo lo stabilirà provvisoriamente nelle somme che meglio avviserà. Così pure per gli altri impiegati. In virtù di questa disposizione i nuovi professori incominciarono il corso di loro lezioni ignorando quale sarebbe la loro rimunerazione, ma nel marzo, dovendosi pagare il trimestre agli antichi professori il senatore Celesia ebbe dalla Deputazione lo incarico di esaminare le condizioni della finanza universitaria e proporre i nuovi stipendii provvisorii. Propose un assegnamento in ragione di lire 500 annue a ciascuno, e la proposizione fu dalla deputazione e quindi dal magistrato supremo approvata. Nel marzo dell' anno seguente quegli stipendii vennero ai nuovi professori aumentati di altre lire 100, e di lire 50 soltanto al dimostratore Bertamini. Gli undici professori che ricevettero questo aumento furono Serra, Laberio, Gagliuffi, Scassi, Olivari, Mongiardini, Bonomi, Solari, Pratolongo, Muzio, e Tommaso Langlade. Soltanto il 4 di giugno del 1805 un decreto del magistrato supremo sottoscritto dal decano Morchio stabilì a tutti i professori della Università il pagamento dello stipendio in lire 1000.

L' art. 6.° riconosce ai professori dopo vent' anni di servizio prestato il diritto a giubilazione della metà dell'onorario. Continuando però nella carica avranno un quinto d' aumento nello stipendio, ma poscia l' aumento non sarà contato per

la giubilazione. Pei dimostratori e gli altri funzionarii cinque anni di servizio saranno in confronto considerati come quattro.

Nel gennaio del 1804 chiesero la loro demissione e la ottennero i professori Ardizzoni e Clavarino, e in loro vece furono tosto nominati Ab. Bartolomeo Mangini professore di gius pubblico, e Tommaso Langlade d' instituzioni criminali. Al Mangini non venne fatto il mentovato aumento per avere incominciato le sue lezioni soltanto nel precedente febbraio. Il P. Gio. Francesco Muzio nel giugno dell'anno stesso chiedeva che la sua scuola anzichè nelle ginnasiali fosse ascritta tra le universitarie, e il magistrato supremo alla domanda assentiva pel doppio motivo della dignità ed utilità dello studio dell' aritmetica e del commercio, e per la frequenza de' giovani ad esso e la ottima loro riuscita, decreto che tornava ad onore grandissimo del professore. Al Muzio si deve un corso di *principii di aritmetica e commercio*, vol. 3, Genova stamperia gesiniana 1791.

Altamente si dolse di non essere stato compreso nel numero dei professori della classe medica il chirurgo Giuseppe Guidetti. Si rivolse alla deputazione ex-gesuitica, si rivolse al Doge e al Senato rappresentando avere lui fatto gratuitamente la scuola di ostetrica per un triennio e per solo amore di patria, non credersi in abilità inferiore ad altri professori che pure conseguivano una cattedra o la serbarono, non essere giusto ch' egli fosse dimenticato, come avvenne forse per trovarsi lui al tempo del nuovo ordinamento universitario gravemente infermo in Savona, chiedere di essere riposto nella scuola e nel novero de' professori. In Senato vi fu, chi osservò che il Guidetti entrò aggiunto alla scuola di ostetrica e di operazioni chirurgiche, quando mancando l' emolumento i professori di esse cercarono di essere alleviati dalle fatiche, e che nondimeno que' professori erano stati conservati, ond'era giusto ch' egli fosse tenuto nella considerazione dovuta a suoi servigi ed a suoi meriti. Il Guidetti infatti era fra i più valenti chirurghi della città e particolarmente rino-

mato litotomo, aveva nel 1783 stampato in Firenze due buoni opuscoli. *Della nefrotomia e litotomia.* — *De' vermi umani in generale;* si hanno pure di lui de' — *Pareri medico legali,* ma ad onta di ciò il Magistrato Supremo, perchè alla Deputazione non parve doversi fare mutamenti a ciò ch' era stato dal Regolamento disposto, non volle pronunciare la riammissione di lui alla Università. Il Guidetti ottenne il suo intento soltanto verso il fine del 1805.

Il professore di teologia morale il Capozza poco dopo il cominciamento dell' anno scolastico infermava e fu d' uopo chiamare un supplente che continuasse le sue lezioni. Fu invitato a questo uopo il P. Carlo D' Airole minore osservante, lettore di teologia nel convento della Annunziata. In luogo però del D'Airole supplì il P. Trucchi dello stesso ordine religioso molto lodato e raccomandato dal Capozza, e in ricompensa chiese la successione nella cattedra, ove più non la ripigliasse il Capozza. A che il Magistrato Supremo nel marzo del 1805 acconsentiva. In questo torno avvenne pure il cangiamento del maestro di grammatica, poichè il Raggio avendo dato la sua dimissione fu chiamato in suo luogo il R. Bernardo Canessa. Le scuole del ginnasio non erano più faticose come per lo passato, poichè il Magistrato Supremo con suo decreto del 5 di dicembre 1803 ordinava che tutte le lezioni de' lettori e de' maestri della Università fossero ridotte ad una sola per ciascun giorno.

Avendo riportato il catalogo de' professori della Università non sarà qui fuor di luogo il dare una succinta notizia di taluni de' nuovi, onde il lettore ne faccia, per così dire, la conoscenza e sia in grado di formare un fondato giudizio della saggezza ed imparzialità della scelta e in una di argomentare delle condizioni degli studi universitarii.

Il P. Luigi Serra olivetano ebbe la scuola di commercio, con che non intendevasi già la scienza che esamina e spiega le leggi regolatrici dei commerci o instruisce delle operazioni e dei contratti de' negozianti, ma bensì l' aritmetica teorica,

la geografia ad uso loro e quella parte delle belle lettere di cui hanno bisogno nelle loro corrispondenze. Allorchè il Pezzi cessò dalla cattedra di matematiche elementari, fu al Serra affidata. Egli aveva fatto i suoi studi letterarii nel collegio delle scuole Pie in Savona sotto la disciplina del valente poeta e maestro P. Vincenzo Guasco che gl' inspirò l' amore de' classici antichi, e gli avea proseguiti a Pavia mettendosi molto addentro nelle matematiche sotto la scorta del celebre Gregorio Fontana delle scuole Pie. Di pronto ingegno e di spiriti vivaci riuscì versatissimo nella letteratura greca e latina e in varii rami di scienze: fu poeta pieno di brio e ricco di vena spontanea impugnò la satirica sferza di Orazio e di Giovenale contro i Mevii ed i Batilli de' suoi tempi e taluni non meno ignoranti che presuntuosi, i quali tentavano volgere la libertà a sfogo di passioni ed a pascolo di loro ambizione. Non poche sue poesie date alle stampe ebbero l' onore di divenire popolari, e al dì d' oggi ancora sono talune ripetute a memoria da molti e specialmente la *magica lanterna de' politici*. Nei rivolgimenti politici ch'ebbero luogo sul finire del passato secolo e nel cominciamento di questo, il Serra si chiarì strenuo difensore della vera libertà ed amico degli uomini e de' magistrati più meritevoli, ond' ebbe a soffrire, nè è da fare sorpresa in tempi rotti e disordinati, due volte la prigionia. Applicatosi a sacri studi aveva dettato teologia in Ferrara, ed aveva voce di molta eloquenza sul pergamo. Mandò in luce alcuni libri di storia e geografia, ed elementi di aritmetica, di algebra e geometria siccome afferma il professore Ardizzoni, che ne disse nel 1814 l' elogio funebre in latino lodandone assai la pietà, il civile coraggio, la virtù, la dottrina. Si ha pure di lui una lettera *sulle comete* diretta a due dame genovesi.

Fra i giureconsulti più chiari di Genova era a diritto tenuto l' avvocato Nicolò Ardizzoni da Taggia testè da noi menzionato ed eletto professore di gius pubblico, comechè rinunciasse ben presto la cattedra per ripigliarla in appresso e

rinunziarla di nuovo. Giovane si piacque di gentili poesie inserite nel 1789 fra quelle dei socii dell' accademia ligustica di belle lettere: le sue allegazioni stampate formerebbero più volumi: lasciò l' elogio già rammentato del P. Serra , quello parimente in latino di Luca Solari stampato nel 1820, quello del giureconsulto e presidente Giuseppe Cambiaso nel 1827 e quello di un Littardi prevosto di Taggia.

Nella classe legale diresti essere stata creata e inserita la cattedra di eloquenza latina e italiana per collocarvi il Gagliuffi, tanto era il grido ch' egli levava di se per la maravigliosa sua felicità d' improvisare in versi latini. Nato a Ragusi, patria degli Stai, dei Boscovich, dei Cunich e de' Zamagna seguì le tracce loro negli studi de' classici e fornito di straordinaria memoria e di delicato sentire giunse a rendersi famigliari le grazie virgiliane. Abbracciato l' Instituto delle scuole Pie insegnò in Roma la Rettorica insieme al P. Fiocchi traduttore in ottava rima della Iliade, e vi diede i primi saggi della poesia estemporanea latina riepilogando in essa molte composizioni recitate in una letteraria adunanza che maravigliò a quella prova. Ne' suoi improvisi, che molti furono in varie città d' Italia ed in Parigi, non solo è a lodarsi la precisione e l' eleganza del dettato ma sì pure la sceltezza dei concetti e la delicata vivacità del pensiero. Ne furono fatte varie raccolte, ma non rammenteremo che quella di Ludovico Breme stampata nel 1817 dal Silvestri in Milano e quella assai più copiosa, benchè pur essa imperfettissima di Nicola Pavese dopo il 1830 in Torino. Si hanno di lui que' bellissimi componimenti che sono:

Navis ragusina eidyllium ristampato in Lucca dal Bertini nel 1819 con la traduzione in versi italiani di Lazaro Papi ed altri estemporanei latini , uno de' quali voltato in versi italiani dalla poetessa Teresa Bandettini, e in greci dal Consigliere di Stato Cesare Lucchesini;

Philothea pronuba eidyllium. Lucca 1820 presso il Bertini con traduzione del cav. A. de Mortara in versi italiani

in occasione che andava sposa colà di Carlo di Borbone S. A. R. Maria Teresa di Savoia;

Un idillio per malattia della vedova Regina Maria Teresa Genova. Frugoni, 1819, voltato in terza rima dal prof. Nicolò Ardizzoni, e in versi castigliani da Carlo de Beramendi. Molte allora furono le traduzioni di questo idillio per lo che ci rammenta di avere letto una graziosissima satira in terza rima intitolata *Gagliuffi-idillio-traduziomania.*

Un altro idillio rammenteremo ancora stampato da Chirio e Mina in Torino per la morte dell'unico piccolo figliuoletto dell'illustre matematico Giovanni Plana; della quale composizione piena di affetto volle da noi la tradizione in terza rima. In que' giorni stampava pure in Torino un opuscolo in elegantissima prosa latina sulla coltura di questa lingua. Di carattere schietto ed amabile era il Gagliuffi, gioviale nel conversare sicchè faceva la delizia degli amici pei quali era tutto cuore, pieno l'animo di generosi sensi e di religione, venerando nell'aspetto medesimo. Nel 1805 ebbe la cattedra di lingua, storia e letteratura italiana nella Università.

Nel catalogo lo vediamo nominato bibliotecario, assegnatogli per sotto-bibliotecario quel Luigi Cogorno, che fu in appresso bibliotecario, e Vicario Generale della Diocesi, universalmente stimato ed amato perchè specchio d'intemerata virtù, e per assistente il Cuneo, che già bibliotecario era stato. Il quale mal sapeva sopportare in pace il duro passo allo ingiù. Il Gagliuffi n'ebbe pietà, e lasciava generosamente lire 300 sul suo stipendio di bibliotecario per alleviarne il dispiacere; ma il Cuneo a chiedere invece con istanza il titolo almeno di bibliotecario, che infine ottenne dal Magistrato Supremo.

Il Gagliuffi poco dopo il 1830 fu dal Ministero degl'interni mandato in Francia sotto colore di visitare biblioteche e raccogliere documenti per la storia patria, in fatto poi per riconoscere i sensi degli emigrati italiani, ai quali forse era un qualche pensiero di concedere il ritorno in patria. Ora

si disse, ch'egli, uomo d'indole buona ed ingenua e per natura inchinevole a pro di tutti facesse per tutti favorevole relazione, il che per avventura non era consentaneo ad altre informazioni che aveva da altre parti il ministero. Intanto chi gli fu compagno al ritorno diede voce che il Gagliuffi fosse incaricato di men nobili uffici. Così egli ebbe una doppia ferita nel cuore, e dolente di avere seguito nello accettare quella missione il consiglio di men cauti amici si ritrasse in Novi presso un Castiglione suo amico, ove chiuse i suoi giorni. L'ottimo Gian Carlo Dinegro che ben lo conosceva e sinceramente lo stimava ed amava volle onorarlo collo innalzargli nella sua villetta nel 1834 un busto marmoreo. Alla solenne inaugurazione convenne la eletta degli uomini dotti della città e lessero in onore del celebre latinista poesie, che il Di-Negro medesimo diede alla stampa.

Il Gagliuffi lasciò pure l'elogio funebre latino del professore, prima di diritto comune e patrio e poi di diritto romano e delle sue attinenze col diritto francese, Ambrogio Laberio, elogio che per decreto della facoltà giuridica fu stampato nel 1812. Genova, Gravier. E il Laberio veramente meritava di avere lodatore il valente collega, imperocchè fu tra i più operosi e pregiati del foro, e professore dell'importante magistero altamente sentito. Nel 1804 egli apriva il suo corso alla Università con una prolusione che rimane coi tipi di Giulio Arena, nella quale pigliava per tema la prestanza del diritto civile e patrio e la dignità della giurisprudenza. La intitolava al Cardinale Arcivescovo di Genova Giuseppe Spina, ed è in essa a notare fra le altre cose, che lodando il Doge Gerolamo Durazzo afferma che questi, soppressi i Gesuiti, donava generosamente alla Repubblica il palazzo della Università che per legge di reversione sarebbe a lui toccato, siccome era stato posto in chiaro da dotti consulti esistenti alle stampe. Il Gagliuffi afferma che il Laberio era pertinacissimo negli studi e infaticabile in guisa che quantunque gli fossero addossate cause molte e di grave mo-

mento e le conducesse tutte con grande alacrità, pure ogni cliente trovavalo sempre pronto come se altro a far non avesse e che le cause trattava non soltanto con ordinata e splendida facoltà di dissertare, ma eziandio con iscritti studiosamente fatti, dei quali non pochi rimangono da leggersi utilmente e volontieri. Promulgato il Codice Napoleone, il Laberio, comechè già avvanzato in età, e divenuto pressochè cieco e sordo da non potere più leggere e scrivere da per se, pure non cadde di animo, e non abbastanza soddisfatto dei principali commentatori di esso Codice e giudicando che molte questioni rimanessero ancora ad essere dilucidate colla ragione, prese nel 1808 a dare in luce i *Razionali*, ossia commentarii del Codice napoleonico, nei quali ai titoli di esso, corrispondenti ai titoli delle Pandette e del Codice Giustinianeo premetteva i partiti di quelle e di questo, affinchè la gioventù fosse in grado di fare facilmente il confronto. Non proseguì gran fatto il lavoro per cagione della malattia, che poi lo trasse al sepolcro, ma que' titoli che trattò bastarono a meritarli molta lode dai dotti e specialmente dall' illustre Merlin. Il Laberio lasciò una scelta biblioteca con pregevoli manoscritti.

Passando ora alla classe medica per dare un cenno del merito de' nuovi professori ci limiteremo ad accennare quelle delle loro memorie che diedero alla luce ed a noi riuscì di conoscere e avere.

Gio. Battista Pratolongo ha le due seguenti nelle memorie dello Instituto Nazionale: *Descrizione anatomica di due acefali ed alcune osservazioni sull'azione de' nervi* 1805. — *Dubbii e pensieri sull' organo dell' udito,* letto nel 1809. — Onofrio Scassi leggeva allo Instituto o alla Società medica di emulazione, le seguenti: « *Storia di un ammalato con calcoli biliari,* letta alla Società medica di emulazione nel 1802. — « *Dell' uso del muriato di barite nei mali scrofolosi.* — *Storia di una paralisi curata con l'ambra grigia,* letta allo Instituto nazionale nel 1810. Pubblicava in Edimborgo una

dissertazione de *foetu humano*, per cui ottenne il premio della Società reale di quella città e l'onore di essere ad essa aggregato, come pure a quella di Londra. Egli non senza buone ragioni credeva di essere il primo che inoculasse la vaccina in Italia e pubblicava una piccola opera — *Reflexion sur la methode de vacciner*.

Antonio Mongiardini, che membro di molte accademie meritò di essere decorato della legione di onore, oltre le memorie già da noi accennate sullo *Stato delle scienze fisiche*, il *Saggio sugli spedali*, e i *Pensamenti sullo studio della natura*, lasciò più altri lavori. — *Saggio di esperienze sulla maniera con cui agisce sulla economia animale il veleno della vipera*. Società medica di emulazione. — *Osservazioni sopra una oftalmia epidemica*. id. — *Dell' applicazione del galvanismo alla medicina*. id. — *Memoria sul galvanismo* estesa insieme col diret. Vincenzo Landò. id 1803. — *Osservazioni sopra una specie di emoflisi che ha regnato in Genova nei primi versi del* 1804. id. — *Osservazioni e riflessioni sull' azione e l' uso medico di alcune digitali*. Letta all' accademia del 1806. — *Sulle ardesie di Lavagna* id. 1808, vol. 2. — Sulla diatesi cancrenosa, annotazioni. 1806. — *Nuove osservazioni sugli effetti del Rhus radicans o toxicodendron nella cura di alcune malattie*, letta all' accademia 1812. — *Sulla coltura delle spiagge arenili e sulla imbiancatura delle tele*, letta alla società economica di Chiavari. — *Sul veleno della vipera*, letta all' accademia vol. 2. — *Appendice alla memoria sulle ardesie di Lavagna*, 1811, vol. 3. — Il Mongiardini ebbe pur parte nella memoria *Sur les avantages de la ville de Chiaveri* dell' avv. Cottardo Solari.

Di Luigi Ferrari si hanno i seguenti lavori: *Osservazioni ed esperienze sulla materia colorante che fornisce la pianta indigena distinta da Linneo col nome di Plumbago europea*, letta all' accademia, vol. 2. — *Analisi delle acque sulforee e termali di Voltri fatta insieme a Giuseppe Mojon*,

letta alla Società medica di emulazione. — *Rapporto sulle malattie epidemiche in Genova nello inverno del* 1802, fatto insieme a Vincenzo Landò e Giuseppe Mojon. Id. — *Rapporto sulla maniera del D. P. De Ambrosis intorno a un erpete crostacco* fatto insieme al Bonomi. Id.

Una nuova cattedra di lingua e letteratura greca e toscana vediamo dal regolamento instituita nel 1863, e chiamato a coprirla il P. Giuseppe Gregorio Solari delle scuole Pie. Non crediamo dir troppo se lo poniamo fra gl' ingegni più robusti ed i letterati più insigni che fiorissero a suoi tempi in Genova ed in Italia. Questo giudizio ne abbiamo udito pronunciare più volte dal Massucco e dal Gagliuffi, che lo avevano lungo tempo praticato. Il Monti ebbe ad ammirarlo, principalmente allorchè interrogato il Solari sopra alcune difficoltà incontrate nel voltare in italiano le satire di Persio e che fino allora nè aveva saputo vincerle, nè aveva trovato chi a lui le sciogliesse, trovò che il Solari senza indugiare un istante chiarigli ogni cosa. Di svariata ma pur sempre profonda dottrina era il Solari fornito. *Al collegio Tolomei mi basta che sta scritto tra professori il P. Solari per onorarlo*, disse il gran duca di Toscana Leopoldo, e il Solari dettava in Siena matematiche e fisica. In Roma il Pontefice Pio VI. lui giovinetto trascelse nello Instituto per teologo ed esaminatore del clero. Se non che fra i politici trambusti che colà avvennero egli innocente ed immeritevole fu posto prigione e tradotto nelle carceri di Livorno; ove quieto, sotto l' usbergo del sentirsi puro, tradusse parecchi salmi dell' ufficio diurno, unico volume a lui conceduto, scrivendo con una punta sopra cartuccie collo stemperare la ruggine della inferriata. Quella traduzione ebbe in dono da lui il sig. Giovanni Allè che la pubblicò in Torino due anni dopo la morte dell' autore. Ritornato in Liguria stette qualche tempo in Chiavari sua patria tra gli studi nei quali era indefesso e i doveri di religione de' quali fu mai sempre osservantissimo, e quindi ripigliò in Genova nella Università lo insegnamento quale meglio a lui volle affidarsi. Non

vogliamo ommettere di registrare qui alcune parole di Felice Romani che fu discepolo di lui, e che in onore e difesa di lui scrisse nel 1843 uno di quelli accurati ed eleganti articoli che per l' estrinseco pregio e la forma vennero tanto applauditi; nè dee credersi che nel giudizio potesse più la gratitudine verso il maestro, che il vero. « Ebbe il Solari dalla natura, dic'egli, tutte le doti dello spirito e del cuore per cui l'uomo sollevasi oltre la sfera comune. Religioso e filosofo, matematico e letterato, filologo ed erudito, profondo ne' gravi studi e sublime nelle opere di fantasia, di lui, si diceva che sapeva tutto, e tutto bene (1). Aggiungasi a ciò rara prudenza, indicibil modestia, caldo amore del vero, carità più che fraterna, tolleranza e fortezza di animo per tutti ed in tutto e per compimento di sì nobili prerogative una fisonomia, su cui si scolpiva la bontà e lo ingegno, veneranda canizie (nella età in cui io lo conobbi), parlar dimesso e affettuoso, eloquenza spontanea, ma senza verbosità, prontezza di giudizii, ma senza iattanza. Se alcuno dei moderni potea rappresentare la meno imperfetta sembianza di Socrate, egli era il Solari ». E poco appresso: « Ritirato nella sua povera cella, egro ma sereno, stanco dagli anni, ma forte dalla conoscenza di se medesimo, ei poneva ad effetto un divisamento propostosi ad anni migliori, quello di tradurre verso per verso i maggiori fra i poeti latini; impresa che avrebbe sgomentato i più fiorenti poeti e i più felici per età e per fortuna. Cominciò da Virgilio e da Orazio, seguitò con Ovidio; quindi con Persio, Giovenale e Stazio, sebbene di questi ultimi, non so perchè, non sia rimasto frammento. Per formarsi un' idea della sua versione e delle ragioni sulle quali è fondata, converrebbe avere udito dal facondo suo labbro le profonde riflessioni ch' ei faceva su quella, e rammentarsi i tesori di erudizione che a

(1) Il P. Solari venne ascritto a membro della Società medica di emulazione come quelli che nella medicina pure era versato, e nella pubblica seduta del 12 di settembre 1805, egli, come Segretario della Società stessa lesse il rapporto de' lavori di essa, impresso nel tomo IV quadrimestre primo 1809.

larga mano ci versava ne' suoi dotti discorsi; parea che l'antichità non avesse misteri per lui, ch'ei conversasse coi poeti latini, che avesse vissuto con essi nella città di Augusto e nel consorzio di Mecenate (1) ». Delle sue traduzioni parallele il gran Maestro della Università francese e poeta egli stesso, Fontaine, gli scriveva: *même à côté des vers de Virgile les vôtres se font lire et relire* » e l'eruditissimo Visconti: « In verità non credeva che assoggettandosi ad una legge si rigorosa come quella di rendere l'originale in ugual numero di versi italiani, potesse giungersi a tal fedeltà di versione e tanta eleganza di stile... Molte bellezze sono dovute a quello stato angustioso in cui la immaginazione dello scrittore è posta dalle leggi ch'egli si è dato ». Del Solari si ha una stupenda *ode alcaica* colla sua traduzione edita dal Frugoni nel 1805, diretta a nome della Università all'Imperatore Napoleone che decoravane l'autore colla legion di onore; una *orazione* per la inaugurazione degli studi universitarii nel 1804, nella quale dimostra come *l'amor del vero sia norma de' buoni studi*; un *discorso* sull'apertura delle scuole di Chiavari nel 1800; le *metamorfosi di Ovidio in altrettanti versi italiani* 3, vol. Genova Bonaudi. 1814; L'*Eneide*, *le egloghe e le Bucoliche di Virgilio in altrettanti versi italiani con note giustificanti il senso e la lezione* vol. 3, Genova, G. Giossi 1810 (2). *Le poesie di Orazio in altrettanti versi ital. con note* id. vol. 2. Genova Bonanda, già di Giossi, 1811. Le altre traduzioni si credettero per qualche tempo smarrite, ma poscia furono restituite agli eredi del Solari. Scrissero l'elogio di lui l'Ab. Lorenzo Federico Gavotti stampato

(1) Felice Romani nel 1815 coi tipi del Casamara in Genova stampava in morte del P. Solari otto sonetti bellissimi ne' quali non sai se sia maggiore la eleganza o l'affetto.

(2) Nel terzo volume della traduzione di Virgilio si trova un *Lessico zoo-botanico virgiliano*, ossia instruzione per *ordine alfabetico delle specie men note di animali e di piante dal poeta mentorate nella opera ridotte quanto si può al sistema di Linneo*, dovuto al prof. di botanica Domenico Viviani.

nel primo volume dell' Ovidio, e il cav. Cristoforo Gandolfi nel 3. vol. degli elogi de' Liguri illustri. Fontana — Torino 1846.

Nel prospetto delle cattedre, delle scuole e degli ufficii nella Università è meritamente ristabilito l' Oderico col titolo di bibliotecario comechè giubilato. Fu questo un atto di giustizia di cui si rallegrarono tutti i buoni, ed egli che modestissimo era lo tenne come un nuovo favore. Ma già grave di età e da tempo infermiccio egli nel dicembre mancò. Ne scrisse l' elogio storico l' Ab. Francesco Carrega suo nipote, che lo inserì nel primo volume delle memorie dello Instituto ligure dopo la *Storia de' lavori dello Instituto*, che a lui pure si deve. In fine dell' elogio è il catalogo delle opere stampate dall' Oderico, che seguendo nostro stile non dobbiamo tralasciare di riferire; sono esse, poichè tutte segnate dall' impronta di raro ingegno e piene di dotte e peregrine notizie, il migliore elogio, che di lui possa farsi. — *Dissertazione sopra un' antica inscrizione novellamente scoperta.* Roma 1756. — *Dissertationes et adnotationes in aliquot ineditas veterum inscriptiptiones et numismata, etc.* Romae 1765. — *A Cajetanum Marinium de argenteo orcitirigis Numo conjecturae.* Romae 1767. — *Ragionamento apologetico in difesa dell' architettura egizia e toscana.* Roma 1796. — *Numismata graeca non ante vulgata quae Antonius Benedictus ex suo maxime et amicorum museis selegit, subjectisque Gasparis Odericii adnimadversionibus suis etiam notis illustravit.* Romae 1777. — *De marnarea Didascalia in urbe repecta epistola ad Cajetanum Marinium.* Romae 1777. — *Altera in idem argumentum epistola,* Romae 1784. — *Lettera al ch. Signor Ab. Marini sopra una medaglia inedita di Caransio.* Genova 1778. — *Osservazioni sopra il valore del danaro antico ed il peso della libbra romana* 1785. Nel giornale dei letterati di Pisa LIX. 106. — *Dissertazione sopra una medaglia della famiglia Autcstia.* Vedi tom. VIII: dissertazioni degli accademici etruschi. — *Dissertazione sopra un' antica Croce, che*

si venera nella Chiesa cattedrale di Genova. V. tom. IX delle citate dissertazioni. — *Lettera al signor Abate Marini sopra una pretesa moneta di Ariulfo Duca di Spoleti.* Bologna 1785. — *Lettera al sig. Abate Vernazza sopra di un antico Epitaffio.* Torino 1790. — *Lettere ligustiche, ossia osservazioni critiche sullo Stato Geografico della Liguria fino ai tempi di Ottone il Grande con le memorie storiche di Caffa.* Bassano 1792.

Di alcune di queste memorie si conserva il manoscritto nella biblioteca della Università, vi pervennero pure, tranne uno o due, tutti i manoscritti dell'Oderico, pur citati in fine dell'elogio, cioè: *Dissertazione sopra una lapide* COCCEIANA. — *Osservazioni sopra quarant'un codici o manoscritti della biblioteca del citt. Giacomo Filippo Durazzo.* — *Ordine cronologico delle inscrizioni consolari di Giustino II imperatore.* — *Osservazioni sul monumento di Filopappo Besese.* — *Serie cronologica dei Re del Bosforo Cimmerio.* — *Confutazione del libro de Christo graece loquente.* — *Confutazione del sistema del P. Magnano intorno l'anno della nascita di Cristo.* — *Notizie storiche sulla Taurica fino all'anno* 1475. — *Lettera seconda sul preteso epitaffio di S. Felice II.* — *Dissertazione sui cimiterii.* — *Memoria sui confini di Viozenna.* — *Molte lettere su varii punti di antiquaria e letteratura.* — *Controversiae theologicae.* — *Caesareorum numorum ac lapidum cronologia.* — *De epitaphio Sanctuli Subdiaconi.* — *De epitaphio Magni Militis.* — *De epitaphio Megetii Heliopolitani.* — *De duplici Anaxila Rheginorum tyranno.* — *De numo Antigoni.* — *De fratrum Arvalium origine, dignitate et officiis.* — *Adnotationes in tabulam aeneam prope* ISOSECCO *repertam.*

I manoscritti dell'Oderico furono comperati per la biblioteca della Università dagli eredi del prof. Saverio Botto, che gli aveva avuti in retaggio dall'Ab. Francesco Carrega. Vennero ordinati in undici volumi in foglio e comprendono molte altre lettere, annotazioni e memorie che sarebbe lungo

il noverare. Noteremo soltanto le seguenti: *Dissertazione sopra una inscrizione di Claudio Sabino.* Vol. II. — *De' sacrifizii e sacerdoti degli antichi romani.* Id. — *Della fondazione di Venezia.* — *Della presa di Genova dai Saraceni nel* 934. — *De' caratteri fenicio-ebreo-samaritano* e *dei monogrami degli antichi.* Vol. III. — *Sopra un passo di Erodoto e sulla origine degli Sciti* Id. — *Riflessioni su di un' opera circa l' origine delle belle lettere ed arti etrusche.* Id. — *Doti che deve avere una inscrizione pubblica.* Vol. IV. Questa memoria è stata stampata nella *Rivista ligure* Vol. I pag. 15 — Genova 1845 Sordo-muti. — *Urbes aliquot et numi earum illustrati.* Vol. V. — *Salmi varii tradotti.* Vol. VI. — *Fasti di Roma dal* 700 *di Roma fino al* 1311. Vol. VIII. — *Trattato sulla zecca di Genova.* Vol. IX. — *Città illustrate colle monete* Id. — Nel giornale ligustico si trovano anche stampate le note seguenti: — *Inscrizioni consolari*, 1828 pag. 153. — *Delle corti pretoriane e urbane presso i Romani.* 1829 pag. 331.

Nel primo volume de' manoscritti dell' Oderico trovi molte sue lettere al nipote Francesco Carrega sopra varii punti di archeologia. Dotto uomo era il Carrega e versato particolarmente nelle storiche e teologiche discipline. Dolevasi egli sovente cogli amici di avere poca facilità nello esprimere le sue idee, ma da molti suoi scritti mal potrebbe di ciò sospettarsi, imperocchè tanto in latino quanto in italiano il suo stile corre sciolto abbastanza ed elegante, e lo diremo francamente, ci pare anche migliore di quello di molti che allora erano in voce di eccellenti professori di lettere. Così il Carrega avesse saputo meglio contenere alcuna volta l' ardore del carattere, che avrebbe più ponderato talune sue opinioni pur troppo avventate e potuto moderarsi in giudizii che male a lui competevano, come potrà rilevare, chi legga alcuni fra suoi scritti che diede alla luce senza apporvi il suo nome, o sotto nome diverso. Si hanno di lui molte e molte memorie specialmente di materie ecclesiasti-

che (1). In sul cadere del 1804 egli chiese al Magistrato supremo il ristabilimento della cattedra di storia ecclesiastica e Biblia sacra dalla quale aveva cessato da tre anni. Il Magistrato con suo decreto del 12 del gennaio seguente acconsentiva e riponeva lui nel numero de' professori della Università. Quella cattedra però fu nuovamente soppressa nel prossimo organamento fatto della Università sotto il dominio francese.

Di altri professori e dimostratori de' loro lavori scientifici diremo in appresso. Ora proseguiamo a riferire le principali disposizioni del regolamento del 1803. L'articolo 7 porta al Gabinetto di Fisica sperimentale, al laboratorio chimico ed al museo di storia naturale l'assegnamento per le spese occorrenti in dimostrazioni ed esperienze di L. 500; ma per gli altri oggetti relativi a dette scienze sarebbe

(1) Riportiamo qui il catalogo degli scritti dell'Ab. Francesco Carrega, che abbiamo potuto ritrovare e leggere, oltre quelli che già abbiamo citati: — *Ragionamento sopra Tacito.* — *Considerazioni sopra l'arte di tradurre e le traduzioni degli antichi,* Genova 1811. Silvestro de Sacy fece a quest'opuscolo alcune critiche. Il Carrega rispose con una Memoria *Su la traduzione letterale, osservazioni,* 1812. — *Su la legge del divorzio dissertazioni.* Genova 1808. Il P. Anfossi vi riprese alcune proposizioni. Il Carrega rispose iratamente. L'Anfossi replicò con tutta la calma della ragione. — *Cenno storico sulla vita del fu P. Vignoli dell'ordine dei predicatori*, Genova 1803 (*). — *Discorso proemiale alle lezioni di storia ecclesiastica,* 1805. Si attribuiscono allo stesso gli opuscoli seguenti: *Al cittadino Arcivescovo di Genova* 1797. — *La vera idea del governo ecclesiastico, Al Corpo legislativo, al Direttorio, agli Arcivescovo e Vescovi, a parrochi e sacerdoti, a tutti i cittadini e cristiani della Liguria,* 1798. — *Ad Episcopos, Clerum et Plebem Gallorum epistola* 1798. — *Ad Episcopos, Clerum et Plebem Ultraiectinorum et genuensi ecclesiae presbiterio fratres.* 1800. — *Henrici Marellii ad Joannem Julium Sineum epistola.* Milano 1808. — *De tuenda religione, liber singularis, Augustae Taurinorum* 1811. — *Aurelii Thomassii ad Lucium Valerium Marinum de Scipionis Dericcii poenitentia, epistola. Data Viennae ad Danubium* pridie idus septemb. An. 1805. — *Il grido della Religione contro i sacerdoti ribelli* (diretta) *agli Arcivescovi e Vescovi della Repubblica Ligure,* 9 Marzo 1798 sotto il nome di Teoforo Frenei, stamperia Delle-Piane — *Sull' abbandono della religione, domande ad un amico,* Genova 23 Agosto 1804.

(*) Il R. Eustachio Degola fece pure un sunto della vita del P. Tommaso Vignoli che insieme ad un epitafio stampò nel 1804 a Parigi.

provveduto con decreto del Magistrato Supremo. In ordine a tali disposizioni nel febbraio del 1804 furono deliberate al professore De Ferrari per macchine ed utensili acquistati pel laboratorio di chimica lire 800 , e delle quali erasi già riconosciuto la necessità nell' antecedente settembre dalla passata deputazione. Per la biblioteca erano già state assegnate per compra di libri dalla Nazione annue lire 2400 , ma venne nello stesso anno approvata pure la spesa per preparare in quella un gabinetto per conservarvi le edizioni rare e le pergamene. Anche al preparatore Bertamino nel giugno si concedettero lire 200 per alcune spese di preparazioni anatomiche.

Gli art. 10, 11, 12 prescrivono i doveri della Commissione degli studi nel vegliare professori e studenti e l'esatto eseguimento del regolamento , nel proporre nuovi regolamenti ed eseguire gli ordini trasmessi ad essa dalla Deputazione. La commissione degli studi dagli art. 20, 21, 22 è incaricata di presentare al governo per l' organo della Deputazione un piano degli esami e il regolamento da osservarsi nella collazione delle lauree, un regolamento da prescriversi per tutti quelli che si destinano alla instruzione pubblica, e di suggerire alla Deputazione il modo di onorare gli studenti più distinti e studiosi ; ai quali ogni anno si distribuiranno de' premii.

Gli art. 15 e 16 fissano il principio e il termine del corso scolastico, e doversi ogni anno inaugurare l' apertura di esso con orazione solenne od una dissertazione sopra oggetti scientifici fatta da uno de' professori designato dalla commissione. Non s'indica nella legge quale sia il numero delle lezioni , ma un decreto del magistrato supremo del 5 di dicembre 1803 le vuole *giornali* , tranne le vacanze autunnali, i giovedì e le feste, le quali sono specificate in altro decreto del 20 del successivo gennaio. L' orazione inaugurale del 1803 fu detta dal prof. Masucco, e pare che per quella solennità fossero collocate nella grande aula della Università

le statue di bronzo rappresentanti le virtù, che voglionsi opere insigni del Gian Bologna o della sua scuola, ed erano già nella capella dei Grimaldi in S. Francesco di Castelletto. L'orazione inaugurale pel 1804, come già si notò fu affidata al prof. Giuseppe Solari. L'art. 17 prescrive di fare ogni anno un pubblico esperimento in forma di accademia in una o più sedute tanto per le classi superiori quanto per le inferiori separatamente, nel quale i rispettivi studenti, abbiano occasione dar prova del loro profitto e capacità negli studi fatti, e nelle scienze apprese nel decorso dell'anno scolastico. Il primo di questi esperimenti per le classi superiori fu quello dato nel 1804 dagli studenti del prof. Molini sulle instituzioni civili. Otto furono i giovani che si esposero a questa prova fra i quali il primo e più distinto un Francesco Corradi (1).

L'art. 19 provvede alle assenze. Per l'assenza da due o tre funzioni basta il consenso del Presidente della Commissione degli studi. Per un numero maggiore è d'uopo di quello della commissione, per più di quindici giorni si richiede quello della Deputazione. Chi è supplito con licenza perde la metà dell'onorario corrispondente al numero delle funzioni lasciate; chi senza licenza perde tutto quest'onorario. L'assenza irregolare di quattro mesi è considerata quale dimissione. Le ritenzioni vanno a vantaggio de' supplementarii.

Maestro supplementario per le belle lettere era assegnato Gaetano Marré. Venne più volte il caso di avere a supplire, ma il Marré non comparve. Interrogato disse, non potere supplire. Nel marzo 1704 richiesto delle supplenze formalmente dalla Deputazione per ordine del Magistrato Supremo con minaccia di eleggere un altro in suo luogo, rispose, di non avere mai accettato ne inteso di accettare la carica di supplementario, e che quando gli fosse stata conferta, vi rinunciava. Nell'elenco de' professori dell'anno

(1) Genova 1804. Stamp. di Antonio Tealdo.

scolastico 1804-1805 infatti, egli non si trova più noverato.

Nella legge organica del 1803 non vediamo più fatta menzione alcuna de' collegi di teologia, di leggi e di medicina. Questi collegi erano da per se stessi venuti meno come corpi ai quali manca il principio della vita. Essi, come abbiamo osservato, nel 1.° vol. di questa storia, non erano congregazioni scientifiche ma soltanto corporazioni che godevano privilegi e cercavano sostenerli e difenderli. Era giunto il tempo nel quale i privilegi d'ogni maniera dovevano cessare e l'ostinarsi a tutelarli sarebbe stato un tentativo sì inutile che ridicolo. I collegi pertanto non avevano altra maniera di sussistere se non che adottando uno scopo scientifico. E ciò avrebbero dovuto fare prima che sorgessero lo Instituto Nazionale e la Società medica di emulazione. Non avendo i collegi compreso questo bisogno fu ad essi forza il cadere nella inanizione e perire.

La commissione degli studi non tardò a presentare il piano per l'ammissione degli studenti alle scuole universitarie, per gli esami, e per la collazione delle lauree. Il Magistrato Supremo con suo decreto del 3 di giugno 1805 ne prescriveva l'osservanza. Non ci faremo qui ad esaminare parte a parte questo regolamento che consta di 56 articoli. Dobbiamo però lodarne la semplicità, l'ordine, la chiarezza. Noteremo per sommi capi che vi si prescrivono esami speciali per l'ammissione alle scuole delle diverse classi; che non può conseguirsi la laurea in medicina, chirurgia e la patente di farmacia, che dopo quattro anni di studi, dopo quali e il conseguimento della laurea pel libero esercizio della medicina e chirurgia si richiedono due anni di pratica e gli esami di essa. Per la laurea in legge è necessario il certificato di avere studiato o contemporaneamente o in tempi diversi per due anni interi le instituzioni civili e criminali, il gius naturale ossia l'etica, il gius pubblico, l'eloquenza latina e italiana, e per tre anni interi il gius comune: per

quella in teologia si richiede lo studio per quattro anni interi della teologia dogmatica, e la scrittura sacra, per tre intieri anni la teologia morale e la storia ecclesiastica, ed almeno per due anni la lingua greca ed ebraica (1). Gli esami sono conferiti da professori di ciascuna classe, la quale dà le lauree rispettive. Per gli esami di laurea il candidato deposita lire 300. Però per quelli di medicina e chirurgia il deposito si ristringe a lire 200, le altre lire 100 dovendo servire pel deposito di libera prassi. I candidati farmacisti depongono soltanto lire 100 ed altre lire 50 per l'esame di libera prassi che possono prendere subito dopo i quattro anni di studio, e la patente di approvazione.

È a notare, che l'ultimo articolo di questo regolamento sospende dall'esercizio della medicina, chirurgia e farmacia tutti coloro che ne hanno conseguito la laurea o la patente dopo la spirazione della legge emanata dalla consulta legislativa il 14 di dicembre 1801. Per rientrare nel diritto di esercitare debbono subire gli esami ed essere approvati a norma del nuovo decreto. Questo è chiaro argomento, che gli esami e le lauree, quantunque dati da esaminatori in parte proposti dallo instituto nazionale e in parte ancora trascelti fra coloro che più lagnavansi del cattivo metodo precedente, pure non riuscivano abbastanza regolari e non porgevano tutte le necessarie guarentigie. Così avviene sovente: si grida contro ciò che altri fanno e si crede di potere fare assai meglio, ma si fallisce alla prova.

Ma il regolamento universitario del 1803 non doveva avere che la breve durata del governo ducale. Napoleone che nel 1804 aveva impugnato lo scettro imperiale, nell'anno successivo ponevasi in fronte la corona di ferro. Re d'Italia agognava d'Italia tutto il dominio. Caduta Venezia, non rimaneva più che Genova che avesse nome e libertà di Re-

(1) È a notare che nella legge è stabilita nella classe teologica, la cattedra di gius canonico e nondimeno nel regolamento per le lauree non ne viene prescritto lo studio.

pubblica, il che per fermo non andava a sangue al superbo dominatore. Mal poteva abbattere colle armi questo unico monumento superstite de' reggimenti che in antico avevano renduto grande il nome italiano, perchè non c' era motivo di distruggere colla forza un governo ed assoggettare violentemente un popolo, che era sempre stato nella prospera e nell' avversa fortuna amico fedele di Francia : riusci a sottometterlo e ad unire il ligure territorio al francese colle lusinghe e colle arti, che, genio in ogni cosa straordinario e potente, sapeva impiegare all' uopo come felicemente sapeva maneggiare la spada. Recavasi a rendere ossequioso omaggio al nuovo coronato in Milano il Doge Gerolamo Durazzo alla testa di una deputazione composta dei Senatori Carbonara, Roggieri, Maghella, Fravega, Balbi, Maglione, De la Rue e Scassi. Vi avevano le più onorevoli e lusinghiere accoglienze, ma quella parola, che doveva cangiare i destini di Genova sussurrava loro all' orecchio, e ben tosto suonava nelle diverse giurisdizioni della genovese Repubblica. Ed in esse ponevasi a voti l' unione della Liguria allo Impero francese, e intendevasi che i voti mancanti fossero all' unione favorevoli. Il Doge Durazzo colla maggiore umiliazione doveva presentare la votazione a Napoleone e deporre a piedi del novello Signore il ducale berretto. Napoleone prometteva molte cose, quelle però soltanto che a lui piacevano, a pro della nuova provincia dell' impero, e principalmente di visitarla e vederne coi proprii occhi i bisogni. E il 30 del giugno giungeva in Genova, e vi alloggiava nel palazzo del Principe Doria. Ove egli segnava alcuni provvedimenti pel nuovo reggimento della Città e della Liguria, de' quali non è nostro proposito il dire. Per noi basti notare che il 4 di luglio vi emetteva l' imperiale suo decreto concernente la Università e gli stabilimenti di pubblica instruzione. Era nei voti e nelle speranze che S. M. I. e R. onorasse di sua presenza l' università. Il Presidente di essa preparava un discorso, e i professori compo-

nevano poesie latine e italiane (1), in onore di lui, ma la visita non ebbe luogo. Al governo di Genova e della Liguria poneva l'arcitesoriere dell'Impero Le Brun, che le sue prime cure rivolgeva a regolare e promuovere gli studi.

(1) Questo discorso e queste poesie vennero stampate — *Stamperia dell' Instituto Piazza Nuova*. La prima delle poesie è l'ode del P. Giuseppe Solari.

Te, parva Jani filia, Maximus Invisit Heros.

CAPO VIII.

Napoleone imperatore in Genova, sua legge sulla Università — Decreti dell' arcitesoriere Le Brun allo stesso oggetto — Professori nominati nel 1805 — Complemento delle disposizioni per l' Università con un regolamento della Deputazione universitaria — Ordinamento delle scuole mediche — Nuovi decreti e nomine fatte dall'Arcitesoriere — Delle Piane e Masucco e loro lavori — Giuseppe e Benedetto fratelli Mojon e loro lavori — Vincenzo Landò — Paolo Sconnio e Gerolamo Badano professori — Rinunzia di Nicolò Grillo Cattaneo Rettore della Università e nomina di Girolamo Serra — Sollecitudine dell' Arcitesoriere a pro degli studi — Dispute fra i professori di medicina e chirurgia per gli esami e i titoli — Continua a dirsi della legge del 4 di luglio — Liceo, scuola comunale, scuole dei poveri, altri instituti — Napoleone decreta la creazione della Università imperiale — L' Università di Genova si cangia in accademia e conserva i fondi che possede.

Colla legge del 4 di luglio 1805 l' Imperatore Napoleone conservava ed ordinava nuovamente l' Università, stabiliva un liceo, ampliava il collegio de' soldatini; fondava le scuole comunali, meglio provvedeva a quelle de' poveri, allo instituto de' Sordo-muti, e ad altri stabilimenti. La legge è divisa in sei titoli, il primo de' quali concerne l' Università, componendola di sei scuole speciali, cioè 1. di medicina con otto professori; 2. di diritto; 3. di scienze fisiche e matematiche; 4. di lingua e letteratura; 5. di scienze commerciali, ciascuna di queste con quattro professori; 6. di farmacia con tre professori soltanto. Il ginnasio non forma più parte della Università: delle scuole teologiche più non si tratta, come quelle che dovendo essere sotto la immediata sorveglianza de' Vescovi si dicevano più convenientemente allogate nel seminario.

Sorveglia ordinatamente gli studi, la disciplina interna e

regola le spese di mano in mano correnti della Università un Rettore: la sorveglianza generale, l' amministrazione delle rendite, la formazione del bilancio appartiene ad un ufficio di amministrazione composto del Prefetto di Genova, de' Presidenti e de' Procuratori imperiali della Corte d' Appello e di Giustizia criminale, del Rettore dell' Ateneo e di quattro notabili della città: l' ufficio è presieduto dal Governatore dei tre dipartimenti di Genova, di Montenotte e degli Appenini quando alle sedute intervenga. L' Imperatore nomina il Rettore, i notabili, i professori, i bibliotecari sulla proposta del ministro degl' Interni, a cui l' ufficio di amministrazione invia a quest' oggetto una lista tripla di candidati. L' ufficio stesso sceglie nel suo seno una commissione di tre deputati, che ogni settimana fanno la ispezione della Università ed esaminano le condizioni della sua contabilità.

Quest' organamento manca di quella semplicità che era improntata in tutte le parti dell' amministrazione del genio dell' Imperatore, e sotto questo rapporto non può stare a petto dell' antico sistema seguito dal 1773 al 1779. Si vedrà perciò in seguito assai modificato. C' è di troppo o il Rettore o la commissione. Si fanno intervenire nell' ufficio di amministrazione i presidenti e procuratori delle due corti, ai quali già incombono si alte e si diverse funzioni e non vi si chiama chi presiede al municipio, il quale pure, come bentosto vedremo, deve concorrere a somministrare quanto mancasse alle rendite della Università per le spese ad essa occorrenti. Ma proseguiamo piuttosto ad accennare i fatti, che ad esporre i nostri giudizii.

I fondi provenienti dall' asse ex-gesuitico continueranno ad essere applicati alle spese della Università, al pagamento delle pensioni degli ex-gesuiti: sarà fatto sufficiente assegno alla scuola ed alla biblioteca, e i sopravvanzi formeranno un fondo per lo stabilimento di un' osservatorio astronomico.

L' ufficio di amministrazione in ordine a questo imperiale decreto rimase composto dal Prefetto di Genova La Tourette,

da Carbonara presidente della Corte d' Appello, da Molini presidente della Corte di giustizia criminale, da Le Gout procuratore imperiale presso la Corte d' Appello, da La Grave procuratore imperiale presso la Corte di giustizia criminale, e dai quattro notabili Agostino Pareto (1), Ippolito Durazzo, Pietro Paolo Celesia, Antonio De la Rue, e da Nicolò Grillo Cattaneo, che venne nominato Rettore della Università con decreto imperiale del giorno 18 di ottobre. Il Celesia però avendo rinunciato venne in sua vece dall' arcitesoriere Le Brun nominato il 17 febbraio 1806 Vincenzo Serra. L' ufficio elesse a formare la commissione Grillo Cattaneo Durazzo e De la Rue.

La legge lasciava da regolare i doveri e gli stipendi dei professori e degl' impiegati, l' ordine delle lezioni, i supplenti alle scuole, gli assegnamenti pecuniarii agli stabilimenti scientifici, le retribuzioni degli studenti e somiglianti altre cose indispensabili, che pel buon andamento di un Ateneo debbono essere previamente determinate. A quest' oggetto emanarono il 2 di novembre tre decreti fatti dall' arcitesoriere dell' impero, governatore e principe Le Brun in virtù de' poteri a lui conferiti da S. M. l' Imperatore. Nel primo de' quali prescrive d' incominciare i corsi universitarii dell' anno il 20 di novembre: che vi sieno due dimostratori e cinque supplenti alle scuole: gli stipendi dei professori sieno di franchi 1200, del bibliotecario di 800, del sotto bibliotecario e dei dimostratori di 400, e de' supplenti di 200: che lo stipendio al professore di nautica continuasse ad essere pagato dall' accademia di scoltura e pittura come per lo innanzi: che lo stipendio dovuto al professore di botanica, essendo questi sino al 1 di giugno 1808 a carico del Di Negro, fosse fino a quella epoca applicato alla formazione di un giardino botanico: che il tesoro imperiale pagasse annualmente alla Università la somma di franchi 2450 per quello che la tesoreria ligure già versava

(1) Il Pareto era *Maire* di Genova, e chiamato nell' ufficio di amministrazione in qualità di notabile e non di *Maire*.

in luogo della fondazione Grimalda; che i professori non compresi nel nuovo organamento saranno addetti al Liceo, e frattanto avranno un trattamento provvisorio determinato dall' ufficio di amministrazione, e coloro che per età o infermità non fossero più impiegati avranno la pensione di ritiro assegnata loro dai precedenti regolamenti; che franchi 4000 fossero assegnati alla biblioteca, al gabinetto di fisica sperimentale, al museo di storia naturale, al laboratorio di chimica.

Giusta il decreto medesimo lo stipendio de' professori s' intende diviso in tre parti uguali, una delle quali, detta *diritto di presenza* si suddivide secondo il numero delle lezioni. Se il professore senza licenza ne manchi alcuna, il diritto corrispondente si attribuisce al supplente, o quando le lezioni non vengano supplite si applica a vantaggio della biblioteca. Oltre i diritti d' inscrizione, di esami e di lauree, che vennero determinati nel seguito, ogni allievo paga fr. 20 nei primi di gennaio. La città, atteso l' aumento di sue entrate per pubbliche imposte ad essa lasciate, sarà tenuta di compiere i fondi necessari alle spese universitarie ove le rendite della Università non bastassero.

Il secondo decreto dell' arcitesoriere reca le nomine dei professori, dei dimostratori e supplenti. Noi lo riportiamo per intiero affinchè si vegga quali fossero le cattedre delle sei scuole e quali i professori.

Art. 1. Sono nominati professori della Università di Genova

Per la scuola di diritto.

I Signori Giovanni Battista Molini. — Elementi di diritto civile, di diritto naturale e di diritto delle genti.
Ambrogio Laberio. — Diritto romano e sue attinenze col diritto francese.
Cosimo Clavarino. — Legislazione e procedura criminale.
Gian Luca Solari. — Legislazione e procedura civile.
Nicolò Solari. — Supplente.

Per la scuola di medicina.

I Signori Gio Battista Pratolongo. — Anatomia, fisiologia e zoologia.
Nicolò Olivari. — Clinica interna.
Onofrio Scassi. — Instituzioni mediche, igiene pubblica e privata.
Domenico Viviani. — Botanica, storia naturale.
Antonio Mongiardini. — Materia medica, chimica farmaceutica.
Benedetto Mojon, Landò, figlio. — supplenti.
Giuseppe Guidetti. — Clinica esterna.
Pietro Bonomi. — Instituzioni chirurgiche.
Tommaso Bertamino. — Operazioni, bendature, parti.
Giovanni Battista Leveroni. — Supplente.

Per la scuola di scienze fisiche e matematiche.

I Signori Francesco Pozzi. — Matematiche elementari.
Ambrogio Multedo. — Matematiche trascendenti.
. . . . — Astronomia.
. . . . — . . . . . .
Antonio Pagano. — Fisica generale e sperimentale.
Giuseppe Porcile. — Dimostratore.
Luigi Ferrari. — Chimica generale.
Giuseppe Mojon — dimostratore.

Per la scuola di lingua e d' istoria.

I Signori Giuseppe Solari — Lingua, storia e letteratura greca e latina.
. . . . — Lingua, storia e letteratura francese.
Faustino Gagliuffi. — Lingua, storia e letteratura italiana.
Paolo Sconnio. — Supplente.

Filosofia morale e logica.

Il Padre Semino.

Nautica e idrografia.

Il Padre Badano.

Sono rimandate, la giurisprudenza e la teoria commerciale — la tenuta de' libri i cambi e la statistica commerciale — la meccanica, la idraulica e la chimica applicata alle arti — la chimica, la mineralogia, la storia naturale — la scuola di farmacia. Ciò non di meno gli allievi per quest' ultima parte seguiranno le lezioni che si danno nella farmacia del grande ospedale di Pammatone.

Art. 2. Il signor Prefetto di Genova è incaricato dello eseguimento del presente decreto (1).

Il terzo decreto ha le nomine seguenti: Filippo Galea bibliotecario: Luigi Cogorno sotto bibliotecario.

A riempire in parte i vuoti lasciati da questi decreti l' ufficio di amministrazione il 9 di novembre emetteva un regolamento provvisorio, del quale era stata incaricata la commissione. In esso determinava l' apertura delle classi il 13 di novembre con una messa solenne e un discorso detto da uno de' professori a scelta de' colleghi, e la chiusura il 7 di settembre col *Te Deum*: fissava in 140 il numero delle lezioni di ciascun professore nel corso dell' anno, con che una lezione non si terrà come data se il professore l' abbia ritardata di 20 minuti sull' ora destinata dal calendario stampato sotto la direzione della commissione: ingiungeva che tutte le lezioni fossero date in iscritto e che i professori presentassero al Rettore l' elenco delle materie che proponevansi d' insegnare

(1) Il numero e l' ordine delle cattedre non è pienamente conforme a quello stabilito nella legge. Noi lo riportiamo tale e quale è stato stampato in una *Raccolta di leggi e decreti, relativi all' Università di Genova. — Genova, Stamperia francese e italiana,* 1806.

nell' anno. Un articolo di questo regolamento vuole che i professori ogni mese facciano fede della esatta frequenza degli studenti alle loro lezioni, senza di che questi non possano essere ammessi ai gradi universitari: un altro articolo statuisce tutti gli anni in ciascuna classe un' esercizio pubblico, in cui gli allievi possano manifestare le cognizioni acquistate e dare prova de' progressi loro negli studii. E coloro che si saranno più distinti otterranno premi che saranno loro dati da una commissione speciale composta dal Prefetto, o da chi nominerà in suo luogo, da due membri dell' ufficio, uno de' quali sarà il Rettore, da due professori e da due cittadini notabili della città nominati tutti quattro dall' ufficio stesso. Le spese per questo saranno fatte dalla cassa dell' Università per ordine del Rettore.

Ma ch' era d' uopo per l' ammissione dei giovani ai corsi universitari di diritto e di medicina e chirurgia? Un nuovo decreto dell' arcitesoriere Le Brun del 10 di febbraio 1806 stabilisce, che niuno possa essere ammesso senza avere dato prove di studi preliminari, le quali consistono 1.° nell' attestato del professore di cui l' allievo avrà seguito le lezioni, 2.° nel certificato d' inscrizione al corso di ciascun anno, 3.° nell' esame che verserà sulle lingue e la letteratura latina, francese e italiana, sulla logica e metafisica, sulla filosofia morale, sulle matematiche elementari, sulla fisica generale ed esperimentale. Agli esami presiede il Rettore od un professore da lui eletto: li danno i professori delle materie suddette.

Pel certificato dell' esame e di capacità si pagano fr. 30 divisibili tra per diritti di presenza agli esaminatori, aumento di trattamento ai professori, e per una quarta parte divisibile provvisoriamente fra tutti i professori.

Colla data del giorno medesimo l' Arcitesoriere sottoscriveva un decreto, il quale atteso la costituzione particolare della Università genovese, la ristrettezza delle sue rendite e la difficoltà de' tempi, col buon volere di Sua Maestà faceva alcune eccezioni ai decreti e regolamenti imperiali relativi alle scuole

del diritto, e principalmente quello del 22 di ventoso XII, il quale nel rimanente intendevasi in vigore anche in Genova, cosicchè il corso del diritto per avere il diploma di capacità doveva durare tre anni, e per essere laureato dottore quattro anni. Nella Università di Genova pertanto il Rettore assiste, quando lo giudica conveniente, agli esami ed agli atti pubblici, pei quali allora ha il diritto di presenza come i professori esaminatori: i candidati ricevono dalle sue mani i diplomi: le spese d' inscrizione sono fr. 8: quelle d' esame per coloro che aspirano soltanto al certificato di capacità sono fr. 20, quelle di ciascun esame del 1.° e 2.° anno di fr. 50. quelle di ciascun esame del 3.° anno è pur di fr. 50, e quelle dell' atto pubblico di fr. 80; quelle di ciascun esame del 4.° anno di fr. 70; quelle dell' atto pubblico di fr. 90.

Il diploma di baccelliere che si ottiene quando si è data prova di capacità ne' due primi esami costa fr. 24; il diploma di licenza che si consegue dai bacellieri trovati capaci ne' due esami e nell' atto pubblico del 3.° anno costa fr. 40; quello di dottore, che è dato a coloro che insigniti della licenza sono trovati capaci negli esami e nell' atto pubblico del 4.° anno costa fr. 60; il certificato di capacità costa fr. 24.

Un altro decreto dell' Arcitesoriere del 29 di gennaio 1806 prescrive le norme necessarie per l' ammissione, le inscrizioni, e gli esami della scuola di medicina. Questi oggetti devono essere diretti dal decreto del 20 pratile an. II. segnato dal primo console Bonaparte, ma per la difficoltà de' tempi le spese d' inscrizione sono fissate per l' Università di Genova a fr. 20, quelle di ciascuno de' quattro primi esami sono pure provvisoriamente fissate a fr. 50, e dell' ultimo, compreso la tesi, a fr. 200. Le somme pagate per gli esami e la tesi saranno provvisoriamente e finchè la dotazione della Università non venga migliorata divisi in diritti di presenza a termini del suaccennato decreto; se non che sui fr. 200 pagati pel quinto esame e per la tesi saranno prelevati fr. 100, che entreranno nella massa comune della Università e saranno

divisi fra tutti i professori, a condizione però che somigliante riserva facciasi pure nelle altre facoltà ed entri ugualmente nella divisione. Il Rettore può assistere agli esami di medicina ed allora ha il diritto *di presenza* come i professori esaminatori.

Un decreto dello stesso giorno obbliga a presentarsi di nuovo agli esami tutti coloro, i titoli de' quali in medicina, chirurgia e farmacia vennero dichiarati nulli dalla legge del 3 di giugno 1805 del magistrato supremo del governo ligure. Saranno dispensati dai quattro primi esami e dalle spese di essi e non avranno che a sottomettersi alle condizioni del quinto esame se sono medici o chirurghi; e del terzo se farmacisti.

Quanto alle diverse materie d' insegnamento in ciascuno dei quattro anni del corso di medicina e di chirurgia, benchè queste con altre parti toccanti il corso medesimo fossero regolate dalla legge del 19 ventoso anno XI, pure rimaneva un qualche ragionevole arbitrio a distribuirle, come meglio la scuola giudicasse.

Fu dunque dalla scuola discussa ed approvata una relazione fatta a quest' oggetto da un de' professori, divisa in tre titoli. Nel 1.° si dichiarano gli studi, che l' allievo per essere ammesso deve dar prova cogli esami di aver fatti, e sono di lingua italiana, francese, latina e greca — degli elementi di matematiche — di filosofia morale e di logica — di fisica generale ed esperimentale — di botanica e di storia naturale. Nel 2.° si determinano le materie di studio per ciascun anno del corso nel modo seguente:

Anno 1.° — Studi comuni agli allievi di medicina e chirurgia.

Chimica generale — Farmacia — Materia medica — Anatomìa, fisiologia, zoologia — instituzioni mediche e igiene pubblica e privata.

Pei soli allievi di medicina. Nozoologia.

Per quelli solo di chirurgia. Instituzioni chirurgiche.

Anno 2.° — Studi comuni agli allievi di medicina e chirurgia.

Materia medica — Anatomia, Fisiologia e zoologia — instituzioni mediche, e igiene pubblica e privata.

Pei soli allievi di medicina. Chimica generale — nozoologia.

Per quelli di chirurgia. Operazioni, fasciature e parti.

Anno 3.° — Per gli studenti di medicina. Nozoologia — Clinica interna.

Per quelli di chirurgia. Anatomia, fisiologia e zoologia — operazioni, fasciature e parti — Clinica esterna.

Anno 4.° — Come il precedente.

Nel 3.° titolo si vieta di fare domanda di essere ammesso agli esami di medicina e di chirurgia senza presentare i certificati delle inscrizioni prese durante il corso d' intieri quattro anni di studi. E la domanda deve così rinnovarsi ad ogni esame.

Abbiamo riportato questa distribuzione di studi e questo ordinamento per lodarne la semplicità e nel tempo stesso la saggia precauzione che vi si ravvisa di non accumulare nello stesso troppe materie di studio. D' altronde a chi dovette porsi dentro ai regolamenti che presentemente reggono gli studi universitarii tanto di legge quanto di medicina e avvolgersi in certa guisa nella loro grande e dannosa complicazione, pare di respirare più liberamente quando s' incontra in quelle disposizioni semplici, chiare, e conformi ai dettati della ragione; imperciocchè, come ben si nota nella introduzione della proposta ai colleghi professori, « l esigere di più sarebbe un opprimere chi è già carico anche di troppo. I cibi morali non possono passare in buona nutrizione che dopo essere digeriti come i fisici, e la sovverchia dose sovverte la digestione non men degli uni, che degli altri ». Così la intendevano que' buoni professori di allora, i quali per fermo avrebbero fatto le maraviglie e si sarebbero posti per lo stupore le mani alla testa se avessero veduto, come vediamo a di nostri in grazia delle provide nostre leggi di pubblica instruzione, gli studenti inscriversi a quattordeci e quindici corsi nel tempo stesso, e durante tre o quattro mesi, ciò ch' ora si chiama

semestre di studi, compiere il corso di due anni della filosofia del diritto prescritti dalla legge, la quale per altro prestasi a questa violazione lasciando la libertà di fare i quattro semestri del biennio da liberi insegnanti diversi. Ma allora non si conosceva ancora l'applicazione del vapore!

Coi surriferiti decreti e regolamenti noi abbiamo nel modo più breve e sicuro espresso in quali condizioni l'Università si trovasse pel nuovo organamento imperiale. Ora, giusta il metodo che abbiamo addottato, raccogliamo alquanto la nostra attenzione sul catalogo dei professori e de' supplenti della Università per fare intorno a taluno di essi quelle osservazioni che possono riuscire opportune. E primieramente noteremo, che rimasero esclusi dalle cattedre universitarie i professori Capozza, Decotto, Delle Piane, Masucco, Bertora, Lavaggio Rosso, Muzio, Calleri, Serra, Langlade, Mangini, Canessa e Pedemonte e tolto parimente da bibliotecario il Cuneo. Era ben giusto che tanti uomini che per più anni avevano faticato nello insegnamento ed alcuni con grandissimo frutto, o fossero nuovamente collocati, o ricevessero un compenso di loro fatiche. L'ufficio di amministrazione infatti nella sua seduta del 21 di dicembre deliberava a Capozza, Decotto, Delle Piane la pensione di ritiro di lire 500 ciascuno, e quella di lire 365 a Masucco e Bertora: agli altri una pensione proporzionata alla durata de' loro servigi, con che però coloro i quali fossero stati altrimenti impiegati, e gli abili per salute ed età, lo sarebbero al Liceo come ne venivano dai regolamenti stessi affidati, dalla pensione cessassero.

Stefano De Gregorii copriva la cattedra di diritto canonico instituita dal fu Ansaldo Grimaldi, cattedra che non ebbe più luogo nella Università, lo stipendio però della quale per decreto del 9 di novembre 1805 veniva conservato a carico del tesoro imperiale, il quale erasi posto al possesso de' relativi fondi sulla banca di S. Giorgio. Il De Gregorii domandava di fare la scuola, o altrimenti che gli fosse data la pensione temporaria come agli altri professori posti in disparte. Nel

tempo medesimo il professore Francesco Pezzi essendo stato nominato Capo di battaglione nel corpo imperiale del genio chiedeva la sua dimmissione, titolo onorario di professore di matematiche e pensione di ritiro. L' ufficio di amministrazione riconosceva il loro diritto alla pensione, e poichè l' Arcitesoriere rispondeva alla rappresentanza di non avere più facoltà di deliberare su questo, ricorreva direttamente al ministro degl' Interni. Intanto, conceduto al Pezzi il titolo onorario di professore, formava la lista tripla per dargli un successore nella cattedra, e presentavala all' Arcitesoriere, che nominava professore di matematiche elementari l' Ab. Luigi Serra già professore della teoria di commercio. Il professore di botanica Viviani, il quale non aveva dal Di Negro che lo stipendio di annue lire 1000 chiese il supplemento fino a quello di fr. 1200 come gli altri professori e gli fu conceduto a carico della cassa della Deputazione.

Ora noi qui saluteremo un' ultima volta il Delle Piane e il Masucco, l' uno e l' altro fino all' ultimo de' loro giorni indefessi nello insegnamento, e coi quali sovente incontrandoci nel corso di questa storia, abbiamo acquistato titolo d' antica amicizia. Del P. Delle Piane rimangono gli scritti seguenti: *Disertazione sulle patate, ai parochi rurali.* Genova, Eredi Scionico 1793. — *Discorso sulla esposizione delle manifatture nazionali, letto alla Società Patria.* Id. 1794. — *Leggi dell' Accademia degl' industriosi dedicate al doge Giovan Battista Ayroli* Id. 1785. — *Critica ad un canto dell' Ab. Giuseppe Lovat*, stampato in Genova 1791, inserito negli annali ecclesiastici di Firenze N.° 19, 13 maggio 1791. — *Storia di Genova,* traduzione, tomi 3, Genova 1795. — *Storia dei Papi fino a Pio VI*, tomi 2, Genova 1798. — *Poesie stampate fra quelle de' Poeti Liguri viventi*, e specialmente uno sciolto intitolato *Albaro*, *Villeggiatu a del patrizio Luca Giustiniani*, nel 1 vol. 1789 in occasione delle nozze della figlia.

Il P. Masucco dopo alcuni anni, che cessava in Genova dalla scuola universitaria, era chiamato a fare la rettorica nel collegio Tolomei di Siena, e quindi nel collegio delle Scuole Pie in Savona. Fino all' ultima età conservò tutta la freschezza ed il vigore della mente, e tuttavia dettava versi pieni di brio e con sì larga vena e sì vivace fantasia quali non sapresti meglio aspettarti da un giovane poeta. Il Fantoni a ragione il qualificava *dalla greca fantasia, di sciolti fabbro.* Moriva in Savona nella età di 85 circa anni. Fu sempre uomo laboriosissimo. Molte sono le sue traduzioni di autori francesi in italiano. Non rammenteremo che la *Scuola de' costumi* di Blanchard, alla quale egli fece molte aggiunte di fatti illustri e di opere di pubblica e privata beneficenza di Genovesi, vol. 4. Quella del *Dizionario portatile delle favole di A. L. Millin*, *riveduta corretta ed arricchita di molte aggiunte*, 2 vol. Bassano co' tipi di Giuseppe Remondini e figli 1824; quella delle *Ricreazioni dell' uomo sensibile* di Arnaud, vol. 12, fatiche pregievoli anche nel fine a cui vennero da lui indirizzate di promuovere la buona coltura di mente e di cuore nei giovani; la traduzione del *Giornale delle operazioni militari dell' assedio e del blocco di Genova*, ecc., scritto da un Ufficiale Generale, Genova, Delle Piane 1800. Fece pure annotazioni ad autori latini per giovarne i giovani studenti, tra le quali sono pregevoli quelle a Lucio Anneo Floro. Il suo principale lavoro in questo genere fu la sua *traduzione in prosa italiana di Orazio con buoni ed estesi commenti.* Quest' opera fu stampata in Genova in 10 volumi dal Grossi 1806 e ristampata con variazioni in Milano. Fra le molte sue poesie date in luce in diversi tempi citeremo soltanto i tre sciolti inseriti nella raccolta de' versi scelti de' poeti liguri fatta da Ambrogio Balbi nel 1789 e intitolati — *Lo Scalco* — *La Cavalla* — *Il Tabacco.* Si ha pure del Masucco un volume di *panegirici sacri.*

Nel catalogo fra nuovi professori scorgiamo Gian Luca

Solari di legislazione e procedura civile, il P. Gerolamo Badano di nautica, e fra i nuovi supplenti di medicina e chirurgia, Benedetto Mojon, Landò figlio e Gio Battista Leveroni, e fra quelli di legge Nicolò Solari, che venne sostituito a Filippo Molfino, il quale rinunciava alla nomina che di lui era stata fatta. Fu pure bentosto nominato con decreto dell' arcitesoriere Le Brun del 28 di novembre Francesco Bocci supplente, ma senza stipendio alla cattedra di lingua, storia e letteratura italiana. Fu pure nominato dal Rettore Cattaneo e confermato dall' ufficio di amministrazione, dietro le instanze del professore di anatomia Pratolongo, professore anatomico per le preparazioni necessarie alle dimostrazioni di anatomia, il chirurgo Bartolomeo Cevasco, al quale, rapito da morte in buona età, fu dato nel 1808 successore il chirurgo Giuseppe Molfino colla modicissima annua gratificazione di fr. 150. Sulla domanda del prof. Viviani fu pure nominato preparatore di zoologia il dottore in medicina Marcello Covercelli, che offeriva gratuitamente i suoi servigi, purchè gli fossero fatte le spese della materia e degli utensili necessari per queste preparazioni. Il Covercelli fu ammesso supplente alle scuole di medicina invece del Landò, che nel 1808 chiese ed ottenne il congedo di un anno. Venne pure aggiunto nel 1808 un conservatore del Museo della storia naturale, che fu il chirurgo Gerolamo Calvi colla indennità annua di fr. 200.

Il dimostratore di chimica Giuseppe Mojon figlio di quel Benedetto di cui abbiamo fatta menzione nel 1.° volume di questa storia, appena uscito il nuovo organamento unversitario, offerivasi di coprire gratuitamente una cattedra di farmacia e precisamente quella di chimica farmaceutica, finchè condizioni più prospere della finanza dell' Università consentissero che gli fosse dato un onorario. L' ufficio di amministrazione la generosa offerta gradiva e un decreto dell' Arcitesoriere del 15 di novembre non soltanto nominava il Mojon alla cattedra di chimica farmaceutica alle condizioni proposte,

ma prometteva insieme di rendere conto dell'atto meritevole a Sua Maestà I. e R. Così il Mojon cresceva in nome ed in onore, e veramente era uomo d'ingegno non comune e della chimica scienza non meno operoso che intelligente cultore. Dapprima apprese la teorica chimica di Lavoisier dai medici Ferrari e Mongiardini, reduci da Pavia ove aveano seguito le lezioni del Brugnatelli ed assistito alle esperienze del Volta. Fu ascritto a membro dello Istituto nazionale e della società medica di emulazione, ove lesse alcune sue memorie e fu incaricato di prendere parte ad alcuni importanti esami e rapporti insieme ai medici Mongiardini e Ferrari. Tali sono le *Esperienze sul confronto de' pesi e misure di Parigi con quelle di Genova,* stampate nel 1811, e il *lavoro sulle esperienze galvaniche dell' Aldini e sull' analogia delle medesime con quelle già conosciute dal Galvano.* Insieme al Ferrari stese il *Rapporto sulle acque minerali solforose dell' Acqua Santa e della Penna,* stampato pure nei volumi dell' Instituto ligure e il rapporto sulle malattie epidemiche in Genova e luoghi circonvicini nello inverno del 1802, fatto insieme a De Ferrari e Landò, come pure quello sulle malattie dell' anno 1803 fino al luglio del 1804. Registreremo poi del Mojon le memorie ed opere seguenti: *Descrizione mineralogica della Liguria,* 1805. — *Leggi di fisica e matematica,* 1799. — *Memoria sul solfato di magnesia dei monti della Guardia,* 1803 in 8.° — *Corso analitico di chimica,* Genova 1806, 2 vol. in 8.°, il quale fu ristampato nel 1815 in Livorno, e nel 1825 nuovamente in Genova e fu tradotto in francese da Bompois e in ispagnuolo da Carboneell. — *Rapporto sulla miniera di carbon fossile della Lunigiana.* — *Rapporto sullo stabilimento di una salina sulla spiaggia della Marinella.* — *Memoria sopra un nuovo stromento per misurare la densità e combustibilità dei fluidi.* — *Osservazioni sopra la tavola delle espressioni numeriche d' affinità di Guyton de Morveau.*

Queste memorie si trovano negli atti dell' Instituto ligure e della società medica di emulazione. Vi si trovano pure: *Memoria sulla natura del borace brutto o tinkal. — Memoria sull' etere acetico. — Instruzione sopra l'acquavita del frutto del rovo e del corbezzolo,* stampata in Genova 1813. — *Nota sul giallo indiano delle isole Manille, mandata alla R. Accademia delle scienze in Torino.*

Il Mojon fu nominato membro di molte società scientifiche compreso quella delle scienze in Torino e consultore chimico della commissione di Sanità di Genova e del municipio. Il suo corso di chimica fu assai stimato, e da Guyton Morveau stesso lodato e addottato per lo insegnamento della chimica nei licei del regno d' Italia; i suoi servigi alla Università ed alla scienza vennero nel 1836 riconosciuti e rimunerati col lasciarli col riposo lo intiero onorario, e colla nomina di consigliere e vice preside della seconda classe del collegio di filosofia. Egli morì nel 1837 in età di 65 anni.

Uomo di molto merito fu pure il supplente alle scuole di medicina medico e chirurgo Benedetto Mojon fratello del precedente. Membro anch' egli della società medica di emulazione consegnò negli atti di essa le seguenti memorie: — *Osservazioni sopra il Lolium temulentum*, fatte insieme ai medici Vincenzo Landò e Francesco Silvano, 1802. — *Osservazioni di una epilepsia terminata colla morte prodotta da un calcolo muscolare situato sopra una ramificazione del nervo sciatico*, fatte insieme al dottore Marcello Covercelli 1802. — *Rapporto sulla memoria del dott. Careno sullo stato della vaccinazione in Germania*, fatto insieme al dottore Marchesi, 1803. — *Sopra la epidemia catarrale che ha regnato in Parigi nell' inverno dell' anno XI*, 1803. — *Quadro patologico delle malattie che hanno dominato nell' ospedale militare di Genova nell' ultimo semestre del* 1807.

Inoltre Benedetto Mojon ha le memorie ed opere seguenti: *Dissertazione sulla utilità della musica*, tradotta in fran-

cese da Mugette e stampata da Fournier in Parigi, 1803. — *Memoires sur les effets de la castration dans le corps humain. Montpellier*, 1804. Gênes 1813. — *Leggi fisiologiche*, Genova, Grossi, 1806. Ib. Gravier 1810, opera che gli fruttò onorevoli testimonianze e il titolo di membro corrispondente di molte accademie e società dello Impero. — *Del miasma choleroso asiatico, congetture, Lucca* 1832.

Anche l' altro supplente alle cattedre di medicina Vincenzo Landò era assai favorevolmente conosciuto pei suoi lavori scientifici, de' quali inseriva nelle memorie della società medica, oltre quello che abbiamo accennato parlando di Benedetto Mojon i seguenti:

Osservazioni sulla tosse, 1803. — *Rapporto sopra i lavori della società*, 1803. — *Memoria* 2.ª *sul galvanismo*, fatta insieme al Mongiardini, 1803. — *Elogio del fu Francesco Silvani,* letto in seduta pubblica, 1804. — *Memoria sopra la tosse convulsiva che ha regnato epidemica in Genova nel* 1806 *coll' analisi di alcuni rimedii, che i medici hanno creduto efficaci sulla cura della stessa,* 1809.

Nel luglio del 1806 il supplente alle scuole di lingue e di storia Ab. Paolo Sconnio, fu finalmente nominato ad una delle scuole superiori fattasi vacante per la morte del prof. Prospero Semino. Egli ottenne il maggior numero di voti per la lista tripla che fu mandata al ministro degl' Interni a Parigi per presentarla all' Imperatore.

Mancava fra gli altri professori della Università che si giudicavano indispensabili, quello di lingua, storia e letteratura francese, ed il ministro degl' Interni Champagny con sua lettera del 6 di maggio 1807 richiedeva all' ufficio di amministrazione di presentare esso pure la lista tripla. Nove furono i concorrenti alla cattedra, ma la lista dalla votazione risultò coll' ordine seguente — Giuseppe Jacques — Gaetano Marré — Carlo Cuninghame. Venne eletto il Marré, del quale abbiamo già fatto parola precedentemente.

Fra le cattedre universitarie il decreto del 1805 noverava

quella di nautica e idrografia, che invano si era tentato altra volta di porvi, concertandone il modo coll'accademia ligustica di belle arti che aveva obbligo di aprirla per antico legato ad essa fatto. A questa cattedra l'arcitesoriere Le Brun nominava il P. Gerolamo Badano, confermando così la nomina già fatta per lo innanzi dall'accademia medesima. E questa ne aveva pagato lo stipendio, allorchè nel 1807 protestò e prese la determinazione di cessarne a tutto il 12 del successivo novembre il pagamento. Il Badano avrebb' egli dovuto fare la sua scuola senza alcuna indennità? L'ufficio universitario riflettendo, che la misura presa dall' accademia delle belle arti non offendeva la elezione fatta da Sua Altezza Serenissima, e che sarebbe stata ingiusta cosa che le fatiche del professore non fossero rimunerate, decretava che lo stipendio di fr. 1200 fosse a lui dato sulla cassa della Università provvisoriamente a contare dal 12 del novembre e finchè il ministro degl' Interni non avesse disposto altrimenti. Questi con lettera del 21 di luglio 1808 approvava la deliberazione dell' ufficio.

Il dimostratore di fisica sperimentale, Ab. Giuseppe Porcile nella estate del 1808, affetto da malattia cerebrale portava le chiavi del gabinetto al Rettore, il quale dall' ufficio di amministrazione fu incaricato di eleggere un altro dimostratore. Intorno a questo tempo avvenne anche un cangiamento nell' ufficio, ove al Le Gout successe il procuratore imperiale della Corte di giustizia criminale Mastellani.

Ma il cangiamento per l' Università più ragguardevole fu quello del suo Rettore Grillo Cattaneo. Avendo egli chiesto al ministro degl' Interni la sua demissione, questi per mezzo del Prefetto domandava all'ufficio di amministrazione la lista tripla per dargli un successore. La quale fu del tenore seguente: Gerolamo Serra — Benedetto Pareto — Damiano Marcello d' Aste. Un decreto dell' Imperatore datato l' 11 di agosto 1808 da Nantes nominava Rettore dell' Università Gerolamo Serra membro della Legion d' onore.

Degno era il Serra di essere preposto al genovese ateneo, come degno erane stato il suo predecessore. Il quale ritornato in patria da Parma, ove aveva compiuti i suoi studi, ricercò subito l' amicizia degli uomini che in Genova più splendevano per dottrina, ingegno e virtù. Amico principalmente d' Ippolito Durazzo, solevano di frequente stringersi insieme a trattare di cose letterarie e nell' amena Villetta Di Negro il Durazzo lesse l' elogio di Colombo, e Grillo Cattaneo quello di Andrea Doria, che pubblicarono coi tipi del Bodoni. Grillo Cattaneo fu ascritto alla Società patria, instituita nel 1788 affine di promuovere la coltivazione e le arti, all' accademia ligustica di belle arti e allo instituto ligure, in cui lesse una memoria rimasta inedita: *Sull' uso dei dizionarii scientifici utile ai dotti, ma nocivo agl' idioti.* Sostenne con decoro pubblici uffici, ma impaziente di tanti cangiamenti politici nella sua patria si chiuse ne' privati suoi studi, e tenero ch' egli era della religione si diede a voltare in lirica italiana il salterio Davidico, aggiungendovi copiose e dotte annotazioni. Questa traduzione fu dapprima stampata in due volumi in 4.° nel 1803, e poi ampliata vent' anni dopo in tre volumi in 8.° dal Ponthenier. In appresso stampò ancora coi tipi stessi la *Parafrasi poetica dei canti profetici,* la traduzione dei *Proverbi di Salomone*, e nel 1828 quella de' *Treni di Geremia.* Rinunciata la carica di Rettore della Università, e poco amante della dominazione francese si ridusse ad abitare un' umile casicciuola in Savona, di dove al ripristinamento del governo genovese ritornato in Genova fu nuovamente posto a reggere la pubblica istruzione.

Chi vuole formarsi una giusta idea di uno stabilimento di studi deve per prima e principalissima cosa riguardare ai professori, e ricercare quale ne sia la capacità, lo zelo, e l' amore con cui intendono allo insegnamento. Egli è perciò, che noi siamo soliti di fermarci subito, e tanto a lungo quanto è mestieri, a dire di coloro, che sono successivamente chiamati alle cattedre universitarie, accennandone diligente-

mente gli scritti, che sono l'argomento meno dubbio sul quale possa appoggiarsi un giudizio. Anche per questo giova il rammentare la sentenza verissima: *ex fructibus eorum cognoscetis eos;* chè generalmente è poco a fidarsi di quelle lodi di scienza e dottrina, che senza essere raccomandate ad alcun lavoro letterario e scientifico corrono per le bocche degli uomini. Sovente non sono che un aura ingannatrice destata dalla astuzia ed impostura, e secondata dalla credulità del volgo cieco e ignorante. Avendo noi ciò fatto bastantemente in ordine al catalogo del 1805 fino al 1809, passiamo ora ad altre particolarità, che se pure non siano di grande rilievo, servono a completare questa storia universitaria.

Delle lettere proteggitore ed amico e letterato egli stesso era l'arcitesoriere Le Brun: nella italiana letteratura aveva posto molto amore, ed aveva tradotto *La Gerusalemme del Tasso* in francese. Egli all'Università, allo Instituto, ad ogni studiosa instituzione rivolse le sue sollecite cure e quei beneficii maggiori ch'erano in suo potere. Siccome alla Università ben scorgevasi non bastare le rendite tra per le perdite sui capitali esteri che erano state considerabili e le spese accresciute, l'Arcitesoriere nel novembre del 1805 fece si che il Municipio rimettesse il dazio sulla introduzione della carta riscossa già a vantaggio della Banca di S. Giorgio, e quello della calcina e del sapone che al governo spettavano, ma sugl'introiti relativi il Municipio fosse tenuto a supplire a quanto potesse mancare ai bisogni del patrio Ateneo. Egli è perciò, che per ricolmare la deficienza dell'attivo del bilancio universitario nel 1806, il Municipio diede franchi 17000, ed altrettanto nel 1807. Abbiamo già detto nel cap. IV le condizioni dell'asse universitario in questi anni, onde nulla qui aggiungeremo a quest'oggetto, che quantunque i fondi difettassero, pure l'arcicancelliere non mai tralasciò di decretare quelle spese maggiori, che giudicava veramente utili salvo ad interporre la sua autorità presso il Ministero

e l' Imperatore stesso per avere modo di soddisfarvi. Stimava fra le altre cose, e ben si apponeva, che i premii dati ai giovani più distinti negli studi fossero di grande incitamento per essi a meritarli, e quindi voleva che ogni anno all' Università ne fossero aperti i concorsi, come similmente promoveva coi premii all'instituto lo scioglimento di utili problemi, e le prove di dottrine e d'ingegno nella varie parti del sapere. Nel maggio del 1806 egli decretava doversi dare due medaglie in oro del valore di fr. 400 agli allievi di legge e medicina che facessero la migliore memoria, degna di stampa, e altre medaglie d' argento agli studenti di matematiche, di fisica generale e di lettere, onde all' ufficio di amministrazione non rimase altro pensiero che quello d' incaricare la deputazione dell' Università a determinare il modo e i temi del concorso. Le mandava in dono egli stesso.

Nell' art. 15 della legge del 4 di luglio si esprime il progetto di stabilire nella Università un'osservatorio astronomico, allorchè abbiasi formato a tal uopo un fondo di riserva sufficiente, e nel quadro delle cattedre che vi è unito la scuola delle scienze fisiche e matematiche che annoverava quella di astronomia. Questa instituzione stava molto a cuore dell' Arcitesoriere e per promuoverla fece fare dall' ingegnere De Fougéres il disegno dell' osservatorio da costruirsi nel giardino della Università e lo inviava all' ufficio di amministrazione insieme a fr. 1000, colla quale somma egli intendeva di cooperare al nobile divisamento. A proposito dell' osservatorio, che intendevasi erigere e stabilire è a rammentare con gratitudine che a 17 di luglio 1808, il barone De Zach scriveva lettera al Rettore della Università in cui annunciava il dono di un pendolo astronomico del celebre Giuliano Le Roi, che all' Università faceva la duchessa di Sassonia Gotha e Altemberg, principessa di Sassonia Lobourg Meiningen per uso dell' osservatorio stabilito nel giardino botanico della Università. Noi copiamo fedelmente queste ultime parole dal registro delle sedute

dell' Ufficio di amministrazione e precisamente da quello del 20 di luglio. Si direbbe adunque da quello che suonano che l' osservatorio fosse già stato posto almeno provvisoriamente; poichè non vediamo traccia di fabbrica fatta a quest' oggetto, ne troviamo memoria che ad essa si riferisca. Ma se già in qualche maniera esisteva, chi ne era il direttore, chi facevane le osservazioni, quali ne furono fatte? Nulla di ciò rimane, onde è a credere che tanta fosse la volontà e la certezza di una prossima fondazione di una specula astronomica, che in certa guisa si riguardasse già come fatta. Ma nulla veramente se ne fece ne allora ne in appresso per anni molti, finchè un osservatorio fu eretto nel collegio della marina stessa. L' orologio di Le Roi sta nella sala del consiglio della Università e dopo tanti anni può dirsi per esperienza ch' esso è veramente eccellente.

Un altro dono pregievole venne fatto al museo di storia naturale e furono cinque casse di minerali, che il governo inviò da Parigi. La biblioteca ereditava discreto numero di libri dal prof. di teologia morale Cirillo Capozza, tutti di pregio; il perchè la Deputazione in segno di grato animo ordinava per lui nel maggio 1808 un servizio funebre affidando al prof. Sconnio l' incarico di dirne l' elogio. Però alla biblioteca si domandarono alcuni libri rari che a Parigi pure mancavano, rimettendone alla biblioteca medesima il prezzo da impiegare in altri libri. Alla biblioteca erasi colle cure del Galea e del Semino dato ordine e si erano formati i cataloghi fino dal 1805, onde eglino ebbero allora dalla deputazione la dovuta lode. Il Galea ne venne anche rimeritato colla sua nomina a bibliotecario. Egli era pure ascritto all' Instituto e vi lesse una memoria *Sulla necessità d' imboschire tutte le montagne non coltivate della Liguria*. Nel giugno del 1808 un decreto dell' ufficio di amministrazione ordinò, che la biblioteca della Università fosse aperta al pubblico, e quindi lo fu sempre in appresso.

La legge del 4 di luglio ad un solo professore affida lo

insegnamento della materia medica e della chimica farmaceutica, e com' era dovuto questa cattedra è posta fra quelle della scuola medica. Ad un solo professore ugualmente attribuisce lo insegnamento della chimica generale, mineralogia e della storia naturale, e questa cattedra, alla quale venne nominato il professore Ferrari fu annoverata fra quelle della scuola delle scienze fisiche e matematiche. Le fu pur dato un dimostratore, che fu Giuseppe Mojon, che, come si è detto, si offerse di fare pure la chimica farmaceutica. Ora gli allievi di medicina venivano obbligati a prendere gli esami di chimica generale e di farmacia. Chi doveva darli? Chi doveva dare quelli di chimica farmaceutica? I professori De Ferrari e Mojon pretendevano, che fosse loro diritto: lo negavano i professori di medicina, i quali adducevano essere di spettanza della scuola di medicina il dare gli esami tutti agli allievi di essa; non a questa scuola, ma a quella delle scienze fisiche appartenere il Ferrari e il Mojon. Questi ultimi ricorsero nel luglio 1806 all' ufficio di amministrazione perchè fosse posto in chiaro il loro diritto; nell' ufficio la discussione fu viva e lunga, perchè infatti buone ragioni militavano da una parte e dall' altra, e dopo discordi pareri vi si convenne di rimettere la decisione al ministro degl' Interni. Intanto gli esami in medicina rimanessero sospesi: si notificasse questo alla scuola medica. La risposta del ministero non giunse che nel novembre: i professori De Ferrari e Mojon erano ammessi a dare gli esami coi professori della scuola di medicina.

Non era ancora così decisa la quistione suddetta, che un altra ne insorgeva nella scuola medesima. I professori non volevano ammettere, quando alcuno di essi mancava, a dare gli esami i supplenti Benedetto Mojon, Landò e Leveroni, e per gli esami nominavano i supplenti tra loro medesimi. E ciò che era peggio ancora e di che i supplenti parte dolevansi, i titolari delle cattedre mediche negavano loro il titolo stesso di professore. Abbiamo riscontrato molti processi ver-

bali di esami dati nel 1806 e in tutti vi abbiamo trovato notati come supplenti due de' professori titolari. Al principio però dell' anno successivo la querela cessava e i supplenti legali erano regolarmente invitati a prendere parte agli esami. I professori Olivari, Pratolongo e Bertamino vennero sui pubblici fogli accusati di aver da soli ed arbitrariamente ammesso agli esami e allo esercizio due allieve levatrici. L' accusa fu portata all' ufficio di amministrazione, il quale ordinò di chiedere ai professori stessi i motivi del fatto e intanto d' intimare loro di non dare più simili esami fino a nuovi ordini. I professori risposero il fatto imputato non avere alcun fondamento di vero; protestare contro la bugiarda asserzione: volere questa loro protesta rendere di pubblica ragione.

Al cominciamento del 1806 era stato fatto un regolamento pel servizio e l' ordine delle cliniche sì interna che esterna all' ospedale di Pammatone, regolamento al quale erano intervenuti per parte del Consiglio direttore dell' ospedale medesimo i signori Casanova, Pratolongo e Carrega, e per parte dell' ufficio di amministrazione della Università il Rettore Cattaneo, Pareto e De la Rue. Il Rettore era specialmente incaricato di vegliare sulla esatta osservanza di esso. È a dire che non ne fosse abbastanza contento il professore di clinica Olivari, sia perchè le disposizioni del regolamento non fossero sufficienti ad un regolare servizio e molte cose esenziali mancassero, sia perchè la clinica richiedendo dal professore lo intervento al letto degli ammalati tutti i giorni più volte il giorno, e le visite accompagnate o seguite dalle lezioni teoriche domandassero molto più di un' ora, quale dapprima era la durata delle lezioni universitarie, o di un' ora e mezza quale fu stabilito nell' agosto 1808 quando in luogo di quattro lezioni la settimana furono ridotte a tre sole, intendeva di non essere abbastanza delle sue fatiche rimunerato collo stipendio degli altri professori. Quindi o a lungo si peritò ad incominciare le sue lezioni di clinica

medica, o dopo averle incominciate non le continuò. Gli studenti scorgendosi da molto privi di un tanto utile insegnamento ricorsero al Rettore della Università per averlo. Il Rettore aveva invano sollecitato più volte la cosa presso il professore, il quale alla fine s' induceva nell' aprile del 1808 a ripigliare il corso di clinica e nosologia colla speranza di una indennità proporzionata alle sue maggiori fatiche e di que' provvedimenti che per la sua clinica giudicava indispensabili. Fu pertanto giuocoforza al Rettore ed alla Deputazione di riferirne all' ufficio di amministrazione, al quale nel tempo stesso domandò i mezzi di mettere termine a lunghe contestazioni insorte per lo intervento degli studenti alle preparazioni anatomiche. L' ufficio di amministrazione riconobbe la ragionevolezza delle domande dell' Olivari, diede incombenza al Rettore ed al Maire di provvedere circa alle cose da lui richieste e in una per cessare quelle contestazioni prendendo cogl' Inspettori e Amministratori dell' ospedale gli opportuni concerti, e volle che fosse raccomandato al ministro dell' Interni di assegnare al professore Olivari uno stipendio doppio degli altri professori. Ma il ministro in sul cadere di luglio rispose non potersi attualmente concedere l' aumento desiderato all' Olivari: invitato però ad aspettare il nuovo organamento, che preparavasi della Università, per presentare di nuovo la sua domanda onde averne una decisione.

Or dobbiamo ritornare al dire della legge del 4 di luglio, ed accennare almeno gli altri cinque titoli di essa, che tengono dietro a quello che riguarda la Università. Anche gli altri stabilimenti, ai quali provvede appartengono alla instruzione e perciò non sono alieni da questa storia.

Il titolo 2.° della legge stabilisce doversi aprire nell' anno seguente in Genova un liceo di seconda classe, pel quale il Prefetto sceglierà un locale addatto, e la città farà le spese per disporlo a liceo. I fondatori particolari o proprietarii di stabilimenti di educazione e instruzione potranno trasferire i

loro collegi nel Liceo riunendovi i fondi loro a patti di avervi in perpetuo la nomina di un certo numero di posti, da fissarsi di reciproco consenso. Il Liceo non potè stabilirsi nell'anno accennato, e dovettero passare più anni prima di adempiere sotto questa parte la legge. Ne diremo in appresso.

Il titolo 3.° della legge conserva il collegio de' *Soldatini*, ma ne cangia in gran parte e fissa l'oggetto destinandolo a ricevere gratuitamente trecento fanciulli scelti esclusivamente tra i figliuoli degli uomini di mare morti al servizio dello Stato. Sarà retto da un ufficio di amministrazione composto del prefetto del dipartimento, del prefetto marittimo, del Maire, e di quattro cittadini notabili nominati dal ministro della marina sulla presentazione dell'ufficio. Questo Ministro provvederà a quanto possa mancare alle spese di questo collegio, sui fondi della cassa degl'invalidi della marina. Grande era certamente il pensiero dell'Imperatore nel creare un instituto sopra una vasta scala in favore della marineria ligure da cui egli molti servigi a pro dello impero ripromettevasi, ma non si potè o non si seppe mandare ad effetto sul modo da lui tracciato.

Il titolo 4.° rende collegio comunale il collegio dei Padri delle scuole pie stabilito nel monastero un tempo di S. Andrea, ove i Padri continueranno le loro scuole sotto la sorveglianza stabilita dalle leggi francesi anteriori, e perciò i prefetti e professori del collegio saranno la prima volta eletti fra i membri della congregazione medesima dall'ufficio di amministrazione, che deve proporre un piano di studi e di organamento per esso, affinchè sull'avviso del prefetto venga approvato dal ministro degl'Interni. Per questo titolo anche i Preti della Congregazione di S. Filippo Neri hanno la facoltà di vivere in comune conservando le loro rendite, purchè tengano e dirigano alle stesse condizioni un collegio comunale. Queste due instituzioni sono denominate Collegi, non però deve intendersi nel senso di Collegi Convitti, ove tengasi un certo numero di giovani in educazione, poichè ne i Padri delle

scuole pie, ne i Filippini n' ebbero mai tale in Genova. Quelli vi ebbero solamente le scuole, questi, giusta il loro instituto, raccoglievano in certi giorni, e principalmente festivi un certo numero di giovinetti e fanciulli intertenendoli in sollazzevoli ricreazioni alternate con religiosi colloqui e pii esercizii, onde promuovere così negli animi loro la pietà. E forse il chiamare le due instituzioni col nome di collegi era per una parte l' espressione del proposito di stabilire realmente de' Collegi Convitti e per altro un desiderio di vederli stabiliti. Ma in ogni caso ne quel proposito, ne quel desiderio ebbe effetto.

Il Municipio di Genova aveva in ispecial modo preso cura delle scuole de' poveri, alle quali che si trovavano già aperte in locali generalmente ristretti e mal sani, aveva assegnato locali migliori fra quelli de' conventi e monasteri soppressi nel 1798. Aveva anche dato ad esse qualche aiuto pecuniario. Il titolo 5.° della legge, di cui ragioniamo conserva queste scuole e ad esse le rendite ed i locali che avevano, le pone sotto la direzione di un ufficio di amministrazione composto dell' Arcivescovo, del Maire, di due deputati presi nel seno del consiglio municipale, e due altri presi nell' amministrazione degli ospizii di Genova. In caso d' insufficienza delle rendite e dotazioni loro, la città provveda alle spese di tali stabilimenti.

Il 6.° ed ultimo titolo riguarda stabilimenti diversi; l' Instituto nazionale, che prende il nome di Accademia di Genova, la Biblioteca dai Missionari urbani proveniente che continuerà ad essere biblioteca della città di Genova, colle rendite dal fondatore assegnate agli stipendii de' bibliotecarii ed alle spese occorrenti, e coi bibliotecari e sotto bibliotecari presi fra i missionari stessi, lo stabilimento de' sordo-muti per cui si assegnerà un locale conveniente, e dove saranno tenuti dodici allievi a spese dello Stato sui fondi delle Congregazioni soppresse, l' Accademia di pittura e scoltura, di disegno ed architettura, per la quale sarà fatto un annuo fondo di franchi 3000 da erogarsi in tre premii di fr. 1000 ciascuno agli

allievi più meritevoli, preso anche questo sulle rendite provenienti dalle congregazioni soppresse.

La legge della quale abbiamo finora ragionato è la prima che Napoleone abbia fatto per la instruzione in Liguria. Appena divenuto primo Console aveva alla instruzione in Francia rivolto il pensiero e preso in favore di essa molti ed utili provvedimenti, fra i quali quello di estendervi ovunque le scuole di arti e mestieri tanto vantaggiose e necessarie al popolo. Impugnato lo scettro, non tralasciò di rivolgere ad essa le sue cure in mezzo alle fatiche stesse delle militari campagne ed allo strepito delle armi: dalle quali non si tosto potè alquanto posare, che tutto intese ad elevarla a quell' altezza a cui il suo gran genio in ogni cosa mirava. Nel concetto della sua vasta mente la Francia doveva primeggiare fra le più grandi nazioni non soltanto col valore e colle armi, ma sì pure col sapere. Avvisava la instruzione dovere essere pubblica, e il darla essere un diritto e un dovere del governo. Così diveniva un instrumento efficace per lui di dominazione: imperciocchè vi avrebbe inspirato il suo spirito, vi avrebbe fatto circolare e dominare il suo pensiero: la novella generazione nudrita di sentimenti e d' idee conformi alla volontà direttrice e riconosciuto il benefizio della instruzione avuta dal governo, ne sarebbe stata ad esso riconoscente e l' avrebbe ricambiato colla sua devozione. Lo Imperatore adunque e per politica e per la gloria di essere il legislatore della instruzione e perciò del pensiero nella Francia, rivolgeva nell' animo la creazione di un gran corpo, al quale la instruzione fosse esclusivamente devoluta, e che formando una grande unità vigorosa spandesse in tutto l' impero la instruzione, la dirigesse con forte impulso uniforme, e la facesse penetrare in tutti gli ordini nella più efficace maniera. Il 10 di maggio 1806 promulgò il decreto di fondare una Università per tutto l' impero: opera questa di tanta mole, che il corpo legislativo che ne approvava il progetto giudicò necessari quattro anni per prepararne la instituzione, e decideva che l' organamento

dovesse esserne statuito nel 1810 per legge. Napoleone non ebbe di sì lungo tempo bisogno: il genio è spesso insofferente d' indugi, perchè vede di un tratto le difficoltà e il modo di vincerle. Senza più nulla chiedere al corpo legislativo e con que' poteri legislativi che aveva promulgò di un tratto la legge del 17 di Marzo 1808, colla quale annunziava alla Francia che finalmente l' Università riceveva il suo ordinamento. Di questa legge non diremo che poche cose in ordine al nostro tema. L' Università era divisa in tante accademie quante erano le Corti d' appello, ed ogni accademia era composta di facoltà, di licei, di collegi, d' instituti, di pensioni e di scuole primarie. Alla Università con amplissima autorità presiede il gran Mastro, da cui dipendono tutte le nomine, e tutte le licenze intorno all' insegnamento; all' Accademia un Rettore sotto gli immediati ordini del gran Mastro. Cinque facoltà distinguevansi, di teologia, di diritto, di medicina, di scienze e di arti. Le basi della instruzione dovevano essere la religione cattolica, la fedeltà alla dinastia regnante, l' obbedienza agli statuti del corpo insegnante tendenti a formare allo Stato cittadini affezionati alla loro religione, ai loro padri, alla loro patria ed alla loro famiglia.

Il 17 di settembre usciva un decreto imperiale che prescriveva dovere l' Università imperiale porsi in attività il dì primo del 1809, e in tredici titoli comprendeva il regolamento della Università stessa, il 10.° dei quali stabilisce il concorso dei Comuni alle Accademie, ai licei e collegi, i locali dovendone essere mantenuti alle spese della città ove sono stabiliti. Un altro decreto dell' 11 di dicembre, datato dal campo imperiale di Madrid stabilisce che tutti i beni non ancora alienati o definitivamente non consacrati ad altro pubblico servizio, già appartenente alle Università, alle Accademie ed ai collegi sieno dati alla Università imperiale, e che in tutti i capo luoghi delle antiche Università, ove sieno ancora beni sufficienti per un liceo o collegio, l' Università imperiale abbia a metterlovi. Il governo vi manterrà posti franchi che giusta la desti-

nazione de' fondatori saranno dati di preferenza alle loro famiglie, senza derogare per altro ai decreti precedenti per le Università di Torino, di Genova e di Ginevra. « Queste Università piglieranno soltanto il nome di Accademie ». Così la Università di Genova diveniva per questo decreto una delle Accademie della Università imperiale, conservando la sua dotazione in virtù specialmente del decreto del 4 di luglio 1805. Con successivo decreto del 4 di giugno 1809, datato dal campo imperiale d'Ebersdorf, Napoleone provvedeva eziandio alla maniera di aggregare l'Università di Genova non meno che quella di Torino alla Università imperiale. Al titolo 3.° art. 20 si dice: « L'Università di Genova formerà come quella di Torino, una delle Accademie della Università imperiale, come è detto agli art. 18 e 19.

Art. 21. Le scuole di diritto e di medicina formeranno le due facoltà di questo nome. — La scuola di farmacia sarà conservata ed unita alla facoltà di medicina. — Le scuole delle scienze e di letteratura saranno organizzate in facoltà di scienze e di lettere. — La scuola di scienze commerciali sarà unita alla facoltà delle scienze. — Vi sarà formata una facoltà di teologia.

Art. 22. Il Consiglio della Università (che giusta la legge del 17 di marzo, art. 79 era diviso in cinque sezioni, e incaricato di occuparsi dello stato e perfezionamento degli studi, dell'amministrazione e polizia delle scuole, della loro contabilità, del contenzioso, e degli affari del sigillo della Università) farà i regolamenti necessarii pel compiuto eseguimento del titolo presente.

Il titolo 6.° contiene inoltre alcune disposizioni transitorie fra le quali le seguenti dell'art. 29. « Le scuole delle arti di disegno di Torino e di Genova saranno aggregate alle scuole speciali esistenti a Parigi nel palazzo delle scienze ed arti; art. 30. Il nostro Ministro degl' Interni ci proporrà la quotità di ritenuta a farsi sui fondi dell' Accademia di Genova per la scuola delle arti del disegno di questa città, ed al bisogno il sup-

plemento che sarebbe necessario per migliorare il sistema di questi stabilimenti (di veterinaria, musica e arti di disegno in Torino, e di queste arti in Genova); art. 31. Ciascuno di essi conserverà il godimento del locale, che presentemente possede ».

STORIA

DELLA

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DAL 1814 FINO A' DÌ NOSTRI

PER

EMANUELE CELESIA

AVVERTENZA

Il compianto P. Isnardi divisava, secondo ch' ei lasciò scritto (1), far seguire il primo volume della sua Storia dell' Università genovese da due altri volumi, l' un de' quali dicesse delle varie vicende cui andò palleggiato il ligure Ateneo fino a' dì nostri: e porgere nell' altro, quasi corona del suo lavoro, in una serie di monografie sugli Stabilimenti Scientifici un adeguato concetto dell' odierna sua floridezza.

Lodevolissimo invero sotto ogni aspetto il divisamento dell' egregio scrittore, come quello che schierando quasi in bella mostra e a parte a parte noverando le peregrine dovizie di quegl' Instituti che rendono l' Univer-

(1) Storia dell' Università di Genova. Prefazione, pag. 11.

sità nostra non punto da meno di verun' altra, avrebbe forse coll'evidenza del vero sgannato gli illusi e scongiurato quella tempesta che da più anni le rugge sul capo, e tuttavia minaccia di nabissare questa luculentissima sede delle scienze e delle arti.

Dobbiam recarci a somma sventura che la morte abbia tolto all' Isnardi di condurre al suo ultimo risolvimento questo savio disegno. E invero i manoscritti che i di lui eredi commisero alla civica Magistratura che già anteriormente ne avea deliberato la stampa, non conteneano che XV capitoli del secondo volume: e questi ci venivano innanzi in aspetto così scapigliato, da far intera fede, che al chiaro autore già in preda al morbo che di curto spegnealo, fallì il tempo e la comodità di dare al suo ordito quella finezza e nitore che ingentiliscono ogni altro suo scritto. Pur confortato dal desiderio vivissimo di vedere illustrate le glorie dell' Università nostra, mi venne fatto di poterne licenziare alla luce del pubblico i primi otto capitoli, i quali abbracciano il periodo che corre dal 1773 fino al 1814.

Due successive deliberazioni della Giunta Municipale (1), mi chiamavano a dare assetto e compimento alla storia dello Studio genovese, e l' invito era tale che non consentiva rifiuto.

Rimanevano per avventura ancor dell' Isnardi sette altri capitoli, o, vuoi, note ed appunti, che per manco

(1) Seduta del 30 gennaio e del 5 giugno 1866.

di magistero e di forma, furono tenuti mal atti ad assaggiare la pubblicità della stampa. Non pertanto e' mi tornarono assai profittevoli, ed anzi ne volli in questo lavoro innestati que' brani, che meglio diceano allo scopo propostomi. Avrei desiderato per fermo, come nell'ordine e nella disposizione delle materie, accostarmi all'Isnardi eziandio nel concetto; ma io temo forte che al saputo lettore apparirà, troppo più manifesta che non s'addica, l'indole diversa e spesso opposta della mia narrazione. Nè di ciò intendo chiamarmi in colpa; se l'indipendenza e la libertà de' giudizi non è cosa a' dì nostri che possa tornare a pericolo dello scrittore, non è perciò men rara e men commendabile.

Genova 12 Novembre 1866.

E. CELESIA

CAPO I.

L'Università di Genova sotto il titolo d'*Accademia Imperiale* aggregata all'Università di Parigi — Sue condizioni — Statuto pel nuovo ordinamento delle Facoltà accademiche: nomina dei professori — Collegio Soleri e sua amministrazione — Collegio Invrea — Collegio de' *Soldatini* e sua instituzione — Aggregazione di questi Collegi al Liceo — Il Liceo: sua apertura e professori — Scuole secondarie — Del P. Assarotti e della scuola de' Sordo-Muti.

Tristissimi corsero i tempi in cui l'Italia si giacque sotto il reggimento francese. Agli alberi di libertà, alle promesse d'indipendenza fastosamente mendaci, tennero dietro lo scoramento e il servaggio. Nel 1809 Inglesi ed Austriaci fecero agli Italiani suonar alto il nome di libertà; l'arciduca Giovanni gli chiamava ad insorgere, il generale Nugent (1813) largheggiava in promesse; lord Bentinch (1814) movendo su Genova con soldatesche siciliane ed inglesi, sventava sulla sua bandiera la scritta — libertà ed indipendenza italiana — e conformi erano i bandi da lui dati fuori. Gioachino Murat tentava l'impresa dell'unità nazionale e cadeva. Il popolo italiano sperando libertà or da Napoleone, or da Eugenio, or da Murat, or dagli Inglesi e perfin dagli Austriaci e dai Russi, vedeva intanto ribadire più salde le proprie catene.

Senonchè, sebbene durante la dominazione francese, l'indipendenza non sia stata che un sogno, cert'è che si apprese almeno ad amarla e a spianare le vie per conseguirla. I popoli italici, presi alle bugiarde impromesse, erano corsi a Napoleone come al loro liberatore: e' lo seguirono nelle sue titaniche imprese ed ebbero fama di prodi in Russia ed in Ispagna. Sui campi delle battaglie e' si conobbero, si stesero la mano e si sentirono fratelli. Ivi le provincie disparvero e restò la nazione.

Ma negli ordinamenti civili l' imbratto straniero laidiva ogni cosa: l'istessa lingua italiana sbandivasi dalle scuole, dai tribunali e dai libri. Tutto doveva conformarsi al genio dei nuovi dominatori, i quali tendeano a manomettere ogni antico assetto nazionale: e la Liguria taceva, anzi gli uomini suoi che erano saliti in fama per ispiriti di libertà, non solo ammutiano, ma con sensi di servile paura piaggiavano ad ogni atto, che menomasse le istituzioni della repubblica.

Napoleone aveva bandito ad Ebersdorf il decreto, che aggregava all' Università di Francia quella di Genova, la quale tramutata in *accademia imperiale*, perdeva ogni sua vita autonoma, suddita in tutto a' cenni che le verrebbero ad ogni tanto impartiti dal gran Mastro della Università di Parigi. A tale annuncio che avrebbe dovuto suscitare le più libere protestazioni da' parte de' nostri, scriveva il (27 di luglio 1809) Rettore al gran Mastro in questi accenti, ch'io ho quasi a schifo di volgere in lingua italiana. « Il bando imperiale del 4 di giugno, che con pieno e stabile ordinamento rannoda l' Università di Genova a quella di Francia, ha colmo di gioia e di gratitudine l'Accademia e i distretti finitimi, i quali ripongono ogni fiducia d' esistenza, di instruzione e di prosperità ne' numerosi e magnifici suoi stabilimenti. Mentre noi corriamo col pensiero e coll' animo ai più dolci sentimenti informato sul campo di guerra, ove l'Imperatore emanava quelle benefiche provvisioni, non possiamo non disconoscere

la non picciola parte che v'ebbe il Capo della Università imperiale, e attendiamo fidenti gli ordini più acconci al loro eseguimento ».

Ma questi ordini non veniano che lenti e a spilluzzico. Nel 1809 inviavasi in Genova il Sedillez col carico d'inspezionare la Facoltà legale, seguito a breve andare da una commissione composta di Cuvier, consigliere dell'Università di Parigi, De-Coiffier, inspettore generale e Prospero Balbo, rettore dell'Accademia di Torino, cui s'aggiunse il Serra, rettore di quella di Genova. Si confermavano dapprima nel grado loro (marzo 1809) i professori Pratolongo, Deferrari, Mongiardini, Scassi, Oliveri, Bonomi e i supplenti Landò e Benedetto Mojon, e appresso i professori Viviani, Guidetti, Giuseppe Mojon, Laberio, Bertamino, Gagliuffi, Multedo, Molini, Luca Solari e Leveroni, supplente. Nelle cattedre loro del pari si rassodavano coloro, sia dell'Accademia che de' collegi, i quali da dieci anni vacavano al pubblico insegnamento.

Alcune cattedre per altro da parecchi anni taceano; la scuola di diritto non noverava che quattro professori dei cinque voluti dal rescritto imperiale del 17 di settembre 1804, numero d'altronde più che necessario, per poter in ogni sua parte dare esecuzione al rescritto medesimo. Altri cinque professori domandava la scuola delle scienze commerciali, e non ne contava che un solo. Della astronomia non si facea motto: mancava del pari la teologia, che venne appresso instaurata col decreto imperiale del 4 di giugno 1809.

Il quale mandava annettersi la scuola di farmacia dell'Accademia di Genova alla facoltà di medicina, e la scuola di commercio alla facoltà delle scienze, commettendone al Consiglio universitario l'esecuzione. Da ciò lo statuto del 3 di luglio 1810, con cui riordinavansi le facoltà; constérebbe quella del diritto di cinque professori e di due supplenti: quella di medicina di dieci, cioè di anatomia e fisiologia, di botanica e storia naturale, di materia medica, di chimica

generale, di chimica farmaceutica, d'instituzioni di chirurgia e d'ostetrica, d'operazioni di chirurgia e d'ostetricia e di clinica esterna; quella delle scienze di quattro, cioè d'un professore di fisica generale ed esperimentale, di uno di matematiche trascendenti, di uno d'astronomia e idrografia e di uno di cambi e commercio; finalmente la facoltà di lettere consterebbe di cinque, cioè d'un professore di filosofia, d'uno di storia, d'uno di letteratura greca e latina, d'uno di letteratura italiana e d'uno di letteratura francese. Con lo stesso statuto fondavasi la scuola di farmacia, di cui era cenno nel memorato decreto imperiale del 4 di giugno 1805.

Veniano appresso (10 ottobre 1810) le nomine de' professori. Ardizzoni e Gagliuffi furono trascelti a leggere il diritto romano e le sue attinenze col giure francese: Molini dettò il diritto civile, naturale e delle genti: Luca Solari ebbe la legislazione e processura civile: Clavarini la criminale. Nicolò Solari fu nomato supplente: Laberio conservò il grado e le onorificenze di professore.

Nella facoltà di medicina s' elessero Viviani professore di botanica e storia naturale: Pratolongo d'anatomia e fisiologia: Scassi d'igiene e di patologia: Ferrari di chimica generale ed applicata all'arti: Mongiardini di materia medica e di medicina legale: Bonomi d'instituzioni chirurgiche; Olivari di nosologia e di clinica interna: Guidetti di clinica esterna: Bertamini d'operazioni chirurgiche, di fasciature e ostetricia: Mojon Giuseppe di chimica farmaceutica. Si diedero loro a supplenti Benedetto Mojon, Landò e Leveroni: Batt conservò anch'esso il grado e le onorificenze di professore.

Componeano la facoltà delle scienze Badano professore di nautica e d'astronomia: Pagano di fisica generale ed esperimentale: Multedo, di calcolo differenziale ed integrale e di meccanica: Emilio Vincens, di cambi e commercio.

Le cattedre della facoltà di lettere teneano Biamonti professore di lettere greche e latine: Bocci di letteratura italiana: Marrè di lingua francese: Sconnio di filosofia: Serra Luigi

di storia e geografia antica e moderna. Del Biamonti, letterato chiarissimo, fu breve l'insegnamento, avendo rinunciato alla scuola, che rimase più anni deserta. A supplire le frequenti assenze del Bocci, rotto a salute, fu trascelto un allievo del corso di letteratura italiana, che sebbene in verde età, già accennava di levarsi a gran volo. Parlo di Felice Romani, che iniziò la sua carriera poetica con due odi, festeggiando, così i tempi portavano (9 di giugno), la nascita del re di Roma. Eletti ingegni sorgeano: il giovane Luigi Germi, che fu appresso uno de' più sagaci giuristi della curia genovese, suppliva al Molini: Giacomo Filippo Maraldi, che conseguì poscia il grado di generale nel corpo del Genio, dava già splendidi saggi nelle scienze esatte: e Agostino Gerolamo Chiodo, che fu pur esso generale del Genio e ministro sopra le cose della guerra.

Non andò guari che il prof. Serra morì e la scuola di storia e geografia non ebbe più successore: il Vincens, chiamato dapprima a Parigi per chiarire il governo intorno le condizioni del nostro commercio, riduceasi da sezzo in Milano (1812) e la sua scuola fu muta del pari. Al bibliotecario Filippo Galea, che omai cadente d'età, avea chiesto le sue dimissioni, venia sostituito il domenicano Vincenzo Airenti, già bibliotecario della Casanatense in Roma, innalzato nel 1820 al vescovato di Savona e dieci anni appresso all'arcivescovato di Genova. Fu uomo d'amplissima erudizione di che son testimonio, oltre la raccolta delle sue *Omelie*, parecchie sue opere che van per le stampe (1). Morì nel 1834 in Dolcedo, sua terra natale.

De' collegi ed altri instituti educativi è pur mestieri accennare, per nulla ommettere di quanto concorre ad avviare la gioventù sulla via degli studi universitari. Già l'Isnardi

(1) *Osservazioni intorno alle opinioni del sig. Gerardo Meermann e di altri scrittori sopra la Tavola Peutingeriana.* Roma 1809 in 8°.

Ricerche storiche intorno alla tolleranza religiosa degli antichi Romani. Genova 1814 in 8°.

narrava come il collegio Del Bene venisse per decreto imperiale riunito al seminario arcivescovile; il collegio Durazzo per gravi jatture patite nel suo patrimonio era stato disciolto.

Del collegio Soleri già si toccarono la fondazione e le perdite, ma in modo assai vago, sugli accenni che ne porgeva nel suo *Dizionario* Goffredo Casalis; or c'è dato di far qualche rammendo agli stessi, dietro la scorta d'una relazione che il professore Vincens leggeva (2 di settembre 1812) al consiglio accademico.

Sul volger del 1773 l'asse del collegio Soleri ammontava a lire 1,227000 di Genova. Ingenti somme erano state affidate al banco di Venezia, cioè lire 100837. 8. 9; alla regina d'Ungheria lire 136175: ed altre erano state versate per il prestito aperto dal Conte di Klenau, cioè lire 37659. 7. 6. le quali andarono miseramente perdute, poichè i Gesuiti, i quali aveano l'amministrazione di questo collegio, riguardando, scrive il Vincens, come proprietà loro tutto ciò che lor dava alle mani, nell'intendimento di accrescere a più doppi il loro credito e la forza e l'indipendenza dell'Ordine, avean fatti que' mutui in lor nome e a beneficio della loro corporazione, non già in nome e a beneficio del collegio; perchè ne seguì, che la repubblica Veneta e la corte di Vienna, soppressi i Gesuiti, distendessero le mani su queste somme, come di spettanza de' Padri, senza voler pur ammettere prove in contrario, o chiarimenti di sorta.

Nè questo è il tutto. Senza soffermarsi ad altri crediti, quali d'incerto, quali d'impossibile riscotimento, ascendenti ad oltre lire 17405.12, il patrimonio Soleri assottigliavasi di lire 18000 non più restituite da Francesco Negrone; di lire 181127.14 collocate sul monte di S. Pietro in Roma ed altre 10558.14 sulla città di Bologna, crediti tutti considerati di *mani morte*; di lire 231814. 5. 11 pel costo reale di 1113 *Luoghi* sulla Banca di S. Giorgio e di lire 20000 sul magistrato dell'Abbondanza di Genova. Arroge che due capitali, l'uno di

lire 33750 e l'altro di lire 3000 affidati nel 1784 e 1789 alla corte di Vienna, subiano notevoli diminuzioni, poichè il valor de' fiorini veniva ridotto al dodicesimo del corso nominale. Altri crediti sulla città di Savona in lire 22070. 8 e sulla città di Taggia in lire 15890, non gittavano che scarsi e sottili interessi. Le perdite del collegio toccavano al postutto quasi il milione e i suoi proventi nel 1812 oscillavano tra i quattro e cinque mila franchi. Vedremo appresso come esso sia pervenuto a rifarsi di tante gravi sbattute.

Il collegio Invrea, instituito dal marchese Antoniotto di questo nome (1) aprivasi nell'agosto del 1775 in una casa presso la chiesa di S. Pancrazio, già sede del collegio Soleri, il quale venia trasferito in quella parte dell'Università che fu già occupata dai PP. Gesuiti. Chiuso nel 1801, per manco d'entrate, veniva tre anni appresso riaperto nel palazzo universitario, da dove il collegio Soleri sloggiava per ritornare all'antica sua sede.

Il collegio della *Divina Pastora* tramutò il primitivo suo nome in quello degli *Usseri* o *Soldatini*, allorchè l'Instituto Nazionale ebbe il carico di riformarlo di sorte, che gli esercizi militari non andassero disgiunti dalle pratiche di pietà e di religione. Ne fu il fondatore sull'ultimo scorcio del secolo andato un ottimo sacerdote Andreich, ch'ebbe l'intesa di fornir la repubblica di alunni dediti alla scienza dell'armi, e al pari del Garaventa, morì povero e pressochè sconosciuto. Non poche famiglie vennero per altro a sorreggere con frequenti larghezze il collegio, i cui alunni nel 1797 ascendeano

(1) Nel suo testamento del 27 di gennaio 1730 e nel suo codicillo del dì successivo in atti del notaio Gian Paolo Deferrari, l'Invrea, fra le altre disposizioni, eleggeva quattro esecutori delle sue volontà, col carico di fondare un conservatorio di figlie nubili sotto il titolo della *Immacolata Concezione*. Il Senato per altro avvisando che in Genova v'aveano conservatorii di zitelle al di là del bisogno, derogava (17 agosto 1774) ad una tal clausola testamentaria, mandando invece aprirsi un collegio, che informasse i giovinetti alla pietà ed agli studi.

a non men di cinquanta. Fra i suoi sostenitori accenneremo un Doria che vi legava l'annual somma di franchi 1383.83 e le entrate di un suo podere che rispondeva non manco di franchi 6499.92; e il duca Grimaldi l'annual somma di franchi 3333.33; di sorte, che nel 1809 il collegio fruiva dell'annuo provento di franchi 11216.58. Un fiorente avvenire parea sovrastargli. Infatti un rescritto imperiale del 4 di giugno 1805 ordinava doversi estendere a ben trecento gli alunni di questo instituto, presi esclusivamente fra gli uomini di mare, ed ove tanto non potessero le sue entrate, il ministro della Marina dovea sopperirvi con stanziamenti cavati dalla Cassa degli Invalidi.

Fu somma sventura che quest'editto, qualunque ne sia la cagione, non sortisse effetto veruno; perchè il collegio scemato d'alunni e privo di savi amministratori, a breve andare decadde, e venne da sezzo in un coi collegi Soleri ed Invrea riunito al Liceo, sotto la balia del Consiglio di contabilità dell'Accademia.

Il Liceo, di cui sì vivo era il bisogno, ebbe vita dal decreto del 4 di luglio 1805. Si divisò sul primo d'aprirlo nella casa detta *degli Esercizi* in Carignano, e a ciò allude il bando imperiale del 26 di novembre 1808, col quale venia fermata l'unione al Liceo dei collegi Soleri, Soldatini ed Invrea, serbando però ciascun d'essi un'amministrazione sua propria. Non pochi lavori erano a farsi per assestare dicevolmente il locale al nuovo uso, e a questi già si ponea mano, erogandovi non manco di franchi 15228, quando un nuovo decreto del 12 di giugno 1811 mandava in quella vece aprirsi il Liceo nel convento della Nunziata, come il solo capace a contenere i trecento alunni, di cui era cenno ne' rescritti imperiali.

Intanto un anno appresso (4 di maggio) condotti a compimento i grandi ristauri d'addattamento, i quali ammontarono a franchi 62000, apriasi dopo sette anni di preparazione il Liceo con trentotto alunni, cresciuti a breve andare

ad oltre ducento. N'era al governo Paolo Vincenzo Ferrari di Castelnuovo ed eleggevansi a professori:

Sconnio Paolo di filosofia.

Masucco Celestino di rettorica.

Brignardello Clemente del secondo anno d'umanità.

De Gregori Stefano del primo anno d'umanità.

Firpo Luigi del secondo anno di grammatica.

Delfino Bartolomeo del primo anno di grammatica.

Berthou P. Guglielmo di lingua e letteratura francese.

Bertoloni Antonio di scienze fisiche.

Badano Gerolamo di matematiche speciali.

Botto Francesco di matematiche elementari.

Eleggevasi inoltre ad elemosiniere e poscia a censore degli studi Bertora Gerolamo, ad economo Soldati Stefano: e al capitano Gozzani affidavasi il carico d'addestrare gli alunni nelle esercitazioni ginniche e militari.

Fra questi professori gioverà con ispeciale menzione rammentare i nomi di coloro che levaronsi a bella fama per gentilezza di lettere e di scienze, fra i quali tiene il primo seggio Antonio Bertoloni, onore delle botaniche discipline (1)

(1) Abbiamo di Lui:

Plantae genuenses, quas annis 1802 *et* 1803 *observavit A. Bertoloni* Genuae. 1803 in 8°.

Idem. 1804 in 8°.

Memoria sopra alcune piante che crescono nella Lunigiana. . . . .

Rariorum Liguriae plantarum Descriptio in 8°.

Rariorum Italiae plantarum. Deca 1ª 2ª e 3ª. Pisa. 1806-10. in 8°.

Flora italica. Bononiae. 1 vol. in 8°, 1833-56.

Excerpta de re herbaria. Idem 1820, in 4°.

Lucubrationes de re herbaria. Idem 1823 in 4°.

Opuscoli. Idem 1826 in 4°.

Descrizione dei zafferani italici. Idem. 1826 in 4°.

Continuatio historiae horti botanici bononiensis. Idem 1827 in 4°.

Praelectiones rei herbariae. Idem 1827 in 8°.

Oratio de laudibus Marcelli Malpighi. Idem 1830 in 8°.

Mantissa plantarum Alpium Apuanarum. Idem 1832 in 4°.

Dissertatio de quisbusdam novis speciebus. Idem 1835 in 4°.

Nuova serie dei testi di lingua italiana. Idem 1846.

Flora italica cryptogama. Bononniae 1858 ex typis Iosephi Generelli.

Badano Gerolamo, che nelle matematiche non fu secondo ad alcuno, Clemente Brignardello e Celestino Masucco, nelle letterarie discettazioni chiarissimi.

Delle scuole secondarie condotte dai Padri delle Scuole Pie, i quali sebben travolti nel turbine che schiantò gli ordini religiosi, pur deposto l'abito del Calasanzio, costituivano un privato sodalizio di sacerdoti, non altro diremo, se non ch' esse furono aperte (1813) nel monastero di S. Andrea della Porta; ma dovendo questo per provvisione di chi reggea da Parigi la pubblica cosa, esser vôlto ad uso di carcere, se ne fe' la translazione nel convento di S. Ambrogio. Esse fruivano, per decreto imperiale del 5 di marzo 1812, d'un annuo sovvenimento di franchi 4300, e levaronsi in breve ad alta onoranza per la sapientissima direzione dei PP. Giuseppe Maria Ricci e Maurizio Bensa, d' entrambi de' quali hannonsi parecchi scritti alle stampe (1).

Fra i manoscritti del P. Isnardi, a' quali, incalzato dalla morte, non potè dare ordine e pulitura dicevole, ma che pur mi tornarono di tanto sussidio nella continuazione di queste memorie, m' occorre un brano intorno all' istitutore del collegio de' Sordo-Muti, brano che tratteggiando al vivo quel-l' apostolo della civiltà e dell' amore, io son lieto di potere integralmente qui riferire.

(1) Del Ricci non mi son noti che alcuni panegirici e un volume col titolo:

Sentimenti cristiani a conforto delle persone ammalate per santificarle ne' loro mali e prepararle ad una buona morte. Genova, fratelli Pagano, 1833.

Del Bensa passato a reggere il seminario di Cremona, rimangono, oltre alcune poesie e panegirici:

Orazione in morte di Francesco I imperatore d' Austria. Cremona, stamperia Manini 1835.

Elogio funebre del Vescovo Offredi. Cremona, Manini 1829 ed altri scritti sparsi in diverse opere, fra cui una lettera a Vincenzo Monti inserita nella *Proposta* alla voce *Garibo*: parecchie versioni latine delle poesie di Giuseppe Zuccala; altre dal francese, come la *Cognizione di G. C.* edita in Cremona dal Manini 1836, vol. 3.

« Fra gl'instituti di educazione della gioventù più meritevoli e che più onorano Genova, deve certamente riporsi il collegio de' sordo-muti. Il P. Ottavio Assarotti delle Scuole Pie, dopo aver letto con plauso filosofia ne' collegi di Voghera, di Albenga e Savona, da qualche anno dettavala nelle scuole secondarie di Genova, ove insegnò pure la teologia. Versatissimo negli studi filosofici, non lo era meno ne' teologici, ne' quali venia consultato dagli uomini stessi del clero più provetti ed autorevoli, onde godeva presso l'universale grandissima estimazione. Avendo egli udito di quanto, nella istruzione de' sordo-muti operava in Parigi l'ab. De l'Epée e mosso da quello spirito di carità cristiana, che feconda l'ingegno e avvalora l'animo a più ardui intendimenti, volle egli pure tentare la prova, col chiamare a se alcuni di quell'infelici, ai quali sino allora non erasi tra noi fatto che concedere una sterile compassione. Uomo nudrito di profondi studi, fornito di eletta dottrina e di quella volontà si paziente che irremovibile, a cui cede ogni ostacolo, seppe da per sè formare un nuovo metodo d'insegnamento, che fu poi giudicato più semplice ed agevole di quello stesso di De l'Epée, da lui ignorato a principio: egli incominciò il suo insegnamento nel 1801 con pochi alunni, tra i quali i figliuoli degli artigiani traevano a lui ne' giorni festivi. Rapidi n' erano i progressi e tali che inspiravano meraviglia, onde non tardò molto a levarsi in grido la nuova scuola. Il teatro delle fatiche del P. Assarotti era la sua camerùccia nel convento di S. Andrea, e chi la visitava ne partiva intenerito sino alle lacrime, edificato dalla carità di lui, sorpreso in vedere come la mente e il cuore di quelle miserande creature, ch'egli avea prescelto ad oggetto delle sue cure si aprisse, mediante un particolare linguaggio, una nuova grammatica, una scienza nuova, all'intelligenza, all'affetto, al conoscimento della verità, della morale, della religione e di Dio. Deputati dell'Instituto Nazionale, come già si disse, visitarono quella scuola e ne fecero la più lodevole

relazione: la visitarono uomini insigni per merito scientifico e tributarono allo institutore ed alla istituzione gli elogi più sentiti. Il principe arcitesoriere Le Brun e il principe Borghese, che aveano assistito agli esperimenti letterari e scientifici de' sordo-muti, nè rendettero ampia ed onorevole testimonianza. Molte famiglie di Torino e Milano e di tutta Italia offerivano pensioni considerevoli per mettere presso l'Assarotti i loro figliuoli, ed era desiderio ognor crescente e vivissimo di vedere raffermata sopra stabili basi l'opera sì bene incominciata di tanta pubblica utilità e tanto preziosa per l'umanità ».

« L'imperatore Napoleone con suo decreto del 1805 aveva ordinato che venisse pei sordo-muti assegnato apposito locale, e che vi fossero mantenuti dodici alunni sui fondi delle congregazioni religiose soppresse; ma quel decreto per troppo più lungo tempo non sortì effetto alcuno. E il P. Assarotti a domandare pei suoi allievi e locale e soccorrimento, a rammentare le promesse, gli affidamenti, i decreti, a rappresentare i bisogni di tanti che inutili e di peso a sè, alle famiglie, alla società doveano essere con un nuovo soffio di vita intellettuale tolti a quello stato d'inerzia e abbrutimento: ma inutilmente. Le difficoltà insorgevano ad ogni passo, ed i suoi sforzi in quelle stesse novello vigore prendevano. »

« Preparò più volte ed espose i suoi alunni a pubblici e difficili esperimenti: fra i quali degnissimo di ricordanza è quello del 12 di maggio 1809 alla presenza di dotti e cospicui personaggi, che fu il terzo. Dieci erano gli alunni, Viani Biagio, Megliorino Domenico, Castelli Filippo, Oliva Luigi, Dapino Nicolò, Daneri Antonio, Daneri Giacomo, Cassisia Angelo, Capris Luigi, Benvenuto Alessandro. La prova incominciò con un dialogo articolato dal Megliorino e dal Castello. Sforzo immenso richiedevasi per insegnare loro il movimento degli organi concorrenti alla formazione dei suoni diversi della voce, e niuno poscia, bisogna dirlo, era

il frutto in ordine alla intelligenza; imperciochè essi i suoni non potevano udire, onde il P. Assarotti medesimo abbandonò in seguito un siffatto tentativo, che non servì ad altro, che ad argomento del suo zelo instancabile e del suo desiderio di ottenere ogni possibile risultamento (1). Seguirono domande sulla religione, sulla storia, sulla mitologia stampate a più centinaia nel programma e fatte agli alunni colla indicazione dei numeri e de' paragrafi, e appresso interrogazioni sopra oggetti appartenenti a' tre regni della storia naturale, alla geometria, alla sfera armillare, alla geografia e a mille altre svariatissime cognizioni; arroge quesiti da sciogliere colle principali regole dell' aritmetica e dell' algebra, domande estratte a sorte dagli spettatori, alle quali i sordo-muti rispondevano o scrivendo sur una lavagna in lingua italiana e francese a beneplacito, o per mezzo del *tachinografo*, macchinetta inventata ed eseguita dal sordo-muto Castello, colla quale si presentano le lettere dell' alfabeto in maniera, che rapidamente si succedono, ed appena ravvisate, scompaiono. Finiva l' esperimento con un pantomimo rappresentante la morte di Abele (2). Altri esperimenti di loro

(1) L' Ab. De-l' Epèe combattè vittoriosamente le pretensioni di Pereire institutore de' sordo-muti in Parigi ed Heinich di que' di Lipsia, d' incominciare l' instruzione loro coll' addestrargli a parlare, anzichè dallo apprendere loro il linguaggio de' segni metodici.

L' Ab. Eustachio Degola, il quale molti anni frequentò l' instituto dei sordo-muti del P. Assarotti, cooperando seco lui alla loro educazione morale, in una sua memoria. — *I sordo-muti del R. Instituto di Genova*. Genova 1819 stamperia Ponthenier — dimostra a chiare note una tale proposizione. » Io sostengo (egli scrive) che il parlare articolando è per essi inutile, anzi dannoso. Inutile, perchè tanto e tanto non potendo udire altrui, ritorna sempre il bisogno di scrivere o di gestire con loro: dannoso, perchè ha mostrato l' esperienza, che l' istruirli a pronunciare, terribilmente gli annoia, che prendon sovente antipatia alla instruzione, che talvolta ancor s' avviliscono, nè è sì raro il trovarne di quelli, de' quali il petto soffre di molto a parlare, fino a sputare vivo sangue per quelle violenti contrazioni, senza delle quali non si riesce a far loro pronunciare che ben poche voci di seguito ».

(2) *I sordo-muti della scuola di Genova* — Genova 1809, stamperia Delle-Piane.

cognizioni diedero pure in seguito i sordo-muti, ed uno nel 1815 alla presenza del re Vittorio Emanuele, in cui oltre i soliti esercizi di studi dissero degli stati e dei principali sovrani della real Casa di Savoia. Nel 1822, presente re Carlo Felice, risposero sulle gesta degl' imperatori, re e principi di Roma antica, d' Italia, di Germania, di Francia, di Spagna e d' Inghilterra, e risposero nella lingua di ciascuna di queste nazioni, secondo che ad una o ad una altra i fatti appartenevano (1). Somiglianti prove crescevano ognora a più doppi la rinomanza dell' istituto, ed erano rimprovero continuo al governo che non porgesse ad esso una mano soccorritrice, adempiendo pure una volta le ripetute promesse, e stimolo potente a satisfare il desiderio e l' aspettazione sì fortemente manifestate dalla pubblica opinione e per sì lungo tempo tradite. Il Prefetto della città, il *Maire*, il Rettore dell' accademia il sollecitavano con gli elogi della scuola, con ogni maniera d' istanze. Quindi nel 1809 nuovamente fu domandato al P. Assarotti il *piano* per la fondazione e l' amministrazione interna del collegio proposto, *piano* già presentato nel 1805, ma modificato in questo, che in luogo della distinzione degli allievi in tre classi, si riducevano a due soltanto, a quella, cioè, di giovani di famiglie agiate, la instruzione de' quali doveva essere più estesa e più elevata, ed a quella de' poveri, che era saggio accorgimento indirizzare con più ristretti e diversi studi alle arti meccaniche. Accompagnava quel *piano* un quadro di tutte le spese occorrenti per un alunno, nel quale il P. Assarotti coi calcoli più minuti mostrava doversi reputare ad ogni alunno di prima classe fr. 1,50 $^{1}/_{88}$ per giorno, e fr. 547.30 $^{5}/_{6}$ per un anno, e ad ognuno di seconda classe fr. 1.22 $^{5}/_{438}$ per giorno e fr. 445.34 $^{1}/_{6}$ per un anno, onde pel mantenimento di sei allievi di ciascuna delle due classi, pel loro vestimento e pensioni e salari degl' impiegati e inservienti chiarivasi ne

(1) *Esercizio de' Sordo-Muti umiliato alla S. R. M. di Carlo Felice* - Genova 1822 presso Giovanni Giavier.

cessaria l' annua somma di fr. 13,000. Tutto venne esaminato e approvato. »

E il locale? Per gl' incommodi di salute ai quali l' Assarotti andava soggetto, poichè dalla prima sua giovinezza era alquanto infermiccio e sofferente di asma, che sovente obbligavalo a passare lunghe ore della notte al suo scrittoio o al davanzale della finestra aperta, non parve conveniente quello del convento di S. Ambrogio proposto dal Rettore dell' Accademia, e si fissò lo sguardo su quello della Crocetta al Zerbino, posseduto già dai Padri Crociferi e dal demanio venduto il 29 di ottobre del 1807 a un Luigi Borsotto per fr. 16800. Non troppo distante dalla città, sarebbe stato capace di sessanta alunni, con due piccoli giardini attigui e passeggiate solitarie da ogni parte. Il Borsotto l' offriva generosamente per lo instituto de' sordo-muti, rinunciando ad ogni vantaggio maggiore del costo. Passò tutto il 1810 senza che si fosse data una sola risposta all' offerta. Forse già presentivasi ed aspettavasi la soppressione generale delle corporazioni religiose, ch' ebbe luogo per decreto imperiale del 13 di settembre di quell' anno, e pensavasi che in quella occasione più facilmente potrebbe disporsi di un locale più atto e opportuno pel collocamento del collegio de' sordo-muti.

E così fu. Da decreto imperiale del 21 di novembre 1811, era conceduto alla loro scuola il monastero della Misericordia, detto delle *Brigidine* all' Acquasola ed era in una riconfermata la nomina del P. Assarotti a suo direttore coll' annuo stipendio di fr. 1200, e il mantenimento di dodici allievi a posto franco. Il collegio doveva rendersi capace di 100 alunni, e si faceva ad esso l' annuo assegnamento di fr. 16000. Nel gennaio del 1812 furono dati in appalto i lavori necessarii pel preparamento del locale, ove presto il P. Assarotti potè co' suoi alunni prendere stanza, col soddisfacimento di vedere dopo tanti anni finalmente fatta secura la sorte e il riscatto alla società e alla religione di

quelle per natura tanto miserande creature; potè secondando gl'impulsi del caritatevole suo cuore dedicarsi con tranquillità e con tutte sue forze al sublime e difficile apostolato a cui la provvidenza lo aveva trascelto. Perseverava il P. Assarotti fino all'ultimo di sua vita nelle sue continue fatiche, alle quali pareva miracolo potesse reggere sì lungamente, e tali erano, che alle cure di sua muta famiglia non toglieva giammai un istante e un pensiero, vivendo continuo in mezzo di essa e ritrovando in essa la sua consolazione: poichè questa famiglia sentendosi da lui rigenerata e pieno il cuore di gratitudine verso di lui per sì grande beneficio, lo amava come può amarsi un tenerissimo padre. Le fatiche avevano così stremato il corpo di lui, che l'ab. Cesari il quale lo aveva visitato pochi anni innanzi la sua morte, scriveva — a me nel primo aspetto parve vedere una mummia o uno scheletro d'uomo con un resticciuolo di vita; o piuttosto ho veduto in lui un eloquentissimo panegirico della carità divina e della virtù della religione di G. C; che mi trasse dagli occhi le lagrime. —

Quest'uomo cui s'addice a buon diritto un seggio luculentissimo fra i benefattori dell'uman genere, in un con De-l'Epée e con Sicard, moriva il 14 di gennaio del 1829 fra l'universale compianto. E' lasciò parecchie opere tuttavia in gran parte inedite, le quali rendono ampia testimonianza della di lui somma dottrina nelle materie teologiche (1).

(1) Ecco i titoli delle principali sue opere:

Lezioni sull'Apocalisse di S. Giovanni apostolo.

Veritates catholicae Pelagianorum et semi Pelagianorum erroribus oppositae per Iohannem Ataystro sacerdotem.

Verità rapporto alla chiesa di G. C. fondate nei libri del vecchio e nuovo Testamento.

La divinità di Gesù Cristo, lettere di fra Gaspare da Valenzuola in difesa del libro intitolato:

I sei giorni della Settimana Santa, dai sordo-muti del R. Instituto di Genova impiegati sul Calvario a meditare le umiliazioni da N. S. G. C. sostenutevi, ad ammirare la gloria a Lui risultatane, ad intendere il significato dei prodigi all'occasione della di Lui crocefissione e morte, ivi

operati. *Torino in* 18° 1823. (Anche quest' opera: *I sei giorni della settimana santa* — appartiene al P. Assarotti).

Preghiere dirette a Dio nei giorni consecrati al di lui riposo. Spezia 1825.

Spiegazione delle cerimonie della S. Messa.

Metodo per bene ricevere i SS. Sacramenti.

Esercizi di pietà per l' ultimo giorno d' ogni mese.

Del segno della S. Croce insegnato a farsi ai sordo-muti.

Maniera di disporsi nei giorni dell' avvento.

Esercizi di pietà per ciascun giorno della Quaresima.

CAPO II.

Aggregazione della Liguria al Piemonte — Il Congresso di Vienna garantisce all'Università di Genova gl'istessi privilegi di cui godea l'Università di Torino — La Deputazione degli Studi e il suo regolamento — Nuovi provvedimenti per l'Università ed altri instituti scolastici — Gian Carlo Brignole e i *Regii Biglietti* — S'affida la direzione del collegio Reale ai PP. Somaschi — Come l'Università fosse spogliata d'ogni suo avere per reintegrarne la Compagnia di Gesù — Annuo stanziamento per le spese universitarie — Regolamento degli studi e principii che l'informano — Professori dell'Università per l'anno scolastico 1816 in 17 — Degli stabilimenti scientifici e delle infelici lor condizioni — Provveditori degli studi nelle Provincie.

Il colosso cadeva, e Genova all'annuncio dell'abdicazione di Napoleone, levatasi a rumore, costringeva i sei mila Francesi (18 aprile 1814) che vi stanziavano, ad aprire le porte a lord Bentink. Il quale bandiva — che assecondando il voto della cittadinanza, ristabiliva la costituzione del 1797, con que' mutamenti che l'opinione universale e lo spirito dell'originale costituzione del 1576 richiedevano. — Istessamente chiamava al governo provvisorio della Liguria i senatori Andrea Deferrari, Agostino Pareto, Ippolito Durazzo, Gian-Carlo Brignole, Agostino Fiesco, Paolo Pallavicini, Domenico De Albertis, Giovanni Quartara, Marcello Massone, Giuseppe Fravega, Luca Solari e Giuseppe Gandolfo, con a capo Girolamo Serra.

Non è questo il luogo da noverare gli sforzi sostenuti dalle liguri popolazioni, se ne togli la sola città di Savona sempre

a Genova avversa, per ottenere di reggersi a stato libero e indipendente; nella quale speranza veniano perfidiosamente cullate dalla vendereccia Inghilterra. Invano Agostino Pareto, personaggio gravissimo, recatosi a tal uopo in Parigi, tolse distesamente a trattare di quest' arduo negozio con lord Castlereagh; i suoi generosi conati a nulla approdarono: Pitt avea sentenziato, tornare a universale vantaggio dei confederati, che il Piemonte s' allargasse occupando il territorio della repubblica, e già a quest' uopo in un articolo segreto del trattato di Parigi, fino allora taciuto per poter consumare più copertamente la fellonia, erasi fermato che i Genovesi sarebbero stati traditi in balia del re di Sardegna.

Intanto il governo temporaneo non iscoratosi punto dell' infelice tentativo di Agostino Pareto, si diè ad appiccar nuove pratiche col congresso che allora raccoglievasi a Vienna, e addossava tal carico al Rivarola, uomo che altamente sentia di repubblica: ma una tale elezione non andò a versi di lord Bentink, il quale superbamente intimò al Serra di dargli lo scambio col marchese Antonio Brignole-Sale.

La storia civile non ha sinora ben addentro indagato se nel congresso dei re abbia il Brignole rimessamente o con sufficiente saldezza caldeggiato le parti della repubblica: cert' è che il di lei traffico già consumato non gli consentiva di poter conseguire l' intento. . . . .

Genova veniva unita al Piemonte: il colonnello Dalrymple, scioltosi non senza dignitose protestazioni il governo provvisorio, bandiva ai popoli della Liguria (27 dicembre 1814) l'ordine da Vienna intimatogli di consegnare lo stato a mani dei commissari del re di Sardegna.

Vittorio Emanuele, dopo sedici anni d' esiglio, risalutava il 20 del maggio 1814, Torino. Corsero ad inchinarlo conti, marchesi e baroni, ornati di nappe azzurre, con coda e cappelli incipriati, cagione di scherno alla plebe, che avea quelle fogge da sì gran pezza obliate. In Genova, non superbi, non abbietti i cittadini, ma quali comportavano le

loro sventure; il più de' ricchi patrizi si ritrassero sdegnosi alle loro castella: i nobili poveri, per libidine d'onori si prostrarono al nuovo signore e furono piaggiatori vilissimi, confermando col fatto le parole del Macchiavelli che scrisse — l'ordine delle cose è, che subito che un forastiere potente entra in una provincia, tutti quelli che sono in essa meno potenti gli aderiscono, mossi dall'invidia che hanno contro a chi è stato potente sopra di loro. —

Nell'atto intitolato — Condizioni che devono servire di base alla riunione degli stati di Genova a quei di S. M. Sarda — che fa parte integrante del congresso Viennese, all'art. 14 sta scritto, che — l'Università di Genova sarà mantenuta e godrà degli stessi privilegi di quella di Torino. S. M. avviserà ai mezzi di provvedere a' suoi bisogni: ei prenderà questo stabilimento sotto la sua protezione speciale con tutti gli altri instituti d'instruzione, d'educazione, di belle lettere e di carità, che saranno anche mantenuti. S. M. conserverà in favore dei suoi sudditi genovesi i posti gratuiti che sono nel collegio detto *Liceo* a carico del governo, riservandosi d'addottare sopra questi oggetti i regolamenti che crederà convenienti. — Questi privilegi vennero avvalorati con posteriori rescritti: quale effetto sortissero dirà il seguito di questa narrazione.

Cessato il governo imperiale, i serenissimi Collegi con decreto del 24 di settembre elessero una Deputazione che zelasse il decoro dei pubblici studi e amministrasse i beni gesuitici, della quale facean parte il senatore Agostino Pareto che la presiedeva, Michele Tealdo, Gottardo Solari, Stefano Rivarola e Gian Carlo Brignole, il quale scusatosene per la sua assenza, cesse il seggio a Nicolò Grillo Cattaneo, che per le dimissioni del Pareto, ne fu altresì capo.

La Deputazione senza por tempo in mezzo diede opera, non già a nuovi ordinamenti, il che non era consentito dall'incertezza delle condizioni civili in cui ondeggiava lo stato, sì bene a mantenere inalterate le norme da tanti anni in

in vigore, con quelle migliorie ch' erano richieste dai tempi. Ben è vero ch' essa s' ebbe strette soverchiamente le mani nelle dotazioni assegnate agli stabilimenti scientifici, ma ciò dèssi in parte recare alle angustie in cui doloravano l' entrate della repubblica. Il governo temporaneo con decreto del 7 di novembre sanciva il regolamento della Deputazione, del quale non offro ai lettori che lo specchio degli introiti e delle spese, come quello che porge un' adeguata nozione degli stipendi de' professori e degli stanziamenti a favore degli instituti scientifici.

Introiti:

Rendita dell' asse proprio dell' Università.	Lire	31439	9
Da dedursi per le pensioni degli ex-gesuiti ed altri carichi dell' asse . .	»	10729	6
Resto netto	»	20710	3
Sussidio o compimento della dotazione accordata dal governo	»	44000	0
Totale	»	64710	3

Spese:

Art. 1.° Onorari dei Professori.		
N.° 22 Professori a lire 1600	Lire	35200
Un Professore aggiunto di letteratura greca	»	800
Gratificazione a due Professori di clinica .	»	600
Professori giubilati qualora si riconoscano dovute	»	1750
Art. 2.° Biblioteca.		
Primo Bibliotecario	»	960
Secondo Bibliotecario	»	480
Primo aggiunto alla Biblioteca	»	400
Da riportarsi.	Lire	40190

Riporto.	Lire	40190
Associazione ad opere periodiche e compre di nuovi libri	»	1500
Legatura di libri, carta, penne, inchiostro, carbone, ecc.	»	150
Art. 3.° Scuole di Fisica, Chimica, Storia naturale, Botanica ed Anatomia		
Mantenimento del gabinetto e spese ordinarie della scuola di fisica	»	350
Spese ordinarie pel laboratorio e scuola di chimica	»	500
Miglioramento e compre di macchine pel gabinetto fisico	»	800
Spese per la scuola di storia naturale e mantenimento del Museo	»	450
Salario al custode del Museo	»	240
Miglioramento e compre pel detto Museo .	»	800
Spese ordinarie pel giardino botanico . .	»	200
Miglioramenti e compre di piante pel detto giardino	»	800
Spese per le scuole di anatomia . . .	»	320
Salario del giardiniere botanico	»	480
Art. 4.° Segreteria ed inservienti diversi.		
Onorario del Segretario	»	1600
Detto del Razionale.	»	1200
Detto del Cassiere	»	600
Carta, penne, libri, inchiostro ed altre spese d'ufficio	»	1000
Art. 5.° Spese d'Amministrazione.		
Manutenzioni e riparazioni del palazzo dell'Università ed altri stabili	»	1200
Dette della mobiglia	»	400
Imposizione territoriale	»	640
Da riportarsi.	Lire	53420

Riporto.	Lire	53420
Illuminazioni, feste, gratificazioni ed altre impreviste a giudizio della Deputazione .	»	1000
Art. 6.° Assegni diversi.		
Supplemento di dotazione al Liceo . . .	»	4000
Detto all' Accademia di Scienze e Belle Lettere	»	1200
Detto all' Accademia di Belle Arti . . .	»	1200
Per mantenere a Roma quello degli allievi di pittura, scultura ed architettura, che si sarà più distinto	»	1200
Assegno per mantenere alla scuola di Parigi, Londra o Edimburgo quello degli studenti in medicina e chirurgia che si sarà distinto nello studio di dette scienze	»	2000
Spesa totale	Lire	64020

Fra le principali cure della Deputazione principalissima fu quella con cui s' intese a ravviare e coordinare gli studi. Affidò il governo delle scuole al sacerdote Salino e il rettore dell' ospedale di Pammatone, Serafino Carbone, prepose alle scuole di medicina e chirurgia che colà si teneano; riammise fra gli insegnamenti universitari la facoltà di Teologia: curò il riscuotimento delle pensioni sospese dal precedente governo ai professori Massucco, Dana, Decotto, Massola, Delle Piane e Bertora (1). La cattedra di letteratura francese tenuta dal Marrè, tolse via, sostituendovi quella della letteratura antica e moderna: la scuola di giurisprudenza amministrativa abolì, come manco dicevole ai nuovi ordinamenti politici: nominò Giuseppe Antonio Garibaldi professore aggiunto alla facoltà medica in vece d'Agostino Laberio, non che Girolamo Botto in luogo del Landò, da gran tempo assente, e l'avv. Ignazio

(1) Nella Biblioteca dell' Università si hanno del prof. Gerolamo Bertora manoscritte le *Lezioni d'eloquenza italiana,* non che la *Storia dell'eloquenza* e *trattato della poesia.*

Assereto a supplente del prof. Nicolò Solari. Abilitò l'ab. Luigi Cogorno a fungere l'ufficio del Bibliotecario P. Giuseppe Airenti recatosi in Roma, e appresso definitivamente eleggevalo alla direzione della Biblioteca, chiamando ad assisterlo l'ab. Giuseppe Bozzo, la cui rinuncia diè luogo alla nomina del rev. Antonio Cervetto; a supplementario alla scuola di fisica generale ed esperimentale trascelse Ferdinando Elice e Giovanni Palmarini a suo dimostratore. Per ciò che s'attiene al Liceo ed al collegio comunale s'addottarono del pari nuovi e sagaci provvedimenti, e fra i candidati di pittura, scoltura ed architettura da inviarsi a Roma cadde la scelta sopra Giuseppe Gaggini, che sotto il magistero del Canova s'elevò ad invidiabile altezza. La Deputazione maturava eziandio un disegno d'intera riformazione nelle cose universitarie, con che n'avrebbe avvantaggiato d'assai sia l'instruzione, sia l'amministrazione economica: ma sventuratamente le fallì il destro ed il tempo di recarlo ad effetto.

Da questo punto incominciano le dolorose vicende ch'ebbe l'Università nostra a patire, e quello stato di prostrazione che le tolse ogni nerbo di vita e la gettò in condizione di tale servilità verso il nuovo governo, da desiderare piuttosto di veder ribaditi i legami che già l'annodavano all'accademia imperiale di Francia, anzichè angustiare fra le pressure e le strette da cui venne da Torino accasciata.

Autore principale di tanti guai fu, pesa il dirlo, il marchese Giancarlo Brignole, il quale troppo ciecamente prostratosi a nuovi dominatori, n'ebbe facile ricambio d'onori, di guisa, che oltre la dignità di ministro di stato, con decreto del 19 di maggio 1816 venne levato a capo della Università degli studi nel ducato di Genova. Appresso e' s'ebbe anche il governo della pubblica instruzione in tutti gli stati del re di Sardegna. Con la elezione di questo magistrato supremo, che ogni cosa restrinse nelle sue mani, la Deputazione fu ridotta alle umili condizioni di un istrumento passivo, senza libertà d'iniziativa o di proposta, da cose

infime infuori; assai meglio tornava un sol capo, come ai tempi del reggimento francese, anzichè intralciare il libero andamento degli studi con questa nuova magistratura da scena, che composta qual la vedremo in gran parte di membri o tristi od inetti, aggravava la sua mano di ferro su studenti e professori, per meglio gratuarsi i nuovi e sospettosi reggitori.

Il Brignole, che nato e cresciuto in libera terra e a liberi intendimenti, passava con sì rapida vece a farsi strumento d'oppressione e a strozzare gli studi, iniziava la sua carriera col famoso sistema dei *Regi Biglietti*, in virtù dei quali, per conseguire la laurea, dispensavansi i candidati da ogni obbligo d'inscrizione ed esame; tanto bastava, avvalorati com'erano da questi possenti talismani del principe, per essere di colta imbrancati fra i nuovi dottori. Lunga pur troppo è la caterva di simili concessioni, che ad insipienti e a svergognati uomini aprirono la via degli onori; ma carità patria non mi consente di registrarne qui i nomi. Accennerò per converso le poche ch'ebbero un felice risultamento: quelle del cav. Luigi Nomis di Cosilla, del conte Ilarione Petiti di Roreto, che scrisse intorno a cose economiche, del conte Antonio Piola che poi resse Genova come intendente generale, del marchese Nicolò Crosa, che fu ambasciatore a Roma e in Olanda, e di Federico Colla che presiedè la Corte dei Conti.

Egli è noto che i Reali di Savoia appena sentironsi saldi sul trono degli avi loro intesero con ogni studio ad avviare la macchina governativa su que' sentieri che lo scoppio della rivoluzione aveva scassinati: vollero, cioè, con un tratto di penna risuscitare il passato, instaurare privilegi, giurisdizioni eccezionali, fidecommessi e simili instituzioni. Una delle precipue lor cure fu il richiamo degli ordini religiosi soppressi, per affidar loro il magistero dell'educazione e degli studi. E in ciò ebbero un attivo cooperatore nel Brignole, il quale volle commessa la direzione del Liceo alla corporazione de' Padri Somaschi e ne tolse ogni ingerenza al municipio, cui pur competeva il diritto di nomina, come quegli

ch'era in obbligo di provvedere ai posti franchi, attesa la soppressione dei collegi dei Soldatini ed Invrea. Il Liceo fu posto sotto la immediata protezione del re, che n'elesse a rettore il P. Andrea Pagano (1816).

Volpeggiavano intanto i Gesuiti a lor volta per essere reintegrati nei loro antichi averi. Già una lettera del 15 di luglio 1815 del conte Vidua al conte Castellani Tettoni intendente generale di Genova, chiariva: esser mente di S. M. di restituire alla Compagnia quanto già era di proprietà della stessa e quanto tuttavia rimaneva de' lor beni. Finalmente a' di 5 agosto 1816 con espresso comandamento delegavasi il presidente della Deputazione a conseguare a mani del P. Orazio Montesisto Vanni procuratore della Compagnia, le rendite tutte, effetti, titoli di capitali fruttiferi, non che ogni altro credito e scritture relative alle rendite e ai beni gesuitici, ch' esistessero negli archivi universitari, accompagnando quest' ordine con le seguenti parole:

« Non debbo tralasciare in questa circostanza di assicurare V. S. I. che prego pur renderne consapevoli i signori membri della Deputazione agli studi e i professori, che mentre la esimia pietà del nostro Sovrano si occupa della restaurazione di un ordine insigne, quale è quello della Società di Gesù a decoro della religione, che si luminosamente protegge, gli sta sommamente a cuore promuovere colla ben nota sua munificenza i vantaggi della pubblica instruzione e il più florido stato di questa Università. Tali sono a riguardo i suoi sentimenti, che l'ill.mo signor conte Borgarelli si è degnato recentissimamente manifestarmi: l'adempimento delle misure che ne saranno le conseguenze non potrà che accrescere s'è possibile, la gratitudine e la devozione dei signori Deputati agli studi e de' benemeriti professori ».

Quale l' adempimento di si lusinghiere promesse, vedremo tra breve.

Intanto la Deputazione affrettavasi a deliberare la consegna di tutto quanto costituiva il patrimonio gesuitico, non eccet-

tuandone che il palazzo dell' Università, i luoghi annessi e la chiesa di S. Gerolamo. Ma il Montesisto Vanni, conforme all' indole del suo instituto, seppe destreggiare di sorte, che arraffò, benchè *annessa* al palazzo, anche la villa di Pietra Minuta. Che più? Nel rogito dell' effettiva consegna stipulato ai 16 di agosto dal notaio Alerame Persiani, fra i beni dell' Università riserbati si pone un *magazzino nell' interno* del palazzo, come se il gesuita, senza una così aperta dichiarazione, avesse potuto porre in forse quella *annessione* e stendervi sopra le ugne rapaci.

L' annuo reddito consegnato ai Gesuiti (senza qui tener conto di lire settemila cui il Montesisto Vanni per comandamento del re avea tolto dalla cassa universitaria), constava di lire 27188, 6 3. Furono inoltre consegnati a sue mani i titoli dei capitali seguenti:

Da S. M. l' Imperatore d' Austria .	Lire	176249 14
Per *Luoghi* 4157, 22 e 7 a calcolo di L. 30 ciascuno sulla Banca di S. Giorgio	»	124686 12
Sul Monte Napoleone in Milano al 3 per %	»	38045
Negli impieghi del Re di Svezia al al 5 per %	»	106223 4 3
Dal Re di Danimarca per L. 37420 5. 4. al 4 per % e L. 51000 al 5 per %	»	88420 5 4
Credito da Stefano Pallavicini al 4 per % . . . , ...	»	10000
Per *Luoghi* 101 80 ne' Monti di S. Pietro in Roma al 3 per % .	»	61080
Negli impieghi dell' ospedale di Pammatone L. 37500 al 2 per % e L. 22000 al 3 per %	»	59500
Somma totale	Lire	664204 15 7

Dopo le promesse così solennemente annunciate, punto non dubitavasi che l'iniqua spogliazione fatta all'Università avrebbe avuto un lauto compenso nel migliorarne le condizioni, nell'accrescimento delle cattedre e in uno degli stipendi ai professori, in più larghi stanziamenti a pro' degli instituti scientifici e in un assetto di studi informato a liberali principii. Avvalorava tali speranze il sapere essere tal bisogna affidata a Gian Carlo Brignole, che, come genovese, avrebbe di gran cuore caldeggiato il bene della sua patria, quasi scarso conforto alla capitale indipendenza. Senonchè la universale aspettazione andò pur troppo delusa. Posto interamente da banda il disegno di riformazione spedito al Brignole dalla Deputazione agli studi, affinchè ne promovesse la reale sanzione, emanavasi da re Vittorio Emanuele il dì 23 d'agosto 1816 in Ciambery un regolamento, di cui giova toccare le principali disposizioni. Frattanto attenda il lettore al seguente prospetto assai significativo delle

Spese dell'Università per l'anno scolastico 1816 *in* 17.

	Lire antiche di Piemonte		
1 Segretario	1666	13	4
1 Sotto Segretario	666	13	4
1 Razionale	666	13	4
1 Cassiere	833	6	8
1 Portiere con abitazione	500	0	0
4 Bidelli a L. 416 13 4 ciascuno	1666	13	4
1 Censore	1666	13	4
1 Prefetto degli studi	833	6	8
1 Prefetto delle Scuole allo Spedale	208	6	8
1 Direttore dell'Oratorio	666	13	4
1 Capellano con obbligo di messa	666	13	4
1 Chierico	208	6	8
1 Bibliotecario	833	6	8
Da riportarsi.	11083	6	8

	Lire antiche di Piemonte		
Riporto.	11083	6	8
1 Assistente	666	6	8
1 Bidello alla Biblioteca	416	13	4
26 Professori a L. 1333 6 8 ciascuno. .	34666	13	4
Aumento ai due professori di Clinica . .	833	6	8
4 Professori supplementari a L. 400 ciascuno	1600	0	0
1 Giardiniere dell' orto botanico	416	13	4
1 Assistente al Gabinetto di Storia naturale	333	6	8
Dotazione al Gabinetto di Storia naturale.	416	13	4
Detta dell' orto botanico	416	13	4
Detta del Gabinetto di Fisica	416	13	4
Detta del Gabinetto di Chimica	250	0	0
Detta del Gabinetto Anatomico	833	6	8
Giubilazioni	2512	10	0
Spese di Segreteria	1666	13	4
Manutenzione del locale, tassa territoriale e spese impreviste	2500	0	0
4 Soggetti del Magistrato a L. 1666 13 4 ciascuno	6666	13	4
Somma totale Lire	65695	10	0

Questo prospetto è abbastanza di per se eloquente perch' io v' abbia a spendere sopra altre parole. Egli al postutto mostra una grettezza che ben poco addicevasi alle regie impromesse, e chiarisce nel Brignole una povertà di concetti, anzi una guerra inditta a tutta oltranza al progredimento degli studi e al fiorir degli ingegni. Non si sofferse alcun stanziamento per la Biblioteca: a mala pena nel 1818 accondiscese il governo a satisfarla d' un debito precedentemente contratto in L. 718; di prove, di preparazioni, d' acquisti, d' instrumenti e di macchine non si volle punto sapere: doveano tornare al gabinetto di storia naturale, di fisica e all' orto

botanico più che sufficienti le L. 416 che vennero loro elargite, e le L. 250 pel Gabinetto di chimica bastavano a saldare le ragioni dello spazzaturaio. Di analisi e d' esperimenti si necessari al vigorire di quelle scienze ch' hanno a lor fondamento il *provare* e il *riprovare*, chi si curava?

Vero è che la somma totale stanziata per le spese universitarie supera di L. 4 mila a un dipresso quella che abbiam veduto essere stata richiesta alla repubblica; ma dalla somma consentita dal governo del re dobbiam falcidiare L. 9 mila devolute ai quattro membri della Deputazione e al lor presidente, non che L. 1666 cui percepiva il censore. S' era obbligo del governo provvisorio usare ne' suoi primordi la maggior parsimonia, tenendo fede all' indole della genovese repubblica, in cui gli emolumenti furono sempre sottili e le cariche in gran parte gratuite, ciò tornava a grave disdoro del nuovo governo, ch' avea patteggiato nel viennese congresso d' usare all' Università di Genova quelle stesse concessioni e larghezze, di cui fruiva l' Università di Torino.

Il regolamento di cui sopra è parola, ha per base la grettezza e l' avversione agli studi; quattro professori di teologia, sei di giurisprudenza, sette fra medicina e chirurgia, nove fra filosofia e belle lettere ed uno di matematica, come fosse possibil cosa ad un sol professore percorrere con vantaggio de' suoi discenti il tratto immensurato, che dai primi elementi dell' aritmetica e geometria sale ai fastigi del calcolo differenziale ed integrale ed alle sue applicazioni alla meccanica. A questi sconci di per se troppo evidenti non si veniva al riparo che nel 1818, aggiungendo una cattedra di algebra. Tutti gli insegnamenti, dalla eloquenza italiana e dalla chimica infuori, dovean darsi in lingua latina: tenuto ogni professore a consegnare alla Biblioteca le sue lezioni manoscritte dopo un anno del compimento del corso, sotto pena di veder ammezzati i suoi emolumenti.

I collegi delle facoltà restauravansi, ma senz' altra balìa, da quella infuori, che riguardava l' elezione del priore

del consiglio collegiale. La di cui aggregazione non conseguivasi quanto alla teologia, legge, medicina e chirurgia, che coll'esame, ma quanto al collegio dell'arti, — trascieglieremo noi, dice il regolamento, que' soggetti che avranno dato saggi di essere ben versati nella filosofia o matematiche o nelle belle arti sulle rappresentanze del Magistrato (1). —

(1) Furono eletti nel 1816 e 1817.

Pel Collegio di Teologia.

Giustiniani Giuseppe, Vicario generale.
Silvano Luigi, Preposito della Cattedrale.
Poggi Francesco, Preposito di S. Donato.
Decotto Marco, prof. di Dogmatica nel seminario arcivescovile.
Bregante Pier Francesco, Canonico della chiesa di Carignano.
Fascie Giovanni, Canonico nella Collegiata del Rimedio.
Podestà Antonio, Preposito della Collegiata di N. S. delle Vigne.
Agnino Francesco, Sacerdote.
Dana Felice, Id.
Trucco Carlo, Id.
Cogorno Luigi, Id.
Airenti Vincenzo, Id.

Pel Collegio di Legge.

Gandolfo Bernardo, già prof. di gius canonico.
Schiaffino . . . . . Canonico della Metropolitana.
Gandolfo Giuseppe, Avv.
Merani Pietro, Avv.
Perasso Benedetto Avv.
Molfino Filippo Avv.
} Chiesero d' essere dispensati dall' onorevole ufficio.
Bontà Giuseppe, Avv.
Tanlongo Gio. Batta, Avv.
Leveroni Angelo, Avv.
Bruzzo Matteo, Avv.
Maschio Bartolomeo, Avv.
Parodi Cesare, Avv.
Germi Luigi, Avv.
De Ferrari Angelo, Avv.
Pallavicini Cesare, Avv.
} Anche questi, come pure lo Schiaffino, uscirono spontanei dal Collegio un anno dopo la loro elezione.
Massone Francesco, Avv.
Mangini Rolando, Avv.

Pel Collegio di Medicina e Chirurgia — 1816-1818.

Pizzorno Giuseppe.

Gli studenti per essere aggregati ai corsi universitari devono sottostare a due esperimenti: il preparatorio d'eloquenza, di logica, di metafisica e di geometria, e quello di magistero che versava sulla filosofia morale, sulla fisica, sulla matematica e sull' eloquenza italiana. Qualche variazione avea luogo per gli studenti medicina e chirurgia, i quali doveano essere versati sulla chimica, botanica e storia naturale. Cinque gli esami per gradi, a far capo da quello di baccelliere, privato; pubblici e privati gli esami di licenza e di laurea. Il conferimento della quale anzichè essere devoluto ai Collegi, fu attribuito all'Arcivescovo o al suo Vicario, per espressa disposizione dell'art. 2 del Cap. 5 del Regolamento, non senza prima accertarsi della professione di fede del candidato. Contro

Raggio Tomaso.
Mazzini Giacomo.
Arata Agostino.
Marchelli Luigi }
Isola Carlo } Non accettarono.
Alvigini Eriberto }
Botto Gerolamo.
Serravalle Pietro.
Garibaldi Giuseppe Antonio.
Covercelli Marcello.
Picasso Vincenzo.
Moltini Giuseppe.
Grossi Luigi.
Mangini Domenico.

Pel Collegio di Filosofia e Belle Arti.

Multedo Ambrogio, già prof. di matematiche.
Boni Francesco, già prof. di lettere italiane.
Elice Ferdinando.
Cordeviola Carmine, Canonico.
Cambiaso Luigi, dei PP. Minimi.
Rivara Bartolomeo, Sacerdote.
Lavaggio Rosso, Id.
Garassini Felice.
Brignardello Clemente, Somasco.
Tarelli Serafino, Canonico.
Palmarino Giuseppe.
Barabino Carlo.

questa intromissione dell' autorità ecclesiastica levarono alta la voce i Collegi, i quali, in virtù della Bolla del 1471 di Sisto IV, sosteneano ad essi loro esclusivamente attribuita la facoltà di dottorare. Al Brignole non diè cuore d'opporsi e la provvisione che facea rivivere i tempi di mezzo, con decreto reale del 29 di aprile 1817 fu cassa. Taccio dei moltissimi esercizi di religione cui i giovani dovean sobbarcarsi, e dei loro obblighi per ciò che s' attiene alla disciplina scolastica, stretta, dissennata, codarda e tale da convertire lo studente in una macchina che tenesse il mezzo tra il birro ed il frate, anzichè temperarne con saggi provvedimenti gli impeti generosi e avviarli a buon fine.

Nè manco gretto e dameno mostravasi il Brignole nell'ordinamento delle altre scuole. Il Tit. 9 del Regolamento prescriveva sei scuole primarie, ed erano quelle che già sussistevano ne' sei rioni della città: assegnava lo stipendio di L. seicento ai due maestri di cui ciascuna scuola era fornita: una eguale somma per le spese *casuali*. Arrogi due scuole primarie per le fanciulle, di cui l' una era quella che già fioriva nel Conservatorio delle Filippine a Pre, e la seconda doveva aprirsi nel Borgo dei Lanieri, dove mai non s' aperse. Prescrivea pure per Genova due scuole secondarie con sette maestri, retribuiti con stipendio di L. seicento: i due direttori spirituali ne toccavano invece ottocento. È inutile il dire, che queste spese ponevansi a carico del Municipio, cui, per tutto compenso, lasciavasi l' elezione dei maestri e dei direttori, subordinandola per altro all' approvazione del magistrato della Riforma in Torino. Questo per Genova. Quanto al ducato, e' partiasi in cinque provincie, alle cui scuole era preposto un Riformatore, che d' ogni più minuto negozio dovea ragguagliare il magistrato.

Per quanto il governo fosse mosso dai tempi, che correvano improsperi a concessioni ed a larghezze, a tirar ogni cosa a sue mani, non avrebbe forse osato in quei suoi primordi di restaurazione di togliere alla Università genovese

ogni sua autonomia, ove non avesse trovato nel Brignole un istrumento arrendevole e capace ad incarnarne i disegni. A lui quindi dee la sua patria in gran parte recare i vincoli gravi ed acerbi, onde s' imbrigliarono gli studi ed ogni brio intellettuale si spense: a lui l' intera dipendenza con cui immiserì il nostro ateneo fra le pressure d' un magistrato che si disse *Della Riforma*, e meglio gli saria tornato il nome *Della Ignoranza:* a lui le condizioni eunuche e rachitiche in cui si tapinavano i nostri stabilimenti scientifici: a lui la nomina di professori spesso nuovi alla scienza che doveano ammanire ai loro discenti: a lui infine l' aver privato la Deputazione genovese d' ogni sua facoltà sopra la direzione degli studi, riducendola a odioso strumento degli ordini che le venian da Torino. Nè bastò scemarle riverenza e potere: la si volle ancor invilire, assegnando, dopo che le fu tolto ogni onorevole ufficio, un annuo stipendio ai suoi membri!

Intanto gli antichi professori per la fama che già meritamente godeano, dovettero riconfermarsi e s' eleggevano i nuovi. Nel catalogo dell' anno 1816 in 1817 trovo i seguenti;

Per la Teologia.

Scolastico-dogmatica, Rev. Vannenes Luigi, Canonico.
Idem Rev. Remondini, Carmelitano Scalzo.
Morale, Rev. Carabellone Agostino, Agostiniano.
Scrittura Sacra e lingua ebraica, Rev. De Albertis Gio. Battista.

Per la Giurisprudenza.

Istituzioni canoniche, Rev. Biale Lorenzo, Canonico.
Decretali (1).
Istituzioni civili, Molini Gio. Francesco.

(1) Questa cattedra non ebbe professore.

Pandette, Ardizzoni Nicolò.
Pandette, Solari Luca.
Diritto commerciale, Marrè Gaetano (1).

Per la Medicina e Chirurgia.

Anatomia e Fisiologia, Scassi Onofrio.
Materia medica e medicina legale, Mongiardini Antonio.
Patologia generale, speciale e Igiene, Ferrari Luigi.
Clinica interna e Nosologia, Olivari Nicolò.
Instituzioni chirurgiche, Bonomi Pietro.
Clinica esterna e operazioni, Guidetti Giuseppe.
Ostetricia, Leveroni Gio. Battista.

Per la Filosofia e Belle Arti.

Chimica, Mojon Giuseppe,
Storia naturale e Botanica, Viviani Giuseppe.
Logica, Rev. Sconnio Paolo.
Metafisica e Filosofia morale, Rev. Leoni Carlo.
Fisica generale e sperimentale, Rev. Pagano Antonio.
Geometria, Botto Francesco Zaverio (2).
Matematiche, P. Badano Gerolamo, Carmelitano Scalzo.
Eloquenza italiana, Rev. Bertora Gerolamo.
Eloquenza latina e lingua greca, Lari Giacomo.

In sul cadere del 1819 moria l' Olivari, che venia surrogato per alcun tempo dal dottore di collegio Gerolamo Botto.

(1) Alle sue opere di cui già venne fatta menzione, dobbiamo aggiungere:
1. *Memoria sul confronto delle tre Meropi.*
2. *Vera idea della tragedia di Vittorio Alfieri.* V. 2. Genova 1817 per Giacinto Bonaudo.
3. *Corso di diritto commerciale.* Vol. 3. Genova 1822, presso A. Frugoni.

(2) Va assai lodata la sua Memoria sulla eliminazione, contenente una dimostrazione generale della regola di Cramer sulle equazioni di primo grado, ed una legge generale per formare l' equazione finale risultante dalla eliminazione di una incognita fra due equazioni di un grado qualunque. Genova. Tipografia Ponthenier 1826.

Al Bonomi infermato, sottentrava nel marzo del 1818 Giuseppe Antonio Garibaldi (1). Nell'anno stesso al P. Carabellone succedeva un P. Carlo Trucchi, e a questo il rev. Agnino Francesco: a Luca Solari il dottor Rolando Mangini. La scuola di metafisica si volle congiunta a quella di logica, cui venne preposto il canonico della Metropolitana Carmine Cordeviola; a questo insegnamento e' rinunciava (1820) attesa la sua elezione a vescovo d'Albenga, e vi supplì Elice Ferdinando, affatto ignaro di questi studi, per cui ne venne affidata la scuola al rev. Serafino Tarelli.

Pochi altri mutamenti ebbero luogo. Si fe' prova, e fu savio provvedimento, d'instituire una scuola di chimica generale applicata all'arti e all'industrie, in cui di tanto ci avanzavano le altre nazioni, e se ne diè il carico (10 ottobre 1820) a Luigi Ferrari professore di patologia e d'igiene. Senonchè le sue lezioni ebbero assai breve durata: e' fu messo a riposo, e quanto alla sua cattedra che segnava un avviamento a progresso, il ministro rispose, che avrebbe provveduto in proposito, tuttavolta se ne chiarisse la convenienza.

Intanto per la morte di Nicolò Olivari, fu chiamato a succedergli nella sua scuola di clinica interna e nosologia Onofrio Scassi: a quella di anatomia e fisiologia Gerolamo Botto: alla patologia e all'igiene Giacomo Mazzini (1823).

Or rileva osservar più da vicino le condizioni degli Stabilimenti scientifici.

Già, toccando della Biblioteca, dicemmo non aver creduto dicevole il governo del Re di assegnarle alcun stanziamento per fornirsi di quelle opere di cui penuriava. Invano la Deputazione per più anni ne mosse calde sollecitazioni a Torino: finchè le cose vennero a tale, che fu costretto il go-

(1) Di lui si hanno due opuscoli: cioè *Storia d' una ferita del laringe*, 1809. *Lettera a' suoi Scolari sui rimedi detti controstimolanti*. Genova. Stamperia Pagano 1826.

verno nel 1820 a concederle una tenue sovvenzione sui *fondi* tuttavia disponibili. Ma essendo quella somma troppo inferiore agli urgenti bisogni, la Deputazione prese il partito di assegnarle sul *bilancio presuntivo* dell' Università una dotazione di L. 1500, colorando quest' atto col dichiarare, essere mestieri supplire *alla dimenticanza* avvenuta del necessario assegnamento per l' acquisto dei libri nel 1816.

Senonchè alla trascuranza del governo suppliva talora la (1820) generosità dei privati. Fra i quali è dolce rammentare il già bibliotecario Filippo Galea, che morendo legava allo stabilimento per lui diretto i suoi libri, e il prof. Viviani che vi deponeva tre grandi collezioni, due delle quali versavano intorno il *Museo britannico*, ed una terza inviata da lord Corchester, contenente atti e convenzioni diplomatiche. Anche il conte Prospero Balbo devolveva a vantaggio della Biblioteca (marzo 1822) L. 894 a lui, come capo dell' Università, dovute per dirittto di esami, con la qual somma acquistaronsi le *Transazioni Anglicane* e gli *Atti dell' Accademia di Berlino*.

Iniziavasi la sala anatomica ov' era preparatore ed incisore il chirurgo Giuseppe Molfino; la clinica esterna diffettava degli arnesi più necessari, e soltanto nell' autunno del 1818 venne fornita di un armamentario chirurgico. Il Gabinetto di materia medica era un desiderio, cui il prof. Mongiardini e Luigi Grossi propugnavano a gara: ma invano. Una memoria che il prof. Mojon nel 1820 rassegnava alla Deputazione, mostra a chiare note in quale stato giacesse il laboratorio di chimica. — Esso non ha, scriveva, che una angustissima cucina con pochi fornelli rotti: non un tavolato proprio per eseguire e disporre gli apparati: non una sedia: onde dovetti procurarmi tavola e sedia a mie spese. — Dopo ciò torna inutile dire del difetto degli instrumenti e perfin degli armadioni, essendone ogni cosa stata rimossa. L' annuo stanziamento di L. 300 per ispese relative alle chimiche dimostra-

zioni, non era stato mai vôlto a quest' uso: per cui avendo egli supplito del proprio, n'andava creditore di L. 1554. Dalla qual somma, non che da quella a lui dovuta per diritto d'esami, acconsentiva si detraesse il dono di L. 600, allo scopo di retribuirne un dimostratore, onde dar mano alla restaurazione del gabinetto, pel quale chiedea si stanziassero L. duemila. Non fu udito che per sole L. 500.

Del Museo di Storia naturale mancava non solo il catalogo delle cose in esso esistenti, ma perfin quello degli oggetti ceduti all' Università dal prof. Viviani, per la quale cessione gli veniva assegnata la vitalizia pensione di L. ottocento. Del giardino botanico è bello il tacere, se giardino potea nomarsi una angusta striscia di terra, che a tergo dell' Università corre da levante a ponente, senza pur un calidario ove schermire le piante dall' inclemenza del cielo. Ben poteva a tante angustie supplire l' attigua villa ceduta ai Gesuiti; ma chi s'attentava farne domanda? Si preferì tórre piuttosto in affitto l' orto dello Spedale degli Incurabili (1824), e trasferire in esso le piante, anzichè togliere ai Padri quel vagheggiato podere.

Gli impedimenti e gli ostacoli che si poneano in Genova alla libertà degli studi, non manco gravi pesavano su tutto il ducato. Si crearono in ogni provincia alcuni magistrati sopra le scuole, i quali col nome di *Riformatori*, ne sorvegliassero gli andari, zelassero l' esatta osservanza dei regolamenti, proponessero al magistrato supremo d' instruzione le nomine dei maestri comunali, e specialmente curassero che ne' luoghi manco cospicui non dovessero allignare che scuole inferiori. Le loro attribuzioni trovansi minutamente descritte nel regio biglietto del 23 di maggio 1817.

In questa occasione, sottratta alla balìa dell' Università genovese la provincia di S. Remo, veniva aggregata a quella dell' Università di Torino. La Deputazione ne mosse lamento,

come di cosa cui niuna ragione potea giustificare; ma così si voleva ove l'arbitrio era legge: e la Deputazione dopo un acerbo rabbuffo, si vide costretta a dover meglio chiarire le usate parole, e istessamente far atto di servile abbiezione. I nuovi reggitori diveniano tanto più sospettosi, quanto più da vicino fiutavano il nembo che stava per isgropparsi.

CAPO III.

I rivolgimenti del 1821 e loro indole — Dei moti di Genova e qual parte gli studenti v'avessero — Generosi portamenti del De Geneys — L'Università occupata da soldatesche; editto del 4 di settembre — Come la R. Deputazione aggravasse la sua mano sugli studenti — Professori privati — Carattere delle R. Patenti del 23 di luglio 1822 — Del Regolamento per le Scuole fuori dell'Università — Riapertura de' corsi universitari nel 1823; nomine d'alcuni bibliotecari, professori e dottori.

Il 14 del novembre 1820, seguendo l'usato stile, dicea 'orazione inaugurale degli studi il professore in divinità Onorio Remondini (1). Ripigliavansi gli insegnamenti; senon-

(1) Cominciò nel 1816 il prof. Gerolamo Vannenes a leggere il discorso 'apertura dell'anno scolastico: toccò l'anno appresso la volta al prof. Luca olari: nel 1818 al prof. Onofrio Scassi e nel 1819 al prof. Carmine Coriviola.

Sebben fuor di luogo, non reputo tuttavia disdicevole un breve cenno intorno *bilancio presuntivo* dell'anno scolastico 1821. Gli introiti ammontavano lire di Genova (*fuori banco*) 110892, delle quali L. 85235 stanziate dal overno e L. 25657 eventuali. Ad altrettanto ascendeano le spese; cioè, .° L. 81615, stabilite *nella pianta generale* dell'Università. 2.° L. 11640, sse bensì, ma non considerate *nella pianta* anzidetta; fra queste si comrendeano L. 6000 per *giubilazioni* ai professori Molini, Gagliuffi, Bocci e ojon, al ragioniere Andrea Graziani e al sac. Gianelli, già prefetto nel ollegio reale: L. 1000 per le spese dell'oratorio e L. 1500 per dotazione ella Biblioteca. 3.° L. 17637 per ispese straordinarie. Fra queste v'han overate L. 4800 in restauri al palazzo: L. 1500 in ampliazione dell'orto otanico: L. 600 al gabinetto di chimica: L. 500 per un busto in marmo S. M. da innalzarsi nell'aula maggiore: L. 2000 per gittar le prime basi un Convitto Accademico, a somiglianza del Collegio delle Provincie in orino: L. 900 per rassettare l'ornato del gran portone, e finalmente . 200 al direttore dell'Oratorio, nella qual carica era succeduto al Soldati rev. Antonio Montaldo. Sull'introito sovraccennato rimaneano tuttavia sponibili L. 2765.

chè a breve andare i professori s' addiedero che il pacifico asilo delle lettere e delle scienze stava per convertirsi in un arena di politiche disquisizioni. Il reggimento costituzionale bandito di recente in Ispagna e nelle due Sicilie infiammava gli animi dell' universale a nuove e ardite macchinazioni: il colonnello Pisa, accontatosi co' capi de' novatori, prometteva aiuti da Napoli: la setta degli *Adelfi*, tramutatasi allora in quella de' *Sublimi Maestri Perfetti* sordamente agitavasi. Non pochi partigiani, in ispecie fra gli studenti, noverava in Genova la *Carboneria*: quanto v' era d' illustre nell' esercito, nel clero e negli uffici civili tuffavasi nelle congiure; senonchè il popolo fu tenuto in disparte e perciò volse a peggio ogni cosa.

Non manco ardenti gli animi de' Torinesi, invano inceppati dai tirannici procedimenti del conte Roburent, dell' abate Botta e del Borgarelli, non che del conte di Revel. Ben egli arditamente diceva — qui non v' ha che un re che comanda, una nobiltà che governa e una plebe che serve — ma lo stolto non sentia l'eco della voce d' Alfieri e lo spirito della democrazia genovese che svecchiavano il feudale Piemonte.....

Intanto il 12 del gennaio sorgeva nefasto per l' Università di Torino, di cittadino sangue macchiata: perchè la Deputazione genovese non affatto tranquilla sugli umori degli studenti, volgevasi al conte Balbo ministro sopra le cose interne per ottenere di far stanziare nella Università una guardia, che a titolo d' onore, contribuisse pure a sodarvi il buon ordine. Il Balbo rimise il negozio al prudente arbitrio del governatore De Geneys, il quale, da quel discreto uomo ch' egli era, tenne miglior partito non porgere agli studenti occasione di diffidenze e di sospizioni.

Prevaleva allora sovra ogni altra in Torino la setta dei *Federati*, il cui intento era l' indipendenza d' Italia e l' ingrandimento di casa Savoia. Non potendo eglino riporre fiducia alcuna in Vittorio Emanuele, buono, ma debole prin-

cipe e infeudato all'Austria ed ai preti, volsero i loro sguardi a Carlo Alberto, giovane allora sui ventitre anni e non caro alla corte per ispiriti avversi alla straniera dominazione. Il dì 6 di marzo 1821 Santa Rosa, Collegno, San Marsano e il conte di Lisio gli offrivano la corona d'Italia. Il resto è assai noto. Scoppiava la rivolta in Alessandria da prima e appresso in tutto il reame, per il che Vittorio Emanuele, rinunciato lo scettro a Carlo Felice che allora trovavasi in Modena, chiamava a reggente il principe di Carignano.

I tempi non volgeano ancora maturi, ed era scritto che la libertà per abbarbicare più fonde le sue radici, dovesse tuttavia bere a ribocco il sangue dei martiri.

Sedeva, come dicemmo, governatore in Genova il De Geneys, il quale avuto appena contezza dell' abdicazione del re (20 di marzo) e in un della fuga di Carlo Alberto, invitò con un suo bando i cittadini ad evitare, cessando le inconsulte tumultuazioni, il pericolo di milizie straniere. Era il De Geneys assai caro all' universale per modi umani e temperato governo, affatto scevro di quella soldatesca burbanza che ostentavano i suoi predecessori, e alla quale i Genovesi mai non seppero a patto alcuno acconciarsi; senonchè dopo il di lui bando, i cittadini dubitosi sulla veridicità delle esposte cose levavansi a rumore: i cannoni del Ponte Reale trassero a scaglia contro il popolo inerme raccolto sotto la Loggia di Banchi, e corse in copia il sangue. Il 22 di marzo, sospeso ogni civile negozio, la città era in piena rivolta; alcuni bassi ufficiali della legione reale leggiera con tre compagnie di gregarii, fatta parte col popolo, innalzavano il grido di *Viva la Costituzione*. Univasi a' sollevati l'eletta degli studenti, in un col tenente Petrini e col maggior Crezia; un capitano che tentò loro opporsi fu morto. Assalito il palazzo del governatore, una mano d'uomini perduti (chè nelle civili turbazioni i facinorosi sempre soperchiano i buoni), l'ebbe tosto a sue mani e l'avrebbe di

curto spacciato, se un Chichizzola non fosse giunto a strappare di pugno ad un beccaio il trafiere che stava per trappassarlo. Leggiamo avere in quella circostanza i *giovani liguri fatto de' lor petti baluardo all' infelice vecchio, e se non a tutta sorte d' ingiurie e villanie, a certa morte lo tolsero; un privato cittadino* (Giacomo Sciaccaluga) *lo ricettava in sua casa e gli studenti diventarono sua guardia* (1).

La rivoluzione del 1821 non fu rivoluzione di popolo, sì di congiurati: egli vide con gioia scalzato il dispotismo dalle sue fondamenta, ma non comprese l'idea de' settarii, i quali poco o nulla, a dir vero, pensavano ad immigliorare le sue condizioni. Quindi e' si tenne da banda, e il rivolgimento, cui non diè mano, fallì. I congiuratori d' allora non amavano i reggimenti popolari: l' istesso Santa Rosa anteponeva l'aristocratica costituzione siciliana a quella più larga di Spagna, che pur venne adottata per non allontanarsi dalle condizioni di Napoli, che avea parteggiatto per essa. Congiuravano allora gl' illustri per casato, per censo ed ingegno; e' non voleano atterrare il principato, sì ringiovenirlo e dargli nuova vita e saldezza. Quindi gli eccessi cui poscia diruppero le signorie rafferme sui troni dalle baionette straniere, sono a mille doppi da condannarsi.

De Geneys ripigliava il governo della città, i di cui decurioni, non che la Camera di Commercio con abbiette parole inneggiavano al restaurato potere. Non così l' universale de' cittadini, i quali tennero dignitoso e severo contegno: anzi danaro e navi apprestarono a porre in salvo le reliquie de' vinti, che accorsero ai genovesi lidi in numero non minore di 1200 e salparono per Grecia, Francia ed Ispagna. E il De Geneys a gareggiare col popolo per sovvenire nei più stretti bisogni i caduti partigiani della rivoluzione e a-

(1) *Della Rivoluzione Piemontese del* 1821 versione dal francese, coll' aggiunta della biografia del conte di Santa Rosa e d' importanti documenti Genova, tipograf. Ponthenier, novembre 1849.

gevolar loro le vie della fuga. Questi suoi umanissimi procedimenti tirarono sul di lui capo il disfavor della corte: ma s' ebbe di rimpatto il plauso de' buoni e la commendazione dei posteri.

Da Modena, ove avea stanza, Carlo Felice legava al Conte Thaon Revel di Pratolongo sterminati poteri e la cura delle sue vendette. Dirà l' istoria civile come esse furono sanguinosamente compiute: il nostro ufficio è ristretto a più modesti confini.

L' Università di Genova chiusa il 20 di aprile, venne tosto occupata da numerosa soldatesca che vi restò aquartierata fino all' autunno del 1823. Invano la Deputazione tenne pratiche col ministro sopra gli affari interni Roget di Colex e col Brignole che trovavasi in Modena presso Carlo Felice; un editto (4 di settembre) del Revel, luogotenente generale del Re, prescriveva; — che le regie Università di Torino e di Genova, fondate ed aperte per essere il santuario della morale e delle sociali discipline, avendo avuto nel loro seno non pochi sovvertitori d' ogni legittima dipendenza ed insani autori di scandalo e di desolazione nel funesto periodo delle passate vicende, non potrebbero essere riaperte senza nuovi ordinamenti che tendessero a riparare cotanto male, e che mentre il Re rivolgeva il pensiero a questo gravissimo oggetto, aveva intanto preso le seguenti determinazioni: 1.° che le due Università e il real Collegio delle Provincie rimanessero chiuse pel venturo anno scolastico; 2.° che gli allievi i quali non avevano partecipato ai passati disordini e avevano il diritto d' aspirare a qualche grado, potessero presentarsi entro il mese di dicembre prossimo alla cancelleria della Università a cui appartenevano, onde subire gli esami per ottenere i rispettivi gradi; 3.° che, onde per cagione de' colpevoli non venissero a soffrire quegli studenti che meritavano protezione ed incoraggiamento, si avessero per i buoni soggetti quei riguardi di agevolezza al conseguimento dei gradi, che potessero conciliarsi colla qualità dei loro studi. —

La Deputazione di Genova troppo bene comprese l'asprezza di quest'editto, che respingea dagli esami tutti coloro che aveano *partecipato ai passati disordini*, ed anzichè temperarne il soverchio, intese con ogni sua cura ad aggravarla. Essa ascrisse a suo merito l'insevir contro i vinti e l'indulgenza fu straniera al suo cuore. Ond'è che con deliberato del 14 di novembre tolse minutamente a scrutare quali atti potessero costituire il reato di *partecipazione*, e dopo lunghe dibattute fermò, doversi considerare, come *partecipi ai passati disordini* — 1.° tutti gli studenti che nei rivolgimenti del marzo si fossero presentati al Governatore per domandargli conto de' proclami e delle carte da lui pubblicate in quell' epoca; 2.° gli studenti che fossero andati ad assalire armatamano il palazzo di lui e avessero tentato disarmare i corpi di guardia; 3.° quelli infine che nei giorni 21, 22 e 23 di marzo si fossero attruppati e scorrendo le contrade della città avessero tentato con grida e schiamazzi di sommovere il popolo, non che quelli che avessero sparso danari, scritti, e tenuto discorsi pubblici e sottoscritto carte e dichiarazioni atte a promuovere la sedizione e con altri atti avessero notoriamente contribuito alla stessa. —

Fermate tai norme, in virtù delle quali niuno poteva adire gli esami, se non fornito di tre attestazioni che facessero fede di non aver partecipato ai tumulti delle tre giornate di marzo, cioè delle attestazioni della polizia generale, del prefetto delle scuole e del direttore della congregazione, la Deputazione con suo manifesto del 19 di decembre abilitava i giovani che aveano potuto conseguire le tre attestazioni anzidette, a proseguire gli studi loro sotto la direzione di persone *probe, religiose e ben affette al regio governo;* liberi gli studenti di lettere, filosofia e teologia ad intraprendere i lor corsi ne' seminari o ne' collegi ove ne esistessero cattedre; i maestri privati non potessero ammettere se non quei discenti che a ciò sarebbero facoltati con una *carta di ammissione*: escluso ogni uditore: dovessero ogni trime-

stre sottoscrivere o rifiutare i *certificati di frequenza*; il direttore dell' Oratorio, dovrà inoltre accertarsi della *loro buona condotta e della loro assiduità nell' adempimento dei doveri di religione e de' suoi santi precetti.*

Queste ed altre tali discipline ebbero piena confermazione in una *instruzione*, che la Deputazione indirizzò ai maestri ed ai riformatori delle Provincie, nella quale di vantaggio inacerbansi i già presi provvedimenti. Si impone inoltre ai maestri l' obbligo d' uniformarsi nel loro insegnamento alle opinioni degli autori che saranno previamente dalla Deputazione prescritti, e intanto per le instituzioni canoniche s' indicavano quelle di monsignor Devoti e per l' anatomia e fisiologia le *Primae lineae physiologiae* dell' Haller.

Per gli studi privati in Genova s' elessero a professori:

Nella facoltà di Teologia.

Vannenes Gerolamo, *Teologia scolastica dogmatica.*
Remondini Onorio, *Idem.*
De Albertis G. B., *Santa Scrittura e lingua ebraica.*
Agnino Francesco, *Teologia morale.*

Nella facoltà di legge.

Bruzzo Matteo, *Instituzioni civili.*
Massone Francesco, *Idem.*
Germi Luigi, *Idem.*
Biale Lorenzo — *Instituzioni canoniche.*
Gandolfi Bernardo, *Idem.*
Bontà Giuseppe, *Pandette.*
Ardizzoni Nicolò, *Idem.*
Mangini Rolando, *Idem.*
Leveroni Angelo, *Idem.*
Marrè Gaetano, *Diritto Commerciale.*
Parodi Cesare, *Idem.*

Nella Facoltà Medico-Chirurgica.

Scassi Onofrio, *Anatomia e Fisiologia.*
Mazzini Giacomo, *Idem.*
Covercelli Marcello, *Idem.*
Pizzorno Giuseppe, *Patologia.*
Mangini Giuseppe, *Idem.*
Mongiardini Gio. Antonio, *Materia medica e Medicina legale.*
Grossi Luigi, *Idem.*
Garibaldi Giuseppe, *Instituzioni chirurgiche.*
Molfino Giuseppe, *Idem.*
Leveroni Gio. Batta, *Ostetricia.*
Serravalle Pietro, *Pratica medica.*
Botto Gerolamo, *Idem.*
Guidetti Giuseppe, *Pratica chirurgica.*
Arata Agostino, *Idem.*

Nella facoltà di Filosofia e Belle Arti.

Tarelli Serafino, *Logica e Metafisica.*
Cambiaso Luigi, *Idem.*
Brignardello Clemente, *Idem.*
Leoni Carlo, *Filosofia morale.*
Parodi Bartolomeo, *Idem.*
Pagano Antonio, *Fisica.*
Elice Ferdinando, *Idem.*
Lanfranco Bernardo, *Idem.*
Sconnio Paolo, *Aritmetica e Geometria.*
Garassini Felice, *Idem.*
Botto Francesco Saverio, *Algebra e sue applicazioni.*
Badano Gerolamo, *Matematiche sublimi.*
Bertora Gerolamo, *Eloquenza italiana.*
Rivara Bartolomeo, *Idem.*

Lari Giacomo, *Eloquenza latina e greca.*
Gianelli Antonio, *Idem.*
Viviani Domenico, *Botanica e Storia naturale.*
Palmarini Giovanni, *Idem.*
Mojon Giuseppe, *Chimica farmaceutica.*
Canobbio Giacinto, *Idem.*
De Ferrari Luigi, *Chimica generale applicata alle Arti.*

Il conte Thaon di Revel aveva annunciato non potersi riaprire le Università, se nuovi ordinamenti non venian prima a disciplinare le cose di sorte, da non dover più temere il rinnovamento delle passate turbazioni. E siffatti provvedimenti emanarono con le R. Patenti del 23 di luglio 1822, improntati di quello spirito di diffidenza e paura, che già avea colpito d'ostracismo le scuole di mutuo insegnamento. E, vaglia il vero; prendendo a disamina i primi due titoli, c'occorrono norme sì minute e severe di vigilanza, vediam spinta tant'oltre la minaccia e il sospetto, adottati tali partiti atti ad impiombare la vivacità delle menti, che li diresti più confacienti a un ergastolo, che non ad un vivaio di giovani eletti, in cui la patria doveva a buon dritto riporre le sue più fiorite speranze. Al prefetto degli studi anzichè degni uffici, s' addossano parti e ministero di berroviere; anzi gli ufficiali e lo stesso direttore di polizia (1) hanno obbligo espresso di invigilare gli studenti e riferire se per avventura alcun d' essi non si riducesse a casa sul calar della notte, se si mostrasse a pubblici ritrovi, a spettacoli, se bazzicasse in luoghi da giuoco o vi prendesse alcuna parte. L' art. 23 sanziona un' iniqua ingiustizia, volendo puniti tutti gli studenti d'una scuola, ove per avventura in essa scoppiasse un qualche disordine. L'art. 31 prescrive che tanto per le ammissioni ai corsi, quanto ad ogni bimestre debbano i giovani presentare *l' at-*

(1) Tit, 2°, Art. 20.

testato del parroco comprovante la frequenza e l' assiduità alle funzioni parrocchiali e la fede della confessione mensile sottoscritta dal confessore e verificata dal rettore della parrocchia in cui la confessione ebbe luogo e dal prefetto degli studenti, e nel bimestre successivo alla pasqua l' attestazione dell' adempimento del precetto pasquale, non che quella d'avere fatto gli esercizi spirituali nel tempo e luogo destinato. A quali lustre, a quai bugiarde dimostrazioni, a quai sacrileghi profanamenti aprissero la via questi rigori, ne faccia stima il discreto lettore.

A questi istessi principii informavasi il Regolamento per le scuole fuori dell' Università, il quale scende perfino a divisare in qual ordine debbano gli alunni uscir dalla scuola: indica le preghiere da farsi e le punizioni da infliggersi. Dal suo tenore apertamente si scorge, doversi ogni scuola affidare agli ecclesiastici; il che per le scuole regie espressamente dichiarasi, lasciando all' arbitrio dei vescovi la più sconfinata ingerenza nelle nomine dei professori. Mercè siffatte pastoie il governo argomentavasi d' aver provveduto abbastanza al mantenimento (recherò le parole stesse delle R. Patenti che sanzionavano il Regolamento per le Università) — di quelli ordini fondamentali che possono assicurare del vero addottrinamento e della saviezza degli studenti — non che — di poter sperare che dalle scuole regolarmente ordinate abbiano ad uscire giovani pari ai loro maggiori, che stimavano essere un solo indivisibile vero le scienze, il trono e Dio — come testualmente s'esprimono le R. Patenti pel Regolamento delle scuole fuori dell' Università.

Sgombrata la soldatesca, il dì 5 del novembre 1823 il prof. Nicolò Ardizzoni disse l'orazione inaugurale agli studi, e s'iniziarono i corsi de' vari insegnamenti, dai teologici in fuori, dacchè gli scolari erano costretti dall'autorità arcivescovile a frequentare le scuole del seminario. Laonde un R. Biglietto (13 del gennaio 1826) ordinava, che lo stipendio de' professori di teologia fosse ridotto della metà, e che ad

essi frattanto venisse affidata la direzione della Biblioteca. Perciò la R. Deputazione, dispensando dal suo ministero il canonico Cogorno (28 di febbraio) prescrivea, che i tre professori esercitassero personalmente e a lor volta ciaschuno, l'ufficio di bibliotecari. Senonchè vana tornava l' opera del P. Remondini, ch' eletto a generale dell' Ordine Carmelitano recavasi a Roma: e il De Albertis avendo chiesto nel 1830 le sue demissioni (1), restò quel compito affidato al solo Vannenes. E' lo tenne per altro assai breve scorcio di tempo, essendo stato nel luglio del 1831 chiamato a surrogarlo l'illustre Faustino Gagliuffi. Lui morto, s'elesse l' avv. Cristoforo Gandolfo di Chiavari (1834) e gli fu dato ad assistente il sac. Jacopo Grassi.

Quanto alla facoltà di legge accenneremo di volo l' elezione di Giuseppe Bontà (1823) all' insegnamento delle Decretali e quella d' Angelo Leveroni alla cattedra del diritto commerciale (1825), cui la morte del prof. Marrè lasciava deserta. L' anno appresso un' altra nobile vita spegnevasi: quella di Rolando Mangini, professore di pandette, surrogato da Matteo Filippo Bruzzo, il cui seggio (instituzioni civili) fu salito dal Leveroni, che lasciava il diritto commerciale a Cesare Parodi. Ma il Leveroni conseguì ben presto la cattedra delle pandette, da cui Nicolò Ardizzoni per regio rescritto del 1827 veniva rimosso. Deplorabili tempi, in cui bastava un lieve dissenso fra il professore e la Deputazione intorno l'ora in cui dovea l'Ardizzoni far sue lezioni, per privare l' Università di uno fra i più grandi luminari del giure!

La facoltà medica perdeva nel 1824 il prof. di Clinica e Nosologia, Onofrio Scassi, eletto a siedere nella r. Deputa-

(1) La morte del P. Remondini avvenne nel 1837: quella del De Albertis nel 1862. Dottissimo nella lingua ebraica, ebbe quest' ultimo il vescovato di Ventimiglia a cui rinunciò, e fu allora decorato del titolo di arcivescovo di Nazianzo. Legò morendo gran parte del pingue suo patrimonio in opere di beneficenza.

zione sopra gli studi. La sua scuola venne condotta da Antonio Mongiardini, surrogato in quella di materia medica e di medicina legale da Giuseppe Antonio Garibaldi, che abbandonò le istituzioni chirurgiche a Gio: Batta Leveroni. Gli succedette nel 1826 per lo insegnamento dell'ostetricia Gerolamo Calvi.

In quest'anno istesso s'instituiva una nuova cattedra di patologia speciale e terapeutica, cui veniva preposto Luigi Grossi, già supplementario alle scuole di medicina.

La facoltà di scienze e belle arti ebbe notevoli accrescimenti da un nuovo Regolamento del 20 di settembre 1822, che prescrivea parecchie norme per gli insegnamenti d'idraulica e d'architettura civile. Il ministro dapprima pretese che i due professori d'algebra e di matematiche sublimi dovessero sobbarcarsi a svolgerne in soli due anni l'intero corso, dividendo le materie in modo, che un professore insegnasse le matematiche pure e l'altro le miste: e per quanto s'attiene all'architettura, abilitavansi i giovani ad imprenderne lo studio sotto un professore di loro scelta; ma finalmente, sulle rimostranze della Deputazione, s'elesse nel 1826 Felice Garassini alla cattedra d'algebra e sue applicazioni, Saverio Botto a quella di calcolo differenziale e integrale, incaricando del corso d'idraulica e delle supplenze il sac. Giacomo Garibaldi, che poscia ebbe anche la scuola di fisica.

La Deputazione agli studi intese altresì a stabilire nell'Università la cattedra d'architettura civile, cui l'illustre Carlo Barabino occupava all'Accademia ligustica di belle arti. Non ottenne l'intento; il Barabino che pur l'avea chiesta s'ebbe un riciso rifiuto. Tentò eziandio d'instituire una scuola di nautica, poichè sebbene una già ne esistesse, della quale erano pubbliche le lezioni e il di cui professore toccava dalla Cassa degli Invalidi il suo onorario, ciò non pertanto il decorare l'Università di una scienza di tanto momento per Genova, reputava tornerebbe assai profittevole. Paolo An-

tonio Nicolay (1) navigatore espertissimo, ne sarebbe stato trascelto a professore, rinunciando ad ogni suo emulomento. Piegavasi a tale richiesta, a dir vero, il ministro: ma il Consiglio d'Ammiragliato s'oppose alla nuova instituzione e il disegno andò a vuoto.

Chiuderemo questa nostra rassegna col registrare la nomina a professore d'eloquenza latina e greca del P. Gio. Battista Spotorno (settembre 1829) che già s'era levato ad altissima estimazione.

L'aggregazione ai diversi Collegi non poteva aver luogo che per l'ordinaria via degli esami. Ond'è che rarissime aggregazioni avvenivano: nel 1827, ad esempio, il collegio medico non ebbe per mezzo d'esame che due soli dottori ed erano Giuseppe Marziale Pescia e Giovanni Arrighetti: uno quello di legge, cioè Gio. Battista Biale: due quello di filosofia e Belle Arti, cioè Gaetano Lavagnino e Giacomo Brignole ufficiale del genio civile. Ad ovviare a un tal difetto, la Deputazione nel 1823 provocava un regio rescritto, con cui si provvide a che i collegi di teologia, di legge e di medicina constassero almeno di dieci dottori ciascuno, in via straordinaria aggregati: e quello di filosofia e lettere di quattro per ciascuna delle sue classi (2).

(1) Autore del *Corso pratico di navigazione,* Genova, presso Yves Gravier. Questo libro in cui s' educarono i nostri capitani marittimi, fu il primo corso nautico scritto da penna italiana.

(2) S'elessero a dottori nel 1823 nel collegio di

Teologia.

Spigno Francesco sac.
Giovanelli Paolo Amedeo, id.

Medicina.

Marchelli Giacomo.
Massola Giacinto
Marrè Gio. Batta.

Filosofia e Belle Arti.

Podestà cav. Luca (classe di matematica).
Parodi Bartolomeo (classe di filosofia)
Spotorno Gio. (classe di lettere).
Bianchi Agostino (idem).

Appresso altri dottori in egual modo aggregavansi: nè per fermo tutti erano di tanta eccellenza d'ingegno da meritarne l'onore. Eccone i nomi:

1825.	Collegio di medicina	— Vincenzo Tavella — Gerolamo Calvi.
1827.	Idem.	— Ciovanni Battista Prasca.
1828.	Filosofia e Belle Arti	— Girolamo Valentini — Bernardo Lanfranco, per la classe di filosofia.
	Idem.	— Benedetto Sanguineti — Agostino Cortese, per la classe di Belle Arti.
	Idem.	— Giuseppe Besio — Giacinto Grillo e Tommaso Assalini, per la classe di matematiche.
	Teologia.	— Francesco Solari.
1829.	Filosofia e Belle Arti.	— Paolo Antonio Nicolay.

CAPO IV.

Deputati, professori, dottori ed addetti all' Università genovese nell' anno scolastico 1830-31. — L' Instituzione del Protomedicato — Arti del ministro Roget de Cholez per affidare l' Università in balia de' Gesuiti — Gravezze imposte dalla R. Deputazione ai professori — Del Collegio Reale e delle civiche Scuole — Le antiche lapidi della Chiesa di S. Domenico.

Nell' agosto del 1825 rielegevasi a capo della Riforma degli studi in Torino il marchese Gian Carlo Brignole, che tenne quel ministero fino all' ottobre del 1829, nel qual tempo gli succedeva il conte Gaspare Michele Gloria, già presidente del Senato in Savoia.

La Deputazione in Genova era retta nel marzo del 1824, in luogo di Nicolò Grillo Cattaneo che avea chiesto lo scambio, dal marchese Stefano Rivarola, il quale occupò quel seggio fino a tutto il 1827. Lui morto, un regio rescritto soppresse la carica di presidente e a vice presidente chiamavasi il marchese Stefano De-Marini. A compiere il numero dei deputati fu trascelto il marchese Paolo Torriglia, Onofrio Scassi (1824) Pompeo Sartorio (1828) e Gian Benedetto Pareto (1829).

E qui giova senz' altro offrire agli occhi del paziente lettore lo specchio completo dei deputati, professori, dottori e addetti all' Università genovese, quale ci occorre all' aprirsi dell' anno scolastico 1830-31.

Deputazione agli Studi.

De Marini cav. Domenico, consigliere di S. M. Vice-presidente. Molini Gian Francesco Battista, professore emerito di giurisprudenza. Torriglia Mar. Paolo Gerolamo, capitano nelle regie armate, cav. dei SS. M. e L. Scassi Onofrio, prof. di Clinica Medica, cav. di S. A. di R. Pareto Mar. Gian Benedetto, Sindaco di 1.a cl. di Genova, gentiluomo di Camera di S. M. Grillo Cattaneo Mar. Nicolò, pres. onor. della Deputazione, Gran Croce de' SS. M. e L.

Professori di Teologia.

Vannenes can. Luigi, di scolastica dogmatica. Remondini P. Maestro Onorio, di scolastica dogmatica. D' Albertis sac. Gio Battista, di scrittura sacra e lingua ebraica. N. N. di morale.

Professori di Legge.

Biale can. Lorenzo Battista, d'instituzioni canoniche. Bruzzo Matteo Filippo, di Pandette. Bontà cav. Giuseppe, di Decretali. Leveroni Angelo, di Pandette. Parodi Cesare, di gius commerciale. Compareti Marco, d' instituzioni civili.

Di Medicina e Chirurgia.

Mongiardini Gio. Antonio, di Clinica interna e Nosologia pratica. Viviani Domenico, di Botanica e storia naturale. Guidetti Giuseppe, di clinica esterna e malattie sifilitiche. Leveroni Gio Battista, d' instit. di chirurgia teorico-pratica e di chirurgia forense. Garibaldi Giuseppe Antonio, di materia medica e medicina legale. Botto Gerolamo, di patologia generale e d' igiene. Mazzini Giacomo, d' anatomia e fisiologia.

Grossi Luigi, di patologia speciale e terapeutica. Calvi Gerolamo d'ostetricia, operazioni chirurgiche e chirurgia forense.

Di Filosofia ed Arti.

Moyon Giuseppe, di chimica. Badano P. Gerolamo, di meccanica. Sconnio Sac. Paolo, di aritmetica e geometria. Botto avv. Francesco Saverio, di calcolo differenziale e integrale. Bertora sac. Gerolamo, d'eloquenza italiana. Leoni sac. Carlo, di filosofia morale. Tarelli can. Serafino, di logica e metafisica. Garassini Felice, di algebra e sue applicazioni. Garibaldi sac. Giacomo, di fisica sperimentale e d'idraulica. Spotorno G. Gio Battista barnabita, d'eloquenza latina. N. N. di chimica generale ed applicata alle arti.

Professori Supplenti.

N. N. per la facoltà di teologia. Maschio sac. Bartolomeo per la facoltà di legge. Agnino sac. Francesco particolarmente per le cattedre d'instituzioni canoniche e decretali. Tavella Vincenzo per le cattedre di medicina. Pedemonte Giovanni per le cattedre di chirurgia. Elice med. Ferdinando prof. di filosofia per le cattedre di fisica. Assalini Tommaso particolarmente per le cattedre di matematica.

Professori emeriti pensionati.

Multedo sac. Ambrogio, di matematica sublime. De Gregori sac. Stefano, di canonica. Massucco sac. Celestino, di eloquenza. Molini avv. Gian Francesco Battista, d'instituzioni civili. Deferrari medico Luigi, di chimica generale ed applicata alle arti. Scassi medico Onofrio, di clinica medica.

Collegio di Teologia.

Giustiniani can. Giuseppe, priore. Cogorno Luigi vicario generale, consigliere. Spigno sac. Francesco. Giovanelli Paolo Amedeo preposito. Musso can. Gio Battista. Dagnino can. Giu-

seppe. Bolasco can. Gerolamo. Solari sac. Francesco, Direttore della 1.a congregazione.

Collegio di Legge.

Ferrari Angelo, priore. Tanlungo Gio Battista, vice-priore. Germi Luigi, consigliere. Maschio sac. Bartolomeo, consigliere. Ardrizzoni Giovanni. Agnino Francesco. Solari Domenico. Biale Gio Battista.

Collegio di Medicina.

Massola Giacinto, priore. Serravalle Pietro, vice-priore. Picasso Vincenzo, consigliere. Arata Agostino, idem. Manzoni Domenico, idem. Pizzorno Giuseppe. Gazzo Giovanni. Marrè Gio Battista. Tavella Vincenzo. Pedemonte Giovanni. Prasca Gio Battista. Bò Angelo. Pescia Giuseppe Marziale. Arrighetti Giovanni. Arata Fortunato.

Collegio di Filosofia ed Arti.

Bertora sac. Gerolamo prof. d' eloq. italiana, priore. Tarelli can. Serafino prof. di logica e metafisica, vice-priore. Multedo sac. Ambrogio prof. giubil., consigliere. Botto Francesco Saverio prof. d' Algebra, idem. Elice Ferdinando. Cambiaso P. Luigi, dei Minori osservanti. Brignardello P. Clemente, Somasco. Barabino Carlo, architetto. Palmarino medico Giovanni. Podestà Luca. Parodi cav. Bartolomeo. Bianchi Agostino. Lavagnino sac. Gaetano. Brignole Giacomo. Lanfranco sac. Bernardo. Valentini sac. Gerolamo. Sanguineti sac. Benedetto. Cortese sac. Agostino. Besio P. Giuseppe, somasco. Grillo Giacinto. Assalini Tomaso. Canobbio Gio. Batta.

Magistrato del Protomedicato.

De Ferrari Luigi prof. emerito, capo. Mongiardini Gio. Antonio, consigliere ordinario. Viviani Domenico, idem. Moyon Giuseppe, consigliere straordinario.

Biblioteca.

Airenti monsignor Giuseppe, vescovo di Savona, bibliotecario onorario. Cogorno Luigi, vicario generale, idem. Corvetto Antonio, assistente.

Assistenti e Dimostratori.

Palmarini Giovanni, di fisica. Ruini Enrico, di clinica chirurgica. Locatelli Giuseppe, di notomia. Cresta Giuseppe, del gabinetto di storia naturale. Picasso Vincenzo, di clinica medica.

Oratorio e Congregazioni.

Solari sac. Francesco direttore della 1.a Congregazione. Lanfranco sac. Bernardo, direttore della 2.a. Lupi sac. Domenico: Migliorini sac. Carlo, cappellani. Sasso Francesco: Trabucco Giuseppe, chierici.

Segreteria.

Raffo Francesco, segretario. Persiani Agostino primo sotto segretario. Saredo Parodi Giacomo, sotto-segretario. Brignole Emanuele, razionale. Brignole Gerolamo, tesoriere. Deferrari Giacomo, primo commesso. Ravano Luigi, secondo commesso. N. N. volontario.

Impiegati dell' Università.

Marenco sac. Stefano, reggente l' ufficio di prefetto delle Scuole all' Università. Ravano Giuseppe Maria, prefetto delle scuole all' Ospedale. Dagnino can. Giuseppe, prefetto degli studenti all' Università. Cremona Ippolito, architetto dell' Università.

Ci occorse primamente in questa rassegna accennare ad un magistrato, che sotto il nome di *Protomedicato* facea parte dell' Università genovese. Gioverà divisarne gli uffici e le leggi che lo reggevano, rifacendosi alla sua instituzione.

Gravi abusi in città e nelle provincie erano invalsi nell'esercizio dell' arte salutare. Uomini destituti d' ogni scienza visitavano gli infermi, e spacciando certi lor farmaci, giuntavano i creduli e gl' ignoranti; medici che la facevano da speziali, speziali che prescrivean medicine; ogni disciplina sossopra. Fino dal giugno del 1818 il Magistrato Supremo si addiede della necessità di por argine a tali sfrenatezze e, annuente la Deputazione, diè fuori il 25 di febbraio del seguente anno un regio editto che instituiva la nuova magistratura.

Ufficio della quale era l' invigilare quanti esercitavano nel territorio del Senato di Genova la medicina, la chirurgia, la farmacia, la veterinaria od alcuna lor parte, non che tutte quelle altre professioni nelle quali l' ignoranza e la frode poteano farsi strumento dell' altrui danno; sciogliere le controversie intorno ai prezzi dei medicinali e intorno l' onorario dovuto ai professori dell' arte: visitare ogni anno le farmacie della città e in un triennio quelle che erano alla sua giurisdizione sottoposte, non che le botteghe e i negozi ove si spacciano derrate che importino alla pubblica igiene e queste, ove d' uopo, distruggere. A capo di un tal magistrato eleggevasi il prof. Luigi Deferrari, e ne furono consiglieri ordinari Domenico Viviani e Antonio Mongiardini: straordinario il prof. Giuseppe Antonio Garibaldi.

Il Protomedicato, appena instituito, creò i suoi rappresentanti in tutta la provincia e diè fuori una tariffa pei medicinali e le droghe corrispondente al vero loro valore, che ingordi speculatori aveano fuor di ogni indebita guisa alterato. Gravi gozzaie e contensioni egli ebbe a durare con la Deputazione, dalle cui strette tendeva continuo a svincolarsi, ora volendo nel proprio archivio depositate le carte, i diplomi e i documenti di quanti vacavano alle arti salutari: finchè gli venne espresso comandamento di sottomettersi all' autorità universitaria. Nè la pace fu più turbata; anzi il Deferrari che era a capo del Magistrato, in benemerenza de' passati

servigi, conseguì nel 1830 il titolo di membro onorario della Deputazione, alla cui presidenza fu eletto il Mongiardini. Intanto cessavano dalla carica di consigliere il Garibaldi, il Viviani ed il Moyon, retribuiti di tenui pensioni, e a lor successori si nominarono nel 1835 Domenico Mangini, presidente: Agostino Laberio, Vincenzo Tavella, consiglieri ordinari e Giovanni Arrighetti, consigliere straordinario: appresso vi furono pure chiamati il dott. Domenico Silvestri ed il prof. Federico Parodi.

Assai notevole fu un nuovo regolamento del 16 gennaio 1841, con il quale abilitavasi il Protomedicato ad ispezionare quanti esercitano non solo la medicina e scienze affini, ma ancora imponevagli di vegliare (Tit. 1) sulle levatrici, farmacisti, droghieri, confettieri, distillatori, acquavitai, erbolai, fabbricanti di birra, d'aceto, d'acque gazzose; determinare le guarentigie, cui devono somministrare coloro che esercitano la professione, e le pene in cui possono incorrere; da norme opportune (Tit. 2) sui medici e chirurghi stranieri, non che per gli oculisti ed i dentisti. Tratta inoltre dell'esercizio (Tit. 3) della farmacia e dei dritti e doveri a quella annessi; prescrive (Tit. 4) le contravenzioni e le ammende ed altri acconci (Tit. 5 e 6) provvedimenti, sia generali, che transitori.

Per buon tratto di tempo non abbiam fatti notevoli da dover registrare: se ne togli le mal celate arti e i tenebrosi aggiramenti onde i Gesuiti puntavano, per essere ricollocati nell'antico lor seggio. E poco andò non venisse lor fatto.

La Deputazione che con ferrea mano pesava sugli studenti, volendo ristabilire le congregazioni nei giorni festivi, con lettere del 2 di settembre e del 31 dicembre 1824 ne fe' espressa domanda al ministro sugli affari interni Roget de Cholez che reggeva altressì le cose della pubblica instruzione. Ed egli, colto il destro, volendo amicarsi la Compagnia, la quale, vinte le prime ritrosie di re Carlo Felice, gia comin-

ciava ad intromettersi in ogni negozio, con lettere del 7 di febbraio 1825 rispondeva — che per ottenere più facilmente e sicuramente l'esatta osservanza di quanto prescrive il regolamento in ordine ai doveri di religione e pietà, non eravi miglior mezzo di quello di affidar la direzione spirituale degli studenti a qualche corporazione religiosa, e in questo caso maggiormente converrebbe di presciegliere a tale ufficio i RR. PP. della Compagnia di Gesù, e quindi dietro tale considerazione sarebbe di avviso di proporre a S. Maestà che si degnasse ordinare: 1. Che la direzione spirituale degli studenti dell'Università venga affidata alla Compagnia di Gesù, la quale mediante l'assegnamento da farsele di annue lire 1250 sulla dote dell'Università, abbia a far fronte a tutte le spese dell'oratorio e provvedere al servizio di esso, togliendosi così le maggiori somme per tale causa stanziate nel bilancio dell'Università medesima; 2. Che sia rimessa alla suddetta Compagnia al principio del prossimo mese d'aprile la chiesa di S. Gerolamo e la sala destinata per le congregazioni cogli utensili e sacri arredi in essa esistenti; 3. Che gli studenti di legge dal principio del sudetto mese di aprile, e gli altri dal principio di novembre adempiano gli doveri di pietà nelle congregazioni, che dai detti Padri verranno stabilite; 4. Che la instruzione catechistica si faccia nel corrente anno nella chiesa di S. Ambrogio e negli anni successivi nella grande aula dell'Università, come praticavasi prima del 1773; 5. Che invece della sottoscrizione del parroco all'*admittatur* debbano gli studenti rapportar quella del direttore spirituale della rispettiva congregazione. —

Nè a ciò standosi il ministro e desioso di ridonare passo passo il sicuro possedimento dell'Università e delle scuole tutte ai gesuiti, accumula nuove proposte ed aggiunge — Siccome poi a termini delle disposizioni sovrane emanate nel luglio del 1815 debbono i gesuiti essere reintegrati nel possesso della predetta chiesa di S. Ambrogio e della *casa degli*

esercizi in Carignano e ristabiliti così secondo la prima loro instituzione, così in conformità delle disposizioni medesime avrei in pensiero di proporre eziandio a S M. di prescrivere:

1. Che quella parte del fabbricato della Università che prima del 1773 serviva all' abitazione dei PP. della Compagnia di Gesù, comprese le sale della biblioteca e designate nel tipo col *N*. 3 *quarto piano* della trasmessami pianta, unitamente ai piani superiori intitolati nella stessa pianta *quinto e sesto piano*, sia rimessa a disposizione della detta Compagnia al principio del venturo anno 1826 e che sieno conservate ad uso degli uffici della Università le cinque sale attigue alla porta della biblioteca indicate in dette piante colle lettere M. L. nel quarto piano, insino a che tali uffizi possano collocarsi altrove;

2. Che a misura che vacheranno in cotesta R. Università le cattedre delle facoltà e scienze che prima del 1773 si insegnavano dai PP. Gesuiti e che questi avranno soggetti per occuparle, sia dato loro lo insegnamento e sieno tolte dal bilancio della Università le somme assegnate per lo stipendio di dette cattedre;

3. Che sieno soppressi gl' impieghi e stipendi di direttore della biblioteca, di assistenti e di bidello della medesima, e mediante l' assegno di lire due mila che sulla dote dell' Università si corrisponderebbe alla detta compagnia, provveda questa alla manutenzione e al servizio della biblioteca, la quale si continuerebbe a tenere aperta come per lo passato a commodo del pubblico, praticandosi le opere necessarie pel libero accesso alla medesima e all' orto botanico;

4. Che finalmente si riaprano in cotesta città le scuole di latinità dai primi elementi sino alla rettorica inclusivamente, e che la città supplisca alle spese della provvista di banchi ed arredi necessari per dette scuole, non che il pagamento del salario a fissarsi al bidello delle medesime, provvedendo pure un sito attiguo alla Università, in cui esse possano convenientemente collocarsi, ogni qual volta dalla detta Com-

pagnia di concerto con la Deputazione, non si creda potersi meglio collocare nel recinto dell' Università con accesso separato. —

Con maggior arte e destrezza non potea vergarsi la lettera che ti mette innanzi il disegno di dare l' Università in balia de' gesuiti e rifare in tutto il 1773, affidando loro per giunta anche le civiche scuole. Ma questa volta la Deputazione non si lasciò cogliere alla tagliuola, e, forte della pubblica opinione, rassegnò tali osservazioni al ministro (1) che lo rattennero da mandare ad effetto il suo divisamento. Gli Ignaziani non ingollarono in pace l' amara disdetta e si posero sotto altro aspetto a rifare tra l' ombre l' ordito, di che diremo a suo luogo.

Abbiamo altrove toccato dell' obbligo imposto ai professori dell' Università di Genova (regolamento del 1846) di scrivere entro un tempo assegnato le loro lezioni e consegnarne un esemplare alla biblioteca: savio provvedimento, come quello che astringe i professori ad occuparsi, quant' è necessario, del nobile lor magistero e a tener dietro ai progredimenti della scienza, e ad ogni

Passo che faccia il secol per sue vie (2).

Da questo dovere parecchi di loro studiavano sciogliersi, costretti com' erano, a cagione del sottile stipendio, a cercare nell' arte salutare o nel foro o in altri lucrosi esercizi una onesta via di guadagno; senonchè la Deputazione non ammettendo scusazioni o pretesti, ordinò nell' agosto del 1825 che a coloro i quali a tempo debito non avessero ottemperato ad una tal prescrizione, venisse sospeso il pagamento d' ogni loro stipendio. E' fu mestieri obbedire. Con non minore sollecitudine vigilava a che niun professore o dottore collegiale licenziasse alle stampe il corso di sue lezioni od

(1) Vedi *Atti della Regia Deputazione agli Studi*. Vol. 7. Seduta del 18 di marzo 1825.

(2) Dante. Purgatorio, Cant. XXX.

altro scritto di qualsiasi ragione, senza averne prima ottenuto l' assenso. Speciale permissione dovè impetrare il Moyon per ristampare il suo corso di chimica, e Lorenzo Biale per pubblicare le lezioni di filosofia morale di Carlo Leoni (1), nonchè il professore di patologia e igiene Gerolamo Botto per dar alla luce il suo *Compendio di un' analisi della moderna dottrina fisiologica e saggio sopra altre odierne dottrine*. Torino 1830 (2).

Passando dall' Università al Collegio Reale e alle civiche scuole, diremo come il primo fiorisse per la savia amministrazione del P. Giuseppe Besio che vi sedeva a rettore (1830) e per gli ottimi insegnamenti di Bernardo Lanfranco che vi leggeva filosofia e di Felice Garassini e Gio Battista Mazzini, il primo dei quali vi dettava la fisica ed oratoria il secondo. Le civiche scuole governava l' ottimo sacerdote Paolo Rebuffo e vi professava rettorica Gio Battista Raggio, sottentrato (1830) al P. Spotorno, che tenea quella cattedra fino dal 1821, nel qual anno vi fu chiamato per le dimissioni date dal P. Gio Maria Piccone, chiarissimo scrittore di cose agrarie (3).

Cessava del pari nel 1830 dal dettare nelle scuole civiche lezioni di poesia il prof. Antonio Nervi, che scrisse dolcissimi versi e *le Lusiadi* di Camoens vestì di italiche note sì pure da togliere altrui a gran pezza la speranza di pareggiarlo.

(1) Questo libro ha per titolo:

De lege et officiis, seu philosophiae moralis elementa. Genuae, typis fratr. Pagano 1828.

(2) Il prof. Botto avea già pubblicate le seguenti memorie:

De Sensibilitate, Dissertatio. Pisis. 1811.

Storia d' una Idrofobia. Parma. 1814.

De humano faetu. Dissertatio. Genuae 1817,

Stampò appresso:

Nuove ricerche ed osservazioni intorno all' avvelenamento cianidrico imputato al sig. Alessandro Heritier, Consultazione. Genova 1842.

(3) Si hanno di Lui:

Sul ristabilimento e coltura de' boschi del Genovesato con una breve instruzione sulla raccolta ed uso di alcune sostanze resinose della malesa e del pino. Genova, Adamo Scionico 1796.

Saggi sull' economia olearia preceduti da un discorso preliminare sulla

E qui rifacendosi alquanto indietro, dobbiamo, come in luogo più acconcio, spendere brevi parole sul dono che il comune di Genova fece all' Università delle lapidi che esistevano nell' antica chiesa di S. Domenico, quando venne atterrata per la costruzione del palazzo dell' Accademia e del teatro Carlo Felice.

Il Consiglio della città, che poco, a dir vero, curava le memorie dell' avite grandezze, di che fa piena fede il rifiuto d' accogliere e ridonare ai patri archivi le preziose collezioni di documenti, che involate a noi dalla Francia e poi rinviate a Torino gli vennero offerte dal regio governo, significava alla Deputazione il vivo suo desiderio di veder conservate nell' Università le antiche lapidi della chiesa di S. Domenico. La Deputazione diceasi parata ad accogliere l' offerta, ma non essendo in sua balìa l' accettare quel dono, ne chiedeva al ministro l' assenso.

Conseguito il quale, le lapidi vennero dapprima collocate in gran parte nelle pareti, lungo le scale, che dal grande cortile danno alla galleria superiore: ma nel 1828 il presidente della Deputazione Vincenzo Serra le volle con pessimo consiglio allogate ai due lati della scala esterna che mette all' orto botanico; e meglio tornava lasciarle sepolte in fondo de' magazzini, anzichè murarle in quel riposto androne, ove gl' insulti dell' intemperie le vanno ogni dì più logorando, ed ove agevolmente nè possono leggersi, nè servire a pubblico uso e vantaggio. D' alcune di esse non v' ha

restaurazione dell' agricoltura. Genova 1808, Stamp. Giossi. Il secondo volume non venne in luce che nel 1810.

Rapport sur le produit sirupeaux des raisins de la Ligurie, comparè au produit moyen des raisins de France, presenté a M. le Maire de Gênes. Gênes, Giossi 1810.

Memoria sull' uso economico e gli effetti sorprendenti del carbone in qualità d' ingrasso per ogni sorta di piante e di terreno. Genova, Tip. Bonaudo 1816.

Le Nozze di Salomone ossia *la Redenzione col ripudio della Sinagoga e l' elezione della Chiesa* (Dramma per musica). Genova, Bonaudo 1817.

quasi più traccia: altre (quelle dei Doria e dei Mari) furono, non ha ancora molti anni, consegnate alle famiglie di loro nome che le richiesero. Nè restano tuttavia ducento cinquanta, non che quaranta *imprese* o stemmi di magnatizie famiglie; ricchissima suppellettile per la storia e per l'arte epigrafica, che sarebbe delitto lasciar ire a perdizione (1).

Fra quelle che esistevano nella chiesa di S. Domenico, raccolte da Francesco Piaggio, il cui manoscritto in più volumi conservasi nella civica biblioteca, molte ve n' hanno pregevolissime per vetustà, talune pei nomi degli illustri defunti dei quali rammentano le gesta o la morte: queste per le memorie che richiamano di grandi famiglie, quelle per i concetti e la forma stessa dell' epigrafe sepolcrale.

Il sarcofago e l' inscrizione più antica è la seguente che noi riportiamo, come ogni altra, fedelmente trascritta:

MCCXXXVIII *die* III *decembris sepulcrum Hieronimi Antonii et Pauli fratrum de Majneriis filiorum et haeredum suorum.*

Segue quest' altra che accenna ad un sepolcro non meno antico:

Tempus edax rerum quod Cosmus Nigronus Philippi filius ante annos MCCXXXXVIIII *sibi suisque posteris sepulcrum fecerat Ioannes Baptista Petri filius Nigronus ab eo oriundus obsoletum vetustate sibi posterisque suis instauravit* 1582.

L' inscrizione che viene appresso ricorda un dottore del Collegio de' medici, che era in voce di saputo astrologo: sedea nel consiglio dei dodici Anziani della repubblica, quando dogava Tommaso Campofregoso, e concorse a cedere a Filippo Maria Visconti duca di Milano il reggimento di Genova a quelle stesse condizioni, alle quali Antoniotto Adorno avealа ceduta a Carlo VI di Francia.

(1) A scongiurare un tale sinistro, l'autore di queste memorie indirizzava fervide supplicazioni al ministro sopra la pubblica Instruzione, per veder modo di dar loro una più dicevole collocazione.

S. Egregi Artium et Medi-
cinae Doctoris D. M. Johannis
Fatinanti Olim de Vultabio
Astrologiae Periti et haeredum Eius
MCCCCXXX *qui obiit Junii* XVII (1).

Splende illustre nei liguri annali quel Giacomo Giustiniani che capitanò una delle navi genovesi nella memorabile giornata di Ponza, in cui Biagio Assereto sbaragliò Alfonso re di Aragona e lo trasse cattivo insieme ai fratelli di lui, Giovanni re di Navarra e Arrigo gran Maestro di S. Giacomo e innumerevoli baroni e cavalieri. Oberto Foglietta negli *Elogi degli Uomini chiari della Liguria* e precisamente nell' elogio di Biagio Assereto, pone che il re di Navarra, dopo avere con diligenza ricerco la condizione di ciascheduno fra i capitani liguri , iscelse fra tutti Giacomo Giustiniano a cui si diede prigioniero, come uno fra i signori dell' isola di Scio. I pronipoti del Giustiniani, restaurando il sepolcro del tritavo , v' apposero versi ne' quali affermano aver lo stesso re Alfonso d' Aragona a lui ceduto la spada. Ecco la doppia inscrizione :

Sepulcrum Dominorum Jacobi
Et Martini Justiniani q.
D.ni Laurentii et Heredum Suorum
MCCCCXXXVIII *Prima Martii.*

Hoc Sepulcrum a D.nis Jacobo
Justiniano Tritavo et Martino Eius
fratre q.m Laurentii q.m Luchini Con-
ditum Vetustate Jam labans Laurentius
Et Hyacintus Justinianus q.m
Jacobi Instaurabant.
Anno MDCXXXX.

(1) L' egregio Dott, G. B. cav. Pescetto nella sua pregevolissima *Biografia Medica Ligure* pag. 41, in luogo di questa data pone *die VII Novembris.* Il Piaggio ha *obiit secunda iulii.* Io per l' opposto leggo nel marmo *obiit iunii* XVII.

Magne Jacobe jaces cui Rex Aragonius uni
Se bello victum dedere sostinuit

Ambierant Alii Alphonsum sibi cedere Magnum
Ipse pares inter primus et impar eras.

Gioverà pur riferire la leggenda sepolcrale di un altro strenuo guerriero, qual era Francesco Spinola di Ottobuono due volte ammiraglio, il quale dapprima sostenne fortemente l'assedio di Gaeta, al cui soccorso venne inviato dalla repubblica, e poscia magnanimamente infranse in Genova il giogo del duca di Milano. Il Foglietta afferma che alla sua morte i cittadini di Gaeta chiarissero, quanto viva serbassero ognor la memoria del giustissimo e temperato imperio suo, col mutarsi della veste e co' bei marmi d'antico lavoro che mandarono a Genova, per custodirne le ceneri (1).

Sepulcrum M. V. D. Francisci Spinulae
qui decessit Finarii Anno Domini
MCCCCXLII *die* IX *februarii.*

Si genus Illustrem Clarum si reddere virtus
Et merita in Patriam vel Benefecta queunt
Et quis erit qui non merito concedere possit
Spinula Francisce laudibus inde tuis.

Quas Olim duris Caieta Erepta Periclis
Testantur Pridem Classis et Imperium
Urbs Almirati Insignem Te Vidit Honore
Haec tua post luxit fata dolore gravi.

Nè questo è il solo degli Spinola, di cui si conservasse il sepolcro nel tempio di S. Domenico: altro ce n'occorre, quel di Battista, cioè, figliuolo di Giorgio signor di Lerma e di Pompejano, che nel 1437 fu uno degli ambasciatori mandati al duca di Milano: nel 1442 uno dei capitani di libertà: nel 1444 capitano d'armata e salì in diversi tempi alle magistrature più illustri della repubblica. L'innocenza della

(1) Il Foglietta pubblicava primamente i suoi elogi in Roma nel 1572 presso gli eredi del Blado, e rifuse intieramente l'opera sua nel 1577, rimandandola in luce coi tipi di Giuseppe De Angelis.

sua vita, l'integrità de' costumi, le dignità sostenute e la larghezza con cui profuse il pingue suo patrimonio a comun prò, gli meritarono il sopranome di grande e di padre della patria, di che ci fa fede l'elogio scolpito sovra il suo avello.

O quicunque vides nùdata fronte viator
Baptistae hic Magni dicito, membra cubant:
Magnanimum soboles genuit quem Spinula civem
Genua quem Patriae noverat esse Patrem:
Felix qui pacis cultor ditissimus auri
Spectatam prolem liquerit urbe suam:
Felix cui tantum Patria haec debere fatetur
Quantum vel Bruto libera Roma suo.
Obiit anno Christi MCCCCLXX.

Il Piaggio nel MS. già mentovato registra le seguenti parole, che pure è credibile esistessero in S. Domenico nella cappella di S. Tomaso, non discoste gran fatto dalla inscrizione suddetta:

Baptistae Spinulae VI *Patritio Optimati*
primario sua ve urbe benemerenti
cujus hic ossa ingenti civitatis honore
condita sunt XII *Augusti* MCCCCLXX
Georgius Amphrio Thomas et Lucas liberi
quam gratissimi patria pietate facientes.

Aggiungeremo in ultimo la scritta del sepolcro che s'eressero i fratelli Giorgio, Giovanni e Francesco Stella figliuoli di Facino, i due primi de' quali, notai e cancellieri del comune come il padre loro, dettarono gli annali di Genova, il Giorgio dal 1298 al 1409 e il Giovanni fino al 1435.

Sepulcrum Georgii
Johannis et Francisci
Filiorum quondam Facini Stelle
Janue Cancellarii
MCCCCXI (1)

(1) Giorgio Stella moriva di pestilenza nel 1420 o 21, quando pur ne caddero tocche l' avola sua e la suocera di Giovanni suo fratello. I fratelli adunque prepararono il loro sepolcro nove o dieci anni innanzi.

Stelligeri Pater alme Poli mundique Redemptor,
Suscipe nos nostrosque pius per secula gnatos.
Quesumus hoc terni frates cognomine Stelle
Supplicibus votis: Prior ipse Georgius ortu.
Hinc ego Franciscus; medius sed utrisque Johannes.

Dappoichè abbiamo così di volo accennato ad alcune delle più antichi lapidi che nella Università si conservano, o, piuttosto, van deperendo, saria grave colpa ommetterne una, che sovra ogni altra merita speciale considerazione, e divenne oggetto di studi e di svariate interpretazioni di dottissimi archeologi. È questa una stele di pietra arenaria, scritta dall' alto in basso con sopravi un' immagine in gran parte rôsa e logorata dal tempo, mal sapresti se d' uomo o di donna, sterrata il 29 del dicembre 1827 a Novà tra Zignano e la Rocchetta su quel della Spezia, sulla destra della Magra e a sinistra del Vara; onde si per ragioni di geografia e si per la forma de' caratteri, tiensi come monumento etrusco. L' abate Zannoni che primo scrisse intorno a questo prezioso cimelio, non dubitò di crederla un' erma o cippo terminale e le parole — *mexunemunius* — tradusse — *me consociavit Munius* — che il prof. Bardelli rammendava in — *me Musus finxit* — ovvero — *me Musus erexit* — Secondo l' eruditissimo Ariodante Fabretti (1) l' inscrizione suona — *mexunemusus* — e sarebbe una memoria funebre, confortato in ciò dall' autorevole opinione dell' Orioli, ed aggiunge: che la testa con cui termina lo stele o cippo, è quale rinviensi in certe specie di canopi non infrequenti negli ipogei etruschi e quindi persiste nella sentenza che null' altro in quella scritta contengasi, dal prenome e dal gentilizio del defunto in fuori — cioè — *Mettus Nemisius* — ovvero — *Metius Nemisius*. — Altri studiosi prendendo le mosse da altre considerazioni lessero in diversa guisa il cimelio (2).

(1) Rivista Contemporanea. Vol. 3, pag. 492.
(2) Celesia. *Dell' antichissimo idioma dei liguri*, pag. 36.

Esso è collocato nel vestibolo della biblioteca e non senza profondo sconforto vi si legge la seguente memoria:

Quem . vides . hic . positum . lapis
terminalis . in . agro . Spediensi
effossus . est. an. MDCCCVIIJ (1)
monetque . lingua . hetrusca
quod . latine . sic. respondet
ME HINC NE MOVEAS.

Una tale interpretazione, come destituta d'ogni valore scientifico, è omai ripudiata dai dotti. — A tutti coloro, scrive il Fabretti, che non ignorano le difficoltà che sorgono ad ogni passo in cosiffatto genere di studi, prima di arrischiare una interpretazione anche congetturale, farà non piccola meraviglia il vedere emmessa senza dubitazione e quasi in modo assoluto una traduzione, la quale alla fin fine non è che un conato ingegnoso, ma ripulsato in gran parte dalla critica filologica e dall'autorità, cred'io, di quanti, come l'Orioli, fecero lunghi e pazienti studi sui vecchissimi dialetti italici. Chi legge quella epigrafe dichiarativa è condotto a ritenere come vero dimostrato, quello ch'è divinazione: e da ciò certi falsi giudizi potrebbero nascere, specialmente nella mente de' giovani ch'entrano nel cammino della erudizione letteraria, intorno alla conoscenza attuale degli idiomi antichi d'Italia. —

(1) Abbiamo conservato la data del ritrovamento del cippo, il 29 di dicembre 1827, ch'è quella segnata dal Zannoni, anzi che la data del 1828 apposta nella memoria, poichè il Zannoni notando esattamente il luogo ove l'inscrizione fu rinvenuta, lascia sopporre che abbia potuto visitarlo e certificare ogni cosa sul luogo medesimo.

CAPO V.

Condizioni politiche sui primordi del regno di Carlo Alberto — Giuseppe Mazzini e la *Giovane Italia* — Martiri e Sanfedisti — Nuove arti e nuove proposte per imbrigliare gli studi — Regio Decreto che ordina l'instituzione d'un Convitto Accademico — Come un tal disegno fallisse — Nuovo Decreto che affida il governo del Convitto Accademico alla Compagnia di Gesù — Chiusura della Università che viene militarmente occupata — I Gesuiti ottengono il palazzo Doria Tursi ad uso di Collegio Reale — Mal governo de' PP. e iniqui lor portamenti — Tristissima condizione delle lettere e delle scienze — I PP. delle Scuole Pie — L'Università dopo un lustro di chiusura è ridonata agli studi.

Allorchè il giovine Carlo Alberto saliva il trono degli avi, non erano ancora spenti gli effetti dell'editto del 21 di maggio 1814, che ricacciò nelle tenebre de' bassi tempi il Piemonte e con esso lui la Liguria. Conciossiachè quell'editto suonasse rivificazione degli ordini religiosi, delle commende, delle banalità, delle decime, del foro militare, demaniale ed ecclesiastico, e, se non in fatto, certo in diritto, de' tratti di corda, delle ruote, della tortura e delle tanaglie infuocate; suonasse il ritorno alle giurisdizioni del vicario, dell'intendente e del carabiniere, alle interdizioni dei protestanti, alle assise gialle con cui si divisavano gli ebrei: ai privilegi innumerevoli dell'aristocrazia, come d'instituire primogeniture e fidecommessi, di non poter esser sostenuti per debiti, di portar armi di qualsiasi generazione, di non sottostare, quanto ai beni feudali, al peso de' pubblici balzelli: di seder nelle chiese in luoghi ove non

fosse lecito al volgo d'appressarsi: di poter esclusivamente conseguire le cariche di corte, le magistrature e le dignità sì civili che militari: d'ottenere in virtù d'un regio rescritto la laurea; d'andar immuni ne' criminali giudizi, tranne il caso di fellonia, dalla pena della tortura e del palco. Arrogi le abusioni, le angherie, le estorzioni, frutto del vassallaggio rinato: tali erano le decime feudali, i pedaggi, i canoni, i laudemii, le tasse nelle successioni dirette e altre infinite. Che diremo di que' privilegi conosciuti sotto il nome di *moratorie*, al cui paragone ogni altra gravezza non era che un leggiero fuscello? Poni ad esempio, un debitore d'illustre prosapia, cui non talentasse saldare i propri debiti: eccoti venir fuora un sovrano decreto, che senza il consentimento del creditore, lo abilita a dilazionare a bellagio il pagamento dovuto. Un nobile scialacquatore è a un pelo di vedere giuridicamente il suo patrimonio passare a mani de' suoi creditori? La protezione reale non può fallirli: chiuse le vie della giustizia, si sforzano i suoi creditori ad una transazione, che gli consente tuttavia di sparnazzare nella lautezza e nel fasto.

Se le condizioni letterarie d'un popolo sono lo specchio fedele delle sue condizioni civili, io devo per interezza di storico, alle sopra discorse cose aggiungerne altre di ben maggior rilevanza.

Sui primordi del regno di Carlo Alberto ardeva in Genova il fuoco di vasta congiura. Ciò non era ignoto al governo; ma chi ne fosse a capo e quai disegni covassero i rivoltosi, non era ancora pervenuto a conoscere (1). Senonchè ben presto il nome della *Giovane Italia* e di Giuseppe Mazzini vennero a cavargli la benda.

Giuseppe Mazzini figliuolo di Giacomo, cui noi vedemmo professore di anatomia e fisiologia, s'appalesò fin da verdi

(1) Il ministro De l'Escarène in sua lettera del 18 di maggio 1833 scriveva al Galateri — Il paroit que le siège du mal est a Gênes, et c'est là que nos avons le moin decouvert. —

anni suoi dotato d' indole ardente e vigorosa. Giova toccare un fatto della prima sua giovinezza, di cui fu teatro l' Università nostra, fatto che non trovo accennato da alcuno dei suoi biografi. Celebravasi nella chiesa dell' Università la festa di S. Luigi Gonzaga, alla quale non manco degli studenti, intervenivano gli alunni del collegio reale. Insorse tra gli gli uni e gli altri questione rispetto ai posti cui doveano occupare, e i Padri che reggeano il collegio s' interposero a pro' de' loro allievi, usando contro la scolaresca sconvenienti maniere. Tanto bastò perchè questa, rotto ogni freno, levasse un vivo tumulto, nel quale vennero per ordine del direttore di polizia catturati Giuseppe Mazzini e Andrea Gastaldi che n' erano a capo. Ma gli studenti offesi da un lato dei mali portamenti dei Padri, e inaspriti dal veder sostenuti que' due fra i loro compagni che con maggiore vivezza n' avean caldeggiato le parti, protestarono apertamente di non voler porre più piè nelle scuole, finchè non fosse lor data quella satisfazione ch' erano in diritto d' attendere. La saldezza de' loro proposti ed il pericolo di nuovi scandali vinsero infatti la prova. I direttori del collegio reale scrissero lettera conveniente di scusa, le porte del carcere s' apersero, e i due sprigionati furono trionfalmente scortati alle lor case.

Da quell' istante la scolaresca ebbe Mazzini a suo duce, ed ei raggruppati a se intorno i giovani più spericolati, audaci e magnanimi, cominciò quell' apostolato di libertà a cui non venne meno giammai. Institui in patria nel 1828 un diario col titolo: l' *Indicatore Genovese*, che venne a breve andare soppresso. Ritentò la prova in Livorno: ma con eguale ventura. Tornato in Genova, la vigile polizia ebbe fumo de' suoi liberali disegni e incarceravalo (1830) per sei mesi in Savona; uscitone, gli fu ingiunto l' esiglio. Ricoveratosi in Marsiglia, fondò la *Giovane Italia* (1832), società segreta ch' ebbe comuni coi Liberi Muratori le dottrine umanitarie, e coi Carbonari i sensi d' unità e d' indipendenza, ma che professando

la massima che ogni sociale rivolgimento doveva iniziarsi dal popolo e a beneficio del popolo, cessava d'esser segreta: poichè dovendo intraprendersi ogni cosa dal popolo, l'arcano tornava impossibile.

Immensi furono i seguitatori di quella setta ed in specie in Liguria, ove n'erano a capo il medico Jacopo Ruffini e partigiani attivissimi i di lui fratelli Agostino e Giovanni. Il giornale della *Giovane Italia* penetrava in mille guise, benchè occultamente, in città, dove gli studenti avidamente lo divoravano e da cui poscia passava a mani di qualche ufficiale, sergente o soldato. La cosa giunse a tale, che i sospetti del governo si volsero in piena certezza. Cominciò a correre il sangue. Francesco Miglio, Giuseppe Biglia e Antonio Gavotti caddero (15 di giugno 1833) sullo spianato della Cava da prodi. Egual fato incontravano Ludovico Turffs e Luciano Piacenza, colpevoli entrambi di *non rivelata cospirazione.* All' estremo supplizio sottraeansi con pronta fuga Giuseppe Garibaldi, il tenente Nicola Arduino, il luogotenente Vaccarezza e i marchesi Rovereto e Cattaneo: il medico Orsini ebbe condanna di vent' anni di ferri, il Noli in perpetuo. Altri molti d' illustri prosapie incarceravansi, e fra questi il marchese Nicolò Cambiaso e suo fratello Gio. Battista, che dovea poscia gloriosamente lasciare la vita sui serragli del due di dicembre in Parigi. Jacopo Ruffini si segava la gola in prigione. La città costernata: i migliori in esiglio: il sospetto e la delazione per ogni dove. Bastava il santo nome d' Italia o altro indizio che accennasse a novità, per essere gettato nelle segrete della Torre o di Gavi; tal sorta ebbero ad incontrare fra i molti ch' io taccio gli avvocati Bixio, Canale e Morelli: e intanto il truce Ratti-Opizzoni, uditore generale di guerra e il Solari, direttore di polizia, conseguiano, premio del sangue versato, titoli e onori.

A queste deplorabili condizioni civili s' informavano le scuole e gli studi. A nome della autorità si proscrivea la ragione: si martoriavano i corpi, l' anime si vollero eunuche.

Nè ciò deve ingenerar meraviglia, tuttavolta si faccia stima che un La Scarena immalvagiva in Torino, reggendo il ministero della polizia, e un Della Torre ottemperava ciecamente ai comandi che gli veniano impartiti dall' Austria, e contro ogni onesto progresso infuriava il prelato romano potentissimo in corte, Tiberio Pacca, per birresche infamie immortale.

E posciacchè ci cadde dalla penna il suo nome, non dee chi scrive delle genovesi cose tacere di tre altri prelati, che genovesi di patria, ad ogni luce di scienza e di civili progredimenti si porsero avversi. Suoneranno eternamente funesti ne' liguri annali i nomi di monsignor Franzoni arcivescovo di Torino e di monsignor Lambruschini arcivescovo di Genova e poi cardinale, odiatori acerbissimi di libertà, non che il nome del cardinal Rivarola. A costui aveva Leone XII conferito (maggio 1824) sconfinati poteri per estirpare le sette che nelle quattro legazioni e nella provincia di Pesaro e Urbino alzavano il capo. Ed egli con l' avidità del tigre tuffossi nel sangue, giudicando sommariamente d' un tratto cinquecento quattordici infelici, dei quali parecchi dannava al patibolo, altri al remo, altri al carcere. Caduto per la sua mostruosa ferocia in abbominio fin anco dei più devoti al papato e sgomentato da arcani terrori, rifuggiossi in Genova. Narravano i suoi famigliari che nel cuor della notte orrendi sogni lo funestassero e a centinaia gli volteggiassero innanzi le bieche fantasime di coloro che furono per opera sua sterminati, nè mai gli venisse fatto per virtù d' esorcismi sottrarsi alle mortali oppressure di quelle visioni di sangue. A notti agitate succedeano giorni più tristi, finchè il rimorso e il terrore lo spensero.

I tempi lungamente volsero al peggio, e il sospetto nutrito da chi timoneggiava la cosa pubblica, che l'animo de' giovani agognasse tuttavia a novità perigliose allo stato, era cagione a dovere fra nuovi lacci inretire gli studi e oppressare gl' ingegni. A tal divisamento mirabilmente tendeva la legge del 1822 e le modificazioni a questa recate dal regio

brevetto del 17 di giugno 1826. Ma ciò non reputandosi tuttavia sufficiente a sradicare dagli animi della gioventù studiosa il desiderio di nuovi ordinamenti civili, si volle por mano a un disegno che ove avesse sortito il divisato effetto, poteva appien tranquillare la più sospettosa tirannide.

Da qualche tempo la Deputazione agli studi veniva sollecitata a significare a Torino la convenienza d' aprire nel palazzo dell' Università un collegio pei giovani delle due Riviere, i quali dovendo vacare agli studi universitari, non avessero congiunti in città presso i quali acconciarsi: difficil cosa, dicevasi, trovare pensionati o locande che offrissero sufficienti guarantigie di moralità per giovinetti balzati di colta nei tumulti d' una città rumorosa: a tutto ciò provvedere un ben disciplinato convitto. La Deputazione presa a quel laccio, ne inviava domanda sul principio del 1823 al ministro sopra le cose interne. Il quale con lettera del 19 di febbraio affrettavasi a rispondere, proponendo alcune variazioni al disegno della Deputazione, ma istessamente ammonendola, che reputava assai difficile il conseguimento della reale approvazione, senza la certezza che la direzione del nuovo istituto verrebbe affidata ad una corporazione religiosa.

Annuiva la Deputazione e intanto apria pratiche dapprima co' PP. Barnabiti e appresso con la congregazione Somasca per affidar loro la direzione del proposto collegio. Ma una mano occulta tirò a sè le fila di quel negozio e ne franse l' ordito. Il rifiuto de' Barnabiti e de' Somaschi costrinse la Deputazione per qualche tempo al silenzio; ma nel nuovo anno in seduta del 17 di settembre deliberava di rivolgersi a Gian Carlo Brignole presidente e capo della Riforma, per veder modo di mandare ad effetto il vagheggiato divisamento. E il Brignole che a ciò s' attendeva, con lettera del 17 di maggio 1326 non indugiava a rispondere: il numero degli alunni non doversi restringere a soli ventisei come la Deputazione avvisava, sì bene allargarsi, comprendendovi non i soli studenti filosofia e belle lettere, ma altresì quelli della

facoltà legale e medica; non esser savia cosa limitare la loro stanza in convitto ad un solo biennio, ma doversi più a a lungo protrarre, con che si verrebbe a conseguire l'intento di custodirli in quell'età appunto in cui maggiormente le passioni tempestano, rendendo di questa guisa il convitto *un vivaio di giovani che unendo alla dottrina i principii di sana morale, fossero in caso col tempo di assumere essi l'esercizio della pubblica instruzione, dopo avere acquistata presso la Deputazione quella stima e confidenza che nasce dalla intima conoscenza del carattere e del modo di pensare dell'individuo: essere perciò necessario occupare una parte maggiore del locale.* E segue di questo tenore, trattando della scelta dei giovani a cui deve esser norma, più che il limite fissato dalla Deputazione, cioè i paesi al di là delle due valli della Polcevera e del Bisagno e del comune di Voltri, la costumatezza, l'adempimento ai doveri di religione e il buon esito degli esami; non esser conveniente porre gli alunni in istanze a due a due, ma doversi allogare in aperte sale per poterli con più agevolezza vegliare a dovere; e segue accennando ad altri più minuti provvedimenti. Aggiunge in ultimo: un doppio timore egli scorgere nella Deputazione, che, cioè, l'Università abbia a patir pregiudizio intorno la proprietà del locale, ove una congregazione religiosa stringa in sue mani il freno del convitto, e che questo possa essere affidato ai Gesuiti con pericolo di veder ricadere a breve andare in loro balia tutti gl'instituti scolastici. Ed egli toglie a dimostrare doversi anteporre una corporazione religiosa, e infondati i timori intorno la proprietà del locale. — L'Università non ha proprietà: (ed era vero, poichè d'ogni cosa era stata spogliata per impinguarne la compagnia di Gesù) essa è un regio stabilimento diretto come ogni altro da una regia amministrazione, mantenuto con fondi, ogni anno a buon piacere da S. M. bilanciati, e quindi i direttori del convitto non ponno acquistare in esso diritto di proprietà, essendo autorizzati a ri-

manervi finchè piaccia a S. M. di mantenerli e nulla più. — Ponea fine il ministro coll' eccitare la Deputazione a riformare il disegno del convitto di guisa, da potersene nel nuovo anno scolastico agevolar l' apertura.

Infatti il 7 di settembre 1827 un regio biglietto ordinava l' instituzione del convitto Accademico, affidandone *interinalmente* il governo a tre sacerdoti del clero secolare. Senonchè quell' *interinalmente* fu il seme che mandò a soqquadro ogni cosa. Il collegio era in punto: disposti i saloni: adobbato il locale: mancavano soltanto gli allievi! La terribile mano della compagnia di Gesù che trasparia da quella bieca parola e che tratto tratto attendevasi alla direzione del collegio Accademico, ebbe sì funesta efficacia, da rimuovere ogni famiglia dall' affidarvi i propri figliuoli. Invano la Deputazione mise in opera ogni suo studio a promuoverne l' apertura, quand' anche gl' inscritti non sommassero che a pochi: invano il prefetto degli studenti adoperò per isviarli dai soliti pensionati o locande e trarli invece al convitto: invano si largheggiò loro con tutta sorta di concessioni o alleviamenti nella spesa del primo corredo: invano il Re stesso con decreto del 12 di marzo 1828 ne estese l' ammissione a tutti gli studenti del suo dominio: ogni provvedimento fu indarno: il fantasma della compagnia di Gesù cui vedevasi già incombere sopra il collegio, estinguendone colle caliginose ali ogni intellettuale vivezza, non permise ad un solo alunno accostarsi alle bolgie fatali.

Ma egli era fisso che i Lojolesi dovessero alfin trionfare. E per fermo un decreto del 14 di luglio del Presidente Capo mandava alla Deputazione di commettere la direzione del collegio alla compagnia di Gesù: che le spese di primo stabilimento fossero sostenute dall' Università e che fatta la debita consegna delle masserizie, suppellettili, arredi ed ogni altra cosa, debba il tutto poi mantenersi e all' uopo rinnovarsi dalla compagnia stessa. La Deputazione era tenuta su queste basi invariabili ad accontarsi, senz' altro, col Procu-

ratore dell'ordine, un P. Brugnato, siccome avvenne: ma essendo essa stata così temeraria da riserbarsi la facoltà di eleggere i ripetitori di giurisprudenza, di medicina ed altre scuole, tuttavolta che la compagnia non avesse religiosi da ciò, un ordine assoluto del capo della Riforma spodestò anche di questo diritto la Deputazione, devolvendone interamente la scelta all' arbitrio dei Padri.

I quali di tanto non paghi, senza por tempo in mezzo, intesero, come è loro stile, ad invadere ogni scuola e sostituirsi in ogni insegnamento: di che l' affidava il reale decreto per lo stabilimento del convitto in data del 18 di agosto, in cui all' articolo 10, si leggono queste significative parole: — È per ultimo nostra intenzione, che la Deputazione stessa si dia pensiero di procurare in prossimità di detto collegio un locale adattato per le scuole di latinità fino alla rettorica inclusivamente, onde possa la detta compagnia di Gesù il più presto possibile ed al più tardi nel corso di due anni assumersi il carico delle scuole medesime sotto la direzione dello stesso Padre Rettore del convitto a comodo della numerosa gioventù accorrente in oggi alle scuole della città. Quindi la compagnia dovrà entro il periodo di tre anni gradatamente compire il numero de' religiosi maestri. — A questi imperiosi editti la Deputazione, non che risentirsi e rassegnare un officio che omai le tornava sì indecoroso, volendo ingraziarsi a Torino, mise fuori un bando da inviarsi ai Riformatori e Delegati nelle Provincie, nel quale con una servilità da non potersi giammai verberare abbastanza, toglieva a magnificare le novelle concessioni del Re, i privilegi di cui fruiva il convitto, le alacri cure, onde la comgnia di Gesù si travagliava per l' ammaestramento de' giovani, esortando da sezzo i padri di famiglia a voler a beneficio de' loro figliuoli *approffittare della grazia sovrana.*

Così dopo quasi un dieci anni di preparazioni, di ostacoli e di trame ordite nell' ombre, s' aperse nel 1829 il collegio Accademico, e la gesuitica manna scese novellamente a in-

dolciare l'animo de' Genovesi, i quali avrebbero ogni più dura prova volentieri patito, anzichè vedere un' altra volta il rugiadoso sinedrio piantar le tende fra loro. Senonchè un sovrano rescritto del 5 di novembre 1830, cui diè origine senz' alcun dubbio la tema che nuove turbazioni civili venissero a scombuiare la pubblica tranquillità, sciolse il nuovo convitto, chiuse i corsi universitari in Torino ed in Genova, e gli Ignaziani furono costretti a sfrattare.

L'Università infatti doveva essere militarmente occupata dal numeroso presidio, che il governatore Venançon, uomo di modi aspri e selvatici, tirava d'ogni parte in città per premunirsi contro i tentativi de' novatori. Invano i deputati De-Marini e Scassi fecero ogni lor prova, onde smuoverlo da tale determinazione, mostrandogli il guasto che ne verrebbe al locale ed agli stabilimenti scientifici: nulla valse a stornarlo. Avvisò allora il De-Marini con l' assenso del Magistrato Supremo di far aquartierare le soldatesche nel collegio reale tenuto dai Padri Somaschi e questo temporaneamente allogare nel locale già occupato dal convitto Accademico. Il traslocamento infatti ebbe luogo, ma pure non salvò in tutto l' Università dall' occupazione militare, che il Venançon volle compiere, facendovi stanziare non manco di tre mila soldati.

Senonchè i Gesuiti inaspriti da un tale trasferimento, soffiavano proditoriamente nel fuoco, suscitavano potenti nemici contro il collegio reale e ne sfatavano ogni provvedimento. Queste perfidiose arti attechivano. Correva il 1835 e l'indica pestilenza svoltasi rapidamente in città, mieteva assai vite: perchè S. M. con decreto del 26 di settembre, cavandone argomento di precauzione, e avvisando *opportuno di non deferire le misure a prendere quanto agli allievi radunati nel collegio reale e ravvisando più conveniente che nel prossimo anno scolastico fosse chiuso quello stabilimento, intese a preoccuparsi dei modi per cui la gioventù potesse continuare gli studi durante quella provvisionale chiusura.*

Con questo arruffamento di stile dettavansi allora i decreti: nè il bastardume delle infranciosate voci è ancora cessato...

Intanto i Gesuiti più che mai si travagliavano per recarsi in mano la direzione del collegio reale, nel quale intento veniano avvalorati dai loro adepti e da vecchie dame pinzocchere che mandavano in volta una lor petizione a tal uopo. E il Re volea di tanta grazia appien satisfarle: anzi cedere per soprassello ai Gesuiti l' istesso palazzo dell' Università, trasferendo questa al palazzo Doria Tursi: ma ne venne poscia rimosso dalle savie considerazioni del Presidente della Deputazione; talchè in quella vece con reale decreto del 10 di giugno 1837 venne cesso agl' Ignaziani il palazzo Doria Tursi, già stanza di Maria Teresa vedova di re Vittorio Emanuele.

Il P. Polidori con vandalica mano cominciò allora a far mutamenti e lavori, che in gran parte sconciarono i pregi architettonici di quel sontuoso edificio. La somma di L. 85,602. 84 già stanziata a carico delle regie entrate in breve venia consumata; altri lavori si divisavano: una nuova capella ed un refetorio, cagione di gravi contestazioni coi proprietari delle case finitime alle falde di Castelletto. Il mobile e le suppellettili dell' antico collegio reale non poteano a lor dire, sopperire ai nuovi bisogni: altre se ne chiesero e fu ogni cosa largamente concessa. Senonchè negli avidi Padri la bramosia del richiedere cresceva a misura che veniva appagata. Da una banda il provinciale de' Gesuiti accalorava le sue instanze a Torino, puntando senza tregua, nè modo: dall' altra il Rettore del collegio di Genova la dava all' impazzata in debiti ed in ispese senza pur ragguagliarne dapprima la Deputazione; cosa tanto più iniqua, in quanto che le nuove gravezze doveano addossarsi sul patrimonio dell' antico collegio reale e perciò anche sui privati collegi Soleri e Soldatini.

Le eccessive richieste e il mal governo dei Padri non poteano passare inosservate; infatti il Presidente Serra scriveva al Presidente Capo il dì 1.° d' ottobre 1839 — Io non metto

tuttavia in dubbio che possano i PP. Gesuiti provare qualche momentaneo imbarazzo; ma dalle informazioni avute per lo passato sull'andamento di altri collegi, lo attribuisco non già alla ristrettezza della dotazione, ma alla imperfezione della loro amministrazione, unita ad una fiducia non fondata che il R. Governo supplirà in caso di deficienza.... Della imperfezione della loro amministrazione è anche prova la traslocazione testè operata pel tempo della villeggiatura in Voghera. Io concedo che sia utile questo cangiamento d'aria per la gioventù: ma tanti altri collegi non hanno villeggiatura, e se i mezzi pecuniari del collegio reale non vi possono far fronte, era d'uopo calcolarlo prima e rinunciare almeno per ora a questo vantaggio, o almeno domandar prima, se ne sarebbero bonificate le spese. — E in data del 9 del detto mese. — Molte sono le domande che sono state fatte: non poche, io ben lo prevedo, si faranno ancora... Io son pienamente convinto che questa (amministrazione del collegio) non è molto economica e direi nè anche pratica del maneggio di un Istituto qual è il nostro, giacchè oltre la prova palpabile della villeggiatura di Voghera, si conosce che le spese da esso fatte tanto straordinariamente, quanto giornaliere, sono senza alcun risparmio, nè buon senso. —

Quanto all'annua dotazione cui percepiva il collegio, ecco quanto ne scriveva al 1.° di ottobre il Collegno — Nelle prime trattative tenute col P. Provinciale... egli propose la somma di L. 21 o 22 mila di annuo assegnamento. Benchè questa somma si riconoscesse assai considerevole e superiore ai bisogni del nuovo collegio, anche comprese le spese di prefettura, di bidello ed altre, tuttavia sul riguardo che si trattava di farvi concorrere la rendita del legato Gandolfo, di cui fu replicatamente fatto cenno esplicito nelle conferenze verbali, e che l'assegno annuo riducevasi perciò ad altre L. 16 mila soltanto, si ottenne dal R. Governo lo stanziamento di simil somma. Allorchè venne questo stabilito con apposite sovrane disposizioni, il P. Provinciale partecipò aver

esso riconosciuto che la rendita del legato Gandolfo era a disposizione del P. Generale e che da lui era stata assegnata per li religiosi studenti di Teologia. Una tale comunicazione così tardiva di una disposizione contraria a quanto si era esposto da più anni tanto all' eccell.^{mo} marchese Brignole allora Presidente Capo, quanto a me successivamente dal Provinciale Polidori e poi dal presente P. Provinciale Lolli sulla intenzione della compagnia di assegnarla per le pubbliche scuole di Genova, di cui si domandava perciò con qualche insistenza l' erezione, mi pose in dovere di riferirne a S. M. e in seguito alle rappresentanze fatte di suo ordine al P. Generale, questi decise doversi accettare il nuovo collegio colla dotazione di L. 16 mila. — Ponea fine il Collegno col dire, non doversi i Gesuiti aspettare novelli assegnamenti, dalle spese delle contribuzioni infuori, per le quali stanziava un annuo aumento di L. 1500.

Senonchè i buoni Padri anzichè perdersi d' animo, levarono a più doppi le lor pretensioni, continuando a squattrinare il pubblico erario e i privati, e attendendo il destro di ferire un colpo gagliardo, che gli avrebbe di colta sfamati, facendo loro piovere in grembo i più larghi tesori. Narro fatti assai noti e di cui l' intera città fu testimone. La Casa dei Gesuiti, detta di S. Ambrogio, possedeva nel 1844 un patrimonio da equipararsi appena a quello dei principi. Esso era conflato non tanto dall' antico asse gesuitico statole fino dal 1816 per sovrana provvisione rimesso, quanto dalle ricupere d' ingenti capitali fatte sui monti esteri, colle quali aveva acquistato pingui possedimenti sì in Piemonte, che in Roma. Arroge una serie considerevole d' eredità e di legati, de' quali la setta per vie coperte e obbliqui aggiramenti s' era impinguata.

Ed ecco un bel dì laceri, smunti come per durate vigilie, scendere i Padri sulla pubblica via, e stendendo ai passanti la destra tremante, chiedere di che sdigiunarsi. Interrogati della improvvisa cagione di tanta loro jattura,

rispondeano: avere il lor Generale dichiarato la Casa di S. Ambrogio Casa professa; non consentire l'ordine loro che le Case professe posseдано beni di sorta; essersi quindi eglino, in virtù della santa obbedienza cui eran tenuti, di presente spogliati dei loro averi fino all'ultimo bruscolo, devolvendoli ad altri loro stabilimenti (1); nè omai lor più rimanere con che campare la vita. Colti i buoni popolani a tal inganno, porsero agli ipocriti infingitori d'ogni maniera soccorsi. Ma a ben altro miravano i Lojolesi. Ed ecco infatti, chiamati in tutta fretta da loro, correre diffilati a S. Ambrogio i benefattori, gli amici, gli aderenti e fin coloro che l'ira ne paventavano o ne ambiano i favori; la vista de' maceri Padri commove ogni cuore: le lor parole, i lor gemiti vincono da sezzo la prova. Inesausta, essi diceano, la pietà dei genovesi animi: stendessero anche questa volta una mano soccorrevole a chi omai si tapinava fra le strette del più estremo disagio. Se viscere di misericordia essi aveano, aprissero di presente una sottoscrizione a favore della compagnia di Gesù: le più agiate famiglie dieno il loro nome e soscrivano un tanto all'anno od al mese. Dio renderà il cento per dieci.

Pochi furono i coraggiosi, anche fra gli osteggiatori degli Ignaziani, che in tanta tristizia di tempi, osassero negare il loro nome. Francesco Forte ch'ebbe per lunghi anni il governo dell'amministrazione gesuitica, narrava che l'annuo provento di questa sottoscrizione ammontava a 30 mila lire a un dipresso; lo scrittore di queste istorie che nel 1848 ebbe a sue mani gl'istessi autentici registri degli oblatori, può con tutta coscienza affermare ch'una tal somma, anzichè superlativa, è anzi al disotto del vero (2).

(1) Fra questi citeremo lo *Scolasticato* detto dei SS. Martiri in Torino, cui veniano assegnate lire 23900.

(2) Acerbe parole io sto per iscrivere contro i mali procedimenti della compagnia; ma valga, ove d'uopo, a scagionarmi il sapere ch'io non alterai punto d'un dramma la verità de' fatti narrati. Nè cieco odio mi

I Gesuiti poteano adunque omai considerarsi ben saldi in arcione, avvalorati, com'erano, dai reggitori, circondati da benefattori e da amici, ricchi a danaro e con le scuole a lor mani. Senonchè e' non soleano punto occuparsi de' primi rudimenti della puerizia, tanto necessari a informar l'animo de' fanciulli a quel fare evirato, che gli spoglia d'ogni leggiadra baldanza, e per tempo adusandoli a tremare a verga a verga innanzi alla ferula del precettore, gli dispone a strumenti umilissimi di servitù. E' convenia dunque far capo ad un ordine religioso, che accogliendo nelle sue scuole i fanciulli dall'età loro più tenera, gettasse in quei verginali cuori tal seme, che potesse un giorno, sotto il gesuitico afflato, dar frutti conformi all'indole delle loro instituzioni. La scelta non era difficile; nel 1838 chiamavansi gl'Ignorantelli tra noi, e venne loro per ordine sovrano concessa quella parte dell'antico collegio che servia per le scuole de' PP. Somaschi.

Da quest'istante la gesuitica contaminazione non ebbe più ritegno nè modo. Genova fu eletta a sede de' tenebrosi lor ricettacoli, da cui tendeano le reti a rapinare gli averi e a corrompere i cuori. Avvoloravanli in queste arti nefande, oltre gli Ignorantelli, le Dame del Sacro Cuore e le congregazioni, tra religiose e birresche, di S. Raffaele pei fanciulli, di Santa Dorotea per le donzelle, e quella del Beato Leonardo fondata da un prete Sturla, de' cui procedimenti è bello il tacere. Ivi le sante macchinazioni dirette a tessere inganni, a seminare errori; ivi le pie frodi vôlte a carpire eredità e a dare o togliere impieghi; ivi le ben ordite calunnie a danno de' liberi ingegni, le velate ipocrisie, l'intolleranze e le delazioni di

muove. Nella cacciata degli Ignaziani il dì 1.º di marzo 1848, io capitano allora dei Bersaglieri Genovesi, m'adoperai non senza qualche rischio a sottrarre i PP. al furore della irruente plebe; nè tutti hanno ancora obliato il 21 di giugno dello istesso anno, quando scoperto in Genova il P. Gastaldi e minacciato d'essere fatto a brani dal popolo, mi fu dato far argine con non più di 50 bersaglieri alla turba che inferocita lo voleva a sue mani, e trarlo incolume alle carceri di S. Andrea.

cui faceasi complice il confessionale, sorprendendo i segreti delle famiglie, dividendo dai mariti le mogli, i figli dai padri. Una turba di vecchie bizzocche e di peccatrici dismesse s'accontava ogni dì co' PP. Minini e Giordano, i quali coll'opera loro s'insinuavano nell'aule patrizie, ne' femminili collegi, ne' monasteri, ne' chiostri, ingegnandosi ovunque preparare una generazione eunuca, servile e d'ogni magnanimo ardimento persecutrice codarda. Gesuitismo e polizia suonavano una sol cosa, da questo divario in fuori, che gli Ignaziani d'ogni segreto giunto a loro saputa sapeano cavare acconcio partito. A tutti è noto come due Loiolesi si profferissero al Solari, direttore di polizia, a dargli contezza d'ogni più minuto avvenimento che potesse aver luogo in città (1).

Quanto di ciò s'avvantaggiassero le scienze e gli studi, lo dirà con autorevole testimonianza Vincenzo Gioberti, di cui è pregio dell'opera riferir le parole — Come mai può fiorire e fruttare la religione quando si corrompe e in suo nome si predica una morale ribalda che non ha su molti di cristiano che le sembianze? Quando s'insegna un costume di cui gli onesti gentili si vergognerebbero? Quando s'inculca una giustizia che contraddice alle leggi pubbliche e non può avere altra sanzione che quella degli scherani? Tale è lo strano e lagrimevole spettacolo che l'insegnamento ecclesiatico porge in Genova e in tutti i luoghi dove regnano i Gesuiti. Ivi il prete giustifica spesso le azioni i cui commettitori sono dal giudice civile dannati alla gogna e al patibolo. Ivi il foro umano condanna all'ammenda e alla pena, quando il ministro di Dio non obbliga nemmeno alla restituzione. Ivi infine il tempio, il pulpito, il tribunale di penitenza sono convertiti in seggio e strumento profano di delazioni e di calunnia, e la casa di Dio è profanata dal traffico indegno non solo delle sostanze, ma dell'amore dei cittadini — (2).

(1) Gioberti, il *Gesuita Moderno*, V. IV. 14, pag. 361.
(2) Gioberti, il *Gesuito Moderno*, V. IV, Cap. 19. pag. 371.

E come avrebbero potuto vigoreggiare in quel gesuitico bulicame gli studi, quando il brio degli ingegni recavasi a colpa e venivano oppressati in mille guise i migliori? Il Serra mettea fuori la sua lodatissima istoria, in cui le glorie repubblicane della Liguria erano degnamente descritte: tanto bastò perchè ne aombrasse la corte e si cercasse in Carlo Varese, egregio scrittor di romanzi, un emulo da contraporli. A invidiabile fama era salito il P. G. Battista Spotorno, uomo di cui non erano ignoti i liberi intendimenti; ed ecco aizzarseli contro un Felice Isnardi, che con lazzi da paltoniere gli amareggiò lungamente la vita. Nè a ciò s'opponeano i Revisori civili od ecclesiastici, ufficio de' quali era straziare gli autori, e con norcine cesoie mutilarne gli scritti. Primeggiava su questi come delegato della Grande Cancelleria un senatore Antonio Calsamiglia, per supina ignoranza famoso, come quegli che vietò l'introduzione ne' regi stati alle *Cento Novelle* del Boccaccio e istessamente ne ammise il *Decamerone*: nè mai volle consentire che il poema di Dante si nomasse *Divina Commedia*, sia perchè *commedia* non era, mancandovi, a suo dire, l'*elenco dei personaggi*; sia perchè una *commedia* non poteva versare che in tema affatto profano. Degno riscontro egli aveva per la parte ecclesiastica in un Giuseppe Frassinetti, priore di Santa Sabina, il quale mentre all'autore di queste memorie vietava, in nome della religione, un'amara parola contro Filippo II, il Tiberio della Spagna, si facea lecito, in nome di questa istessa religione, scrivere e pubblicare lo schifoso libercolo — *Due parole all'orecchio delle gentili Signore.* —

Mentre Genova dolorava l'abbiezione in cui erano caduti gl'Instituti d'educazione, i PP. delle Scuole Pie, del cui insegnamento durava ancor gradita la ricordanza, ottennero di aprire a tutte loro spese una scuola, da aumentarsi passo passo fino alla rettorica, non altro chiedendo i degni figli del Calasanzio a compenso di loro fatiche che l'opera stessa. Ma un compenso eglino s'ebbero e largo nella pubblica estima-

zione: imperocchè fin dai loro primordi l'affluenza de' giovinetti fu tale, che non bastando le già disposte sale a contenerne la piena, fu mestieri tôrre in affitto una casa attigua al loro convento, la quale anch' essa ben presto parve angusta di troppo al numero strabocchevole degli accorrenti discepoli. Anche i loro collegi in Liguria, quelli in ispecie di Carcare, di Savona e di Finalborgo fioriano per ottime discipline e per chiarezza di lettere.

Intanto dopo un lustro di chiusura l'Università veniva ridonata agli studi. Durante quel doloroso periodo di tempo, un sovrano rescritto ordinava annualmente quanto per le scuole e per gli esami fosse espediente di farsi: in ogni provincia eleggevansi privati Ripetitori, i quali avevano il carico d' adottrinare gli studenti delle diverse facoltà, e questi Ripetitori d' anno in anno riconfermavansi (1). Nulla del resto che ci paia degno di speciale menzione.

(1) Erano Ripetitori nel 1833:

Per Novi — Isola Ferdinando per le instituzioni canoniche e civili e pel dritto commerciale.
— Ferettino Giuseppe per le Decretali.
— Cattaneo Giuseppe per le Pandette.
Per Savona — Tissoni G. B. per le Decretali e pel dritto commerciale.
— Nervi Giuseppe per le Pandette.
— Cappa Paolo per le instituzioni civili e canoniche.
Per Albenga — Losno Filippo per le Pandette e Decretali.
— Della Valle Benedetto pel dritto commerciale.
— R. Ferrari Giuseppe per le instituzioni civili e canoniche.
Per Chiavari — Lagomaggiore Bernardo per le Decretali.
— Revelli Lazzaro per le Pandette e dritto commerciale.
— Delpino Enrico per le instituzioni civili e canoniche.
Per Genova — Gando Lorenzo per le Pandette.
— Gando Vincenzo per le decretali.
— R. Daneri G. B. per le instituzioni civili e canoniche.
— Pizzorno Giacomo pel dritto commerciale.

Gli studenti della provincia di Spezia erano tenuti a recarsi in Chiavari.

CAPO VI.

La R. Deputazione agli studi e sua soppressione — Della facoltà teologica e de' suoi professori — Della facoltà di giurisprudenza e d'alcuni regolamenti che successivamente la ressero — Della facoltà di medicina e chirurgia e del suo nuovo ordinamento — Della facoltà di filosofia ed arti tramutata con miglior senno in facoltà di scienze e lettere.

Al conte Gasparo Gloria succedea nel febbrajo del 1832 nella presidenza del magistrato della Riforma e della Deputazione agli studi dell'università di Genova il cav. Luigi Provana di Collegno; cui sottentrò nel novembre del 1840 mons. Dionigi Pasio vescovo d'Alessandria, il quale resse assai fiaccamente la pubblica instruzione fino a tutto il 1844, nel qual tempo eleggevasi a presidente capo della Università il marchese Cesare Alfieri di Sostegno. Il nuovo assetto che le Regie Patenti del 30 di novembre 1837 davano alle cose universitarie, tolse via questa carica, e l'Alfieri nominato primo segretario di stato per la pubblica instruzione, eleggeva a suo primo ufficiale il cav. Carlo Boncompagni, che nello stesso anno a lui succedeva, e venne indi a non molto surrogato da Carlo Cadorna.

Per ciò che più da presso s'attiene all'Università nostra diremo, che cessato nel maggio del 1832 per grave età e rotta salute dall'ufficio di vice presidente della Deputazione agli studi Domenico De Marini, gli sottentrava il march. Marcello Durazzo, personaggio di nobilissimi spiriti, di generosi intendimenti, come quegli che agli stabilimenti scientifici dell'Università volle donato l'annuo sti-

pendio assegnato alla sua carica. Ritiratosi a vita privata nel 1836 per alcuni dissensi col Magistrato della Riforma intorno le scuole d'Alassio, fu a quella dignità levato il march. Vincenzo Serra (fratello a quel Girolamo che resse l'Accademia imperiale) ingegno straniero, se vuolsi, ad ogni buon gusto, ma versatissimo nelle lettere greche e latine. (1) Lui morto, vi sottentrava nell' ottobre del 1846 il march. Tomaso Spinola, finchè l'anno appresso venne soppressa la Regia Deputazione che lasciò di se così infelice memoria, in ispecie negli ultimi tempi, in cui furono chiamati a sedervi uomini dammeno, come i marchesi Nicolò Pallavicini e Paolo Torriglia, o (1838) ferocemente nimichevoli ad ogni progresso, come Lorenzo Biale (1831) che fu poi vescovo di Ventimiglia, il prevosto di N. S. delle Vigne Domenico Gualco (2) e

(1) Abbiamo di Lui:

Pensieri religiosi e *morali*. Genova 1828. Tip. Ponthenier.

Le Odi di Pindaro. Genova. 1841. Tipogr. Ferrando.

Le Odi d'Orazio. Idem. oltre due scrittarelli, in cui togliendo a difendere il P. Spotorno dalle villane aggressioni di Felice Isnardi, chiarisce con documenti che Cristoforo Colombo non nacque in Cogoleto.

(2) È autore delle seguenti opere:

De Romano Pontifice. V. 2. Aug. Taurinorum. Typis Hyacinti Marietti 1837.

De Matrimonio. V. 2. Typis Pomba et Soc. 1837.

De Iure sacri Asyli. V. 1. Typis Ferrando. 1840.

De judiciaria Ecclesiae potestate et causis ecclesiasticis, una cum duobus appendicibus: De imploratione bracchii saecularis, et de Regio Exequatur. Idem. 1843.

De personali Clericorum immunitate. Idem.

Brevi instruzioni e preghiere. Genova. Tipi Pagano 1840.

L'Autorità Sovrana. Genova. Tip. Ferrando 1840.

Brevi cenni intorno la vita di S. Ignazio di Loiola. Tip. Ferrando 1841.

La pia Associazione del SS. ed immacolato Cuor di Maria per la conversione de' peccatori. Idem. 1844.

Giansenio d'Ipri. Idem. 1843.

Doveri verso Dio, verso il prossimo e se stesso. Idem. 1846.

La vera Religiosa. Idem.

Coraggio e fortezza. Idem.

Le nozze cristiane. Idem. 1847.

La dommatica definizione dell' Immacolato Concepimento della B. Vergine Maria. Apologetico. Vol. 2, Genova. Tip. Fassi-Como 1855-56.

l' avv. Giacomo Pizzorni (1836) ch' ebbe titolo di censore. Ben a ragione l' illustre Lorenzo Pareto volle tenersi mondo di tanta sozzura e ricusò l' onore di deputato a lui conferito.

Visto in quali mani successivamente pervenne il governo delle cose universitarie, dobbiamo ora dir di coloro che furono chiamati all' altissimo ministero dell' insegnamento. E' mi sarà d' uopo addentrarmi in particolarità minute e più rispondenti all' indole d' una biografia che non d' una storia, anzi tali da stancare la longanimità d' ogni più benigno lettore: ma valgami di scusa l' aridezza del tema e il pensiero che non tutto tornerà forse disutile al futuro storiografo della ligure letteratura.

Prendendo le mosse dalla facoltà teologica, diremo che dopo l' editto del 18 di agosto 1835 il quale ripristinava una tal facoltà, che da più anni era muta, se ne elessero a professori nell' ottobre del 1837 il can.° Gerolamo Bolasco, e il sac. Giuseppe Oliva, incaricati dell' insegnamento della teologia speculativa, e il sac. Giuseppe Massa di quello della morale. L' anno appresso alla cattedra della teologia speculativa fu trascelto il sac. Salvatore Magnasco, devolvendo all'Oliva quella della sacra scrittura e di lingua ebraica. Ma non volendo l' autorità ecclesiastica riconoscere il conferimento dei gradi teologici, come quella che era estranea alla loro collazione, ed essendo di conseguente deserte le scuole, avvisossi di richiamare in vigore una consuetudine antica, per cui, risuscitando i tempi di mezzo, creavasi con breve pontificio a cancelliere dell' Università l' arcivescovo di Genova, dal quale doveansi conferire tutti i gradi accademici. (1)

Al prof. Massa deceduto nel 1842 e universalmente compianto per la bontà del suo insegnamento, successe il sac. Antonio Balbi, e finalmente nell' ottobre del 1848, creata una cattedra d' eloquenza sacra, venne trascelto a reggerla il P. G. B. Giuliani de' chierici Regolari Somaschi.

(1) R. Decreto 21 d' ottobre 1838. L' Arcivescovo riceveva la propina di L. 10 per i gradi di licenza e di L. 14 per quelli di laurea.

Istessamente nella facoltà di giurisprudenza parecchi mutamenti avean luogo. Al prof. di pandette Matteo Filippo Bruzzo succedeva nell' agosto del 1836 il dott. Clemente Mongiardini: un anno appresso per la morte di Marco Compareto s' addossò la cattedra delle instituzioni civili a Luigi Casanova, uno degli ingegni più acuti ch' abbiano illustrato il foro genovese. Il can. Giuseppe Daneri, che fino dal 1835 in luogo di Lorenzo Biale leggeva le instituzioni canoniche s' ebbe la cattedra delle decretali (1842), già tenuta da Giuseppe Bontà: e al suo seggio fu chiamato il dott. Giuseppe Ferrari. (1) Ma soppresso nel 1847 l' insegnamento delle instituzioni canoniche, e' passò a leggere etica in luogo del prof. Lanfranco. Il carico di supplementario alle scuole venne allora affidato a Giuseppe Morro, ingegno coltissimo in più maniere di studi, il quale nel 1844 ottenne la cattedra d' instituzioni civili. Toccò la supplenza a Francesco Novara.

Prima di proseguire la nostra rassegna intorno i mutamenti avvenuti nelle diverse facoltà, crediamo dicevole sostare alquanto, e dire del nuovo regolamento, come quello che racchiude alcune norme pel corso del diritto nell' Università di Genova più rispondenti all' indole e ai bisogni locali. L' art. 1. di questo regolamento sanzionato nel luglio 1844 determina le materie dell' insegnamento, cioè instituzioni del diritto canonico, e del diritto civile: il diritto canonico, civile, commerciale e penale e quello di procedura sì civile che criminale. Seguono (art.[i] 2, 3, 4, 5, 7, 11) alcune prescrizioni intorno l' ordinamento degli studi, i trattati da consultarsi e il numero delle lezioni settimanali ristrette alla durata d' un' ora e un quarto. L' art. 6. impone che ciascun professore, posta da banda la consuetudine di dettare in

(1) E' dava fuori il suo corso col titolo:
Summa institutionum canonicarum a sac. prof. Joseph C. Ferrari auditoribus suis proposita. Genuae ex typ. archiepiscopali: senza data d' anno, ma certo del 1845.

iscuola le proprie lezioni, attenda invece a raccoglierle e dar loro, coll'assenso della Deputazione, la pubblicità della stampa. Nell' 8.° si abilita il professore ad usare nell' insegnamento la lingua italiana, se ne togli l' instituzioni canoniche, il diritto canonico e quelle del professore di diritto civile, che versassero sul dominio, le servitù e le successioni, per le quali materie dovrà mantenersi l' uso della lingua latina: provvedimento lodevolissimo, cui la commissione genovese incaricata di compilare l' anzidetto regolamento propugnò con gravi e inconfutabili argomentazioni. Infine nel 9 e nel 10 art. si tratta della materia degli esami e dei titoli.

Una tal legge che prescriveva l' instituzione d' una nuova cattedra di diritto penale e procedura civile e criminale (la quale venne infatti affidata al dott. Dommenico De Ferrari) non istette per altro lungamente in vigore: perchè nel 16 luglio 1847 venne sostituita da un' altra. La nuova legge reca a dodici le materie dell' insegnamento del giure, cioè:

Instituzioni di diritto romano
Storia del diritto
Il diritto romano
Il diritto ecclesiastico
Il codice civile
Il diritto commerciale
Elementi di Economia sociale
Procedura civile e criminale
La teoria delle prove in materia civile e criminale
Il diritto penale
Principii razionali del diritto
Elementi del diritto pubblico;

traccia saviissime norme sulle esercitazioni scolastiche (1), determina il tempo e la forma degli esami, in ispecie di

(1) Nelle note del P. Isnardi trovo alcune assennate osservazioni in proposito. Mi gode l' animo nel poterle testualmente qui riferire.

« L' alunno che prende parte alla discussione delle questioni proposte

quelli della dupplice laurea e le pubbliche disputazioni, porge acconcio indirizzo per le aggregazioni al Collegio, oltre un appendice per gli studi di notaro e causidico, pei quali si prescrive un corso di diritto civile e di procedura da compiersi in un non più di due anni.

per sostenerle o combatterle, vi si prepara diligentemente, ricerca ed ordina i suoi argomenti, richiama le autorità e le sentenze, studiasi di porgere gli uni e le altre nel modo migliore, non trascurando la proprietà e l'eleganza della lingua, gli accorgimenti e i dettami dell'eloquenza, assuefacendosi in una alla improvvisazione del dire, acquistando facilità d'eloquio, addestrandosi a quella, si direbbe, ginnastica intellettuale, non meno vantaggiosa negli studi, che negli affari della vita civile..... Siffatte esercitazioni sono il *circulus* proverbiale che tanto concorre all'acquisto della dottrina, la palestra ove si formano gli uomini grandi. Nelle antiche Università erano pressocchè continue e ne uscivano ingegni di maravigliosa possanza. Sventuratamente, come già altrove notammo, si avvolgevano in questioni speciose e futili: ma in queste stesse quant' ampiezza ed acume recavano? Nè al dì d'oggi è venuta meno la capacità delle menti e la gagliardia de' cervelli, ma sventuratamente ancora il metodo fallisce ed havvi assoluto difetto d'esercizio e di emulazione. Con due o tre brevi ore di lezione per settimana, nelle quali un professore legge o dice una sua disertazione, sminuzzando in diversi rami particolari la scienza, accorciate oltre modo le lezioni di materie diverse, cosicchè lo studente passa da l'una all'altre, ascoltatore indifferente ed ozioso senza prender note, senza domandare spiegazione di ciò che per avventura non comprende, impossibilitato in tanta varietà di fissare l'attenzione sopra tema alcuno, di meditarlo, di ordinare nella sua mente le idee e di studiare le relazioni delle cose, che può, che deve aspettarsi? Tutto ciò non riesce che ad ottennere voti sufficienti in un facile esame ed a una illusione di falso sapere, ad una confusione indigesta di dottrine, ad infiacchimenti delle facoltà intellettuali, ad un inganno. Arroge le distrazioni dagli studi prodotta dalla rapidità delle vicende politiche, il frequente variare delle leggi che li governano, onde si sovvertono le basi dell'insegnamento appena gittate, e non si avrà più cagione di sorpresa in vedere il decadimento e la rovina degli studi medesimi, ma soltanto motivo di deplorarla. E questi mali potranno difficilmente ripararsi col mettere insieme nuovi organamenti universitari, invocando sublimi principii, esempi di altre nazioni, speranze molte volte vagheggiate e deluse. Si faranno anzi maggiori e le cose volgeranno sempre in peggio, finchè non si provveda con regole pratiche, poche ma buone, tanto più efficaci quanto più presentemente trascurate e sprezzate, fra le quali noi riponiamo ben condotte, lunghe e costanti esercitazioni in tutti i corsi sì razionali, che sperimentali ».

A dar pratica esecuzione a questo regolamento ora d' uopo compartire in modo diverso le cattedre e crearne di nuove. A ciò avvisava il R. Decreto del 4 di settembre dello stesso anno nel modo seguente;

Leveroni Angelo — Diritto romano
Parodi Cesare — Diritto commerciale e gli elementi di economia sociale
Daneri Gio Battista — Diritto ecclesiastico
Mongiardini Clemente Antonio — Codice civile
Morro Giuseppe — Procedura e teoria delle prove
Deferrari Domenico — Diritto penale
Caveri Antonio — Principii razionali del diritto
Novara Francesco Antonio — Instituzioni del diritto romano e storia del diritto
Figari Francesco — Diritto civile patrio pei notari e causidici.

L' insufficienza di questo nuovo ordinamento delle scienze legali non tardò gran fatto a ravvisarsi: laonde con Decreto del 30 d' ottobre 1848 vi si aggiunsero tre nuove cattedre. Furono a queste chiamati tre splendidi ingegni: ebbe il dott. Nicolò Magioncalda l' economia politica: il dott. Fabio Accame il diritto amministrativo e fu indotto (era debito di giustizia) a ripigliare l' insegnamento, come prof. di diritto costituzionale pubblico ed internazionale, quel Lodovico Casanova, che per universalità di sapere e profondità di vedute non aveva tra il foro ch' il pareggiasse. Senonchè estenuato dalle protratte vigilie e assalito da lenta paralisi, chiudeva nel 1853 i suoi giorni fra l' universale compianto (1).

Poche mutazioni per più anni ebber luogo. Sottentrava al Leveroni nella cattedra del diritto romano il prof. Novara,

(1) Senza accennare alle dottissime consultazioni che vanno sotto il suo nome, abbiam di lui:

Inscrizioni nel funerale del cav. Luca Andrea Solari Decurione della città e prof. di Pandette nell' Università di Genova, In 8.° — Torino 1820.

Corso di Diritto Costituzionale e Internazionale — Genova, stabilimento tipografico di Ludovico Lavagnino, 1858 — 4 vol. opera postuma.

che lasciava le instituzioni del diritto romano e della storia del diritto al dott. Giuseppe Bruzzo. Anche il prof. di codice penale Domenico Deferrari passato a siedere nel Consiglio di stato cedeva il luogo al dott. Pietro Torre (1).

Maggiori movimenti avvenivano nelle facoltà di Medicina e Chirurgia. Costretto il Guidetti (1830) a cessare l' insegnamento e a sfrattar dal collegio per motivi che qui non giova indagare, ottenne la scuola di chimica esterna il prof. Calvi, che soggiacque alla violenza del morbo nella infestazione colerica del 1835. Venne chiamato in suo luogo Bartolomeo Gherardi, che nel 1833 era sottentrato nella cattedra di Patologia speciale e Terapia chirurgica ad Angelo Leveroni ed ebbe a successore nel 1836 il dott. Giovanni Pedemonte (2) Giuseppe Molfino reggea la scuola d' ostetricia e d'operazioni chirurgiche: Giovanni Arighetti quella di clinica ostetrica instituita nel 1834. La morte del prof. Luigi Grassi (1835) portò alla sua cattedra il dott. Tavella che già prestava ufficio di professore supplementario nell' insegnamento della patologia generale, e in suo luogo veniva trascelto il dott. Angelo Bò. Ad Antonio Mongiardini, lume preclaro della scienza (mancato poscia ai vivi nel 1841), succedea nel 1836 Gerolamo Botto, surrogato nella scuola di patologia generale da Angelo Bò, cagione per cui a supplire alle lezioni di medicina elegevasi il dott. Marziale Pescia.

Tediosa materia e schiva d' ogni lusinghiero allettamento di forme abbiamo alle mani; ma dacchè c' è d'uopo trame-

(1) Venivano inscritti al collegio della Facoltà nel 1830 Francesco Massone; nel 1831 Gio Battista Daneri; nel 1834 Giuseppe Morro, Luigi Casanova, Clemente Mongiardini; nel 1836 Domenico Deferrari; nel 1837 Ambrogio Laberio; nel 1838 e 1839 Gioachino Castellani, Francesco Figari, Antonio Caveri, Francesco Novara; nel 1844 Giuseppe Bruzzo; nel 1845 Fabio Accame, Nicolò Magioncalda; nel 1848 Maurizio Bensa.

(2) Ei pubblicava nel 1839:

Esposizione ragionata delle malattie trattate nell' anno scolastico 1832 e 1833 *nella Clinica chirurgica della R. Università di Genova.* — Tipog. Ponthenier.

stare una tale impanata, ciò sia con venia de' pazienti lettori. A Giacomo Mazzini che nel 1844 avea chiesto d'essere esonerato dall' insegnamento, succedea nella cattedra d' anatomia e fisiologia Cristoforo Tomati: ad Antonio Garibaldi professore di materia medica, morto nel giugno del 1845, Giacinto Viviani, che in breve per la giubilazione di Gerolamo Botto passò a reggere la clinica interna. La materia medica fu commessa a Giuseppe Battilana, e le scuole di polizia medica e igiene a Federico Parodi.

Il prof. Domenico Viviani occupava la cattedra di botanica e storia naturale, ascritta di recente nella facoltà di medicina e chirurgia, quantunque fosse noverata dapprima in quelle di filosofia ed arti. Egli avea chiesto nel 1832 a preparatore nel museo di storia naturale Gio. Battista Pescetto, a cui nel 1835 successe Luigi Denegri, levato in fama di uno fra i più valenti preparatori d' Italia. Moriva il Viviani ricco di gloria e d' onori nel 1840, legando al Re per testamento una scelta collezione di opere di botanica e di mineralogia, due mila antiche monete di bronzo, oltre un erbario e parecchi instrumenti di fisica, cui il Re donava a sua volta alla biblioteca dell' Università. (1) Sottentrava alla sua cattedra il dott. Agostino Sassi, il quale, due anni appresso, circoscrisse

(1) Oltre quelli di cui già si fe' cenno, abbiamo di Lui gli scritti seguenti:

Lettera a Lacepede sul catalogo dato da Fauyag-Saint-Fond dei pesci del golfo della Spezia e del mare di Genova — 1805, Genova (in francese).

Viaggio negli Appennini della Liguria per servire d' introduzione alla storia naturale di questo paese, — Giossi 1807 (idem).

Florae Italicae fragmenta. — Genuae, Giossi 1808.

Memoria sulla sabbia nera o Menallite che trovasi sulle coste della Liguria. (In francese, nel giornale di Fisica etc. di Delamétherie. Parigi 1809).

Phosporescentia maris quatuordecim lucescentium animaculorum novis speciebus illustrata a Dominico Viviani (Nelle Memorie della Società medica d' emulazione, Vol. IV. 1809)

Dizionario Zoo-botanico ad illustrazione della traduzione delle Georgiche di Virgilio fatta dal P. Solari. — Genova 1810.

Memoria sulla Liguria (in francese nel *Giornale di fisica etc.* Volume LXXVII, Parigi 1813).

Florae Corsicae specierum novarum vel minus cognitarum Diagnosis,

il suo insegnamento alla sola mineralogia e zoologia, restando affidato quello della botanica a Giuseppe De Notaris, vivente gloria d' Italia.

Il 1847 vide crearsi non solo una nuova cattedra di chimica generale e separarsi quella di fisiologia dall' anatomia, ma eziandio venir fuori un nuovo riordinamento degli studi medici e chirurgici. Questo regolamento del 6 d'agosto reca a dodici le scuole, nel modo seguente:

Minerologia e Zoologia	—	Prof.	Agostino Sassi.
Botanica	—	»	Giuseppe De Notaris.
Chimica generale	—	Regg.	Michele Peyron.
Chimica farmaceutica	—	Prof.	Gio. Battista Canobbio.
Anatomia	—	»	Cristoforo Tomati.
Fisiologia	—	Regg.	Giacomo Diana (1).
Instituz. medico-chirur.	—	Prof.	Angelo Bo.
Materia medica	—	»	Giuseppe Battilana.

quam in Florae Italicae fragmenta alterius prodromum exhibit D. Viviani. — Genuae 1834.

Florae Libicae specimen, sive plantarum enumeratio Cyrenaicam, Pentapolim, Magnae Syrteos desertum et regionum tripolitanam incolentium, quos ex siccis speciminibus delineavit, descripsit et aere insculpi curavit. D. Viviani. — Genuae apud Pagano 1824.

Novarum specierum Diagnosis, quae in altero Florae Italicae fragmento, descriptione et icone illustrata comprehenduntur, quibus plantarum italicarum minus cognitarum centuria accedit. — Genuae apud Pagano 1824.

Plantarum Egyptiarum Decades IV. — Genuae 1830, apud Gesino.

Appendix ad Florae Corsicae prodromum, anno praeterito 1824 Genuae aeditum et speciminibus a dilectissimo olim auditore meo M. D. Stephanus Seraphino in Corsica lectis. — Genuae 1830.

Appendix altera ad Florae Corsicae prodromum. — Genuae 1830.

Della struttura degli organi elementari delle piante e delle loro funzioni nella vita vegetabile, con otto tavole incise in rame dal prof. cav. Domenico Viviani. — Genova, Gravier 1831.

I funghi d' Italia e specialmente le loro specie mangierecce, velenose o sospette, descritte ed illustrate con tavole designate e colorite dal vero dal Dott. Domenico Viviani etc. — Genova Tipografia e Litografia Ponthenier. 1834. (Ne furono pubblicati settantasei fascicoli).

(1) In luogo del Diana nell' ottobre del 1848 fu eletto reggente la cattedra Cristoforo Felice e un anno appresso ne conseguì la nomina definitiva.

Igiene, polizia medica e medicina legale	— Prof.	Federico Parodi.
Chirurgia teorico-pratica e Clinica	— »	Bartolomeo Gherardi.
Ostetricia	— Regg.	Giovanni Arrighetti.
Medicina teorico-pratica e Clinica	— Prof.	Vincenzo Tavella.

Molte, a dir vero, sono le migliorie recate da questo regio rescritto alla facoltà, sia per ciò che s'attiene alle materie, all'ordine dei trattati, all'aggregazione al collegio, agli esami. La distribuzione degli studi e la rispettiva loro durata si rileva dallo specchio seguente:

1. Anno. Chimica generale — Mineralogia — Botanica — Anatomia — Esercizi anatomici.
2. — Chimica generale — Anatomia — Fisiologia — Instituzioni medico-chirurgiche — Esercizi anatomici e primi esercizi clinici di chirurgia.
3. — Chimica farmaceutica — Materia medica — Chirurgia teorico-pratica e clinica — Medicina teorico-pratica e clinica.
4. — Chimica farmaceutica — Materia medica — Chirurgia teorico-pratica e clinica — Medicina teorico-pratica e clinica — Esercizi di operazioni e fasciature.
5. — Chirurgia teorico-pratica e clinica — Medicina idem. — Anatomia — Igiene, polizia medica e medicina legale — Esercizi d'anatomia.
6. — Chirurgia teorico-pratica e clinica — Medicina idem. — Igiene, polizia medica e medicina legale — Ostetricia — Esercizi ostetrici, di operazioni e fasciature.

Passando alla facoltà di Filosofia ed Arti, diremo in primo luogo delle variazioni avvenute nella classe delle matematiche, la quale col regolamento del 18 di novembre 1847

fu d'assai vantaggiata. E' soppresse fra gli insegnamenti universitari l'aritmetica, l'algebra e la geometria, cui assegnava al corso di filosofia del Collegio Nazionale: e vi introdusse in quella vece la scuola di geometria descrittiva, della quale forte sentiasi il difetto, per le innumerevoli sue applicazioni alla scienza degli ingegneri e all'arti d'ogni maniera. Si bandì pure dalla Università l'eloquenza italiana e latina, e questo per fermo fu un pessimo provvedimento, per ragioni cui niuno potrà disconoscere. S'elessero nei diversi rami delle matematiche a professori:

Francesco Saverio Botto di analisi infinitesimale:
Felice Garassini di meccanica razionale e macchine:
Nicolò Fasiani di analisi algebrica:
Giacinto Grillo d'idraulica:
Stefano Grillo (reggente) di geometria pratica:
Giovanni Ansaldo di geometria descrittiva:
Luigi Celestino Foppiani di architettura civile e costruzioni:

Questo ultimo insegnamento, come già abbiam divisato, non avea luogo nell'aule universitarie, bensì nell'Accademia di Belle Arti, il che troppo sapeva amaro alla R. Deputazione, che gelosissima delle sue prerogative, non poteva esercitare in quel luogo che una influenza indiretta. Alle iterate sue rimostranze pose fine il R. rescritto del 14 di luglio 1834, con il quale inauguravasi nel palazzo universitario una cattedra di tanto momento, commettendola al nobile ingegno di Carlo Barabino. Fu somma sventura che l'anno appresso cadesse tocco dalla funesta morìa che disertò la Liguria. In lui l'arti architettoniche piansero un valoroso intelletto, ch'emulo dell'Alessi e del Bianco, decorò la città d'opere insigni, come il teatro Carlo Felice, il palazzo dell'Accademia, le facciate di S. Siro e di N. S. del Rimedio, la capella del SS. Sacramento nel duomo, il vago giardino dell'Acquasola e non pochi altri lavori. Lo scultore G. B. Cevasco che tratta con eguale maestria lo scalpello e la penna,

ne dettava elegantemente la vita (1). Ben a ragione la municipale magistratura assegnava alle spoglie mortali del Barabino un sarcofago nel cimitero di Staglieno, ch' egli con attica mano dapprima tracciava e ch' or compie con dicevoli variazioni e meravigliosa perizia l' egregio architetto G. B. Resasco.

Anche il P. Badano che cosi giovevole impulso avea dato alle matematiche discipline, mancava nel 1848 alla scienza e alla vita. I suoi discepoli lo vollero onorato d' un busto marmoreo.

Non manco funesta allo insegnamento fu la perdita di Giacomo Garibaldi, avvenuta nel 1846. Egli iniziò il gabinetto di fisica e a breve andare lo arricchì di tal suppellettile d' instrumenti e di macchine, da abilitare i suoi numerosi discepoli a tentare le più delicate esperienze e ad accertare i coefficienti più esatti nelle formole della scienza. Egli aveva pure iniziato fino dal 1830 un osservatorio metereologico, di cui fu direttore: ma questo osservatorio retto in parte e commesso con isbarre metalliche, tornò poco atto alle osservazioni magnetiche, per le grandi deviazioni prodotte sugli aghi. Sarebbe prezzo dell' opera eriggerne un altro in luogo più acconcio e secondo i dettami della scienza: e a questo senza fallo il Garibaldi mirava, quando morte lo colse. A Lui pure levarono amici e discepoli un busto con degna inscrizione, (2) che ne tramandasse il nome agli avvenire.

(1) Elogi de' Liguri illustri, Vol. 3.

(2) *Honori*
Jacobi . Garibaldi . Sac.
Eq . Mauritiani
Qui . in . hoc . Lyceo
Hydraulicen . Phisicen
Nauticis . Reg . Classis
Mathesin . Navigandiq . Artem
Summa . contentione . tradidit
Et . dum . uberrimum . ingenj . fructum
In . prox . italico . sapientum . conventu
Civibus . exterisq . ferre . nititur
Vitae . dispendium . fecit
Disciputi . aere . conlato
Probantibus . Moderatoribus . Rei . Litter.
P. C.
An. M . DCCC . XXXXVI.

Or rifacendoci alquanto indietro, diremo, che correndo il 1835 creavasi un' apposita cattedra d'idraulica, cui veniva preposto l' Assalini come reggente e appresso Giacinto Grillo. L' Assalini passò alla scuola d' aritmetica e geometria, cui succedeva nel 1845 il dott. Angelo Costa. A questo insegnamento si volle dapprima congiunta l'algebra e la trigonometria: ma ben presto i nostri moderatori s' addiedero quanto arduo tornasse dipanare in un sol anno di corso e con tre sole lezioni per settimana, queste diverse trattazioni: perchè si fe' luogo ad una quarta lezione restringendo il corso di eloquenza ad un anno, per non aggravar di soverchio la gioventù con la moltiplicità delle imposte lezioni.

Dobbiamo altresì uno sguardo alla scuola di chimica annoverata, come dicemmo, nella facoltà di filosofia ed arti, sebbene, circoscritta com'era alle sole preparazioni e applicazioni farmaceutiche, non potesse tornare di quel vantaggio che a buon dritto se ne poteva aspettare. Il 13 di marzo 1837, morto il Moyon che la reggeva, fu chiamato a farne le veci Agostino Laberio, che cedendo pur esso al comun fato nel 1840, veniva sostituito da Gio. Battista Canobbio. Il regolamento del 6 di agosto 1847 fra le migliorie cui facea cenno, instituiva una scuola di chimica generale che venne affidata a Michele Peyron, e riponea le due chimiche fra gli insegnamenti medico-chirurgici. Più assennato ordinamento recava il successivo decreto del 9 di ottobre 1848, il quale partì in due rami la facoltà di filosofia ed arti, chiamandola *facoltà di scienze e lettere*: il primo ramo abbracciava le belle lettere e la filosofia, ed il secondo le scienze fisiche e le matematiche. Alla classe delle scienze fisiche s' assegnarono allora le due scuole di chimica, e s' instituì per la chimica generale un nuovo laboratorio ed un nuovo gabinetto, in cui disporre e conservare le relative preparazioni.

D' altre variazioni avvenute nella facoltà di Filosofia e di Arti, anzichè modificasse il suo nome, dobbiam farci carico. Morto nel 1831 il Leoni, professore di filosofia morale, que-

sti ebbe a successore il sac. Bernardo Lanfranco, che tenne la cattedra fino al 1847, in cui fu commessa al Ferrari. Soccombea pure 1833 il Tarelli e l'anno appresso il Bertora, professore il primo di logica e metafisica e d'eloquenza italiana il secondo. A questi insegnamenti veniano proposti Gerolamo Valentini e Paolo Rebuffo.

Splendidissimi precetti d'eloquenza latina dettava intanto il P. Spotorno e alla ligure gioventù appianava la via degli studi letterari e archeologici, pei quali a buon dritto levavasi in altissima estimazione. Uomo di liberali intendimenti in un tempo in cui ascrivevasi a vanto l'abbiezione e il servaggio: d'anima candida e avvivata da soda pietà, tenne alto l'onore della genovese letteratura di cui fu illustratore profondo e infaticabile. Fu spento in robusta età nel 1844 da un violento ingorgo di sangue ai polmoni. I suoi estimatori e colleghi gli innalzarono nell'Università un busto marmoreo con la seguente inscrizione:

Honori
Joann . Bapt . Spoturni
Eloquentiae . latinae , professoris
Equitis . Mauritiani
Quem
Litteraria . Ligurum . Historia
Complura . Alia . Scripta
Sapienter . et . eleganter . elaborata
Clarum . domi . forisq . fecerunt
Ex . Conlegis . et . Aestimatoribus
Nonnulli
Annuentibus . Studior . Moderatoribus
An . M . DCCC . XXXXVI (1).

(1) Ecco il catalogo delle principali sue opere; *Arte Epigrafica* — Savona — Zerbini 1813. Vol. 2.

Elogio ed Epitaffio del P. Bersani. Bologna 1816.

Disertazione sulla Bibbia poliglotta di Mons. Giustiniani. Bologna 1818.

Origine e patria di Colombo. Genova. Frugoni 1819.

Codice Diplomatico Colombo — Americano Genova. Ponthenier 1823.

La Loggia di Banchi, dialogo in difesa del titolo dato al Codice. Genova Litogr. Ponthenier. 1823.

Inscrizioni antiche d' Albenga. Genova 1833-34-35.

Del Consolato del mare, Lettere. Genova 1834.

Alcune Poesie. Ediz. 2.ª Reggio 1818.

Notizie Storico-Critiche del B. Giacomo da Varazze. Genova 1823.

Della Chiesa Vescovile di Vado. Genova Pagano 1829.

Lettera all' ab. Borda sovra un' epigrafe improntata in una pagnotta trovata negli scavi di Pompei. Genova 1821.

Orazioni divote alla B. Vergine del B. Consiglio. Savona.

Panegirici e discorsi sacri. Genova 1833.

Storia letteraria della Liguria. Genova Vol. 3. 1824-27.

Sull' antica coltivazione degli ulivi in Liguria. Genova 1833.

Disertazione sui Chinesi. Milano 1838.

Il Zodiaco di Dendera illustrato. Genova 1822.

A questi scritti dobbiamo aggiungere un articolo su Genova, contenuto in tre fascicoli nel Dizionario del Casalis: diversi altri articoli di terre illustri e comuni nel Dizionario medesimo, cioè le due Albizzole, Bergezzi, Biestro, Bormida, Ciengio, Ellera, Chiavari, Cascine, Cremolino e Ceranesi; forse 300 componimenti poetici fra latini e italiani dati fuori in Roma, Venezia, Cremona, Bologna, Livorno, Savona, Ferrara e Milano, tra il 1808 e il 1830: un dugento inscrizioni latine o italiane scolpite in varie città e non meno di cento articoli in diversi diarii d' Italia ed in ispecie nel *Giornale Ligustico.*

CAPO VII.

D' alcuni nobili ingegni che illustrarono l' Università genovese: il Presidente Nicolò Grillo Cattaneo — Il Presidente Gerolamo Serra — Il Prof. Nicola Ardizzoni — Il Prof. e Bibliotecario Faustino Gagliuffi — Il Prof. Giuseppe Moyon — Il Prof. Domenico Viviani — Il Prof. Ambrogio Multedo — Il Prof. Paolo Sconnio — Il Prof. G. B. Spotorno — Il Prof. Francesco Freschi — Scienziati e Scrittori: Giorgio Gallesio — Clelia Durazzo Grimaldi — Gio. Maria Piccone — Antonio Nervi ed altri.

Prima d' ir oltre, e' si conviene far breve sosta per meglio chiarire il lettore intorno alcuni personaggi di cui sparsamente ricordammo già il nome, i quali coll' opere e cogli scritti illustrarono l' Università genovese.

Fra coloro che in tempi grossi e difficili furono trascelti a presiederla, primo ci viene innanzi il marchese Nicolò Grillo Cattaneo, nato in Genova il 26 d' agosto 1756 da Leonardo Cattaneo e da Maria Catterina Grimaldi. Attinse i primi rudimenti letterari nel nobile collegio di Parma dal labbro di luculentissimi precettori, cioè Angelo Mazza, Ubaldo Cassina e il P. Clemente Fasce che ivi dirigeva gli studi e che appresso lesse poetica nell' Università ligure. Reduce in patria, il Cattaneo si legò in amicizia con que' preclari intelletti che allor vi fioriano: fra i quali primeggiavano il Ratti, il Saporiti, il Granelli, il Lagomarsini, l' Oderici, il Frugoni, il Laviosa, il Biagioli e il Biamonti: ma sopramodo fu caro ad Agostino Lomellino, poeta e filosofo, a Giuseppe Doria, non umile storico (entrambi assunti all' onor del dogato) a Paolo Gerolamo Pallavicini poeta, e a Giacomo Filippo Durazzo, che accoglieva presso di se l' eletta de' liguri ingegni. Il Grillo Cattaneo usava sovente ridursi con Ippolito Du-

razzo ed altri nobilissimi spiriti nell' amena Villetta che appresso nel 1804 passava al marchese Giancarlo Dinegro, ed ivi piacevansi di botaniche e di letterarie disquisizioni, dettando il Grillo Cattaneo l' elogio d' Andrea Doria, e il Durazzo quello di Cristoforo Colombo, i quali elogi sottoposti al giudizio del Bettinelli, vennero co' tipi del Bodoni dati alla luce.

Le principali Accademie d' Italia gareggiavano intanto ad averlo a lor membro, e in Genova entrò fra i primi nella *Società Patria* instituita nel 1788 e appresso nell' *Istituto Ligure*. Nulla diremo delle civili magistrature di cui fu rivestito. Il suo volgarizzamento del *Salterio Davidico*, corredato di dotte postille, messo fuori da prima nel 1803, gli meritò dal governo la dignità di rettore della Università, da cui poco appresso cessava, non amando farsi cieco strumento ai disegni di Napoleone, che tutto voleva atteggiato alla foggia di Francia. Questi suoi liberi spiriti in un tempo in cui tutti prostravansi all' astro imperiale, gli tirarono sul capo le persecuzioni de' vincitori, i quali nel 1811 l' ebbero confinato a Parigi. Ove usando con altri genovesi patrizi, e dolorando le rapine delle spoglie d' Italia, fama è che innanzi a gravissimi personaggi francesi argutamente dicesse — a Roma non fui giammai, ma la veggo in Parigi — Tornato indi a non molto in patria, elesse a sua stanza Savona, finchè dato da lord Bentink un nuovo assetto al governo di Genova, fu chiamato a reggervi la pubblica instruzione e appresso venne da re Vittorio Emanuele creato presidente della Deputazione degli studi. Il 22 di luglio 1834, passò a miglior vita (1).

Un altro illustre patrizio tenne pure in luttuosi tempi il governo dell' Accademia o Università genovese, cioè il mar-

(1) Di lui si hanno le traduzioni de' *canti profetici, dei proverbi di Salomone, dei treni di Geremia* editè dal Ponthenier. Il Fantoni in un' ode leva a cielo il di lui volgarizzamento del *Tempio della Fama* di Pope, stampato in Finale per Giacomo Rossi ne 1799.

chese Gerolamo Serra. Assai per tempo egli era venuto in fama per acconcie versioni dal tedesco e dal greco, non manco del di lui fratello Gian Carlo, che seppe ne' suoi Commentari intorno le guerre napoleoniche trasfondere un' aura di quelli di Giulio Cesare. Chiamato Gerolamo alle pubbliche cariche, fu colonnello de' volontari difensori della patria, e a frenare l' ardir de' pirati che scorazzavano i mari, capitanò una trireme, minacciando Tunisi e Algeri.

Fu a Montebello oratore a Bonaparte per la repubblica e fra l' insolenza dell' armi fe' udire la parola del dritto: ma avendo la partenza del gran capitano per l' Egitto risvegliate più dirotte che mai l' ire civili, il Serra venne mandato a' confini. Fu breve l' esiglio e dopo la giornata di Marengo andò un' altra volta a Milano per accontarsi col vincitore e dar nuovo indirizzo al reggimento della repubblica. Alla quale venne preposto egli stesso, e bastò un solo biennio per ricondurla, in mezzo a pericoli d' ogni maniera, a stabile tranquillità.

Senonchè l' ambizioso condottiere avea fatto disegno sul Serra per aggiungere la Liguria all' impero francese. Appena di ciò s' addiede l' integro cittadino, sdegnò partecipare, come troppi altri, a tanta perfidia: pur di ciò non si tenne offeso il Bonaparte, anzi non tosto la Francia ebbe ingoiata la ligure repubblica, l' onorò di più guise e costituillo rettore dell' Accademia imperiale.

Caduto l' impero, il Serra fu chiamato a presiedere il Senato costituito durante l' occupazione dell' armi britanniche, ed egli potè in otto mesi dar nuova vita alle patrie instituzioni del 1576 e gettare le fondamenta della pubblica prosperità. E quando suonò l' ora in cui la Liguria fu tratta per mirabile provvedimento de' cieli alle violenti nozze de' monarchi Sabaudi, il Serra vegliò a' fati supremi della moritura repubblica e il suo labbro la consolò dell' ultima e virile protestazione. Salpato di colta per Livorno su inglese naviglio, tutto si diè a' prediletti studi e in Pisa dettò la

storia di Genova, che mandò fuori nel 1835 in Torino, riprodotta a breve andare a Capolago; opera altamente ammiranda, sebben informata ad aristocratici intendimenti.

Durante i rivolgimenti del 1821 molto e' si travagliò a beneficio della sua patria, e Carlo Alberto fregiavalo della Gran Croce e Cordone de' SS. Maurizio e Lazzaro, creandolo altresì presidente in Genova della Deputazione della Storia Patria, allor costituita. Di lui abbiamo altre non manco pregiate scritture: la erudita illustrazione della *Tavola di Polcevera*: una dissertazione sulla patria di Colombo, un'altra sulle antiche monete genovesi e un discorso detto alla Società patria delle Arti e Manifatture che raccoglievasi nella Loggia Spinola, il quale meritavagli d' esserne eletto a presidente. La sua morte avveniva nel 31 di marzo 1837, quand' egli toccava l' età di 76 anni.

Passando a dire de' professori inizieremo la nostra rassegna dal nome di Nicola Ardizzone, che seppe, unico forse, ornare la fronte del triplice serto delle lettere, della cattedra e del foro. Nato in Taggia dal medico Giovanni e da Caterina Bianchi, fu posto a studio in Genova ove primeggiando tra i discepoli, si rese assai caro ai professori PP. Fascie e Sanxay. Passato a Roma, fe' tesoro degli insegnamenti de' famosi leggisti Devoti, Renati e De Pietro che fu poi cardinale e sempre l' ebbe ad amico. Rimpatriato, cominciò giovinissimo quella luminosa carriera che gli diè la palma fra gli oratori forensi. Lattato fin da verdi anni suoi dalle muse del Lazio e ne' tulliani lavacri tuffato, vestiva di tanti fiori l' irte dottrine del dritto, che a tutti sapeva d' incanto. Nel 1797 fu ascritto al corpo legislativo de' Sessanta e nel 1803 professò dapprima all' Università il giure pubblico, appresso il codice civile e il dritto amministrativo, e primo fra noi aprì l' insegnamento della ragion commerciale. Più tardi, cioè nel 1817 passato a quello delle Pandette, formò la maraviglia d' ognuno per le sue dottissime speculazioni e il lucidissimo ordine e l' aurea latinità di cui vestiva i suoi

profondi concetti. Coi letterati, così scrive il suo biografo, usava assaissimo e nell' erudite brigate animava i poeti, provocandoli a liete improvvisate, mettendoli altrui in onore e sorprendendoli sovente con la sua memoria in vero mostruosa. I dicitori di rime improvvise a prima giunta sfatava e tacciavali di recita premeditata, ripetendone a verbo a verbo i componimenti, e tormentò similmente d' intiere concioni i sacri oratori. Un tratto il Gianni improvvisò di molte ottave sull' assedio di Genova e avendole immediatamente il Gagliuffi volte in bellissimi esametri, l' Ardizzoni di presente ridisse per filo e per segno originale e traduzione. Era ai primi uomini di quella stagione carissimo, singolarmente al Gagliuffi, ai presidenti Cambiaso e Carbonara, al conte Corvetto, a Luca Solari, all' ab. Luigi Serra, tutti e tre da lui pianti con latinissime e concinnate orazioni (1).

Sarebbe scortesia lo scompagnare da lui Faustino Gagliuffi, cui sebben nato a Ragusa, Genova chiama a buon dritto suo figlio, vuoi per la lunga stanza ch' ei v' ebbe, vuoi perch'egli stesso l' onora del nome di madre. Tacendo de' suoi primi trionfi di Roma ove lesse rettorica nel collegio Nazareno, ed ove tenzonando con Monti, con la Bendettini, il Lamberti e il Berardi in dire versi improvvisi, crebbe a fama altissima: tacendo della meravigliosa impressione che fe' a Parigi in un col Gianni la sua estemporanea poesia, rammenteremo che ridottosi a Genova, gli venne conferita la cattedra d' eloquenza e appresso di ragion civile in cui del pari fu più che peritissimo. I più saputi uomini recaronsi ad onore l' amistà del grande Raguseo, i cui versi improvvisati nella lingua del

(1) In funus Aloysii Serræ literarum professoris oratio habita a Nicolao Ardizzonio facultatis juridicæ professore in anniversario professorum Academiæ genuensis conventu idi. 6 Novembris A. D. 1813. Genuæ typ. Hyacinthi Bonaudo 1814 in 8.°

In memoriam Lucæ Andreæ Solarii antecessoris et advocati clarissimi Laudatio funebris habita a Nicolao Ardizzonio facultatis juridicæ collega die 7.ª ante Kal. Mart. Genuæ anno 1820 apud. Hyac. Bonaudo typ. archiep. in 8.° Del Corvetto rimase inedito l' elogio.

Lazio volavano per la bocca d' ognuno, piccola parte de' quali vide la luce in Torino (2). Stupiano le sue poetiche lotte col Gianni e con lo Sgricci, di cui improvisò la traduzione latina dell' improvvisata tragedia, il *Crispo*. E trovo di lui narrato un bel tratto che dà piena contezza della di lui portentosa memoria, come della sua perizia nel poetare. Trovandosi egli ad arguire con Celestino Massucco a una pubblica difesa nel Seminario, il terzo argomentante che punto non avea fede nel valor del Gagliuffi, erasi lasciato sfuggir di bocca, che costui dicea versi già meditati nel silenzio del suo gabinetto. Venuto a fine della sua tesi, non fe' il Gagliuffi al difensore il poetico elogio, come l' uso portava: gli altri due lessero invece i loro versi. Di questa mancanza gongolava di gioia l' incredulo argomentante, quand' ecco Faustino in piè levatosi, recitare, vestito di nobilissime forme latine, l' italico componimento del Massucco, con meraviglia di tutti gli ascoltatori. Ma colui più che mai saldo nel negargli ogni merito, — e' sono indettati, sussurava a vicini; il Massucco non tenne in se i versi suoi, siccome feci io — Non aveva ancor terminato il suo dire, quando a lui volto il Gagliuffi, gli ripetè mirabilmente tradutti i suoi pure, in questa guisa chiarendolo della sua ingiusta sentenza.

Correndo il 1832 brulicava Parigi di un numero stragrande d' italiani, i quali, dopo i falliti rivolgimenti, cacciati in esiglio, tentavano aprirsi una via di ritorno nelle lor patrie. Non è a dire se i principi d' Italia, tentennanti sui loro troni, avvisassero ai modi d' aver pronta contezza dei loro disegni. A spiarne gli andari fu scelto il Gagliuffi allora bibliotecario dell' Università, come colui che d' antica amistà era legato coi principali fra gli esuli; ei doveva sotto l' infinta di frugare gli archivi di Francia per cavarne memorie e documenti intorno i Reali di Savoia, usare con essi loro, seguirne passo passo le vie coperte, e d' ogni cosa tener rag-

(1) Stamperia Favale, 1833, in 8.°

guagliato il governo. L'indole aurea ed ingenua del Raguseo sentì ribellarsi all'abbominande proposte; le sue relazioni o non furono credute o non piacquero; per cui, caduto in disgrazia de' governanti, si ridusse presso un Castiglione suo amico in Novi, ove il dì 16 di febbraio 1834 chiuse i suoi giorni (1).

Non manco illustre volò il nome di Giuseppe Moyon, figliuolo a quel Benedetto, che dimostratore di chimica in questo Ateneo, acquistossi gran fama per la sua *Farmacopea*, pubblicata in Genova sul 1784. Calcò l'orme del padre suo il giovinetto Giuseppe, il cui opuscolo intorno le *Leggi di fisica e matematica* fu come il preludio degli altri suoi dotti lavori. Nato in Genova nel 27 d'agosto 1772, successe nel 1800 al padre nel pubblico aringo e sei anni appresso come professore di Farmaceutica aperse alla studiosa gioventù, che accorreva in folla ad udirlo, nuove fonti di sapere e nuovi trovati. De' quali tenne eruditi ragionamenti nella *Società medica di emulazione* fiorentissima allora in Genova, in ispecie sul borace e sui zuccheri che ponno cavarsi dalle piante indigene, sull'etere acetico, sopra un nuovo arnese atto a misurare la densità e combustibilità dei fluidi e d'altre peregrine nozioni. La sua *Descrizione mineralogica della Liguria,* sebben ristretta in troppo angusti confini, fu a que' dì lodatissima, come pure il suo *Corso analitico di Chimica* del quale si fecero di molte edizioni in Italia e parecchie traduzioni nelle principali lingue d'Europa. Ciò che in lui dobbiamo massimamente ammirare fu la dote così comune ai dotti d'allora e tanto postergata a' dì nostri, cioè la grande famigliarità ch'egli, austero sacerdote di più austera scienza, ebbe coi classici autori, senza il sorriso de' quali niun scien-

(1) Sotto il proprio ritratto e' così dipinse se stesso:

Sorte Ragusinus, vita Italus, ore Latinus,
Mente alacri, ardenti pectore, honesta colens,
Ingenuus, facileque pius, facileque jocosus,
Pauca mala æquo animo, multaque fausta tuli.

ziato potrà far giammai prova che valga, perchè, come fu scritto, l' idea tira la parola e la parola l' idea ed entrambe agli alti intellettuali edifizi fanno amica congiura (1).

Ma ogni nome oscura di fronte a quello di Domenico Viviani, celebratissimo in tutta Europa, come colui che alla immensità del sapere e a' nuovi trovati seppe sagacemente innestare gli splendori dell' eloquenza. Nel suo vasto intelletto ogni cosa abbracciava. Dotto nel latino, nel greco, nel tedesco, nell' inglese e nello spagnuolo, fu eccellente nelle matematiche, nella medicina, nell'anatomia, nella scienze naturali, come altresì nel disegno e nell' incisione, di cui poscia tanto si valse nelle sue opere. Nel 1803 professò la botanica nel nostro Ateneo, la qual cattedra, vacante dal 1787, tenne lunghi anni con plauso universale de' dotti, che traeano ad udirlo. Noi abbiam dato altrove l' elenco delle principali sue opere, che gli meritarono un seggio nelle più illustri Accademie scientifiche, non che regali onorificenze. Mori per lunga e acerbissima neuralgia al braccio sinistro il 15 di febbraio 1840. L' umil terra di Legnaro in riviera di Levante gli avea dato la culla nel luglio del 1772.

Ambrogio Multedo sortiva i natali in Genova il 30 di marzo 1753, ma la sua patria d' origine fu il Cervo, terra fra Alassio ed Oneglia e culla del monaco Giovanni e del *Solitario dell' Alpi*, sotto il qual nome celavasi Ambrogio Viale. Ebbe in Genova nelle scuole a compagni i famosi Gottardo Solari e Luigi Corvetto, co' quali serbò appresso viva rispondenza di affetti, non meno che coll' abate Coreard, egregio professore di matematiche, il quale gli agevolò l' amicizia del Bettinelli, del Roberti e del Ximenes. Morto il Coreard, fu trascelto il Multedo a surrogarlo.

Allorquando il governo francese fe' appello a tutti i più saputi matematici, nello scopo di mettere in atto il sistema

(1) Alcuni Liguri Illustri mancati dal 1830 etc. Genova, Ferrando 1846.

decimale (e ben pochi sanno ch' era già stato fin dal 1782 inaugurato in Toscana), il Multedo fu dai Genovesi inviato in Parigi, ove salì in grande stima non solo di Bordo, Mascheroni e Prospero Balbo, ma altresì di Lagrange, Legendre, Lacepede, La Place e Lalande, i quali per parte del governo di Francia gli offrirono larghi emolumenti, se preferisse di rimanersi in Parigi. Ma l' integerrimo cittadino antepose la sventurata sua patria a tutte le straniere larghezze, appagandosi di presentare al primo Console un suo scritto, in cui tolse a dimostrare, che meglio a Genova, che non a Milano, addicevasi l' essere sede del governo dell' alta Italia. Giunto in patria, chiarì i moderatori di Genova di quanto erasi deliberato in Parigi intorno i pesi e le misure (1) e a vantaggio del traffico propose di traforare sotto Granarolo il monte che parte la città da Val di Polcevera, concetto rinfrescato a' dì nostri, ma che parve allora veramente arditissimo (2). Ad uso de' navigatori compose il *Metodo di servirsi del barometro sul mare*, cui il governo di Francia fe' tradurre e distribuire ad ogni suo legno da guerra. All' Accademia delle Scienze di Genova lesse tre pregevoli memorie di matematica sublime, che van per le stampe, e questi suoi studi gli meritarono d' essere fregiato dell' ordine civile di Savoia. Mancò a vivi il 23 di febbraio 1840.

Rapallo che s' illustra di Liceti e Davigo, fu la culla di Paolo Sconnio, addì 11 di maggio 1763. Ebbe in Genova a maestri dell' oratoria il P. Francesco Massola, nella poetica il P. Clemente Fascie, nella metafisica il P. Marco Decotto, nell' etica il P. Prospero Semino, nella fisica il P. Glicerio Sanxay, nella dogmatica il P. Angelo Merlo, nella scolastica il P. Cirillo Capozza, nella morale il P. Ignazio Guglienzi

(1) *Rapporto sul nuovo sistema metrico presentato dal prete Ambrogio Multedo*. Genova, Scionico, 1801 in 4.°.

(2) *Progetto di un lavoro pubblico nell' apertura di una nuova strada etc.* Genova, Stamperia Delle Piane, in 8.° 1801.

e finalmente nella ebraica favella in cui fu versatissimo, il P. Felice Dana: tutti professori chiarissimi e di cui giova rammentare i nomi, affinchè lo storiografo della ligure letteratura gli tramandi con le debite laudi agli avvenire. Tenne successivamente in questa Università diverse cattedre fino al 1838, e se le orazioni ch' ei disse dal pergamo e le altre sue cose fossero rese di pubblica ragione, noi avremmo nello Sconnio per fermo un nobilissimo scrittore. Morì gli 11 di febbraio 1845.

Di G. B. Spotorno poco diremo, sì perchè già vi abbiamo toccato in queste istorie, sì perchè a volerne distesamente trattare sarebbe mestieri l' uscire dalla cerchia che ci siamo prefissi, tanta è l' eccellenza di questo insigne scrittore.

Nato in Albisola Superiore addì 27 d' ottobre 1788, ancor sedicenne vestì in Sanseverino l' abito de' Barnabiti da cui passò in Macerata e poscia in Finale ove professò belle lettere. L' istesso insegnamento tenne in Bologna e in Livorno e appresso in Genova nel pubblico ginnasio, di cui altresì fu preposto al governo. Intanto le sue opere d' epigrafia, il codice diplomatico Colombo — americano, la storia letteraria della Liguria e una portentosa quantità d' altri scritti improntati d' ogni maniera d' erudizione e di acutissima critica, elevavano il di lui nome ad invidiabile altezza. — Correndo il 1829 l' università nostra allogavagli la cattedra d' eloquenza latina. Ammirato da tutta Italia, amico d' Ennio Quirino Visconti, dei cardinali Fontana, Zurla e Lambruschini, del barone de Zach, Graberg, Pardessus, Languinais, Bertoloni, Cesari, Napione e Botta, non intermise fra le cure dell' insegnamento i suoi studi, preparando una storia de' Longobardi, un' altra sull' antica pittura genovese ed una confutazione all' ultima storia del Botta, le quali opere, rimaste inedite fra le sue carte, potrebbero passando dal silenzio dello scrittoio alla luce della pubblicità, rallegrare di peregrine nozioni l' Italia (1).

(1) Il catalogo delle sue opere trovasi nel Capitolo 6.

Nè manco funesta alle mediche discipline fu la perdita del dott. Francesco Freschi avvenuta l' 11 d' aprile 1849 a seguito d' apoplesia. Nato su quel di Piacenza, dopo i politici rivolgimenti del 1848, riparava a Torino, ove l' eccellenza del suo ingegno gli meritava un seggio nel consiglio superiore d' Istruzione. Inviato parecchi anni appresso in Genova a supplire il prof. Federico Parodi, saliva la cattedra d' igiene, polizia medica e medicina legale, e non poche opere da lui date fuori gli procacciarono un nome non perituro (1).

Oltre gli egregi di cui abbiam finora fatto menzione, altri saputi intelletti fiorian la Liguria, i quali avvegnacchè non dettassero da cattedre universitarie i loro insegnamenti, pur coll' opere loro altamente concorsero ad illustrarla. Primo fra questi il Gallesio, di cui mi giova ora far breve cenno, sì perchè suona glorioso il suo nome, sì perchè a me più che ad altri è dato convenientemente parlarne, come quei che gli fui da primi anni caramente diletto e legato assai strettamente da vincoli di parentado e di sangue.

Da gentile ed agiata famiglia nasceva il conte Giorgio Gallesio in Finale il 15 di maggio 1772 e perduto il padre in assai giovane età, in lui solo s' accolsero le cure della sua genitrice. Si svolse assai per tempo nel Gallesio l' amor degli studi che lo spinse a dar opera alle dottrine forensi

(1) Giova fra queste accennare:

Manuale Teorico-Pratico di Medicina legale. Milano 1846, Vol. 3.

Manuale Teorico-Pratico di Medicina Legale ad uso de' Medici, de' Chirurghi, de' Magistrati colle annesse disposizioni in materia civile e criminale portate dai vigenti codici di Piemonte, Francia, Austria, Napoli, Toscana, Roma, Parma e Modena. Milano. Presso gli Edoardi Volpato e C. 1855. Vol 3.

Analisi ragionata della teoria delle febbri intermittenti. Bologna 1845.

Sulla sifilizzazione applicata all' uomo. Torino 1853.

Continuazione della storia prammatica della Medicina di Sprengel. Dal Tom. 6° alla fine. Firenze e Milano 1843-1851.

Storia documentata dell' epidemia di cholera-morbus in Genova nel 1854. Genova 1854.

Dizionario d'Igiene pubblica e di polizia sanitaria Torino 1857-59. Vol. 1. Ed altri scritti minori.

nelle quali s' addottorava in Pavia nel 1793. Risalutata la patria, non cessò le sue dotte speculazioni, e all' ombra degli aranci e de' cedri che allegrano l' occidentale costiera, sostava l' ardente giovanetto a meditare intorno le piante, i semi e la vita vegetale, giungendo talora a strappare alla natura alcuno de' suoi più gelosi segreti. Intanto le vittrici armi di Francia e la gloria d' un giovane eroe, che italiano di sangue, parea sortito dal cielo ad afferrare l' urna de' fati e a ritemprare la scaduta umanità a gioventù rigogliosa, scuotevano il Gallesio dalle sue agrarie e naturali meditazioni. Eletto a membro legislatore nel consiglio de' Giuniori, gli contese il rigor della legge ch' egli, soverchiamente giovane, sedesse nell' onorata schiera; del che egli fece suo pro, perocchè ebbe allor agio d' intraprendere lunghi ed eruditi viaggi che la salute ne rinsaldarono, minacciata fin dall' infanzia da sottile malore.

Frattanto suonava l' ultim' ora della repubblica ligure e il Gallesio pur anelando giorni men rei non ricusavasi al ben de' fratelli; chè anzi, magistrato, amministrò incorrotta giustizia, a tale che mentre sedeva elettore nè comizi del *Dipartimento* di Montenotte, fu trascelto a complire in Parigi il Napoleonide nell' occasione in cui s' impalmava con l' arciduchessa Maria Luigia. Nè i suoi altissimi pregi e l' ingegno vigoroso stettero lunga pezza nascosti agli occhi infallibili del francese monarca, poichè lo tenne degno di sedere uditore al consiglio di stato, che allor racchiudea quanto di più illustre fioria nell' impero. In Parigi mise fuori (1811) pei tipi del Didot il celebre trattato sul *Citrus*, cui il Lacepede gentilmente encomiava del diffetto di essere soverchiamente scientifico.

Eletto indi a non molto a Sotto-Prefetto del Circondario di Savona e appresso di quel di Pontremoli, l' utile universale antepose a' suoi studi; la retta giustizia, il maturo consiglio, la provvida antiveggenza gli conquistarono l' amore e l' estimazione di tutti; del che egli giovossi a far men dure

in que' lagrimevoli tempi le condizioni della patria ridotta ad una provincia francese, a mitigarne le piaghe, le rapite dovizie e il barbaro stacco della italica gioventù dagli amplessi materni, cacciata a mo' di zebe sotto gelidi cieli a certissima morte, per farne puntello ad un trono che la spada aveva innalzato e che la spada doveva scalzare. E quando cadde quel trono e i monarchi raccolti in Vienna preparavano una lagrimata pace all' Europa, il Gallesio già membro della commissione di legislazione per la repubblica di Genova creata da lord Benthinch, fu inviato segretario di legazione al congresso dei re.

Il suo nome che volava già chiaro divenne più illustre dopo la sua *Riproduzione Vegetale*, edita in Pisa nel 1816, come pure il suo *Trattato sul Fico*, talchè l' Accademie gareggiavano d' averlo a collega. La società de' Giorgofili di Firenze (1813), l' Accademia delle scienze di Torino (1818) quella d' Orticoltura di Parigi (1829) ed altre assai lo eleggeano spontanee: anzì la Società Agraria di Torino coronava con medaglia d' oro la sua Memoria *sul Canape*, che nel 1829 vide la luce. Nè men chiara fama gli procacciarono le sue giovanili *Poesie* che fin dal 1824 aveva messe fuori in Pisa, fra le quali sono squisitissime e condite di greco sapore le odi sulla *Voluttà*, il *Brindisi*, i versi *sul fiore* e parecchi altri. Ma l' opera sua gigantesca e veramente italica fu la *Pomona* che e' prese a pubblicare in Pisa fino dal 1816 e che prosegui per tutta la vita. È a dolere che quest' opera la quale comprende tutta la numerosa famiglia de' nostri frutti, egregiamente da lui disegnati e coloriti al naturale, sia esclusa per l' ingente suo prezzo dalle mani del popolo, oggetto esclusivo delle biblioteche principesche.

Tante sue dotte fatiche veniano allegrate da larghi encomi cui gli stranieri tributavanli a gara, i quali, egli d' animo liberale e cortese, godeva ospitare in Finale, ove la sua Villa delle naturali ed agrarie esperienze in Opiano, era come un sacro pellegrinaggio a chi poneva l' ingegno in tal

ragione di studi. Nè soltanto dagli estimatori stranieri ebbe tributo di plausi; chè anzi veniva da re Carlo Alberto insignito del doppio Ordine Mauriziano e del Merito civile di Savoia (1832) in un con Nota, Botta, Migliara e Demaistre.

Di modi facili e signorili, franco cogli amici, cogli uguali composto, era largo di soccorrimenti a chi a lui rivolgevasi; e in tempi in cui la sua patria lacerata da turpissimi odii civili, contendea di privilegi e di maggioria con l' altra metà del Finale, egli levando la voce autorevole contro que' seminatori di scandali e di discordie, tentò rannodare gli animi e mostrò qual grave sacrilegio fossero quell' ire partigiane fra due finitime popolazioni legate da nodi di fratellanza e di sangue.

Nel 1839 recatosi in Pisa al congresso dei dotti pubblicò l' opera *sugli Innesti* e indi a non molto chiuse in Firenze, l' intemerata vita. Le sue ceneri riposano in Santa Croce, luogo ben degno del suo nome immortale.

Da questo illustre agronomo sarebbe disdicevole lo scompagnare una del pari illustre botanica, vogliam dire la marchesa Clelia Durazzo Grimaldi, che, figlia al munificentissimo patrizio Giacomo Filippo Durazzo, il fondatore del Museo di Cornegliano, nella amenissima sua villa di Pegli diè principio a quel celeberrimo orto botanico, che fu l' ammirazione di tutti i dotti d' Europa. Nel 1797 fuggendo le tumultuazioni di Genova, ricoverò col nobilissimo Giuseppe Grimaldi suo sposo in Parma, ove acrebbe le sue cognizioni alla scuola del rinomato prof. Pascal. Fu ammirata per il maraviglioso suo ingegno da quanto di più peregrino v' ebbe in Europa tra i coltori delle botaniche discipline, come Iacquin, Host, Mikan e Schrank il quale volle in di lei onore appellare *Grimaldia* una pianta cui Linneo rilegò tra le cassie. Ebbe intima famigliarità col Viviani, che usava assiduo nel suo principesco palagio di Pegli, non che col Bertoloni, che di lei scrisse uno splendidissimo elogio. Legò morendo oltre a 550

elettissimi volumi e un erbario ricco di 5000 specie di piante alla civica Biblioteca, ove in testimonianza dei di lei meriti muravasi una marmorea inscrizione.

Sarebbe delitto in un' opera che rammenta i nomi del Viviani, del Bertoloni, del Gallesio e di Clelia Durazzo Grimalbi, obliare il nome di uno scrittore agrario non manco illustre, sebbene men noto, vo' dire il prof. D. Gio. Maria Piccone, nato in Albissola-Marina. Si hanno di lui l'*Economia olearia*, *la Restaurazione dell' Agricoltura e i Boschi del Genovesato*, opere assai lodate dai dotti. Professò la Rettorica nelle pubbliche scuole di Genova e morì nel 14 di maggio 1832.

E posciacchè ci avvenne toccare delle pubbliche scuole, giustizia vuole si spendano brevi parole intorno un altro prof. di fertilissima vena d' ingegno, vò dire Antonio Nervi nato in Genova addì 5 dicembre 1770. Il suo intelletto incarcerato da prima tra l' aridità delle cifre e i libri di mercatanzia, cominciò a gittare vivi sprazzi di luce quando e' pose mano al volgarizzamento della Lusiade, che oscurò a gran pezza ogni altra versione di quel sovrano poema. Salì nel 1822 la cattedra di poetica nel civico ginnasio, chiamatovi dal corpo Decurionale, quando il P. Spotorno vi leggeva oratoria; niuna città d' Italia potea vantare due professori di tanta eccellenza, da Torino in fuori, che gloriavasi del Boucheron e nel nostro Biamonti. Quanto all' indole della di lui poesia ci piace riferir la sentenza che ne dava lo stesso Spotorno, che cioè — tutto egli doveva all' ingegno ch' ebbe da natura bellissimo, essendosi aiutato ben poco coll' arte. E da questa trascuratezza vengono que' piccoli nei che offendono talvolta chi legge le rime del nostro poeta. Ma sono difetti di poco rilievo, e i pregi vi risplendono in copia, specialmente ne' soggetti delicati ed ameni. Così dobbiamo collocare il Nervi tra' poeti migliori che possa mostrare l' Italia in questi ultimi tempi; e calmato che sia il frastuono romantico, e ricondotta la gioventù all' amore della fatica e delle disci-

pline migliori, crescerà la fama del nostro lirico, e fia noverato fra gli scrittori ond'è lieta la Liguria e l'Italia. —

Un lagrimevole avvenimento troncò il 30 di settembre 1836 la sua preziosa vita. Avviandosi da Voltri ad un suo podere in Ovada, al di là di Campofreddo, fosse colpo d'apoplessia o altra calamità che il cogliesse, presso un luogo cui dicono *la rocca del Panucato*, fu rinvenuto cadavere sui greti della Stura (1).

Nè sarebbe a tacersi d'altri fioritissimi ingegni che diedero non senza lode l'intera vita all'insegnamento e agli studi; fra i quali giovi ricordare il prof. D. Benedetto Sanguineti, che nel 1830 fu priore del collegio di filosofia e lettere: il D. Clemente Brignardelli che ad eguale dignità venne innalzato: e il P. M. Tomaso Buffa che fra i sacri oratori ottenne luminosi trionfi. Ma ciò mi trarrebbe soverchiamente fuori dei limiti che mi sono assegnati.

(1) Ci restano di Lui:
I Lusiadi di Luigi Camoens. — Genova 1830, Pendola 2. Vol.
Poesie. — Genova 1835, Ferrando.
Bacco ed Arianna, Cantata, Genova 1837.

CAPO VIII.

Costituzione del Consiglio Universitario: Giovanni Torti — Uffici di Segreteria — Stabilimenti scientifici: Biblioteca e Medagliere — Il Museo di Storia Naturale — L'Orto botanico — Il Gabinetto Anatomico e Patologico — Il Gabinetto di Fisica e l'Osservatorio metereologico — Il Gabinetto di Chimica — Nuovi Istituti — Scuole Tecniche serali per gli Adulti — Istituto Tecnico della Provincia di Genova — Loro fusione nell'Istituto Tecnico, Industriale, Professionale e Nautico — Elementi che lo compongono: professori e corredo scientifico — Il Collegio Convitto Nazionale — Il Ginnasio Regio e il Liceo Colombo.

Sorgeva fecondo di nuovi mutamenti nelle cose universitarie il 1848. D'alcuni già in parte toccammo ogni qual volta la materia ce ne porse occasione: d'altri è mestieri occuparci.

Soppressa la deputazione agli Studi, un sovrano rescritto del 13 di novembre stesso anno costituiva provvisoriamente il Consiglio universitario, cui vennero chiamati i professori Cesare Parodi, Gerolamo Bolasco, Paolo Rebuffo, Vincenzo Tavella e Giacinto Grillo, che ne fu trascelto a rettore: Cristoforo Gandolfi ed Antonio Crocco, sebbene non professori, ebbero la qualità di consiglieri ordinari e perpetui: e quest'ultimo resse per breve tempo il Consiglio, poichè la nomina del Grillo non ebbe conformazione, e al prof. Francesco Saverio Botto, eletto in sua vece, non parve allora dicevole accettare la dignità di rettore. La quale fu poi conferita a Cesare Parodi.

Appresso nomavasi con plauso universale a reggente la presidenza del Consiglio universitario Giovanni Torti da Milano, che, dalla tristizia de'tempi cacciato nelle vie dell'esiglio, trovò

in Genova oneste accoglienze e caldissimi estimatori. Discepolo del Parini, amico del Manzoni e del Grossi, emulò Foscolo e Pindemonte, cantando i sepolcri con note improntate di soavità e di dolore. E' morì improvvisamente il 16 d'agosto 1852, lasciando di se desiderio vivissimo, come quegli di cui mal sapresti se fosse maggiore la pietà o la dottrina (1).

La nuova legge abolendo il censore, vi sostituiva un avvocato consultore del Consiglio, alla qual carica venne chiamato il dottore Giovanni Ardizzoni. Erane ufficio: vigilare l'esatta osservanza dei regolamenti e riconoscere i titoli degli studenti all'ammissione degli esami ed ai corsi. Il Consiglio, dietro il di lui avviso, mandava rilasciarsi gli attestati dei gradi accademici, dava opera a che la pubblica instruzione gettasse salde radici; reggeva l'amministrazione economica dell'Università, e per mezzo di una commissione composta del presidente, del rettore, dei professori di scienze lettere, di uno consigliere aggiunto e perpetuo e del professore di metodica regolare (era Vincenzo Troya) sovraintendeva alle scuole secondarie, ai collegi e ai convitti. Provveditore agli studi, Agostino Ruffini.

Ordinato il Consiglio universitario, fu d'uopo avvisare alla riformazione degli uffici della Segreteria. Nominavansi:

Agostino Persiani, segretario;
Giuseppe Dagnini, sotto segretario;
Luigi Dellepiane, applicato con titolo e grado di sotto-segretario;
Giacomo Saredo Parodi, ricevitore;
Emanuele Brignole, razionale;
Giacomo Deferrari, archivista economo;
Giuseppe Arata, 1.° scrivano;
Francesco Forte, 2.° scrivano.

(1) I suoi componimenti raccoglievansi in un volume col titolo: *Poesie complete di G. Torti con un discorso di G. B. Cereseto sulla vita e sugli scritti dell'autore.* Genova, 1853.

Indi a non molto fu eziandio adetto in via temporanea alla Segreteria l'ottimo sac. Andrea Deferrari, che con Bernardo Canessa cessava dall' ufficio di prefetto alle scuole e fu eletto ad applicato il signor Agostino Olivieri.

Intanto al soffio delle civili franchigie che mutavano faccia alle cose, anche gli stabilimenti scientifici, senza cui mal possono vigoreggiare gli studi, cominciavano ad ammigliorare le disagiate condizioni in cui erano stati fino allora tenuti. Ne accenneremo i principali incrementi, iniziando la rapida nostra rassegna dalla Biblioteca, come quella che fu la prima a sentirne i benefici effetti.

Da tre fonti diverse i suoi incrementi si hanno specialmente a ripetere; vale a dire da compre di libri stanziate negli annuali bilanci, da assegni straordinari e da doni. L' annua dotazione, già sul primo ristretta a sole L. 1500, s'accrebbe per alcuni anni di quattro centinaia di lire. Circoscritta nel 1841 un' altra volta a L. 1500, andò passo passò salendo; nel 1832 a lire 2000; nel 1833 a lire 4000; nel 1835 a lire 4125; nel 1836 a lire 4230; nel 1841 a lire 4630; nel 1844 a lire 5630 e nel 1849 a L. 6300.

Nel 1833 una delle due grandi sale ampliavasi e vi s' aggiunse un gabinetto, ove riporre e custodire i manoscritti e i libri di maggior pregio: tali additamenti portarono la spesa di lire 7109, 0 8, e d'altre lire 2834, 17 che nel 1835 erogavansi a rifornire di scaffali e tavole di lettura il locale; questa ultima somma si cavò dalla vendita del mobile che già arredava il Convitto accademico. Nel tempo stesso s'ottennero altre lire 1500 per legatura di libri, e parte nel 1839 e parte nel successivo anno lire 1278. 18 cavate (così trovo scritto) *dai casuali del bilancio*. S' aggiunga l' invio che il capo della Riforma degli studi fe' d' una somma di lire 1300, tolta dagli assegnamenti riservati dell' Università di Torino, di cui picciola parte andò in compere di modelli alla scuola di architettura ed il più in aumento del Medagliere annesso alla Biblioteca. Pel quale nel 1838 acquistavasi al prezzo di

lire 6000 la insigne raccolta di nummi posseduta dal cavaliere Heydecken console di Russia e vi si spesero inoltre negli anni 1842 e 1844 due altre migliaia di lire.

Parecchi legati pur ebbe la Biblioteca e, sebben tardi, c' è grato solvere un debito di gratitudine, recando il nome de' donatori. Primo fra questi ci occorre il Presidente della Deputazione Marcello Durazzo, il quale non che versare, a pro' de' nostri istituti scientifici l' emolumento di cui fruiva, con larghezza ignota a dì nostri, sopperì ad ogni lor bisogno, in ispecie per i restauri della Biblioteca, cui legava altresì un pregevole manoscritto in foglio — M. T. Ciceronis de Oratore — ed altri libri assai rari. Nè devo non dire, che oltre Prospero Balbo, di cui già in addietro si fe' ricordo, anche Roget di Cholex reggente la pubblica instruzione, nel dicembre del 1824 volle devolvere ad incremento della Biblioteca ed in parte eziandio al Gabinetto di chimica la somma di lire 1642, 66, lui spettanti per diritto di esami. Il nobile esempio seguiva il marchese Gian Carlo Brignole (1829) cedendo alla Biblioteca la somma di lire 2078, 90, con l' aggiunta dell' intera edizione dei classici latini pubblicata dal Pomba in 107 volumi, sotto la direzione del Boucheron. Non volle restar da meno il deputato agli studi march. Tomaso Balbi, il quale donò la raccolta dei classici italiani uscita in Milano ed altre opere di non lieve momento. Fra gli stranieri ricorderemo lord Cholcester, che inviò l' intera serie di cose storiche e diplomatiche inglesi pubblicate da apposita Commissione per ordine del governo britannico, la qual raccolta già comprende più d' ottanta volumi in foglio ed altri di minore formato.

Intanto si ravviavano i cataloghi (1840-41) per opera dell' assistente sac. Luigi Grassi e dei distributori sac. Carlo Castiglione e Giuseppe Castelli sotto la sorveglianza del bibliotecario Cristoforo Gandolfi che nel 1843 compieva eziandio uno speciale catalogo delle edizioni antiche, il che gli valse un lieve aumento nel suo già troppo sottile stipen-

dio. Degno e preclaro uomo il Gandolfi (1), alla cui morte avvenuta nel 1852 fu scelto a succedergli il Grassi, che tenne la carica fino al 1857 e da lui passò a mani d'Agostino Olivieri.

Il Gabinetto di Storia naturale fu tra i primi a ricevere un tal quale ordinamento e disciplina. Ristretto in origine ad una angustissima stanza di presso la Biblioteca, venne nel 1833 traslocato in una sala attigua a levante della aula massima, per il che fu mestieri d'un assegno straordinario di quattro migliaia di lire. Altra moneta in lire 2700 venne spesa tra il 1835 e il 36 in nuovi scaffali e in arredi di studio; e nel 1839 assegnaronsi al gabinetto non pochi risparmi fatti nell'entrate dell'anno. Nel 1840 l'annuo stanziamento ebbe un'aggiunta di lire 500 e il dono di pregevoli minerali inviati dal Brasile e di una collezione di fossili provenienti dalle terre intorno alla Spezia, per generosità di Girolamo Guidoni. D'altre larghezze s'era già il Gabinetto arricchito, fra le quali porremo una serie d'animali e minerali d'America per opera del tenente di vascello Thodon. (1838).

Il rapido accrescimento che il Museo riceveva, rese così insufficiente il locale che lo ricettava, da doversi avvisare ad un nuovo traslocamento. Pel quale nel 1841 si fecero di molte proposte, finchè fermavasi d'allogarlo in altra sala pur attigua alla grande aula, e nella quale serbavansi i libri, che omai poteano capire nella Biblioteca di tanto ampliata. Il nuovo locale porgevasi acconcio all'uopo divisato, poichè per

(1) Scrisse:

Considerazioni agrario-economiche. 2 Vol. Chiavari presso Argiroffo 1837.

Moneta antica di Genova. 2 Vol. Genova — Ferrando — 1841.

Studi sull'insetto volgarmente conosciuto in Francia per l'emitero afidiano, Puçeron lanigére du pommier, detto da Blot e da Latreille Myzoxylus mali. Genova Ferrando 1841.

Discorso letto alla Società economica di Chiavari. Chiavari, Stamperia Provinciale 1825.

Esequie del march. Stefano Rivarola. Chiavari, Stamp. Provinciale 1828.

mezzo d'un ponticello dava adito a due altre sale già appartenenti al convento di S. Carlo che vi furono unite. Per questo mutamento un sovrano rescritto del novembre 1841 sanzionava la spesa straordinaria di lire 11032, alla quale fu mestieri aggiungere passo passo altri frequenti sussidi.

Senonchè i successivi incrementi sia del Museo, che della Biblioteca necessitavano nel 1861 la ricerca di una nuova sede, ove convenientemente disporre gli oggetti di storia naturale. E si convenne di assegnare il locale occupato dal Museo alla Biblioteca, che vi avrebbe agevole accesso mediante una scala interna: e trasferire il Museo nella chiesa di S. Gerolamo, ove da lunga pezza non aveano più luogo le funzioni ecclesiastiche ed ove si sarebbero praticati que' mutamenti che meglio dicessero al nuovo uso. Un tal disegno non ebbe ostacoli. Si die' mano ai lavori, che omai sono condotti a compimento.

Rimane a dirsi dell' annua dotazione. Ristretta nel 1826 a lire 600, crebbe nel 1828 a lire 820, le quali un anno appresso vennero ridotte a lire 720. Tre anni dopo, l'assegnamento elevossi a lire 1500: nel 1836 a lire 1800: nel 1844 a lire 2526 e finalmente nel 1849 a lire 2920. Si tenne eziandio conveniente d' assegnare un locale nel palazzo dell' Università a stanza del custode e preparatore del Museo Luigi De-Negri, per le sue mirabili preparazioni noto anche fuori d'Italia.

L' Orto botanico fruiva anch' esso fino a tutto il 1834 d' una dotazione assai tenue in lire 500, che allora fu raddoppiata. L' anno appresso crebbe a lire 1400, nel 1841 a lire 2404, 75 e nei due anni successivi a lire 2660. Nel 1844 fu accresciuta a lire 3600 e nel 1849 a lire 4260.

Era così ovvio e imperioso il disegno di dover estendere l' orto botanico, occupando o in tutto o in parte il podere di Pietra Minuta, che fu giocoforza mandarlo ad effetto. Si chiese pertanto agli Ignaziani una porzione della villa già ad essi ceduta e nel novembre del 1835 si stipulava un con-

tratto di locazione perpetua per l' annuo canone di lire settecento, oltre l' onere della tassa prediale; prezzo invero al disopra dell' onesto e dell' equo e tale che appena avrebbe potuto pretendersi per l' intero podere, di cui i Gesuiti conservavano ancora i superiori rialti e perciò la parte migliore.

Nel 1828 erasi fatta la spesa nel giardino botanico di lire 800, nè d' allora in appresso più gli venne assegnata somma straordinaria veruna. Ma ne' tre anni decorsi dal 1838 a tutto il 1840, dovendosi effettuarne l'ampliamento, e restaurarne i muri e il tetto, condurvi una dupplice scala, che dalla parte dell' antico giardino mettesse alla nuova, cavar serbatoi, costrurre stufe e canali d' irrigazione, nonchè comprar acqua e terriccio per la coltivazione, si fe' la spesa di lire 37000 e forse anche maggiore. Arroge nel 1845 la somma straordinaria di lire 2600 e l' anno appresso quella di lire 8400 a compimento d' una aranciera, oltre la costruzione di un nuovo calidario per le piante straniere.

Troviamo registrato negli Atti della Deputazione agli studi, che nel 1845 i Padri Gesuiti proponessero eglino stessi la cessione ad enfiteusi perpetua di quella parte della villa di Pietra Minuta di cui erano tuttavia rimasti in possessione. E' già fiutavano il nembo che stava per nabissarli. La Deputazione accoglica la proposta, ma i Padri ne chiesero così grossa moneta, come quella che venne fissata alla stregua della parte già per essi venduta, che il negozio andò a vuoto. Appresso nel 1848 cadde quella parte di villa nell' asse demaniale, e allora tanto dai moderatori dell' Università quanto dal direttore dell' orto botanico furono porte vivissime sollecitazioni al governo, affinchè la cedesse ad ampliamento dell' orto botanico e a vantaggio dell' istruzione. Ma potendo quella eccelsa postura, che a cavaliere della città, sopraggiudica le circostanti colline ed il porto, servire in tempi di civili sommovimenti di propugnacolo ai rivoltosi (testimonio il 1746), tanto più invitto, quanto che le formidabili bastite di Castelletto e S. Giorgio erano già state spianate, così il

sospettoso governo rifiutò il bramato consentimento, e per conseguirlo fu mestieri attendere ancor lungamente.

Mentre scriviamo, l'intero podere è vôlto ad uso di giardino botanico, e vi campeggia il nuovo calidario che costò la spesa d'oltre L. 50000, sovrastante all'antico. N'è affidata la direzione a quel lume della scienza ch'è il De Notaris, per le di cui cure secondate dall'espertissimo primo giardiniere Giovanni Bucco fu a breve andare condotto a tal punto, che il viaggiatore d'oltrealpe entrando in Italia, può nello stesso suo limitare già farsi adeguato concetto d'una regione che per la sua magica postura, pei suoi tiepidi soli, per la beltà de' suoi monti e de' mari, per le svariate generazioni de' fiori in essa educati, è meritamente detta il giardino d'Europa.

Il primo nucleo del Gabinetto anatomico è veramente dovuto a Giuseppe Locatelli, operoso dimostratore e conservatore della sala anatomica, felicissimo nella iniezione del sistema vascolare sanguigno, e sopramodo sollecito nel raccogliere i casi più notevoli di anatomia patologica e di mostruosità. Ebbe a successore per breve tempo Bernardo Batolla e appresso Giuseppe Minaglia, cui noi dobbiamo con molta lode rammentare, come colui che, infaticabile nel proprio ufficio, intese con tanta sollecitudine e amore alle preparazioni, ond'ebbe considerevole incremento il gabinetto anatomico che offeso troppo più dai cadaveri sottoposti al suo scalpello e affranto dalle fatiche, n'ebbe di curto a morire. Gli succedette Luigi Ageno, non manco di lui commendabile per operosità e chiarezza d'ingegno.

Fino dal 1829 il prof. Antonio Mongiardini mostrava al governo la convenienza di aprire un gabinetto patologico a parte e ne aveva caldeggiato la formazione. Non cadea dubbio intorno il vantaggio della proposta; senonchè da un lato tornava assai disagevole il sopperire alle spese e dall'altro avvisavasi supplire al diffetto, consigliando il direttore del gabinetto anatomico di unire e raccogliere in questo i pezzi

patologici più meritevoli. E in questa guisa si proseguì lungo tempo, finchè nel 1863 potè compiersi la desiderata separazione.

La scuola d' anatomia teneasi nel grande ospedale di Pammatone a destra di chi ascende il primo ampio scalone, ed erasi a tal uopo costrutto un assai comodo anfiteatro. Ma l' esercitazioni e le preparazioni anatomiche avevano luogo in una picciola torre nelle adiacenze dell' ospedale medesimo verso i bastioni dell' Acquasola, o quella torre fosse già per impulso del fondatore della clinica in Genova prof. Olivari appositamente murata, o esistesse ab antico e per suoi suggerimenti fosse vôlta a quest' uso. La scelta tornava acconcia per ogni verso, vuoi per la contiguità dell' ospedale, onde agevolmente vi si poteano carreggiare i cadaveri, vuoi per essere bene aereata, acciò niuno avesse a patire dei miasmi loro. La Giunta direttrice dello spedale aveva allora sede ed uffici nella sala di fronte alla scuola, a destra dell' entrata e di presso alle infermerie de' feriti, cagione d' inconvenienti non lievi; perchè nel 1858 consigliavasi d' abbandonarla, per convertirla in sale, ove visitare ed operare i feriti. Ond' è che la Deputazione universitaria accontatasi con la Giunta, si venne nella determinazione di costrurre presso la torre dell' Acquasola un edificio che tornasse dicevole sia per le scuole medico-chirurgiche, sia per sale d' esercitazioni e preparazioni e per gabinetto anatomico e patologico. La Giunta avrebbe dato l' area a tal uopo e concorso del proprio nella spesa, con altre condizioni che torna affatto inutile il qui minutamente descrivere. Il 29 d' agosto 1841 stipulavasi il contratto e di presente poneasi mano al lavoro, la cui spesa superò le lire 96071 81 (1) senza pur tener conto d' altri assegni di minor rilevanza fatti negli anni appresso.

Dal 1826 a tutto il 1828 la dotazione del gabinetto anatomico fu di lire 1220 ridotta a sole lire 1000 fino a tutto

(1) Regi Decreti 13 di giugno 1841 — 14 d'agosto 1844 — e 18 di luglio 1845.

il 1830, e a lire 900 ne' due anni appresso. Di lire 1100 nel 1833, crebbe fino a tutto il 1840 a lire 1500. Poscia s' assottigliò a lire 1300 fino a tutto il 1846 e a 1200 negli anni seguenti. Finalmente nel 1849 determinavasi in lire 1720.

E qui cessando dall' arida registrazione delle cifre debbo da ultimo dire, che l'Accademia ligustica di Belle Arti, la quale tanto cortesemente aveva accolti nella sua scuola d'architettura gli studenti universitarj venne abilitata a valersi del nuovo teatro anatomico per la scuola d' anatomia applicata alle belle arti, di cui vivo era il bisogno e che già divisavasi di stabilire. Di questa guisa i buoni uffici alternavansi a utilità degli studi.

Allorchè il museo di storia naturale venne primamente trasferto a più comoda stanza, il locale ch' esso occupava fu destinato ad accogliere le macchine non che il laboratorio e la scuola di fisica. A tal uopo stanziavasi la somma di lire 7793, 40 da cavarsi dai risparmi ottenuti nell' entrate degli anni precedenti, accertati in lire 46610, 59. Nel 1829 il prof. Garibaldi erasi recato pe' suoi studi in Parigi, ove fece acquisto di macchine, per le quali ebbe l' assegno di lire 4839, 30; avendo poscia al suo ritorno alienati quegli instrumenti del gabinetto che per l' imperfetta lor costruzione erano fuor d' uso, ne volse il prezzo ritratto in acquisti novelli. Gli scaffali del gabinetto ammontarono a lire 2200: altre ve se ne aggiunsero appresso per la somma di lire 1500. Volgendo il 1837 si costrusse l' anfiteatro della scuola accanto al gabinetto, mediante la spesa di lire 1800: poco meno costò la sala del laboratorio nel 1843. Il prof. Garibaldi tutto zelo per la sua scuola e nulla ommettendo di quanto potesse avanzare gli studi delle fisiche discipline, addattosi che la luce del gabinetto e della scuola non era conveniente alle esperienze dell' ottica, chiese ed ottenne che per queste fossero messe in assetto due bellissime sale a levante nel secondo piano del corpo posteriore del palazzo universitario. Nè l' osservatorio metereologico da lui veniva

obbliato; chè anzi via via l'andava arredando di tutti gl' instrumenti più necessari. Pe' suoi conforti fu creata nel 1744 una commissione col carico di raccogliere e pubblicare i risultamenti delle osservazioni metereologiche fatte entro un decennio, della quale facean parte, oltre il Garibaldi, l' osservatore Giacinto Grillo e il dottissimo Fortunato Ciocca.

Lo stanziamento pel gabinetto di fisica dal 1826 al 1830 oscillò tra le lire 1784 e e 2050; cadde a lire 1000 nel 1831 e 32: e s' innalzò a lire 2050 fino a tutto il 1837. Fermato quindi in Ln. 1900 vi continuò fino a tutto il 1848, nel qual tempo crebbe fino a lire 2500.

Dobbiamo da ultimo un cenno intorno il gabinetto di chimica. Chi seguì l' ingrata rassegna di nomi e di cifre che noi mal sapemmo allietare, ricorderà senza fallo le doglianze e le profferte fatte nel 1821 dal prof. Moyon per le più che abbiette condizioni in cui lasciavasi immiserire il laboratorio e il gabinetto di chimica, accocolato in angustissima sala e sprovveduto non dirò de' più dicevoli arnesi, ma fin anco del mobile più necessario, di sorte ch' egli avvisava fargli il dono d' una seggiola ad uso del professore, nonchè d' una lastra marmorea e d' un banco, di cui diffettava. Nel 1824 rinnovò le sue instanze e gli fu consentita (e parve larghezza!) la somma straordinaria di lire 300 e appresso un' altra di lire 498; con tali sovvenimenti pensavano i nostri moderatori potersi iniziare un gabinetto o collezione di prodotti chimici e d' instrumenti atti ad uso di quella scuola. Per la quale allora il Moyon versava la somma di lire 650 lui dovuta per diritti d' esami: altra infine di lire 1578 ve n' aggiunse la Deputazione agli studi, che nel 1836 v' assegnò pure lire 500 per acquisto di macchine.

A nulla per altro si sarebbe approdato, se il laboratorio si fosse tuttavia conservato nell' angusto ricetto tra il cortile e la chiesa di S. Gerolamo a manca di chi da quello entra in questa. Ma nel 1842 si mandò a compimento il disegno di volgere a laboratorio di chimica l' antica cucina dei Padri gesuiti

a tergo del palazzo e in prossimità dell' orto botanico, riducendo istessamente parte del refettorio ad uso di scuola con ben condotto anfiteatro. Finalmente nel 1847 s' aperse una cattedra di chimica generale, e separando questo studio da quello della chimica farmaceutica, era mestieri che andassero pure divisi i laboratori dell' una da quelli dell' altra, non che i rispettivi lor gabinetti. Per lo stabilimento di quello di chimica generale il prof. Peyron chiedeva la somma di lire 10658, tra per macchine e per assestare convenientemente il locale. Ma dall' ottobre del 1847 la separazione protraevasi al 1849, e allora si volsero a laboratorio di chimica generale le scuole d' architettura e di disegno. Le quali vennero in quella vece collocate nel piano superiore del palazzo, occupato già dal Collegio.

L' assegno per la chimica nel 1826 era di lire 1100, ma fu ridotto a 500 nel 1831. Tre anni appresso si rialzò fino a lire 800 e infine nel 1849 stabilivasi in lire 1700, somma assai lontana dal supplire ai quotidiani bisogni.

Passando ora dall' Università ad altri Istituti, egli è mestieri far capo alle *Scuole Tecniche serali per gli adulti*, che il 5 del novembre 1846 aprivansi presso la chiesa di S. Matteo con sole due cattedre, l' una di chimica applicata all' arti, che affidavasi al prof. M. Peyron e l' altra di meccanica applicata all' arti, cui veniva preposto il prof. Gio. Ansaldo. La Camera di commercio sopperiva del proprio a tutte le spese, dall' onorario dei docenti infuori, cui il governo, reggendo allora il ministero della Pubblica Istruzione il marchese Alfieri di Sostegno, volle addossarsi.

Da così tenui incunaboli sorgeva un edifizio che per successivi e graduali incrementi dovea farsi solidissimo e grandeggiare. Di anno in anno la Camera di commercio dava maggior ampiezza alle scuole e nuove cattedre aggiungeva alle antiche. Nel 1848 fondava una scuola di geometria applicata alle arti, affidandola al prof. Stefano Grillo. Negli anni susseguenti creava una scuola di Nautica retta sul

primo dal prof. Laporich ed ora dall' esimio prof. Ciocca; una di Costruzione navale, di cui veniva incaricato il prof. Novello e appresso il prof. Fasella. Al prof. D. Costa era commesso il preparare alunni alle suddette scuole, oltre l' insegnamento delle matematiche elementari fino alla trigonometria, ed al prof. Amadei, cui poscia sottentrò il prof. Garassini, si affidava l' incarico di insegnare il disegno applicato alle arti. Ai prof. Peyron ed Ansaldo succedevano i prof. Carlevaris e Cattaneo.

Così venia passo passo crescendo l' Istituto a prosperevole vita e se d' alcuna cosa pativa diffetto, era forse in quell' unità d' indirizzo cui solo può dare una mente direttrice e gagliarda, la quale senza esercitare sugli insegnanti una indecorosa pressione, sappia recarne a sue mani le fila diverse e volgerle unite al divisato intento. Difficilissima appariva la scelta: ma la Camera di commercio, instituendo nel 1858 una Direzione centrale e affidandola al prof. Gerolamo Boccardo, fece tale elezione, da assicurare agli studi tecnologici in Genova il più fiorente avvenire.

Istessamente affidavagli il compito di un Corso di Economia politico-industriale. Ognuno di noi rammenta con che plauso crescente abbia per più anni il Boccardo satisfatto all' arduo suo ministero. La parola agile, tersa, flessuosa del giovane oratore suonava in mezzo all' eletta de' cittadini, che stipati in ampio anfiteatro, avidamente beveano quelle accigliate teorie, cui niuno aveva ancor saputo vestire di così lusinghevoli allettamenti.

Venia meno nel 1862 ogni ingerimento della Camera di commercio nelle scuole serali. Imperciocchè la legge sul nuovo assetto delle Camere di commercio tirando a se i proventi della tassa sulle polizze di assicurazione che la Camera di Genova solea prelevare, le tolse il modo di sussidiare le scuole, le quali perciò passarono, in virtù dell' art. 42 della legge medesima, a carico dello stato.

Esisteva intanto e fioriva sin dall' anno 1860 l' Istituto

Tecnico della Provincia di Genova, ed il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio volgeva in animo il divisamento di creare un grande Istituto Nautico, che per le classi marittime della popolazione potesse adempiere gli uffici che i due stabilimenti anzidetti esercitavano per le classi dedite alle molteplici industrie ed al traffico. Niun disegno potea tornare maggiormente accettevole che quello di congiungere in uno i tre stabilimenti, formando così una vasta e ben congegnata istituzione, vôlta ad amministrare, sarei per dire, ne' vari suoi rami l' istruzione politecnica superiore, a complemento di quelli studi tecnici inferiori, che in ben quattro Scuole Tecniche fondate in Genova si andavano regolarmente impartendo.

E questa bene augurata riunione sortiva il suo effetto col R. Decreto del 1.° d' ottobre 1865, mercè del quale veniva creato un Istituto Tecnico, degno sotto ogni rispetto di una grande nazione e capace di rivaleggiare colle più lodate istituzioni di tal natura sì in patria che fuori. Imperciocchè al corredo scientifico dell' antico Istituto Tecnico, già di per se dovizioso, venne ora ad aggiungersi quella ricca suppelettile, che in ben diciotto anni la Camera di commercio aveva con sapiente larghezza accumulato nelle scuole serali, di guisa che oggidì i Laboratori di Chimica, i Gabinetti di Fisica, i Musei di Storia Naturale e di Geologia, le Collezioni e la Biblioteca di questo vasto Stabilimento trovansi senza contrasto all' altezza della scienza contemporanea. E siano suggello al mio dire i seguenti prospetti:

I.

CATTEDRE E PROFESSORI

—

Presidenza: Comm. Gerolamo Boccardo.

§ 1. Insegnamenti Industriale e Professionale.

Sezione 1.ª *Commercio ed Amministrazione.*

1. Lettere Italiane, prof. Em. Celesia.
2. Diritto Commerciale ed Amministrativo, G. De Giorgi.
3. Economia Politico-Industriale, J. Virgilio.
4. Computisteria e Merceologia, M. Erede.
5. Statistica, J. Virgilio.
6. Geografia e Storia, M. G. Canale.
7. Lingua Francese, G. Del Bello.
8. Lingua Inglese, R. Isnard.
9. Lingua Tedesca, M. Fritsch.
10. Disegno, G. Olivari.

Sezione 2.ª *Meccanica e Costruzione.*

11. Lettere Italiane, prof. Em. Celesia.
12. Geometria, G. De Barbieri.
13. Geometria Analitica, Id.
14. Geometria Descrittiva, Id.
15. Geografia Pratica, G. Olivari.
16. Algebra, G. Marsano.
17. Meccanica, G. Raffanelli.
18. Costruzioni, Id.
19. Fisica, G. B. Molfino.

20. Chimica, R. Castellucci.
21. Geologia e Mineralogia, G. Du-Jardin.
22. Geografia e Storia, M. G. Canale.
23. Disegno, G. Olivari.
24. Estimo, Id.
25. Lingua Francese, G. Del Bello.
26. Lingua Inglese, R. Isnard.
27. Lingua Tedesca, M. Fritsch.
28. Diritto, G. De Giorgi.
29. Economia, J. Virgilio.

Sezione 3. *Mineralogia e Metallurgia.*

N. B. Come nella Sezione precedente.

§ 2. Insegnamenti Nautici.

30. Matematiche Elementari, prof. A. Costa.
31. Astronomia Nautica, F. Ciocca.
32. Navigazione, Id.
33. Nautica Pratica, De Lui.
34. Macchine a Vapore, E. Garassini.
35. Meccanica, G. Raffanelli.
36. Costruzione Navale, F. Fasella.
37. Attrezzatura e Manovra, G. B. Assalini.
38. Disegno Geometrico, C. Boccardo.
39. Computisteria Navale, Id.
40. Fisica e Metereologia, G. Raffanelli.
41. Geografia e Storia, S. Prasca.
42. Lettere Italiane, Id.
43. Diritto Marittimo, G. De Giorgi.
44. Economia, J. Virgilio.
45. Lingua Francese, G. Del Bello.
46. Lingua Inglese, R. Isnard.

§ 3. Insegnamenti Serali.

(a posto fisso).

47. Disegno applicato alle Arti, G. Garassini.
48. Computisteria applicata, M. Erede.
49. Lingua Araba, G. Sapeto.

(aperti al pubblico)

50. Geometria applicata alle arti, S. Grillo.
51. Meccanica applicata alle arti, G. Cattaneo.
52. Fisica applicata alle arti, M. Garibaldi.
53. Chimica applicata alle arti, P. Tortarolo.

Censore della disciplina, C. Ravano.
Quattro preparatori — Sei inservienti.

II.

CORREDO SCIENTIFICO

—

Il palazzo Rostan porge acconcia sede a questo grandioso Stabilimento. Ivi contengonsi:

1. Vastissimo anfiteatro, capace d'oltre a quattrocento uditori.
2. Laboratorio di chimica, superiore ai migliori universitari, compreso in cinque sale.
3. Gabinetto di fisica in due sale.
4. Museo di Storia naturale in tre sale.
5. Gabinetto di geometria
6. Gabinetto di meccanica
7. Gabinetto di nautica ed astronomia
8. Gabinetto di costruzione navale

} ricchi d'ogni aiuto scientifico.

9. Sale di disegno, con ampio corredo di modelli.
10. Gabinetto di materie prime.
11. Biblioteca sceltissima d'oltre quattro mila volumi.
12. Ottime sale di scuola.

A completare le notizie intorno a questo Istituto, unico ancora in Italia, giovi accennare esserne a carico del Municipio il locale ed il mobile: a spese della Provincia il corredo scientifico: e Provincia insieme e Governo provvedere agli emolomenti dei professori.

Cacciati nel 1848 i Gesuiti, un regio decreto annunciava, che — durante la temporanea chiusura del Collegio reale di Genova, già affidato ai Padri Gesuiti e mentre sarà provveduto all' apertura d' un nuovo Collegio che meglio corrisponda alle presenti esigenze dei tempi ed al bisogno del pubblico insegnamento, l' amministrazione delle rendite e spese del Collegio stesso è confidata al sovrintendente di quella Università. — Infatti con sovrana provvisione del 4 d' ottobre dello stesso anno veniano in Genova, come in Torino, Ciamberì, Novara, Nizza e Voghera eretti i Collegi-Convitti Nazionali, devolvendo al lor primo stabilimento ed alle spese richieste le rendite già appartenenti alla Compagnia di Gesù.

In questo nuovo Istituto gli studi partiansi in corsi principali ed accessori. Constavano i primi dell'insegnamento elementare diviso in quattro anni; del corso di grammatica latina e composizione italiana da compiersi in tre anni; di rettorica applicata alle due lingue in due anni; di filosofia, pure in due anni. Erano cinque i corsi accessori: 1.° corso di storia antica e moderna e di geografia: 2.° di aritmetica, geometria e disegno; 3.° di storia naturale; 4.° di grammatica greca; 5.° di lingua francese.

Il regolamento del 9 d' ottobre determina le norme con cui doveva essere disciplinato il Collegio: divisa i doveri del preside, quelli del direttore degli studi, del censore, dell'economo e i programmi delle scuole; per quanto s' attiene all' insegnamento, il Consiglio Superiore di pubblica instruzione nel giugno

del 1849 fermava: essere i Collegi Nazionali soggetti all' ordinaria giurisdizione della Commissione permanente stabilita per le scuole secondarie nella Università e tratta dal seno del Consiglio universitario.

Nel diffetto d' un idoneo locale allogaronsi intanto le scuole in alcune sale già sede d' un privato Convitto, finchè venne a ciò destinato il convento della Nunziata. Esercitò dapprima le funzioni di rettore e di professore di rettorica il P. G. B. Cereseto delle Scuole Pie, di cui parecchi scritti van per le stampe: appresso eleggevasi a quella dignità l'ab. Cristoforo Bonavino, che nell'aprile del 1849 rinunciava la carica per commettersi intiero a quelle filosofiche speculazioni, che tanto alto levarono il nome d'*Ausonio Franchi*. S' elesse in sua vece il P. Felice Isnardi.

Fioriscono del pari in Genova un R. Ginnasio diretto da quel nobile cultore della lingua del Lazio ch' è l' ab. Giuseppe Gando, e un R. Liceo, del quale sta a capo il cav. Ferdinando Bosio, elicissimo ingegno, s' altri fu mai, temprato ad ogni maniera di studi e tra i primi cultori di quella gagliarda poesia, che dispettando gli incensi offerti ai potenti e le rettileggianti abbiezioni, da cui pur troppo non seppero smorbarsi anche i migliori, eriva le sue libere armonie dall' umanità e dalla patria.

CAPO IX.

Genova accoglie l'ottavo Congresso degli Scienziati Italiani — Qual parte v'abbiano preso i liguri ingegni — S' inaugura il Monumento a Cristoforo Colombo — Festeggiamenti e commiati — Gian Carlo Dinegro — I nuovi tempi — Disegni di soppressione dell'Università — Vive protestazioni del Municipio — Provvedimenti municipali intesi ad accrescere il lustro dell' Università genovese — Qual notevole impulso abbia dato il Municipio alla popolare istruzione dal 1846 fino al presente — Desideri e voti.

Rifacendoci alquanto addietro, diremo come a mezzo il settembre 1846 si raccogliesse in Genova l' ottavo Congresso dei savi italiani. Essa infatti, vuoi per antiche memorie, vuoi per ardenti spiriti di libertà e vivezza di nobili discipline, n' era ben degna. — Io penso, così esordiva la sua concione il marchese Antonio Brignole Sale che presiedeva il Congresso, e niuno di voi, lo spero, dissentirà da questa opinione, essere Genova ben meritevole dell' onore che le compartiste, scegliendola a sede delle dotte vostre elucubrazioni. Al che dimostrare parmi di niente altro aver uopo che di chiamare in testimone l' istoria nostra. Ogni pagina d' essa, quelle sopratutto che al medio evo riguardano, danno a diveder tratto tratto qual parte ebbe la genovese repubblica nei progressi dello spirito umano. Fin dai primi secoli dopo il mille, i maggiori nostri, viaggiatori non meno giudiziosi e saggi che intrepidi, penetrando il bujo che su d' ogni parte dell' Asia addensato aveva la feroce stupidità mussulmana, cominciarono a colà portare e diffondere quel debole resto di luce che le

invasioni d'altri popoli, più umani se non meno barbari, lasciato avevano ancora splendente in Europa. Il commercio che spingeva quegli industri navigatori ver tutte le costiere allor conosciute del globo, non era soltanto per essi una sorgente di lucro, ma sì ancora un mezzo d'incivilimento. — E seguiva, dicendo di quelle nostre colonie o fattorie, che simili alle verdeggianti oasi del deserto, s'instituiano in oriente, quasi viventi protestazioni contro la barbarie, le quali fecero mirabilmente concorrere l'industria alla educazione dell'umana specie, ravvicinando, mediante la benefica e continuata azione del traffico que' popoli, cui l'ignoranza più ancor che lo spazio teneva divisi ed ignoti, recando loro in un colle mercatanzie la fiaccola della fede e i tesori dell'intelletto. Aggiungeva, che, sebbene scemata dell'antica potenza, non si restava ella perciò dal coltivare le scienze di che fanno ampia fede quei famosi personaggi che l'illustrarono; che in essa il lavoro fu sempre incoraggiato e protetto; l'industria, vale a dire la scienza nelle diverse sue applicazioni, l'industria cui tanto s'attaglia l'indole degli abitanti, nimichevole all'ozio e perspicace, vi ebbe seggio costante, e ne sia testimone il rinomo dell'antiche sue manifatture, la varietà e l'abbondanza dei prodotti che tuttodì da quella s'esportano e la grandiosità e la ricchezza de' molti suoi pubblici, non che privati edifici.

Nei solenni comizi della scienza europea, i liguri ingegni meritarono splendidi onori, e in sole otto sezioni, quattro furono presiedute da genovesi. Dirigeva i lavori di Geologia e Mineralogia, l'astro dei congressi italiani, l'uom della patria, del pensiero e del cuore il marchese Lorenzo Pareto, ch'ebbe a suo vice-preside il prof. Pasini e a segretario il cav. De Zigno: l'Agronomia e la Tecnologia eleggeva a suo capo Raffaello Lambruschini, onore di Genova sua patria e di Firenze, sua stanza, ad un tempo, e questi nomava a vice-presidi il conte colonnello Sambuy e l'avv. Vincenzo Salvagnoli e a segretari il cav. Giuseppe Sacchi e il mar-

chese Camillo Pallavicino; la Botanica volle a presiederla quel Bertoloni cui la Liguria diede la culla e a vice-preside fu eletto il prof. De Notaris e a segretari il prof. Meneghini e il dottor Savignone. La sezione Chirurgica onoravasi dell'illustre cav. Rossi assistito dal vice-preside prof. Gherardi e dai segretari dott. Battolla, dottor Botto e dott. Negrotto genovesi. Dirigeva la Chimica il cav. Gioachino Taddei, che volle a compagni nei suoi dotti lavori pur tre genovesi, cioè il vice-preside prof. Canobbio, e a segretari i dottori Finollo e De-Negri. La Geografia e l'Archeologia chiamò al seggio presidenziale il cav. Cordero di S. Quintino: e vice-presidi il cav. Cibrario, il Fiorelli e a segretari il prof. Ghibellini e il bibliotecario dell'Università genovese, il Gandolfi. L'Alessandrini presiedè la sezione Zoologica ed ebbe secondo il prof. De Filippi e a segretari il principe Bonaparte, iniziatore dei congressi italiani e il dott. Costa. Il cav. Gio. Battista Amici governò la sezione di Fisica e di Matematica ed eleggeva a vice-preside il prof. Mossotti e a segretari i professori Lavagna e Codazza. Finalmente le scienze mediche ebbero a lor capo il prof. Speranza che creò vice-presidi il cav. De Renzi e il cav. Bertini e a segretari i dottori Turchetti, Polto e Diana.

Il Municipio di Genova avea stanziato parecchie migliaia di lire per le esperienze scientifiche, fra cui prime quelle proposte dal prof. Matteucci, vòlte ad indagare l'azione delle grandi forze magnetiche, per assicurarsi, in quanto agli effetti conosciuti, se il loro incremento progredisse secondo la stessa legge che l'incremento della forza attiva, e in quanto agli altri per mettere in aperto i fenomeni che possono essere latenti e insensibili sotto la debole azione delle forze minori. Seguian quelle del prof. Orioli sopra l'elettricità tellurica, e quelle del marchese Rodolfi, dirette a stabilire, come legge chimico-fisica, il principio, che la luce non agisce sensibilmente sopra il bromuro e l'ioduro d'argento senza l'intermezzo di una sostanza organica. Ma di queste ed altre scien-

tifiche speculazioni cui tenea dietro l'eletta degli ingegni italiani, io non dirò di vantaggio, rinviando chi fosse vago di più minute nozioni agli Atti del congresso medesimo (1).

Gioverà piuttosto accennare qual pienezza di forti esultanze e di carità patria s' agitasse in quell' occasione, e quanto influisse non manco nella vita civile quanto nell' avvenire degli studi e delle arti.

I moderatori del Municipio avvisarono doversi in que' di inaugurare un monumento al nostro massimo Navigatore. Sulla piazza dell' Acquaverde drappeggiata a festoni, e convertita in un tempio si celebrò dal popolo genovese e dal fiore del senno italiano, nel 27 di settembre, la civil apoteosi dell' umil figlio del lanaiuolo, di quel tratto in catene, di quel reietto della fortuna, che per vastità di concetto e invitta costanza, per benefici all' umano incivilimento, non ha chi lo avanzi o lo pareggi a gran pezza. Festività eloquente, popolare, religiosa, e, per usar la parola d' un illustre lombardo, quale solo Genova potea dare all' Italia, l' Italia al mondo.

L' Università aveva offerto per le adunanze delle sezioni i suoi ampi locali, ma rimase a carico del Municipio non solo il ricommettere il mobile loro, ma eziandio il rifare e allucidare impiantiti e muri e riattare in un tempo i banchi delle scuole; oltre l' aula massima, fu mestieri addobbare e arredare ben dieciotto altre sale. Ogni stabilimento scientifico fu aperto ai dotti: l' Accademia ligustica di belle arti invitavali ad ammirar l' opere degli artisti viventi e quelle della scuola genovese, che il Lanzi diceva ultima di tempo, non ultima di dignità. Una vasta mostra di cose manufatturiere, industriali ed agricole facea testimoniauza dell' operosità de' liguri ingegni, come i vasti Istituti di carità, visitati dai Sapienti,

(1) Atti dell' ottava Riunione degli Scienziati Italiani tenuta in Genova dal XIV al XXIX settembre MDCCCXLVI. Genova, Tipografia Ferrando, 1847.

attestavano la generosità de' nostri avi e l' odierna lor floridezza.

Le mense comuni che tornano tanto giovevoli al ricambio di pensieri e d' affetti fra amici dispersi in lontane provincie e stretti per troppo brevi ore in comunanza di vita, furono splendidamente imbandite nel palazzo, che Oliviero Cromwell facea murare a suo asilo, e che allora il marchese Francesco Pallavicino, segretario generale del Congresso, convertiva in lieto ricovero all' eletta del senno italiano. Grandi e profuse lodi corsero per tutta Europa della cortesia del popolo e della munificenza del Comune genovese, il quale volle per giunta presentare i dotti di una elegante medaglia incisa dal Girometti e dei tre volumi della *Descrizione di Genova*, opera che per la gravità delle materie e per esserne stata diretta la parte scientifica da Lorenzo Pareto e da Massimiliano Spinola non teme il confronto, anzi avanza ogni *Guida* anteriore (1). Prendeano i dotti commiato da una città in cui per la prima volta si tennero aperti propositi d' indipendenza e di libere instituzioni: eglino avean visitato il marmo di Portoria testimonio della cacciata dell' armi straniere, e aveano su quell' altare delle liguri glorie sacramentato quel giuro che i padri nostri pronunciarono primamente in Pontida; aveano ammirato il *Balilla* dello statuario G. B. Cevasco, nell' atto formidabile di lanciare il sasso fatale: suonavano loro ancor negli orecchi i versi del Masi e quelli del *Fuoco Sacro* che risvegliarono i sospetti e le note dell' Austria (2): e si sussurravano l' un l' altro le parole magna-

(1) *Descrizione di Genova e del Genovesato.* V. 3. Genova Tipografia Ferrando 1846.

(2) Nel IV volume delle *Memorie* del Gualterio leggesi fra gli altri documenti una relazione del Direttore della polizia veneta, Call, diretta al conte di Palfy. Ivi si dice — La poesia, il *Fuoco Sacro*, spira tutta la rabbia del partito rivoluzionario. Se la circolazione di tali scritti fosse permessa in queste provincie, quale limitazione si potrebbe più porre alla libera espressione del pensiero? . . . ne' pubblici caffè si copia a furia la citata poesia, portandola seco, come un gioiello. — ecc.

nime con cui il Pareto gli accomiatava — tornando a vostri concittadini dite loro che i Genovesi son pronti — (1).

Fra i più splendidi ospitatori de' dotti dêssi ben a ragione annoverare il marchese Gian Carlo Di Negro, il cui nome suonava già illustre per tutta Europa. Fra gli ombrosi viridari della sua aerea *Villetta* che signoreggia il vasto emiciclo delle nostre costiere, quasi novella Tempe aperta a tutte le arti del bello, si piaceva l' onorando patrizio raccogliere quanto di più eletto e gentile albergava in Liguria non solo, ma quanto di più pellegrino concorrea d' ogni banda del mondo a visitare la nostra penisola. E in questo suo paradiso, pagando, come di lui scriveva il Giordani, una più che virile porzione dell' enorme debito che Genova aveva contratto verso i suoi Grandi, or con improvvisi or con meditati modi ne inneggiava le glorie e i simulacri ne inaugurava; e in queste festive dedicazioni a Colombo, a Canova, a Perticari, a Biondi, a Gagliuffi e a Paganini s' udiano echeggiare pei vocali laureti le melodie del Costa, del Maffei, del Bellotti, del Sanvitale e d' altri degni cantori. Votive e ad un tempo civili festività, che tenean desto il pensiero italiano in tanta nequizia di tempi accasciato, e gli additavano un lampo di più felice avvenire.

E già infatti i nostri animi cominciavano a serenarsi a nuovi soffi di libertà, che i banditori del vero venian diffondendo nei loro libri, i quali, per quantunque osteggiati, correano tuttavia per le mani di tutti e le menti ne conquistavano. Le opere del Gioberti, dell'Azeglio, del Balbo, del Guerrazzi, del Giusti, non che quelle del Niccolini inauguravano la letteratura civile ed in ispecial modo quest' ultimo scrit-

(1) Nella relazione ufficiale invece si legge — Nel tornare alle vostre case non dimenticate le accoglienze che quanto per noi si poteva, al vostro merito cercammo di pareggiare, ma le quali certamente furon dettate dall' intimo affetto del cuore: serbate memoria che questa terra è altamente italiana, e che al giorno della chiamata saprà corrispondere alle speranze che in lei ha riposto la patria di tutti noi. —

tore, il cui *Arnaldo da Brescia* tempestato dai pergami, combattuto dai diari della negra fazione, accaneggiato dai bracchi della censura e della polizia, trovò in Genova maravigliose accoglienze e ardenti parteggiatori (1). Nè mancò il suggello de' fatti. L'immenso e popolare pellegrinaggio che, plaudente l'Italia, ebbe luogo il dieci dicembre del 1847 in Oregina a festeggiare la secolare sbattuta dell'armi tedesche

(1) Farò dono ai lettori di tre lettere inedite del Niccolini che versano su questo subbietto.

Al Chiar.mo Signore
il Signore Emanuele Celesia. — Genova.

Firenze, 28 marzo 1844.

Carissimo Signore.

Io prevedevo le critiche le quali mi avrebbe procurato l'*Arnaldo* e presi la ferma risoluzione di non leggerle: quindi grato alla sua cortese devozione ed all'affetto che hanno per me i suoi concittadini, mi asterrò dal leggere il libello del signor Raggio. Egli assale un uomo che non si può difendere, nè può esser difeso; a lui è permesso l'appuntar tutto: a me ed agli amici miei, tra i quali non so dirgli quanto mi sia caro l'annoverare la S. V., è vietato il replicare la menoma cosa: quale sarebbe il dire, che nell'Arnaldo non vi è più di quello che si trova nella Divina Commedia, e la differenza della parte della incolpabilità di cui possono essere addebitate le ghibelline opinioni, sta a tutto mio vantaggio, poichè io pongo in bocca d'Arnaldo quello che Dante dice egli stesso.

Inoltre nella mia Tragedia il Papato comparisce meraviglioso, e grande rispetto all'Impero, e finisce per trionfar di tal modo, che Arnaldo è impiccato, bruciato e le sue ceneri sparse nel Tevere.

E che mai vuol di più il piissimo signor Raggio? Se l'affetto predomina dal lato del Monaco bresciano, ciò è secondo le leggi della drammatica, anzi dell'umana natura, poichè la pietà si pone sempre dalla parte delle vittime, e delle vittime siccome Arnaldo generose.

E chiamarlo vittima generosa non dubitò lo stesso Gioberti, dalle cui opinioni sarà dominato il signor Raggio, del cui cambiamento non bisogna prendere ammirazione, giacchè questo è il secolo delle metamorfosi, le quali succedono in peggio, e parmi che tutto in lango si converta.

Dica mille cose e affettuosissime in mio nome a tutti quei generosi che mi onorano della loro stima e gli preghi a non compromettersi assumendo la mia difesa. Mi serbino il loro affetto e ciò mi basta.

Ella mi creda pieno di altissima stima e riconoscenza,

Suo Dev.mo ed Obb.mo Servo
G. B. Niccolini.

e affrettar giorni migliori, fu il primo palpito di libera vita che agitasse le viscere della nazione, fu il degno preludio con cui Genova volle iniziare il suo rinnovamento letterario e civile.

Chiarissimo Signore,

La ringrazio del favore ch' Ella mi ha fatto procurandomi la conoscenza dello scultore signor Cevasco, di celebrato nome. Io non sapevo che il Costa fosse nel numero de' miei nemici; nel Raggio è tardo il pudore, ed è un sentimento che non suole entrare nell'animo di coloro che appartengono alla nera setta della quale è corifeo. Certamente egli è frenato da riverenza verso i Genovesi, al generoso affetto de' quali io non ho parole che bastino a significare quanto io sia grato.

Vorrei scrivergli più a lungo, ma mi trovo addosso molte noie come Segretario di questa Accademia delle Belle Arti, e parto fra pochi giorni per la campagna.

Ella mi creda con altissima stima e riconoscenza

Firenze; 23 ottobre 1844, *Suo Dev.mo Servo*
G. B. Niccolini.

Aggiungo un altro brano di lettera relativa anch' essa all'*Arnaldo*, nella quale quel mio venerando maestro si compiacea confortare de' suoi benevoli ammonimenti la mia giovinezza.

— . . . .
. . . .
. . . . io La prego a por mente ai tempi difficili ne' quali noi siamo e al paese nel quale Ella vive: non vorrei che il mettere in fronte all' opera sua uno scrittore in odio ad una setta, la cui potenza si aumenta ogni giorno, Le portasse danno: ed io che mi sono studiato di non farne ad alcuno, lo recassi alla sua persona, la quale a gran ragione io stimo ed amo.

Ancora in questo paese non contaminato dalle Arpie che mi fanno guerra vi sono persone che caldeggiano la lor parte. Son pochi giorni che il G......., figlio del ...... dell' Istruzione Pubblica in Toscana, e professore di Gius .... nell' Università Pisana fece contro l'*Arnaldo* un'aspra invettiva dalla cattedra, ed alcuni bravi giovani che volevano imporgli silenzio collo stropicciar dei piedi, sono stati puniti. Ognun sa qual solenne ip.... sia questo concittadino d'Alessio Interminei da Lucca, e non vi fu in Pisa chi non lo deridesse, quando la sua Prolusione alla Facoltà ch' egli insegna incominciò, dicendo — Felici i tempi ne' quali una lagrima del Papa lavava tutte le colpe del mondo — e in questo modo costui per ismania di mostrarsi ortodosso, precipitò, com' Ella ben vede, in una solenne eresia.

. . . .
. . . .

E con altissima e sincera stima mi dico di cuore

Firenze, 22 giugno 1845. *Suo Aff.mo Servo ed Amico*
G. B. Niccolini.

Da quell' istante s' inizia l' epoca delle così dette *Riforme*, seguite dappresso dai liberi ordinamenti civili. L' istoria imparziale dirà la non picciola parte ch' ebbe Genova colle popolari sue commozioni a dare il trabocco al reggimento assoluto. Ciò uscirebbe soverchiamente dai limiti del nostro racconto.

Ma v' ebbe un dì in cui le rivendicate franchigie, fonte inesausta d' ogni cittadina agiatezza, parvero pesare funeste su Genova nostra, inaridendole a un tratto le più vitali sorgenti d' ogni ottima disciplina. La smania disonesta di scimiotteggiare tutto quanto ci cola d' oltralpe, rinnegando ogni retaggio degli avi, spinse alcuni moderatori della pubblica istruzione a caldeggiare la soppressione del ligure Ateneo per concentrare ogni vivezza di studi nella Università di Torino.

Nella seduta del 17 di novembre 1862 il consigliere Lorenzo Pareto risvegliava l' attenzione del Consesso municipale su quanto dal governo divisavasi a pregiudizio della Università genovese. Da lunga pezza, e' diceva, un' aura funesta spirare a danno dell' Università nostra, cui si vorrebbe, potendo, strozzare: niuno ignorare, stendendo un velo sugli avvenimenti anteriori, come una legge recente sulle tasse universitarie abbia costituiti due ordini di Università e quella di Genova essersi rilegata fra quelle di minor conto; un nuovo regolamento sugli studi universitari avere stabilito non potersi conseguire la laurea nelle scienze politico-amministrative se non dagli studenti di quelle Università in cui si porgono tutti gli insegnamenti obbligatori per questo corso di scienze: con la qual provvisione gli studenti di Genova vengono esclusi dal potersi addottorare nelle scienze politico-amministrative, perchè in questa Università non si volle instituire tai scuole: una tal condizione di cose collocare lo Studio genovese al dissotto di tanti altri Atenei, co' quali avrebbe dritto di stare a paro, come quello che per il merito de' suoi professori non è da meno di verun altro; fra i patti dell' annessione della Liguria al Piemonte essere prin-

cipalissimo quello di mantenerlo in un lustro eguale a quello dell'Università di Torino: infine lo Studio genovese essere dotato di averi e redditi propri, i quali, sebbene, in balìa del governo, non dovean porsi in oblivione, nè dal primitivo lor uso stornarsi; non potere il Municipio, naturale tutore e custoditore dei dritti e degli interessi de' suoi amministrati, restarsi più a lungo ozioso spettatore di un fatto, che avea per iscopo l' abbattimento dell' Università nostra, ma sì dover levare la voce e porgere vivi richiami al governo per conseguire giustizia. Proporre egli quindi l' elezione d' una apposita Commissione, la quale tolto ad esame il nuovo regolamento, in quelle parti in ispecie che più direttamente vulneravano i diritti dell' Università genovese, ne ragguagliasse il Consiglio, e avvisasse a' modi più acconci a sottoporre tali rimostranze al governo.

Da sua parte il consigliere Celesia ribadiva il chiodo; anzi avvisando che le sollecitazioni già fatte mai non sortirono alcun effetto, pose tal partito, che dovesse sbendare gli occhi al governo, il partito, cioè, d' una pubblica sottoscrizione, che esprimesse il voto universale di tutta quanta la genovese cittadinanza. La proposta non parve allora opportuna e fu messa da banda: in quella vece eleggevasi la Commissione anzidetta nelle persone del Pareto, del Celesia e dell'Ageno. La petizione cui la Commissione propose e che il Consiglio (27 di novembre) sanzionava, era del seguente tenore:

— I provvedimenti legislativi e governativi che da alcuni anni succedono sul riordinamento degli studi universitari, hanno vivamente commosso la cittadinanza genovese la quale con dolore vi ha scorto la tendenza non di rilevare, ma di annientare l' Ateneo di questa città, che è pure una delle principali città d' Italia.

Dopo la legge del 18 novembre 1855 incompleto è l'insegnamento che nella facoltà di Filosofia e Lettere vi è conservato; onde in Genova non è dato conseguire i gradi ac-

cademici di questa facoltà; anche agli studenti di scienze fisiche e matematiche è tolto di laurearsi in Genova, perchè soppresso l' insegnamento d' idraulica, d' architettura e della geodesia pratica e conservato quello soltanto del disegno. Nella facoltà medico-chirurgica non è provveduto a tutte le cattedre portate in pianta e fra le altre a quella dell' anatomia topografica. La Università di Genova che in forza del R. Editto 30 novembre 1814 deve conservarsi e godere dei medesimi privilegi di quella di Torino, col nuovo Regolamento del 14 settembre 1862 si collocava non al paro di questa ultima, ma fra le Università di second' ordine. Ed anzi a termini di questo regolamento la facoltà legale sarebbesi perfino privata dell' insegnamento politico-amministrativo, e gli studenti non avrebbero potuto conseguire la doppia laurea se il Ministero non avesse a tale lacuna supplito con interinale provvidenza. Nel nuovo riordinamento degli studi universitari prevalse nettamente il sistema di stabilire le università di primo ordine in ogni regione dello Stato. Infatti le sedi scelte per le primarie università sono le città di Torino per la regione del Piemonte, di Pavia per la regione della Lombardia, di Pisa per la Toscana, di Bologna per la regione delle Romagne, di Napoli per la Napoletana e di Palermo per la Siciliana. La sola regione della Liguria è dimenticata. Eppure questa regione e la sua città capitale per situazione topografica, per il suo commercio, per le sue industrie, per la sua agricoltura, per la sua storia ha diritto di avere tutti i vantaggi di cui godono tutte le altre regioni, nelle quali, se non di diritto, nel fatto si riparte lo Stato italiano.

Questi fatti che ingenerarono non infondati timori sulle future sorti della nostra università, impongono il dovere a chi ha il mandato di curare il decoro e gl' interessi di Genova di levar la voce e rappresentare al governo la necessità non meno che l' utilità di conservarla ed elevarla al grado che merita.

Genova ha sempre considerato una patria gloria il suo Ateneo. Ben sa che per quanto ricca e nei suoi commerci floridissima, non sarà mai grande se porrà in non cale il patrimonio delle scienze e se tutti i di dei figli non saranno posti in condizione di coltivarle.

E l'università di Genova soppressa, lo studio delle scienze sarebbe il privilegio dei pochi della casta doviziosa; onde condannati all' impotenza molti eletti ingegni che avrebbero illustrato la patria.

Anche il progresso delle scienze sarebbe favorito dalla conservazione dell' insegnamento universitario, poichè Genova raccoglie in sè tutti gli elementi necessari per far prosperare le scienze coltivate nelle diverse facoltà.

Ne sia testimonio il ricco patrimonio scientifico che possiede, dovuto alle assidue fatiche dei dotti uomini che lo composero, più che alle forti somme spese dal governo. L' orto botanico novellamente ampliato, il gabinetto anatomico, il museo di storia naturale, il gabinetto di fisica, la biblioteca con i suoi 80 mila volumi sceltissimi, sono stabilimenti scientifici che emulano quelli delle primarie università italiane.

Genova , città eminentemente commerciale, prima in Italia, ove la moltiplicità dei traffici terrestri e marittimi, dei cambi dà vita ad innumerevoli transazioni, non potrebbe far senza dell' insegnamento delle scienze legali, politico-amministrative.

E privata di questo insegnamento la patria degli Ansaldo, dei Targa e dei Casaregis, cadrebbe anche quello del diritto commerciale; imperocchè tali e tante sono le attinenze di questo diritto al gius civile ed alla scienza dell' economia pubblica e della politica, che questi studi non possono disgiungersi.

Le popolose città ove sorgono grandi ospedali presentano soltanto le condizioni necessarie per cui possa riuscire, nelle parti più essenziali , completo lo insegnamento medico-chirurgico. E sono la moltiplicità e varietà di malattie e l' abbondanza dei cadaveri. Genova , oltre di possedere uno degli spedali maggiori, che ricovera giornalmente in media

mille e più malati, essendo città commerciale e porto di mare a cui approdano navi di tutte le nazioni e provenienti da ogni parte del globo, fornisce allo ospedale copia abbondantissima delle più svariate malattie. Nel che trova l' insegnamento medico-chirurgico un terreno più adatto e fecondo per prosperare e progredire, che non al certo negli spedali delle città dell' interno in cui le malattie sono più uniformi o ripetono esclusivamente il carattere speciale delle comuni influenze od il carattere stazionario della località.

L' avanzamento delle scienze matematiche, fisiche e naturali può anche Genova favorire grandemente. Qui due superbi acquedotti, monumento l' uno de' secoli trascorsi, e l' altro del secolo nostro, i quali da oltremonte per vie diverse conducono a Genova due grosse colonne d' acqua, possono dar largo campo all' insegnamento dell' Idraulica; qui la dolcezza del clima permette nutrire in piena terra migliaia di piante che altrove si chiudono nelle stufe; qui l' approdo continuo di bastimenti acconsente di avere più che altrove le produzioni del regno vegetale delle altre parti del mondo; qui possibile lo studio di molti fenomeni delle alghe, e delle basse classi degli animali che solo può farsi quando sono dal mare estratte; qui la variabilità del clima potentemente favorisce gli studi della meteorologia.

Tutto adunque concorre perchè si debba non estinguere, non menomare, ma elevare la nostra Università a quell' altezza che lo splendore della città e le sue condizioni a buon diritto riclamano. Il Consiglio comunale ha fede in quest' atto di giustizia del governo del Re. —

Questa petizione che mette al nudo le piaghe che contristavano l' Università non ebbe risultamenti di sorte. E a questo attendeasi il Pareto, il quale più che mai tenerissimo delle sorti del nostro Ateneo, nella seduta del 5 di dicembre mise fuori altri e più acconci partiti. Non ha guari, egli prese a dire, che il Consiglio municipale mostrò d' avere fortemente a cuore la prosperità del nostro Studio, indirizzando calde

rimostranze al governo contro un regolamento violatore dei nostri diritti. Ma questo primo atto a nulla rileva, se non gli tien dietro una qualche manifestazione di maggiore e più sicura efficacia per mantenere l'Ateneo nostro in quel lustro che s' addice alla città che gli è sede, e che sempre camminò fra le prime nella via della civiltà e della gloria. Due sono gli elementi di vita che devono informare un corpo accademico: il merito e la chiarezza dei professori, e il numero della scolaresca. A queste due condizioni essenziali alla floridezza di qualsivoglia Università, dee rivolgere le sue mire chi intende serbare all' Ateneo genovese il suo passato splendore; senonchè a noi importa massimamente la seconda condizione, conciossiachè da una accidentale diminuzione del numero degli scolari avvenuto negli anni addietro, i nostri nemici abbiano colto il destro per dar fuori la voce che l' Università nostra sia d' inutile aggravio allo stato. Ciò posto, non sarebbe dicevole, che il Municipio genovese il quale già di tante somme fu largo a vantaggio dell' istruzione elementare e secondaria, coronasse l' opera sua, stanziando una qualche somma a beneficio della istruzione superiore? Agevolmente invero ciò gli verria fatto, e ne avrebbe per giunta il plauso unanime della intera cittadinanza. Se da queste proposta non discordano, o Signori, i vostri concetti ecco come potreste svolgere e rinvigorire i due elementi di vita del nostro Ateneo, di cui vi tenni parola.

Non v' ha cosa che tanto valga a mantener vivo il fuoco sacro della scienza fra professori di una Università, quanto le loro riunioni nello scopo di conferire sulle materie del loro insegnamento, accomunare il tesoro delle osservazioni individuali, tener dietro al progredimento dell' umano sapere, discutere i problemi che in ogni scienza rimangono tuttavia suggellati, concorrere insomma all' avanzamento delle discipline ch' essi professano. Che se il risultamento di queste conferenze accademiche venga reso di pubblica ragione, basterà questo fatto ad imprimere uno slancio potente agli in-

gegni, e a circondare di gloria coloro, che d' operosità e di dottrina avanzino gli altri, di guisa, che quello Studio, cui siffatti professori appartengono, salirà repente in bella fama sì in casa che fuori, tirando a se da tutte parti la gioventù più studiosa. Senonchè a divulgar colle stampe gli atti di queste riunioni scientifiche, le quali anzichè restringersi a nudi sunti, devono abbracciare memorie, trattati e monografie che valgano ad illustrare qualche punto della scienza, si richiede una spesa, la quale potrebbe essere d' ostacolo alla esecuzione di questo disegno. È quindi necessario l' intervento del Municipio, che acconsenta un sussidio per la pubblicazione degli atti Universitari.

La quale, o Signori, non potrebbe che tornare di onore e di gloria alla nostra città e al nostro Ateneo, che a buon diritto va altero di sapientissimi professori, che non temono comparazione alcuna e potrebbero formare il vanto di ogni Università più cospicua; e per tacere di que' due gloriosissimi, che siedono nel municipale Consesso (1), mi basti fra coloro che non ne fan parte, recare il nome del prof. De Notaris.

Il secondo elemento atto a far prosperare le sorti di una Università io vi diceva consistere nella frequenza degli studenti, la quale potrebbesi agevolmente promuovere, accordando segni ed attestazioni onorifiche a chi per eccellenza d' ingegno o profitto negli studi, primeggiasse sugli altri. Egli è certo che l'Ateneo, il quale tali premiazioni ed incoraggiamenti accordasse, vedrebbe, a preferenza d'ogni altro, un numero grande di colta gioventù frequentar le sue scuole.

Queste testimonianze d' onore potrebbero consistere in tre medaglie, una d' oro, l' altra d' argento, la terza di rame, da compartirsi annualmente in ogni facoltà ai tre studenti più meritevoli. Con questo tenue sovvenimento il Municipio bene avrà provveduto agli incrementi della scienza e ad un

(1) I Commendatori Gerolamo Boccardo e Antonio Caveri.

tempo a' suoi propri interessi, poichè troppo al Municipio rileva che la sua Università non solo sussista, ma si mantenga altresì in tale uno stato di floridezza, da non essere dammeno di verun' altra. Pongo quindi a partito:

1.° D' accordare un sussidio al Corpo accademico dell' Università di Genova per la pubblicazione degli atti universitari;

2.° D' accordare ogni anno tre medaglie, l' una d' oro, l' altra d' argento, la terza di rame in ognuna delle Facoltà universitarie ai tre studenti più meritevoli.

La proposta dell' egregio Pareto non potea non raccogliere i suffragi dell' intiero Consiglio: le medaglie coniavansi e annualmente si compartivano (1): una annua somma di

(1) Elenco delle premiazioni:

Anno Scolastico 1863-64.

Facoltà di Giurisprudenza.

Sibilla Lorenzo, da Pieve d' Oneglia — medaglia d'oro.
Musso Cristoforo, da Genova — medaglia d'argento.
Massa Nicolò, da Calice — medaglia di rame.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Castellucci Roberto, da Genova — medaglia d' oro.
De Rossi Emilio, da Mentone — medaglia d' argento.
Trucco Giuseppe, da Genova — medaglia di rame.

Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali.

Piccone Antonio, da Albissola-Marina, in scienze fisico-chimiche — medaglia d' oro.
Mors Riccardo, da Soresina — medaglia d'argento.
Ricci Antonio, da Sassari, in matematiche pure — medaglia di rame.

Anno Scolastico 1864-65.

Facoltà di Giurisprudenza.

Rosso Limenio, da Sassari — medaglia d' oro.
De Bernardis Lazzaro, da Genova — medaglia d'argento.
Sciallero Luigi, da Genova — medaglia di rame.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Leale Giuseppe, da Pietra Ligure — medaglia d' oro.
Botteri Gio Battista, da Ranzo — medaglia d' argento.
Lagomaggiore Francesco, da Chiavari — medaglia di rame.

Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali.

Zampi Paolo, da Orvieto, in matematiche pure — medaglia d' argento.

l. 2500 stanziavasi per la pubblicazione degli atti universitari; ma strano a dirsi, in ciò il Corpo accademico, che pur di fioritissimi ingegni in ogni ragione di studi si privilegia, non rispose finora alla nobile aspettazione.

Il Municipio di Genova deve altresì a buon diritto tenersi d' aver saputo, primo forse in Italia, dare un notevole impulso alla popolare istruzione. La quale anzi il 1846 imbozzacchiva tra noi, sia per manco d' efficaci provvedimenti, sia per le contrarietà d' ogni fatta che le venian mosse da quelle sette che reputavano unica arte di reggimento civile l' ignoranza e la verga. Vero è che le R. Patenti del 1822 instituiano scuole elementari in tutti i comuni: ma queste o mai non s' apersero o la esiguità degli stipendi e mille altri rispetti impedirono ch' esse potessero fruttuosamente attecchire. Così mentre in virtù del nuovo ordinamento veniano a cessare fra noi le caritatevoli scuole Garaventane (1), non sorgevano a tener luogo d' esse le scuole Comunali.

Le R. Patenti del 1.° agosto 1845, dando provvido ordinamento alla scuola Normale superiore eretta in Torino ed alle scuole provinciali di metodo, e quelle del 13 gennaio 1846 che riconoscevano e legittimavano, affidandole ai comuni l' istruzione femminile, furono come il primo avviamento alla coltura popolare, rincalzandola col voto de' consigli provin-

(1) Non in tutto cessarono. Allorchè l' istruzione primaria venne a mani de' Fratelli delle Scuole Cristiane o Ignorantelli, un ultimo discepolo del Garaventa che conduceva una scuola gratuita negli *Orti di Sant' Andrea*, forte della sua carità, ricusò di cedere l' insegnamento de' figli del povero ai nuovi e barbari educatori. Preghi e minaccie non valsero a disarmarlo; alle gesuitiche persecuzioni oppose l' onorata sua povertà e l' invitta costanza dell' animo. Che anzi fattosi al cospetto di re Carlo Alberto e parlandogli quell' inspirato linguaggio che la coscienza del bene e intelletto d' amore rendono animoso e facondo, seppe piegare di sorte il regio volere, che gli venne tuttavia fatto di continuare il pietoso suo ministero ai fanciulli del popolo che numerosi traeano alla sua scuola, conservando per questa via alla civica amministrazione un locale ch' altri avrebbe usurpato. Pochi a' dì nostri conoscono il fatto del venerando Gaetano dell' Angelo: niuno seppe ancora premiarlo.

ciali e avvisando ai modi di preparare abili maestri e informati alle dottrine pedagogiche: perchè il nobile ministero dell' insegnamento, non più eclusivo privilegio del clero, venne aperto a più degni. Finalmente le politiche e comunali franchigie conseguite nel 1848, confortarono la speranza di un migliore avvenire; imperciocchè i Consigli provinciali e in ispecie i comunali che per l' addietro non aveano potuto aver di mira che la sola prosperità materiale in angusti limiti circoscritta, ebbero campo e balìa a liberamente disaminare le condizioni della istruzione primaria e volgerla in meglio.

Il Municipio di Genova non fu secondo ad alcun altro d' Italia nel valersi della libertà per ordinare e promuovere con indefessa liberalità la popolare coltura, dando fin dall' autunno del 1849 un savio indirizzo agli studi, raddoppiando lo stipendio degli insegnanti, e ponendo per condizione che fossero muniti di patente d' idoneità e ottennessero la preferenza in virtù d' un esperimento di concorso. Primo fra i comuni d' Italia apriva del proprio una scuola magistrale femminile, di cui allora la città nostra pativa assoluto difetto. Appresso per maggiormente amicar gli insegnanti al lor ministero e far appello ai migliori, con esempio unico anzicchè raro, dava loro ogni maggior guarentigia intorno le pensioni di riposo, non escludendone eziandio le lor vedove e gli orfani.

Siffatti provvedimenti avvalorati dalle sollecitudini delle civiche commissioni sopra le scuole, ma più specialmente da due splendidissimi ingegni Antonio Caveri e Gerolamo Boccardo, che ressero lunghi anni fra noi la municipale istruzione, coadiuvati com' erano dall' intelligenza operosa dell' egregio cav. Da Passano , inspettore sopra i civici studi , ottennero frutti pronti, abbondevoli e tali da meritare agli istituti scolastici municipali la pubblica estimazione. Il seguente prospetto statistico, meglio che una lunga esposizione, chiarisce il progressivo incremento nel numero delle classi

e degli alunni delle scuole mantenute intieramente dal Municipio di Genova e delle spese sostenute per conseguire il divisato effetto.

STANZIAMENTI FATTI DAL MUNICIPIO
DI GENOVA
Per l'Istruzione Pubblica
dal 1849 al 1866

—

Scuole mantenute a tutte spese del Municipio.

Anni	*Somme stanziate*	*Classi*	*Alunni*
1849 . .	L. 86479 . . .	26 . . .	1560
1850 . .	» 111439 . . .	37 . . .	2035
1851 . .	» 133350 . . .	44 . . .	2464
1852 . .	» 147926 . . .	51 . . .	2968
1853 . .	» 152546 . . .	56 . . .	5308
1854 . .	» 159846 . . .	67 . . .	3816
1855 . .	» 159364 . . .	69 . . .	3984
1856 . .	» 159036 . . .	70 . . .	4040
1857 . .	» 173676 . . .	74 . . .	4297
1858 . .	» 172176 . . .	83 . . .	4987
1859 . .	» 191996 . . .	86 . . .	5207
1860 . .	» 235883 . . .	90 . . .	5501
1861 . .	» 318856 . . .	124 . . .	7987
1862 . .	» 342826 . . .	146 . . .	9000
1863 . .	» 354768 . . .	159 . . .	10108
1864 . .	» 423296 . . .	162 . . .	10182
1865 . .	» 451665 . . .	174 . . .	10363
1866 . .	» 481817 . . .	182 . . .	10510

Questo prospetto comprende soltanto gl' istituti scolastici a carico esclusivo del Municipio, senza punto estendersi a quelli al cui mantenimento il Municipio provvede o con

annui assegnamenti o addossandosi una parte delle spese per essi incontrate. Senonchè, oltre i ventidue istituti scolastici ch' egli sostenta interamente del suo, Genova possiede un Ginnasio, un Liceo, tre scuole tecniche governative ed un fiorentissimo istituto professionale, al mantenimento de' quali concorre con sufficiente larghezza. Se al numero degli scolari che in queste scuole s' accalcano, aggiungi i millecinquecento fanciulli delle Sale d' Infanzia, per le quali il comune suole stanziare un donativo di L. 12000 e gli alunni de' diversi Conservatorii che conducono scuole pur sussidiate dal Municipio, noi potremo senza punto di dubbio affermare, che la popolazione scolastica costituisce oggidì l' ottava parte dell' intera popolazione di Genova.

A tanto rigoglio di studi talora io l' occhio volgendo e meco stesso considerando quanto poco omai ci rimanga ad arrivare la meta, non posso a patto alcuno ristarmi dal dire: un passo ancora, un sol passo e un sicuro trionfo coronerà i nostri voti. Rammentiamo anzi tutto, che nella via de' progressi chi si arresta, indietreggia. Severi incalzano i tempi e nuovi bisogni addomandano nuovi provvedimenti. A questi si ponga risolutamente la mano: si sbarbino i vecchi abusi che tratto tratto rimettono il tallo: il mediocre volgasi a bene: il bene levisi all' ottimo (1). Gli Asili d' Infanzia, a mo' d' esempio, vogliono totalmente innovarsi: i trampoli del 1846

(1) Esiste fra noi una *Società d' Insegnanti* che composta com' è di valentuomini, potrebbe avvantaggiare d' assai le condizioni della popolare coltura. Eppure in parecchi anni che fece se non vivere una vita oppillata e disutile? Chi anzi s' addiede perfino della di lei esistenza? Che attende? Che pensa? Se io avessi presso questi egregi docenti autorità da ciò, io direi loro: slegatevi una volta, per Dio, dal torpore che assonna gli animi vostri. Più in alto, più in alto! Le moltitudini vogliose di libertà e d' istruzione attendono un' ardente parola, e voi brancicate a rimestare regolamenti e statuti; gettatevi invece sulla via dell' azione; aprite una libera palestra agli ingegni: bandite guerra ai pregiudizi del volgo (e volgo son tanti:) proponete questioni, instituite premi e diari, mettete a nudo le piaghe dell' istruzione, avvisate a saldarle, illuminate le turbe, predicate la riverenza alla dignità del lavoro, create l' avvenire del popolo. Ecco il programma che vi s' addice.

su cui tuttavia si balloccano, son bucherati a gran pezza per ogni lor dove. Le scuole tecniche chieggono del pari un più dicevole assetto e razionali riformazioni: gli studi classici (se pur alcuno ne rammenta più il nome) ricercano nuovo ravviamento e favore che gli rintegri della vita paralitica in cui da troppo lunga stagione gualciscono. Senonchè mi conforta il sapere a' moderatore delle municipali cose l' egregio barone Andrea Podestà che ha occhi per veder lo sdrucito e senno per rimendarlo.

CAPO X.

Delle odierne condizioni della Università di Genova — Il Palazzo universitario — I Rettori: P. Isnardi: De Notaris: Tardy — Prospetto de' Professori, Dottori ecc. dell'anno scolastico 1866-67 — Gli Stabilimenti scientifici: Biblioteca e sue condizioni — Degli Stabilimenti annessi alla stessa: 1.° Il Medagliere Genovese — 2.° Il Medagliere Latino-Italico — 3.° Il Museo di Libarna.

La nostra istoria volge al suo fine: non altro ci resta che a dire delle presenti condizioni dell' Ateneo e de' singoli Stabilimenti scientifici: rassegna più che mai necessaria a porre in chiaro qual potenza di vita e d'avvenire in essi contengasi e qual irreparabile danno trarrebbe seco il voler d'un tratto essiccare queste ubertose fonti di sapienza e di nazionale decoro.

Sontuoso in via Balbi s' innalza il palazzo universitario, ch'ebbe per architettore Bartolomeo Bianco da Como, ch'emulo dell' Alessi, stampò in questa mole la magnificenza e la gagliardia della sua scuola. Grandiosa e pur bizzarra n'è la facciata: la porta d' ordine rustico è sormontata da due virtù, nel cui mezzo campeggia lo stemma reale e la scritta — *Regium Genuense Athaeneum* — Se lo sguardo s' arresta all' ampio scaleo che ti s' apre di fronte, angusto di troppo ti appare il vestibolo: senonchè la vista d'un tratto è rapita al verde de' pensili giardini che ti fioriscono innanzi, e più da presso a due giganteschi leoni che stanno a' fianchi dello scalone, opera di Domenico Parodi che li modellava e di

Francesco Biggi che li eseguiva non senza lode nel marmo. A destra del vestibolo istesso esiste quasi involata alla vista la statua giacente di Simone Boccanegra, il primo doge del popolo. Si tragga una volta dal suo non degno recesso, dove la rilegava un pensiero di paura e di codardia, l'effigie del grande eroe genovese; egli è omai tempo che anche ne' sacrari della scienza e del vero trovino aperto e cortese ricetto i creatori delle nostre libertà popolari.

Lo scalone anzidetto mette in un ampio cortile corso intorno da un elegante loggiato, sorretto da colonne binate di ordine dorico. Trovansi in questo ripiano le scuole e la chiesa fondata nel 1668 da Francesco Maria Balbi e ornata da graziosi dipinti del De-Mattei e di Domenico e Paolo Gerolamo Piola. Oggidì è vôlta ad uso di Museo di Storia naturale.

S' apre in fondo al cortile una spaziosa scala a due rami che mette alla galleria superiore, fiancheggiata essa pure da colonne binate d' ordine ionico, la quale conduce all' aula massima, ove hanno luogo le funzioni accademiche. Le dipinture vaghissime che l' ornano son opera di Giovanni Andrea Carlone: ma meglio di queste tirano a se prepotentemente lo sguardo sei statue in bronzo di Gian Bologna, fra cui meravigliose quelle della Fede, della Speranza e della Carità. Le altre simboleggiano la Fortezza, la Giustizia e la Temperanza. Sono altresì fattura di Gian Bologna sette altirilievi sopramodo vaghissimi, che dal sacello di Luca Grimaldi passarono a decorare questo tempio della sapienza, quasi volessero far fede con la loro presenza in quel luogo, di quell' inestricabile amplesso che deve annodare le Belle Arti alle scienze e alle lettere.

La galleria dà accesso alla scala che mena al braccio superiore del caseggiato, alla Biblioteca, all' orto botanico, a diverse scuole, alla segreteria ed agli uffici del Rettore.

Veniva nel 1853 chiamato al reggimento delle cose universitarie il P. Lorenzo Isnardi che le governava per un

decennio (1). Questo peregrino intelletto sortiva i natali in Savona e vestì assai giovane l'abito del Calasansio in Firenze. Professò filosofia e matematiche, nelle quali ultime speculazioni fu versatissimo, come ce ne chiariscono le sue *Lettere sulla formula di Gauss*, edite intorno il 1825 nella Corrispondenza astronomica del barone di Zach. La fama in in cui era salito mosse re Carlo Alberto a commettergli nel 1830 il carico di precettore de' suoi figliuoli; delle altre onorificenze ond' egli fu rivestito già toccammo in più luoghi (2).

Appresso conseguirono successivamente la dignità di Rettore due preclarissimi ingegni: dapprima il comm. prof. Giuseppe De Notaris, da cui nell'anno scolastico 1865-66 il governo dell' Ateneo passò a mani del comm. prof. Placido Tardy, che lo regge tuttora (3). La legge imposta a me stesso di non proferire sentenza veruna intorno al merito de' viventi scrittori, comecchè eccellentissimi, legge di cui in tanta servilità d' uomini e di cose mi vorrà tener conto

(1) Sotto il di lui reggimento e propriamente negli anni 1861 e 62 teneva la cattedra della Storia della Filosofia e appresso della Filosofia della Storia il prof. Bonaventura Mazzarella già noto all' Italia per la sua *Critica della Scienza*, nel qual libro egli ardiva sgroppare il problema posto da Kant: *è possibile la metafisica?* Era questa la prima volta che da una cattedra universitaria s' udiva un libero intelletto scalzare il principio dell' autorità nelle sue radici, e se torna ad encomio del Mazzarella l' indipendenza del suo insegnamento, torna pure a lode grandissima dell' Isnardi il non avere mai posto ostacolo alcuno a quelle ardite dottrine.

(2) Oltre diverse Monografie pubblicate nelle Effemeridi Astronomiche di Milano e le *Memorie intorno ai Valdesi* messe fuori intorno il 1845 negli Annali di Religione in Roma e parecchie sacre orazioni, si hanno di lui:

Memoriale d' un giovane inglese nel dì del suo ritorno al Cattolicismo. Savona, 1845.

Vita di Ferdinando di Savoia Duca di Genova. Genova, 1857. Sordo-muti.

Storia dell' Università di Genova. Genova. 1861. Sordo-muti.

(3) L' università è disciplinata dalle leggi 13 novembre 1859; 31 luglio 1862 e dai Regolamenti approvati coi RR. Decreti 14 settembre e 5 ottobre 1862.

l'imparziale lettore, mi fa espresso divieto di spendere una parola di lode intorno all'opere ed agli scritti di questi splendidi ingegni.

A meglio illuminare i lontani intorno le presenti condizioni dell'Università nostra che di tanti chiarissimi professori s'illustra, non posso a patto alcuno cansarmi dal qui riferire il seguente prospetto.

RETTORE.

Tardy prof. comm. Placido — Uno dei 40 della Società Italiana delle Scienze.

SEGRETERIA.

Fondini dott. Luigi Segretario-economo.
Garoni Nicolò applicato di terza classe.
Oxilia avv. Giovanni applicato di quarta classe.
Usciere Scasso Giovanni.
Portinaio dell'Università Chiappe Giovanni.
Inserviente Rissotto Giuseppe.

FACOLTA' DI TEOLOGIA.

Preside.

Bolasco can. prof. Gerolamo.

Professori Ordinari.

Bolasco can. prof. Gerolamo predetto — Nella Teologia Dogmatica e nelle Istituzioni teologiche.
Oliva can. Giuseppe — Nella Sacra Scrittura e nelle Istituzioni bibliche.
Magnasco can. Salvatore — Nella Teologia speculativa.
Balbi sac. cav. Antonio — Nella Teologia morale.
Dottori Aggregati. — Spigno can. Francesco. — Ricci P. cav. Pio dei Chierici Reg. Ministri degli infermi. — Fantini can. Melchiorre. — Gasparini sac. Andrea. — Reggio

ab. Tommaso Nicolò. — Tubino sac. — Alimonda sac. Gaetano. — Delle Piane P. Giacomo.

FACOLTA' GIURIDICA.

Preside.

Caveri comm. Antonio Senatore del Regno.

Professori Ordinari.

Daneri can. cav. Gio. Batta — Nel Diritto Canonico.

Morro ufficiale Giuseppe — Nella Procedura civile ed ordinamento giudiziario.

Caveri comm. predetto — Nell'Introduzione generale allo studio delle Scienze giuridiche, e nella Storia del Diritto.

Bruzzo avv. Giuseppe cav. de' SS. Maurizio e Lazzaro e della Legion d'Onore — Nelle Istituzioni di Diritto romano.

Accame ufficiale Fabio — Nel Diritto amministrativo.

Bensa cav. Maurizio — Nel Diritto e nella Procedura penale.

Boccardo comm. Gerolamo — Nella Economia politica.

Cabella ufficiale Cesare — Nel Codice civile.

Professori Straordinari.

Bozzo ufficiale Giuseppe — Nella Filosofia del Diritto.

Boccardo cav. Domenico — Nel Diritto romano.

Leveroni avv. Luigi — Nel Diritto commerciale.

Incaricati di insegnamento.

Figari avv. Francesco Dott. aggregato — Negli Elementi del Diritto civile patrio e nella Procedura civile e penale.

Accame ufficiale Fabio predetto — Nell' insegnamento del Diritto costituzionale.

Bozzo ufficiale Giuseppe predetto — Nell' insegnamento del Diritto internazionale.

Boccardo comm. Gerolamo predetto — Nella Geografia e Statistica.

Dottori aggregati. — Germi avv. Luigi. — Ardizzoni avv. Giovanni. — Castellani avv. cav. Gioachino. — Figari avv. Francesco predetto. — Magionalda avv. cav. Nicola prof. onorario. — Leveroni avv. Luigi predetto. — Boccardo cav. Domenico predetto. — De Giorgis avv. Giuseppe. — Bozzo ufficiale cav. Andrea Giuseppe predetto. — Rossi avv. cav. Gio. Batta. — Maurizio avv. cav. Giovanni. — Orsini avv. ufficiale Tito. — Gallo avv. Luigi. — Parodi avv. Tito. — Carcassi avv. Giuseppe. — Bidello della Facoltà Cavalleri Domenico.

FACOLTA' MEDICO-CHIRURGICA.

Preside.

Bo' prof. Angelo commendatore.

Professori Ordinari

Bo' comm. Angelo predetto — Nella Patologia generale.

Battilana cav. Giuseppe — Nella Materia medica.

Arrighetti cav. Giovanni — Nell' Ostetricia, Clinica Ostetrica, e malattie speciali delle donne e dei bambini.

N. N. — Nella Fisiologia.

Rosso cav. Giuseppe — Nella Medicina e Clinica e Clinica operatoria.

Botto cav. Gio. Lorenzo — Nella Clinica e Patologia speciale Chirurgica e Sifilitica.

Elena dott. Carmine — Nella Igiene, Medicina legale e Tossicologia.

Ageno dott. Luigi — Nella Anatomia umana.

Conti cav. Matteo Nella Anatomia Patologica.

Secondi dott. Riccardo -- Nella Oftalmoiatria e Clinica oculistica.

Orsi dott. Francesco — Nella Clinica medica e delle malattie cutanee.

Professori Straordinari.

Costa cav. Ettore — Nella Patologia Speciale medica.
Trinchese dott. Salvatore — Nella Zoologia ed Anatomia comparata.

Incaricati di insegnamento.

Verdona cav. Luigi — Della Clinica delle malattie mentali.
Beisso dott. Torquato — Della Anatomia topografia.
Dottori Aggregati. — Arata dott. Fortunato. — Farina cav. Angelo. — Soleri dott. Giovanni. — Torre cav. Gaetano. — Vacchini dott. Francesco. — Costa cav. Ettore. — Granara dott. Romolo. — De Rossi dott. Gio. Battista. — Marinetti dott. Gerolamo. — Ansaldo cav. Matteo. — Ballestreri dott. Francesco Maria. — Arata dott. Pietro. — Cardinale dott. Clemente. — De Negri dott. Giuseppe. — Barrago dott. Francesco. — Pastore dott. Gaetano. — Verdona cav. Luigi. — Bidello della Facoltà Chiappe Luigi — Id. per le Scuole presso l' Ospedale Carbone Antonio.

SCUOLA DI FARMACIA.

Direttore.

Gardella cav. Giovanni Nepomuceno prof.

Professori Ordinari.

De Notaris Giuseppe comm. e cav. del Merito Civile di Savoia, uno dei 40 della Società Italiana delle Scienze — Nella Botanica.
Battilana cav. Giuseppe predetto — Nella Materia medica.
Gardella Giovanni Nepomuceno predetto — Nella Chimica Farmaceutica.
Finollo dott. Giacomo — Nella Chimica inorganica ed organica.

Professori Straordinari.

Trinchese dott. Salvatore — Nella Mineralogia.

Farmacisti Aggregati. — Cavagnaro Domenico. — Lertora Nicolò. — Banchero Michele. — De Negri Antonio.

FACOLTA' DI SCIENZE FISICHE MATEMATICHE E NATURALI.

Preside.

Fasiani prof. Nicola.

Professori Ordinari.

De-Notaris comm. Gius. predetto — Nella Botanica.

Fasiani Nicola predetto — Nell' Algebra complementare e nella Geometria analitica.

Grillo cav. Stefano — Nella Geodesia Teoretica.

Cattaneo march. Gianotto — Nella Meccanica Razionale.

Tardy comm. Placido predetto — Nel Calcolo differenziale ed integrale.

Finollo dott. Giacomo — Nella Chimica inorganica ed organica.

Marsano Ingegnere Gio. Batta — Nella Geometrica descrittiva.

Professori Straordinari

Resasco Ingegnere Pietro — Nel Disegno.

Garibaldi dott. Colleg. Pietro Maria — Nella Fisica.

Trinchese dott. Salvatore — Nella Mineralogia, Zoologia ed Anatomia comparata.

Dottori Aggregati. Classe di Scienze Fisiche. — Palmarini dott. Giovanni. — Ciocca sac. uffic. Mauriziano Fortunato. — Garibaldi dott. Pietro Maria predetto. — Capellini dott. Gio. professore di Geologia nella Università di Bologna. — Baglietto dott. Francesco. — Canestrini dott. Gio. prof. di Mineralogia, Zoologia ed Anatomia comparata nell' Uni-

versità di Modena. — Ferrari dott. Pietro. — Perez cav. Adolfo. — Carlevaris cav. Prospero. — Trinchese dott. Salvatore. — Issel dott. Arturo. — Costa can. Angelo.
Classe di Scienze Matematiche. — Nicolay Paolo Antonio uffic. dell' Ordine Mauriz. — Besio P. Giuseppe dei Chierici Reg. Somaschi. — Ciocca sac. uffic. Mauriziano Fortunato. — Piuma march. Carlo. — Rafanelli Ingegnere Gustavo. — Massa Ingegnere Bartolomeo. — Monteverde Ingegnere Filippo. — Bidello della Facoltà Gaggiolo Giuseppe.

FACOLTA' DI FILOSOFIA E LETTERE.

CATTEDRE CONSERVATE

A TERMINI DELL' ART. 25 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1859.

Letteratura Italiana.

Giuria cav. Pietro professore ordinario e f. f. di Preside della Facoltà.

Filosofia.

Bertinaria cav. Francesco professore ordinario della Storia della Filosofia.

Letteratura Greca e Latina.

Nebbia cav. Giuseppe Preside del R. Liceo Galvani di Bologna — Incaricato.
Dottori Aggregati. Classe di Filosofia. — Balbi sac. cav. Antonio. — Costa can. Angelo predetto. — Mela can. Giuseppe Nicolò. — Giuliani cav. Gio. Batta dei Chierici Regolari Somaschi. — Bottaro sac. Luigi. — Donna sac. Pietro. — Isola avv. Ippolito. — Costa sac. prof. Pietro.
Classe di Lettere. — Poggi can. Filippo. — Bacigalupo sac. Antonio. — Poggi ab. Francesco. — Morro avv. Giuseppe ufficiale dell' Ordine Mauriziano. — Sanguineti can. An-

gelo. — Alizeri avv. cav. Federigo. — Marchese P. cav. Vincenzo dell'Ordine dei Predicatori. — Canale avv. comm. Michele Giuseppe. — Celesia avv. cav. Emanuele. — Grasso sac. can. Luigi. — Nebbia cav. Giuseppe. — Drago sac. Antonio. — Pizzorno prof. Francesco — P. G. Verde.

CLINICHE.

Clinica Medica e delle Malattie Cutanee.

Orsi prof. Francesco Direttore.
Soleri medico Gio. Assistente.

Clinica Chirurgica, Operatoria e delle malattie Sifilitiche.

Rosso cav. Giuseppe Direttore della Clinica Operatoria.
Botto cav. Gio. Lorenzo Direttore della Clinica Chirurgica e Sifilitica.
Arata dott. coll. Pietro Assistente.

Clinica e Gabinetto di Ostetricia.

Arrighetti cav. Giovanni Direttore.
Vacchini dott. Coll. Francesco Assistente.
Servente Arecco Giacomo Antonio.

Clinica Oculistica.

Secondi prof. Riccardo Direttore.
Ramorino dott. Domenico Assistente.

Clinica delle Malattie Mentali.

Verdona cav. Luigi dott. aggregato — Incaricato.

STABILIMENTI SCIENTIFICI.

Biblioteca.

Celesia cav. avv. Emanuele — Bibliotecario.
Giuliani sac. Nicolò — Assistente.

Deferrari sac. Andrea — Applicato.
Castelli Giuseppe — 1.° Distributore.
Bigonzo Giuseppe — 2.° Distributore.
Serventi Zerega Enrico — Sorriva Francesco.

Orto Botanico.

De-Notaris prof. comm. Giuseppe — Direttore.
Baglietto dott. Francesco — Assistente.
Bucco Giovanni Giardiniere Capo, Custode.
Giardinieri Canepa Giuseppe — Musso Antonio — Canepa G. B.

Gabinetto di Storia Naturale.

Trinchese prof. Salvatore — Direttore.
Issel Arturo Assistente.
Servente Biasi Clemente.

Gabinetto di Fisica ed Osservatorio Meteorologico.

Garibaldi prof. Pietro Maria — Direttore.
Fasiani prof. Nicola — Osservatore.
Savignone chirurgo Francesco — Assistente.
Della-Casa Giuseppe — Macchinista Conservatore.

Gabinetto di Chimica Generale.

Finollo prof. Giacomo — Direttore.
De Negri farmacista Antonio — Assistente.
De Negri farmacista Giovanni — Preparatore.
Servente Caserza Gio. Batta.

Gabinetto di Chimica farmaceutica.

Gardella prof. Gio. Nepomuceno — Direttore.
De-Lucchi farmacista Gio. Maria Assistente.
Lavarello Filippo — Preparatore.
Servente N. N.

Gabinetto Anatomico.

Ageno prof. Luigi — Direttore.
Sivori chirurgo Fortunato — Settore Capo.
Garibaldi dott. Gio. Batta — Settore.
Servente custode Carbone Emanuele.

Gabinetto Anatomico-Patologico.

Conti prof. cav. Matteo — Direttore.
Beisso dott. Torquato — Settore.
Servente Carbone G. B.

Gli Stabilimenti scientifici vigoreggiano di vita prosperevole e rigogliosa. Ci segua ancora una volta l'amico lettore nella breve rassegna che giova far di ciaschuno.

Nell'agosto del 1865 chiamavasi alla direzione della Biblioteca e degli Stabilimenti scientifici annessi alla stessa, l'autore di queste memorie.

Sul vestibolo della Biblioteca t'avvieni in parecchie inscrizioni, fra le quali alcune d'altissimo pregio, come lo stele etrusco di cui già si fè cenno, ed una in lingua latina che rammenta l'*ustina* dei Genovesi, posta forse sui colli d'Albaro presso la distrutta chiesa di S. Nazaro (1). Ma tira a se principalmente lo sguardo una inscrizione di ben quindici linee a caratteri cuneiformi cavata dalle rovine di Ninive e sormontata da due bassi rilievi. Nel primo d'essi tu scorgi due teste: l'una d'uomo con chioma e barba innanellate e lunghissime e l'altra di donna avente nelle fattezze lo stampo più puro della razza semitica: il secondo basso rilievo componsi di una testa d'uomo dai lunghi capelli alla foggia dei satrapi medi o persiani. Il P. Luigi Dinegri reduce nel 1850

(1) Essa dice:

Intra consaeptum
Maceria locus
Deis Manibus
Consacratus.

di Siria donava all'Università questi preziosi cimelii, muti rappresentanti di una città che dopo quaranta secoli d'oblivione, leva oggidì la fronte dal suo strato di sabbia e rinasce novellamente alla storia.

La Biblioteca è ricca di circa ottanta mila volumi ed ha cataloghi alfabetici:

Delle opere comuni a stampa:
Delle edizioni del primo secolo:
Delle edizioni dal 1500 al 1536:
Delle edizioni Aldine:
» Elzeviriane:
» Bodoniane:
Dei manoscritti:
E un catalogo per materie.

Si compone di tre vastissime sale e di parecchie altre minori. La prima sala contiene la parte teologica, ricchissima per numero d'opere e di superbe edizioni, fra cui la celebre Bibbia e il S. Bernardo stampate per ordine del re di Francia, la prima in otto volumi a caratteri cubitali, e la seconda in sei volumi pure a grossi caratteri fusi a tal uopo in argento. Stanno allogate nella seconda sala le opere istoriche. La terza ampissima ed elegante raccoglie la parte giuridica, le cose letterarie e gli autori d'arti e di scienze, delle quali materie è a dovizia fornita. In questa sala disposto in apposito stipo si conserva il *Medagliere Latino-Italico*: ivi pur ammiri collocata nel vôlto una tavola ad olio che rappresenta la Divina Sapienza attorniata dalle Arti, squisito dipinto che il De-Mattei in soli cinque giorni, miracolo a dirsi! compieva.

Segue un picciolo gabinetto, in cui, oltre la preziosa collezione delle monete genovesi, di cui diremo a suo luogo, stanno raccolti 1400 volumi delle più pregiate edizioni del secolo XV. Fra le quali giova accennare:

Il *Lattanzio*, Subiaco, 1465.
Il *Livio* e l'*Apulejo*, Roma 1469.

La *Secunda Secundae di S. Tommaso,* . . . . 1469.
Il *S. Agostino,* Venezia e Roma 1470.
Il *Continuum e i Quodlibeta* di S. Tommaso, Roma, 1470.
Il *G. Cesare,* Venezia 1471.
L'*Eutropio,* Roma 1471.
S. Caterina da Siena, Bologna 1472.
Il *Plinio,* Roma 1473.
L'*Ammiano Marcellino,* Roma 1474.
L'*Epistole* di Cicerone, Milano 1475.
Le *vite de' SS. Padri,* Venezia 1475.
Gli *Uomini illustri* del Petrarca, Verona 1476.
I *Morali* di S. Gregorio, Firenze 1476.
Il *Dante,* Venezia 1477.
Il *Petrarca,* Venezia 1478.
La *Vita di S. Gerolamo,* Trevigi 1480.
Il *Pier Crescenzi,* Vicenza 1490.
I *Fioretti di S. Francesco,* Venezia 1490.
L' *Jacopon da Todi,* Firenze 1490.
Il *Bellinzone,* Milano 1493.

La *Bibbia volgare,* Venezia 1494 e mille altre preziosità bibliografiche, come edizioni arabe, greche e cinesi, che troppo lungo fora il qui numerare. Aggiungi le prime stampe locali o di terre finitime, come;

La *Summa* di S. Antonino, Mondovì 1472.
La *Summa Pisanella,* Genova 1474.
La *Bibbia,* Piacenza 1475.
La *Summa baptistina,* Novi 1484.
L' *Angelica,* Chivasso 1485 ed altre parecchie.

Il numero de' Codici manoscritti ascende a 1037 volumi, divisi o classificati nel modo seguente:

1. *Teologia* e *Giurisprudenza.* Vol. 184. In questi trovansi di molti membranacei con miniature d'altissimo pregio: come, a mo' d'esempio, una *Biblia Sacra* del secolo XIII — un S. Agostino *De Civitate Dei* del secolo XV e larga copia di Breviarii, Messali, Antifonorii, Martirologi e Libri

Corali, non che altri cartacei di più ragioni in lingue orientali, greca, latina e italiana. V' han pur codici arabici, siriaci, turchi, chinesi e spagnuoli.

2. *Storia e Giurisprudenza Ligure*. Vol. 393. Trovi fra questi parecchi membranacei assai rari. Tali il *Liber Jurium* Vol. 2. in fol. max. del 1301: la *Cronica de Civitate Janue* del beato Jacopo da Varaggine, di cui v' han tre esemplari: *De Genuensibus Claris* di Giacomo Bracelli: due volumi contenenti una vasta colluvie di pergamene de' primi secoli dopo il mille, e fra i cartacei tre esemplari del *Caffaro e suoi continuatori:* un *Joannis Cybo Recci Historiarum Genuentium:* un' *Historia di Genova* di Antonio Roccatagliata: un *Officium Gazzariae* del 1505 ed una sterminata suppellettile di *Statuti* dei diversi luoghi della dizione genovese, di *Capitoli* delle Arti o confraternite, di *Convenzioni* della Repubblica, *memorie* d' illustri famiglie ecc.

3. *Storia e Letteratura*. Vol. 389. Primeggia fra i membranacei illustrato di vaghissimi rabeschi e miniature un *Quinto Curzio* già appartenente al duca di Borgogna Carlo il Temerario: viene appresso un *C. Crispi Salustii Bellum Catilinarium Iugurthinum* insigne per belle varianti: un *Emilius Probus* (*Cornelius Nepos*) un Cicerone *De Oratore*, le *Institutiones* di Quintiliano, le *Metamorfosi* d' Ovidio Nasone, le *Elegie* di Properzio, le *Tragedie* di Seneca ed altre peregrinità da tal genere. Fra i cartacei v' hanno gli autografi dell' ab. Gasparo Oderico, centinaia di lettere dirette da illustri personaggi al P. Angelico Aprosio e un trecento altre lettere autografe di celeberrimi autori recenti. Arrogi parecchi codici di monsignor Agostino Giustiniani, fra i quali due pregevolissimi in caratteri rabbinici.

4. *Scienze ed Arti*. Vol. 71 fra i quali ve n' han pure de' membranacei, come un Cicerone *De Officiis*, un Boezio *De Consolatione* ed altri.

Ai sopra accennati 1037 volumi dobbiamo aggiungere ben 114 filze di carte e documenti antichissimi cavati dagli ar-

chivi dei monasteri di S. Benigno e di S. Andrea Della Porta, di cui trovansi partitamente le indicazioni e gli accenni nel catalogo dei manoscritti.

Giova altresì toccar brevemente dei diversi Stabilimenti scientifici, che annessi alla Biblioteca le aggiungono lustro e chiarezza. E anzitutto dal *Medagliere* diviso in due Sessioni: 1ª *Medagliere Genovese*, 2ª *Latino-Italico.*

1ª MEDAGLIERE GENOVESE.

Io debbo alle intelligentissime cure dell'Avv. Gaetano Avignone, da cui attendiamo la descrizione delle monete ligustiche, il pieno riordinamento ed assetto di questa insigne collezione. Valga il seguente prospetto a chiarirne l'indole e la rilevanza scientifica.

ELENCO DELLE MONETE E MEDAGLIE GENOVESI

ESISTENTI NELLA R. UNIVERSITA' DI GENOVA

EPOCA		Oro	Argento	Bilione
1138 a 1252. .	**JANUA** — Genovini, Quarti, Grossi, Denari e Mezzi denari	17	16	86
1252	**CIVITAS JANUA** — Genovino e Grosso e Mezzi	1	1	2
1290 circa . .	**JANUA QUAM DEUS PROTEGAT** — Genovini e Grossi.	4	6	—
1339	**DUX JANUE Q. DEUS PROTEGAT** — Genovini.	5	—	—
	DUX JANUE — Quarti di Genovino.	12	—	—
	DUX JANUENSIUM PRIMUS — Genovini, Terzi e Grossi	7	11	—
1345 circa . .	**DUX JANUE S.** — Quarti di Genovino	2	—	—
1356	**DUX JANUENSIUM QUARTUS** — Genovini e Grossi.	4	12	—
1363	**DUX JANUENSIUM QUINTUS** — Genovini e Terzi e Grossi	4	6	—
1378 - 82 - 83.	**DUX JANUENSIUM SEPTIM.** — Genovino e Grossi	1	2	—
	DUX JANUENSIUM OTAVUS — Genovino e Grossi	1	10	—
	DUX JANUENSIUM DECEM — Genovino e Grossi	1	5	1

EPOCA		Oro	Ar-gento	Bil-lione
1392	**DUX JANUE XI** — Mezzo Grosso .	—	—	1
1396	**GUBERNATOR JANUENSIUM** — Grossi.	2	2	—
1396 a 1409. .	**K. REX FRANCOR D. JANUE** — Genovini e Mezzi Grossi	2	4	—
1413 a 1415. .	**DUX JANUENSIUM XVII** — Genovino.	1	—	—
1415	**T. D. C. DUX JANUENSIUM XVIIII** — Grossi e Mezzi.	—	5	—
1421 a 1436. .	**F. M. DUX MED. D. JANUE** — Genovino, Grossi e Mezzi Grossi e Milanese in oro	2	8	18
1436 a 1440. .	**T. C. DUX JANUENS. XXI** — Genovini e Mezzi Grossi	2	—	23
1443 a 1447. .	**R. A DUX JANUENS. XXIII** — Mezzo Grosso	—	—	1
1450 a 1457. .	**P. C. DUX JANUEN. XXV...** — Genovino	1	—	—
1450 a 1457. .	**P. C. DUX JANUEN. XXVI** — Genovini e Grossoni e Mezzi e Frazioni .	2	4	9
1458 a 1461. .	**C. REX FRANC. D. JANUE** — Grossone e Frazioni	—	1	3
1462	**L. C. DUX JANUE XXVII** — Grossone	—	1	—
1463	**P. C DUX JANUEN. XXVIII** — Mezzo Grosso	—	1	—
1466	**G. S. DUX MEDIOLA. D. JANUE** — Genovini, Grossi e Moneta Milanese.	3	13	9
1477	**IO. G. M. SF. DUX MED. D. JANUE** — Grosso e Monete Milanesi . . .	—	4	2
1478	**B. C. JANUEN. XXX** — Genovino e Grossi	1	3	—
1500 a 1513. .	**LVD. XII. REX FRANCORUM D. JANUE** — Scudo del Sole, Testoni e Mezzo.	1	3	—
1515 a 1528. .	**FRANCISCUS D. G. REX FRANC.** — Grossi e Frazioni.	—	11	—
1522	**ANTONIOTUS ADURNUS GENUE DUX** — Doppia, Scudo d'oro, Testone e Mezzi	2	3	—
1528	**LIBERTAS GENUENSIUM** — Mezzo Grosso	—	—	1
1541 , . . .	Scudi d'oro del Sole e mezzi . .	10	—	—
1554	Testoni e Mezzi *Tipo Veneto* ed altri, e Frazioni	—	8	95
1579 a 1616. .	Doppie (1579, 1580, 1583, 1589, 1593, 1597 e 1616).	7	—	—
1616 a 1638. .	Da Due Doppie	2	—	—
1640, 42, 52, 91	Da Cinque Doppie	4	—	—
1650 a 1656. .	Da Dodeci Doppie e mezza. Grammi 84,100; e gram. 84,120	2	—	—

EPOCA —		Oro	Argento	Bilione
1645	Da Venti Doppie — Gram. 131,730.	1	—	—
1694	Da Venticinque Doppie — Grammi 164,320.	1	—	—
1607 a 1704. .	Scudi Stretti col Castello e Madonna.	—	26	—
1577 a 1692. .	Mezzi Scudi e Frazioni.	—	17	—
1670 a 1693. .	Scudi larghi	—	12	—
1610 a 1715. .	Scudi doppi col Castello e Madonna.	—	17	—
1693 a 1715. .	Da Tre Scudi.	—	2	—
1715	Da Sei Scudi. Gram. 229,600 . .	—	1	—
1643	Lirette e Frazioni	—	11	—
1671	Monetazione con S. Giovanni Battista.	—	41	—
1715	Da Otto Reali — *Firmissimum Libertatis Monimentum*	—	1	—
1724	Giorgini e Mezzi e Madonnine e da soldi 6 e 8 denari	—	25	12
1730	Zecchini con S. Gio. Batta . . .	11	—	—
1750 a 1798. .	Da Lire 50; 25; 12 ½; Mezza Doppia; e da L. 24 del 1798. . .	7	—	—
1792	Da Lire 8; 4; 2; e Una. . . .	—	19	—
»	Da Soldi 10; 5; 4; 2 e da Denari 8; 4; 3; 2 e 1	—	11	266
1607	Famiglia Spinola di Tassarolo, d'Arquata, Ronco, Vergagni e diversi.	1	21	—
1601	— Doria *Io. Andrea March. S. Stephani*.	—	1	—
1588	— Cibo-Malaspina	1	—	2
1500?	— Fieschi.	—	9	—
»	— Giustiniani *Scio*	—	2	—
1734	— Grimaldi	—	—	4
1500 circa . .	Savona	—	—	1
1447 a 1513. .	Monete di Papi Genovesi	5	4	2
1447 a 1846. .	Medaglie Genovesi e Relative. . .	2	16	36
1700?	Sterlini Tessere e Pesi.	—	—	33

2ª MEDAGLIERE LATINO-ITALICO.

Assai numeroso in monete, ma scarso di rarità pellegrine. All' egregio Gio Maria De-Lucchi, versatissimo in queste materie, io vo debitore del suo nuovo e scientifico ordinamento.

3.° MUSEO DI LIBARNA.

Il terzo stabilimento scientifico annesso alla Biblioteca è il *Museo di Libarna*. Questo Museo, unico finora nella sua

specie, non potrà prosperare a gran pezza, nè tutte raccogliere le preziose anticaglie, che passo passo si sterrano nei luoghi ove sorgeva quella vetusta città, finchè non sia provveduto di un dicevole assegno, e finchè non si dia opera a togliere dal suo lenzuolo di macerie e di sterpi questa ancor misteriosa Pompei della Liguria.

Non pertanto la collezione Universitaria, già di spettanza del canonico Costantino Ferrari, annovera alcune peregrinità che rileva conoscere. E fra queste:

Due busti di donna, un de' quali porta la bolla aurea al collo.

Una testa di Cerere.

Una testa indiademata.

Un pezzo di canale di piombo, con la scritta - *Thamus feci*. -

Quattro lucerne ed un frammento col nome de' lor figulini, cioè — *Festi* — *Comnis* — *Cresce* — *Gelli* — *Fortis*. —

Un' idria e quattro urne cinerarie di forme diverse ed eleganti.

Parecchie tazze e vasi ad usi domestici.

Alcuni lacrimatoi ed unguentarii.

Chiavi di foggie diverse, munite di un anello all' un dei lor capi.

Alcuni arredi domestici in bronzo, come un compasso di riduzione, tre fibule fra cui una d' argento, stilo da scrivere, note musicali, un braccialetto, spatola per istendere unguenti, grosse tanaglie in ferro, ecc.

Monete diverse.

Accenneremo per ultimo una picciola guastada schiacciata con sopravi una patina argentea, nel cui mezzo si scorge d' ambo i lati la gorgone e vi corre intorno un fregio di minutissime perle. Quest' oggetto, scrive il Varni nel suo catalogo dell' antichità Libarnensi, è uno de' meglio preziosi che siensi rinvenuti fra quelle ruine (1).

(1) *Appunti di diverse gite fatte nel territorio dell' antica Libarna* dal prof. Santo Varni. Genova, Sordo-muti, 1866.

Sul primo scorcio del 1866 il Museo archeologico aquistava dall'avv. Domenico Rembadi una magnifica collezione d'oggetti cavati dalle vetuste necropoli di Tharros e Cornos in Sardegna cioè:

Quattro grandi urne cinerarie di vetro superbamente opalizzate e radianti de' più vaghi colori dell'iride, d'origine evidentemente fenicia.

Ventiquattro olle cinerarie di terra cotta assai grandi.

Sessanta anfore di terra cotta assai leggiadre e varie di dimensioni e di foggie.

Ventitre lampade sepolcrali.

Quattordici tazze.

Otto piattelli ecc.

L'imminente ingrandimento della Biblioteca in cui vien meno lo spazio ove riporre i volumi che man mano vanno aquistandosi, darà campo ad ordinare e convenientemente disporre gli oggetti anzidetti, i quali ora pigiati in più stipi non ponno riuscir profittevoli agli amatori delle cose archeologiche.

CAPO XI.

Le collezioni del Museo di Storia Naturale. — Origine e successivi incrementi dell' Orto botanico. — Odierne sue condizioni — Il Gabinetto di chimica generale. — Il Gabinetto di chimica farmaceutica.

Le collezioni del Museo di Storia Naturale furono in gran parte compiute sotto la direzione dei professori Viviani e Sassi (1). Dobbiamo alla straordinaria attività del Viviani la collezione mineralogica : al Sassi quella di geologia , degli uccelli e dei pesci. A lui successe (1854) il valentissimo Michele Lessona che tenne la cattedra fino al 1865, nel qual tempo la direzione del Museo e l' insegnamento della storia naturale , da tanti chiari intelletti illustrata, veniva commesso al dottor Salvatore Trinchese , che stampa splendide e sicure vestigie sulla via de' suoi dotti predecessori.

La collezione mineralogica , ordinata coll' intendimento speciale di servire a materiale d' insegnamento , comprende oltre 1300 specie , e costituisce una serie di tipi attissimi a chiarire quanto v' ha di più meritevole in questa ragione di studi.

La collezione geologica componsi delle principali roccie tipiche dei diversi terreni ; vi primeggiano i fossili della Liguria e speciale menzione richiede una collezione di conchi-

(1) Del Sassi devonsi tuttavia ricordare con lode:

Saggio geologico sovra il bacino terziario d' Albenga.

Osservazioni sopra alcune specie di piante della Liguria Occidentale.

glie del terreno pliocenico presso Savona dovuta alle cure del P. Ighina delle Scuole Pie. Sono altresì ricordevoli le raccolte delle ammoniti dei monti che sopragiudicano il golfo di Spezia, per opera del prof. G. Capellini, cui pure dobbiamo una collezione delle ossa di una rara specie di orso fossile rinvenute nella grotta di Cassana nella Liguria orientale. Tra i fossili più pregevoli del Museo sono da noverarsi quelli delle caverne ossifere della Liguria occidentale, cioè delle grotte di Mentone esplorate dal prof. Perez, e di quelle di Finale e di Borgio, esplorate dai dott. Remorino ed Issel. Non diffettano residui di *Antracoterium* cavati dalle miniere di Cadibona e ligniti della Liguria. Tra i fossili di altre regioni vogliono rammentarsi ossa e denti d' elefante fossili di Val d' Arno: parecchie ossa ed un dente di *Mastodon Audium.* Cuv. venuti da Guayaquil, repubblica dell' Equatore, e, quanto a geologia, una collezione di ciottoli striati e di roccie di Val di Susa per istudio de' terreni erratici del periodo glaciale.

La collezione zoologica dei vertebrati comprende 2100 fra specie e preparati. De' mammiferi si hanno i più notevoli tipi in 270 specie determinate. Una tal collezione se non può pareggiarsi a quelle de' più illustri Musei, va però segnalata per la singolare maestria de' suoi preparati, dovuta allo studio e all' eccellenza de' metodi del compianto Luigi De-Negri.

Ricchissima la collezione degli uccelli in 2000 specie. Vi si ammirano tutte le specie della Liguria, fra cui la più rara, come il *Falco Eleonoræ* ed altre. V' ha pure una doviziosa raccolta di Colibri del Brasile.

Ristretta a 80 specie è la collezione de' rettili: ma scusa un tal diffetto un esemplare di *Eunuectes Murinus.* Wagn. (dono del Principe Eugenio di Savoia Carignano), ch' è senza fallo il più smisurato che esista in tutte le collezioni d' Europa.

Scarsi pure di numero gli anfibi o batraci; ma per con-

tro il Museo di Genova va memorato per una singolarità preziosissima: quella cioè della *Salamandrina perspicillata* Dum. e Bib.

Sopramodo pregevole la collezione dei pesci, di cui hannonsi oltre a 400 specie diverse. I pesci del mediterraneo fan di se mostra in tal copia da non avere l' eguale: di alcune specie non trovi esemplari in verun altro museo. Così avviene della *Cerna Macrogenis*. Sassi. Gli ittologi ammirano inoltre gli stupendi esemplari della *Laeviraja bramante*. Sassi: della *Torpedo nobiliana*. Bon. del *Tetragonurus Cuvierii*. Risso: del *Tetrapturus belone*. Rafin. del *Lophotes coepedianus*. Giorna: del *Ruvettus pretiosus*, e della *chimera monstruosa* ed altri assai. Oltre le varie classi dei vertebrati anzidetti, si hanno anche gli scheletri dei principali lor tipi, massimamente quelli de' pesci, fra cui lo scheletro della *Laeviraja bramante*. Sassi, e d'un gigantesco *Lophius piscatorius*. Linn. e della *Scimia Satyrus*. Linn. In complesso annoveri un da 86 scheletri.

Non manca una raccolta d' insetti ed una di coleotteri di Europa. È dono la prima del chiaro entomologo sig. Vittore Ghigliani: la seconda dell' egregio Dabene.

La collezione dei cefalopodi novera trentacinque specie e fra queste le liguri. Come rarità dessi rammentare il *Thysanotheutis elegans*, Troschel, specie trovata in Sicilia e descritta la prima volta nel 1857 e di cui l' esemplare esistente nella collezione fu raccolto nell' acque di Genova.

I crostacei del mare ligustico salgono ad oltre quaranta specie determinate, quali preparate a secco, quali nell' alcool, quelle anzi tutto che vivono parassite de' pesci.

Le conchiglie fra terresti e marittime ammontano ad oltre 1500 specie, fra cui parecchie del Mar Rosso assai pregiate, dono del cav. Luigi Zucchi. Meritano speciale menzione una bella *Delphinula*, un voluminoso esemplare di *Scalaria pretiosa*, un *Malleus*, parecchi vaghissimi *Conus* ed eleganti *Cypree*.

La divisione dei raggiati comprende 120 specie: va segnalata una collezione di polipi coralligeri in gran parte esotici, ricca di belli esemplari di specie pregiate.

Il prof. Lessona intese eziandio ad una collezione di preparati anatomici, ma è dovuta al prof. Trinchese la gloria d' aver primo tra noi fondato un Gabinetto d' anatomia comparata sull' andare di quelli di Germania e d' Inghilterra. In questo i giovani vengono esercitati nello studio pratico della storia naturale, nel maneggio del microscopio, nel disegno anatomico ed in tutti quegli esercizj che il moderno indirizzo delle scienze naturali ricerca. Il Museo possiede inoltre non pochi oggetti di remota antichità, ascie, accette, punte, coltelli, aghi silicei cavati dalle grotte di Mentone, e tre scuri in serpentina raccolte l' una a Dego e le altre a Piana dal rev. P. Ighina, e modelli d' armi antiche delle abitazioni lacustri, dovuti all' assistente del Museo dottor Issel, dal cui severo ingegno le scienze naturali aspettano notevoli incrementi.

Passando ora a dire dell' orto botanico, io vo lieto oltremodo di poter offrire a' miei leggitori una relazione dettata dall' illustre suo Direttore, il prof. De-Notaris, la quale dalle origini di questo stabilimento giunge fino al 1861.

« La storia dell' orto botanico di questa R. Università è semplice e breve ».

« Scarse notizie io posso produrre relativamente alle condizioni di questo stabilimento al di là della mia nomina, decretata con R. Brevetto 2 novembre 1839 ».

« Questo solo posso affermare, che nel 1834 avendo avuto il vantaggio di poter sostare per alcuni giorni in questa città e di visitarne gli stabilimenti scientifici, il perimetro dell' orto botanico genovese era in allora rappresentato dal ripiano inferiore dell' attuale giardino, all' estremità nord-est del quale sorgeva uno stanzone destinato all' ufficio di calidario o serra calda. Poche piante v' erano coltivate, bensì notevoli per non comuni dimensioni si presentavano

alcune specie esotiche di piena terra, che poi quasi tutte perirono nella rigida invernata del 1845 ».

« Nella primavera del 1837, essendomisi di bel nuovo presentata l'occasione di transitare per Genova, nuovamente mi feci a visitarne l'orto botanico, e questa volta colla scorta del celebre mio antecessore prof. Domenico Viviani. Si era in quel torno, o poco prima, deciso l'affitto del piano inferiore della sovrastante villa gesuitica di Pietra Minuta per l'ampiamento dell'orto botanico, e i lavori di adattamento del terreno e per le comunicazioni tra il vecchio e il nuovo possesso parmi fossero appena appena avviati ».

« Recandomi al mio posto sul finire del novembre 1839, il campo assegnato alle mie fatiche si trovava come segue:

I.° *Il ripiano inferiore* o primitivo orto botanico, consistente in una striscia di terreno, spalto o fascia che dir si voglia, della lunghezza di 180 metri al più, slargata verso la sua metà in un pianerottolo di forma trapeziodea; di non grande estensione, con una casetta di tre ambienti, per alloggio del capo giardiniere. Il quale ripiano costituisce, pur attualmente la soglia dell'orto botanico, poichè ad esso fa capo la prima gradinata dai corridoii del piano della segreteria del palazzo Universitario, e dà accesso ai superiori scompartimenti ».

« II.° *Una fascia o ripiano* della lunghezza di circa metri 180, della larghezza di tre metri all'incirca ».

« III.° *Il ripiano o compartimento superiore*, di circa 170 metri per 30. In questo piano, appoggiata al muro di confine nella direzione sud-ovest, nord-est, si presentava una serra della lunghezza di circa metri 80, spartita in tre concamerazioni, con due camerini, terreno e superiore, alle due testate, non del tutto compiuta, in quanto che tuttavia si trovava mancante di pavimento ».

« Aprivano l'accesso a questi due piani una doppia scaléa centrale e rampe ad ognuna delle estremità del giardino, quali con poche variazioni sussistono tuttavia ».

« Nel primo compartimento o primitivo orto botanico, le stesse piante, a un dipresso, da me vedute nel 1834-37. Nel piano di mezzo nessuna piantagione; nel piano superiore qualche piante legnose, principalmente conifere, alcune delle quali, tra cui un cedro del Libano, esistono anche al presente. Il resto terreno da dissodare ».

« Alcuni acquisti di piante già s' erano fatti e sostenevansi in vasi, in tutto a dir grosso, un migliaio di specie. Non conto uno strabocchevole numero di Garofani, Ranunculi, Anemone, Cheiranti, Eliotropii, Magiostre ed altre simili inezie, più d' ingombro che di vantaggio e decoro in un orto botanico ».

« La dotazione dello stabilimento bilanciata in L. 2400, non compresi gli onorari di due giardinieri, di nomina della R. Deputazione agli Studi, al miserabile stipendio di L. 40 al mese ».

« Da quel punto lo stabilimento ebbe progressivamente vantaggio ».

« La dotazione nel 1844 fu recata a L. 3600, nel 1850 a L. 4260; nel 1853 a L. 4960, dal 58 in poi fu di L. 6000, esclusi sempre gli stipendi dei giardinieri ».

« Il personale per lo esercizio dello stabilimento fu pure aumentato, migliorati gli stipendi di tutti gli impiegati, graduati attualmente come segue:

Un direttore a L. 1000.

Un assistente a L. 1000.

Un capo giardiniere e custode a L. 1400.

Un sotto giardiniere L. 1000.

Due garzoni giardinieri a L. 800.

I giardinieri tutti provveduti di alloggio ne' recessi del palazzo universitario ».

« La serra esistente nel piano superiore, presto sdruscita, comecchè di troppo debole ossatura, venne quasi intieramente rifatta sull' area medesima nel 1846, mantenutine gli scompartimenti per le piante di aranciera e di calidario ».

« Nel 1847-48 si ottenne la costruzione di una piccola serra interrata, come esiste oggigiorno, sul lato meridionale del terzo piano dell' orto, e fu anche più tardi provveduta di un calorifero o termo sifone ».

« Nel 1854-55 fu acconsentita la costruzione di una piccola serretta, sussidiaria alle precedenti, all' estremità nord-est del piano inferiore, sull' area stessa ove trovavasi lo stanzone esistente nel 1834 e 37, di cui più sopra ho fatto parola ».

« Nel 1856 l' Università essendo stata investita del possesso della rimanente parte della villa ex gesuitica di Pietra Minuta, l' area dell' orto botanico d' un sol tratto s' è trovata del doppio ingrandita, non contando le rampe laterali accessorie e l' acclive coronamento confinante all' abitato di Pietra Minuta, per l' aggiunta di due nuovi scaglioni, uno, il 4.°, per forma, dimensioni, direzione simile al 2.°; il superiore, 5.°, di maggiore ampiezza del terzo ripiano, che fino a tutto il 56 rimase la parte più importante e principale di tutto lo stabilimento ».

« L' acqua per le irrigazioni dei primi tre ripiani fu dedotta dall' acquedotto del palazzo universitario, ne' compartimenti superiori si tragge da una grande cisterna, al limite dell' abitato di Pietra Minuta, e basta appena ai bisogni dello stabilimento ».

« Nel 1859 finalmente fu decretata la costruzione di una nuova serra, a norma di un progetto del prof. architetto sig. Resasco, sul lembo anteriore del compartimento maggiore ultimo aggiunto, quinto ripiano, e la parte principale di questa serra, che dovrebbe constare di tre corpi distinti, si può dire oramai ultimata e potrà quanto prima essere usufruttata per la coltivazione delle piante esotiche da caldario ».

« Per conto mio, stringendomi a riferire colla maggiore concisione possibile il mio operato, dirò, che dal momento in cui ebbi la direzione di quest' orto botanico, mi sono

studiato di aumentarne progressivamente le collezioni, sia per acquisti di piante venali, sia per mezzo di baratti con altri stabilimenti botanici, sia colle copiose annuali seminazioni, al qual uopo dal 1840 in poi, si sono sempre pubblicati gli opportuni cataloghi di semi e piante disponibili per baratti, e da questi cataloghi in qualche parte almeno risulta il carattere delle collezioni dell'orto e il loro progressivo aumento ».

« In proposito non posso dispensarmi di dichiarare essermi riescita di grandissimo vantaggio la diligente cooperazione del peritissimo giardiniere botanico Giovanni Bucco, da oltre 15 anni applicato all' orto botanico, nella qualità di capo giardiniere e custode. E valgano a conferma delle mie parole, le lodi tributategli dal chiarissimo relatore della Commissione incaricata dalla Sezione di Botanica dell' ottavo congresso degli Scienziati italiani, di riferire su quest' orto botanico (1) ».

« L' effettivo delle collezioni dell' orto botanico risulta dal catalogo presentato, anni sono, a questo Rettorato. Potrebbe esserne il numero più consistente, se prima d' ora si avesse avuto maggiore ampiezza per le piantagioni di piena terra, ambienti più capaci a riparare le piante nelle più rigide invernate, che, non contando quella del 45, riuscirono fatali alle piantagioni di piena terra ed alle piante allevate in vasi e forzatamente sostenute a cielo scoperto o male alloggiate nell'opaco corridoio del piano della scuola di chimica, come il gelo della notte del 21 al 22 dicembre 1855, onde centinaia di piante furono morte in brev' ora ».

« È pure a lamentarsi la strettezza della dotazione, che non concede l' acquisto di specie scelte e sfoggiate di cospicue dimensioni. Non poche di codeste specie esistono nelle collezioni dell' orto botanico, ma allevate di semi, domandano anni e cure incessanti ad isfoggiare la loro bellezza ».

(1) V. *atto XIII. riun. scienz. ital.* Genova 1846 p. 572.

« Le piante di piena terra parte sono distribuite in apposite aiuole a rappresentare le principali famiglie del regno vegetale, parte e principalmente le arboree, disposte in filari sui lati de' diversi ripiani del giardino, od aggruppate a modo di piccola selva alle testate dei piani maggiori ».

« Nel piano ultimo aggiunto le piantagioni di piena terra non son per anco compiute, non essendosi potuto disporre di tutta l' area del piano medesimo, stante i lavori di costruzione della nuova serra e relativi ingombri ».

« Le collezioni di piante di serra raccolgono diverse spezie di Palmizi, Cicadee, piante di Nuova Olanda e tropicali in rare e scelte specie, aroidee, orchidee esotiche, piante grasse ecc.; ma fra tutte le collezioni primeggia quella delle felci, ricca di oltre 300 specie, unica, la più bella, la più numerosa delle collezioni di questa famiglia esistente attualmente in Italia. Se ne trova il catalogo completo anche nell' Indice de' semi dello scorso anno. »

« Lo Stabilimento botanico dell' Università possiede inoltre collezioni di piante disseccate ed una nascente Biblioteca botanica. Nucleo alle collezioni di piante disseccate fu l' erbario del celebre Viviani, legato all' Università da S. M. Carlo Alberto. L' erbario venne progressivamente arricchito di molte collezioni, parte venali, parte ottenute per baratti di piante secche con piante secche, parte raccolte nelle escursioni che appositamente si eseguiscono ogni anno dagli impiegati dell' orto botanico. »

« Si è incominciata pur anche una collezione di piante crittogame, che è già spettabile per numero ed importanza di tipi, contandosi in essa la collezione Lichenologica dello *Shoerer*, Licheni italiani di *Massalungo*, la collezione di *Mongert* e *Nestler*, le alghe del *Chamin*, molte centurie dell' erbario micologico di *Klotsch* e *Rabenhorst*; l' Erbario Crittogamico Italiano. »

« La libreria dell' orto si compone attualmente di circa 500 articoli diversi, come può rilevarsi dai cataloghi depo-

sitati alla Segreteria dell' Università. Vi si contano alcune opere ragguardevoli, come Paulet *Champignons*, Hooker e Greville, *Icones Filicum*, la *Flore de l' Algerie*, Dellechiaie *Hydrophytologia*, Engelmam *Cacteae*, Petiver *Gazophilacium*, Decandolle *Icones*, Lehmann *Potentilla*, Decandolle *Prodromus*, Willdenow *Species*, Bertoloni *Flora Italica*, Gaudin *Flora Helvetica*, Walpers, Muller *Repertorium*, gli *Annales des Sciences naturelles* ecc. »

« Chiuderò questo cenno coll' esprimere un voto e sarebbe che la dotazione di questo Stabilimento potesse ottenere un competente aumento qual è richiesto dalla maggiore estensione della superficie del terreno e dall' aumentata capacità delle serre, nonchè dallo sviluppo ognor crescente dei diversi rami di cui si compone la Storia naturale del regno vegetale. »

Fin qui il De Notaris. Gl' incrementi dell' orto botanico dal 1861 in appresso sono così descritti dal valentissimo Giovanni Bucco, di cui mi pregio riferir le parole:

« Nel 1861 ultimato il corpo centrale della serra progettata sin dal 1859 dal chiar.^{mo} prof. Pietro Resasco, si ebbe tutta sollecitudine che in essa avessero ricetto gli esemplari di maggior forza e del più rilevante interesse che già da qualche anno languivano nelle anguste e basse serre dell' area sottoposta, e di questi rappresentanti i principali tipi della vegetazione equatoriale, parte destinati assolutamente in piena terra, e parte riposti in vasi di maggiori dimensioni col soccorso ancora di due grandi stufe di ghisa potutesi acquistare dalla fonderia Balleydier, mercè l'aumento di L. 1000 assegnato sulla dotazione in quello stesso anno dal Ministero, poterono raggiungere uno sviluppo da soddisfare alle esigenze della scienza e appagare i desideri de' distinti ed intelligenti visitatori nazionali e stranieri che non di rado vi si recano ad ammirarne il progressivo andamento. »

« Intanto che si stavano attendendo le nuove disposizioni per la costruzione de' due compartimenti laterali, e di mano

in mano che per le avviate opere da muratore si veniva a diminuire l' ingombro dell' area, le cure della direzione di questo Stabilimento furono particolarmente rivolte all' impianto delle specie di piena terra. Dopo un accurato generale dissodamento, si è cominciata dalla parte nord-est la piantagione di differenti generi e specie di conifere le più interessanti, sia per adattamento alla formazione de' giardini ligustici, sia per applicazione a quell' importantissimo ramo dell' agricoltura che è l' economia forestale (1). In uno spazio assai circoscritto con suolo ingratissimo costituito in massima parte da pura argilla, battuto gagliardamente dalla tramontana, col decorrere di poco tempo si è venuto a comprovare che la più parte delle specie piantate, abbenchè di provvenienze ben disparate come dell' Australia, del Messico, della California, del Giappone e dell' altissime giogaie delle Indie orientali, veniva a porgere soddisfacente risultato. »

« Nel tratto opposto presso a poco della medesima estensione di quello de' succitati coniferi si è di preferenza cercato l' aggruppamento di molti generi e specie di alberi, arboscelli ed arbusti sempreverdi, avuto particolare riguardo alle specie della flora mediterranea, le quali colle non poche specie esotiche (2) della China, del Messico, del Chili e di altre contrade analoghe al nostro clima, non tardarono a dimostrare quanta dovizia di vegetazione possa essere suscettibile di possedere il suolo italiano e quanti speciali prodotti da ritrarne a vantaggio della novella nazione. »

« Si stabilivano queste piantagioni alle due estremità all' oggetto ancora che si potessero coll' andar degli anni convertire e l' una e l' altra in fitta selva, atta di conseguenza a

(1) *Sequoia sempervirens*, *S. gigantea*, *Abies Webbiana*, *Thuja gigantea*, *Cephalotaxus Fortunei*, *Cupressus Lambertiana*, *C. Knightiana*, *C. Corneyana*, *C. Lawsoniana*, *Callitris quadrivalvis*, *Frenela australis*, *Salisburia adiantifolia*, ecc. ecc.

(2) *Quercus laurifolia*, *Q. nepalensis*, *Q. virens*, *Catha edulis*, *Boldea fragrans*, *Durana dependens*, *Lindleya mespiloides*, *Cryptocarya peumus* ecc.

difendere dal maestrale quella de' sempreverdi, e dall' impeto della tramontana quella de' coniferi, la stazione delle specie più delicate nel centro dell' area. »

« Sulla fiducia pertanto di averne con questi mezzi ad ottenere sicuri risultati, si è atteso graduatamente al seguito di quest' orto botanico. Nell' aiuola lungo il viale principale fiancheggiante l' alto muro di separazione dal piccolo territorio di Pietra Minuta, e lungo quello che sostiene le due piccole fascie sottostanti al grande serbatoio d' acqua, si fissava la dimora di molte altre stirpi (1) della Nuova Olanda, dell' Africa australe, dell' America meridionale, non trascurando che a lato di queste, come a corona e a contrasto, venissero a sorgere due gruppi di monocotiledoni rappresentanti distinte (2) graminacee, gigantesche gigliacee dell' Australia, del Messico, del Capo di Buona Speranza, con alcuni tipi di palmizi, fra i quali l' utilissima *Jubaea spectabilis* del Chili. »

« Consegnate tutte queste piante all' ingrato suolo in esposizione battuta da tutti i venti e dall' ardore del sole, ben bisognava perchè non vi avessero a perdere la vita, loro non venissero risparmiate le più assidue cure col concorso di tutti i più possibili mezzi di conservazione. Si è sempre procurato di sorreggerle appena crescevano con materie fertilizzanti, guano artificiale, e detriti vegetali per quanto permettevano i mezzi della dotazione conciliabili col mantenimento ed accrescimento delle già avviate collezioni di piena terra, non che di quelle numerose di vaseria esistenti nelle aree inferiori, come di tutti gli altri rami costituenti il corredo scientifico del nostro orto botanico. »

« Limitate dosi di concimi e di terricci avaramente di-

(1) *Casuarina quadrivalvis, Erythrina Corallodendron, Jacaranda mimosaefolia, Parkinsonia aculeata, Bignonia Tweediana, Tecoma floribunda, Hexacentris coccinea*, ecc.

(2) *Bambusa gracilis, B. Metake, Dasylirion acrotriche, D. longifolium, D. serratifolium, Yucca longifolia, Y. Parmentieri, Agave Salmiana, A. xylinacantha, A. coerulescens, A. Xalapensis, Sabal Adansoni, Brahea nitida*, ecc.

stribuite pel sostentamento ne' primordi della vita non bastavano ben sicuro a costituire da essi soli i mezzi di sussistenza ai tanti individui di famiglie, di generi, di specie disparatissime de' nuovi vegetali stazionati senza il beneficio ed indispensabile concorso dell' acqua da doversi loro scrupolosamente dispensare in occasione della mancanza delle pioggie. Nell' arida e caldissima estate del 1862 la poca quantità di acqua piovana che si era potuta radunare durante l' inverno precedente nel grande serbatoio sito in Pietra Minuta, veniva pel cresciuto consumo a mancare del tutto; a secco erano rimaste le tre piccole vasche alimentate dalla vena dell' acquedotto civico e destinate ne' piani sottoposti all' annaffiamento della specie di vaseria; la grande cisterna sita al piano dell' attuale laboratorio di chimica farmaceutica non conteneva più che quella poca quantità necessaria ai bisogni del palazzo universitario. Perchè il frutto degli sforzi e delle fatiche durate già da lunga serie di anni non andasse in pochi giorni perduto, si è presa risoluzione il giorno 14 agosto dello stesso anno, di ricorrere al sig. cav. Antonio Nicolay per ottenere in affitto pel termine di un semestre un' oncia d' acqua dell' acquedotto della Scrivia. »

« Dal progetto al fatto compiuto passarono ben poche ore, talmente che in questo stesso giorno in seguito agli opportuni concerti presi col Municipio per la rottura della strada, dai piedi della salita di Pietra Minuta arrivava nel centro dell' orto botanico tanta quantità d' acqua da ristorare e salvare da sicura rovina le inaridite piante. »

« Qui è pur dovere manifestare come il chiar.^{mo} signor cav. Antonio Nicolay, oltre alla sollecitudine dimostrata recandosi con singolare compiacenza egli stesso in persona ad ordinare l' annessione della vena di piombo al gran tubo d' alta pressione, scaduto il semestre della pigione, ricusava gentilmente d' incassarne il prezzo convenuto, dichiarandosi contentissimo di avere potuto colla propria opera concorrere al salvamento delle piante dell' orto botanico instituito a

vantaggio e a decoro dell' Università, a cui egli come dottore collegiato della facoltà delle scienze matematiche, meritamente appartiene. »

« Di questi eventi ragguagliato dal signor Rettore l' onorevole Ministro della pubblica Istruzione, veniva decretato per uso dell' orto botanico il definitivo acquisto di un' oncia d' acqua dell' acquedotto Nicolay, e nell' anno successivo 1863 con una condotta di piombo percorrente la salita di Pietra Minuta sino all' estremo angolo dell' orto, era tradotta nel grande serbatoio suindicato, e d' allora in poi più non venne a mancare, servendo non di rado la stessa agli usi degli altri stabilimenti scientifici universitari quando vengono meno le due oncie dell' acquedotto civico. »

« Se in occasione di tanto vantaggioso e importante acquisto si fosse potuto ottenere una diramazione di tubi con appositi rubinetti a determinate distanze, spese alla quale coll' ordinaria dotazione non si può sottomettere, per l' irrigazione dell' intiero podere, non si avrebbe, traducendo l' acqua per mezzo di solchi, a lamentarne la dispersione, constando essere il sottosuolo specialmente dell'area superiore, formato ovunque di materie in frantumi. »

« Fra il febbraio e il marzo dello stesso anno 1863 si dava mano alla costruzione delle due ali che dovevano completare la serra decretata in massima nel 1859. La direzione di quest' opera affidata malauguratamente a persone alle quali più che il pubblico vantaggio e decoro stavano a cuore i propri comodi ed interessi, venne malamente eseguita malgrado che la Direzione dello Stabilimento abbia in tempo fatti i suoi ricorsi. I lavori vennero di conseguenza sospesi 15 mesi e da tal sospensione non ebbe a sortir altro che perdita di tempo, e maggior profitto all' astuto ed avido appaltatore. »

« All' aprirsi della primavera del 1865 questi due tratti di serra venivano finalmente ultimati, e ben sicuro non si è aspettato l' autunno, perchè uno di questi, vale a dire il compartimento a ponente, venisse tosto occupato da quelle specie

che per la loro debole tempra, e per l'alta e costante temperatura delle regioni in cui vivono spontaneamente, e per speciali condizioni atmosferiche non possono sotto il nostro clima vivere all'aperto cielo. Giovani felci equatoriali, nuove specie di orchidee del Brasile, palmizii ed aroidee, e particolarmente interessanti (1) specie nate recentemente da semi di diretta provenienza dalla Nigrizia, dal Sennaar, dal Darfour, dal Cordofan, poterono avervi ricetto e salvarsi dalla sovrastante rovina della sdruscita aranciera nella quale vivevano stentatamente. »

« Nella somma stanziata per questi ultimi lavori essendo margine del tanto per la costruzione di due vasche a tergo del corpo centrale, si è fatta in proposito domanda al Ministero, ottenendone l'approvazione. Condotte modestamente a termine, amendue vennero destinate non solo a serbatoio d'acqua pel quotidiano annaffiamento durante la bella stagione, ma altresì alla coltura di piante acquatiche de' due emisferi (2). Ninfacee delle Indie orientali, le specie nilotiche e del fiume delle Amazoni vi possono fiorire col celebre Nelumbo dell'antico Egitto, unito a quello dell'America settentrionale. »

« Nello spazio tra l'una e l'altra vasca si sono collocate a proporzionate distanze alcune specie arboree, perchè colle loro ramificazioni venissero a difendere dagli eccessi atmosferici le piante equatoriali che ogni anno dal maggio al settembre richiedono di sortire dalla stufa per godere la benefica influenza dell'aria libera. »

« Durante tutte queste operazioni sopravveniva il rigido gennaio del 1864. Con che il gelo sia ripetutamente arrivato a 4 gradi Reaumur non si ebbero tuttavia a deplorare le vistose perdite degli anni antecedenti 1844, 1846, 1855. La

(1) *Salvadora persica*, *Balanites aegyptiaca*, *Sapindus saponaria*, *Acacia arabica*, *A. nilotica*, *Cucifera Thebaica*, *Tamarindus indica*, *Lawsonia inermis*, ecc.

(2) *Euryale ferox*, *Nymphaea rubra*, *N. coerulea*, *N. Lotus*. *N. Scutifolia*, *Sagittaria chinensis*, *Nelumbium luteum*, ecc.

più parte delle stirpi di paesi meridionali introdotta nella coltura di piena terra ebbero a dar prove della loro forte ed arcana costituzione. La *Persea gratissima* del Parà negli anni susseguenti fioriva, recando forse per la prima volta nei giardini d' Europa i suoi frutti a perfetta maturità »

« Per quanto è possibile si procura che venga accresciuta la dovizia della raccolta delle felci, e da accurate seminagioni che si fanno in ogni anno si traggono i mezzi per poterne offrire in cambio di altre piante agli orti botanici, come ne possono far fede i ss. professori Direttori degli Stabilimenti. »

« I Botanici stranieri che in questi ultimi anni hanno visitato l' orto botanico di questa Università, sono Engelmann prof. a S. Louis (Stati uniti), T. Fries di Upsal, Bolle e Ascherson di Berlino, Boissier e Reuter di Ginevra, l' indefesso prof. Bunge direttore dell' orto Accademico di Dorpat, e tanti altri. »

« Le collezioni tutte sono mantenute ed accresciute con acquisto di piante venali, ma più particolarmente in merito del catalogo de'semi, del quale in capo di ogni anno si pubblica la stampa con una appendice di piante vive duplicate per contrarne baratti con oltre 40 orti botanici italiani e stranieri corrispondenti. »

« Una nota supplementaria degli acquisti di piante vive, di piante secche per l' Erbario de' libri e degli altri oggetti scientifici, viene al termine di ogni anno depositata nella Segreteria dell' Università. »

« Se la storia di tanti cospicui orti botanici esistenti all' età nostra presso le nazioni civili instituiti a vantaggio e a lustro della scienza non va disgiunta dal progresso dell' agricoltura e del commercio, essendo pur anco constatato che molte delle stirpi che costituiscono attualmente il ben essere dell' umana famiglia dal limite di queste istituzioni passarono gradatamente agli orti ed ai campi ed alle foreste a benefizio dell' universale prosperità, le fatiche durate da ben un trentennio

in questo stabilimento col concorso de' sussidi del governo non avranno certamente a rimanere infruttuose. Giova pertanto sperare che i ricorsi testè sporti al Rettorato di questa Università dall' illustre Direttore dell' orto botanico genovese in riguardo alla rinnovazione della serra delle felci per vetustà rimasta inservibile, non che al ristabilimento degli altri edifizi sfasciati, possano essere presi in considerazione da chi lodevolmente presiede all' Istruzione pubblica. »

Dall' anno 1860 a questa parte la raccolta delle piante secche, come pure la Biblioteca dell' orto dell' Università di Genova, mercè le cure solerti dell' egregia Direzione, hanno subito notevolissimo incremento.

« L' Erbario fanerogamico, così scrive l' esimio sig. Baglietto assistente all' orto botanico, venne arricchito da una rara e doviziosa raccolta di piante della Russia comunicata dal prof. di Karkow sig. Pitra. Altre non meno importanti furono inviate dalla Svezia e Norvegia dal celebre prof. di Upsal Elia Fries e dal chiar.^{mo} Zetterstedt. Il valente botanico francese sig. Cosson, al quale la Flora dell' Algeria è debitrice di preziose scoperte, che nell' anno 1864 visitò l'orto nostro, fece pervenire allo stesso una scelta e preziosa raccolta di piante del territorio africano. Venalmente nuove centurie ad altre già esistenti sopraggiunsero a completare la bella collezione delle piante della Grecia pubblicate dal sig. Orphanides. Come pure preziose collezioni di piante della Nubia, Abissinia, Nuova Olanda e Surrinan furono acquistate del pari venalmente, e ci duole che altre pubblicazioni di non minore interesse ci sieno sfuggite, dappoichè la ristrettezza della dotazione assegnata all' orto non ci permise e non ci permette la disposizione di somme di qualche rilievo ».

« In conseguenza dell' aggiunta de' sopraindicati nuovi materiali l' erbario fanerogamico conta al dì d' oggi non meno di 20000 specie provenienti quasi tutte dagli Erbari o colle determinazioni dei più distinti botanici italiani e stranieri Viviani, Bertoloni, Tenore, Gussone, De Notaris, Moris,

Parlatore, Cesati, Rreichembach, E. Fries, Cosson, Boissier, Requien, Pitra, Miquel ecc. ».

« Quale appendice l' orto possiede una ricca collezione di fanerogame coltivate, molte delle quali facevano parte dell'Erbario del chiar.^{mo} Viviani, altre molte comunicate dal prof. De Notaris. Fra le sopraindicate collezioni devesi in special modo menzionare, che stanno i campioni tutti colle autentiche schede delle gramigne, le quali servirono al p. De Notaris per la compilazione delle due memorie pubblicate nei volumi degli atti dell'Accademia delle scienze di Torino sotto il titolo : *Agrostographiae Ægypthiacae Fragmenta*; nonchè la completa raccolta delle piante di Liguria sulle quali il sullodato profess. elaborò il suo *Repertorium Florae Ligusticae.* Inoltre l' orto possiede ancora un Erbario crittogamico in corso di quotidiano incremento, il quale conta già oltre le 8000 specie e rinchiude preziosa suppellettile proveniente dai più celebri crittogamisti De Notaris, Rabenhorst, Cesati, Lenormand, Massalongo, Montagne, Duby, Schaerer, Raddi, Krempelhuber, Arnold Lorentz, ecc. ecc, oltre le separate collezioni pubblicate in questi ultimi anni dai celebri Lichenologi Hepp ed Anzi ».

« Tra i nuovi materiali di cui venne arricchita la biblioteca sono degne di menzione principalmente le seguenti opere iconografiche : Tulasne *Selecta Fungorum carpologia*, Scaefer *Fungorum Icones*, Hussey *Illust. of Brit Bycolegy*, Mettenius *Filices Horti Lipsiensis*, Raddi *Filices Brasil*, Hooker *Species Filicum*, Zanardini *Iconographia Phycologica,* Harvey *Phycologia Britanica,* Webb *Otia Hispanica,* Miquel *Annales Musei Botanici*, ecc. Richard *Flora Abyssinica*, Moris *Flora Sardoa*, Boissier *Icones Euphorbiarum*, Wawra *Botanische Engebenisse* ecc. Infine tre microscopii di fabbricatori differenti arricchiscono la suppellettile scientifica dell'orto ».

Il Gabinetto di Fisica, di recente creazione, non conta ricchezze d' antichi apparati, da pochissimi infuori, tra i quali due termometri ad acqua che rimontano alle primissime co-

struzioni degli Accademici del Cimento. Questo diffetto per altro trova un lauto compenso nel doviziosissimo materiale di macchine moderne, per le quali ogni ramo di fisica possiede la sua parte sperimentale completa, di sorta che ogni fondamentale principio di questa scienza può ricevere la sua confermazione nel fatto.

E vaglia il vero: l' idrostatica e l' idrodinamica hanno ingegni sceltissimi e valevoli a ripetere i fatti onde s' appoggiano quelle generali nozioni che devono porgersi in un corso di fisica. In eguali e forse più liete condizioni versa la meccanica, arredata com' è de' più recenti apparati di precisione.

Le parti del calorico e dell' elettricità son pure a dovizia fornite: imperocchè questi rami di fisica che, nati, può dirsi, col secolo e che i quotidiani progressi avvalorano, hanno d' ogni specie strumenti, dalle prime e rozze macchine ai più moderni e ingegnosi apparati.

Le parti però che danno al Gabinetto un eminente pregio scientifico sono quelle del magnetismo, elettro-magnetismo e dell' ottica; una magnifica e completa serie di bussole e di galvanometri, fra cui parecchi di Gambey e gli altri dei più abili artisti d' Europa, fa degno riscontro ad una ricchissima collezione di apparati d' ottica d' altissima precisione, mercè cui è dato avvisare e calcolare i più delicati coefficienti.

L' acustica abbonda altresì de' migliori instrumenti, come il recentissimo di Lissajons per i fenomeni ottici dell' acustica.

L' egregio prof. P. M. Garibaldi, che seppe mantenere quest' insegnamento all' altezza cui l' aveano levato i suoi due predecessori, Giacomo Garibaldi ed Alberto Bancalari, afferma, che il valore materiale del gabinetto avvanza le L. 100 mila, e quello scientifico gareggia coi più fiorenti del regno.

L' *Osservatorio Metereologico*, sotto la direzione del prof. di fisica, è più specialmente affidato al prof. Nicola Fasiani, col titolo di osservatore. Egli ha cura di notare quattro volte al dì le indicazioni degli strumenti, l' aspetto del cielo e del mare e tutti quei fenomeni che reputa meritevoli d' essere

registrati in apposito diario, che regolarmente iniziato nel 1833 per opera del prof. Giacinto Grillo, è dal Fasiani con pertinace accuratezza condotto fino a' dì nostri. Queste sue osservazioni son rese di pubblica ragione in diverse effemeridi.

Io non dirò quale, in così rapido incremento della scienza meteorica, sia ancora lo stato di questo osservatorio; dirò (e duolmi che la povertà del mio nome scemi forza al consiglio) che una città come Genova, la cui giacitura sul punto più settentrionale del mediterraneo, non può non somministrare particolari fenomeni metereologici, come, a mo' d' esempio, una straordinaria quantità di pioggie, speciali direzioni dei venti, variabilità di clima e nuove induzioni intorno la declinazione e inclinazione dell' ago magnetico: una città infine in cui tutto ciò che s' attiene a' nautici studi dovrebbe avere il primato, potria ben meritare che il suo Osservatorio venisse sollevato dalle afflitte condizioni in cui giace: dandogli altresì a complemento un osservatorio astronomico, che la patria di Cassini da troppo lunga stagione aspetta.

È dovuta al prof. St. Canizzaro la gloria d' aver fondato nel 1859 il laboratorio di chimica inorganica e organica, che oggidì regge il prof. Giac. Finollo, alla di cui cortesia vo debitore delle particolarità che riguardano il gabinetto di chimica generale.

Ricco n' è il materiale scientifico, come quello che ragguaglia il valore di lire 50000; il che abilita il professore a corredare le sue lezioni d' un buon numero d' esperimenti. Ma assai più profittevole tornerebbe agli studenti, ove il governo avvisasse a stanziare a favore di questo insegnamento i *fondi* necessari per l' attuazione delle chimiche esercitazioni, tanto in uso nelle scuole di Germania e di Francia, e che prescritte fra noi dalla legge, non ponno aver luogo per diffetto d' apposito stanziamento. Ad onta di tali grettezze, uscirono da questo stabilimento tai lavori scientifici che allargarono d' assai il patrimonio della chimica. Tali sono le indagini instituite dal prof. Canizzaro nel 1860-61-62 sulla serie *anisica* e *toluica*: quelle del suo preparatore A. Rossi

sulla serie *cuminica*: e quelle fatte per essi in comune sulla serie *benzoica*, *cuminica* e *anisica* (1).

Per ciò che s' attiene all' insegnamento, egli è mestieri accennare potersi l'Ateneo nostro gloriare d' essere stato il primo fra tutti quelli d' Italia e di Francia ad inaugurare una scuola di chimica fondata sui nuovi principii di questa scienza; del che dobbiam saper grado al prof. Canizzaro, le cui opere diedero sì valevole impulso allo sviluppamento della moderna teoria atomica (2). Conciossiachè prendendo egli le mosse dall' ipotesi d'Avogadro e d'Ampère intorno la costituzione dei corpi allo stato aeriforme e dalla legge dei calorici specifici, pervenne a correggere i pesi atomici della più parte dei metalli e del silicio, ponendo in chiaro come i nuovi pesi abbiano la loro conferma nello studio delle chimiche reazioni. Tali correzioni e rammendi fruttarono abbondevoli risultamenti. E invero poteronsi allor divisare i metalli in famiglie naturali secondo l'ordine della loro atomicità (3) e chiarire l' alleanza fra i composti organici ed inorganici: innovamenti e riformazioni fra le più rilevanti di cui s' onori la chimica moderna. Nè a ciò standosi, tolse pure a spiegare

(1) *Comptes rendus*. L. pag. 1190 — *Sur l'alcool anisique et deux bases oxigenés qui en derivant*, par M. St. Canizzaro.

Ib. LI. pag. 606 — *Sur l'alcool anisique et sur un nouvel acide homologue à l'acide anisique*, par M. St. Canizzaro.

Ib. LI. p. 570 — *Sur l'alcool cumunique et sur trois alcaloides qui en dérivent*, par M. Rossi.

Ib. LII. pag. 966 — *Note pour servir à l'étude des acides isomerès*, par M. St. Canizzaro.

Ib. LIII. pag. 541 — *Recherces sur les radicaux des alcools aromatiques (benzoïques, cumunique et anisique)* par M. St. Canizzaro et Rossi.

Ib. LIV. pag. 1225 — *Sur le série toluique*, par M. Canizzaro.

(2) V. *Liguria Medica*, anno 1858 — *Lezione sulla teoria atomica fatta nella R. Università di Genova* dal prof. St. Canizzaro.

V. *Nuovo Cimento*. T. 7, anno 1858 — *Sunto d' un Corso di Filosofia chimica fatto nella R. Università di Genova* dal prof. St. Canizzaro e *Nota sulle condensazioni di vapore*, dello stesso autore.

(3) Di ciò il chiar.mo prof. porse il primo esempio nel suo Corso di chimica fatto nella nostra Università nel 1861.

le anomalie che s' incontrano nella densità di vapore di vari composti, e la sua ingegnosa interpretazione se trovò un osteggiatore nel signor Deville, sembra per converso accolta e tuttavia adottata da' chimici più illustri. All' insegnamento di chimica organica in cui il prof. Finollo segue le nobili tradizioni del suo antecessore, va unito un corso libero di scienza applicata alla Fisiologia animale, dato dall'assistente A. De Negri. Questo corso è corredato di esperienze chimiche e microscopiche e di appositi disegni, eseguite nel laboratorio colla fotomicrografia.

Il laboratorio di chimica farmaceutica, cui sta a capo il valentissimo cav. prof. Gardella (1), è diviso in tre parti: serve la prima alla preparazione dei diversi gaz per la scuola di chimica-farmaceutica e tossicologica: la seconda contiene il laboratorio destinato alle più delicate operazioni ed agli esercizi di manipolazione, ricco d' ogni aiuto scientifico. La terza parte viene costituita dal gabinetto serbato alla collezione delle piante medicinali e dei prodotti chimici semplici e composti. Ivi si conserva una bilancia d' analisi e idrostatica: ivi macchine per lo sviluppo dell' elettricità sia statica che dinamica, macchine pneumatiche, un apparecchio di Dumas per la densità dei vapori, due apparecchi di Flandin, un microscopio, eudiometri, areometri, volumetri, densimetri, termometri di varie foggie, un igrometro di Saussure, un barometro, un microscopio di Rukmkorff, un psicrometro, uno spettroscopio, un microscopio solare e infiniti altri apparati. Cresce lustro a questa sala una raccolta di 400 specie mineralogiche ed una libreria d' oltre 300 scelti volumi.

(1) Fra i di lui predecessori dobbiamo speciale menzione al prof. Gio. Battista Canobbio, di cui ci restano l' opere seguenti:

Manuale di Chimica. Genova 1835, 2 vol. in 12.°
Memorie sopra il solfato di magnesia. Genova 1816, 8.°
Topografia fisica della Città e dintorni di Genova. Genova 1840, 8.°
Sopra alcuni fossili. Genova 1823, 8.°
Analisi Chimiche. Genova 1834, 8.°
Memorie ligustiche, Genova, 1833, 8.°
Gita intorno il monte di Portofino. Genova, 1838, 8°

CAPO XII.

Le presenti condizioni della Scuola e del Museo d'Anatomia Normale — Il Museo d'Anatomia Patologica — Conclusione.

Il prof. Luigi Ageno dettava espressamente per i nostri lettori la seguente accuratissima Relazione sullo stato presente della Scuola e del Museo di Anatomia Normale nella R. Università di Genova.

« L'esistenza del Museo Anatomico non conta moltissimi anni di vita. Chi primo si accinse all'opera si fu Giuseppe Locatelli assistente e preparatore della Scuola d'Anatomia nell'epoca in cui dettava quest'insegnamento il prof. Mazzini. Era il Locatelli dotato d'ingegno acuto ed investigatore, possedeva esatte e sode nozioni pratiche di anatomia, e specialmente riusciva con molta abilità nelle iniezioni del sistema vascolare sanguigno, e vari dei suoi preparati si conservano e costituiscono una distinta parte tuttavia del Museo Anatomico, a cui voglionsi aggiungere altri di Splanconologia, senza far cenno di quelli spettanti all'Osteologia ».

« Nè dobbiamo passare sotto silenzio la raccolta di varie forme di aneurismi, di pezzi teratalogici che costituirono i primi rudimenti che dettero luogo all'erezione del Gabinetto di Anatomia Patologica: dimodochè il primo nucleo anche del Museo di Anatomia normale e di Anatomia patologica si costituì coi sudetti lavori di Giuseppe Locatelli ».

« Ne è a tacersi che o per colpa dei tempi, o perchè in allora il sistema dell'insegnamento era ristretto in termini

angusti e meschini, non potè il Locatelli abbastanza mandare ad effetto tutti quei lavori che si potevano a buon diritto attendere dal di lui ingegno e dalla di lui non comune pratica abilità ».

« Intanto alla cattedra di Anatomia nell'Università di Genova venne nominato il prof. Cristoforo Tomati, il quale diede nuovo impulso, ampio e scientifico indirizzo agli studi anatomici e si può affermare che mercè l' opera di così distinto prof. s' iniziò una nuova epoca nell' insegnamento anatomico ».

« Imperocchè nel mentre era con tutta l' esattezza, ordine lucido ed elegante forma esposta e dimostrata la parte grafica dell'anatomia, dall' altra parte erano tenute nella dovuta considerazione e appositamente notate con equa misura le strette e molteplici attinenze cui gli organi interpretati nelle periodiche fasi dell' embriogenico svolgimento presentano colle disposizioni anatomiche della catena zoologica. Tanto che dall' esame comparativo delle forme transitorie dell' embriogenia, colle forme stabili della zootomia ne riusciva limpida ed evidente la scientifica significazione dell' umano organismo di che le leggi s' improntano, e si incarnano colle leggi generali che governano l' animale organizzazione. Questo concetto che determinava il carattere dell' antropotomia in mezzo alle varie parti dell' anatomia comparata importava nello stesso tempo la necessità di ben studiare le condizioni di tessitura degli organi, gli elementi staminali di che sono costituiti, e quindi l' anatomia miscroscopica fu per la prima volta nell'Università di Genova posta in istretto rapporto coll' anatomia descrittiva, e ne era come ne è in fatto il legittimo e naturale complemento. Imperocchè quando dall'esame dei caratteri esterni e grossolani di un organo si voglia penetrare a conoscere le condizioni della delicata composizione, non altrimenti è dato di giungere allo scopo che coll' esatto metodo di iterate ricerche istologiche. E però discorrendo dalle forme estrinseche e complesse alle forme interiori ed elementari, dalla descrizione alla determinazione

scientifica dell'organo era aperta la via che conduceva a spiegare quelle deviazioni teratalogiche che talora hanno luogo negli organi durante le fasi del loro svolgimento embriogenico ».

« Che se l'Anatomia normale veniva da un lato collocata e connessa nel termine naturale della serie in cui sono comprese le scienze biologiche, dall'altro partendo dallo studio preciso delle disposizioni e dei rapporti anatomici era posta in evidenza l'importanza fisiologica degli organi, ed erano rischiarati fatti di anatomia patologica, erano sempre prese di mira le utili applicazioni alla medicina e chirurgia pratica. È manifesto che l'insegnamento dell'anatomia s'innalzava sopra una base larga comprensiva tanto dottrinale quanto pratica, e le varie parti dello stesso erano per modo insieme innestate, che l'una non era troppo estesa a scapito sconveniente dell'altre, ne riusciva un tutto omogeneo e bene contesto per cui l'anatomia descrittiva non mai trascurata e con somma diligenza esposta come base fondamentale, nel medesimo tempo si elevava alla dignità della scienza, e discendeva alla somma utilità delle pratiche applicazioni. Dal che la scuola anatomica nell'Università di Genova prese un notevole incremento ».

« Poco tempo continuò il Locatelli come dissettore e preparatore sotto la direzione del prof. Cristoforo Tomati: chè colto da grave nefrite calcolosa morì dopo avere consumato la parte migliore di sua vita, logorata da lunghi patimenti fisici e morali nel museo anatomico, lasciandovi come documento della sua diligente operosità preparati che da lui vennero nel medesimo deposti e conservati ».

« A Giuseppe Locatelli tenne dietro il dottore Bernardo Batolla, il quale durò breve tempo in carica perchè venne nominato professore di Patologia e Clinica Chirurgica, e nel mentre con studio intenso attendeva a rendere completo, profondo ed utile l'insegnamento a cui era proposto, ebbe, con grave danno della nostra Università, tronca improvvisamente

la vita. Non è però che detto insegnamento non continui tuttavia a fiorire mercè l'ingegno e l'opera del chiarissimo prof. Lorenzo Botto ».

« Dobbiamo ora dire che gli studi anatomici erano coltivati nell'anfiteatro di Genova dal dott. Giuseppe Minaglia, il quale teneva il posto di Settore, dal dott. Luigi Ageno, Fortunato Sivori e Torquato Beisso nell'epoca appunto in cui il prof. Cristoforo Tomati aveva iniziato sopra un'ampia base l'insegnamento: e quindi dopo il Batolla venne il dott. Giuseppe Minaglia nominato alla carica di Capo Settore, e il dott. Luigi Ageno a quella di Settore. E pertanto il Minaglia dotato di acuto e tenace ingegno, spinto da grande amore per le cose anatomiche si mise all' opera perchè fosse il Museo Anatomico di nuovi preparati arricchito, e fatto nelle sue parti più completo. E in quest'opera fu coadiuvato dal dott. Luigi Ageno. Ebbe valenti cooperatori il Fortunato Sivori e Torquato Beisso. E nel mentre venne ampliato il Museo di Anatomia normale di preparati spettanti all' Angiologia e al sistema nervoso, si cercò di fondare il Museo di Anatomia Patologica, il di cui nucleo siccome è detto, già era stato iniziato da Giuseppe Locatelli. Nè vuolsi tacere che a ciò il Minaglia contribuì grandemente coll'intelligenza, coll'operosa costanza, facendo tesoro di tutte quelle notabili alterazioni, cui andava mano mano raccogliendo dalle necroscopie, le quali egli continuamente, e con uno zelo degno di grandissimo elogio, e si può dire più volte al giorno per vari anni instituiva o nella sala del teatro Anatomico, o nelle stanze attigue spettanti all'Ospedale di Pammatone. E nello stesso tempo si mostrò curante ed indefesso nel raccogliere dai medici dell'Ospedale quelle note le più esatte che meglio potessero servire alla clinica dilucidazione dei pezzi patologici conservati. E quando più si affaticava e sudava all' opera tanto che consumava quasi l' intiero giorno nelle sale dell'Anfiteatro, stanco per non dire avvelenato dalle molte autopsie che nell'estiva stagione avea fatte di individui morti per vaiuolo,

da cui traeva argomento per pubblicare una memoria sull'Anatomia Patologica del vaiuolo in rapporto colle forme cliniche, fu assalito dal corso fatale di una febbre tifoidea, a cui nella verde età di 32 anni dovette soccombere. Il Minaglia cadde vittima dello studio, e della scienza. Nè all'uno nè all'altra venne mai meno, e per l'uno e per l'altra in breve spazio di tempo consumò l'energia di una salute, il fiore di una cara e preziosa esistenza. E questo ultimo tributo di affetto era obbligo che io rendessi alla memoria del perduto amico e del distinto anatomico ».

« Assunse poscia la carica di capo Settore il dott. Luigi Ageno, il quale cercò di continuare l'incomincato lavoro, ponendo opera tanto al Museo di Anatomia normale, quanto di anatomia patologica, ed ebbe aiuto efficace dalle fatiche utili del dott. Torquato Beisso. E quando il prof. Cristoforo Tomati venne chiamato ad insegnare Anatomia nella R. Università di Torino, il dott. Fortunato Sivori eletto Capo Settore, insieme al dott. Torquato Beisso fatto Settore, progredirono degnamente nella medesima opera ».

« In ultimo credo non inutile aggiungere, che stabilito nella nostra Università il nuovo insegnamento dell'Anatomia Patologica, venne separato il Gabinetto di Anatomia normale da quello di Anatomia Patologica. E si trova al presente quest'ultimo posto sotto la intelligente direzione dell'egregio prof. Matteo Conti il quale unitamente all'operosa abilità del dott. Torquato Beisso che fu traslocato Settore alla Cattedra di Anatomia patologica, va rendendo per mezzo di nuovi preparati il Museo patologico più ricco e completo. E intanto al posto il Settore per la Cattedra di Anatomia normale prescelto, per concorso di esame con notabile successo superato, il dott. Giovanni Garibaldi, benchè giovane, già dimostra attitudine e molta perizia anatomica colle diligenti preparazioni che sono da lui collocate nel Museo di Anatomia normale ».

« Che se io credetti debito di giustizia rammentare coloro

che contribuirono alla formazione del Museo di Anatomia Normale e Patologica della nostra Università, non vuolsi al certo passare sotto silenzio il distintissimo chirurgo Cav. Giuseppe Denegri. Imperocchè mal saprei dire se maggiormente in lui spiccano le doti che lo fanno eminente operatore, o quelle piuttosto che lo rendono un espertissimo e profondo anatomico. Certo è però che l'anatomico completa il chirurgo. E in verità per varii anni frequentando il Denegri le sale del teatro anatomico, diretto da uno spirito penetrante di osservazione imparziale indipendente, guidato da un'agile e destra mano, esplorò le varie parti dell'anatomia, corredò il gabinetto di nitidi preparati. E poi tenendo dietro ad una serie di studi sulla struttura della regione inguino-crurale, congegnò una ricca raccolta di preziosi pezzi tanto nell'ordine normale quanto nell'ordine patologico alla stessa regione spettanti, i quali nel mentre imprimono grande pregio al nostro Museo, sono altresì un documento solenne dell'opera originale da lui pubblicata con magnifiche tavole. Ricerche Anatomiche della regione inguino-crurale applicate alla patologia dell'ernie, di che è a dolersi, che non sia ancora uscita alla luce l'ultima parte, ad incremento della scienza e dell'arte chirurgica ».

« Dopo i lavori pertanto che da vari anni si sono fatti, si trova al presente il Gabinetto di Anatomia Normale fornito di un notevole numero di preparati, i quali rappresentano le varie parti della scienza, e sono utilissimo sostegno all'anatomico insegnamento ».

« La sezione di asteologia è ricca di molte preparazioni fra le quali giova notare due scheletri e tre cranii appartenenti alla razza etiopica, un cranio di razza americana indigena, il quale venne dato in dono dal D. Antonino, e altro Egiziano apparteneva ad individuo che morì alcuni anni or sono nell' Ospedale di Pammatone.

« L'aponevrologia che costituisce la seconda sezione, contiene le molte e magnifiche preparazioni della regione inguino

crurale con tanta perizia eseguite dal dott. Cav. Giuseppe Denegri, a cui tengono dietro quelle in cui si dimostrano le disposizioni delle aponevrosi addominali anteriori, della regione perineale, degli astucci e dissepimenti aponevrotici della coscia, della gamba e del piede ».

« Numerosi e svariati sono i preparati che riguardano l'angeologia che è la terza sezione del Gabinetto. Comincia con una statua in cui è rappresentata la distribuzione nelle parti principali dell'albero arterioso e venoso. Seguita con alcune finissime iniezioni, e poi seguitano i preparati parziali in cui sono mostrate le varie provincie e regioni del sistema angiologico. Fra i quali sono a notarsi alcune ricche iniezioni del collo e della testa, quelle eseguite dal Locatelli, il quale con un metodo proprio ha saputo rendere i muscoli quasi trasparenti, per cui si possono seguitare le fine ramificazioni arteriose fra le fibre muscolari. Nè vogliousi dimenticare alcuni preparati dell'albero venoso, che riusciti felicemente presentano la ricca disposizione delle vene superficiali degli arti adominali e toracici, ed il sistema delle vene azigos che stabiliscono la continuità del circolo fra la vena cava ascendente e discendente. E si può dire che a questa sezione del Gabinetto pochi pezzi mancano onde sia resa completa ».

« La Splancnologia e i sensi abbracciano la quarta sezione nella quale sono contenuti vari preparati dell'apparecchio respiratario, alcune iniezioni del fegato, dei reni e degli intestini, fra cui una delicata iniezione del fegato di un neonato. Si osservano altresì varii pezzi che riguardano la cute, l'apparecchio della visione, e numerosi quelli che spettano all'apparecchio dell'udito. Dobbiamo però osservare che la splancnologia e i sensi, in ciò che concerne le condizioni della fina struttura, passano dall'ordine di preparati propri all'anatomia descrittiva all'ordine dei preparati che entrano nella cerchia dell'istologia, la quale nello stato attuale della scienza costituisce un complemento legittimo necessario, acciò non rimanga monco e troppo insufficiente, dell'anatomico insegnamento ».

« Dalla sezione della Splancnologia si discorre alla quinta sezione in cui sono raccolte le preparazioni del sistema nervoso. Notiamo che sono deposti in essa alcuni pezzi in cui si cercò di dimostrare certe particolarità delle disposizioni anatomiche della midolla spinale , del midollo allungato e dell' istmo dell'encefalo; perciò che riguarda l'andamento dei fasci o cordoni nervosi nelle dette tre parti continue fra loro dell' asse cerebro-spinale, secondo quei dati che può all' anatomico fornire il metodo dell' anatomica dissecazione. Nè sono a tacersi i molti preparati in cui sotto vari punti sono studiati il complicato decorso, gangli, anastomosi e rapporti dei rami craniali, fra cui spiccano alcuni del quinto paio, e del ramo anastomatico di Jacobson, nella cavità del timpano del dott. Giovanni Garibaldi Settore alla cattedra di Anatomia. E poi esistono diligenti preparazioni dei nervi e plessi spinali. Inoltre i nervi cutanei dell' arto addominale e dell' arto toracico sono rappresentati in due eleganti preparazioni con lunga pazienza ed abilità eseguite dal dott. Giovanni Garibaldi, nelle quali avendo egli seguitato i nervi fino al punto in cui si vanno a perdere nella cute, vennero poi, da questa separati, e nella loro naturale distribuzione distesi sull'aponevrosi che fascia l'uno e l'altro arto per l'estremità alla stessa attaccati, e riuscirono per modo numerosi i filamenti cutanei, che eguagliano e superano in alcune parti le magnifiche tavole dell' Hirschifeld sul sistema nervoso. Nè mancano in questa sezione quei pezzi in cui sia ritratto l'insieme e parti del sistema nervoso del Gran Simpatico coi delicatissimi filamenti che a modo di edera si allacciano intorno alle varie porzioni dell'albero arterioso. Tanto che la quinta sezione racchiude svariate preparazioni in cui si ha la dimostrazione delle complesse e molteplici parti del sistema nervoso ».

« La sesta e la settima sezione sono destinate all'Embriologia e alla Teratologia. La prima ha un' ampia raccolta di embrioni e di feti, a cui sta annessa la serie corrispondente

di scheletri, che cominciando dal secondo mese termina al nono: oltre a ciò sono a notarsi nella stessa alcune felici iniezioni di uteri giunti ai diversi periodi di gestazione. All'altra fa introduzione la raccolta delle anomalie, dalle più lievi scorrendo alle più complesse, che continuano con un esempio di completa trasposizione di visceri. E poi seguita una serie di casi teratologici, in cui ne sono dei rarissimi: i quali abbracciano le varie specie di mostruosità semplici e doppie distribuite e ordinate col metodo di classificazione, che venne addottato dai più distinti scrittori di Teratologia ».

« Noi non vogliamo sostenere che il Gabinetto di Anatomia normale sia completo, nè presenti lacune, a cui non si debba successivamente provvedere. Non puossi però negare che già si trova sufficientemente fornito di utili e belli preparati, e che è posto nelle più favorevoli condizioni perchè possa sempre più assumere un ampio svolgimento ».

« L'incremento delle scienze anatomiche ha reso necessario che al Gabinetto d'Anatomia descrittiva, in cui l'arte prepara e dispone le forme macroscopiche dell'umano organismo, sia unito come necessario complemento il Gabinetto di Anatomia microscopica, in cui si dimostrano le forme elementari primitive, gli elementi staminali, la riposta composizione, da cui s'ingenera e si determinano le condizioni esteriori appariscenti delle parti degli organi. Vero è che innanzi che il microscopio fosse applicato allo studio dell'animale organizzazione, l'anatomico tentava di riconoscere la struttura delle parti con metodi più o meno ingegnosi ed artificiali studiate dissecazioni, le quali nello stato attuale della scienza costituiscono soltanto il primo passo, designano le prime linee, dispongono convenientemente il terreno che deve condurre l'osservatore entro alle segreti cose, le quali discoprono l'intima tessitura dell'animale organismo. Nè altrimenti è dato di convenientemente sciogliere così importante quesito di anatomia che coll'iterata, circospetta e ben diretta indagine microscopica. E però noi apertamente

dichiariamo che presentemente lo studio dell' anatomia descrittiva non può e non deve andare disgiunto da quello dell' istologia. La forma macroscopica si addentra e continua nella microscopica, l' una è intimamente connessa all' altra, per cui entrambe mutuamente si rischiarano e si fecondano. La separazione dell' anatomia descrittiva dall' istologia è un violento divorzio che rende troppo gretto ed insufficiente l' insegnamento della prima, e fa perdere il colorito l' efficacia e la forza alle dimostrazioni che sono somministrate dalla seconda. E pertanto la cattedra di Anatomia nell' Università di Genova ha cominciato a considerare armonicamente unite queste due parti di una medesima scienza, mediante il profondo e brillante insegnamento dato per molti anni dal professore comm. Cristoforo Tomati. E si è per opera del chiarissimo anatomico che venne il museo arricchito di due microscopi dell' Oberhauser e del microscopio solare, che si iniziarono gli studi e l' osservazioni di anatomia microscopica. Nè il nobile esempio rimase infecondo, perocchè lo scrivente chiamato a sostenere, dopo il P. Tomati, l' insegnamento di anatomia normale ha cercato di formare un gabinetto di istologia, il quale rappresentasse il necessario complemento al Gabinetto di Anatomia descrittiva, e così tanto nel museo quanto nella cattedra fosse espresso il carattere scientifico della scuola anatomica nell' Università di Genova. E mi è grato per debito di stretta giustizia di dire, che a fondare il Gabinetto di anatomia microscopica cooperarono con molta intelligenza ed attività il dottore Luigi Fasce, ora assitente alla cattedra di Fisiologia nell' Università di Palermo, ed il dottore Torquato Beisso settore alla cattedra di Anatomia Patologica ed incaricato dell' insegnamento di Anatomia Topografica nell' Università di Genova. E tenendo dietro ai progressi dell' istologia sì nell' ordine scientifico che nell' ordine artistico, si va continuando l' incominciato lavoro, a cui prende parte attiva e continua con indefesso studio il dottore Torquato Beisso. E già il gabinetto possiede una notevole copia

di preparati microscopici sulle distribuzioni dei capillari sanguigni nei principali organi ed apparati e sul sistema nervoso centrale, del quale le preparazioni con metodo speciale eseguite dal dottore Torquato Beisso riuscirono oltremodo nitide e dimostrative. Per la qual cosa la scuola di anatomia in parte sostenuta dai materiali scientifici, cui presentano il Gabinetto di Anatomia descrittiva e il Gabinetto di Istologia, si è posta nell'utile condizione di renderne l'insegnamento pratico e completo. È una verità che non al certo abbisogna di adeguata dimostrazione, poichè porta con se l'evidenza, che soltanto il corso medico-chirurgico potrà fiorire e riuscire proficuo in quelle Università le quali sono connesse con un grande ospedale. Imperocchè le scuole di Medicina e di Chirurgia nelle loro parti essenziali solo esistono e crescono quando sieno largamente provvedute di malati e di cadaveri. E voglio io bene credere che nell'organamento delle Università del Regno che da vari anni ci si va promettendo, non si vorrà perdere di vista questo punto fondamentale rispetto alla Facoltà medico-chirurgica. La quale sia pure in tutte le parti per disposizione governativa resa perfetta, ove essa fosse impiantata in seno di un Ospedale piccolo, insufficiente, riuscirebbe fatalmente una pianta per mancanza di alimenti infeconda e destinata prontamente a soccombere. Nè io debbo tacere che per l'istessa capitale ragione, la riduzione a scarso numero di istituti clinici dello insegnamento pratico in Italia tornerebbe a gravissimo e irreparabile detrimento degli studi medico-chirurgici. Conciossiachè io reputo che niuna delle città Italiane, rispetto ai materiali di che è fornita, abbia potenza di somministrare ad un eccedente cumulo di studenti una solida e fondata istruzione. Lo che soltanto si verifica in mezzo a quelle grandi capitali, le quali essendo provvedute di varii ospedali, presentano sufficiente ed ampia materia onde all'azione dell'insegnamento ufficiale concorra paralella l'azione dell'insegnamento libero e quindi in molteplici e ripetute scuole

distribuendosi e dividendosi le numerose scolaresche hanno mezzi ed àgio di attingere convenientemente sopra ripetuti e disseminati punti quelle pratiche cognizioni, di che tanto abbisognano, e si può dire che in una sola città quasi coesistano diverse Università. E in vero quali sono le città in Italia che in ordine agli studii medico-chirurgici possano sostenere il diritto di questa scientifica posizione? »

« E ripigliando il filo del discorso per un momento interotto, io dico che la scuola di Anatomia nell'Università di Genova è provveduta di immensi e svariati materiali, nè ha mai trovato alcuno impedimento perchè l'insegnamento abbia nelle varie parti il più completo sviluppo: perocchè la scuola è in diretto rapporto con un grande Ospedale, dal quale sono somministrati continuamente e in qualunque circostanza numero piuchè bastante di cadaveri tanto per le preparazioni giornaliere della scuola, quanto per le esercitazioni anatomiche, le quali costituiscono e devono costituire uno dei principali fondamenti che si rendono necessari al buono ed utile andamento di una scuola anatomica. Imperocchè non si è dalla lezione orale, che serve soltanto a dare l'indirizzo dello studio, ma dalla pratica, dalla paziente ed iterata dissecazione che va lo studente acquistando quelle sode nozioni che lo renderanno col tempo un abile anatomico ed un distinto pratico. E quando possa per avventura esistere una scuola di Anatomia la quale manchi di questo mezzo essenziale alla di lei efficace azione, io non esito a dirlo, diventa infeconda, impotente ed inutile. E di questa verità ne furono così sempre persuasi i professori che si succedettero nella cattedra di Anatomia della Genovese Università, che curarono, propugnarono sempre e non intermisero mai l'uso delle anatomiche esercitazioni. Imperocchè soltanto, e non in altra forma, colla costanza e collo scalpello alla mano, si giunge a conoscere veramente l'anatomia. E questo si potea e si può facilmente fare nella scuola anatomica di Genova, poichè non interrotti e molteplici sono i mezzi di

che essa poteva e può disporre. Nè basta. L'Anfiteatro anatomico ha strette relazioni coll' Ospizio della maternità, dalla quale riceve continuamente una notevole quantità di feti a diversi periodi di sviluppo. E per così fatta guisa sono resi agevoli le ricerche sullo sviluppo delle parti, degli organi, le quali ricerche hanno così grande importanza nella scientifica significazione dell' animale economia. E poi l' Anfiteatro è provveduto di ampie ed adatte sale per lo studio pratico dell' anatomia e può comodamente a questo scopo allogare notevole numero di studenti. E credo in ultimo non inutile lo aggiungere, poichè la questione finanziaria ha così grande importanza nello stato attuale dell' amministrazione governativa, che la scuola anatomica di Genova è gratuitamente, senza costo di spese fornita dall' ospedale di Pammatone dei molti e svariati materiali di studio e di insegnamento. Per la qual cosa io non reputo allontanarmi del vero, affermando che la scuola anotomica di Genova naturalmente possiede tutti quegli ampi ed indispensabili argomenti per cui si trova nella più favorevole condizione, e come i portati della scienza moderna le impongono, di dare all' insegnamento anatomico il necessario e dovuto svolgimento ».

Fin qui l' Ageno, la di cui relazione mi spiana la via a dire del Gabinetto d' Anatomia patologica, che pur deve i suoi principii a questo benemerito professore. Imperciocchè conoscendo gli efficaci sussidi che avrebbe recato alla istruzione il coordinamento della già doviziosa collezione dei preparati d' anatomia patologica, prima assai che s' aprisse un' apposita cattedra, fe' vive pratiche e ottenne un acconcio locale, ove convenientemente disporli, tracciando così la via che l' egregio cav. Conti dovea proseguire. Chiamato egli infatti nel 1861 all' insegnamento di questa rilevantissima parte delle mediche discipline, rinvenne ampio e prezioso corredo di materiali, ch' egli tolse con rara perizia a coordinare e ad accrescere, avvalorato dalle assidue e sapienti cure del dottore Torquato Beisso.

Oggidì questo Museo si trova raccolto in ampia e bellissima sala, decorata da doppio ordine d'eleganti scaffali e ricco d'oltre un migliaio di preparazioni della più alta importanza scientifica.

Che se lo stremo cui sono ridotte le pubbliche entrate del regno non consentono a questo Museo sussidi bastevoli a raccogliere tutti i pezzi patologici degni d'essere conservati, non pertanto non può non arridergli prosperevole ingrandimento e floridezza, vuoi per la copiosissima fonte (il grande Ospedale di Pammatone) donde cava i suoi materiali: vuoi per la cortesia de' medici, i quali anche addetti alla privata clientela, non omettono giammai di concorrere al suo maggiore incremento.

E qui facciam fine, poichè delle Cliniche affidate alla nota valentia dei professori Orsi, Rosso, Arrighetti, Secondi e Verdona, non è nostro intendimento occuparci.

Era bensì nostro debito toccare di volo non tanto le presenti condizioni del nostro Ateneo e de' suoi fiorenti Istituti, quanto le prosperevoli sorti cui sono avviate le diverse scuole che a quello fan capo, non che le vigili cure onde il Municipio v'intende: le quali cose ci porgono una guarentigia infallibile che l'Università genovese, non ostante le traversie che l'afflissero, non sarà per dischiattare dalla nobiltà e gentilezza delle sue origini.

INDICE

Fine della Storia del P. Lorenzo Isnardi.

STORIA DELL' UNIVERSITA' DI GENOVA

DAL 1814 FINO A DÌ NOSTRI

DI EMANUELE CELESIA